Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2860

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

30/03/2018 - 06:01

Indice

1. DDL S. 2860 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 5
1.2.1. Testo DDL 2860 . . . 6
1.2.2. Testo approvato 2860 (Bozza provvisoria) . . . 74
1.2.3. Testo 1 . . . 95
1.2.4. Testo 1 (ANNESSO) . . . 544
1.3. Trattazione in Commissione . . . 593
1.3.1. Sedute . . . 594
1.3.2. Resoconti sommari . . . 597
1.3.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 598
1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 761 (pom.) del 27/06/2017 . . . 599
1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 764 (ant.) del 29/06/2017 . . . 608
1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 21 (ant.) del 04/07/2017 . . . 611
1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 768 (pom.) del 05/07/2017 . . . 612
1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 770 (pom.) dell'11/07/2017 . . . 620
1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 771 (nott.) dell'11/07/2017 . . . 858
1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 774 (ant.) del 13/07/2017 . . . 862
1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 776 (pom.) del 17/07/2017 . . . 867
1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 778 (pom.) del 18/07/2017 . . . 893
1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 779 (nott.) del 18/07/2017 . . . 902
1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 782 (pom.) del 19/07/2017 . . . 909
1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 783 (nott.) del 19/07/2017 . . . 914
1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 784 (ant.) del 20/07/2017 . . . 924
1.3.2.1.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 785 (pom.) del 20/07/2017 . . . 945
1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 786 (pom.) del 25/07/2017 . . . 953
1.3.2.1.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 788 (pom.) del 26/07/2017 . . . 995
1.4. Trattazione in consultiva . . . 997
1.4.1. Sedute . . . 998
1.4.2. Resoconti sommari . . . 1002
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 1003
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 495 (pom.) del 27/06/2017 . . . 1004
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 496 (pom.) del 28/06/2017 . . . 1043

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/07/2017 1048
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/07/2017 1052
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 1055
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 408 (pom.) del 25/07/2017 1056
1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Difesa) 1066
1.4.2.3.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 38 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/06/2017 . . . 1067
1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 1068
1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 505 (ant.) del 29/06/2017 1069
1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 506 (pom.) del 04/07/2017 1073
1.4.2.4.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 507 (pom.) del 05/07/2017 1080
1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 1094
1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 371 (pom.) del 27/06/2017 1095
1.4.2.5.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 372 (pom.) del 28/06/2017 1104
1.4.2.5.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 374 (pom.) del 05/07/2017 1112
1.4.2.5.4. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 375 (pom.) dell'11/07/2017 1116
1.4.2.5.5. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 376 (pom.) del 12/07/2017 1121
1.4.2.6. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 1129
1.4.2.6.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 322 (pom.) del 04/07/2017 1130
1.4.2.6.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 323 (pom.) del 05/07/2017 1135
1.4.2.7. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 1138
1.4.2.7.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 262 (pom.) del 27/06/2017 1139
1.4.2.7.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 263 (pom.) del 28/06/2017 1146
1.4.2.7.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 264 (pom.) del 04/07/2017 1149
1.4.2.7.4. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 265 (pom.) del 05/07/2017 1153
1.4.2.8. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 1156
1.4.2.8.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 344 (pom.) del 04/07/2017 1157
1.4.2.8.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 345 (pom.) del 05/07/2017 1164

1.4.2.9. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 1167
1.4.2.9.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 326 (pom.) del 27/06/2017 1168
1.4.2.9.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 327 (pom.) del 28/06/2017 1173
1.4.2.9.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 328 (pom.) del 04/07/2017 1176
1.4.2.9.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 329 (pom.) del 05/07/2017 1182
1.4.2.10. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 1189
1.4.2.10.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 467 (ant.) del 28/06/2017 1190
1.4.2.11. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 1193
1.4.2.11.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/06/2017 1194
1.4.2.11.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 96 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/07/2017 1195
1.4.2.12. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 1196
1.4.2.12.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 276 (ant.) del 05/07/2017 1197
1.5. Trattazione in Assemblea 1204
1.5.1. Sedute 1205
1.5.2. Resoconti stenografici 1206
1.5.2.1. Seduta n. 865 (pom.) del 25/07/2017 1207
1.5.2.2. Seduta n. 866 (ant.) del 26/07/2017 1267

1. DDL S. 2860 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2860
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"
Titolo breve: *d.l. n. 91/2017 - Crescita economica nel Mezzogiorno*

Iter

26 luglio 2017: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.2860	**approvato**
C.4601	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 123/17 del 3 agosto 2017, GU n. 188 del 12 agosto 2017. Testo coordinato G.U. n. 188 del 12 agosto 2017. Errata corrige G.U. n. 205 del 2 settembre 2017.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Paolo Gentiloni Silveri** , Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale e il Mezzogiorno **Claudio De Vincenti** (Governo Gentiloni Silveri-I)

Di concerto con

Ministro dello sviluppo economico **Carlo Calenda** , Ministro delle infrastrutture e trasporti **Graziano Delrio** , Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan** , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **Maurizio Martina** , Ministro dell'interno **Marco Minniti** , Ministro dell'istruzione, università e ricerca **Valeria Fedeli** , Ministro senza portafoglio per la semplificazione e pubblica amministrazione **Maria Anna Madia** , Ministro del lavoro e politiche sociali **Giuliano Poletti** , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali **Enrico Costa** , Ministro della giustizia **Andrea Orlando** , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare **Gian Luca Galletti**

Natura

di conversione del decreto-legge n. **91** del **20 giugno 2017**, G.U. n. 141 del 20 giugno 2017 , scadenza il 19 agosto 2017.
Include relazione tecnica.
Include analisi tecnico-normativa (ATN).
Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Presentazione

Presentato in data **20 giugno 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 843 del 21 giugno 2017.

Classificazione TESEO

MEZZOGIORNO , PIANI DI SVILUPPO

Articoli

GIOVANI (Artt.1-3), ETA' DELLE PERSONE (Art.1), IMPRENDITORI (Artt.1, 2), PICCOLI IMPRENDITORI (Artt.1, 2), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.1), REGIONE ABRUZZI (Artt.1-3, 10, 15), REGIONE BASILICATA (Artt.1-3, 10, 15), REGIONE CALABRIA (Artt.1-3, 10, 15), REGIONE CAMPANIA (Artt.1-3, 10, 15), REGIONE MOLISE (Artt.1-3, 10, 15), REGIONE PUGLIA (Artt.1-3, 10, 15), REGIONE SARDEGNA (Artt.1-3, 10, 15), REGIONE SICILIA (Artt.1-3, 10, 15), AGENZIA ITALIANA PER L' ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D' IMPRESA SPA (Art.1), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Artt.1, 3), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Artt.1, 2, 4-7), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.1, 2, 4), COOPERATIVE (Art.1), SOCIETA' (Artt.1, 3), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.1), MUTUI E PRESTITI (Artt.1, 2), FONDI DI GARANZIA (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 4, 11, 12, 16), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.1), IMPRESE ARTIGIANE (Artt.1, 3), IMPRESE INDUSTRIALI (Art.1), SERVIZI E TERZIARIO (Art.1), MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE (Artt.1, 4), COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE) (Art.1), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.1, 12), IMPRESE AGRICOLE (Artt.2, 3), CONSORZI AGRARI (Art.2), SOCIETA' DI CAPITALI (Art.2), TERRE INCOLTE E ABBANDONATE (Art.3), TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI (Art.3), RIMBOSCHIMENTO (Art.3), IMMOBILI (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), BASI DI DATI (Art.3), COMUNI (Artt.3, 16), CONCESSIONI (Art.3), IMPRESE COMMERCIALI (Art.3), INDUSTRIA TURISTICA (Art.3), ALBERGHI E LOCANDE (Art.3), LOCAZIONE DI IMMOBILI (Art.3), CONSENSO (Art.3), CONTRATTI (Art.3), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.3, 11, 16), CESSIONE DI BENI (Art.3), DIRITTI DI PRELAZIONE (Art.3), INTERVENTI IN AREE DEPRESSE (Artt.4-7), PORTI ZONE E PUNTI FRANCHI (Artt.4, 5), PORTI (Artt.4, 5), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.4, 16), ENTI PORTUALI (Art.4), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.4), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.5, 6, 8, 15), CREDITO DI IMPOSTE (Art.5), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.5), RIMBORSO SPESE (Art.6), COSTI (Artt.6, 12, 14), RENDICONTI (Art.6), INVESTIMENTI PUBBLICI (Artt.6, 7), AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (Artt.8, 13), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.9, 12), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Art.9), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.10), AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL) (Art.10), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.10), COLLOCAMENTO E AVVIAMENTO AL LAVORO (Art.10), ABBANDONO SCOLASTICO (Art.11), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.11, 12), ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE (Art.11), STUDENTI (Art.12), UNIVERSITA' (Art.12), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.12), DOCENTI UNIVERSITARI (Art.12), PERSONALE NON DOCENTE NELL' UNIVERSITA' (Art.12), FONDI DI BILANCIO (Art.12), ILVA SPA (Art.13), PROVINCIA DI TARANTO (Art.13), ZONE E AREE INDUSTRIALI (Art.13), SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI (Art.13), PROROGA DI TERMINI (Art.14), INVESTIMENTI PRIVATI (Art.14), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.14), RICERCA INDUSTRIALE (Art.14), ENTI LOCALI (Art.15), PREFETTI E PREFETTURA (Art.15), RISANAMENTO URBANO (Art.16), STRANIERI (Art.16), MANFREDONIA (Art.16), SAN FERDINANDO (Art.16), CASTEL VOLTURNO (Art.16), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.16), PROGRAMMI E PIANI (Art.16), SERVIZI SOCIALI (Art.16), LAVORATORI AGRICOLI (Art.16), IMMIGRAZIONE , EXTRA COMUNITARI , PROFUGHI E RIFUGIATI

Relatori

Relatore alla Commissione (esterno) Sen. **Salvatore Tomaselli** (PD) (dato conto della nomina il 27 giugno 2017) .

Relatore alla Commissione Sen. **Simona Vicari** (AP-CpE-NCD) (dato conto della nomina il 27 giugno 2017) .
Relatore di maggioranza (esterno) Sen. **Salvatore Tomaselli** (PD) nominato nella seduta pom. n. 786 del 25 luglio 2017 (proposto testo modificato).
Relatore di maggioranza Sen. **Simona Vicari** (AP-CpE-NCD) nominato nella seduta pom. n. 786 del 25 luglio 2017 (proposto testo modificato).

Assegnazione

Assegnato alla **5ª Commissione permanente (Bilancio)** **in sede referente** il 22 giugno 2017.
Annuncio nella seduta ant. n. 845 del 27 giugno 2017.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2860

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2860

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (GENTILONI SILVERI)
e dal **Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno** (DE VINCENTI)
di concerto con il **Ministro dello sviluppo economico** (CALENDA)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DELRIO)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (MARTINA)
con il **Ministro dell'interno** (MINNITI)
con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (FEDELI)
con il **Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione** (MADIA)
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (POLETTI)
con il **Ministro per gli affari regionali** (COSTA)
con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)
e con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (GALLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2017

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

Onorevoli Senatori. -- Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, istituzione di zone economiche speciali, semplificazioni e procedure più rapide per agevolare i cittadini e le imprese. Sono questi i capisaldi del provvedimento d'urgenza, con l'obiettivo di dare un maggiore impulso allo sviluppo della cultura imprenditoriale e dell'innovazione nelle regioni del Mezzogiorno, quale parte integrante di un processo di impegno *in itinere*, già avviato con il precedente decreto Mezzogiorno.

In particolare, il provvedimento in questione introduce significative agevolazioni per sostenere le principali potenzialità dei territori e per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di seguito regioni del Mezzogiorno.

Il provvedimento si suddivide in quattro capi (capo I, Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, capo II, Zone economiche speciali, capo III, Semplificazioni e capo IV, Ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale) e si compone di 17 articoli, dei quali si illustra, di seguito, il contenuto.

Al capo I, l'articolo 1 attiva una nuova misura di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata «Resto al Sud» (comma 1), è uno strumento incentivante per dare concretezza alle idee dei giovani, incoraggiandoli a realizzare strategie imprenditoriali in grado di fronteggiare il problema dell'abbandono dei territori di origine e di rilanciare l'economia, ponendo così le basi per il radicamento di condizioni favorevoli allo sviluppo di una nuova cultura d'impresa.

Il comma 2 specifica che la misura è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ovvero che trasferiscano la residenza nelle sopracitate regioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria di cui al comma 5, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. È requisito indispensabile non aver fruito di incentivi pubblici nazionali, rivolti all'autoimprenditorialità, nel triennio antecedente la domanda di finanziamento.

Il comma 3 individua, quale amministrazione titolare, la Presidenza del Consiglio dei ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti -- Invitalia, che esaminerà le istanze pervenute, attraverso una piattaforma dedicata, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo i tempi necessari per un'unica richiesta di integrazione documentale durante la fase di istruttoria (commi 3 e 5).

Il comma 4 prevede che gli enti pubblici e le università, previa comunicazione al soggetto gestore, di cui al comma 3, possano fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza ai soggetti di cui al comma 2, nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale. Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere i medesimi servizi, di cui al periodo precedente, anche previo accreditamento presso il soggetto gestore. Inoltre, sempre in riferimento alle attività di cui sopra, le pubbliche amministrazioni prestano i servizi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le istanze di agevolazioni (comma 6) possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse pari a 1,25 miliardi di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) -- Programmazione 2014-2020 (comma 16), dai giovani destinatari della misura già costituiti o da costituire, in forma di impresa individuale o società, quest'ultima anche in forma cooperativa. Nel caso in cui i richiedenti non siano ancora costituiti nelle sopracitate forme giuridiche, gli stessi dovranno, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, costituirsi in impresa individuale o in società. Inoltre, ulteriore condizione è che le imprese e le società sono tenute a mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la propria sede legale ed operativa nelle regioni individuate al comma 1 del presente articolo. I soggetti beneficiari della misura, parimenti, devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma l per l'intera durata del finanziamento. Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano un'età compresa fra i 18 ed i 35 anni, a condizione che la loro presenza non sia maggiore di un terzo dei componenti e non presentino rapporti di parentela fino al quarto grado con nessuno degli altri soci. Questi sono, in ogni caso, esclusi dall'accesso ai finanziamenti (comma 12).

Qualora l'istanza, presentata dai richiedenti, abbia ricevuto un giudizio positivo, il comma 7 prevede l'erogazione di un finanziamento nella misura massima di 40.000 euro per singolo richiedente già costituito o da costituire in forma di impresa individuale o di società, fino ad un massimo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de *minimis*, per le domande presentate da più richiedenti che si costituiscono o sono già costituiti in società, ivi comprese le società cooperative.

I finanziamenti sono erogati per il 35 per cento a fondo perduto e per il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento (comma 8). Il comma 9 specifica che la quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito, che di una garanzia per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), a cui è trasferita una quota parte delle risorse, di cui al comma 16. Con il medesimo decreto, inoltre, sono definite le modalità di accesso alla predetta sezione specializzata del Fondo di garanzia.

Invitalia è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Associazione bancaria italiana (ABI) per definire le condizioni dei mutui di cui al comma 8 (comma 14).

Il comma 13 stabilisce che l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione, nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento in favore del soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera *b)*, le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura non possono essere riscattate se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di cinque anni da quando sono state versate e sottoscritte (comma 13).

Il comma 10 dispone che possano essere finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato o dell'industria ovvero relative alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio, ad eccezione della vendita di beni prodotti nell'attività di impresa. Inoltre, i finanziamenti non potranno essere utilizzati per le spese relative alla progettazione, alle consulenze ed all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per reclutare il personale dipendente (comma 11).

Con il decreto di cui ai commi 14 e 15, adottato dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di corresponsione della quota parte a fondo perduto e degli interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì le modalità di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

Al finanziamento della misura si provvede, come si evince dal comma 16, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni, con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte, con apposita delibera del Comitato internazionale della programmazione economica (CIPE), nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi, fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025.

Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione -- programmazione 2014-2020 -- vengono assegnate dal CIPE con apposita delibera, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8.

Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al presente articolo e sono accreditate su un conto corrente infruttifero intestato a Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e dedicato all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

L'articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Nello specifico, al comma 1, al fine di estendere la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, si dispone la modifica dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo la possibilità di concedere, solo alle imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati previsti dallo stesso articolo, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.

Il comma 2 individua le risorse per l'intervento previsto mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e la sua ripartizione annuale in quote di 5 milioni di euro nel 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Il comma precisa, inoltre, il capitolo di assegnazione delle risorse nel bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma 3, infine, dispone l'aggiunta del comma 2-*bis* all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia, garantendo, nel contempo, il rispetto della causa consortile e del sistema di controlli che il legislatore ha predisposto per i consorzi. In altri termini, l'ampliamento degli strumenti a disposizione esalterà positivamente la funzione dei consorzi senza snaturarne la finalità e la struttura mutualistica.

L'articolo 3 individua una nuova procedura sperimentale per la valorizzazione delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati nelle regioni del Mezzogiorno, con l'obiettivo di rafforzare le opportunità occupazionali del Paese, favorire l'incremento di reddito dei giovani ed incentivare la riqualificazione di questi beni, avvalendosi di iniziative in grado di stimolare la cultura del riuso dei beni inutilizzati (comma 1).

Il comma 2 fornisce una definizione delle aree da considerare abbandonate o incolte; i comuni, entro tre mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad una ricognizione complessiva dei beni di cui sono titolari, il cui elenco è aggiornato con cadenza annuale, entro i limiti delle risorse umane, finanziarie, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3). Il suddetto elenco è pubblicato sul sito istituzionale del comune (comma 4). I beni cosi individuati possono essere dati in concessione a soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto di valorizzazione ed utilizzo del bene stesso. A tal fine, il comune pubblica sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine indicato per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso, che avverrà periodicamente. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità a quelli che prevedono il riuso di immobili dismessi, con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati *standard* di qualità architettonica e paesaggistica. I giovani imprenditori devono presentare un'istanza e, nel caso in cui siano presentate più domande sullo stesso bene, i comuni procedono all'assegnazione, assicurando una imparziale valutazione dei progetti, in base alla normativa sull'evidenza pubblica, e redigono una graduatoria. I beni, di cui i comuni sono titolari, possono essere dati in concessione per un periodo non superiore a nove anni, rinnovabile una sola volta (comma 5).

Il comma 6 stabilisce che il comune, con atto di assegnazione da adottare non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria, di cui al comma 5, consegna il bene al beneficiario, precisando i diritti e gli obblighi che conseguono all'assegnazione.

Nel caso di immobili privati, non oggetto quindi di ricognizione da parte dei comuni, ma definibili «abbandonati o incolti», ai sensi del comma 2, i soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni, alla presentazione della domanda, manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni, presentando un progetto di valorizzazione e indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio: i dati identificativi del bene, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari; i dati riguardanti coloro i quali abbiano eventualmente acquistato diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione; i dati concernenti l'inesistenza, nell'ultimo ventennio, nei registri immobiliari, di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli (comma 7).

Il comma 8 stabilisce che il comune, una volta valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene, di cui al comma precedente, ne cura la pubblicazione sull'apposita sezione del proprio sito istituzionale e, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata, invia una comunicazione alla persona che, in base al certificato notarile, ovvero ad altra ulteriore idonea documentazione, risulti avere diritti sul bene.

La comunicazione fornisce notizie sul progetto presentato e sulle condizioni economiche determinate in sede di perizia, di cui al comma 14, e contiene in allegato una proposta irrevocabile di contratto di affitto, sottoscritta dal presentatore del progetto di valorizzazione.

Il comma 9 prevede che il comune, entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso, adotti gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata corrispondente a quello del contratto di affitto.

Il comma 10 vieta al beneficiario, a pena di nullità degli atti posti in essere: la cessione a terzi in tutto o in parte del bene; la cessione a terzi dei diritti conseguiti dall'assegnazione del bene e qualunque forma di trasferimento a terzi del bene e dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Successivamente alla realizzazione delle condizioni, di cui ai commi 6 e 9, il comma 11 ammette la costituzione da parte dell'interessato di imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile e di società agricole ed artigiane, in cui l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale.

Il comma 12 prevede che il contratto di affitto venga trascritto nei registri immobiliari e costituisce atto interruttivo dell'eventuale usucapione.

Il comma 13 stabilisce che, nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7, abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni di attività terziarie di carattere *non profit* o artigianale, il comune adotta, entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene, le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici. Nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di affitto possono essere ugualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate.

Il comma 14 prevede che il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, definito dal comune sulla base di un'apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico dello stesso beneficiario, a decorrere dal momento stesso dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene, oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.

I commi 15 e 16 prevedono che, al termine del periodo contrattuale, l'avente diritto che vuole trasferire il bene a titolo oneroso nei cinque anni successivi, deve notificare la proposta, con indicazione del prezzo, all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate.

In mancanza della notificazione da parte del proprietario del bene, colui che ha diritto di prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra privati, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell'attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione, costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto, relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca, da parte del comune, degli eventuali atti adottati. Spetta ai comuni l'invio alle regioni dell'elenco dei beni censiti ed assegnati, ai fini anche dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Al comma 17 è prevista la possibilità che i proponenti dei progetti, di cui ai commi precedenti, per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 e, per le attività agricole, delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.

Il capo II introduce l'istituzione di Zona economica speciale, di seguito ZES, al fine di favorire la crescita economica in alcune aree del Paese.

L'obiettivo è quello di introdurre condizioni economiche favorevoli, benefici fiscali e semplificazioni amministrative, che consentano lo sviluppo di imprese già insediate e che si insidieranno. Entrambe potranno beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e dell'attività di sviluppo d'impresa (articolo 4, comma 1).

La ZES deve essere istituita all'interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata. La ZES può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionate e comprendano un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013. Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, le aziende insediate nella ZES possono usufruire di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

Il comma 3 dell'articolo 4 dispone che l'istituzione, le modalità, la durata ed i criteri di accesso sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per quanto concerne le aree ammissibili, il comma 4, stabilisce che possono essere individuate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre il comma 5 prevede che le ZES siano istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata. La proposta deve essere corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri, di cui al comma 3.

Il comma 6, attribuisce alla regione il compito di formulare una proposta di istituzione della ZES, indicandone, nel dettaglio, le caratteristiche dell'area individuata. Il soggetto, per l'amministrazione dell'area ZES, è identificato in un comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, nonché da un rappresentante rispettivamente della regione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le attività svolte dai membri del Comitato, di cui sopra, si intendono a titolo gratuito. Inoltre, il Segretario dell'Autorità portuale svolge le funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il soggetto per l'amministrazione della ZES, previsto dal comma 7, deve assicurare gli strumenti per garantire la piena operatività delle aziende presenti nelle zone speciali in questione; deve consentire l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici e, infine, deve consentire l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi, sempre nelle zone di cui al comma 2 del presente articolo. Il Segretario generale dell'Autorità portuale, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, può stipulare accordi o convenzioni quadro con banche e intermediari finanziari.

Il comma 8 prevede, infine, che le aziende già insediate e che si insedieranno nella ZES, dovranno operare nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della ZES.

L'articolo 5 affronta la tematica dei benefici fiscali e delle semplificazioni e, nello specifico, al comma 1, prevede le seguenti tipologie di agevolazioni per le nuove imprese e per quelle già esistenti nella ZES: procedure di semplificazione per l'accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati; accesso alle infrastrutture esistenti, previste nel piano di sviluppo strategico della ZES nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione di cui agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

Il comma 2 stabilisce che, in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 50 milioni di euro.

Il comma 3 individua le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, disponendo che le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almeno cinque anni successivi al completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, e, inoltre, che le imprese stesse non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Il comma 4 prevede che l'agevolazione di cui al comma 2 sia concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del citato regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

Il comma 5 dispone che, per l'attuazione dell'articolo 4 e del presente articolo, siano destinate risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione -- programmazione 2014/2020, per gli importi annuali massimi di: 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019; 150,2 milioni di euro nel 2020. Tali importi sono imputati alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.

Il comma 6, infine, affida all'Agenzia per la coesione territoriale il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, da assicurare con cadenza almeno semestrale. L'Agenzia riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un apposito piano, che deve essere concordato con il soggetto per l'amministrazione, di cui all'articolo 4, comma 6, e corrispondere ai criteri stabiliti nel comma stesso.

Il capo III individua gli strumenti di semplificazione delle procedure in relazione alla valorizzazione dei territori che il provvedimento intende sostenere. A riguardo, l'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo.

Il comma 1 si propone di semplificare la procedura per il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo, dalle amministrazioni titolari degli interventi.

Il rimborso delle spese è disposto; su richiesta presentata dall'amministrazione titolare degli interventi; alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le politiche di coesione, che la inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La procedura prevede il pagamento del 50 per cento del costo realizzato all'atto del ricevimento della richiesta stessa, corredata dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione richiedente, attestante il costo effettivo dell'intervento e la regolarità delle spese.

Il pagamento del restante 50 per cento del costo realizzato avviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca dati unitaria (BDU) degli interventi della politica regionale.

Il comma 2 persegue l'obiettivo di assicurare, nell'attuazione dei Patti per lo sviluppo, lo snellimento dei procedimenti di decisione sugli interventi contenuti nei patti stessi, prevedendo, da una parte, il ricorso alla conferenza di servizi simultanea, a cui partecipa, in base a quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, un unico rappresentante per ciascun livello di governo e, dall'altra, l'individuazione, per ciascun intervento finanziato, dell'Amministrazione che deve gestire la conferenza di servizi e assumere la decisione finale in ordine alla realizzazione dell'intervento stesso.

L'articolo 7 promuove l'attuazione di interventi di notevole complessità, inseriti nell'ambito di piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee, attraverso l'implementazione di strategie territoriali integrate, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013, riguardante gli «Investimenti territoriali integrati». A tal fine, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, individua gli interventi per i quali si debba procedere alla stipula di appositi Contratti

istituzionali di sviluppo (CIS), dando quindi attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 8 introduce, un'ipotesi di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (500 addetti e debiti non inferiori ai 300 milioni di euro), ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza.

La misura riguarda esclusivamente le società cessionarie di complessi aziendali facenti capo a società sottoposte ad amministrazione straordinaria e rientranti nel perimetro della cosiddetta legge Marzano (decreto-legge n. 347 del 2003), nei casi in cui le stesse si rendano gravemente inadempienti rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte all'atto della cessione, a norma dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e, per l'effetto, siano destinatarie di azione di risoluzione del contratto di cessione ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di cessione da parte del commissario straordinario della società cedente, e che, nelle more dell'espletamento del relativo contenzioso, divengano insolventi.

Si precisa, al riguardo, che la normativa che regola le vendite nell'amministrazione straordinaria; prevede (articolo n. 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) che l'acquirente debba obbligarsi, per almeno due anni dalla stipula, al rispetto degli impegni imprenditoriali ed occupazionali previsti nell'offerta d'acquisto.

A tal fine la scelta dell'acquirente è effettuata sulla base della valutazione dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali dallo stesso presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali. Il contratto sottoscritto con la procedura prevede, pertanto, l'obbligo di proseguire l'attività e mantenere l'occupazione sulla base di quanto previsto nel piano industriale.

Con riferimento alla salvaguardia dell'occupazione, si rileva che la procedura cedente e la società acquirente definiscono con le organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'accordo previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le condizioni per il trasferimento anche parziale dei lavoratori sempre sulla base ed in coerenza con le previsioni del piano industriale presentato dall'acquirente. L'assunzione di detti obblighi da parte dell'acquirente costituisce, quindi, un presupposto indefettibile ai fini dell'aggiudicazione dei complessi aziendali facenti capo alle procedure di amministrazione straordinaria e costituisce elemento essenziale del sinallagma contrattuale tipico di tali vendite, considerato che le norme di riferimento consentono la vendita ad un valore che tenga conto del «*badwill*» dell'impresa, assumendo a riferimento non già i valori patrimoniali dell'attivo ceduto, ma il valore dell'azienda in funzionamento.

Il commissario esercita, dunque, una attività di vigilanza sul rispetto degli impegni contrattualmente assunti in merito non soltanto al pagamento del prezzo, ma anche al mantenimento dell'occupazione e alla realizzazione del piano industriale, di norma caratterizzato da investimenti produttivi, volto al risanamento economico dell'impresa.

Nei casi di grave inadempimento, il commissario aziona i rimedi previsti dall'ordinamento al fine di rientrare nel possesso del complesso aziendale. Si tratta tuttavia di un percorso che richiede tempi significativi e, potenzialmente, l'esperimento di tutti i gradi di giudizio.

Nelle more dei relativi procedimenti giudiziali, la società cessionaria può andare incontro ad una nuova insolvenza, e quindi alla prospettiva del fallimento, vanificando così l'esito della procedura conservativa esperita con la procedura di amministrazione straordinaria della società cedente e perseguito attraverso la ricollocazione sul mercato delle relative attività d'impresa, nonché gli esiti della stessa azione giudiziale volta alla risoluzione del contratto e al ripristino della situazione *quo ante*.

Pertanto, la *ratio* dell'intervento normativo che si propone, risiede nella necessità di consentire il perseguimento del tentativo conservativo, proprio della procedura di amministrazione straordinaria,

nell'ipotesi in cui la società cessionaria, resasi inadempiente, divenga insolvente, nelle more del relativo contenzioso, e non possa accedere ad una nuova procedura per mancanza dei requisiti in precedenza posseduti. Ciò sia in riferimento al requisito dimensionale, per il caso in cui i dipendenti vengano resi oggetto di procedure di licenziamento collettivo, sia in riferimento al requisito dimensionale relativo all'indebitamento, considerato che le operazioni di acquisizione avvengono di norma per il tramite di una *newco*.

A tal fine, la norma estende la legittimazione attiva al commissario straordinario della società cedente.

L'articolo 9 presenta carattere di necessità e urgenza in quanto interviene su alcune disposizioni della disciplina nazionale in materia di classificazione dei rifiuti che presentano profili di criticità tali da compromettere l'intero funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti a livello nazionale e, in particolare, nel Mezzogiorno d'Italia.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha apportato, con l'articolo 13, comma 5, lettera *b-bis)*, modificazioni al sistema di classificazione dei rifiuti all'epoca vigente, dettagliando in particolare le modalità di classificazione per i rifiuti con codici CER a specchio.

In particolare, tale modifica non appare giustificata da novità introdotte dalla normativa europea né, tantomeno, da esigenze degli operatori o degli enti preposti al controllo. La novella ha infatti introdotto nell'allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una premessa che reca specifiche relative alla metodologia di classificazione dei rifiuti come pericolosi. Le disposizioni introdotte con il predetto articolo sono entrate in vigore poco prima del regolamento (UE) n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, nonché della decisione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambi entrati in vigore il 1º giugno 2015.

Inoltre, si evidenzia che, antecedentemente alle novità introdotte dal cosiddetto «decreto competitività», le norme vigenti già fornivano agli operatori del settore gli strumenti per procedere ad una adeguata classificazione dei rifiuti prodotti. Dalla lettura coordinata di quanto indicato all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed agli allegati D ed I, parte IV, del medesimo decreto, appare chiaro che gli operatori, in qualità di produttori, devono attribuire al rifiuto prodotto il corrispondente codice CER, identificando preliminarmente la fonte che lo ha generato. Nel paragrafo «introduzione», contenuto nell'allegato D del citato decreto, sono elencati i vari passaggi che devono essere rispettati per addivenire alla corretta attribuzione del codice CER per ciascun rifiuto; nello stesso paragrafo, al comma 5, sono altresì richiamati gli specifici riferimenti per la classificazione dei rifiuti come pericolosi.

L'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 impone in generale ai soggetti produttori iniziali di rifiuti, ovvero anche ai soggetti detentori di rifiuti, di annotare nel registro di carico e scarico le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti entro tempistiche ben precise.

Dal quadro sintetico sopra evidenziato emerge pertanto che il quadro normativo nazionale, antecedente l'emanazione del cosiddetto «decreto competitività», risultava di per sé adeguato alle esigenze del sistema.

Dunque, l'articolo 13, comma 5, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, ha di fatto introdotto a far data dal 18 febbraio 2015 delle disposizioni non sottese da reali esigenze o lacune normative.

A titolo esemplificativo, il fatto che la classificazione dei rifiuti sia effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di

produzione, ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, (punti 1 e 7 della premessa sulla classificazione introdotta dal decreto competitività), è un concetto che emerge già dalla lettura della norma nazionale e dagli ulteriori atti europei che non richiedono tra l'altro diretto recepimento.

Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche, nonché del regolamento (UE) n. 1357/2014 sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della decisione 2014/955/UE recante il nuovo elenco europeo dei rifiuti, è stato profondamente modificato il quadro giuridico del settore.

In particolare, con la decisione 2014/955/UE è stata modificata la decisione 2000/532/CE introducendo il nuovo elenco europeo dei rifiuti e con il regolamento (UE) n. 1357/2014 è stato sostituito l'allegato III alla direttiva quadro sui rifiuti rinnovando in modo sostanziale le regole per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti. Tali provvedimenti sono immediatamente applicabili nel panorama normativo italiano.

Invece, le ulteriori disposizioni in tema di classificazione dei rifiuti (punti da 2 a 6 della citata premessa) introducono modalità applicative di fatto difficilmente attuabili a fronte di interpretazioni fortemente restrittive della norma.

In ragione delle perplessità sulla novella introdotta alla normativa nazionale manifestate da parte degli operatori del settore, degli enti di controllo, degli istituti tecnici, delle associazioni di categoria e delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è attivato per emanare un decreto ministeriale per allineare l'allegato D del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle predette modifiche normative intervenute in sede europea. Nello specifico, infatti, la premessa all'allegato D:

1) richiede di «*a)* individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;»

Inoltre il successivo punto 6 afferma che: «Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso».

Al contrario, la decisione 955/2014/UE della Commissione, nel paragrafo «VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE», punto 2 «classificazione di un rifiuto come pericoloso», specifica che la classificazione di un rifiuto come pericoloso deve essere effettuata ricercando, non tutte le sostanze che possono conferire le caratteristiche di pericolosità al rifiuto, ma solo quelle pericolose «pertinenti».

Dalla lettura della premessa dell'allegato D sembrerebbe altresì che per individuare i composti presenti nel rifiuto si debba necessariamente procedere attraverso tutte e tre le fasi indicate (la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto). Al contrario, la decisione della Commissione prevede che i campionamenti e le analisi del rifiuto non debbano essere necessariamente eseguite se il produttore dispone di sufficienti informazioni che gli consentono di classificare il rifiuto;

2) fa riferimento alle «frasi di rischio» specifiche dei componenti presenti nei rifiuti al fine di definire la modalità di classificazione dei rifiuti; di contro la decisione non fa più riferimento a tali «frasi di rischio», ma la metodologia ivi stabilita si basa esclusivamente sui «codici di classe e categorie di pericolo», nonché sui «codici di indicazione di pericolo».

Oltre ad essere in contrasto con la norma europea, la premessa dell'allegato D risulta di fatto inapplicabile nella pratica.

Infatti, una interpretazione restrittiva, relativamente ai composti da ricercare nei rifiuti, intesa come conoscenza «integrale» di ciò che è contenuto nel rifiuto e non di cosa è «ragionevole» ricercare nello stesso, comporta l'impossibilità di dimostrare e quindi di classificare il rifiuto come non pericoloso anche quando lo stesso non possiede alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE.

La classificazione di tutti i rifiuti, per i quali non è nota la composizione «integrale», come pericolosi

(rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani), determinerebbe la paralisi dell'intero sistema di gestione dei rifiuti nazionale.

Tuttavia, il predetto schema di decreto ministeriale predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pur avendo acquisito il parere positivo dell'ISPRA, i concerti dei Ministeri interessati (salute e sviluppo economico), nonché il parere positivo della Conferenza unificata, è stato bloccato dal Consiglio di Stato che ha ritenuto che, essendo intervenuta una norma di rango primario sull'allegato D, del decreto legislativo n. 152 del 2006, lo stesso allegato non potesse più essere modificato con decreto ministeriale. Il Consiglio di Stato ha rilevato, inoltre, l'illegittimità della premessa dell'allegato D del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotta con il decreto-legge n. 91 del 2014, in quanto superata dall'intervenuta normativa europea. Il Consiglio di Stato, nel parere reso il 14 maggio 2015, ha così precisato: «Quanto, poi, al parere di quest'ultimo Istituto, si concorda con il suggerimento di eliminare il paragrafo "Classificazione dei rifiuti" non contenuto nella normativa europea, anche perché si tratterebbe di norme introdotte con il più volte citato decreto-legge n. 91 del 2014, che sono da ritenersi interamente abrogate dai recenti provvedimenti adottati in sede europea».

Vista l'impossibilità di procedere ad un riallineamento della norma nazionale con quella europea tramite decreto ministeriale, nelle more di una organica revisione della disciplina da effettuarsi mediante uno strumento normativo idoneo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato la circolare 28 settembre 2015 (n. protocollo RIN 1845), che ha fornito i chiarimenti necessari agli operatori del settore: «Preliminarmente, si ribadisce che dal 1º giugno 2015 il regolamento e la decisione trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e che, di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed 1 del suddetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell'Unione europea. In particolare per quanto concerne l'Allegato D al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si precisa che continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato "Introduzione", in quanto costituiscono recepimento di una disposizione comunitaria introdotta con l'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/CE, ancora vigente nel quadro normativo comunitario e non modificata dalle disposizioni in questione».

In conclusione, la disposizione in esame, elimina la classificazione dei rifiuti, cosi come introdotta dall'articolo 13, comma 5, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mantenendo solo la previsione che la classificazione è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER. La norma dispone altresì che a tale classificazione si applicano le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357 del 2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014.

Il capo IV prevede degli ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale, attraverso la promozione di percorsi di coesione sociale, attivazione di programmi di legalità e sostegno all'occupazione, nonché contrasto della povertà educativa nelle comunità territoriali.

L'articolo 10 prevede che l'ANPAL, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, attivi programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Tali programmi andranno realizzati in raccordo con le regioni medesime, titolari della competenza in materia di politiche attive del lavoro, nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua, i quali potranno svolgere un ruolo nel finanziamento ed erogazione di programmi formativi finalizzati alla ricollocazione.

Per il finanziamento dell'operazione è previsto uno stanziamento di spesa a favore dell'ANPAL pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018, da attuare mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si rileva che, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'articolo 11 consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, intese come comunità educanti verticali, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.

Lo scopo è di progettare e attuare, nelle aree caratterizzate da un'accentuata povertà educativa minorile e dispersione scolastica e nelle aree ad elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata e non, degli interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

Le scuole diventano così il centro pulsante delle comunità cittadine e il luogo dove è possibile contrastare con efficacia la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica nelle predette aree, grazie alla sinergia attivabile con vari soggetti pubblici e privati operanti nelle aree interessate.

A tal fine, la disposizione prevede al comma 1 che, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, adotti un decreto per individuare le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata. Il comma 2, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, indica una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento precoce e di povertà educativa e per prevenire situazioni di fragilità, rispetto alla capacità di attrazione della criminalità.

Il comma 3 indica i soggetti che possono partecipare alla procedura di cui al comma 2, ossia le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.

Il finanziamento della procedura è previsto dal comma 4 nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola -- competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014.

L'articolo 12 riafferma il criterio del costo *standard* per studente in corso che, gradualmente, si sta utilizzando nel sistema universitario statale per il riparto di una quota del fondo di finanziamento ordinario (FFO). La norma è necessaria ed urgente per dare esecuzione a quanto espressamente richiesto dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 104 dell'11 maggio 2017, che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di una parte dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto non è stata adeguatamente esercitata la delega conferita al Governo dall'articolo 5, commi 1, lettera *b)*, e 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che attribuiva ad un decreto legislativo il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo *standard* di formazione per studente in corso e la percentuale del FFO da distribuire tra le università in base al costo *standard*.

Appare utile preliminarmente ricordare che il sistema dei costi *standard* negli atenei è stato introdotto dall'articolo 5, comma 4, lettera *f)*, della legge n. 240 del 2010, che aveva delegato al Governo la definizione della relativa disciplina specifica, ivi compresa la percentuale di risorse del fondo per il finanziamento ordinario da attribuire sulla base dei costi *standard*. La delega è stata esercitata con gli

articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2012, che ha trovato applicazione secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 893 del 9 dicembre 2014, nonché dai decreti ministeriali relativi alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale degli atenei (da ultimo, l'articolo 3 del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635), ai fini della ripartizione del FFO degli atenei per gli anni 2014, 2015 e 2016.

La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 104 del 2017, ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli 8 e 10, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012. Secondo quanto indicato dalla stessa Corte «tale declaratoria di illegittimità costituzionale, determinata esclusivamente da vizi dell'esercizio del potere legislativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili per l'effettività dei princìpi e dei diritti consacrati negli articoli 33 e 34 della Costituzione».

L'articolo 5, comma 9, della legge n. 240 del 2010, prevedeva che disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 49 del 2012 fossero eventualmente adottate entro diciotto mesi. Essendo tale termine ormai decorso, si rende pertanto necessaria l'immediata adozione di una nuova norma primaria, al fine di assicurare quella continuità e integrale distribuzione dei finanziamenti agli atenei che costituiscono gli obiettivi indicati dalla Corte costituzionale.

Sia al fine di salvaguardare i finanziamenti già attribuiti alle università nel periodo 2014-2016 secondo il criterio del costo *standard*, sia al fine di procedere celermente con l'attribuzione del FFO 2017 e, non da ultimo, con l'obiettivo di introdurre alcuni miglioramenti alle modalità di calcolo del costo standard per studente di ogni ateneo, si rende necessario procedere nel senso indicato dalla Corte costituzionale attraverso una più puntuale definizione del costo *standard* direttamente con norma primaria.

La norma in esame ha i seguenti obiettivi:

-- disciplinare in modo coerente ed esaustivo la materia del costo *standard* delle università elevando a norma di rango primario i criteri contenuti nel citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 dicembre 2014 n. 893 e nell'articolo 3 del decreto del medesimo Ministro 8 agosto 2016, n. 635;

-- assicurare agli atenei, con riferimento agli anni 2014-2015-2016, il mantenimento delle assegnazioni ricevute a valere sul fondo per il finanziamento ordinario in applicazione, atteso anche che le università, sulla base di tali assegnazioni, hanno approvato i relativi bilanci, assunto obbligazioni, compreso il reclutamento del personale, nell'osservanza dei limiti alle facoltà assunzionali previsti dalla normativa che da tale assegnazione dipendono;

-- consentire una rapida e integrale assegnazione delle risorse per il 2017, mantenendo le stesse modalità di applicazione del costo *standard* dell'anno 2016;

-- perfezionare, a decorrere dal 2018, il modello di calcolo finora utilizzato con il citato decreto ministeriale n. 893 del 2014 introducendo ulteriori criteri e indirizzi con riferimento soprattutto ai fattori di natura perequativa del costo *standard* collegati ai fattori di contesto economico-territoriale e infrastrutturale.

La norma si compone di 8 commi.

Il comma 1 definisce il concetto e la finalità del costo *standard* degli atenei cosi come già indicati dall'articolo 5, comma 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Resta pertanto fermo che il costo *standard* è calcolato per ciascun ateneo con riferimento al numero degli studenti in corso e secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. Resta ferma la finalità dei costi *standard* che, come nella legge n. 240 del 2010, è utilizzabile esclusivamente come criterio di riparto del fondo per il finanziamento ordinario degli atenei.

In particolare, si evidenzia che la finalità del costo *standard* è quella di superare il previgente criterio di riparto del fondo di finanziamento ordinario basato sul criterio del trasferimento storico, con un

criterio equo e oggettivo, finalizzato a eliminare le ingiustificate disparità nella quota di finanziamento attribuita a ciascun ateneo e a consentire agli studenti di poter disporre di un adeguato livello di servizi in termini di docenza di riferimento e di servizi amministrativi, didattici e strumentali, riconducibile a criteri di efficienza nell'impiego delle risorse e a *standard* quantitativi omogenei a parità di area disciplinare.

Il comma 2, diversamente dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2012, provvede a determinare con precisione i criteri di calcolo del costo *standard*, sulla base delle voci di costo già contenute, su indicazione delle Commissioni parlamentari, nel decreto legislativo n. 49 del 2012. Diversamente quindi dalla legge n. 240 del 2010, la disciplina effettiva del costo *standard* non viene delegata a un successivo decreto legislativo, ma è contenuta nel testo della stessa disposizione. A tale riguardo si fa presente quanto segue:

a) la principale voce di costo per la formazione degli studenti è quella del personale docente strutturato (professori di I e II fascia e ricercatori). In attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) è stato definito un sistema di accreditamento, quale condizione necessaria all'istituzione e all'attivazione delle sedi universitarie e dei corsi di studio. Sono stati definiti in tale ambito appositi requisiti della docenza necessaria a sostenere le attività di formazione dei corsi universitari in rapporto a numerosità di riferimento degli studenti iscritti, differenziate nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale al fine di tenere conto del diverso peso delle ore di didattica frontale e di laboratorio in ciascun credito formativo acquisito. Si intende, pertanto, fare riferimento ai medesimi *standard* al fine di definire le dotazioni della docenza strutturata in relazione agli studenti iscritti. Tuttavia, tenuto conto della presenza di costi fissi di docenza nelle classi di corso (principalmente degli atenei di piccole dimensioni) con numerosità bassa di iscritti, si prevede che con il decreto ministeriale relativo al modello di calcolo siano definiti numeri *standard* degli studenti che possono essere più bassi (minimo 60 per cento -- massimo 100 per cento) dei valori di riferimento utilizzati per l'accreditamento. A parità di dotazioni della docenza, il suo costo effettivo dipende dall'anzianità di servizio che è fortemente differenziata tra gli atenei, si prevede, pertanto, di parametrare il costo della dotazione *standard* della docenza al costo caratteristico di ciascun ateneo di un professore di prima fascia, considerato che i costi delle restanti qualifiche accademiche corrispondono al 70 per cento (per il professore di II fascia) e al 50 per cento (per il ricercatore) di tale importo;

b) oltre alla docenza strutturata, la formazione degli studenti è affidata in parte anche alla docenza a contratto. Viene a tal fine considerato uno *standard* pari al 30 per cento delle ore derivanti dall'impiego *standard* della docenza strutturata di cui alla lettera *a)*;

c) il personale tecnico-amministrativo in servizio negli atenei è generalmente direttamente proporzionale alla docenza strutturata di cui alla lettera *a)*; in ogni caso lo *standard* proposto esclude la possibilità di computare un numero di addetti ai servizi amministrativi superiore al numero dei docenti; sono altresì presi in considerazione, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;

d) i costi di funzionamento e gestione delle sedi universitarie possono, invece, essere determinati facendo riferimento a elaborazioni statistiche dei dati di bilancio degli atenei, tenendo conto delle oggettive diversità nei costi di funzionamento mediamente più elevati nei dipartimenti di area medica e area scientifica rispetto a quelli di area umanistico-sociale e della presenza di costi fissi di funzionamento delle strutture indipendentemente dalla numerosità degli studenti iscritti.

Oltre al calcolo del costo dei fattori di produzione che determinano l'ammontare dei costi *standard* di formazione, è necessario in ogni caso tenere conto di fattori legati al contesto economico territoriale e infrastrutturale che incidono in maniera differenziata sulla possibilità di alcuni atenei di determinazione delle tasse universitarie. A tal fine, con il comma 3 si prevede la possibilità di aggiungere al calcolo del costo *standard* un importo di natura perequativa finalizzato a tenere conto di queste differenze territoriali. In relazione a tale importo di natura perequativa, a parità di costo

standard, due atenei potranno, pertanto, conseguire una diversa assegnazione della quota del fondo di finanziamento ordinario ripartita in base al costo *standard* che è proporzionale alla diversa intensità dell'intervento perequativo. Il comma 3 provvede a indicare sia il limite di tale importo perequativo, che non potrà essere superiore al 10 per cento del costo *standard* medio nazionale calcolato ai sensi del comma 2, sia i fattori (con il peso di ciascuno) che concorrono alla determinazione dell'importo perequativo.

In particolare, facendo riferimento all'applicazione che ha avuto finora il costo *standard*, si prevede che un massimo del 10 per cento dell'importo perequativo sia determinato facendo riferimento alla diversa capacità contributiva degli studenti calcolata in base ai redditi familiari medi che sono molto differenziati tra le ripartizioni territoriali del Paese.

I sopraindicati criteri sono del tutto coerenti con quelli che hanno trovato applicazione per gli atenei negli anni 2014, 2015 e 2016. Per tale motivo e anche al fine di rispettare quanto indicato dalla Corte costituzionale assicurando la continuità e l'integrale attribuzione del fondo di finanziamento ordinario agli atenei, il comma 4 provvede a confermare le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sul fondo di finanziamento ordinario.

Il comma 5, invece, tenuto conto della necessità di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti nel corrente anno 2017, prevede che la quota del fondo di finanziamento ordinario ripartita in base al criterio del costo *standard* per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Per il riparto del fondo si prevede, inoltre, che siano utilizzati gli stessi importi del costo *standard* e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2016.

I commi 6, 7 e 8 provvedono invece ad individuare alcune novità nel disciplinare l'attuazione del costo *standard* per il futuro, a decorrere dall'anno 2018.

In particolare, il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esclusivamente, le sole scelte tecniche di dettaglio relative al modello di calcolo.

Considerato che il modello del costo *standard* è finalizzato unicamente a definire un criterio oggettivo del fondo di finanziamento ordinario degli atenei, indipendentemente da considerazioni sui fabbisogni *standard* di risorse, e che i criteri generali di calcolo nonché le connesse scelte sono contenute nella norma, si ritiene necessario avvalersi dell'apporto tecnico dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nonché del parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) in relazione alle implicazioni del modello di calcolo sulla ripartizione di risorse tra gli atenei. Il modello di calcolo, che si baserà ancora sui criteri indicati al comma 2, sarà pertanto migliorativo rispetto a quello del citato decreto n. 893 del 2014, con l'introduzione di scelte di maggiore dettaglio finalizzate in particolare ad ampliare l'effetto della componente perequativa. Il comma 6, altresì, prevede che dal 2018 si aggiunga una ulteriore componente perequativa che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale importo inciderà fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo medio nazionale stabilito in base agli indici di costo di cui al comma 2.

Il comma 7 prevede che il predetto decreto ministeriale possa essere aggiornato triennalmente con riferimento al valore specifico di alcuni parametri e all'aggiornamento di eventuali aspetti di dettaglio, sempre nel rispetto dei criteri e degli indici di costo indicati dalla legge. Lo stesso comma 7 provvede a fissare direttamente i limiti entro cui il modello del costo *standard* può essere utilizzato nella ripartizione del FFO. In particolare, si dispone che la percentuale già stabilita al comma 5 per il 2017 venga incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno dal 2018, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento. Tale soglia percentuale è coerente, infatti, con quella stabilita dall'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il riparto della cosiddetta quota premiale del FFO il cui massimo è pali al 30

per cento. In tal modo si prevede che a regime l'intera quota del FFO non vincolata nella destinazione sia ripartita sulla base del costo *standard* (peso 70 per cento) e della quota premiale (peso 30 per cento).

Il comma 8 provvede infine a individuare l'insieme degli studenti che verranno considerati a decorrere dal 2018 per l'applicazione del costo *standard* ai fini dell'attribuzione del FFO.

L'articolo 13 reca disposizioni volte ad attuare le misure che erano state previste dell'articolo 1, comma 6-*undecies*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, garantendo che le somme oggetto di confisca siano destinate alle opere di risanamento ambientale.

La disciplina ora vigente prevede che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali nei confronti del titolare dell'impresa, ovvero dei soggetti che sulla stessa abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento anteriormente al suo commissariamento, siano destinate, per la quota eccedente la restituzione del prestito statale di cui al comma 6-*bis* del medesimo articolo di legge, al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Ciò anche nel caso in cui i provvedimenti di confisca di cui sopra abbiano ad oggetto le obbligazioni emesse dall'amministrazione straordinaria dell'Ilva ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, ipotesi nella quale si prevede che il finanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 6-*bis,* del decreto-legge n. 191 del 2015, è estinto mediante impiego delle risorse finanziarie rinvenienti dalla sottoscrizione delle predette obbligazioni.

La disposizione prevede, altresì, che il credito nei confronti dell'amministrazione straordinaria, derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui sopra, sia estinto, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato costituito dall'amministrazione straordinaria dell'Ilva ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, ivi compresi gli interventi già autorizzati, a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 191 del 2015. In tal modo viene chiarita la destinazione finale delle somme oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti giudiziari pendenti. È evidente, infatti, che la disciplina del loro utilizzo in corso di sequestro aveva correttamente previsto, stante il carattere non definitivo del provvedimento, un obbligo di rimborso in favore del soggetto sottoscrittore delle obbligazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2015: in caso di caducazione del sequestro, infatti, le obbligazioni sarebbero state retrocesse ai titolari che avrebbero avuto diritto al rimborso dei fondi impiegati per la loro sottoscrizione.

Nel caso di definitiva confisca è invece possibile destinare stabilmente, nei limiti già previsti dalla previgente norma, le somme in questione, permettendo di realizzare le finalità di tutela ambientale mediante estinzione del credito nei confronti dell'amministrazione straordinaria dell'ILVA derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni, che ne costituisce la modalità concreta di finanziamento.

Con l'articolo 14 si dispone la proroga della misura agevolativa introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha introdotto un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per agevolare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento.

Con il presente articolo si dispone, quindi, al fine di consentire la concreta possibilità di fruizione della misura agevolativa di cui trattasi e in considerazione della particolare complessità riguardante la realizzazione dei beni in questione con conseguente allungamento dei tempi necessari per la consegna degli stessi, la proroga del termine entro il quale tali investimenti devono essere effettuati. Il suddetto termine, infatti, viene prorogato dal 30 giugno 2018, inizialmente previsto con il rinvio al comma 8 dello stesso articolo 1, al 31 luglio 2018, lasciando ferma la condizione che gli investimenti in oggetto

si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

La disposizione riveste i caratteri della necessità ed urgenza risultando funzionale all'immediato ampliamento del meccanismo di operatività dell'iperammortamento, di rilievo centrale nell'ambito delle misure in corso per il rilancio del sistema industriale del Paese.

L'articolo 15 introduce disposizioni a sostegno degli enti locali che intendano conseguire più elevati livelli di coesione sociale, rafforzando il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa.

L'intervento intende favorire, inoltre, la cultura e la diffusione della legalità e si muove nel solco tracciato dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa, il cui obiettivo principale è quello di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Invero, incentivando la partecipazione dei cittadini si prevengono fenomeni di corruzione.

A tale scopo, si prevede che le Prefetture -- Uffici territoriali del Governo forniscano supporto tecnico e amministrativo agli enti locali del territorio di riferimento, che ne facciano richiesta. Tale forma di sostegno, che si affianca all'assistenza che le province offrono agli enti locali, soprattutto in materia di appalti, è offerta nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti (comma 2). Si prevede, inoltre, al comma 3, che la disposizione trovi applicazione in via sperimentale a beneficio degli enti locali delle aree del Mezzogiorno d'Italia per un triennio, al termine del quale verrà effettuato, a cura del Ministero dell'interno, un monitoraggio, i cui risultati saranno oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 16, al comma 1, prevede di superare situazioni di degrado sociale e di precarietà igienico-sanitaria, in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di stranieri. Si tratta, in particolare, dei territori situati nella provincia di Foggia (Comune di Manfredonia), di Reggio Calabria (Comune di San Ferdinando) e di Caserta (Comune di Castel Volturno).

La norma, al comma 2, istituisce dei commissari straordinari *ad hoc*, che adottano un piano di interventi finalizzati al risanamento delle aree e a garantire condizioni di maggiore vivibilità e sicurezza. I commissari straordinari nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri -- su proposta del Ministro dell'interno -- che ne individua i compiti e la dotazione di mezzi e personale (comma 4), curano la programmazione e la realizzazione degli interventi, assicurando l'esercizio coordinato delle attività degli uffici periferici dello Stato, in sinergia con le attività istituzionali svolte da regioni ed enti locali, finalizzate a favorire l'integrazione nel tessuto sociale locale dei cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale. Per la realizzazione degli interventi di cui si tratta, il commissario si raccorda con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, nonché dalle sezioni territoriali della medesima rete, tenuto conto che nelle aree interessate sono presenti molti lavoratori stagionali, a cui sono già rivolte le iniziative promosse ai sensi del citato decreto-legge n. 91 del 2014. Per la predisposizione dei servizi di competenza, le regioni e gli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, potranno presentare progetti finanziabili con risorse europee specificamente destinate ad interventi di integrazione dei cittadini stranieri (comma 2 e 3).

Si introduce poi una forma di premialità per gli enti locali impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti. Si prevede, infatti, il rifinanziamento per l'anno 2018, per l'importo di 150 milioni di euro, del fondo istituito dal decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al fine del riconoscimento di un contributo economico dello Stato in favore degli enti locali che prestano accoglienza. Tale contributo è fissato nell'importo massimo di 700 euro per migrante. Ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è rimessa la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati.

Si prevede inoltre il riconoscimento ai comuni impegnati nell'accoglienza della possibilità di assumere personale a tempo determinato tenuto conto che l'accoglienza a livello locale comporta la necessità di predisporre una pluralità di servizi che, in modo diretto o trasversale, coinvolgono diversi settori dell'amministrazione locale, incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento complessivo dell'ente, soprattutto per i comuni di minore dimensione demografica.

L'articolo 17 riguarda l'entrata in vigore del decreto, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Relazione tecnica

La norma introdotta **all'articolo 1,** finalizzata a promuovere nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrano nella fascia di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano fruito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento, prevede di creare nell'arco di 4 anni, 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o NEET, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create.

La gestione dell'intervento è affidata all'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti-Invitalia, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipula di una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai cui oneri si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse destinate alle misure ai sensi dei commi 16 e 17. Invitalia stipula una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per la definizione delle modalità di erogazione e gestione del finanziamento (comma 14).

La norma prevede l'erogazione di un finanziamento nella misura massima di 40 mila euro per ciascun richiedente costituito in impresa individuale o in società, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, nel caso di costituzione in forma societaria (commi 6 e 7).

I finanziamenti sono erogati per il 35 per cento a fondo perduto e per il 65 per cento a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento senza quindi oneri per i beneficiari (comma 8). Come misura a garanzia del buon esito della restituzione del finanziamento si prevede il conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento.

E' prevista la concessione di una garanzia pubblica a copertura di una quota del finanziamento bancario presso una istituenda sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia per le PMI (comma 9).

Al finanziamento della misura sono destinati complessivamente 1,25 miliardi di euro, imputati alla quota del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, destinata alle regioni di cui al comma 1, mediante rimodulazione di interventi già programmati, nonché rideterminazione delle annualità del FSC in sede di legge di Bilancio 2018 ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. All'assegnazione delle risorse si provvederà con delibera

CIPE, nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a), al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera b).

L'assegnazione delle risorse prevista dal comma 16 dell'articolo 1 assicurerà preliminarmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, la copertura dei fabbisogni annuali necessari a soddisfare i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, individuati con il DPCM 6 dicembre 2016 e non risultanti finanziati, il cui onere è stato già definito con la delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e posto a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, necessari ad integrare quelle del Fondo di cui all'art. 1, comma 140,della citata legge.

L'articolazione temporale delle risorse destinate a sostenere la norma è la seguente:

Anno	**Risorse FSC 2014-2020 (euro)**
	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2017	36.000.000
2018	280.000.000
2019	462.000.000
2020	308.500.000
2021	92.000.000
2022	22.500.000
2023	18.000.000
2024	14.000.000
2025	17.000.000
Totale risorse	***1.250.000.000***

Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione destinate al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) ed al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, presso la Tesoreria Centrale dello Stato, la cui gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041

L'intervento posto in essere comporterebbe gli effetti economico-finanziari di seguito descritti.

Considerando:

- un impiego medio di risorse per soggetto finanziato pari a euro 27.000;

- il 35% del finanziamento a fondo perduto (9.450 €);

- una garanzia sul 65% del finanziamento complessivo, ovvero sul finanziamento bancario (17.550€);

- La costituzione di una sezione specializzata del Fondo di garanzia presso Medio Credito Centrale in ragione del 10% del credito bancario erogato (comma 9). Da cui il finanziamento in percentuale del totale del finanziamento necessario ai fini della garanzia è:

[65%*10%= 6,5%]

- Un costo del capitale riconosciuto al sistema bancario: 1,5%

- Ipotizzando che il finanziamento (sia per il fondo perduto sia per la parte finanziata con il mutuo), venga erogato al 50 per cento in ognuno dei primi due anni dalla sua approvazione e sulla base di un rimborso negli ultimi 6 anni a rate annuali costanti, l'utilizzo di risorse pubbliche in conto interessi in percentuale sul totale del finanziamento sarà:

R= 1,5%*4,5*65%=4,39%

Si ha un utilizzo totale di risorse pubbliche in percentuale del finanziamento totale risultante da:

35% (Fondo perduto) + 6,5% (fondo Garanzia) + 4,39% (conto interessi)= 45,89%

Da cui l'effetto leva risulta pari a 2,18. La misura finanziata per 1,25 miliardi di euro attiva quindi 2,7 miliardi di euro circa. Tornando all'ipotesi iniziale che il finanziamento medio per inoccupato/imprenditore sia pari a 27.000 euro, ciò implica il finanziamento di più di 100.000 nuovi imprenditori.

Nella sottostante tabella è riportata una simulazione di massima per la scansione temporale dei fabbisogni relativi alle tre voci del finanziamento della misura, oltre che in aggregato. Le risorse ai fini del fondo perduto sono ripartite egualmente nell'anno di approvazione della pratica e nell'anno successivo. Nella prima riga si legge una stima del numero di soggetti beneficiari per anno e totale, corrispondente a quanto sopra riportato (100.100). Nella parte in basso della Tabella i presumibili effetti in termini di finanziamenti aggregati attivati dalla misura, anche attraverso credito bancario, anno per anno ed in totale (2,7 mld.).

Tabella . Scansione temporale della spesa per voci.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
IMPATTO FINANZIARIO										
NUMERO FINANZIAMENTI	5500	38800	41400	14400						100100
FONDO PERDUTO	€ 25.987.500	€ 209.317.500	€ 378.945.000	€ 263.655.000	€ 68.040.000					€ 945.945.000
GARANZIA	€ 9.652.500	€ 68.094.000	€ 72.657.000	€ 25.272.000						€ 175.675.500
CONTO INTERESSI		€ 723.938	€ 6.554.925	€ 16.988.181	€ 23.225.758	€ 22.267.659	€ 18.201.079	€ 13.821.099	€ 16.951.754	€ 118.734.392
TOTALI	€ 35.640.000	€ 278.135.438	€ 458.156.925	€ 305.915.181	€ 91.265.758	€ 22.267.659	€ 18.201.079	€ 13.821.099	€ 16.951.754	€ 1.240.354.892
COSTO CONV INVITALIA	€ 285.120	€ 2.225.084	€ 3.665.255	€ 2.447.321	€ 730.126	€ 178.141	€ 145.609	€ 110.569	€ 135.614	€ 9.922.839
ONERE TOTALE	€ 35.925.120	€ 280.360.521	€ 461.822.180	€ 308.362.502	€ 91.995.884	€ 22.445.801	€ 18.346.687	€ 13.931.668	€ 17.087.368	€ 1.250.277.731
IMPATTO INVESTIMENTI										
FINANZIAMENTO BANCARIO	€ 48.262.500	€ 388.732.500	€ 703.755.000	€ 489.645.000	€ 126.360.000					€ 1.756.755.000
FONDO PERDUTO	€ 25.987.500	€ 209.317.500	€ 378.945.000	€ 263.655.000	€ 68.040.000					€ 945.945.000
TOTALE	€ 74.250.000	€ 598.050.000	€ 1.082.700.000	€ 753.300.000	€ 194.400.000					€ 2.702.700.000
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale

L'articolo 2 mira a incentivare l'investimento, favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, in misura analoga alla misura Resto al sud ma tenendo conto delle specificità del settore agricolo.

Pertanto, il comma 1 modifica gli attuali incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego in agricoltura (art. 10, comma 1 del d.lgs n. 185/2000) prevedendo che nelle regioni del Mezzogiorno, l'agevolazione, in alternativa alla modalità ordinaria dei mutui agevolati, possa consistere in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché in mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. A tal fine il comma 2 destina risorse pari a **5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020**, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Considerando che

- una misura media del finanziamento stesso basata su dati storici sui colloca a 200.000 euro;
- il costo per il settore pubblico si attesta a circa il 40% dell'investimento (ottenuto come somma del 35% di fondo perduto e del 5% circa di contributo in conto interessi, calcolato per analogia con la misura resto al sud di cui all'art. 1);
- la leva dei fondi pubblici sia quindi 2,5.

Con il finanziamento addizionale di 50 milioni di euro:

- l'investimento attivato dalla misura sarà pari a 125 milioni di euro;
- il numero di iniziative imprenditoriali finanziabili è di 625

Al **comma 3** viene inoltre previsto che le attività di cui ai commi 1 e 2 della legge n. 410 del 1999, in cui si dispone che i consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, possano essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

L'articolo 3, individua una nuova procedura sperimentale per la valorizzazione di terreni abbandonati e cespiti immobiliari in stato di abbandono, nelle regioni del Mezzogiorno, con l'obiettivo di rafforzare le opportunità occupazionali del Paese, favorire l'incremento di reddito dei giovani ed incentivare la riqualificazione di questi beni, avvalendosi di iniziative in grado di stimolare la cultura del riuso dei beni inutilizzati (comma 1).

I Comuni provvedono ad una ricognizione complessiva dei beni di cui sono titolari (comma 3) e a tutto quanto previsto dalla norma, entro i limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando, peraltro, tali competenze tra quelle a cui sono istituzionalmente preposti i Comuni.

I beni individuati possono essere dati in concessione dai Comuni, a titolo oneroso e per un periodo non superiore a 9 anni, rinnovabile una sola volta, ai soggetti che ne fanno richiesta, previa presentazione di un adeguato progetto di valorizzazione ed utilizzo del bene stesso ed a seguito di una valutazione imparziale del progetto (comma 5).

Nel caso di beni immobili privati, che rientrano nella definizione data dalla norma (comma 2), i soggetti aventi i requisiti indicati al comma 5, possono manifestare al Comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti, presentando un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare, indicandone i dati catastali e di proprietà mediante certificato redatto da un notaio (comma 7).

Il Comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene, comunica all'avente diritto, informandolo del progetto, allegando la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto che intende utilizzare il bene (comma 8). Qualora l'avente diritto abbia manifestato il proprio consenso al contratto d'affitto, nelle forme previste al comma 9, il Comune autorizza l'inizio dell'attività.

Il canone d'uso dei beni, determinato dal Comune stesso sulla base di apposita perizia tecnica di stima del bene, viene trasferito al Comune o, nel caso di beni di proprietà privata, il canone viene versato all'avente diritto. Sono a carico del beneficiario del bene, sia il costo della perizia tecnica (al momento dell'assegnazione) che tutti gli oneri relativi all'assegnazione, trascrizione, registrazione, e stipula di atti notarili.

Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto.

L'applicazione della norma non comporta, nel suo complesso, **nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Al Capo II, gli articoli 4 e 5 prevedono l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) e ne regolamentano i principi generali. Alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di investimenti nella ZES, potranno essere riconosciuti (articolo 5) benefici fiscali e altri tipi di agevolazioni.

Il comma 6 dell'articolo 4 identifica il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES in un Comitato di indirizzo, composto dal Presidente dell'Autorità Portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le attività svolte dai membri del Comitato, di cui sopra, si intendono a titolo gratuito, escludendo compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese di alcun genere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Comitato si avvale del Segretario generale dell'Autorità portuale che svolge le funzioni amministrative di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001, nell'ambito delle risorse umane e strumentali esistenti.

In ordine ai benefici fiscali riconosciuti nelle ZES il comma 2 dell'articolo 5 prevede di modificare la normativa del credito di imposta per investimenti nelle aree del Sud (all'art. 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015 n. 208) potenziando gli effetti con l'innalzamento dei limiti a 50 milioni di euro per gli investimenti effettuati nelle aree definite "Zone economiche speciali" ed estendendo solo per tali zone la validità della norma anche per il 2020.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito conseguenti alla modifica normativa si è proceduto come di seguito indicato:

- In sede di stima delle modifiche all'art. 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che hanno previsto l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi, portandole dal 10% al 25% per le grandi imprese, dal 20% al 35% per le medie imprese e dal 20% al 45% per le piccole imprese, è stato stimato un onere come di seguito indicato (milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020
Credito di imposta	-451	-541	-601	0

- La proposta normativa eleva il limite dei progetti di investimento a 50 milioni per ogni tipologia di impresa;
- Si ritiene prudenziale ipotizzare che la modifica proposta possa produrre un maggior credito di imposta ad opera delle grandi imprese;
- Sulla base delle prime indicazioni circa le aree ZES si stimano investimenti nelle prime aree di istituzione in 4 investimenti di 40 milioni di euro nel 2018, 5 investimenti di 40 milioni di

euro nel 2019 e 3 investimenti di pari importo nel 2020 oltre agli investimenti nei limiti ordinari del credito di imposta;

- Applicando il credito di imposta all'eccedenza dell'investimento rispetto al limite ordinario di 15 milioni di euro, previsto dalla normativa vigente, si stima un credito di imposta per 25 milioni di euro nel 2018 [(40 - 15) X 4 X 25%] e di 31,25 milioni di euro nel 2019;
- Nel 2020 la normativa originaria non risulta più vigente ne consegue che, limitatamente alle aree ZES, si avrebbe un credito di imposta di 30 milioni di euro (40 X 3 X 25%) conseguente ai 3 investimenti di 40 milioni di euro oltre al credito sugli investimenti ordinari entro i 15 milioni di euro;
- Al fine di valutare il credito di imposta sugli investimenti ordinari entro i 15 milioni di euro, date le prime indicazioni che considerano una percentuale di territorio interessato dalle ZES del 15%, è stata prudenzialmente considerata una stima del 20% del credito ordinario originariamente stimato per il 2019 individuando un credito per circa 120,2 milioni di euro (601 X 20%);
- Complessivamente si evidenziano i seguenti effetti ascrivibili alla proposta normativa (milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020
Credito di imposta	**0,0**	**-25,0**	**-31,25**	**-150,2**

Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in **25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020**, si provvede al comma 5 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al Capo III, la norma prevista **all'articolo 6** è finalizzata a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi che costituiscono i Patti per lo sviluppo.

Il comma 1 reca disposizioni procedurali finalizzate a semplificare ed accelerare il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, dalle Amministrazioni titolari degli interventi.

Il comma 2 reca disposizioni procedurali finalizzate ad accelerare l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, necessari per la realizzazione dei singoli interventi. L'applicazione della norma **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La norma introdotta all'**articolo 7** promuove l'attuazione di interventi di notevole complessità, finanziati a valere sulle risorse nazionali e comunitarie, attraverso l'implementazione di strategie territoriali integrate, anche ai sensi di quanto previsto dall' articolo 36 del Regolamento 1303/2013, procedendo alla stipula di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS).

L'applicazione della norma **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto reca unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.

L'**articolo 8** introduce un'ipotesi di apertura della Procedura di amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2003 n.347 (500 addetti e debiti non inferiori ai 300Mln di euro), ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La norma non determina **alcun effetto finanziario a carico del bilancio dello Stato.**

La norma introdotta **all'articolo 9** presenta carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Capo IV** prevede degli ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale del Paese, finalizzati alla promozione di percorsi di coesione sociale, attivazione di programmi di legalità e sostegno all'occupazione, contrasto alla povertà educativa nelle comunità territoriali e alle situazioni di marginalità sociale.

L'intervento normativo introdotto **all'articolo 10** prevede che l'ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, attivi programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per il finanziamento dell'operazione è previsto uno stanziamento di spesa a favore dell'ANPAL pari a **15 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018**, da attuare mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si rileva che ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Al riguardo il fondo sociale per l'occupazione e la formazione dispone della capienza necessaria a sostenere il previsto onere.

Il fondo sociale occupazione e formazione attualmente ha una disponibilità pari ad euro 379.522.474,45 così composta:

1) Euro 35.746.830,04 risorse disponibili anno 2017;
2) Euro 28.500.000,00 disaccantonamento risorse ex art. 43, comma 4-*quater* del D.Lgs. n. 148 del 2015, anno 2016;
3) Euro 315.275.644,41 totale risorse disponibili a seguito disimpegni effettuati e concordati con INPS ed INPGI anni pregressi.

DETTAGLIO RISORSE RESIDUE DISPONIBILI	RISORSE RESIDUE DISPONIBILI A MARZO 2017	€ 35.746.830,04
	DISACCANTONAMENTO RISORSE EX ART. 43, COMMA 4-QUATER DEL D.LGS. 148/2015 E S.M.I., RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2016 (60% DEGLI ONERI INDICATI AL COMMA 4-TER - Accantonamento prudenziale per maggiori oneri NASPI stagionali)	€ 28.500.000,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI A SEGUITO DI DISIMPEGNI EFFETTUATI NELL'E.F. 2017 SU PARTITE DEBITORIE IN FAVORE DI INPS ED INPGI, RELATIVE AD ESERCIZI FINANZIARI PREGRESSI, CONCORDATI CON GLI ENTI PREVIDENZIALI	€ 315.275.644,41
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI AL 4 MAGGIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	€ 379.522.474,45

L'Articolo 11 introduce una norma per la quale la copertura finanziaria della misura è disciplinata al comma 4. La procedura di cui al comma 2 è finanziata nell'ambito delle risorse Programma Operativo Nazionale «Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014-2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014.

Il suddetto Programma operativo ha, nell'ambito delle sue finalità, anche la previsione e il finanziamento di azioni per il contrasto della povertà educativa.

I progetti che saranno selezionati all'esito di una procedura pubblica promossa dal MIUR riceveranno finanziamenti dal Ministero a valere sulle risorse del citato PON "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento".

Ogni rete di scuole potrà ricevere un finanziamento per un progetto biennale.

Ogni modulo didattico, secondo i costi standard definiti con la Commissione europea, può essere di 30/60/100 ore. I moduli didattici da 30 ore corrispondono a un costo di circa 6.500 euro.

Ipotizzando un finanziamento di 200.000 euro, il MIUR potrà finanziare circa 30 moduli didattici da 30 ore ciascuno, che equivalgono a 900 ore in più in 2 anni in cui le scuole possono restare aperte in orario extrascolastico per realizzare progetti contro la povertà educativa. Ciò significa che in un anno le scuole della rete potrebbero avere a disposizione circa 18 ore in più a settimana (33 sono le settimane scolastiche) per la realizzazione del progetto. Oppure le scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono decidere di utilizzare tali ore aggiuntive di formazione nei periodi di chiusura delle scuole e pertanto anche nei mesi estivi, contribuendo così in modo netto ad una maggiore e più ampia funzione educativa della scuola aperta al territorio.

L'**articolo 12** introduce una norma relativa i costi standard per studente funzionali alla ripartizione di una percentuale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per gli atenei.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che il costo standard per studente nel sistema universitario rappresenta un parametro di riparto rispetto ad un ammontare dato di risorse (FFO). Conseguentemente l'intervento normativo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

I diversi commi individuano semplicemente:

- gli indici di riferimento attraverso i quali definire il costo standard;
- la percentuale del FFO da ripartire in base al costo standard;
- le caratteristiche che devono possedere gli studenti per essere valorizzati in base al costo standard e quindi le modalità attraverso le quali ripartire una quota del FFO.

Per meglio descrivere il funzionamento del costo standard è opportuno utilizzare un esempio teorico.

Supponiamo che il sistema universitario nel suo complesso sia rappresentato da 3 atenei (il ragionamento è poi analogo se applicato a una numerosità *n* di atenei).

Supponiamo che:

- Ateneo A: un solo corso di Laurea in Medicina e chirurgia (Area medico-sanitaria), collocato al NORD in un ambito territoriale dove si registra un reddito superiore alla media e una rete dei trasporti sufficientemente collegata all'ateneo.
- Ateneo B: un solo corso in ingegneria industriale (area scientifico-tecnologica); collocato al SUD in un ambito territoriale dove si registra un reddito inferiore alla media e una rete dei trasporti scarsamente collegata all'ateneo.
- Ateneo C: ha un solo corso in lettere (area umanistico sociale); collocato al CENTRO in un ambito territoriale dove si registra un reddito in media con il reddito nazionale e una rete dei trasporti sufficientemente collegata all'ateneo.

Ateneo	corsi	studenti area medica	studenti area scientifico-tecnologica	studenti area umanistico-sociale	TOTALE STUDENTI
					a
A	LM- 41 (medicina)	300	0	0	300
B	L-9 (ingegneria industriale)	0	380	0	380
C	L- 10 (lettere)	0	0	900	900

Le tre aree corrispondono a quelle utilizzate per l'accreditamento dei corsi di studio secondo quanto previsto dal DM n. 987 del 12 dicembre 2016, adottato in attuazione del D.lgs. n. 19/2012.

Ai fini della determinazione dell'indice di costo di cui al comma 2, lett. a), per tali aree la docenza necessaria in rapporto alle numerosità di riferimento degli studenti sono le seguenti:

area	classe	durata in anni del corso	N. docenti necessari	N. riferimento iscritti primo anno	N. riferimento studenti in corso
		b	c	d	e=b x d
medica	LM 41	6	18	50	300
scientifico	L-9	3	9	75	225
umanistico	L-10	3	9	100	300

Supponendo che la docenza necessaria sia egualmente ripartita tra le 3 qualifiche di professore di prima fascia, professore di seconda fascia e ricercatore, sulla base del costo caratteristico di prima fascia di ciascun ateneo è possibile calcolare il costo della docenza necessaria per ciascun ateneo, dal momento che il costo di un professore di seconda fascia è pari al 70% di quello di prima fascia e il costo di un ricercatore è pari al 50% di quello del professore di prima fascia.

Ateneo	N. docenti std	N. I fascia	N. II fascia	N. ricercatori	costo carat.	costo docenza	Ateneo

					I fascia		
	e= (c/e) X a	f	g	h	i	l=i x (f+0,7 x g + 0,5 x h)	m=l/a
A	18	6	6	6	115.000	1.491.600	4.972
B	15	5	5	5	113.000	1.281.867	3.373
C	27	9	9	9	118.000	2.336.400	2.596

Per l'indice di costo di cui al comma 2, lett. b), l'ammontare della didattica a contratto e integrativa è pari al 30% del monte ore di didattica standard della docenza strutturata (120 ore per i professori di prima e seconda fascia e 60 ore per i ricercatori). Supponendo che il costo di un'ora di docenza sia pari a 132,7 euro, il costo standard della docenza a contratto per i 3 atenei in esame è determinato nel seguente modo:

Ateneo	Ore didattica a contratto	costo ore didattica a contratto	Costo std docenza a contratto per studente
	n=f x 120+g x120+ h x 60	o=n x 132,7*	p=o/a
A	540	71.280	238
B	456	60.192	158
C	810	106.920	119

*costo orario comprensivo oneri a carico ente

Con riferimento all'indice di costo di cui al comma 2, lett c), (costo medio del personale tecnico amministrativo di un ateneo) sia pari al 37,5% del costo caratteristico della docenza di un ateneo. Pertanto se per ogni unità di docenza standard si prevede un'unità di personale tecnico-amministrativo, il costo medio per studente di tale voce di costo sarebbe pari a quanto risultante dalla seguente tabella:

Ateneo	N. docenti std	costo caratt. I fascia	dotazione std TA	costo per unità di TA	Costo std TA per studente
	e	i	q=i	r=37,5% x i x q	s=r/a
A	18	113.000	18	762.750	2.543
B	15	115.000	15	655.500	1.725
C	27	118.000	27	1.194.750	1.328

A questi costi possono essere aggiunti per specifici corsi di studio (corsi di studio a distanza, corsi di restauro, corsi di scienze della formazione primaria, corsi di lingue) i costi relativi a figure

specialistiche di personale la cui incidenza percentuale sui costi totali è generalmente inferiore al 3% per ogni ateneo.

Per quanto riguarda l'indice di costo di cui al comma 2, lett d), l'analisi econometrica dei bilanci degli atenei determina in generale una significativa correlazione tra le voci relative ai costi di funzionamento e gestione e l'area disciplinare dell'offerta formativa degli atenei, in relazione ai costi delle strutture laboratoriali e delle attrezzature per l'area medica e per l'area scientifica. In media tale voce di costo incide per circa un terzo delle voci di costo di cui alle lettere precedenti, che possiamo utilizzare nell'esempio per semplicità espositiva.

Occorre tuttavia precisare che i costi standard relativi a tale voce di costo saranno il risultato di un'analisi econometrica aggiornata sui bilanci degli atenei, dove sarà altresì verificata in particolare l'incidenza dei costi fissi di struttura, indipendenti dalle dimensioni del corso.

In definitiva, il costo standard per studente con riferimento alle voci di costo indicate dal comma 2, lett. a), b), c), d), con riferimento all'esempio semplificato dei 3 atenei soprindicati, si compone come segue:

Ateneo	costo std. docenza	costo std docenza a contratto	Costo std TA	Costo std funzionamento	Costo std totale per studente	Studenti
	A	B	C	D= 33,3% x (A+B+C)	E=A+B+C+D	
A	4.972	238	2.543	2.558	10.310	300
B	3.373	158	1.725	1.735	6.991	380
C	2.596	119	1.328	1.334	5.376	900
Media nazionale (ponderata per numero di studenti)					6.700	

In relazione a quanto previsto dal comma 3, al costo standard per studente in corso si aggiunge un importo di natura perequativa in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo. Tale componente perequativa è parametrata rispetto al costo medio nazionale risultante dalla somma degli indici di costo di cui al comma 2, fino ad un massimo del 10%. In base a tale criterio, al costo standard si aggiungerà un valore compreso tra 0 e € 670 (ovvero 10% di 6.700 €), che crescerà in misura inversamente proporzionale al reddito familiare medio dell'area territoriale ove è ubicato l'ateneo.

Consideriamo a questo punto che l'ateneo A sia ubicato in un'area del Nord ma che non sia la più ricca del Paese; l'ateneo B sia ubicato in un'area del Sud e che sia la più povera del Paese, mentre

l'ateneo C sia ubicato in un'area del Centro con un reddito in linea con la media del Paese. La componente perequativa correlata alla capacità contributiva si potrà ad esempio aggiungere al costo standard nel seguente modo.

Ateneo	Area	costo std per studente	% componente perequativa "capacità contributiva" rispetto al costo std medio nazionale	importo componente perequativa "capacità contributiva"	costo std. corretto per componente perequativa "capacità contributiva"
		E	F	G= F x 6.700	H=E+G
A	NORD	10.310	2%	134	10.444
B	SUD	6.991	10%	670	7.661
C	CENTRO	5.376	5%	335	5.711

A decorrere dal 2018 il comma 6 prevede che si possa aggiungere un ulteriore importo di natura perequativa di pari entità connesso che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti.

Come anticipato, supponiamo che il grado di accessibilità alle sedi universitarie del Nord e del Centro sia sufficiente (non ottimo), mentre sia scarso per la sede universitaria ubicata al sud. La componente perequativa correlata alla accessibilità della sede universitaria si potrà ad esempio aggiungere al costo standard nel seguente modo:

Ateneo	Area	costo std per studente	% componente perequativa "accessibilità" rispetto al costo std medio nazionale	importo componente perequativa "accessibilità"	costo std. corretto per componente perequativa "accessibilità"
		E	I	L= I x 6.700	M=E+L
A	NORD	10.310	3%	201	10.511
B	SUD	6.991	7%	469	7.460
C	CENTRO	5.376	3%	201	5.577

In sintesi a decorrere dal 2018 il costo standard per studente da prendere in considerazione per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario sarà dato dalla somma degli indici di costo di cui al comma 2 cui si potranno aggiungere le due componenti perequative collegate alla capacità contributiva degli studenti e all'accessibilità della sede universitaria.

Ateneo	Area	costo std per studente	importo componente perequativa "capacità contributiva"	importo componente perequativa "accessibilità"	costo std. corretto per le componenti perequative
		E	F	I	N=E+F+I
A	NORD	10.310	134	201	10.645
B	SUD	6.991	670	469	8.130
C	CENTRO	5.376	335	201	5.912

Ai fini della ripartizione del FFO sarà utilizzato il peso percentuale di ciascun ateneo calcolato come prodotto del costo standard per studente corretto per la componente perequativa moltiplicato per il numero degli studenti in corso attivi così come definiti al comma 8. Rispetto all'esempio formulato, la ripartizione del FFO tra gli atenei A, B e C, avverrà sulla base delle percentuali di seguito indicate.

Ateneo	Area	costo standard corretto per componenti perequative	Studenti	Costo std totale studenti	Peso % da utilizzare per riparto FFO
		N	a	O=N x a	P=O/(TOT O)
A	NORD	10.645	280	2.980.600	28,1%
B	SUD	8.130	340	2.764.200	26,1%
C	CENTRO	5.912	820	4.847.840	45,8%
TOTALE				11.604.194	100%

Supponiamo ora che l'FFO complessivo di sistema (quota senza vincolo di destinazione) sia pari a € 300.000.000 e che di tale somma il 22% (ovvero € 66.000.000) sia attribuito in funzione del costo standard per studente, avremo il seguente riparto.

Ateneo	% costo std	FFO in base a costo std
A	28,1%	€ 18.571.348
B	26,1%	€ 17.223.015
C	45,8%	€ 30.205.637
TOTALE	100,0%	€ 66.000.000

L'**articolo 13** non determina oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato, in quanto la destinazione delle somme oggetto di sequestro alla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria, per la realizzazione degli interventi ambientali, è già prevista dalla legislazione vigente. La norma chiarisce che in presenza del provvedimento definitivo di confisca, il credito dello Stato derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni si estingue attraverso la realizzazione delle opere di ambientalizzazione.

L'articolo 14, comma 1, prevede la proroga di un mese - limitatamente ai soli beni ad alto contenuto tecnologico di cui al co.9 - della legislazione vigente introdotta dall'art. 1, commi 8-12, della Legge n.232/2016 (*Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti*) che aveva a sua volta provveduto all'estensione della misura introdotta con l'art.1, commi 91-94, della Legge n.208/2015 relativa alla "maggiorazione ammortamenti del 40% e canoni di locazione beni strumentali".

La vigente normativa dei cd. 'super-ammortamenti' dei beni strumentali nuovi ha una valenza temporale limitata agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

La proroga di un mese, in luogo di quella vigente, si ritiene determini un ulteriore incremento di circa il 3% della quota di investimenti rispetto alla percentuale di incremento che era stata indicata nella RT originaria e pari al 20%, come detto nei soli confronti di quei beni strumentali ricadenti nell'agevolazione dell'iperammortamento, ovvero beni materiali strumentali ad alto contenuto tecnologico di cui all'allegato A annesso alla legge n.232/2016.

Di seguito l'andamento di competenza e di cassa della perdita di gettito in milioni di euro conseguente alla proroga:

COMPETENZA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/Irpef	0	-9	-17	-17	-17	-17	-9	0	0	0	0
CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/Irpef	0	0	-15	-24	-17	-17	-17	-2	6	0	0

milioni di euro

Il **comma 2** dell'articolo 14 incrementa 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Agli oneri dei **commi 1 e 2**, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2019, in 24 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede al comma 3:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;
c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
d) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.

L'articolo 15 prevede un intervento normativo la cui concreta attuazione, peraltro, deve configurarsi come "eventuale", posto che il supporto tecnico amministrativo viene fornito solo se richiesto dall'ente locale. Il provvedimento riveste evidente carattere ordinamentale, inserendosi nell'alveo delle attività di supporto alle amministrazioni locali "in prassi" fornite dalle Prefetture-UTG.

Costituisce, invero, tradizione consolidata delle predette articolazioni territoriali del Ministero dell'Interno fornire ausilio nello svolgimento di singole, specifiche, attività rientranti nella competenza degli enti locali, mettendo a disposizione del territorio di riferimento il bagaglio di esperienze e professionalità di cui dispone l'Amministrazione dell'Interno nel suo complesso.

Si tratta, dunque, di un sostegno occasionale di tipo informale – e che perciò non necessita per il suo svolgimento di alcuna integrazione in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie – che da sempre contribuisce a rafforzare il legame che intercorre tra la Prefettura-UTG ed i Comuni della relativa provincia e che la disposizione in argomento intende solo formalizzare a tutela di amministrazioni locali particolarmente esposte a condizioni ambientali che potrebbero negativamente incidere sulla quantità e sulla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Alla stregua di tali considerazioni, oltreché per il fatto che trattasi di interventi intimamente connessi ad attività istituzionali in atto o svolte, si ribadisce dunque che i cennati interventi di sostegno – come, del resto, espressamente previsto dal comma 2 della disposizione in argomento – possono essere assicurati con le **risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Infine l'**articolo 16** riguarda l'individuazione di un'autorità che promuova l'organizzazione ottimale dei servizi già offerti nei territori a cui si riferisce la presente norma, per favorire le necessarie sinergie tra i vari livelli di governo coinvolti e potenziare in tal modo gli effetti degli interventi che mirano al risanamento di aree degradate e all'integrazione delle persone che sono presenti in quelle aree.

Ai **commi 1 e 2** si riconoscono ai Commissari straordinari del Governo poteri di programmazione e coordinamento delle attività già rientranti nei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, che realizzeranno gli interventi di rispettiva competenza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come indicato al **comma 3**. Inoltre, la disposizione specifica che ai Commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. A tal fine, viene incrementata la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193 e rimessa ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Agli oneri, pari a 150 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La disposizione di cui al **comma 5** prevede che, per gli anni 2018 e 2019, i Comuni possano innalzare del 10 per cento il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti.

Viene, inoltre, escluso espressamente che le risorse previste per l'attivazione dei predetti contratti possano essere utilizzate per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 volte alla stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

Tenuto conto che si provvede al predetto incremento a valere sulle risorse disponibili nei bilanci dei comuni interessati e comunque nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio, e che l'incremento di spesa, non essendo permanente, non determina un irrigidimento del bilancio dei comuni, **la disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

19 GIU. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

Decreto legge recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"

articolo	comma	descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
		CAPO II - Zone economiche e Speciali - Zes														
5	5	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle Zone economiche e Speciali - Zes	s	k		25,0	31,3	150,2		25,0	31,3	150,2		25,0	31,3	150,2
5	5	Riduzione Fondo Sviluppo e Coesione di cui art. 1,comma 6, L.n.147/2013	s	k		-25,0	-31,3	-150,2		-25,0	-31,3	-150,2		-25,0	-31,3	-150,2
		CAPO IV - Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale														
10	1	Trasferimento ad Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro - ANPAL- per favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi delle regioni del Sud	s	c	15,0	25,0			15,0	25,0			15,0	25,0		
10	1 a)	Versamento in entrata delle disponibilità in conto residui del Fondo di sociale per l'occupazione di cui all'art. 18,c.1,lettera a) del dl n.185/2008	e	ext	15,0	25,0										
10	1 b)	Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del dl n. 154/2008	s	k					-15,0	-25,0			-15,0	-25,0		
14	1	Allungamento dei termini di consegna dei beni in iperammortamento al 30/07/2018 (modifica all'articolo 1, c.9 della legge n.232/2016)- IRES/IRPEF	e	t			-15,0	-24,0			-15,0	-24,0			-15,0	-24,0
14	3 a)	Riduzione tabella A MEF	s	c			-4,8	-4,8			-4,8	-4,8			-4,8	-4,8
14	3 a)	Riduzione tabella A MISE	s	c			-1,2	-1,2			-1,2	-1,2			-1,2	-1,2
14	3 b)	Riduzione FISPE di cui all'articolo 10, comma 5, del dl n.282/2004	s	c			-8,0	-18,0			-8,0	-18,0			-8,0	-18,0
14	3c)	Riduzione Fondo per il riaccertamento straodinario dei residui di cui all'articolo 49, c.2 lettere a) e b) del Dl 66/2014 - MISE	s	c			-1,0				-1,0				-1,0	
16	4	Incremento del Fondo da destinare ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale di cui all'art. 12, comma2, del D.L.193/2016	s	c		150,0				150,0				150,0		
15	4	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui art. 1, comma 200, L.n.190/2014	s	c		-150,0				-150,0				-150,0		
		- Entrate	e		15,0	25,0	-15,0	-24,0	0,0	0,0	-15,0	-24,0	0,0	0,0	-15,0	-24,0
		- Spese	s		15,0	25,0	-15,0	-24,0	0,0	0,0	-15,0	-24,0	0,0	0,0	-15,0	-24,0
		SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Analisi tecnico-normativa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente provvedimento si inquadra nella più ampia strategia messa in atto per migliorare il livello della coesione economica e sociale del Paese e costituisce un ulteriore tassello essenziale al completamento del percorso di sostegno per la crescita economica del Mezzogiorno, da parte del Governo. Nonostante alcuni positivi segnali di ripresa, il Mezzogiorno necessita di interventi urgenti ed immediati per il superamento del divario economico, sociale ed occupazionale. Per queste ragioni, sono stati previsti interventi di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese, l'istituzione di zone economiche speciali, semplificazioni e procedure più rapide per agevolare i cittadini e le imprese nel rilancio industriale ed incremento occupazionale.

Al fine di recuperare, quindi, il divario esistente fra il Nord ed il Sud e prevedere una concreta ripartenza del Paese, si rende inevitabilmente necessario far crescere il Mezzogiorno. Per tale ragione, è stato predisposto il suddetto provvedimento d'urgenza, che si compone di due direttrici sostanziali: dare un maggiore impulso allo sviluppo della cultura imprenditoriale e dell'innovazione nelle regioni del Mezzogiorno e rappresentare la parte integrante di un processo di impegno in itinere, già avviato con il precedente Decreto Mezzogiorno, prevedendo significative agevolazioni per sostenere le principali potenzialità del territorio,

sostenere l'incremento del fatturato delle imprese, da cui ne consegue l'aumento dell'occupazione e sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di seguito regioni del Mezzogiorno.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Dopo le misure del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. 28/02/2017, n. 49), che hanno incrementato gli incentivi per gli investimenti, il decreto-legge in esame prosegue l'impegno del Governo ad attivare interventi a sostegno delle regioni del Mezzogiorno, allo scopo di far crescere l'economia meridionale.

Il decreto–legge destina un significativo ammontare di risorse per la nuova imprenditorialità e la costituzione della ZES in particolare nelle aree portuali. Ulteriori norme sono volte a favorire, attraverso delle semplificazioni, la crescita d'impresa e l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente decreto–legge reca norme di coordinamento con la legislazione vigente. A tal fine, esso incide:

1. Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
2. Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
3. Legge 28 ottobre 1999, n. 410;
4. Legge 18 febbraio 2004, n. 39;
5. D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194;
6. Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
7. L'articolo 13, comma 5, lettera b-bis del decreto-legge 2014, n. 91, convertivo con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il decreto-legge in esame è coerente con i principi costituzionali sulla delegazione legislativa e sulle norme che garantiscono efficienza e legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto–legge in esame è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni agli enti locali, potenziando notevolmente le misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, istituendo Zone Economiche Speciali e prevedendo semplificazioni e procedure più rapide per agevolare i cittadini e le imprese.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Nel provvedimento sono assenti interventi di rilegificazione, laddove sono invece previste modalità finalizzate alla semplificazione di procedimenti amministrativi.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Si segnalano i seguenti disegni di legge, in materia di Zona Economica Speciale, presentati in Parlamento:

1. PDL C. 2549, su iniziativa del Consiglio Comunale della Lombardia ed assegnata alla VI Commissione;
2. PDL C. 3054, su iniziativa del Consiglio Regionale della Puglia ed assegnata alla VI Commissione;
3. PDL C. 3314, su iniziativa dei Deputati Merlo e Borghese ed assegnata alla VI Commissione;
4. PDL C. 4267, su iniziativa del Deputato Pastorelli ed altri, assegnata alla VI Commissione;
5. PDL C. 3270, su iniziativa del Deputato Prodani ed assegnata alla VI Commissione;
6. PDL C. 1272, su iniziativa del Deputato Covello ed assegnata alla VI Commissione;
7. PDL 4337, su iniziativa del Deputato Garofalo ed assegnata alla VI Commissione;
8. PDL S.1572, su iniziativa Consiglio regionale Lombardia ed assegnata alla VI Commissione;
9. PDL S. 2567, su iniziativa del Senatore Mancuso, da approvare al Senato;
10. PDL S. 1889, su iniziativa del Consiglio regionale Puglia ed assegnata alla VI Commissione;
11. PDL S. 2097, su iniziativa del Consiglio regionale Calabria ed assegnata alla VI Commissione;
12. PDL S. 1341, su iniziativa del Senatore Candiani ed assegnata alla VI Commissione;
13. PDL S. 2527, su iniziativa del Senatore Mancuso ed assegnata alle Commissioni VI e X;
14. PDL S. 2710, su iniziativa del Senatore Buemi ed assegnata alle Commissioni VI e X;

15. PDL S. 2570, su iniziativa del Senatore Pezzopane ed assegnata alle Commissioni VI e X;
16. PDL S. 2584, su iniziativa del Senatore Fasiolo ed assegnata alle Commissioni VI e X;
17. PDL S. 894, su iniziativa della Regione Calabria ed assegnata alle Commissioni VI e X.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'Unione europea e dalla giurisprudenza comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non sussistono procedure di infrazione in corso.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il provvedimento risulta pienamente compatibile con le linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il testo introduce all'art. 4 la definizione di Zona Economica Speciale (ZES), individuata in una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita da aree anche non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite da regolamento (UE) n.

1315 dell' 11 dicembre 2013 del Parlamento europeo del Consiglio, collegato alla rete Transeuropea dei trasporti (TEN-T).

La definizione, di cui sopra, risulta coerente con le esistenti definizioni in uso nel nostro ordinamento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatorie alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

1. L'articolo 1, comma 9, lettera b) istituisce una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e definisce, altresì, i criteri e le modalità di accesso alla stessa con decreto del Ministro dell''Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico;
2. l'articolo 1, comma 15, individua, con decreto del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme;
3. l'articolo 4, comma 3, prevede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero dello Sviluppo Economico, le modalità per l'istituzione, la durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali della Zona Economica Speciale;
4. l'articolo 4, comma 3, prevede che ciascuna ZES sia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta delle regioni interessate;
5. l'articolo 11, comma 1, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, siano individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile, dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata;

6. l'articolo 12, comma 6, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri di CRUI e ANVUR, si provveda alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente, sulla base dei criteri e relativi indici di costo;
7. l'articolo 16, comma 1, prevede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, l'istituzione di uno o più Commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, al fine di superare situazioni di crisi di particolare degrado nelle aree dei Comuni di Manfredonia in provincia di Foggia, San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta. Sono altresì individuate, per mezzo dello stesso decreto, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei Commissari straordinari.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

SEZIONE 1 – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate*

Nonostante diversi segnali positivi di ripresa registrati nell'ultimo anno, il Mezzogiorno necessita ancora di interventi urgenti ed immediati per il superamento del divario economico, sociale ed occupazionale con le altre aree del Paese. La recente crisi finanziaria ha avuto, nel periodo compreso fra il 2007 e il 2014, un impatto sul PIL del Mezzogiorno del -12,8 per cento e del -7,3 per cento nel Centro-Nord, con conseguente accentuazione dei divari economici e sociali tra le diverse aree del Paese.
Nel Mezzogiorno il tasso di disoccupazione è raddoppiato dall'inizio della crisi del 2008 e, nel 2016, il numero di disoccupati in termini assoluti è pari a circa un milione e quattrocentosettantasei mila unità. Particolare attenzione necessita la situazione del lavoro nel segmento della popolazione giovanile: la disoccupazione nel Mezzogiorno raggiunge il 51,7 per cento, mentre è del 30,8 per cento al Centro Nord; inoltre, il numero di giovani di 15-29 anni non impegnati in un'attività lavorativa e non inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET) costituisce, nel 2015, il 35,3 per cento nel Mezzogiorno, rispetto al 19,4 per cento nel Centro-Nord.

B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo*

Il presente provvedimento ha come obiettivo primario quello di sostenere la crescita e l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno. L'intervento normativo prevede misure volte a incentivare la nuova imprenditorialità attraverso la creazione di imprese con sede nel Mezzogiorno. Inoltre il decreto prevede una specifica disciplina per la istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, nonché una serie di misure di semplificazione delle procedure amministrative per favorire investimenti pubblici e privati.
Il decreto prevede, inoltre, strumenti di velocizzazione delle procedure adottate

per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno, accelerando i tempi e riducendo gli oneri a carico delle Amministrazioni centrali.

Obiettivi di *breve e medio – periodo:*

1. Istituzione delle Zone Economiche Speciali;
2. Individuazione delle terre abbandonate ed incolte nelle regioni del Mezzogiorno;
3. Accesso ai finanziamenti previsti dalla nuova misura "Resto al Sud";
4. Supporto alle Amministrazioni locali nelle regioni del Mezzogiorno;
5. Riduzione del tasso di dispersione scolastica;
6. Avvio della riqualificazione dei territori;
7. Adeguamento alla normativa europea, in materia di classificazione dei rifiuti;
8. Individuazione di criteri per il calcolo del costo standard degli studenti in corso.

Obiettivi di *lungo periodo:*

1. Sviluppo di nuove capacità imprenditoriali;
2. Rafforzamento del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno;
3. Incremento occupazionale;
4. Attrazione di investimenti;
5. Incremento della competitività delle regioni del Mezzogiorno;
6. Riqualificazione delle aree degradate.

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR*

La verifica circa la realizzazione dei predetti obiettivi si baserà prioritariamente sul numero di nuovi occupati nelle regioni del Mezzogiorno e sull'entità degli investimenti realizzati all'interno della Zona Economica Speciale.

D) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio*

I destinatari diretti dell'intervento sono:
Soggetti pubblici: le amministrazioni pubbliche statali e territoriali e le amministrazioni statali a ordinamento autonomo.
Soggetti privati: imprese, società e cittadini.

I destinatari indiretti dell'intervento sono:
Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Al fine di approfondire il quadro di contesto delle criticità e di individuare con chiarezza le aree di intervento, è stato costituito un Gruppo di lavoro che ha elaborato alcune analisi di impatto.

SEZIONE 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto "il non intervento" determinerebbe una condizione di ulteriore aggravamento del divario economico, sociale ed occupazionale tra il Nord e il Sud del Paese, traducendosi in una mancata occasione di ripartenza del Mezzogiorno e quindi del Paese.

SEZIONE 4 – Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state valutate opzioni alternative. Il presente decreto – legge prosegue lo sforzo del Governo di attivare interventi di aiuto ad alta intensità al Mezzogiorno, allo scopo di fornire nuovi stimoli all'economia del Mezzogiorno.

SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione*

È stato valutato che non sussistono svantaggi derivanti dal provvedimento in questione. Di contro, l'intervento fornisce un aiuto al rilancio del progetto di sviluppo delle aree del Mezzogiorno.

I destinatari diretti delle diverse misure, presenti nella prima parte del decreto, sono i giovani disoccupati residenti nelle regioni meridionali che, al 31 dicembre 2016, risultano essere circa ottocentomila.

L'opzione prescelta comporta vantaggi per i destinatari diretti.

- La misura *"Resto al Sud"* è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 residenti nelle regioni del Mezzogiorno, che non abbiano beneficiato,

nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

- La misura *"Banca delle terre abbandonate e incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati"* è rivolta a soggetti con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni interessati a svolgere attività agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive in aree edificate, terreni ed altri immobili abbandonati nelle regioni del Mezzogiorno.
- *Le "Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno"* sono rivolte a soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative volte a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.
- La misura *"Istituzione di Zona Economica Speciale"* è rivolta a tutte le imprese di nuova istituzione o già operanti nella Zona Economica Speciale beneficiarie di un credito d'imposta per progetti di investimento fino a 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda i destinatari indiretti, l'approccio globale cui si ispira l'intervento normativo si traduce nel sostegno e nella crescita di nuove iniziative imprenditoriali. L'insieme degli interventi potrà favorire nuova occupazione, anche grazie ad una maggiore consapevolezza della cultura d'impresa nelle regioni del Mezzogiorno.

B) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese*

L'opzione regolatoria prescelta inciderà positivamente sulla crescita e sullo sviluppo delle imprese.
La creazione di ZES avrà come obiettivo quello di semplificare le procedure amministrative, di favorire l'accesso alle infrastrutture portuali e consentire agevolazioni fiscali, sia per le nuove imprese, che per quelle già esistenti, rispetto ai nuovi investimenti che saranno avviati.

C) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione*

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)*

Il presente intervento regolatorio non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si è provveduto inoltre a verificare, con esito positivo, che l'intervento fosse immediatamente attuabile nell'ambito delle risorse e delle strutture funzionali già nella disponibilità, a legislazione vigente, delle strutture coinvolte. Non si ravvisano, allo stato attuale, fattori che potrebbero incidere sugli effetti dell'intervento.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

È stato valutato che l'intervento normativo risulta coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati, non comportando restrizioni di sorta, per quanto riguarda l'accesso, le attività e le possibilità competitive.

SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A. I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Responsabile dell'intervento regolatorio è la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno.
Intervengono, inoltre:
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
Ministro dello Sviluppo economico;
Ministro dell'Economia e delle finanze;
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;
Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;
Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare;
Ministro Semplificazione e pubblica amministrazione;
Ministro dell'Interno;
Ministro della Giustizia.

B. Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse e, inoltre, ciascun ente coinvolto, per la propria parte di

competenza, provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel proprio sito web.

C. Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente decreto – legge cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio, attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D. Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previste forme di revisione del provvedimento.

E. Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR

In fase di attuazione dell'intervento, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno effettua periodicamente, anche al fine della predisposizione della VIR, il controllo ed il monitoraggio relativi al numero di iniziative imprenditoriali e al numero di progetti di investimenti realizzati nelle ZES.

A seguito delle risultanze della V.I.R. si valuterà se e in quale grado siano stati conseguiti gli obiettivi connessi all'intervento e quale sia stato l'impatto dell'intervento medesimo sui soggetti coinvolti, al fine di valutare la necessità e l'opportunità di apportare correttivi e/o integrazioni alla norma.

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Con il provvedimento non si introducono livelli e oneri di regolazione superiori a quelli previsti dalla normativa europea di riferimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 141 del 20 giugno 2017.*

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti sperimentali volti a consentire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa in favore degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi di sostegno alla formazione, in particolare per le situazioni di disagio sociale, anche attraverso interventi in favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE DI SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLA CRESCITA DELLE IMPRESE NEL MEZZOGIORNO

Art. 1.

(Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud»)

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 è attivata una misura denominata: «Resto al Sud».

2. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:

a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5;

b) non risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore

all'autoimprenditorialità.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -- Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.

4. Le pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le Università, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, possono fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti di cui al comma 2. Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere i medesimi servizi di cui al periodo precedente, anche previo accreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3. Le pubbliche Amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica.

5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.

6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: *a)* impresa individuale; *b)* società, ivi incluse le società cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1.

7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:

a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.

9. Il prestito di cui alla lettera *b)* del comma 8 beneficia:

a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;

b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia

per le PMI.

10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

12. Le società di cui al comma 6, lettera *b)*, possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.

13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera *b)*, le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.

14. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.

17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione -- programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera *a)* al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera *a)* e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera *b)*. Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera *a)* ed al comma 9, lettera

a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

Art. 2.

(Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno)

1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».

2. Per le agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione -- programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge.».

Art. 3.

(Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati)

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;

b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;

c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.

4. I comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione di cui al comma 3.

5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove

anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.

6. La formale assegnazione è effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente:

a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;

b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;

c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto.

7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:

a) i dati di identificazione catastale;

b) il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;

c) coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;

d) l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio.

8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.

9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto.

10. È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonché di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.

11. È ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di società agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, di società artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare

la società con la connessa rappresentanza legale; sono altresì ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

12. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-*quater* del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione.

13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate.

14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.

15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell'attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.

16. I comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo l e per le attività agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.

Capo II

ZONE ECONOMICHE SPECIALI -- ZES

Art. 4.

(Istituzione di zone economiche speciali -- ZES)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso

e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.

6. La regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

a) gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES;

b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

Il Segretario generale dell'Autorità portuale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.

8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

Art. 5.

(Benefici fiscali e semplificazioni)

1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.

6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

Capo III

SEMPLIFICAZIONI

Art. 6.

(Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo è disposto sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione stessa ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese. Le richieste di pagamento di cui al presente comma sono inviate dall'Organismo di certificazione delle amministrazioni titolari degli interventi alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le politiche di coesione che le inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del pagamento che avviene con le seguenti modalità: il 50 per cento del costo realizzato risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stessa e il restante 50 per cento del costo realizzato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo richiesto con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca dati unitaria degli interventi della politica regionale.

2. Per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo, ciascun Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individua l'amministrazione che indice, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 7

della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di servizi decisoria finalizzata ad acquisire tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del singolo intervento.

Art. 7.

(Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo -- CIS)

1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 «Investimenti territoriali integrati», regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera *g)*, del comma 703, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della lettera *f-ter)*, del comma 2, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate.

Art. 8.

(Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria)

1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le società cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti.

Art. 9.

(Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti)

1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».

Capo IV

ULTERIORI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E PER LA COESIONE TERRITORIALE

Art. 10.

(Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno)

1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2014, n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi

aziendale o settoriale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 11.

(Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno)

1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto, di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.

4. La procedura di cui al comma 2 è finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola -- competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

Art. 12.

(Costo standard per studente)

1. Per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.

2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:

a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza

previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;

b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera *a)*, parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;

c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera *a)* e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;

d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti.

3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti in cui ogni università si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 può essere aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo.

4. Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare già indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del FFO.

5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento.

7. Il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.

8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti entro la durata normale del corso di studi.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA)

1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 6-*undecies* del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni di cui alla predetta disposizione, ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni per le finalità di cui al penultimo periodo del predetto articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191 del 2015 è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono estinti fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

Art. 14.

(Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2019, in 24 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo

49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture -- Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.

2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'articolo 1, commi 85, lett. *d)*, e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 16.

(Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale)

1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.

2. Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, nonché dalle sezioni territoriali della medesima rete. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari straordinari.

3. L'attuazione dei commi 1 e 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei

bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.

4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2017.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri -- De Vincenti - Calenda - Delrio - Padoan - Martina - Minniti - Fedeli - Madia - Poletti - Costa - Orlando - Galletti

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando

1.2.2. Testo approvato 2860 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2860

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 26 luglio 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.? 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.? 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91

All'articolo 1:

al comma 2:

alla lettera a) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, o entro centoventi giorni se residenti all'estero»;

alla lettera b), *dopo le parole:* «non risultino già» *sono inserite le seguenti:* «titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni» *sono inserite le seguenti:* «, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero,»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «40 mila euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «50.000 euro»;

al secondo periodo, le parole: «40 mila euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «50.000 euro» *e le parole*: «regolamento (UE) n. 1407/2013» *sono sostituite dalle seguenti*: «regolamento (UE) n.

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis.* Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

8-*ter.* All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'articolo 2135" sono inserite le seguenti: ", terzo comma, "»;

al comma 9, lettera b)*, primo periodo, le parole*: «per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore» *sono sostituite dalle seguenti*: «per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito»;

al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto»;

dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-*bis.* Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili»;

dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-*bis*. Nel sito *internet* di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale».

All'articolo 2, comma 3, capoverso 2-bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente*: «Le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis. - (Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero* Xylosandrus compactus*). -- 1.* Per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonché i danni causati dal batterio della *Xylella fastidiosa* al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della *Botrytis cinerea* al settore vitivinicolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All'articolo 3:

al comma 2:

alla lettera b)*, le parole:* «delle leggi» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle norme vigenti»;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni»;

al comma 3, le parole: «Entro tre mesi» *sono sostituite dalle seguenti*: «Entro sei mesi»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione»;

al comma 5, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per i terreni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici.»;

al comma 7, lettera d. , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate di cui al comma 2, lettera *c)*»;

al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previsti dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto.»;

al comma 13, dopo la parola: «artigianali» *sono inserite le seguenti:* «o turistico-ricettive»;

al comma 16, dopo le parole: «trasmettono alle regioni» *sono inserite le seguenti:* «, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3,»;

dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

«17-*bis.* All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) dopo le parole: "aprile 2017" sono inserite le seguenti: "e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.";

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subìto danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017".

17-*ter.* Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Restano ferme le disposizioni vigenti che prevedono il pagamento

di canoni o altre prestazioni pecuniarie».

Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 3-*bis*. - (Cluster *tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno). -- 1*. I *Cluster* tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.

2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi. All'interno del piano di azione triennale è inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di azione triennale è redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate periodicamente.

3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i CTN presentano il piano di azione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo Ministero l'aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare un'adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo, nonché di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, le parole: "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cinque per cento".

4. All'esito dell'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun CTN può essere disposta un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti dell'approvazione della relazione annuale sulla attività svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.

5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul FIRST di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1610 del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Art. 3-*ter*. - *(Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa)*. -- *1.* All'articolo 44, comma 11-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: "sino al limite massimo di 12 mesi" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno di riferimento"».

All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, le parole: «collegata alla» *sono sostituite dalle seguenti:* «sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della»;

al comma 3, la parola: «relativi» *è soppressa, dopo la parola:* «criteri» *sono inserite le seguenti:* «generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri», *dopo le parole*: «all'articolo 5» *sono inserite le seguenti*: «nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo*» e la parola*: «definite» *è sostituita dalla seguente*: «definiti»;

al comma 4, la parola: «una» *è soppressa*;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2»;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: «La regione» *sono inserite le seguenti:* «, o le regioni nel caso di ZES interregionali,» *e la parola: «*formula» *è sostituita dalla seguente: «*formulano»;

al secondo periodo, dopo la parola: «regione,» *sono inserite le seguenti: «*o delle regioni nel caso di ZES interregionale,»;

*al quarto periodo, dopo la parola: «*Autorità» *sono inserite le seguenti: «*di sistema»;

al comma 7:

alla lettera a), *dopo la parola*: «garantiscano» *sono inserite le seguenti*: «l'insediamento e» *e dopo la parola*: «ZES» *sono aggiunte le seguenti*: «nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali»;

all'ultimo capoverso è premessa la seguente parola: «7-*bis*» *e dopo la parola:* «Autorità» *sono inserite le seguenti*: «di sistema».

All'articolo 5, comma 3, lettera a*), le parole:* «cinque anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «sette anni».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-*bis*. - *(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti)*. -- *1.* Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse

spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 6-*ter*. - *(Misure per il completamento delle infrastrutture)*. -- *1.* Al fine di consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione." sono sostituite dalle seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243."».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «della lettera f-*ter*)» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla lettera f-*ter*)»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019", su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 8:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. L'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA.

1-*ter*. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie

stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

1-*quater*. L'articolo 11-*ter* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché alle relative unioni»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili».

All'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente:

"1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017"».

Nel capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-*bis. - (Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127). -- 1.* Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: "Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente" sono inserite le seguenti: ", favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica," e dopo le parole: "come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio";

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera *dd)* sono aggiunte le seguenti:

"*dd-bis)* plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti";

c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE";

d) all'articolo 219, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE";

e) dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:

"Art. 220-*bis*. - *(Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica). -- 1.* Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall'articolo 4, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter)*, *dd-quater)*, *dd-quinquies)*, *dd-sexies)* e *dd-septies)*.

2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale *pro capite* di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva";

f) all'articolo 224, comma 3, lettera *g)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere *d-bis)*, *d-ter)* e *d-quater)*";

g) nel titolo II della parte quarta, dopo l'articolo 226 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 226-*bis*. - *(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica). -- 1.* Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica

riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-*ter*. - *(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero)*. -- *1.* Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, determinato sulla base dello *standard* di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo *standard* internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo *standard* UNI CEN/TS 16640.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite";

h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

4-*ter*. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-*bis* è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*.

4-*quater*. Le sanzioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono

abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

Art. 9-*ter*. - *(Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni)*. -- *1.* Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.

Art. 9-*quater*. - *(Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale)*. -- *1.* All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente".

2. All'articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la parola: "accertatori" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo".

Art. 9-*quinquies*. - *(Modifica all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)*. - *1.* All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 12-*quinquies* è abrogato.

Art. 9-*sexies*. - *(Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi)*. -- *1.* Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-*bis* e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria"».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «14 settembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «14 settembre 2015»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i

seguenti periodi: "Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

1-*ter*. All'articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "dell'indennità" sono sostituite dalle seguenti: "delle indennità"».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-*bis*. - *(Progetti speciali di prevenzione dei danni nella regione Sardegna)*. -- *1.* La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogata fino al 31 dicembre 2019.

Art. 10-*ter*. - *(Disposizioni in materia di sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno)*. -- *1.* Al fine di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unità produttive dell'Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: "ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonché per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall'articolo 12";

b) all'articolo 2190:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le unità produttive i cui risultati compromettono la stabilità del sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa"».

All'articolo 11:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonché a valutare *ex post* la qualità dei risultati conseguiti»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi istituti è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

4-*ter*. All'onere derivante dal comma 4-*bis,* pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-*bis*. - *(Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017). -- 1.* Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo e nelle altre regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e 2017/2018";

b) al comma 2, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";

c) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";

d) al comma 5, lettera *a)*, dopo le parole: "5 milioni nel 2016" sono inserite le seguenti: "ed euro 5 milioni nel 2018";

e) al comma 5, lettera *b)*, le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni".

Art. 11-*ter*. - *(Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici). -- 1*. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo:

1) dopo la parola: "somme" sono inserite le seguenti: ", già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,";

2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti";

3) dopo la parola: "Comitato" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

4) le parole: "nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica" sono soppresse;

b) al settimo periodo:

1) dopo la parola: "revoca" sono inserite le seguenti: ", già disponibili o che si rendano disponibili,";

2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalità operative da definire a stato di avanzamento dei lavori".

2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: "commi 161 e 165" sono sostituite dalle seguenti: "comma 161".

Art. 11-*quater*. - *(Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno). --*

1. Al fine di favorire la piena funzionalità del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 12:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione *standard* di docenza di cui al comma 2, lettera *a)*, è determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6»;

al comma 3, dopo le parole: «differenti contesti» *sono inserite le seguenti:* «economici e territoriali», *le parole*: «può essere aggiunto» *sono sostituite dalle seguenti*: «è aggiunto» *e dopo le parole:* «ripartizione territoriale» *sono inserite le seguenti*: «, di norma a livello regionale,»;

al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti*: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ai fini di cui al comma 7, il costo *standard* per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis.* All'Accademia nazionale di Santa Cecilia è concesso, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. - *(Ulteriori disposizioni per le università).* -- *1.* Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie *post lauream*, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590».

All'articolo 13, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 6-*undecies,* del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: "e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20" sono inserite le seguenti: ", mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2015", dopo le parole: "interventi per il risanamento e la bonifica ambientale" sono inserite le seguenti: "dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91".

1-*ter*. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-*bis*. - *(Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio). -- 1.* All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo è versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore è autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni".

Art. 13-*ter*. - *(Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto). -- 1*. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020".

2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e le parole: "entro l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2020".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.

4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera b)*, le parole:* «31 luglio 2018» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 2018»*;*

al comma 2, le parole: «6 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «18 milioni»;

al comma 3:

l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:»;

alla lettera b), *le parole:* «quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024»;

alla lettera d), *le parole:* «a 6 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «a 18 milioni».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-*bis*. - *(Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)*. -- *1.* All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali".

Art. 15-*ter*. - *(Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche)*. -- *1.* In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

Art. 15-*quater*. - *(Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*. -- *1.* All'articolo 1, comma 462-*ter*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nei confronti" sono inserite le seguenti: "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché".

Art. 15-*quinquies*. - *(Contributo alle province e alle città metropolitane)*. -- *1.* In considerazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è attribuito per l'anno 2017 alla città metropolitana di Milano.

2. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della proposta da parte

dell'UPI, ciascun presidente di provincia, entro il 4 settembre 2017, attesta all'UPI, tramite posta elettronica certificata, la necessità di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto "equilibri di bilancio" di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali. Tale prospetto è formulato in coerenza con lo schema di bilancio presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, asseverato dall'organo di revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l'integrale utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b),* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente, limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione è verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto è comunque adottato tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le suddette somme restano acquisite all'erario;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15-*sexies. - (Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali). -- 1.* In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine ciascuna regione e provincia autonoma comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema *web* dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Art. 15-*septies. - (Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria). -- 1.* È a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi.

Art. 15-*octies. - (Disposizioni per lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018). -- 1.* L'articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*.

2. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017" sono inserite le seguenti: "ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018" e le parole: "fino al 31 agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017";

b) al comma 3, la parola: "avvio" è sostituita dalla seguente: "svolgimento";

c) al comma 4, dopo le parole: "L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: "nelle regioni ove si sia verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1"».

All'articolo 16, comma 4:

al primo periodo, le parole: «per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti» *sono sostituite dalle seguenti:* «che accolgono richiedenti protezione internazionale»;

al secondo periodo, le parole: «decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre»;

al terzo periodo, le parole: «del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto»;

al quarto periodo, la parola: «trimestrale» *è soppressa e la parola:* «comunica» *è sostituita dalla seguente:* «definisce».

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-*bis*. - *(Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25).* -- *1.* Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione -- programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..

Art. 16-*ter*. - *(Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane).* -- *1.* Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale italiana della cultura 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale europea della cultura 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro

per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 16-*quater*. - *(Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria). -- 1.* Le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quelle assegnate alla società ANAS S.p.A. per l'adeguamento di alcuni tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che a seguito dell'attività di *project review* risultino non più necessarie al completamento dei progetti sono destinate dalla società ANAS S.p.A. ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A. e connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria.

Art. 16-*quinquies*. - *(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale). -- 1.* All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g),* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza";

b) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

"12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i princìpi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Art. 16-*sexies*. - *(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile). -- 1.* All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, oltre che per fare fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 700 milioni di euro".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002".

4. Al fine di garantire l'omogeneità operativa delle attività funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonché di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro 190.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse".

6. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono soppresse;

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

7-*ter*. Le esenzioni previste dal comma 7-*bis* sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al presente decreto;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori

dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

7-*quater*. Le esenzioni previste dal comma 7-*bis* non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.

7-*quinquies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi".

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera *b)*, capoversi da 7-*bis* a 7-*quater*, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dal comma 6, lettera *b)*, capoverso 7-*quinquies*, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16-*septies*. - *(Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*. -- *1*. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "investimenti connessi alla ricostruzione" sono inserite le seguenti: ", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,".

Art. 16-*octies*. - *(Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)*. - *1.* All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite," e dopo le parole: "al rimborso di quanto indebitamente versato," sono inserite le seguenti: "nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma,";

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente

dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma";

c) il quarto periodo è soppresso.

Art. 16-*novies*. - *(Disposizioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci)*. -- *1.* Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16-*decies*. - *(Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso)*. -- *1*. A decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa richiesta"».

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
17 luglio 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (2860)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BERNINI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto senato 2860, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

il decreto-legge in esame, il 71° provvedimento emanato con la procedura d'urgenza nel corso della XVII Legislatura, testimonia la scelta del Governo di spostare la produzione legislativa che ha un impatto di ampio respiro sul Paese dal Parlamento al Governo stesso;

nello specifico, il decreto-legge reca: misure a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominate «Resto al Sud»; interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere nel Mezzogiorno; istituzione di Zone economiche speciali, ZES; benefici fiscali e misure di semplificazione; disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo; valorizzazione del Contratti istituzionali di sviluppo, CIS; disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria; ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno; misure in materia di costo standard per studente; disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria Ilva; proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti; misure in materia di assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali nel Mezzogiorno; misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale;

Tip. Senato

è necessario, anche con accordi con soggetti privati, che il Governo torni ad investire, con azioni di verifica e di controllo *ex ante* ed *ex post* sulle risorse assegnate e sui risultati conseguiti, per ammodernare quella parte del Paese che, purtroppo, presenta ancora oggi situazioni di arretratezza e di degrado che influisce sulla coesione sociale del Paese;

numerosi sono stati gli interventi legislativi statali che dal dopoguerra sino ad oggi anni hanno interessato specificatamente le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, Regioni con la finalità di creare attività produttive, occupazione, infrastrutture. Agli interventi nazionali devono aggiungersi quelli che sono stati realizzati con i Fondi europei. Le Regioni in oggetto hanno sovente dimostrato poca attenzione, o volontà, di utilizzare i Fondi stanziati nel ciclo di programmazione europea, per il cui utilizzo la presentazione di progetti e la rendicontazione delle spese è un elemento necessario;

premesso inoltre che:

dal 24 maggio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze è retto dal Ministro Padoan, presenza che testimonia una continuità politica nei temi, nelle scelte e nelle strategie economiche degli ultimi due Governi;

la Relazione introduttiva di maggio 2016 al *Masterplan* del Governo Renzi per il Mezzogiorno asserisce che se nel periodo 2001-2013 è tornato ad allargarsi il divario di produzione e reddito tra Mezzogiorno e Centro-Nord, nel 2016 si sono iniziati ad avvertire alcuni primi segnali positivi. Infatti, prosegue il Governo, a decorrere dal secondo trimestre del 2015 «si è osservato un miglioramento sia in termini di occupazione che di esportazioni verso i mercati internazionali più marcato nel Mezzogiorno rispetto alla media nazionale». Il *Masterplan* precisa quali devono essere per il Governo i punti di forza per dare vitalità al tessuto economico del Mezzogiorno: «aerospazio, elettronica, siderurgia, chimica, agro industria, turismo, solo per citarne alcuni – per collocarli in un contesto di politica industriale e di infrastrutture e servizi che consentano di far diventare le eccellenze meridionali veri diffusori di imprenditorialità e di competenze lavorative, attrattori di filiere produttive che diano vita a una ripresa e a una trasformazione dell'insieme dell'economia del Mezzogiorno. Tenendo presente che poggia su una dotazione economica consistente: parliamo di circa euro 98 miliardi, dal 2016 al 2023, da destinare allo sviluppo»;

il Governo precisa, infatti, che non sono le risorse finanziarie che mancano. Fondi strutturali (FESR e FSE) 2014-20 e cofinanziamento già incluso nella dotazione finanziaria dei relativi programmi assommano a euro 51,8 miliardi, di cui euro 31,7 miliardi sono europei e euro 20,1 miliardi Nazionali. A questi si aggiungono risorse dei Programmi Complementari per euro 7,4 miliardi (da cui vanno detratti circa euro 940 milioni, che alcune Amministrazioni Centrali e Regionali hanno destinato ai completamenti dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 ai sensi dell'articolo 1 comma 804 della legge di stabilità 2016). A sua volta, il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 può contare su euro 38,851 miliardi. Nel complesso sono quindi, come già ricordato,

euro 98 miliardi a disposizione sino al 2023 per politiche di sviluppo. Il Governo precisa altresì che ciò che è mancata per decenni è stata la capacità di utilizzarli;

il ritardo nello sviluppo del Mezzogiorno è anche quindi legato al ritardo nell'utilizzo dei Fondi strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea. Secondo il Governo superare il ritardo è stato un obiettivo molto impegnativo e difficile da raggiungere ed ha necessitato, d'accordo con la Commissione Europea, la costituzione di una *task-force* dedicata per ognuna delle Regioni interessate per sollecitare e supportare le Regioni e gli Enti Locali ad accelerare l'utilizzo dei fondi, impegno necessario per di evitare che le Regioni del Mezzogiorno perdessero le risorse stanziate dalla Commissione Europea e dal Governo nazionale;

sempre secondo il Governo 51 programmi operativi hanno consentito di avviare l'utilizzo dei nuovi Fondi della Programmazione 2014-2020 immediatamente dopo la rendicontazione di quelli 2007-2013;

ricordato che:

il Governo ha precisato che vi è stata anche una risposta alle crisi aziendali ed è intervenuto, con strumenti come i Contratti di sviluppo e gli Accordi di programma, finalizzati a fronteggiare situazioni di crisi di singole aziende e di aree a rischio di desertificazione industriale. Obiettivo del Governo è stato quello di salvaguardare le possibilità di recupero per parti importanti del tessuto produttivo del Mezzogiorno, precondizione per mantenere aperta la prospettiva di una più generale ripresa produttiva e occupazionale. Tra gli interventi che hanno avuto esito positivo il Governo ricorda la crisi della ex Micron di Avezzano, della Whirlpool e della Firema di Caserta, della ex Irisbus di Avellino, dell'Ilva di Taranto, della Bridgestone di Bari, della Natuzzi nelle Murge, dell'Ansaldo Breda di Reggio Calabria, della ex Fiat di Termini Imerese, della conversione alla chimica verde dei poli di raffinazione di Gela e di Porto Torres, della ripresa dell'Eurallumina di Portovesme. Precisa inoltre che ha proceduto con Accordi di programma e Protocolli d'intesa per aree di crisi industriale localizzate nel Mezzogiorno come Taranto, le Murge, Gela, Termini Imerese, il Sulcis, Porto Torres, e 5 cinque aree individuate in Campania;

il Governo dichiara di essersi anche impegnato a definire ed attuare – anche con l'apporto di imprese partecipate dallo Stato (Terna, Snam, FS, Anas) – progetti infrastrutturali decisivi per connettere il Mezzogiorno al resto del Paese, all'Europa, ai mercati internazionali: dal Piano Banda Ultralarga – per il quale sono stati già stanziati euro 3,5 miliardi sul Fondo Sviluppo e Coesione e circa euro 2 miliardi sui Programmi Operativi Nazionali e Regionali –all'Alta Velocità sugli assi adriatico e tirrenico e sulla Napoli-Bari-Taranto e all'ammodernamento del sistema ferroviario in Sicilia e Sardegna; dal Piano della portualità e della logistica –che punta a fare dell'Italia e in particolare del Mezzogiorno un *hub* delle merci per tutta l'Europa al Piano degli aeroporti che rafforza le linee da e per il Sud e al risanamento e sviluppo degli assi viari portanti; dalle interconnessioni che superano i principali colli di bottiglia che ostacolano il

funzionamento del sistema elettrico alle infrastrutture del gas – rigassificatori, interconnessioni con l'estero, dorsale Sud-Nord – che aumentano la sicurezza degli approvvigionamenti di tutte le regioni e, aumentando la concorrenza, riducono il prezzo del gas;

il Governo precisa di essersi attivato a supporto delle Regioni del Mezzogiorno, per costruire 16 Patti per il Sud: uno per ciascuna delle 8 Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), uno per ognuna delle 7 Città Metropolitane (Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari) ai quali si aggiunge il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di Taranto;

nel Documento di economia e finanza (DEF) per il 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze afferma che si è rafforzata, in continuità con il Governo precedente, la centralità delle politiche di coesione e della questione meridionale come questione nazionale («Gli interventi immediati di rafforzamento del credito d'imposta su investimenti privati, di riequilibrio della spesa ordinaria in conto capitale delle Amministrazioni centrali a favore del Mezzogiorno, le innovazioni istituzionali per l'efficacia della programmazione e progettazione degli interventi e l'accelerazione della spesa sui programmi di coesione, accanto ai segnali di vitalità dell'economia del Mezzogiorno negli ultimi due anni, confermano l'obiettivo di una svolta nelle politiche e nella dinamica del divario tra Mezzogiorno e resto del Paese.»);

evidenziato che:

a premessa di qualsiasi finanziamento pubblico, per evitare che le risorse assegnate possano essere male utilizzate o assegnate in maniera impropria e non riescano a creare beni e servizi collettivi, è necessario che la Pubblica amministrazione delle Regioni del Mezzogiorno – Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna – si renda efficiente. Come ha dimostrato il progetto ANTICORRP di studio e di ricerca promosso dalla Commissione europea, iniziato a marzo 2012 e conclusosi a febbraio 2017, che ha monitorato la qualità dei servizi pubblici ricevuti, l'imparzialità con la quale vengono assegnati e il livello di corruzione, tra le 206 regioni d'Europa prese in esame, ben 7 realtà territoriali del Mezzogiorno si collocano nelle ultime 30 posizioni: la Sardegna al 178º posto, la Basilicata al 182º, la Sicilia al 185º, la Puglia al 188º, il Molise al 191º, la Calabria al 193º e la Campania al 202º posto;

a fronte di quanto affermato dal Governo (Renzi e Gentiloni) su una progressiva ripresa del Paese in questi anni di crisi, il divario economico e sociale tra il Nord e il Sud del Paese è aumentato. Infatti,

se si mettono a confronto i risultati registrati da 4 indicatori: Pil pro capite, tasso di occupazione; tasso di disoccupazione; rischio povertà o esclusione sociale. Con riferimento al mercato del lavoro, ad esempio, se nel 2007 il divario relativo al tasso di occupazione era del 20,1 per cento a vantaggio del Nord, nel 2016 la forbice si è allargata, registrando un differenziale del 22,5 per cento (variazione +2,4 per cento). Nella graduatoria regionale spicca la distanza tra la prima e l'ultima della classe. Se

l'anno scorso la percentuale di occupati nella Provincia autonoma di Bolzano era pari al 72,7 per cento, in Calabria si attestava al 39,6 per cento (gap di oltre il 33 per cento);

con riferimento alla disoccupazione, se nel 2007 era del 7,5 per cento, nel 2016 si è assestata al 12 per cento (gap pari a +4,5 per cento). Sebbene tutte le regioni d'Italia abbiano visto aumentare in questi ultimi 9 anni la percentuale dei senza lavoro, emergono i dati della Campania e della Sicilia (entrambe con un +9,2 per cento) e, in particolar modo, della Calabria (+ 12 per cento);

se nel 2007 la percentuale di popolazione a rischio povertà nel Sud era al 42,7 per cento , nel 2015 (ultimo anno in cui il dato è disponibile a livello regionale) è salita al 46,4 per cento (quasi una 1 persona su 2);

con riferimento all'imprenditorialità agricola, anch'essa oggetto di interventi da parte del provvedimento in esame, si ricorda che nel Mezzogiorno d'Italia, con riferimento ai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, i dati di Agea sull'andamento della spesa pubblica al 31 maggio 2017 – pari in media per le regioni in ritardo di sviluppo al 9 per cento – mettono in evidenza una situazione da migliorare. Infatti, il dato delle regioni in ritardo di sviluppo – Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia – mostra che su oltre euro 7 miliardi e 470 milioni di budget in conto spesa pubblica (di questi euro 4 miliardi e 419 milioni in capo al Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale) sono stati spesi e rendicontati a Bruxelles tra il 1º gennaio 2015 ed il 31 maggio 2017 appena euro 672,4 milioni (404,2 milioni in conto FEASR). A questo avanzamento si contrappone l'esigenza di documentare spesa pubblica complessiva entro il 31 dicembre 2018 per ben euro 602,2 milioni, necessari ad azzerare il rischio disimpegno automatico del FEASR, che al momento è proiettato su quella data per euro 364,3 milioni;

con riferimento specifico agli articoli del decreto-legge:

l'articolo 13 del decreto-legge reca l'ennesimo intervento per l'ILVA, le cui problematiche si susseguono ormai da anni, rispetto alla quale sarebbe stato forse più ragionevole riflettere e valutare con l'approfondimento necessario tutte le dinamiche connesse all'azienda e rimaste evidentemente irrisolte dai precedenti decreti in materia. Una disposizione che ripete per la dodicesima volta in cinque anni un intervento per la maggiore industria siderurgica italiana in amministrazione straordinaria, rinnovando deroghe ai codici italiani per consentire la cessione degli asse! dell'Uva, rappresenta certamente un modo di operare non efficiente;

l'articolo 14, invece, reca la proroga dei termini previsti dalla legge di bilancio 2017 per gli investimenti;

l'articolo 15 reca disposizioni di carattere meramente organizzativo degli uffici pubblici che non necessitavano di un provvedimento ex articolo 77 della Costituzione, ma che potevano essere attuate per via regolamentare;

posto che:

il provvedimento in esame non pare essere di alcuna utilità se dalla relazione tecnica di accompagnamento si deduce che il decreto-legge è a saldo zero. Cioè non stanzia alcuna risorsa aggiuntiva rispetto a quanto previsto per il 2017 e per il triennio 2018-2020;

gli interventi previsti, che nelle intenzioni del Governo sono volti, da un lato a superare il divario tra le regioni del Sud d'Italia .e il resto del Paese, e dall'altro a introdurre nuovi strumenti finalizzati alla crescita delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso misure per i giovani imprenditori, ci sembra non siano assolutamente sufficienti per determinare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione;

le misure non solo potrebbero essere inserite in provvedimenti più razionali e coesi, ma addirittura, in alcuni casi, adottate con strumenti ordinari di razionalizzazione dei Fondi per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, essendo l'unica fonte finanziaria da cui attingono;

siamo, quindi, ancora una volta, in presenza di una stratificazione di disposizioni, di mia modalità normativa scomposta e poco incisiva;

in tema di «costituzionalità di un provvedimento», cioè di omogeneità delle disposizioni in esso contenute e di reale sussistenza di situazioni che richiedono interventi legislativi immediati, il carattere di omogeneità del provvedimento non può essere costituito dalla destinazione degli interventi ad alcune aree del Mezzogiorno e i contenuti delle norme contenute, pur nei loro elementi positivi, non paino essere tali da necessitare di una procedura legislativa accelerata;

è opportuno precisare che in tema di «costituzionalità di un provvedimento» il parere, e le eventuali osservazioni, che devono essere formulate devono avere natura squisitamente tecnica. Valutazioni politiche delle disposizioni e dei loro contenuti sono estranee alla verifica se via siano norme nel provvedimento, in contrasto con i dettami Costituzionali di diretta attuazione;

nelcaso dei decreti-legge, che rappresentano una modalità straordinaria e non usuale con cui il Governo può legiferare, è necessaria l'ulteriore valutazione se in sede di conversione in legge le eventuali proposte di modificazione o di integrazione del testo contrastino con i principi di omogeneità delle disposizioni e di una loro necessità ed urgenza data da situazioni attuali e contingenti;

in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n.22 del 2012 ritiene illegittimo il decreto-legge il cui contenuto sia privo del vincolo della omogeneità esplicitamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Infatti, come sostenuto dalla Corte, «là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge» debba essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte medesima» costituisce «esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso

straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;

nel provvedimento al nostro esame il possesso dei criteri di straordinaria necessità ed urgenza, previsti dall'articolo 77 della Costituzione, sono residuali e l'omogeneità del testo risulta essere compromesso da disposizioni eterogenee che lo rendono disorganico. Infatti, il provvedimento, proprio a causa del susseguirsi di disposizioni tra loro eterogenee, è oggettivamente carente di una sua linearità strutturale, nel senso che le materie trattate non risultano sequenziali e unite da un nesso, per cui, a titolo di esempio, si passa dalle misure contenute nei Capi I (Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno), II (Zone economiche speciali), III (Semplificazioni), IV (Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale) a misure in materia di risanamento ambientale da parte il dell'Amministrazione straordinaria dell'Ilva e in materia di proroga di termini;

si ritiene che l'inserimento da parte del legislatore del termine «urgenti» nel titolo del provvedimento non sia motivo sufficiente per giustificare la necessità di emanare un decreto legge;

il legislatore utilizza lo strumento del decreto-legge per riproporre una tipologia di misure vecchie, come quella dei finanziamenti a fondo perduto o a tasso zero, che hanno negli anni addietro ampiamente dimostrato di finire la propria portata nel momento in cui finiscono i finanziamenti a pioggia. Si tratta di misure, già sperimentate più volte, che non riusciranno a far emergere iniziative imprenditoriali nuove, ma semplicemente a distribuire risorse finanziarie – si auspica in modo trasparente – a circa 100 mila giovani del Sud;

è evidente come si registrerà una crescita temporanea dell'autoimprenditoria che finirà allo scemare degli interventi pubblici;

da quanto sopra detto, ne discende che vi sia un utilizzo politico improprio della decretazione d'urgenza senza che la Commissione del Senato, il cui compito è anche quello di valutare la costituzionalità di un provvedimento, abbia mai stigmatizzato l'utilizzo improprio della decretazione di urgenza. Se, infatti, da una parte si registra In propensione del Governo ad un utilizzo della decretazione di urgenza per una celere realizzazione degli obiettivi della sua politica – cioè la decretazione di urgenza da intendersi come necessità e urgenza in relazione ai fini della realizzazione del programma di Governo – dall'altra parte si assiste ad una inopportuna condiscendenza della 1ª Commissione alle iniziative del Governo;

rilevato, in fine, che il decreto-legge in esame non introduce disposizioni in grado di sostenere specificatamente e con efficacia la crescita delle Regioni del Mezzogiorno ma introduce disposizioni che potrebbero essere applicate a qualsiasi Regione italiana, anche a quelle virtuose e coese sotto il profilo sociale ed economico,

delibera di non passare all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge AS 2860.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» *con le seguenti:* «in cui il tasso di disoccupazione sia superiore nella misura del 10 per cento alla media nazionale».

1.2

FUCKSIA

Al comma 1, dopo le parole: «Campania», *inserire la seguente:* «Marche,».

1.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti*: «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche.».

1.4

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» *inserire le seguenti:* «nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge

22-giugno-2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: «fino a 1.250 milioni di euro» *con le seguenti:* «fin a 1.350-milioni di euro» *e sostituire le parole:* «36 milioni»; «280-milioni»; «462 milioni»; «308,5 milioni» *rispettivamente con le seguenti:* «66 milioni»; «310 milioni»; «482 milioni»; «328,5 milioni».

1.5

SPILABOTTE, SCALIA, PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI, BENCINI, GINETTI, URAS, MANCUSO

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

1.6

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» *inserire le seguenti:* «nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,».

1.7

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ricompresi nella regione Abruzzo.».

1.8

SPILABOTTE, SCALIA

Al comma1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché nei comuni del basso Lazio rientranti nel territorio della provincia di Frosinone».

1.9

GUALDANI

Al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori» *aggiungere le seguenti:* «e giovani liberi professionisti».

Conseguentemente, al comma 10, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i liberi professionisti sono finanziati gli investimenti per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e *hardware*, nonché *software* e tecnologie digitali, al fine di migliorare la loro offerta» *sopprimere le seguenti parole:* «libero professionali e».

1.10

GUALDANI

Al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori» *aggiungere le seguenti:* «e giovani liberi professionisti».

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa».

1.11

GUALDANI

Al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori» *aggiungere le seguenti:* «e giovani libero professionisti».

Conseguentemente, al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «sono finanziate» *inserire le seguenti:* «le attività libero professionali e»

al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «libero professionali e».

1.12

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» *con la seguente:* «maggiorenni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure a favore degli imprenditori nel Mezzogiorno denominata "Resto nel Sud"».

1.13

GRANAIOLA, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «i 18 ed i 35» *con le seguenti:* «tra i 18 e i 40».

1.14

STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire le parole: «35 anni», *con le seguenti:* «40 anni».

1.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «35 anni» *con le seguenti:* «40 anni».

1.16

GUALDANI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» *aggiungere le seguenti:* «ed ai professionisti iscritti in ordini o collegi, di età compresa tri i 25 ed i 45 anni»;

al comma 6, dopo le parole: «le società cooperative» *inserire le seguenti:* «, nonché società tra professionisti o società tra avvocati; *c)* società tra professionisti o di cui alla legge n. 183/2013 o società tra avvocati di cui al decreto legislativo n. 96/2001 iscritte negli Albi professionali tenuti dai rispettivi ordini o Collegi»;

al comma 10, dopo le parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali» *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione di quelle finalizzate all'acquisto di immobili non residenziali ad uso ufficio di nuova costruzione, ed in regola con le normative di sicurezza previste dalla legge, da utilizzare per l'attività professionale».

1.17

CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole da:* «o vi trasferiscano» *fino alla fine della medesima lettera.*

1.18

GATTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole da:* «vi trasferiscano» *con le seguenti:* «vi ritrasferiscano».

1.19

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, PEGORER

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine:* «o entro centoventi giorni se residenti all'estero;».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni» *aggiungere le seguenti:* «, o entro centoventi giorni in casa di residenza all'estero,».

1.20

SANTINI, LAI

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «non risultino già» *aggiungere le seguenti:* «titolari d'impresa alla data di entrata in vigore del presente decreto legge o».

1.21

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17».

1.22

GUALDANI

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17».

1.23

GUALDANI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

Al primo periodo, sopprimere le parole: «, e le Università»*;*

Dopo il primo periodo inserire il seguente: «In aggiunta alle attività di cui al precedente periodo, le Università, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 2 e a titolo gratuito, possono effettuare studi e analisi del contesto di mercato e dell'ambiente economico-sociale di riferimento, nonché ogni altra ricerca utile ai fini dell'individuazione dei settori economicamente più favorevoli per l'iniziativa economica giovanile di cui al presente articolo».

1.24

GUALDANI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere, previo accreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3 e a titolo oneroso, i medesimi servizi di cui al periodo precedente».

1.25

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 4, sopprimere la parola: «anche».

1.26

GUALDANI

Al comma 4 secondo periodo eliminare la parola: «anche».

1.27

GUALDANI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».

1.28

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola «anche».

1.29

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'istruttoria di cui al presente comma può altresì provvedere, nei termini e con le modalità di cui al precedente periodo,qualunque persona giuridica avente oggetto sociale, da almeno tre anni, l'espletamento di servizi di consulenza in materia di finanziamenti. All'onore sostenuto da tali soggetti si prov-

vede nel limite massimo del 1 per cento del finanziamento concesso a valere sul contributo di cui al comma 8, lettera *a)*».

1.30

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'istruttoria di cui al presente comma può altresì provvedere, nei termini e con le modalità di cui al precedente periodo, qualunque persona giuridica avente oggetto sociale, da almeno tre anni, l'espletamento ai servizi di consulenza in materia di finanziamenti».

1.31

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* «società» *con le seguenti:* «società di persone»;

b) al comma 13, sostituire le parole: «5 anni» *con le seguenti:* «dieci anni».

1.32

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parala:* «società» *con le seguenti:* «società di persone».

1.33

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata del finanziamento», *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:* «e per i dieci anni successivi al termine di esso».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 2», *aggiungere le seguenti:* «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.34

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le porole: «per tutta la durata del finanziamento», *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti;* «e per gli otto anni successivi al termine di esso».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2», *aggiungere le seguenti:* «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.35

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata del finanziamento», *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:* «e per i cinque anni successivi al termine di esso».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 2», *aggiungere le seguenti:* «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.36

GUALDANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* Una quota non inferiore del 5 per cento delle istanze approvate deve essere riservata ai soggetti di cui al comma 2, rientranti nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

1.37

GUALDANI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Il richiedente riceve un finanziamento fino ad un importo massimo di 150 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 20 mila euro per ciascun socio aggiuntivo, che presenti i re-

quisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*».

1.38

Giovanni MAURO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 80 mila euro, a valere sulle risorse di cui al comma 16 fino ad esaurimento delle medesime. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis.*».

1.39

GUALDANI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. I programmi di spesa riferiti alle istanze di cui al comma 3 sono ammissibili fino ad un massimo di 40 mila euro per ciascuno dei soggetti di cui al comma 2. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del programma di spesa ammissibile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2».

1.40

SANTINI, LAI

Al comma 7, sostituire le parole: «Ciascun richiedente» *con le seguenti:* «Ciascuna impresa individuale richiedente» *e le parole:* «da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria» *con le seguenti:* «da società costituite da più soci a seguito dell'entrata in vigore del presente- decreto-legge, purché non costituite da parenti en-

tro il secondo grado ed affini e nelle quali nessuno dei soci ne detenga la maggioranza delle quote,».

1.41

BARANI, LANGELLA, MILO

Al comma 7, sostituire le parole: «40 mila euro»*, ovunque presenti, con le seguenti:* «80 mila euro».

1.42

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 7, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «40 mila»*, con le seguenti:* «60 mila»*, e al secondo periodo, sostituire le parole:* «200 mila»*, con le seguenti:* «300 mila».

1.43

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro»*, con le seguenti:* «50 mila euro».

Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro»*, con le seguenti:* «50 mila euro».

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.44

LAI

Al comma 7, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 40.000 euro»*, con le seguenti:* «fino ad un massimo di 50.000 euro».

1.45

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 2», *aggiungere le seguenti*: «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.46

BARANI, LANGELLA, MILO

Al comma 7, sostituire le parole: «200 mila euro», *con le seguenti*: «300 mila euro».

1.47 (testo 2)

LAI, SANTINI

Al comma 7, dopo le parole: «200 mila euro»*, aggiungere le seguenti:* «. I finanziamenti di cui al comma 8 sono concessi».

Conseguentemente:

al comma 8, lettera b), sostituire le parole: « sotto forma di prestito a tasso zero» *con le seguenti:* «sotto forma di finanziamento agevolato;

al comma 9, sostituire la lettera b)*, con la seguente:* «*b)* della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino all'ottanta per cento del finanziamento, ovvero dell'importo del finanziamento garantito dal confidi o altro fondo di garanzia. L'accesso alla predetta garanzia avviene con modalità semplificate, sulla base della valutazione tecnica, economica e finanziaria del progetto e del soggetto richiedente, di cui al comma 5, effettuata da Invitalia, i cui esiti sono comunicati dalla medesima Agenzia al gestore del Fondo di garanzia»;

al comma 13, sopprimere il primo periodo;

al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia»*;*

al comma 14, secondo periodo, sostituire la parola: «mutui»*, con la seguente:* «finanziamenti»*;*

al comma 15, sostituire le parole: «sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme»*, con le seguenti:* «sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità ai finanziamenti di cui al comma 8, le modalità di loro concessione, con-

trollo e monitoraggio, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme, nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4».

1.48

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al presente articolo sono così articolate:

a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

1.49

GUALDANI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al presente articolo sono così articolate:

a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsata entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

Conseguentemente:

al comma 6, secondo periodo, sostituire ovunque ricorra la parola: «finanziamento»*, con la seguente* «prestito»*;*

al comma 10 primo periodo, sostituire la parola: «finanziate»*, con la parola:* «agevolate» *e al secondo periodo sostituire le parole:* «dal finanziamento»*, con le seguenti:* «dall'agevolazione»*;*

al comma 11 primo periodo, sostituire le parole: «I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati»*, con le seguenti:* «Le agevolazioni di cui al comma 8 non possono essere utilizzate»*;*

al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai finanziamenti» *con le seguenti:* «alle agevolazioni»*;*

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «dei finanziamenti»*, con le seguenti:* «delle agevolazioni» *e le parole:* «il finanziamento» *con le seguenti:* «il prestito».

1.50

GUALDANI

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «35 per cento» *con le seguenti:* «45 per cento»*;*

b) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «65 per cento»*, con le seguenti:* «55 per cento».

A copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni per il periodo 2017-2021 saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2017, 60 milioni di euro per l'anno 2018, 110 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni per il 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.

1.51

PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 8, lettera b)*, sostituire le parole:* «entro otto anni»*, con le seguenti:* «entro 15 anni».

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: «1.250 milioni»*, con le seguenti:* «1.350 milioni»*, e dopo le parole:* « per l'anno 2025»*, aggiungere le seguenti:* «; 100 milioni per gli anni 2026-2032».

1.52

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Ai comma 8, lettera b)*, secondo periodo, sostituire la parola:* «otto»*, con la seguente:* «dieci».

1.53

GUALDANI

Al comma 8, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*c)* in alternativa alle modalità di cui alle lettere *a)* e *b)*, i finanziamenti possono essere concessi per la loro totalità, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, sotto forma di prestito a tasso zero, calcolato in equivalente sovvenzione lorda ESL. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

Conseguentemente al comma 9, sostituire le parole: «Il prestito di cui alla lettera *b)* del comma 8 beneficia»*, con le seguenti:* «I prestiti di cui alle lettere *b)*e *c)* del comma 8 beneficiano».

1.54

SANTINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* Nel caso di società cooperative, la quota di contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera *a)*, qualora versata dai soci a titolo di

capitale sociale nella nuova società, può essere integrata con un intervento ai sensi della legge n. 49 del 1985.».

1.55

BONFRISCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* Nel caso di società cooperative, la quota di contributo a fondo perduto di cui alla lettera *a)* del comma 8, se versata dai soci a titolo di capitale sociale nella nuova società, può essere integrata con un intervento ai sensi della legge n. 49 del 1985.».

1.56

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 9 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a)*, sopprimere le parole da:* «corrisposto»*, fino a:* «finanziamento»*;*

alla lettera b)*, primo periodo, sopprimere le parole:* «da parte del soggetto gestore».

1.57 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente: «di un contributo rapportato agli interessi applicati allo stesso, sulla base delle modalità e criteri definiti nel decreto di cui al comma 15».

1.58

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 9, al primo periodo della lettera b)*, sostituire le parole:* «per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore»*, con le seguenti:* «per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito».

1.59

GUALDANI

Al comma 9, lettera b)*, primo periodo, sopprimere le parole:* «da parte del soggetto gestore».

1.60

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni e servizi nei settori dell'artigianato, dell'industria e del turismo».

1.61

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «finanziate» *con la seguente: «agevolate».*

1.62

GUALDANI

Al comma 10, dopo le parole: «attività imprenditoriali», *inserire le seguenti:* «di tipo turistico e commerciale, nonché quelle».

1.63

GUALDANI

Al comma 10, dopo le parole: «attività imprenditoriali», *inserire le seguenti:* «di tipo turistico ricettive o turistico balneari, nonché quelle,».

1.64

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 10, dopo le parole: «nei settori dell'artigianato» *inserire le seguenti:* «del commercio, del turismo», *e sopprimere le parole da:* «e del commercio» *fino alla fine del periodo.*

1.65

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 10, dopo le parole: «dell'artigianato» *inserire le seguenti:* «, del commercio, dell'industria agroalimentare».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

1.66

Giovanni MAURO

Al comma 10, dopo le parole: «fornitura di servizi» *inserire le seguenti:* «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «Sono escluse dal finanziamento» *fino alle parole:* «di impresa».

1.67

LAI

Al comma 10, sostituire le parole: «relativi alla fornitura di servizi» *con le seguenti:* «le attività di impresa nel settore della fornitura dei servizi».

1.68

GUALDANI

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «relativi» *con la seguente:* «relative».

1.69

SANTINI, LAI

Al comma 10, al primo periodo, sostituire la parola: «relativi» *con la seguente:* «relative».

1.70

GALIMBERTI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a) al comma 10, dopo le parole:* "fornitura di servizi" *inserire le parole:* ", nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali";

b) al comma 10, le parole: "Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita del beni prodotti nell'attività di impresa." *sono soppresse».*

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, dopo le parole: «fornitura di servizi» *inserire le parole:* «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali»;

b) al comma 10, le parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.» *sono soppresse*.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.72

GUALDANI

Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «fornitura di servizi» *inserire le parole:* «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali»;

b) le parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.» *sono soppresse.*

1.73

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «fornitura di servizi» *inserire le seguenti:* «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali» *e sopprimere il secondo periodo.*

1.74

STEFANO, URAS

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «delle attività commerciali, delle attività turistiche incluse l'intermediazione di servizi turistici e la nautica da diporto e delle attività libero professionali».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.75

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «delle attività commerciali, delle attività turistiche incluse l'intermediazione di servizi turistici e la nautica da diporto e delle, attività libero professionali».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.76

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «servizi» *aggiungere le seguenti:* «e del turismo».

1.77

GUALDANI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 10 per cento degli importi annuali massimi previsti al comma 16 è destinata al finanziamento delle attività imprenditoriali che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ai sensi della legge 22 giugno 2000, n. 193 o che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a quello del finanziamento di cui al comma 8, lavoratori detenuti o internati, nonché quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

1.78

GUALDANI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al due per cento degli importi annuali massimi previsti al comma 16 è destinata al finanziamento delle attività professionali di giovani abilitati all'esercizio della professione forense, con età pari o inferiore ai 35 anni, che sono regolarmente iscritti presso il relativo ordine professionale, e che intendono esercitare la professione in una delle Regioni di cui al comma 1. Le risorse possono essere utilizzate per l'apertura e l'avviamento di uno studio professionale autonomo, anche attraverso la costituzione di una società di capitali.».

1.79

DE POLI

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

«10-*bis)* Nelle regioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo, le relative disposizioni si applicano anche per le iniziative di realizzazione e gestione di strutture sanitarie e socio-sanitarie. Qualora la regione abbia adottato il programma operativo in prosieguo del piano di rientro, anche in deroga ad altre disposizioni e ad invarianza di spesa,

può procedere a modifiche ed integrazioni del programma operativo prevedendo eventuali aggiornamenti e rettifiche dei fabbisogni assistenziali previsti, delle dotazioni esistenti e di quelle accreditabili».

1.80

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «I finanziamenti»*, con le seguenti:* «Le agevolazioni».

1.81

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «ai finanziamenti»*, con le seguenti:* «alle agevolazioni».

1.82

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 13, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «dei finanziamenti»*, con le seguenti:* «delle agevolazioni»*;*

b) *sopprimere le parole:* «dal comma 6»*, fino alla fine del periodo.*

1.83

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 13, sopprimere le parole da: «e al conferimento»*, fino alla fine del periodo.*

1.84

GUALDANI

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole da: «e il conferimento»*, fino alla fine del periodo.*

1.85

GUALDANI

Al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: «, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia,».

1.86

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia,».

1.87

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* I soggetti riceventi i finanziamenti di cui al comma 8, che delocalizzano, per tutto il periodo di durata dell'incentivo, la propria produzione nel territorio di un altro Stato, anche appartenente all'Unione europea, o qualora la delocalizzazione abbia come effetto la riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio del contributo a fondo perduto e della garanzia statale sui finanziamenti concessi a tasso zero e hanno l'obbligo della loro restituzione».

1.88

SANTINI, LAI

Al comma 15, dopo le parole: «le modalità di attuazione della stessa»*, aggiungere le seguenti:* «, i costi ammissibili al finanziamento di cui al comma 7 e le modalità di rendicontazione delle spese».

1.89

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 15, dopo le parole: «e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante», *inserire le seguenti:* «anche in relazione

alla rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate».

1.90

LAI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «Ciascuna Regione di cui al comma 1, nell'ambito delle proprie risorse disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo approvati ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili».

1.91

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione che indichi gli interventi realizzati nell'anno precedente con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso con la valutaziene della rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate».

1.92

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 16, dopo le parole: «, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE,» *inserire le seguenti:* «con l'esclusione delle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 2 del 3 marzo 2017 in favore del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia,».

1.93

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 16 primo periodo, dopo le parole: «da ripartire» *inserire le seguenti:* «nell'ambito dello stesso territorio regionale oggetto del precedente finanziamento».

1.94

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Sul sito *internet* di Invitalia sono pubblicati gli elench-i dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia come prestito, e degli istituti di credito concessionari. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, con cadenza massima trimestrale».

1.95

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le PMI rappresentano secondo i dati Istat, il 95 per cento del totale delle unità produttive e impiegano circa 7,8 milioni di addetti (il 47 per cento contro il 29 per cento nella media europea);

apporterebbe un aiuto economico alle imprese in contabilità semplificata portare in deduzione le perdite dai relativi redditi di impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta e scomputare le eventuali eccedenze dei redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi di imposta successivi;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere una misura che consenta alle imprese in contabilità semplificata lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi di impresa.

G1.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge prevede che le persone con età compresa fra i 18 e i 40 previa presentazione di un progetto di valorizzazione, possano richiedere ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l'assegnazione di terreni abbandonati, aree edificate o altri immobili che risultino abbandonati;

i Comuni provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili in oggetto;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di stabilire un piano di supporto e accompagnamento ai Comuni per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'attuazione della norma in oggetto.

G1.102

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-Iegge-20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860)

premesso che:

l'articolo 1 individua un nuovo strumento di incentivazione rivolto ai giovani del Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, denominato «Resto al Sud»;

considerato che:

il comma 3 identifica, quale amministrazione titolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia-Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti-lnvitalia, che, è tenuta ad esaminare le istanze sulla base di apposita convenzione;

nella fase di verifica delle istanze è necessario attivare collaborazioni che consentono di contrastare in maniera efficace rischi di infiltrazione e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi;

impegna il Governo:

a prevedere, anche inserendo apposite clausole nella convenzione con il soggetto gestore, forme di contrasto dei rischi di infiltrazione da parte delle criminalità e meccanismi di monitoraggio delle istanze e delle concessioni;

a potenziare, a tal fine, il personale nelle prefetture e ad attivare modalità di collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia (DNA).

G1.103

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'equiparazione di attività artigianali e di grande valore artistico quali sono quelle di orafo/gioielliere e argentiere di cui alla Legge 7 gennaio 2000, n. 7, ad una attività meramente commerciale quale quella di «compro oro», snatura di senso, valore e qualità l'attività stessa ignorando la secolare tradizione italiana della lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;

la distinzione tra chi ha come unica finalità commerciale l'acquisto di oro usato e chi ha come attività principale quella di artigiano orafo, alla quale affianca in via secondaria un marginale esercizio di acquisto di oro usato sta nella natura stessa dell'attività. Per definirsi artigiano l'imprenditore deve «svolgere la propria attività personalmente ed in qualità di titolare all'interno dell'azienda, assumendone la piena responsabilità (...) svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (articolo 2, legge n. 443 del 1985);

i limiti dimensionali imposti per legge affinché un'impresa possa definirsi «artigiana» ed i conseguenti obblighi amministrativi come l'obbligo d'iscrizione, previo esame dei requisiti, all'Albo Imprese Artigiane, il quale comporta l'annotazione nel Registro Imprese e l'iscrizione negli elenchi assistenziali e previdenziali,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere l'esclusione dall'applicazione della normativa che disciplina l'attività di compro oro (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92) delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme; intervenire con norme volte a contrastare eventuali attività criminali e di riciclaggio con meccanismi di controllo sulla provenienza della merce.

G1.104

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la disciplina dell'attività dell'autoriparazione stabilita con la legge n. 122 del 1992 e aggiornata, anche in funzione del progresso tecnologico, dalla legge n. 224 del 1912, che ha unificato nella nuova sezione della «meccatronica» due sezioni (meccanica e motori sta» ed «elettrauto») delle quattro precedentemente previste (meccanica e motorista», «elettrauto», «carrozzeria» e «gommista»), presenta alcune criticità che, oggettivamente; ostacolano l'adeguamento dei requisiti professionali e l'acquisizione dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori, con gravi conseguenze per la sopravvivenza ed il futuro delle imprese del settore;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

introdurre criteri di maggiore flessibilità e superare le problematiche che si verificano sia per quanto concerne gli autoriparatori già operanti sia in relazione ai soggetti che intendono acquisire i requisiti di meccatronica, partendo dall'esperienza di elettrauto o di meccanico motoristico; estendere l'arco temporale entro il quale le imprese possono dimostrare il possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica professionale sulla base dell'esperienza professionale maturata in azienda.

G1.105

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n, 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la misura denominata «Resto al Sud», evidenzia l'esclusione di una parte importante del sistema economiche meridionale, cioè il turismo, il commercio ed i liberi professionisti; relativamente al commercio, il comma 10 dell'articolo 1 include esclusivamente le attività di vendita diretta del produttore ed esclude le altre forme di attività commerciali;

i limiti presenti relativi all'importo massimo di aiuto a 40,000 euro nonché all'età massima di 35 anni, indirizzano naturalmente la misura verso la costituzione di micro imprese giovanili a basso costo di investimento, Tali tipologie di imprese si riscontrano maggiormente proprio nei settori esclusi dal provvedimento, cioè turismo, commercio e attività libero-professionali;

il provvedimento si applica in territori particolarmente rilevanti dal punto di vista turistico commerciale;

una macro area che ha importantissime risorse naturali, paesaggistiche e culturali da valorizzare, ed un sistema di accoglienza, dal ricettivo

ai servizi, da potenziare ed innovare, rendendolo sempre più moderno ed attento alle esigenze di turisti e consumatori grazie proprio alle idee ed alle energie giovanili;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere un piano di incentivi al comparto produttivo turistico commerciale del Mezzogiorno, con particolare attenzione al principio europeo della orizzontalità degli aiuti di Stato, per agevolare uno sviluppo economico il più integrato possibile tra i settori.

G1.106

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge-recante «Conversione in legge del decreto-legge 20-giugno 2017, n.91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;

la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;

è necessario che si adottino quanto prima iniziative di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperandone la storia e le tradizioni,

impegna il governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere finanziario, al fine di sostenere le attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, garantendo la sopravvivenza di un servizio che in questi territori è di primaria necessità per i cittadini.

G1.107

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove con un finanziamento, in parte a fondo perdute e in parte sotto forma di prestito a tasso zero, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno;

dalla relazione illustrativa si apprende come questa misura sia in grado di far fronte ai fenomeni di abbandono e di desertificazione industriale dei territori in questione, incoraggiando i giovani a ritornare o restare in questi territori e ad avviare nuove iniziative d'impresa;

la diffusione di queste iniziative ad una utenza più ampia ed attiva nei diversi settori produttivi del Paese è un elemento, a giudizio del proponente, di garanzia dell'efficacia dell'iniziativa stessa, in tal senso appare poco utile all'obiettivo che si vuole perseguire, la scelta di individuare tra le attività imprenditoriali finanziabili solo quelle relative alla produzione dei beni nei settori dell'artigianato e dell'industria;

il commercio ed il turismo, ad esempio, che sono settori strategici per l'economia del Paese, rappresentano, nel caso specifico, un'opportunità di investimento per tanti giovani imprenditori, anche alla luce delle caratteristiche stesse di questi territori, molti dei quali a forte vocazione turistica;

impegna il Governo,

ad adottare le necessarie iniziative al fine di ricomprendere nelle attività imprenditoriali finanziabili ai sensi dell'articolo 1, del presente disegno di legge, anche quelle relative alla vendita di beni e fornitura dei servizi nei settori del commercio e del turismo.

G1.108

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove, con l'impiego di risorse pubbliche, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno, attraverso la concessione di una quota di contributo a fondo perduto e di una garanzia sulla quota di prestito a tasso zero concesso dagli istituti di credito;

sempre più spesso dietro le iniziative di sostegno finanziario al comparto produttivo del Paese si nascondono fenomeni di più ampia portata che stanno lentamente intaccando il nostro tessuto economico, portando alla dispersione delle risorse produttive ed occupazionali presenti nel territorio, ne è un esempio il fenomeno della delocalizzazione;

questo fenomeno, che ha ormai acquisito una dimensione globale, interessa a vario modo tutti i paesi membri dell'Unione europea e in quest'ultimo ambito, appare alimentato dalle sperequazioni economiche esistenti tra i vari paesi che permettono di mantenere o aumentare, così come avviene nel confronto tra i Paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo, i profitti delle aziende delocalizzanti ed abbattere così i costi dei fattori produttivi più alti, ossia quelli della forza lavoro e degli oneri fiscali;

è necessario contrastare queste pratiche per evitare che le imprese operanti nel territorio italiano, destinatarie di contributi pubblici, delocalizzino la propria produzione nel territorio di un altro Stato, estero o appartenente all'Unione europea, anche nel caso in cui la delocalizzazione abbia l'effetto di produrre la riduzione o la messa in mobilità del personale impiegato, pena la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dei soldi pubblici percepiti;

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative, di natura economica e fiscale, affinché le imprese giovanili ubicate nel Mezzogiorno che beneficiano di contributi pubblici per l'avvio di nuove attività imprenditoriali siano obbligate alla loro restituzione, nel caso in cui delocalizzino la produzione nel territorio di un altro Stato; anche appartenente all'Unione europea, e riducano il Personale locale impiegato.

G1.109

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;

tra gli altri interventi, l'articolo 1 del provvedimento in esame, stanziando 1,25 miliardi di euro, promuove nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrano nella fascia di età compresa tra 18 e i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano finito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento;

con tale intervento si prevede di far nascere, nell'articolo di 4 anni, 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o inoccupati, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create;

sarebbe necessario ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fme di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio;

al contempo è importante valorizzare il ruolo il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208 del 2015;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di perfezionare la normativa in oggetto al fine di:

a) garantire tecnicamente dal punto di vista contabile i target della spesa europea dei fondi comunitari e dei rispettivi cofinanziamenti regionali, preservando l'omogeneità dei bilanci dettata dall'applicazione dei principi del decreto legislativo n. 118 del 20 Il;

b) valorizzare il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei, già previsto dalla legge n. 208 del 2015, conferendo gli anche la possibilità di gestire le risorse del cosiddetto , «*overbooking*», al fine di consentire il pieno utilizzo dei fondi europei e gli aiuti aggiuntivi del PSR a totale carico dell'ente;

c) prevedere che, in fase di «*start up*», per dare maggior impulso alla spesa dei fondi comunitari, i trasferimenti regionali iniziali all'organismo strumentale non incidano sul saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 della legge n. 232 del 2016;

d) limitare l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 4 agosto 2016 ai soli programmi di cooperazione territoriale, con la possibilità di utilizzo delle partite di giro.

G1.110

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno (as. 2860);

premesso che:

l'articolo 1 l'articolo contempla forme di incentivazione per i giovani del mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

in particolare il comma 3 individua, quale amministrazione titolare, la presidenza del consiglio dei ministri e, come soggetto gestore, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti-invitalia, che esaminerà le istanze pervenute, per la concessione dei finanziamenti;

tali finanziamenti sono erogati per il 35 per cento a fondo perduto e per il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento (comma 8);

secondo quanto previsto dal comma 14 Invitalia è autorizzata a stipulare una convenzione con l'associazione bancaria italiana (abi) per definire le modalità di corresponsione dei contributi nonché le condizioni tipo dei mutui;

impegna il governo;

ad adottare misure al fine di prevedere un tetto massimo per la definizione del tasso di interesse di dei mutui di cui al comma 8 al quale la convenzione che sarà stipulata tra abi e Invitalia deve attenersi.

G1.111

RUTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (Atto Senato 2860);

premesso che:

i recenti dati di maggio registrati dall'Istat sull'occupazione hanno segnalato una considerevole perdita di posti di lavoro: 51 mila persone al lavoro in meno su aprile. La disoccupazione risale all'11,3 per cento e peggiora il quadro per i giovani dove la quota di senza lavoro è al 37 per cento;

secondo un'analisi della Banca d'Italia svolta su aziende italiane e straniere, con particolare riguardo alla differenza tra il costo del lavoro sostenuto dall'impresa e la retribuzione netta percepita dal dipendente, l'Italia risulta avere il cuneo fiscale più alto tra i Paesi europei occidentali industrializzati;

negli ultimi anni molte categorie di lavoratori non hanno visto un adeguamento delle proprie retribuzioni all'aumento del costo della vita;

considerato che:

la pesantezza dell'attuale sistema di tassazione e di contribuzione fiscale rende il. nostro Paese poco competitivo, soprattutto se lo confrontiamo con lo scacchiere internazionale;

impegna il Governo,

a prevedere nella prossima legge di bilancio un taglio strutturale del cuneo fiscale per i contratti a tempo indeterminato, con particolare riguardo alle assunzioni dei lavoratori al di sotto dei 35 anni e al di sopra dei 50, al fine di aumentare la competitività delle imprese, aumentare la retribuzione netta dei lavoratori e rilanciare l'economia e il mercato del lavoro in Italia.

G1.112

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

considerato che:

secondo l'ultima stima della Banca d'Italia, compiuta per il 2015, le aziende private, a fronte di forniture, manutenzioni o lavori fatturati alle amministrazioni pubbliche, vanterebbero crediti per 65 miliardi di euro dei quali, 31 sarebbero di natura fisiologica (importi non ancora liquidati perché dalla data di emissione della fattura non sono ancora trascorsi 30-60 giorni stabiliti dalla Direttiva) e 34 da imputare ai ritardi nei pagamenti;

come denunciato dalle associazioni di categoria tali dati, oltre che obsoleti appaiono sicuramente sottodimensionati. Un numero sempre maggiore di imprese è posta in difficoltà dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

le prime vittime sono i lavoratori delle imprese in crisi cui spesso i datori di lavoro non sono in grado a pagare gli stipendi e i contributi;

impegna il Governo,

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativo volti a prevedere la possibilità che qualora un'impresa vanti un credito nei confronti di una pubblica amministrazione e a causa di ciò non riesca ad ottenere il documento di regolarità contributiva, essa possa richiedere che la corresponsione delle retribuzioni dei propri lavoratori siano effettuati direttamente dall'Inps, previa convenzione tra l'Inps stesso e la pubblica amministrazione debitrice, fino a concorrenza dell'importo del credito.

EMENDAMENTI

1.0.700
PERRONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Interpretazione autentica dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

La locuzione "lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche" contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.0.1
SANTINI, LAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Con decreto del Ministro dello sviiuppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, da emanarsi entro 31 dicembre 2017, è definita la quota delle risorse disponibili per le finalità di cui al presente comma, da destinare, per l'anno 2018, alla costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.»

1.0.2

LAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata attraverso le modalità di cui al comma 3 articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 destinano un massimo del 15 % per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, per il sostegno all'esercizio della libera professione ed al reddito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tali somme vengono detratte dall'ammontare del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.0.3

GUALDANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane del Mezzogiorno)

1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura, per le Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con legge 22 gennaio 2016 n. 9, è prorogata per il triennio 2018-2020, nel limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro nel triennio, di cui 20 milioni nel 2018, 50 milioni di euro nel 2019 e 30 milioni di euro nel 2020.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni nel 2018, 50 milioni di euro nel 2019 e 30 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.0.4

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Incentivi per la costituzione di società sportive dilettantistiche)

1. È autorizzata la costituzione di società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro da parte di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le società di cui al presente articolo sono società di capitali costituite mediante atto pubblico, secondo le disposizioni del codice civile.

2. Gli statuti delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro devono contenere:

a) la denominazione o la ragione sociale con la locuzione «società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro»;

b) l'oggetto sociale o lo scopo associativo, con riferimento allo svolgimento e all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza, nonché l'organizzazione di attività sportive tese alla prevenzione e alla tutela della salute, nonché alla predisposizione di attività volte a favorire l'inserimento sociale di persone con disabilità;

c) l'obbligo di conformarsi alle norme e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, nonché alle disposizioni emanate dal CONI.

3. I ricavi provenienti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di erri al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il 50 per cento del loro ammontare.

4. Le società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro, che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso hanno consegnito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 50.000 euro, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m)* e all'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Le agevolazioni di cui ai commi 4, 5, 7, 8, 9, 11-*bis* e 23 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società di cui al presente articolo che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5,

comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

7. Le agevolazioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano esclusivamente al ricorrere contestuale delle seguenti condizioni:

a) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un medico specialista in cardiologia e un medico nutrizionista dietologo. All'atto di iscrizione tutti coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica presso le società di cui al comma 1 sono sottoposti gratuitamente ad uno screening cardiologico e ad una visita nutrizionale per un corretto svolgimento delle pratiche sportive. l contenuti delle visite specialistiche di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto del Ministero della Salute da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Lo screening cardiologico deve essere effettuato obbligatoriamente una volta ogni tre anni;

b) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare con le scuole secondarie di seconde grado convenzioni per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

c) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve provvedere all'organizzazione di attività motorie-espressive rivolte a persone con disabilità intellettivo-relazionali, per favorirne l'inclusione sociale.

8. Al comma 6 del decreto legge-25-novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di mancanza di progetti presentati dai soggetti di cui al primo periodo, gli enti locali possono valutare i progetti presentati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro; in tal caso, la gestione dell'impianto da parte della società sportiva non può essere inferiore ai dieci anni ed è subordinata al pagamento di un corrispettivo che tenga conto del valore dell'intervento effettuato. Costituisce titolo preferenziale per la concessione della gestione di impianti sportivi pubblici, anche scolastici, la natura giuridica di associazione o di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI".

9. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche già costituite al 31 dicembre 2016 in una delle forme previste al comma 17 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 possono richiedere entro il 30 settembre 2017 la trasformazione in società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro a decorrere dal 1º gennaio 2018, mediante le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni l'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, stimati in 3,5 milioni di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.

2.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *sestituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternaiiva ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca."»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «imprese agricole», *aggiungere le seguenti:* «e della pesca».

2.2

STEFANO, URAS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesse, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevo-

lati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca.";

b) *al comma 2, dopo le parole:* «imprese agricole», *aggiungere le seguenti:* «e della pesca».

2.3

SAGGESE, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SANTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «alle imprese agricole» *inserire le seguenti:* «e del settore ittico» *e dopo le parole:* «ai medesimi soggetti» *inserire le seguenti:* «nonché alle imprese del settore ittico»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «imprese agricole» *inserire le seguenti:* «e del settore ittico».

2.4

BONFRISCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Resto al sud alle imprese agricole» *aggiungere le seguenti:* «ed ittiche»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «in favore delle imprese agricole» *aggiungere le seguenti:* «ed ittiche».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e pesca e di promozione delle filiere del Mezzogiorno».

2.5

LAI

Al comma 1 dopo le parole: «alle imprese agricole» *inserire le seguenti:* «e della pesca».

2.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonchè le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche.»

Conseguentemente, al comma 2 dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

2.7

GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo i soggetti che producono con certificazione biologica e/o a filiera corta.»

2.8

GUALDANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono estese ai soggetti, alle imprese individuali e alle società che svolgono attività di pesca e acquacoltura, a condizione che rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo articolo 1».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole» *inserire le seguenti:* «e di pesca ed acquacoltura» *e sostituire le parole:* «di cui al comma 1» *con le seguenti:* «di cui ai commi 1 e 1-*bis*».

2.9

BARANI, LANGELLA, MILO

Al comma 2 sostituire le parole: «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni».

2.10

BONFRISCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»

2.11

SANTINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivaziene del fondo, selvicoltura o allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»

2.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. 1. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il piano di settore per l'agrumicoltura. Per gli interventi attuativi del suddetto piano a favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Mo-

lise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono destinate risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

2.13

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, LIUZZI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse previste dal comma 2 sono assegnate alla Regione Puglia per promuovere interventi a favore delle imprese localizzate nelle aree colpite dal batterio *Xylella Fastidiosa*.».

2.14

VACCARI, CALEO

Sopprimere il comma 3.

2.15

BONFRISCO

Sopprimere il comma 3.

2.16

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

2.17

DONNO, GIROTTO, PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Sopprimere il comma 3.

2.18

RUTA

Sopprimere il comma 3.

2.19

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO

Sopprimere il comma 3.

2.20

GUALDANI

Al comma 3, capoverso 2-bis*, primo periodo, dopo le parole:* «svolte dai consorzi agrari», *inserire le seguenti:* «,con sede legale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,».

2.21

RUTA

Al comma 3, capoverso «2-*bis*», *sopprimere il secondo periodo.*

2.22

VACCARI, CALEO

Al comma 3, capoverso «2-*bis*», *sopprimere il secondo periodo.*

2.23

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, capoverso «2-*bis*», *sopprimere il secondo periodo.*

2.24

GUALDANI

Al comma 3, capoverso «2-bis» sopprimere il secondo periodo.

2.25

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO

Al comma 3, capoverso «2-bis» sopprimere il secondo periodo.

2.26

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine dice stendere la misura Resto al Sud per la valorizzazione del *compost* bene comune da utilizzare per la produzione blu e di qualità, per le bonifiche e contro la desertificazione dei territori agricoli interni, alle imprese agricole presenti nelle Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia è concesso un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti di compostaggio anaerobici. Al prodotto finale ottenuto dal processo anaerobico, il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa verifica delle agenzie regionali dell'ambiente, appone un bollino verde che certifica il compost di qualità, al fine di favorirne la vendita, la distribuzione e l'utilizzo.

3-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di dettaglio per la fruizione del contributo di cui al comma 3-*bis* nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì ì casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

3-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

2.27

CONTE, DALLA TOR

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e di consentire alle stesse un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: "*d-bis)* Furgoni con vano di carico aperto veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera i 3.500 kg e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone».

2.28

ZANONI, SANTINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 dell decreto legislative 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera le 3,5 t e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone;».

2.29

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera le 3,5 t e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone;».

2.30

PELINO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire alle stesse un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera i 3.500 Kg e in cui posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone;».

2.31

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera le 3,5 t e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone».

2.32

AMIDEI, PICCOLI, LIUZZI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

"*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli, con vano di carico aperto, destinati al trasporte di cose e di persone, aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t in cui i posti e il vano di carico non sono situati in un unico vano"».

2.33

LAI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria da considerarsi per fini statistici e riepilogativi denominata «Artigianale Regionale». Alla categoria di cui al comma precedente è riservato l'aumento annuale previsto dalla UE della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea. La categoria verrà suddivisa in quote regionali seconde il peso percentuale che ogni regione ha sul totale ltalia di numero di imbarcazioni da pesca artigianali che non hanno cioè in licenza circuizione e attrezzi trainati, così come stabilito rispettivamente dai MIPAAF e dal Consiglio Generale per la Pesca nel Mediterraneo nella sua 21esima Sessione. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale di suddivisione quote, delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il MIPAAF e le Regioni interessate, stabiliscono, regione per regione, le modalità di suddivisione delle quote regionali in singoli permessi e le loro quote individuali: i nuovi permessi speciali per la pesca al tonno rosso confluiranno, dal 2018, nella categoria palangari già prevista, di cui al primo comma».

2.34

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche alle imprese agricole ubicate nelle province interamente montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56».

2.35

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.».

2.36
MIRABELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il personale di cui all'articolo 5, comma 6 della legge n. 410/1999 è ricollocato con effetto immediato, anche previa riqualificazione professionale, presso le Regioni di appartenenza indipendentemente dalle previsioni della pianta organica e del patto di stabilità. La presente previsione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

2.37
GUALDANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di favorire il passaggio generazionale sulle navi adibite all'esercizio della pesca marittima sono adottate le seguenti disposizioni:

a) al Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione di cui all'allegato del decreto del Presiedente della Repubblica 15 febbraio 1952 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 254, comma 1, numero 4 le parole: "effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti;" sono sostituite dalle seguenti: "aver effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca";

2) all'articolo 257, comma 2, lettera *b)*, sono soppresse le parole: "nella zona compresa fra il 60 ed il 200 meridiano";

b) all'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Sulle unità da pesca, durante le ore di riposo del comandante è consentita la temporanea sostituzione del medesimo da parte di un marittimo addetto alla guardia al timone, purché in tale circostanza l'unità sia dotata di un sistema di allarme che colleghi direttamente la plancia alla cabina del comandante"».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100
DONNO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2011 n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860),

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;

in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere dei Mezzogiorno;

considerato che:

durante i primi giorni del mese di settembre 2014, nel territorio del Gargano e della provincia di Foggia, si verificavano dei fenomeni meteorologici ed eventi alluvionali di particolare gravità, che causavano gravissimi danni, sia dal punto di vista umano, che dal punto di vista economico, agricolo ed infrastrutturale;

con delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 veniva dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1º al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia;

come riportato dal sito istituzionale della Protezione civile, «lo Stato ha messo a disposizione un contributo economico per i cittadini colpiti da calamità eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane che si sono verificate a partire da maggio 2013. I contributi per danni alle abitazioni e alle attività economiche e produttive saranno concessi attraversa un finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, grazie all'attivazione di un credito di imposta»;

tuttavia, come denunciato dai cittadini interessati, l'azione amministrativi a beneficio delle popolazioni colpite è stata caratterizzata, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, da forti ritardi, oltre che da una sostanziale inidoneità nella gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;

in data 22 ottobre 2014, veniva discussa dall'Aula del Senato la mozione 1-00316. Nel corso dell'esame in Aula della mozione, riformulata e votata per parti separate, venivano approvati i seguenti impegni in-

dirizzati al Governo: «ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo; a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma; ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla-relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali; a valutare la possibilità di prevedere un particolare regime disgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente incorso; a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale»;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione necessaria, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire l'effettiva attribuzione ai cittadini della provincia di Foggia dei benefici già previsti in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1º al 6 settembre 2014.

G2.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'uso del *pick up* come bene strumentale d'impresa rappresenta uno strumento di sostegno allo sviluppo di nuovi modelli di business nel settore agricolo, settore che vede la sua massima concentrazione nel Mezzogiorno d'Italia;

al Sud ed fu particolare in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia si concentra un alto numero di aziende agricole pari al 48 per cento del totale nazionale (dati ultimo «Censimento Atlante agricoltura italiana 2016»); caratteristica principale di tali aziende è la dimensione piccola e familiare e la necessità di aprirsi a nuovi modelli di business e *customer experience*. Il *pick up* è un mezzo sempre più utilizzato per la sua versa-

tilità sia dalle aziende agricole, sia dai clienti delle stesse, quali piccoli commercianti e artigiani. L'uso del *pick up* consente la diffusione di una nuova modalità di acquisto, detta «*pick up your own*», già fortemente diffusa nei paesi anglosassoni (acquisto dei prodotti direttamente presso la *farm*) che potrebbe affiancarsi alle modalità classiche di acquisto come i punti vendita aziendali, le botteghe, i *farmer's market*;

il *pick up* può svolgere questa funzione a patto che si consenta allo stesso. di trasportare a bordo veicolo anche persone non addette all'attività lavorativa, togliendo il vincolo ad oggi esistente nel nostro Codice della Strada (che ha disciplinato in maniera restrittiva la normativa europea che prevede per gli autocarri il trasporto prioritario ma non esclusivo delle merci);

in Italia i veicoli commerciali leggeri (categoria autocarri, omologazione N1) non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone, restando destinati al trasporto di cose in base alla definizione data dall'articolo 54, comma 1, lettera *d)* del Codice della Strada (disegno legislativo n. 285/1992);

le persone, nel numero massimo consentito e riportato nella carta di circolazione, possono esservi ospitate solo se la loro presenza è in funzione del trasporto delle mercato del loro uso;

per tali motivi risultano proibiti tanto l'uso personale e familiare con passeggeri a bordo, quanto il trasporto di cortesia, nonché un pieno utilizzo a fini professionali. In caso di controllo si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino a 1.697 euro, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi;

il legislatore europeo (Reg. VE n. 678 del 2011) invece definisce i veicoli della macro categoria N come quei veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente ma non esclusivamente per il trasporto di merci, non prevedendo dunque alcun vincolo di contestualità tra la presenza delle persone a bordo del veicolo e le merci trasportate;

simili veicoli sono caratterizzati generalmente da 4 o più posti, e vengono acquistati da una clientela che utilizza il veicolo anche per scopi turistici e di svago o comunque scollegati dall'attività professionale o commerciale;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere una nuova fattispecie di veicolo con vano di carico aperto, destinato al trasporto di cose e di persone, che possa rappresentare anche uno strumento di sostegno allo sviluppo di nuovi modelli di business nel settore agricolo e artigianale del Mezzogiorno in Italia.

G2.102

PADUA, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2860, recante conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

premesso che:

il carrubo (Ceratonia siliqua) è una pianta monumentale originaria del bacino meridionale del Mediterraneo, molto diffusa in Spagna, Marocco, Italia, e danno verabite tra i simboli dell'identità territoriale iblea;

il nostro Paese è il secondo dopo quello iberico per la produzione di carrube, che sono utilizzate principalmente per alimentazione animale e scopi industrali;

l'importanza del carrubo è legata anche al fatto che in aree margini esso può essere coltivato per le sue caratteristiche di rusticità come unica coltura arborea possibile, arricchendo e migliorando la struttura di alcuni tipi di terreni e, quindi, contribuendo alla salvaguardia ed alla tutela del territorio;

a partire dal 2016, in vari carrubeti della provincia di Ragusa, in primo luogo nei comuni di Scicli e Modica, sono stati osservati diffusi disseccamenti di rami e parti della chioma di piante di carrubo, a causa dell'azione del coleottero dello, Xylosandrus compactus;

per tale ragione, si stanno producendo pesanti ripercussioni sul piano paesaggistico oltreché su quello economico;

c'è, quindi, necessità di prevenire e contrastare i danni dovuti ai fori creati del coleottero durante l'ovideposizione e alle gallerie all'interno delle quali si sviluppa la popolazione. I danni sono particolarmente gravi nelle giovani piante ornamentali e nei vivai, poiché ne provocano la morte ed i carrubi adulti e/o secolari subiscono pesanti menomazioni dovute ai consistenti disseccamenti che inducono ad intervenire con tagli drastici;

per tale ragione è prioritario incentivare l'attività di ricerca e sperimentazione, al fine di studiare preliminarmente la bioetologia del coleottero nelle condizioni di campo e in relazione alla particolare configurazione bioagronomica del carrubo in Sicilia, per individuare strategie eco compatibili di profilassi e terapia volte al contenimento delle infestazioni;

impegna il Governo:

a garantire, nel primo provvedimento utile e con atto di natura anche non legislativa, lo stanziamento di fondi per la ricerca in materia di contrasto alla diffusione del coleottero Xylosadramus compactus, con particolare riguardo alla tutela e alla salvaguardia dei carrubeti nella Regione Siciliana, in ragione delle pesanti ripercussioni economiche ed ambientali dovute alla sua diffusione.

G2.103

DONNO, PETROCELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti perla crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860);

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;

in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;

considerato che:

come reso noto dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima quella trascorsa «è stata fa seconda primavera più calda dal 1800 ad oggi, con una anomalia di +1.9ºC rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000, preceduta solo dalla primavera 2007 (+ 2.2ºC) [...] Maggio è stato l'ennesimo mese che ha fatto registrare precipitazioni al di sotto della media, portando la primavera 2017 ad essere la terza più asciutta dal1800 ad oggi) con un deficit di quasi il 50 per cento rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000.» Ciò non fa che aggravare una situazione siccitosa che si protrae ormai dall'inizio dell'inverno;

a giugno nel sud Italia le precipitazioni sono risultate in calo del 40 per cento e le temperature massime . superiori di 1,7 gradi la media di riferimento creando una situazione di criticità diffusa sul territorio dell'Italia meridionale dalla Puglia alla Campania) dalla Calabria alla Sicilia fino alla Sardegna;

le precipitazioni nel Mezzogiorno erano risultate scarse anche a maggio (– 53 per cento), a aprile (– 43 per cento), a marzo (– 64 per cento) e febbraio (– 39 per cento) con il risultato di un abbassamento del livello di acqua negli invasi ed una aridità diffusa nei campi;

il crollo dei raccolti nelle campagne meridionali, dal grano al pomodoro fino alle olive, per la prolungata siccità mette a rischio gli investimenti avviati per l'annata agraria con una diminuzione del livello occupazionale per il calo delle giornate lavorative offerte dall'agricoltura;

in Puglia nei 4 invasi foggiani di Occhito, Capacciotti, Capaccio, Osento a metà giugno il livello di metri cubi d'acqua era pari a 230 milioni di metri cubi d'acqua, contro i 267 dello stesso periodo del 2016, con un calo di 36,9 milioni) secondo l'elaborazione di Coldiretti dei dati forniti dal Consorzio di Bonifica della Capitanata. Nelle campagne della provincia di Bari si registrano danni ingenti soprattutto sull'altopiano della Murgia dove è stata chiesta la dichiarazione di stato di calamità per un crollo dal 30 per cento minimo con punte fino al 70 per cento della produzione di grano. Difficoltà si registrano gli agrumeti a Taranto, i vigneti di uva da tavola e da vino in tutte le province, il pomodoro a Foggia.

in Calabria nel crotonese rischia di non esserci più acqua sufficiente negli invasi silani per poter garantire l'irrigazione utile ad avviare le coltivazioni invernali di ortaggi ma è già in sofferenza l'olivicoltura regionale;

in Campania è stato chiesto il riconoscimento dello stato di calamità per la siccità che ha colpito il territorio che sta provocando notevoli danni alla produzione agricola regionale, che hanno superato la soglia del 30 per cento;

in Sardegna l'assenza di piogge sta condizionando tutti i settori agricoli, con perdite nella produzione di oltre il 40 per cento;

con il prolungarsi dell'assenza di pioggia al sud l'allarme siccità si è ormai esteso ad oltre i 2/3 della superficie agricola nazionale interessando praticamente tutta la Penisola con danni alle campagne che nel 2017 hanno superato a livello nazionale Il miliardo di euro, tra crisi idrica e maltempo;

inoltre, secondo quanto precisato dal Wwf, «oggi circa un quinto del territorio nazionale italiano viene ritenuto a rischio desertificazione: quasi il 21 per cento del territorio del quale almeno il 41 per cento si trova nelle regioni dell'Italia meridionale, come Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, ma sono coinvolte anche aree in altre regioni come l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo»,

impegna il Governo:

a predisporre idonee misure economiche a sostegno degli operatori agricoli che hanno subito ingenti perdite di produzione;

a predisporre urgentemente un piano di azioni volto a individuare immediate soluzioni per il contenimento del rischio connesso ai cambiamenti climatici registrati, a soddisfare il fabbisogno idrico nelle aree rurali colpite nonché a promuovere una virtuosa politica gestionale delle acque lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto, in un'ottica di tutela e garanzia della competitività del settore agroalimentare italiano.

G2.104

PETROCELLI, DONNO, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno (A.S. 2860);

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel mezzogiorno;

in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in-agricoltura e di promozione delle filiere del mezzogiorno;

considerato che:

l'annuario dell'agricoltura italiana 2015 del crea (consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) indica che nell'annata agraria 2012/2013, in Italia, erano presenti circa 1.470.000 aziende agricole con una Sau (superficie agricola utilizzata) complessiva pari al 12,4 milioni di ettari. Nonostante una diminuzione delle unità produttive più piccole nel settore agricolo, vi è un'elevata presenza di aziende con piccole dimensioni (il 62 per cento ha meno di 8.000 euro di Ps-programmi di sostegno ed occupa il 13,4 per cento della Sau complessiva). Solamente il 5 per cento delle aziende arriva a dimensioni economiche rilevanti (oltre i 100.000 euro di Ps). Le aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti rappresentano il 53 per cento delle aziende complessive e il 77 per cento di queste, ha un'estensione inferiore ai 5 ettari;

nel 2015, gli occupati in agricoltura sono stati 843.000 («l'agricoltura italiana, conta 2016», a cura del crea);

dai dati pubblicati dall'ISTAT si evince che i prezzi dei prodotti agricoli venduti nel 2015 risultano in calo del 3,4 per cento;

dalla lettura dei dati pubblicati dall'lsmea (istituto di servizi per il mercato, agricolo alimentare) nel gennaio 2017 sui prezzi degli ortaggi e della frutta, sì evince che le quotazioni dell'anno 2016 hanno subito una riduzione dels,2 per cento rispetto al 2015. In particolare, si sono avute flessioni nell'ordine del 6,7 per cento per il gruppo delle produzioni vegetali e del 3,1 per cento per i prodotti zootecnici;

l'impatto deflattivo, analizzato con un maggiore dettaglio, è prevalentemente riconducibile alla dinamica negativa dei prezzi dei cereali (-11,6 per cento nella media annua) e ai significativi ribassi rilevati da lsmea sui mercati degli oli di oliva (-18,5 per cento), della frutta (-4,9 per cento) e degli ortaggi (-3,9 per cento);

i dati forniti da ismea per la campagna ortofrutticola in corso nel 2017 presentano un'ulteriore e drastica riduzione dei prezzi. Ai 2 giugno i prezzi medi all'origine della frutta. Rispetto a quelli dello scorso anno, per le albicocche hanno subito una variazione pari a un calo del 41,2 per cento, per le pesche pari a -36,9 per cento, per le ciliegie pari a -43,7 per cento, per le nettarine pari a -44,1 per cento. A12 giugno i prezzi medi all'origine degli ortaggi rispetto a quelli dello scorso anno per le patate novelle hanno subito una variazione pari a -42,1 per cento, per i fagiolini sotto serra pari a -57, 1 per cento e le melanzane sotto serra pari a -21,3 percento;

secondo i dati lsmea, negli ultimi 5 anni la produzione nazionale orto frutti cola è stata di circa 26 milioni di tonnellate, con un valore della produzione commercializzata nel 2016 di circa 6 miliardi di euro;

considerato inoltre che:

la speculazione dei prezzi orto frutticoli sta mettendo a rischio decine di migliaia di piccole e medie aziende agricole, che a stento arrivano a coprire i costi di produzione. Negli ultimi mesi si è verificato un vero tracollo dei prezzi all'origine senza però che questo abbia almeno-significato un risparmio per il consumatore, che compra a costi invariati;

particolarmente colpito da tali operazioni speculative appare il mercato delle produzioni drupacee, (soprattutto pesche, susine e albicocche) il cui drastico calo dei prezzi ha mandato in crisi intere regioni, specialmente .nel mezzogiorno;

a pagare il conto delle speculazioni sono ì cittadini, le imprese e i lavoratori agricoli italiani, che sono un terzo di tutti i lavoratori agricoli d'Europa, una forza lavoro specializzata, preziosa e numerosa;

l'Italia da sola, rappresenta un quarto della produzione agricola europea ma le sue aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro sono minacciati da giochi finanziari che poco hanno a che vedere con lo sviluppo di un settore trainante per il nostro paese;

l'agricoltura è un'eccellenza da difendere anche perché non significa più solo campi e mercati ma è elemento di sviluppo locale e rurale, sempre più legata ad attività turistiche, ambientali, paesaggistiche, di accoglienza, gusto e buona tavola, della trasformazione e della tutela del territorio tutto in chiave di promozione culturale in senso ampio;

le aziende agricole possono fare tanto per le amministrazioni locali, rendendosi naturali gestori e controllori di quelle terre secondo il principio della multifunzionalità agricola;

difendere questa idea di agricoltura significa difendere le buone pratiche di tutela della nostra terra, fonte di storia, cultura e volano economico per il futuro nonché promuovere lo sviluppo tecnologico legato ai sistemi di produzione e distribuzione più sostenibili: e commerce e creazione di gruppi di acquisto solidali, più sostenibili e moderni rispetto alle pratiche energivore e speculative della grande distribuzione;

impegna il Governo:

a porre in essere con urgenza interventi normativi volti a:

tutelare le aziende agricole danneggiate dalla crisi determinata dalla forte riduzione dei prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli;

porre al riparo i produttori agricoli dalle pratiche speculative che interessano i prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli;

porre urgentemente in essere azioni concrete, in ambito comunitario ed verso i paesi extracomunitari, a contrasto delle pratiche di concorrenza sleale e in difesa del comparto agro alimentare italiano.

G2.105

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2 prevede un regime agevolato a favore dei consorzi agrari. Si prevede, infatti, che le attività esercitate dalle società partecipate dai consorzi agrari a favore dei soci degli stessi consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge;

in tal modo una società a responsabilità limitata partecipata dai consorzi agrari, pur configurandosi come tipica organizzazione collettiva a scopo di lucro, acquista natura mutualistica, contraddicendo con ciò lo schema giuridico naturale adottato. In sostanza, si attua una sorta di confusione tra scopo di lucro e scopo mutualistico con tutte le implicazioni sul piano della operatività della società stessa;

non va, inoltre, trascurato il fatto che le altre società di capitali che non vedono la partecipazione dei consorzi agrari, non beneficiano di questa particolare condizione che li avvantaggerebbe sul piano fiscale e delle possibili agevolazioni creditizie, ledendo, quindi, il principio della libera concorrenza;

il consorzio agrario è un'organizzazione di agricoltori, costituiti in forma di società cooperativa. Il fine ultimo sia delle società di persone che delle società di capitali è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative invece hanno uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato;

la norma introdotta, stante il differente trattamento normativo che si riserva a soggetti aventi la stessa configurazione e natura giuridica, con conseguente destrutturazione del sistema dell'organizzazione societaria dell'attività di impresa, risulta così essere ingiustificata, discriminatoria ed amplia eccessivamente il trattamento agevolativo dei consorzi agrari;

inoltre, si evidenzia un contrasto anche dal punto di vista costituzionale in quanto l'articolo 45 della Costituzione prevede che «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata»;

impegna il Governo,

a prevedere, nel corso dell'esame del provvedimento, la soppressione della suddetta disposizione in quanto si introduce un regime agevolato a favore dei consorzi agrari che non trova alcuna giustificazione sia nel testo del decreto-legge all'esame che sotto il profilo costituzionale,

in quanto l'articolo 45 della Costituzione, infatti, esclude il carattere della mutualità per le società costituite sotto forma di società di capitali o equiparate che perseguono lo scopo di lucro.

EMENDAMENTI

2.0.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n.190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

2.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti)

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto

del Programma Servizi di curi all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni-identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monito raggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

2.0.3

BARANI, LANGELLA, MILO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale RIISI)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a "Industria 4.0" per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, nonché il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle infrastrutture immateriali per lo sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3,è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini-del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle finanze».

2.0.4

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "copertura dei rischi," sono inserite le seguenti: "e le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014"».

2.0.5

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017", aggiungere le seguenti: "le imprese agricole che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della botrytis cinerea"».

2.0.6

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "copertura dei rischi,", sono inserite le seguenti: "e le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa

delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dai 1 al 6 settembre 2014"».

2.0.7

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla botrite)

1. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a favore delle aziende agricole operanti delle regioni del Mezzogiorno che hanno subito danni derivanti dalla diffusione della *botrytis cinerea* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.8

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla costruzione di grandi infrastrutture)

1. A favore delle aziende agricole operanti nella provincia di Lecce che hanno subito danni in conseguenza delle opere di costruzione della Trans adriatic pipeline è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino dei beni danneggiati.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanzia menti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.9

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla xylella fastidiosa)

1. Al fine di sostenere il settore olivicolo-oleario, a favore delle aziende agricole operanti nella regione Puglia che hanno subito danni in conseguenza della diffusione del batterio *xylella* fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.10

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il-seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Interventi in favore delle imprese agricole colpite dalla siccità)

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno colpite da situazioni di eccezionale siccità e per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamento di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturati di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.11

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Microcredito per le imprese agricole e della pesca)

1. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca possono accedere a forme di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come disciplinato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176».

2.0.12

GUALDANI

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Introduzione sperimentale di riduzione compensata degli oneri di trasporto delle merci e delle persone in favore delle imprese insediate nel Mezzogiorno)

1. In favore delle imprese manifatturiere ed agricole insediate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a valere sulle risorse del Fondo per 10 sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nel limite di spesa 150 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2818, 2019 e 2020, è introdotto in via sperimentale un sistema di riduzione compensata degli oneri di trasporto delle merci e delle persone, commisurata al valore annuale relativo ai predetti costi, come esposti in bilancio, e funzionale ai maggiori oneri a carico rispetto a quelli sostenuti dalle imprese insediate nelle aree più sviluppate del Paese per la medesima tipologia di costi. Gli oneri ammessi a compensazione devono essere strettamente connessi all'attività d'impresa.

2. L'attuazione della misura sperimentale di cui al comma 1 è demandata ad un con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.13

PADUA, BERTUZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus)

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione Siciliana, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 mila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 3.

3.1

MORONESE, MARTELLI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di reddito dei giovani»*, aggiungere le seguenti:* «e contrastare il disagio abitativo».

3.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

3.3

MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «in via sperimentale».

3.4

GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 1, dopo le parole: «in stato di abbandono» *aggiungere le seguenti:* «purché realizzati nel rispetto della legge».

3.5

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione di quanto previsto dal presente comma comporta altresì la decadenza per il beneficiario trasgressore di presentare nuovi progetti volti alla valorizzazione e all'utilizzo di beni non utilizzati».

3.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole:* «oggetto di rimboschimento artificiale o».

3.7

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni».

3.8

GALIMBERTI

Al comma 2 sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni».

3.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni».

3.10

Giovanni MAURO

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, atiigianale, commerciale, turistico ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni».

3.11

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo» *aggiungere la parola:* «, abitativo».

3.12

GUALDANI

Al comma 2 alla lettera c) *sostituire le parole:* «che risultino in stato di abbandono» *con le seguenti:* «sulle quali non risultino più operative aziende o società, secondo i criteri da stabilire con decreto del Ministero dello Sviluppo economico,».

3.13

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni» *aggiungere le seguenti:* «ovvero che risultino sprovvisti di contratto di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica dal medesimo periodo temporale».

3.14

GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 2, lettera c) *dopo le parole:* «in stato di abbandono» *aggiungere, in fine:* «, che. non siano stati oggetto a vario titolo di inquinamento ambientale salvo il caso di avvenuta bonifica;».

3.15

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, lettera c) *sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «dieci».

3.16

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2 dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*d)* gli immobili di pregio culturale in stato di abbandono e degrado;».

3.17

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire a livello nazionale l'omogeneità degli elementi che concorrono ad individuare lo stato di abbandono delle aree di cui al comma 2, lettera *c)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta linee guida recanti criteri ed indicazioni ai fini della individuazione delle medesime aree».

3.18

PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro tre mesi» *con le seguenti:* «Entro 6 mesi».

3.19

BOTTICI, PUGLIA, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 3 sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «sei».

3.20

GUALDANI

Al comma 3, sostituire le parole: «delle regioni di cui al comma 1» *con le seguenti:* «e le province ricompresi nel territorio delle regioni di curai comma 1, nonché le regioni stesse, i soggetti pubblici, o privati, se partecipati dai predetti enti territoriali,».

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I soggetti di cui al comma 3 pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione»;

sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sua volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine i soggetti di cui al comma 3, pubblicano periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I soggetti di cui al comma 3 assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria; introducono altre si criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati *standard* di qualità architettonica e paesaggistica».;

al comma 7 sostituire ovunque ricorrano le parole: «al Comune» *con le seguenti:* «al Comune o ad altro soggetto di cui al comma 3»;

al comma 8, dopo le parole: «il comune» *inserire le seguenti:* «o altro soggetto di cui al comma 3,»;

al comma 9, dopo le parole: «il comune» *inserire le seguenti:* «o altro soggetto di cui al comma 3,»;

al comma 13, dopo le parole: «il comune» *inserire le seguenti:* «o altro soggetto di cui ai comma 3,»;

sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune, o ad altro soggetto di cui al comma 3, un canone d'uso indicizzato, determinato dal soggetto stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune, o altro soggetto di cui al comma 3, non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente,»;

al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: «del comune» *inserire le seguenti:* «o di uno dei soggetti di cui al comma 3,»;

sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. I comuni e gli altri enti di cui al comma 3 trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.».

3.21

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il mancato espletamento di quanto previsto al precedente periodo entro il termine ivi stabilito costituisce, a carico dei dirigenti delle strutture comunali preposte, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale».

3.22

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo *Governance e Azioni di sistema* della politica di coesione 2014-2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.23

Giovanni MAURO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo *Governance* e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.24

SANTINI, BROGLIA, ZANONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con l'ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo *Governance* e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.700

PERRONE

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo *Governance* e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.26

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora, decorsi i termini di cui al primo periodo, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti previsti, i cittadini possono indicare di propria iniziativa, mediante segnalazione al competente ufficio, i beni immobili pubblici che rientrano nella definizione di cui al comma 2 al fine del loro inserimento nell'elenco di cui al presente comma.»

3.27

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso di beni culturali di proprietà statale, la ricognizione viene effettuata dall'Agenzia del demanio, d'intesa con gli Enti locali sui quali insistono gli immobili, e di concerto con le Regioni e gli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.28

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso di beni culturali la ricognizione viene effettuata dagli Enti locali di concerto con le Regioni e gli organi periferici deI Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.29

Giovanni MAURO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione.».

3.30

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuati come segue:

a) per i terreni agricoli devono essere indicati:

1) i dati catastall identificativi;
2) la superficie complessiva;
3) lo stato del terreno, specificando se esso sia incolto o insufficientemente collegato nonchè l'eventuale disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico e la presenza di strade di accesso;

b) per i fabbricati devono essere indicati:

1) i dati catastali identificativi;

2) l'anno di costruzione;

3) lo stato d'uso del fabbricato e delle pertinenze;

4) numero dei vani e la superficie complessiva;

5) il livello di rischio sismico dell'area nel quale si trova il fabbricato;

6) la certificazione di agibilità;».

3.31

GRANAIOLA, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «rinnovabile una sola volta».

3.32

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 5, primo periodo, si apportano le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «previa presentazione di un progetto» *aggiungere le seguenti:* «con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica»;

b) *dopo la parola:* «volto» *aggiungere le seguenti parole:* «al contenimento di consumo di suolo non edificato nonché».

3.33

BERTOROTTA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni» *con le parole:* «risultino aver compiuto i 18 anni di età».

3.34

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 5, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Ai fini della valutazione dei progetti e della successiva redazione della graduatoria, i comuni si avvalgono di soggetti iscritti all'Albo dei componenti delle

commissioni giudicatrici, di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

3.35

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

*Al comma 5, sostituire le parole: «*I comuni introducono criteri*» con le seguenti:* «Per i terreni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non sono ammessi a valutazione i progetti che prevedano cambi di destinazione d'uso o consumo di ulteriore suolo non edificato. Per le aree di cui al comma 1, lettera *c)*, i comuni introducono criteri».

3.36

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «suolo non edificato,» *aggiungere le seguenti:* «agli interventi per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione delle sagome, delle volumetrie e dei sistemi strutturali degli edifici di maggiore pregio storico, architettonico e artistico,».

3.37

GUALDANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, ultimo periodo, le parole:* «qualità architettonica e paesaggistica», *sono sostituite dalle seguenti:* «qualità architettonica, paesaggistica e produttiva»;

b) *dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-*bis*. I soggetti di cui al comma 7 notificano, entro 30 giorni, al proprietario del fondo e all'avente diritto il progetto di valorizzazione del bene o dei beni presentato al comune»;

c) *al comma 8, dopo ti primo periodo, è inserito il seguente:* «Il proprietario o l'avente diritto, entro 60 giorni, possono presentare opposizione al progetto o alla determinazione del canone, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.»;

d) *al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il comune assicura un contraddittorio adeguato con il proprietario o l'avente diritto in tutte le fasi del procedimento»;

e) *al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La mancata presentazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previste dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto»;

f) *al comma 13 sono soppresse le parole da:* «nelle more dell'approvazione» *sino alla fine.*

3.38

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5 sostituire le parole: «elevati *standard* di qualità architettonica e paesaggistica» *con le seguenti:* «elevati *standard* di qualità storico artistica; architettonica e/o paesaggistico ambientali».

3.39

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il progetto di cui al primo periodo dei comma 5 deve contenere:

a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la loro condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;

b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno delle proprietà chimico-biologiche;

c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;

d) le attività che si intendono realizzare nel periodo di concessione».

3.40

MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi ai fini di utilità sociale, i cittadini sostituiti in gruppi di valorizzazione di terreni ab-

bandonati o incolti formulano all'ente territoriale competente proposte operative e supportano l'ente nelle attività di monitoraggio».

3.41

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa verifica della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

3.42

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, lettera b), *dopo la parola:* «artigianali,» *aggiungere la seguente:* «culturali,».

3.43

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 6, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando che sui terreni a destinazione agricola sono consentite esclusivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprensive delle attività connesse;».

3.44

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché la realizzazione di centri culturali polifunzionali, di centri sportivi ricreativi pubblici, di luoghi predisposti alla formazione e incubatori di *start-up* innovative».

3.45

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «legate e nel rispetto della tradizione del territorio, anche in virtù di procedimenti di innovazione creativa e rinnovamento».

3.46

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, lettera b) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «che devono essere svolte senza ulteriore consumo e impermeabilizzazione di suolo».

3.47

MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, lettera b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di utilità socio-educativa;».

3.48

AMIDEI, D'ALÌ, MANDELLI, PICCOLI

Sopprimere i commi da 7 a 15.

3.49

BERTOROTTA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 7, sostituire le parole: «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni» *con le seguenti:* «risultino aver compiute i 18 anni di età».

3.50

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 7, sostituire le parole: «mediante apposito certificato redatta da un natale» *con le seguenti:* «mediante apposito certificato catastale estratto dai registri catastali del comune in cui l'immobile è situato».

3.51

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per il rilascio del certificato di cui al presente comma sono dovuti esclusivamente i costi effettivamente sostenuti, senza onorari notarili».

3.52

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il progetto di valorizzazione del bene deve contenere:

a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la loro condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;

b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno e delle proprietà chimico-biologiche;

c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;

d) le attività che si intendono realizzare nel periodo contrattuale».

Conseguentemente:

a) *al comma 8, sostituire le parole:* «il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7», *con le seguenti:* «il progetto di valorizzazione del bene di cui ai commi 7 e 7-*bis*»;

b) *al comma 13, sostituire le parole:* «il progetto di cui al comma 7», *con le seguenti:* «il progetto di cui ai commi 7 e 7-*bis*».

3.53

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il Comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al camma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto, nonché l'intera documentazione allegata e la relazione peritale ad esso connessa. Il Comune invia all'indirizzo di posta certificata fornito dal presentatore del progetto, una comunicazione alla quale è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7».

3.54

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *Sopprimere le seguenti parole:* «valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7;

b) *Sostituire le parole:* «il progetto ricevuto» *con le seguenti:* «tutti i progetti ricevuti».

3.55

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 8, sostituire le parole: «sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione» *con le parole:* «sulla base delle risultanze dell'idonea documentazione di cui a1 comma 7».

3.56

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora l'avente diritto sul bene non intenda dare il consenso al contratto di affitto, nel termine di un anno dalla comunicazione del comune, il medesimo soggette, ove non sia previsto dai regolamenti comunali, è tenuto a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza del medesimo immobile. In caso di inerzia, il Comune, può prevedere specifiche sanzioni».

3.57

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 10, dopo le parole: «attività in Qggetto» *aggiungere le seguenti:* «pena la restituzione dei benefici goduti».

3.58

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente articolo i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) si trovino in stato di interdizione, inabilità o fallimento o abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

c) risultino morosi e/o in contenzioso con l'amministrazione in cui ricadono le particelle catastali richieste;

d) non risultino in regola con gli obblighi contributivi».

Conseguentemente:

a) *al comma 5, dopo le parole:* «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni», *con le seguenti:* «e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-*bis*»;

b) *al comma 7, dopo le parole:* «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni», *con le seguenti:* «e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-*bis*».

3.59

STEFANO, URAS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. I contratti di concessione o affitto, stipulati ai sensi del presente articolo, includono obbligatoriamente la clausola di rescissione nel caso di condanna del beneficiario per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale».

3.60

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras, Petraglia

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. I contratti di concessione o affitto; stipulati ai sensi del presente articolo, includono obbligatoriamente la clausola di rescissione nel caso di condanna del beneficiario per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale».

3.61

D'Alì

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Ai fini fiscali, l'imposta sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili di qualsiasi categoria catastale, è dovuta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizioni valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.62

Mangili, Nugnes, Bulgarelli, Lezzi, Puglia, Cioffi

Sopprimere il comma 13.

3.63

Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Nel periodo di durata della concessione o del contratto di affitto non possono essere adottare modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti relativamente ai beni cui ai commi precedenti».

3.64

Giovanni MAURO

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», *inserire le seguenti:* «o turistico-ricettive».

3.65

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 13, dopo le parole: «artigiana», *inserire le seguenti:* «o turistico-ricettive».

3.66

GUALDANI

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», *inserire le seguenti:* «o turistico-ricettive».

3.67

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», *inserire le seguenti:* «o turistico-ricettive».

3.68

GALIMBERTI

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», *inserire le seguenti:* «o turistico-ricettive».

3.69

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 13, sostituire la parola: «adotta», *con le seguenti:* «può adattare».

3.70

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 13, dopo le parole: «del bene;», *aggiungere le seguenti:* «sono in ogni caso fatte salve la disciplina vigente nei centri storici, nelle aree urbane a essi equiparate, nonché quella relativa agli immobili e alle aree di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le specifiche disposizioni di maggior tutela di cui ai Piani paesaggistici regionali».

3.71

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 13, dopo le parole «dall'assegnazione del bene», *inserire le seguenti:* «, nel rispetto degli eventuali vincoli vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

3.72

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 13, dopo le parole: «dall'assegnazione del bene», *inserire le seguenti:* «, nel rispetto delle eventuali misure di salvaguardia e delle destinazioni previste dai piani delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3.73

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 13, sopprimere le parole da: «nelle more», *fino alla fine del comma*.

3.74

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza del periodo contrattuale, il beneficiario è tenuto a restituire il

bene con l'incremento di valore conseguito a seguito degli interventi di valorizzazione realizzati ai sensi del presente articolo».

3.75

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 15, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla restituzione» *con le parole:* «nel termine temperale di un anno dalla restituzione».

3.76

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prezzo stabilito dall'avente diritto dovrà tenere conto del valore di mercato del bene oggetto del trasferimento».

3.77

MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 16, dopo le parole: «I comuni» *aggiungere le seguenti:* «provvedono, con la partecipazione dei cittadini, al monitoraggio periodico dei progetti di valorizzazione di cui al comma 7, e».

3.78

GUALDANI

Al comma 16, dopo la parola: «trasmettono» *inserire la seguente:* «, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

3.79

MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 16, sostituire: «censiti e assegnati» *con le seguenti*: «specificando quali sono stati censiti e quali assegnati».

3.80

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

a) al comma 4, dopo le parole: "aprile 2017" sono aggiunte le seguenti: "e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017";

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, le regioni provvedono entro il 31 dicembre 2017"».

3.81

LAI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adattati in assenza del rispetto delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo, industriale approvati in attuazione del Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito con il D.P.R 6 marzo 1978, n. 218. Gli stessi terreni sono sottratti, a tutti gli effetti dal regime dei terreni ad uso civico con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853».

3.82

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1; lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.83

DONNO, PUGLIA

Sostituire la rubrica con la seguente: «Valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3 individua una procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia;

l'Italia è un Paese con un riconosciuto reticolo produttivo di carattere turistico oltre che artigianale, un tessuto edilizio esistente e un bacino occupazionale in crescita;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere possibili incentivi per la realizzazione di attività terziari e di carattere turistico ricettive con lo scopo di valorizzare le idee imprenditoriali dei giovani e dare priorità allo sviluppo di piccole e medie imprese che valorizzino il carattere dell'artigianalità tipico del nostro Paese.

G3.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3 individua una procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia;

l'Italia è un Paese con un ampio patrimonio immobiliare di tipo industriale, commerciale e turistico ricettivo in abbandono;

impegna il Governo a,

a valutare la possibilità di predispone un possibile progetto di riordino, valorizzazione e riuso delle unità immobiliari artigianali e commerciali in stato di abbandono.

G3.102

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»

premesso che:

l'articolo 3 «Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati» prevede, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono;

l'articolo 16 della legge n. 154 del 20 16 (collegato agricolo) prevede che presso ISMEA venga istituita una Banca delle terre agricole con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività o di prepensionamenti;

richiamando la legge n. 440 del 1978 «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate» di verse regioni, anche del Mezzogiorno, hanno previsto l'istituzione delle cosiddette «Banche della terra» ovvero banche dati dei terreni abbandonati o incolti al fine di destinarli alla coltivazione da parte di soggetti che ne fanno richiesta;

impegna il Governo,

a prevedere un coordinamento tra le misure nazionali e regionali a legislazione vigente, implementandole, con quelle agevolative contenute nel presente provvedimento finalizzate al recupero dell'utilizzo agricolo dei terreni altrimenti incolti anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

G3.103

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in oggetto, così come articolato presenta aspetti di crescita, infatti, nel caso dei terreni agricoli, i «terreni abbandonati», la cui, nozione viene definita in modo generico ed approssimativo dal Reg. CEE 1307 del 2013, vanno inclusi in un elenco, predisposto dal Comune, che legittima da concessione del fondo per un periodo di nove anni a favore dei giovani agricoltori, sulla base di un progetto, volto alla valorizzazione ed utilizzazione del bene;

nei casi di terreni privati considerati abbandonati (commi da 7 a 15), il progetto presentato dall'utilizzatore mostra una procedura complessa;

la procedura prevista tende a privilegiare interventi di tipo fondiario, ignorando quelli di stampo aziendale, diretti a favorire l'espansione delle superfici aziendali;

la disposizione, con riferimento ai terreni privati, non prevede garanzie tecniche e finanziarie da parte dei soggetti richiedenti tali da permettere l'attuazione dei progetti e non assicura un contraddittorio adeguato tra il richiedente, il comune e il proprietario del fondo, volto ad accertare effettivamente lo stato di abbandono o di terreno incolto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di disciplinare la materia di cui all'articolo 3, in riferimento ai terreni privati, in un diverso quadro normativo mediante interventi di carattere strutturale per il settore dei terreni agricoli.

EMENDAMENTI

3.0.1
GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disciplina locazione di immobili adibite ad esercizi di vicinato)

1. Per il quadriennio 2017-2020; le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

3.0.2
BERTOROTTA, DONNO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Autorecupero del patrimonio immobiliare)

1. Al fine di far fronte al disagio abitativo, di garantire il diritto ad un alloggia adeguato e salubre ai soggetti che non hanno adeguate garanzie bancarie per accedere al mercato degli immobili ad uso abitativo, di prevenire e ridurre il consumo di suolo, di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, nonché di recuperare il valore sociale della partecipazione dei cittadini alla comunità, il presente articolo definisce i criteri e le condizioni per incentivare interventi di recupero e riqualificazione di aree e di beni immobili inutilizzati, attraverso la costituzione di gruppi di autorecupero, nel rispetto o della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico ambientale e dei beni culturali.

2. Al fine di attuare i princìpi di cui al comma 1, lo Stato favorisce politiche di incentivo alla rigenerazione urbana, mirate al recupero del patrimonio, alla rifunzionalizzazione dei centri storici delle periferie, delle

aree dismesse, nonché, al ripristino ambientale e paesaggistico delle aree degradate. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottano disposizioni per incentivare comuni, singoli e associati, ad individuare, negli strumenti di pianificazione, gli ambiti urbanistici da sottoporre prioritari amente a interventi di recupero.

3. L'approvazione delle operazioni di rigenerazione, recupero e riqualificazione urbani comportano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

4. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) immobile abbandonato: gli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, non uti1izzati a fini residenziali da almeno quindici anni che versino in evidente stato di degrado o incuria;

b) fabbricato incompiuto: l'unità immobiliare, di proprietà sia pubblica che privata, iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano la cui completa realizzazione non sia avvenuta entro il termine di dieci anni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori;

c) alloggio sociale: l'unità immobiliare ad uso residenziale da concedere in comodato d'uso, destinata a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari che, per ragioni economiche e sociali, non sono in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi nel libero mercato;

d) gruppo di autorecupero: i cittadini costituiti in cooperative, consorzi o associazioni per il recupero e la riqualificazione di beni immobili inutilizzati che intervengono direttamente nella realizzazione di opere, mettendo a disposizione un monte ore lavorativo, e che prevedono nell'atto costitutivo l'autorecupero come unica finalità, e nello statuto, i criteri per l'assegnazione delle unità immobiliari recuperate ai singoli componenti, nonché le modalità di scioglimento alla data di assegnazione dell'immobile;

e) programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio.

5. Per la migliore definizione dei programmi di intervento relativi al patrimonio immobiliare, nonché per l'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già disponibile, all'aggiornamento dei dati degli immobili e delle aree di proprietà pubblica e privata presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento anche allo stato di manutenzione e alla prestazione energetica, nonché alla presenza di unità immobiliari inutiIizzate.

6. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica e sociale di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di enti pubblici, e i relativi assegnatari.

7. I comuni e le regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 5 e 6, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono e aggiornano, ove esistenti, i programmi di recupero del patrimonio pubblico e privato inutilizzato e abbandonato. I medesimi programma al fine di destinare gli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, possono prevedere la partecipazione di gruppi di autorecupero fermati da cittadini residenti sul territorio italiano che-non sono proprietari di altri immobili o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, entro un anno dalla data di presentazione della relazione di fine lavori, vi trasferiscono la residenza;

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono che gli atti di pianificazione e gli altri strumenti di Governo del territorio comprendano le modalità e i criteri per l'avvio dei programmi di cui al comma 7, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedere agli alloggi realizzati in attuazione dei medesimi programmi.

9. I dati risultanti dal censimento di cui al comma 5 sono utilizzati anche al fine di conseguire risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli oneri di locazione immobiliare mediante il trasferimento di uffici negli edifici pubblici a destinazione non residenziale idonei ma non utilizzati.

10. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9, valutato in 1 milione di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 3017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzate ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito del censimento di cui ai commi da 5 a 9, al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai programmi di recupero, i comuni emanano un avviso pubblico che elenca gli immobili soggetti al recupero, gli interventi da eseguire ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001, n. 380, il computo di massima delle opere da eseguire per ciascun immobile, effettuato dall'Ufficio tecnico comunale; i requisiti che i groppi di autorecupero devono possedere per la partecipazione alla procedura di assegnazione degli immobili da recuperare; i criteri di assegnazione degli immobili recuperati, garantendo la priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in caso di parità di valutazione, agli interventi realizzati con materiali a tecnologia biocompatibile; i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di autorecupero, ivi compresa l'assevera-

zione delle opere da parte dei tecnici abilitati in base alla normativa vigente.

12. I gruppi di cittadini formulano all'ente territoriale competente le proposte operative, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando altresì i costi e i mezzi di finanziamento, nonché i tempi per la conclusione dei lavori di recupero. L'ente locale provvede sulle singole proposte, con il coinvolgimento di enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

13. Le proposte presentate dai gruppi di autorecupero devono essere depositate nella segreteria comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi, durante i quali chi dimostri di avere comprovato interesse nel progetto ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, anche in forma telematica, secondarie modalità definite ai sensi del comma 12, ultimo periodo. I cittadini, gli enti pubblici e le istituzioni interessate possono presentare osservazioni fino a sessanta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

14. L'ente territoriale competente, entro sei mesi dalla data di presentazione delle proposte pervenute, rende pubblico l'elenco delle medesime proposte formulate ai sensi del comma 12 e approvate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione, nonché il relativo schema di convenzione con il quale il gruppo si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite l'apporto lavorativo diretto dei componenti del gruppo. Nello schema di convenzione devono essere stabiliti il valore delle opere a carico dei gruppi di autorecupero, l'ammontare delle eventuali somme di cui al comma 17, nell'importo complessivo di euro 100 mensili per unità abitativa, di cui 15 euro corrisposti dal comodatario e 85 euro dal Fondo per l'autorecupero di cui al comma 27, al netto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato a partire dal decimo anno; il periodo di tempo durante il quale l'immobile recuperato resta nella disponibilità del soggetto assegnatario, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione attestante la fine dei lavori. I gruppi di autorecupero ai quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo assegnano alloro interno gli alloggi, mediante pubblico sorteggio e secondo criteri stabiliti all'atto di costituzione del gruppo.

15. La realizzazione degli interventi di cui al comma 12 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Decorsi quattro mesi dalla presentazione della proposta, in assenza della delibera di approvazione nel medesimo termine, la proposta stessa si intende respinta.

16. Nel caso di immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, al fine di evitare fenomeni dì degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per

l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza umana, il comune attiva prioritariamente procedure negoziati con i proprietari, anche tenuto conto del fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all'entità e al valore della trasformazione.

17. I proprietari possono concedere gli immobili abbandonati o incompiuti ai gruppi di autorecupero in comodato d'uso, dietro corresponsione di una somma mensile a titolo di partecipazione alle spese e di una somma simbolica a titolo di contributo del comodatario, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, da corrispondere annualmente. Qualora i proprietari non intendano procedere direttamente ad operazioni di recupero dell'immobile di proprietà nel termine di due anni dalla richiesta del comune e non intendano concedere il proprio immobile al gruppo di auterecupero, i medesimi proprietari, ove non già previsto dai regolamenti comunali, sono tenuti a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza dei prospetti che insistono .sulle aree oggetto di recupero. In caso di inerzia, i comuni, possono prevedere specifiche sanzioni. Qualora il proprietario dell'immobile risulti deceduto e senza eredi, si procede all'acquisizione dell'immobile per pubblica utilità al fine di destinarlo ad interventi di autorecupero. Sono comunque ammesse pattuizioni tra i proprietari e i gruppi di autorecupero in ordine al riscatto del bene, tenuto conto del maggior valore derivante dall'intervento.

18. Gli enti territoriali competenti, in relazione alla tipologia di interventi effettuati, possono individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal gruppo di autorecupero. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività specificamente individuare, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

19. Restano ferme le disposizioni recate dagli articoli 24 e 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di valorizzazione degli immobili pubblici, e dall'articolo 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

20. Il direttore dei lavori del gruppo di autorecupero è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero di competenza, con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche e materiali biocompatibili e alle modalità di messa in opera. Dal momento della presentazione della relazione attestante la fine dei lavori ad opera del direttore dei lavori nominato dal gruppo di autorecupero, i soggetti assegnatari dell'immobile sono direttamente responsabili del pagamento di tutti gli oneri e delle spese accessorie relativi all'immobile stesso. È fatto obbligo al soggetto assegnatario, allo scadere del termine di cui al comma 14, di restituire l'immobile in buono stato.

21. Sono di competenza del comune ove è localizzato l'immobile gli interventi di recupero primario inerenti le parti comuni e strutturali degli edifici all'interno del quale il medesimo immobile risulta eventualmente collocato, con particolare riferimento a quelli relativi alla messa in sicurezza statica e alla riduzione della vulnerabilità sismica

22. Sono di competenza dei gruppi di autorecupero tutte le opere interne agli alloggi, comprese quelle relative agli impianti interni e alla loro messa a nonna, e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici. I gruppi possono ricorrere, al fine di realizzare la parte dei lavori cui non possono provvedere direttamente, a ditte o professionisti esterni, con particolare riferimento alle piccole imprese e artigiani presenti nel territorio.

23. Gli oneri per i costi di progettazione, delle procedure di gara ed affidamento dei lavori, dei materiali e delle certificazioni ed ogni altro onere aggiuntivo, relativa ai lavori di competenza dei comuni e dei gruppi di autorecupero, sono a carico del Fondo di cui al comma 27.

24. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità e condizioni per la scelta e l'utilizzo di materiali che garantiscano la riduzione dell'impatto energetico ed ambientale dei manufatti e che, in ogni caso, non inficino la salubrità degli ambienti e non deturpino il paesaggio anche a fine vita.

25. Il gruppo assicura negli interventi di recupero il rispetto degli *standard* urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, relative all'efficienza energetica, relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

26. Per gli interventi di recupero primario di cui al comma 21, è ammesso il ricorso, previa approvazione del magistrato di sorveglianza, alle procedure di cui all'articolo 21, comma 4-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

27. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli interventi di autorecupero di immobili abbandonati e di fabbricati incompiuti, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 380 milioni nel 2018. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni che ne fanno richiesta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di autorecupero che consentono l'accesso ai contributi.

28. Il comune provvede al monitoraggio dei programmi di recupero di cui al presente articolo e pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli immobili e delle aree, suddivisi per comune, per i quali sono stati avviati interventi di autorecupero. Le amministrazioni che sottoscrivono le con-

venzioni forniscono all'Agenzia del territorio i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

29. All'onere derivante dall'attuazione del comma 27, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 380 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31.

30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso a131 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuale";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

31. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

3.0.3

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Sviluppo degli spazi verdi urbani e di promozione di attività di agricoltura sociale)

1. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera* g) *è sostituita dalla seguente:*

"*g)* alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e all'ecoalfabetizzazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso le istituzioni scolastiche e i canali di comunicazione e di informazione";

b) *al comma 2, dopo la lettera* a) *sono aggiunte le seguenti:*

"*a-bis)* prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici peri urbani, classificati nel plano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, Inediti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti;

a-ter) promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiastici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della medesima legge n. 141 del 2015, nonché per la coltivazione con metodo biologico e-senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone in particolare l'opportuno approvigionamento idrico";

c) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

"2-*bis*. A tutela delle strutture di cui alla lettera *o-ter)* del comma 2 del presente articolo, il sindaco può adottare le ordinanze di cui all'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di danneggiamento delle strutture di cui alla lettera a-ter) del comma 2 del presente articolo si applica in ogni caso l'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a beneficio dei soggetti gestori delle strutture che hanno subito il danneggiamento".

2. Per i terreni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a-bis)* e *o-ter)*, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, introdotte dal comma 1 del presente articolo, al fine di attestare la salubrità, a qualità e le caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato dei terreni medesimi, le agenzie di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, competenti per territorio, producono, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 7, un attestato di qualità della terra (AQT).

3. L'AQT ha validità temporale massima di cinque anni dal momento della sua produzione.

4. La sussistenza di un AQT per un determinato terreno e la salubrità del terreno stesso sono pubblicati in sede di visura catastale.

5. Nel caso di vendita o di affitto dei terreni di cui al comma 1, l'AQT deve essere reso disponibile al potenziale acquirente o affittuario all'avvio delle rispettive trattative e consegnato alla fine delle medesime.

6. Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei contratti di affitto di terreni di cui al comma 2 è inserita apposita clausola con fa quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'AQT. Copia dell'AQT deve essere altresì allegata al contratto.

7. In attuazione di quanto previsto dal commi da 2 a 6, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabiliti:

a) la definizione del contenuto di un AQT che comprende tutti i dati fattoriali relativi alla salubrità, alla qualità e alle caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato del terreno al fine di consentire ai cittadini e agli operatori di valutare e confrontare terreni diversi e più in generale ad acquisire tutti gli elementi generali chimico-fisici per conoscere la capacità a sostenere una o più tipologie di coltura con il costo minore e al minore impatto ambientale. Tra tali dati sono obbligatori:

1) tipologia e classe catastale;

2) scheletro, tessitura della coltre e percentuale di sostanza organica;

3) proprietà fisiche del suolo:

3.1) conducibilità elettrica;

3.2) elementi chimici caratterizzanti;

3.3) limiti e contenuto totale di metalli pesanti;

3.4) acidità del suolo;

3.5) profondità media del substrato;

4) indici biologici;

5) distanza da fattori inquinanti certi, classificata sulla base della tabella di cui all'allegato A alla presente legge;

6) numero di prelievi e carotaggi effettuati per ettaro a fini di analisi. Il numero di prelievi e carotaggi deve essere di almeno sei per ettaro e proporzionato alla presenza di uno o più terreni confinanti contaminati;

7) interventi di bonifica già effettuati;

8) colture già effettuate sul medesimo terreno;

9) eventuali precedenti destinazioni del terreno a fini diversi dall'agricoltura;

10) analisi dello stato qualitativo delle acque ad uso irriguo, siano esse di captazione presso falda acquifera, provenienti da impianto acquedotto ovvero di provenienza depurazione reflui;

b) le modalità per la redazione di un AQT e le modalità di raccolta delle campionature, prevedendo In particolare la mappatura delle stazioni di campionamento».

3.0.4

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Sviluppo degli spazi verdi urbani e di promozione di attività di agricoltura sociale)

1. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera* g) *è sostituita dalla seguente:*

"*g)* alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e all'ecoalfabetizzazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso le istituzioni scolastiche e i canali di comunicazione e di informazione";

b) *al comma 2, dopo la lettera* a) *sono aggiunte le seguenti:*

"*a-bis)* prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici peri urbani, classificati nel plano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, Inediti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti;

a-ter) promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiastici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della medesima legge n. 141 del 2015, nonché per la coltivazione con metodo biologico e-senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone in particolare l'opportuno approvigionamento idrico";

c) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

"2-*bis*. A tutela delle strutture di cui alla lettera *o-ter)* del comma 2 del presente articolo, il sindaco può adottare le ordinanze di cui all'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di danneggiamento delle strutture di cui alla lettera a-ter) del comma 2 del presente articolo si applica in ogni caso l'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a beneficio dei soggetti gestori delle strutture che hanno subito il danneggiamento"».

3.0.5

BERTUZZI, DALLA TOR, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, SAGGESE, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure finanziarie a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa)

1. Le operazioni di credito agrario, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione dalle imprese agricole che hanno subito danni provocati dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, sono ammesse, a richiesta, a un periodo di allungamento pari al 100 per cento della durata residua del piano di ammortamento. A favore delle imprese agricole di cui al presente comma sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro per il 2017 e a 10 milioni di euro per il 2018, finalizzate al riconoscimento di contributi per la riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di credito agrario di cui al periodo precedente. Tale riduzione si applica, altresì, nelle ipotesi di estinzione anticipata delle predette operazioni. Il contributo è concesso al soggetto beneficiario nei limite dell'importo massimo di 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

3.0.6

PUGLISI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Cluster Tecnologi Nazionali e valutazione di programmi e progetti di ricerca)

1. I Cluster Tecnologici-Nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca indu-

striale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai Poli di innovazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.

2. Ciascun CTN elabora un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, secondo indirizzi definiti con linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottate con decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate periodicamente.

3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1 i CTN presentano il Piano di azione al Ministero dell'Istruzione e dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al Ministero l'aggiornamento annuale del Piano di azione unitamente alle relazioni annuali sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare una adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrati-contabile di cui al presente articolo, nonché di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 le parole: "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cinque per cento".

4. All'esito della approvazione di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun cm può essere disposta una assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun Cluster, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al cinque per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.

5. A ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità previste dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2017, secondo le modalità del medesimo decreto.

6. Con riferimento ai quattro Cluster di cui all'avviso n. 1610/Ric del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze-pubbliche».

3.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 20172020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare-secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.8

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuovi contratti)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone della locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato; in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio delle persone di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a

saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 20142020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1».

3.0.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastate C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente; può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento, Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore, non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio

dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro annui per il 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.10
RUTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Rimborso delle quote all'TFR per le aziende in procedura concorsuale ammesse alla cassa integrazione guadagni straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa)

1. Le aziende, sottoposte a procedura concorsuale, ammesse al trattamento di Integrazione Salariale Straordinaria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono richiedere, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, il rimborso alla Cassa integrazione guadagni delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, corrisposte agli interessati, limitatamente alle quote maturate durante il periodo predetto.».

3.0.11
Giovanni MAURO, Liuzzi

Dopo all'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare,

ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.».

3.0.12

RUTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai terreni situati a un'altitudine non interiore a 700 metri sul livello del mare continuano ad applicarsi le esenzioni introdotte dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotti per un ammontare complessivo pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, in termini di competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, per ciascun Ministero, gli importi indicati nell'elenco allegato, in termini di competenza e cassa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti».

ALLEGATO AL COMMA 3

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(*migliaia di Euro)*

Ministero	Riduzioni a decorrere dall'anno 2017
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	17.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	6.000
MINISTERO DELL'INTERNO	4.000
MINISTERO DELL'AMBIBNTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8.000
MINISTERO DELLA DIFESA	3.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORBSTALI	1.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE A ITIVITÀCULTURALI E DEL TURISMO	3.000
MINISTERO DELLA SALUTE	1.000
TOTALE	55.000

3.0.13
RUTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-***bis***. All'articolo 44, comma 11-*bis*, prime periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* del decreto legge 30 dicembre 2016,

n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: "sino al limite massimo di 12 mesi", sono inserite le seguenti: "per ciascun anno di riferimento"».

Art. 4.

4.1

QUAGLIARIELLO, AUGELLO

Sostituire gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 4. – *(Istituzione delle Zone economiche speciali nella macroregione del mezzogiorno). – 1.* La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (da ora "Zes") nelle aree depresse e a rischio spopolamento delle Regioni della macroregione del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).

2. Lo scopo della presente legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini, fiscali, finanziari e amministrativi per incentivare l'insediamento di imprese, promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

Art. 5. – *(Ambito di applicazione) 1.* Nella Zes sono espressamente vietate:

a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;

b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;

c) la fabbricazione di armi;

d) la produzione di tabacco;

e) ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

2. All'interno delle Zes non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

3. Le nuove imprese che si insedieranno nelle Zes operano in piena armonia con le normative nazionali e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della Zes. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della Zes sono registrate come imprese della lese possono usufruire; nell'ambito dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, di un regime agevolato differenziato.

4. L'amministrazione e la gestione della Zes, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea, sono attribuite alle Regioni, le quali sono chiamate a:

a) definire il territorio di applicazione della Zes e la mappatura precisa dei confini geografici della stessa;

b) operare la semplificazione delle procedure per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con gli operatori economici in regime di Zes;

verificare i requisiti amministrativi e tecnici, stabiliti con apposita legge regionale, necessari per la registrazione di un'impresa nella Zes;

c) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della Zes.

Art. 6. – *(Agevolazioni Zes). – 1.* Le nuove imprese che abbiano una nuova attività economica nelle Zes nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti dette risorse stabilite:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi dieci periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi dieci periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per dieci anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per l'assunzione di personale dipendente residente nelle regioni di cui all'articolo 1 da almeno cinque anni. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

2. Per le imprese già presenti nella Zes, limitatamente a quelle già classificabili come piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, con riduzione riconosciuta nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.

3. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retro attiva dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese di cui al comma 2 del presente articolo non devono essere collegate, controllate o controllanti di imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7. – *(Requisiti minimi per l'elezione a Zes). – 1.* Ciascuna regione, a sensi dell'articolo 2 comma 4 della presente legge, definisce il territorio di applicazione della Zes e la mappatura precisa dei confini geografici della stessa, verificando che ciascun territorio selezionato risponda contemporaneamente ad almeno due dei seguenti requisiti:

a) il valore aggiunto pro-capite medio minore o uguale a 13:000 euro;

b) tasso di disoccupazione maggiore o uguale al 14%;

c) zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (CE) 17/12/2013, n. 1305/2013;

d) numero di imprese attive su scala provinciale inferiore a 45.000;

e) aree a rischio spopolamento (che rientrano in una lista stilata con specifica delibera regionale);

2. Il territorio complessivo della Zes, selezionato ai sensi del comma 1, non potrà in ogni caso superare il 65 per cento della estensione geografica della Regione medesima.

Art. 8. – *(Copertura finanziaria). – 1.* Agli oneri relativi all'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 si provvede mediante tramite le risorse di cui al comma 703, dell'articolo 1, della legge 23/12/2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – *(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno). – 1.* Il presente articolo stabi-

lisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.

2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.

3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.

4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.

5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.

6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:

a) operazioni di importazione;

b) operazioni di deposito;

c) operazioni di confezionamento;

d) operazioni di trasformazione;

e) operazioni di assemblaggio;

f) operazioni di riesportazione.

7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di anni, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità; sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:

a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;

h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria.

11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle per le persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.

13. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni: 1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti; 2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse.; 3) il beneficio fiscale complessivo

è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40-per cento del fatturato diciascun esercizio; 4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.

14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla- Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come: *a)* imprese insediate; *b)* occupazione creata; *c)* volume di affari; *d)* entità consuntivata dei benefici.

16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni l'anno per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.

17. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 de11986 (TUIR) è abrogato».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

4.3

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras, Petraglia

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «in alcune aree del Paese» *aggiungere:* «e specificatamente, nelle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

2. *Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «, da un rappresentante della regione», *aggiungere le seguenti parole:* «dai Sindaci dei comuni capoluogo rientrati nell'Area,».

4.4

Stefano, Uras

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «in alcune aree del Paese» *aggiungere le seguenti:* «e, specificatamente, nelle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

2. *Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «, da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni capoluogo rientranti nel area».

4.5

BUEMI

Al comma 1, dopo le parole: «aree del Paese», *aggiungere le seguenti:* «con priorità per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

4.6

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, dopo le parole: «l'insediamento di nuove imprese» *aggiungere le seguenti:* «e l'incremento dell'occupazione» *e dopo le parole:* «alla natura incrementale degli investimenti» *aggiungere le seguenti:* « , dell'occupazione».

4.7

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per ZES si intende una zona in ritardo di sviluppo o non ancora in grado di sfruttare pienamente le proprie potenzialità di sviluppo, situata entro i confini dello Stato, geograficamente delimitata e chiaramente identificata in un'area specifica, anche di livello sub-comunale, o che può essere costituita dall'aggregazione di aree territorialmente adiacenti o anche non adiacenti, purché presentino evidenti nessi economico funzionali e infrastrutturali statisticamente misurati e fisicamente rilevati, comprendente o facente riferimento ad almeno un'infrastruttura di trasporto marittimo dotata delle caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e inserita nell'elenco dei nodi dei porti marittimi delle reti centrale e globale di cui all'Allegato II, parte seconda, del suddetto Regolamento».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «i relativi criteri che» *aggiungere le seguenti:* «ne delimitano e ne identificano l'estensione, ai sensi del precedente comma 2, e»;

b) *al comma 4, sostituire le parole da:* «meno sviluppate» *fino a:* «dall'articolo 107» *con le seguenti:* «individuate come meno sviluppate e in transizione dalla normativa europea, e comprendono aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*,»;

c) *al comma 6:*

1) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante della regione e da un rappresentante per ciascuno degli enti locali il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, nella ZES.»;

2) *al terzo periodo, sostituire le parole:*: «dell'Autorità» *con le seguenti:* «dell'Autorità di sistema»;

3) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «a legislazione vigente» *inserire le seguenti:* «degli enti locali e della regione interessati dalla ZES».

d) *al comma 7, lettera* c)*, sostituire le parole:* «dell'Autorità» *con le seguenti:* «dell'Autorità di sistema»;

4.8

BUEMI

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, Situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda o un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), oppure rientri tra i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

4.9

DEL BARBA

Al comma 2, dopo le parole: «non territorialmente adiacenti» *aggiungere le seguenti:* «, anche infraregionali,».

4.10

AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «almeno un'area portuale con» *con le seguenti:* «una o più aree portuali che, nell'insieme, abbiano».

4.11

GUALDANI

All'articolo, apportare le seguenti. modificazioni:

1) *al comma 2, primo periodo, dopo la parola:* «collegata» *aggiungere le seguenti:* «o in corso di collegamento»;

2) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo della portualità nella regione Abruzzo, i limiti previsti regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo si intendono come obiettivi A tale scopo la proposta regionale è funzionale e coordinata in termini di obiettivi di sviluppo con quanto previsto all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la costituzione della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia».

4.12

PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o almeno un'area industriale dismessa o soggetta a fenomeni di delocalizzazione».

4.13

FASIOLO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ferme restando le caratteristiche di cui al primo periodo, le ZES possono essere altresì istituite in aree territoriali che subiscono, anche in ragione della prossimità territoriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a carico del sistema economico-produttivo».

4.14

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Possono essere istituite ZES anche in aree cumulate da crisi industriali con programmi di rilancio, nelle aree di crisi complesse e non complesse».

4.15

GUALDANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 dopo le parole:* «di cui all'articolo 5», *aggiungere le seguenti:* «nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo»;

b) *al comma 3 sostituire le parole:* sentita la Conferenza unificata« *con le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»,

c) *Sostituire il comma 5 col seguente:* «Le regioni formulano la proposta di istituzione delle ZES, specificando le caratteristiche dell'aree identificate. Le proposte sono corredata da un piano di sviluppo strategico nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

d) *Al comma 6 sopprimete le parole:* «La regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificandole caratteristiche dell'area identificata.».

4.16

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3 dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», *aggiungere le seguenti:* «con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare,».

4.17

TARQUINIO

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» *con la seguente:* «trenta».

4.18

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «L'accesso alle ZES è consentito alle aziende che svolgono attività di natura industriale, logistico distributiva e di servizi in genere. Nella Zes sono consentite operazioni di importazione, di deposito merce, confezionamento, trasformazione, assemblaggio e riesportazione di merci. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorazione sia io contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.».

4.19

LAI, SANTINI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Costituiscono criteri preferenziali per l'accesso e la piena operatività delle aziende nelle ZES: *a)* la tutela dell'ambiente; b il valore economico delle attività; *b)* l'utilizzo delle più moderne tecnologie; *c)* lo sviluppo della ricerca tecnologica; *d)* l'impatto occupazionale incrementale».

4.20

GUALDANI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al termine della fase istitutiva della ZES, il contenuto degli accordi di programma, accordi-quadro, pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla sua costituzione sono recepiti in una norma di rango primario».

4.21

SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto al fine di promuovere la riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse, soggette a diffuso o totale abbandono produttivo; sono altresì individuati i criteri volti a favorire l'istituzione di ZES nelle medesime aree, individuate e riconosciute dalle regioni».

4.22

GUALDANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di redazione del DPCM, di cui al primo periodo, si tiene conto di quanto previsto nei "Patti per il SUD" di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016».

4.23

TARQUINIO

Al comma 4, anteporre le seguenti parole: «In sede di prima applicazione sono istituite le ZES nel territorio della provincia di Napoli, Brindisi, Taranto, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Catania, Cagliari. Successivamente».

4.700

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4 premettere le seguenti parole: «In sede di prima applicazione è istituita una ZES nei sei porti facenti capo alle due Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e del Mar Ionio che hanno sede nella Regione Puglia. Successivamente».

4.701

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4 premettere le seguenti parole: «In sede di prima applicazione nella Regione Puglia sono istituite due ZES che afferiscono all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Successivamente».

4.702

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4 premettere le seguenti parole: In sede di prima applicazione, è istituita una ZES nei porti già sede delle soppresse Autorità portuali site nella Regione Puglia e in ogni caso nei porti pugliesi qualificati core della Trans European Network Transport (TEN-T), definita dal Regolamento Europeo 1315/2013. Successivamente».

4.24

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che rispettano i requisiti di cui al comma 2.».

4.25

RUTA

Al comma 4, dopo le parole: «dell'Unione europea»*, aggiungere le seguenti:* «; se una delle predette regioni presenta una sola proposta di istituzione di ZES questa può essere ammessa anche in mancanza delle

caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché ricomprenda comunque un'area portuale».

4.26

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

b) *al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «, da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro nel 2018; 45 milioni di euro nel 2019 e 160 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4.27

ZANONI, SANTINI, BROGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto del presente decreto»;

b) *al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «, da un rappresentante della regione,» *inserire le seguenti:* «dai Sindaci del comuni rientranti nella ZES».

4.28

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge»;

b) *al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «da un rappresentante della regione»*, aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.29

Giovanni MAURO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.703

PERRONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.30

RUTA

Al comma 4, dopo le parole: «dell'Unione europea»*, aggiungere le seguenti:* «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.31

URAS, STEFANO

Al comma 4, dopo il punto aggiungere il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.32

GUALDANI

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«In ogni caso, è istituita almeno una ZES in ognuna delle Regioni di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto».

4.33

DEL BARBA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il decreto del presidente del Consiglio di cui al comma 3 deve comunque assicurare la possibilità di presentare, ai sensi del comma 6, la proposta di istituire almeno una ZES in ciascuna delle regioni di cui al presente comma anche in deroga ai requisiti stabiliti al comma 2, purché comprenda almeno un'area portuale sita nel territorio della medesima regione».

4.34

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «Al fine di promuovere l'inserimento occupazionale, in particolare di giovani, le imprese che si insediano nelle ZES possono aderire al programma Garanzia giovani ed usufruire, nel limite delle risorse annuali disponibili, delle agevolazioni per il reclutamento di personale dipendente.».

4.35

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che conferisce priorità all'insediamento di aziende che impiegano, in via prevalente o esclusiva, energie rinnovabili e individua gli interventi che consentono il miglioramento dell'efficienza energetica delle imprese già operanti».

4.36

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che conferisce priorità al riuso degli edifici delle aree urbanizzate e parzialmente urbanizzate già esistenti e limita il consumo di suolo, con particolare riferimento ai terreni con destinazione agricola».

4.37

SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano di sviluppo strategico deve altresì prevedere azioni ed interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree ricadenti nella ZES e alla riconversione delle eventuali aree e industriali dismesse presenti nel territorio della medesima ZES».

4.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

5-*ter*. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrastg con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio».

4.39

LAI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «La regione formula la proposta di istituzione della ZES, conformemente agli impegni del patto per lo sviluppo sottoscritto, specificando le caratteriche dell'area identificata e tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato attraverso distretti, parchi, aree produttive e zone franche.» *e al secondo pe-*

riodo dopo le parole: «da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentate dei Consorzi di sviluppo industriale ricompresi nell'area ZES,».

4.40

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 6 dopo le parole: «La regione formula la proposta di istituzione della ZES,» *aggiungere le seguenti:* «sentiti i rappresentanti degli enti locali e le parti economiche e sociali,».

4.41

LAI

Al comma 6, dopo le parole; «dell'area identificata» *aggiungere le seguenti:* «individuandola anche fra quelle inserite nei Piani Regolatori ASI di cui all'articolo-51 del DPR- 6 marzo 1978 N. 218 e comunque di competenza o di interesse dei Consorzi per lo sviluppo industriale».

4.41-*bis.*

GUALDANI

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che può anche essere ricompresa fra quelle inserite nei Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, purché tali aree siano contigue o presentino un nesso economico funzionale con l'area portuale o retroportuale».

4.42

MANGILI, CIOFFI, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 6, e seguenti sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Autorità portuale» *con le seguenti:* «Autorità di sistema portuale».

4.43

Giovanni MAURO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.44

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti parole:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.45

URAS, STEFANO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nell'Area».

4.46

RUTA

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci del comuni rientranti nell'Area».

4.704

PERRONE

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» *inserire le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.47

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «o rimborsi per spese di missione» *con le seguenti:* «. Le spese di missione restano a carico dell'ente rappresentato.».

4.48

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 6, dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: «Il soggetto per l'amministrazione è affiancato da un Comitato per la programmazione e verifica composto dal medesimo soggetto per l'amministrazione, dai rappresentati degli Enti Locali ricadenti nell'area della ZES e dalle parti economiche e sociali. La partecipazione al Comitato per la programmazione e verifica è gratuita».

4.49

SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. In relazione alla Sardegna, su proposta della Regione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'amministrazione e la gestione delle ZES può essere affidata ai consorzi industriali, ove costituiti, previa intesa tra la Regione Sardegna, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i Comuni interessati.»;

b) *dopo le parole:* «Autorità portuale» *inserire le seguenti:* «, o il responsabile di altro ente gestore,»;

c) *sostituire la parola:* «può» *con la seguente:* «possono».

4.50

LAI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Il Comitato di indirizzo per l'amministrazione dell'area ZES si avvale anche dei Consorzi per lo sviluppo industriale costituiti e operanti ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e del comma 4 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che mantengono la natura giuridica di Consorzi di enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2001. Un rappresentante dei Consorzi per lo sviluppo industriale ricompresi nell'area ZES partecipa al comitato di indirizzo.».

4.51

SANTINI, LAI

Al comma 7, alla lettera a)*, dopo le parole:* «gli strumenti che garantiscano» *aggiungere le seguenti:* «l'insediamento e» *e dopo la lettera* c)*, aggiungere le seguenti:*

«*c-bis)* la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

c-ter) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria e di ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES».

4.52

GUALDANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il soggetto per l'amministrazione si può avvalere dell'assistenza e della consulenza, a titolo gratuito, dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n.218, qualora costituiti nell'area della ZES o in prossimità di essa».

4.53

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 8, dopo la parola: «nonché», *inserire le seguenti:* «dei vigenti contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e».

4.54

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*: In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7».

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo 4, le nuove imprese, che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinate solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraversò le ZES.

9. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera *b)* e lettera *d)* e quelle di cui al comma 8. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 3 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era Regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9 valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

4.55

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, seguente commi:

«9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.

10. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta Per le PMI, definite ai sensi del Re-

golamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

11. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati c quindi esportati attraverso le ZES.

12. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera *b)* e lettera *d)* e quelle di cui al comma 11. Per quanto riguarda l 'IRAP, l 'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

13. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 11 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era Regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

14. Agli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 12, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorre dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma.6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

4.56

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere infine seguente comma:

«9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7».

4.705

PERRONE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis.* Ai fini descritti dal comma 1, il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, rientrante nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

8-*ter*. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premessa che:

ci sono territori confinanti con Stati non appartenenti all'UE che a causa del perdurare della crisi economica continuano a soffrire la delocalizzazione delle attività produttive fuori dall'UE con conseguente perdita di pasti di lavoro;

impegna il Governo a,

a valutare la possibilità di prevedere la creazione in queste aree di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziarie amministrativi per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione sia per le aziende già esistenti sia per le nuove imprese che avviano un'attività economica di natura industriale, artigianale, commerciale e per le imprese di servizi in genere.

G4.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede di investire 25 milioni di euro nel 2018, 31 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni eli euro nel 2020, al fine di istituire zone economiche speciali in alcune aree del Paese comprendenti almeno un'area portuale;

le aziende operanti nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni benefici fiscali e semplificazioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa, ossia: possibilità di beneficiare di procedure semplificate e di regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini ed adempimenti sempli-

ficati; accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione ai sensi della legge n. 84 del 1994 (recante il riordino della disciplina portuale), nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 (sportello unico amministrativo) e 20 (sportello unico doganale e dei controlli) del decreto legislativo n. 169 del 2016;

a causa del perdurare della crisi economica, le zone di confine continuano a soffrire la delocalizzazione delle attività produttive fuori dall'VE con conseguente perdita di posti di lavoro;

si rende necessario, quindi, costituire delle ZES anche in territori italiani confinanti con Stati non appartenenti all'VE, al fine di creare in queste aree condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione sia per le aziende già esistenti sia per le nuove imprese che avviano un'attività economica di natura industriale, artigianale, commerciale e per le imprese di servizi in genere;

impegna il Governo,

al fine di incentivare ulteriormente la ripresa economica, a valutare la possibilità di reperire ulteriori risorse per attivare zone economiche esclusive anche in altre aree del Paese, soprattutto nelle zone di confine, che continuano a soffrire della delocalizzazione delle attività produttive, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

G4.102

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

le zone di confine situate nelle province di Varese e di Como; nonché il comune di Campione d'Italia, in particolare, risentono fortemente della crescente delocalizzazione delle attività produttive in Svizzera (Canton Ticino), con conseguente perdita di posti di lavoro;

la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in .atto nella nazione di appartenenza, create con l'obiettivo di attrarre maggiori investimenti stranieri;

l'obiettivo è di ridurre, se non azzerare il regime impositivo, al fine proprio al fine di agevolare una rapida crescita economica;

l'istituzione di ZES nelle zone di confine della Lombardia aiuterebbe a rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei settori

industriale e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda;

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza per il rilancio delle attività di impresa nelle zone di confine della Lombardia, anche per il tramite della creazione di ZES lombarde in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento di soggetti che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

G4.103
D'Ambrosio Lettieri

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di conversione del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»

premesso che:

il provvedimento in parola comprende strumenti di politica fiscale essenziali per lo sviluppo dell'imprenditoria meridionale, soprattutto nel settore della logistica e della portualità;

tra gli strumenti previsti, all'articolo 4 vi è l'istituzione delle Zone Economiche Speciali (Z.E.S.) che possono essere istituite, su richiesta della Regione, nelle città che ospitano porti che facciano parte dei corridoi europei;

considerato che:

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe rappresentare un volàno all'economia della Regione Puglia e, in particolare? all'economia collegata ai settori della portualità e della logistica;

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe, inoltre, consentire di accrescere la competitività del sistema portuale pugliese nei confronti degli altri porti concorrenti, adriatici e ionici, alcuni dei quali già godono di vantaggi fiscali e tributari;

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe, peraltro, consentire di incrementare le possibilità di intercettare il traffico della cosiddetta «Via della Seta» oggi particolarmente assorbito dai porti di Venezia e Trieste – già porti franchi – che, pertanto, già usufruiscono di una legislazione fiscale di favore;

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe, infine, rappresentare non solo uno strumento di sviluppo per la Regione Puglia ma anche uno strumento per colmare l'atavico gap che esiste fra il meridione e il settentrione d'Italia;

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Mediterraneo ha deliberato di proporre alla Regione Puglia l'istituzione di una Zona Economica Speciale unica che comprenda i sei porti ricadenti nelle circoscrizioni delle Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e del Mar Ionio, ovvero di due Z.E.S. una per ciascuna, per i territori afferenti alle predette AdSP;

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di promuovere presso la Regione Puglia l'istituzione di una Z.E.S. che comprenda i sei porti facenti capo alle due ADSP che hanno sede in Puglia (ADSP del Mare Adriatico Meridionale e ADSP del Mar Ionio) ovvero l'istituzione di due Z.E.S. che afferiscano a ciascuna delle predette ADSP.

G4.104

D'Ambrosio Lettieri

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di conversione del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»,

premesso che:

il provvedimento in parola comprende strumenti di politica fiscale essenziali per lo sviluppo dell'imprenditoria meridionale, soprattutto nel settore della logistica e della portualità;

tra gli strumenti previsti, all'articolo 4 vi è l'istituzione delle Zone Economiche Speciali (Z.E.S.)che possono essere istituite, su richiesta della Regione, nelle città che ospitano porti che facciano parte dei corridoi europei;

considerato che:

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe rappresentare un volàno all'economia della Regione Puglia e, in particolare, all'economia collegata ai settori della portualità e della logistica;

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe, inoltre, consentire di accrescere la competitività del sistema portuale pugliese nei confronti degli altri porti concorrenti, adriatici e ionici, alcuni dei quali già godono di vantaggi fiscali e tributari;

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe, peraltro, consentire di incrementare le possibilità di intercettare il traffico della cosiddetta «Via della Seta» oggi particolarmente assorbito dai porti di Venezia e Trieste – già porti franchi – che, pertanto, già usufruiscono di una legislazione fiscale di favore;

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe, infine, rappresentare non solo uno strumento di sviluppo per la Regione Puglia ma anche uno strumento per colmare l'atavico gap che esiste fra il meridione e il settentrione d'Italia;

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Mediterraneo ha deliberato di proporre alla Regione Puglia l'istituzione di una Zona Economica Speciale unica che comprenda i sei porti ricadenti nelle circoscrizioni delle Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e del Mar Ionio, ovvero di due Z.E.S. una per ciascuna, per i territori afferenti alle predette AdSP;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di promuovere presso la Regione Puglia l'istituzione di una Z.E.S. nei porti già sede delle soppresse Autorità portuali e, in ogni caso, nei porti pugliesi qualificati come «core» della Trans European Network – Transport (TEN-T) definita dal Regolamento Europeo 1315/2013.

EMENDAMENTI

4.0.1
URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente.*

«Art. 4-*bis*.

"1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, entro sei mesi dall'approvazione del presente articolo, lo Stato, con il concorso della regione, predispone un piano-organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, assicurandone il coordinamento funzionale con gli interventi previsti dalle leggi statali e dalle normative europee aventi analoghe finalità.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene e sostiene interventi di carattere organico, come di seguito specificati:

a) un progetto pluriennale rivolto al risanamento integrale e al mantenimento della salubrità del patrimonio naturale, animale vegetale della regione e al contrasto del processo di desertificazione;

b) un progetto pluriennale di riconversione e di promozione delle attività produttive, delle strutture scolastiche e formative, di ricerca e di servizio improntate alla piena garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e all'innovazione tecnologica.

I progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono articolati per settore e per ambito territoriale, con carattere di omogeneità e unitarietà, su base regionale. Le province e i comuni associati sono chiamati ad essere partecipi sia nella fase propositiva, sia nella fase attuativa dei progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

3. Gli interventi che il piano promuove e che devono essere realizzati-riguardano:

a) il risanamento territoriale integrale:

1) dei siti industriali dismessi;

2) delle aree interessate da esercitazioni militari;

3) delle aree interessate dalle emissioni e dagli scarichi di attività industriali, agricole e di qualsiasi altra attività, ivi compresi gli scarichi urbani;

b) i piani di eradicazione delle patologie e delle epidemie animali e vegetali e di tenuta in salute dei corrispondenti patrimoni;

c) la salvaguardia attiva del patrimonio culturale e linguistico, dei siti archeologici, dei monumenti naturali, dei beni e dei compendi ambientali sensibili;

d) la forestazione di qualità e di quantità sufficiente a ristabilire gli elementi locali di riequilibrio climatico;

e) il ciclo integrato dell'acqua e la salvaguardia dei corsi d'acqua, anche attraverso la costituzione dei parchi fluviali o dei compendi umidi di stagni e lagune;

f) l'assetto idrogeologico;

g) la salvaguardia e la riconversione ambientale dell'*habitat* urbano del sistema costiero e del paesaggio rurale;

h) la riconversione e il nuovo impianto industriale di tutte le attività produttive in ogni fase del processo, comprese quelle degli approvvigionamenti, delle lavorazioni e della commercializzazione in termini di assoluta sostenibilità naturale;

i) la realizzazione di protocolli di connessione del sistema regionale dei servizi e delle comunicazioni con i sistemi nazionali ed internazionali di atti a garantire la qualità ambientale delle sviluppo.

4. Le modalità di predisposizione e di attuazione del piano sono articolate funzionalmente in ragione dell'esercizio delle specifiche responsabilità dei differenti livelli istituzionali e in relazione alla necessaria partecipazione del sistema regionale delle autonomie locali, delle rappresentanze dell'economia e del lavoro e dell'emigrazione, come definite dalla normativa vigente. Il piano, di durata decennale, è deliberato, coordinato e verificato da un comitato interministeriale composto dai ministri competenti in materia di sviluppo economico, di solidarietà sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dal ministri interessati. Il piano è attuato dalla regione. I programmi attuativi- annuali e pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. I programmi di cui al presente comma sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

6. I programmi attuativi sono predisposti dalla Giunta regionale, previa valutazione da parte di un comitato di valutazione tecnica composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri di cui al presente comma, da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, da un rappresentante del Comitato regionale di sorveglianza per l'attuazione delle politiche comunitarie e da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attua-

tivi. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi.

7. La regione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, d'intesa con lo Stato, attua gli strumenti operativi necessari all'attuazione dei predetti programmi attuativi.

8. Il comitato interministeriale integrato di cui al presente comma presenta annualmente al Parlamento e al Consiglio regionale della regione una relazione sullo stato di attuazione del piano con specifica indicazione dei risultati conseguiti, degli eventuali punti di criticità riscontrati, nonché delle proposte idonee alloro superamento. In ordine ai profili finanziari la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno 2017 deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per la fase successiva all'anno 2018.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo valutati in 333 milioni annui per il triennio 2018-2020 si provvede ai sensi della disposizione di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con propri decreti, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 333 milioni all'anno a decorrere dal 2018. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

10. La regione autonoma della Sardegna concorre al finanziamento del piano mediante idonei stanziamenti, pari almeno al medesimo importo delle stanziamento statale di cui al presente comma, a valere sulla dotazione del programma regionale di sviluppo.

11. La regione autonoma dalla Sardegna e lo Stato operano congiuntamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché un adeguato stanziamento per lo sviluppo del piano sia garantito attraverso gli interventi del quadro comunitario di sostegno, in ragione delle azioni riferibili ai singoli programmi, della specifica connotazione di insularità, nonché della promozione e del sostegno dello sviluppo e della cooperazione nell'area euro-mediterranea».

4.0.2

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce a deprimerla anche dal punto di vista occupazionale e accentua oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 finalizzate:

a) nel limite di 150 milioni al sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;

b) nel limite di 100 milioni a misure specifiche a sostegno del lavoro al fine di ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del paese;

c) nel limite di 50 milioni al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici altissimi di dispersione scolastica.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 130 milioni e del Ministero dello sviluppo economico per 20 milioni;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

4.0.3

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Interventi concernenti la Regione Sardegna)

1. Al fine di misurare, riconoscere e colmare gli svantaggi economici e infrastrutturali derivanti dall'insularità della Sardegna lo Stato d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna finanzia l'articolo 13 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 – Statuto speciale per la Sardegna – legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3.

2. Lo Stato su proposta e d'intesa con la Regione Sardegna, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Attuativo Riequilibrio Insulare Sardegna (P.A.R.I.S) che individui parametri oggettivi in grado di misurare il divario insulare e definisca le misure economiche, infrastrutturali, fiscali e sociali per colmare tale divario.

3. Il piano dove contenere misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo:

a) il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna;

b) il divario infrastrutturale da colmare attraverso la realizzazione della Piastra Logistica Euro Mediterranea della Sardegna con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola;

c) il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare.

4. Nell'ambito dell'attuazione del P.A.R.I.S., l'Autorità Garante per l'Energia predispone direttive tese al riconoscimento di un costo energetico per le industrie energivore pari al minimo costo europeo dell'energia elettrica per tale tipologia di impianti e riconosce in virtù dell'insularità alle centrali elettriche della Sardegna il regime di essenzialità insulare.

5. A tal fine sono stanziati euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2018-2019-2020.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 130 milioni e del Ministero dello sviluppo economico per 20 milioni;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

4.0.4

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(misure a sostegno del lavoro nel territorio della Sardegna)

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che nell'isolamento vede aggravarsi in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione rispetto alle aree più sviluppate de paese, è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, finalizzata a specifiche misure a sostegno del lavoro.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno

2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

4.0.5

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ai fini dei rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione Repubblicana relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi con l'obiettivo con testuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 200 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro nell'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 130 milioni e del Ministero dello sviluppo economico per 20 milioni;

b) quanto a 50 milioni di euro nell'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

4.0.6

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ai fini del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna e della necessità improrogabile di definire in sede europea i necessari accordi affinché il predetto riconoscimento consenta l'accesso ai benefici stabiliti e ai relativi regimi di aiuto stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, il Dipartimento per le Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna svolgono gli adempimenti connessi e predispongono le necessarie documentazioni istruttorie entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma sono quantificati in 500.000 euro nel 2017 ai quali fanno fronte il Dipartimento delle Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna in parti uguali.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 500 mila euro nel 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.7

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Nelle more del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, in considerazione dello stato di-degrado della rete infrastrutturale che in alcuni casi pone a rischio la sicurezza dei cittadini, in altri pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione, è autorizzata, a favore della Regione Autonoma Sarda, la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 finalizzata ad interventi di manutenzione della rete stradale delle province sarde e di opere di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale nella città metropolitana di Cagliari.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 50 milioni per ciascun degli anni dal 2018 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione deI Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.8

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. In ragione della specifica e totale insularità della Sardegna, che comporta una evidente carenza di servizi e che la esclude oggettivamente dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale, il Consiglio dei Ministri provvede, anche sulla base di uno specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo "*status* di regione insulare" ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione del sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti».

Art. 5.

5.1

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «accelerazione dei termini procedimentali ed».

5.2

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da:* «sulla base di criteri derogatori» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «senza alcuna deroga alle previsioni dei piani urbanistici territoriali».

5.3

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «criteri derogatori e».

5.4

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «su proposta» *fino a:* «se nominato» *con le seguenti:* «su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato».

5.5

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «se nominato» *inserire le seguenti:* «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui a l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e».

5.6

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «in materia» *inserire le seguenti:* «ambientale, sanitaria, di demanio marittimo e».

5.7

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1 lettera b) *dopo le parole:* «di sicurezza» *aggiungere le seguenti:* «di sicurezza ambientale».

5.8

GUALDANI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungete la seguente:*

«*b-bis)* accesso ad un sistema di riduzione compensata degli oneri di trasporto delle merci e delle persone, commisurata al valore annuale relativo ai predetti costi come esposti in bilancio, e funzionale ai maggiori oneri a carico rispetta a quelli sostenuti dalle imprese insediate nelle aree più sviluppate del Paese per la medesima tipologia di costi. Gli oneri ammessi a compensazione devono essere strettamente connessi all'attività imprenditoriale.».

5.9

SANTINI, LAI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di sostenere la competitività della ZES, ciascuna regione interessata, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato applicabili, può istituire ulteriori forme di incentivazione e semplificazione a sostegno delle imprese insediate nella ZES, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Le forme di incentivazione sono da individuare nelle categorie di aiuto disciplinate dal regolamento (UE) n. 651/2014 e possono essere fruiti, previa valutazione *ex* ante della Commissione europea, dall'impresa fino alla concorrenza del valore massimo consentito concesso dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.».

5.10

PEZZOPANE, Gianluca ROSSI

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Ai contratti di locazione di beni immobili entro le ZES si applica la disciplina della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

5.11

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «cinque anni»*, con le seguenti:* «quindici anni».

5.12

PEZZOPANE, Gianluca ROSSI

Al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «almeno cinque anni»*, con le seguenti:* «almeno dieci anni».

5.13

LAI

Al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «cinque anni»*, con le seguenti:* «dieci anni».

5.14

CIOFFI, CASTALDI, MANGILI, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «cinque anni»*, con le seguenti:* «dieci anni».

5.15

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3 lettera a)*, sostituire le parole:* «cinque anni» *con:* «sette anni».

5.16

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «concessi e» *aggiungere le seguenti:* «la restituzione dei crediti di imposta».

5.17

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, lettera a)*, dopo la parola:* «goduti» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escutibili per tramite di apposita fidejussione bancaria a garanzia assoluta».

5.18

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* le imprese beneficiarie devono utilizzare prevalentemente beni provenienti dalle filiere del territorio;».

5.19

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* le imprese beneficiarie devono utilizzare beni strumentali prodotti per almeno il 40 per cento nelle regioni del Mezzogiorno;».

5.20

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a *bis)* almeno il 90 per cento del personale dell'impresa beneficiaria deve essere reclutato nell'ambito della regione nella quale è istituita la ZES;».

5.21

D'AMBROSIO LETTIERI

Al cammo 3, lettera b), *dopo la parola:* «scioglimento» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed in regola con gli adempimenti legislativi in materia di lavoro subordinato ivi compresa la regolarità contributiva».

5.22

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* le imprese beneficiarie devono rispettare le norme in materia di salute e sicurezza e garantire il mantenimento delle proprie attività per almeno cinque anni dal completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni della base occupazionale».

5.23

D'ALÌ

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Eventuali canoni corrisposti per locazione di immobili di qualsiasi categoria catastale in area ZES, sono soggetti ad imposta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizioni valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.24

BARANI, LANGELLA, MILO

Al comma 5, sostituire le parole: «25 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro», *sostituire le parole:* «31,25 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro», *sostituire le parole:* «150,2 milioni di euro» *con le seguenti:* «300 milioni di euro».

5.25

LAI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* Nell'area ZES sono di norma esercite infrastrutture anche di imprese nuove o già esistenti che operino come luoghi per depositi doganali, accise e iva. Le nuove imprese e quelle già esistenti del comma 1 possono optare per la tassazione unitaria di distretto prevista dall'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e/o l'esercizio in comune di una o più attività economica rientranti nei rispettivi oggetti so-

ciali attraverso il contratto di rete, conseguendo i relativi benefici fiscali vigenti, compresi la costituzione del gruppo iva di cui al Titolo V-*Bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5-*ter.* Le imprese nuove o già esistenti del comma 1 possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato e modificato.».

5.26

PEZZOPANE, Gianluca ROSSI

Al comma 6, dopo le parole: «incentivi concessi» *inserire le seguenti:* «, nonché l'efficacia delle misure di semplificazione previste, al fine di un loro eventuale potenziamento».

5.27

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, dopo le parole: «al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,» *inserire le seguenti:* «nonché alle Camere,».

5.28

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, sostituire le parole da: «sull'andamento» *fino a:* «concesse» *con le seguenti:* «sull'andamento delle attività, con particolare riferimento al numero di imprese insediate nelle ZES, al livello di occupazione creata, al volume di affari, e sull'efficacia e l'entità delle misure di incentivazione concesse».

5.29

GUALDANI

Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:

«6-*bis.* Al fine di consentire un efficientamento delle aree portuali incluse nelle zone economiche speciali (ZES), è autorizzata per l'anno 2018

la spesa di 56 milioni di euro per le operazioni di dragaggio nelle medesime aree.

6-*ter.* Ai fini della suddivisione delle risorse e al finanziamento degli interventi, entro il 10 novembre 2017 gli enti interessati trasmettono i progetti relativi agli interventi di cui al comma 6-*bis* alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 settembre 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281. Lo stanziamento è ripartito tra i diversi progetti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

6-*quater.* Per l'attuazione delle operazioni di cui al comma 6-*bis* saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il meccanismo del «saldo mobile» permette l'utilizzo delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali nel rispetto dei saldi di finanza pubblica previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 243 del 2012;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere un diverso quadro normativo, che consenta l'individuazione di disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni.

G5.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto, a partire dal 1º giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o attraverso intermedi azione anche telematica;

l'estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commerciali, non soltanto gioverebbe all'incentivazione degli esercizi commerciali primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione di una consistente parte del sommerso;

il governo ha accolto, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'impegno richiesto con l'ordine del giorno n. G/2853/21/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il governo,

ad adottare appositi provvedimenti di carattere legislativo al fine di prevedere, anche perla tassazione sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi.

G5.102

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premesso che:

l'articolo 5 riconosce benefici fiscali e agevolazioni alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma

di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES;

nello specifico, il comma 1 prevede che le imprese così individuate possano usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente;

in particolare al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 5 del provvedimento in esame, è previsto che tali le imprese possano avere accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal Comitato di indirizzo, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare a quali disposizioni della legge n. 84 del 1994 l'articolo 5, comma 1, lettera *b)* faccia riferimento; .

a valutare la congruità del riferimento all'articolo 18 del decreto legislativo n. 169 del 2016 che, contenendo una novella alla legge n. 84 del 1994, potrebbe essere già ricompreso nel riferimento alla legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni;

a chiarire l'effettiva portata normativa dell'obbligo, riferito al Comitato di indirizzo individuato all'articolo 4 del presente provvedimento, di rispettare la normativa europea, le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché le disposizioni di semplificazione del decreto legislativo n. 169 del 2016, posto che non sembrano essere previste specifiche deroghe rispetto a tali disposizioni.

5.0.1

SANTINI, BROGLIA, LAI

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento al programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2011, n. 18, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017, sono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale.

2. Entro il mese di maggio di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo di cui al comma 1 ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è data evidenza ai risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma.

5.0.2

ORRÙ, VACCARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Istituzione zona franca comuni di Pantelleria e Lampedusa)

1. I comuni di Lampedusa e PantelIeria, a decorrere dall'anno 2018 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, sono destinati a zone franca ai sensi degli articoli 243 e seguenti del codice doganale dell'Unione europea – Regolamento (UE) n. 952/2013.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data d entrata in vigme della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle zone franche di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. AI relativo onere si provvede a vaiere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le parole: "6,3 per cento"».

5.0.3

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. I concessionari della riscossione iscritti all'albo nazionale di cui all'art 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le società partecipate pubbliche sono autorizzati ad organizzare corsi di formazione a personale assunto per le funzioni connesse alle attività della riscossione. Al termine del corso al personale reclutato, superata la prova di idoneità, valutata da apposita commissione presieduta da personale direttivo dell'Agenzia delle Entrate, viene attribuito il titolo di ufficiale della riscossione nelle previsione della legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli ufficiali della riscossione sono attribuite rispettive competenze tecniche e di compensi professionali per le attività svolte.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.4

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

All'articolo 11 della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole: 'violano gli obblighi' con le seguenti: 'ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi."».

5.0.5

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

All'articolo 11, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "a seguito di rinvio", aggiungere le seguenti: "nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31-12-2016, il relativo pagamento."»

5.0.6

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Gli Enti Locali possono procedere all'affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e di ogni attività accessoria, comprensiva delle funzioni e attività propedeutiche e di supporto alla gestione delle entrate tributarie comunali, nel rispetto dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, unicamente ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Dalla disposizione di cui al comma precedente non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.7

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

All'articolo 39, comma 1, al quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo la parola: "edilizia" aggiungere le seguenti: "e per gli immobili ad uso non residenziale».

5.0.8

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 903 aggiungere il seguente:

"903-*bis.* Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, per contrastare l'evasione fiscale a decorrere dal 10 gennaio 2018 per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro, effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo."».

5.0.9

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

Al fine di evitare che risorse del Mezzogiorno siano trasferite ad altri programmi e progetti non localizzati territorialmente nelle regioni obiettivo convergenza, resta l'obbligo di destinare alle stesse regioni le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelle di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 in coerenza con i principi nazionali e comunitari di destinazione territoriale.»

5.0.10

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

All'articolo 2 della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2-*bis* aggiungere i seguenti:

"2-*ter.* Alla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 4-*bis,* dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis.* Ai fini della costituzione del plafond IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43."

2-*quater.* Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

Art. 6.

6.1

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e la regolarità» *con le seguenti:* «la conformità e la regolarità».

6.2

CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «il 50 per cento del costo» *fino a:* «il restante 50 per cento del costo realizzato» *con le seguenti:* «il 50 per cento dell'intervento realizzato, accertata la conformità e la regolarità dei costi sostenuti, risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stesse e il restante 50 per cento dell'intervento realizzato».

6.3

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «coerenza dell'importo» *con le seguenti:* «conformità e regolarità».

6.4

GUALDANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sostenere e supportare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le regioni e le città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione ed accelerare la realizzazione degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, il CIPE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla delibera CIPE 10 agosto 2017, n. 26, per integrare e rafforzare le attività previste dal Programma »Azioni di Sistema« di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011 n. 62, assegna all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante rimodulazione delle assegnazioni già disposte dallo stesso CIPE.».

6.5

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sostenere e supportare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le Regioni e le Città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione ed accelerare la realizzazione degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, il CIPE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla Delibera CIPE 10 agosto 2017, n. 26, per integrare e rafforzare le attività previste dal Programma "Azioni di Sistema" di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62, assegna all'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il

2017 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante rimodulazione delle assegnazioni già disposte dallo stesso CIPE».

6.6

BRUNI, ZIZZA, LIUZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per consentire il rapido avvio degli interventi previsti nei patti, ai soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, nel limite delle risorse previste per le funzioni di supporto e assistenza tecnica, fino al 31 dicembre 2019, non si applicano le norme di contenimento delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione degli interventi.».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del presente provvedimento, in materia di Patti per lo sviluppo, dispone il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo, sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione, atte stante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese;

si rende necessario sfruttare e rendere fluido l'uso di ogni spazio finanziario possibile per favorire le intese regionali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 e sbloccare gli investimenti degli enti locali. Le manovre di finanza pubblica e l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge n. 243 del 2012 impediscono alle regioni di dare piena attuazione alle intese mettendo a disposizione ulteriori spazi finanziari per gli enti locali soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, ove gli equilibri di pareggio impediscono la spesa di grosse somme di avanzo vincolato, soprattutto dei fondi strutturali e comunitari, per il cui utilizzo occorre dedicare ogni entrata autonoma;

si stima in circa 10 miliardi il valore dell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2015 per le regioni del Mezzogiorno;

è opportuno, riproponendo un meccanismo mutuato dalle passate positive esperienze del patto incentivato e patto verticale, dare concreti stimoli all'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno, sbloccando spazi finanziari a favore degli enti locali, consentendo alle regioni di utilizzare, nel limite del doppio degli spazi sbloccati, parte dell'avanzo vincolato per la riduzione del debito;

impegna il Governo,

al fine di favorire gli investimenti e destinare le risorse svincolate alla riduzione del debito, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di autorizzare lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, anche sottoponendo tale facoltà

alla condizione che non esistano obbligazioni sotto stanti già contratte ovvero che queste non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali deve rimanere l'obbligo, a carico della regione, di farvi fronte.

G6.101

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2860 «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» tenuto conto del progetto cosiddetto «Industria 4.0» della molteplicità, sul punto, dei programmi nazionali, dell'esistenza di diverse iniziative territoriali;

Impegna il Governo:

a valutare le esperienze che il comparto industriale ha già implementato nelle Regioni e a predisporre un gruppo di lavoro interistituzionale, per una progettazione e una operatività coordinata per la realizzazione del programma «Industria 4.0», che comprenda quei soggetti territoriali che per esperienza e competenza possano facilitare il processo de quo;

Per tale finalità la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.LC.E.L) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), attraverso la struttura R.LLS.I

R.I.S.I, svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai finì del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

G6.102

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il Comitato per la valutazione dei progetti per il Fondo di attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle

aree urbane degradate» ha ritenuto ammissibili 870 progetti presentati da altrettanti comuni sono risultati ammissibili a finanziamento circa 451 progetti per un fabbisogno di finanziamento che supera di più di tre volte la dotazione iniziale del fondo, che ammontava a circa 200 milioni di euro;

il fondo in questione, peraltro, per effetto di successivi interventi risulta ridotto a 78,5 euro e non è in grado di coprire il fabbisogno;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere una revisione della copertura del Fondo, a sostegno della riqualificazione delle aree degradate e le periferie urbane.

G6.103

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il commercio e l'artigianato costituiscono due preziose risorse del nostro Paese e vengono garantiti dalla proprietà diffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito i frutti del loro lavoro nell'acquisto di locali commerciali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre, in via sperimentale per le aree del Mezzogiorno, misure volte ad agevolare riqualificazione delle città.

6.0.1

AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 2, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per

le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 2.

2. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/3611CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2017 e il 31 dicembre 2018, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al presente comma, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2020, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 2. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla peri-

metrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento. L'efficacia delle presenti disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

6.0.2

MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale

differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa».

6.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articol0 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.4

MANDELLI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo l, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

f) di tutti i debiti esigibili di effettive avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466, fino alla concorrenza di 100 milioni di euro.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera *e),* del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».

6.0.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n.232 del 2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6.0.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 193, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale

differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa».

6.0.7

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. la medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa».

6.0.11

COLUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti "all'organismo, con riferimento alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.»

6.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, per gli anni 2011-2019; è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppia degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 469, articolo l, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.9

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per

gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratteovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le guali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 469, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

6.0.10

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per agevolare le intese regianali a favore degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.

2. Con decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze di cui al comma 469, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rappsrti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

6.0.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex Legge 183/1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'art. 1, comma 703, lettera *e*), della legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo, di cui al comma 1, confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della Cabina di Regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera *e)*, della legge n. 190, del 2014.

3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

6.0.13

STEFANO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEIRS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex Legge 83/1981 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'art. 1, comma 703, lettera *e)* della legge n. 10, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo, di cui al comma 1, confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della Cabina di Regia di cui l'art. 1, comma 703, lettera *e*), della legge n. 190, del 2014.

3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

6.0.14

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, AZZOLLINI, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Misure per il completamento delle infrastrutture)

1. Al fine ai consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4, dell'allegato 4.2 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 le parole: "«A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute

nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo," sono sostituite dalle seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, entro il termine di fine lavori"».

6.0.15

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 per gli interventi bloccati da provvedimenti amministrativi che, alla data del 31 dicembre 2017, risultino realizzati in misura non inferiore al 60 per cento degli investimenti ammessi a condizione che gli stessi siano completati entro il 31 dicembre 2018».

6.0.700

PERRONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Deroga delle sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per

triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione».

Art. 7.

7.1

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «interventi tra loro funzionalmente» *con le seguenti*: «interventi tra loro funzionalmente» *con le seguenti:* interventi funzionali tra loro».

7.2

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la parola: «individua» *inserire le seguenti:* «, sentita la Conferenza unificata,».

7.3

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per l'approvazione di piani programmi e interventi comunque denominati, previsti dai CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, coni termini dimezzati. Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi, la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inseriti nel CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-*ter*. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del-decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dall'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. – Invitalia s.p.a. – società in *house* a tutte le amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.

1-*quater*. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia s.p.a è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

1-*quinquies*. Al fine di migliorare l'efficacia-e la qualità della spesa pubblica e di rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) verificare la fattibilità tecnico-economica dei nuovi interventi e sviluppare i diversi livelli di progettazione;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;

c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.

Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui al periodo precedente sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo possono confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.

1-*sexies*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.».

7.4

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per l'approvazione di piani programmi e interventi, comunque denominati previsti CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie e preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini dimezzano Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*; legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione; approvazione e realizzazione d interventi inseriti nel CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-*ter*. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e delle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 10, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e di quanto previsto dall'articolo 38, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono attuati, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S:p.A. – Invitalia-S:p.A., società in *house* a tutte le Amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.

1-*quater*. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziare destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia S.p.A. è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

1-*quinques*. Al fine di migliorare l'efficacia, la qualità della spesa pubblica e per rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il «Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione» attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) verificare la fattibilità tecnico-economica dei nuovi interventi e sviluppare i diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;

c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.

Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui sopra sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo potranno, inoltre, confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.

1-*sexies*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.».

7.5

GUALDANI

Dopo il comma 1 aggiungere i-seguenti:

«1-*bis*. Per l'approvazione di piani, programmi e interventi, comunque denominati previsti dai CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie e preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-*bis* legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini dimezzati. Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inseriti nei CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 21 luglio 2010, n.104.

1-*ter*. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e delle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 10, decreto-legge 31 agosto 2013,n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quanto previsto dall'articolo 38, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono attuati, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A. –, società *in house* a tutte le Amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.

1-*quater*. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziare destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia S.p.A. è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

1-*quinques*. Al fine di migliorare l'efficacia, la qualità della spesa pubblica e per rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il "Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione" attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) sviluppare i diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;

c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.

Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui sopra sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo potranno, inoltre, confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.

1-*sexies*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con apposita convenzione; stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.».

7.6

BRUNI, ZIZZA, LIUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Tutti gli interventi di particolare complessità finalizzati nell'ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007- 2017 che alla data del 31 dicembre 2017 non abbiano raggiunto obbligazioni giuridicamente vincolati sono attuati nell'ambito di appositi CIS stipulati tra le amministrazioni centrali e regionali competenti.

1-*ter*. Per tutti gli interventi di cui al comma precedente e inseriti nei CIS le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS».

7.700

PERRONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi cofinanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di cofinanziamento di cui al Fondo di rotazione *ex* legge n. 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

1-*ter*. Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

7.0.1

MATURANI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, PADUA, VERDUCCI, ZANONI, LUMIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Patto per il Sud – Progettazione esecutiva e cantierabile)

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno progetti di opere pubbliche inseriti in piani di programmazione europea nazionale o regionale, già finanziata previa autorizzazione del dipartimento regionale che dovrà erogare il finanziamento, possono espletare le procedure di gara pubblica, di negoziazione o di affidamento diretto, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo n. 56 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017, per l'adeguamento della progettazione alle predette nuove

norme sugli appalti nonché per la trasformazione in esecutivi e cantierabili di detti progetti.

2. La spesa di progettazione, a valere sul programma di finanziamento. Dell'ente erogante, non rileva ai fini del patto di stabilità interno per l'ente e non si computa per la determinazione degli equilibri di bilancio di parte corrente».

7.0.2

MATURANI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, PADUA, VERDUCCI, ZANONI, LUMIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, possano prevedere nei propri bilanci di previsione un fondo di rotazione per la progettazione. In detto fondo affluiscono le risorse già previste nelle opere finalizzate e rese esecutive e realizzate.

2. In prima applicazione il fondo è alimentato attraverso la partecipazione atta dotazione finanziaria per un ammontare pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di competenza dello Stato, la cui ripartizione è determinata in sede di Conferenza Stato regione/Stato città».

7.0.3

LAI, ANGIONI, CUCCA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Le domande per il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti presentate per l'anno di imposta 2016 dalle strutture produttive ubicate nelle zone assistite della regione Sardegna non ammesse alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settem-

bre 2016, sono da ritenersi a tutti gli effetti valide a partire dall'anno di imposta 2017».

Art. 8.

8.1

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

8.2

Stefano ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 3, comma 1-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, introdotto dall'articolo 1, comma 2-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo 2015, n. 20, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA».

8.3

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 19 dicembre 2003 n. 379, in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera,

nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria».

8.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 dell'articolo 4, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 percento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

3. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso le ZES.

4. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera b) e lettera d) e quelle di cui al comma 3. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

5. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 3 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era Regione Lom-

bardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

6. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 201 3, n. 147».

Conseguentemente, all'articolo 4, aggiungere, in fine, seguente comma:

«9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.»

8.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. AIl'rticolo 2, comma 1, del decreta legislativo 3 marzo 2811 n. 28, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

r) a tutti gli effetti di legge per soggetti auto-produttori si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e la consumano totalmente o in parte, cedendo l'eccedenza alla rete, compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

8.0.2

SANTINI, BERTUZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera *q-decies)* è aggiunta la seguente:

"*q-undecies)* 'soggetti auto-produttori': a tutti gli effetti di legge si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte, con cessione alla rete), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci."».

8.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Semplificazioni sulla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad esercizi di vicinato nel Mezzogiorno)

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

8.0.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Semplificazioni sulla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad esercizi di vicinato)

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/l, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114, sono regolate dal codice civile».

Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: «nel Mezzogiorno» *inserire le seguenti:* «ed ulteriori interventi per la semplificazione».

8.0.5 (testo 2)

ZELLER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, BERGER

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11-*ter* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-*bis.* Ai fini del presente articolo, non si considerano enti strumentali i Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché le relative unioni"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili)».

Art. 9.

9.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

9.2

GUALDANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: "1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE, nel Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre2014 e nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017."».

9.3

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1 dopo le parole: «disposizioni contenute» *aggiungere le seguenti:* «nel Regolamento (UE) n. 997/2017 dell'8 giugno 2017».

9.4

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1 dopo le parole: «del 18 dicembre 2014, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il produttore è comunque tenuto alla predisposizione di una relazione tecnica ove siano riportate le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto, le fasi di processo, i flussi e le caratteristiche dei rifiuti e/o materiali prodotti"».

9.5

DI BIAGIO

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'e-

lenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali ifilm per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione;

b) al comma 13, le parole: Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera *b)*' sono soppresse".

1-*ter*. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «classificazione» *è aggiunta la seguente:* «e gestione».

9.6

VACCARI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le quote degli avanzi di gestione da imputare ai periodi di imposta di competenza ancora presenti in bilancio, conseguiti precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014 dai consorzi di gestione dei RAEE senza fini di lucro i cui statuti, fin dalla costituzione degli stessi, vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati, non concorrono alla formazione del reddito

e sono destinati alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei RAEE. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi o rimborsi di imposta.».

9.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la nota 1 è inserita la seguente:

"1-*bis*. Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo H 14 Ecotossico' i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, come modificato dal Regolamento (CE) 8 giugno 2017, n. 2017/997 UE"».

9.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni)

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni, le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accettate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.2

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni, le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.

2. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente comma:

"9-*ter*. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario".

3. All'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

"L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205"».

9.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni)

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'art. 7, comma 4, ultimo periodo del decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni; le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo».

9.0.4

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Norme in materia di autoriparazione)

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1 comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni; frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti".

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e

sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica , previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.

2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.

3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica-motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici."».

9.0.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Norme in materia di autoriparazione)

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per

una o due sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni, frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti".

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica, previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.

2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.

3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica , motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autacertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici."».

9.0.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Norme in materia di autoriparazione)

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni, frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti".

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica , previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.

2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.

3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica-motoristica o elettrauto, nell'ambito

della segnalazione certificata di inizio attività, autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici"».

9.0.7

NACCARATO, Giovanni MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Potenziamento della rete stradale della regione Calabria)

1. Al fine di sostenere l'accessibilità ai territori della regione Calabria e la loro connessione con il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (Snit) le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relative all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 868 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 69 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: "Lavori di ammodernamento" fino a: "Laureana di Borrello", sono soppresse».

9.0.8

ORELLANA, LANIECE, BENCINI, ROMANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali)

1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessiva di 350 milioni di euro per il 2017. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 350 milioni di euro per il 2017, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.9

Stefano ESPOSITO, MATTEOLI, FILIPPI, LAI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 48 del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti; applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato

dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della Direttiva 2001/23/CE. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente".

b) al comma 12, dopo la parola: "accertatori" sono aggiunte le seguenti: "previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo"».

9.0.10
RUSSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazione e perequazione trattamento impositivo IPT Autotrasporti)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "senza conducente," inserire le seguenti: "e tra imprese di autotrasporto di cose per conto terzi iscritte nel relativo albo".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120.000 euro per l'anno 2018, 74.000 euro per l'anno 2019 ed a 94.200 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.11
DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Introduzione del divieto di attività e opere nelle aree protette)

1. Nelle aree protette sono vietate tutte quelle attività e opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi *habitat*. In particolare si vietano:

a) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti nonché l'asportazione di minerali;

b) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 20 kw e di impianti fotovoltaici anche a terra;

c) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220Kv.».

9.0.12

MATTEOLI, Stefano ESPOSITO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni di semplificazione in materia di riposo dei conducenti addetti al trasporto di merci)

1. All'articolo 174, del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguente modificazioni:

a) dopo il comma 7 è introdotto il seguente:

"7-*bis*. È vietato effettuare a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *h)* del Regolamento (CE) n. 561/2006. Il conducente che effettua a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui al precedente periodo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. Quando al momento del controllo viene accertato che il conducente sta fruendo di un periodo di riposo regolare, la sua presenza a bordo costituisce elemento sufficiente a constatare che il conducente medesimo effettua il riposo in violazione del presente comma.";

b) al comma 14, dopo le parole: "regolamento (CE) n. 561/2006", sono inserite le seguenti: "ivi compreso il fatto che non abbia organizzato il lavoro dei conducenti di cui si avvale o non abbia vigilato per evitare che gli stessi non effettuino il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo,"».

9.0.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività "Compro oro")

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "con esclusione delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;"».

9.0.14

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività di "Compro Oro")

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "con esclusione delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;».

9.0.15

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività di "Compro Oro")

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "con esclusione delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;".».

9.0.16

COLUCCI, GUALDANI, MANCUSO, FORMIGONI, ALBERTINI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui a11'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

9.0.17

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

9.0.18

MANDELLI, CERONI, AZZOLLINI, BOCCARDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Interpretazione autentica articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 26 luglio 2000.».

9.0.19

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205."».

9.0.20

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Nelle materie di loro competenza, le sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del giudice agli iscritti in apposito

albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunati ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle sezioni specializzate"».

9.0.21

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di autotutela amministrativa)

1. Al comma 2-*bis*, dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1996, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti amministrativi interessati dalle fattispecie di reato di cui al precedente periodo, qualora riguardino casi di pubblica e privata incolumità, possono essere annullati, anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, pure in assenza della sentenza passata in giudicato."».

9.0.22

MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria)

All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente:

"9-*ter*. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9, le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario"».

9.0.23

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

"9-*ter*. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9, le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario."».

9.0.24

BARANI, LANGELLA, MILO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

Le risorse rinvenienti dalla *project review* di interventi relativi alla rete stradale di interesse nazionale già specificatamente finanziati sono utilizzate, previa verifica del progetto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito del contratto di programma tra lo Stato e Anas S.p.A. per opere nuove o per opere di messa in sicurezza di tratti viari esistenti.».

9.0.25
Stefano ESPOSITO, MATTEOLI, FILIPPI, LAI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 27 del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 12 *quinquies* è abrogato».

Art. 010.

010.1
STEFANO, URAS

*All'***articolo** *premettere il seguente:*

«Art. 010.

(Istituzione del Fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale)

1. Per il triennio 2018 – 2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati cu sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del disegno di legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n.18 del 2017, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato "Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

010.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*All'***articolo** *premettere il seguente:*

«Art. 010.

(Istituzione del Fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale)

1. Per il triennio 2018 – 2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati cu sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del disegno di legge n. 43 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 18 del 2017, e in applicazione dei criteri dì riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato "Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare ì criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

Art. 10.

10.1

GUALDANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – *(Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno) – 1.* Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 iscritti all'Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro possono predisporre, anche in rac-

cordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori in caso di situazioni di crisi aziendale o settoriale.

2. L'Agenzia Razionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2014, n, 150, valuta, entro 60 giorni dalla ricezione, la fattibilità dei programmi predisposti ai sensi del comma 1 e dispone l'implementazione del programma più idoneo alle finalità di cui al presente articolo in relazione alla situazione di crisi verificatasi. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro assegna all'agenzia per il lavoro una quota di remunerazione con misurata al grado di effettiva riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 per la conclusione dell'istruttoria, si applicano le disposizioni relative al potere sostitutivo di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro viene esautorata da ogni altra competenza relativamente alla gestione della crisi aziendale in oggetto.

4. AI fine di consentire la presentazione delle manifestazioni di interesse e dei programmi delle agenzie private di cui al comma i, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro provvede alla pubblicazione sul proprio sito *internet*, con cadenza trimestrale, di un elenco contenente i dati relativi alle crisi aziendali o settoriali in atto nelle regioni di cui al comma 1. L'agenzia redige altresì una relazione annuale sull'attività svolta ai sensi del presente articolo, che trasmette alle competenti commissioni parlamentari.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n, 189».

10.1-*bis*

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Allo scopo di facilitare la ricollocazione» *e fino a:* «a favore dell'ANPAL» *con le seguenti:* «Allo scopo di incentivare l'autoimprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi, relativamente e all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo 01, del Titolo I, del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente:

Al titolo, sopprimere le parole: «nel Mezzogiorno».

10.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1 sopprimere le parole: «nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

Conseguentemente, lo rubrica è così modificata: «Ulteriori misure in favore dell'occupazione».

10.3

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo lo parola:* «espulsi»*, aggiungere le seguenti:* «o a rischio espulsione»;

b) *aggiungere; in fine, le seguenti parole:* «o beneficiari trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà».

10.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

10.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, utilizzando anche i servizi offerti con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

10.6

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 338»*, aggiungere le seguenti:* «previo svolgimento da parte della stessa ANPAL di un'apposita ricognizione circa il numero e la tipologia dei settori, delle imprese e dei lavoratori interessati,».

10.7

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale»*, aggiungere le seguenti:* «anche se non beneficiari di ammortizzatori sociali».

10.8

STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale.», *aggiungere le seguenti:* «anche se non beneficiari di ammortizzatori sociali».

10.9

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.», *con le seguenti:* «A tal fine è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per l'anno 2017 e 35 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.» *e dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis*. quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.10

STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.», *con le seguenti:* «A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 35 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.» *e dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis*. quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.11

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Per tali programmi e attività, comprese quelle svolte dai fondi interprofessionali per la formazione continua, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. A taI fine l'ANPAL stipulerà specifiche convenzioni con i fondi interprofessionali per la formazione continua».

10.12

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «15 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni» e *le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni».

10.13

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 10 agosto 2017 in caso di assunzioni, effettuate da imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 1-*ter*, 1-*quater*,1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*.

1-*ter*. AIl'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

1-*quater*. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

1-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*sexies*. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*septies*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.14

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 10 agosto 2017 in caso di assunzioni, effettuate da imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno dodici mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*.

1-*ter.* All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggett indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

1-*quater*. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modlficazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

1-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 10-*ter* e 1-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*sexies*. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*septies*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.»

10.15

RUTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile l'Incentivo Occupazione SUD, di cui al Decreto Dirett. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 novembre 0016 n. 367; è riconosciuto per due anni a decorrere dalla data di assunzione.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a euro 530.000.000, si provvede a valere sulle disposizioni di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del comma 1-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo pari a 530 milioni di euro, previa eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.16

CARDINALI, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di tutelare l'occupazione nelle regioni di cui al comma precedente, al comma 615 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: "Nel caso di esercizio richiesto da una

riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere *g)* e *m)*, si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera *g)* del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese". Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di ai sensi del comma 2, lettera *g)* relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza».

10.18

ORRÙ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* i lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

d-ter) lavoratori addetti all'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ai sensi del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-quater) gli educatori assistenti socio sanitari;

d-quinquies) i lavoratori marittimi».

10.19

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A valere sulla riprogrammazione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ed in particolare del Programma Operativo Nazionale – Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON-SPAO) è prorogato al 2018 l'incentivo occupazione Sud di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 367 del 16 novembre 2016».

10.20

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la correttezza e la regolarità del procedimento, all'ANPAL sono affidati adeguati strumenti di controllo per ciascuna fase procedurale».

10.21

AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2017, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

10.22

SANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "crisi industriale complessa;" aggiungere le seguenti: "e non complessa"».

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 10 reca misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno;

considerato che:

per promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani, il programma Garanzia Giovani ha previsto delle specifiche agevolazioni per le imprese che operano assunzioni stabilendo diminuzioni dei costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali, al fine di supportare economicamente l'ingresso e la stabilizzazione nel mercato del lavoro;

il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 2 dicembre 2016 n. 394, rettificato dal successivo decreto direttoriale dei 19 dicembre 2016 n. 454, disciplina l'attuazione dell'Incentivo Occupazione Giovani: grazie a questa misura, le aziende ottengono un bonus se attivano un contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi) o un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o un apprendistato professionalizzante. L'incentivo è invece escluso per il contratto di apprendistato di primo e terzo tipo, per il lavoro domestico, intermittente e accessorio. Non rientrano, altresì, nella misura i tirocini e il servizio civile;

il comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto direttoriale 2 dicembre 2016 n. 394 stabilisce che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dallo gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto;

impegna il Governo,

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativo volti a prorogare l'Incentivo Occupazione Giovani fino al 31 dicembre 2020, individuando altresì le necessarie risorse.

G10.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

valutato, in particolare, le finalità dell'articolo 10 del provvedimento; che destina all'Anpal, la neonata agenzia nazionale per le politiche attive di dubbia utilità, la somma di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

ricordato che situazioni di crisi aziendale hanno colpito e tuttora colpiscono non soltanto i territori del Mezzogiorno ma anche il resto del Paese;

gli ultimi dati Inps riferiscono che a maggio scorso le ore totali autorizzate per trattamenti di integrazione salariale erano pari a 9.053.449 per il Nord Ovest e 6.614.013 per il Nord Est, mentre le domande di prestazione ASpi, Naspi, MINI Aspi sono state, nel medesimo mese, 111.581 per il Nord Ovest e 98.328 per il Nord Est;

tali dati evidenziano pertanto che nell'attuale periodo storico le situazioni di crisi aziendale sono tutt'altro che concluse e che anche nelle regioni del Nord necessitano interventi di sostegno ai lavoratori espulsi dai cicli produttivi;

impegna il Governo,

a reperire le occorrenti risorse finanziarie per estendere le misure di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame a tutto il territorio nazionale.

G10.102

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

valutate, in particolare, le misure di cui all'articolo 10 del provvedimento, volte a promuovere la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali, attraverso la destinazione di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno

2018 all'Anpal, al fine di realizzare, in raccordo con le regioni e i fondi interprofessionali per la formazione continua, programmi di riqualificazione e rioccupazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali;

preso atto, come evidenziato anche da Rete imprese in sede di audizione, che fondi interprofessionali per la formazione continua sono diretti al finanziamento di programmi di formazione per i lavoratori dipendenti delle imprese iscritte ai detti Fondi e pertanto non dovrebbero essere chiamati a finanziare programmi di riqualificazione professionale e di ricollocazione per i disoccupati;

i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, sono istituiti per legge con la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato;

impegna il Governo,

ad esplicitare le finalità della norma di cui in premessa, chiarendo le modalità di coinvolgimento dei fondi interprofessionali e la tipologia delle aziende che dovrebbero destinare le proprie risorse ai predetti piani, al fine di evitare improprie solidarietà.

G10.103

CAPACCHIONE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2680, Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di ricollocare il personale dipendente dei consorzi agrari, previa una loro riqualificazione professionale, presso le Regioni individuando le più idonee modalità e procedure per tali finalità.

— 236 —

10.0.21

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10.

(Centri per l'impiego)

1. Al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la continuità e il rafforzamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, esclusivamente per l'esercizio dei predetti servizi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, dì cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai-soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.1

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10.

(Centri per l'impiego)

1. Allo scopo di rafforzare i Iivelli di prestazioni in materia di servizio e politiche attive del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, fermo restando quanto disposto all'articolo 33, comma 1, del decreto-legislativo 14settembre-2015, n. 150 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali partecipa agli oneri di funzionamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di 10 milioni di euro annui, per l'assunzione di personale il tempo indeterminato da impiegare direttamente in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.2

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10.

(Centri per l'impiego)

1. Allo scopo di rafforzare i Iivelli di prestazioni in materia di servizio e politiche attive del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, fermo restando quanto disposto all'articolo 33, comma 1, del decreto-legislativo 14 settembre-2015, n. 150 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo

24 settembre 2016, n. 185, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali partecipa agli oneri di funzionamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di 5 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato da impiegare direttamente in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2017 e a 20 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Capacità assunzionale dei Comuni)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

10.0.4

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Capacità assunzionale dei Comuni)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella f1nanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità. assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

10.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale dì ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

10.0.6

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Turn over nei piccoli comuni)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000".

2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.0.9

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Turn over nei piccoli comuni)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite, dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

10.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Turn over nei piccoli comuni)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

10.0.11

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Assunzioni nelle Città Metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

"Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale; anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

10.0.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Assunzioni nelle Città Metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

"Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

10.0.13

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. La locuzione "lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche" contenuta nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

10.0.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78)

1. La locuzione lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche, contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

10.0.16

MARINELLO, GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Interventi prioritari per l'ottimizzazione della risorsa idrica a supporto dello sviluppo del Mezzogiorno)

1. Al fine di rendere pienamente fruibili le grandi infrastrutture idriche, realizzate dal soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno e di mitigare gli effetti dei frequenti periodi di siccità, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) darà priorità, nell'assegnazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, agli interventi di completamento degli schemi idrici relativi alle interconnessioni tra bacini aventi valenza anche interregionale ed intersettoriale ed al riefficientamento e ripristino delle capacità di invaso dei grandi serbatoi di accumulo, prevedendo altresì adeguate misure di contenimento degli sprechi nell'utilizzo di valle. Analogo criterio di priorità verrà assegnato per l'utilizzo delle risorse disponibili sulla materia presso i competenti ministeri. Allo scopo è nominato un, commissario *ad acta* presso la presidenza del consiglio dei ministri che coordinerà l'attività e presenterà al CIPE un

piano di interventi entro il 31 dicembre 2017. Non sono previsti compensi per l'attività del commissario *ad acta*».

10.0.17
MARINELLO, GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Riqualificazione infrastrutturale del Mezzogiorno)

1. Per il triennio 2018-2020 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione infrastrutturale del Mezzogiorno, di seguito denominato "Programma", finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti nei seguenti settori:

a) completamento degli schemi idrici con particolare riferimento alle interconnessioni fra bacini con valenza interregionale e intersettoriale;

b) efficientamento e manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione;

c) interventi volti al riefficientamento e al ripristino delle capacità di invaso nei grandi serbatoi di accumulo ed al miglioramento e razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 30 novembre 2017 gli enti interessati trasmettono le proposte di intervento di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 30 settembre 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la valutazione dei progetti, che può avvalersi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare alle proposte di intervento e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte della Cabina di regia, in coerenza con le finalità del Programma.

4. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Cabina di regia seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 3, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri sono individuati gli interventi da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni con gli enti promotori degli interventi medesimi. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi del programma, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia attuativa, prevedendo altresì poteri sostitutivi.

5. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, per il triennio 2018-2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione infrastrutturale del Mezzogiorno", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2018, 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2019.

6. Per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione- programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo di 25 milioni di euro per l'armo 2018, 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2019, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma, sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1. Sono altresì destinate al medesimo scopo i residui disponibili dei programmi infrastrutturali nel settore idrico in corso di attuazione da parte delle amministrazioni competenti, accertati alla data del 31 settembre 2017».

10.0.18

MARINELLO, GUALDANI, DALLA TOR

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure finanziarie a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa)

1. Le operazioni di credito agrario, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione dalle imprese agricole che hanno subito danni provocati dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, sono ammesse, a richiesta, a un periodo di allungamento pari al 100 per cento della durata residua del piano di ammortamento. A

favore delle imprese agricole di cui al presente comma sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro per il 2017 e a 10 milioni di euro per il 2018, finalizzate al riconoscimento di contributi per la riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di credito agrario di cui al periodo precedente. Tale riduzione si applica, altresì, nelle ipotesi di estinzione anticipata delle predette operazioni. Il contributo è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

10.0.19

GUALDANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Ulteriori risorse per la riqualificazione delle aree urbane degradate)

1. Per la realizzazione dei progetti di riqualificazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia relativi al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui al comma 431 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni da far confluire nel Fondo di cui al comma 434 dell'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per il 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

10.0.20
GUALDANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà per il sostegno all'attività degli avvocati, operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

3. Le modalità di accesso e riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero della giustizia da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica-economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.22
GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. Al fine di ampliare le competenze delle guide montagna e di favorire la creazione di personale specializzato per lo sviluppo del turismo sostenibile e della pratica consapevole del *trekking* nelle aree montuose dei parchi e delle aree protette, all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989 n. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono premesse le parole: "La denominazione accompagnatore di media montagna è sostituita dalla guida escursionistica di montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989 n. 6, attinenti alla figura di accompagnatore di media montagna si intendono riferiti alla guida escursionistica di montagna";

b) al comma 2, le parole: "in una zona o regione determinata" sono sostituite dalle seguenti: "senza limitazioni territoriali";

c) al comma 2, le parole: "delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione,

l'uso della corda, piccozza e ramponi" sono sostituite dalle seguenti: "dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche".».

10.0.24

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Modifica dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Nel caso di imprese con sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di stabilire la base del criterio delle offerta economicamente più vantaggiosa dal costo e/o dal prezzo è sottratto il costo del trattamento di fine rapporto e l'1,5 per cento della retribuzione globale di fatto per ogni lavoratore con un'anzianità superiore a tre anni presso l'impresa. Tale 1,5 per cento è moltiplicato:

a) per due per le anzianità superiori a tre anni;
b) per tre per anzianità superiori a sei anni;
c) per quattro per anzianità superiori a nove anni;
d) per cinque per anzianità superiori a dodici anni;
e) per sei per anzianità superiori a quindici anni;
f) per sette per anzianità superiori a diciotto anni;
g) per otto per anzianità superiori a ventuno anni"».

10.0.25

MATURANI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, PADUA, VERDUCCI, ZANONI, LUMIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Potenziamento del Servizio di assistenza sociale nei comuni)

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno carenza organica di personale qualificato e specializzato per svolgere il servizio di assistenza sociale, per gli

anni 2017 e 2018, in deroga ai limiti previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010; convertito dalla legge n. 122 del 2010 possono assumere a tempo determinato fino ad un massimo di due unità, di cui una con il profilo di assistente sociali ed una con il profilo di psicologo. Si applicano le procedure di reclutamento, previste dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 così come novellato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 393 del 2017».

10.0.26

BARANI, LANGELLA, MILO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente;*

«Art. 10-*bis.*

1. Le Aziende del servizio sanitario nazionale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 63 anni e 7 mesi ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura del cinquanta per cento, da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali».

10.0.27

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Stabilizzazione del personale Anpal)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi per il lavoro in una prospettiva di sistema, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, adotta un programma per una progressiva stabilizzazione, nel triennio 2018-2020, di tutto il personale impiegato presso Anpal Servizi con contratti a tempo determinato e a colla-

borazione. Per favorire tale processo sono inoltre prorogati i contratti in scadenza nel 2017.

2. Per attuare le disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2017 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

3. Il processo di stabilizzazione di cui al comma 1 prevede un'adeguata valorizzazione delle esperienze e delle professionalità presenti in Anpal Servizi tale da assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali risultanti alla data del 31 maggio 2017. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, entro il 31 dicembre 2017, e previo confronto con le organizzazioni sindacali, un regolamento di selezione del personale.

4. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

10.0.28

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Sospensione dei pagamenti con Invitalia)

1. I soggetti, beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 (Titolo I) e successive modificazioni, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2017 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 30 giugno 2027. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA Spa la risoluzione ovvero la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate ed anche nell'ipotesi in cui sia pendente procedura esecutiva volta al recupero coattivo dei crediti dell'impresa o sia stata già iniziata l'esecuzione forzata sui beni del debitore. INVITALIA Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al medesimo tasso e con rate semestrali posticipate.

2. In alternativa, INVITALIA Spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari entro il medesimo termine indicato al comma 1.

3. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi di impresa, INVITALIA Spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mera, avanzate dalle imprese beneficiarie o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano ai soggetti con pagamenti regolari in corso alla data del 30 giugno 2017.

5. Per l'attuazione dei commi da 1 a 3 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

10.0.29

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

«1. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo, pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio 2018-2020, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni. Tale disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica e opera nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio Regionale sardo».

10.0.700

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 2 Agosto 1990, n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500,00 e la cui attività ha sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo. 2-*ter*. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.

2-*quater*. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.

2-*quinquies*. Per i soggetti di cui al comma 2-*bis*, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

2-*sexies*. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati

nel primo periodo del comma S, sono deduci bili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

4. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli Interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 4 rilevano al fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata In vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.701

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Giovani artigiani)

1. le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui prodotto finale viene totalmente lavorato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.

2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15 anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.

3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più favorevole, tenendo conto dell'età del soggetto

assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al presente Gomma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

4. la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:

a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1º gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;

b) terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1º gennaio di ciascun anno;

c) quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera *b)*, mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;

d) quinto anno: è a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera *b)*. Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.

5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento al fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo 116 decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa "0611" delle varie gestioni.

6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'Imposta In cui il la-

voratore è assunto al fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:

a) nel trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerato avevano un'età superiore al trenta anni;

b) negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha frutto del beneficio di cui al presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, fino ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.

10. AI fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo 81/2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'lNAIL anche in modalità *e-Iearning*, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. AI fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'lNAIL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità *e-Iearning*.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 12, 13, 14, 15 e 16.

12. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

13. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

14. lo deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. le modifiche introdotte dai precedenti commi 11 e 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.702

PERRONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Norme integrative in materia di Città metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

"Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

2. Al decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "12 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 20 è modificata in: «Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario».

Art. 11.

11.1

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti a supportare specifiche problematiche in campo educativo minorile e al contrasto della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è istituita l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica, che individua le più idonee strategie e gli ambiti di intervento per la prevenzione del fenomeno e la riduzione del tasso di abbandono, nonché acquisisce, monitora ed elabora i dati e le informazioni su base nazionale.

1-*bis*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, individua – con successivo decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aree di esclusione sociale, caratterizzate da problematiche in campo educativo minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata».

Conseguentemente al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dall'adozione del decreto»*, inserire le seguenti:* «di cui al comma 1-*bis*»;

b) *dopo le parole:* «e della ricerca»*, inserire le seguenti:* «d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica,».

11.2

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma l, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «volti al contrasto della povertà educativa minorile e» *con le seguenti:* «volti a supportare specifiche problematiche in campo educativo minorile e al contrasto»;

b) sostituire le parole: «caratterizzate da povertà educativa minorile» *con le seguenti:* «caratterizzate da problematiche in campo educativo minorile».

11.3

SERRA, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «povertà educativa» *con le seguenti:* «difficoltà educativo-formativa».

Conseguentemente, nella rubrica dell'Articolo 11 sostituire le parole: «povertà educativa minorile» *con le seguenti:* «difficoltà educativo-formativa minorile».

11.4

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «povertà educativa» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «carenza educativa».

11.5

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono individuate» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «vengono individuate tutte le aree in cui sono presenti istituzioni scolastiche per elaborare un percorso di inclusione sociale».

11.6

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale,» *con le seguenti:* «progetti, di durata biennale, recanti la realizzazione di interventi educativi».

11.7

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «interventi educativi», *inserire le seguenti:* «, interni al gruppo classe e».

11.8

BLUNDO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In particolare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca affida all'Istituto Statale per Sordi di Roma (MIUR), da sempre polo di riferimento per gli Istituti scolastici del Mezzogiorno, la progettazione e l'attivazione di percorsi formativi specifici di "Didattica specializzata" rivolti ai docenti curricolari e di sostegno e ad altre figure educative delle scuole del Meridione in cui sono inseriti alunni sordi particolarmente esposti al rischio di povertà educativa e dispersione scolastica. Per il progetto, di durata biennale che include anche la formazione dei formatori da utilizzare negli Istituti scolastici del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al comma 4».

11.9

SANTINI, RUSSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In particolare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca affiderà all'Istituto Statale per Sordi di Roma (MIOR), da sempre polo di riferimento per gli Istituti scolastici del Mezzogiorno, la progettazione e l'attivazione di percorsi formativi specifici di "Didattica specializzata" rivolti ai docenti curricolari e di sostegno e ad altre figure educative delle Scuole del Meridione in cui sono inseriti alunni sordi particolarmente esposti al rischio di povertà educativa e dispersione scolastica. Per il progetto, di durata biennale che includerà anche la formazione dei formatori da utilizzare negli Istituti scolastici del Mezzogiorno, saranno, messi a disposizione 500.000 euro per l'anno 2017 altrettanti per l'anno 2018, secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo».

11.10

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individua, altresì, le strutture esistenti nei territori delle regioni dove sono già attivi progetti finalizzati all'interscambio generazionale, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 alle strutture pubbliche e convenzionate per anziani non auto sufficienti e alle scuole dell'infanzia che attivano programmi di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra generazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

11.11

BLUNDO, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis.* Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è istituito in via sperimentale, per gli anni 2017 e 2018, il "pedagogista scolastico", come figura di coordinamento e prevenzione da assegnare alle istituzioni scolastiche nell'ambito dei progetti di durata biennale di cui al comma 2. Tale figura è prioritariamente impiegata per qualificare l'offerta educativa, adeguare gli interventi alle specifiche difficoltà dei ragazzi, potenziare l'inclusione e contribuire alla prevenzione di eventuali comportamenti a rischio dell'infanzia e dell'adolescenza, in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono sfociare in manifestazioni di bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione.

2-*ter*. Con il medesimo decreto, di cui al comma 2-*bis*, sono altresì definiti il profilo professionale e i requisiti richiesti per occupare il ruolo, l'inquadramento, i compiti e le mansioni del «pedagogista scolastico», nonché la dotazione organica e strumentale necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

2-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.12

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis.* Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, entro gli ambiti territoriali e le aree di esclusione sociale di cui al comma 1, di educatori professionali da assegnare alle istituzioni scolastiche, prioritariamente impiegati per i progetti di durata biennale di cui al comma 2.

2-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis,* valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3 dopo la parola: «scolastiche» *aggiungere Ie seguenti:* «pubbliche e private di ogni ordine e grado».

11.14

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale», *con le seguenti:* «quale centro propulsore d'integrazione per il coordinamento e la realizzazione degli interventi educativi».

11.15

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3, dopo le parole «partenariati con enti locali,» *inserire le seguenti:* «Università, istituzioni culturaIi e Istituti per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM)».

11.16

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3 dopo la parola: «locali» *aggiungere le seguenti:* «enti e Istituzioni culturali».

11.17

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole «soggetti del terzo settore», *con le seguenti:* «consultori familiari, educatori di strada specializzati, progetti di biblioteche itineranti "Bibliobus" e di educazione alla lettura, interventi per la conservazione e la cura del verde pubblico, nonché con le».

11.18

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonché a valutare *ex-post* la qualità dei risultati conseguiti».

11.19

DE POLI

Dopo il comma 3 aggiuugere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 11 commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 20 giugno 2011, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, con

l'intento di assicurare Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno, considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole, dislocate sull'intero territorio nazionale, versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, tenuto conto dell'Ordinanza depositata dal Consiglio di stato in data 21/06/2017 n. 3008/2017 Reg. Prov. ColI. che dispone la sospensione di giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso.

Al termine del corso, i candidati sesterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

11.20

MARGIOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 11, commi 1, 2 e 3 del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, "con l'intento di assicurare Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno", considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2.000 scuole, dislocate sull'intero territorio nazionale, versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, tenuto conto dell'Ordinanza depositata dal Consiglio di stato in data 21/06/2017 n. 3008/2017 Reg. Prov. Coll. che dispone la sospensione di giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta

giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

11.21

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016" con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/ 2018" e dopo le parole: "primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: "nonché presso la scuola dell'infanzia,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 30 giugno 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale".

4-*ter*. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del comma 4-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico", di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università

e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui al comma 4-*bis*.

4-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

4-*quinquies*. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 750 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

11.22

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute- negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia; sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, sui posti in deroga sul sostegno ed, in seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo.

4-*ter*. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:

a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;

b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;

c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata».

11.23

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.

4-*ter*. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.24

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato, favorendo conseguentemente nuove opportunità in particolare per le regioni del sud; la legge 24 settembre 1971, n. 820, relativa all'ordinamento della scuola elementare e all'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, è finanziata per ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.

4-*ter*. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli ulteriori 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

11.26

RUSSO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n; 297, recante il testo unico in materia di istruzione, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi Istituti è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2011 ed a 750.000 euro a decorrere dall'anno-2018.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2017 ed a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.27
ORRÙ

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. AI fine di creare le condizioni per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, di prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica e di garantire la gestione efficiente e continuativa per almeno un triennio delle scuole prive di dirigente titolare, il MIUR adotta un provvedimento urgente per assegnare le stesse ai soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie: i soggetti che hanno avuto un incarico di presidenza nell'anno scolastico 2016/2017; i soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR; i soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici. Tali soggetti nell'ordine sopra indicato svolgono le funzioni di dirigente scolastico nell'anno scolastico 2017/2018. Alla fine dell'anno scolastico, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.700
SOLLO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nelle istituzioni scolastiche con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione, della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo, per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici e che, in entrambe le fattispecie, abbiamo instaurato un contenzioso giurisdizionale nel quale non sia intervenuta sentenza definitiva nel merito. Il passaggio definitivo nei ruoli di dirigenti avverrà-previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero

di docenti pari agli Istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e con gli oneri di risparmio derivanti dalla riduzione delle dirigenze affidate a reggenza».

11.25

RUTA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88 del medesimo articolo, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusivo riferimento ai candidati che avevano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativa al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 ed hanno un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riferito al suddetto concorso, ovvero con riferimento ai candidati che avevano superato la prova preselettiva d'esame del medesimo concorso e che hanno un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riferito al medesimo concorso. Al termine del corso i canditati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza 10 gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.28

PAGANO, GUALDANI, CONTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per garantire l'applicazione delle misure di cui al comma 1, prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica attraverso la gestione efficiente e continuativa delle scuole prive di dirigente titolare, nell'anno scolastico 2017/2018 le stesse vengono assegnate ai soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR e ai soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici che svolgono le funzioni di dirigente. Al termine dell'anno scolastico tali soggetti sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata superata la quale sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.29

SCAVONE, LANGELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per garantire l'applicazione delle misure di cui al comma 1, prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica attraverso la gestione efficiente e continuativa delle scuole prive di dirigente titolare, nell'anno scolastico 2017/2018 le stesse vengono assegnate ai soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR e ai soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici che svolgono le funzioni di dirigente. Al termine dell'anno scolastico tali soggetti sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata superata la quale sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

ORDINI DEL GIORNO

G11.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

in alcune città italiane sono stati avviati progetti finalizzati all'interscambio generazionale tra anziani residenti in case di riposo e bambini frequentanti la scuola per l'infanzia;

l'ottimo risultato di questo tipo di progetto educativo è arrivato finalmente anche fu Italia, negli stati uniti è infatti ormai collaudato, e in particolare nelle città di Piacenza e di Padova, dove sono nati i primi asili nido proprio all'interno di case di riposo per la terza età;

è importante finanziare progetti mirati a costruire un *welfare* innovativo capace di attivare la partecipazione solidale tra generazioni al fine di migliorare la qualità della vita di ogni componente della comunità cittadina;

impegna il governo,

a valutare la possibilità di destinare risorse al potenziamento dei progetti già in essere,

nonché alla realizzazione di nuovi, finalizzati all'inter-scambio generazionale, sviluppati tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non auto sufficienti e le scuole dell'infanzia che attivano, congiuntamente, programmi di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra generazioni.

G11.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno,

premesso che:

il programma servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti (PAC) si concluderà il 30 giugno 2018, ma molte amministrazioni locali, per effetto delle regole di rendicontazione della spesa in riparti e per ambiti sociali, già ora hanno esaurito le risorse per dare continuità agli interventi avviati;

impegna il governo a:

valutare la possibilità di prevedere, in ur: 1 diverse quadro normativo, che vengano assicurati i servizi fondamentali per la cittadinanza, in linea con gli obiettivi del piano nazionale di riforma in materia di *welfare* e contrasto al disagio sociale.

EMENDAMENTI

11.0.1

MANCUSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici. Reclutamento Dirigenti Scolastici)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale non che per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del nostro Paese, per realizzare gli interventi previsti nei "Piani dello sviluppo" che costituiscono l'asse portante del Masterplan per il Mezzogiorno, per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno, per realizzare, altresì, l'obiettivo del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui ai commi 392, 395 dell"articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione "La Scuola al Centro" e la costituzione di reti tra Scuole, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, nelle more dell'espletamento delle prossime procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei Dirigenti Scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.

2. Per le finalità al comma 1, oltre che per quelle connesse alla eliminazione delle reggenze e alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite dal personale nella partecipazione a procedure riservate di formazione, promosse e gestite dalla stessa amministrazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, nonché per risolvere il contenzioso ancora in essere, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto volto all'immissione nei moli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del provvedimento ministeriale di cui al comma 2 riguardano nell'ordine seguente:

a) i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione per la Regione Sicilia del corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi, che hanno completato tutta la procedura e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento;

b) i soggetti che hanno partecipato al corso intensivo di formazione, indette dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1 comma 87 e seguenti, per la durata di almeno 70 ore, che hanno sostenuto la relativa prova scritta finale e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura ad essi riferita.

4. A conclusione dell'anno scolastico, i soggetti destinatari del provvedimento dico immissione in ruolo di cui al presente articolo sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata e, all'esito positivo della prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 10 settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

5. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

11.0.2

LUMIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici. Reclutamento Dirigenti Scolastici)

1. AI fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scotastica di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale, nonché per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del Paese per realizzare gli interventi previsti nei «Piani dello sviluppo» che costituiscono l'asse portante del Masterplan per il Mezzogiorno per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi Strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno e le Regioni ad obiettivo 1, per realizzare, altresì, le finalità del «Fondo

per il contrasto della povertà educativa minorile» di cui all'articolo 1, comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione «La Scuola al centro» e Ia costituzione di reti, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei dirigenti scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.

2. AI fine di contrastare la criminalità minorile, sottrarre giovani «drop out» alla criminalità organizzata, realizzare agenzie per la crescita sociale e consapevole della coscienza antimafiosa nonché per le esigenze connesse alla riduzione delle reggenze attraverso la valorizzazione dellecompetenze professionali acquisite dal personale docente in occasione della frequenza a procedure formative finalizzate alla selezione di personale qualificato per il reclutamento di dirigenti scolastici; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta provvedimenti urgenti finalizzati ad assicurare efficienza organizzativa e. di direzione alle scuole delle regioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.

3. Per quanto sopra, al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sula base di una graduatoria formata in ordine al voto attribuito dalla commissione di esame per la valutazione della prova scritta. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigentt scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scoiastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si

provvede per l'anno 2017 mediante corrispondtente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e con gli oneri di risparmio derivanti dalla riduzione delle dirigenze affidate a reggenza.».

11.0.3

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Ulteriori misure in favore dell'edilizia residenziale nel Mezzogiorno)

1. Ai finanziamenti nella forma della locazione finanziario erogati da banche e da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto Iegislativo 10 settembre 1993, n. 385, nei confronti di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia si applicano le disposizioni previste all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, commi 7-*bis* e 8-*ter* introdotti dall'articolo 6, comma1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-Iegge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari" sono sostituite dalle seguenti: "mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

b) al terzo periodo, dopo la parola: "mutuatario" sono inserite le seguenti: "o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria".

3. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "lettera *a)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *c)*"».

11.0.4

DEL BARBA, SANTINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Ulteriori misure in favore dell'edilizia residenziale nel Mezzogiorno)

1. Ai finanziamenti nella forma della locazione finanziaria erogati da banche e da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 nei confronti di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia si applicano le disposizioni previste all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, commi 7-*bis* e 8-*ter* introdotti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari" sono sostituite dalle seguenti: "mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

b) al terzo periodo, dopo la parola: "mutuatario" sono inserite le seguenti: "o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria";

3. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole "lettera *a)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)"».

11.0.5

PADUA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Interventi urgenti per il riutilizzo delle sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Dopo l'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Per le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, per ragioni inerenti a risparmi di spesa, nonché ad

esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero a specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può altresì disporre che vengano riutilizzati gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi in funzione di supporto ai tribunali ordinari, secondo modalità e criteri da stabilire in apposite convenzioni».

11.0.6

PADUA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Interventi urgenti per il riutilizzo delle sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi nelle regioni del Mezzogiorno)

1. All'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è aggiunto il seguente:

«4-*ter.* Per le regioni di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, per ragioni inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può altresì disporre che vengano riutilizzati gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi in funzione di supporto ai tribunali ordinari, secondo modalità e criteri da stabilire in apposite convenzioni».

11.0.7

COMPAGNONE, LANGELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Al fine di rendere efficaci le misuire per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, per tutelare la

presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari i soggetti partecipanti al corso intensivo di formazione indetto con Decreto Miur n. 499/2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione scolastica, o di provvedimenti della Commissione Esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale; ed i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 Luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al DM Miur n. 499/2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui al comma precedente, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal Direttore o dal Coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal Dirigente scolastico tutor) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici, con priorità per i soggetti che hanno superato la prova scritta finale relativa alla procedura di cui al D.M. 499/2015, con decorrenza 10 settembre 2017, sui posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V.

4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'art.17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.8
PADUA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Ulteriori interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile, della dispersione scolastica e misure per garantire il funzionamento del sistema scolastico)

1. Al fine di rendere efficaci le misure per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, per tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definire le modalità di svolgimento di un tirocinio e formativo che ha come destinatari i soggetti partercipanti al corso intensivo di formazione indetto con decreto Miur n. 499 del 2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione scolastica, o di provvedimenti della commissione esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale; ed i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto-Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui al comma precedente, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal direttore o dal coordinatore dell'ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal dirigente scolastico *tutor*) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici, con priorità per i soggetti che hanno superato la prova scritta formale relativa alla procedura di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, con decorrenza 10 settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V.

4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.9
PADUA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Misure per garantire il funzionamento del sistema scolastico)

1. Al fine di tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari:

a) i soggetti partecipanti al corso intensivo di formazione indetto con decreto Miur n. 499 del 2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'amministrazione scolastica, o di provvedimenti della commissione esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale;

b) i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) i soggetti, non rientranti nelle fattispecie precedenti, che hanno partecipato al corso intensivo di formazione, e alla relativa prova finale, indetto con decreto Miur n. 499 del 2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015; oppure i soggetti che avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 20 Il, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto Miur n. 499

del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un dirigente scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal Direttore o dal Coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal Dirigente scolastico *tutor*) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici con decorrenza 10 settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, con priorità per i soggetti di cui alla lettera *a)*. I soggetti di cui alla lettera *c)* del comma precedente, a conclusione del periodo di tirocinio formativo (accompagnato dal parere espresso dal dirigente scolastico *tutor*) sostengono una prova scritta. All'esito positivo di tale prova sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza 10 settembre 2017 sui posti già autorizzati ed ancora disponibili dopo le nomine dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo- inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del Contratto integrativo nazionale per il personale dell'Area V.

4. I soggetti che eventualmente esclusi per carenza. di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.100

COMPAGNONE, LANGELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Tirocinio formativo)

1. Al fine di tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari:

a) i soggetti partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 499 del 20 luglio 2015 articolo 1, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione scolastica, o di provvedimenti della Commissione Esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale;

b) i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto ministeriale Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) i soggetti, non rientranti nelle casistiche precedenti, che avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto ministeriale Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal Direttore o dal Coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal Dirigente scolastico tutor) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, con priorità per i soggetti di cui alla lettera *a)*. I soggetti di cui alla lettera *c)* del comma precedente, a conclusione del periodo di tirocinio formativo (accompagnato dal parere espresso dal Dirigente scolastico tutor), sostengono una prova scritta. All'esito positivo di tale prova sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza 1º settembre 2017 sui posti già autorizzati ed ancora disponibili dopo le nomine dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V.

4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.10

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017-2018 in Abruzzo e nelle altre Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-*bis*, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "2016-2017" aggiungere le seguenti: "nonché per l'anno scolastico 2017-2018";

b) al comma 2, le parole: "15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";

c) al comma 5, alinea, le parole: "15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";

d) al comma 5, lettera *a)*, dopo le parole: "5 milioni nel 2016" aggiungere le seguenti: "ed euro 5 milioni nel 2018";

e) al comma 5, lettera *b)*, le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni"».

11.0.11

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica nel Mezzogiorno, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna-istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, affidata in reggenza, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente in possesso – alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 – dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 11,47 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 22,93 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

11.0.12

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Interventi contro la dispersione scolastica in Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della regione Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce ad accentuare oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 finalizzate al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali per il rilancio e il sostegno del sistema di-istruzione scolastico e universitario.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero«;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

11.0.13

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica in Sardegna, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, affidata in reggenza, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente in possesso – alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 – dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite. 2. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 500 mila euro per l'anno 2017 ed a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

11.0.14 (testo 2)
URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica, previa intesa con la Regione, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, priva di dirigente scolastico, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente che vanti un interesse legittimo alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ai fini della partecipazione al corso intensivo della durata di 80 ore complessive dicui al comma 87 e seguenti articolo 1 legge n. 107 del 2015 con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015 e sia parte del relativo contenzioso. La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite.

All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017 ed a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

11.0.15
URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Al termine del corso i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione nei limiti di 1 milione di euro annui, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

11.0.16

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Al fine di razionalizzare le risorse, tutelare le esigenze di economicità, anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi in atto, limitare la spesa derivante dal ricorso alla istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2017/2018, in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi esclusivamente coloro che avevano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 40 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

11.0.17

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Viene istituita, per gli aspiranti dirigenti scolastici che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge.

2. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di 7 milioni di euro milioni nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni,nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

11.0.18
Giovanni MAURO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Rifinanziamento del Programma –Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti

nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

11.0.700

PERRONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Rifinanziamenti del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli aziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, nº 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

Art. 12.

12.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

12.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la durata normale dei corsi di studio».

12.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera a), *primo periodo, dopo le parole:* «professore di I» *aggiungere le seguenti:* «e di II».

12.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera a), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* «compreso» *a:* «100 per cento».

12.5

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine:* «detto valore è ridotto del 50 per cento negli atenei con meno di 10.000 studenti regolari iscritti per tener conto dei costi fissi connessi con la piccola scala;».

12.6

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La percentuale minima del 60 per cento può essere ulteriormente ridotta fino al raggiungimento di una soglia numerica *standard* minima di studenti iscritti al primo anno, comunque non inferiore a 20, nel caso di classi di laurea di interesse nazionale caratterizzate da una bassa domanda di formazione».

12.7

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, parametrato ai valori dei bacini di utenza potenziali di ciascuna università, ovvero della quota dei diplomati nella fascia di età compresa tra 18 e 24 anni della regione in cui ha sede l'ateneo che proseguono gli studi universitari sul totale dei giovani tra i 18 e i 24 anni;».

12.8 (testo 2)
TOCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal 2018 il costo *standard* della docenza di ruolo di cui al comma 2, lettera *a)*, è determinato in modo che rimanga costante quando il numero di studenti iscritti sia compreso tra le numerosità minime e massime *standard* per ogni corso di studio, stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR, la CRUI e il CUN. Col medesimo decreto sono stabilite le norme di determinazione del costo *standard* e le procedure di accreditamento nei casi in cui un corso di studio abbia un numero di studenti iscritti inferiore alla numerosità minima o superiore alla numerosità massima. Nel secondo caso l'adeguamento da parte degli atenei della dotazione *standard* di docenza ai fini dell'accreditamento è effettuato anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertita, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulla quota del fondo di finanziamento ordinario di ciascun ateneo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.9
GUALDANI

Sopprimere il comma 3.

12.10
GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «differenti contesti»*, aggiungere le seguenti:* «economici, territoriali e infrastrutturali»;

b) sostituire le parole: «ad operare, al costo»*, con le seguenti:* «ad operare, il costo»;

c) sostituire le parole da: «può essere»*, fino a:* «ha sede l'ateneo»*, con le seguenti:* «è determinato in considerazione dell'articolo n. 119 della Costituzione, comma quinto, dell'articolo 16, comma *c)* della relativa legge attuativa 5 maggio 2009, n. 42 e delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla condizione socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori. A tal fine viene aggiunto un importo di natura perequativa, compreso tra il 16 e il 24 per cento rispetto

al costo *standard* medio nazionale determinato. In prima applicazione e per i primi due anni, l'importo perequativo è determinato tenendo conto, in via più semplificata, del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo e della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole da: «integrati di un ulteriore importo»*, fino a:* «10 per cento».

12.11

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere aggiunto»*, con le seguenti:* «è aggiunto».

12.12

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 3, sostituire la parola: «può»*, con la seguente:* «deve».

12.13

PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

Al comma 3, dopo le parole: «ripartizione territoriale»*, sono inserite le seguenti:* «, di norma a livello regionale,».

12.14

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3».

12.15

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 5, sostituire le parole: «entro l'intervallo tra il 19 e il 22 per cento»*, con le seguenti:* «nel 19 per cento».

12.16

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso al termine della ripartizione nessuna università potrà perdere più dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente; a tal fine il riferimento è alla somma del FFO composta da quota base, quota premiale e intervento perequativo».

12.17

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

12.18

GUALDANI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. A decorrere dal 2018 si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri di Crui e Anvur. La rideterminazione del modello di calcolo del costo *standard* deve avvenire sulla base dei parametri previsti al comma 1 dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 8.

12.19

SANTINI, BROGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», *con le seguenti*: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.20

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto».

12.21

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 6 dopo la parola: «CRUI» *aggiungere le seguenti*: «CNSU, CUN, delle Commissioni parlamentari competenti».

12.22

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale ulteriore importo è parametrato proporzionalmente ai reali tempi, frequenze e costi dei collegamenti regionali e interregionali al comune sede di ogni università, in modo tale che la differenza tra il valore massimo e minimo dell'importo così attribuito sia non inferiore al 15 per cento del costo standard medio nazionale».

12.23

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, incrementata» *fino alla fine del comma*.

12.24

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 7, sostituire le parole: «incrementata tra il 2 e il 5 per cento» *con le seguenti*: «incrementata del 2 per cento».

12.25

ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Ai fini di cui al comma 7, il costo *standard* per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studio da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso che abbiano acquisito nell'anno di riferimento almeno 10 crediti formativi».

12.26

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «entro la durata normale del corso di studi».

12.27

TOCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, ZAVOLI, LIUZZI

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis.* Il criterio del costo standard per studente è altresì utilizzato per definire il fabbisogno del sistema universitario da considerare nella quantificazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato che, in aggiunta ai fondi attribuiti con finalità premiali, assicurino la copertura delle spese fisse e di funzionamento a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.»

12.28

TOCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, ZAVOLI

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. All'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogate le seguenti parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018."».

12.29

GUALDANI

Dopo il comna 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. AI fine di garantire la continuità didattica dei corsi di perfezionamento, anche grazie all'apporto dei docenti dei Conservatori di musica del Mezzogiorno, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è concesso per l'anno 2017, un contributo straordinario di Euro 4 milioni e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di Euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'art. 1, R.D. 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati all'art. 2 del predetto R.D. 22 giugno 1939, n. 1076. Dal contributo di cui al periodo precedente vengono detratte le somme comunque già corrisposte, per la copertura dei medesimi oneri, ai docenti dei corsi di perfezionamento di cui al periodo precedente. Al relativo onere si provvede quanto a euro 4 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

12.30

LANZILLOTTA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. AI fine di garantire la continuità didattica dei corsi di perfezionamento, anche grazie all'apporto dei docenti dei Conservatori di musica del Mezzogiorno, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è con-

cesso per l'anno 2017, un contributo straordinario di Euro 4 milioni e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di Euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti del docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'art. 1, R.D. 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati all'art. 2 del predetto R.D. 22 giugno 1939, n. 1076. Dal contributo di cui al periodo precedente vengono detratte le somme comunque già corrisposte, per la copertura dei medesimi oneri, ai docenti dei corsi di perfezionamento di cui al comma precedente. AI relativo onere si provvede quanto a Euro 4 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a Euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

12.31

PAGANO, GUALDANI, CONTE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis.* In considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n 499 del 20 luglio 20 indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.»

12.32

PAGANO, GUALDANI, CONTE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis.* In considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n 499 del 20 luglio 20 indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2860, recante Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita del mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame riafferma il parametro del costo standard per studente in corso, introdotto dall'articolo 5, comma 4, lettera*f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tramite delega al Governo finalizzata a disciplinare la percentuale di risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da attribuire sulla base dei costi standard come già attuata tramite la programmazione triennale degli Atenei ai fini della ripartizione per gli armi 2014, 2015 e 2016;

considerato che:

in via preliminare, appare inadeguato l'utilizzo della decretazione d'urgenza per disciplinare la materia in oggetto senza una preventiva, adeguata concertazione corri soggetti interessati;

l'articolo 12 sopra citato viene introdotto senza un'approfondita stima delle conseguenze e degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 dell'11 maggio 2017 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in merito all'esercizio della delega, e che nel provvedimento in esame non viene tenuta nella opportuna considerazione;

valutato, inoltre, che:

nonostante le numerose criticità riscontrate sul parametro del costo standard, l'articolo 12 del provvedimento in esame riafferma i medesimi criteri di calcolo, escludendo nuovamente gli studenti fuori corso che pagano regolarmente le tasse, utilizzando un mero principio quantitativo per l'accreditamento dei corsi quale parametro del costo standard senza tenere in considerazione le peculiarità dei corsi di studio;

inoltre non vengono coinvolti soggetti fondamentali per le Università, come il Consiglio Universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale degli studenti Universitari (CNSU);

valutato infine che:

i meccanismi di assegnazione e di valutazione degli Atenei stanno danneggiando le Università del Sud Italia che faticano a raggiungere, nella maggior parte dei c casi, i risultati degli altri Atenei;

fra Nord e sud continua a esservi una differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell'offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di *Hub* di industria 4.0, diversi Atenei del Sud rischino la chiusura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente misure, anche di carattere normativo, finalizzate a rinnovare e disciplinare i criteri e i parametri sulla base dei quali poter rimodulare le quote parte di finanziamento ordinario da attribuire ai singoli Atenei, coinvolgendo preventivamente tutte le categorie rappresentative dei soggetti che operano all'interno delle Università.

EMENDAMENTI

12.0.1
Giovanni MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Interventi per la incentivazione dell'attività di ricerca sociale nel Mezzogiorno)

1. AI fine di incentivare l'attività di studio e ricerca negli ambiti relativi all'inclusione e all'assistenza sociale nel sud del Paese, in modo da favorire l'elaborazione di misure volte allo sviluppo dei processi produttivi, occupazionali e di inclusione sociale nel Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a finanziarie, per l'anno 2017, un piano straordinario di assunzioni di ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lettera *a* della legge 20 dicembre 2010, n. 240, sulla base di progetti, presentati dalle Università, statali e non statali, aventi sede operativa nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia in partenariato tra loro e/o con istituti di rilievo nazionale o internazionale o altri enti o imprese. Tali progetti devono avere come scopo principale la realizzazione di ricerche e studi dedicati ai profili giuridici, economici e sociali relativi alle politiche nazionali e regionali di inclusione, assistenza e occupazione sociale e gestione del fenomeno migratorio.

2, Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati i crteri e le modalità di realizzazione del piano straordinario di cui al comma 1, ivi compreso il numero dei posti di ricercatori da assegnare, sulla base dei progetti presentati dagli atenei. In ogni caso, in presenza dei relativi progetti, una quota minima corrispondente al 40% dei posti è comunque assegnata alle Università che operano in convenzione, per i corsi di laurea in ambito sociale, con le scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale siciliana 13 agosto 1979, n. 200, e i cui studenti frequentino presso le sedi delle predette scuole.

3. Con riguardo alla valorizzazione degli studi in ambito sociale, visto l'eminente ruolo educativo svolto dalle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale siciliana 13 agosto 1979, n, 200, è stanziata una ulteriore somma pari a 250.000 euro, per il finanziamento di assegni di ricerca, a far data dall'anno 2018, finalizzati alla realizzazione di ricerche

e studi dedicati ai profili giuridici, economici e sociali relativi alle politiche nazionali e regionali di inclusione, assistenza e occupazione sociale e gestione del fenomeno migratorio, da concedersi agli atenei operanti in convenzione con i predetti enti, a condizione che le attività di ricerca siano svolte, in maniera esclusiva, presso le predette scuole.

4. Per la finalità di cui ai commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di 2.451.731,65 euro. Al relativo onere si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare negli anni 2017 e 2018, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifcazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, nello specifico: euro 733.910,55 per il 2017, euro 1.717.821,1 per il 2018».

12.0.2

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Misure per il riequilibrio territoriale)

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 2, del dl n. 243/2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 18/2017, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato «Riequilibrio- territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".

2. Annualmente, entro il 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

12.0.3

PUGLISI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Contratti di collaborazione delle Università)

1. AI fine di garantire la continuità delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali università alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.0.4

PUGLISI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Contratti di collaborazione delle Università)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università possono continuare ad avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica e alla ricerca».

Art. 13.

13.1

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento ai crediti dell'indotto ed in particolare delle imprese di trasporto su gomma».

13.2

CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire il risanamento ambientate nell'area dell'ILVA di Taranto e di assicurare la tutela della salute degli addetti nella medesima attività e della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, nonché di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, è costituito presso il Ministero dell"ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetti Ministeri, un Osservatorio sull'incidenza delle concentrazioni dei diversi inquinanti atmosferici in relazione agli accadimenti che interessano la salute dei cittadini, anche prevedendo modalità osservative di tali fenomeni in tempo reale. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio conduce studi epidemiologici tesi ad effettuare verifiche in merito a:

a) la stima della prevalenza ed Incidenza di specifiche malattie nella popolazione lavorativa e in quella residente;

b) la verifica della possibile associazione tra incremento dei valori di PM10 e comparsa di tumori del tratto respiratorio;

c) la verifica di possibili effetti sulla salute riproduttiva a seguito della costante esposizione;

d) monitoraggio delle esposizioni ad agenti nocivi e valutazione dell'efficacia degli interventi di risanamento ambientale. All'Osservatorio partecipano un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente, uno del Ministero della salute e un rappresentante della Regione Puglia. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. L'Osservatorio può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccedenze accademiche e scientifiche, anche internazionali. Ai medesimi esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere a uditi nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei lavoratori, dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni ambientaliste e agricole.

1-*ter*. I risultati delle verifiche dell'Osservatorio vengono semestralmente trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero della salute e resi pubblici sui siti istituzionali delle predette amministrazioni, nonché sul sito istituzionale della regione Puglia».

13.3

CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di monitorare e analizzare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle popolazioni residenti nelle aree urbane, con particolare riferimento alla situazione dei Comuni di Taranto e Statte, nonché di verificare i rischi per la salute dell'uomo associati alle concentrazioni dei diversi inquinanti atmosferici, è autorizzata a favore del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la prosecuzione del progetto EpiAir.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ORDINI DEL GIORNO

G13.100

PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, LEZZI, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita-economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 13 del decreto in esame reca disposizioni in materia di risana mento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA;

considerato che:

il polo siderurgico di Piombino (Li) costituisce un'area industriale importante, tra le più rilevanti dell'industria siderurgica italiana insieme all'ILVA di Taranto, tra produzioni di Fette ed indotto;

le acciaierie di Piombino hanno avuto, negli ultimi anni, una serie di passaggi di proprietà: dalla famiglia Lucchi dalla società russa Severstal fino ad arrivare, dopo il commissariamento, all'aquisizione del gruppo algerino Cevital, che; per gestire gli impianti toscani, ha costituito la società Acciaierie e ferriere di Piombino SpA (AFERP), a socio unico;

l'accordo sottoscritto ad aprile 2014 tra i vertici della Cevital e il commissario straordinario dell'acciaieria di Piombino avrebbe dovuto essere la premessa per il rilancio dell'area industriale, dopo la chiusura dell'altoforno, e l'attrazione di nuovi investimenti;

al contrario, come denunciato anche dalle organizzazioni sindacali, dopo tre anni:

negli stabilimenti risulta in funzione il solo treno rotaie (il treno barre e vergella sono fermi già da oltre 5 mesi) e non risultano in arrivo semiprodotti per la lavorazione;

non sono state portate a compimento le bonifiche più volte annunciate;

non si conosce a che punto siano davvero i progetti della logistica e della agro industria che sono settori fondamentali per garantire la piena occupazione e il futuro sociale del comprensorio;

numerosi e risalenti nel tempo sono stati gli atti di sindacato ispettivo con i quali è stato chiesto al Ministero dello sviluppo economico di far conoscere al Parlamento i documenti relativi all'accordo firmato nel

2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, (che) e al successivo sviluppo della vicenda;

in particolare, al di là dei ripetuti comunicati in merito rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, appare prioritaria una compiuta informazione sull'andamento della ricerca del partner siderurgico, fermo restando la necessità che tale soggetto, qualora effettivamente ci fosse, abbia come priorità l'obiettivo di tornare a produrre acciaio a Piombino, sia perché solo ciò può garantire la ricollocazione dei molti lavoratori interessati, sia perché, in caso contrario, si verificherebbe la fine della siderurgia nel territorio con conseguenti gravi ricadute occupazionali per lo stabilimento *ex* Lucchini di Piombino e per l'indotto;

la continuità produttiva e dell'attività lavorativa costituisce peraltro la garanzia per il mantenimento degli ammortizzatori sociali attualmente previsti;

a tal proposito in base all'articolo 4 del decreto interministeriale 23 giugno 2017, la prosecuzione dei contratti di solidarietà (ai sensi dell'articolo 42, camma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015) è stata autorizzata fino alla data del 31 dicembre 2018;

impegna il Governo:

ad informare tempestivamente ed in modo completo il Parlamento sugli esiti e gli sviluppi delle trattative con il gruppo Cevital ed i relativi accordi riguardanti il polo siderurgico di Piombino portando altresì a conoscenza del Parlamento stesso la relativa documentazione;

ad operare concretamente affinché sia finalmente presentata un concreto piano industriale relativo al polo. siderurgico di Piombino che assicuri tempi certi per la ripresa piena della produzione e la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'indotto;

a porre in essere appositi provvedimenti normativi, individuando le risorse necessarie, al fine di assicurare il riconoscimento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori interessati fino al 31 dicembre 2019.

G13.101

BAROZZINO, DE PETRIS

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 13 del decreto legge, di cui la legge di conversione è al nostro esame, prevede disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA, per l'utilizzo di risorse ai fini dell'attuazione e della realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale;

la vertenza Uva rischia però di concludersi con migliaia di esuberi tra i dipendenti Uva senza considerare l'indotto, anche se la cordata AmInvestco ha ultimamente abbassato il numero degli esuberi da circa 5.500

a 4.200, mantenendo quindi gli addetti dei siti produttivi costanti a quota 10.000 (invece dei 9.407 di inizio piano e di 8.480 inizialmente previsti a fine piano nel 2024);

tutti i lavoratori devono essere ricollocati. Non si possono comunque accettare licenziamenti, tenendo in considerazione anche l'indotto, e questo si può ottenere se non c'è una riduzione della capacità produttiva e accelerando i tempi degli investimenti;

c'è bisogno – rispetto all'accordo che si sta prospettando con la cordata Am-Investco – di chiarire meglio la portata degli investimenti previsti e di impegnare la nuova proprietà a non ridurre la capacità produttiva né di Taranto, né degli altri stabilimenti;

esiste un problema dell'assetto proprietario stante il ruolo strategico della siderurgia, che richiede di valutare una presenza non solo privata per dare maggiori garanzie, coinvolgendo nella proprietà anche la Cassa depositi e prestiti;

occorre modificare la legge Marzano in modo di potere riaffidare la proprietà all'amministrazione straordinaria nel caso che l'acquirente si mostri inadempiente sugli investimenti;

servono, infatti, garanzie e verifiche in termini occupazionali, di salvaguardia della salute pubblica e dei lavoratori, nonché dì ambiente;

occorre anticipare al massimo gli investimenti concernenti l'ambiente, ed in particolare, anticipare i tempi di copertura dei parchi minerali;

impegna il Governo,

a intervenire e a vigilare al fine di ottenere le garanzie occupazionali, di salute e di risanamento ambientale descritte in premessa, anche tramite l'intervento della Cassa depositi e prestiti.

EMENDAMENTI

13.0.1

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Interventi in favore delle imprese agricole della Puglia danneggiate dall'inquinamento di siti industriali)

1. A favore delle aziende agricole operanti nella regione Puglia che abbiano subito danni in conseguenza dell'inquinamento prodotto dallo stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto e dalla centrale elettrica Enel di Cerano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la bonifica dei terreni ed il ripristino o sostituzione delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge –29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.2
DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 218; e tenuto conto della necessità ed urgenza di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 e di avviare i lavori di cui alla detta legge, è sospeso l'obbligo del Concessionario di versare ad ANAS S:p.a. le rate del canone della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera *c)*, della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni dal 2015 al 2030, per l'importo complessivo in linea capitale di euro 564.510.310,00. La predetta somma è destinata all'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza urgente (cosiddetto MISU) fino a capienza dell'importo complessivo di questi; come approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Per la parte residua sono destinati all'avvio dei lavori di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 da approvare unitamente al nuovo Piano Economico Finanziario previa stipula di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione. In caso di mancata approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario, la suddetta parte residua sarà corrisposta dal Concessionario al Ministero delle Infrastrutture, in dieci rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso annuo dell'1 per cento.

2. L'importo complessivo e onnicomprensivo di quanto il Concessionario deve corrispondere ad ANAS per la Concessione è rideterminato in euro 428.841.494,54 e sarà corrisposto in n. 10 rate annuali consecutive, ciascuna dell'importo di euro 42.484.149,46 di cui la prima al 31 dicembre 2022 e l'ultima al 31 dicembre 2031. L'importo di ciascuna rata è maggiorato degli interessi calcolati al tasso annuo dell'1 per cento maturandi nel periodo dalla data dell'10 gennaio 2015 alla data di effettivo pagamento.

3. AI fine di annullare gli effetti dell'incremento tariffario conseguente ai lavori ed interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde al Concessionario la somma di euro 424.841.494,54 (oltre interessi) su un conto dedicato destinato al pagamento delle rate dovute ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 2. Tale somma è corrisposta in rate d'importo costante in linea capitale al 30 novembre di ciascun anno, di cui la prima al 30 novembre 2022 e l'ultima al 30 novembre 2031. Limitatamente al predetto importo non trova applicazione l'articolo 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 3 si provvede con la riduzione degli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 50 del

2017 nella misura di euro 200 milioni e con l'utilizzo delle risorse disponibili, a partire dal 2022, sui fondi per le politiche di sviluppo e coesione».

Art. 14.

14.1

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.2

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «entro i1 31 luglio 2018» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: "nel periodo indicato al comma 8," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,";

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2019, in 144 milioni di euro per l'anno 2020, in 102 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 16 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni da1 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al

2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) quanto a 7 milioni di euro nel 2019, a 52 milioni di euro nel 2020, a 17 milioni di euro dal 2021 fino al 2023 e a 10 milioni di euro nel 2024, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione";

e) quanto a 68 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sulle maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*;

f) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," *è inserita la seguente:* "entrambi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso".

3-*ter*. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma".

3-*quater*. Le modifiche recate dai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano alle operazioni effettuate dal 10 gennaio 2018"».

14.3

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «entro il 31 luglio 2018» *con le seguenti:* «entro il 30 settembre 2018».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo l, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "nel periodo indicato al comma 8," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,"»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 34,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 52,2 milioni di euro per l'anno 2020, in 38,8 milioni nel 2021, in 34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, e in 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 12024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, a 28 milioni di euro per l'anno 2020, a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, e 2 milioni di euro per l'anno 2024 mediante riduzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la missione "politiche economico finan-

ziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica", programma "accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari";

e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo».

14.4

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «31 luglio 2018» *con le seguenti:* «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga di cui al comma l, lettera *b),* si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo l, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

14.5

GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al fine di favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree della Regione Abruzzo colpite dagli eventi sismici degli anni 2010 e 2017, le disposizioni del comma 3-*novies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano ai soggetti, anche privati, insistenti nell'aree individuate negli allegati 1), 2) e 2-*bis*), annessi al decreto 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificati dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, a condizione che l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, rilasciata entro i termini di vigenza del decreto legislativo medesimo, sia stata rinnovata e sia valida alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

14.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) *al comma l, le parole:* "derivanti dall'esercizio di impresa commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" *sono soppresse;*

2) *i primi due periodi del comma 3, sono sostituiti dal seguente periodo:* "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) *al comma 2, secondo periodo, le parole:* ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" *sono soppresse;*

2) *al comma 2, terzo periodo, le parole:* "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" *sono sostituite dalle seguenti:* "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" *è soppressa;*

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" *sono soppresse;*

e) all'articolo 116:

1) *al comma 2, le parole:* "del primo e terzo periodo" *sono soppresse;*

2) *al comma 2*-bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:* Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

4-*ter.* In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232» *aggiungere le seguenti:* «e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.7

GALIMBERTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. AI testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di impresa commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate In diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e perla differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-*bis*:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole; "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

4-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio d'imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che si trova capienza In essi.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232» *aggiungere le seguenti*; «e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.8

Giovanni MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di impresa commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sestituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accoman-

dita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-*bis*:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

4-*ter* In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232» *aggiungere le seguenti*: «e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

14.9

LAI, SANTINI

Dopo il comma 4, apportate le seguenti modifiche:

1) *Nella rubrica, dopo le parole*: "legge 11 dicembre 2016, n. 232" *sono aggiunte le seguenti*: "nonché misure urgenti per ridurre i prezzi del *gas* nel Mezzogiorno".

2) *Dopo il comma 4 e aggiunto il seguente:*

«5. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. In attuazione dei comma 5, al fine di aumentare la liquidità del mercato del *gas* naturale e ridurre i prezzi all'ingrosso del *gas* per i consumatori civili e industriali nel Mezzogiorno, accrescendo altresì la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, individua il soggetto regolato, di seguito indicato Gestore, responsabile dell'offerta di servizi integrati di trasporto dagli *hub* liquidi del nord Europa, in particolare attraverso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, fino al punto di scambio virtuale della rete di trasporto italiana, acquisendo a tal fine capacità di trasporto o diritti di utilizzo della medesima. L'offerta di servizi integrati di trasporto è effettuata a condizioni di mercato; a decorrere dal 2018, con data di avvio e durata stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Per tale servizio l'Autorità per l'energia elettrica, il *gas* e il servizio idrico, con proprio provvedimento, individua gli *hub*, i criteri, anche economici, sia di offerta dei servizi integrati, con l'obiettivo di promuovere l'uso efficiente e concorrenziale della capacità di trasporto acquisita, sia di acquisizione delle capacità di trasporto o dei diritti di loro utilizzo. La copertura degli oneri sostenuti dal Gestore, inclusa la remunerazione dei costi del servizio, è assicurata dalla stessa Autorità a valere sui corrispettivi variabili applicati ai punti di riconsegna della rete italiana. La stessa Autorità, anche in considerazione della misura di cui al presente comma, nell'ambito delle proprie competenze in materia di accesso alle infrastrutture ed in ambito tariffario, introduce la facoltà di rimodulazione, sia temporale che tra i diversi punti della rete di trasporto nazionale, delle capacità annuali contrattualizzate ai punti di compressione della rete di trasporto nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e promuove l'utilizzo efficiente delle infrastrutture di approvvigionamento di gas da stati non appartenenti all'Unione Europea, anche attraverso un aumento della quota parte dei corrispettivi applicati ai punti di riconsegna.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono definite le misure da adottare a carico dei soggetti importatori che detengono quote superiori al 20 per cento della capacità tecnica dei gasdotti esteri utilizzati per l'approvvigionamento di cui al comma 5-*bis* e che, non avendo ceduto

al Gestore, ai sensi delle procedure avviate ai sensi del comma 5-*bis*, le capacità dagli stessi detenute, non le utilizzino pienamente senza adeguata giustificazione. Dette misure devono essere finalizzate a produrre sul mercato italiano effetti analoghi a quelli che le disposizioni del comma 5-*bis* ha l'obiettivo di realizzare.».

14.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per-il biennio 2018-2020, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca; sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2018-2020, si provvede mediante:

a) quanto a 120 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55 milioni di euro per l'anno 2018 e 46 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 47 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro ciascuno degli anni 2018 e 2019;

b) quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.

Conseguentemente, nel titolo; dopo le parole: «nel Mezzogiorno» *inserire le seguenti*: «ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese».

14.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 2018-2021, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato; in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della-cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relatrice addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla

risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: «nel Mezzogiorno» *inserire le seguenti:* «ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese».

14.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti e locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato,

in base alla decisione del locatore, ad un'imposta operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma l nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.4

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche al Credito d'imposta, investimenti Sisma Centro Italia)

1. L'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, è sostituito dal seguente:

"Art. 18-*quater*. – *(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia). – 1.* Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni-strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui

agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

14.0.5

FABBRI, AMATI, MORGONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Modifiche al Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia)

1. L'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, è sostituito dal seguente:

"Art. 18-*quater. – (Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia). – 1.* Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 di-

cembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

14.0.6

ZANONI, SANTINI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Istituzione del Fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione istituto con legge 16 aprile 1987 n. 183 ovvero dai piani operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo l, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della citata Cabina di Regia.

3. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.»

14.0.7

STEFANO, URAS, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»)

1. La dotazione del fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementata di 450 milioni di euro al fine di finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Al relativo onere si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto dei criteri di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

14.0.8

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente;*

«Art. 14-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. La dotazione del fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. l90 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementata di 450 milioni di euro al fine di finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istrutteria svolta incoerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014 n 190. Al relativo onere si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147 nel rispetto dei criteri di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

14.0.9

LAI, SANTINI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni per potenziare l'offerta turistico-cultuale nel Mezzogiorno)

1. Al fine di potenziare l'offerta turistico culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e nei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali, ferroviari e marittimi. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; migliorandone la fruizione turistica. A tal fine, le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse, nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica.

2. Per sostenere la competitività del sistema turismo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i periodi di imposta 2018, 2019 e 2020, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 3, fino all'importo massimo complessivo di 10.000 euro nei suddetti periodi di imposta, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 6 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Il credito di imposta di cui al comma 2 è riconosciuto esclusivamente per spese relative alla predisposizione di impianti wi-fi ad accesso gratuito per la clientela, con velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabitfs in download, alla realizzazione di siti web ottimizzati per la prenotazione on-line, per l'interoperabilità con siti e portali di promozione e di prenotazione turistica, pubblici e privati, e fruibili anche con il sistema mobile.

4. Gli esercizi di cui al comma 2 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *«de minimis»*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 10 gennaio 2019.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 6, le soglie mas-

sime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta. L'incentivo fiscale di cui al comma 2 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 6, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascune dei periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, dicui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30».

14.0.10

Giovanni MAURO, Mario Ferrara, Liuzzi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis.*

a) In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree lndustriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favoriita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

b) Per le finalità di cui al precedente punto *a)*, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) -compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

c) RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

d) Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti *a); b)* e *c),* è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017 –2019, nell'ambito

del programma «fondi di riserva e speciale», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia. e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

14.0.11

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire ii seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Riconversione dei beni patrimoniali e demaniali sardi dismessi nella regione Sardegna)

1.Nel quadro della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, articolo 14, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stipulata, un'intesa Stato–Regione Sarda finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa. Tale patrimonio è utilizzato a fini culturali, economico-produttivi e sociali, tramite progetti realizzati di norma dagli enti locali e in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati.

2. Lo Stato in attuazione della predetta intesa provvede:

1. Al trasferimento al patrimonio del Comune di Cagliari dell'ex Casa Circondariale di Buoncammino;

2. Alla razionalizzazione e riduzione progressiva delle servitù militari nel territorio sardo;

3. Alla promozione e realizzazione di applicazioni innovative ed ecosostenibili nell'ambito delle attività delle Forze Armate e dei programmi di competenza del Ministero della Difesa. Per le finalità della seguente norma è destinato un contributo annuo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. All'onere derivante dal comma l, nel limite di 2 milioni di euro milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

14.0.12

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 104 della Legge 28 dicembre 2015, n 208, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "II credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917, e successive modificazioni."».

14.0.13

VACCARI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 14-bis.

(Proroga dell'utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per le strette finalità connesse alla gestiene dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della consegnente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-*bis*, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 201, n. 135».

Art. 15.

15.1

BRUNI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

15.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

15.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

15.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole da:* «le Prefetture» *fino a:* «affidati.» *con le seguenti:* «Invitalia, in base al Programma definito dal CIPE di cui al comma successivo e a richiesta dei Comuni e delle Città metropolitane, fornisce agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, anche nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati».

2) *dopo il comma, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario al fine di migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, di sostenere nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, della diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché della creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

1-*ter*. Il Programma è effettuato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti, senza alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica.»;

b) *al comma 3 inserire infine le seguenti parole:* «e di informativa presso le Commissioni competenti delle Camere».

15.5

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, dopo le parole: «le Prefetture – Uffici territoriali di Governo,» *aggiungere le seguenti:* «avvalendosi dell'apporto dell'Agenzia INVITALIA, con la quale stipulano apposite convenzioni,».

15.6

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un "Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno", sui temi strategici dello sviluppo locale, della centralizzazione degli acquisti, dell'implementazione di piattaforme informatiche per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, di sistemi di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, nonché di sistemi di finanziamento dei progetti di investimento. I contenuti del Piano e le relative modalità attuative verranno approvati con un Accordo in Conferenza Stato Città e Autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Per la rea-

lizzazione del suddetto Piano, il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il Piano è finanziato nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché del Programma operativo *Governance* e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «della sperimentazione» *con le seguenti:* «dell'Accordo di cui al comma 2».

15.7

STEFANO, URAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un "Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno", sui temi strategici dello sviluppo locale, della centralizzazione degli acquisti, dell'implementazione di piattaforme informatiche per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, di sistemi di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, nonché di sistemi di finanziamento dei progetti di investimento. I contenuti del Piano e le relative modalità attuative verranno approvati con un Accordo in Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Per la realizzazione del suddetto Piano, il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il Piano è finanziato nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché del Programma operativo *Governance* e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «della sperimentazione» *con le seguenti:* «dell'Accordo di cui al comma 2».

15.8

SANTINI, BROGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, commi 85, lettera *d)*, e 88,»*, aggiungere le seguenti:* «e all'articolo 1, comma 44, lettera *c)*,».

15.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» *inserire le seguenti:* «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.10

Giovanni MAURO

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» *inserire le seguenti:* «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.11

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» *inserire le seguenti:* «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» *inserire le seguenti:* «d'intesa con province e Città Metropolitane e».

15.13

STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» *inserire le seguenti*: «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.14

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di realizzare azioni di accompagnamento e di-assistenza tecnica, nei piccoli e medi Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, possono essere realizzati progetti specifici di formazione e di assistenza tecnica, con il coinvolgimento dell'Agenzia INVITALIA, per l'utilizzo delle risorse di Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e per la conoscenza delle procedure del codice degli appalti. Nei piccole e medi Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, in deroga alle norme sulle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, possono essere autorizzate assunzioni di personale qualificato nella gestione dei fondi comunitari. Tali procedure sono finanziate nell'ambito delle risorse del programma Operativo Nazionale *Governance* e Capacità Istituzionale 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare *Governance* e Capacità istituzionale 2014-2020, approvato con Delibera CIPE n. 47 del 10 Agosto 2016».

15.15

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Nelle regioni di cui al comma 1, le province di cui ai commi da 51 a 53 della legge 7 aprile 2014, n. 56, quali enti con funzioni di area vasta, sono soppresse. Nelle medesime regioni le Prefetture — Uffici territoriali del Governo, 1 subentrano in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle province.

2-*ter*. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis* sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'amministrazione dell'interno per assicurare il funzionamento delle attività di cui al presente articolo».

15.16

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il supporto tecnico e amministrativo di cui al comma 1 può essere disposto dal Prefetto, anche su istanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in relazione a specifici procedimenti o provvedimenti amministrativi di competenza degli enti locali del territorio di riferimento».

15.17

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti*: «due anni».

15.18

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «A conclusione di tale periodo» *con le seguenti*: «Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto».

15.19

SANTINI, BROGLIA, ZANONI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni ed delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione; anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito accordo con ANCI.

3-*ter*. Il Programma di cui al comma 3-*bis* sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi; nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.20

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni ed delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter*. Il Programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.».

15.21

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita 1'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un pro-

gramma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città-Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle regioni di cui al comma 1. Il programma è effettuato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica ed è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito accordo con ANCI.

3-*ter*. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.22

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle regioni di cui al comma 1. Il programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter.* Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.23

Giovanni MAURO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle regioni di cui al comma 1. Il programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter.* Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.24

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su preposta del Ministro per la coesione territoriale ed i1 Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il programma è effettuato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica ed è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter.* Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale na-

zionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

3-*quater*. Il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno, presenta al Parlamento, entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sperimentazione, una relazione che indichi gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi del comma 3 del presente articolo».

15.700

PERRONE

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3.-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni ed delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter*. Il Programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

15.26

LAI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: "purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'Ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva"».

15.27

LAI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«All'articolo 7-*bis* della legge 6 agosto 2015, n. 125, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "la disposizione di cui sopra non pone vincoli agli enti locali rispetto alla sua validità temporale e si intende applicata anche al periodo intercorrente tra l'anno 2010 e l'anno 2015"».

15.28

SANTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».

15.29

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, se-

condo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

15.30

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, PEGORER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le parole da: "non escluse" fino a: "n. 190"».

15.31

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno, presenta al Parlamento, entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sperimentazione, una relazione che indichi gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi del comma precedente».

15.701

PERRONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* «L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nei limiti posti dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

ORDINI DEL GIORNO

G15.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la situazione ormai emergenziale di molte province, non consente la chiusura dei bilanci di previsione, bloccando di fatto l'erogazione di tutti quei contributi statali per le fruizioni fondamentali che nelle ultime manovre finanziarie sono state stanziate per compensare l'incasso, da parte dello Stato, dei tributi propri provinciali;

essendo venuta meno l'autonomia tributaria delle province ed essendo si innescato un processo che vede gli enti dipendere dall'erogazione dei fondi statali;

impegna il Governo a:

prevedere la possibilità di sospendere, per l'anno 2017 il blocco all'erogazione, da parte del Ministero dell'Interno, dei trasferimenti erariali a qualunque titolo.

G15.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno e spesso la loro attuazione ha un iter burocratico complesso;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di valorizzare il ruolo dell'Organismo strutturale per gli interventi europei previsto dalla legge n. 208 del 2015, con

lo scopo di ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse.

G15.102

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

premesso che:

la legge 56 del 2014, tra le funzioni fondamentali delle Province, prevede all'articolo 1 comma 82, lettera *d)*, la «raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali»;

impegna il Governo a:

prevedere la possibilità di riconsiderare la suddetta norma inerente alla «raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali» con la previsione di concedere un momento di concertazione e condivisione con Province e Città Metropolitane.

G15.103

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

i divieti che interessano le forme flessibili di lavoro rappresentano una iniqua e illegittima disparità tra enti locali costituzionalmente equiparati, ma soprattutto stanno pregiudicando la capacità organizzativa e amministrativa degli enti;

impegna il Governo,

a prevedere la possibilità di ripristinare le ordinarie procedure di autonoma: determinazione delle province in ordine ad effettuazione di spese di personale entro i limiti della propria dotazione organica come ridefinita ai sensi della legge n. 56.

G15.104

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le risorse individuate dal decreto-legge n. 50 del 2017, appena convertito, non risultano sufficienti a garantire il conseguimento degli equilibri di parte corrente di tutte le Province delle Regioni a Statuto ordinario;

occorre uno stanziamento ulteriore per l'anno in corso, la cui copertura potrebbe rinvenirsi a valere sul fondo per gli interventi strutturali (c.d. «fondo fispe») per l'anno in corso;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità in un diverso quadro normativo, di incrementare il contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province per gli anni 2017, 2018 e 2019 alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017.

G15.105

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha previsto l'incentivazione economica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno, sia in materia di opere che di forniture e servizi;

si tratta di una disciplina che riprende, con alcune importanti innovazioni, quanto già disposto in materia di incentivi per la progettazione interna dall'articolo 93, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

rispetto a tale previgente disciplina si era consolidato l'orientamento di giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011) per cui detti incentivi non soggiacessero alle misure di contenimento complessivo dei trattamenti economici accessori (in particolare articolo 9, comma 2-bis, decreto-legge

n. 78 del 2010; poi articolo 1, comma 236, legge n. 208 del 2015, in fine articolo 23, comma 2, decreto legislativo n. 75 del 2017);

a fronte del disposto del comma 236 citato, che a decorrere nel 2016 ha congelato in ciascuna amministrazione i trattamenti economici complessivi alla consistenza del 2015, con l'ulteriore obbligo di ridurre tale consistenza in proporzione al personale cessato, appare evidente come la nuova disposizione sugli incentivi tecnici, entrata in vigore proprio nell'anno 2016, sarebbe di fatto inapplicabile, ove tali incentivi non venissero esclusi, come era in precedenza rispetto agli incentivi per la progettazione interna, dal tetto ai trattamenti accessori;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di considerare la continuità dell'erogazione di incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dal personale interno.

G15.106

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione di conversione del decreto-legge Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le Città metropolitane hanno affrontato nel biennio 2015-2016 il complesso processo di riduzione degli e di ristrutturazione organizzativa in attuazione della legge n. 190 del 2014. Di conseguenza nel periodo indicato non è stato possibile procedere'ad assunzioni di personale, protraendosi di fatto un blocco già imposto alle Province dal 2012 (decreto-legge n. 90 del 2012);

tale situazione ha determinato una forte contrazione degli organici e anche l'impossibilità di procedere alla sostituzione di figure professionali fondamentali ed infungibili;

a decorrere dal 2017 le Città Metropolitane superano formalmente il regime di blocco assunzionale e devono dare piena attuazione alla legge n. 56 del 2014;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità, in diversa sede normativa, riconsiderare il piano di assunzioni di personale, dirigenziale e non, nei limiti di spesa imposti, per le Città metropolitane.

G15.107

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale stabilisce che questa sia imputata in base ad una percentuale della spesa del personale cessato, a qualsiasi titolo,

nell'anno precedente;

il meccanismo può determinare discontinuità nella copertura degli organici, e difficoltà soprattutto per le posizioni apicali nei comuni medio piccoli. Accade che il ragioniere o il tecnico comunale che devono essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età ad inizio anno possono essere sostituiti stabilmente solo nell'anno successivo, credito, medio tempore, situazioni di difficoltà organizzativa ed esigenze sostitutive temporanee da soddisfare con contratti di lavoro a tempo determinato o altre soluzioni precarie;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di consentire, nel rispetto degli strumenti di programmazione sia organizzativa che economico-finanziaria, la facoltà di utilizzo tempestivo della capacità assunzionale, in modo da poter sopperire stabilmente ed efficacemente alle esigenze sostitutive.

G15.108

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

i Comuni di minore dimensione demografica, sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici che negli anni 2015 e 2016 la legge di stabilità 2015 ha disposto un blocco totale delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di fronteggiare l'esigenza, specifica nel comuni di minore dimensione demografica, di ampliamento della percentuale di *turn-over*.

G15.109

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

in relazione alle disposizioni relative al Sistema nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma AS 2860 nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti;

in considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dai Comuni minori negli adempimenti contabili e comunicativi in carenza di personale e competenze adeguate;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di considerare la sospensione delle suddette sanzioni.

G15.110

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 1017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

cassa Depositi e Prestiti ha messo in campo strumenti nel settore della progettazione degli interventi co-finanziati da fondi strutturali e dal Fondo sviluppo e coesione, ma ad oggi non si registrano significativi avanzamenti;

per i Comuni persiste il grave problema di approvvigionarsi di risorse per progetti d'investimento territoriali;

impegna il Governo a,

valutare la possibilità di istituire un fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati a sostegno della progettazione degli interventi co-finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo sviluppo e coesione.

G15.111

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione contribuisce ad accelerare la realizzazione degli interventi e qualificare la spesa pubblica;

impegna il Governo a,

valutare la possibilità di un apposito Programma per migliorare la capacità amministrativa e rafforzare l'azione amministrativa nelle zone del Mezzogiorno.

G15.112

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le manovre di finanza pubblica e l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge n. 243 del 2012 impediscono alle regioni di dare piena attuazione alle intese mettendo a disposizione ulteriori spazi finanziari per gli enti locali soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno ove gli equilibri di pareggio impediscono la spesa di grosse somme di avanzo

vincolato soprattutto dei fondi strutturali e comunitari per il cui utilizzo occorre dedicare ogni entrata autonoma;

al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di sviluppare concreti stimoli all'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno, prevedendo la possibilità di sbloccare spazi finanziari a favore degli EE.LL.

G15.113

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che« Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno». Il comma 2 stabilisce che «in caso di mancata intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il Trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali»;

la sentenza della Corte Costituzionale 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali (articolo 1, comma 97, lettera *b)*, della legge n. 56 del 2014);

impegna il Governo a,

valutare la possibilità di prendere in considerazione che l'applicazione della norma sia subordinata agli adempimenti da parte dello Stato della sentenza 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati «agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali» (articolo 1, comma 97, lettera *b)*, della legge n. 56 del 2014).

G15.114

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo. 39 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (cosiddetta manovra correttiva), prevede il trasferimento, per il quadriennio 2017-2020, del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale alle Regioni, mediante intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a condizione che entro il 30 giugno di ogni anno abbiano provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province e città metropolitane;

l'applicazione della norma dovrebbe essere subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati «agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali» (articolo 1, comma 97, lettera *h)*, della legge n. 56 del 2014);

se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso decreto-legge e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle regioni per il TPL;

la norma si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20 per cento e, per di più, è applicabile solo per il 2017 e il 2018, in quanto nel 2019 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 68 del 2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti alle regioni e la sostituzione con compartecipazioni erariali;

la norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il governo non ha accolto, l'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. G/2853/65/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare tempestivamente ulteriori iniziative legislative al di fine di subordinare, per le annualità 2017 e 2018, l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.

G15.115

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura- ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto'-nei territori dei piccoli comuni e l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale; dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

il maggiore problema scaturente dalla disciplina delle locazioni non abitative consiste nell'obbligo di stipulare contratti di durate inderoga-

bilmente stabilite in periodi lunghissimi, nel corso dei quali il canone di locazione deve per legge rimanere immutato (salvo l'aggiornamento istat). Per le attività commerciali si tratta di 12 anni;

l'ingessatura delle locazioni è data da tale lunga durata imposta dalla normativa vigente, ma nella situazione attuale le attività piccolo-imprenditoriali non son in grado di corrispondere ai locatori canoni rapportati alle imposte ed alla lunga durata;

allo stesso tempo, per i locatori, è impossibile accedere a canoni ridotti rispetto a quelli reputati di mercato in una situazione normale, cosa alla quale invece accederebbero se le norme dessero loro la possibilità di concordare contratti di più breve durata;

impegna il Governo,

anche al fine di contribuire al superamento dalla crisi del commercio, ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di prevedere che, in caso di apertura di nuove attività economiche per locali di minori dimensioni, ossia per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4 decreto legislativo n. 114 del 1998, che la locazione sia disciplinata dal codice civile, escludendo la disciplina delle locazioni non abitative che impone una durata del contratto troppo lunga.

G15.116

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 20 Il, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locale dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», prevede la possibilità per le Regioni di contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa»; le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte;

occorrerebbe facilitare l'affidamento dei servizi di tesoreria ed evitare un significativo spreco di risorse pubbliche,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere, fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo le modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che la misura delle provviste che anche sono tenute ad accantonare sia calcolata sulla base dell'anticipazione prevista del contratto di tesoreria.

G15.117
PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame reca disposizioni in materia di amministrazioni pubbliche;

considerato che:

il problema dei mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni colpisce spesso anche le aziende partecipate dalla stessa PA;

la attuale normativa in tema di documento di regolarità contributiva provoca spesso situazioni paradossali nelle quali per le aziende partecipate che non riescono a rispettare la regolarità contributiva a causa della difficoltà di incassare crediti da loro vantati nei confronti della pubblica amministrazione, in virtù del mancato ottenimento del DURC si vedono bloccati quegli stessi crediti;

le prime vittime di questa assurda situazione sono i lavoratori delle aziende le quali spesso a causa dei crediti bloccati non sono in grado di pagare loro le retribuzioni,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativo volti a prevedere la possibilità che qualora le aziende partecipate con capitale sociale in mano alla PA che superi il 90 per cento non abbiano ottenuto il documento di regolarità contributiva ciò non possa comportare per tali aziende il blocco dei crediti da esse vantati nei confronti di altre PA.

EMENDAMENTI

15.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto-ordinario che alla data del 30 giugno-2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge n. 50/17, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» *con le parole:* «è fissata a 7 per cento».

15.0.2

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinarie che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertite con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» *con le parole*: «è fissata al 7 per cento».

15.0.3

Giovanni MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» *con le parole*: «è fissata a 7 per cento».

15.0.4

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato-lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» *con le parole:* «è fissata nel 7 per cento».

15.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente perle-funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.6

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2011 non hanno adottato le schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con de-

creto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.7

Giovanni MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000; è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017;

2. AI riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali;

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, corvertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati-ai commi 1 e 3».

15.0.8

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure argenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.10

Giovanni MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.11

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni; utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte cor-

rente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.13

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge3 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati

nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.15

Giovanni MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.16

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.17

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.18

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.19

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.20

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favare delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al camma 420, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.21

Giovanni MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 dei Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.22

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.23

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.24

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favare delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

15.0.25

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Modifiche all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)

1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee

legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali"».

15.0.26

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ORELLANA, BERGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Modifiche all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)

1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma è sostituito dai seguente:

"La Commissione può svolgere attività conoscitiva, anche attraverso audizioni dì rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali".

15.0.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione *ex* legge n. 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo disviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della ci-

tata legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia.

Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge«.

15.0.28

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. Al fine di favorire la ripresa economica e sociale e la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Agli interventi realizzati prima degli eventi sismici in parziale difformità dai permesso di costruire o in parziale difformità della segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applica l'articolo 34, comma 2, dello stesso decreto, pur in assenza della condizione prevista dal medesimo comma 2, qualora i soggetti interessati, individuato ai sensi dell'articolo 6, ne facciano richiesta, anche contestualmente alla domanda di contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.

3-*ter*. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo pur-

ché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatori a resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano con riferimento a tutti gli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016".

b) all'articolo 11, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

1) aumento della popolazione insediabile, calcolata in base alla volumetria degli edifici esistenti alla data degli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile;

2) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

3) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza;

c) all'articolo 11, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi strumenti attuativi costituiscono, altresì, quanto al territorio in essi ricompreso, piani o regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), eventualmente interessate, a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante dell'Ente Parco o di altra area naturale protetta territorialmente competente in seno alla Conferenza permanente".

d) all'articolo 14, comma 1, dopo lo lettera *a-bis)* è inserita lo seguente:

"*a-ter)* degli immobili di proprietà pubblica ad uso abitativo, agibili e realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996 o ai decreti ministeriali successivamente adottati in materia, che necessitano di interventi di adeguamento di pronta e immediata realizzazione per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 in alternativa alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza e al contributo per l'autonoma sistemazione".

e) all'articolo 16, comma li dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta".

f) all'articolo 50, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo dopo le parole: "trattamento economico", ovunque presenti, è inserita la parola: "accessorio";

2) dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidente del Consiglio dei Ministri".

g) all'articolo 50, comma 3-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: "viene" sono inserite le parole: "anticipato dalle amministrazioni di provenienza e»;

2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "alle amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per i personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinari o provvede al rimborso delle sole somme eccedenti importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza";

3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario";

h) all'articolo 50, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *b)* le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";

2) alla lettera *c)* le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;

3) dopo la lettera *c)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

i) all'articolo 50, comma 7-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere *a)*, *b)* e *c)*,";

2) dopo le parole: "articolo 3" sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, quarto e sesto periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli dì contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

2. Al secondo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: "regioni" sono inserite le seguenti parole: "o da privati nel caso di donazioni o atti di liberalità finalizzati agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016".

3. L'indennità una *tantum* prevista dall'articolo 45, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, può essere erogata dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, anche per le sospensioni dell'attività economica effettuate nell'anno 2017 a causa degli eventi sismici avvenuti a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento all'ambito territoriale previsto dall'articolo comma 1 del predetto decreto-legge n.189 del 2016, qualora siano ancora disponibili le risorse concesse con la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria».

15.0.29

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Sanzioni ISTAT peri Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai tremila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione del le rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fine al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione».

15.0.30

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Disapplicazione sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 1, comma 462-*ter*, della legge Il dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "nei confronti" sono inserite le seguenti parole: "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto legge 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "6 per cento", sono sostituite dalle seguenti parole: "7 per cento"».

15.0.31

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Turn over nei piccoli comuni)

1. Al decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000", sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

15.0.32

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Interpretazione autentica dall'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertilo dalla legge 30 luglio 2010 n. 122)

1. La locuzione "lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito alle amministrazioni pubbliche", contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

15.0.33

LAI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. Il Comitato di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n.166 convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1982, n. 246 provvede altresì alla determinazione della quota parte delle risorse da destinare alla gestione, secondo la normativa vigente, dei contenziosi relativi agli interventi inseriti nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria nei limiti delle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. l66.

2. È a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei contenziosi di cui al comma 1 ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi».

15.0.34

LAI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

*(*Turn over *nei piccoli comuni)*

1. All'articolo 22, comma 2, secondo periodo del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "tra 1.000 e 3.000", sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

15.0.35

SANTINI, BROGLIA, ZANONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*

(Sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo Il del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titoli di sanzione».

15.0.36

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Fermo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, le successioni ereditarie delle persone decedute, a causa degli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, di registro, nonché da ogni altra tassa o diritto comunque denominato. Non si procede alla ripetizione di quanto già versato in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto legge.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 3 milioni di euro per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.37

LAI, ANGIONI, CUCCA

*Dopo, l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. Nel caso di dismissione o trasferimento di immobili pubblici anche a seguito di successione nella titolarità dei beni demaniali e patrimoniali, in favore delle Regioni o dei Comuni, è applicabile l'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e non si applicano le condizioni di nullità di cui al secondo comma dell'articolo 40 della stessa legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269. In assenza di idoneo e sufficiente stato di consistenza la domanda di cui al succitato articolo 31 può essere presentata all'accertamento delle condizioni di fatto e di diritto degli immobili effettuato dall'ente subentrato nella titolarità, anche nell'ipotesi in cui il subentro sia intervenuto in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Le domande sono presentate ai sensi delle leggi vigenti all'epoca di ultimazione dei lavori».

15.0.38

MORGONI, AMATI, FABBRI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. L'articolo 18-*bis*, comma 1, lettera al, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, che quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*».

15.0.39

MORGONI, AMATI, FABBRI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2017"».

15.0.40

PUGLISI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti per garantire la regolarità delle attività scolastiche nelle aree terremotate)

1. Al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2017-2018 nelle zone interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-

vertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno scolastico 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018";

b) al comma 2, le parole: "euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5 milioni nell'anno 2016, euro 10,5 milioni nell'anno 2017 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2018";

c) al comma 5, lettera *a)*, le parole: "5 milioni nel 2016" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni nel 2016 ed euro 4,5 milioni nel 2018";

d) al comma 5 lettera *b)*, le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10,5 milioni";

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis.* L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, lettera *a)* è incrementata di euro 4,5 milioni per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5, lettera *b)*".

2. L'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che le *necessità aggiuntive* ivi previste si riferiscono sia a quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 18-*bis*, comma 1, sia a quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*"».

15.0.41

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "A decorrere dal medesimo anno 2014, la detrazione dell'imposta lorda di cui al comma 2 spetta anche per le erogazioni in denaro, diverse dai contributi associativi, effettuate da un soggetto che ricopre una carica pubblica in confor-

mità alle previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4";

b) nel comma 2, le parole: "delle erogazioni liberali" sono sostituite dalle seguenti: "delle erogazioni".

2. Il secondo periodo del comma 4-*bis* dell'articolo 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si interpreta nel senso che la detrazione compete a prescindere dal carattere di liberalità dell'erogazione».

15.0.42

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Fondo di Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale)

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato "Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".

2. Entro il mese di maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

15.0.43

BARANI, LANGELLA, MILO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

Gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno entro il 31 dicembre 2017, alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, devono destinare prioritariamente gli importi derivanti dalla medesima alienazione all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

15.0.44

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al comma 2, dopo le parole: "della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate", inserire le seguenti: "d'intesa con Province e Città Metropolitane e"».

15.0.700

PERRONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Ulteriori norme in materia di personale degli enti locali)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di molo programmate e maturate nell'anno di riferimento.

2. Al decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

Art. 16.

16.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

16.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta»*, con le seguenti:* «, in particolare periferiche, dei comuni del territorio nazionale».

16.3

Giovanni MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «Manfredonia in Provincia di Foggia»*, aggiungere le seguenti:* «Pozzallo in Provincia di Ragusa,».

16.4

MIRABELLI

Al comma 1 dopo le parole: «una massiva concentrazione di cittadini stranieri»*, aggiungere le seguenti:* «regolari e non regolari»;

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo:* «Per i cittadini stranieri non regolari il piano può prevedere, anche attraverso risorse del Programma Operativo Nazionale, un censimento degli stranieri non regolari e successivi interventi di graduale emersione ed inserimenti in altre realtà locali nei limiti stabiliti dalle attuali norme in vigore»;

b) *Al comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente: «3.* Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è attribuito un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 ai comuni di cui al comma 1 da riparatrice secondo parametri demografici e territoriali stabiliti da successivo decreto del ministero dell'interno».

c) *Al comma 4:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «150 milioni di euro»*, con le seguenti:* «120 milioni di euro»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «150 milioni di euro»*, con le seguenti:* «120 milioni di euro»;

3) *all'ultimo periodo sostituire le parole:* «presente comma»*, con le seguenti: «presente articolo».*

16.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «prefetti, anche in quiescenza» *con le seguenti:* «sindaci in carica».

16.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo le parole: «anche al fine di» *sostituire le parole da:* «favorire» *a* «minori» *con le seguenti:* «individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, onde garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

16.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo le parole: «anche al fine di» *sostituire le parole da:* «favorire» *a* «minori» *con le seguenti:* «garantire lo sgombero degli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica».

16.8

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo le parole: «anche al fine di» *sostituire le parole da:* «favorire» a «minori» *con le seguenti:* «attuare progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine».

16.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Per l'attivazione dei commi 1 e 2 è autorizzato, per il triennio 2017-2019, uno stanziamento annuo pari a 30 milioni di euro, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee. Agli oneri recati dal presente comma, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3-*bis*.

3-*bis*. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

16.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 1.000 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 700 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monito raggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, mediante quota parte del gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 5-*bis*»;

e, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

16.11

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.12

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti» *con le seguenti:* «che accolgono migranti».

16.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 4, sostituire le parole: «, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» *con le seguenti:* «, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

16.17

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere la parola: «2017».

16.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1. *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, alla fine aggiungere: ", di 400 milioni di euro nell'anno 2017 e di 800 milioni di euro nell'anno 2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definite con il decreto di cui al comma 4"»;

2. *Al comma5, sostituire le parole:* «i comuni di cui al comma 4», *con le seguenti:* «tutti i comuni di cui ai commi 4 e 4-*bis* che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri» e dopo le parole: «nei rispettivi bilanci», *aggiungere le seguenti:* «inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

3. *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, le parole: "83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "pari al 6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 8 per cento".

5-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

16.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1. *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, alla fine aggiungere: ", di 400 milioni di euro nell'anno 2017 e di 800 milioni di euro nell'anno2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definite con il decreto di cui al comma 4"»;

2. *Al comma 5, sostituire le parole:* «i comuni di cui al comma 4», *con le seguenti:* «tutti i comuni di cui ai commi 4 e 4-*bis* che gestiscono

dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri» *e dopo le parole:* «nei rispettivi bilanci», *aggiungere le seguenti:* «inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

3. *Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017, e 800 milioni per l'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

16.20

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il comma 5 è soppresso.

16.21

SANTINI, BROGLIA

Al comma 5 dopo le parole: «Negli anni 2018 e 2019, i comuni»*, inserire le seguenti:* «percettori del contributo».

16.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 5, sostituire le parole: «i comuni di cui al comma 4» *con le seguenti:* «tutti i comuni che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri»*, e dopo le parole:* «nei rispettivi bilanci» *aggiungere le seguenti:* «inclusa una quota parte delle risorse; stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

16.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 5, dopo le parole: «nel rispettivi bilanci»*, aggiungere le seguenti:* «inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

ORDINI DEL GIORNO

G16.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno» che all'articolo 16, comma 1, prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani di intervento volti a risanare situazioni «di particolare degrado», in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di «cittadini stranieri»;

rilevato che tra le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari, specificate al successivo comma 2 dell'articolo 16, vi è «anche» la graduale integrazione dei «cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati», dizione quest'ultima, oltre che al quanto generica riguardo allo status giuridico dei beneficiari degli interventi, differente rispetto a quella del precedente comma;

preso atto che, conseguentemente all'aumento degli arrivi sulle coste italiane del Mezzogiorno di cittadini stranieri e alla situazione del sistema di accoglienza ormai al collasso, alla luce dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 46 del 2017, le situazioni di degrado sono sempre più diffuse e caratterizzate da emergenzialità, tanto che recentemente è stata approvata anche la legge 96 del 2017, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

impegna il Governo:

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 16 gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente; nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe.

G16.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno» che all'articolo 16, commi 4 e 5, prevede una forma di premialità per gli enti locali impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti;

rilevato, in particolare, che il comma 4 dispone la destinazione di ulteriori 150 mila euro al Fondo di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, quale contributo economico dello Stato a favore degli enti locali che prestano accoglienza fino ad esaurimento dello stanziamento, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2015);

preso atto che attualmente nei Centri di Permanenza per i Rimpatri risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari in attesa di rimpatrio, mentre, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'Interno, degli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 1º gennaio 2017 al 15 giugno 2017 risultano 10.969 quelli non rimpatriati,

impegna il Governo:

a destinare adeguate risorse al Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni al fine di procedere all'effettivo allontanamento e rimpatrio degli stranieri irregolari e clandestini.

G16.102

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno» che all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani d'intervento volti a risanare situazioni «di particolare degrado», in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di cittadini stranieri»;

rilevato che la norma non specifica lo status giuridico dei cittadini stranieri, di cui viene indicata una «massiva» concentrazione nelle aree individuate al comma 1, ove si registrano «situazioni di particolare degrado», né individua precisamente tutte le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari se non la graduale integrazione dei «cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati»;

preso atto che, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 1º gennaio 2017 al 15 giugno 2017 sono stati 21.436, di cui solo 10.467, comprensivi dei 6.882 respinti alla frontiera, risulterebbero rimpatriati;

preso atto infine dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 461 del 2017, ove risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari e in attesa di rimpatrio,

impegna il Governo:

ad adottare, anche nell'ambito dei piani di intervento adottati dai commissari straordinari, le più opportune e tempestive iniziative al fine di individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, e di garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

EMENDAMENTI

16.0.1

MORONESE, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, LEZZI, CASTALDI, MARTELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

«1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo-è sostituito dal seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.»;

b) al quarto periodo, le parole: "15 ottobre 2014", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2015";

c) il quinto periodo è sostituito con i seguenti: "Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle Finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari Regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2016».

16.0.2 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, AUGELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018 e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato ulteriormente di 3 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di

euro per il 2018, di 1 milione di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018, a 1 milione di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.3
GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2 comma 244 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, di 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2012 n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il ministero dell'interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018, a 4 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.4

DEL BARBA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali si dispone la realizzazione di un sistema automatico prototipale per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane. A tale scopo viene utilizzato il sistema già realizzato denominata Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN). Al fine di coprire il relativo investimento, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il MIT, sentito il Ministero dell'Interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 4 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.5
SANTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Misure per il terrorismo e la sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici derivante alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali, si dispone la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane utilizzando la Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'Interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo del fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente programma, pari a 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.6
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Misure per il monitoraggio del rischio sismico nel mezzogiorno)

Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità del monitoraggio del rischio sismico nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna è autorizzata la spesa

aggiuntiva di 2,5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 26 febbraio 2010; n 26. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali", della *missione* "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze; a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo" di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni».

16.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione *ex* legge 16 aprile 1987, n. 187, ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzo-

giorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

16.0.8

Giovanni MAURO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione *ex* legge 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'al cui al comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo perla progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia.

Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

16.0.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»)

1. Il fondo istituito dal comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge citata legge 190 del 2104.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.10

ZANONI, SANTINI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento del Fonde per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo di cui al comma 434 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della citata legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione o del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge, 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto

della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.11

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale perla riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilità dal medesimo comma 6».

16.0.12

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«16-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 di cembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 123 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente

del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.13

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.14

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati, sull'intero territorio nazionale, dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.15

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e a gli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, e incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6,

della legge 27 dicembre 2013, n.147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Autorità di gestione ,del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.16

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1.Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto dei programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli

ambiti territoriali delle suddette regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero dell'interno, sentite le regioni interessate e l'ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale e attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monito raggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il citato Programma supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.17

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domicili ari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del

Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.

6. Nell'ambito dello stesso programma di cui al comma 1 è attivato, secondo modalità da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto pilota nei Comuni della regione Lombardia, in cui sono già esistenti sperimentazioni innovative di interscambio intergenerazionale, avviando un programma di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non autosufficienti e le scuole dell'infanzia. A tale finalità, per ciascuno degli anni 2017-2020, sono destinati 10 milioni di euro a valere sulla quota parte destinata alle Regioni del Nord del mondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.18

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. l6-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti cd. PAC)

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera ClPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2050 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro nell'anno 2017.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.19

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«16-*bis.*

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosuficienti", istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Prograrmma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conse-

guite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti cd. PAC)

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro nell'anno 2017.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti Il istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti

nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.21

MATTEOLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dai seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)* del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né-rimborsi spese. All'attuazione di quanto disposto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.22

DEL BARBA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-*bis,* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; è sostituito dal seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 132 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dai seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, i1Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. AI tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei

Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.23

STEFANO ESPOSITO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n, 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio, 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:

2-*bis*. All'articolo l, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dai seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sano validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. AI tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera

in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo dì lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.24

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con m8dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, è sostituito dal seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: '31 dicembre 2017' sono sostituite dai seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali dì competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo da lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in al meno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun

tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.25

ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BERGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: 2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.26

CARDINALI, PEZZOPANE, MATURANI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Ulteriori disposizione a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 8, camma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parale: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2018".

2. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sana appartate le seguenti modificazioni:

a) al camma 1, dopa la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* realizzazione degli interventi di consolidamento dei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi ubicati in aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica, qualora ne venga riconosciuta la necessità e compatibilmente con i costi di disponibilità dei finanziamenti a tali assegnati.";

b) al comma 8, le parale: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sona sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 gennaio 2018".

3. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertita, can modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sona apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parale: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

b) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

c) dopo il comma 3-*sexies* è inserito il seguente:

"3-*septies*. Al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, sì provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto";

d) il comma 11 è soppresso.

4. All'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la riparazione il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;

a-bis) i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

5. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

(Centrali di committenza)

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di apposite centrali di committenza individuate presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

2. Nelle more dell'istituzione delle centrali di committenza regionali di cui al comma 1 e della loro qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituite dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi di cui al comma 1 ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere.

3. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli in-

terventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra ii soggetti attuatori e la predetta centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativitá, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto legge. Con ordinanza commissariale, adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, viene disciplinata l'entità e le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse necessarie.

6. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4, I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Alla concessione delle agevolazioni provvedono, ciascuno limitatamente ai territori di propri competenza, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di Commissari-straordinari del governo.

7. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13, è sostituito dal seguente "13. Ad esclusione degli interventiche sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, adottata d'intesa con il Commissario Straordinario, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012 del 2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002".

8. All'articolo 32, comma 1, dei decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "degli interventi di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di cui all'articolo 14".

9. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono soppresse;

b) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Fermo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

7-*ter*. Le esenzioni previste dal precedente comma 7-*bis* si applicano esclusivamente con riguardo alle successioni di persone che alla data degli eventi sismici:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili nei modi e nelle forme previste dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 del presente decreto;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge n. 189 del 2016, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata".

7-*quater*. Le esenzioni previste dal comma 7-*bis* non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato a ricostruito, in tutto o in parte.

7-*quinquies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo relativamente alle successioni aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi 7-*bis* e 7-*ter* ed aperte in data anteriore all'entrata vigore della presente legge. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del precedente periodo non sono dovuti interessi.

10. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore";

b) al comma 3-*bis*:

1) le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità";

2) le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario";

c) al comma 7, lettera *b)*, le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle parole: "del 30 per cento", le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite delle parole: "del 20 per cento";

d) al comma 7, lettera *c)*, le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse;

e) al comma 7-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al predetto personale è altresì riconosciuta, nei limiti delle risorse di cui al quarto ed al sesto periodo del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

16.0.27

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Proroga dei termini per la richiesta di interventi di immediata esecuzione a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici dell'2016 e 2017, all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni";

b) le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

16.0.28

VERDUCCI, PEZZOPANE, CIRINNÀ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Utilizzo avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "investimenti connessi alla ricostruzione/, sono inserite le seguenti: ", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", anche a valere sugli avanzi di amministrazione"».

16.0.29

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, i Comuni del territorio della regione Abruzzo interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 possono assumere con contratti a tempo determinato ulteriore unità di personale con professionalità di tipo tecnico-amministrativo per un periodo di due anni, esclusivamente al fine di sopperire alle esigenze degli uffici tecnici».

16.0.30

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Attività didattiche in zone colpite da eventi sismici)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, in considerazione del perdurare delle criticità generate dai recenti eventi sismici ed atmosferici, per l'anno scolastico 2017-2018 l'organico complessivo del personale docente della Regione Abruzzo è incrementato di n. 69 unità.

2. All'onere derivante dal comma precedente, pari ad euro 2.070.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015 n. 107».

16.0.31

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Mobilità docenti)

1. Al fine di favorire la mobilità dei docenti in tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per le procedure di mobilità riguardanti i tre anni scolastici successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa l'efficacia di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca può trasferire agli USR delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017-2018, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare di cattedra fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia, sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto e sui posti in deroga sul sostegno».

16.0.32

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3-*ter*. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di intervento sia strutturale che di manutenzione di cui al comma 3 necessario per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e spazi assegnati in uso e non concerne locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"».

16.0.33

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* Dalla data di cui al comma 1, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a: carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "del Gruppo Equitalia di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "e delle attività di cui al comma 2-*bis*";

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis*";

d) dopo il comma 9-*bis*, inserire il seguente:

"9-*ter.* Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-*bis*, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9"».

16.0.34

AMATI, FABBRI, MORGONI, VERDUCCI, VALENTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, al fine di favorire la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili pubblici e privati, nonché di garantire l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, ove necessario, previa modifica dello Statuto regionale, ampliare di una unità la composizione delle rispettive giunte regionali per un periodo massimo pari alla durata in carica di ciascuna giunta».

16.0.35

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il personale assunto dai Comuni del cratere ai sensi dell'articolo 67-*ter*, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, transita nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altra amministrazione con disponibilità di ruoli. Sulla base di intese sottoscritte tra gli enti interessati gli Uffici speciali e le organizzazioni sindacali di categoria, da perfezionare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata l'assegnazione temporanea di dette unità agli stessi Uffici speciali"».

16.0.36

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. In merito ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'articolo 67-*ter*, commi 3 e 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, per le pubbliche amministrazioni interessate, all'interruzione del rapporto di lavoro, anche per mobilità volontaria, consegue la riduzione delle risorse economiche trasferite unicamente se la nuova risorsa non venga acquisita mediante mobilità volontaria o attraverso lo scorrimento delle graduatorie Ripam. La dotazione organica prevista dall'articolo summenzionato resta invariata sino al termine della fase di ricostruzione».

16.0.37

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 462-*ter*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nei confronti" aggiungere le seguenti parole: "dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché"».

16.0.38

PADUA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni relative al rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa)

1. Al fine di porre termine ai contenziosi in materia in corso in materia di rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, inclusi i dipendenti delle amministrazioni statali che hanno subito ritenute alla fonte dirette, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,";

b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un 'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene automaticamente calcolato in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate";

c) il quarto periodo è soppresso».

16.0.39

SAGGESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata a seguito del terremoto del 23 novembre 1980)

1. Al fine di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione avviata nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comunale agli altri enti locali dei medesimi territori, sono trasferite rispettivamente alle regioni Campania e Basilicata. A dette regioni sono altresì contestualmente trasferite le funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari delle contabilità speciali di cui al medesimo comma 1 provvedono al prescritto versamento, in un apposito capitolo del bilancio della rispettiva regione di tutte le giacenze depositate e non impegnate o prenotate nelle proprie scritture contabili alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Le regioni Campania e Basilicata trasferiscono, con propri provvedimenti, le somme di cui al comma 1 ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, i quali le utilizzano a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici. Le somme trasferite non sono computate ai fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le regioni Campania e Basilicata trasmettono al Governo un prospetto dettagliato di rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.40

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Allo scopo di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione del centro storico del Comune di Ariano Irpino l'importo di euro 3.985.382,91 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3547 del 20 novembre 2006 è rideterminato in euro 2.084.662,60 a decorrere dalla data di pubblicazione della detta ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

16.0.41

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disciplina locazione di immobili adibite ad esercizi di vicinato)

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

16.0.42

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella

categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, la cedolare secca sostituisse anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proposte del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

16.0.43
SANTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catasta le C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedo-

lare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 percento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

16.0.44

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al fine ai permettere lo svolgimento delle attività di rifacimento delle Strade Provinciali 8 e 10 nel tratto di collegamento tra Penne e Farindola a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017 nel territorio della Regione Abruzzo è stanziata la somma di 1 milione di euro a favore della Provincia di Pescara».

16.0.45

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Per le istituzioni con sede nelle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2017. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo

sono riconosciute nel limite massimo di 3 milioni di euro per il 2017. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.46

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "di cui al presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2017".

2. All'articolo 16, comma 1, alinea del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 come modificato dal comma 150, lettera *a)*, numero 2, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento del suo ammontare per i lavoratori, dieci per cento del suo ammontare per le lavoratrici e, per i lavoratori o le lavoratrici che trasferiscono la loro residenza e producono il loro reddito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, limitatamente al dieci per cento"».

16.0.47

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

«1. Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso allo gennaio 2017"».

16.0.48

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 il credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 103 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotto nella misura del cinquanta per cento».

16.0.49

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Adeguamento dei termini per la richiesta di contributo)

1. All'articolo 8, comma 4; del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 luglio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

16.0.50

LAI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Le disposizioni dettate dagli articoli 85, 88, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1993, n. 317, non hanno rilevanza ai fini fiscali».

16.0.51

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al comma 1-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "che hanno effettuato gli interventi" sono inserite le seguenti: ", ad istituti di credito e ad intermediari finanziari,";

b) sono soppresse le seguenti parole: "Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari"».

16.0.52

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto il seguente comma: "2-*bis.* L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205"».

16.0.53

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Risorse integrative correnti per le Città-metropolitane)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti-modificazioni:

a) comma 1-*bis)* primo periodo, le parole: "12 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro";

b) la rubrica è sostituita con la seguente: "Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario";

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.54

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Assunzioni nelle Città Metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*ter.* Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei Comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri-per la-finanza pubblica».

16.0.55

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del

predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rievazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 Milioni di euro annui per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.56

SPOSETTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata lo spesa di 700.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.57

SPOSETTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al fine di consentire io svolgimento, in particolare nelle regioni del mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata lo spesa di 700.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondere riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

colo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».

16.0.58
ORRÙ, FILIPPI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente: "91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società digestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte all'attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo1, lettera *a)*, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrutture in euro a 4.815.995,10 euro rimangono nelle disponibilità della società di gestione".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4.815.995,10 euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 5O, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le parole: "6,2 per cento"».

16.0.59
ORRÙ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Fermo restando quanto previsto dai Regolamento UE 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017, nonché dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 maggio 2015 e dal Decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 aprile 2017, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, adotta provvedimento idoneo ad includere la Tonnara fissa dell'isola di Favignana nella ripartizione delle quote tonno assegnata all'Italia per l'anno 2017».

16.0.60
ORRÙ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. Ai fini della ripartizione delle quote di tonno rosso per l'anno 2018, con apposito Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali si provvede ad includere nella ripartizione delle quote tonno previste per l'Italia la Tonnara fissa dell'isola di Favignana».

16.0.61
GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 novembre 917, successive modificazioni è sostituito dal seguente: "1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere *a) b)* e *c)*:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti rappresentanti di commercio aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti rappresentanti di commercio all'interno delle società, ferma restando la dedu-

cibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera *b)* per gli automezzi eccedenti i limiti indicati e nei limiti posti dalla disciplina in materia di auto consumo *ex* articolo 2 comma 1 del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1972;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a)* numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato, Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 35.000,00 euro per le autovetture e gli autocaravan, 8.000,00 euro per i motocicli, 4.000,00 euro per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 7.000,00 euro per le autovetture e gli autocaravan, 1.500,00 euro per i motocicli, 800,00 euro per i ciclomotori.

Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici ed associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impianti verificatesi nell'anno precedente con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».

16.0.62

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Decontribuzione assunzioni vittime di violenza domestica)

1. Al fine di promuovere l'indipendenza economica e la reintegrazione sociale delle donne vittime di violenza domestica, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione

dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 10 gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, resonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3500 euro su base annua. Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne che, negli ultimi tre anni, siano state riconosciute vittime dei reati di cui agli articoli 572, 583, 583-*bis*, 609, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 612-*bis* del codice penale, a seguito di una sentenza di condanna penale passata in giudicato. Il medesimo sgravio contributivo è riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne, nel caso in cui i rispettivi figli minorenni o minori ad esse affidati legalmente siano stati riconosciuti vittime dei reati di cui al periodo precedente, a seguito di una sentenza di condanna penale passata in giudicato. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 11 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021. L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine Cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 11 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.63

GUALDANI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Una lavoratrice, dipendente di datori di lavoro pubblici o privati, che ha sporto querela o denuncia verso il coniuge o verso la persona con cui ha costituito un'unione civile o una convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016, per i reati di cui agli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583 (Circostanze aggravanti di lesioni gravi o gravissime), 583-*bis* (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609 (Perquisizione e ispezione personali arbitrarie), 609-*bis* (Violenza sessuale), 609-*ter* (Circostanze aggravanti della violenza sessuale), 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne), 612-*bis (Stalking)* del codice penale, perpetrati nei suoi confronti o verso i figli minorenni o in danno di minori legalmente affidati alle sue cure, ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi. Il permesso di cui al periodo precedente spetta a decorrere dal giorno successivo a quello in cui risulta essere stata sporta la querela o la denuncia e non è cumulabile con altre forme di astensione giustificata e retribuita dal lavoro, né con periodi di assenza per malattia. In caso di ritiro della querela o della denuncia o in caso di assoluzione dell'imputato per i delitti di cui al primo periodo, la lavoratrice che ha usufruito del permesso retribuito è tenuta al rimborso delle somme corrispondenti ai giorni goduti, secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero delle richieste pervenute e dei relativi oneri, inviando delle relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

16.0.64

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nei limiti posti dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

16.0.65

MICHELONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani non più residenti all'estero, *ex* iscritti all'AIRE e loro eredi, e da *ex* lavoratori transfrontalieri, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolti e assoggettati a tassazione e contribuzione ad una cassa previdenziale nello stato di residenza estera, nonché le somme derivanti- dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE sono assoggettate all'aliquote del 3 per cento e alle medesime non si applicano le disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

2. Le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia provenienti da risorse prodotte e documentate ai sensi del comma 1 da cittadini italiani non più residenti all'estero *ex* iscritti all'AIRE, e da *ex* lavoratori transfrontalieri non sono assoggettate alle disposizioni in materia dì collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, né alla tassazione in Italia qualora l'atto di donazione e l'atto dì eredità siano stati già assoggettati a tassazione nel Paese di residenza estero».

16.0.66
MICHELONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione Europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.

2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1, le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate dì cui al comma 4.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento", con le parole: "6,5 per cento"».

16.0.67
CONTE, DALLA TOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 31 della legge 6 giugno 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

– la lettera *a)* è sostituita con la seguente: "*a)* il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, di imprese partecipanti ad una rete con o senza soggettività giuridica di cui siano parti le predette persone fisiche o giuridiche o enti privati, che lo esercitano o da loro acquistati, con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico

autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza risultino lavoratori dipendenti anche di imprese partecipanti ad una rete con o senza soggettività giuridica di cui siano parti le predette persone fisiche o giuridiche o enti privati,";

– alla lettera *c)*, dopo le parole: "enti privati o pubblici" sono inserite le seguenti: ", o ad imprese che siano parte di una rete di imprese, con o senza soggettività giuridica, a cui le stesse persone o enti privati partecipino,»".

16.0.68

CONTE, DALLA TOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al secondo capoverso, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o di una impresa partecipante alla rete della quale sia parte l'impresa avente in disponibilità il veicolo a motore".

– all'ottavo capoverso, dopo le parole: "Le imprese" sono aggiunte le seguenti: "e le reti di imprese"».

16.0.69

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 16-*bis*.

(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – ANSF)

1. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.

Art. 16-*ter*.

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l'adeguamento del sistemi di sicurezza ferroviari)

1. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si procede alla revoca immediata della concessione all'operatore ferroviario"».

16.0.70

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Norme transitorie per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali)

1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.

2. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole «30 giugno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2017"».

16.0.71

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Assunzione atleti disabili nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato altresì, per un contingente non superiore al 2 per cento dei posti messi a concorso, ad atleti disabili riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale è ammesso a partecipare il personale in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132.

3. Le modalità di espletamento del concorso previsto dal precedente comma, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni».

16.0.72

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'Allegato 1, Parte III, alla Parte Quinta dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 252, il numero (7) Forni per lo produzione di vetro è sostituito dal seguente: "Per i metalli, in caso di forni di produzione di vetro rientranti nella categoria delle installazioni soggette al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, i relativi valori limite sono individuati sulla base delle pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione Europea che stabiliscono i livelli di emissione raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) settoriali"».

€ 23,20

1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
25 luglio 2017
N. 1 – ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (2860)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.19

LA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, o entro centoventi giorni se residenti all'estero».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni» *inserire le seguenti:* «, o entro centoventi giorni in casa di residenza all'estero,».

1.20 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «non risultino già» *inserire le seguenti:* «titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge o»;

Tip. Senato

dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis.* Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena della decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto».

1.25 (testo 2) [(id. a 1.26 (testo 2)-1.27 (testo 2)-1.28 (testo 2)]
LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.43 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro»*, con le seguenti:* «50.000 euro».

1.54 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis.* Nel caso in cui i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, ai sensi del comma 7, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 17/2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

8-*ter.* All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'articolo 2135" sono aggiunte le seguenti: ", terzo comma,"».

1.58

La Commissione

Al comma 9, lettera b)*, primo periodo, sostituire le parole:* «per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore», *con le seguenti:* «per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito».

1.60 (testo 2)

La Commissione

Al comma 10, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici.».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013» *con le seguenti:* «regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento UE n. 717/2014, della Commissione, del 27 giugno 2014,».

1.90

La Commissione

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis.* Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili».

1.94 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Nel sito *internet* di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale».

Art. 2.

2.2000
LA COMMISSIONE

Al comma 3, capoverso 2-bis, *sostituire il secondo periodo, con il seguente:* «Le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi».

2.0.13 (testo 2 corretto)
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus*)*

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonché i danni causati dal batterio della *Xylella Fastidiosa* al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della *Botrytis Cinerea* al settore vitivinicolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 3.

3.7-3.12 (testo 2)
La Commissione

Al comma 2, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni».

3.18 (id. 3.19)
La Commissione

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro tre mesi» *con le seguenti:* «Entro sei mesi».

3.29
La Commissione

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione».

3.35 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 5, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Per i terreni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici».

3.4 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 7, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate di cui al comma 2, lettera *c)*.».

3.37 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previste dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto».

3.64 (id. a 3.65-3.66-3.67-3.68)

LA COMMISSIONE

Al comma 13, dopo la parola: «artigianali» *inserire le seguenti:* «o turistico-ricettive».

3.78 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 16, dopo le parole: «trasmettono alle regioni» *inserire le seguenti:* «, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3,».

3.80 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) dopo le parole: "aprile 2017" sono inserite le seguenti: "e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.";

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017"».

3.81

La Commissione

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli stessi terreni sono sottratti a tutti gli effetti dal regime dei terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853».

3.0.6 (testo 2)
LA COMMISSIONE

*Nel Capo I, dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

*(*Cluster *tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno)*

1. I *Cluster* tecnologici nazionali (CTN, quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.

2. Ciascun cm elabora un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi. All'interno del Piano di azione triennale è inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del Piano di azione. Il Piano di azione triennale è redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate periodicamente.

3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i CTN presentano il Piano di azione al Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione del Piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo Ministero l'aggiornamento annuale del Piano di azione uni-

tamente alla relazione annuale sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare una adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo, nonché di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, le parole: "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cinque per cento".

4. All'esito della approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun CTN può essere disposta una assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al cinque per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta, superando la quota di finanziamento individuale a un dodicesimo.

5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Con riferimento ai quattro CTN di cui il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1610 del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

3.0.13

La Commissione

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

(Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 44, comma 11-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: "sino al limite massimo di 12 mesi" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno di riferimento"».

Art. 4.

4.7 (testo 2)

La Commissione

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «collegata alla» *con le seguenti:* «sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della»;

al comma 3, sopprimere la parola: «relativi» *e dopo la parola:* «criteri» *inserire le seguenti:* «generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri»;

al comma 6, quarto periodo, dopo la parola: «Autorità» *inserire le seguenti:* «di sistema»;

al comma 7, lettera c)*, dopo la parola:* «Autorità» *inserire le seguenti:* «di sistema»..

4.15 (testo 2)

La Commissione

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 5», *inserire le seguenti:* «nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo» *e sostituire la parola:* «definite» *con la seguente:* «definiti».

4.11 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2».

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere la parola: «una»;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «La regione»*, inserire le seguenti:* «, o le regioni nel caso di ZES interregionali,» *e la parola:* «formula» *è sostituita dalla seguente:* «formulano»;

al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «regione», *inserire le seguenti:* «o delle regioni nel caso di ZES interregionale,».

4.51 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Al comma 7, lettera a)*, dopo la parola:* «garantiscano», *inserire le seguenti:* «l'insediamento e» *e dopo la parola:* «ZES» *aggiungere le seguenti:* «nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali».

Art. 5.

5.13 (testo 2) (id. a 5.15)
LA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «cinque anni»*, con le seguenti:* «sette anni».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 6.

G6.5 (già emendamento 6.5)
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860);

premesso che:

l'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo (di seguito Patti);

considerato che:

il Governo a partire dal 2015 ha sottoscritto con le Regioni e le Città Metropolitane specifici Patti con cui le parti si impegnano ad attuare gli interventi strategici per lo sviluppo e la coesione territoriale definendo, tra l'altro, tempi certi per la loro realizzazione;

per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi, i Patti prevedono che «l'Autorità per la politica della coesione si impegna a rendere disponibile il supporto tecnico operativo di INVITALIA, anche in qualità di centrale e di committenza e per l'avvio dei nuovi progetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

il CIPE con le delibere 10 agosto 2016, n. 26/2016 e 1º dicembre 2016, n. 56/2016 ha assegnato le risorse programmate nei Patti prevedendo che: «In considerazione della strategicità e complessità degli interventi, nonché per accelerarne la realizzazione, le Parti, nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, individuano i soggetti attuatori e possono individuare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti - INVITALIA S.p.A. (di seguito INVITALIA) quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, a tal fine anche rifinanziando l'Azione di sistema di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 2011, n. 62 del 2011»;

risulta necessario accelerare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti tra Governo e Regione/Città Metropolitane, nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, e consentire al Governo di rendere disponibile il supporto tecnico di Invitalia per accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito degli stessi Patti;

impegna il Governo:

a dare attuazione a quanto previsto dalla delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26/2016, nonché alle disposizioni normative relative all'attuazione rafforzata degli interventi, prevedendo che il CIPE, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integri la dotazione finanziaria del Programma Azioni di Sistema di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 2011, n. 62/2011.

EMENDAMENTI

6.0.9 (testo 2 corretto)
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

6.0.14 (testo 3)
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure per il completamento delle infrastrutture)

1. Al fine ai consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotata, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e

confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione" sono sostituite dalle seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243."».

Art. 7.

7.2000 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019", su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 8.

8.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA».

8.3

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 19 dicembre 2003 n. 379, in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria».

8.500 [già 8.0.5 (testo 3)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 11-*ter* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché alle relative unioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili)».

Art. 9.

9.2
LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: "1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE, nel regolamento (VE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e nel regolamento (VE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017."».

9.0.1000
LA COMMISSIONE

*Nel Capo III, dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 9-*bis*.**

(Disposizioni di attuazione della direttiva (VE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: "Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia. per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente" sono inserite le seguenti: ", favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica," e dopo le parole: "come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (VE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio";

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera *dd)* sono aggiunte le seguenti:

"*dd-bis)* plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornito per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradibilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

d-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti";

c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) *sono aggiunte le seguenti:*

"*d-bis)* gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE";

d) all'articolo 219, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i proprio elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse

biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE";

e) dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:

"Art. 220-*bis.*

(Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica)

1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall'articolo 4, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter)*, *dd-quater)*, *dd-quinquies)*, *dd-sexies)* e *dd-septies)*.

2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale *pro capite* di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva";

f) all'articolo 224, comma 3, lettera *g)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere *d-bis)*, *d-ter)* e *d-quater)*";

g) nel titolo II della parte quarta, dopo l'articolo 226 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 226-*bis.*

(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica)

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del secco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, con imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano genere alimentari;

2) con spessore della singola parte superiore ai 60 micron e contenenti una precentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti divisi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-*ter*.

(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero)

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradibilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, determinato sulla base dello *standard* di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero secondo le seguenti modalità:

a) al 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo *standard* internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo *standard* UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite.";

h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

4-*ter*. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-*bis* è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*.

4-*quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis* e 4-*ter* sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.».

9.0.3 (testo 2)
LA COMMISSIONE

*Nel Capo III, dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni)

1. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, le Regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per le risorse riversaste alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di Protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.».

9.0.9
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 9-*bis*.**

(Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 7, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione

dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente".

2. All'articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la parola: "accertatori" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo"».

9.0.25

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 9-*bis*.**

1. All'articolo 27 del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 12-*quinquies* è abrogato».

9.0.1100

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 9-*bis*.**

(Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi)

1. All'articolo 423-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"Se il delitto di cui al primo comma è commesso su beni propri, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è disposta la confisca dei beni medesimi, che sono assegnati, a richiesta, al Comune nel cui territorio il bene stesso è situato. Resta comunque fermo l'obbligo per il responsabile di provvedere alla bonifica dei luoghi".

2. Dopo l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è aggiunto il seguente: "I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo comma stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia dell'entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo, precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-*bis* e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria."».

Art. 10.

10.21 (testo 4)

La Commissione

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere, pari a euro 7 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

1-*ter*. All'articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "dell'indennità" sono sostituite dalle seguenti: "delle indennità"».

10.0.2000

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 10-*bis.***

(Disposizioni in materia di sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno)

1. Al fine di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportale le seguenti modificazioni:

all'articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: "ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni., nonché per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall'articolo 12";

all'articolo 2190 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministero della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia ed in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale individua le unità produttive i cui risultati compromettano la stabilità del sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa."».

10.0.29 (testo 2)
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 10-*bis*.**

(Progetti speciali di prevenzione danni nella regione Sardegna)

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogata fino al 31 dicembre 2019».

Art. 11.

11.18
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonché a valutare *ex-post* la qualità dei risultati conseguiti».

11.26 (testo 3)
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi istituti è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

4-*ter*. All'onere derivante dal comma 4-*bis*, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

11.0.10
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 11-*bis.***

(Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017-2018 nella regione Abruzzo e nelle altre regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "2016-2017" sono inserite le seguenti: "nonché per l'anno scolastico 2017-2018";

b) al comma 2, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";

c) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";

d) al comma 5, lettera *a)*, dopo le parole: "5 milioni nel 2016" sono inserite le seguenti: "ed euro 5 milioni nel 2018";

e) al comma 5, lettera *b)*, le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni"».

11.0.3000 [già em.11.0.2000 (testo corretto) e 11.0.2000/1]
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici)

1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle delibere del CIPE

n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n, 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo:

1) dopo la parola: "somme" sono inserite le seguenti: ", già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,«;

2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti«;

3) dopo la parola: "Comitato" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

4) le parole: "nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica" sono soppresse;

b) al settimo periodo:

1) dopo la parola: "revoca" sono inserite le seguenti: ", già disponibili o che si rendano disponibili,";

2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori oggetto dei definanziamenti";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalità operative da definire a stato di avanzamento dei lavori".

2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: "commi 161 e 165" sono sostituite dalle seguenti: "comma 161."».

11.0.2100

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la piena funzionalità del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle ragioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12.

12.8 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* A decorrere dall'anno 2018 la dotazione *standard* di docenza di cui al comma 2, lettera *a)*, è determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6».

12.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo le parole: «differenti contesti»*, inserire le seguenti:* «economici e territoriali».

12.11

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere aggiunto»*, con le seguenti:* «è aggiunto».

12.13

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo le parole: «ripartizione territoriale»*, sono inserite le seguenti:* «, di norma a livello regionale,».

12.19 (id. a 12.20)

LA COMMISSIONE

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»*, con le seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.25 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«Ai fini di cui al comma 7, il costo *standard* per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso».

12.27

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il criterio del costo *standard* per studente è altresì utilizzato per definire il fabbisogno del sistema universitario da considerare nella quantificazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato che, in aggiunta ai fondi attribuiti con finalità premiali, assicurino la copertura delle spese fisse e di funzionamento a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario».

12.29 (testo 2) (id. a 12.30 (testo 2))

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia è concesso, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

12.0.3 (testo 3)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Ulteriori disposizioni per le università)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello svi-

luppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post *lauream*, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590».

Art. 13.

13.3000 (già em. 13.1000, 13.1000/1 e 13.1000/2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 6-*undecies* del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: "e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20" sono aggiunte le seguenti: ", mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Uva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20" e dopo le parole: "interventi per il risanamento e la bonifica ambientale" sono aggiunte le seguenti: "dei siti facenti capo ad Uva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria" e prima dell'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.".

1-ter. L'articolo 3, comma 1 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2615, n. 20, si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Uva, le somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate alla attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1 per le società del Gruppo Uva in Amministrazione Straordinaria».

13.0.1000

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Disposizioni in materia di Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio)

1. All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo è versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalità –di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore è autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni"».

13.0.2000 (testo 2)

LA COMMISSIONE.

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto)

1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018,2019 e 2020".

2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni

2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e le parole: "entro l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2020".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.

4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 14.

14.1000

La Commissione

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «31 luglio 2018» *con le seguenti:* «30 settembre 2018»;

al comma 2, le parole: «6 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «18 milioni»;

al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di turo per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021, al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede»;

al comma 3, lettera b)*, le parole:* «quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024»;

al comma 3, lettera d)*, le parole:* «a 6 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «a 18 milioni».

Art. 15.

15.0.25
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, 62)

1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali"».

15.0.29
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Sanzioni ISTAT peri Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rileva-

zioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione».

15.0.30 (testo 2) (id a 16.0.37)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Disapplicazione sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 1, comma 462-*ter*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nei confronti" sono inserite le seguenti parole: "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché"».

15.0.3000 (già em. 15.0.1000, 15.0.1000/4 e 15.0.1000/8)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Contributo province e città metropolitane)

1. In considerazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 12 luglio 2017, Il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è attribuito per l'anno 2017 alla città metropolitana di Milano.

2. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo l della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessive di 100 milioni di euro per l'anno 20 l 7, di cui 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi

da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della proposta da parte dell'UPI, ciascun presidente di provincia, entro il 4 settembre 2017, attesta all'UPI, tramite posta elettronica certificata, la necessità di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto "equilibri di bilancio" di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali. Tale prospetto è formulato in coerenza con lo schema di bilancio presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, asseverato dall'organo di revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l'integrale utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente, limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione è verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto è comunque adottato tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 20 17, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. Le suddette somme restano acquisite all'erario;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15-*ter.*

(Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine ciascuna regione e provincia autonoma comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

15.0.33 (testo 2)
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria)

1. È a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi».

15.0.38 (testo 2)
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Disposizioni per l'anno scolastico 2017-2018)

1. L'articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle

attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*.

2. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017" sono inserite le seguenti: "ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018" e le parole: "fino al 31 agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017";

b) al comma 3, la parola: "avvio" è sostituita dalla seguente: "svolgimento";

c) al comma 4, dopo le parole: "L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: "nelle regioni ove si sia verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1"».

Art. 16.

16.2000

LA COMMISSIONE

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: «per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti» *con le seguenti:* «che accolgono richiedenti protezione internazionale»

al terzo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto»;

al quarto periodo, sopprimere la parola: «trimestrale» *e sostituire la parola:* «comunica» *con la seguente:* «definisce».

16.1.1000

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25)

1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.».

16.0.3000 (già em. 16.0.1100 e 16.1000/1)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quelle assegnate all'ANAS per l'adeguamento di alcuni tratti della Salerno – Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che a seguito dell'attività di *project review* risultino non più necessarie al completamento dei progetti sono destinate da ANAS ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inserite nel contratto di programma tra Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS s.p.a. e connessa con l'itinerario Salerno – Reggio Calabria».

16.0.2 (testo 3 corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milione di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.21 (testo 2) [id. a 16.0.22 (testo 2) – 16.0.23 (testo 2) – 16.0.24 (testo 2) – 16.0.25 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza";

b) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

"12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né-rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

16.0.26 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro-Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, nonché per far fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 700 milioni di euro".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento,

senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012 del 2002 del Consiglio, dell'Il novembre 2002".

4. Al fine di garantire l'omogeneità operativa delle attività funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonché di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro 190.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse".

6. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono soppresse;

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificati si nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

7-*ter*. Le esenzioni previste dal comma 7-*bis* sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che a far data dal 24 agosto 2016 siano trovate in una delle seguenti condizioni:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificati si e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

7-*quater*. Le esenzioni previste dal comma 7-*bis* non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.

7 –*quinquies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi".

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera *b)*, capoversi da 7-*bis* a 7-*quater*, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017 e agli oneri derivanti dal comma 7-*quinquies*, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.28 (testo 2)
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Assegnazione di spazi finanziari ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "investimenti connessi alla ricostruzione" sono inserite le seguenti: ", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,"».

16.0.38 (testo 2)
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1. dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,";

2. dopo le parole: "al rimborso di quanto indebitamente versato" sono inserite le seguenti: "nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma";

b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre

2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse di cui al successivo periodo, i rimborsi sono eseguiti applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; al raggiungimento della somma stanziata non si procede all'esecuzione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa entro le somme autorizzate dal presente comma";

c) il quarto periodo è soppresso».

16.0.56 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni per le celebrazioni in onere di Antonio Gramsci)

1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro e per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.60 (testo 2)
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso)

1. A decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa richiesta».

€ 4,00

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2860
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"
Titolo breve: *d.l. n. 91/2017 - Crescita economica nel Mezzogiorno*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente	
N. 761 (pom.) 27 giugno 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 6 luglio 2017 alle ore 18:00 Proposto ciclo di audizioni informali
5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)	
N. 764 (ant.) 29 giugno 2017	
5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente	
N. 21 (ant.) 4 luglio 2017	Audizioni informali
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
	Audizioni informali

N. 768 (pom.) 5 luglio 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 6 luglio 2017 alle ore 20:00
N. 770 (pom.) 11 luglio 2017	Allegato al resoconto testo emendamenti ed odg
N. 771 (nott.) 11 luglio 2017	
N. 774 (ant.) 13 luglio 2017	Fissato termine subemendamenti ad evenutali emendamenti dei relatori e del Governo. Allegato al resoconto testo emendamenti
N. 776 (pom.) 17 luglio 2017	Approvati emendamenti Allegato al resoconto testo odg, emendaemti e subemendamenti
N. 778 (pom.) 18 luglio 2017	Approvati emendamenti Allegato al resoconto testo emendamenti e odg
N. 779 (nott.) 18 luglio 2017	Approvati emendamenti (Odg ed emendamenti allegati al resoconto)
N. 782 (pom.) 19 luglio 2017	(Emendamenti allegati al resoconto)

N. 783 (nott.) 19 luglio 2017	Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori: 20/7/2017, h. 10.. Approvati emendamenti (Odg ed emendamenti allegati al resoconto)
N. 784 (ant.) 20 luglio 2017	Approvati emendamenti (Odg ed emendamenti allegati al resoconto)
N. 785 (pom.) 20 luglio 2017	Approvati emendamenti (Odg ed emendamenti allegati al resoconto)
N. 786 (pom.) 25 luglio 2017	Approvati emendamenti (Emendamenti e odg allegati al resoconto) Esito: **concluso l'esame** proposto accoglimento OdG proposto testo modificato

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 788 (pom.) 26 luglio 2017	(Comunicazioni del Presidente)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 761 (pom.) del 27/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
761ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Esame e rinvio)

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo segnalando che l?articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata "Resto al Sud", è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell?esito positivo dell?istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all?articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - programmazione 2014-2020 - per un importo complessivo fino a 1.250 milioni. L?articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell?imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica

destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia. L?articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono. L?articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l?istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un?area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall?attribuzione di benefici, indicati all?articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Lo scopo delle Zone economiche speciali (ZES) è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. L?articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES. In particolare le imprese che effettuano investimenti all?interno delle ZES possono utilizzare il credito d?imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l?agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020. L'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell?ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea. L?articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l?utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo, la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l?individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate. L?articolo 8 prevede l?ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall?articolo 1, comma 1 dello stesso decreto-legge n. 347 del 2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. L?articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell?allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell?ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l?assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014. L'articolo 10 reca uno stanziamento al fine dello svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno. L?articolo 11 consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l?infanzia, operanti nel territorio interessato, al fine di progettare e attuare, nelle aree di esclusione sociale, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. L?articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il

calcolo del costo standard per studente universitario ? sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali ? facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell?ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l?anno 2017. L?intervento fa seguito alla sentenza 104/2017, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l?illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. 49/2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con decreti ministeriali. Si tratta di un intervento che riguarda tutte le università statali. L?articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall?articolo 1 comma 6-*undecies* del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento. La disposizione in esame prevede che - qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell?ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento. L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture. L'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni, relative alle misure (adottate da appositi Commissari straordinari) volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti (commi 1-3) e a quelle 'premiali' per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione (commi 4 e 5).

Il relatore TOMASELLI (*PD*) si richiama integralmente all'illustrazione svolta dalla relatrice Vicari, che condivide.

Il ministro DE VINCENTI interviene brevemente per richiamare le linee ispiratrici del provvedimento a beneficio della discussione generale che si svolgerà nelle prossime sedute. Ricorda in particolare che l'intervento si incentra su alcune direttrici fondamentali, che costituiscono il tratto comune delle diverse misure. In primo luogo vi sono interventi di sostegno alla nuova imprenditorialità, in particolare giovanile, che consentono di garantire un supporto di capitale alle nuove aziende collocate nel Mezzogiorno, beneficiando del cospicuo apporto del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Nello stesso spirito è stata inclusa una norma che consente di mettere a disposizione terreni incolti o abbandonati, specialmente quando siano di proprietà di enti pubblici: lo scopo è un supporto concreto alle attività non solo agricole, ma anche del terziario, ad esempio turistico.

La seconda direttrice è quella della attrazione di investimenti, che potrà beneficiare ora dell'istituzione di zone economiche speciali, concentrate attorno alle aree portuali di particolare rilievo. Seguono alcune norme caratterizzate dalla volontà di semplificare e snellire le procedure amministrative, sia sul fronte dei patti per lo sviluppo (che si stanno rivelando strumento rilevante) sia su quello, ora ampliato, dei contratti istituzionali di sviluppo. Alla medesima volontà di semplificazione risponde anche l'intervento di adeguamento della classificazione dei rifiuti, peraltro richiesto dalla normativa europea.

Un ulteriore gruppo di norme ha carattere settoriale, dal momento che mira ad affrontare difficoltà palesatesi in alcune specifiche materie: ciò in particolare con riferimento alle politiche attive del lavoro, alle carenze del settore scolastico e alla identificazione dei costi *standard* per il finanziamento delle università. Si interviene inoltre sull'utilizzo delle somme confiscate alla

precedente proprietà del gruppo ILVA, disponendo l'utilizzo per la bonifica dei territori circostanti lo stabilimento. Conclude ricordando le disposizioni per l'estensione degli ammortamenti e per la collaborazione tra prefetture ed enti locali.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), prima di procedere alla discussione generale, chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di un breve ciclo di audizioni informali. Segnala tra l'altro la tematica delle possibili infiltrazioni criminali nell'ambito delle agevolazioni per l'imprenditorialità, di cui si è recentemente discusso nella Commissione parlamentare antimafia.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e invita i senatori a esprimere ulteriori eventuali proposte di audizione, pur tenendo conto del calendario ristretto che necessariamente scandirà l'*iter* del provvedimento.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) invita a indicare ai relatori entro domani le eventuali richieste di audizione, che potrebbero essere concentrate in un'unica giornata.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo alle ore 18 di giovedì 6 luglio prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 giugno.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) rappresenta che è pervenuto il subemendamento 26.0.300 (testo 2)/1 e

richiama gli ulteriori emendamenti già illustrati nella seduta del 21 giugno scorso.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sull'emendamento 18.302 (testo 2), ritenendo che comporti maggiori oneri. Mette inoltre a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si sottolineano diversi difetti nella formulazione dell'emendamento 18.300 (testo 2), oltre a ritenersi insufficienti le indicazioni della relazione tecnica trasmessa dal Ministero competente sull'emendamento in questione sia circa la destinazione e la vendita dei beni, sia rispetto alle spese della procedura. Conclude che, in assenza di una compiuta revisione del testo dell'emendamento, il parere del Governo sui profili di competenza deve rimanere negativo. Esprime invece parere non ostativo sui restanti emendamenti e sul subemendamento trasmesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 18.300 (testo 2) e 18.302 (testo 2). Il parere è non ostativo sugli emendamenti 26.0.300 (testo 2), 26.0.100 (testo 2) e sul subemendamento 26.0.300 (testo 2)/1.".

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (n. 415)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n.57. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 giugno.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sulla scorta delle risposte fornite dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se si ritenga esaustiva la risposta del Governo rispetto alle osservazioni in punto di congruità della quantificazione.

Il vice ministro MORANDO ritiene che le osservazioni della Commissione abbiano avuto puntuale documentata risposta. Non ritiene quindi di avere osservazioni rispetto alla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (n. 418)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera *c)*, 3 e 5, 2 e 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni e presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 giugno.

Il relatore SANTINI (*PD*), in considerazione delle risposte fornite dal Governo, illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere le valutazioni del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera *b)*, 3 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che mancano ancora delle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per procedere alla stesura di un parere.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota del proprio Dicastero volta a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287-*bis*) ***Delega al Governo per il codice dello spettacolo***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.0.2 (testo 3) e 1.0.3 (testo 3), relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire dal Governo conferma della congruità delle quantificazioni e le relative coperture.
Occorre poi valutare, in caso di giudizio non ostativo sulla proposta 1.0.3 (testo 3), se i subemendamenti 1.0.3/2 e 1.0.3/3 possano essere positivamente rivalutati ove riferiti a tale riformulazione.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni critiche sulle riformulazioni trasmesse.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.0.2 (testo 3) e 1.0.3 (testo 3) esprime parere non ostativo. A revisione del parere precedentemente espresso, esprime parere non ostativo altresì sui subemendamenti 1.0.3/2 e 1.0.3/3 ove riferiti alla riformulazione 1.0.3 (testo 3).".

La Commissione approva.

(2832) ***Deputato Lia QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri. - Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2823) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e***

la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la conferma che la rimodulazione degli oneri connessi al funzionamento dell'autostrada ferroviaria (disposta dalla legge di bilancio per l'anno in corso, n. 232 del 2016) consenta in ogni caso la compiuta copertura dei costi medesimi senza ulteriore fabbisogno di risorse. Occorre, poi, acquisire elementi informativi sulle ragioni che hanno indotto a predisporre una copertura dei predetti oneri solo per gli anni dal 2018 al 2027 e non oltre. Da ultimo, occorre valutare l'opportunità di specificare nel testo dell'autorizzazione alla ratifica quanto esposto dalla relazione tecnica rispetto all'articolo 6, ossia che l'avvalimento di esperti ed organismi avverrà senza maggiori oneri e che, per altro verso, l'Organismo binazionale (comma 4) e l'Osservatorio sul trasferimento modale (comma 6) saranno creati ad invarianza di oneri per la finanza pubblica in quanto posti a carico dei fruitori del servizio di trasporto ferroviario. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2856) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale***

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 giugno.

Il vice ministro MORANDO, a completamento di quanto consegnato nella precedente seduta di trattazione, mette a disposizione dei senatori la documentazione completa contenente i riscontri delle amministrazioni interessate ai chiarimenti richiesti dalla Commissione.

La relatrice ZANONI (*PD*) assicura che considererà gli elementi forniti per la redazione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 415

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nei seguenti presupposti:
- che l'istituzione dell'Ufficio dei vice procuratori onorari presso le Procure, di cui all'articolo 2, si traduca in una riorganizzazione di strutture esistenti, già finanziate e dotate delle necessarie risorse umane;
- che l'attività formativa, di cui agli articoli 7 e 22, si avvalga dell'organizzazione e delle dotazioni della Scuola superiore della Magistratura, senza ulteriori oneri e senza riflessi negativi sull'attività ordinaria dei magistrati incaricati delle docenze;
- che l'ampio utilizzo di magistrati onorari in funzioni organizzative e di supporto, previsto dagli articoli 9 e 10, si configuri come un supporto all'attività giudiziaria ordinaria e non abbia pertanto riflessi negativi sulla stessa;
- che il nuovo trattamento fiscale di cui all'articolo 26, imperniato sull'assimilazione al lavoro autonomo, non sia idoneo a provocare contenzioso da parte degli interessati in relazione ai tratti di analogia tra l'attività del magistrato onorario ed il lavoro dipendente.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 418

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo osservando quanto segue:
- in relazione all'articolo 12, nell'adottare il decreto ministeriale attutivo della disciplina relativa ai processi di trasformazione, fusione e scissione di imprese sociali sia prestata particolare attenzione affinché la disciplina sia adeguata ad evitare effetti di carattere elusivo sul piano fiscale quando tali processi hanno luogo con aziende con fini di lucro;
- in relazione all'articolo 13 sia mantenuta con chiarezza la distinzione tra attività di volontariato ed attività di lavoro dipendente al fine di evitare che la prima possa trasformarsi, nella sostanza, in lavoro dipendente privo di copertura contributiva;

in relazione all'articolo 18 appare necessario coordinare il testo dell'articolato con la relazione tecnica in riferimento alla norme che necessitano di copertura: all'articolo 20, infatti, il richiamo al comma 1 è da intendersi riferito al comma 2;

Il parere è dato altresì nei seguenti presupposti:
- che i costi del commissario *ad acta* di cui all'articolo 15 siano a carico delle imprese sociali;
- che il comma 1 dell'articolo 16 comporti soltanto effetti indiretti che pertanto non necessiti di copertura finanziaria;
- che il comma 5 dell'articolo 18 non comporti, altresì, la necessità di copertura finanziaria.

1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 764 (ant.) del 29/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017
764ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 421)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 giugno.

Il senatore LATORRE (*PD*), intervenendo nella discussione generale sullo schema di decreto in titolo, evidenzia la necessità di riferire un'esigenza sentita dalla Commissione difesa. Lo schema di decreto è stato infatti assegnato alla Commissione bilancio. Ritiene pertanto di dover far presente la necessità di garantire, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero della difesa, all'Arma dei Carabinieri un rinnovo della flotta di elicotteri multiruolo, che attualmente sono ai limiti dell'obsolescenza; l'intervento avrebbe un costo complessivo compreso tra 500 e 600 milioni di euro e potrebbe essere inserito tra le spese dedicate alle attività industriali ad alta tecnologia e al sostegno alle esportazioni. Ringrazia quindi la Commissione se vorrà tenere conto di tale esigenza di merito nelle proprie valutazioni sullo schema di decreto.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa presente che sarebbe stato utile che le altre Commissioni

potessero esprimersi sui settori di competenza. Invita, pertanto, i Presidenti delle Commissioni a farsi latori presso la Presidenza del Senato di una sollecitazione nel senso indicato.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'espressione del parere non potrà superare la settimana prossima rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 18.300 (testo 3) e 26.0.300 (testo 3) trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo. La riformulazione 26.0.300 (testo 3) appare ininfluente dal punto di vista finanziario, mentre per l'emendamento 18.300 (testo 3) occorre verificare se affronti le questioni problematiche emerse in precedenza.

Il vice ministro MORANDO riferisce che gli uffici del proprio Dicastero hanno svolto un approfondimento sui testi riformulati, pervenendo alla conclusione che l'emendamento 26.0.300 (testo 3) mantiene il carattere ordinamentale delle precedenti versioni. Quanto alla proposta 18.300 (testo 3) evidenzia che essa si presenta ora coerente con quanto asserito nella relazione tecnica di accompagnamento, e pertanto può ottenere il parere favorevole del Governo. Permane una limitata incongruenza tra testo e relazione tecnica, consistente nella specificazione, contenuta in quest'ultima, della possibilità di cessioni gratuite di beni mobili anche ad associazioni e non solo ad enti locali.

Il PRESIDENTE ritiene che, dal momento che la lettera *c)* dell'articolo 48, modificato dall'emendamento, fa menzione degli enti locali e delle loro forme associative, sia opportuno chiarire che si tratta di questi soggetti e non di associazioni a carattere privatistico.

Il vice ministro MORANDO conviene che un'osservazione inserita nel parere potrebbe risultare utile al momento di redigere correttamente la relazione tecnica aggiornata con le modifiche al testo approvate dal Senato.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), alla luce di quanto emerso dal dibattito, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 18.300 (testo 3) e 26.0.300 (testo 3), trasmessi dall'Assemblea, relativi al

disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. Sulla proposta 18.300 (testo 3) il parere è reso con la seguente osservazione: il riferimento della relazione tecnica all'emendamento circa l'assegnazione gratuita di beni mobili "a favore di enti e associazioni" deve intendersi limitato alle forme di consorzio ed associazione tra enti territoriali di cui alla precedente lettera *c),* dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011.".

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che per dar seguito alla richiesta di taluni gruppi nella mattina di martedì 4 luglio prossimo, a partire dalle ore 10, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per svolgere un breve ciclo di audizioni informali di soggetti rilevanti per l'approfondimento delle tematiche affrontate dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017 (A.S. 2860), in materia di crescita economica nel Mezzogiorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 21 (ant.) del 04/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 10 alle ore 13,30

AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2860 (D.L. 91/2017 - CRESCITA ECONOMICA NEL MEZZOGIORNO)

1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 768 (pom.) del 05/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
768ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 421)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra una proposta di parere pubblicata in allegato.

La senatrice LEZZI (*M5S*) invita ad inserire nel parere della Commissione un perentorio richiamo a non disporre utilizzi del Fondo in questione, in corso d'anno, per esigenze differenti da quelle connesse agli investimenti pubblici.

Il vice ministro MORANDO precisa che non vi sono stati finora definanziamenti del Fondo per esigenze diverse, e che anche la destinazione di somme rilevanti alle Regioni a carico del Fondo ha riguardato la strategia di investimenti pubblici realizzata dalle Regioni medesime.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara di apprezzare, nella bozza illustrata dal relatore, l'impegno a fornire al Governo puntuali indicazioni di ampio respiro, in attuazione della competenza della Commissione in materia di programmazione economica. Preannuncia che voterà contro lo schema proposto, ma in relazione al contesto e alle modalità di esame dello stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale***
(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella 1a seduta antimeridiana odierna.

Il vice ministro MORANDO dichiara di concordare con il relatore circa il giudizio di maggiore onerosità sulle proposte 1.1000 (testo 2)/3, 1.1000/9, 1.1000/86 e 1.1000/87. Analogamente, condivide il giudizio sui subemendamenti 1.1000/2 e seguenti, per i quali l'acquisizione di una relazione tecnica è presupposto per un ulteriore corso delle proposte. Esprime, altresì, parere contrario perché determinano oneri sulle proposte 1.1000/17, 1.1000/29 e 1.1000/90. Comunica che le diverse richieste di relazione tecnica delle quali è stata segnalata la particolare rilevanza sono state tutte inoltrate al ministero di competenza; allo stato, tuttavia, non sono pervenuti elementi di analisi da sottoporre a verifica. Quanto alla riformulazione 3.47 (testo 2), essa non appare migliorativa rispetto alla prima versione ma, anzi, omettendo il riferimento al limite dato dalle facoltà assunzionali, rischia di comportare un ampliamento delle immissioni in ruolo, con conseguenti maggiori costi. Esprime pertanto un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva che l'immissione di personale privo di titoli idonei per la gestione di funzioni direttive contabili può comportare anche un danno in termini economici.

Il presidente TONINI osserva come l'assenza di riferimento ai limiti assunzionali abbia carattere dirimente e induca la Commissione a un giudizio negativo, come indicato dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1000 (testo 2)/3, 1.1000/9, 1.1000/86, 1.1000/87, 1.1000/2, 1.1000/8, 1.1000/12, 1.1000/30, 1.1000/31, 1.1000/47, 1.1000/48, 1.1000/52, 1.1000/56, 1.1000/63,

1.1000/81, 1.1000/82, 1.1000/83, 1.1000/117, 1.1000/17, 1.1000/29, 1.1000/90 e 3.47 (testo 2).
Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte, a eccezione degli emendamenti testé trasmessi 3.47 (testo 3) e 1.101 (testo 3) su cui il parere rimane sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2834) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016***

(*Doc.* LXXXVII, n. 5) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016***

(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 2834 e parere sui relativi emendamenti. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Seguito dell'esame congiunto del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), sulla scorta delle risposte fornite dal Governo ai rilievi formulati, illustra la seguente proposta di relazione sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui: il meccanismo delineato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012 opera anche in riferimento al presente disegno di legge; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla base dei seguenti presupposti: che l'attuale dotazione del fondo di cui all'articolo 41 bis della legge n. 234 del 2012 sia congrua rispetto ai costi presumibili derivanti dal recepimento nell'ordinamento interno delle direttive europee; che agli adempimenti previsti dal comma 2 degli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9 le amministrazioni interessate possano provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; che le disposizioni contenute nell'articolo 10 presentino carattere meramente ordinamentale; che la copertura dei costi derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/681 sia congrua; che le abrogazioni previste dall'articolo 12 non comportino effetti negativi per l'erario; che le campagne di informazione e i programmi di sensibilizzazione previsti dall'articolo 12 non comportino oneri per la finanza pubblica; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che gli schemi di decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 prevista dall'articolo 3, comma 1, e del regolamento (UE) 2016/426 prevista dall'articolo 6, comma 1, siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.1, 12.0.2, 7.10 e 7.10 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione di quelli pervenuti in data odierna, su cui il parere rimane sospeso.".

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ritiene auspicabile che tutti gli schemi di decreto legislativo richiamati nei presupposti siano sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene insoddisfacente la formulazione di un mero presupposto quanto all'adeguatezza delle risorse, dal momento che la verifica di copertura è la competenza precipua della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE ricorda che il presupposto inserito nello schema di parere si collega, come d'abitudine, alle richieste di chiarimenti e conferme rivolte al Governo e che risulta, dunque, conseguente l'apposizione di un presupposto sullo stato di fatto di cui il Governo stesso si è fatto garante.

Il RELATORE considera comunque utile un approfondimento prima della votazione dello schema di parere in ordine alle richieste del senatore Azzollini. Fa inoltre presente che la Commissione di merito ha trasmesso ulteriori emendamenti che necessitano di istruttoria.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2490) ***VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio***

(2631) ***Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari***

(Parere alla 6ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il vice ministro MORANDO, in relazione alla richiesta avanzata dalla senatrice Comaroli durante l'ultima seduta di trattazione, mette a disposizione una nota illustrativa, redatta dal proprio Dicastero, nella quale si dà conto del contesto normativo all'interno del quale la proposta si colloca e dei principali effetti derivanti dalla sua eventuale approvazione. Quanto ai profili di copertura, evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni critiche dal punto di vista finanziario.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) esprime l'opinione che il provvedimento contenga norme positive e innovative ma presenti altresì aspetti di limitazione che andrebbero rivisti. Cita, a tal proposito, il programma denominato "Resto al Sud", osservando che il finanziamento individuale limitato a quarantamila euro appare troppo limitato per la creazione di aziende di un qualche rilievo, e ancora più insufficiente per l'utilizzo a garanzia di ulteriori finanziamenti da parte del sistema bancario. Analogamente, considera troppo limitato il campo di applicazione delle misure per l'agevolazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Saluta invece con favore l'iniziativa sulle zone economiche speciali (ZES), rimarcando però che la formulazione del testo andrebbe meglio chiarita, per avere certezza che per ciascuna zona è sufficiente la presenza di un solo sistema portuale di rilevanti dimensioni, dal momento che in caso contrario la norma sarebbe di difficile applicazione in concreto. Più in generale, considera possibile l'affinamento della formulazione, per renderla più adatta alla tipologia di strutture portuali effettivamente esistenti nell'Italia meridionale. Invita ad una verifica delle norme sulla semplificazione delle procedure, che considera troppo spesso collegate all'istituzione di comitati o autorità di verifica di analoga funzione, con la conseguenza che l'andamento dei procedimenti risulta eccessivamente appesantito, in contraddizione con le premesse. Chiede poi chiarimenti al Governo circa l'effettiva completa disponibilità delle somme sequestrate alla precedente proprietà del complesso industriale ILVA, dal momento che una difficoltà nell'acquisizione di tali somme potrebbe portare ad una scopertura rispetto ai programmi di risanamento ambientale e sociale.

Il senatore LAI (*PD*) ritiene di formulare tre osservazioni da sottoporre ai relatori e al Governo. In primo luogo, si riferisce al già citato programma "Resto al Sud": chiede se sia possibile un innalzamento della cifra finanziabile fino a cinquantamila euro e se si ritenga incluso il settore dei servizi al turismo, con particolare riguardo a quelli innovativi e basati su piattaforme digitali. Chiede poi se sia immaginabile un'estensione al settore dei liberi professionisti, che in molti casi si è reso protagonista di innovazioni significative, anche tramite le tecnologie digitali. Da ultimo, suggerisce la possibilità di consentire un coinvolgimento delle Regioni le quali, con propri fondi, potrebbero concorrere a finanziare le iniziative ritenute più valide, al fine di consentire una capitalizzazione adeguata. In secondo luogo, interviene sul tema delle zone economiche speciali, invitando a rivedere la formulazione della norma, in modo che sia chiaro che possono essere in esse aggregati anche porti diversi e con diversa vocazione commerciale; sul medesimo tema invita a considerare l'opportunità di allungare il vincolo di permanenza sul territorio (attualmente fissato in cinque anni), al fine di limitare il rischio di una delocalizzazione prematura. Da ultimo, si riferisce all'intervento sui costi *standard* per il finanziamento delle università, invitando a tener conto - nell'ambito dei criteri - della minore capacità attrattiva di diversi atenei collegata al *gap* infrastrutturale o alla più complessa conformazione geografica di talune aree. Sottolinea, peraltro, che per analogia le stesse valutazioni dovrebbero essere applicate anche nella definizione degli interventi contro la dispersione scolastica.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, invitando i relatori e il Governo allo svolgimento delle repliche.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) ringrazia i senatori per le puntuali osservazioni e conferma che alcune di esse sono già all'attenzione dei relatori e fanno parte delle interlocuzioni volte ad acquisire una panoramica sui possibili cambiamenti al testo. In particolare, è noto ai relatori un possibile allargamento dei finanziamenti per la nuova imprenditorialità e un eventuale ampliamento della formulazione riguardante il legame tra porti ed entroterra nelle ZES. Invita il senatore Azzollini a considerare che le misure di semplificazione ci sono e sono visibili, come è agevole constatare nel funzionamento dei "Patti per il Sud".

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) dichiara di condividere e far proprie tutte le considerazioni del senatore Tomaselli.

Il ministro DE VINCENTI ribadisce la disponibilità del Governo a collaborare con i senatori per l'individuazione dei miglioramenti del testo che si rivelino realizzabili con le risorse ad oggi utilizzabili. Circa l'aumento della quota finanziabile per la nuova imprenditoria dichiara che non ci sono preclusioni da parte dell'Esecutivo, pur invitando a considerare che l'attuale limite costituisce già il doppio di quanto veniva concesso per le cosiddette misure per l'autoimpiego. Rispetto alla precisazione richiesta dal senatore Lai, conferma che la dizione del testo intende includere pienamente il settore dei servizi al turismo, rimanendo invece esclusi il commercio e le libere professioni, per una consapevole scelta, il cui fine è quello di concentrare questo specifico intervento sulla manifattura, che appare essere l'ambito più bisognoso di supporto nel sistema economico meridionale. Considera interessante la proposta di coinvolgimento delle Regioni e assicura che ne verificherà la concreta attuabilità. Dichiara poi di condividere la preoccupazione del senatore Azzollini e conferma, a tal proposito, che il testo intende consentire la costituzione di ZES in aree in cui siano presenti più porti ma uno sia delle dimensioni di livello europeo indicate nel testo. Quanto alla conferma richiesta sui fondi derivanti dai sequestri alla *ex* proprietà ILVA, ritiene siano già disponibili le somme derivanti dal procedimento pendente presso l'autorità giudiziaria a Milano, mentre vanno ancora accertate quelle potenzialmente rivenienti dal procedimento in corso di svolgimento a Taranto. Cita poi la proposta del senatore Lai volta ad una estensione del vincolo minimo di permanenza quinquennale nella ZES, ritenendone condivisibile l'intento e preannunciando un approfondimento. Quanto ai criteri di finanziamento delle università, apprezza la sollecitazione ad un perfezionamento della norma, pur invitando a considerare che si è dovuto ricercare un equilibrio tra le necessità di agevolare gli atenei del Sud e l'obiettivo di indurre le università ad un efficientamento della propria struttura di costi.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato fissato per giovedì 6 luglio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Al riguardo, al fine di agevolare i senatori, ritiene si potrà accettare la consegna dei testi fino alle ore 20.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella 2a seduta antimeridiana odierna.

Il vice ministro MORANDO consegna una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si assevera la correttezza di una ripartizione degli oneri pluriennali, pari a 20 milioni, identificata in 7 milioni per gli anni 2018 e 2019 e in 6 milioni per l'anno 2020.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) critica la nota messa a disposizione, evidenziando che non contiene un'analitica dimostrazione degli oneri quantificati.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone di esprimere un parere, integrativo del precedente sul testo, con il quale si esplicita la ripartizione per anni dell'onere complessivo.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) enuncia quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a integrazione del parere espresso sul testo, conferma il parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la copertura di cui all'articolo 32, comma 4, deve intendersi così specificata:

«4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 421

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso

atto anche degli elementi integrativi forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'audizione presso le Commissioni congiunte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- in sede attuativa va rafforzata la positiva azione già in atto, volta a rimuovere gli ostacoli strutturali agli investimenti, con particolare riguardo alle fasi di pianificazione, programmazione, valutazione e progettazione delle nuove opere, anche con riguardo all'applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2017, correttivo del codice dei contratti pubblici, nonché di revisione dei progetti più rilevanti per dimensione finanziaria, al fine di migliorare la ripartizione delle risorse pubbliche; ciò potrà permettere, nel tempo, la valutazione di una corretta ripartizione degli investimenti tra interventi promossi a livello nazionale e interventi territoriali;
- si rappresenta l'esigenza di assicurare l'attuazione di un programma di rinnovo della flotta di elicotteri "multiruolo" dell'Arma dei Carabinieri, individuando ulteriori risorse da stanziare in futuro;
- si condivide l'obiettivo di rafforzare gli investimenti nel trasporto pubblico locale, con particolare riguardo al trasporto rapido di massa, al fine di estendere le reti e di renderle più integrate ed interoperabili.

1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 770 (pom.) dell'11/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017
770ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) fa presente che la Commissione sanità ha approvato una serie di emendamenti privi del parere della Commissione bilancio. Stigmatizza tale circostanza auspicando che non si ripeta quanto già avvenuto in altre circostanze, quando sono approdati in Assemblea emendamenti su cui non si era precedentemente espressa la Commissione. Ricorda che la Commissione bilancio aveva concluso l'esame degli emendamenti al decreto-legge lo scorso giovedì e che le ulteriori proposte emendative presentate successivamente non hanno avuto alcun vaglio preventivo per quanto concerne gli aspetti finanziari.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa presente che non sono stati comunque votati da parte della 12a Commissione emendamenti su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario; si è avuto piuttosto il caso di emendamenti approvati su cui si era espresso un parere di semplice contrarietà, oppure non esaminati dalla Commissione bilancio.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) segnala come, nelle Commissioni di merito, sussista una persistente difficoltà a comprendere le modalità con cui la Commissione bilancio svolge la propria attività. La Commissione, infatti, come varie volte ha avuto occasione di sottolineare, non esprime i propri pareri in base a preferenze di carattere politico, bensì avendo come unico punto di riferimento considerazioni di carattere economico e finanziario legate all'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice PADUA (*PD*) ritiene che, se vi è stata qualche incomprensione riguardo all'operato della Commissione bilancio, ciò ha riguardato singoli senatori della Commissione di merito, la quale nel suo complesso ha certamente ben presente le modalità con cui opera la 5a Commissione.

Il presidente TONINI ricorda che le analisi svolte dalla Commissione bilancio rivestono un contenuto specificamente tecnico, connesso al mantenimento all'equilibrio di bilancio dei conti pubblici, che rappresenta un valore comune e condiviso da tutte le parti politiche.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti ripresentati all'Assemblea, occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.24, 1.27, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.84, 1.88, 1.91, 1.92, 1.104, 1.106, 1.156, 1.157, 1.158, 1.161, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 2.9, 2.12, 2.15, 2.20, 2.21, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 4.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.8, 5.16, 5.0.1, 5.0.2, 7.1, 7.2 e 7.3. Occorre altresì ribadire il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria sugli emendamenti 1.13, 1.16, 1.17, 1.20, 1.98, 1.310 (identico al precedente), 1.101, 1.132, 2.6 e 2.7. Occorre inoltre ribadire la semplice contrarietà sull'emendamento 3.47. In relazione alle nuove proposte presentate all'Assemblea, comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.307, 1.308, 1.311 e 4.0.300 (identico al 4.0.8). Occorre inoltre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.300. Occorre altresì valutare le proposte 1.301, 1.302, 1.303, 1.313, 1.315, 2.300, 3.300 e 4.0.301. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice sulla necessità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.24, 1.27, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.84, 1.88, 1.91, 1.92, 1.104, 1.106, 1.156, 1.157, 1.158, 1.161, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 2.9, 2.12, 2.15, 2.20, 2.21, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 4.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.8, 5.16, 5.0.1, 5.0.2, 7.1, 7.2 e 7.3. Concorda altresì con la necessità di condizionare il parere non ostativo all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria sugli emendamenti 1.13, 1.16, 1.17, 1.20, 1.98, 1.310, 1.101, 1.132, 2.6 e 2.7. Concorda inoltre sulla necessità di ribadire la semplice contrarietà sull'emendamento 3.47, nonché sulla maggiore onerosità degli emendamenti 1.307, 1.308, 1.311, 4.0.300 e 4.0.8.

Sulla proposta 1.300 ritiene necessario acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sulla proposta 1.301, che prevede una serie di vaccinazioni obbligatorie per i soggetti di età compresa tra 0 e 27 anni e gli operatori addetti all'assistenza sanitaria, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto prevede oneri non coperti. Svolge analoga considerazione con riferimento agli emendamenti 1.302 e 1.303. Anche sulla proposta 1.313, che prevede lo svolgimento di corsi di sensibilizzazione per i genitori dei minori sul tema della sanità pubblica, propone l'espressione di un parere contrario, in quanto non è chiaro il soggetto organizzatore di tali corsi né sono fornite

informazioni dirette a chiarirne l'eventuale onerosità. Anche sulla proposta 1.315 il parere è contrario, ai sensi della medesima norma Costituzionale, in quanto vengono introdotti oneri non coperti a carico delle regioni. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.300, che prevede la costruzione di una banca dati per la quale si renderebbe necessaria una continua attività di implementazione e di aggiornamento delle informazioni. Sulla proposta 3.300, che pone a carico del dirigente scolastico l'onere di convocare i genitori o i tutori del minore non vaccinato presso la struttura scolastica, propone l'espressione di un parere non ostativo dal momento che tale attività, ancorché non prevista a legislazione vigente, non appare onerosa riguardando una casistica assolutamente limitata. Per quanto concerne infine l'emendamento 4.0.301 propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto fa riferimento a un'anagrafe non prevista a legislazione vigente. Ricorda, in conclusione, che rimangono da esaminare gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, segnalando, peraltro, che sull'emendamento 1.0.1000, approvato da detta Commissione, sussiste una relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che deposita.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ribadisce che sull'emendamento 3.47, su cui è stato ribadito il parere di semplice contrarietà, andrebbe viceversa espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto questo prevede per il personale addirittura un passaggio di due categorie dirigenziali non giustificabile nell'ambito del decreto-legge in esame. Tale proposta emendativa presenta peraltro dubbi anche riguardo alla sua costituzionalità.

Il PRESIDENTE ricorda che il parere di semplice contrarietà già espresso dalla Commissione bilancio ha comunque costretto la 12a Commissione ad un tentativo di modifica dei contenuti della proposta 3.47, proprio per superare le obiezioni di carattere finanziario formulate da questa Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice ZANONI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.24, 1.27, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.84, 1.88, 1.91, 1.92, 1.104, 1.106, 1.156, 1.157, 1.158, 1.161, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 2.9, 2.12, 2.15, 2.20, 2.21, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 4.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.8, 5.16, 5.0.1, 5.0.2, 7.1, 7.2, 7.3, 1.307, 1.308, 1.311, 4.0.300, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.313, 1.315, 2.300 e 4.0.301. Esprime, altresì, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria sugli emendamenti 1.13, 1.16, 1.17, 1.20, 1.98, 1.310, 1.101, 1.132, 2.6 e 2.7. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 3.47. Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte emendative, ad eccezione di quelle approvate dalla Commissione di merito, sulle quale il parere rimane sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato. Fa presente che non è ancora disponibile l'elenco delle proposte emendative considerate inammissibili; segnala infine che, qualora il Governo intendesse presentare ulteriori emendamenti sarà certamente concesso ai senatori tutto il tempo necessario per subemendarli.

Il ministro DE VINCENTI non scioglie la riserva sulla possibile presentazione di nuovi emendamenti da parte del Governo, in quanto sarà prima necessario verificare nel dettaglio il contenuto di tutte le proposte presentate.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) presenta gli emendamenti 10.0.15 (testo 2) e 10.0.23 (testo 2), nonché l'ordine del giorno n. G/2860/11/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE invita i presentatori a illustrare gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) illustra l'emendamento 1.9, nonché le altre proposte emendative riferite all'articolo 1, dirette, tra l'altro, ad ampliare il novero dei soggetti interessati dalla misura denominata "Resto al Sud", ad aumentare la misura del *plafond* finanziario di cui i giovani imprenditori possono beneficiare, a estendere la misura anche alle attività del settore turistico, con particolare riferimento a quelle del settore balneare.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra l'emendamento 1.19, diretto a superare le difficoltà per i giovani residenti all'estero che intendono trasferire la propria residenza.

Il senatore SANTINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.20, nonché le altre proposte emendative riferite all'articolo 1, dirette, nel loro complesso, a chiarire alcuni aspetti della disciplina prevista in favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno, specificando, tra l'altro, che le attività da promuovere debbono essere svolte da nuove società. Ulteriori emendamenti sono connessi alle azioni che debbono essere svolte da Invitalia, nonché alle attività che possono usufruire dei benefici previsti dalla norma.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra l'emendamento 1.28, diretto a chiarire il significato della norma attraverso la soppressione della parola "anche".

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1 e successivi, segnalando, in particolare, le proposte concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES). Al riguardo, poiché nel decreto-legge vengono individuate soltanto due aree in cui ne è possibile l'insediamento, propone di ampliare tale novero anche ad altre zone. Ulteriori emendamenti prevedono, tra gli altri, di ampliare la tipologia di imprese che possono usufruire delle iniziative agevolative previste dal testo in esame. Dichiara, poi, di aggiungere la propria firma all'emendamento 9.0.7.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.42 e gli altri, dello stesso tenore, diretti ad ampliare l'entità del finanziamento a cui possono accedere i nuovi imprenditori del Mezzogiorno.

Il senatore LAI (*PD*) illustra le proposte 1.44, diretta ad ampliare da 40 mila a 50 mila euro il finanziamento ottenibile dai giovani imprenditori meridionali, 1.67, che estende le attività finanziabili anche alle imprese del settore dei servizi, 1.90, dedicato ai progetti imprenditoriali rimasti esclusi dai finanziamenti a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, e 1.0.2, che prevede diverse modalità di finanziamento per i liberi professionisti che propongono iniziative aventi carattere innovativo.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) illustra l'emendamento 1.51, finalizzato a consentire ai giovani imprenditori meridionali di restituire le somme finanziate in un arco di tempo più lungo (15 anni anziché 8).

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra l'emendamento 1.60, che estende la possibilità di accedere ai finanziamenti agevolati anche alle attività imprenditoriali nei settori dell'artigianato, dell'industria e del turismo.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.71, che intende superare l'esclusione dalla misura "Resto al Sud" delle attività svolte nel settore del turismo, del commercio e della libera professione.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra l'emendamento 1.86, diretto a modificare la norma del decreto-legge in quanto questa risulterebbe ultronea, nonché la proposta 1.95, diretta a contrastare i rischi legati all'infiltrazione della criminalità organizzata nei progetti presentati a Invitalia.

Il senatore SANTINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.0.1, che propone di destinare risorse per la costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione nelle regioni del Mezzogiorno.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) illustra l'emendamento 1.0.4, che prevede incentivi in favore di società sportive dilettantistiche sempre nell'ottica dello sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra l'emendamento 2.7, diretto a favorire, fra i soggetti che ricevono interventi finanziari nel settore dell'agricoltura, quelli che producono con certificazione biologica o filiera corta.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) illustra l'emendamento 2.8, diretto a estendere gli interventi in favore dell'imprenditoria giovanile anche a coloro che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Il senatore SANTINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.11, che reca un'interpretazione autentica della definizione di imprenditore agricolo diretta, in sostanza, ad ampliare il concetto di cooperativa agricola ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra l'emendamento 2.19, diretto a sopprimere il comma 3

dell'articolo 2, in quanto non appare condivisibile prevedere un trattamento preferenziale in favore delle società che partecipano ai consorzi agrari.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 2.29 che, nell'ambito delle misure previste per la promozione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, amplia il novero dei beni strumentali che possono essere ricompresi nell'ambito dell'agevolazione.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) illustra l'emendamento 2.34, che prevede un intervento agevolativo dedicato alle imprese agricole ubicate nelle province interamente montane che si trovano in una situazione di particolare disagio. Illustra poi l'emendamento 2.0.1, che rifinanzia il fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, nonché l'emendamento 2.0.2, che incrementa i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

La senatrice PADUA (*PD*) illustra l'emendamento 2.13, che prevede interventi urgenti in favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero *xylosandrus compactus* che sta infestando le coltivazioni dei carrubi in diverse zone del Mezzogiorno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra l'emendamento 3.4, diretto ad escludere dalla procedura di valorizzazione di terreni o immobili abbandonati quelli che presentano carattere abusivo.

Il senatore SANTINI (*PD*) illustra l'emendamento 3.7 ed altri dello stesso tenore, che estendono la portata della norma anche alle aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 3.9 che considera, tra i beni immobili oggetto di valorizzazione e riuso, anche i locali commerciali e artigianali in stato di abbandono da almeno 15 anni.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra l'emendamento 3.14, che esclude dal novero dei beni oggetto di valorizzazione e riuso quelli che siano stati oggetto a vario titolo di inquinamento ambientale, salvo il caso di avvenuta bonifica.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) illustra l'emendamento 3.18, che estende da 3 a 6 mesi il periodo entro cui i comuni debbono provvedere a definire l'elenco dei beni immobili da destinare alle attività previste dalla norma in esame.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) illustra l'emendamento 3.20, che amplia la platea dei soggetti pubblici che possono concedere i beni immobili oggetto della norma in esame.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 3.22, finalizzato ad attivare, d'intesa con l'ANCI, l'Agenzia per la coesione territoriale per la realizzazione di un piano di supporto al programma operativo *Governance* e azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.31, diretto a

superare alcune problematiche derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria attraverso l'eliminazione della possibilità di rinnovo delle concessioni. Pone, inoltre, all'attenzione del Governo l'eventualità di sostituire alla concessione prevista dal testo del decreto-legge la fattispecie dell'affitto.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'emendamento 3.36, che aggiunge tra le priorità che debbono essere valutate dai comuni anche interventi per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione delle sagome, delle volumetrie e dei sistemi strutturali degli edifici di maggior pregio storico, architettonico ed artistico. Illustra, poi, gli emendamenti 3.42 e 3.44, che aggiungono alle attività che possono essere svolte all'interno degli immobili interessati dalla norma in esame anche quelle di carattere culturale, evidenziando in tal modo l'importanza, per i giovani, di disporre di spazi per lo svolgimento di attività culturali all'interno dei propri territori. Illustra, poi, l'emendamento 3.45, diretto a creare un legame più stretto tra le attività produttive previste nell'ambito della norma e il rispetto della tradizione del territorio.

I senatori AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) e MANDELLI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 3.61, concernente la cedolare secca sui canoni di locazione relativi a contratti aventi ad oggetto immobili di qualsiasi categoria catastale.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra poi l'emendamento 3.0.7, concernente una proposta di cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività, nonché l'emendamento 3.0.9.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) segnala ed illustra la propria proposta 3.0.8, avente lo stesso oggetto.

Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, la senatrice LEZZI (*M5S*) propone che i Gruppi indichino gli emendamenti a cui annettono una particolare rilevanza e che il Governo possa così approfondire.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) dichiara di condividere la proposta avanzata, sottolineando come questo potrebbe accelerare i tempi di esame sia del Governo che, conseguentemente, della Commissione, limitando gli approfondimenti, relativi anche alla copertura finanziaria, soltanto ad alcuni temi.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la proposta avanzata, invita i rappresentanti dei Gruppi a indicare, nella seduta notturna, già convocata per stasera alle ore 20, gli emendamenti ritenuti più rilevanti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2860

G/2860/1/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la situazione ormai emergenziale di molte province, non consente la chiusura dei bilanci di previsione, bloccando di fatto l'erogazione di tutti quei contributi statali per le fruizioni fondamentali che nelle ultime manovre finanziarie sono state stanziate per compensare l'incasso, da parte dello Stato, dei tributi propri provinciali;

essendo venuta meno l'autonomia tributaria delle province ed essendosi innescato un processo che vede gli enti dipendere dall'erogazione dei fondi statali;

impegna il Governo a:

prevedere la possibilità di sospendere, per l'anno 2017 il blocco all'erogazione, da parte del Ministero dell'Interno, dei trasferimenti erariali a qualunque titolo.

G/2860/2/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

ci sono territori confinanti con Stati non appartenenti all'UE che a causa del perdurare della crisi economica continuano a soffrire la delocalizzazione delle attività produttive fuori dall'UE con conseguente perdita di posti di lavoro;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità di prevedere la creazione in queste aree di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziarie amministrativi per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione sia per le aziende già esistenti sia per le nuove imprese che avviano un'attività economica di natura industriale, artigianale, commerciale e per le imprese di servizi in genere.

G/2860/3/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il meccanismo del «saldo mobile» permette l'utilizzo delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali nel rispetto dei saldi di finanza pubblica previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 243 del 2012;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere un diverso quadro normativo, che consenta l'individuazione di disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni.

G/2860/4/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno e spesso la loro attuazione ha un *iter* burocratico complesso;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di valorizzare il ruolo dell'Organismo strutturale per gli interventi europei previsto dalla legge n. 208 del 2015, con lo scopo di ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse.

G/2860/5/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le PMI rappresentano secondo i dati Istat, il 95per cento del totale delle unità produttive e impiegano circa 7,8 milioni di addetti (il 47 per cento contro il 29 per cento nella media europea);

apporterebbe un aiuto economico alle imprese in contabilità semplificata portare in deduzione le perdite dai relativi redditi di impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta e scomputare le eventuali eccedenze dei redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi di imposta successivi;

impegna il Governo a,

a valutare la possibilità di prevedere una misura che consenta alle imprese in contabilità semplificata lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi di impresa.

G/2860/6/5

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto, a partire dal 1° giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o attraverso intermedi azione anche telematica;

l'estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commerciali, non soltanto gioverebbe all'incentivazione degli esercizi commerciali primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione di una consistente parte del sommerso;

il governo ha accolto, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'impegno richiesto con l'ordine del giorno n. G/2853/21/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il governo,

ad adottare appositi provvedimenti di carattere legislativo al fine di prevedere, anche perla

tassazione sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi.

G/2860/7/5

DONNO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2011j n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860),

premesso che:

il capo I dei decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;

in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;

considerato che:

durante i primi giorni del mese di settembre 2014, nel territorio del Gargano e della provincia di Foggia, si verificavano dei fenomeni meteorologici ed eventi alluvionali di particolare gravità, che causavano gravissimi danni, sia dal punto di vista umano, che dal punto di vista economico, agricolo ed infrastrutturale;

con delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 veniva dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia;

come riportato dal sito istituzionale della Protezione civile, «lo Stato ha messo a disposizione un contributo economico per i cittadini colpiti da calamità eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane che si sono verificate a partire da maggio 2013. I contributi per danni alle abitazioni e alle attività economiche e produttive saranno concessi attraversa un finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, grazie all'attivazione di un credito di imposta»;

tuttavia, come denunciato dai cittadini interessati, l'azione amministrativi a beneficio delle popolazioni colpite è stata caratterizzata, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, da forti ritardi, oltre che da una sostanziale inidoneità nella gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;

in data 22 ottobre 2014, veniva discussa dall'Aula del Senato la mozione 1-00316. Nel corso dell'esame in Aula della mozione, riformulata e votata per parti separate, venivano approvati i seguenti impegni indirizzati al Governo: «ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo; a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma; ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla-relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali; a valutare la possibilità di prevedere un particolare regime disgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente incorso; a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale»;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione necessaria, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire l'effettiva attribuzione ai cittadini della provincia di Foggia dei benefici già previsti in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014.

G/2860/8/5

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premesso che:

l'articolo 5 riconosce benefici fiscali e agevolazioni alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale ? ZES;

nello specifico, il comma 1 prevede che le imprese così individuate possano usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente;

in particolare al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 5 del provvedimento in esame, è previsto che tali le imprese possano avere accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal Comitato di indirizzo, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare a quali disposizioni della legge n. 84 del 1994 l'articolo 5, comma1, lettera *b)* faccia riferimento;

a valutare la congruità del riferimento all'articolo 18 del decreto legislativo n. 169 del 2016 che, contenendo una novella alla legge n. 84 del 1994, potrebbe essere già ricompreso nel riferimento alla legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni;

a chiarire l'effettiva portata normativa dell'obbligo, riferito al Comitato di indirizzo individuato all'articolo 4 del presente provvedimento, di rispettare la normativa europea, le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché le disposizioni di semplificazione del decreto legislativo n. 169 del 2016, posto che non sembrano essere previste specifiche deroghe rispetto a tali disposizioni.

G/2860/9/5

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede di investire 25 milioni di euro nel 2018, 31 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni eli euro nel 2020, al fine di istituire zone economiche speciali in alcune aree del Paese comprendenti almeno un'area portuale;

le aziende operanti nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni (benefici fiscali e semplificazioni), in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa, ossia: possibilità di beneficiare di procedure semplificate e di regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini ed adempimenti semplificati; accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione ai sensi della legge n. 84 del 1994 (recante il riordino della disciplina portuale), nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 (sportello unico amministrativo) e 20 (sportello unico doganale e dei controlli) del decreto legislativo n. 169 del 2016;

a causa del perdurare della crisi economica, le zone di confine continuano a soffrire la delocalizzazione delle attività produttive fuori dall'UE con conseguente perdita di posti di lavoro;

si rende necessario, quindi, costituire delle ZES anche in territori italiani confinanti con Stati non appartenenti all'UE, al fine di creare in queste aree condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione sia per le aziende già esistenti sia per le nuove imprese che avviano un'attività economica di natura industriale, artigianale, commerciale e per le imprese di servizi in genere;

impegna il governo:

al fine di incentivare ulteriormente la ripresa economica, a valutare la possibilità di reperire ulteriori risorse per attivare zone economiche esclusive anche in altre aree del Paese, soprattutto nelle zone di confine, che continuano a soffrire della delocalizzazione delle attività produttive, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

G/2860/10/5

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

le zone di confine situate nelle province di Varese e di Como; nonché il comune di Campione d'Italia, in particolare, risentono fortemente della crescente delocalizzazione delle attività produttive in Svizzera (Canton Ticino), con conseguente perdita di posti di lavoro;

la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in .atto nella nazione di appartenenza, create con l'obiettivo di attrarre maggiori investimenti stranieri;

l'obiettivo è di ridurre, se non azzerare il regime impositivo, al fine proprio al fine di agevolare una rapida crescita economica;

l'istituzione di ZES nelle zone di confine della Lombardia aiuterebbe a rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei settori industriale e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza per il rilancio delle attività di impresa nelle zone di confine della Lombardia, anche per il tramite della creazione di ZES lombarde in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento di soggetti che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

G/2860/11/5 (testo 2)

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame di disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

considerato che:

secondo l'ultima stima della Banca d'Italia, compiuta per il 2015, le aziende private, a fronte di forniture, manutenzioni o lavori fatturati alle amministrazioni pubbliche, vanterebbero crediti per 65 miliardi di euro dei quali, 31 sarebbero di natura fisiologica (importi non ancora liquidati perché dalla data di emissione della fattura non sono ancora trascorsi 30-60 giorni stabiliti dalla Direttiva) e 34 da imputare ai ritardi nei pagamenti;

come denunciato dalle associazioni di categoria tali dati, oltre che obsoleti appaiono sicuramente sottodimensionati. Un numero sempre maggiore di imprese è posta in difficoltà dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

le prime vittime sono i lavoratori delle imprese in crisi cui spesso i datori di lavoro non sono in grado a pagare gli stipendi e i contributi;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativo volti a prevedere la possibilità che qualora un'impresa vanti un credito nei confronti di una pubblica amministrazione e a causa di ciò non riesca ad ottenere il documento di regolarità contributiva, essa possa richiedere che la corresponsione delle retribuzioni dei propri lavoratori siano effettuati direttamente dall'Inps, previa convenzione tra l'Inps stesso e la pubblica amministrazione debitrice, fino a concorrenza dell'importo del credito.

G/2860/11/5

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame di disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017,

n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

considerato che:

secondo l'ultima stima della Banca d'Italia, compiuta per il 2015, le aziende private, a fronte di forniture, manutenzioni o lavori fatturati alle amministrazioni pubbliche, vanterebbero crediti per 65 miliardi di euro dei quali, 31 sarebbero di natura fisiologica (importi non ancora liquidati perché dalla data di emissione della fattura non sono ancora trascorsi 30-60 giorni stabiliti dalla Direttiva) e 34 da imputare ai ritardi nei pagamenti;

come denunciato dalle associazioni di categoria tali dati, oltre che obsoleti appaiono sicuramente sottodimensionati. Un numero sempre maggiore di imprese è posta in difficoltà dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

le prime vittime sono i lavoratori delle imprese in crisi cui spesso i datori di lavoro non sono in grado a pagare gli stipendi e i contributi;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativa volti a prevedere la possibilità che qualora un'impresa vanti un credito nei confronti di una pubblica amministrazione e a causa di ciò non riesca ad ottenere il documento di regolarità contributiva, essa possa richiedere che la corresponsione delle retribuzioni e dei contributi dei propri lavoratori siano effettuati direttamente dall'Inps previa convenzione tra l'Inps stesso e la pubblica amministrazione debitrice, fino a concorrenza dell'importo del credito.

G/2860/12/5

PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, LEZZI, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita-economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 13 del decreto in esame reca disposizioni in materia di risana mento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA;

considerato che:

il polo siderurgico di Piombino (Li) costituisce un'area industriale importante, tra le più rilevanti dell'industria siderurgica italiana insieme all'ILVA di Taranto, tra produzioni di Fette ed indotto;

le acciaierie di Piombino hanno avuto, negli ultimi anni, una serie di passaggi di proprietà: dalla famiglia Lucchi dalla società russa Severstal fino ad arrivare, dopo il commissariamento, all'aquisizione del gruppo algerino Cevital, che, per gestire gli impianti toscani, ha costituito la società Acciaierie e ferriere di Piombino SpA (AFERPI), a socio unico;

l'accordo sottoscritto ad aprile 2014 tra i vertici della Cevital e il commissario straordinario dell'acciaieria di Piombino avrebbe dovuto essere la premessa per il rilancio dell'area industriale, dopo la chiusura dell'altoforno, e l'attrazione di nuovi investimenti;

al contrario, come denunciato anche dalle organizzazioni sindacali, dopo tre anni:

negli stabilimenti risulta in funzione il solo treno rotaie (il treno barre e vergella sono fermi già da oltre 5 mesi) e non risultano in arrivo semiprodotti per la lavorazione;

non sono state portate a compimento le bonifiche più volte annunciate;

non si conosce a che punto siano davvero i progetti della logistica e della agroindustria che sono settori fondamentali per garantire la piena occupazione e il futuro sociale del comprensorio;

numerosi e risalenti nel tempo sono stati gli atti di sindacato ispettivo con i quali è stato chiesto al Ministero dello sviluppo economico di far conoscere al Parlamento i documenti relativi all'accordo firmato nel 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, (che) e al successivo sviluppo della vicenda;

in particolare, al di là dei ripetuti comunicati in merito rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, appare prioritaria una compiuta informazione sull'andamento della ricerca del partner

siderurgico, fermo restando la necessità che tale soggetto, qualora effettivamente ci fosse, abbia come priorità l'obiettivo di tornare a produrre acciaio a Piombino, sia perché solo ciò può garantire la ricollocazione dei molti lavoratori interessati, sia perché, in caso contrario, si verificherebbe la fine della siderurgia nel territorio con conseguenti gravi ricadute occupazionali per lo stabilimento *ex* Lucchini di Piombino e per l'indotto;

la continuità produttiva e dell'attività lavorativa costituisce peraltro la garanzia per il mantenimento degli ammortizzatori sociali attualmente previsti;

a tal proposito in base all'articolo 4 del decreto interministeriale 23 giugno 2017, la prosecuzione dei contratti di solidarietà (ai sensi dell'articolo 42, camma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015) è stata autorizzata fino alla data del 31 dicembre 2018;

impegna il Governo:

ad informare tempestivamente ed in modo completo il Parlamento sugli esiti e gli sviluppi delle trattative con il gruppo Cevital ed i relativi accordi riguardanti il polo siderurgico di Piombino portando altresì a conoscenza del Parlamento stesso la relativa documentazione;

ad operare concretamente affinché sia finalmente presentata un concreto piano industriale relativo al polo. siderurgico di Piombino che assicuri tempi certi per la ripresa piena della produzione e la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'indotto;

a porre in essere appositi provvedimenti normativi, individuando le risorse necessarie, al fine di assicurare il riconoscimento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori interessati fino al 31 dicembre 2019.

G/2860/13/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

premesso che:

la legge 56 del 2014, tra le funzioni fondamentali delle Province, prevede all'articolo 1 comma 82, lettera *d)*, la "raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";

impegna il Governo a:

prevedere la possibilità di riconsiderare la suddetta norma, inerente alla "raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali" con la previsione di concedere un momento di concertazione e condivisione con Province e Città Metropolitane.

G/2860/14/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

i divieti che interessano le forme flessibili di lavoro rappresentano una iniqua e illegittima disparità tra enti locali costituzionalmente equiparati, ma soprattutto stanno pregiudicando la capacità organizzativa e amministrativa degli enti;

impegna il Governo,

a prevedere la possibilità di ripristinare le ordinarie procedure di autonoma: determinazione delle province in ordine ad effettuazione di spese di personale entro i limiti della propria dotazione organica come ridefinita ai sensi della legge n. 56/1.

G/2860/15/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le risorse individuate dal decreto-legge n. 50 del 2017, appena convertito, non risultano sufficienti a garantire il conseguimento degli equilibri di parte corrente di tutte le Province delle Regioni a Statuto ordinario;

occorre uno stanziamento ulteriore per l'anno in corso, la cui copertura potrebbe rinvenirsi a valere sul fondo per gli interventi strutturali (c.d. "fondo fispe") per l'anno in corso;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità in un diverso quadro normativo, di incrementare il contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province per gli anni 2017, 2018 e 2019 alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017.

G/2860/16/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante "disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno",

premesso che:

l'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha previsto l'incentivazione economica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno, sia in materia di opere che di forniture e servizi;

si tratta di una disciplina che riprende, con alcune importanti innovazioni, quanto già disposto in materia di incentivi per la progettazione interna dall'articolo 93, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

rispetto a tale previgente disciplina si era consolidato l'orientamento di giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011) per cui detti incentivi non soggiacessero alle misure di contenimento complessivo dei trattamenti economici accessori (in particolare articolo 9, comma 2-*bis*, decreto-legge n. 78 del 2010; poi articolo 1, comma 236, legge n. 208 del 2015, infine articolo 23, comma 2, decreto legislativo n. 75 del 2017);

a fronte del disposto del comma 236 citato, che a decorrere nel 2016 ha congelato in ciascuna amministrazione i trattamenti economici complessivi alla consistenza del 2015, con l'ulteriore obbligo di ridurre tale consistenza in proporzione al personale cessato, appare evidente come la nuova disposizione sugli incentivi tecnici, entrata in vigore proprio nell'anno 2016, sarebbe di fatto inapplicabile, ove tali incentivi non venissero esclusi, come era in precedenza rispetto agli incentivi per la progettazione interna, dal tetto ai trattamenti accessori;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di considerare la continuità dell'erogazione di incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dal personale interno.

G/2860/17/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione di conversione del decreto-legge Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le Città metropolitane hanno affrontato nel biennio 2015-2016 il complesso processo di riduzione degli e di ristrutturazione organizzativa in attuazione della legge n. 190 del 2014. Di conseguenza nel periodo indicato non è stato possibile procedere ad assunzioni di personale, protraendosi di fatto un blocco già imposto alle Province dal 2012 (decreto-legge n. 90 del 2012);

tale situazione ha determinato una forte contrazione degli organici e anche l'impossibilità di procedere alla sostituzione di figure professionali fondamentali ed infungibili;

a decorrere dal 2017 le Città Metropolitane superano formalmente il regime di blocco assunzionale e devono dare piena attuazione alla legge n. 56 del 2014;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità, in diversa sede normativa, riconsiderare il piano di assunzioni di personale, dirigenziale e non, nei limiti di spesa imposti, per le Città metropolitane.

G/2860/18/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale stabilisce che questa sia imputata in base ad una percentuale della spesa del personale cessato, a qualsiasi titolo, nell'anno precedente;

il meccanismo può determinare discontinuità nella copertura degli organici, e difficoltà soprattutto per le posizioni apicali nei comuni medio piccoli. Accade che il ragioniere o il tecnico comunale che devono essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età ad inizio anno possono essere sostituiti stabilmente solo nell'anno successivo, credito, medio *tempore*, situazioni di difficoltà organizzativa ed esigenze sostitutive temporanee da soddisfare con contratti di lavoro a tempo determinato o altre soluzioni precarie;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di consentire, nel rispetto degli strumenti di programmazione sia organizzativa che economico-finanziaria, la facoltà di utilizzo tempestivo della capacità assunzionale, in modo da poter sopperire stabilmente ed efficacemente alle esigenze sostitutive.

G/2860/19/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

i Comuni di minore dimensione demografica, sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici che negli anni 2015 e 2016 la legge di stabilità 2015 ha disposto un blocco totale delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di fronteggiare l'esigenza, specifica nei comuni di minore dimensione demografica, di ampliamento della percentuale di *turn-over*.

G/2860/20/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

in relazione alle disposizioni relative al Sistema nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma AS 2860 nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti;

in considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dai Comuni minori negli adempimenti contabili e comunicativi in carenza di personale e competenze adeguate;

impegna il Governo a:

prevedere la possibilità di considerare la sospensione delle suddette sanzioni.

G/2860/21/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 1017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,
premesso che:
cassa Depositi e Prestiti ha messo in campo strumenti nel settore della progettazione degli interventi co-finanziati da fondi strutturali e dal Fondo sviluppo e coesione, ma ad oggi non si registrano significativi avanzamenti;
per i Comuni persiste il grave problema di approvvigionarsi di risorse per progetti d'investimento territoriali;
impegna il Governo a,
valutare la possibilità di istitutre un fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati a sostegno della progettazione degli interventi co-finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo sviluppo e coesione.

G/2860/22/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,
premesso che;
la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione contribuisce ad accelerare la realizzazione degli interventi e qualificare la spesa pubblica;
impegna il Governo a,
valutare la possibilità di un apposito Programma per migliorare la capacità amministrativa e rafforzare l'azione amministrativa nelle zone del Mezzogiorno.

G/2860/23/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge prevede che le persone con età compresa fra i 18 e i 40 previa presentazione di un progetto di valorizzazione, possano richiedere ai Comuni delle Regini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l'assegnazione di terreni abbandonati, aree edificate o altri immobili che risultino abbandonati;
i Comuni provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili in oggetto;
impegna il Governo a,
valutare la possibilità di stabilire un piano di sopporto e accompagnamento ai Comuni per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'attuazione della norma in oggetto.

G/2860/24/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,
premesso che:
le manovre di finanza pubblica e l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla

legge n. 243 del 2012 impediscono alle regioni di dare piena attuazione alle intese mettendo a disposizione ulteriori spazi finanziari per gli enti locali soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno ove gli equilibri di pareggio impediscono la spesa di grosse somme di avanzo vincolato soprattutto dei fondi strutturali e comunitari per il cui utilizzo occorre dedicare ogni entrata autonoma;

al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di sviluppare concreti stimoli all'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno, prevedendo la possibilità di sbloccare spazi finanziari a favore degli EE.LL.

G/2860/25/5

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del presente provvedimento, in materia di Patti per lo sviluppo, dispone il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo, sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione, atte stante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese;

si rende necessario sfruttare e rendere fluido l'uso di ogni spazio finanziario possibile per favorire le intese regionali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 e sbloccare gli investimenti degli enti locali. Le manovre di finanza pubblica e l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge n. 243 del 2012 impediscono alle regioni di dare piena attuazione alle intese mettendo a disposizione ulteriori spazi finanziari per gli enti locali soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, ove gli equilibri di pareggio impediscono la spesa di grosse somme di avanzo vincolato, soprattutto dei fondi strutturali e comunitari, per il cui utilizzo occorre dedicare ogni entrata autonoma;

si stima in circa 10 miliardi il valore dell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2015 per le regioni del Mezzogiorno;

è opportuno, riproponendo un meccanismo mutuato dalle passate positive esperienze del patto incentivato e patto verticale, dare concreti stimoli all'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno, sbloccando spazi finanziari a favore degli enti locali, consentendo alle regioni di utilizzare, nel limite del doppio degli spazi sbloccati, parte dell'avanzo vincolato per la riduzione del debito;

impegna il governo,

al fine di favorire gli investimenti e destinare le risorse svincolate alla riduzione del debito, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di autorizzare lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, anche sottoponendo tale facoltà alla condizione che non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero che queste non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali deve rimanere l'obbligo, a carico della regione, di farvi fronte.

G/2860/26/5

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2860 «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»

tenuto conto del progetto cosiddetto «Industria 4.0» della molteplicità, sul punto, dei programmi nazionali, dell'esistenza di diverse iniziative territoriali;

Impegna il Governo:

a valutare le esperienze che il comparto industriale ha già implementato nelle Regioni e a

predisporre un gruppo di lavoro interistituzionale, per una progettazione e una operatività coordinata per la realizzazione del programma «Industria 4.0», che comprenda quei soggetti territoriali che per esperienza e competenza possano facilitare il processo de quo;

Per tale finalità la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale(RIISI), attraverso la struttura R.I.I.S.I

R.I.S.I, svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai finì del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con- le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

G/2860/27/5

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-Iegge-20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860)

premesso che:

l'articolo 1 individua un nuovo strumento di incentivazione rivolto ai giovani del Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, denominato «Resto al Sud»;

considerato che:

il comma 3 identifica, quale amministrazione titolare, la-Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia-Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti-Invitalia, che, è tenuta ad esaminare le istanze sulla base di apposita convenzione;

nella fase di verifica delle istanze è necessario attivare collaborazioni che consentono di contrastare in maniera efficace rischi di infiltrazione e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi;

impegna il Governo:

a prevedere, anche inserendo apposite clausole nella convenzione con il soggetto gestore, forme di contrasto dei rischi di infiltrazione da parte delle criminalità e meccanismi di monitoraggio delle istanze e delle concessioni;

a potenziare, a tal fine, il personale nelle prefetture e ad attivare modalità di collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia (DNA).

G/2860/28/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'equiparazione di attività artigianali e di grande valore artistico quali sono quelle di orafo/gioielliere e argentiere di cui alla Legge 7 gennaio 2000, n. 7, ad una attività meramente commerciale quale quella di «compro oro», snatura di senso, valore e qualità l'attività stessa ignorando la secolare tradizione italiana della lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;

la distinzione tra chi ha come unica finalità commerciale l'acquisto di oro usato e chi ha come attività principale quella di artigiano orafo, alla quale affianca in via secondaria un marginale esercizio di acquisto di oro usato sta nella natura stessa dell'attività. Per definirsi artigiano l'imprenditore deve «svolgere la propria attività personalmente ed in qualità di titolare all'interno dell'azienda, assumendone la piena responsabilità (. . .) svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. (art. 2, L. 443/1985).»;

i limiti dimensionali imposti per legge affinché un'impresa possa definirsi «artigiana» ed i conseguenti obblighi amministrativi come l'obbligo d'iscrizione, previo esame dei requisiti, all'Albo

Imprese Artigiane, il quale comporta l'annotazione nel Registro Imprese e l'iscrizione negli elenchi assistenziali e previdenziali.

Impegna il Governo a valutare la possibilità di:

prevedere l'esclusione dall'applicazione della normativa che disciplina l'attività di compro oro (d.lgs 25 maggio 2017 n.92) delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;

intervenire con norme volte a contrastare eventuali attività criminali e di riciclaggio con meccanismi di controllo sulla provenienza della merce.

G/2860/29/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la disciplina dell'attività dell'autoriparazione stabilita con la legge n. 122 del 1992 e aggiornata, anche in funzione del progresso tecnologico, dalla legge n. 224 del 1912, che ha unificato nella nuova sezione della «meccatronica» due sezioni («meccanica e motorista» ed «elettrauto») delle quattro precedentemente previste («meccanica e motorista», «elettrauto», «carrozzeria» e «gommista»), presenta alcune criticità che, oggettivamente; ostacolano l'adeguamento dei requisiti professionali e l'acquisizione dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori, con gravi conseguenze per la sopravvivenza ed il futuro delle imprese del settore;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

introdurre criteri di maggiore flessibilità e superare le problematiche che si verificano sia per quanto concerne gli autoriparatori già operanti sia in relazione ai soggetti che intendono acquisire i requisiti di meccatronica, partendo dall'esperienza di elettrauto o di meccanico motoristico;

estendere l'arco temporale entro il quale le imprese possono dimostrare il possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica professionale sulla base dell'esperienza professionale maturata in azienda.

G/2860/30/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3 individua una procedura di valorizzazione di terreni abbandonato incolti e di beni immobili in stato di abbandono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

l'Italia è un Paese con un riconosciuto reticolo produttivo di carattere turistico oltre che artigianale, un tessuto edilizio esistente e un bacino occupazionale in crescita;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità di prevedere possibili incentivi per la realizzazione di attività terziari e di carattere turistico ricettive con lo scopo di valorizzare le idee imprenditoriali dei giovani e dare priorità allo sviluppo di piccole e medie imprese che valorizzino il carattere dell'artigianalità tipico del nostro Paese.

G/2860/31/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3 individua una procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

l'Italia è un Paese con un ampio patrimonio immobiliare di tipo industriale, commerciale e turistico ricettivo in abbandono;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità di predispone un possibile progetto di riordino, valorizzazione e riuso delle unità immobiliari artigianali e commerciali in stato di abbandono.

G/2860/32/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n, 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la misura denominata «Resto al Sud», evidenzia l'esclusione di una parte importante del sistema economiche meridionale, cioè il turismo, il commercio ed i liberi professionisti;

relativamente al commercio, il comma 10 dell'articolo 1 include esclusivamente le attività di vendita diretta del produttore ed esclude le altre forme di attività commerciali;

i limiti presenti relativi all'importo massimo di aiuto a 40.000 euro nonché all'età massima di 35 anni, indirizzano naturalmente la misura verso la costituzione di micro imprese giovanili a basso costo di investimento, Tali tipologie di imprese si riscontrano maggiormente proprio nei settori esclusi dal provvedimento, cioè turismo, commercio e attività libero-professionali;

il provvedimento si applica in territori particolarmente rilevanti dal punto di vista turistico-commerciale;

una macro area che ha importantissime risorse naturali, paesaggistiche e culturali da valorizzare, ed un sistema di accoglienza, dal ricettivo ai servizi, da potenziare ed innovare, rendendolo sempre più moderno ed attento alle esigenze di turisti e consumatori grazie proprio alle idee ed alle energie giovanili;

impegna il Governo;

a valutare la possibilità di prevedere un piano di incentivi al comparto produttivo turistico commerciale del Mezzogiorno, con particolare attenzione al principio europeo della orizzontalità degli aiuti di Stato, per agevolare uno sviluppo economico il più integrato possibile tra i settori.

G/2860/33/5

CATALFO, PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 10 reca misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno;

considerato che:

per promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani, il programma Garanzia Giovani ha previsto delle specifiche agevolazioni per le imprese che operano assunzioni stabilendo diminuzioni dei costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali, al fine di supportare economicamente l'ingresso e la stabilizzazione nel mercato del lavoro;

il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 2 dicembre 2016 n. 394, rettificato dal successivo decreto direttoriale dei 19 dicembre 2016 n. 454, disciplina l'attuazione dell'Incentivo Occupazione Giovani: grazie a questa misura, le aziende ottengono un bonus se attivano un contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi) o un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o un apprendistato

professionalizzante. L'incentivo è invece escluso per il contratto di apprendistato di primo e terzo tipo, per il lavoro domestico, intermittente e accessorio. Non rientrano, altresì, nella misura i tirocini e il servizio civile;

il comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto direttoriale 2 dicembre 2016 n. 394 stabilisce che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1º gennaio 2017 al31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativo volti a prorogare l'Incentivo Occupazione Giovani fino al 31 dicembre 2020, individuando altresì le necessarie risorse.

G/2860/34/5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2860, recante Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita del mezzogiorno, premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame riafferma il parametro del costo standard per studente in corso, introdotto dall'articolo 5, comma 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tramite delega al Governo finalizzata a disciplinare la percentuale di risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da attribuire sulla base dei costi *standard* come già attuata tramite la programmazione triennale degli Atenei ai fini della ripartizione per gli armi 2014, 2015 e 2016;

considerato che:

in via preliminare, appare inadeguato l'utilizzo della decretazione d'urgenza per disciplinare la materia in oggetto senza una preventiva, adeguata concertazione corri soggetti interessati;

l'articolo 12 sopra citato viene introdotto senza un'approfondita stima delle conseguenze e degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 dell'11 maggio 2017 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in merito all'esercizio della delega, e che nel provvedimento in esame non viene tenuta nella opportuna considerazione;

valutato, inoltre, che:

nonostante le numerose criticità riscontrate sul parametro del costo standard, l'articolo 12 del provvedimento in esame riafferma i medesimi criteri di calcolo, escludendo nuovamente gli studenti fuori corso che pagano regolarmente le tasse, utilizzando un mero principio quantitativo per l'accreditamento dei corsi quale parametro del costo standard senza tenere in considerazione le peculiarità dei corsi di studio;

inoltre non vengono coinvolti soggetti fondamentali per le Università, come il Consiglio Universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale degli studenti Universitari (CNSU);

valutato infine che:

i meccanismi di assegnazione e di valutazione degli Atenei stanno danneggiando le Università del Sud Italia che faticano a raggiungere, nella maggior parte dei casi, i risultati degli altri Atenei;

fra Nord e sud continua a esservi una differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell'offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di *Hub* di industria 4.0, diversi Atenei del Sud rischino la chiusura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente misure, anche di carattere normativo, finalizzate a rinnovare e disciplinare i criteri e i parametri sulla base dei quali poter rimodulare le quote parte di finanziamento ordinario da attribuire ai singoli Atenei, coinvolgendo preventivamente tutte le categorie rappresentative dei soggetti che operano all'interno delle Università.

G/2860/35/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge-recante «Conversione in legge del decreto-legge 20-giugno 2017,

n.91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;

la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;

è necessario che si adottino quanto prima iniziative di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperandone la storia e le tradizioni,

impegna il governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere finanziario, al fine di sostenere le attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, garantendo la sopravvivenza di un servizio che in questi territori è di primaria necessità per i cittadini.

G/2860/36/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";

premesso che:

l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove con un finanziamento, in parte a fondo perdute e in parte sotto forma di prestito a tasso zero, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno;

dalla relazione illustrativa si apprende come questa misura sia in grado di far fronte ai fenomeni di abbandono e di desertificazione industriale dei territori in questione, incoraggiando i giovani a ritornare o restare in questi territori e ad avviare nuove iniziative d'impresa;

la diffusione di queste iniziative ad una utenza più ampia ed attiva nei diversi settori produttivi del Paese è un elemento, a giudizio del proponente, di garanzia del1'efficacia dell'iniziativa stessa; in tal senso ?appare poco utile all'obiettivo che si vuole perseguire, la scelta di individuare tra le attività imprenditoriali finanziabili solo quelle relative alla produzione dei beni nei settori dell'artigianato e dell'industria;

il commercio ed il turismo, ad esempio, che sono settori strategici per l'economia del Paese, rappresentano, nel caso specifico, un'opportunità di investimento per tanti giovani imprenditori, anche alla luce delle caratteristiche stesse di questi territori, molti dei quali a forte vocazione turistica,

impegna il Governo,

ad adottare le necessarie iniziative al fine di ricomprendere nelle attività imprenditoriali finanziabili ai sensi dell'articolo 1, del presente disegno di legge, anche quelle relative alla vendita di beni e fornitura dei servizi nei settori del commercio e del turismo.

G/2860/37/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";

premesso che:

l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove, con l'impiego di risorse pubbliche, la

costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno, attraverso la concessione di una quota di contributo a fondo perduto e di una garanzia sulla quota di prestito a tasso zero concesso dagli istituti di credito;

sempre più spesso dietro le iniziative di sostegno finanziario al comparto produttivo del Paese si nascondono fenomeni di più ampia portata che stanno lentamente intaccando il nostro tessuto economico, portando alla dispersione delle risorse produttive ed occupazionali presenti nel territorio, ne è un esempio il fenomeno della delocalizzazione;

questo fenomeno, che ha ormai acquisito una dimensione globale, interessa a vario modo tutti i paesi membri dell'Unione europea e in quest'ultimo ambito, appare alimentato dalle sperequazioni economiche esistenti tra i vari paesi che permettono di mantenere o aumentare, così come avviene nel confronto tra i Paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo, i profitti delle aziende delocalizzanti ed abbattere così i costi dei fattori produttivi più alti, ossia quelli della forza lavoro e degli oneri fiscali;

è necessario contrastare queste pratiche per evitare che le imprese operanti nel territorio italiano, destinatarie di contributi pubblici, delocalizzino la propria produzione nel territorio di un altro Stato, estero o appartenente all'Unione europea, anche nel caso in cui la delocalizzazione abbia l'effetto di produrre la riduzione o la messa in mobilità del personale impiegato, pena la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dei soldi pubblici percepiti;

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative, di natura economica e fiscale, affinché le imprese giovanili ubicate nel Mezzogiorno che beneficiano di contributi pubblici per l'avvio di nuove attività imprenditoriali siano obbligate alla loro restituzione, nel caso in cui delocalizzino la produzione nel territorio di un altro Stato; anche appartenente all'Unione europea, e riducano il Personale locale impiegato.

G/2860/38/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

valutato, in particolare, le finalità dell'articolo 10 del provvedimento; che destina all'Anpal, la neonata agenzia nazionale per le politiche attive di dubbia utilità, la somma di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

ricordato che situazioni di crisi aziendale hanno colpito e tuttora colpiscono non soltanto i territori del Mezzogiorno ma anche il resto del Paese;

gli ultimi dati Inps riferiscono che a maggio scorso le ore totali autorizzate per trattamenti di integrazione salariale erano pari a 9.053.449 per il Nord Ovest e 6.614.013 per il Nord Est, mentre le domande di prestazione ASpi, Naspi, MINI Aspi sono state, nel medesimo mese, 111.581 per il Nord Ovest e 98.328 per il Nord Est;

tali dati evidenziano pertanto che nell'attuale periodo storico le situazioni di crisi aziendale sono tutt'altro che concluse e che anche nelle regioni del Nord necessitano interventi di sostegno ai lavoratori espulsi dai cicli produttivi;

impegna il Governo,

a reperire le occorrenti risorse finanziarie per estendere le misure di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame a tutto il territorio nazionale.

G/2860/39/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

valutate, in particolare, le misure di cui all'articolo 10 dei provvedimento, volte a promuovere la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali, attraverso la destinazione di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 all'Anpal, al fine di realizzare, in raccordo con le regioni e i fondi interprofessionali per la formazione continua, programmi di riqualificazione e rioccupazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali;

preso atto, come evidenziato anche da Rete imprese in sede di audizione, che fondi interprofessionali per la formazione continua sono diretti al finanziamento di programmi di formazione per i lavoratori dipendenti delle imprese iscritte ai detti Fondi e pertanto non dovrebbero essere chiamati a finanziare programmi di riqualificazione professionale e di ricollocazione per i disoccupati;

i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, sono istituiti per legge con la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato;

impegna il Governo,

ad esplicitare le finalità della norma di cui in premessa, chiarendo le modalità di coinvolgimento dei fondi interprofessionali e la tipologia delle aziende che dovrebbero destinare le proprie risorse ai predetti piani, al fine di evitare improprie solidarietà.

G/2860/40/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'uso del *pick up* come bene strumentale d'impresa rappresenta uno strumento di sostegno allo sviluppo di nuovi modelli di *business* nel settore agricolo, settore che vede la sua massima concentrazione nel Mezzogiorno d'Italia;

al Sud ed in particolare in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia si concentra un alto numero di aziende agricole pari al 48 per cento del totale nazionale (dati ultimo "Censimento Atlante agricoltura italiana 2016"); caratteristica principale di tali aziende è la dimensione piccola e familiare e la necessità di aprirsi a nuovi modelli di *business* e *customer experience*. Il *pick up* è un mezzo sempre più utilizzato per la sua versatilità sia dalle aziende agricole, sia dai clienti delle stesse, quali piccoli commercianti e artigiani. L'uso del *pick up* consente la diffusione di una nuova modalità di acquisto, detta "*pick up your own*", già fortemente diffusa nei paesi anglosassoni (acquisto dei prodotti direttamente presso la *farm*) che potrebbe affiancarsi alle modalità classiche di acquisto come i punti vendita aziendali, le botteghe, i *farmer's market*;

il *pick up* può svolgere questa funzione a patto che si consenta allo stesso di trasportare a bordo veicolo anche persone non addette all'attività lavorativa, togliendo il vincolo ad oggi esistente nel nostro Codice della Strada (che ha disciplinato in maniera restrittiva la normativa europea che prevede per gli autocarri il trasporto prioritario ma non esclusivo delle merci);

in Italia i veicoli commerciali leggeri (categoria autocarri, omologazione N1) non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone, restando destinati al trasporto di cose in base alla definizione data dall'articolo 54, comma 1, lettera *d)* del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992);

le persone, nel numero massimo consentito e riportato nella carta di circolazione, possono esservi ospitate solo se la loro presenza è in funzione del trasporto delle merci o del loro uso;

per tali motivi risultano proibiti tanto l'uso personale e familiare con passeggeri a bordo, quanto il trasporto di cortesia, nonché un pieno utilizzo a fini professionali. In caso di controllo si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino a 1.697 euro, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi;

il legislatore europeo (Reg. UE n. 678 del 2011) invece definisce i veicoli della macro

categoria N come quei veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente ma non esclusivamente per il trasporto di merci, non prevedendo dunque alcun vincolo di contestualità tra la presenza delle persone a bordo del veicolo e le merci trasportate;

simili veicoli sono caratterizzati generalmente da 4 o più posti, e vengono acquistati da una clientela che utilizza il veicolo anche per scopi turistici e di svago o comunque scollegati dall'attività professionale o commerciale;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere una nuova fattispecie di veicolo con vano di carico aperto, destinato al trasporto di cose e di persone, che possa rappresentare anche uno strumento di sostegno allo sviluppo di nuovi modelli di *business* nel settore agricolo e artigianale del Mezzogiorno in Italia.

G/2860/41/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che "Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno". Il comma 2 stabilisce che "in caso di mancata intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il Trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali";

la sentenza della Corte Costituzionale 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali (art. 1, comma 97, lettera *b*, della legge n. 56 del 2014);

impegna il governo a,

valutare la possibilità di prendere in considerazione che l'applicazione della norma sia subordinata agli adempimenti da parte dello Stato della sentenza 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati "agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali" (art. 1, comma 97, lettera *b*, della legge n. 56 del 2014).

G/2860/42/5

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo. 39 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (cosiddetta manovra correttiva), prevede il trasferimento, per il quadriennio 2017-2020, del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale alle Regioni, mediante intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a condizione che entro il 30 giugno di ogni anno abbiano provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle

province e città metropolitane;

l'applicazione della norma dovrebbe essere subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati "agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali" (art. 1, comma 97, lettera *b*, della legge n. 56 del 2014);

se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso decreto-legge e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle regioni per il TPL;

la norma si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20 per cento e, per di più, è applicabile solo per il 2017 e il 2018, in quanto nel 2019 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 68 del 2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti alle regioni e la sostituzione con compartecipazioni erariali;

la norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il governo non ha accolto, l'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. G/2853/65/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il governo,

a valutare la possibilità di adottare tempestivamente ulteriori-iniziative legislative al di fine di subordinare, per le annualità 2017 e 2018, l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.

G/2860/43/5

PADUA, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2860, recante conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

premesso che:

il carrubo (Ceratonia siliqua) è una pianta monumentale originaria del bacino meridionale del Mediterraneo, motto diffusa con Spagna, Marocco Italia, ed annoverabile tra i simboli dell'identità territoriale iblea;

il nostro Paese è il secondo dopo quello iberico per la produzione di carrube, che sono utilizzate principalmente per alimentazione animale e scopi industrali;

l'importanza del carrubo è legata anche al fatto che in aree marginali esso può essere coltivato per le sue caratteristiche di rusticità come unica coltura arborea possibile, arricchendo e migliorando la struttura di alcuni tipi di terreni e, quindi, contribuendo alla salvaguardia ed alla tutela del territorio;

a partire dal 2016, in vari carrubeti della provincia di Ragusa, in primo luogo nei comuni di Scicli e Modica, sono stati osservati diffusi disseccamenti di rami e parti della chioma di piante di carrubo, a causa dell'azione del coleottero dello Xylosandrus compactus;

per tale ragione, si stanno producendo pesanti ripercussioni sul piano paesaggistico oltreché su quello economico;

c'è, quindi, necessità di prevenire e contrastare i danni dovuti ai fori creati del coleottero durante l'ovideposizione e alle gallerie all'interno delle quali si sviluppa la popolazione. I danni sono particolarmente gravi nelle giovani piante ornamentali e nei vivai, poiché ne provocano la morte ed i carrubi adulti e/o secolari subiscono pesanti menomazioni dovute ai consistenti disseccamenti che inducono ad intervenire con tagli drastici;

per tale ragione è prioritario incentivare l'attività di ricerca e sperimentazione, al fine di studiare preliminarmente la bioetologia del coleottero nelle condizioni di campo e in relazione alla

particolare configurazione bioagronomica del carrubo in Sicilia, per individuare strategie ecocompatibili di profilassi e terapia volte al contenimento delle infestazioni;

impegna il Governo:

a garantire, nel primo provvedimento utile e con atto di natura anche non legislativa, lo stanziamento di fondi per la ricerca in materia di contrasto alla diffusione del coleottero Xylosandrus compactus, con particolare riguardo alla tutela e alla salvaguardia dei carrubeti nella Regione Siciliana, in ragione delle pesanti ripercussioni economiche ed ambientali dovute alla sua diffusione.

G/2860/44/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il Comitato per la valutazione dei progetti per il Fondo di attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» ha ritenuto ammissibili 870 progetti presentati da altrettanti comuni sono risultati ammissibili a finanziamento circa 451 progetti per un fabbisogno di finanziamento che supera di più di tre volte la dotazione iniziale del fondo, che ammontava a circa 200 milioni di euro;

il fondo in questione, peraltro, per effetto di successivi interventi risulta ridotto a 78,5 milioni di euro e non è in grado di coprire il fabbisogno;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere una revisione della copertura del Fondo, a sostegno della riqualificazione delle aree degradate e le periferie urbane.

G/2860/45/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il commercio e l'artigianato costituiscono due preziose risorse del nostro Paese e vengono garantiti dalla proprietà diffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito i frutti del loro lavoro nell'acquisto di locali commerciali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre, in via sperimentale per le aree del Mezzogiorno, misure volte ad agevolare la riqualificazione delle città.

G/2860/46/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in oggetto, così come articolato presenta aspetti di crescita, infatti, nel caso dei terreni agricoli, i «terreni abbandonati», la cui, nozione viene definita in modo generico ed approssimativo dal Reg. CEE 1307/2013, vanno inclusi in un elenco, predisposto dal Comune, che legittima la concessione del fondo per un periodo di nove anni a favore dei giovani agricoltori, sulla base di un progetto, volto alla valorizzazione ed utilizzazione del bene;

nei casi di terreni privati considerati abbandonati (commi da 7 a 15), il progetto presentato dall'utilizzatore mostra una procedura complessa;

la procedura prevista tende a privilegiare interventi di tipo fondiario, ignorando quelli di stampo aziendale, diretti a favorire l'espansione delle superfici aziendali;

la disposizione, con riferimento ai terreni privati, non prevede garanzie tecniche e finanziarie da parte dei soggetti richiedenti tali da permettere l'attuazione dei progetti e non assicura un contraddittorio adeguato tra il richiedente, il comune e il proprietario del fondo, volto ad accertare effettivamente lo stato di abbandono o di terreno incolto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di disciplinare la materia di cui all'articolo 3, in riferimento ai terreni privati, in un diverso quadro normativo mediante interventi di carattere strutturale per il settore dei terreni agricoli.

G/2860/47/5

COMAROLI

Il Senato

premesso che:

la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;

tra gli altri interventi, l'articolo 1 del provvedimento in esame, stanziando 1,25 miliardi di euro, promuove nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrano nella fascia di età compresa tra 18 e i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano finito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento;

con tale intervento si prevede di far nascere, nell'arco di 4 anni, 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o inoccupati, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create;

sarebbe necessario ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio;

al contempo è importante valorizzare il ruolo il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208 del 2015;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di perfezionare la normativa in oggetto al fine di:

a) garantire tecnicamente dal punto di vista contabile i target della spesa europea dei fondi comunitari e dei rispettivi cofinanziamenti regionali, preservando l'omogeneità dei bilanci dettata dall'applicazione dei principi del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) valorizzare il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei, già previsto dalla legge n. 208 del 2015, conferendo gli anche la possibilità di gestire le risorse del cosiddetto "overbooking", al fine di consentire il pieno utilizzo dei fondi europei e gli aiuti aggiuntivi del PSR a totale carico dell'ente;

c) prevedere che, in fase di «*start up*», per dare maggior impulso alla spesa dei fondi comunitari, i trasferimenti regionali iniziali all'organismo strumentale non incidano sul saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 della legge n. 232 del 2016;

d) limitare l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 4 agosto 2016 ai soli programmi di cooperazione territoriale, con la possibilità di utilizzo delle partite di giro.

G/2860/48/5

DONNO, PETROCELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A52860);

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;

in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;

considerato che:

come reso noto dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima quella trascorsa «è stata la seconda primavera più calda dal 1800 ad oggi, con una anomalia di +1.9ºC rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000, preceduta solo dalla primavera 2007 (+2.2ºC) [...] Maggio è stato l'ennesimo mese che ha fatto registrare precipitazioni al di sotto della media, portando la primavera 2017 ad essere la terza più asciutta dal 1800 ad oggi, con un deficit di quasi il 50 per cento rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000.» Ciò non fa che aggravare una situazione siccitosa che si protrae ormai dall'inizio dell'inverno;

a giugno nel sud Italia le precipitazioni sono risultate in calo del 40 per cento e le temperature massime superiori di 1,7 gradi la media di riferimento creando una situazione di criticità diffusa sul territorio dell'Italia meridionale dalla Puglia alla Campania, dalla Calabria alla Sicilia fino alla Sardegna;

le precipitazioni nel Mezzogiorno erano risultate scarse anche a maggio (-53 per cento), a aprile (-43 per cento), a marzo (-64 per cento) e febbraio (-39 per cento) con il risultato di un abbassamento del livello di acqua negli invasi ed una aridità diffusa nei campi;

il crollo dei raccolti nelle campagne meridionali, dal grano al pomodoro fino alle olive, per la prolungata siccità mette a rischio gli investimenti avviati per l'annata agraria con una diminuzione del livello occupazionale per il calo delle giornate lavorative offerte dall'agricoltura;

in Puglia nei 4 invasi foggiani di Occhito, Capacciotti, Capaccio, Osento a metà giugno il livello di metri cubi d'acqua era pari a 230 milioni di metri cubi d'acqua, contro i 267 dello stesso periodo del 2016, con un calo di 36,9 milioni) secondo l'elaborazione di Coldiretti dei dati forniti dal Consorzio di Bonifica della Capitanata. Nelle campagne della provincia di Bari si registrano danni ingenti soprattutto sull'altopiano della Murgia dove è stata chiesta la dichiarazione di stato di calamità per un crollo dal 30 per cento minimo con punte fino al 70 per cento della produzione di grano. Difficoltà si registrano gli agrumeti a Taranto, i vigneti di uva da tavola e da vino in tutte le province, il pomodoro a Foggia.

in Calabria nel crotonese rischia di non esserci più acqua sufficiente negli invasi silani per poter garantire l'irrigazione utile ad avviare le coltivazioni invernali di ortaggi ma è già in sofferenza l'olivicoltura regionale;

in Campania è stato chiesto il riconoscimento dello stato di calamità per la siccità che ha colpito il territorio che sta provocando notevoli danni alla produzione agricola regionale, che hanno superato la soglia del 30 per cento;

in Sardegna l'assenza di piogge sta condizionando tutti i settori agricoli, con perdite nella produzione di oltre il 40 per cento;

con il prolungarsi dell'assenza di pioggia al sud l'allarme siccità si è ormai esteso ad oltre i 2/3 della superficie agricola nazionale interessando praticamente tutta la Penisola con danni alle campagne che nel 2017 hanno superato a livello nazionale il miliardo di euro, tra crisi idrica e maltempo;

inoltre, secondo quanto precisato dal Wwf, «oggi circa un quinto del territorio nazionale italiano viene ritenuto a rischio desertificazione: quasi il 21 per cento del territorio del quale almeno il 41 per cento si trova nelle regioni dell'Italia meridionale, come Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, ma sono coinvolte anche aree in altre regioni come l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo»,

impegna il Governo:

a predisporre idonee misure economiche a sostegno degli operatori agricoli che hanno subito ingenti perdite di produzione;

a predisporre urgentemente un piano di azioni volto a individuare immediate soluzioni per il contenimento del rischio connesso ai cambiamenti climatici registrati, a soddisfare il fabbisogno idrico nelle aree rurali colpite nonché a promuovere una virtuosa politica gestionale delle acque e lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto, in un'ottica di tutela e garanzia della competitività del settore agroalimentare italiano.

G/2860/49/5

COMAROLI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»

premesso che:

l'articolo 3 «Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati» prevede, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono;

l'articolo 16 della legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo) prevede che presso ISMEA venga istituita una "Banca delle terre agricole" con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività o di prepensionamenti;

richiamando la legge n. 440 del 1978 «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate» diverse regioni, anche del Mezzogiorno, hanno previsto l'istituzione delle cosiddette «Banche della terra» ovvero banche dati dei terreni abbandonati o incolti al fine di destinarli alla coltivazione da parte di soggetti che ne fanno richiesta;

impegna il Governo:

a prevedere un coordinamento tra le misure nazionali e regionali a legislazione vigente, implementandole, con quelle agevolative contenute nel presente provvedimento finalizzate al recupero dell'utilizzo agricolo dei terreni altrimenti incolti anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

G/2860/50/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locale dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», prevede la possibilità per le Regioni di contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa»; le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte;

occorrerebbe facilitare l'affidamento dei servizi di tesoreria ed evitare un significativo spreco di risorse pubbliche,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere, fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo le modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che la misura delle provviste che anche sono tenute ad accantonare sia calcolata sulla base dell'anticipazione prevista del contratto di tesoreria.

G/2860/51/5

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno (as. 2860);

premesso che:

l'articolo 1 l'articolo contempla forme di incentivazione per i giovani del mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

in particolare il comma 3 individua, quale amministrazione titolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti-Invitalia, che esaminerà le istanze pervenute, per la concessione dei finanziamenti;

tali finanziamenti sono erogati per il 35 per cento a fondo perduto e per il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento (comma 8);

secondo quanto previsto dal comma 14 Invitalia è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per definire le modalità di corresponsione dei contributi nonchè le condizioni tipo dei mutui;

impegna il governo:

ad adottare misure al fine di prevedere un tetto massimo per la definizione del tasso di interesse dei mutui di cui al comma 8 al quale la convenzione che sarà stipulata tra ABI e Invitalia deve attenersi.

G/2860/52/5

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni e l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

il maggiore problema scaturente dalla disciplina delle locazioni non abitative consiste nell'obbligo di stipulare contratti di durate inderogabilmente stabilite in periodi lunghissimi, nel corso dei quali il canone di locazione deve per legge rimanere immutato (salvo l'aggiornamento istat). Per le attività commerciali si tratta di 12 anni;

l'ingessatura delle locazioni è data da tale lunga durata imposta dalla normativa vigente, ma nella situazione attuale le attività piccolo-imprenditoriali non son in grado di corrispondere ai locatori canoni rapportati alle imposte ed alla lunga durata;

allo stesso tempo, per i locatori, è impossibile accedere a canoni ridotti rispetto a quelli reputati di mercato in una situazione normale, cosa alla quale invece accederebbero se le norme dessero loro la possibilità di concordare contratti di più breve durata;

impegna il governo,

anche al fine di contribuire al superamento dalla crisi del commercio, ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di prevedere che, in caso di apertura di nuove attività economiche per

locali di minori dimensioni, ossia per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4 decreto legislativo n. 114 del 1998, che la locazione sia disciplinata dal codice civile, escludendo la disciplina delle locazioni non abitative che impone una durata del contratto troppo lunga.

G/2860/53/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno,

premesso che:

il programma servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC) si concluderà il 30 giugno 2018, ma molte amministrazioni locali, per effetto delle regole di rendicontazione della spesa in riparti e per ambiti sociali, già ora hanno esaurito le risorse per dare continuità agli interventi avviati;

impegna il governo a:

valutare la possibilità di prevedere, in ur:1 diverse quadro normativo, che vengano assicurati i servizi fondamentali per la cittadinanza, in linea con gli obiettivi del piano nazionale di riforma in materia di welfare e contrasto al disagio sociale.

G/2860/54/5

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

in alcune città italiane sono stati avviati progetti finalizzati all'interscambio generazionale tra anziani residenti in case di riposo e bambini frequentanti la scuola per l'infanzia;

l'ottimo risultato di questo tipo di progetto educativo è arrivato finalmente anche in Italia, negli Stati Uniti è infatti ormai collaudato, e in particolare nelle città di Piacenza e di Padova, dove sono nati i primi asili nido proprio all'interno di case di riposo per la terza età;

è importante finanziare progetti mirati a costruire un *welfare* innovativo capace di attivare la partecipazione solidale tra generazioni al fine di migliorare la qualità della vita di ogni componente della comunità cittadina;

impegna il governo,

a valutare la possibilità di destinare risorse al potenziamento dei progetti già in essere, nonché alla realizzazione di nuovi, finalizzati all'inter-scambio generazionale, sviluppati tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non auto sufficienti e le scuole dell'infanzia che attivano, congiuntamente, programmi di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra generazioni.

G/2860/55/5

PETROCELLI, DONNO, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;

in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in-agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;

considerato che:

l'annuario dell'agricoltura italiana ? 2015 del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) indica che nell'annata agraria 2012/2013, in Italia, erano presenti circa 1.470.000 aziende agricole con una Sau (superficie agricola utilizzata) complessiva pari al 12,4 milioni di ettari. Nonostante una diminuzione delle unità produttive più piccole nel settore agricolo, vi è un'elevata presenza di aziende con piccole dimensioni (il 62 per cento ha meno di 8.000 euro di Ps-

programmi di sostegno ed occupa il 13,4 per cento della Sau complessiva). Solamente il 5 per cento delle aziende arriva a dimensioni economiche rilevanti (oltre i 100.000 euro di Ps). Le aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti rappresentano il 53 per cento delle aziende complessive e il 77 per cento di queste, ha un'estensione inferiore ai 5 ettari;

nel 2015, gli occupati in agricoltura sono stati 843.000 («l'agricoltura italiana, conta 2016», a cura del CREA);

dai dati pubblicati dall'ISTAT si evince che i prezzi dei prodotti agricoli venduti nel 2015 risultano in calo del 3,4 per cento;

dalla lettura dei dati pubblicati dall'lsmea (Istituto di servizi per il mercato, agricolo alimentare) nel gennaio 2017 sui prezzi degli ortaggi e della frutta, sì evince che le quotazioni dell'anno 2016 hanno subito una riduzione del 5,2 per cento rispetto al 2015. In particolare, si sono avute flessioni nell'ordine del 6,7 per cento per il gruppo delle produzioni vegetali e del 3,1 per cento per i prodotti zootecnici;

L'impatto deflattivo, analizzato con un maggiore dettaglio, è prevalentemente riconducibile alla dinamica negativa dei prezzi dei cereali (-11,6 per cento nella media annua) e ai significativi ribassi rilevati da Ismea sui mercati degli oli di oliva (-18,5 per cento), della frutta (-4,9 per cento) e degli ortaggi (-3,9 per cento);

i dati forniti da Ismea per la campagna ortofrutticola in corso nel 2017 presentano un'ulteriore e drastica riduzione dei prezzi. Al 2 giugno i prezzi medi all'origine della frutta rispetto a quelli dello scorso anno, per le albicocche hanno subito una variazione pari a un calo del 41,2 per cento, per le pesche pari a ?36,9 per cento, per le ciliegie pari a ?43,7 per cento, per le nettarine pari a ?44,1 per cento. Al 2 giugno i prezzi medi all'origine degli ortaggi rispetto a quelli dello scorso anno per le patate novelle hanno subito una variazione pari a ?42,1 per cento, per i fagiolini sotto serra pari a ?57,1 per cento e le melanzane sotto serra pari a ?21,3 percento;

secondo i dati Ismea, negli ultimi 5 anni la produzione nazionale ortofrutticola è stata di circa 26 milioni di tonnellate, con un valore della produzione commercializzata nel 2016 di circa 6 miliardi di euro;

considerato inoltre che:

la speculazione dei prezzi ortofrutticoli sta mettendo a rischio decine di migliaia di piccole e medie aziende agricole, che a stento arrivano a coprire i costi di produzione. Negli ultimi mesi si è verificato un vero tracollo dei prezzi all'origine senza però che questo abbia almeno-significato un risparmio per il consumatore, che compra a costi invariati;

particolarmente colpito da tali operazioni speculative appare il mercato delle produzioni drupacee, (soprattutto pesche, susine e albicocche) il cui drastico calo dei prezzi ha mandato in crisi intere regioni, specialmente nel mezzogiorno;

a pagare il conto delle speculazioni sono ì cittadini, le imprese e i lavoratori agricoli italiani, che sono un terzo di tutti i lavoratori agricoli d'Europa, una forza lavoro specializzata, preziosa e numerosa;

l'Italia da sola, rappresenta un quarto della produzione agricola europea ma le sue aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro sono minacciati da giochi finanziari che poco hanno a che vedere con lo sviluppo di un settore trainante per il nostro paese;

l'agricoltura è un'eccellenza da difendere anche perché non significa più solo campi e mercati ma è elemento di sviluppo locale e rurale, sempre più legata ad attività turistiche, ambientali, paesaggistiche, di accoglienza, gusto e buona tavola, della trasformazione e della tutela del territorio tutto in chiave di promozione culturale in senso ampio;

le aziende agricole possono fare tanto per le amministrazioni locali, rendendosi naturali gestori e controllori di quelle terre secondo il principio della multifunzionalità agricola;

difendere questa idea di agricoltura significa difendere le buone pratiche di tutela della nostra terra, fonte di storia, cultura e volano economico per il futuro nonchè promuovere lo sviluppo tecnologico legato ai sistemi di produzione e distribuzione più sostenibili: e-commerce e creazione di

gruppi di acquisto solidali, più sostenibili e moderni rispetto alle pratiche energivore e speculative della grande distribuzione;

impegna il governo:

a porre in essere con urgenza interventi normativi volti a:

? tutelare le aziende agricole danneggiate dalla crisi determinata dalla forte riduzione dei prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli;

? porre al riparo i produttori agricoli dalle pratiche speculative che interessano i prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli;

porre urgentemente in essere azioni concrete, in ambito comunitario ed verso i paesi extracomunitari, a contrasto delle pratiche di concorrenza sleale e in difesa del comparto agroalimentare italiano.

G/2860/56/5

CAPACCHIONE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2680, Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di ricollocare il personale dipendente dei consorzi agrari, previa una loro riqualificazione professionale, presso le Regioni individuando le più idonee modalità e procedure per tali finalità.

G/2860/57/5

COMAROLI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2 prevede un regime agevolato a favore dei consorzi agrari. Si prevede, infatti, che le attività esercitate dalle società partecipate dai consorzi agrari a favore dei soci degli stessi consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, "hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge";

in tal modo una società a responsabilità limitata partecipata dai consorzi agrari, pur configurandosi come tipica organizzazione collettiva a scopo di lucro, acquista natura mutualistica, contraddicendo con ciò lo schema giuridico naturale adottato. In sostanza, si attua una sorta di confusione tra scopo di lucro e scopo mutualistico con tutte le implicazioni sul piano della operatività della società stessa;

non va, inoltre, trascurato il fatto che le altre società di capitali che non vedono la partecipazione dei consorzi agrari, non beneficiano di questa particolare condizione che li avvantaggerebbe sul piano fiscale e delle possibili agevolazioni creditizie, ledendo, quindi, il principio della libera concorrenza;

il consorzio agrario è un'organizzazione di agricoltori, costituiti in forma di società cooperativa. Il fine ultimo sia delle società di persone che delle società di capitali è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative invece hanno uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato;

la norma introdotta, stante il differente trattamento normativo che si riserva a soggetti aventi la stessa configurazione e natura giuridica, con conseguente destrutturazione del sistema dell'organizzazione societaria dell'attività di impresa, risulta così essere ingiustificata, discriminatoria ed amplia eccessivamente il trattamento agevolativo dei consorzi agrari;

inoltre, si evidenzia un contrasto anche dal punto di vista costituzionale in quanto l'articolo 45 della Costituzione prevede che "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a

carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata";

impegna il Governo,

a prevedere, nel corso dell'esame del provvedimento, la soppressione della suddetta disposizione in quanto si introduce un regime agevolato a favore dei consorzi agrari che non trova alcuna giustificazione sia nel testo del decreto-legge all'esame che sotto il profilo costituzionale, in quanto l'articolo 45 della Costituzione, infatti, esclude il carattere della mutualità per le società costituite sotto forma di società di capitali o equiparate che perseguono lo scopo di lucro.

G/2860/58/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno" che all'articolo 16, comma 1, prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani di intervento volti a risanare situazioni "di particolare degrado", in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di "cittadini stranieri";

rilevato che tra le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari, specificate al successivo comma 2 dell'articolo 16, vi è "anche" la graduale integrazione dei "cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati", dizione quest'ultima, oltre che al quanto generica riguardo allo *status* giuridico dei beneficiari degli interventi, differente rispetto a quella del precedente comma;

preso atto che, conseguentemente all'aumento degli arrivi sulle coste italiane del Mezzogiorno di cittadini stranieri e alla situazione del sistema di accoglienza ormai al collasso, alla luce dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 46 del 2017, le situazioni di degrado sono sempre più diffuse e caratterizzate da emergenzialità, tanto che recentemente è stata approvata anche la legge 96 del 2017, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

impegna il Governo,

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 16 gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente; nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe.

G/2860/59/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno" che all'articolo 16, commi 4 e 5, prevede una forma di premialità per gli enti locali impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti;

rilevato, in particolare, che il comma 4 dispone la destinazione di ulteriori 150 mila euro al Fondo di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, quale contributo economico dello Stato a favore degli enti locali che prestano accoglienza fino ad esaurimento dello stanziamento, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015);

preso atto che attualmente nei Centri di Permanenza per i Rimpatri risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari in attesa di rimpatrio, mentre, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'Interno, degli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 1º gennaio 2017

al 15 giugno 2017 risultano 10.969 quelli non rimpatriati;

impegna il Governo,

a destinare adeguate risorse al Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni al fine di procedere all'effettivo allontanamento e rimpatrio degli stranieri irregolari e clandestini.

G/2860/60/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno" che all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani d'intervento volti a risanare situazioni "di particolare degrado", in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di cittadini stranieri";

rilevato che la norma non specifica lo *status* giuridico dei cittadini stranieri, di cui viene indicata una "*massiva*" concentrazione nelle aree individuate al comma 1, ove si registrano "situazioni di particolare degrado", né individua precisamente tutte le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari se non la graduale integrazione dei "cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati";

preso atto che, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'interno ? Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 1º gennaio 2017 al 15 giugno 2017 sono stati 21.436, di cui solo 10.467, comprensivi dei 6.882 respinti alla frontiera, risulterebbero rimpatriati;

preso atto infine dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 286/98, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 46/2017, ove risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari e in attesa di rimpatrio;

impegna il Governo,

ad adottare, anche nell'ambito dei piani di intervento adottati dai commissari straordinari, le più opportune e tempestive iniziative al fine di individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, e di garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1.1

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» *con le seguenti:* «in cui il tasso di disoccupazione sia superiore nella misura del 10 per cento alla media nazionale».

1.2

FUCKSIA

Al comma 1, dopo le parole: «Campania», *inserire la seguente:* «Marche,».

1.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti*: «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche.».

1.4

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» *inserire le seguenti:* «nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22-giugno-2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: «fino a 1.250 milioni di euro» *con le seguenti:* «fin a 1.350-milioni di euro» *e sostituire le parole:* «36 milioni»; «280-milioni»; «462 milioni»; «308,5 milioni» *rispettivamente con le seguenti:* «66 milioni»; «310 milioni»; «482 milioni»; «328,5 milioni».

1.5

SPILABOTTE, SCALIA, PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI, BENCINI, GINETTI, URAS, MANCUSO

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

1.6

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» *inserire le seguenti:* «nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,».

1.7

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ricompresi nella regione Abruzzo.».

1.8

SPILABOTTE, SCALIA

Al comma1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché nei comuni del basso Lazio rientranti nel territorio della provincia di Frosinone».

1.9

GUALDANI

Al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori» *aggiungere le seguenti:* «e giovani liberi professionisti».

Conseguentemente, al comma 10, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i liberi professionisti sono finanziati gli investimenti per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e *hardware*, nonché *software* e tecnologie digitali, al fine di migliorare la loro offerta» *sopprimere le seguenti parole:* «libero professionali e».

1.10

GUALDANI

Al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori» *aggiungere le seguenti:* «e giovani liberi professionisti».

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa».

1.11

GUALDANI

Al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori» *aggiungere le seguenti:* «e giovani libero professionisti».

Conseguentemente, al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «sono finanziate» *inserire le seguenti:* «le attività libero professionali e» *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «libero professionali e».

1.12

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» *con la seguente:* «maggiorenni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure a favore degli imprenditori nel Mezzogiorno denominata "Resto nel Sud"».

1.13

GRANAIOLA, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «i 18 ed i 35» *con le seguenti:* «tra i 18 e i 40».

1.14

STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire le parole: «35 anni», *con le seguenti:* «40 anni».

1.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «35 anni» *con le seguenti:* «40 anni».

1.16

GUALDANI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» *aggiungere le seguenti:* «ed ai professionisti iscritti in ordini o collegi, di età compresa tri i 25 ed i 45 anni»;

al comma 6, dopo le parole: «le società cooperative» *inserire le seguenti:* «, nonché società tra professionisti o società tra avvocati; *c)* società tra professionisti o di cui alla legge n. 183/2013 o società tra avvocati di cui al decreto legislativo n. 96/2001 iscritte negli Albi professionali tenuti dai rispettivi ordini o Collegi»;

al comma 10, dopo le parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali» *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione di quelle finalizzate all'acquisto di immobili non residenziali ad uso ufficio di nuova costruzione, ed in regola con le normative di sicurezza previste dalla legge, da utilizzare per l'attività professionale».

1.17

CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole da:* «o vi trasferiscano» *fino alla fine della medesima lettera.*

1.18

GATTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole da:* «vi trasferiscano» *con le seguenti:* «vi ritrasferiscano».

1.19

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, PEGORER

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine:* «o entro centoventi giorni se residenti all'estero;».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni» *aggiungere le seguenti:* «, o entro centoventi giorni in casa di residenza all'estero,».

1.20

SANTINI, LAI

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «non risultino già» *aggiungere le seguenti:* «titolari d'impresa alla data di entrata in vigore del presente decreto legge o».

1.21

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17».

1.22

GUALDANI

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17».

1.23

GUALDANI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

Al primo periodo, sopprimere le parole: «, e le Università»*;*

Dopo il primo periodo inserire il seguente: «In aggiunta alle attività di cui al precedente periodo, le Università, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 2 e a titolo gratuito, possono effettuare studi e analisi del contesto di mercato e dell'ambiente economico-sociale di riferimento, nonché ogni altra ricerca utile ai fini dell'individuazione dei settori economicamente più favorevoli per l'iniziativa economica giovanile di cui al presente articolo».

1.24

GUALDANI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere, previo accreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3 e a titolo oneroso, i medesimi servizi di cui al periodo precedente».

1.25

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 4, sopprimere la parola: «anche».

1.26

GUALDANI

Al comma 4 secondo periodo eliminare la parola: «anche».

1.27

GUALDANI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».

1.28

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola «anche».

1.29

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'istruttoria di cui al presente comma può altresì provvedere, nei termini e con le modalità di cui al precedente periodo,qualunque persona giuridica avente oggetto sociale, da almeno tre anni, l'espletamento di servizi di consulenza in materia di finanziamenti. All'onore sostenuto da tali soggetti si provvede nel limite massimo del 1 per cento del finanziamento concesso a valere sul contributo di cui al comma 8, lettera *a)*».

1.30

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'istruttoria di cui al presente comma può altresì provvedere, nei termini e con le modalità di cui al precedente periodo, qualunque persona giuridica avente oggetto sociale, da almeno tre anni, l'espletamento ai servizi di consulenza in materia di finanziamenti».

1.31

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* «società» *con le seguenti:* «società di persone»;

b) al comma 13, sostituire le parole: «5 anni» *con le seguenti:* «dieci anni».

1.32

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parala:* «società» *con le seguenti:* «società di persone».

1.33

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata del finanziamento», *ovunque*

ricorrano, aggiungere le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine di esso».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 2», *aggiungere le seguenti:* «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.34

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le porole: «per tutta la durata del finanziamento», *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti;* «e per gli otto anni successivi al termine di esso».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2», *aggiungere le seguenti:* «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.35

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata del finanziamento», *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:* «e per i cinque anni successivi al termine di esso».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 2», *aggiungere le seguenti:* «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.36

GUALDANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Una quota non inferiore del 5 per cento delle istanze approvate deve essere riservata ai soggetti di cui al comma 2, rientranti nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

1.37

GUALDANI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Il richiedente riceve un finanziamento fino ad un importo massimo di 150 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 20 mila euro per ciascun socio aggiuntivo, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*».

1.38

GIOVANNI MAURO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 80 mila euro, a valere sulle risorse di cui al comma 16 fino ad esaurimento delle medesime. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.».

1.39

GUALDANI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. I programmi di spesa riferiti alle istanze di cui al comma 3 sono ammissibili fino ad un massimo di 40 mila euro per ciascuno dei soggetti di cui al comma 2. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del programma di spesa ammissibile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2».

1.40

SANTINI, LAI

Al comma 7, sostituire le parole: «Ciascun richiedente» *con le seguenti:* «Ciascuna impresa individuale richiedente» *e le parole:* «da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria» *con le seguenti:* «da società costituite da più soci a seguito dell'entrata in vigore del presente- decreto-legge, purché non costituite da parenti entro il secondo grado ed affini e nelle quali nessuno dei soci ne detenga la maggioranza delle quote,».

1.41

BARANI, LANGELLA, MILO

Al comma 7, sostituire le parole: «40 mila euro»*, ovunque presenti, con le seguenti:* «80 mila euro».

1.42

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 7, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «40 mila»*, con le seguenti:* «60 mila»*, e al secondo periodo, sostituire le parole:* «200 mila»*, con le seguenti:* «300 mila».

1.43

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro»*, con le seguenti:* «50 mila euro».

Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro»*, con le seguenti:* «50 mila euro».

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.44

LAI

Al comma 7, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 40.000 euro»*, con le seguenti:* «fino ad un massimo di 50.000 euro».

1.45

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 2», *aggiungere le seguenti*: «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.46

BARANI, LANGELLA, MILO

Al comma 7, sostituire le parole: «200 mila euro», *con le seguenti*: «300 mila euro».

1.47

LAI, SANTINI

Al comma 7, dopo le parole: «200 mila euro»*, aggiungere le seguenti:* «. I finanziamenti di cui al comma 8 sono concessi».

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire la lettera* b)*, con la seguente:* «*b)* della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino all'ottanta per cento del finanziamento, ovvero dell'importo del finanziamento garantito dal confidi o altro fondo di garanzia. L'accesso alla predetta garanzia avviene con modalità semplificate, sulla base della valutazione tecnica, economica e finanziaria del progetto e del soggetto richiedente, di cui al comma 5, effettuata da Invitalia, i cui esiti sono comunicati dalla medesima Agenzia al gestore del Fondo di garanzia»;

b) *al comma 13, sopprimere il primo periodo*;

c) *al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole:* «nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia»*;*

d) *al comma 14, secondo periodo, sostituire la parola:* «mutui»*, con la seguente:* «finanziamenti»

;

e) *al comma 15, sostituire le parole:* «sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accredita mento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme»*, con le seguenti:* «sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità ai finanziamenti di cui al comma 8, le modalità di loro concessione, controllo e monitoraggio, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme, nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4».

1.48

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al presente articolo sono così articolate:

a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

1.49

GUALDANI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al presente articolo sono così articolate:

a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsata entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

Conseguentemente:

al comma 6, secondo periodo, sostituire ovunque ricorra la parola: «finanziamento»*, con la seguente* «prestito»*;*

al comma 10 primo periodo, sostituire la parola: «finanziate»*, con la parola:* «agevolate» *e al secondo periodo sostituire le parole:* «dal finanziamento»*, con le seguenti:* «dall'agevolazione»*;*

al comma 11 primo periodo, sostituire le parole: «I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati»*, con le seguenti:* «Le agevolazioni di cui al comma 8 non possono essere utilizzate»*;*

al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai finanziamenti» *con le seguenti:* «alle agevolazioni»*;*

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «dei finanziamenti»*, con le seguenti:* «delle agevolazioni» *e le parole:* «il finanziamento» *con le seguenti:* «il prestito».

1.50

GUALDANI

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «35 per cento» *con le seguenti:* «45 per cento»*;*

b) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «65 per cento»*, con le seguenti:* «55 per cento».

A copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni per il periodo 2017-2021 saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,

per un importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2017, 60 milioni di euro per l'anno 2018, 110 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni per il 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.

1.51

PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 8, lettera b)*, sostituire le parole:* «entro otto anni»*, con le seguenti:* «entro 15 anni».

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: «1.250 milioni»*, con le seguenti:* «1.350 milioni»*, e dopo le parole:* « per l'anno 2025»*, aggiungere le seguenti:* «; 100 milioni per gli anni 2026-2032».

1.52

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Ai comma 8, lettera b)*, secondo periodo, sostituire la parola:* «otto»*, con la seguente:* «dieci».

1.53

GUALDANI

Al comma 8, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*c)* in alternativa alle modalità di cui alle lettere *a)* e *b)*, i finanziamenti possono essere concessi per la loro totalità, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, sotto forma di prestito a tasso zero, calcolato in equivalente sovvenzione lorda ESL. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

Conseguentemente al comma 9, sostituire le parole: «Il prestito di cui alla lettera *b)* del comma 8 beneficia»*, con le seguenti:* «I prestiti di cui alle lettere *b)*e *c)* del comma 8 beneficiano».

1.54

SANTINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Nel caso di società cooperative, la quota di contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera *a)*, qualora versata dai soci a titolo di capitale sociale nella nuova società, può essere integrata con un intervento ai sensi della legge n. 49 del 1985.».

1.55

BONFRISCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Nel caso di società cooperative, la quota di contributo a fondo perduto di cui alla lettera *a)* del comma 8, se versata dai soci a titolo di capitale sociale nella nuova società, può essere integrata con un intervento ai sensi della legge n. 49 del 1985.».

1.56

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 9 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a)*, sopprimere le parole da:* «corrisposto»*, fino a:* «finanziamento»*;*

alla lettera b)*, primo periodo, sopprimere le parole:* «da parte del soggetto gestore».

1.57

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 9, alla lettera a)*, sopprimere le parole:* «,corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento».

1.58

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 9, al primo periodo della lettera b)*, sostituire le parole:* «per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore»*, con le seguenti:* «per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito».

1.59

GUALDANI

Al comma 9, lettera b)*, primo periodo, sopprimere le parole:* «da parte del soggetto gestore».

1.60

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni e servizi nei settori dell'artigianato, dell'industria e del turismo».

1.61

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «finanziate» *con la seguente: «agevolate».*

1.62

GUALDANI

Al comma 10, dopo le parole: «attività imprenditoriali»*, inserire le seguenti:* «di tipo turistico e commerciale, nonché quelle».

1.63

GUALDANI

Al comma 10, dopo le parole: «attività imprenditoriali»*, inserire le seguenti:* «di tipo turistico ricettive o turistico balneari, nonché quelle,».

1.64

COMAROLI

Al comma 10, dopo le parole: «nei settori dell'artigianato» *inserire le seguenti:* «del commercio, del turismo»*, e sopprimere le parole da:* «e del commercio» *fino alla fine del periodo.*

1.65

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 10, dopo le parole: «dell'artigianato» *inserire le seguenti:* «, del commercio, dell'industria agroalimentare».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

1.66

GIOVANNI MAURO

Al comma 10, dopo le parole: «fornitura di servizi» *inserire le seguenti:* «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «Sono escluse dal finanziamento» *fino alle parole:* «di impresa».

1.67

LAI

Al comma 10, sostituire le parole: «relativi alla fornitura di servizi» *con le seguenti:* «le attività di impresa nel settore della fornitura dei servizi».

1.68

GUALDANI

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «relativi» *con la seguente:* «relative».

1.69

SANTINI, LAI

Al comma 10, al primo periodo, sostituire la parola: «relativi» *con la seguente:* «relative».

1.70

GALIMBERTI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a) al comma 10, dopo le parole:* "fornitura di servizi" *inserire le parole:* ", nonché le attività

imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali";

b) al comma 10, le parole: "Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita del beni prodotti nell'attività di impresa." *sono soppresse.*

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, dopo le parole: «fornitura di servizi» *inserire le parole:* «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali»;

b) al comma 10, le parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.» *sono soppresse*.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.72

GUALDANI

Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «fornitura di servizi» *inserire le parole:* «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali»;

b) le parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.» *sono soppresse.*

1.73

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «fornitura di servizi» *inserire le seguenti:* «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali» *e sopprimere il secondo periodo.*

1.74

STEFANO, URAS

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «delle attività commerciali, delle attività turistiche incluse l'intermediazione di servizi turistici e la nautica da diporto e delle attività libero professionali».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.75

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «delle attività commerciali, delle attività turistiche incluse l'intermediazione di servizi turistici e la nautica da diporto e delle, attività libero professionali».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.76

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «servizi» *aggiungere le seguenti:* «e del turismo».

1.77

GUALDANI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 10 per cento degli importi annuali massimi previsti al comma 16 è destinata al finanziamento delle attività imprenditoriali che

organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ai sensi della legge 22 giugno 2000, n. 193 o che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a quello del finanziamento di cui al comma 8, lavoratori detenuti o internati, nonché quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

1.78

GUALDANI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al due per cento degli importi annuali massimi previsti al comma 16 è destinata al finanziamento delle attività professionali di giovani abilitati all'esercizio della professione forense, con età pari o inferiore ai 35 anni, che sono regolarmente iscritti presso il relativo ordine professionale, e che intendono esercitare la professione in una delle Regioni di cui al comma 1. Le risorse possono essere utilizzate per l'apertura e l'avviamento di uno studio professionale autonomo, anche attraverso la costituzione di una società di capitali.».

1.79

DE POLI

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

«10-*bis)* Nelle regioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo, le relative disposizioni si applicano anche per le iniziative di realizzazione e gestione di strutture sanitarie e socio-sanitarie. Qualora la regione abbia adottato il programma operativo in prosieguo del piano di rientro, anche in deroga ad altre disposizioni e ad invarianza di spesa, può procedere a modifiche ed integrazioni del programma operativo prevedendo eventuali aggiornamenti e rettifiche dei fabbisogni assistenziali previsti, delle dotazioni esistenti e di quelle accreditabili».

1.80

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «I finanziamenti»*, con le seguenti:* «Le agevolazioni».

1.81

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «ai finanziamenti»*, con le seguenti:* «alle agevolazioni».

1.82

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 13, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «dei finanziamenti»*, con le seguenti:* «delle agevolazioni»*;*

b) *sopprimere le parole:* «dal comma 6»*, fino alla fine del periodo.*

1.83

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 13, sopprimere le parole da: «e al conferimento»*, fino alla fine del periodo.*

1.84

GUALDANI

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole da: «e il conferimento»*, fino alla fine del periodo.*

1.85

GUALDANI

Al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: «, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia,».

1.86

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia,».

1.87

COMAROLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* I soggetti riceventi i finanziamenti di cui al comma 8, che delocalizzano, per tutto il periodo di durata dell'incentivo, la propria produzione nel territorio di un altro Stato, anche appartenente all'Unione europea, o qualora la delocalizzazione abbia come effetto la riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio del contributo a fondo perduto e della garanzia statale sui finanziamenti concessi a tasso zero e hanno l'obbligo della loro restituzione».

1.88

SANTINI, LAI

Al comma 15, dopo le parole: «le modalità di attuazione della stessa»*, aggiungere le seguenti:* «, i costi ammissibili al finanziamento di cui al comma 7 e le modalità di rendicontazione delle spese».

1.89

COMAROLI

Al comma 15, dopo le parole: «e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante»*, inserire le seguenti:* «anche in relazione alla rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate».

1.90

LAI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «Ciascuna Regione di cui al comma 1, nell'ambito delle proprie risorse disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo approvati ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili».

1.91

COMAROLI

Dopo il comm 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione che indichi gli interventi realizzati nell'anno precedente con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso con la valutaziene della rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate».

1.92

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 16, dopo le parole: «, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE,» *inserire le seguenti:* «con l'esclusione delle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 2 del 3 marzo 2017 in favore del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia,».

1.93

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 16 primo periodo, dopo le parole: «da ripartire» *inserire le seguenti:* «nell'ambito dello stesso territorio regionale oggetto del precedente finanziamento».

1.94

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Sul sito *internet* di Invitalia sono pubblicati gli elench-i dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia come prestito, e degli istituti di credito concessionari. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, con cadenza massima trimestrale».

1.95

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.».

1.0.1

SANTINI, LAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Con decreto del Ministro dello sviiuppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, da emanarsi entro 31 dicembre 2017, è definita la quota delle risorse disponibili per le finalità di cui al presente comma, da destinare, per l'anno 2018, alla costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.»

1.0.2

LAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. Gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata attraverso le modalità di cui al comma 3 articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 destinano un massimo del 15 % per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, per il sostegno all'esercizio della libera professione ed al reddito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tali somme vengono detratte dall'ammontare del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.0.3

GUALDANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Misure per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane del Mezzogiorno)

1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura, per le Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con legge 22 gennaio 2016 n. 9, è prorogata per il triennio 2018-2020, nel limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro nel triennio, di cui 20 milioni nel 2018, 50 milioni di euro nel 2019 e 30 milioni di euro nel 2020.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni nel 2018, 50 milioni di euro nel 2019 e 30 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.0.4

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Incentivi per la costituzione di società sportive dilettantistiche)

1. È autorizzata la costituzione di società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro da parte di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le società di cui al presente articolo sono società di capitali costituite mediante atto pubblico, secondo le disposizioni del codice civile.

2. Gli statuti delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro devono contenere:

a) la denominazione o la ragione sociale con la locuzione «società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro»;

b) l'oggetto sociale o lo scopo associativo, con riferimento allo svolgimento e all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza, nonché l'organizzazione di attività sportive tese alla prevenzione e alla tutela della salute, nonché alla predisposizione di attività volte a favorire l'inserimento sociale di persone con disabilità;

c) l'obbligo di conformarsi alle norme e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, nonché alle disposizioni emanate dal CONI.

3. I ricavi provenienti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di erri al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il 50 per cento del loro ammontare.

4. Le società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro, che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso hanno consegnito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 50.000 euro, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m)* e all'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Le agevolazioni di cui ai commi 4, 5, 7, 8, 9, 11-*bis* e 23 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società di cui al presente articolo che sono in posesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive mooificazioni.

7. Le agevolazioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano esclusivamente al ricorrere contestuale delle seguenti condizioni:

a) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un medico specialista in cardiologia e un medico nutrizionista dietologo. All'atto di iscrizione tutti coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica presso le società di cui al comma 1 sono sottoposti gratuitamente ad uno screening cardiologico e ad una visita nutrizionale per un corretto svolgimento delle pratiche sportive. l contenuti delle visite specialistiche di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto del Ministero della Salute da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Lo screening cardiologico deve essere effettuato obbligatoriamente una volta ogni tre anni;

b) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare con le scuole secondarie di seconde grado convenzioni per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

c) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve provvedere all'organizzazione di attività motorie-espressive rivolte a persone con disabilità intellettivo-relazionali, per favorirne l'inclusione sociale.

8. Al comma 6 del decreto legge-25-novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di mancanza di progetti presentati dai soggetti di cui al primo periodo, gli enti locali possono valutare i progetti presentati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro; in tal caso, la gestione dell'impianto da parte della società sportiva non può essere inferiore ai dieci anni ed è subordinata al pagamento di un corrispettivo che tenga conto del valore dell'intervento effettuato. Costituisce titolo preferenziale per la concessione della gestione di impianti sportivi pubblici, anche scolastici, la natura giuridica di associazione o di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI".

9. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche già costituite al 31 dicembre 2016 in una delle forme previste al comma 17 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 possono richiedere entro il 30 settembre 2017 la trasformazione in società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro a decorrere dal l o gennaio 2018, mediante le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni l'entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, stimati in 3,5 milioni di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *sestituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternaiiva ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca."»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «imprese agricole», *aggiungere le seguenti:* «e della pesca».

2.2

STEFANO, URAS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesse, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca.";

b) *al comma 2, dopo le parole:* «imprese agricole», *aggiungere le seguenti:* «e della pesca».

2.3

SAGGESE, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SANTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «alle imprese agricole» *inserire le seguenti:* «e del settore ittico» *e dopo le parole:* «ai medesimi soggetti» *inserire le seguenti:* «nonché alle imprese del settore ittico»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «imprese agricole» *inserire le seguenti:* «e del settore ittico».

2.4

BONFRISCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Resto al sud alle imprese agricole» *aggiungere le seguenti:* «ed ittiche»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «in favore delle imprese agricole» *aggiungere le seguenti:* «ed

ittiche».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e pesca e di promozione delle filiere del Mezzogiorno».

2.5

LAI

Al comma 1 dopo le parole: «alle imprese agricole» *inserire le seguenti:* «e della pesca».

2.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonchè le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche.»

Conseguentemente, al comma 2 dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

2.7

GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo i soggetti che producono con certificazione biologica e/o a filiera corta.»

2.8

GUALDANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono estese ai soggetti, alle imprese individuali e alle società che svolgono attività di pesca e acquacoltura, a condizione che rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo articolo 1».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole» *inserire le seguenti:* «e di pesca ed acquacoltura» *e sostituire le parole:* «di cui al comma 1» *con le seguenti:* «di cui ai commi 1 e 1-*bis*».

2.9

BARANI, LANGELLA, MILO

Al comma 2 sostituire le parole: «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni».

2.10

BONFRISCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»

2.11

SANTINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivaziene del fondo, selvicoltura o allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»

2.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. 1. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il piano di settore per l'agrumicoltura. Per gli interventi attuativi del suddetto piano a favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono destinate risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

2.13

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, LIUZZI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse previste dal comma 2 sono assegnate alla Regione Puglia per promuovere interventi a favore delle imprese lecalizzate nelle aree colpite dal batterio *Xylella Fastidiosa*.».

2.14

VACCARI, CALEO

Sopprimere il comma 3.

2.15

BONFRISCO

Sopprimere il comma 3.

2.16

COMAROLI, CANDIANI

Sopprimere il comma 3.

2.17

DONNO, GIROTTO, PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Sopprimere il comma 3.

2.18

RUTA

Sopprimere il comma 3.

2.19

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO

Sopprimere il comma 3.

2.20

GUALDANI

*Al comma 3, capoverso 2-*bis*, primo periodo, dopo le parole:* «svolte dai consorzi agrari», *inserire le seguenti:* «,con sede legale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,».

2.21

RUTA

Al comma 3, capoverso «2-*bis*», *sopprimere il secondo periodo.*

2.22

VACCARI, CALEO

Al comma 3, capoverso «2-*bis*», *sopprimere il secondo periodo.*

2.23

COMAROLI, CANDIANI

Al comma 3, capoverso «2-*bis*», *sopprimere il secondo periodo.*

2.24

GUALDANI

Al comma 3, capoverso «2-*bis*» *sopprimere il secondo periodo.*

2.25

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO

Al comma 3, capoverso «2-*bis*» *sopprimere il secondo periodo.*

2.26

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine dice stendere la misura Resto al Sud per la valorizzazione del *compost* bene comune da utilizzare per la produzione blu e di qualità, per le bonifiche e contro la desertificazione dei territori agricoli interni, alle imprese agricole presenti nelle Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia è concesso un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti di compostaggio anaerobici. Al prodotto finale ottenuto dal processo anaerobico, il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa verifica delle agenzie regionali dell'ambiente, appone un bollino verde che certifica il compost di qualità, al fine di favorirne la vendita, la distribuzione e l'utilizzo.

3-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di dettaglio per la fruizione del contributo di cui al comma 3-*bis* nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

3-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

2.27

CONTE, DALLA TOR

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e di consentire alle stesse un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: "*d-bis)* Furgoni con vano di carico aperto veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera i 3.500 kg e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone».

2.28

ZANONI, SANTINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 dell decreto legislative 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera le 3,5 t e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano,

destinati al trasporto di cose e di persone;».

2.29

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera le 3,5 t e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone;».

2.30

PELINO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire alle stesse un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera i 3.500 Kg e in cui posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone;».

2.31

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera le 3,5 t e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone».

2.32

AMIDEI, PICCOLI, LIUZZI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

"*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli, con vano di carico aperto, destinati al trasporte di cose e di persone, aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t in cui i posti e il vano di carico non sono situati in un unico vano"».

2.33

LAI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria da considerarsi per fini statistici e riepilogativi denominata «Artigianale Regionale». Alla categoria di cui al comma precedente è riservato l'aumento annuale previsto dalla UE della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea. La categoria verrà suddivisa in quote regionali seconde il peso percentuale che ogni regione ha sul totale ltalia di numero di imbarcazioni da pesca artigianali che non hanno cioè in licenza circuizione e attrezzi trainati, così come stabilito rispettivamente dai MIPAAF e dal Consiglio Generale per la Pesca nel Mediterraneo nella sua

21esima Sessione. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale di suddivisione quote, delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il MIPAAF e le Regioni interessate, stabiliscono, regione per regione, le modalità di suddivisione delle quote regionali in singoli permessi e le loro quote individuali: i nuovi permessi speciali per la pesca al tonno rosso confluiranno, dal 2018, nella categoria palangari già prevista, di cui al primo comma».

2.34

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche alle imprese agricole ubicate nelle province interamente montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56».

2.35

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.».

2.36

MIRABELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il personale di cui all'articolo 5, comma 6 della legge n. 410/1999 è ricollocato con effetto immediato, anche previa riqualificazione professionale, presso le Regioni di appartenenza indipendentemente dalle previsioni della pianta organica e del patto di stabilità. La presente previsione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

2.37

GUALDANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di favorire il passaggio generazionale sulle navi adibite all'esercizio della pesca marittima sono adottate le seguenti disposizioni:

a) al Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione di cui all'allegato del decreto del Presiedente della Repubblica 15 febbraio 1952 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 254, comma 1, numero 4 le parole: "effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti;" sono sostituite dalle seguenti: "aver effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca";

2) all'articolo 257, comma 2, lettera *b)*, sono soppresse le parole: "nella zona compresa fra il 6º ed il 20º meridiano";

b) all'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Sulle unità da pesca, durante le ore di riposo del comandante è consentita la temporanea sostituzione del medesimo da parte di un marittimo addetto alla guardia al timone, purché in tale circostanza l'unità sia dotata di un sistema di allarme che colleghi direttamente la plancia alla cabina del comandante"».

2.0.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e

culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n.190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

2.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti)

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di curi all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni-identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monito raggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

2.0.3

BARANI, LANGELLA, MILO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale RIISI)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le

imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a "Industria 4.0" per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, nonché il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle infrastrutture immateriali per lo sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3,è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini-del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle finanze».

2.0.4

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "copertura dei rischi," sono inserite le seguenti: "e le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014"».

2.0.5

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017", aggiungere le seguenti: "le imprese agricole che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della botrytis cinerea"».

2.0.6

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "copertura dei rischi,", sono inserite le seguenti: "e le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dai 1 al 6 settembre 2014"».

2.0.7

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla botrite)

1. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a favore delle aziende agricole operanti delle regioni

del Mezzogiorno che hanno subito danni derivanti dalla diffusione della *botrytis cinerea* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.8

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla costruzione di grandi infrastrutture)

1. A favore delle aziende agricole operanti nella provincia di Lecce che hanno subito danni in conseguenza delle opere di costruzione della Trans adriatic pipeline è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino dei beni danneggiati.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanzia menti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.9

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla *xylella fastidiosa*)

1. Al fine di sostenere il settore olivicolo-oleario, a favore delle aziende agricole operanti nella regione Puglia che hanno subito danni in conseguenza della diffusione del batterio *xylella* fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.10

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il-seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Interventi in favore delle imprese agricole colpite dalla siccità)

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno colpite da situazioni di eccezionale siccità e per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamento di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturati di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.11

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Microcredito per le imprese agricole e della pesca)

1. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca possono accedere a forme di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come disciplinato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176».

2.0.12

GUALDANI

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Introduzione sperimentale di riduzione compensata degli oneri di trasporto delle merci e delle persone in favore delle imprese insediate nel Mezzogiorno)

1. In favore delle imprese manifatturiere ed agricole insediate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a valere sulle risorse del Fondo per 10 sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nel limite di spesa 150 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2818, 2019 e 2020, è introdotto in via sperimentale un sistema di riduzione compensata degli oneri di trasporto delle merci e delle persone, commisurata al valore annuale relativo ai predetti costi, come esposti in bilancio, e funzionale ai maggiori oneri a carico rispetto a quelli sostenuti dalle imprese insediate nelle aree più sviluppate del Paese per la medesima tipologia di costi. Gli oneri

ammessi a compensazione devono essere strettamente connessi all'attività d'impresa.

2. L'attuazione della misura sperimentale di cui al comma 1 è demandata ad un con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.13

PADUA, BERTUZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero *Xylosandrus compactus*)

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione Siciliana, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 mila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 3.

3.1

MORONESE, MARTELLI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di reddito dei giovani»*, aggiungere le seguenti:* «e contrastare il disagio abitativo».

3.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

3.3

MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «in via sperimentale».

3.4

GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 1, dopo le parole: «in stato di abbandono» *aggiungere le seguenti:* «purché realizzati nel rispetto della legge».

3.5

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione di quanto previsto dal presente comma comporta altresì la decadenza per il beneficiario trasgressore di presentare nuovi progetti volti alla valorizzazione e all'utilizzo di beni non utilizzati».

3.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole:* «oggetto di rimboschimento artificiale o».

3.7

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni».

3.8

GALIMBERTI

Al comma 2 sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni».

3.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni».

3.10

GIOVANNI MAURO

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, atiigianale, commerciale, turistico ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni».

3.11

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo» *aggiungere la parola:* «, abitativo».

3.12

GUALDANI

Al comma 2 alla lettera c) *sostituire le parole:* «che risultino in stato di abbandono» *con le seguenti:* «sulle quali non risultino più operative aziende o società, secondo i criteri da stabilire con decreto del Ministero dello Sviluppo economico,».

3.13

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni» *aggiungere le seguenti:* «ovvero che risultino sprovvisti di contratto di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica dal medesimo periodo temporale».

3.14

GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 2, lettera c) *dopo le parole:* «in stato di abbandono» *aggiungere, in fine:* «, che. non siano stati oggetto a vario titolo di inquinamento ambientale salvo il caso di avvenuta bonifica;».

3.15

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, lettera c) *sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «dieci».

3.16

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2 dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*d)* gli immobili di pregio culturale in stato di abbandono e degrado;».

3.17

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire a livello nazionale l'omogeneità degli elementi che concorrono ad individuare lo stato di abbandono delle aree di cui al comma 2, lettera *c)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta linee guida recanti criteri ed indicazioni ai fini della individuazione delle medesime aree».

3.18

PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro tre mesi» *con le seguenti:* «Entro 6 mesi».

3.19

BOTTICI, PUGLIA, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 3 sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «sei».

3.20

GUALDANI

Al comma 3, sostituire le parole: «delle regioni di cui al comma 1» *con le seguenti:* «e le province ricompresi nel territorio delle regioni di curai comma 1, nonché le regioni stesse, i soggetti pubblici, o privati, se partecipati dai predetti enti territoriali,».

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I soggetti di cui al comma 3 pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione»;

sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sua volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine i soggetti di cui al comma 3, pubblicano periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I soggetti di cui al comma 3 assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria; introducono altre si criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati *standard* di qualità architettonica e paesaggistica».;

al comma 7 sostituire ovunque ricorrano le parole: «al Comune» *con le seguenti:* «al Comune o ad altro soggetto di cui al comma 3»;

al comma 8, dopo le parole: «il comune» *inserire le seguenti:* «o altro soggetto di cui al comma 3,»;

al comma 9, dopo le parole: «il comune» *inserire le seguenti:* «o altro soggetto di cui al comma 3,»;

al comma 13, dopo le parole: «il comune» *inserire le seguenti:* «o altro soggetto di cui ai comma 3,»;

sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune, o ad altro soggetto di cui al comma 3, un canone d'uso indicizzato, determinato dal soggetto stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune, o altro soggetto di cui al comma 3, non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e n costo della perizia tecnica è a carico del proponente,»;

al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: «del comune» *inserire le seguenti:* «o di uno dei soggetti di cui al comma 3,»;

sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. I comuni e gli altri enti di cui al comma 3 trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.».

3.21

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il mancato espletamento di quanto previsto al precedente periodo entro il termine ivi stabilito costituisce, a carico dei dirigenti delle strutture comunali preposte, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale».

3.22

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo *Governance e Azioni di sistema* della politica di coesione 2014-2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.23

GIOVANNI MAURO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo *Governance* e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.24

SANTINI, BROGLIA, ZANONI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Per lo svolgimento delle attività di competenza dei comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con l'ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo *Governance* e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.26

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora, decorsi i termini di cui al primo periodo, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti previsti, i cittadini possono indicare di propria iniziativa, mediante segnalazione al competente ufficio, i beni immobili pubblici che rientrano nella definizione di cui al comma 2 al fine del loro inserimento nell'elenco di cui al presente comma.»

3.27

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso di beni culturali di proprietà statale, la ricognizione viene effettuata dall'Agenzia del demanio, d'intesa con gli Enti locali sui quali insistono gli immobili, e di concerto con le Regioni e gli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.28

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso di beni culturali la ricognizione viene effettuata dagli Enti locali di concerto con le Regioni e gli organi periferici deI Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.29

GIOVANNI MAURO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione.».

3.30

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuati come segue:

a) per i terreni agricoli devono essere indicati:

1) i dati catastall identificativi;

2) la superficie complessiva;

3) lo stato del terreno, specificando se esso sia incolto o insufficientemente collegato nonchè l'eventuale disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico e la presenza di strade di accesso;

b) per i fabbricati devono essere indicati:

1) i dati catastali identificativi;

2) l'anno di costruzione;

3) lo stato d'uso del fabbricato e delle pertinenze;

4) numero dei vani e la superficie complessiva;

5) il livello di rischio sismico dell'area nel quale si trova il fabbricato;

6) la certificazione di agibilità;».

3.31

GRANAIOLA, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «rinnovabile una sola volta».

3.32

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 5, primo periodo, si apportano le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «previa presentazione di un progetto» *aggiungere le seguenti:* «con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica»;

b) *dopo la parola:* «volto» *aggiungere le seguenti parole:* «al contenimento di consumo di suolo non edificato nonché».

3.33

BERTOROTTA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni» *con le parole:* «risultino aver compiuto i 18 anni di età».

3.34

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 5, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Ai fini della valutazione dei progetti e della successiva redazione della graduatoria, i comuni si avvalgono di soggetti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

3.35

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

*Al comma 5, sostituire le parole: «*I comuni introducono criteri*» con le seguenti:* «Per i terreni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non sono ammessi a valutazione i progetti che prevedano cambi di destinazione d'uso o consumo di ulteriore suolo non edificato. Per le aree di cui al comma 1, lettera *c)*, i comuni introducono criteri».

3.36

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «suolo non edificato,» *aggiungere le seguenti:* «agli interventi per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione delle sagome, delle volumetrie e dei sistemi strutturali degli edifici di maggiore pregio storico, architettonico e artistico,».

3.37

GUALDANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, ultimo periodo, le parole:* «qualità architettonica e paesaggistica», *sono sostituite dalle seguenti:* «qualità architettonica, paesaggistica e produttiva»;

b) *dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-*bis*. I soggetti di cui al comma 7 notificano, entro 30 giorni, al proprietario del fondo e all'avente diritto il progetto di valorizzazione del bene o dei beni presentato al comune»;

c) *al comma 8, dopo ti primo periodo, è inserito il seguente:* «Il proprietario o l'avente diritto, entro 60 giorni, possono presentare opposizione al progetto o alla determinazione del canone, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.»;

d) *al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il comune assicura un contraddittorio adeguato con il proprietario o l'avente diritto in tutte le fasi del procedimento»;

e) *al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La mancata presentazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previste dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto»;

f) *al comma 13 sono soppresse le parole da:* «nelle more dell'approvazione» *sino alla fine.*

3.38

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5 sostituire le parole: «elevati *standard* di qualità architettonica e paesaggistica» *con le seguenti:* «elevati *standard* di qualità storico artistica; architettonica e/o paesaggistico ambientali».

3.39

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il progetto di cui al primo periodo dei comma 5 deve contenere:

a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la loro condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;

b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno delle proprietà chimico-biologiche;

c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;

d) le attività che si intendono realizzare nel periodo di concessione».

3.40

MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi ai fini di utilità sociale, i cittadini sostituiti in gruppi di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti formulano all'ente territoriale competente proposte operative e supportano l'ente nelle attività di monitoraggio».

3.41

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa verifica della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

3.42

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI
Al comma 6, lettera b), *dopo la parola:* «artigianali,» *aggiungere la seguente:* «culturali,».

3.43
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA
Al comma 6, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando che sui terreni a destinazione agricola sono consentite esclusivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprensive delle attività connesse;».

3.44
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI
Al comma 6, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché la realizzazione di centri culturali polifunzionali, di centri sportivi ricreativi pubblici, di luoghi predisposti alla formazione e incubatori di *start-up* innovative».

3.45
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI
Al comma 6, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «legate e nel rispetto della tradizione del territorio, anche in virtù di procedimenti di innovazione creativa e rinnovamento».

3.46
NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI
Al comma 6, lettera b) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «che devono essere svolte senza ulteriore consumo e impermeabilizzazione di suolo».

3.47
MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI
Al comma 6, lettera b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di utilità socio-educativa;».

3.48
AMIDEI, D'ALÌ, MANDELLI, PICCOLI
Sopprimere i commi da 7 a 15.

3.49
BERTOROTTA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA
Al comma 7, sostituire le parole: «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni» *con le seguenti:* «risultino aver compiute i 18 anni di età».

3.50
BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA
Al comma 7, sostituire le parole: «mediante apposito certificato redatta da un natale» *con le seguenti:* «mediante apposito certificato catastale estratto dai registri catastali del comune in cui l'immobile è situato».

3.51
CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Al comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per il rilascio del certificato di cui al presente comma sono dovuti esclusivamente i costi effettivamente sostenuti, senza onorari notarili».

3.52
CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il progetto di valorizzazione del bene deve contenere:

a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la loro condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;

b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del

terreno e delle proprietà chimico-biologiche;

c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;

d) le attività che si intendono realizzare nel periodo contrattuale».

Conseguentemente:

a) *al comma 8, sostituire le parole:* «il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7», *con le seguenti:* «il progetto di valorizzazione del bene di cui ai commi 7 e 7-*bis*»;

b) *al comma 13, sostituire le parole:* «il progetto di cui al comma 7», *con le seguenti:* «il progetto di cui ai commi 7 e 7-*bis*».

3.53

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il Comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al camma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto, nonché l'intera documentazione allegata e la relazione peritale ad esso connessa. Il Comune invia all'indirizzo di posta certificata fornito dal presentatore del progetto, una comunicazione alla quale è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7».

3.54

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *Sopprimere le seguenti parole:* «valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7;

b) *Sostituire le parole:* «il progetto ricevuto» *con le seguenti:* «tutti i progetti ricevuti».

3.55

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 8, sostituire le parole: «sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione» *con le parole:* «sulla base delle risultanze dell'idonea documentazione di cui a1 comma 7».

3.56

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora l'avente diritto sul bene non intenda dare il consenso al contratto di affitto, nel termine di un anno dalla comunicazione del comune, il medesimo soggette, ove non sia previsto dai regolamenti comunali, è tenuto a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza del medesimo immobile. In caso di inerzia, il Comune, può prevedere specifiche sanzioni».

3.57

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 10, dopo le parole: «attività in Qggetto» *aggiungere le seguenti:* «pena la restituzione dei benefici goduti».

3.58

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente articolo i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) si trovino in stato di interdizione, inabilità o fallimento o abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

c) risultino morosi e/o in contenzioso con l'amministrazione in cui ricadono le particelle catastali richieste;

d) non risultino in regola con gli obblighi contributivi».

Conseguentemente:

a) *al comma 5, dopo le parole:* «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni», *con le seguenti:* «e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-*bis*»;

b) *al comma 7, dopo le parole:* «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni», *con le seguenti:* «e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-*bis*».

3.59

STEFANO, URAS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. I contratti di concessione o affitto, stipulati ai sensi del presente articolo, includono obbligatoriamente la clausola di rescissione nel caso di condanna del beneficiario per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale».

3.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. I contratti di concessione o affitto; stipulati ai sensi del presente articolo, includono obbligatoriamente la clausola di rescissione nel caso di condanna del beneficiario per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale».

3.61

D'ALÌ

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Ai fini fiscali, l'imposta sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili di qualsiasi categoria catastale, è dovuta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizioni valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.62

MANGILI, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Sopprimere il comma 13.

3.63

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Nel periodo di durata della concessione o del contratto di affitto non possono essere adottare modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti relativamente ai beni cui ai commi precedenti».

3.64

GIOVANNI MAURO

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», *inserire le seguenti:* «o turistico-ricettive».

3.65

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 13, dopo le parole: «artigiana», *inserire le seguenti:* «o turistico-ricettive».

3.66

GUALDANI

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», *inserire le seguenti:* «o turistico-ricettive».

3.67

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», *inserire le seguenti:* «o turistico-ricettive».

3.68

GALIMBERTI

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», *inserire le seguenti:* «o turistico-ricettive».

3.69

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 13, sostituire la parola: «adotta», *con le seguenti:* «può adattare».

3.70

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 13, dopo le parole: «del bene;», *aggiungere le seguenti:* «sono in ogni caso fatte salve la disciplina vigente nei centri storici, nelle aree urbane a essi equiparate, nonché quella relativa agli immobili e alle aree di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le specifiche disposizioni di maggior tutela di cui ai Piani paesaggistici regionali».

3.71

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 13, dopo le parole «dall'assegnazione del bene», *inserire le seguenti:* «, nel rispetto degli eventuali vincoli vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

3.72

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 13, dopo le parole: «dall'assegnazione del bene», *inserire le seguenti:* «, nel rispetto delle eventuali misure di salvaguardia e delle destinazioni previste dai piani delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3.73

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 13, sopprimere le parole da: «nelle more», *fino alla fine del comma*.

3.74

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza del periodo contrattuale, il beneficiario è tenuto a restituire il bene con l'incremento di valore conseguito a seguito degli interventi di valorizzazione realizzati ai sensi del presente articolo».

3.75

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 15, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla restituzione» *con le parole:* «nel termine temperale di un anno dalla restituzione».

3.76

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prezzo stabilito dall'avente diritto dovrà tenere conto del valore di mercato del bene oggetto del trasferimento».

3.77

MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 16, dopo le parole: «I comuni» *aggiungere le seguenti:* «provvedono, con la partecipazione dei cittadini, al monitoraggio periodico dei progetti di valorizzazione di cui al comma 7, e».

3.78

GUALDANI

Al comma 16, dopo la parola: «trasmettono» *inserire la seguente:* «, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

3.79

MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 16, sostituire: «censiti e assegnati» *con le seguenti*: «specificando quali sono stati censiti e quali assegnati».

3.80

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

a) al comma 4, dopo le parole: "aprile 2017" sono aggiunte le seguenti: "e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017";

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, le regioni provvedono entro il 31 dicembre 2017"».

3.81

LAI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adattati in assenza del rispetto delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo, industriale approvati in attuazione del Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito con il D.P.R 6 marzo 1978, n. 218. Gli stessi terreni sono sottratti, a tutti gli effetti dal regime dei terreni ad uso civico con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853».

3.82

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1; lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.83

DONNO, PUGLIA

Sostituire la rubrica con la seguente: «Valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono».

3.0.1

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disciplina locazione di immobili adibite ad esercizi di vicinato)

1. Per il quadriennio 2017-2020; le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

3.0.2

BERTOROTTA, DONNO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Autorecupero del patrimonio immobiliare)

1. Al fine di far fronte al disagio abitativo, di garantire il diritto ad un alloggia adeguato e salubre ai soggetti che non hanno adeguate garanzie bancarie per accedere al mercato degli immobili ad uso abitativo, di prevenire e ridurre il consumo di suolo, di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, nonché di recuperare il valore sociale della partecipazione dei cittadini alla comunità, il presente articolo definisce i criteri e le condizioni per incentivare interventi di recupero e riqualificazione di aree e di beni immobili inutilizzati, attraverso la costituzione di gruppi di autorecupero, nel rispetto o della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico ambientale e dei beni culturali.

2. Al fine di attuare i princìpi di cui al comma 1, lo Stato favorisce politiche di incentivo alla rigenerazione urbana, mirate al recupero del patrimonio, alla rifunzionalizzazione dei centri storici delle periferie, delle aree dismesse, nonché, al ripristino ambientale e paesaggistico delle aree degradate. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottano disposizioni per incentivare comuni, singoli e associati, ad individuare, negli strumenti di pianificazione, gli ambiti urbanistici da sottoporre prioritari amente a interventi di recupero.

3. L'approvazione delle operazioni di rigenerazione, recupero e riqualificazione urbani comportano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

4. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) immobile abbandonato: gli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, non uti1izzati a fini residenziali da almeno quindici anni che versino in evidente stato di degrado o incuria;

b) fabbricato incompiuto: l'unità immobiliare, di proprietà sia pubblica che privata, iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano la cui completa realizzazione non sia avvenuta entro il termine di dieci anni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori;

c) alloggio sociale: l'unità immobiliare ad uso residenziale da concedere in comodato d'uso, destinata a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari che, per ragioni economiche e sociali, non sono in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi nel libero mercato;

d) gruppo di autorecupero: i cittadini costituiti in cooperative, consorzi o associazioni per il recupero e la riqualificazione di beni immobili inutilizzati che intervengono direttamente nella realizzazione di opere, mettendo a disposizione un monte ore lavorativo, e che prevedono nell'atto costitutivo l'autorecupero come unica finalità, e nello statuto, i criteri per l'assegnazione delle unità immobiliari recuperate ai singoli componenti, nonché le modalità di scioglimento alla data di assegnazione dell'immobile;

e) programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio.

5. Per la migliore definizione dei programmi di intervento relativi al patrimonio immobiliare, nonché per l'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già disponibile, all'aggiornamento dei dati degli immobili e delle aree di proprietà pubblica e privata presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento anche allo stato di manutenzione e alla prestazione energetica, nonché alla presenza di unità immobiliari inutiIizzate.

6. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica e sociale di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle

regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di enti pubblici, e i relativi assegnatari.

7. I comuni e le regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 5 e 6, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono e aggiornano, ove esistenti, i programmi di recupero del patrimonio pubblico e privato inutilizzato e abbandonato. I medesimi programma al fine di destinare gli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, possono prevedere la partecipazione di gruppi di autorecupero fermati da cittadini residenti sul territorio italiano che-non sono proprietari di altri immobili o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, entro un anno dalla data di presentazione della relazione di fine lavori, vi trasferiscono la residenza;

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono che gli atti di pianificazione e gli altri strumenti di Governo del territorio comprendano le modalità e i criteri per l'avvio dei programmi di cui al comma 7, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedere agli alloggi realizzati in attuazione dei medesimi programmi.

9. I dati risultanti dal censimento di cui al comma 5 sono utilizzati anche al fine di conseguire risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli oneri di locazione immobiliare mediante il trasferimento di uffici negli edifici pubblici a destinazione non residenziale idonei ma non utilizzati.

10. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9, valutato in 1 milione di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 3017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzate ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito del censimento di cui ai commi da 5 a 9, al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai programmi di recupero, i comuni emanano un avviso pubblico che elenca gli immobili soggetti al recupero, gli interventi da eseguire ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001, n. 380, il computo di massima delle opere da eseguire per ciascun immobile, effettuato dall'Ufficio tecnico comunale; i requisiti che i groppi di autorecupero devono possedere per la partecipazione alla procedura di assegnazione degli immobili da recuperare; i criteri di assegnazione degli immobili recuperati, garantendo la priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in caso di parità di valutazione, agli interventi realizzati con materiali a tecnologia biocompatibile; i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di autorecupero, ivi compresa l'asseverazione delle opere da parte dei tecnici abilitati in base alla normativa vigente.

12. I gruppi di cittadini formulano all'ente territoriale competente le proposte operative, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando altresì i costi e i mezzi di finanziamento, nonché i tempi per la conclusione dei lavori di recupero. L'ente locale provvede sulle singole proposte, con il coinvolgimento di enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

13. Le proposte presentate dai gruppi di autorecupero devono essere depositate nella segreteria comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi, durante i quali chi dimostri di avere comprovato interesse nel progetto ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, anche in forma telematica, secondarie modalità definite ai sensi del comma 12, ultimo periodo. I cittadini, gli enti pubblici e le istituzioni interessate possono presentare osservazioni fino a sessanta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

14. L'ente territoriale competente, entro sei mesi dalla data di presentazione delle proposte pervenute, rende pubblico l'elenco delle medesime proposte formulate ai sensi del comma 12 e approvate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di

esecuzione, nonché il relativo schema di convenzione con il quale il gruppo si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite l'apporto lavorativo diretto dei componenti del gruppo. Nello schema di convenzione devono essere stabiliti il valore delle opere a carico dei gruppi di autorecupero, l'ammontare delle eventuali somme di cui al comma 17, nell'importo complessivo di euro 100 mensili per unità abitativa, di cui 15 euro corrisposti dal comodatario e 85 euro dal Fondo per l'autorecupero di cui al comma 27, al netto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato a partire dal decimo anno; il periodo di tempo durante il quale l'immobile recuperato resta nella disponibilità del soggetto assegnatario, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione attestante la fine dei lavori. I gruppi di autorecupero ai quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo assegnano alloro interno gli alloggi, mediante pubblico sorteggio e secondo criteri stabiliti all'atto di costituzione del gruppo.

15. La realizzazione degli interventi di cui al comma 12 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Decorsi quattro mesi dalla presentazione della proposta, in assenza della delibera di approvazione nel medesimo termine, la proposta stessa si intende respinta.

16. Nel caso di immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, al fine di evitare fenomeni dì degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza umana, il comune attiva prioritariamente procedure negoziati con i proprietari, anche tenuto conto del fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all'entità e al valore della trasformazione.

17. I proprietari possono concedere gli immobili abbandonati o incompiuti ai gruppi di autorecupero in comodato d'uso, dietro corresponsione di una somma mensile a titolo di partecipazione alle spese e di una somma simbolica a titolo di contributo del comodatario, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, da corrispondere annualmente. Qualora i proprietari non intendano procedere direttamente ad operazioni di recupero dell'immobile di proprietà nel termine di due anni dalla richiesta del comune e non intendano concedere il proprio immobile al gruppo di auterecupero, i medesimi proprietari, ove non già previsto dai regolamenti comunali, sono tenuti a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza dei prospetti che insistono .sulle aree oggetto di recupero. In caso di inerzia, i comuni, possono prevedere specifiche sanzioni. Qualora il proprietario dell'immobile risulti deceduto e senza eredi, si procede all'acquisizione dell'immobile per pubblica utilità al fine di destinarlo ad interventi di autorecupero. Sono comunque ammesse pattuizioni tra i proprietari e i gruppi di autorecupero in ordine al riscatto del bene, tenuto conto del maggior valore derivante dall'intervento.

18. Gli enti territoriali competenti, in relazione alla tipologia di interventi effettuati, possono individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal gruppo di autorecupero. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività specificamente individuare, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

19. Restano ferme le disposizioni recate dagli articoli 24 e 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di valorizzazione degli immobili pubblici, e dall'articolo 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

20. Il direttore dei lavori del gruppo di autorecupero è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero di competenza, con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche e materiali biocompatibili e alle modalità di messa in opera. Dal momento della presentazione della relazione attestante la fine dei lavori ad opera del direttore dei lavori nominato dal gruppo di autorecupero, i soggetti assegnatari dell'immobile sono direttamente responsabili del pagamento di tutti gli oneri e delle spese accessorie relativi all'immobile stesso. È fatto obbligo al soggetto assegnatario, allo scadere del termine di cui al comma 14, di restituire l'immobile in buono stato.

21. Sono di competenza del comune ove è localizzato l'immobile gli interventi di recupero

primario inerenti le parti comuni e strutturali degli edifici all'interno del quale il medesimo immobile risulta eventualmente collocato, con particolare riferimento a quelli relativi alla messa in sicurezza statica e alla riduzione della vulnerabilità sismica

22. Sono di competenza dei gruppi di autorecupero tutte le opere interne agli alloggi, comprese quelle relative agli impianti interni e alla loro messa a nonna, e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici. I gruppi possono ricorrere, al fine di realizzare la parte dei lavori cui non possono provvedere direttamente, a ditte o professionisti esterni, con particolare riferimento alle piccole imprese e artigiani presenti nel territorio.

23. Gli oneri per i costi di progettazione, delle procedure di gara ed affidamento dei lavori, dei materiali e delle certificazioni ed ogni altro onere aggiuntivo, relativa ai lavori di competenza dei comuni e dei gruppi di autorecupero, sono a carico del Fondo di cui al comma 27.

24. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità e condizioni per la scelta e l'utilizzo di materiali che garantiscano la riduzione dell'impatto energetico ed ambientale dei manufatti e che, in ogni caso, non inficino la salubrità degli ambienti e non deturpino il paesaggio anche a fine vita.

25. Il gruppo assicura negli interventi di recupero il rispetto degli *standard* urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, relative all'efficienza energetica, relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

26. Per gli interventi di recupero primario di cui al comma 21, è ammesso il ricorso, previa approvazione del magistrato di sorveglianza, alle procedure di cui all'articolo 21, comma 4-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

27. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli interventi di autorecupero di immobili abbandonati e di fabbricati incompiuti, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 380 milioni nel 2018. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni che ne fanno richiesta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di autorecupero che consentono l'accesso ai contributi.

28. Il comune provvede al monitoraggio dei programmi di recupero di cui al presente articolo e pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli immobili e delle aree, suddivisi per comune, per i quali sono stati avviati interventi di autorecupero. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni forniscono all'Agenzia del territorio i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

29. All'onere derivante dall'attuazione del comma 27, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 380 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31.

30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso a131 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti

percentuale";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

31. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

3.0.3

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Sviluppo degli spazi verdi urbani e di promozione di attività di agricoltura sociale)

1. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera* g) *è sostituita dalla seguente:*

"*g)* alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e all'ecoalfabetizzazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso le istituzioni scolastiche e i canali di comunicazione e di informazione";

b) *al comma 2, dopo la lettera* a) *sono aggiunte le seguenti:*

"*a-bis)* prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici peri urbani, classificati nel plano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, Inediti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti;

a-ter) promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiastici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della medesima legge n. 141 del 2015, nonché per la coltivazione con metodo biologico e-senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone in particolare l'opportuno approvigionamento idrico";

c) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

"2-*bis*. A tutela delle strutture di cui alla lettera *o-ter)* del comma 2 del presente articolo, il sindaco può adottare le ordinanze di cui all'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di danneggiamento delle strutture di cui alla lettera a-ter) del comma 2 del presente articolo si applica in ogni caso l'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a beneficio dei soggetti gestori delle strutture che hanno subito il danneggiamento".

2. Per i terreni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a-bis)* e *o-ter)*, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, introdotte dal comma 1 del presente articolo, al fine di attestare la salubrità, a qualità e le caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato dei terreni medesimi, le agenzie di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, competenti per territorio, producono, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 7, un attestato di qualità della terra (AQT).

3. L'AQT ha validità temporale massima di cinque anni dal momento della sua produzione.

4. La sussistenza di un AQT per un determinato terreno e la salubrità del terreno stesso sono pubblicati in sede di visura catastale.

5. Nel caso di vendita o di affitto dei terreni di cui al comma 1, l'AQT deve essere reso disponibile al potenziale acquirente o affittuario all'avvio delle rispettive trattative e consegnato alla fine delle medesime.

6. Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei contratti di affitto di terreni di cui al comma 2 è inserita apposita clausola con fa quale l'acquirente o il conduttore

dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'AQT. Copia dell'AQT deve essere altresì allegata al contratto.

7. In attuazione di quanto previsto dal commi da 2 a 6, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabiliti:

a) la definizione del contenuto di un AQT che comprende tutti i dati fattoriali relativi alla salubrità, alla qualità e alle caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato del terreno al fine di consentire ai cittadini e agli operatori di valutare e confrontare terreni diversi e più in generale ad acquisire tutti gli elementi generali chimico-fisici per conoscere la capacità a sostenere una o più tipologie di coltura con il costo minore e al minore impatto ambientale. Tra tali dati sono obbligatori:

1) tipologia e classe catastale;

2) scheletro, tessitura della coltre e percentuale di sostanza organica;

3) proprietà fisiche del suolo:

3.1) conducibilità elettrica;

3.2) elementi chimici caratterizzanti;

3.3) limiti e contenuto totale di metalli pesanti;

3.4) acidità del suolo;

3.5) profondità media del substrato;

4) indici biologici;

5) distanza da fattori inquinanti certi, classificata sulla base della tabella di cui all'allegato A alla presente legge;

6) numero di prelievi e carotaggi effettuati per ettaro a fini di analisi. Il numero di prelievi e carotaggi deve essere di almeno sei per ettaro e proporzionato alla presenza di uno o più terreni confinanti contaminati;

7) interventi di bonifica già effettuati;

8) colture già effettuate sul medesimo terreno;

9) eventuali precedenti destinazioni del terreno a fini diversi dall'agricoltura;

10) analisi dello stato qualitativo delle acque ad uso irriguo, siano esse di captazione presso falda acquifera, provenienti da impianto acquedotto ovvero di provenienza depurazione reflui;

b) le modalità per la redazione di un AQT e le modalità di raccolta delle campionature, prevedendo In particolare la mappatura delle stazioni di campionamento».

3.0.4

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Sviluppo degli spazi verdi urbani e di promozione di attività di agricoltura sociale)

1. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera* g) *è sostituita dalla seguente:*

"*g)* alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e all'ecoalfabetizzazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso le istituzioni scolastiche e i canali di comunicazione e di informazione";

b) *al comma 2, dopo la lettera* a) *sono aggiunte le seguenti:*

"*a-bis)* prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici peri urbani, classificati nel plano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, Inediti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti;

a-ter) promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiastici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della medesima legge n. 141 del 2015, nonché per la coltivazione con metodo biologico e-senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone in particolare l'opportuno approvigionamento idrico";

c) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

"2-*bis*. A tutela delle strutture di cui alla lettera *o-ter)* del comma 2 del presente articolo, il sindaco può adottare le ordinanze di cui all'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di danneggiamento delle strutture di cui alla lettera a-ter) del comma 2 del presente articolo si applica in ogni caso l'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a beneficio dei soggetti gestori delle strutture che hanno subito il danneggiamento"».

3.0.5

BERTUZZI, DALLA TOR, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, SAGGESE, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Misure finanziarie a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa*)

1. Le operazioni di credito agrario, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione dalle imprese agricole che hanno subito danni provocati dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, sono ammesse, a richiesta, a un periodo di allungamento pari al 100 per cento della durata residua del piano di ammortamento. A favore delle imprese agricole di cui al presente comma sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro per il 2017 e a 10 milioni di euro per il 2018, finalizzate al riconoscimento di contributi per la riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di credito agrario di cui al periodo precedente. Tale riduzione si applica, altresì, nelle ipotesi di estinzione anticipata delle predette operazioni. Il contributo è concesso al soggetto beneficiario nei limite dell'importo massimo di 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ? programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

3.0.6

PUGLISI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Cluster Tecnologi Nazionali e valutazione di programmi e progetti di ricerca)

1. I Cluster Tecnologici-Nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai Poli di innovazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza

per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.

2. Ciascun CTN elabora un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, secondo indirizzi definiti con linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottate con decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate periodicamente.

3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1 i CTN presentano il Piano di azione al Ministero dell'Istruzione e dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al Ministero l'aggiornamento annuale del Piano di azione unitamente alle relazioni annuali sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare una adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrati-contabile di cui al presente articolo, nonché di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 le parole: "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cinque per cento".

4. All'esito della approvazione di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun cm può essere disposta una assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun Cluster, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al cinque per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.

5. A ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità previste dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2017, secondo le modalità del medesimo decreto.

6. Con riferimento ai quattro Cluster di cui all'avviso n. 1610/Ric del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze-pubbliche».

3.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 20172020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare-secca sostituisce

anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.8

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuovi contratti)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone della locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato; in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio delle persone di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 20142020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1».

3.0.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastate C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente; può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento, Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore, non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro annui per il 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.10

RUTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Rimborso delle quote all'TFR per le aziende in procedura concorsuale ammesse alla cassa integrazione guadagni straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa)

1. Le aziende, sottoposte a procedura concorsuale, ammesse al trattamento di Integrazione Salariale Straordinaria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono richiedere, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, il rimborso alla Cassa integrazione guadagni delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, corrisposte agli interessati, limitatamente alle quote maturate durante il periodo predetto.».

3.0.11

GIOVANNI MAURO, LIUZZI

Dopo all'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.».

3.0.12

RUTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai terreni situati a un'altitudine non interiore a 700 metri sul livello del mare continuano ad applicarsi le esenzioni introdotte dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotti per un ammontare complessivo pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, in termini di competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, per ciascun Ministero, gli importi indicati nell'elenco allegato, in termini di competenza e cassa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.».

Allegato al comma 3

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero	Riduzioni a decorrere da 2017
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	17.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	6.000
MINISTERO DELL'INTERNO	4.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8.000
MINISTERO DELLA DIFESA	3.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	3.000
MINISTERO DELLA SALUTE	1.000
TOTALE	55.000

3.0.13

RUTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-***bis***. All'articolo 44, comma 11-*bis*, prime periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* del decreto legge 30

dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: "sino al limite massimo di 12 mesi", sono inserite le seguenti: "per ciascun anno di riferimento"».

4.1

QUAGLIARIELLO, AUGELLO

Sostituire gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 4. ? *(Istituzione delle Zone economiche speciali nella macroregione del mezzogiorno). ? 1.* La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (da ora "Zes") nelle aree depresse e a rischio spopolamento delle Regioni della macroregione del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).

2. Lo scopo della presente legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini, fiscali, finanziari e amministrativi per incentivare l'insediamento di imprese, promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

Art. 5. ? *(Ambito di applicazione) 1.* Nella Zes sono espressamente vietate:

a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;

b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;

c) la fabbricazione di armi;

d) la produzione di tabacco;

e) ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

2. All'interno delle Zes non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

3. Le nuove imprese che si insedieranno nelle Zes operano in piena armonia con le normative nazionali e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della Zes. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della Zes sono registrate come imprese della lese possono usufruire; nell'ambito dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, di un regime agevolato differenziato.

4. L'amministrazione e la gestione della Zes, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea, sono attribuite alle Regioni, le quali sono chiamate a:

a) definire il territorio di applicazione della Zes e la mappatura precisa dei confini geografici della stessa;

b) operare la semplificazione delle procedure per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con gli operatori economici in regime di Zes;

verificare i requisiti amministrativi e tecnici, stabiliti con apposita legge regionale, necessari per la registrazione di un'impresa nella Zes;

c) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della Zes.

Art. 6. ? *(Agevolazioni Zes). ? 1.* Le nuove imprese che abbiano una nuova attività economica nelle Zes nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti dette risorse stabilite:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi dieci periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi dieci periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per dieci anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per l'assunzione di personale dipendente residente nelle regioni di cui all'articolo 1 da almeno cinque anni. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

2. Per le imprese già presenti nella Zes, limitatamente a quelle già classificabili come piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, con riduzione riconosciuta nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.

3. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retro attiva dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese di cui al comma 2 del presente articolo non devono essere collegate, controllate o controllanti di imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7. ? *(Requisiti minimi per l'elezione a Zes). ? 1.* Ciascuna regione, a sensi dell'articolo 2 comma 4 della presente legge, definisce il territorio di applicazione della Zes e la mappatura precisa dei confini geografici della stessa, verificando che ciascun territorio selezionato risponda contemporaneamente ad almeno due dei seguenti requisiti:

a) il valore aggiunto pro-capite medio minore o uguale a 13:000 euro;

b) tasso di disoccupazione maggiore o uguale al 14%;

c) zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (CE) 17/12/2013, n. 1305/2013;

d) numero di imprese attive su scala provinciale inferiore a 45.000;

e) aree a rischio spopolamento (che rientrano in una lista stilata con specifica delibera regionale);

2. Il territorio complessivo della Zes, selezionato ai sensi del comma 1, non potrà in ogni caso superare il 65 per cento della estensione geografica della Regione medesima.

Art. 8. ? *(Copertura finanziaria). ? 1.* Agli oneri relativi all'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 si provvede mediante tramite le risorse di cui al comma 703, dell'articolo 1, della legge 23/12/2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. ? *(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno). ? 1.* Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.

2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.

3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali,

fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.

4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.

5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.

6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:

a) operazioni di importazione;

b) operazioni di deposito;

c) operazioni di confezionamento;

d) operazioni di trasformazione;

e) operazioni di assemblaggio;

f) operazioni di riesportazione.

7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di anni, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità; sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:

a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;

h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria.

11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle per le persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.

13. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni: 1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti; 2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse.; 3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40- per cento del fatturato di-ciascun esercizio; 4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.

14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla- Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come: *a)* imprese insediate; *b)* occupazione creata; *c)* volume di affari; *d)* entità consuntivata dei benefici.

16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni l'anno per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.

17. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 de11986 (TUIR) è abrogato».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

4.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «in alcune aree del Paese» *aggiungere:* «e specificatamente, nelle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

2. *Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «, da un rappresentante della regione», *aggiungere le seguenti parole:* «dai Sindaci dei comuni capoluogo rientrati nell'Area,».

4.4

STEFANO, URAS

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «in alcune aree del Paese» *aggiungere le seguenti:* «e, specificatamente, nelle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

2. *Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «, da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni capoluogo rientranti nel area».

4.5

BUEMI

Al comma 1, dopo le parole: «aree del Paese», *aggiungere le seguenti:* «con priorità per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

4.6

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, dopo le parole: «l'insediamento di nuove imprese» *aggiungere le seguenti:* «e l'incremento dell'occupazione» *e dopo le parole:* «alla natura incrementale degli investimenti» *aggiungere le seguenti:* « , dell'occupazione».

4.7

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per ZES si intende una zona in ritardo di sviluppo o non ancora in grado di sfruttare pienamente le proprie potenzialità di sviluppo, situata entro i confini dello Stato, geograficamente delimitata e chiaramente identificata in un'area specifica, anche di livello sub-comunale, o che può essere costituita dall'aggregazione di aree territorialmente adiacenti o anche non adiacenti, purché presentino evidenti nessi economico funzionali e infrastrutturali statisticamente misurati e fisicamente rilevati, comprendente o facente riferimento ad almeno un'infrastruttura di trasporto marittimo dotata delle caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e inserita nell'elenco dei nodi dei porti marittimi delle reti centrale e globale di cui all'Allegato II, parte seconda, del suddetto Regolamento».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «i relativi criteri che» *aggiungere le seguenti:* «ne delimitano e ne identificano l'estensione, ai sensi del precedente comma 2, e»;

b) *al comma 4, sostituire le parole da:* «meno sviluppate» *fino a:* «dall'articolo 107» *con le seguenti:* «individuate come meno sviluppate e in transizione dalla normativa europea, e comprendono aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*,»;

c) *al comma 6:*

1) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante della regione e da un rappresentante per ciascuno degli enti locali il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, nella ZES.»;

2) *al terzo periodo, sostituire le parole:*: «dell'Autorità» *con le seguenti:* «dell'Autorità di sistema»;

3) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «a legislazione vigente» *inserire le seguenti:* «degli enti locali e della regione interessati dalla ZES».

d) *al comma 7, lettera* c)*, sostituire le parole:* «dell'Autorità» *con le seguenti:* «dell'Autorità di sistema»;

4.8

BUEMI

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, Situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda o un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), oppure rientri tra i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

4.9

DEL BARBA

Al comma 2, dopo le parole: «non territorialmente adiacenti» *aggiungere le seguenti:* «, anche

infraregionali,».

4.10

AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «almeno un'area portuale con» *con le seguenti:* «una o più aree portuali che, nell'insieme, abbiano».

4.11

GUALDANI

All'articolo, apportare le seguenti. modificazioni:

1) *al comma 2, primo periodo, dopo la parola:* «collegata» *aggiungere le seguenti:* «o in corso di collegamento»;

2) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo della portualità nella regione Abruzzo, i limiti previsti regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo si intendono come obiettivi A tale scopo la proposta regionale è funzionale e coordinata in termini di obiettivi di sviluppo con quanto previsto all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la costituzione della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia».

4.12

PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o almeno un'area industriale dismessa o soggetta a fenomeni di delocalizzazione».

4.13

FASIOLO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ferme restando le caratteristiche di cui al primo periodo, le ZES possono essere altresì istituite in aree territoriali che subiscono, anche in ragione della prossimità territoriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a carico del sistema economico-produttivo».

4.14

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Possono essere istituite ZES anche in aree cumulate da crisi industriali con programmi di rilancio, nelle aree di crisi complesse e non complesse».

4.15

GUALDANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 dopo le parole:* «di cui all'articolo 5», *aggiungere le seguenti:* «nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo»;

b) *al comma 3 sostituire le parole:* sentita la Conferenza unificata« *con le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»,

c) *Sostituire il comma 5 col seguente:* «Le regioni formulano la proposta di istituzione delle ZES, specificando le caratteristiche dell'aree identificate. Le proposte sono corredata da un piano di sviluppo strategico nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

d) *Al comma 6 sopprimete le parole:* «La regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificandole caratteristiche dell'area identificata.».

4.16

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3 dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», *aggiungere le seguenti:* «con il

Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare,».

4.17

TARQUINIO

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» *con la seguente:* «trenta».

4.18

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «L'accesso alle ZES è consentito alle aziende che svolgono attività di natura industriale, logistico distributiva e di servizi in genere. Nella Zes sono consentite operazioni di importazione, di deposito merce, confezionamento, trasformazione, assemblaggio e riesportazione di merci. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorazione sia io contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.».

4.19

LAI, SANTINI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Costituiscono criteri preferenziali per l'accesso e la piena operatività delle aziende nelle ZES: *a)* la tutela dell'ambiente; b il valore economico delle attività; *b)* l'utilizzo delle più moderne tecnologie; *c)* lo sviluppo della ricerca tecnologica; *d)* l'impatto occupazionale incrementale».

4.20

GUALDANI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al termine della fase istitutiva della ZES, il contenuto degli accordi di programma, accordi-quadro, pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla sua costituzione sono recepiti in una norma di rango primario».

4.21

SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto al fine di promuovere la riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse, soggette a diffuso o totale abbandono produttivo; sono altresì individuati i criteri volti a favorire l'istituzione di ZES nelle medesime aree, individuate e riconosciute dalle regioni».

4.22

GUALDANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di redazione del DPCM, di cui al primo periodo, si tiene conto di quanto previsto nei "Patti per il SUD" di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016».

4.23

TARQUINIO

Al comma 4, anteporre le seguenti parole: «In sede di prima applicazione sono istituite le ZES nel territorio della provincia di Napoli, Brindisi, Taranto, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Catania, Cagliari. Successivamente».

4.24

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che rispettano i requisiti di cui al comma 2.».

4.25

RUTA

Al comma 4, dopo le parole: «dell'Unione europea»*, aggiungere le seguenti:* «; se una delle predette regioni presenta una sola proposta di istituzione di ZES questa può essere ammessa anche in mancanza delle caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, purché ricomprenda comunque un'area portuale».

4.26

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

b) *al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «, da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro nel 2018; 45 milioni di euro nel 2019 e 160 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4.27

ZANONI, SANTINI, BROGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto del presente decreto»;

b) *al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «, da un rappresentante della regione,» *inserire le seguenti:* «dai Sindaci del comuni rientranti nella ZES».

4.28

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge»;

b) *al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «da un rappresentante della regione», *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.29

GIOVANNI MAURO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.30

RUTA

Al comma 4, dopo le parole: «dell'Unione europea», *aggiungere le seguenti:* «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.31

URAS, STEFANO

Al comma 4, dopo il punto aggiungere il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.32

GUALDANI

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«In ogni caso, è istituita almeno una ZES in ognuna delle Regioni di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto».

4.33

DEL BARBA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il decreto del presidente del Consiglio di cui al comma 3 deve comunque assicurare la possibilità di presentare, ai sensi del comma 6, la proposta di istituire almeno una ZES in ciascuna delle regioni di cui al presente comma anche in deroga ai requisiti stabiliti al comma 2, purché comprenda almeno un'area portuale sita nel territorio della medesima regione».

4.34

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «Al fine di promuovere l'inserimento occupazionale, in particolare di giovani, le imprese che si insediano nelle ZES possono aderire al programma Garanzia giovani ed usufruire, nel limite delle risorse annuali disponibili, delle agevolazioni per il reclutamento di personale dipendente.».

4.35

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che conferisce priorità all'insediamento di aziende che impiegano, in via prevalente o esclusiva, energie rinnovabili e individua gli interventi che consentono il miglioramento dell'efficienza energetica delle imprese già operanti».

4.36

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che conferisce priorità al riuso degli edifici delle aree urbanizzate e parzialmente urbanizzate già esistenti e limita il consumo di suolo, con particolare riferimento ai terreni con destinazione agricola».

4.37

SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano di sviluppo strategico deve altresì prevedere azioni ed interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree ricadenti nella ZES e alla riconversione delle eventuali aree e industriali dismesse presenti nel territorio della medesima ZES».

4.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

5-*ter*. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrastg con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio».

4.39

LAI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «La regione formula la proposta di istituzione della ZES, conformemente agli impegni del patto per lo sviluppo sottoscritto, specificando le caratteriche dell'area identificata e tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato attraverso distretti, parchi, aree produttive e zone franche.» *e al secondo periodo dopo le parole:* «da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentate dei Consorzi di sviluppo industriale ricompresi nell'area ZES,».

4.40

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 6 dopo le parole: «La regione formula la proposta di istituzione della ZES,» *aggiungere le seguenti:* «sentiti i rappresentanti degli enti locali e le parti economiche e sociali,».

4.41

LAI

Al comma 6, dopo le parole; «dell'area identificata» *aggiungere le seguenti:* «individuandola anche fra

quelle inserite nei Piani Regolatori ASI di cui all'articolo-51 del DPR- 6 marzo 1978 N. 218 e comunque di competenza o di interesse dei Consorzi per lo sviluppo industriale».

4.41-bis.

GUALDANI

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che può anche essere ricompresa fra quelle inserite nei Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, purché tali aree siano contigue o presentino un nesso economico funzionale con l'area portuale o retroportuale».

4.42

MANGILI, CIOFFI, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 6, e seguenti sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Autorità portuale» *con le seguenti:* «Autorità di sistema portuale».

4.43

GIOVANNI MAURO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.44

COMAROLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti parole:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.45

URAS, STEFANO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nell'Area».

4.46

RUTA

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci del comuni rientranti nell'Area».

4.47

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «o rimborsi per spese di missione» *con le seguenti:* «. Le spese di missione restano a carico dell'ente rappresentato.».

4.48

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 6, dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: «Il soggetto per l'amministrazione è affiancato da un Comitato per la programmazione e verifica composto dal medesimo soggetto per l'amministrazione, dai rappresentati degli Enti Locali ricadenti nell'area della ZES e dalle parti economiche e sociali. La partecipazione al Comitato per la programmazione e verifica è gratuita».

4.49

SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. In relazione alla Sardegna, su proposta della Regione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'amministrazione e la gestione delle ZES può essere affidata ai consorzi industriali, ove costituiti, previa intesa tra la Regione Sardegna, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i Comuni interessati.»;

b) *dopo le parole:* «Autorità portuale» *inserire le seguenti:* «, o il responsabile di altro ente

gestore,»;

c) *sostituire la parola:* «può» *con la seguente:* «possono».

4.50

LAI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il Comitato di indirizzo per l'amministrazione dell'area ZES si avvale anche dei Consorzi per lo sviluppo industriale costituiti e operanti ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e del comma 4 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che mantengono la natura giuridica di Consorzi di enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2001. Un rappresentante dei Consorzi per lo sviluppo industriale ricompresi nell'area ZES partecipa al comitato di indirizzo.».

4.51

SANTINI, LAI

Al comma 7, alla lettera a)*, dopo le parole:* «gli strumenti che garantiscano» *aggiungere le seguenti:* «l'insediamento e» *e dopo la lettera* c)*, aggiungere le seguenti:*

«*c-bis)* la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

c-ter) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria e di ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES».

4.52

GUALDANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il soggetto per l'amministrazione si può avvalere dell'assistenza e della consulenza, a titolo gratuito, dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, qualora costituiti nell'area della ZES o in prossimità di essa».

4.53

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 8, dopo la parola: «nonché», *inserire le seguenti:* «dei vigenti contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e».

4.54

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*: In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7».

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo 4, le nuove imprese, che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti

dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinate solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraversò le ZES.

9. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera *b)* e lettera *d)* e quelle di cui al comma 8. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 3 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era Regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9 valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

4.55

COMAROLI

Aggiungere, in fine, seguente commi:

«9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.

10. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

11. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati c quindi esportati attraverso le ZES.

12. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera *b)* e lettera *d)* e quelle di cui al comma 11. Per quanto riguarda l 'IRAP, l 'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

13. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 11 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era Regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

14. Agli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 12, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorre dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma.6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

4.56

COMAROLI

Aggiungere infine seguente comma:

«9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7».

4.0.1

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente.*

«Art. 4-*bis.*

"1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, entro sei mesi dall'approvazione del presente articolo, lo Stato, con il concorso della regione, predispone un piano-organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, assicurandone il coordinamento funzionale con gli interventi previsti dalle leggi statali e dalle normative europee aventi analoghe finalità.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene e sostiene interventi di carattere organico, come di seguito specificati:

a) un progetto pluriennale rivolto al risanamento integrale e al mantenimento della salubrità del patrimonio naturale, animale vegetale della regione e al contrasto del processo di desertificazione;

b) un progetto pluriennale di riconversione e di promozione delle attività produttive, delle strutture scolastiche e formative, di ricerca e di servizio improntate alla piena garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e all'innovazione tecnologica.

I progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono articolati per settore e per ambito territoriale, con carattere di omogeneità e unitarietà, su base regionale. Le province e i comuni associati sono chiamati ad essere partecipi sia nella fase propositiva, sia nella fase attuativa dei progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

3. Gli interventi che il piano promuove e che devono essere realizzati-riguardano:

a) il risanamento territoriale integrale:

1) dei siti industriali dismessi;

2) delle aree interessate da esercitazioni militari;

3) delle aree interessate dalle emissioni e dagli scarichi di attività industriali, agricole e di qualsiasi altra attività, ivi compresi gli scarichi urbani;

b) i piani di eradicazione delle patologie e delle epidemie animali e vegetali e di tenuta in salute dei corrispondenti patrimoni;

c) la salvaguardia attiva del patrimonio culturale e linguistico, dei siti archeologici, dei monumenti naturali, dei beni e dei compendi ambientali sensibili;

d) la forestazione di qualità e di quantità sufficiente a ristabilire gli elementi locali di riequilibrio climatico;

e) il ciclo integrato dell'acqua e la salvaguardia dei corsi d'acqua, anche attraverso la

costituzione dei parchi fluviali o dei compendi umidi di stagni e lagune;

f) l'assetto idrogeologico;

g) la salvaguardia e la riconversione ambientale dell'*habitat* urbano del sistema costiero e del paesaggio rurale;

h) la riconversione e il nuovo impianto industriale di tutte le attività produttive in ogni fase del processo, comprese quelle degli approvvigionamenti, delle lavorazioni e della commercializzazione in termini di assoluta sostenibilità naturale;

i) la realizzazione di protocolli di connessione del sistema regionale dei servizi e delle comunicazioni con i sistemi nazionali ed internazionali di atti a garantire la qualità ambientale delle sviluppo.

4. Le modalità di predisposizione e di attuazione del piano sono articolate funzionalmente in ragione dell'esercizio delle specifiche responsabilità dei differenti livelli istituzionali e in relazione alla necessaria partecipazione del sistema regionale delle autonomie locali, delle rappresentanze dell'economia e del lavoro e dell'emigrazione, come definite dalla normativa vigente. Il piano, di durata decennale, è deliberato, coordinato e verificato da un comitato interministeriale composto dai ministri competenti in materia di sviluppo economico, di solidarietà sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dal ministri interessati. Il piano è attuato dalla regione. I programmi attuativi- annuali e pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. I programmi di cui al presente comma sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

6. I programmi attuativi sono predisposti dalla Giunta regionale, previa valutazione da parte di un comitato di valutazione tecnica composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri di cui al presente comma, da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, da un rappresentante del Comitato regionale di sorveglianza per l'attuazione delle politiche comunitarie e da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi.

7. La regione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, d'intesa con lo Stato, attua gli strumenti operativi necessari all'attuazione dei predetti programmi attuativi.

8. Il comitato interministeriale integrato di cui al presente comma presenta annualmente al Parlamento e al Consiglio regionale della regione una relazione sullo stato di attuazione del piano con specifica indicazione dei risultati conseguiti, degli eventuali punti di criticità riscontrati, nonché delle proposte idonee alloro superamento. In ordine ai profili finanziari la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno 2017 deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per la fase successiva all'anno 2018.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo valutati in 333 milioni annui per il triennio 2018-2020 si provvede ai sensi della disposizione di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con propri decreti, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella

dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 333 milioni all'anno a decorrere dal 2018. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

10. La regione autonoma della Sardegna concorre al finanziamento del piano mediante idonei stanziamenti, pari almeno al medesimo importo delle stanziamento statale di cui al presente comma, a valere sulla dotazione del programma regionale di sviluppo.

11. La regione autonoma dalla Sardegna e lo Stato operano congiuntamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché un adeguato stanziamento per lo sviluppo del piano sia garantito attraverso gli interventi del quadro comunitario di sostegno, in ragione delle azioni riferibili ai singoli programmi, della specifica connotazione di insularità, nonché della promozione e del sostegno dello sviluppo e della cooperazione nell'area euro-mediterranea».

4.0.2

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce a deprimerla anche dal punto di vista occupazionale e accentua oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 finalizzate:

a) nel limite di 150 milioni al sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;

b) nel limite di 100 milioni a misure specifiche a sostegno del lavoro al fine di ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del paese;

c) nel limite di 50 milioni al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici altissimi di dispersione scolastica.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 130 milioni e del Ministero dello sviluppo economico per 20 milioni;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

4.0.3

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Interventi concernenti la Regione Sardegna)

1. Al fine di misurare, riconoscere e colmare gli svantaggi economici e infrastrutturali derivanti dall'insularità della Sardegna lo Stato d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna finanzia l'articolo 13 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 ? Statuto speciale per la Sardegna ? legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3.

2. Lo Stato su proposta e d'intesa con la Regione Sardegna, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Attuativo Riequilibrio Insulare Sardegna (P.A.R.I.S) che individui parametri oggettivi in grado di misurare il divario insulare e definisca le misure economiche, infrastrutturali, fiscali e sociali per colmare tale divario.

3. Il piano dove contenere misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo:

a) il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna;

b) il divario infrastrutturale da colmare attraverso la realizzazione della Piastra Logistica Euro Mediterranea della Sardegna con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola;

c) il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare.

4. Nell'ambito dell'attuazione del P.A.R.I.S., l'Autorità Garante per l'Energia predispone direttive tese al riconoscimento di un costo energetico per le industrie energivore pari al minimo costo europeo dell'energia elettrica per tale tipologia di impianti e riconosce in virtù dell'insularità alle centrali elettriche della Sardegna il regime di essenzialità insulare.

5. A tal fine sono stanziati euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2018-2019-2020.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 130 milioni e del Ministero dello sviluppo economico per 20 milioni;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

4.0.4

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(misure a sostegno del lavoro nel territorio della Sardegna)

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che nell'isolamento vede aggravarsi in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione rispetto alle aree più sviluppate de paese, è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, finalizzata a specifiche misure a sostegno del lavoro.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

4.0.5

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ai fini dei rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione Repubblicana relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi con l'obiettivo con testuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 200 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro nell'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 130 milioni e del Ministero dello sviluppo economico per 20 milioni;

b) quanto a 50 milioni di euro nell'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

4.0.6

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ai fini del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna e della necessità improrogabile di definire in sede europea i necessari accordi affinché il predetto riconoscimento consenta l'accesso ai benefici stabiliti e ai relativi regimi di aiuto stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, il Dipartimento per le Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna svolgono gli adempimenti connessi e predispongono le necessarie documentazioni istruttorie entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma sono quantificati in 500.000 euro nel 2017 ai quali fanno fronte il Dipartimento delle Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna in parti uguali.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 500 mila euro nel 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.7

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Nelle more del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, in considerazione dello stato di-degrado della rete infrastrutturale che in alcuni casi pone a rischio la sicurezza dei cittadini, in altri pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione, è autorizzata, a favore della Regione Autonoma Sarda, la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 finalizzata ad interventi di manutenzione della rete stradale delle province sarde e di opere di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale nella città metropolitana di Cagliari.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 50 milioni per ciascun degli anni dal 2018 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione deI Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.8

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. In ragione della specifica e totale insularità della Sardegna, che comporta una evidente carenza di servizi e che la esclude oggettivamente dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale, il Consiglio dei Ministri provvede, anche sulla base di uno specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo "*status* di regione insulare" ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione del sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti».

5.1

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «accelerazione dei termini procedimentali ed».

5.2

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da:* «sulla base di criteri derogatori» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «senza alcuna deroga alle previsioni dei piani urbanistici territoriali».

5.3

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «criteri derogatori e».

5.4

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «su proposta» *fino a:* «se nominato» *con le seguenti:* «su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato».

5.5

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «se nominato» *inserire le seguenti:* «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui a l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e».

5.6

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «in materia» *inserire le seguenti:* «ambientale, sanitaria, di demanio marittimo e».

5.7

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1 lettera b) *dopo le parole:* «di sicurezza» *aggiungere le seguenti:* «di sicurezza ambientale».

5.8

GUALDANI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungete la seguente:*

«*b-bis)* accesso ad un sistema di riduzione compensata degli oneri di trasporto delle merci e delle persone, commisurata al valore annuale relativo ai predetti costi come esposti in bilancio, e funzionale ai maggiori oneri a carico rispetta a quelli sostenuti dalle imprese insediate nelle aree più sviluppate del Paese per la medesima tipologia di costi. Gli oneri ammessi a compensazione devono essere strettamente connessi all'attività imprenditoriale.».

5.9

SANTINI, LAI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di sostenere la competitività della ZES, ciascuna regione interessata, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato applicabili, può istituire ulteriori forme di incentivazione e semplificazione a sostegno delle imprese insediate nella ZES, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Le forme di incentivazione sono da individuare nelle categorie di aiuto disciplinate dal regolamento (UE) n. 651/2014 e possono essere fruiti, previa valutazione *ex* ante della Commissione europea, dall'impresa fino alla concorrenza del valore massimo consentito concesso dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.».

5.10

PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Ai contratti di locazione di beni immobili entro le ZES si applica la disciplina della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

5.11

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «cinque anni»*, con le seguenti:* «quindici anni».

5.12

PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «almeno cinque anni»*, con le seguenti:* «almeno dieci anni».

5.13

LAI

Al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «cinque anni»*, con le seguenti:* «dieci anni».

5.14

CIOFFI, CASTALDI, MANGILI, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «cinque anni»*, con le seguenti:* «dieci anni».

5.15

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3 lettera a)*, sostituire le parole:* «cinque anni» *con:* «sette anni».

5.16

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «concessi e» *aggiungere le seguenti:* «la restituzione dei crediti di imposta».

5.17

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, lettera a)*, dopo la parola:* «goduti» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escutibili per tramite di apposita fidejussione bancaria a garanzia assoluta».

5.18

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* le imprese beneficiarie devono utilizzare prevalentemente beni provenienti dalle filiere del territorio;».

5.19

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* le imprese beneficiarie devono utilizzare beni strumentali prodotti per almeno il 40 per cento nelle regioni del Mezzogiorno;».

5.20

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a *bis)* almeno il 90 per cento del personale dell'impresa beneficiaria deve essere reclutato nell'ambito della regione nella quale è istituita la ZES;».

5.21

D'AMBROSIO LETTIERI

Al cammo 3, lettera b)*, dopo la parola:* «scioglimento» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed in regola con gli adempimenti legislativi in materia di lavoro subordinato ivi compresa la regolarità contributiva».

5.22

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 3, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* le imprese beneficiarie devono rispettare le norme in materia di salute e sicurezza e garantire il mantenimento delle proprie attività per almeno cinque anni dal completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni della base occupazionale».

5.23

D'ALÌ

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Eventuali canoni corrisposti per locazione di immobili di qualsiasi categoria catastale in area ZES, sono soggetti ad imposta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizioni valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.24

BARANI, LANGELLA, MILO

Al comma 5, sostituire le parole: «25 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro», *sostituire le parole:* «31,25 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro», *sostituire le parole:* «150,2 milioni di euro» *con le seguenti:* «300 milioni di euro».

5.25

LAI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Nell'area ZES sono di norma esercite infrastrutture anche di imprese nuove o già esistenti

che operino come luoghi per depositi doganali, accise e iva. Le nuove imprese e quelle già esistenti del comma 1 possono optare per la tassazione unitaria di distretto prevista dall'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e/o l'esercizio in comune di una o più attività economica rientranti nei rispettivi oggetti sociali attraverso il contratto di rete, conseguendo i relativi benefici fiscali vigenti, compresi la costituzione del gruppo iva di cui al Titolo V-*Bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5-*ter*. Le imprese nuove o già esistenti del comma 1 possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato e modificato.».

5.26

PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

Al comma 6, dopo le parole: «incentivi concessi» *inserire le seguenti:* «, nonché l'efficacia delle misure di semplificazione previste, al fine di un loro eventuale potenziamento».

5.27

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, dopo le parole: «al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,» *inserire le seguenti:* «nonché alle Camere,».

5.28

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, sostituire le parole da: «sull'andamento» *fino a:* «concesse» *con le seguenti:* «sull'andamento delle attività, con particolare riferimento al numero di imprese insediate nelle ZES, al livello di occupazione creata, al volume di affari, e sull'efficacia e l'entità delle misure di incentivazione concesse».

5.29

GUALDANI

Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:

«6-*bis*. Al fine di consentire un efficientamento delle aree portuali incluse nelle zone economiche speciali (ZES), è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 56 milioni di euro per le operazioni di dragaggio nelle medesime aree.

6-*ter*. Ai fini della suddivisione delle risorse e al finanziamento degli interventi, entro il 1º novembre 2017 gli enti interessati trasmettono i progetti relativi agli interventi di cui al comma 6-*bis* alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 settembre 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281. Lo stanziamento è ripartito tra i diversi progetti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

6-*quater*. Per l'attuazione delle operazioni di cui al comma 6-*bis* saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.».

5.0.1

SANTINI, BROGLIA, LAI

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento al programmi di spesa in conto capitale delle

amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2011, n. 18, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017, sono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale.

2. Entro il mese di maggio di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo di cui al comma 1 ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è data evidenza ai risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma.

5.0.2

ORRÙ, VACCARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Istituzione zona franca comuni di Pantelleria e Lampedusa)

1. I comuni di Lampedusa e PantelIeria, a decorrere dall'anno 2018 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, sono destinati a zone franca ai sensi degli articoli 243 e seguenti del codice doganale dell'Unione europea ? Regolamento (UE) n. 952/2013.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data d entrata in vigme della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle zone franche di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. AI relativo onere si provvede a vaiere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le parole: "6,3 per cento"».

5.0.3

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. I concessionari della riscossione iscritti all'albo nazionale di cui all'art 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le società partecipate pubbliche sono autorizzati ad organizzare corsi di formazione a personale assunto per le funzioni connesse alle attività della riscossione. Al termine del corso al personale reclutato, superata la prova di idoneità, valutata da apposita commissione presieduta da personale direttivo dell'Agenzia delle Entrate, viene attribuito il titolo di ufficiale della riscossione nelle previsione della legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli ufficiali della riscossione sono attribuite rispettive competenze tecniche e di compensi professionali per le attività svolte.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.4

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

All'articolo 11 della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole: 'violano gli obblighi' con le seguenti: 'ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli

obblighi."».

5.0.5

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

All'articolo 11, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "a seguito di rinvio", aggiungere le seguenti: "nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31-12-2016, il relativo pagamento."»

5.0.6

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Gli Enti Locali possono procedere all'affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e di ogni attività accessoria, comprensiva delle funzioni e attività propedeutiche e di supporto alla gestione delle entrate tributarie comunali, nel rispetto dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, unicamente ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Dalla disposizione di cui al comma precedente non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.7

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

All'articolo 39, comma 1, al quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo la parola: "edilizia" aggiungere le seguenti: "e per gli immobili ad uso non residenziale».

5.0.8

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 903 aggiungere il seguente:

"903-*bis.* Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, per contrastare l'evasione fiscale a decorrere dal 1º gennaio 2018 per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro, effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo."».

5.0.9

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

Al fine di evitare che risorse del Mezzogiorno siano trasferite ad altri programmi e progetti non localizzati territorialmente nelle regioni obiettivo convergenza, resta l'obbligo di destinare alle stesse regioni le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelle di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 in coerenza con i principi nazionali e comunitari di destinazione territoriale.»

5.0.10

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

All'articolo 2 della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2-*bis* aggiungere i seguenti:

"2-*ter.* Alla legge 1º dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 4-*bis,* dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Ai fini della costituzione del plafond IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43."

2-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

6.1

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e la regolarità» *con le seguenti:* «la conformità e la regolarità».

6.2

CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «il 50 per cento del costo» *fino a:* «il restante 50 per cento del costo realizzato» *con le seguenti:* «il 50 per cento dell'intervento realizzato, accertata la conformità e la regolarità dei costi sostenuti, risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stesse e il restante 50 per cento dell'intervento realizzato».

6.3

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «coerenza dell'importo» *con le seguenti:* «conformità e regolarità».

6.4

GUALDANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sostenere e supportare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le regioni e le città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione ed accelerare la realizzazione degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, il CIPE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla delibera CIPE 10 agosto 2017, n. 26, per integrare e rafforzare le attività previste dal Programma »Azioni di Sistema« di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011 n. 62, assegna all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante rimodulazione delle assegnazioni già disposte dallo stesso CIPE.».

6.5

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sostenere e supportare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le Regioni e le Città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione ed accelerare la realizzazione degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, il CIPE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla Delibera CIPE 10 agosto 2017, n. 26, per integrare e rafforzare le attività previste dal Programma "Azioni di Sistema" di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62, assegna all'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui

all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante rimodulazione delle assegnazioni già disposte dallo stesso CIPE».

6.6

BRUNI, ZIZZA, LIUZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per consentire il rapido avvio degli interventi previsti nei patti, ai soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, nel limite delle risorse previste per le funzioni di supporto e assistenza tecnica, fino al 31 dicembre 2019, non si applicano le norme di contenimento delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione degli interventi.».

6.0.1

AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 2, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 2.

2. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/3611CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2017 e il 31 dicembre 2018, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al presente comma, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2020, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca

urbana.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 2. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento. L'efficacia delle presenti disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

6.0.2

MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa».

6.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articol0 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli

interventi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.4

MANDELLI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo l, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

f) di tutti i debiti esigibili di effettive avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466, fino alla concorrenza di 100 milioni di euro.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera *e),* del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».

6.0.5

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto

esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n.232 del 2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6.0.6

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 193, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi

successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa».

6.0.7

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. la medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa».

6.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter.*

(Disposizioni per agevolare le intese regionali
a favore degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, per gli anni 2011-2019; è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppia degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 469, articolo l, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.9

COMAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-*bis.*

(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratteovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le guali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 469, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

6.0.10

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni per agevolare le intese regianali a favore degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.

2. Con decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze di cui al comma 469, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rappsrti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

6.0.11

COLUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti "all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le

risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.»

6.0.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex Legge 183/1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'art. 1, comma 703, lettera *e*), della legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo, di cui al comma 1, confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della Cabina di Regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera *e)*, della legge n. 190, del 2014.

3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

6.0.13

STEFANO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEIRS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex Legge 83/1981 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'art. 1, comma 703, lettera *e)* della legge n. 10, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnicoeconomica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo, di cui al comma 1, confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della Cabina di Regia di cui l'art. 1, comma 703, lettera *e*), della legge n. 190, del 2014.

3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

6.0.14

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, AZZOLLINI, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure per il completamento delle infrastrutture)

1. Al fine ai consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4, dell'allegato 4.2 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 le parole: "«A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono neIla quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo," sono sostituite dalle seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, entro il termine di fine lavori"».

6.0.15

BARANI, LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 per gli interventi bloccati da provvedimenti amministrativi che, alla data del 31 dicembre 2017, risultino realizzati in misura non inferiore al 60 per cento degli investimenti ammessi a condizione che gli stessi siano completati entro il 31 dicembre 2018».

7.1

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «interventi tra loro funzionalmente» *con le seguenti*: «interventi tra loro funzionalmente» *con le seguenti:* interventi funzionali tra loro».

7.2

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la parola: «individua» *inserire le seguenti:* «, sentita la Conferenza unificata,».

7.3

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per l'approvazione di piani programmi e interventi comunque denominati, previsti dai CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, coni termini dimezzati. Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi, la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inseriti nel CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-*ter*. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del-decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dall'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. ? Invitalia s.p.a. ? società in *house* a

tutte le amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.

1-*quater*. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia s.p.a è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per le politiche di coesione, che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

1-*quinquies*. Al fine di migliorare l'efficacia-e la qualità della spesa pubblica e di rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) verificare la fattibilità tecnico-economica dei nuovi interventi e sviluppare i diversi livelli di progettazione;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;

c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.

Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui al periodo precedente sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo possono confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.

1-*sexies*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento per le politiche di coesione, con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.».

7.4

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per l'approvazione di piani programmi e interventi, comunque denominati previsti CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie e preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini dimezzano Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*; legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione; approvazione e realizzazione d interventi inseriti nel CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-*ter*. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e delle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 10, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e di quanto previsto dall'articolo 38, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono attuati, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S:p.A. ? Invitalia-S:p.A., società in *house* a tutte le Amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.

1-*quater*. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziare destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia S.p.A. è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base

dello stato di avanzamento delle attività.

1-*quinques*. Al fine di migliorare l'efficacia, la qualità della spesa pubblica e per rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il «Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione» attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) verificare la fattibilità tecnico-economica dei nuovi interventi e sviluppare i diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;

c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.

Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui sopra sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo potranno, inoltre, confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.

1-*sexies*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per le politiche di coesione definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.».

7.5

GUALDANI

Dopo il comma 1 aggiungere i-seguenti:

«1-*bis*. Per l'approvazione di piani, programmi e interventi, comunque denominati previsti dai CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie e preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-*bis* legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini dimezzati. Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inseriti nei CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 21 luglio 2010, n. 104.

1-*ter*. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e delle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 10, decreto-legge 31 agosto 2013,n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quanto previsto dall'articolo 38, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono attuati, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ? Invitalia S.p.A. ?, società *in house* a tutte le Amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.

1-*quater*. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziare destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia S.p.A. è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

1-*quinques*. Al fine di migliorare l'efficacia, la qualità della spesa pubblica e per rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il "Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione" attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) sviluppare i diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di

progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;

c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.

Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui sopra sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo potranno, inoltre, confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.

1-*sexies*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con apposita convenzione; stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per le politiche di coesione definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.».

7.6

BRUNI, ZIZZA, LIUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Tutti gli interventi di particolare complessità finalizzati nell'ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007- 2017 che alla data del 31 dicembre 2017 non abbiano raggiunto obbligazioni giuridicamente vincolati sono attuati nell'ambito di appositi CIS stipulati tra le amministrazioni centrali e regionali competenti.

1-*ter*. Per tutti gli interventi di cui al comma precedente e inseriti nei CIS le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS».

7.0.1

MATURANI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, PADUA, VERDUCCI, ZANONI, LUMIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Patto per il Sud ? Progettazione esecutiva e cantierabile)

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno progetti di opere pubbliche inseriti in piani di programmazione europea nazionale o regionale, già finanziata previa autorizzazione del dipartimento regionale che dovrà erogare il finanziamento, possono espletare le procedure di gara pubblica, di negoziazione o di affidamento diretto, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo n. 56 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017, per l'adeguamento della progettazione alle predette nuove norme sugli appalti nonché per la trasformazione in esecutivi e cantierabili di detti progetti.

2. La spesa di progettazione, a valere sul programma di finanziamento. Dell'ente erogante, non rileva ai fini del patto di stabilità interno per l'ente e non si computa per la determinazione degli equilibri di bilancio di parte corrente».

7.0.2

MATURANI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, PADUA, VERDUCCI, ZANONI, LUMIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, possano prevedere nei propri bilanci di previsione un fondo di rotazione per la progettazione. In detto fondo affluiscono le risorse già previste nelle opere finalizzate e rese esecutive e realizzate.

2. In prima applicazione il fondo è alimentato attraverso la partecipazione atta dotazione finanziaria per un ammontare pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di competenza dello Stato, la cui ripartizione è determinata in sede di Conferenza Stato regione/Stato città».

7.0.3

LAI, ANGIONI, CUCCA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Le domande per il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti presentate per l'anno di imposta 2016 dalle strutture produttive ubicate nelle zone assistite della regione Sardegna non ammesse alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, sono da ritenersi a tutti gli effetti valide a partire dall'anno di imposta 2017».

8.1

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

8.2

STEFANO ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 3, comma 1-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, introdotto dall'articolo 1, comma 2-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo 2015, n. 20, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA».

8.3

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 19 dicembre 2003 n. 379, in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria».

8.4

COMAROLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 dell'articolo 4, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 percento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

3. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso le ZES.

4. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera b) e lettera d) e quelle di cui al comma 3. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

5. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 3 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era Regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

6. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 201 3, n. 147».

Conseguentemente, all'articolo 4, aggiungere, in fine, seguente comma:

«9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.»

8.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. AIl'rticolo 2, comma 1, del decreta legislativo 3 marzo 2811 n. 28, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

r) a tutti gli effetti di legge per soggetti auto-produttori si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e la consumano totalmente o in parte, cedendo l'eccedenza alla rete, compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

8.0.2

SANTINI, BERTUZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera *q-decies)* è aggiunta la seguente:

"*q-undecies)* 'soggetti auto-produttori': a tutti gli effetti di legge si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte, con cessione alla rete), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci."».

8.0.3

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Semplificazioni sulla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad esercizi di vicinato nel Mezzogiorno)

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

8.0.4

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Semplificazioni sulla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad esercizi di vicinato)

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/l, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114, sono regolate dal codice civile».

Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: «nel Mezzogiorno» *inserire le seguenti:* «ed ulteriori interventi per la semplificazione».

8.0.5

ZELLER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni di semplificazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili)

1. All'articolo 11-*ter* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis.* Ai fini del presente articolo, non si considerano enti strumentali i Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché le relative unioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta."».

9.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

9.2

GUALDANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: "1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE, nel Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre2014 e nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017."».

9.3

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1 dopo le parole: «disposizioni contenute» *aggiungere le seguenti:* «nel Regolamento (UE) n. 997/2017 dell'8 giugno 2017».

9.4

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1 dopo le parole: «del 18 dicembre 2014, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il produttore è comunque tenuto alla predisposizione di una relazione tecnica ove siano riportate le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto, le fasi di processo, i flussi e le caratteristiche dei rifiuti e/o materiali prodotti"».

9.5

DI BIAGIO

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali ifilm per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione;

b) al comma 13, le parole: Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera *b)*' sono soppresse".

1-*ter*. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «classificazione» *è aggiunta la seguente:* «e gestione».

9.6

VACCARI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le quote degli avanzi di gestione da imputare ai periodi di imposta di competenza ancora presenti in bilancio, conseguiti precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014 dai consorzi di gestione dei RAEE senza fini di lucro i cui statuti, fin dalla costituzione degli stessi, vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati, non concorrono alla formazione del reddito e sono destinati alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei RAEE. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi o rimborsi di imposta.».

9.7

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la nota 1 è inserita la seguente:

"1-*bis*. Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo H 14 Ecotossico' i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, come modificato dal Regolamento (CE) 8 giugno 2017, n. 2017/997 UE"».

9.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni)

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni, le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accettate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.2

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni, le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.

2. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente comma:

"9-*ter*. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario".

3. All'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

"L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205"».

9.0.3

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni)

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'art. 7, comma 4, ultimo periodo del decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni; le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali

spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo».

9.0.4

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Norme in materia di autoriparazione)

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1 comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni; frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti".

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica , previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.

2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.

3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica-motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici."».

9.0.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Norme in materia di autoriparazione)

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni, frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti".

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro

delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica, previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.

2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.

3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica , motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autacertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici."».

9.0.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Norme in materia di autoriparazione)

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni, frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti".

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica , previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.

2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.

3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche

successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica-motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici"».

9.0.7

NACCARATO, Giovanni MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Potenziamento della rete stradale della regione Calabria)

1. Al fine di sostenere l'accessibilità ai territori della regione Calabria e la loro connessione con il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (Snit) le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relative all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 868 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 69 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: "Lavori di ammodernamento" fino a: "Laureana di Borrello", sono soppresse».

9.0.8

ORELLANA, LANIECE, BENCINI, ROMANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali)

1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessiva di 350 milioni di euro per il 2017. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 350 milioni di euro per il 2017, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.9

STEFANO ESPOSITO, MATTEOLI, FILIPPI, LAI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 48 del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti; applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel

rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della Direttiva 2001/23/CE. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente".

b) al comma 12, dopo la parola: "accertatori" sono aggiunte le seguenti: "previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo"».

9.0.10

RUSSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Semplificazione e perequazione trattamento impositivo IPT Autotrosporti)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "senza conducente," inserire le seguenti: "e tra imprese di autotrasporto di cose per conto terzi iscritte nel relativo albo".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120.000 euro per l'anno 2018, 74.000 euro per l'anno 2019 ed a 94.200 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.11

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Introduzione del divieto di attività e opere nelle aree protette)

1. Nelle aree protette sono vietate tutte quelle attività e opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi *habitat* . In particolare si vietano:

a) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti nonché l'asportazione di minerali;

b) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 20 kw e di impianti fotovoltaici anche a terra;

c) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220Kv.».

9.0.12

MATTEOLI, STEFANO ESPOSITO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni di semplificazione in materia di riposo dei conducenti addetti al trasporto di merci)

1. All'articolo 174, del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguente modificazioni:

a) dopo il comma 7 è introdotto il seguente:

"7-*bis*. È vietato effettuare a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *h)* del Regolamento (CE) n. 561/2006. Il conducente che effettua a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui al precedente periodo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. Quando al momento del controllo viene accertato che il conducente sta fruendo di un periodo di riposo regolare, la sua presenza a bordo costituisce elemento sufficiente a constatare che il conducente medesimo effettua il riposo in violazione del presente comma.";

b) al comma 14, dopo le parole: "regolamento (CE) n. 561/2006", sono inserite le seguenti: "ivi compreso il fatto che non abbia organizzato il lavoro dei conducenti di cui si avvale o non abbia vigilato per evitare che gli stessi non effettuino il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo,"».

9.0.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività "Compro oro")

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "con esclusione delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;"».

9.0.14

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività di "Compro Oro")

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "con esclusione delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;».

9.0.15

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività di "Compro Oro")

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "con esclusione delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;".».

9.0.16

COLUCCI, GUALDANI, MANCUSO, FORMIGONI, ALBERTINI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5
del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui a11'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

9.0.17

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5
del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

9.0.18

MANDELLI, CERONI, AZZOLLINI, BOCCARDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Interpretazione autentica articolo 5
del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 26 luglio 2000.».

9.0.19

COMAROLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205."».

9.0.20

GUALDANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Nelle materie di loro competenza, le sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del giudice agli iscritti in apposito albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunati ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle sezioni specializzate"».

9.0.21

COMAROLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di autotutela amministrativa)

1. Al comma 2-*bis*, dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1996, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti amministrativi interessati dalle fattispecie di reato di cui al precedente periodo, qualora riguardino casi di pubblica e privata incolumità, possono essere annullati, anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, pure in assenza della sentenza passata in giudicato."».

9.0.22

MANDELLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria)

All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente:

"9-*ter*. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9, le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario"».

9.0.23

COMAROLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

"9-*ter*. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9, le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario."».

9.0.24

BARANI, LANGELLA, MILO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

Le risorse rinvenienti dalla *project review* di interventi relativi alla rete stradale di interesse nazionale già specificatamente finanziati sono utilizzate, previa verifica del progetto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito del contratto di programma tra lo Stato e Anas S.p.A. per opere nuove o per opere di messa in sicurezza di tratti viari esistenti.».

9.0.25

STEFANO ESPOSITO, MATTEOLI, FILIPPI, LAI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 27 del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 12 *quinquies* è abrogato».

010.1

STEFANO, URAS

*All'***articolo** *premettere il seguente:*

«Art. 010.

(Istituzione del Fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale)

1. Per il triennio 2018 ? 2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati cu sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del disegno di legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n.18 del 2017, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato "Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

010.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*All'***articolo** *premettere il seguente:*

«Art. 010.

(Istituzione del Fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale)

1. Per il triennio 2018 ? 2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati cu sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del disegno di legge n. 43 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 18 del 2017, e in applicazione dei criteri dì riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte

nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato "Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare ì criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

10.1

GUALDANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. ? *(Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno) ? 1*. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 iscritti all'Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro possono predisporre, anche in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori in caso di situazioni di crisi aziendale o settoriale.

2. L'Agenzia Razionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2014, n, 150, valuta, entro 60 giorni dalla ricezione, la fattibilità dei programmi predisposti ai sensi del comma 1 e dispone l'implementazione del programma più idoneo alle finalità di cui al presente articolo in relazione alla situazione di crisi verificatasi. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro assegna all'agenzia per il lavoro una quota di remunerazione con misurata al grado di effettiva riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 per la conclusione dell'istruttoria, si applicano le disposizioni relative al potere sostitutivo di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro viene esautorata da ogni altra competenza relativamente alla gestione della crisi aziendale in oggetto.

4. AI fine di consentire la presentazione delle manifestazioni di interesse e dei programmi delle agenzie private di cui al comma i, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro provvede alla pubblicazione sul proprio sito *internet*, con cadenza trimestrale, di un elenco contenente i dati relativi alle crisi aziendali o settoriali in atto nelle regioni di cui al comma 1. L'agenzia redige altresì una relazione annuale sull'attività svolta ai sensi del presente articolo, che trasmette alle competenti commissioni parlamentari.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n, 189».

10.1-bis

COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Allo scopo di facilitare la ricollocazione» *e fino a:* «a favore dell'ANPAL» *con le seguenti:* «Allo scopo di incentivare l'autoimprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi, relativamente e all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo 01, del Titolo I, del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente:

Al titolo, sopprimere le parole: «nel Mezzogiorno».

10.2

COMAROLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

Conseguentemente, lo rubrica è così modificata: «Ulteriori misure in favore dell'occupazione».

10.3

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo lo parola:* «espulsi»*, aggiungere le seguenti:* «o a rischio espulsione»;

b) *aggiungere; in fine, le seguenti parole:* «o beneficiari trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà».

10.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

10.5

COMAROLI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, utilizzando anche i servizi offerti con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

10.6

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 338»*, aggiungere le seguenti:* «previo svolgimento da parte della stessa ANPAL di un'apposita ricognizione circa il numero e la tipologia dei settori, delle imprese e dei lavoratori interessati,».

10.7

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale»*, aggiungere le seguenti:* «anche se non beneficiari di ammortizzatori sociali».

10.8

STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale.», *aggiungere le seguenti:* «anche se non beneficiari di ammortizzatori sociali».

10.9

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.», *con le seguenti:* «A tal fine è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per l'anno 2017 e 35 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.» *e dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis*. quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.10

STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.», *con le seguenti:* «A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 35 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.» *e dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis*. quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.11

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Per tali programmi e attività, comprese quelle svolte dai fondi interprofessionali per la formazione continua, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. A taI fine l'ANPAL stipulerà specifiche convenzioni con i fondi interprofessionali per la formazione continua».

10.12

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «15 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni» e *le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni».

10.13

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º agosto 2017 in caso di assunzioni, effettuate da imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 1-*ter*, 1-*quater*,1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*.

1-*ter*. AIl'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

1-*quater*. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi

concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

1-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*sexies*. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*septies*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.14

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º agosto 2017 in caso di assunzioni, effettuate da imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno dodici mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*.

1-*ter.* All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggett indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

1-*quater*. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modlficazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

1-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 10-*ter* e 1-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*sexies*. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*septies*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.»

10.15

RUTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile l'Incentivo Occupazione SUD, di cui al Decreto Dirett. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 novembre 0016 n. 367; è riconosciuto per due anni a decorrere dalla data di assunzione.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a euro 530.000.000, si provvede a valere sulle disposizioni di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del comma 1-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo pari a 530 milioni di euro, previa eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.16

CARDINALI, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di tutelare l'occupazione nelle regioni di cui al comma precedente, al comma 615 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: "Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere *g)* e *m)*, si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera *g)* del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese". Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di ai sensi del comma 2, lettera *g)* relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza».

10.18

ORRÙ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* i lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

d-ter) lavoratori addetti all'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ai sensi del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-quater) gli educatori assistenti socio sanitari;

d-quinquies) i lavoratori marittimi».

10.19

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A valere sulla riprogrammazione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ed in particolare del Programma Operativo Nazionale ? Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON-SPAO) è prorogato al 2018 l'incentivo occupazione Sud di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 367 del 16 novembre 2016».

10.20

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la correttezza e la regolarità del procedimento, all'ANPAL sono affidati adeguati strumenti di controllo per ciascuna fase procedurale».

10.21

AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2017, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

10.22

SANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "crisi industriale complessa;" aggiungere le seguenti: "e non complessa"».

10.0.1

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10.

(Centri per l'impiego)

1. Allo scopo di rafforzare i Iivelli di prestazioni in materia di servizio e politiche attive del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, fermo restando quanto disposto all'articolo 33, comma 1, del decreto-legislativo 14settembre-2015, n. 150 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali partecipa agli oneri di funzionamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di 10 milioni di euro annui, per l'assunzione di personale il tempo indeterminato da impiegare direttamente in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.2

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10.

(Centri per l'impiego)

1. Allo scopo di rafforzare i Iivelli di prestazioni in materia di servizio e politiche attive del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, fermo restando quanto disposto all'articolo 33, comma 1, del decreto-legislativo 14 settembre-2015, n. 150 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali partecipa agli oneri di funzionamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di 5 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato da

impiegare direttamente in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2017 e a 20 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Capacità assunzionale dei Comuni)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

10.0.4

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Capacità assunzionale dei Comuni)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella f1nanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità. assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

10.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale dì ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

10.0.6

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Turn over* nei piccoli comuni)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000".

2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.0.9

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Turn over* nei piccoli comuni)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite, dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

10.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Turn over* nei piccoli comuni)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

10.0.11

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Assunzioni nelle Città Metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

"Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale; anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

10.0.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Assunzioni nelle Città Metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

"Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

10.0.13

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. La locuzione "lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche" contenuta nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

10.0.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78)

1. La locuzione lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche, contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

10.0.15 (testo 2)

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1998, n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500,00 e la cui attività ha sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.

2-*ter*. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.

2-*quater*. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.

2-*quinquies*. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

2-*sexies*. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il

primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.15

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1998, n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500,00, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.

2-*ter*. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.

2-*quater*. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.

2-*quinquies*. Per i soggetti di cui al comma 2-*bis*, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

2-*sexies*. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il

primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.16

MARINELLO, GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Interventi prioritari per l'ottimizzazione della risorsa idrica a supporto dello sviluppo del Mezzogiorno)

1. Al fine di rendere pienamente fruibili le grandi infrastrutture idriche, realizzate dal soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno e di mitigare gli effetti dei frequenti periodi di siccità, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) darà priorità, nell'assegnazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, agli interventi di completamento degli schemi idrici relativi alle interconnessioni tra bacini aventi valenza anche interregionale ed intersettoriale ed al riefficientamento e ripristino delle capacità di invaso dei grandi serbatoi di accumulo, prevedendo altresì adeguate misure di contenimento degli sprechi nell'utilizzo di valle. Analogo criterio di priorità verrà assegnato per l'utilizzo delle risorse disponibili sulla materia presso i competenti ministeri. Allo scopo è nominato un, commissario *ad acta* presso la presidenza del consiglio dei ministri che coordinerà l'attività e presenterà al CIPE un piano di interventi entro il 31 dicembre 2017. Non sono previsti compensi per l'attività del commissario *ad acta*».

10.0.17

MARINELLO, GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Riqualificazione infrastrutturale del Mezzogiorno)

1. Per il triennio 2018-2020 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione infrastrutturale del Mezzogiorno, di seguito denominato "Programma", finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti nei seguenti settori:

a) completamento degli schemi idrici con particolare riferimento alle interconnessioni fra bacini con valenza interregionale e intersettoriale;

b) efficientamento e manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione;

c) interventi volti al riefficientamento e al ripristino delle capacità di invaso nei grandi serbatoi

di accumulo ed al miglioramento e razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 30 novembre 2017 gli enti interessati trasmettono le proposte di intervento di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 30 settembre 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la valutazione dei progetti, che può avvalersi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare alle proposte di intervento e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte della Cabina di regia, in coerenza con le finalità del Programma.

4. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Cabina di regia seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 3, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli interventi da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni con gli enti promotori degli interventi medesimi. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi del programma, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia attuativa, prevedendo altresì poteri sostitutivi.

5. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, per il triennio 2018-2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione infrastrutturale del Mezzogiorno", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2018, 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2019.

6. Per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione- programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo di 25 milioni di euro per l'armo 2018, 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2019, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma, sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1. Sono altresì destinate al medesimo scopo i residui disponibili dei programmi infrastrutturali nel settore idrico in corso di attuazione da parte delle amministrazioni competenti, accertati alla data del 31 settembre 2017».

10.0.18

MARINELLO, GUALDANI, DALLA TOR

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure finanziarie a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa*)

1. Le operazioni di credito agrario, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione dalle imprese agricole che hanno subito danni provocati dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, sono ammesse, a richiesta, a un periodo di allungamento pari al 100 per cento della durata residua del piano di ammortamento. A favore delle imprese agricole di cui al presente comma sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro per il 2017 e a 10 milioni di euro

per il 2018, finalizzate al riconoscimento di contributi per la riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di credito agrario di cui al periodo precedente. Tale riduzione si applica, altresì, nelle ipotesi di estinzione anticipata delle predette operazioni. Il contributo è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ? programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

10.0.19

GUALDANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Ulteriori risorse per la riqualificazione delle aree urbane degradate)

1. Per la realizzazione dei progetti di riqualificazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia relativi al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui al comma 431 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni da far confluire nel Fondo di cui al comma 434 dell'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per il 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

10.0.20

GUALDANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà per il sostegno all'attività degli avvocati, operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

3. Le modalità di accesso e riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero della giustizia da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica-economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.21

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10.

(Centri per l'impiego)

1. Al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la continuità e il rafforzamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-

quater dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, esclusivamente per l'esercizio dei predetti servizi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, dì cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai-soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.22

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. Al fine di ampliare le competenze delle guide montagna e di favorire la creazione di personale specializzato per lo sviluppo del turismo sostenibile e della pratica consapevole del *trekking* nelle aree montuose dei parchi e delle aree protette, all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989 n. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono premesse le parole: "La denominazione accompagnatore di media montagna è sostituita dalla guida escursionistica di montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989 n. 6, attinenti alla figura di accompagnatore di media montagna si intendono riferiti alla guida escursionistica di montagna";

b) al comma 2, le parole: "in una zona o regione determinata" sono sostituite dalle seguenti: "senza limitazioni territoriali";

c) al comma 2, le parole: "delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso della corda, piccozza e ramponi" sono sostituite dalle seguenti: "dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche".».

10.0.23 (testo 2)

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Giovani artigiani)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui progetto finale viene totalmente lavorato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia, e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.
2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15 anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.
3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più favorevole, tenendo conto dell'età del soggetto assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:
a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al la gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;
b) terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1º gennaio di ciascun anno;
c) quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera b), mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;
d) quinto anno: è a carico del datare di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera b). Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.
5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa alla retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa «0611» delle varie gestioni.
6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'imposta in cui il lavoratore è assunto ai fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:
a) nei trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerato avevano un'età superiore ai trenta anni;
b) negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha fruito del beneficio di cui al presente articolo;
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso

o diverso settore di attività che, fino ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto dei licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.
10. Al fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'lNAIL anche in modalità e-learning, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'INAIL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità e-Iearning.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 12, 13, 14, 15 e 16.
12. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile delia-predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".
13. Al decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";
b) all'articolo 6,comma 9; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".
14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 11 e 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.23

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Giovani artigiani)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui progetto finale viene totalmente lavorato nel territorio dello Stato italiano e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.

2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15 anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.

3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più

favorevole, tenendo conto dell'età del soggetto assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:

a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al la gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;

b) terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1º gennaio di ciascun anno;

c) quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera *b)*, mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;

d) quinto anno: è a carico del datare di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera *b)*. Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.

5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa alla retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa «0611» delle varie gestioni.

6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'imposta in cui il lavoratore è assunto ai fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:

a) nei trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerato avevano un'età superiore ai trenta anni;

b) negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha fruito del beneficio di cui al presente articolo;

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, fino ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo

stesso soggetto.

9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto dei licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.

10. Al fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'lNAlL anche in modalità *e-learning*, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'INAlL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità *e-Iearning*.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 12, 13, 14, 15 e 16.

12. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile delia-predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

13. Al decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6,comma 9; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 11 e 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.24

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Modifica dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Nel caso di imprese con sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di stabilire la base del criterio delle offerta economicamente più vantaggiosa dal costo e/o dal prezzo è sottratto il costo del trattamento di fine rapporto e l'1,5 per cento della retribuzione globale di fatto per ogni lavoratore con un'anzianità superiore a tre anni presso l'impresa. Tale 1,5 per cento è moltiplicato:

a) per due per le anzianità superiori a tre anni;

b) per tre per anzianità superiori a sei anni;

c) per quattro per anzianità superiori a nove anni;

d) per cinque per anzianità superiori a dodici anni;

e) per sei per anzianità superiori a quindici anni;

f) per sette per anzianità superiori a diciotto anni;

g) per otto per anzianità superiori a ventuno anni"».

10.0.25

MATURANI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, PADUA, VERDUCCI, ZANONI, LUMIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Potenziamento del Servizio di assistenza sociale nei comuni)

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno carenza organica di personale qualificato e specializzato per svolgere il servizio di assistenza sociale, per gli anni 2017 e 2018, in deroga ai limiti previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010; convertito dalla legge n. 122 del 2010 possono assumere a tempo determinato fino ad un massimo di due unità, di cui una con il profilo di assistente sociali ed una con il profilo di psicologo. Si applicano le procedure di reclutamento, previste dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 così come novellato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 393 del 2017».

10.0.26

BARANI, LANGELLA, MILO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente;*

«Art. 10-*bis.*

1. Le Aziende del servizio sanitario nazionale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 63 anni e 7 mesi ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura del cinquanta per cento, da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali».

10.0.27

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Stabilizzazione del personale Anpal)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi per il lavoro in una prospettiva di sistema, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, adotta un programma per una progressiva stabilizzazione, nel triennio 2018-2020, di tutto il personale impiegato presso Anpal Servizi con contratti a tempo determinato e a collaborazione. Per favorire tale processo sono inoltre prorogati i contratti in scadenza nel 2017.

2. Per attuare le disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2017 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

3. Il processo di stabilizzazione di cui al comma 1 prevede un'adeguata valorizzazione delle esperienze e delle professionalità presenti in Anpal Servizi tale da assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali risultanti alla data del 31 maggio 2017. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, entro il 31 dicembre 2017, e previo confronto con le organizzazioni sindacali, un regolamento di selezione del personale.

4. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

10.0.28

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Sospensione dei pagamenti con Invitalia)

1. I soggetti, beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 (Titolo I) e successive modificazioni, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2017 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 30 giugno 2027. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA Spa la risoluzione ovvero la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate ed anche nell'ipotesi in cui sia pendente procedura esecutiva volta al recupero coattivo dei crediti dell'impresa o sia stata già iniziata l'esecuzione forzata sui beni del debitore. INVITALIA Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al medesimo tasso e con rate semestrali posticipate.

2. In alternativa, INVITALIA Spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari entro il medesimo termine indicato al comma 1.

3. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi di impresa, INVITALIA Spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mera, avanzate dalle imprese beneficiarie o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano ai soggetti con pagamenti regolari in corso alla data del 30 giugno 2017.

5. Per l'attuazione dei commi da 1 a 3 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ? programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

10.0.29

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

«1. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo, pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio 2018-2020, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni. Tale disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica e opera nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio Regionale sardo».

11.1

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti a supportare specifiche problematiche in campo educativo minorile e al contrasto della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza

pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è istituita l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica, che individua le più idonee strategie e gli ambiti di intervento per la prevenzione del fenomeno e la riduzione del tasso di abbandono, nonché acquisisce, monitora ed elabora i dati e le informazioni su base nazionale.

1-*bis*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, individua ? con successivo decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aree di esclusione sociale, caratterizzate da problematiche in campo educativo minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata».

Conseguentemente al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dall'adozione del decreto»*, inserire le seguenti:* «di cui al comma 1-*bis*»;

b) *dopo le parole:* «e della ricerca»*, inserire le seguenti:* «d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica,».

11.2

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma l, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «volti al contrasto della povertà educativa minorile e» *con le seguenti:* «volti a supportare specifiche problematiche in campo educativo minorile e al contrasto»;

b) sostituire le parole: «caratterizzate da povertà educativa minorile» *con le seguenti:* «caratterizzate da problematiche in campo educativo minorile».

11.3

SERRA, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «povertà educativa» *con le seguenti:* «difficoltà educativo-formativa».

Conseguentemente, nella rubrica dell'Articolo 11 sostituire le parole: «povertà educativa minorile» *con le seguenti:* «difficoltà educativo-formativa minorile».

11.4

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «povertà educativa» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «carenza educativa».

11.5

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono individuate» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «vengono individuate tutte le aree in cui sono presenti istituzioni scolastiche per elaborare un percorso di inclusione sociale».

11.6

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale,» *con le seguenti:* «progetti, di durata biennale, recanti la realizzazione di interventi educativi».

11.7

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «interventi educativi», *inserire le seguenti:* «, interni al gruppo classe e».

11.8

BLUNDO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In particolare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca affida all'Istituto Statale per Sordi di Roma (MIUR), da sempre polo di riferimento per gli Istituti scolastici del Mezzogiorno, la progettazione e l'attivazione di percorsi formativi specifici di "Didattica specializzata" rivolti ai docenti curricolari e di sostegno e ad altre figure educative delle scuole del Meridione in cui sono inseriti alunni sordi particolarmente esposti al

rischio di povertà educativa e dispersione scolastica. Per il progetto, di durata biennale che include anche la formazione dei formatori da utilizzare negli Istituti scolastici del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al comma 4».

11.9

SANTINI, RUSSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In particolare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca affiderà all'Istituto Statale per Sordi di Roma (MIOR), da sempre polo di riferimento per gli Istituti scolastici del Mezzogiorno, la progettazione e l'attivazione di percorsi formativi specifici di "Didattica specializzata" rivolti ai docenti curricolari e di sostegno e ad altre figure educative delle Scuole del Meridione in cui sono inseriti alunni sordi particolarmente esposti al rischio di povertà educativa e dispersione scolastica. Per il progetto, di durata biennale che includerà anche la formazione dei formatori da utilizzare negli Istituti scolastici del Mezzogiorno, saranno, messi a disposizione 500.000 euro per l'anno 2017 altrettanti per l'anno 2018, secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo».

11.10

COMAROLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individua, altresì, le strutture esistenti nei territori delle regioni dove sono già attivi progetti finalizzati all'inter-scambio generazionale, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 alle strutture pubbliche e convenzionate per anziani non auto sufficienti e alle scuole dell'infanzia che attivano programmi di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra generazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

11.11

BLUNDO, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è istituito in via sperimentale, per gli anni 2017 e 2018, il "pedagogista scolastico", come figura di coordinamento e prevenzione da assegnare alle istituzioni scolastiche nell'ambito dei progetti di durata biennale di cui al comma 2. Tale figura è prioritariamente impiegata per qualificare l'offerta educativa, adeguare gli interventi alle specifiche difficoltà dei ragazzi, potenziare l'inclusione e contribuire alla prevenzione di eventuali comportamenti a rischio dell'infanzia e dell'adolescenza, in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono sfociare in manifestazioni di bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione.

2-*ter*. Con il medesimo decreto, di cui al comma 2-*bis*, sono altresì definiti il profilo professionale e i requisiti richiesti per occupare il ruolo, l'inquadramento, i compiti e le mansioni del «pedagogista scolastico», nonché la dotazione organica e strumentale necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

2-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.12

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis.* Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, entro gli ambiti territoriali e le aree di esclusione sociale di cui al comma 1, di educatori professionali da assegnare alle istituzioni scolastiche, prioritariamente impiegati per i progetti di durata biennale di cui al comma 2.

2-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis,* valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3 dopo la parola: «scolastiche» *aggiungere Ie seguenti:* «pubbliche e private di ogni ordine e grado».

11.14

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale», *con le seguenti:* «quale centro propulsore d'integrazione per il coordinamento e la realizzazione degli interventi educativi».

11.15

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3, dopo le parole «partenariati con enti locali,» *inserire le seguenti:* «Università, istituzioni culturaIi e Istituti per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM)».

11.16

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3 dopo la parola: «locali» *aggiungere le seguenti:* «enti e Istituzioni culturali».

11.17

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole «soggetti del terzo settore», *con le seguenti:* «consultori familiari, educatori di strada specializzati, progetti di biblioteche itineranti "Bibliobus" e di educazione alla lettura, interventi per la conservazione e la cura del verde pubblico, nonché con le».

11.18

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonché a valutare *ex-post* la qualità dei risultati conseguiti».

11.19

DE POLI

Dopo il comma 3 aggiuugere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 11 commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 20 giugno 2011, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, con l'intento di assicurare Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno, considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole, dislocate sull'intero territorio nazionale, versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, tenuto conto dell'Ordinanza depositata dal Consiglio di stato in data 21/06/2017 n. 3008/2017 Reg. Prov. ColI. che dispone la sospensione di giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei

soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso.

Al termine del corso, i candidati sesterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

11.20

MARGIOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 11, commi 1, 2 e 3 del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, "con l'intento di assicurare Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno", considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2.000 scuole, dislocate sull'intero territorio nazionale, versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, tenuto conto dell'Ordinanza depositata dal Consiglio di stato in data 21/06/2017 n. 3008/2017 Reg. Prov. Coll. che dispone la sospensione di giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

11.21

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016" con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018" e dopo le parole: "primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: "nonché presso la scuola dell'infanzia,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i

posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 30 giugno 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale".

4-*ter*. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del comma 4-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico", di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui al comma 4-*bis*.

4-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

4-*quinquies*. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 750 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

11.22

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute- negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia; sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, sui posti in deroga sul sostegno ed, in seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo.

4-*ter*. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:

a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;

b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;

c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga

all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata».

11.23

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.

4-*ter*. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.24

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato, favorendo conseguentemente nuove opportunità in particolare per le regioni del sud; la legge 24 settembre 1971, n. 820, relativa all'ordinamento della scuola elementare e all'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, è finanziata per ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.

4-*ter*. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli ulteriori 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

11.25

RUTA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88 del medesimo articolo, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusivo riferimento ai candidati che avevano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativa al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 ed hanno un contenzioso in corso alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riferito al suddetto concorso, ovvero con riferimento ai candidati che avevano superato la prova preselettiva d'esame del medesimo concorso e che hanno un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riferito al medesimo concorso. Al termine del corso i canditati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza 1º gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.26

RUSSO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n; 297, recante il testo unico in materia di istruzione, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi Istituti è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2011 ed a 750.000 euro a decorrere dall'anno-2018.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2017 ed a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.27

ORRÙ

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. AI fine di creare le condizioni per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, di prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica e di garantire la gestione efficiente e continuativa per almeno un triennio delle scuole prive di dirigente titolare, il MIUR adotta un provvedimento urgente per assegnare le stesse ai soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie: i soggetti che hanno avuto un incarico di presidenza nell'anno scolastico 2016/2017; i soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR; i soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici. Tali soggetti nell'ordine sopra indicato svolgono le funzioni di dirigente scolastico nell'anno scolastico 2017/2018. Alla fine dell'anno scolastico, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.28

PAGANO, GUALDANI, CONTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per garantire l'applicazione delle misure di cui al comma 1, prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica attraverso la gestione efficiente e continuativa delle scuole prive di dirigente titolare, nell'anno scolastico 2017/2018 le stesse vengono assegnate ai soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR e ai soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici che svolgono le funzioni di dirigente. Al termine dell'anno scolastico tali soggetti sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata superata la quale sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma

1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.29

SCAVONE, LANGELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per garantire l'applicazione delle misure di cui al comma 1, prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica attraverso la gestione efficiente e continuativa delle scuole prive di dirigente titolare, nell'anno scolastico 2017/2018 le stesse vengono assegnate ai soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR e ai soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici che svolgono le funzioni di dirigente. Al termine dell'anno scolastico tali soggetti sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata superata la quale sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.1

MANCUSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici. Reclutamento Dirigenti Scolastici)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale non che per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del nostro Paese, per realizzare gli interventi previsti nei "Piani dello sviluppo" che costituiscono l'asse portante del Masterplan per il Mezzogiorno, per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno, per realizzare, altresì, l'obiettivo del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui ai commi 392, 395 dell''articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione "La Scuola al Centro" e la costituzione di reti tra Scuole, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, nelle more dell'espletamento delle prossime procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei Dirigenti Scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.

2. Per le finalità al comma 1, oltre che per quelle connesse alla eliminazione delle reggenze e alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite dal personale nella partecipazione a procedure riservate di formazione, promosse e gestite dalla stessa amministrazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, nonché per risolvere il contenzioso ancora in essere, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto volto all'immissione nei moli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del provvedimento ministeriale di cui al comma 2 riguardano nell'ordine seguente:

a) i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione per la Regione Sicilia del corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi, che hanno completato tutta la procedura e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento;

b) i soggetti che hanno partecipato al corso intensivo di formazione, indette dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1 comma 87 e seguenti, per la durata di almeno 70 ore, che hanno sostenuto la relativa prova scritta finale e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura ad essi riferita.

4. A conclusione dell'anno scolastico, i soggetti destinatari del provvedimento dico immissione in ruolo di cui al presente articolo sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata e, all'esito positivo della prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

5. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

11.0.2

LUMIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici. Reclutamento Dirigenti Scolastici)

1. AI fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scotastica di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale, nonché per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del Paese per realizzare gli interventi previsti nei «Piani dello sviluppo» che costituiscono l'asse portante del Masterplan per il Mezzogiorno per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi Strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno e le Regioni ad obiettivo 1, per realizzare, altresì, le finalità del «Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile» di cui all'articolo 1, comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione «La Scuola al centro» e Ia costituzione di reti, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei dirigenti scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.

2. AI fine di contrastare la criminalità minorile, sottrarre giovani «drop out» alla criminalità organizzata, realizzare agenzie per la crescita sociale e consapevole della coscienza antimafiosa nonché per le esigenze connesse alla riduzione delle reggenze attraverso la valorizzazione dellecompetenze professionali acquisite dal personale docente in occasione della frequenza a procedure formative finalizzate alla selezione di personale qualificato per il reclutamento di dirigenti scolastici; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta provvedimenti urgenti finalizzati ad assicurare efficienza organizzativa e. di direzione alle scuole delle regioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.

3. Per quanto sopra, al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sula base di una graduatoria formata in ordine al voto attribuito dalla commissione di esame per la valutazione della prova scritta. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di

Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigentt scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scoiastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondtente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e con gli oneri di risparmio derivanti dalla riduzione delle dirigenze affidate a reggenza.».

11.0.3

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Ulteriori misure in favore dell'edilizia residenziale nel Mezzogiorno)

1. Ai finanziamenti nella forma della locazione finanziario erogati da banche e da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto Iegislativo 1º settembre 1993, n. 385, nei confronti di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia si applicano le disposizioni previste all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, commi 7-*bis* e 8-*ter* introdotti dall'articolo 6, comma1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-Iegge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari" sono sostituite dalle seguenti: "mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

b) al terzo periodo, dopo la parola: "mutuatario" sono inserite le seguenti: "o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria".

3. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "lettera *a)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *c)*"».

11.0.4

DEL BARBA, SANTINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Ulteriori misure in favore dell'edilizia residenziale nel Mezzogiorno)

1. Ai finanziamenti nella forma della locazione finanziaria erogati da banche e da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 nei confronti di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia si applicano le disposizioni previste all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, commi 7-*bis* e 8-*ter* introdotti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari" sono sostituite dalle seguenti: "mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

b) al terzo periodo, dopo la parola: "mutuatario" sono inserite le seguenti: "o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria";

3. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole "lettera *a)*" sono

sostituite dalle seguenti: "lettera c)"».

11.0.5

PADUA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Interventi urgenti per il riutilizzo delle sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Dopo l'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Per le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, per ragioni inerenti a risparmi di spesa, nonché ad esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero a specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può altresì disporre che vengano riutilizzati gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi in funzione di supporto ai tribunali ordinari, secondo modalità e criteri da stabilire in apposite convenzioni».

11.0.6

PADUA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Interventi urgenti per il riutilizzo delle sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi nelle regioni del Mezzogiorno)

1. All'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Per le regioni di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, per ragioni inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può altresì disporre che vengano riutilizzati gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi in funzione di supporto ai tribunali ordinari, secondo modalità e criteri da stabilire in apposite convenzioni».

11.0.7

COMPAGNONE, LANGELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Al fine di rendere efficaci le misuire per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastiea, per tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari i soggetti partecipanti al corso intensivo di formazione indetto con Decreto Miur n. 499/2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione scolastica, o di provvedimenti della Commissione Esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale; ed i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 Luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al DM Miur n. 499/2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui al comma precedente, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal Direttore o dal Coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal Dirigente scolastico tutor) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici, con priorità per i soggetti che hanno superato la prova scritta finale relativa alla procedura di cui al D.M. 499/2015, con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V.

4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'art.17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.8

PADUA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Ulteriori interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile, della dispersione scolastica e misure per garantire il funzionamento del sistema scolastico)

1. Al fine di rendere efficaci le misure per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, per tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definire le modalità di svolgimento di un tirocini e formativo che ha come destinatari i soggetti partercipanti al corso intensivo di formazione indetto con decreto Miur n. 499 del 2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione scolastica, o di provvedimenti della commissione esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale; ed i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto-Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui al comma precedente, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal direttore o dal coordinatore dell'ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal dirigente scolastico *tutor*) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici, con priorità per i soggetti che hanno superato la prova scritta formale relativa alla procedura di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V.

4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,

n. 128».

11.0.9

PADUA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Misure per garantire il funzionamento del sistema scolastico)

1. Al fine di tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari:

a) i soggetti partecipanti al corso intensivo di formazione indetto con decreto Miur n. 499 del 2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'amministrazione scolastica, o di provvedimenti della commissione esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale;

b) i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) i soggetti, non rientranti nelle fattispecie precedenti, che hanno partecipato al corso intensivo di formazione, e alla relativa prova finale, indetto con decreto Miur n. 499 del 2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015; oppure i soggetti che avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 20 Il, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un dirigente scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal Direttore o dal Coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal Dirigente scolastico *tutor*) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, con priorità per i soggetti di cui alla lettera *a)*. I soggetti di cui alla lettera *c)* del comma precedente, a conclusione del periodo di tirocinio formativo (accompagnato dal parere espresso dal dirigente scolastico *tutor*) sostengono una prova scritta. All'esito positivo di tale prova sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza 1º settembre 2017 sui posti già autorizzati ed ancora disponibili dopo le nomine dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo- inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del Contratto integrativo nazionale per il personale dell'Area V.

4. I soggetti che eventualmente esclusi per carenza. di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.10

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017-2018 in Abruzzo e nelle altre Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-*bis*, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "2016-2017" aggiungere le seguenti: "nonché per l'anno scolastico 2017-2018";

b) al comma 2, le parole: "15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";

c) al comma 5, alinea, le parole: "15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";

d) al comma 5, lettera *a)*, dopo le parole: "5 milioni nel 2016" aggiungere le seguenti: "ed euro 5 milioni nel 2018";

e) al comma 5, lettera *b)*, le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni"».

11.0.11

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica nel Mezzogiorno, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna-istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, affidata in reggenza, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente in possesso ? alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ? dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 11,47 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 22,93 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

11.0.12

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Interventi contro la dispersione scolastica in Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della regione Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce ad accentuare oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 finalizzate al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali per il rilancio e il sostegno del sistema di-istruzione scolastico e universitario.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero«;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

11.0.13

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica in Sardegna, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, affidata in reggenza, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente in possesso ? alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ? dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite. 2. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 500 mila euro per l'anno 2017 ed a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

11.0.14

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica in Puglia, previa intesa con la regione Ruglia, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, affidata in reggenza, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente: in possesso ? alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ? dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite.

2. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017 ed a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

11.0.15

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Al termine del corso i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di

dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione nei limiti di 1 milione di euro annui, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

11.0.16

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Al fine di razionalizzare le risorse, tutelare le esigenze di economicità, anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi in atto, limitare la spesa derivante dal ricorso alla istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2017/2018, in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale ? n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi esclusivamente coloro che avevano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

11.0.17

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Viene istituita, per gli aspiranti dirigenti scolastici che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge.

2. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di 7 milioni di euro milioni nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni,nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

11.0.18

GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Rifinanziamento del Programma ?Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con

delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

12.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

12.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la durata normale dei corsi di studio».

12.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera a), *primo periodo, dopo le parole:* «professore di I» *aggiungere le seguenti:* «e di II».

12.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera a), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* «compreso» *a:* «100 per cento».

12.5

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine:* «detto valore è ridotto del 50 per cento negli atenei con meno di 10.000 studenti regolari iscritti per tener conto dei costi fissi connessi con la piccola scala;».

12.6

ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La percentuale minima del 60 per cento può essere ulteriormente ridotta fino al raggiungimento di una soglia numerica *standard* minima di studenti iscritti al primo anno, comunque non inferiore a 20, nel caso di classi di laurea di interesse nazionale caratterizzate da una bassa domanda di formazione».

12.7

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, parametrato ai valori dei bacini di utenza potenziali di ciascuna università, ovvero della quota dei diplomati nella fascia di età compresa tra 18 e 24 anni della regione in cui ha sede l'ateneo che proseguono gli studi universitari sul totale dei giovani tra i 18 e i 24 anni;».

12.8

TOCCI, LIUZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal 2018 il costo *standard* della docenza di ruolo di cui al comma 2, lettera *a)*, è determinato in modo che rimanga costante quando il numero di studenti iscritti sia compreso tra le numerosità minime e massime *standard* per ogni corso di studio, stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR, la CRUI e il CUN. Col medesimo decreto sono stabilite le norme di determinazione del costo *standard* e le procedure di accreditamento nei casi in cui un corso di studio abbia un numero di studenti iscritti inferiore alla numerosità minima o superiore alla numerosità massima. Nel secondo caso l'adeguamento da parte degli atenei della dotazione *standard* di docenza ai fini dell'accreditamento è effettuato anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertita, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

12.9

GUALDANI

Sopprimere il comma 3.

12.10

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «differenti contesti»*, aggiungere le seguenti:* «economici, territoriali e infrastrutturali»;

b) sostituire le parole: «ad operare, al costo»*, con le seguenti:* «ad operare, il costo»;

c) sostituire le parole da: «può essere»*, fino a:* «ha sede l'ateneo»*, con le seguenti:* «è determinato in considerazione dell'articolo n. 119 della Costituzione, comma quinto, dell'articolo 16, comma *c)* della relativa legge attuativa 5 maggio 2009, n. 42 e delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla condizione socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori. A tal fine viene aggiunto un importo di natura perequativa, compreso tra il 16 e il 24 per cento rispetto al costo *standard* medio nazionale determinato. In prima applicazione e per i primi due anni, l'importo perequativo è determinato tenendo conto, in via più semplificata, del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo e della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole da: «integrati di un ulteriore importo»*, fino a:* «10 per cento».

12.11

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere aggiunto»*, con le seguenti:* «è aggiunto».

12.12

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 3, sostituire la parola: «può»*, con la seguente:* «deve».

12.13

PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

Al comma 3, dopo le parole: «ripartizione territoriale»*, sono inserite le seguenti:* «, di norma a livello

regionale,».

12.14

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3».

12.15

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 5, sostituire le parole: «entro l'intervallo tra il 19 e il 22 per cento»*, con le seguenti:* «nel 19 per cento».

12.16

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso al termine della ripartizione nessuna università potrà perdere più dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente; a tal fine il riferimento è alla somma del FFO composta da quota base, quota premiale e intervento perequativo».

12.17

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

12.18

GUALDANI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. A decorrere dal 2018 si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri di Crui e Anvur. La rideterminazione del modello di calcolo del costo *standard* deve avvenire sulla base dei parametri previsti al comma 1 dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 8.

12.19

SANTINI, BROGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», *con le seguenti* : «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.20

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto».

12.21

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 6 dopo la parola: «CRUI» *aggiungere le seguenti*: «CNSU, CUN, delle Commissioni parlamentari competenti».

12.22

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale ulteriore importo è parametrato proporzionalmente ai reali tempi, frequenze e costi dei collegamenti regionali e interregionali al comune sede di ogni università, in modo tale che la differenza tra il valore massimo e minimo dell'importo così attribuito sia non inferiore al 15 per cento del costo standard medio nazionale».

12.23

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, incrementata» *fino alla fine del comma*.

12.24

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Al comma 7, sostituire le parole: «incrementata tra il 2 e il 5 per cento» *con le seguenti*: «incrementata del 2 per cento».

12.25

ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Ai fini di cui al comma 7, il costo *standard* per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studio da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso che abbiano acquisito nell'anno di riferimento almeno 10 crediti formativi».

12.26

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «entro la durata normale del corso di studi».

12.27

TOCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, ZAVOLI, LIUZZI

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Il criterio del costo standard per studente è altresì utilizzato per definire il fabbisogno del sistema universitario da considerare nella quantificazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato che, in aggiunta ai fondi attribuiti con finalità premiali, assicurino la copertura delle spese fisse e di funzionamento a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.»

12.28

TOCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, ZAVOLI

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. All'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogate le seguenti parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018."».

12.29

GUALDANI

Dopo il comna 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. AI fine di garantire la continuità didattica dei corsi di perfezionamento, anche grazie all'apporto dei docenti dei Conservatori di musica del Mezzogiorno, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è concesso per l'anno 2017, un contributo straordinario di Euro 4 milioni e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di Euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'art. 1, R.D. 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati all'art. 2 del predetto R.D. 22 giugno 1939, n. 1076. Dal contributo di cui al periodo precedente vengono detratte le somme comunque già corrisposte, per la copertura dei medesimi oneri, ai docenti dei corsi di perfezionamento di cui al periodo precedente. Al relativo onere si provvede quanto a euro 4 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

12.30

LANZILLOTTA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. AI fine di garantire la continuità didattica dei corsi di perfezionamento, anche grazie all'apporto dei docenti dei Conservatori di musica del Mezzogiorno, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è concesso per l'anno 2017, un contributo straordinario di Euro 4 milioni e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di Euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti del docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'art. 1, R.D. 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati all'art. 2 del predetto R.D. 22 giugno

1939, n. 1076. Dal contributo di cui al periodo precedente vengono detratte le somme comunque già corrisposte, per la copertura dei medesimi oneri, ai docenti dei corsi di perfezionamento di cui al comma precedente. AI relativo onere si provvede quanto a Euro 4 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a Euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

12.31

PAGANO, GUALDANI, CONTE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n 499 del 20 luglio 20 indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.»

12.32

PAGANO, GUALDANI, CONTE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n 499 del 20 luglio 20 indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.»

12.0.1

GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Interventi per la incentivazione dell'attività di ricerca sociale nel Mezzogiorno)

1. AI fine di incentivare l'attività di studio e ricerca negli ambiti relativi all'inclusione e all'assistenza sociale nel sud del Paese, in modo da favorire l'elaborazione di misure volte allo sviluppo dei processi produttivi, occupazionali e di inclusione sociale nel Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a finanziarie, per l'anno 2017, un piano straordinario di assunzioni di ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lettera *a* della legge 20 dicembre 2010, n. 240, sulla base di progetti, presentati dalle Università, statali e non statali, aventi sede operativa nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia in partenariato tra loro e/o con istituti di rilievo nazionale o internazionale o altri enti o imprese. Tali progetti devono avere come scopo principale la realizzazione di ricerche e studi dedicati ai profili giuridici, economici e sociali relativi alle politiche nazionali e regionali di inclusione, assistenza e occupazione sociale e gestione del fenomeno migratorio.

2, Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati i crteri e le modalità di realizzazione del piano straordinario di cui al comma 1, ivi compreso il numero dei posti di ricercatori da assegnare, sulla base dei progetti presentati dagli atenei. In ogni caso, in presenza dei relativi progetti, una quota minima corrispondente al 40% dei posti è comunque assegnata alle Università che operano in convenzione, per i corsi di laurea in ambito sociale, con le scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale siciliana 13 agosto 1979, n. 200, e i cui studenti frequentino presso le sedi delle predette scuole.

3. Con riguardo alla valorizzazione degli studi in ambito sociale, visto l'eminente ruolo educativo svolto dalle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale siciliana 13 agosto 1979, n, 200, è stanziata una ulteriore somma pari a 250.000 euro, per il finanziamento di assegni di ricerca, a far data dall'anno 2018, finalizzati alla realizzazione di ricerche e studi dedicati ai profili giuridici, economici e sociali relativi alle politiche nazionali e regionali di inclusione, assistenza e occupazione sociale e gestione del fenomeno migratorio, da concedersi agli atenei operanti in convenzione con i predetti enti, a condizione che le attività di ricerca siano svolte, in maniera esclusiva, presso le predette scuole.

4. Per la finalità di cui ai commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di 2.451.731,65 euro. Al relativo onere si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare negli anni 2017 e 2018, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifcazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, nello specifico: euro 733.910,55 per il 2017, euro 1.717.821,1 per il 2018».

12.0.2

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Misure per il riequilibrio territoriale)

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 2, del dl n. 243/2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 18/2017, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato «Riequilibrio- territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".

2. Annualmente, entro il 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata

direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

12.0.3

PUGLISI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Contratti di collaborazione delle Università)

1. AI fine di garantire la continuità delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali università alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.0.4

PUGLISI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Contratti di collaborazione delle Università)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università possono continuare ad avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica e alla ricerca».

13.1

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento ai crediti dell'indotto ed in particolare delle imprese di trasporto su gomma».

13.2

CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire il risanamento ambientate nell'area dell'ILVA di Taranto e di assicurare la tutela della salute degli addetti nella medesima attività e della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, nonché di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, è costituito presso il Ministero dell''ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetti Ministeri, un Osservatorio sull'incidenza delle concentrazioni dei diversi inquinanti atmosferici in relazione agli accadimenti che interessano la salute dei cittadini, anche prevedendo modalità osservative di tali fenomeni in tempo reale. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio conduce studi epidemiologici tesi ad effettuare verifiche in merito a:

a) la stima della prevalenza ed Incidenza di specifiche malattie nella popolazione lavorativa e in quella residente;

b) la verifica della possibile associazione tra incremento dei valori di PM10 e comparsa di tumori del tratto respiratorio;

c) la verifica di possibili effetti sulla salute riproduttiva a seguito della costante esposizione;

d) monitoraggio delle esposizioni ad agenti nocivi e valutazione dell'efficacia degli interventi di risanamento ambientale. All'Osservatorio partecipano un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente, uno del Ministero della salute e un rappresentante della Regione Puglia. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. L'Osservatorio può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccedenze accademiche e scientifiche, anche internazionali. Ai medesimi esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque

denominati. Al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere a uditi nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei lavoratori, dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni ambientaliste e agricole.

1-*ter*. I risultati delle verifiche dell'Osservatorio vengono semestralmente trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero della salute e resi pubblici sui siti istituzionali delle predette amministrazioni, nonché sul sito istituzionale della regione Puglia».

13.3

CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di monitorare e analizzare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle popolazioni residenti nelle aree urbane, con particolare riferimento alla situazione dei Comuni di Taranto e Statte, nonché di verificare i rischi per la salute dell'uomo associati alle concentrazioni dei diversi inquinanti atmosferici, è autorizzata a favore del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la prosecuzione del progetto EpiAir.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.1

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Interventi in favore delle imprese agricole della Puglia danneggiate dall'inquinamento di siti industriali)

1. A favore delle aziende agricole operanti nella regione Puglia che abbiano subito danni in conseguenza dell'inquinamento prodotto dallo stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto e dalla centrale elettrica Enel di Cerano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la bonifica dei terreni ed il ripristino o sostituzione delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge ?29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.2

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 218; e tenuto conto della necessità ed urgenza di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 e di

avviare i lavori di cui alla detta legge, è sospeso l'obbligo del Concessionario di versare ad ANAS S:p.a. le rate del canone della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera *c)*, della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni dal 2015 al 2030, per l'importo complessivo in linea capitale di euro 564.510.310,00. La predetta somma è destinata all'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza urgente (cosiddetto MISU) fino a capienza dell'importo complessivo di questi; come approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Per la parte residua sono destinati all'avvio dei lavori di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 da approvare unitamente al nuovo Piano Economico Finanziario previa stipula di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione. In caso di mancata approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario, la suddetta parte residua sarà corrisposta dal Concessionario al Ministero delle Infrastrutture, in dieci rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso annuo dell'1 per cento.

2. L'importo complessivo e onnicomprensivo di quanto il Concessionario deve corrispondere ad ANAS per la Concessione è rideterminato in euro 428.841.494,54 e sarà corrisposto in n. 10 rate annuali consecutive, ciascuna dell'importo di euro 42.484.149,46 di cui la prima al 31 dicembre 2022 e l'ultima al 31 dicembre 2031. L'importo di ciascuna rata è maggiorato degli interessi calcolati al tasso annuo dell'1 per cento maturandi nel periodo dalla data dell'1º gennaio 2015 alla data di effettivo pagamento.

3. AI fine di annullare gli effetti dell'incremento tariffario conseguente ai lavori ed interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde al Concessionario la somma di euro 424.841.494,54 (oltre interessi) su un conto dedicato destinato al pagamento delle rate dovute ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 2. Tale somma è corrisposta in rate d'importo costante in linea capitale al 30 novembre di ciascun anno, di cui la prima al 30 novembre 2022 e l'ultima al 30 novembre 2031. Limitatamente al predetto importo non trova applicazione l'articolo 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 3 si provvede con la riduzione degli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 50 del 2017 nella misura di euro 200 milioni e con l'utilizzo delle risorse disponibili, a partire dal 2022, sui fondi per le politiche di sviluppo e coesione».

14.1

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.2

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «entro i1 31 luglio 2018» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: "nel periodo indicato al comma 8," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,";

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2019, in 144 milioni di euro per l'anno 2020, in 102 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 16 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni da1 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) quanto a 7 milioni di euro nel 2019, a 52 milioni di euro nel 2020, a 17 milioni di euro dal 2021 fino al 2023 e a 10 milioni di euro nel 2024, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione";

e) quanto a 68 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sulle maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*;

f) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," *è inserita la seguente:* "entrambi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso".

3-*ter*. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma".

3-*quater*. Le modifiche recate dai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2018"».

14.3

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «entro il 31 luglio 2018» *con le seguenti:* «entro il 30 settembre 2018».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo l, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "nel periodo indicato al comma 8," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,"»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 34,2 milioni di euro per l'anno

2019, in 52,2 milioni di euro per l'anno 2020, in 38,8 milioni nel 2021, in 34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, e in 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 12024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, a 28 milioni di euro per l'anno 2020, a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, e 2 milioni di euro per l'anno 2024 mediante riduzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la missione "politiche economico finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica", programma "accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari";

e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo».

14.4

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «31 luglio 2018» *con le seguenti:* «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga di cui al comma l, lettera *b),* si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo l, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

14.5

GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al fine di favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree della Regione Abruzzo colpite dagli eventi sismici degli anni 2010 e 2017, le disposizioni del comma 3-*novies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano ai soggetti, anche privati, insistenti nell'aree individuate negli allegati 1), 2) e 2-*bis*), annessi al decreto 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificati dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, a condizione che l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, rilasciata entro i termini di vigenza del decreto legislativo medesimo, sia stata rinnovata e sia valida alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

14.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) *al comma l, le parole:* "derivanti dall'esercizio di impresa commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" *sono soppresse;*

2) *i primi due periodi del comma 3, sono sostituiti dal seguente periodo:* "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) *al comma 2, secondo periodo, le parole:* ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" *sono soppresse;*

2) *al comma 2, terzo periodo, le parole:* "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" *sono sostituite dalle seguenti:* "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" *è soppressa;*

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" *sono soppresse;*

e) all'articolo 116:

1) *al comma 2, le parole:* "del primo e terzo periodo" *sono soppresse;*

2) *al comma 2*-bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:* Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

4-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232» *aggiungere le seguenti:* «e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.7

GALIMBERTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. AI testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di impresa commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate In diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei

periodi d'imposta e perla differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-*bis*:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole; "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

4-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio d'imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che si trova capienza In essi.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232» *aggiungere le seguenti*; «e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.8

GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di impresa commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sestituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-*bis*:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

4-*ter* In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232» *aggiungere le seguenti*: «e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

14.9

LAI, SANTINI

Dopo il comma 4, apportate le seguenti modifiche:

1) *Nella rubrica, dopo le parole*: "legge 11 dicembre 2016, n. 232" *sono aggiunte le seguenti*: "nonché misure urgenti per ridurre i prezzi del *gas* nel Mezzogiorno".

2) *Dopo il comma 4 e aggiunto il seguente:*

«5. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. In attuazione dei comma 5, al fine di aumentare la liquidità del mercato del *gas* naturale e ridurre i prezzi all'ingrosso del *gas* per i consumatori civili e industriali nel Mezzogiorno, accrescendo altresì la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, individua il soggetto regolato, di seguito indicato Gestore, responsabile dell'offerta di servizi integrati di trasporto dagli *hub* liquidi del nord Europa, in particolare attraverso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, fino al punto di scambio virtuale della rete di trasporto italiana, acquisendo a tal fine capacità di trasporto o diritti di utilizzo della medesima. L'offerta di servizi integrati di trasporto è effettuata a condizioni di mercato; a decorrere dal 2018, con data di avvio e durata stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Per tale servizio l'Autorità per l'energia elettrica, il *gas* e il servizio idrico, con proprio provvedimento, individua gli *hub*, i criteri, anche economici, sia di offerta dei servizi integrati, con l'obiettivo di promuovere l'uso efficiente e concorrenziale della capacità di trasporto acquisita, sia di acquisizione delle capacità di trasporto o dei diritti di loro utilizzo. La copertura degli oneri sostenuti dal Gestore, inclusa la remunerazione dei costi del servizio, è assicurata dalla stessa Autorità a valere sui corrispettivi variabili applicati ai punti di riconsegna della rete italiana. La stessa Autorità, anche in considerazione della misura di cui al presente comma, nell'ambito delle proprie competenze in materia di accesso alle infrastrutture ed in ambito tariffario, introduce la facoltà di rimodulazione, sia temporale che tra i diversi punti della rete di trasporto nazionale, delle capacità annuali contrattualizzate ai punti di compressione della rete di trasporto nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e promuove l'utilizzo efficiente delle infrastrutture di approvvigionamento di gas da stati non appartenenti all'Unione Europea, anche attraverso un aumento della quota parte dei corrispettivi applicati ai punti di riconsegna.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato, sono definite le misure da adottare a carico dei soggetti importatori che detengono quote superiori al 20 per cento della capacità tecnica dei gasdotti esteri utilizzati per l'approvvigionamento di cui al comma 5-*bis* e che, non avendo ceduto al Gestore, ai sensi delle procedure avviate ai sensi del comma 5-*bis*, le capacità dagli stessi detenute, non le utilizzino pienamente senza adeguata giustificazione. Dette misure devono essere finalizzate a produrre sul mercato italiano effetti analoghi a quelli che le disposizioni del comma 5-*bis* ha l'obiettivo di realizzare.».

14.0.1

COMAROLI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per-il biennio 2018-2020, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca; sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2018-2020, si provvede mediante:

a) quanto a 120 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55 milioni di euro per l'anno 2018 e 46 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 47 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro ciascuno degli anni 2018 e 2019;

b) quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.

Conseguentemente, nel titolo; dopo le parole: «nel Mezzogiorno» *inserire le seguenti*: «ed

ulteriori interventi per la crescita economica del Paese».

14.0.2

COMAROLI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 2018-2021, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato; in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della-cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relatrice addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: «nel Mezzogiorno» *inserire le seguenti:* «ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese».

14.0.3

COMAROLI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti e locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già

pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma l nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.4

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Modifiche al Credito d'imposta, investimenti Sisma Centro Italia)

1. L'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, è sostituito dal seguente:

"Art. 18-*quater. ? (Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia). ? 1.* Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni-strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

14.0.5

FABBRI, AMATI, MORGONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Modifiche al Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia)

1. L'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, è sostituito dal seguente:

"Art. 18-*quater. ? (Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia). ? 1.* Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già

esistenti o che vengono impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

14.0.6

ZANONI, SANTINI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Istituzione del Fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione istituto con legge 16 aprile 1987 n. 183 ovvero dai piani operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo l, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della citata Cabina di Regia.

3. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.»

14.0.7

STEFANO, URAS, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la Riqualificazione sociale *e* culturale delle aree urbane degradate»)

1. La dotazione del fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementata di 450 milioni di euro al fine di finanziare, ad esaurimento, le

graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Al relativo onere si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto dei criteri di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

14.0.8

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente;*

«Art. 14-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. La dotazione del fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. l90 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementata di 450 milioni di euro al fine di finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istrutteria svolta incoerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014 n 190. Al relativo onere si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147 nel rispetto dei criteri di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

14.0.9

LAI, SANTINI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Disposizioni per potenziare l'offerta turistico-cultuale nel Mezzogiorno)

1. Al fine di potenziare l'offerta turistico culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e nei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali, ferroviari e marittimi. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; migliorandone la fruizione turistica. A tal fine, le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse, nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica.

2. Per sostenere la competitività del sistema turismo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i periodi di imposta 2018, 2019 e 2020, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 3, fino all'importo massimo complessivo di 10.000 euro nei suddetti periodi di imposta, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 6 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Il credito di imposta di cui al comma 2 è riconosciuto esclusivamente per spese relative alla predisposizione di impianti wi-fi ad accesso gratuito per la clientela, con velocità di connessione pari

ad almeno 1 Megabitfs in download, alla realizzazione di siti web ottimizzati per la prenotazione on-line, per l'interoperabilità con siti e portali di promozione e di prenotazione turistica, pubblici e privati, e fruibili anche con il sistema mobile.

4. Gli esercizi di cui al comma 2 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *«de minimis»*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1º gennaio 2019.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 6, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta. L'incentivo fiscale di cui al comma 2 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 6, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascune dei periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, dicui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30».

14.0.10

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, LIUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis.*

a) In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività-sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree lndustriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favoriita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

b) Per le finalità di cui al precedente punto *a)*, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) -compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

c) RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

d) Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti *a); b)* e *c),* è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017 ?2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciale», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia. e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

14.0.11

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire ii seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Riconversione dei beni patrimoniali e demaniali sardi dismessi nella regione Sardegna)

1.Nel quadro della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, articolo 14, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stipulata, un'intesa Stato?Regione Sarda finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa. Tale patrimonio è utilizzato a fini culturali, economico-produttivi e sociali, tramite progetti realizzati di norma dagli enti locali e in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati.

2. Lo Stato in attuazione della predetta intesa provvede:

1. Al trasferimento al patrimonio del Comune di Cagliari dell'ex Casa Circondariale di Buoncammino;

2. Alla razionalizzazione e riduzione progressiva delle servitù militari nel territorio sardo;

3. Alla promozione e realizzazione di applicazioni innovative ed ecosostenibili nell'ambito delle attività delle Forze Armate e dei programmi di competenza del Ministero della Difesa. Per le finalità della seguente norma è destinato un contributo annuo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. All'onere derivante dal comma l, nel limite di 2 milioni di euro milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

14.0.12

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 104 della Legge 28 dicembre 2015, n 208, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "II credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917, e successive modificazioni."».

14.0.13

VACCARI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 14-bis.

(Proroga dell'utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per le strette finalità connesse alla gestiene dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della consegnente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-*bis*, del

citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 201, n. 135».

15.1
BRUNI, ZIZZA
Sopprimere l'articolo.
15.2
COMAROLI
Sopprimere l'articolo.
15.3
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».
15.4
COMAROLI
Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole da:* «le Prefetture» *fino a:* «affidati.» *con le seguenti:* «Invitalia, in base al Programma definito dal CIPE di cui al comma successivo e a richiesta dei Comuni e delle Città metropolitane, fornisce agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, anche nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati».

2) *dopo il comma, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario al fine di migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, di sostenere nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, della diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché della creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

1-*ter*. Il Programma è effettuato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti, senza alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica.»;

b) *al comma 3 inserire infine le seguenti parole:* «e di informativa presso le Commissioni competenti delle Camere».
15.5
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI
Al comma 1, dopo le parole: «le Prefetture ? Uffici territoriali di Governo,» *aggiungere le seguenti:* «avvalendosi dell'apporto dell'Agenzia INVITALIA, con la quale stipulano apposite convenzioni,».
15.6
DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un "Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno", sui temi strategici dello sviluppo locale, della centralizzazione degli acquisti, dell'implementazione di piattaforme informatiche per il controllo

della qualità dei servizi pubblici locali, di sistemi di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, nonché di sistemi di finanziamento dei progetti di investimento. I contenuti del Piano e le relative modalità attuative verranno approvati con un Accordo in Conferenza Stato Città e Autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Per la realizzazione del suddetto Piano, il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il Piano è finanziato nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché del Programma operativo *Governance* e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «della sperimentazione» *con le seguenti:* «dell'Accordo di cui al comma 2».

15.7

STEFANO, URAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un "Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno", sui temi strategici dello sviluppo locale, della centralizzazione degli acquisti, dell'implementazione di piattaforme informatiche per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, di sistemi di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, nonché di sistemi di finanziamento dei progetti di investimento. I contenuti del Piano e le relative modalità attuative verranno approvati con un Accordo in Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Per la realizzazione del suddetto Piano, il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il Piano è finanziato nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché del Programma operativo *Governance* e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «della sperimentazione» *con le seguenti:* «dell'Accordo di cui al comma 2».

15.8

SANTINI, BROGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, commi 85, lettera *d)*, e 88,», *aggiungere le seguenti:* «e all'articolo 1, comma 44, lettera *c)*,».

15.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» *inserire le seguenti:* «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.10

GIOVANNI MAURO

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» *inserire le seguenti:* «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.11

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» *inserire le seguenti:* «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» *inserire le seguenti:* «d'intesa con province e Città Metropolitane e».

15.13

STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» *inserire le seguenti*: «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.14

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di realizzare azioni di accompagnamento e di-assistenza tecnica, nei piccoli e medi Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, possono essere realizzati progetti specifici di formazione e di assistenza tecnica, con il coinvolgimento dell'Agenzia INVITALIA, per l'utilizzo delle risorse di Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e per la conoscenza delle procedure del codice degli appalti. Nei piccole e medi Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, in deroga alle norme sulle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, possono essere autorizzate assunzioni di personale qualificato nella gestione dei fondi comunitari. Tali procedure sono finanziate nell'ambito delle risorse del programma Operativo Nazionale *Governance* e Capacità Istituzionale 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare *Governance* e Capacità istituzionale 2014-2020, approvato con Delibera CIPE n. 47 del 10 Agosto 2016».

15.15

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Nelle regioni di cui al comma 1, le province di cui ai commi da 51 a 53 della legge 7 aprile 2014, n. 56, quali enti con funzioni di area vasta, sono soppresse. Nelle medesime regioni le Prefetture ? Uffici territoriali del Governo, 1 subentrano in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle province.

2-*ter*. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis* sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'amministrazione dell'interno per assicurare il funzionamento delle attività di cui al presente articolo».

15.16

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il supporto tecnico e amministrativo di cui al comma 1 può essere disposto dal Prefetto, anche su istanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in relazione a specifici procedimenti o provvedimenti amministrativi di competenza degli enti locali del territorio di riferimento».

15.17

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti*: «due anni».

15.18

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «A conclusione di tale periodo» *con le seguenti*: «Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto».

15.19

SANTINI, BROGLIA, ZANONI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni ed delle loro forme associative

nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione; anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito accordo con ANCI.

3-*ter*. Il Programma di cui al comma 3-*bis* sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi; nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.20

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni ed delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter*. Il Programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.».

15.21

COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita 1'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città-Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle regioni di cui al comma 1. Il programma è effettuato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica ed è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito accordo con ANCI.

3-*ter*. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.22

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma

straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle regioni di cui al comma 1. Il programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter*. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.23

GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle regioni di cui al comma 1. Il programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter*. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.24

COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su preposta del Ministro per la coesione territoriale ed i1 Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il programma è effettuato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica ed è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter*. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

3-*quater*. Il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno, presenta al Parlamento, entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sperimentazione, una relazione che indichi gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi del comma 3 del presente articolo».

15.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

15.26

LAI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: "purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'Ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva"».

15.27

LAI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«All'articolo 7-*bis* della legge 6 agosto 2015, n. 125, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "la disposizione di cui sopra non pone vincoli agli enti locali rispetto alla sua validità temporale e si intende applicata anche al periodo intercorrente tra l'anno 2010 e l'anno 2015"».

15.28

SANTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».

15.29

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

15.30

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, PEGORER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le parole da: "non escluse" fino a: "n. 190"».

15.31

COMAROLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno, presenta al Parlamento, entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sperimentazione, una relazione che indichi gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi del comma precedente».

15.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto-ordinario che alla data del 30 giugno-2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge n. 50/17, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» *con le parole:* «è fissata a 7 per cento».

15.0.2

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinarie che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertite con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» *con le parole*: «è fissata al 7 per cento».

15.0.3

GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.

2. AI riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» *con le parole*: «è fissata a 7 per cento».

15.0.4

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato-lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» *con le parole:* «è fissata nel 7 per cento».

15.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente perle-funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.6

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2011 non hanno adottato le schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.7

GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000; è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017;

2. AI riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali;

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, corvertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati-ai commi 1 e 3».

15.0.8

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure argenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.10

GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.11

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni; utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.13

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge3 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.15

GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.16

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.17

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.18

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.19

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.20

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favare delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al camma 420, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.21

GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 dei Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.22

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.23

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.24

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti in favare delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di

cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

15.0.25

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Modifiche all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)

1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali"».

15.0.26

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ORELLANA, BERGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Modifiche all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)

1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma è sostituito dai seguente:

"La Commissione può svolgere attività conoscitiva, anche attraverso audizioni dì rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali".

15.0.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione *ex* legge n. 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo disviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia.

Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge«.

15.0.28

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. Al fine di favorire la ripresa economica e sociale e la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Agli interventi realizzati prima degli eventi sismici in parziale difformità dai permesso di costruire o in parziale difformità della segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applica l'articolo 34, comma 2, dello stesso decreto, pur in assenza della condizione prevista dal medesimo comma 2, qualora i soggetti interessati, individuato ai sensi dell'articolo 6, ne facciano richiesta, anche contestualmente alla domanda di contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.

3-*ter*. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatori a resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano con riferimento a tutti gli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016".

b) all'articolo 11, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

1) aumento della popolazione insediabile, calcolata in base alla volumetria degli edifici esistenti alla data degli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile;

2) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

3) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza;

c) all'articolo 11, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi strumenti attuativi costituiscono, altresì, quanto al territorio in essi ricompreso, piani o regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), eventualmente interessate, a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante dell'Ente Parco o di altra area naturale protetta territorialmente competente in seno alla Conferenza permanente".

d) all'articolo 14, comma 1, dopo lo lettera *a-bis)* è inserita lo seguente:

"*a-ter)* degli immobili di proprietà pubblica ad uso abitativo, agibili e realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996 o ai decreti ministeriali successivamente adottati in materia, che necessitano di interventi di adeguamento di pronta e immediata realizzazione per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 in alternativa alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza e al contributo per l'autonoma sistemazione".

e) all'articolo 16, comma li dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta".

f) all'articolo 50, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo dopo le parole: "trattamento economico", ovunque presenti, è inserita la parola: "accessorio";

2) dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale non dirigenziale

spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidente del Consiglio dei Ministri".

g) all'articolo 50, comma 3-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: "viene" sono inserite le parole: "anticipato dalle amministrazioni di provenienza e»;

2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "alle amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per i personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinari o provvede al rimborso delle sole somme eccedenti importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza";

3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario";

h) all'articolo 50, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *b)* le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";

2) alla lettera *c)* le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;

3) dopo la lettera *c)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

i) all'articolo 50, comma 7-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere *a)*, *b)* e *c)*,";

2) dopo le parole: "articolo 3" sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, quarto e sesto periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli dì contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

2. Al secondo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: "regioni" sono inserite le seguenti parole: "o da privati nel caso di donazioni o atti di liberalità finalizzati agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016".

3. L'indennità una *tantum* prevista dall'articolo 45, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, può essere erogata dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, anche per le sospensioni dell'attività economica effettuate nell'anno 2017 a causa degli eventi sismici avvenuti a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento all'ambito territoriale previsto dall'articolo comma 1 del predetto decreto-legge n.189 del 2016, qualora siano ancora disponibili le risorse concesse con la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria».

15.0.29

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Sanzioni ISTAT peri Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore

ai tremila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione del le rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fine al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione».

15.0.30

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Disapplicazione sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 1, comma 462-*ter*, della legge Il dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "nei confronti" sono inserite le seguenti parole: "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto legge 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "6 per cento", sono sostituite dalle seguenti parole: "7 per cento"».

15.0.31

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(*Turn over* nei piccoli comuni)

1. Al decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000", sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

15.0.32

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Interpretazione autentica dall'articolo 5 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertilo dalla legge 30 luglio 2010 n. 122).

1. La locuzione "lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito alle amministrazioni pubbliche", contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

15.0.33

LAI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. Il Comitato di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n.166 convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1982, n. 246 provvede altresì alla determinazione della quota parte delle risorse da destinare alla gestione, secondo la normativa vigente, dei contenziosi relativi agli interventi inseriti nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria nei limiti delle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. l66.

2. È a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di

risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei contenziosi di cui al comma 1 ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi».

15.0.34

LAI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(*turn over* nei piccoli comuni)

1. All'articolo 22, comma 2, secondo periodo del decreto legge 24 aprile Z017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "tra 1.000 e 3.000", sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

15.0.35

SANTINI, BROGLIA, ZANONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*

(Sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo Il del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titoli di sanzione».

15.0.36

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Fermo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, le successioni ereditarie delle persone decedute, a causa degli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, di registro, nonché da ogni altra tassa o diritto comunque denominato. Non si procede alla ripetizione di quanto già versato in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto legge.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 3 milioni di euro per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.37

LAI, ANGIONI, CUCCA

*Dopo, l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. Nel caso di dismissione o trasferimento di immobili pubblici anche a seguito di successione nella titolarità dei beni demaniali e patrimoniali, in favore delle Regioni o dei Comuni, è applicabile l'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e non si applicano le condizioni di nullità di cui al secondo comma dell'articolo 40 della stessa legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269. In assenza di idoneo e sufficiente stato di consistenza la domanda di cui al succitato articolo 31 può essere presentata all'accertamento delle condizioni di fatto

e di diritto degli immobili effettuato dall'ente subentrato nella titolarità, anche nell'ipotesi in cui il subentro sia intervenuto in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Le domande sono presentate ai sensi delle leggi vigenti all'epoca di ultimazione dei lavori».

15.0.38

MORGONI, AMATI, FABBRI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. L'articolo 18-*bis*, comma 1, lettera al, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, che quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*».

15.0.39

MORGONI, AMATI, FABBRI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2017"».

15.0.40

PUGLISI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Misure urgenti per garantire la regolarità delle attività scolastiche nelle aree terremotate)

1. Al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2017-2018 nelle zone interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno scolastico 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018";

b) al comma 2, le parole: "euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5 milioni nell'anno 2016, euro 10,5 milioni nell'anno 2017 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2018";

c) al comma 5, lettera *a)*, le parole: "5 milioni nel 2016" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni nel 2016 ed euro 4,5 milioni nel 2018";

d) al comma 5 lettera *b)*, le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10,5 milioni";

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, lettera *a)* è incrementata di euro 4,5 milioni per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5, lettera *b)*".

2. L'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che le *necessità aggiuntive* ivi previste si riferiscono sia a quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 18-*bis*, comma 1, sia a quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*"».

15.0.41

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "A decorrere dal medesimo anno 2014, la detrazione dell'imposta lorda di cui al comma 2 spetta anche per le erogazioni in denaro, diverse dai contributi associativi, effettuate da un soggetto che ricopre una carica pubblica in conformità alle previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4";

b) nel comma 2, le parole: "delle erogazioni liberali" sono sostituite dalle seguenti: "delle erogazioni".

2. Il secondo periodo del comma 4-*bis* dell'articolo 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si interpreta nel senso che la detrazione compete a prescindere dal carattere di liberalità dell'erogazione».

15.0.42

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Fondo di Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale)

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato "Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".

2. Entro il mese di maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

15.0.43

BARANI, LANGELLA, MILO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

Gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno entro il 31 dicembre 2017, alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, devono destinare prioritariamente gli importi derivanti dalla medesima alienazione all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

15.0.44

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al comma 2, dopo le parole: "della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate", inserire le seguenti: "d'intesa con Province e Città Metropolitane e"».

16.1

COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

16.2

COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta»*, con le seguenti:* «, in particolare periferiche, dei comuni del territorio nazionale».

16.3

GIOVANNI MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «Manfredonia in Provincia di Foggia»*, aggiungere le seguenti:* «Pozzallo in Provincia di Ragusa,».

16.4

MIRABELLI

Al comma 1 dopo le parole: «una massiva concentrazione di cittadini stranieri»*, aggiungere le seguenti:* «regolari e non regolari»;

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo:* «Per i cittadini stranieri non regolari il piano può prevedere, anche attraverso risorse del Programma Operativo Nazionale, un censimento degli stranieri non regolari e successivi interventi di graduale emersione ed inserimenti in altre realtà locali nei limiti stabiliti dalle attuali norme in vigore»;

b) *Al comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente:* «*3.* Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è attribuito un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 ai comuni di cui al comma 1 da riparatrice secondo parametri demografici e territoriali stabiliti da successivo decreto del ministero dell'interno».

c) *Al comma 4:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «150 milioni di euro»*, con le seguenti:* «120 milioni di euro»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «150 milioni di euro»*, con le seguenti:* «120 milioni di euro»;

3) *all'ultimo periodo sostituire le parole:* «presente comma»*, con le seguenti: «presente articolo».*

16.5

COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «prefetti, anche in quiescenza» *con le seguenti:* «sindaci in carica».

16.6

COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole: «anche al fine di» *sostituire le parole da:* «favorire» *a* «minori» *con le seguenti:* «individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, onde garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

16.7

COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole: «anche al fine di» *sostituire le parole da:* «favorire» *a* «minori» *con le seguenti:* «garantire lo sgombero degli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica».

16.8

COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole: «anche al fine di» *sostituire le parole da:* «favorire» a «minori» *con le seguenti:* «attuare progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine».

16.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Per l'attivazione dei commi 1 e 2 è autorizzato, per il triennio 2017-2019, uno stanziamento annuo pari a 30 milioni di euro, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee. Agli oneri recati dal presente comma, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3-*bis*.

3-*bis*. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

16.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 1.000 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 700 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monito raggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, mediante quota parte del gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 5-*bis*»;

e, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

16.11

COMAROLI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.12

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti» *con le seguenti:* «che accolgono migranti».

16.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 4, sostituire le parole: «, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» *con le seguenti:* «, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

16.17

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere la parola: «2017».

16.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1. *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, alla fine aggiungere: ", di 400 milioni di euro nell'anno 2017 e di 800 milioni di euro nell'anno 2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definite con il decreto di cui al comma 4"»;

2. *Al comma5, sostituire le parole:* «i comuni di cui al comma 4», *con le seguenti:* «tutti i comuni di cui ai commi 4 e 4-*bis* che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri» e dopo le parole: «nei rispettivi bilanci», *aggiungere le seguenti:* «inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

3. *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, le parole: "83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "pari al 6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 8 per cento".

5-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

16.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1. *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, alla fine aggiungere: ", di 400 milioni di euro nell'anno 2017 e di 800 milioni di euro nell'anno2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al

presente comma sono definite con il decreto di cui al comma 4"»;

2. *Al comma 5, sostituire le parole:* «i comuni di cui al comma 4», *con le seguenti:* «tutti i comuni di cui ai commi 4 e 4-*bis* che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri» *e dopo le parole:* «nei rispettivi bilanci», *aggiungere le seguenti:* «inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

3. *Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017, e 800 milioni per l'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

16.20

COMAROLI

Il comma 5 è soppresso.

16.21

SANTINI, BROGLIA

Al comma 5 dopo le parole: «Negli anni 2018 e 2019, i comuni»*, inserire le seguenti:* «percettori del contributo».

16.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 5, sostituire le parole: «i comuni di cui al comma 4» *con le seguenti:* «tutti i comuni che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri»*, e dopo le parole:* «nei rispettivi bilanci» *aggiungere le seguenti:* «inclusa una quota parte delle risorse; stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

16.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 5, dopo le parole: «nel rispettivi bilanci»*, aggiungere le seguenti:* «inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

16.0.1

MORONESE, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, LEZZI, CASTALDI, MARTELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

«1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo-è sostituito dal seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.»;

b) al quarto periodo, le parole: "15 ottobre 2014", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2015";

c) il quinto periodo è sostituito con i seguenti: "Con apposito Decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle Finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari Regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2016».

16.0.2

QUAGLIARIELLO, AUGELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali, si dispone la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane. A tale scopo viene utilizzato il sistema già realizzato denominato Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).

2. Al fine di coprire il relativo investimento, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il MIT, sentito il Ministero dell'Interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri relativi di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.3

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2 comma 244 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, di 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2012 n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il ministero dell'interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018, a 4 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.4

DEL BARBA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali si dispone la realizzazione di un sistema automatico prototipale per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane. A tale scopo viene utilizzato il sistema già realizzato denominata Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN). Al fine di coprire il relativo investimento, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il MIT, sentito il Ministero dell'Interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 4 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.5

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Misure per il terrorismo e la sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici derivante alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali, si dispone la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane utilizzando la Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'Interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo del fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente programma, pari a 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.6

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Misure per il monitoraggio del rischio sismico nel mezzogiorno)

Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità del monitoraggio del rischio sismico nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna è autorizzata la spesa aggiuntiva di 2,5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 26 febbraio 2010; n 26. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali", della *missione* "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze; a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo" di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni».

16.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione *ex* legge 16 aprile 1987, n. 187, ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

16.0.8

GIOVANNI MAURO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione *ex* legge 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'al cui al comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo perla progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia.

Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

16.0.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate")

1. Il fondo istituito dal comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge citata legge 190 del 2104.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.10

ZANONI, SANTINI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento del Fonde per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo di cui al comma 434 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è

incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della citata legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione o del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge, 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.11

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale perla riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilità dal medesimo comma 6».

16.0.12

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«16-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 di cembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 123 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.13

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.14

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati, sull'intero territorio nazionale, dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.15

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e a gli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, e incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Autorità di gestione ,del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.16

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1.Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto dei programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero dell'interno, sentite le regioni interessate e l'ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale e attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monito raggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il citato Programma supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.17

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domicili ari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore

fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.

6. Nell'ambito dello stesso programma di cui al comma 1 è attivato, secondo modalità da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto pilota nei Comuni della regione Lombardia, in cui sono già esistenti sperimentazioni innovative di interscambio intergenerazionale, avviando un programma di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non autosufficienti e le scuole dell'infanzia. A tale finalità, per ciascuno degli anni 2017-2020, sono destinati 10 milioni di euro a valere sulla quota parte destinata alle Regioni del Nord del mondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.18

STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. l6-*bis.*

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti cd. PAC)

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera ClPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2050 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro nell'anno 2017.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità

di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.19

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«16-*bis.*

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosuficienti", istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Prograrmma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti cd. PAC)

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti

territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro nell'anno 2017.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti Il istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. N elle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.21

MATTEOLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dai seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)* del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né-rimborsi spese. All'attuazione di quanto disposto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.22

DEL BARBA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-*bis,* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; è sostituito dal seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 132 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dai seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, i1Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. AI tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.23

STEFANO ESPOSITO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n, 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio, 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:

2-*bis*. All'articolo l, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dai seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sano validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. AI tavolo di lavoro partecipano i

rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo dì lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.24

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con m8dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, è sostituito dal seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: '31 dicembre 2017' sono sostituite dai seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali dì competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo da lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in al meno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.25

ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BERGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: 2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro

finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.26

CARDINALI, PEZZOPANE, MATURANI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Ulteriori disposizione a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 8, camma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parale: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2018".

2. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sana appartate le seguenti modificazioni:

a) al camma 1, dopa la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* realizzazione degli interventi di consolidamento dei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi ubicati in aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica, qualora ne venga riconosciuta la necessità e compatibilmente con i costi di disponibilità dei finanziamenti a tali assegnati.";

b) al comma 8, le parale: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sona sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 gennaio 2018".

3. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertita, can modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sona apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parale: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

b) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

c) dopo il comma 3-*sexies* è inserito il seguente:

"3-*septies*. Al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, sì provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto";

d) il comma 11 è soppresso.

4. All'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la riparazione il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;

a-bis) i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

5. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

(Centrali di committenza)

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di apposite centrali di committenza individuate presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

2. Nelle more dell'istituzione delle centrali di committenza regionali di cui al comma 1 e della loro qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituite dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi di cui al comma 1 ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere.

3. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra ii soggetti attuatori e la predetta centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto legge. Con ordinanza commissariale, adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, viene disciplinata l'entità e le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse necessarie.

6. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4, I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Alla concessione delle agevolazioni provvedono, ciascuno limitatamente ai territori di propri competenza, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di Commissari-straordinari del governo.

7. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13, è sostituito dal seguente "13. Ad esclusione degli interventiche sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, adottata d'intesa con il

Commissario Straordinario, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012 del 2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002".

8. All'articolo 32, comma 1, dei decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "degli interventi di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di cui all'articolo 14".

9. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono soppresse;

b) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Fermo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

7-*ter*. Le esenzioni previste dal precedente comma 7-*bis* si applicano esclusivamente con riguardo alle successioni di persone che alla data degli eventi sismici:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili nei modi e nelle forme previste dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 del presente decreto;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge n. 189 del 2016, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata".

7-*quater*. Le esenzioni previste dal comma 7-*bis* non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato a ricostruito, in tutto o in parte.

7-*quinquies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo relativamente alle successioni aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi 7-*bis* e 7-*ter* ed aperte in data anteriore all'entrata vigore della presente legge. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del precedente periodo non sono dovuti interessi.

10. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore";

b) al comma 3-*bis*:

1) le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità";

2) le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della

Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario";

c) al comma 7, lettera *b)*, le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle parole: "del 30 per cento", le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite delle parole: "del 20 per cento";

d) al comma 7, lettera *c)*, le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse;

e) al comma 7-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al predetto personale è altresì riconosciuta, nei limiti delle risorse di cui al quarto ed al sesto periodo del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

16.0.27

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Proroga dei termini per la richiesta di interventi di immediata esecuzione a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici dell'2016 e 2017, all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni";

b) le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

16.0.28

VERDUCCI, PEZZOPANE, CIRINNÀ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Utilizzo avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "investimenti connessi alla ricostruzione/, sono inserite le seguenti: ", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", anche a valere sugli avanzi di amministrazione"».

16.0.29

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, i Comuni del territorio della regione Abruzzo interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n.122 possono assumere con contratti a tempo determinato ulteriore unità di personale con professionalità di tipo tecnico-amministrativo per un periodo di due anni, esclusivamente al fine di sopperire alle esigenze degli uffici tecnici».

16.0.30

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Attività didattiche in zone colpite da eventi sismici)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, in considerazione del perdurare delle criticità generate dai recenti eventi sismici ed atmosferici, per l'anno scolastico 2017-2018 l'organico complessivo del personale docente della Regione Abruzzo è incrementato di n. 69 unità.

2. All'onere derivante dal comma precedente, pari ad euro 2.070.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015 n. 107».

16.0.31

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Mobilità docenti)

1. Al fine di favorire la mobilità dei docenti in tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per le procedure di mobilità riguardanti i tre anni scolastici successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa l'efficacia di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca può trasferire agli USR delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017-2018, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare di cattedra fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia, sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto e sui posti in deroga sul sostegno».

16.0.32

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3-*ter*. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di intervento sia strutturale che di manutenzione di cui al comma 3 necessario per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e spazi assegnati in uso e non concerne locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"».

16.0.33

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Dalla data di cui al comma 1, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a: carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "del Gruppo Equitalia di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "e delle attività di cui al comma 2-*bis*";

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis*";

d) dopo il comma 9-*bis*, inserire il seguente:

"9-*ter*. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-*bis*, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9"».

16.0.34

AMATI, FABBRI, MORGONI, VERDUCCI, VALENTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, al fine di favorire la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili pubblici e privati, nonché di garantire l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, ove necessario, previa modifica dello Statuto regionale, ampliare di una unità la composizione delle rispettive giunte regionali per un periodo massimo pari alla durata in carica di ciascuna giunta».

16.0.35

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il personale assunto dai Comuni del cratere ai sensi dell'articolo 67-*ter*, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, transita nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altra amministrazione con disponibilità di ruoli. Sulla base di intese sottoscritte tra gli enti interessati gli Uffici speciali e le organizzazioni sindacali di categoria, da perfezionare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata l'assegnazione temporanea di dette unità agli stessi Uffici speciali"».

16.0.36

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. In merito ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'articolo 67-*ter*, commi 3 e 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, per le pubbliche amministrazioni interessate, all'interruzione del rapporto di lavoro, anche per mobilità volontaria,

consegue la riduzione delle risorse economiche trasferite unicamente se la nuova risorsa non venga acquisita mediante mobilità volontaria o attraverso lo scorrimento delle graduatorie Ripam. La dotazione organica prevista dall'articolo summenzionato resta invariata sino al termine della fase di ricostruzione».

16.0.37

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 462-*ter*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nei confronti" aggiungere le seguenti parole: "dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché"».

16.0.38

PADUA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni relative al rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa)

1. Al fine di porre termine ai contenziosi in materia in corso in materia di rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, inclusi i dipendenti delle amministrazioni statali che hanno subito ritenute alla fonte dirette, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,";

b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un 'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene automaticamente calcolato in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate";

c) il quarto periodo è soppresso».

16.0.39

SAGGESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata a seguito del terremoto del 23 novembre 1980)

1. Al fine di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione avviata nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore della presente disposizione le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comunale agli altri enti locali dei medesimi territori, sono trasferite rispettivamente alle regioni Campania e Basilicata. A dette regioni sono altresì contestualmente trasferite le funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari delle contabilità speciali di cui al medesimo comma 1 provvedono al prescritto versamento, in un apposito capitolo del bilancio della rispettiva regione di tutte le giacenze depositate e non impegnate o prenotate nelle proprie scritture contabili alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Le regioni Campania e Basilicata trasferiscono, con propri provvedimenti, le somme di cui al comma 1 ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, i quali le utilizzano a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici. Le somme trasferite non sono computate ai fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le regioni Campania e Basilicata trasmettono al Governo un prospetto dettagliato di rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.40

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Allo scopo di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione del centro storico del Comune di Ariano Irpino l'importo di euro 3.985.382,91 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3547 del 20 novembre 2006 è rideterminato in euro 2.084.662,60 a decorrere dalla data di pubblicazione della detta ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

16.0.41

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disciplina locazione di immobili adibite ad esercizi di vicinato)

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

16.0.42

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, la cedolare secca sostituisse anche le imposte

di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proposte del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

16.0.43

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catasta le C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 percento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

16.0.44

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al fine ai permettere lo svolgimento delle attività di rifacimento delle Strade Provinciali 8 e 10 nel tratto di collegamento tra Penne e Farindola a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017 nel territorio della Regione Abruzzo è stanziata la somma di 1 milione di euro a favore della Provincia di Pescara».

16.0.45

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Per le istituzioni con sede nelle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2017. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 3 milioni di euro per il 2017. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.46

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "di cui al presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2017".

2. All'articolo 16, comma 1, alinea del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 come modificato dal comma 150, lettera *a)*, numero 2, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento del suo ammontare per i lavoratori, dieci per cento del suo ammontare per le lavoratrici e, per i lavoratori o le lavoratrici che trasferiscono la loro residenza e producono il loro reddito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, limitatamente al dieci per cento"».

16.0.47

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

«1. Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso allo gennaio 2017"».

16.0.48

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 il credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 103 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotto nella misura del cinquanta per cento».

16.0.49

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Adeguamento dei termini per la richiesta di contributo)

1. All'articolo 8, comma 4; del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 luglio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

16.0.50

LAI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Le disposizioni dettate dagli articoli 85, 88, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1993, n. 317, non hanno rilevanza ai fini fiscali».

16.0.51

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al comma 1-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "che hanno effettuato gli interventi" sono inserite le seguenti: ", ad istituti di credito e ad intermediari finanziari,";

b) sono soppresse le seguenti parole: "Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari"».

16.0.52

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto il seguente comma: "2-*bis.* L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205"».

16.0.53

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Risorse integrative correnti per le Città-metropolitane)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti-modificazioni:

a) comma 1-*bis)* primo periodo, le parole: "12 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro";

b) la rubrica è sostituita con la seguente: "Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario";

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.54

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Assunzioni nelle Città Metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*ter.* Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei Comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri-per la-finanza pubblica».

16.0.55

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in

particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rievazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 Milioni di euro annui per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.56

SPOSETTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata lo spesa di 700.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.57

SPOSETTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al fine di consentire io svolgimento, in particolare nelle regioni del mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata lo spesa di 700.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondere riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».

16.0.58

ORRÙ, FILIPPI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente: "91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società digestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte all'attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo1, lettera *a)*, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrutture in euro a 4.815.995,10 euro rimangono nelle disponibilità della società di gestione".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4.815.995,10 euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 5O, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le parole: "6,2 per cento"».

16.0.59

ORRÙ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Fermo restando quanto previsto dai Regolamento UE 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio

2017, nonché dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 maggio 2015 e dal Decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 aprile 2017, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta provvedimento idoneo ad includere la Tonnara fissa dell'isola di Favignana nella ripartizione delle quote tonno assegnata all'Italia per l'anno 2017».

16.0.60

ORRÙ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Ai fini della ripartizione delle quote di tonno rosso per l'anno 2018, con apposito Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali si provvede ad includere nella ripartizione delle quote tonno previste per l'Italia la Tonnara fissa dell'isola di Favignana».

16.0.61

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Il comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 novembre 917, successive modificazioni è sostituito dal seguente: "1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere *a) b)* e *c)*:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti rappresentanti di commercio aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti rappresentanti di commercio all'interno delle società, ferma restando la deducibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera *b)* per gli automezzi eccedenti i limiti indicati e nei limiti posti dalla disciplina in materia di auto consumo *ex* articolo 2 comma 1 del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1972;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a)* numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato, Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 35.000,00 euro per le autovetture e gli autocaravan, 8.000,00 euro per i motocicli, 4.000,00 euro per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 7.000,00 euro per le autovetture e gli autocaravan, 1.500,00 euro per i motocicli, 800,00 euro per i ciclomotori.

Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici ed associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impianti verificatesi nell'anno precedente con decreto del Ministero delle

finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».

16.0.62

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Decontribuzione assunzioni vittime di violenza domestica)

1. Al fine di promuovere l'indipendenza economica e la reintegrazione sociale delle donne vittime di violenza domestica, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, resonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3500 euro su base annua. Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne che, negli ultimi tre anni, siano state riconosciute vittime dei reati di cui agli articoli 572, 583, 583-*bis*, 609, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 612-*bis* del codice penale, a seguito di una sentenza di condanna penale passata in giudicato. Il medesimo sgravio contributivo è riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne, nel caso in cui i rispettivi figli minorenni o minori ad esse affidati legalmente siano stati riconosciuti vittime dei reati di cui al periodo precedente, a seguito di una sentenza di condanna penale passata in giudicato. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 11 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021. L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine Cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 11 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.63

GUALDANI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Una lavoratrice, dipendente di datori di lavoro pubblici o privati, che ha sporto querela o denuncia verso il coniuge o verso la persona con cui ha costituito un'unione civile o una convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016, per i reati di cui agli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583 (Circostanze aggravanti di lesioni gravi o gravissime), 583-*bis* (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609 (Perquisizione e ispezione personali arbitrarie), 609-*bis* (Violenza sessuale), 609-*ter* (Circostanze aggravanti della violenza sessuale), 609-*quater* (Atti

sessuali con minorenne), 612-*bis (Stalking)* del codice penale, perpetrati nei suoi confronti o verso i figli minorenni o in danno di minori legalmente affidati alle sue cure, ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi. Il permesso di cui al periodo precedente spetta a decorrere dal giorno successivo a quello in cui risulta essere stata sporta la querela o la denuncia e non è cumulabile con altre forme di astensione giustificata e retribuita dal lavoro, né con periodi di assenza per malattia. In caso di ritiro della querela o della denuncia o in caso di assoluzione dell'imputato per i delitti di cui al primo periodo, la lavoratrice che ha usufruito del permesso retribuito è tenuta al rimborso delle somme corrispondenti ai giorni goduti, secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero delle richieste pervenute e dei relativi oneri, inviando delle relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

16.0.64

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nei limiti posti dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

16.0.65

MICHELONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani non più residenti all'estero, *ex* iscritti all'AIRE e loro eredi, e da *ex* lavoratori transfrontalieri, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolti e assoggettati a tassazione e contribuzione ad una cassa previdenziale nello stato di residenza estera, nonché le somme derivanti- dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE sono assoggettate all'aliquote del 3 per cento e alle medesime non si applicano le disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

2. Le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia provenienti da risorse prodotte e documentate ai sensi del comma 1 da cittadini italiani non più residenti all'estero *ex* iscritti all'AIRE, e da *ex* lavoratori transfrontalieri non sono assoggettate alle disposizioni in materia dì collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, né alla tassazione in Italia qualora l'atto di donazione e l'atto dì eredità siano stati già assoggettati a tassazione nel Paese di residenza estero».

16.0.66

MICHELONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione Europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultavano

rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.

2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1, le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate dì cui al comma 4.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento", con le parole: "6,5 per cento"».

16.0.67

CONTE, DALLA TOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 31 della legge 6 giugno 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

? la lettera *a)* è sostituita con la seguente: "*a)* il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, di imprese partecipanti ad una rete con o senza soggettività giuridica di cui siano parti le predette persone fisiche o giuridiche o enti privati, che lo esercitano o da loro acquistati, con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza risultino lavoratori dipendenti anche di imprese partecipanti ad una rete con o senza soggettività giuridica di cui siano parti le predette persone fisiche o giuridiche o enti privati,";

? alla lettera *c)*, dopo le parole: "enti privati o pubblici" sono inserite le seguenti: ", o ad imprese che siano parte di una rete di imprese, con o senza soggettività giuridica, a cui le stesse persone o enti privati partecipino,»".

16.0.68

CONTE, DALLA TOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

? al secondo capoverso, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o di una impresa partecipante alla rete della quale sia parte l'impresa avente in disponibilità il veicolo a motore".

? all'ottavo capoverso, dopo le parole: "Le imprese" sono aggiunte le seguenti: "e le reti di imprese"».

16.0.69

URAS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 16-*bis.*

(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ? ANSF)

1. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.

Art. 16-*ter.*

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l'adeguamento del sistemi di sicurezza ferroviari)

1. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in

materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si procede alla revoca immediata della concessione all'operatore ferroviario"».

16.0.70

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Norme transitorie per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali)

1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.

2. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole «30 giugno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2017"».

16.0.71

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Assunzione atleti disabili nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato altresì, per un contingente non superiore al 2 per cento dei posti messi a concorso, ad atleti disabili riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale è ammesso a partecipare il personale in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132.

3. Le modalità di espletamento del concorso previsto dal precedente comma, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni».

16.0.72

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'Allegato 1, Parte III, alla Parte Quinta dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 252, il numero (7) Forni per lo produzione di vetro è sostituito dal seguente: "Per i metalli, in caso di forni di produzione di vetro rientranti nella categoria delle installazioni soggette al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, i relativi valori limite sono individuati sulla base delle pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione Europea che stabiliscono i livelli di emissione raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) settoriali"».

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 771 (nott.) dell'11/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017
771ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente TONINI, secondo quanto stabilito nella seduta pomeridiana, chiede ai rappresentanti dei Gruppi di indicare gli emendamenti che saranno oggetto di approfondimento da parte del Governo, fermo restando che le procedure previste dal Regolamento per l'esame degli emendamenti verranno applicate anche a quelli non oggetto di approfondimento.
Riferisce quindi di aver ricevuto dal Gruppo ALA - Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare l'indicazione degli emendamenti 5.0.7, 10.0.26, 9.0.24, 5.0.4, 5.0.3, 5.0.6, 5.0.5 e 11.0.7 da approfondire e dal Gruppo Federazione della libertà gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.15, 4.1, 8.0.1 e 16.0.2 analogamente da approfondire da parte del Governo.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) chiede, a nome del proprio Gruppo, di porre particolare attenzione sulle proposte 1.38, 2.13, 3.29, 4.29, 6.6, 9.0.7, 12.0.1, 12.12, 14.0.10 e 16.3, dando per illustrati tutti gli altri emendamenti.

La senatrice MANGILI (*M5S*) segnala, a nome del proprio Gruppo, gli emendamenti 1.4, 1.6, 1.12, 1.29, 1.33, 1.94, 2.17, 2.26, 2.0.7, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 3.11, 3.13, 3.26, 3.30, 3.32, 3.33, 3.39, 3.46, 3.36, 3.42, 3.44, 3.45, 3.49, 3.50, 3.52, 3.55, 3.58, 3.75, 3.0.2, 5.5, 5.20, 6.2, 9.4, 10.13, 10.14, 10.0.15 (testo 2), 10.0.23 (testo 2), 10.0.24, 11.1 11.8, 11.11, 11.15, 11.18, 11.0.10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.11, 12.23, 14.4, 15.15, 16.0.1 e 16.12, intendendo illustrati tutti gli altri.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) segnala, a nome del proprio Gruppo, gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.23, 1.24, 1.36, 1.37, 1.39, 1.50, 1.63, 1.72, 1.77, 1.0.4, 2.8, 12.9 , 2.20, 2.24, 2.37, 2.0.12, 3.12, 3.20, 3.37, 3.66, 3.78, 3.0.1, 3.0.8, 4.11, 4.15, 4.20, 4.22, 4.32, 4.41-*bis*, 4.52, 5.8, 6.4, 6.0.11, 7.5, 9.2, 9.5, 10.1, 10.0.16, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.28, 11.0.1, 12.18, 12.29, 12.31, 12.0.2, 15.0.25, 16.0.3, 16.0.31, 16.0.48 e 16.0.67, considerando illustrati i restanti emendamenti.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) chiede di aggiungere la propria firma insieme a quella del senatore CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*) agli emendamenti 2.19 e 2.25. Presenta poi una riformulazione dell'emendamento 11.0.14, pubblicata in allegato. Chiede inoltre di esaminare con particolare attenzione le proposte 11.0.11, 11.0.12, 11.0.13, 11.0.14 (testo 2), 11.0.15, 11.0.16, 11.0.17, 10.0.29, 16.0.69, 1.14, 1.74, 2.2, 10.0.4 e 15.0.18. Dà altresì per illustrati tutti gli altri emendamenti presentati dal proprio Gruppo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), a nome del proprio Gruppo, segnala le proposte 1.64, 1.87, 1.89, 2.16, 2.23, 4.55, 6.0.6, 6.0.9, 8.0.3, 8.0.4, 9.7, 9.0.3, 9.0.17, 9.0.19, 9.0.23, 10.2, 10.1, 11.10, 14.0.1, 14.0.3, 15.0.8, 15.0.23, 15.0.41, 16.1, 16.5, 16.6, 16.8, 16.11 e 16.0.14, considerando illustrate le restanti proposte.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel presentare una riformulazione dell'emendamento 8.0.5, pubblicata in allegato, chiede di esaminare approfonditamente le proposte 4.5, 4.8, 6.0.14, 8.3, 8.0.5 (testo 2), 9.0.8, 15.0.26 e 16.0.25, mentre dà per illustrati tutti gli altri emendamenti.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), a nome del proprio Gruppo, indica le proposte 1.19, 1.28, 1.43, 1.48, 1.60, 1.95, 2.7, 2.19, 2.25, 2.35, 3.31, 3.4, 3.14, 6.5, 7.4, 11.24, 12.5, 12.10, 16.0.12, 10.20 e 4.47 per un approfondimento da parte del Governo, e considera illustrati tutti gli altri emendamenti.

Il senatore SANTINI (*PD*) segnala, a nome del Gruppo del Partito Democratico, le proposte 1.20, 1.25, 1.40, 1.44, 1.47, 1.54, 1.58, 1.67, 1.73, 1.88, 1.90, 1.0.1, 2.3, 2.11, 2.0.13, 3.0.5, 3.80, 3.7, 3.18, 3.35, 3.65, 3.81, 3.0.6, 3.0.13, 10.22, 4.7, 4.13, 4.14, 4.25, 4.33, 4.40, 4.50, 4.51, 5.9, 5.13, 5.22, 5.0.1, 6.0.7, 6.0.10, 7.3, 7.0.1, 7.0.3, 8.2, 8.0.2, 9.6, 9.0.2, 9.0.4, 9.0.9, 9.0.14, 9.0.25, 10.11, 10.15, 10.16, 16.0.22, 16.0.23, 11.26, 11.9, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 12.6, 12.8, 12.22, 12.25, 12.27, 12.28, 12.0.3, 14.2, 14.0.4, 14.0.6, 14.0.12, 15.5, 15.16, 15.26, 15.27, 15.28, 15.0.2, 15.0.6, 15.0.28, 15.0.30, 15.0.34, 15.0.35, 15.0.36, 15.0.37, 15.0.38, 15.0.39, 15.0.40, 16.0.10, 16.0.16, 16.0.26, 16.0.35, 16.0.38, 16.0.39, 16.0.42, 16.0.47, 16.0.49, 16.0.50, 16.0.57, 16.0.58, 16.0.65, 16.0.66, 16.0.72, e dà per illustrate tutte le altre. Essendo stati presentati emendamenti analoghi da parte di tutti i Gruppi, chiede che per tali emendamenti il Governo si adoperi per individuare delle soluzioni su cui possa esservi convergenza da parte di tutta la Commissione.

Si associa a tale ultima considerazione la senatrice BULGARELLI (*M5S*)

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) evidenzia l'importanza delle proposte 1.42, 1.71, 3.67, 3.0.7, 3.0.9, 4.10, 6.0.1, 6.0.4, 9.0.18, 10.21, 10.0.8, 15.0.1 e 16.0.9, dando per illustrate tutte le altre.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) segnala, a nome del proprio Gruppo, le proposte 2.34, 2.0.1, 2.0.2, 3.25, 9.0.5, 15.9, 15.22, 15.25, 15.29, 15.0.4, 15.0.9, 15.0.20 e 15.0.14, dando per illustrati tutti gli altri emendamenti.

Il PRESIDENTE, dichiarando chiusa la fase dell'illustrazione, invita infine il Governo e i relatori, ove ritenessero di presentare eventuali proposte emendative, a farlo entro la mattina di giovedì 13 luglio per dare modo ai Gruppi di poterle esaminare e presentare eventuali subemendamenti.

Il ministro DE VINCENTI si impegna a sciogliere quanto prima la riserva sulla possibile presentazione di emendamenti di iniziativa governativa e a prendere al più presto in esame le proposte indicate dai Gruppi parlamentari per gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 20,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2860

8.0.5 (testo 2)
ZELLER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, BERGER
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11-*ter* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-*bis.* Ai fini del presente articolo, non si considerano enti strumentali i Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché le relative unioni."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « (***Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili***)».

11.0.14 (testo 2)
URAS, STEFANO
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica, previa intesa con la Regione, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, priva di dirigente scolastico, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente che vanti un interesse legittimo alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ai fini della partecipazione al corso intensivo della durata di 80 ore complessive dicui al comma 87 e seguenti art. 1 L. 107/2015 con le modalità di cui al DM 499/2015 e sia parte del relativo contenzioso. La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite.

All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017 ed a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 774 (ant.) del 13/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2017
774ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE comunica anzitutto che sono pervenute le riformulazioni delle proposte 1.47 (testo 2), 1.57 (testo 2), 12.8 (testo 2) e 16.0.2 (testo 2), pubblicate in allegato e che è stato richiesto dai rispettivi Gruppi l'approfondimento anche degli emendamenti 14.9 e 16.0.40, oltre a quelli già indicati.

Invita quindi il ministro ad informare la Commissione circa l'intenzione del Governo e dei relatori di presentare emendamenti.

Il ministro DE VINCENTI conferma che il Governo sta lavorando per presentare presumibilmente entro la mattinata i testi degli emendamenti concordati anche con i relatori. Anticipa quindi sommariamente i temi su cui verteranno gli emendamenti, fermo restando il vaglio di ammissibilità da parte del Presidente.

Innanzitutto, per quanto riguarda le infrastrutture, si interverrà sulla messa in sicurezza delle Autostrade A24 e A25, nonché sul riutilizzo delle somme risparmiate nella realizzazione del

completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria per nuovi interventi sulla viabilità della Calabria medesima. Un'altra proposta riguarderà la vicenda di Bagnoli, prevedendo che i terreni in capo alla Società Bagnoli Futura, attualmente in procedura fallimentare, siano rilevati da Invitalia, al prezzo definito dall'Agenzia del demanio, con risorse raccolte sul mercato mediante l'emissione di titoli. Questa proposta modifica la normativa in materia per recepire un parere del Consiglio di Stato. Si interverrà inoltre sulla vicenda Ilva, già presente nel decreto-legge, per consentire l'impiego degli ulteriori 90 milioni di euro messi a disposizione da una recente sentenza per il risanamento ambientale di Cornigliano. In tema di *iper* ammortamento, si proporrà una proroga della scadenza per la consegna dei beni dal 31 luglio del 2018 al 30 settembre 2018. Si proporrà inoltre di modificare la normativa vigente in tema di impiego dei sacchetti di plastica biodegradabili per contribuire a chiudere una procedura di infrazione aperta dall'Unione Europea nei confronti dell'Italia. Ulteriori emendamenti riguarderanno la revisione delle premialità per i comuni che accolgono i migranti, la possibilità per il comune di Matera di ricorrere a Invitalia per le procedure di appalto, nonché una riformulazione delle norme sui consorzi agrari, già contenute nel testo del decreto-legge.

I relatori stanno invece lavorando sulle proposte indicate dai parlamentari, al fine di un possibile recepimento attraverso riformulazioni di cui potrebbe far parte qualche norma sul sisma dello scorso ottobre.

Il PRESIDENTE, preso atto delle dichiarazioni del Governo, propone di fissare il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti da parte dei Gruppi entro le sei ore dalla consegna dei testi governativi o dei relatori.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale***

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.110 (testo 2), 1.112 (testo 2) e 1.0.1 (testo 4) e i relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 1.0.1 (testo 4), che occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria, a fronte della facoltà di province e regioni di avvalersi delle farmacie per le somministrazione di vaccini con la presenza di infermieri o assistenti sanitari. Fa presente che occorre altresì chiarire i profili relativi alla certificazione dell'avvenuta vaccinazione e che occorre valutare anche tutti i subemendamenti, in relazione ai profili di gratuità che si intendono garantire, sia in ordine alla vaccinazione sia in ordine alla relativa certificazione. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO riferisce che non risulta ancora disponibile una relazione tecnica che chiarisca come si possa far fronte agli inevitabili oneri associati alla proposta 1.0.1 (testo 4) e ai relativi subemendamenti. Esprime pertanto parere contrario.

In relazione al subemendamento 1.1500/5, su cui la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, segnala che è in corso di verifica una relazione tecnica che attesta la possibilità di svolgere le vaccinazioni per i minori stranieri nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE rileva che il subemendamento 1.1500/5 è analogo all'emendamento 1.28 sul quale la Commissione ha già reso parere non ostativo. Ritiene, pertanto, plausibile una revisione del parere già reso sul subemendamento, soprattutto una volta che si sia presa visione della relazione tecnica citata dal Rappresentante del Governo.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.110 (testo 2), 1.112 (testo 2) e 1.0.1 (testo 4) e relativi subemendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.1 (testo 4) e i relativi subemendamenti 1.0.1 (testo 4)/1, 1.0.1 (testo 4)/2, 1.0.1 (testo 4)/3, 1.0.1 (testo 4)/4, 1.0.1 (testo 4)/5 e 1.0.1 (testo 4)/6. Esprime inoltre parere non ostativo sugli emendamenti 1.110 (testo 2) e 1.112 (testo 2).".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2860

1.47 (testo 2)
LAI, SANTINI
Al comma 7, dopo le parole: «200 mila euro»*, aggiungere le seguenti:* «. I finanziamenti di cui al comma 8 sono concessi».

Conseguentemente:

al comma 8, lettera b), sostituire le parole: " sotto forma di prestito a tasso zero" *con le seguenti:* "sotto forma di finanziamento agevolato;

al comma 9, sostituire la lettera b)*, con la seguente:* «*b)* della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino all'ottanta per cento del finanziamento, ovvero dell'importo del finanziamento garantito dal confidi o altro fondo di garanzia. L'accesso alla predetta garanzia avviene con modalità semplificate, sulla base della valutazione tecnica, economica e finanziaria del progetto e del soggetto richiedente, di cui al comma 5, effettuata da Invitalia, i cui esiti sono comunicati dalla medesima Agenzia al gestore del Fondo di garanzia»;

al comma 13, sopprimere il primo periodo;

al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia»*;*

al comma 14, secondo periodo, sostituire la parola: «mutui»*, con la seguente:* «finanziamenti»*;*

al comma 15, sostituire le parole: «sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al

comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme», *con le seguenti:* «sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità ai finanziamenti di cui al comma 8, le modalità di loro concessione, controllo e monitoraggio, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme, nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4».

1.57 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente: «di un contributo rapportato agli interessi applicati allo stesso, sulla base delle modalità e criteri definiti nel decreto di cui al comma 15».

12.8 (testo 2)

TOCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal 2018 il costo *standard* della docenza di ruolo di cui al comma 2, lettera *a)* , è determinato in modo che rimanga costante quando il numero di studenti iscritti sia compreso tra le numerosità minime e massime *standard* per ogni corso di studio, stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR, la CRUI e il CUN. Col medesimo decreto sono stabilite le norme di determinazione del costo *standard* e le procedure di accreditamento nei casi in cui un corso di studio abbia un numero di studenti iscritti inferiore alla numerosità minima o superiore alla numerosità massima. Nel secondo caso l'adeguamento da parte degli atenei della dotazione *standard* di docenza ai fini dell'accreditamento è effettuato anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertita, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulla quota del fondo di finanziamento ordinario di ciascun ateneo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.2 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, AUGELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018 e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato ulteriormente di 3 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, di 1 milione di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018, a 1 milione di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 776 (pom.) del 17/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 17 LUGLIO 2017
776ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 18,55.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 13 luglio.

Il presidente TONINI comunica che sono pervenuti gli emendamenti dei relatori e del Governo 2.2000, 7.2000, 9.0.1000, 11.0.2000, 13.1000, 13.0.1000, 13.0.2000, 14.1000, 15.0.1000, 15.0.2000, 16.0.1000, 16.0.1100, 16.2000 e subemendamenti agli stessi riferiti, pubblicati in allegato. Sono stati altresì presentati e pubblicati in allegato, l'emendamento 16.0.35 (testo 2) e l'ordine del giorno G/2860/62/5.
Procede quindi ad illustrare i criteri utilizzati per la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti: in primo luogo ha ritenuto di considerare inammissibili tutti gli emendamenti che non abbiano un riferimento almeno prevalente alle Regioni del Mezzogiorno o che interessino in via prioritaria queste regioni. Ha ritenuto invece di mantenere tutti gli emendamenti riferiti ai finanziamenti delle Province e delle Città metropolitane non solo perché la questione riguarda anche le Regioni meridionali ma perché si tratta di problemi di bilancio rilevanti di questi enti. Analogamente ha ritenuto di mantenere gli emendamenti riferiti ai territori colpiti dai vari eventi sismici o calamitosi. Tra gli emendamenti presentati dai relatori e dal Governo, si riserva infine un giudizio di ammissibilità sull'emendamento

15.0.2000, su cui ha avuto una interlocuzione con il Presidente del Senato, e che definirà nelle prossime ore.

Alla luce di quanto illustrato dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 2.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.10, 3.0.11, 4.0.8, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.10, 6.0.1, 6.0.14, 6.0.15, 8.0.4, 8.0.5 (solo testo 1), 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15, 9.0.16,9.0.17, 9.0.18, 9.0.20, 9.0.21, 9.0.22, 9.0.23, 9.0.25, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.22, 10.0.27, 11.0.9, 11.0.15, 11.0.16, 11.0.17, 12.31, 12.32, 14.6, 14.7, 14.8, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.0.29, 15.0.31, 15.0.32, 15.0.34, 15.0.35, 15.0.37, 15.0.41, 15.0.43, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.13, 16.0.14, 16.0.31, 16.0.32, 16.0.36, 16.0.48, 16.0.51, 16.0.54, 16.0.55, 16.0.61, 16.0.62, 16.0.63, 16.0.64, 16.0.67, 16.0.68, 16.0.69, 16.0.70, 16.0.71 e 16.0.72.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede che sia rivalutata l'ammissibilità dell'emendamento 6.0.14, in materia di infrastrutture, che presenta un particolare interesse per l'economia meridionale, dal momento che può consentire il completamento di opere pubbliche rilevanti.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) concorda con la richiesta del senatore Fravezzi, confermando l'importanza strategica delle nuove infrastrutture per il tessuto economico del Sud.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede di riconsiderare la valutazione di inammissibilità degli emendamenti 9.0.9 e 9.0.25.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) invita ad un supplemento di istruttoria sulle proposte 6.0.1 e 16.0.9, ai fini di una loro eventuale riammissione.

Il PRESIDENTE si riserva un approfondimento delle segnalazioni effettuate.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) dichiara di non comprendere le ragioni del giudizio di inammissibilità dell'emendamento 2.0.1.

Il PRESIDENTE chiarisce che la valutazione è stata espressa in relazione al carattere nazionale del Piano per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

Il ministro DE VINCENTI conferma che si tratta di un intervento distribuito su tutto il territorio nazionale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) interviene in senso critico rispetto alle dichiarazioni di ammissibilità comunicate dal Presidente, evidenziando come il testo del decreto sia di per sé connotato da interventi molto diversi tra di loro.

Il PRESIDENTE fa notare che le argomentazioni esposte dal senatore Giovanni Mauro non possono essere oggetto di valutazione del Presidente della Commissione che ha un potere, peraltro non definitivo, di valutare soltanto l'ammissibilità degli emendamenti non anche il testo del decreto-legge. Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.19, 1.20 (previa riformulazione), 1.25 (previa riformulazione), 1.43, 1.58, 1.60 (previa riformulazione), 1.90 e 1.94.

Propone poi l'accantonamento per ulteriori approfondimenti degli emendamenti 1.54 e 1.0.1. esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo in questione.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) chiede un supplemento di valutazione ai relatori sulla proposta 1.79, di cui propone l'accantonamento che il PRESIDENTE dispone.

Previa verifica del numero legale, viene posto ai voti, e respinto l'emendamento 1.1.

Con successive e separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti da 1.2 a 1.18.

Viene indi messo in votazione l'emendamento 1.19, che risulta accolto.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento 1.20, pubblicata in allegato, alla quale è subordinato il parere favorevole.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta la nuova formulazione.

L'emendamento 1.20 (testo 2) è quindi messo ai voti e risulta accolto.

Con successive e separate votazioni sono respinte le proposte 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) propone quindi una riformulazione dell'emendamento 1.25 (pubblicata in allegato), identico agli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28.

I primi firmatari dei quattro emendamenti accolgono la riformulazione della relatrice.

Gli emendamenti 1.25 (testo 2), 1.26 (testo 2), 1.27 (testo 2) e 1.28 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, risultano approvati.

Sono poste, quindi, separatamente ai voti le proposte 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, che sono respinte.

Posta ai voti è altresì respinta la proposta 1.38, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), il quale stigmatizza il parere negativo dei relatori e del Governo su un testo che intendeva dare sostanza alla platea dei beneficiari in una misura che, diversamente, rischia di rivelarsi inefficace.

Sono in seguito posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 1.39, 1.40, 1.41. Previa dichiarazione di voto del senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), che sottolinea l'insufficienza del contributo di 40 mila euro per l'avvio di un'attività imprenditoriale di una qualche consistenza, posto ai voti, l'emendamento 1.42 è respinto.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) propone una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.43, pubblicata in allegato, chiarendo che essa affronta la questione di un aumento del *plafond* finanziabile per l'avvio di nuove imprese. Ritiene quindi che il testo proposto riassuma anche le iniziative dei successivi emendamenti di segno analogo.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) chiarisce che non tutte le proposte sul punto possono ritenersi assorbite, dal momento che la riformulazione dei relatori si presenta modesta rispetto alle estensioni della misura contenute in altri emendamenti.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

L'emendamento 1.43 (testo 2) è così posto ai voti ed approvato.

Il PRESIDENTE dichiara assorbito l'emendamento 1.44.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.45, 1.46, 1.47 (testo 2), 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52 e 1.53.

Il PRESIDENTE, facendo seguito alla richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti 1.54 e 1.55.

Sono quindi posti in votazione e separatamente respinti gli emendamenti 1.56 e 1.57 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 1.58 è approvato dalla Commissione, con l'assorbimento della successiva proposta 1.59.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra quindi una proposta di riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.60, pubblicata in allegato, con la quale si vuole includere il settore della pesca e dell'acquacoltura, con i relativi riferimenti normativi.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se il settore del turismo sia sempre compreso.

Il ministro DE VINCENTI conferma che tutte le attività di servizio al turismo rientrano nell'agevolazione.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) accetta la riformulazione proposta.

Svolgono dichiarazioni di voto favorevoli il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) e le senatrici MANGILI (*M5S*), COMAROLI (*LN-Aut*) e BELLOT (*Misto-Fare!*). Dichiara la propria astensione il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*).

L'emendamento 1.60 (testo 2) è quindi approvato.

Sono pertanto assorbiti i successivi emendamenti 1.61, 1.62, 1.63, 1.64 e 1.65.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) chiede un chiarimento sulle ragioni del parere contrario sul proprio emendamento 1.66.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) conferma che si è voluto evitare un eccessivo ampliamento della misura quale quello proposto dall'emendamento.

L'emendamento 1.66, posto ai voti, è respinto.

Il senatore SANTINI (*PD*) sottoscrive e contestualmente ritira la proposta 1.67.

Sono successivamente poste separatamente ai voti e respinte le proposte 1.68 e 1.69, 1.70 e 1.71 (sulla quale è resa favorevole dichiarazione di voto del senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), che sottolinea la necessità di un sostegno per la categoria dei giovani professionisti) nonché 1.72.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 1.73.

Sono poi posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 1.74 e 1.75, e quindi, separatamente votate e respinte, le proposte 1.76, 1.77 e 1.78.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.80 e 1.81.

Analogamente è respinto l'emendamento 1.82. Posti ai voti sono poi respinti gli identici emendamenti 1.83 e 1.84, nonché gli identici 1.85 e 1.86.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.87, 1.88 e 1.89.

Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 1.90.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.91, 1.92 e 1.93.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.94, pubblicata in allegato, che è accettata dalla senatrice MANGILI (*M5S*).

L'emendamento 1.94 (testo 2) è quindi posto in votazione e approvato.

La proposta 1.95, posta ai voti, risulta respinta, mentre l'emendamento 1.0.1 è accantonato.

Vengono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Si passa indi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) ricorda che è stata presentata la proposta 2.2000 dei relatori e che sono pervenuti dei subemendamenti, sui quali si riserva di esprimere un parere.

L'avviso su tutti gli altri emendamenti è contrario. Propone invece di accantonare l'emendamento 2.0.13.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice ZANONI (*PD*) chiede le ragioni del parere contrario sulla proposta 2.28.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) evidenzia che l'emendamento non rientra tra quelli considerati

dai relatori in quanto non indicati dai Gruppi all'attenzione dei medesimi.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) chiede che siano illustrate le ragioni che hanno portato alla presentazione dell'emendamento 2.2000.

Il ministro DE VINCENTI sottolinea che si è ritenuto più coerente meglio precisare il testo originario del decreto-legge sul carattere mutualistico delle società partecipate dai consorzi.

Sulla questione sottolineata dal Ministro si apre dunque un dibattito.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) evidenzia i rischi di una procedura di infrazione che porti alla messa in discussione dell'intero impianto normativo in favore della cooperazione come era stato sottolineato, correttamente, anche nelle audizioni preliminari all'esame del decreto-legge.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) pone in evidenza la circostanza che le organizzazioni di settore si sono pronunciate in senso fortemente critico rispetto alla misura, diversamente da quanto dichiarato dal Ministro. Ritiene piuttosto che l'intervento sia solamente un favore agli interessi dell'associazione Coldiretti e a Federconsorzi, a detrimento del bilancio dello Stato. Considera peraltro la norma in contrasto con i precetti costituzionali. Con l'occasione dichiara di sottoscrivere il subemendamento 2.2000/3.

Il senatore RUTA (*PD*) si pronuncia criticamente circa la coerenza ordinamentale dell'emendamento 2.2000 ed evidenzia come il proprio subemendamento 2.2000/2 possa costituire una correzione assai opportuna del testo.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) si dichiara a sua volta d'accordo con il senatore Ruta, ritenendo che la norma sui consorzi proietti un'ombra negativa sull'intero decreto. Invita pertanto il Governo a un ripensamento che porti alla soppressione dell'intero comma in discussione come proposto da numerosi emendamenti presentati da tutti i Gruppi.

Anche la senatrice BULGARELLI (*M5S*) invita a soprassedere sull'emendamento 2.2000 e, invece, ad approvare tutti gli emendamenti che chiedono la soppressione dell'intero comma 3. A sostegno delle proprie richieste evidenzia i profili di scopertura finanziaria della norma, anche in relazione alla probabile procedura di infrazione in sede europea.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si dichiara d'accordo con gli interventi precedenti, aggiungendo che una norma, così estranea alle finalità del movimento cooperativo, risulta in definitiva pregiudizievole per coloro che operino nel settore in modo trasparente e con effettive finalità mutualistiche.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) evidenzia come la norma intervenga sul precedente impianto normativo del 1999 e ritiene impossibile, allo stato, apprezzare gli effetti complessivi della modifica. Invita pertanto ad un accantonamento della questione e ad un ripensamento da parte del Governo e dei relatori.

Il PRESIDENTE considera senz'altro possibile un accantonamento della tematica, pur precisando che i

testi degli emendamenti sono a disposizione dei senatori da diversi giorni e non si può quindi affermare che vengano prese deliberazioni senza poter apprezzare il contesto normativo vigente.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritiene che nulla osti ad un breve accantonamento della tematica.

Il rappresentante del GOVERNO conviene.

Il PRESIDENTE dispone dunque l'accantonamento degli emendamenti da 2.14 a 2.25, unitamente alla proposta 2.2000 ed ai relativi subemendamenti.

La senatrice SAGGESE (*PD*) ritira la proposta 2.3.

Sono in seguito separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 e 2.13 e gli identici 2.10 e 2.11.

Analogamente, posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 2.26, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37 e, congiuntamente, le identiche proposte 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 e 2.31. Gli emendamenti aggiuntivi da 2.0.2 a 2.0.12 posti separatamente in votazione risultano respinti.

L'emendamento 2.0.13 è accantonato.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 3.4 a condizione che sia riformulato. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte 3.7 e 3.12, a condizione che sia accolto dai presentatori un testo riformulato che ne opera una sintesi. Esprime inoltre un parere favorevole sugli emendamenti 3.18, 3.29, 3.37 (a condizione dell'accettazione di una proposta di riformulazione), 3.64 e gli identici 3.65, 3.66, 3.67 e 3.68, nonché sull'emendamento 3.78 (a condizione dell'accettazione di una proposta di riformulazione). Invita a un accantonamento delle proposte 3.80 e 3.81, e degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, sui quali i relatori devono operare necessari approfondimenti.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme.

Gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 posti separatamente ai voti risultano respinti.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 3.4, pubblicata in allegato.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) accetta la proposta della relatrice.

L'emendamento 3.4 (testo 2) risulta approvato.

Sono quindi separatamente posti ai voti gli emendamenti 3.5 e 3.6 che risultano respinti.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra quindi l'annunciata riformulazione unitaria degli emendamenti 3.7 e 3.12, pubblicata in allegato.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime la propria contrarietà sulla proposta riformulata, evidenziando come essa costituisca una forma di indebita ingerenza nella proprietà privata, con la quale, peraltro, l'ente pubblico agisce nell'inedita veste dell'intermediario senza poteri, anziché valersi degli strumenti apprestati dall'ordinamento civile. Dichiara poi di ritirare il proprio emendamento 3.9.

L'emendamento 3.7-3.12 (testo 2) è posto ai voti e risulta approvato.

Sono dichiarati pertanto assorbiti gli emendamenti 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14 e 3.15.

Gli emendamenti 3.16 e 3.17 sono separatamente posti ai voti e risultano respinti.

Le identiche proposte 3.18 e 3.19, previa dichiarazione di voto contrario del senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), sono accolte dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 3.20, per ulteriori approfondimenti.

Sono successivamente poste separatamente in votazione le proposte 3.21, 3.26, 3.27 e 3.28, che risultano respinte. Posti congiutamente ai voti, gli identici emendamenti 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 sono respinti.

L'emendamento 3.29, posto ai voti, risulta approvato.

Con separate successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.34.

Su richiesta del senatore SANTINI (*PD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.35.

L'emendamento 3.36, posto ai voti, risulta respinto.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione dell'emendamento 3.37, pubblicata in allegato, con la quale si sopprimono tutte le lettere ad eccezione della *e)*.

L'emendamento 3.37 (testo 2) è così posto ai voti e approvato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere contrario agli emendamenti 3.45 e 3.50, cui dà riscontro il relatore TOMASELLI.

Con separate e successive votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti da 3.38 a 3.60.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 3.61, che contestualmente ritira e trasforma nell'ordine del giorno G/2860/61/5, pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 3.62 e 3.63 sono posti separatamente ai voti e risultano respinti.

Gli identici emendamenti 3.64, 3.65, 3.66, 3.67 e 3.68, posti congiutamente ai voti risultano approvati.

Sono quindi posti separatamente in votazione gli emendamenti da 3.69 a 3.77, tutti respinti dalla Commissione.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione dell'emendamento 3.78, pubblicata in allegato che, posta ai voti, risulta approvata.

L'emendamento 3.79 è quindi messo in votazione e respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.80 e 3.81.

Gli emendamenti 3.82 e 3.83 posti separatamente ai voti risultano respinti.

Il PRESIDENTE dispone infine l'accantonamento degli emendamenti da 3.0.1 a 3.0.13 come richiesto dai relatori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE in relazione alla necessità, espressa dai relatori, di disporre di tempo congruo per la valutazione degli emendamenti, comunica che la seduta già convocata per domani, 18 luglio, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,35.

ORDINI DEL GIORNO EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2860

G/2860/61/5
D'ALÌ, MANDELLI
Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, individua una procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni;

l'introduzione della cedolare secca da applicare agli immobili di qualsiasi categoria catastale darebbe certamente un forte impulso al mercato, contribuendo ad incrementare l'offerta degli immobili da concedere in locazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che ai fini fiscali, l'imposta sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili di qualsiasi categoria catastale e per qualsiasi destinazione d'uso, sia dovuta nella forma della cedolare secca.

G/2860/62/5

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES;

in particolare le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che eventuali canoni corrisposti per locazione di immobili di qualsiasi categoria catastale e per qualsiasi destinazione d'uso in area ZES, siano soggetti a imposta nella forma della cedolare secca.

1.20 (testo 2)

SANTINI, LAI

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «non risultino già» *aggiungere le seguenti:* «titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge o ».

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

*12-bis:*Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, pena decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto. ».

1.25 (testo 2)

SANTINI,BROGLIA,DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI,LAI,SPOSETTI,ZANONI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le pubbliche amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

1.26 (testo 2)

GUALDANI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le pubbliche amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

1.27 (testo 2)

GUALDANI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le pubbliche amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

1.28 (testo 2)

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le pubbliche amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

1.43 (testo 2)

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro»*, con le seguenti:* «50 mila euro».

Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro»*, con le seguenti:* «50 mila euro».

1.60 (testo 2)

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici.».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «Regolamento UE n. 1407/2013»*, aggiungere le seguenti:* «e del Regolamento UE n. 717/2014.».

1.94 (testo 2)

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Sul sito *internet* di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia come prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, con cadenza minima annuale.».

2.2000/1
RICCHIUTI, FORNARO, GATTI, GUERRA
All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: «sono svolte nel rispetto delle finalità mutualistiche dei consorzi.»*, con le seguenti:* «non possono avere natura mutualistica».
2.2000/2
RUTA
All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: «sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi»*, con le seguenti:* «non hanno natura mutualistica».
2.2000/3
COMAROLI, CANDIANI
All'emendamento 2.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'esclusione del carattere di mutualità per le società che perseguono lo scopo di lucro costituite sotto qualsiasi forma giuridica di società di persone o di capitali.».
2.2000
I RELATORI
Al comma 3, capoverso 2-bis*, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi».
3.4 (testo 2)
GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER
Al comma 7, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate, di cui al comma 2, lettera *c)*. ».
3.7-3.12 (testo 2)
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI, GUALDANI
Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni o sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni. ».
3.37 (testo 2)
GUALDANI
Al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « *l*a mancata presentazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previste dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto.*»*.

3.78 (testo 2)
GUALDANI
Al comma 16, dopo la parola: «trasmettono» *inserire la seguente:* «, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3,».
7.2000/1
MONTEVECCHI, PETROCELLI, CIOFFI
All'emendamento 7.2000, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Gli interventi e il programma delle attività sono monitorati e rendicontati per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei relativi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato».
7.2000/2
MANDELLI
All'emendamento 7.2000, dopo il comma 1-bis), inserire il seguente:
«1-*ter*. Il Contratto prevede, in particolare:
a) un cronoprogramma delle opere e degli interventi da realizzare, nel quale il soggetto

attuatore stabilisce quelli necessari ed urgenti e che ritiene essere in grado di determinare positivi effetti moltiplicatori per l'intero territorio regionale, anche con riferimento alle infrastrutture ai trasporti e all'accoglienza;

b) l'affidamento al soggetto attuatore la realizzazione di un portale telematico multilingue volto a valorizzare: "Città di Matera, Capitale Europea della cultura 2019";

c) la possibilità che il soggetto attuatore possa istituire un Tavolo tecnico con soggetti privati, anche con sede legale non in Italia, che dimostrano interesse nell'evento "Città di Matera, Capitale Europea della cultura 2019" e siano favorevoli ad investire in opere ed infrastrutture nel suo territorio».

7.2000/3

MONTEVECCHI, PETROCELLI, CIOFFI

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 1-bis*), aggiungere il seguente:*

«1-*ter.* A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ? INVITALIA provvede altresì a pubblicare su una apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale il dettaglio relativo alle risorse provenienti da donatori privati».

7.2000/4

MONTEVECCHI, PETROCELLI, CIOFFI

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 1-bis*), aggiungere il seguente:*

«1-*ter.* A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ? INVITALIA provvede altresì a pubblicare su una apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale il dettaglio relativo ai progetti e agli interventi e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati».

7.2000

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019", su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.-Invitalia. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base del programma delle attività. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.1000/1

LAI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso art. 9-bis*, al comma 1, dopo lo lettera h), è inserita la seguente: «i)* all'articolo 263, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis.* I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter* sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, ovvero alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni"».

9.0.1000/2

COMAROLI, ARRIGONI

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'inserimento, in forma obbligatoria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche e al corretto utilizzo e smaltimento delle borse di plastica.».

9.0.1000

Il Governo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: "Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente", sono inserite le seguenti: "favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica," e dopo le parole: "come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";

a) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera *dd)*, sono aggiunte le seguenti:

"*dd-bis)* plastica: un polimero ai sensi dell'articolo3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatoriper il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornito per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradibilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

d-octies) commercializzazione di borse di platica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti";

c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 2, della direttiva 94/62/CE";

d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i proprio elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o

dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE»;

e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

"Art. 220-*bis.*

(Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica)

1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter)*, *dd-quater)*, *dd-quinquies)*, *dd-sexies)* e *dd-septies)*.

2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale *pro capite* di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva";

f) all'articolo 224, comma 3, lettera *g)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere *d-bis*, *d-ter* e *d-quater;*";

g) dopo l'articolo 226, sono inseriti i seguenti:

"Art. 226-*bis.*

(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica)

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del secco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, con imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di platica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano genere alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti divisi dai generi alimantari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-*ter.*

(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero)

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradibilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, determinato sulla base dello *standard* di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero secondo le seguenti modalità:

a) al 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui i commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo *standard* internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo *standard* UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite.";

h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 a 25.000 euro.

4-*ter*. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*.

4-*quater*. Le sanzioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.».

11.0.2000/1

MONTEVECCHI, BULGARELLI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 11.0.2000, all'articolo 11-bis *ivi richiamato, al comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole:* «10 novembre 2017»*, con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2017».

11.0.2000 (testo corretto)

I RELATORI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*

(Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici)

1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n, 107 sono apportate le seguenti modificazioni: al quarto periodo:

1) *dopo la parola*: "somme" *sono inserite le seguenti*: ", già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,";

2) *le parole*: "nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160" *sono sostituite dalle seguenti* : "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti";

3*) dopo la parola*: "Comitato" *sono inserite le seguenti*: " entro il 10 novembre 2017";

4) le parole: "nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica" *sono soppresse*;

b) al settimo periodo:

1) *dopo la parola*: "revoca" *sono inserite le seguenti*: ", già disponibili o che si rendano disponibili, ";

2) *le parole*: "nazionale triennale 2015-2017" *sono sostituite dalle seguenti*: "delle medesime regioni i cui territori oggetto dei definanziamenti";

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalità operative da definire a stato di avanzamento dei lavori".

2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: "commi 161 e 165" sono sostituite dalle seguenti: "comma 161." *».*

13.1000/1

LAI

All'emendamento 13.1000, al capoverso «1-*bis*»*, sopprimere le seguenti parole:* «per essere destinate».

13.1000/2

LAI

All'emendamento 13.1000, al capoverso «1-*ter*»*, sostituire le parole:* «si interpreta» *con le seguenti:* «si attua»*, le parole:* «necessario tenuto conto» *con le seguenti:* «eccedenti gli» *e le parole:* «l'importo residuo» *con le seguenti:* «la restante parte».

13.1000

Il Governo

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 6-*undecies* del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: "e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate" sono aggiunte le seguenti: ",

mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20" e dopo le parole: "interventi per il risanamento e la bonifica ambientale" sono aggiunte le seguenti: "dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria" e prima dell'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.".

1-*ter*. L'articolo 3, comma 1 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, si interpreta nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, le somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate alla attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto necessario tenuto conto degli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per l'importo residuo, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1 per le società del Gruppo Ilva in Amministrazione Straordinaria».

13.0.2000 (già 13.2000)

I RELATORI

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impegnano amianto)

1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020".

2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014».

13.0.1000/1

CIOFFI

All'emendamento 13. 0.1000, all'articolo 13-bis *ivi richiamato, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «fatta eccezione per gli strumenti finanziari derivati, *futures* e *swap* di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)*, nonché gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

13.0.1000/2

LAI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni, al settimo periodo, le parole: "e alla consegna dei suddetti titoli," sono sostituite dalle seguenti: "ed al versamento del predetto importo"».

13.0.1000

Il Governo

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Disposizioni in materia di Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli ? Coroglio)

1. All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e s.m.i., il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo è versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i. entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore è autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni"».

14.1000/1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

All'emendamento 14.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «30 settembre 2018» *con le seguenti:* «31 dicembre 2018»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «18 milioni» *con le seguenti:* «24 milioni»;

c) *la lettera* c), *è sostituita dalla seguente:* «Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 96 milioni di euro per l'anno 2020, in 68 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 24 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:»;

d) *alla lettera d)*, *le parole da:* «quanto a 38 milioni» *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2019, a 102 milioni di euro per l'anno 2020, a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024»;

e) *alla lettera* e), *sostituire le parole:* «a 18 milioni» *con le seguenti:* «a 24 milioni».

14.1000

Il Governo

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «31 luglio 2018» *con le seguenti:* «30 settembre 2018»;

b) *al comma 2, le parole:* «6 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «18 milioni»;

c) *il comma 3, alinea, è sostituito dal seguente:* «3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di turo per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021, al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede»;

d) *al comma 3, lettera* b) *le parole:* «quando a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «quando a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024»;

e) *al comma 3, lettera* d) *le parole:* «a 6 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «a 18 milioni».

15.0.1000/1

SCIBONA

All'emendamento 15.0.1000, capoverso «Art. 15-*bis*», *al comma 1, sostituire le parole da:* «è attribuito» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «è attribuito e ripartito equamente, per l'anno 2017, tra le città metropolitane di Milano e di Torino».

15.0.1000/2

ORELLANA

All'emendamento 15.0.1000, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «100 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «168.684.217 euro»;

b) *le parole:* «72 milioni di euro», *sono sostituire dalle seguenti:* «140.684.217 euro».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, le parole* «100 milioni di euro» *sono sostituite con le seguenti:* «168.684.217 euro»;

b) *dopo la lettera* b), *è inserita la seguente:*

«*b-bis)*. quanto a euro 68.684.217 per il 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307».

15.0.1000/3

MORONESE, BULGARELLI, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI

All'emendamento 15.0.1000, all'articolo 15-bis *ivi richiamato, al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole:* «criteri e importi da definire» *aggiungere le seguenti:* «, favorendo prioritariamente le province e le città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto finanziario alla data di entrata in vigore della presente legge,».

15.0.1000/4

SANTINI

All'emendamento 15.0.1000, al comma 2, dopo secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine della proposta da parte dell'UPI, ciascun Presidente di Provincia attesta, entro il 4 settembre 2017 all'Associazione, tramite posta elettronica certificata, la necessità di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., ? equilibri di bilancio ? con riferimento alle funzioni fondamentali. Tale prospetto è formulato in coerenza con lo schema di bilancio presentato dal Presidente della Provincia stessa ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, asseverato dall'organo di revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l'integrale utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, lo squilibrio di parte corrente, limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione è verificata dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti».

15.0.1000/5

MORONESE, BULGARELLI, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI

All'emendamento 15.0.1000, all'articolo 15-bis *ivi richiamato, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al presente comma sono destinate alle province e alle città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto finanziario, alla data di entrata in vigore della presente legge».

15.0.1000/6

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

All'emendamento 15.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: "1-*quinquies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni; utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione dì beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.1000/7

DEL BARBA

All'emendamento 15.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.1000

Il Governo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Contributo Province e Città Metropolitane)

1. In considerazione dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 luglio 2017, il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è attribuito per l'anno 2017 alla città metropolitana di Milano.

2. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessive di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su proposta di ANCI e UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 10 giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto è comunque adottato tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni. Le suddette somme restano acquisite all'erario.

b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.2000

I RELATORI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Potenziamento del presidio di legalità nelle regioni del Mezzogiorno a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, in particolar modo nelle regioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i nuovi magistrati da immettere nei ruoli della Corte dei conti, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati prioritariamente agli uffici regionali della Corte medesima e comunque almeno per la metà nelle stesse regioni di cui al citato articolo 16, comma 1. Tenuto conto dell'attuale grave carenza di organico della magistratura contabile e al fine di

non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i magistrati della Corte dei conti attualmente in servizio, collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018, permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

16.0.35 (testo 2)
PEZZOPANE
*Dopo l'***articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis.*

All'articolo 67-*ter*, comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il personale assunto dal Comune dell'Aquila e dai Comuni del cratere ai sensi dell'articolo 67-*ter*, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, transita nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altra amministrazione con disponibilità di ruoli. Sulla base di intese sottoscritte tra gli enti interessati gli Uffici speciali e le organizzazioni sindacali di categoria, da perfezionare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata l'assegnazione temporanea di dette unità agli stessi Uffici speciali"».

16.2000/1
COMAROLI
All'emendamento 16.2000, sopprimere la lettera a).

16.2000/2
COMAROLI
All'emendamento 16.2000, alla lettera a)*, sostituire le parole:* «che accolgono richiedenti protezione internazionale»*, con le seguenti:* «che hanno già in carico titolari di protezione internazionale da almeno sei mesi e contestualmente attuano progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine, nonché, inoltrano segnalazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5-*bis* della legge 18 agosto 2000, n. 267».

16.2000/3
COMAROLI
All'emendamento 16.2000, alla lettera a)*, sostituire le parole:* «accolgono richiedenti protezione internazionale»*, con le seguenti:* «che hanno già in accoglienza, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, cittadini stranieri titolari dello *status* di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra».

16.2000/4
COMAROLI
All'emendamento 16.2000, alla lettera a)*, sostituire le parole:* «accolgono richiedenti»*, con le seguenti:* «che hanno già in accoglienza, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, cittadini stranieri titolari da almeno sei mesi di».

16.2000/5
COMAROLI
All'emendamento 16.2000, alla lettera a)*, sostituire le parole:* «accolgono richiedenti»*, con le seguenti:* «che hanno già in accoglienza, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, cittadini stranieri titolari di».

16.2000/6
COMAROLI
All'emendamento 16.2000, Sopprimere la lettera b).

16.2000/7
SERRA, BERTOROTTA
All'emendamento 16.2000, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché, sostituire le parole: "e di

500 milioni"» *con le seguenti:* «e di 200 milioni»;

2) *sostituire la lettera* c)*, con la seguente:*

«*c)* al quarto periodo, la parola: "trimestrale" è sostituita con la seguente: "semestrale» e la parola: "comunica" è sostituita con lo seguente: "definisce"».

16.2000/8

COMAROLI

All'emendamento 16.2000, Sopprimere la lettera c)*.*

16.2000/9

COMAROLI

All'emendamento 16.2000, alla lettera c)*, sopprimere le parole:* «la parola "trimestrale" è soppressa e».

16.2000/10

COMAROLI

All'emendamento 16.2000, alla lettera c)*, sostituire la parola:* «definisce» *con:* «comunica».

16.2000/11

COMAROLI

All'emendamento 16. 2000, alla lettera c)*, dopo la parola:* «definisce» *aggiungere le seguenti:* «, successivamente allo svolgimento del monitoraggio che deve avere cadenza almeno bimestrale,».

16.2000

I RELATORI

Al comma 4:

al primo periodo, le parole: «per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti» *sono sostituite dalle seguenti:* «che accolgono richiedenti protezione internazionale»;

al terzo periodo, le parole: «del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto»;

al quarto periodo, la parola: «trimestrale» *è soppressa e la parola:* «comunica» *è sostituita dalla seguente:* «definisce».

16.0.1000/1

BLUNDO, CASTALDI

All'emendamento 16.0.1000, capoverso «Art. 16-*bis*»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «Per lo sviluppo» *inserire le seguenti:* «e la sicurezza ambientale»;

b) *dopo le parole:* «e del 2017» *aggiungere le seguenti: «, nonché degli interventi di messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque del Gran Sasso».*

16.0.1000/2

BLUNDO, CASTALDI

All'emendamento 16.0.1000, capoverso «Art. 16-*bis*»*, al comma 1, dopo le parole:* «è autorizzato» *inserire le seguenti:* «, anche al fine di provvedere alla messa in sicurezza delle captazioni nei laboratori e nelle gallerie autostradali del Gran Sasso,».

16.0.1000/3

CIOFFI, BLUNDO, CASTALDI

All'emendamento 16.0.1000, capoverso «Art. 16-*bis* »*, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche al fine di rinegoziare le condizioni della concessione volte a ridurre l'importo delle tariffe per l'utenza».

16.0.1000/4

CASTALDI, BLUNDO, GIROTTO

All'emendamento 16.0.1000, capoverso «Art. 16-*bis*»*, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche al fine di escludere un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza».

16.0.1000/5

CASTALDI, BLUNDO, GIROTTO

All'emendamento 16.0.1000, capoverso «Art. 16-*bis*»*, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'aggiornamento del piano contiene un programma d'investimenti limitato alle sole opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura, di cui alla legge n. 228 del 2012, escludendo, anche al fine di evitare significativi incrementi di spesa, interventi in variante di tracciato.».

16.0.1000/6

PEZZOPANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 52-*quinques* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è sostituito dal seguente:

"1. Per lo sviluppo dei territori delle Regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei viadotti sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli interventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, nonché al fine di consentire l'avvio dei lavori di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il concessionario è autorizzato ad utilizzare il canone della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera *c)*, della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, per l'importo complessivo in linea capitale di euro 564.510.913,00 residuo alla data del 31 dicembre 2014, per l'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza urgente delle dette autostrade (cosiddetto MISU) fino a capienza dell'importo complessivo di questi, come approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, e per l'importo residuo per l'esecuzione di ulteriori lavori interventi di messa in sicurezza delle dette autostrade, che saranno approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle more dell'adozione del nuovo piano economico e finanziario per i lavori di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. AI fine di mitigare gli effetti economici e patrimoniali sul bilancio ANAS S.PA al 31 dicembre 2016 e sui futuri esercizi, come derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, il comma 362 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato." ».

16.0.1000/7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

All'emendamento 16.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti articoli:*

«Art. 16-*ter*.

(Personale Agenzie protezione dell'ambiente)

1. All'articolo 22 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo è inserito il seguente comma 5 *sexies*:

"5-*sexies*. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9

del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento".

Art. 16-*quater*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto-legge 78/2010)

L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'artocolo 90 del decreto legislativo 267/2000».

16.0.1000/8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

All'emendamento 16.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

«Art. 16-*bis*.

(Norme a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura e l'efficace svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento, per il triennio 2017-2019, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, in deroga alle norme vigenti in materia di limitazioni delle assunzioni e di quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata, per una spesa a tal fine resa disponibile dalla Regione Basilicata non superiore, per ciascuno dei predetti anni, a tre milioni di euro, ad assumere personale a tempo indeterminato nel rispetto della dotazione organica dell'ente nonché ad utilizzare personale con forme contrattuali di lavoro flessibile.

2. Al fine di aumentare la sorveglianza epidemiologica su un territorio fortemente interessato dalla produzione energetica da fonti fossili di interesse nazionale, ridurre l'alta emigrazione sanitaria, garantire equo accesso alle cure a tutte le cittadine e cittadini, è attribuito un contributo straordinario alla Regione Basilicata dell'importo complessivo di 50 milioni di euro, per garantire adeguato standard tecnologico strutturale dei presidi ospedalieri, delle aziende sanitarie e dell'Agenzia per la Protezione ambientale Basilicata».

16.0.1000

Il Governo

*Dopo l'***articolo 16***, è inserito il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017 è autorizzato il contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.

2. Agli oneri dì cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.».

16.0.1100/1

NACCARATO, GIOVANNI MAURO

All'emendamento 16.0.1100, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «possono essere destinate da Anas a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale di interconnessione con la Salerno-Reggio Calabria»*, con le seguenti:* «sono destinate da ANAS ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inserite nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS s.p.a. e connessa con l'itinerario Salerno ? Reggio Calabria».

16.0.1100/2

ORELLANA

All'emendamento 16.0.1100, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *la parola:* «possono»*, è sostituita dalla seguente:* «devono»*;*

b) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e alla Strada Provinciale 617 (ex Strada Statale 617) Bronese per la realizzazione del Nuovo Ponte della Becca».

16.0.1100/3

COMAROLI

All'emendamento 16.0.1100, al comma 1, sostituire le parole: «di interconnessione con la Salerno ? Reggio Calabria»*, con le seguenti:* «di interesse nazionale».

16.0.1100/4

CIOFFI

All'emendamento 16.0.1100, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa presentazione di un piano di convalida di tali interventi, presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo».

16.0.1100

Il Governo

*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quelle assegnate all'ANAS per l'adeguamento di alcuni tratti della Salerno ? Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che a seguito dell'attività di *project review* risultino non più necessarie al completamento dei progetti possono essere destinate da ANAS a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale di interconnessione con la Salerno ? Reggio Calabria».

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 778 (pom.) del 18/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
778ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, propone di mantenere accantonate le proposte aggiuntive all'articolo 3, nonché tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4. Comunica inoltre che sul tema affrontato dall'emendamento 1.22, che ieri la Commissione ha respinto, i relatori e il Governo ritengono opportuno proporre un nuovo emendamento che affronta tuttavia il tema in modo differente rispetto all'emendamento respinto.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) auspica che il testo cui fa riferimento la relatrice abbia altro contenuto normativo rispetto a quello respinto perché altrimenti sarebbe una votazione non più possibile.

Il vice ministro MORANDO dà assicurazioni al senatore Azzollini che si tratterà di un testo

differente ancorché ascrivibile al tema trattato dall'emendamento 1.22 che sarebbe stato comunque non accoglibile per questioni di copertura.

Si passa all'esame e al voto degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, esprime parere contrario sugli emendamenti da 5.1 a 5.12 e sul 5.14. Sulla proposta 5.13, il parere è favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato in un testo due, sostituendo le parole: «dieci anni», con le seguenti: «sette anni». Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 5.15. Il parere è contrario sugli emendamenti da 5.16 a 5.29.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme ai relatori.

In relazione agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, la relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) invita a ritirare la proposta 5.0.1, in quanto è prevista l'imminente emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul tema trattato dall'emendamento.

Il ministro DE VINCENTI, a conferma di quanto affermato dalla relatrice, fa presente che con tale decreto verrà monitorata l'equidistribuzione delle spese in conto capitale delle amministrazioni centrali e che a tale provvedimento farà seguito un'ulteriore direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne specificherà i contenuti.

La RELATRICE esprime infine parere contrario sulle proposte emendative da 5.0.2 a 5.0.10, ferme restando le proposte dichiarate inammissibili.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme alla relatrice.

Il senatore SANTINI (*PD*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 5.0.1.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 5.1 a 5.12 e l'emendamento 5.14 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore LAI (*PD*) accetta la riformulazione dell'emendamento 5.13, pubblicata in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 5.13 (testo 2) e 5.15, risultano approvati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 5.16 a 5.29, nonché gli emendamenti da 5.0.2 a 5.0.10, sono respinti dalla Commissione.

Si passa all'esame e al voto degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il presidente TONINI dichiara di revocare l'inammissibilità degli emendamenti 6.0.1 e 6.0.14.

La RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti da 6.1 a 6.3 e sull'emendamento 6.6. Invita i proponenti a ritirare le proposte 6.4 e 6.5, trasformandole in un ordine del giorno, in quanto su tali emendamenti, analogamente a quanto il Governo ha già riferito sulla proposta 5.0.1, è imminente

l'emanazione di uno specifico decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti da 6.0.1 a 6.0.8, mentre è favorevole agli emendamenti 6.0.9 e 6.0.10 a condizione che venga accolta una riformulazione che illustra. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte da 6.0.11 a 6.0.15.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme alla relatrice.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), ritirando l'emendamento 6.0.8, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.0.9 della senatrice Comaroli che, come i firmatari dell'emendamento 6.0.10, accoglie la riformulazione avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede chiarimenti sul parere contrario alla proposta 6.0.14.

Il vice ministro MORANDO evidenzia come l'emendamento presenti aspetti problematici sotto il profilo finanziario dal momento che prevede che solo a seguito del termine dei lavori vengano registrate le economie di bilancio, con ciò violando le regole di spesa previste dalla legge di contabilità.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede di accantonare la proposta emendativa.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 6.0.14.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) chiede altresì chiarimenti in merito al parere contrario sulla proposta 6.6.

Il vice ministro MORANDO fa presente che l'emendamento prevede una deroga a una norma di carattere generale relativo al limite delle assunzioni a presidio della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni. La proposta è pertanto evidentemente onerosa.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) pone all'attenzione del Governo l'emendamento 6.0.6, concernente il tema dell'utilizzo dei fondi europei affrontato anche da emendamenti presentati da altri Gruppi. La proposta intende fronteggiare una serie di difficoltà che insorgono nell'utilizzo di tali fondi al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse.

Il ministro DE VINCENTI sottolinea come sia necessario procedere da parte delle Regioni a costituire l'organismo strumentale per gli interventi europei, prima di provvedere ad accrescerne le competenze. Il parere su tali proposte emendative è pertanto contrario, in quanto riveste carattere prioritario la costituzione del predetto organismo strumentale.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti dalla Commissione gli emendamenti da 6.1 a 6.4.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) ritira la propria proposta emendativa 6.5 e la trasforma nell'ordine del giorno G/2860/64/5, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 6.6 è respinto.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/63/5, pubblicato in allegato.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7.

Poste congiuntamente ai voti, le identiche proposte 6.0.9 (testo 2) e 6.0.10 (testo 2) sono approvate.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 6.0.11 a 6.0.13 sono respinti.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La RELATRICE esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti, ivi compresi gli aggiuntivi, ad eccezione della proposta 7.2000 di cui chiede l'accantonamento posto che non è stata effettuata adeguata istruttoria sui relativi subemendamenti.

Il ministro DE VINCENTI si associa.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.2000 con i relativi subemendamenti.

Con successive e separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 7.3.

Con successive e separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.6.

La senatrice PADUA (*PD*) ritira gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 ed il senatore LAI (*PD*) l'ulteriore proposta 7.0.3.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La RELATRICE esprime un parere favorevole sulla proposta 8.2, mentre la posizione dei relatori è contraria sui tutti gli altri emendamenti, ad eccezione delle proposte 8.3, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 di cui chiede l'accantonamento.

Il ministro DE VINCENTI indica l'opportunità di accantonare anche l'emendamento 8.0.5 (testo 2).

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti indicati.

L'emendamento 8.1 è posto ai voti e risulta respinto, mentre, con successiva votazione la Commissione accoglie l'emendamento 8.2.

Con successiva votazione risulta altresì respinto l'emendamento 8.4.

Si passa dunque agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE dichiara di revocare le inammissibilità degli emendamenti 9.0.3, 9.0.9 e 9.0.25.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 9.2, mentre il parere è contrario su tutte le altre proposte a eccezione dell'emendamento 9.0.1000 di cui chiede l'accantonamento con i relativi subemendamenti. Propone inoltre l'accantonamento delle proposte 9.5, 9.6, 9.0.9 e 9.0.25.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede l'accantonamento anche della proposta 9.0.3.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti indicati.

L'emendamento 9.1, posto ai voti, risulta respinto. Con successiva votazione la Commissione approva la proposta 9.2.
Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.7.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) invita al ritiro dell'emendamento 9.0.7, ritenendo che il proponente possa ritenersi soddisfatto dalla proposta emendativa presentata dal Governo sullo stesso tema.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) fa presente che il proponente dell'emendamento considera rilevanti le differenze tra il proprio testo e quello governativo. Chiede comunque che sia accantonato, per un approfondimento della formulazione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 9.0.7.

L'emendamento 9.0.8 posto ai voti risulta respinto.

La RELATRICE invita la proponente a ritirare l'emendamento 9.0.19, dal momento che la tematica è affrontata dall'emendamento riguardante i finanziamenti alle province presentato dal Governo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede un accantonamento della proposta, per verificare se l'emendamento sia compiutamente trasposto nella proposta governativa.

Il PRESIDENTE ne dispone quindi l'accantonamento.

La Commissione respinge infine l'emendamento 9.0.24.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale***
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice ZANONI (*PD*) comunica che sono da valutare le proposte emendative 5.14 (testo 2) e il relativo subemendamento 5.14 (testo 2)/500, nonché le proposte 3.0.1000 (testo 2) e 5.0.3000. Fa inoltre presente che sull'emendamento 5.14 (testo 2) è a disposizione una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede in che cosa si differenzia il testo 2 dell'emendamento rispetto alla sua formulazione originaria.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la nuova proposta emendativa ridistribuisce in modo corretto gli oneri tra gli anni 2017 e 2018 e recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio sul testo originario. In relazione al subemendamento 5.14 (testo 2)/500 che prevede un mutamento della copertura finanziaria della norma prelevando risorse dal programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la sua eventuale approvazione azzererebbe quasi completamente i fondi di riserva in corso d'anno. Sulle proposte 3.0.1000 (testo 2) e 5.0.3000 ne propone l'accantonamento, in quanto si è in attesa di una relazione tecnica che ne definisca la portata finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 5.14 (testo 2). Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul relativo subemendamento 5.14 (testo 2)/500. Il parere è sospeso sulle restanti proposte.".

La Commissione approva.

La RELATRICE comunica che sono testé pervenute le ulteriori proposte emendative 5.14 (testo 2)/2, 5.14 (testo 2)/100, 5.14 (testo 2)/3, 5.14 (testo 2)/ 5.14 (testo 2)/101, 5.14 (testo 2)/102, 5.14 (testo 2)/103, 3.0.1000 (testo 2)/100, 3.0.1000 (testo 2)/3, 3.0.1000 (testo 2)/1, 3.0.1000 (testo 2)/101, 5.0.3000/1, 5.0.3000/2, 5.0.3000/3, 5.0.3000/4 e 5.0.3000/5.

Il vice ministro MORANDO si riserva gli approfondimenti necessari all'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), in relazione al previsto orario di chiusura dei lavori dell'Assemblea, suggerisce che sia data un'ora di tempo ai Commissari tra le due sedute, al fine di procedere poi in modo continuativo nel corso della seduta notturna.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta, comunica che la seduta notturna, già convocata per le ore 20 odierne, è posticipata alle ore 21.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2860

G/2860/63/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 6 dello stesso decreto-legge in esame è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo;

occorre contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, di istituire zone franche urbane, prevedendo agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese che iniziano una nuova attività economica in dette zone.

G/2860/64/5

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),

premesso che:

l'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione

degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo (di seguito Patti);

considerato che:

il Governo a partire dal 2015 ha sottoscritto con le Regioni e le Città Metropolitane specifici Patti con cui le parti si impegnano ad attuare gli interventi strategici per lo sviluppo e la coesione territoriale definendo, tra l'altro, tempi certi per la loro realizzazione;

per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi, i Patti prevedono che "l'Autorità per la politica della coesione si impegna a rendere disponibile il supporto tecnico operativo di INVITALIA, anche in qualità di centrale di committenza e per l'avvio dei nuovi progetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

il CIPE con le delibere 10 agosto 2016, n. 26/2016 e 01 dicembre 2016, n. 56/2016 ha assegnato le risorse programmate nei Patti prevedendo che: "In considerazione della strategicità e complessità degli interventi, nonché per accelerarne la realizzazione, le Parti, nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, individuano i soggetti attuatori e possono individuare l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti - INVITALIA Spa (di seguito INVITALIA) quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, a tal fine anche rifinanziando l'Azione di sistema di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 2011, n. 62/2011";

risulta necessario accelerare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti tra Governo e Regione/Città Metropolitane, nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, e consentire al Governo di rendere disponibile il supporto tecnico di Invitalia per accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito degli stessi Patti;

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto previsto dalla delibera CIPE 10 agosto 2016 CIPE n. 26/2016, nonché alle disposizioni normative relative all'attuazione rafforzata degli interventi, prevedendo che il CIPE, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integri la dotazione finanziaria del Programma Azioni di Sistema di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 2011, 62/2011.

5.13 (testo 2)

LAI

Al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «cinque anni»*, con le seguenti:* «sette anni».

6.0.9 (testo 2)

COMAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-*ter.*

(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni prevalentemente alla riduzione del debito e agli investimenti nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6.0.10 (testo 2)

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-*ter.*

(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge

243/2012, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni prevalentemente alla riduzione del debito e agli investimenti nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 779 (nott.) del 18/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
779ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale***
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori le relazioni tecniche positivamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato relative agli emendamenti 3.0.1000 (testo 2) e 5.0.3000. Comunica inoltre che sull'emendamento 3.48 è pervenuta una relazione tecnica negativamente verificata dagli uffici della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) chiede che la Commissione sia aggiornata sugli emendamenti trasmessi ma non ancora esaminati per conoscere la programmazione dei lavori, anche in considerazione delle numerose critiche che vengono mosse nei confronti della Commissione bilancio in Assemblea.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si associa alla richiesta del senatore Sposetti. Aggiunge che durante l'esame odierno in Assemblea si è fatta molta confusione sulle proposte che ancora restavano

da esaminare.

Il presidente TONINI rileva che questi problemi sorgono allorché i lavori delle Commissioni di merito non si concludono in modo completo e quindi si rinvia all'esame in Assemblea lo scioglimento dei nodi rimasti. Comunica quindi che nella seduta di domani mattina saranno resi i pareri sugli emendamenti 3.0.1000 (testo 2) e 5.0.3000 sospesi, nonché sui relativi subemendamenti, sui subemendamenti alla proposta 5.14 (testo 2) e sulle proposte 1.1500/9 (testo 2) e 1.1500/27 (testo 2) sospese.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente TONINI (*PD*) avverte che è stato presentato l'ulteriore ordine del giorno G/2860/65/5 e le riformulazioni 6.0.14 (testo 2), 12.6 (testo 2), 12.18 (testo 2) e 16.0.3 (testo 2) pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'esame e al voto degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), anche a nome della relatrice Vicari, propone di mantenere accantonati gli emendamenti 10.16, 10.21, 10.22 e 10.0.18 perché in attesa delle relative relazioni tecniche. Invita inoltre il proponente a ritirare e trasformare l'emendamento 10.0.19 in un ordine del giorno. Il parere è contrario su tutte le restanti proposte.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) chiede che sia accantonato l'emendamento 10.0.29 perché relativo a un problema in via di risoluzione.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 10.0.29, a cui il senatore LAI (*PD*) chiede di aggiungere la propria firma.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) segnala che l'emendamento 2.0.9, già esaminato, affrontava lo stesso problema dell'emendamento 10.0.18.

Il RELATORE osserva tuttavia che le soluzioni proposte dai due emendamenti sono tra loro

diverse e che comunque occorre un approfondimento del tema anche in termini di reperimento delle risorse.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 10.16, 10.21, 10.22, 10.0.18 e 10.0.29.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) ritira l'emendamento 010.1.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 010.2, 10.1, 10.1-*bis*, nonché gli emendamenti da 10.2 a 10.14.

Il senatore RUTA (*PD*) interviene in merito all'emendamento 10.15, segnalando che la proposta non comporta ulteriori oneri per il 2018, mentre richiede una copertura finanziaria per il 2019. Chiede di poterlo trasformare in ordine del giorno e che il Governo lo accolga come impegno a valutarne la fattibilità.

Il ministro DE VINCENTI osserva che l'emendamento comporterebbe delle assunzioni a tempo indeterminato che richiederebbero l'individuazione di risorse finanziarie anche per gli anni successivi al 2019. Un ordine del giorno potrebbe consentire al Governo di riflettere sulla misura, tenendo tuttavia conto del fatto che per il 2018 e il 2019 tali risorse non sono disponibili. Invita pertanto il proponente a ritirare l'emendamento.

Il senatore RUTA (*PD*) ritira l'emendamento 10.15 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/66/5, pubblicato in allegato, che il Ministro accoglie.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 10.18, 10.19 e 10.20, nonché gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.
Sono altresì respinti gli emendamenti 10.0.15 (testo 2) e 10.0.16.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) ritira l'emendamento 10.0.19 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/67/5, pubblicato in allegato, che il Ministro accoglie.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 10.0.20 e 10.0.21, nonché gli emendamenti da 10.0.23 a 10.0.26 e la proposta 10.0.28.

Si passa quindi all'esame e al voto degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il RELATORE, anche a nome della relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), invita a esaminare gli emendamenti 11.8 e 11.9 congiuntamente con la proposta 11.26, su cui esprime parere favorevole subordinatamente alla riformulazione pubblicata in allegato. Qualora l'emendamento 11.26 (testo 2) fosse approvato, si potrebbero considerare assorbiti i contenuti degli emendamenti 11.8 e 11.9.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) e il senatore SANTINI (*PD*) ritirano rispettivamente le proposte 11.8 e 11.9 e dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 11.26 (testo 2).

Il relatore TOMASELLI (*PD*) propone quindi di accantonare la proposta 11.18 e l'emendamento

11.0.2000 con il relativo subemendamento, mentre invita a ritirare gli emendamenti 11.0.3 e 11.0.4. Quanto all'emendamento 11.0.5, il parere è favorevole subordinatamente a una riformulazione sulla quale si attende, tuttavia, una relazione tecnica del Governo. Ne propone pertanto l'accantonamento. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 11.0.10 che, qualora approvato, permetterebbe di considerare assorbiti i contenuti dell'emendamento 15.0.40.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.13 ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 11.18, 11.0.2000, 11.0.2000/1 e 11.0.5.

In merito all'emendamento 11.0.11, il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) fa presente che la scelta di un docente da parte del reggente di un istituto scolastico appare molto delicata dal punto di vista giuridico. Invita pertanto il Governo a riflettere sulle modalità di scelta in modo che siano sottratte al reggente stesso e attribuite all'Ufficio scolastico regionale che potrà svolgerla attraverso procedure comparative basate sulla valutazione dei titoli.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 11.1 a 11.7, nonché da 11.10 a 11.17. Con successive votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti da 11.19 a 11.24.

Il senatore RUTA (*PD*) ritira l'emendamento 11.25 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/68/5, pubblicato in allegato, che il ministro DE VINCENTI accoglie.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) invita il Governo a svolgere una riflessione sull'eccesso di pareri contrari che potrebbero avere riflessi sul prosieguo dell'esame.

Posto ai voti, l'emendamento 11.26 (testo 2) è approvato.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 11.27 a 11.29, 11.0.1 e 11.0.2, mentre sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 11.0.3, 11.0.4 e 11.0.6. Sono quindi respinti gli emendamenti 11.0.7 e 11.0.8.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.10 è approvato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 15.0.40 di analogo contenuto.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) ritira l'emendamento 11.0.11 e lo trasforma nel giorno G/2860/69/5, pubblicato in allegato, che il ministro DE VINCENTI accoglie.

Ritira altresì le proposte 11.0.13, 11.0.14 e 11.0.14 (testo 2).

Posti separatamente ai voti sono infine respinti gli emendamenti 11.0.12 e 11.0.18.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 22.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2860

G/2860/65/5

AUGELLO

Il Senato,

considerato che nel contesto della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, si affronta anche il tema dell'impatto socio-economico della crisi che ha investito l'Italia nell'ultimo decennio, soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa;

considerato, altresì, che il tema della dismissione degli alloggi da parte degli enti pubblici privatizzati incide in maniera non irrilevante sulle condizioni di accesso al mercato immobiliare da parte di fasce di popolazione sempre più ampie;

visto l'articolo 3, comma 109, lettera *d)*, della legge n. 662/1996, espressamente riferito a """*Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 ...*""" (ambito soggettivo in cui rientravano e rientrano, allora come oggi, tutti gli enti di previdenza, ivi incluse le casse professionali), in base al quale """*per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale* """;

tenuto conto che la definizione di "amministrazioni pubbliche" è contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, che identifica come tali tutti "*gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*" ai fini della costruzione del cd. "conto economico consolidato", fra cui si annoverano anche le casse professionali e gli altri enti pubblici privatizzati proprietari di cospicui patrimoni immobiliari insistenti nei comuni ad alta tensione abitativa;

tenuto conto, altresì, che il corretto "*prezzo di mercato*", al fine di evitare qualsiasi tipo di abuso in posizione dominante, deve essere individuato nel valore attribuito dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) costituito presso l'Agenzia delle Entrate, costantemente aggiornato in quanto soggetto a revisione semestrale;

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ogni soluzione più opportuna affinché il prezzo di cessione degli immobili di proprietà degli enti pubblici privatizzati resti vincolato alle quotazioni immobiliari dall'O.M.I. scontate del trenta per cento, con piena ed incondizionata tutela quantomeno dei conduttori titolari di un contratto di locazione con il medesimo ente da oltre dieci anni.

G/2860/66/5

RUTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 10.15.

G/2860/67/5

GUALDANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 10.0.19.

G/2860/68/5

RUTA

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 11.25.

G/2860/69/5

URAS, STEFANO

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 11.0.11.

6.0.14 (testo 2)

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, AZZOLLINI, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.
(Misure per il completamento delle infrastrutture)
Al fine ai consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4, dell'allegato 4.2 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 le parole: "«A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione." sono sostituite dalle seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che entro il termine di fine lavori sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive modificazioni."

11.26 (testo 2)

RUSSO, BLUNDO, SANTINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n; 297, recante il testo unico in materia di istruzione, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi Istituti è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2017 ed a 750.000 euro per l'anno 2018 nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.».

12.6 (testo 2)

ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere in fine il seguente periodo:* «; a decorrere dall'anno 2018, con il decreto di cui al comma 6, può altresì essere rivisto l'intervallo di cui al periodo precedente, assegnando la stessa dotazione di docenza standard per le numerosità di studenti contenute in tale intervallo.»

12.18 (testo 2)

GUALDANI

Al comma 3, sostituire le parole "10 per cento" *con le seguenti* "20 per cento";

al comma 6, sostituire le parole "10 per cento" *con le seguenti* "15 per cento".

16.0.3

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018 e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019 è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2 comma 244 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato ulteriormente di 3 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, di 1 milione di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2012 n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il ministero dell'interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018, a 1 milione di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 782 (pom.) del 19/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2017
782ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale***
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la bozza di relazione tecnica relativa all'emendamento 5.0.3000 è stata modificata per adattarla al testo dell'emendamento 1.1600 e inviata alla Ragioneria generale dello Stato. Specifica, in particolare, che le variazioni riguardano esattamente le questioni sollevate questa mattina dalla senatrice Bulgarelli. Pur non essendo la relazione tecnica ancora stata verificata, anticipa che la Ragioneria generale dello Stato pone come condizione una riformulazione riguardante l'indicazione di un limite di spesa nella prima parte dell'emendamento.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) ritiene che non si possa procedere alla votazione semplicemente sulla base di una anticipazione verbale da parte del vice ministro e propone, quindi, di rinviare l'esame al momento in cui sarà disponibile la relazione tecnica in forma scritta

affinché tutti i senatori ne possano prendere visione.

Il PRESIDENTE risponde che la relazione tecnica non è indispensabile ai fini della votazione e che l'emendamento poteva essere approvato già nel corso della mattinata. La relazione tecnica è stata richiesta per poter procedere alla votazione con maggiore serenità e ritiene che l'anticipazione verbale del vice ministro possa essere considerata sufficiente, posto che sarà sua cura mettere a disposizione la relazione tecnica non appena disponibile.

La relatrice ZANONI (*PD*) prende atto delle integrazioni alla relazione tecnica riferite dal vice ministro e propone l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 1.1600 condizionato alla riformulazione proposta dal Governo. Illustra quindi i subemendamenti all'emendamento 1.1600 segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica per valutare i subemendamenti 1.1600/1, 1.1600/2, 1.1600/3, 1.1600/5, 1.1600/11, 1.1600/12, 1.1600/13, 1.1600/14, 1.1600/18, 1.1600/19, 1.1600/21, 1.1600/22, 1.1600/23 e 1.1600/24. Comportano maggiori oneri i subemendamenti 1.1600/15, 1.1600/16, 1.1600/17 e 1.1600/26. Occorre valutare le proposte 1.1600/4, 1.1600/6, 1.1600/7, 1.1600/8, 1.1600/9 e 1.1600/10. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice in merito agli emendamenti ritenuti onerosi e in merito a quelli per i quali si ritiene necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica. Esprime, quindi, parere non ostativo sulle proposte 1.1600/4, 1.1600/6, 1.1600/7, 1.1600/8, 1.1600/9 e 1.1600/10.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) chiede di non indicare nel parere che la contrarietà è espressa per assenza di relazione tecnica, ritenendo sufficiente precisare che le proposte presentano oneri non valutabili.

Il PRESIDENTE chiarisce che nel parere non si fa mai alcun riferimento all'assenza di relazione tecnica, che costituisce pertanto esclusivamente una motivazione di cui rimane traccia nel resoconto che dà conto dei lavori della Commissione.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) concorda con la precisazione fornita dal Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 1.1600, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, dopo le parole: "di norma" siano inserire le seguenti: "e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale.".

Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 1.1600/1, 1.1600/2, 1.1600/3, 1.1600/5, 1.1600/11, 1.1600/12, 1.1600/13, 1.1600/14, 1.1600/18, 1.1600/19, 1.1600/21, 1.1600/22, 1.1600/23, 1.1600/24, 1.1600/15, 1.1600/16, 1.1600/17 e 1.1600/26.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte.".

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente TONINI (*PD*) comunica che sono state presentate le riformulazioni 10.21 (testo 2) e 12.7 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il senatore TOCCI (*PD*) ritira gli emendamenti 12.6, 12.6 (testo 2), 12.8 e 12.8 (testo 2). Presenta, inoltre, la riformulazione 12.8 (testo 3), pubblicata in allegato.

Il ministro DE VINCENTI riferisce che i pareri sugli emendamenti sono ormai pronti e che il Governo e i relatori sono in grado di procedere con l'esame di tutti quelli ancora non esaminati. Sono, altresì, pronti i pareri sui subemendamenti agli emendamenti del Governo. Preannuncia, inoltre, che, ove la Commissione assentisse, e fermi restando i criteri di ammissibilità, il Governo sarebbe pronto a presentare due emendamenti riguardanti il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi che sta affliggendo il Paese in questi giorni e il debito di Roma in gestione al Commissario straordinario.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) fa presente che, previa disponibilità della Commissione, anche i relatori intenderebbero presentare due emendamenti riguardanti i seguenti temi: la salvaguardia occupazionale degli stabilimenti dell'Agenzia industrie difesa siti nel Mezzogiorno e la messa in sicurezza dell'edilizia giudiziaria nel Mezzogiorno.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) chiede al Presidente di riflettere adeguatamente sulla pertinenza dei temi proposti dal rappresentante del Governo e dai relatori rispetto a quelli affrontati nel decreto-legge. Pur consapevole che provvedimenti come quello in esame tendono a diventare quasi delle leggi di bilancio, ritiene tuttavia necessario evitare l'inserimento di proposte non attinenti per materia e di rilevante profilo finanziario.

Il PRESIDENTE ritiene che condizione necessaria per un proficuo esame di un provvedimento così complesso sia un atteggiamento di *fair play* da parte di tutti gli attori istituzionali. Propone, pertanto, di evitare la presentazione di emendamenti che non riguardino fatti intervenuti dopo l'emanazione del decreto-legge ma tuttavia urgenti, nonché quelli riguardanti questioni strettamente attinenti alla materia del provvedimento. Invita, quindi, il Governo e i relatori a depositare le nuove proposte, che saranno inviate ai gruppi, sottolineando che la questione sarà ripresa nella seduta notturna di oggi.

Il ministro DE VINCENTI, condividendo l'ipotesi del Presidente Tonini, si riserva di presentare soltanto l'emendamento riguardante gli incendi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, è posticipata alle ore 21.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2860

10.21 (testo 2)
AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ
All'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016 aggiungere il seguente periodo:
Per il 2017 e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno.
All'onere si provvede, per l'anno 2017 nell'ambito delle risorse del Fondo speciale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

12.7 (testo 2)
LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS
Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* ", parametrato ai valori dei bacini di utenza potenziali di ciascuna università, ovvero della quota dei diplomati nella fascia di età compresa tra 18 e 24 anni della regione in cui ha sede l'ateneo, che proseguono gli studi universitari sul totale dei giovani tra i 18 e i 24 anni;
All'articolo 15, lettera i-sexies *del Testo Unico delle Imposte di Reddito* sono abrogate le parole: ", e comunque in una provincia diversa,".

12.8 (testo 3)
TOCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, ZAVOLI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. A decorrere dal 2018 la dotazione *standard* di docenza di cui al comma 2, lettera *a)*, è determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studio stabilite con il decreto di cui al comma 6.».

1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 783 (nott.) del 19/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2017
783ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati e ritenuti ammissibili gli emendamenti dei relatori e del Governo 9.0.1100, 10.0.2000 e 11.0.2100, pubblicati in allegato, e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per domani, giovedì 20 luglio 2017, alle ore 10. Comunica, inoltre, che sono stati presentati l'ulteriore ordine del giorno G/2860/70/5 nonché le riformulazioni 12.0.3 (testo 2), 15.0.38 (testo 2) e 16.0.58 (testo 2), pubblicate in allegato.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), anche a nome della relatrice Vicari, esprime parere contrario sulla proposta 12.1, nonché sulle proposte da 12.3 a 12.5. Invita al ritiro della proposta 12.2 in quanto il successivo emendamento 12.25 ne assorbe sostanzialmente il contenuto. Invita al ritiro della proposta 12.6, in quanto lo stesso tema viene affrontato dalla successiva proposta 12.8 (testo 3) ed esprime

parere contrario sugli emendamenti 12.7 e 12.9. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.8 (testo 3) e 12.13, nonché sull'emendamento 12.10 a condizione che venga riformulato così come pubblicato in allegato al resoconto. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 12.11: conseguentemente risulterebbe assorbito l'emendamento 12.12. Il parere è contrario sulle proposte da 12.14 a 12.17 mentre invita al ritiro della proposta 12.18 (testo 2) in quanto il contenuto è sostanzialmente assorbito dalla precedente proposta 12.8 (testo 3). Il parere è favorevole sulle proposte 12.19 e 12.20 mentre è contrario sulle proposte 12.21, 12.23 e 12.24. Invita poi al ritiro dell'emendamento 12.22 in quanto ritiene che, sul tema della perequazione, l'attuale formulazione del decreto-legge risulti esaustiva proponendo una ripartizione soddisfacente. Sulla proposta 12.25 il parere è favorevole, a condizione che venga riformulato in un testo 2 così come pubblicato in allegato al resoconto, così come sulla proposta 12.27. Il parere è contrario sull'emendamento 12.26 mentre propone l'accantonamento delle proposte 12.28, 12.29 e 12.30. Per quanto concerne gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 12, invita al ritiro delle proposte 12.0.1 e 12.0.2 mentre sulla proposta 12.0.3 (testo 2) ne propone l'accantonamento. Il parere è infine contrario sulla proposta 12.0.4 e su tutti quelli non espressamente richiamati.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Viene messo in votazione e respinto l'emendamento 12.1.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 12.2.

Vengono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti da 12.3 a 12.5.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) ritira l'emendamento 12.6 (testo 2) mentre il senatore LAI ritira la propria proposta 12.7 (testo 2) e chiede di aggiungere la propria firma e quella degli altri proponenti al successivo emendamento 12.8 (testo 3). Tale proposta emendativa viene posta in votazione ed approvata.

L'emendamento 12.10 (testo 2), di cui i proponenti accettano la riformulazione proposta dai relatori e pubblicata in allegato, viene posto in votazione ed approvato. Viene altresì posto in votazione ed approvato l'emendamento 12.11. Conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 12.12 avente analogo contenuto. Con successiva votazione è quindi approvato l'emendamento 12.13.

Vengono successivamente posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti da 12.14 a 12.17, mentre la proposta 12.18 (testo 2) viene ritirata. Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli analoghi emendamenti 12.19 e 12.20, mentre con successiva votazione viene respinto l'emendamento 12.21.

Il senatore LAI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 12.22.

Il PRESIDENTE ne dispone pertanto l'accantonamento.

Vengono successivamente posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 12.23, 12.24 e 12.26, mentre l'emendamento 12.25, di cui i proponenti accettano la riformulazione in un testo 2 proposta dai relatori e pubblicata in allegato, viene posto in votazione ed approvato.

Con successiva votazione approva l'emendamento 12.27.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 12.28, 12.29 e 12.30, così come della proposta 12.0.3 (testo 2).

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 12.0.1, mentre l'emendamento 12.0.2 viene ritirato dai proponenti. Posto successivamente ai voti è respinto l'emendamento 12.0.4.

Si passa all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 13.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati mentre propone l'accantonamento delle proposte dei relatori e del Governo 13.1000, 13.0.1000 e 13.0.2000 e dei relativi subemendamenti.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte emendative 13.1000, 13.0.1000 e 13.0.2000 e dei relativi subemendamenti.

La Commissione, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3, nonché le proposte aggiuntive 13.0.1 e 13.0.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 14.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere contrario sulla proposta 14.1, mentre invita al ritiro della proposta 14.2 il cui tema viene affrontato anche da emendamenti presentati dal Governo. Il parere è altresì contrario sulle proposte 14.3, 14.4, 14.5 e 14.9. Propone poi l'accantonamento della proposta del Governo 14.1000. Passando all'analisi delle proposte aggiuntive, propone l'espressione di un parere contrario sulla proposta 14.0.3.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ricorda che tale proposta emendativa affronta il tema della cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività nel Mezzogiorno, di cui il Governo si era dichiarato disponibile ad effettuare un approfondimento. Fa presente, inoltre, che il tema è sostanzialmente analogo a quello affrontato dal successivo emendamento 16.0.42. Ne propone, pertanto, l'accantonamento.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime poi parere contrario sulle proposte da 14.0.4, 14.0.5, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12 e 14.0.13.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento 14.1.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira le proposte emendative 14.2, 14.3 e 14.0.4 e, chiede l'accantonamento della proposta 14.0.12, mentre la senatrice LEZZI ritira l'emendamento 14.4.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 14.1000 e del relativo subemendamento, 14.0.3 e 14.0.12.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 14.5, mentre il senatore LAI (*PD*) ritira la propria proposta emendativa 14.9.

Vengono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 14.0.5, 14.0.9, 14.0.10 e 14.0.13, mentre il senatore URAS ritira la propria proposta emendativa 14.0.11.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 15.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede la riammissione della propria proposta emendative 15.0.29 concernente le sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensione demografiche. Fa presente, infatti, che si tratta di una vicenda che sta creando notevole difficoltà nei comuni fino a 3.000 abitanti e sulla quale chiede pertanto un minimo di elasticità nella valutazione.

Il senatore SANTINI (*PD*) invita il Presidente a un'ulteriore riflessione sul tema perché gli emendamenti aventi lo stesso tema ricordato dalla senatrice Comaroli sono stati presentati da più Gruppi e meriterebbero pertanto un approfondimento.

Il PRESIDENTE fa presente che, benché il tema sia effettivamente delicato e meritevole di attenzione, non risulta comunque attinente agli argomenti trattati dal decreto-legge. Ne conferma, pertanto, l'inammissibilità per estraneità di materia.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere contrario sulle proposte da 15.1 a 15.4, da 15.6 a 15.8, da 15.23 a 15.24 e da 15.30 a 15.31. Invita poi al ritiro della proposta 15.5. Invita, altresì, al ritiro della proposta 15.9. Esprime, poi, parere contrario sulle proposte da 15.10 a 15.14 e da 15.17 a 15.21. Invita altresì al ritiro delle proposte 15.15, 15.16 e 15.22. Propone l'accantonamento delle proposte da 15.0.1 a 15.0.24 in quanto il tema delle misure in favore delle province sarà affrontato da un emendamento del Governo. Propone, altresì, l'accantonamento delle proposte 15.0.25 e 15.0.26. Il parere è contrario sull'emendamento 15.0.27, mentre invita al ritiro della proposta 15.0.28. Sulla proposta 15.0.30 il parere è favorevole a condizione che il testo sia riformulato in un testo 2.

Propone altresì l'accantonamento delle proposte 15.0.33, 15.0.36, 15.0.38 (testo 2) e 15.0.39. Ricorda inoltre che la proposta 15.0.40 è stata assorbita dall'approvazione della proposta 11.0.10. Il parere è contrario sulle proposte 15.0.42 e 15.0.44. Propone altresì parere contrario su tutti gli emendamenti non espressamente richiamati e non indicati dai Gruppi per approfondimenti.

Propone, poi, l'accantonamento della proposta del Governo 15.0.1000 e dei relativi subemendamenti. Annuncia, infine, il ritiro della proposta emendativa dei relatori 15.0.2000.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con successive e distinte votazioni vengono respinte le proposte 15.1, 15.2, 15.3, 15.4.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 15.5.

La Commissione respinge con successive votazioni gli emendamenti 15.6, 15.7 e 15.8.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 15.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/71/5, pubblicato in allegato, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

La Commissione, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 15.10, 15.11, 15.12 e 15.13 di identico contenuto, e l'emendamento 15.14.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), il senatore SANTINI (*PD*) e la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritirano i rispettivi emendamenti 15.15, 15.16 e 15.22.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinte le proposte 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.23, 15.24, 15.30 e 15.31.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento del Governo 15.0.1000 e dei relativi subemendamenti, nonché degli emendamenti da 15.0.1 a 15.0.26. Dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 15.0.33, 15.0.36, 15.0.38 (testo 2) e 15.0.39.

Vengono successivamente e separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 15.0.27 e 15.0.28.

Posti in votazione gli emendamenti 15.0.30 (testo 2), pubblicato in allegato, e 16.0.37 di identico contenuto, sono approvati. Vengono successivamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 15.0.42 e 15.0.44.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 16.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutte le proposte all'articolo 16 tra quelle indicate dai Gruppi per gli approfondimenti, nonché su tutte le restanti proposte, proponendo invece l'accantonamento degli emendamenti del relatore e del Governo 16.2000, 16.0.1000 e 16.0.1100 e relativi subemendamenti nonché degli emendamenti 16.3, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3 (testo 2), 16.0.4 e 16.0.5, da 16.0.21 a 16.0.30, 16.0.34, 16.0.35 (testo 2), da 16.0.38 a 16.0.40, 16.0.42, 16.0.47, 16.0.49, da 16.0.56 a 16.0.58 (testo 2), 16.0.60, 16.0.65 e 16.0.66.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice MORONESE (*M5S*), in relazione all'emendamento 16.0.1, ricorda che sul tema ivi affrontato, ossia le province in situazione di dissesto finanziario, era stato recentemente accolto dal Governo un ordine del giorno nell'ambito del decreto-legge n. 50 del 2017. Il caso riguarda, in particolare, la provincia di Caserta che versa in una situazione di particolare drammaticità e su cui invita il Governo a prestare particolare attenzione al fine di porvi rimedio.

Il vice ministro MORANDO fa presente che l'emendamento in questione non interviene direttamente nel caso della provincia di Caserta e per questo motivo del parere su di esso è contrario. Ritiene, infatti, che il problema posto dalla senatrice Moronese richieda soluzione legislative che non alterino il quadro generale del rapporto tra la finanza centrale e quella locale. Sul caso specifico della provincia di Caserta saranno necessarie soluzioni specifiche che verranno poste in essere in forma differente, non pertanto affrontate all'interno di un discorso generale concernente le province.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), nel ricordare che il problema della provincia di Caserta era già stata precedentemente posto all'attenzione del Governo, ritiene che potrebbe essere utile affrontarlo nel quadro della discussione sull'emendamento del Governo dedicato proprio al tema della finanza

provinciale.

La senatrice MORONESE (*M5S*) segnala all'attenzione del Governo le proposte emendative 15.0.1000/3 e 15.0.1000/5, accantonate, che potrebbero essere utilizzate quale strumento per risolvere le problematiche testé evidenziate.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), intervenendo sull'emendamento 16.0.66, ritiene non ammissibile il suo contenuto e invita il Presidente ad agire di conseguenza.

Il PRESIDENTE evidenzia che, comunque, la proposta emendativa, seppure indirettamente, abbia a riferimento la materia trattata dal decreto-legge.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) chiede la riammissione della propria proposta emendativa 16.0.69, in quanto il tema trattato dall'emendamento è certamente ricompreso nell'ambito del decreto-legge. Qualora l'emendamento venisse riammesso ne propone l'accantonamento al fine di effettuarne una valutazione più approfondita.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti del relatore e del Governo 16.2000, 16.0.1000 e 16.0.1100 e relativi subemendamenti nonché degli emendamenti 16.3, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3 (testo 2), 16.0.4 e 16.0.5, da 16.0.21 a 16.0.30, 16.0.34, 16.0.35 (testo 2), da 16.0.38 a 16.0.40, 16.0.42, 16.0.47, 16.0.49, da 16.0.56 a 16.0.58 (testo 2), 16.0.60, 16.0.65 e 16.0.66, nonché la riammissione della proposta emendativa 16.0.69 e il relativo accantonamento.

La senatrice PADUA (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 16.3 e 16.0.60.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 16.1 e 16.2, da 16.4 a 16.11, da 16.13 a 16.23.

La senatrice LEZZI (*M5S*) ritira l'emendamento 16.12.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira le proprie proposte emendative 16.0.41 e 16.0.43.

Il senatore LAI (*PD*) ritira il proprio emendamento 16.0.50.

Vengono separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 16.0.1, da 16.0.6 a 16.0.8, da 16.0.15 a 16.0.20, 16.0.33, da 16.0.44 a 16.0.46, 16.0.52, 16.0.53 e 16.0.59.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 20 luglio 2017, ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2860

G/2860/70/5

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il fondo istituito dal comma 434 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" necessita di un incremento al fine di poter finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 dell'articolo 1 della citata legge n. 190/2014:

considerato che:

la richiesta di incremento del Fondo intende assicurare copertura nazionale e complementarietà di effetti a tutti gli interventi che lo Stato, nell'ambito di una strategia unitaria, ha promosso a partire dal 2015 per sostenere la riqualificazione delle aree degradate e le periferie urbane in gran parte di città piccole, medie e metropolitane del Paese;

impegna il Governo:

a procedere affinché nell'imminente delibera CIPE vengano stanziate le risorse necessarie.

G/2860/71/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 15.9.

9.0.1100

Il Governo

*Dopo l'***articolo***,aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi)

1. All'art. 423-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"Se il delitto di cui al primo comma è commesso su beni propri, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è disposta la confisca dei beni medesimi, che sono assegnati, a richiesta, al Comune nel cui territorio il bene stesso è situato. Resta comunque fermo l'obbligo per il responsabile di provvedere alla bonifica dei luoghi."

2. Dopo l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è

aggiunto il seguente:
" I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo comma stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia dell'entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili".
3. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 è inserito il seguente:
"l-*bis*. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-*bis* e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria."

10.0.2000

I RELATORI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni in materia di sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno)

1. Al fine di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportale le seguenti modificazioni:
all'articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: "ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12" *sono sostituite dalle seguenti*: "per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonché per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall'articolo 12»;
all'articolo 2190 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministero della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilità del sistema industriale dell 'Agenzia ed in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale individua le unità produttive i cui risultati compromettano la stabilità del sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e per le quali il Ministero della Difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa.»

11.0.2100

I RELATORI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*

(Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la piena funzionalità del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

12.10 (testo 2)

GOTOR

Al comma 3, apportare la seguente modificazione:
dopo le parole: «differenti contesti»*, aggiungere le seguenti:* «economici e territoriali»

12.25 (testo 2)

ELENA FERRARA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«Ai fini di cui al comma 7, il costo *standard* per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studio da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso».

12.0.3 (testo 2)

PUGLISI, ELENA FERRARA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Contratti di collaborazione delle Università)

Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali università alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università, il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie *post lauream*, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590. »

15.0.30 (testo 2)

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Disapplicazione sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 1, comma 462-ter*, della legge Il dicembre 2016, n. 232, dopo le parole* "nei confronti" *sono inserite le seguenti parole:* "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto legge 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché".

15.0.38 (testo 2)

MORGONI, AMATI, FABBRI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

1. L'articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, che quelle derivanti

dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*».

2. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 144, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: "2016/2017", *aggiungere le seguenti*: "ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018" *e sostituire le parole*: "fino al 31 agosto 2017" *con le seguenti*: "sino alla data di effettiva attivazione del contratto quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017";

b) *al comma 3, sostituire la parola*: "avvio" *con la seguente*: "svolgimento";

c) *al comma 4, dopo le parole*: "L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3" *aggiungere le seguenti*: "nelle regioni ove vi sia stata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1".

16.0.58 (testo 2)

ORRÙ, FILIPPI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente: "91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte all'attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrutture in euro 4.815.995,10 rimangono nelle disponibilità della società di gestione".

1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 784 (ant.) del 20/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017
784ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) interviene per stigmatizzare l'operato del Governo che ha depositato l'emendamento 9.0.1100 in tema di incendi boschivi. Avendo utilizzato la prerogativa regolamentare consistente nella presentazione di emendamenti oltre il termine fissato, era legittimo attendersi un intervento effettivamente urgente e connesso con i fatti di attualità. Nel caso, invece, dell'emendamento citato, si tratta di un'iniziativa volta a consentire il riutilizzo di terreni compresi in aree colpite da incendi, peraltro in evidente contrasto con lo spirito originario della norma vigente. Con l'occasione ribadisce la notazione critica già avanzata sul tema della mutualità nelle società controllate da consorzi agrari, sostenendo che se il testo del decreto presenta, già di per sé, difetti tali da poter indurre la Commissione europea a promuovere una procedura di infrazione, la Commissione dovrebbe prenderne atto e censurare il testo stesso del decreto ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Da ultimo si pronuncia criticamente sugli emendamenti in tema di agenzie di viaggio e di rientro dei capitali detenuti da italiani *ex* emigranti: ritiene eccessivamente flebile il legame con le

tematiche del provvedimento e invita, pertanto, la Presidenza a rivedere le relative dichiarazioni di ammissibilità.

Il presidente TONINI, nel prendere atto delle dichiarazioni della senatrice Bulgarelli, considera ormai assestata la materia delle inammissibilità e invita a svolgere considerazioni critiche e suggerimenti di modifica durante la discussione di ciascun emendamento. Invita, quindi, i relatori a esprimere il loro parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, la cui trattazione era stata precedentemente accantonata.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), a nome di entrambi i relatori, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti a eccezione delle proposte 4.7, 4.11, 4.15 e 4.51 delle quali propongono delle riformulazioni. Segnala peraltro che l'eventuale accoglimento dell'emendamento 4.11 nel testo riformulato consentirebbe di considerare assorbite le proposte 4.25, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 e 4.33.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 4.1, posto ai voti, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 4.2 a 4.6.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione dell'emendamento 4.7, pubblicata in allegato.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 4.7 (testo 2) è posto ai voti e risulta approvato.

Sono successivamente posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 4.8 e 4.9.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta che riprenderà al termine degli stessi.

La seduta, sospesa alle ore 8,55, è ripresa alle ore 12,35

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) svolge dichiarazione di voto favorevole sul proprio emendamento 4.10. Al riguardo evidenzia come le ulteriori formulazioni cui hanno fatto riferimento i relatori rischiano di essere eccessivamente restrittive e di impedire la costituzione di ZES in tutto il basso Adriatico.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) precisa che l'intento dei relatori è e rimane quello già illustrato, ossia di consentire la costituzione di ZES che includano tutti i porti di dimensione tale da essere inseriti nella rete TEN-T e i territori circostanti che vogliano aggregarsi. In tal senso non condivide l'ammonimento del senatore Azzollini, dal momento che sono attualmente parte della citata rete i porti di Bari e Taranto per quanto riguarda la regione Puglia.

Il ministro DE VINCENTI conferma che le aree portuali di Bari e Taranto possiedono i requisiti

richiesti dalla norma e che pertanto le aree che volessero aggregarsi in ZES potranno semplicemente farlo accordandosi con una delle due città.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) prende atto della precisazione, ma ritiene comunque di insistere sulla votazione del proprio emendamento.

Posto in votazione l'emendamento 4.10 è respinto.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) propone una riformulazione dell'emendamento 4.11, pubblicata in allegato.

Il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) sottoscrive l'emendamento e ne accetta la riformulazione.

Posta ai voti, la proposta 4.11 (testo 2) è approvata. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 4.25, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 e 4.33.

L'emendamento 4.12, posto ai voti, risulta respinto.

La senatrice FASIOLO (*PD*), in relazione al parere espresso dai relatori e dal ministro De Vincenti, dichiara di ritirare l'emendamento 4.13 e di trasformarlo nell'ordine del giorno G/2860/72/5, pubblicato in allegato.

Il ministro DE VINCENTI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno purché l'impegno sia limitato "a valutare l'opportunità di".

La senatrice FASIOLO (*PD*) accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato, che è così accolta dal Governo.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 4.14.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione della proposta 4.15, pubblicata in allegato.

Il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) fa proprio l'emendamento e ne accetta la riformulazione.

Posta ai voti la proposta 4.15 (testo 2) è approvata.

Con successive e separate votazioni sono respinti gli emendamenti 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38 e 4.39.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 4.40.

Sono successivamente posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 4.41, 4.41-*bis*, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48 e 4.49.

Il senatore LAI (*PD*) ritira l'emendamento 4.50 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/88/5, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) propone una riformulazione dell'emendamento 4.51, pubblicata in allegato.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta le modifiche richieste.

L'emendamento 4.51 (testo 2) viene messo ai voti e risulta approvato.

Con successive separate votazioni sono respinti gli emendamenti 4.52, 4.53 e 4.54.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), preso atto del parere contrario sul proprio emendamento 4.55, dichiara di ritirarlo, aggiungendo però un invito al Governo a porre attenzione alla delicata situazione delle aree di confine, penalizzate dalla vicinanza delle regioni di altri Stati nei quali numerose merci e servizi sono reperibili a prezzi più bassi.

Il ministro DE VINCENTI sottolinea che lo strumento della ZES non sarebbe comunque idoneo a supportare le zone di confine, dal momento che a questa misura sono associati benefici per la portualità e crediti di imposta specificamente rivolti al Mezzogiorno. Per venire incontro alle difficoltà delle aree confinanti con Stati esteri sarebbe maggiormente indicato uno sforzo per creare delle forme di zona franca.

Con successive separate votazioni sono respinti gli emendamenti 4.56, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), a nome di entrambi i relatori, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati fino all'articolo 11, a eccezione delle proposte 2.0.13, 3.35, 3.80, 3.0.6, 8.0.5 (testo 2) , 9.0.3, 9.0.9 purché siano accolte le riformulazioni che i relatori proporranno, nonché sulle proposte 3.81, 8.3, 9.0.1000, 9.0.25, 11.18 e 11.0.2000/1, su cui esprime parere favorevole.
Raccomanda inoltre l'approvazione delle proposte presentate dai relatori 2.2000, 7.2000 di cui presenta una riformulazione in un testo 2, pubblicata in allegato, e 11.0.2000 (testo corretto).
Propone invece di mantenere accantonati per ulteriori approfondimenti gli emendamenti 1.54, 1.55, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.13, 8.0.1, 8.0.2, 9.0.19, 10.16, 10.21 (testo 2), 10.22 e 10.0.29.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 1.54, 1.55, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 8.0.1, 8.0.2, 9.0.19, 10.16, 10.21 (testo 2), 10.22 e 10.0.29.

L'emendamento 1.79, posto ai voti, risulta non approvato.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 1.0.1.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, nonché 12.9 (riferito al comma di tale articolo).

Il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) sottoscrive e contestualmente ritira l'emendamento 2.20.

Gli identici emendamenti 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25, posti congiuntamente ai voti, risultano respinti.
Vengono altresì posti separatamente in votazione e respinti tutti i subemendamenti alla proposta 2.2000.
L'emendamento 2.2000 è infine posto in votazione e risulta approvato.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione dell'emendamento 2.0.13, pubblicata in allegato, con l'intento di realizzare un intervento unico che affronti le diverse situazioni di emergenza legate ai parassiti delle piante.

La senatrice PADUA (*PD*) accetta la proposta di riformulazione che, posta ai voti, è approvata, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 3.0.5 e 10.0.18.

Il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) sottoscrive e contestualmente ritira l'emendamento 3.20.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento 3.35, pubblicata in allegato e accettata dai proponenti.

Posta ai voti, la proposta 3.35 (testo 2) è approvata.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra altresì una proposta di riformulazione dell'emendamento 3.80, pubblicata in allegato e accettata dai proponenti.

Posta ai voti, la proposta 3.80 (testo 2) è approvata.
L'emendamento 3.81, posto in votazione, risulta altresì approvato.

Il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) fa proprio e ritira l'emendamento 3.0.1.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento 3.0.6, pubblicata in allegato e accettata dai proponenti.

Posta ai voti, la proposta 3.0.6 (testo 2) è approvata.

Il senatore RUTA (*PD*) ritira la propria proposta 3.0.12, riservandosi di presentare un corrispondente ordine del giorno.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 6.0.14 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/87/5, pubblicato in allegato.

Il ministro DE VINCENTI accoglie l'ordine del giorno presentato.

Con successive separate votazioni son respinti tutti i subemendamenti alla proposta 7.2000 (testo 2).

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) pronuncia una dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 7.2000 (testo 2), sottolineando l'inopportunità di prevedere un'ulteriore contabilità speciale, in senso opposto a quello indicato dalle recenti riforme della legge di contabilità, per di più affidando tale contabilità a una società partecipata come Invitalia.

Si associano per dichiarazione di voto contrario le senatrici LEZZI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*).

L'emendamento 7.2000 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.
È altresì approvato dalla Commissione l'emendamento 8.3, mentre l'emendamento 8.0.3, posto ai voti, risulta respinto.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione dell'emendamento 8.0.5 (testo 2), pubblicata in allegato.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accetta la modifica proposta.

L'emendamento 8.0.5 (testo 3) è quindi posto in votazione e risulta approvato.
Con successive separate votazioni gli emendamenti 9.5 e 9.6 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore LAI (*PD*), udito il parere contrario sul subemendamento 9.0.1000/1, rappresenta che è in via di sottoscrizione un accordo riguardante lo stabilimento industriale di Porto Torres, con il quale si intende rideterminare il quadro economico connesso alle sanzioni. Sottolinea quindi che il subemendamento intende supportare questo processo virtuoso.

Il ministro DE VINCENTI conferma quanto rappresentato dal senatore Lai, precisando però che l'accordo andrà attuato, accompagnandolo con la messa a disposizione delle risorse necessarie. Allo stato è quindi prematuro introdurre la norma proposta dal senatore Lai. Si dichiara comunque disposto ad accogliere un eventuale ordine del giorno.

Il senatore LAI (*PD*) ritira il subemendamento 9.0.1000/1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/89/5, pubblicato in allegato, accolto dal Governo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira a sua volta il subemendamento 9.0.1000/2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/90/5, pubblicato in allegato, accolto dal Governo.

Posto infine in votazione l'emendamento 9.0.1000, esso risulta approvato.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione della proposta 9.0.3, pubblicata in allegato, che la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara di accettare.

L'emendamento 9.0.3 (testo 2) è quindi posto ai voti e risulta approvato.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) invita al ritiro dell'emendamento 9.0.7, evidenziando che la tematica sarà discussa durante l'esame delle proposte aggiuntive all'articolo 16.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 9.0.7.

La Commissione approva poi l'emendamento 9.0.9.
La successiva proposta 9.0.25 è quindi posta in votazione e parimenti approvata.
Viene poi posta in votazione la proposta 11.18, approvata dalla Commissione.

La senatrice PADUA (*PD*) ritira l'emendamento 11.0.5.

Viene poi posto in votazione il subemendamento 11.0.2000/1 che risulta approvato, risultando altresì approvato nella successiva votazione l'emendamento 11.0.2000 (testo corretto) come modificato dal precedente subemendamento.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) prende la parola per esprimere una notazione critica sull'emendamento 11.0.2100, ritenendo la copertura erronea perché riferita a un solo anno.

Il vice ministro MORANDO conferma la correttezza della copertura in quanto il riferimento alla sola annualità dell'ultima parte è dovuto al fatto che il bilancio approvato è soltanto quello per il 2017, mentre la copertura finanziaria è formulata correttamente con riferimento al bilancio triennale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 20 luglio, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2860

G/2860/72/5 (testo 2)
FASIOLO, DEL BARBA
Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
premesso che:
la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;
il provvedimento in esame introduce le ZES anche nel nostro ordinamento. In particolare, l'articolo 4 delinea l'istituzione nel mezzogiorno delle ZES con la finalità di favorire lo sviluppo di imprese insediate o di nuova istituzione all'interno delle stesse, creando a tal fine le condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi. La ZES è quindi definita come zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato ed al cui interno è presente un'area portuale, collegata alla rete trans europea dei trasporti (TEN-T). Possono farvi parte anche aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale;
la realizzazione di ZES potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione anche in altre aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;
Tutto ciò premesso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento anche alle aree territoriali del Paese che subiscono, in ragione della prossimità territoriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a carico del sistema economico produttivo.

G/2860/72/5

FASIOLO, DEL BARBA

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
premesso che:
la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;
il provvedimento in esame introduce le ZES anche nel nostro ordinamento. In particolare, l'articolo 4 delinea l'istituzione nel mezzogiorno delle ZES con la finalità di favorire lo sviluppo di imprese insediate o di nuova istituzione all'interno delle stesse, creando a tal fine le condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi. La ZES è quindi definita come zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato ed al cui interno è presente un'area portuale, collegata alla rete trans europea dei trasporti (TEN-T). Possono farvi parte anche aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale;
la realizzazione di ZES potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione anche in altre aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;
Tutto ciò premesso,
impegna il Governo
ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento anche alle aree territoriali del Paese che subiscono, in ragione della prossimità territoriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a carico del sistema

economico produttivo.

G/2860/73/5

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 1 individua forme di incentivi per i giovani del Mezzogiorno, allo scopo di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

in particolare il comma 4 prevede che gli enti pubblici e le università, previa comunicazione ad Invitalia, possano fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale;

impegna il Governo:

a individuare misure idonee per consentire anche ai centri di ricerca accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di prestare servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale.

G/2860/74/5

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

l'articolo 1 individua forme di incentivi per i giovani del Mezzogiorno, allo scopo di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

in particolare il comma 4 prevede che gli enti pubblici e le università, previa comunicazione ad Invitalia, possano fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale;

impegna il Governo:

ad individuare misure idonee al fine di ampliare l'oggetto della consulenza che gli enti pubblici e le università possono prestare in favore dei soggetti che attivino la misura «Resto al Sud», avendo riguardo in particolare agli studi di fattibilità e alle valutazioni di impatto occupazionale.

G/2860/75/5

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

L'articolo 1 reca norme finalizzate ad incentivare i giovani del Mezzogiorno, alla costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare con il comma 10, si stabilisce che ad essere finanziate sono le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi;

impegna il governo:

ad adottare ogni intervento necessario al fine di includere tra le attività imprenditoriali che potranno fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, tutte le attività riferite alla filiera del mare e della nautica da diporto e delle energie rinnovabili.

G/2860/76/5

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);
premesso che:
L'articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.
impegna il governo:
ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di estendere la misura agevolativa di cui all'articolo 2 a tutte le imprese agricole, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, del settore ittico, della mitilicoltura e dell'acquacoltura.

G/2860/77/5

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);
premesso che:
L'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno.
impegna il governo:
ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di specificare che nelle ZES sono vietati insediamenti che prevedono:
a) trattamento, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ai sensi del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) produzione e stoccaggio di materiali radiottivi;
c) produzione di prodotti che utilizzano sostanze chimiche e inquinanti aventi un impatto negativo sul sistema ambiente.

G/2860/78/5

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);
premesso che:
L'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno.
impegna il governo:
ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere che le istituende ZES siano individuate da zone geografiche che comprendano una o più aree portuali anche aderenti a diverse Autorità di sistema portuale della medesima regione.

G/2860/79/5

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);
premesso che:
l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate

dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno.
Il comma 5 dell'articolo 4 prevede che ciascuna Zona economica speciale venga istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. Si prevede altresì che detta proposta venga corredata da un piano di sviluppo strategico.
impegna il governo:
ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere che oltre al predetto piano di sviluppo strategico, la proposta della regione interessata sia corredata da uno studio di fattibilità e una valutazione di impatto occupazionale.

G/2860/80/5

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);
l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione dì benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno;
secondo quanto previsto dal comma 6, il soggetto per l'amministrazione della ZES è identificato da un Comitato di indirizzo;
impegna il Governo:
ad individuare misure al fine di consentire anche ai sindaci dei comuni ricadenti nella ZES di partecipare a tale Comitato di indirizzo.

G/2860/81/5

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);
l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno;
nell'ottica di consentire lo sviluppo economico e occupazionale della regione e del territorio nel quale i progetti delle ZES sono sviluppati, è necessario prevedere strumenti per disincentivare la delocalizzazione della produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea;
impegna il Governo:
ad individuare misure idonee volte a incentivare lo sviluppo industriale sul territorio e a disincentivare la delocalizzazione anche a mezzo di misure finalizzati alla revoca dei benefici contributivi concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

G/2860/82/5

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);
premesso che:
l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno.
impegna il governo:
ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere che le modalità generali per l'istituzione di

una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno definite all'articolo 5, vengano definite, così come specificato dal comma 3 dell'articolo 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"

G/2860/83/5

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

La Commissione bilancio,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno;

quanto alla gestione dell'area ZES si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

considerato che:

ai sensi della riforma della legge n. 84 del 1994, effettuata con il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 le autorità portuali sono state sostituite dalle Autorità di sistema portuale. Gli organi delle soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorità di sistema portuale. Il decreto legislativo prevede una disciplina transitoria che consente, su richiesta motivata del Presidente della Regione il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e amministrativa di Autorità Portuali già costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto è disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase transitoria.

impegna il governo, al fine del rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente;

a valutare l'opportunità di sostituire la dizione "Autorità portuale" con "Autorità di sistema portuale",

a valutare l'opportunità di sostituire la dizione "Presidente dell'Autorità portuale" con "Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale" o "Presidenti delle diverse Autorità di Sistema Portuale" se la ZES comprende territori ricadenti in differenti Autorità di Sistema Portuale nella medesima regione.

G/2860/84/5

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

l'articolo 10, allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dispone che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale;

impegna il Governo:

a porre in essere misure idonee al fine di garantire che tale misura possa essere applicata anche nell'ambito di aree di crisi industriale complessa e non complessa secondo le previsioni della normativa vigente.

G/2860/85/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860),

considerato che:

appare necessario garantire ai comuni di ridotte dimensioni demografiche il pieno ed efficace svolgimento delle proprie funzioni;

le misure recentemente adottate e inserite nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, vanno nella direzione auspicata, prevedendo lo sblocco totale del *turn over* per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile in materia di enti locali e comunque entro la fine dell'anno, lo sblocco totale del *turn over* per i comuni in premessa che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 30% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.

G/2860/86/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno [AS 2860),

considerato che:

è necessario fronteggiare l'esigenza, specifica nei Comuni di minore dimensione demografica, di ampliare la percentuale di *turn-over*, tenendo conto che gli stessi sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici dovute, tra le altre cose, al blocco totale delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale;

per questi Comuni è quindi improcrastinabile il ripristino della possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio;

le misure recentemente adottate e inserite nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, vanno nella direzione auspicata, prevedendo lo sblocco totale del *turn over* per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile in materia di enti locali e comunque entro la fine dell'anno, che le misure previste dal richiamato decreto si applichino ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.

G/2860/87/5

FRAVEZZI

Il Senato,

in sede di esame disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno [AS 2860),

premesso che:

l'emendamento 6.0.14 (testo 2) propone una modifica al punto 5.4, dell'allegato 4/2 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." Nel senso di consentire agli enti locali che rispettano i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive modificazioni, di utilizzare i ribassi d'asta fino al completamento dell'opera pubblica

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire nella prossima legge di bilancio una norma specifica nel senso proposto dall'emendamento 6.0.14 (testo 2) dando così maggiore certezza alla completa realizzazione delle opere pubbliche appaltate.

G/2860/88/5
LAI
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 4.50.

G/2860/89/5
LAI
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 9.0.1000/1.

G/2860/90/5
COMAROLI, ARRIGONI
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 9.0.1000/2.

2.0.13 (testo 2)
PADUA
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.
(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero *Xylosandrus compactus*)

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione Siciliana, nonché i danni causati dal batterio della *Xylella Fastidiosa* al settore olivicolo-oleario, e quelli derivanti dalla diffusione della *Botrytis Cinerea* al settore vitivinicolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 mila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.35 (testo 2)
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE
*Al comma 5, sostituire le parole: «*I comuni introducono criteri*» con le seguenti:* «Per i terreni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici. ».

3.80 (testo 2)
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
al comma 4, *dopo le parole*: "aprile 2017" *sono aggiunte le seguenti*: "e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017";
*al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.";
al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, le regioni provvedono entro il 31 dicembre 2017"».

3.0.6 (testo 2)

PUGLISI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(I Cluster Tecnologici Nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno)

1. I Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai Poli di innovazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.
2. Ciascun CTN elabora un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi. All'interno del Piano di azione triennale è inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre Regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del Piano di azione. Il Piano di azione triennale è redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aggiornate periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i CTN presentano il Piano di azione al Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione del Piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al Ministero l'aggiornamento annuale del Piano di azione unitamente alle relazioni annuali sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare una adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrativo?contabile di cui al presente articolo, nonché di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2

dell'articolo 5 del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 le parole "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cinque per cento".

4. All'esito della approvazione di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun CTN può essere disposta una assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun Cluster, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al cinque per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.

5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1, è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Con riferimento ai quattro Cluster di cui all'avviso n. 1610/Ric del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

4.7 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "del Consiglio," *sostituire le parole:* "collegata alla" *con le seguenti:* "sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della";

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "la sua durata," *sopprimere la seguente:* "relativi" *e dopo la parola:* "criteri" *aggiungere le seguenti:* "generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area e i criteri";

al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: "Autorità" *aggiungere le seguenti:* "di Sistema";

al comma 7, lettera c)*, dopo la parola:* "Autorità" *aggiungere le seguenti*: "di Sistema";

4.11 (testo 2)

GUALDANI, VICECONTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ogni regione, di cui al comma 4, può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche, possono presentare istanza di istituzione di ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2»

Conseguentemente:

al comma 4, togliere la parola: "una";

al comma 6, dopo le parole: "la regione", *inserire le seguenti:* "o le regioni nel caso di ZES interregionali";

Conseguentemente:

*la parola: "*formula" *è sostituita dalla seguente: "*formulano";

al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: "regione", *inserire le seguenti: "*o delle regioni, nel caso di ZES interregionale,"

4.15 (testo 2)

GUALDANI, VICECONTE

*Al comma 3, dopo le parole: "*all'articolo 5", *inserire le seguenti: "*nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo";

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: "*definite" *con la seguente: "*definiti".

4.51 (testo 2)

SANTINI, LAI

*Al comma 7, lettera a), dopo la parola: "*garantiscano", *aggiungere le seguenti: "*l'insediamento e" *e dopo la parola: "*ZES" *aggiungere le seguenti: "*nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali".

7.2000 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019", su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8.0.5 (testo 3)

ZELLER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, BERGER

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 11-*ter* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché alle relative unioni."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « (***Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili***)».

9.0.3 (testo 2)

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni)

"Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, le Regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per le risorse riversaste alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità

speciali in materia di Protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.».

9.0.1100/1

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA, DONNO

*All'emendamento 9.0.110, capoverso "Art.9-*bis*", al comma 1 premettere il seguente*:

«01. All'articolo 423-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole "da quattro a dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "da cinque a quindici anni".».

9.0.1100/2

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi i casi relativi a pratiche esclusivamente agricole di abbruciamenti controllati dì stoppie, ramaglie, avanzi di potature e residui vegetali in genere,».

9.0.1100/3

ORELLANA

Al capoverso «articolo 9-bis», *al comma 1, capoverso* «articolo 423-bis», *dopo le parole*: «su beni propri», *inserire le seguenti:* «o del coniuge».

9.0.1100/4

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, PUGLIA, DONNO

All'emendamento del relatore 9.0.1100, al capoverso Art. 9- bis, al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Nei casi di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video 0 fotografica, o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal presente comma, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale."

9.0.1100/5

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA, DONNO

*All'emendamento 9.0.110, capoverso "Art.9-*bis*", dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni"

b) al quarto periodo le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni"

c) al quinto periodo le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni"»

9.0.1100/6

PUGLIA, NUGNES, MORONESE, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA, DONNO

*All'emendamento del relatore 9.0.1100, al capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma l inserire il seguente:*

«1- *bis*. Le pene previste dall'art. 452- quater del codice penale, si applicano anche in caso di incendio doloso prodotto in un'area protetta.»

9.0.1100/7

MORONESE, NUGNES, DONNO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

All'emendamento 9.0.110, capoverso "Art.9-bis"dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis* all'art 423-*bis* al comma 3 dopo le parole "sono aumentate" aggiungere le seguenti " di un terzo "»

9.0.1100/8

DE PETRIS, URAS
All'art. 9-bis*, comma 2 sostituire le parole* "due anni" *con le seguenti:* "cinque anni"
9.0.1100/9
DE PETRIS, URAS
All'art. 9-bis*, comma 2 sostituire le parole* "due anni" *con le seguenti:* "tre anni"
9.0.1100/10
LAI
Al capoverso Art. 9-bis*, comma 2, dopo le parole*: «aree e immobili» *aggiungere le seguenti:*«Nei contratti di cui all'ottavo e al nono periodo deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.»
9.0.1100/11
MORONESE, NUGNES, DONNO, BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
All'emendamento 9.0.110, capoverso "Art.9-bis*", sopprimere il comma 3.*
9.0.1100/12
RICCHIUTI, LO MORO, GUERRA
All'emendamento 9.0.110, capoverso "Art.9-bis*", sopprimere il comma 3.*
9.0.1100/13
COMAROLI, ARRIGONI
Al comma 3, capoverso, dopo le parole: "e sempre che la vittima abbia riferito" *inserire le seguenti:* ", in data antecedente a quella dell'incendio,".
9.0.1100/14
DE PETRIS, URAS
All'art.9-bis aggiungere, in fine, i seguenti commi:
"3-*bis*. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 5 milioni di euro annui, è destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-*ter*. All'onere derivante dal comma 3-*bis*, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
9.0.1100/15
MORONESE, NUGNES, DONNO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA
All'emendamento 9.0.110, capoverso "Art.9-bis*" dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*
«3-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente: «2-*bis*. Il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, di cui al comma 2, è aggiornato dai comuni con l'approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni dei soprassuoli entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione da parte dell'unità per la tutela ambientale dell'arma dei carabinieri dei rilievi effettuati sui medesimi soprassuoli. L'unità per la tutela ambientale dell'arma dei carabinieri verifica, altresì, la corretta apposizione dei vincoli catastali di cui al capo I. Nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 2, il sindaco dei comuni inadempienti è soggetto alla pena prevista dal primo comma dell'articolo 328 del codice penale.»
9.0.1100/16
DE PETRIS, URAS
All'art.9-bis *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"3-bis. Dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno i mezzi aerei idonei provenienti dal Corpo Forestale dello Stato e trasferiti all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 agosto 2016, n.177, sono comunque impegnati in operazioni di spegnimento degli incendi. I comandi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dispongono, d'intesa, le condizioni amministrative, operative e di coordinamento per consentire l'efficace impiego dei mezzi aerei ai fini di cui al presente comma."

9.0.1100/17

DONNO, MORONESE, NUGNES, PUGLIA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

All'emendamento del Governo 9.0.1100, al capoverso Art. 9-bis*, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-*bis*. Al fine di prevenire gli incendi boschivi nelle aree naturali protette, il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare d'intesa con le regioni interessate e su proposta degli enti gestori, predispone un apposito piano per l'applicazione della pratica del fuoco prescritto nelle suddette aree".

10.0.2000/1

CUOMO

Al capoverso articolo 10-bis*, dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-*bis*. Per l'attuazione di progetti di pubblica utilità, rientranti in accordi tra i ministeri competenti e le regioni interessate, già approvati e finanziati alla data del 30 giugno 2017, le procedure di affidamento ai soggetti attuatori possono prevedere criteri di aggiudicazione volti a valorizzare l'utilizzo di disoccupati di lunga durata, già impegnati in attività lavorative e/o formative dedicate, inclusi in elenchi approvati dalle amministrazioni competenti in data antecedente al 30 giugno 2017.»

11.0.2100/1

COMAROLI

Al comma 1 sopprimere le parole "nel Mezzogiorno" e da "ubicate" fino alla fine del periodo.

11.0.2100/2

CASTALDI

All'emendamento 11.0.2100, capoverso "Art. 11-bis"*, al comma 1, dopo le parole:* "nelle regioni" *inserire la seguente:* "Abruzzo,"

11.0.2100/3

RUTA

All'emendamento 11.0.2100 dei Relatori, sostituire le parole: "Calabria e Sicilia"*, con le seguenti:* "Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo, Basilicata e Sardegna ".

11.0.2100/4

RUTA

All'emendamento 11.0.2100 dei Relatori, sostituire le parole: "Calabria e Sicilia"*, con le seguenti:* "Calabria, Sicilia e Molise",

11.0.2100/5

PADUA

All'emendamento 11.0.2100, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"4. All'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. Al fine di consentire risparmi di spesa, nonché per esigenze di sicurezza e funzionalità degli uffici giudiziari, in particolare quelli compresi nel territorio delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero per specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può altresì disporre che vengano riutilizzati gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi in funzione di supporto ai tribunali ordinari, secondo modalità, tempi e criteri da stabilire in apposite convenzioni con le regioni interessate. Si applica il secondo periodo del comma 4-*bis*".".

15.0.1000/8

PADUA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine comunicano, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.".

16.0.1000/2 (testo 2)

BLUNDO, CASTALDI

All'emendamento 16.0.1000, capoverso «Art. 16-*bis*»*, al comma 1, dopo le parole:* «è autorizzato» *inserire le seguenti:* «, anche al fine di provvedere alla messa in sicurezza della captazione delle acque nei laboratori e nelle gallerie autostradali del Gran Sasso, nonché di condotte e canali di scolo,».

1.3.2.1.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 785 (pom.) del 20/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017
785ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Si passa all'esame e al voto degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, propone di mantenere accantonati gli emendamenti 12.28 e 12.0.3 (testo 2). Esprime parere contrario sull'emendamento 12.22 e parere favorevole sugli emendamenti identici 12.29 e 12.30, a condizione che sia accolta una riformulazione proposta dai relatori, pubblicata in allegato.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il presidente TONINI dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 12.28 e 12.0.3 (testo 2).

Il senatore LAI (*PD*) ritira l'emendamento 12.22.

Posti congiuntamente ai voti, con il voto contrario dei Gruppi della Lega Nord e Autonomie e Movimento 5 Stelle, gli emendamenti 12.29 (testo 2) e 12.30 (testo 2) sono approvati.

Si passa quindi all'esame e al voto degli emendamenti relativi all'articolo 13.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, esprime parere favorevole sui subemendamenti 13.1000/1, 13.1000/2, nonché sugli emendamenti 13.1000, 13.0.1000 e 13.0.2000, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti 13.0.1000/1 e 13.0.1000/2.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati i subemendamenti 13.1000/1, 13.1000/2, nonché gli emendamenti 13.1000, 13.0.1000 e 13.0.2000, mentre sono respinti i subemendamenti 13.0.1000/1 e 13.0.1000/2.

Si passa quindi all'esame e al voto degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, esprime parere contrario sul subemendamento 14.1000/1, mentre il parere è favorevole sull'emendamento del Governo 14.1000. Propone altresì l'accantonamento delle proposte 14.0.3 e 14.0.12.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 14.0.3 e 14.0.12.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 14.1000/1, mentre è approvato l'emendamento 14.1000.

Si passa quindi all'esame e al voto degli emendamenti relativi all'articolo 15.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, esprime parere contrario sui subemendamenti 15.0.1000/1, 15.0.1000/2, 15.0.1000/3, 15.0.1000/5, 15.0.1000/6 e 15.0.1000/7, mentre il parere è favorevole sui subemendamenti 15.0.1000/4 e 15.0.1000/8 nonché sull'emendamento del Governo 15.0.1000. Ritiene che gli emendamenti accantonati da 15.0.1 a 15.0.24 possano considerarsi assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento del Governo. Propone inoltre l'accantonamento degli emendamenti 15.0.25, 15.0.26, 15.0.36 e 15.0.39. Il parere è invece favorevole sulla riformulazione degli emendamenti 15.0.33, a condizione che sia accolta la riformulazione in un testo 2 (pubblicata in allegato), e 15.0.38 (testo 2).

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 15.0.25, 15.0.26, 15.0.36 e 15.0.39.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira il subemendamento

15.0.1000/2.

Le senatrici BLUNDO (*M5S*) e PEZZOPANE (*PD*) aggiungono le proprie firme all'emendamento 15.0.38 (testo 2).

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti in merito agli emendamenti volti a risolvere la crisi finanziaria della provincia di Caserta.

Il vice ministro MORANDO fa presente che non è possibile approvare una proposta che sia valida per tutte le province per mancanza di copertura finanziaria. Ritiene che le esigenze della provincia di Caserta possano essere soddisfatte soltanto con un intervento straordinario ovvero in chiave amministrativa.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede spiegazioni anche in merito al subemendamento 15.0.1000/8.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che la proposta è volta a facilitare il ricorso alla flessibilità finanziaria prevista dall'ordinamento vigente.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinte le proposte 15.0.1000/1, 15.0.1000/3, 15.0.1000/5, 15.0.1000/6 e 15.0.1000/7, mentre sono approvate le proposte 15.0.1000/4, 15.0.1000/8, nonché l'emendamento 15.0.1000, nel testo modificato dai subemendamenti approvati. Sono infine approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 15.0.33 (testo 2) e 15.0.38 (testo 2). Si intendono quindi assorbiti gli emendamenti da 15.0.1 a 15.0.24.

Si passa quindi all'esame e al voto degli emendamenti riguardanti l'articolo 16.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, esprime parere contrario sui subemendamenti relativi agli emendamenti 16.2000, 16.0.1000 e 16.0.1100, ad eccezione del subemendamento 16.0.1100/1, sul quale il parere è invece favorevole. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 16.0.66. Il parere è favorevole sugli emendamenti 16.2000, 16.0.1000, 16.0.1100, 16.0.38 (testo 2) e 16.0.56 di cui propone una riformulazione in un testo 2, pubblicata in allegato. Invita quindi il senatore Sposetti a ritirare l'emendamento 16.0.57. Propone infine l'accantonamento degli emendamenti 16.3, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3 (testo 2), 16.0.4, 16.0.5, 16.0.21, 16.0.22, 16.0.23, 16.0.24, 16.0.25, 16.0.26, 16.0.27, 16.0.28, 16.0.29, 16.0.30, 16.0.34, 16.0.35 (testo 2), 16.0.39, 16.0.40, 16.0.42, 16.0.47, 16.0.49, 16.0.58 (testo 2), 16.0.60, 16.0.65 e 16.0.69.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 16.3, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3 (testo 2), 16.0.4, 16.0.5, 16.0.21, 16.0.22, 16.0.23, 16.0.24, 16.0.25, 16.0.26, 16.0.27, 16.0.28, 16.0.29, 16.0.30, 16.0.34, 16.0.35 (testo 2), 16.0.39, 16.0.40, 16.0.42, 16.0.47, 16.0.49, 16.0.58 (testo 2), 16.0.60, 16.0.65 e 16.0.69.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) interviene sulle proposte 16.0.1000/1 e 16.0.1000/2 (testo 2) sottolineando l'importanza delle tematiche da esse trattate. Invita il Governo a non sottovalutare gli effetti prodotti dai recenti eventi sismici sulla sicurezza dell'acqua pubblica in Abruzzo e in particolare

nel Gransasso e pertanto ad approvare i subemendamenti.

Il ministro DE VICENTI riconferma il parere contrario sui due subemendamenti sottolineando che non può essere la sede legislativa per accogliere le proposte avanzate dalla senatrice.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ritira quindi il subemendamento 16.0.1000/2 (testo 2) e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira il subemendamento 16.0.1000/6 impegnandosi a presentare un ordine del giorno sullo stesso tema.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), accogliendo la riformulazione dell'emendamento 16.0.56 (testo 2), ritira l'emendamento 16.0.57.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) esprime nuovamente perplessità in merito all'ammissibilità dell'emendamento 16.0.66 che ritiene poco attinente con il tema trattato nel decreto-legge.

Il vice ministro MORANDO risponde segnalando che le penalizzazioni cui fa riferimento la proposta comportano notevoli effetti negativi sul settore turistico italiano, che sappiamo avere notevole rilievo per il Mezzogiorno. Tuttavia ricorda che il Governo ha già espresso sull'emendamento parere contrario.

Posti separatamente ai voti, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 16.2000 sono respinti, mentre risulta accolto l'emendamento 16.2000.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi i subemendamenti 16.0.1000/1, 16.0.1000/3, 16.0.1000/4, 16.0.1000/5, 16.0.1000/7, 16.0.1000/8 ed accoglie l'emendamento 16.0.1000.

Posto ai voti è poi approvato il subemendamento 16.0.1100/1, mentre sono respinti i subemendamenti 16.0.1100/2, 16.0.1100/3 e 16.0.1100/4. Risulta infine accolto l'emendamento 16.0.1100, nel testo modificato.

Con separate votazioni sono altresì approvati gli emendamenti 16.0.38 (testo 2) e 16.0.56 (testo 2), mentre risulta respinto l'emendamento 16.0.66.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede il riesame dell'inammissibilità dell'emendamento 15.0.35 analogo a quello segnalato dalla senatrice Comaroli concernenti le sanzioni ai comuni per la mancata collaborazione con l'ISTAT in relazione al censimento.

Il PRESIDENTE si riserva di rivalutare la propria decisione.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,50.

Si passa all'esame degli emendamenti del Governo e dei relatori 9.0.1100, 10.0.2000 e 11.0.2100 e dei relativi subemendamenti.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), anche a nome della relatrice Vicari, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti ai tre emendamenti richiamati, mentre il parere è favorevole sugli

emendamenti medesimi.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sull'emendamento relativo agli incendi boschivi che appesantisce norme di carattere penale che andrebbero sottoposte al vaglio della Commissione giustizia ancorché il provvedimento sia in sede referente.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) richiama l'attenzione del Governo sui temi trattati dai subemendamenti 9.0.1100/2 e 9.0.1100/13, sottolineando l'importanza della loro approvazione.

Il ministro DE VINCENTI, pur riconoscendo l'importanza delle questioni poste dai due subemendamenti, ritiene che la soluzione proposta si presti a comportamenti opportunistici essendo difficile valutare l'assenza di dolo.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra il subemendamento 9.0.1100/12 e si dichiara d'accordo con il senatore Azzollini sull'opportunità di acquisire il parere della Commissione giustizia in merito all'emendamento 9.0.1100 del Governo. Annuncia quindi, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sull'emendamento 9.0.1100.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.0.1100 sono respinti, mentre risulta approvato l'emendamento in questione.

Posto ai voti risulta altresì respinto il subemendamento 10.0.2000/1 mentre la Commissione approva con successiva votazione l'emendamento 10.0.2000.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra quindi il subemendamento 11.0.2100/1 volto a segnalare che il problema degli edifici giudiziari riguarda anche il Nord del Paese.

Il senatore RUTA (*PD*) illustra le proposte 11.0.2100/3 e 11.0.2100/4 volte a includere la Basilicata tra le regioni oggetto dell'intervento del Governo.

La senatrice PADUA (*PD*) ritira il 11.0.2100/5 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/95/5, pubblicato in allegato.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 11.0.2100 che con successiva votazione la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2860

G/2860/91/5
URAS, STEFANO
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
premesso che:

G/2860/92/5
URAS
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
premesso che:

G/2860/93/5
PADUA
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
premesso che:

G/2860/94/5
PEZZOPANE
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
premesso che:

G/2860/95/5
PADUA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,
impegna il Governo:
a promuovere il riutilizzo degli immobili adibito a servizi degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi, a seguito della riforma della geografia giudiziaria, in funzione di supporto ai tribunali ordinari, al fine di consentire risparmi di spesa, nonché per esigenze di sicurezza e funzionalità degli ufficio giudiziari o per specifiche ragioni organizzative e funzionali.

G/2860/96/5
PEZZOPANE
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (A.S. 2860),
impegna il Governo:

12.29-12.30 (testo 2)
GUALDANI, LANZILLOTTA
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-*bis*. All'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è concesso per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1, regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati all'articolo 2 del predetto regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e

quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

15.0.33 (testo 2)

LAI

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. È a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi*».*

16.0.38 (testo 2)

PADUA

All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo,

dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni" *sono inserite le seguenti*: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,";

*dopo le parole: "*al rimborso di quanto indebitamente versato" *sono inserite le seguenti: "*nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma";

b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse di cui al successivo periodo, i rimborsi sono eseguiti applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; al raggiungimento della somma stanziata non si procede all'esecuzione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa entro le somme autorizzate dal presente comma";

c) il quarto periodo è soppresso.».

16.0.56 (testo 2)

SPOSETTI

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 786 (pom.) del 25/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
786ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio.

Il presidente TONINI comunica che sono stati presentati gli ulteriori ordini del giorno G/2860/97/5 e G/2860/98/5, pubblicati in allegato.

Si passa all'espressione del parere sugli emendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), anche a nome della relatrice Vicari, esprime parere favorevole sulle identiche proposte 1.54 e 1.55, a condizione che vengano riformulate così come pubblicate in allegato al resoconto. Esprime parere contrario sulle identiche proposte 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9. Esprime invece parere favorevole sulla proposta 3.0.13. Il parere altresì è contrario sulle proposte 8.0.1, 8.0.2, nonché 9.0.19 e 10.16.
Esprime parere favorevole sulle proposte 10.21 (testo 2), 10.0.29 e 12.0.3 (testo 2), a condizione che

vengano accolte le rispettive riformulazioni proposte dai relatori. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 10.22, 15.0.36 e 15.0.39. Il parere è contrario sulle proposte 12.28, 14.0.3, 14.0.12 e 16.3.

Il parere è favorevole sulla proposta 15.0.25, il cui testo appare preferibile rispetto all'emendamento 15.0.26 sostanzialmente analogo. Il parere è favorevole sulla proposta 16.0.3 (testo 2), così come sulle identiche proposte 16.0.2 (testo 2), 16.0.4 e 16.0.5, a condizione che siano accolte le proposte di riformulazione dei relatori. Analogamente, il parere è favorevole sulla proposta 16.0.23, così come sulle identiche proposte 16.0.21, 16.0.22, 16.0.24 e 16.0.25, a condizione che vengano riformulate.

Il parere è altresì favorevole sulle proposte 16.0.26, 16.0.28 e 16.0.60, a condizione che siano accolte le rispettive riformulazioni proposte dai relatori, mentre invita al ritiro delle proposte 16.0.27, 16.0.39 e 16.0.49. Esprime parere contrario sugli emendamenti 16.0.29, 16.0.30, 16.0.34, 16.0.35 (testo 2), 16.0.42, 16.0.58 (testo 2) e 16.0.69. Propone infine di disporre un temporaneo accantonamento delle proposte 16.0.40, 16.0.47 e 16.0.65 su cui si stanno svolgendo ulteriori approfondimenti da parte del Governo.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) sottopone poi all'attenzione della Commissione un tema già affrontato nel corso dell'esame dell'articolo 1 del decreto-legge su cui riterrebbe necessario apportare una ulteriore modifica. Infatti, sulla questione degli oneri della convenzione da stipulare con Invitalia Spa, nell'ambito della misura "Resto al Sud", a seguito di approfondimenti effettuati, è emersa la necessità di modificare in aumento la percentuale delle risorse destinate a tale soggetto. Pertanto, qualora la Commissione sia d'accordo, ritiene che i relatori potrebbero presentare una proposta emendativa sull'argomento.

Il PRESIDENTE fa presente che, secondo una prassi consolidata della Commissione, sarà possibile procedere ad un esame di tale proposta emendativa solo qualora si registrasse un ampio consenso dei membri della Commissione.

I senatori SANTINI (*PD*), URAS (*Misto-Misto-CP-S*) e GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) convengono sulla possibilità che i relatori possano presentare una nuova proposta emendativa, mentre la senatrice LEZZI (*M5S*), a nome del proprio Gruppo parlamentare, si oppone a tale presentazione.

Il PRESIDENTE, considerato il venir meno dell'assenso di una parte significativa dei membri della Commissione, invita i relatori a non procedere alla presentazione di nuovi emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati.

Il ministro DE VINCENTI illustra la riformulazione dell'emendamento 1.54 (testo 2): il nuovo testo da un lato precisa che la concessione delle agevolazioni ai giovani che costituiscono società cooperative avviene nei limiti delle risorse disponibili e nell'ambito della disciplina degli aiuti *de minimis*, dall'altro sana una questione relativa alle cooperative agricole che esercitano attività di impresa mediante l'inserimento di un comma 8-*ter* che, su richiesta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica il decreto legislativo n. 228 del 2001.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.54 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto) che posto ai voti è approvato, risultando così assorbito l'emendamento 1.55.

Poste congiuntamente ai voti, sono respinte le proposte 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 8.0.1. Con successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 8.0.2, 9.0.19 e 10.16. Viene poi posto in votazione e approvato l'emendamento 3.0.13. Quanto alla proposta 10.21 (testo 3), pubblicata in allegato, il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) dichiara di accettarne la riformulazione chiedendo contemporaneamente una ulteriore modifica in un testo 4, pubblicato in allegato, che, favorevoli il Governo e i relatori, posto ai voti, è approvato.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 10.22 e dopo avere fatto proprio l'emendamento 12.28 lo ritira.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) accetta la riformulazione dell'emendamento 10.0.29 (testo 2), pubblicata in allegato, che, posto ai voti, viene approvato.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) fa proprio l'emendamento riformulato dai relatori 12.0.3 (testo 3), pubblicato in allegato, mentre i senatori ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) vi aggiungono la propria firma. L'emendamento, posto ai voti, viene quindi approvato.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 14.0.3, mentre il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 14.0.12.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver aggiunto la propria firma a quella di tutti gli altri presentatori sull'emendamento 15.0.25, ritira la proposta 15.0.26.

La senatrice ORRU' (*PD*) aggiunge altresì la propria firma all'emendamento 15.0.25 che, posto ai voti, viene approvato.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira la propria proposta 15.0.36, mentre il senatore SANTINI fa proprio l'emendamento 15.0.39 e lo ritira.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) chiede conto al rappresentante del Governo dei motivi per cui il parere sull'emendamento 16.3 sia contrario.

Il ministro DE VINCENTI fa presente che la situazione nei comuni di Manfredonia, San Ferdinando e Castelvolturno presenta problematiche diverse da quelle di Pozzallo cui fa riferimento l'emendamento in esame. Il comune di Pozzallo infatti è un luogo sostanzialmente di sbarco e di identificazione di migranti che successivamente si spostano in altre parti del territorio nazionale: su di esso pertanto sussistono problematiche diverse rispetto a quelle che caratterizzano i comuni in cui vi è uno stabile insediamento di migranti sul territorio. Per tale motivo il Ministero dell'interno si è espresso negativamente su tale proposta emendativa ritenendo che il commissariamento non sarebbe utile per la soluzione dei problemi che affliggono il comune di Pozzallo.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) evidenzia come innanzitutto la norma non preveda un obbligo ma una possibilità per il Governo di nominare commissari a fronte di situazioni di particolare gravità. Assicura inoltre che nel comune di Pozzallo le problematiche non sono legate esclusivamente allo sbarco dei migranti ma sono più in generale legate alle attività da questi svolte. Ritiene, in definitiva, che precludere ad un territorio in cui l'emergenza migratoria sta creando

problemi enormi la possibilità di fare ricorso a commissari straordinari del Governo non sia la risposta più adeguata.

L'emendamento 16.3, posto in votazione, è respinto.

I rispettivi proponenti accettano la riformulazione, avanzata dai relatori e pubblicata in allegato, delle proposte 16.0.2 (testo 3), 16.0.3 (testo 3), 16.0.4 (testo 2) e 16.0.5 (testo 2) che, poste congiuntamente in votazione, sono approvate. Analogamente i rispettivi proponenti accettano la riformulazione delle proposte 16.0.21 (testo 2), 16.0.22 (testo 2), 16.0.23 (testo 2), 16.0.24 (testo 2) e 16.0.25 (testo 2), pubblicate in allegato, che poste congiuntamente in votazione sono approvate.

Il ministro DE VINCENTI illustra quindi il contenuto della riformulazione della proposta 16.0.26 (testo 2), pubblicata in allegato, che, in buona sostanza, riprende una serie di tematiche affrontate da altre proposte emendative presentate.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento 16.0.26 (testo 2) che, posto in votazione, viene approvato. Risultano di conseguenza assorbiti gli emendamenti 16.0.27 e 16.0.49. Accetta quindi la riformulazione dell'emendamento 16.0.28 (testo 2), pubblicato in allegato, che posto in votazione è approvato.

Vengono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 16.0.29, 16.0.30 e 16.0.34, mentre la senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira la propria proposta emendativa 16.0.35 (testo 2).

La senatrice ZANONI (*PD*) fa proprio l'emendamento 16.0.39 e lo ritira, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2860/99/5, pubblicato in allegato.

Il senatore SANTINI (*PD*) e la senatrice ORRU' (*PD*) ritirano le rispettive proposte emendative 16.0.42 e 16.0.58 (testo 2).

La senatrice ORRU' (*PD*) accetta successivamente la riformulazione dell'emendamento 16.0.60 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e approvato.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) ritira il proprio emendamento 16.0.69 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/100/5, pubblicato in allegato, che il Governo accoglie.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta sino alle ore 15 per dare modo ai relatori e al Governo di effettuare gli ulteriori approfondimenti ai fini dell'espressione del parere sulle proposte 16.0.40, 16.0.47 e 16.0.65.

La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 15.

Il PRESIDENTE dispone la riammissione delle proposte emendative precedentemente dichiarate inammissibili 15.0.29, 15.0.35 e 16.0.55 di analogo contenuto.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, fa presente che, a seguito di approfondito esame, il parere sulle proposte emendative 16.0.40, 16.0.47 e 16.0.65,

precedentemente accantonate, è contrario. Il parere è favorevole sulla proposta 15.0.29. Invita i presentatori degli emendamenti 15.0.35 e 16.0.55 a ritirarli.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La proposta 16.0.40 viene posta in votazione e respinta.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede conto al rappresentante del Governo del parere contrario espresso sulla proposta 16.0.47, concernente il tema del trattamento fiscale dei lavoratori che, dopo aver svolto un periodo di lavoro all'estero, sono poi rientrati in Italia.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il parere contrario è dovuto esclusivamente a motivi di ordine tecnico-finanziario e non al merito della proposta emendativa che risulta viceversa sostanzialmente condivisibile. Evidenzia infatti che l'emendamento, in quanto oneroso, necessita di una copertura la cui quantificazione richiede tuttavia la necessità di conoscere dati al momento non ancora disponibili. Evidenzia pertanto la volontà del Governo di affrontare l'argomento non appena tutti i dati necessari saranno noti al fine di pervenire ad una soluzione certa basata su cifre definite.

Il senatore SANTINI (*PD*) ricorda come la relazione tecnica alla norma originaria che si vuole modificare specificava che la norma non comportava riflessi finanziari negativi in quanto andava comunque considerato un effetto positivo legato al rientro di redditi tassabili in Italia che avrebbe compensato eventuali effetti onerosi. Evidenzia, in definitiva, come la mancata approvazione della proposta potrebbe avere effetti negativi limitando il rientro di lavoratori dall'estero.

La proposta emendativa 16.0.47 viene pertanto posta in votazione e respinta, così come la proposta 16.0.65.

I senatori SANTINI (*PD*) e MANDELLI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 15.0.29 che, posto in votazione, viene approvato. Sono conseguentemente assorbiti gli emendamenti 15.0.35 e 16.0.55.

Il ministro DE VINCENTI fa presente che, in merito ad alcuni emendamenti esaminati e approvati dalla Commissione nelle precedenti sedute, a seguito di approfondimenti svolti con la Ragioneria generale dello Stato ed in vista dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato, ritiene necessario apportare a questi alcune modifiche, al fine di assicurarne una idonea copertura. Presenta pertanto le riformulazioni 2.0.13 (testo 2 corretto), 6.0.9 (testo 2 corretto), 11.26 (testo 3) e 13.0.2000 (testo 2). Evidenzia che mentre le correzioni concernenti le proposte 2.0.13 (testo 2 corretto), 6.0.9 (testo 2 corretto) e 11.26 (testo 3) sono principalmente delle precisazioni inerenti la copertura, la modifica concernente la proposta 13.0.2000 (testo 2) modifica in modo sostanziale la copertura prevista dal comma 3. Ove la Commissione ritenesse di non approvare tali modifiche esse sarebbero ripresentate per l'esame in Assemblea.

Con l'unanime consenso della Commissione, vengono pertanto posti separatamente in votazione ed approvati gli emendamenti 2.0.13 (testo 2 corretto), 6.0.9 (testo 2 corretto), 11.26 (testo 3) e 13.0.2000 (testo 2), pubblicati in allegato, intendendosi così superate le votazioni precedentemente effettuate.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) fa presente che l'emendamento 6.0.14 (testo 2), di cui il Governo aveva precedentemente caldeggiato il ritiro, era stato ritirato dal senatore Fravezzi e trasformato in un ordine del giorno. A seguito di un esame più approfondito ritiene che sia possibile rivedere il parere precedentemente espresso qualora il testo venga ripresentato in una nuova formulazione.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta la proposta 6.0.14 (testo 3), pubblicata in allegato, che viene posta in votazione e approvata.

Il ministro DE VINCENTI pertanto segnala infine che, con riferimento alla proposta 3.35 (testo 2), già approvata con una riformulazione nella seduta antimeridiana del 20 luglio, non appare chiara la sua collocazione nel testo del provvedimento. Si intende pertanto che l'emendamento diventi un periodo aggiuntivo dopo il quarto periodo del comma 5.

Prende atto la Commissione.

Si passa dunque all'esame degli ordini del giorno non precedentemente accolti dal Governo.

I RELATORI si rimettono alle valutazioni del Governo su tutti gli ordini del giorno.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), stante la ristrettezza dei tempi rispetto all'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone al rappresentante del Governo di considerare l'accoglimento di tutti gli ordini del giorno rimasti, eventualmente con l'apposizione della formula "a valutare l'opportunità di" o "a valutare la possibilità di", in relazione all'impegno richiesto.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara disponibile ad accogliere tutti gli ordini del giorno con le formule proposte dal senatore Mandelli.

Il PRESIDENTE chiede ai rappresentanti dei Gruppi se intendano aderire alla proposta formulata.

Dichiarano il proprio accordo i rappresentanti di tutti i Gruppi, i cui ordini del giorno risultano pertanto accolti con il dispositivo indicato, ad eccezione della senatrice MANGILI (*M5S*), che chiede siano partitamente esaminati gli ordini del giorno sottoscritti da senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il ministro DE VINCENTI dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/2860/7/5 e G/2860/8/5. Esprime poi parere contrario sull'ordine del giorno G/2860/11/5 (testo 2).

La senatrice MANGILI (*M5S*) dichiara di non insistere per la votazione.

Il ministro DE VINCENTI dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/2860/12/5. Dichiara inoltre di accogliere l'ordine del giorno G/2860/33/5, purché l'impegno del Governo sia limitato a "valutare l'opportunità di" prorogare l'incentivo indicato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

L'ordine del giorno G/2860/33/5 (testo 2) è quindi accolto.

E' altresì accolto dal rappresentante del Governo l'ordine del giorno G/2860/34/5.

Il ministro DE VINCENTI si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2860/48/5 purché l'impegno sia limitato a "valutare la possibilità di".

La senatrice MANGILI (*M5S*) accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

L'ordine del giorno G/2860/48/5 (testo 2) è quindi accolto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2860/51/5.

I proponenti non insistono per la votazione.

Il ministro DE VINCENTI si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2860/55/5 purché l'impegno del Governo sia limitato a "valutare l'opportunità di" porre in essere gli interventi normativi e le azioni indicate nella parte dispositiva.

La senatrice MANGILI (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2860/55/5 (testo 2) è quindi accolto.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/2860/73/5, G/2860/74/5, G/2860/75/5, G/286077/5 e G/2860/79/5.

La senatrice MANGILI (*M5S*) ritira gli ordini del giorno G/2860/76/5 e G/2860/78/5.

Il ministro DE VINCENTI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/2860/80/5, purché l'impegno sia limitato a "valutare l'opportunità di" individuare le misure indicate.

La senatrice MANGILI (*M5S*) accetta la proposta di riformulazione, pubblicata in allegato.

L'ordine del giorno G/2860/80/5 (testo 2) è accolto.

La senatrice MANGILI (*M5S*) ritira l'ordine del giorno G/2860/81/5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2860/82/5.

Le proponenti non insistono per la votazione.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del

giorno G/2860/83/5, nonché gli ordini del giorno G/2860/84/5 e G/2860/97/5, purché l'impegno richiesto al Governo sia limitato a "valutare l'opportunità".

La senatrice MANGILI (*M5S*) accetta le riformulazioni proposte pubblicate in allegato.

Gli ordini del giorno G/2860/83/5, G/2860/84/5 (testo 2) e G/2860/97/5 (testo 2) sono così accolti.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai Relatori a riferire favorevolmente sul provvedimento.

Annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori SANTINI (*PD*), e LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), mentre annunciano voto contrario dei rispettivi Gruppi i senatori Silvana COMAROLI (*LN-Aut*) e MANDELLI (*FI-PdL XVII*), infine la senatrice LEZZI (*M5S*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo con le modifiche testé apportate, autorizzandoli al contempo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione in forma orale.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2860

G/2860/9/5 (testo 2)
COMAROLI
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede di investire 25 milioni di euro nel 2018, 31 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni eli euro nel 2020, al fine di istituire zone economiche speciali in alcune aree del Paese comprendenti almeno un'area portuale;
le aziende operanti nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni (benefici fiscali e semplificazioni), in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa, ossia: possibilità di beneficiare di procedure semplificate e di regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini ed adempimenti semplificati; accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione ai sensi della legge n. 84 del 1994 (recante il riordino della disciplina portuale), nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 (sportello unico amministrativo) e 20 (sportello unico doganale e dei controlli) del decreto legislativo n. 169 del 2016;
a causa del perdurare della crisi economica, le zone di confine continuano a soffrire la delocalizzazione delle attività produttive fuori dall'UE con conseguente perdita di posti di lavoro;

si rende necessario, quindi, costituire delle ZES anche in territori italiani confinanti con Stati non appartenenti all'UE, al fine di creare in queste aree condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione sia per le aziende già esistenti sia per le nuove imprese che avviano un'attività economica di natura industriale, artigianale, commerciale e per le imprese di servizi in genere;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di incentivare ulteriormente la ripresa economica, a valutare la possibilità di reperire ulteriori risorse per attivare zone economiche esclusive anche in altre aree del Paese, soprattutto nelle zone di confine, che continuano a soffrire della delocalizzazione delle attività produttive, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

G/2860/6/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto, a partire dal 1º giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o attraverso intermedi azione anche telematica;

l'estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commerciali, non soltanto gioverebbe all'incentivazione degli esercizi commerciali primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione di una consistente parte del sommerso;

il governo ha accolto, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'impegno richiesto con l'ordine del giorno n. G/2853/21/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il governo,

a valutare l'opportunità di adottare appositi provvedimenti di carattere legislativo al fine di prevedere, anche perla tassazione sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi.

G/2860/10/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

le zone di confine situate nelle province di Varese e di Como; nonché il comune di Campione

d'Italia, in particolare, risentono fortemente della crescente delocalizzazione delle attività produttive in Svizzera (Canton Ticino), con conseguente perdita di posti di lavoro;

la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in .atto nella nazione di appartenenza, create con l'obiettivo di attrarre maggiori investimenti stranieri;

l'obiettivo è di ridurre, se non azzerare il regime impositivo, al fine proprio al fine di agevolare una rapida crescita economica;

l'istituzione di ZES nelle zone di confine della Lombardia aiuterebbe a rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei settori industriale e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di propria competenza per il rilancio delle attività di impresa nelle zone di confine della Lombardia, anche per il tramite della creazione di ZES lombarde in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento di soggetti che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

G/2860/25/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del presente provvedimento, in materia di Patti per lo sviluppo, dispone il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo, sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione, atte stante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese;

si rende necessario sfruttare e rendere fluido l'uso di ogni spazio finanziario possibile per favorire le intese regionali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 e sbloccare gli investimenti degli enti locali. Le manovre di finanza pubblica e l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge n. 243 del 2012 impediscono alle regioni di dare piena attuazione alle intese mettendo a disposizione ulteriori spazi finanziari per gli enti locali soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, ove gli equilibri di pareggio impediscono la spesa di grosse somme di avanzo vincolato, soprattutto dei fondi strutturali e comunitari, per il cui utilizzo occorre dedicare ogni entrata autonoma;

si stima in circa 10 miliardi il valore dell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2015 per le regioni del Mezzogiorno;

è opportuno, riproponendo un meccanismo mutuato dalle passate positive esperienze del patto incentivato e patto verticale, dare concreti stimoli all'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno, sbloccando spazi finanziari a favore degli enti locali, consentendo alle regioni di utilizzare, nel limite del doppio degli spazi sbloccati, parte dell'avanzo vincolato per la riduzione del debito;

impegna il governo,

a valutare l'opportunità di favorire gli investimenti e destinare le risorse svincolate alla riduzione del debito, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di autorizzare lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, anche sottoponendo tale facoltà alla condizione che non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero che queste non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali deve rimanere l'obbligo, a carico della regione, di farvi fronte.

G/2860/26/5 (testo 2)

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2860 «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»

tenuto conto del progetto cosiddetto «Industria 4.0» della molteplicità, sul punto, dei programmi nazionali, dell'esistenza di diverse iniziative territoriali;

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di valutare le esperienze che il comparto industriale ha già implementato nelle Regioni e a predisporre un gruppo di lavoro interistituzionale, per una progettazione e una operatività coordinata per la realizzazione del programma «Industria 4.0», che comprenda quei soggetti territoriali che per esperienza e competenza possano facilitare il processo de quo;

Per tale finalità la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale(RIISI), attraverso la struttura R.I.I.S.I

R.I.S.I, svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai finì del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con- le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

G/2860/27/5 (testo 2)

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-Iegge-20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860)

premesso che:

l'articolo 1 individua un nuovo strumento di incentivazione rivolto ai giovani del Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, denominato «Resto al Sud»;

considerato che:

il comma 3 identifica, quale amministrazione titolare, la-Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia-Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti-Invitalia, che, è tenuta ad esaminare le istanze sulla base di apposita convenzione;

nella fase di verifica delle istanze è necessario attivare collaborazioni che consentono di contrastare in maniera efficace rischi di infiltrazione e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche inserendo apposite clausole nella convenzione con il soggetto gestore, forme di contrasto dei rischi di infiltrazione da parte delle criminalità e meccanismi di monitoraggio delle istanze e delle concessioni;

a potenziare, a tal fine, il personale nelle prefetture e ad attivare modalità di collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia (DNA).

G/2860/33/5 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 10 reca misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno;

considerato che:

per promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani, il programma Garanzia Giovani ha previsto delle specifiche agevolazioni per le imprese che operano assunzioni stabilendo diminuzioni dei costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali, al fine di supportare economicamente

l'ingresso e la stabilizzazione nel mercato del lavoro;

il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 2 dicembre 2016 n. 394, rettificato dal successivo decreto direttoriale dei 19 dicembre 2016 n. 454, disciplina l'attuazione dell'Incentivo Occupazione Giovani: grazie a questa misura, le aziende ottengono un bonus se attivano un contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi) o un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o un apprendistato professionalizzante. L'incentivo è invece escluso per il contratto di apprendistato di primo e terzo tipo, per il lavoro domestico, intermittente e accessorio. Non rientrano, altresì, nella misura i tirocini e il servizio civile;

il comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto direttoriale 2 dicembre 2016 n. 394 stabilisce che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1º gennaio 2017 al31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare l'Incentivo Occupazione Giovani fino al 31 dicembre 2020, individuando altresì le necessarie risorse.

G/2860/35/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge-recante «Conversione in legge del decreto-legge 20-giugno 2017, n.91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;

la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;

è necessario che si adottino quanto prima iniziative di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperandone la storia e le tradizioni,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere finanziario, al fine di sostenere le attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, garantendo la sopravvivenza di un servizio che in questi territori è di primaria necessità per i cittadini.

G/2860/36/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";

premesso che:

l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove con un finanziamento, in parte a fondo perdute e in parte sotto forma di prestito a tasso zero, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno;

dalla relazione illustrativa si apprende come questa misura sia in grado di far fronte ai fenomeni di abbandono e di desertificazione industriale dei territori in questione, incoraggiando i giovani a ritornare o restare in questi territori e ad avviare nuove iniziative d'impresa;

la diffusione di queste iniziative ad una utenza più ampia ed attiva nei diversi settori produttivi del Paese è un elemento, a giudizio del proponente, di garanzia del1'efficacia dell'iniziativa stessa; in tal senso ?appare poco utile all'obiettivo che si vuole perseguire, la scelta di individuare tra le attività imprenditoriali finanziabili solo quelle relative alla produzione dei beni nei settori dell'artigianato e dell'industria;

il commercio ed il turismo, ad esempio, che sono settori strategici per l'economia del Paese, rappresentano, nel caso specifico, un'opportunità di investimento per tanti giovani imprenditori, anche alla luce delle caratteristiche stesse di questi territori, molti dei quali a forte vocazione turistica,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative al fine di ricomprendere nelle attività imprenditoriali finanziabili ai sensi dell'articolo 1, del presente disegno di legge, anche quelle relative alla vendita di beni e fornitura dei servizi nei settori del commercio e del turismo.

G/2860/37/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";

premesso che:

l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove, con l'impiego di risorse pubbliche, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno, attraverso la concessione di una quota di contributo a fondo perduto e di una garanzia sulla quota di prestito a tasso zero concesso dagli istituti di credito;

sempre più spesso dietro le iniziative di sostegno finanziario al comparto produttivo del Paese si nascondono fenomeni di più ampia portata che stanno lentamente intaccando il nostro tessuto economico, portando alla dispersione delle risorse produttive ed occupazionali presenti nel territorio, ne è un esempio il fenomeno della delocalizzazione;

questo fenomeno, che ha ormai acquisito una dimensione globale, interessa a vario modo tutti i paesi membri dell'Unione europea e in quest'ultimo ambito, appare alimentato dalle sperequazioni economiche esistenti tra i vari paesi che permettono di mantenere o aumentare, così come avviene nel confronto tra i Paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo, i profitti delle aziende delocalizzanti ed abbattere così i costi dei fattori produttivi più alti, ossia quelli della forza lavoro e degli oneri fiscali;

è necessario contrastare queste pratiche per evitare che le imprese operanti nel territorio italiano, destinatarie di contributi pubblici, delocalizzino la propria produzione nel territorio di un altro Stato, estero o appartenente all'Unione europea, anche nel caso in cui la delocalizzazione abbia l'effetto di produrre la riduzione o la messa in mobilità del personale impiegato, pena la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dei soldi pubblici percepiti;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, di natura economica e fiscale, affinché le imprese giovanili ubicate nel Mezzogiorno che beneficiano di contributi pubblici per l'avvio di nuove attività imprenditoriali siano obbligate alla loro restituzione, nel caso in cui delocalizzino la produzione nel territorio di un altro Stato; anche appartenente all'Unione europea, e riducano il Personale locale impiegato.

G/2860/38/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

valutato, in particolare, le finalità dell'articolo 10 del provvedimento; che destina all'Anpal, la neonata agenzia nazionale per le politiche attive di dubbia utilità, la somma di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione di programmi per la riqualificazione e

la ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

ricordato che situazioni di crisi aziendale hanno colpito e tuttora colpiscono non soltanto i territori del Mezzogiorno ma anche il resto del Paese;

gli ultimi dati Inps riferiscono che a maggio scorso le ore totali autorizzate per trattamenti di integrazione salariale erano pari a 9.053.449 per il Nord Ovest e 6.614.013 per il Nord Est, mentre le domande di prestazione ASpi, Naspi, MINI Aspi sono state, nel medesimo mese, 111.581 per il Nord Ovest e 98.328 per il Nord Est;

tali dati evidenziano pertanto che nell'attuale periodo storico le situazioni di crisi aziendale sono tutt'altro che concluse e che anche nelle regioni del Nord necessitano interventi di sostegno ai lavoratori espulsi dai cicli produttivi;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di reperire le occorrenti risorse finanziarie per estendere le misure di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame a tutto il territorio nazionale.

G/2860/39/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

valutate, in particolare, le misure di cui all'articolo 10 dei provvedimento, volte a promuovere la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali, attraverso la destinazione di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 all'Anpal, al fine di realizzare, in raccordo con le regioni e i fondi interprofessionali per la formazione continua, programmi di riqualificazione e rioccupazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali;

preso atto, come evidenziato anche da Rete imprese in sede di audizione, che fondi interprofessionali per la formazione continua sono diretti al finanziamento di programmi di formazione per i lavoratori dipendenti delle imprese iscritte ai detti Fondi e pertanto non dovrebbero essere chiamati a finanziare programmi di riqualificazione professionale e di ricollocazione per i disoccupati;

i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, sono istituiti per legge con la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di esplicitare le finalità della norma di cui in premessa, chiarendo le modalità di coinvolgimento dei fondi interprofessionali e la tipologia delle aziende che dovrebbero destinare le proprie risorse ai predetti piani, al fine di evitare improprie solidarietà.

G/2860/43/5 (testo 2)

PADUA, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2860, recante conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

premesso che:

il carrubo (Ceratonia siliqua) è una pianta monumentale originaria del bacino meridionale del Mediterraneo, motto diffusa con Spagna, Marocco Italia, ed annoverabile tra i simboli dell'identità territoriale iblea;

il nostro Paese è il secondo dopo quello iberico per la produzione di carrube, che sono utilizzate principalmente per alimentazione animale e scopi industrali;

l'importanza del carrubo è legata anche al fatto che in aree marginali esso può essere coltivato per le sue caratteristiche di rusticità come unica coltura arborea possibile, arricchendo e migliorando la

struttura di alcuni tipi di terreni e, quindi, contribuendo alla salvaguardia ed alla tutela del territorio;

a partire dal 2016, in vari carrubeti della provincia di Ragusa, in primo luogo nei comuni di Scicli e Modica, sono stati osservati diffusi disseccamenti di rami e parti della chioma di piante di carrubo, a causa dell'azione del coleottero dello Xylosandrus compactus;

per tale ragione, si stanno producendo pesanti ripercussioni sul piano paesaggistico oltreché su quello economico;

c'è, quindi, necessità di prevenire e contrastare i danni dovuti ai fori creati del coleottero durante l'ovideposizione e alle gallerie all'interno delle quali si sviluppa la popolazione. I danni sono particolarmente gravi nelle giovani piante ornamentali e nei vivai, poiché ne provocano la morte ed i carrubi adulti e/o secolari subiscono pesanti menomazioni dovute ai consistenti disseccamenti che inducono ad intervenire con tagli drastici;

per tale ragione è prioritario incentivare l'attività di ricerca e sperimentazione, al fine di studiare preliminarmente la bioetologia del coleottero nelle condizioni di campo e in relazione alla particolare configurazione bioagronomica del carrubo in Sicilia, per individuare strategie ecocompatibili di profilassi e terapia volte al contenimento delle infestazioni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire, nel primo provvedimento utile e con atto di natura anche non legislativa, lo stanziamento di fondi per la ricerca in materia di contrasto alla diffusione del coleottero Xylosandrus compactus, con particolare riguardo alla tutela e alla salvaguardia dei carrubeti nella Regione Siciliana, in ragione delle pesanti ripercussioni economiche ed ambientali dovute alla sua diffusione.

G/2860/48/5 (testo 2)

DONNO, PETROCELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A52860);

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;

in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;

considerato che:

come reso noto dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima quella trascorsa «è stata la seconda primavera più calda dal 1800 ad oggi, con una anomalia di +1.9ºC rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000, preceduta solo dalla primavera 2007 (+2.2ºC) [...] Maggio è stato l'ennesimo mese che ha fatto registrare precipitazioni al di sotto della media, portando la primavera 2017 ad essere la terza più asciutta dal 1800 ad oggi, con un deficit di quasi il 50 per cento rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000.» Ciò non fa che aggravare una situazione siccitosa che si protrae ormai dall'inizio dell'inverno;

a giugno nel sud Italia le precipitazioni sono risultate in calo del 40 per cento e le temperature massime superiori di 1,7 gradi la media di riferimento creando una situazione di criticità diffusa sul territorio dell'Italia meridionale dalla Puglia alla Campania, dalla Calabria alla Sicilia fino alla Sardegna;

le precipitazioni nel Mezzogiorno erano risultate scarse anche a maggio (-53 per cento), a aprile (-43 per cento), a marzo (-64 per cento) e febbraio (-39 per cento) con il risultato di un abbassamento del livello di acqua negli invasi ed una aridità diffusa nei campi;

il crollo dei raccolti nelle campagne meridionali, dal grano al pomodoro fino alle olive, per la prolungata siccità mette a rischio gli investimenti avviati per l'annata agraria con una diminuzione del livello occupazionale per il calo delle giornate lavorative offerte dall'agricoltura;

in Puglia nei 4 invasi foggiani di Occhito, Capacciotti, Capaccio, Osento a metà giugno il

livello di metri cubi d'acqua era pari a 230 milioni di metri cubi d'acqua, contro i 267 dello stesso periodo del 2016, con un calo di 36,9 milioni) secondo l'elaborazione di Coldiretti dei dati forniti dal Consorzio di Bonifica della Capitanata. Nelle campagne della provincia di Bari si registrano danni ingenti soprattutto sull'altopiano della Murgia dove è stata chiesta la dichiarazione di stato di calamità per un crollo dal 30 per cento minimo con punte fino al 70 per cento della produzione di grano. Difficoltà si registrano gli agrumeti a Taranto, i vigneti di uva da tavola e da vino in tutte le province, il pomodoro a Foggia.

in Calabria nel crotonese rischia di non esserci più acqua sufficiente negli invasi silani per poter garantire l'irrigazione utile ad avviare le coltivazioni invernali di ortaggi ma è già in sofferenza l'olivicoltura regionale;

in Campania è stato chiesto il riconoscimento dello stato di calamità per la siccità che ha colpito il territorio che sta provocando notevoli danni alla produzione agricola regionale, che hanno superato la soglia del 30 per cento;

in Sardegna l'assenza di piogge sta condizionando tutti i settori agricoli, con perdite nella produzione di oltre il 40 per cento;

con il prolungarsi dell'assenza di pioggia al sud l'allarme siccità si è ormai esteso ad oltre i 2/3 della superficie agricola nazionale interessando praticamente tutta la Penisola con danni alle campagne che nel 2017 hanno superato a livello nazionale il miliardo di euro, tra crisi idrica e maltempo;

inoltre, secondo quanto precisato dal Wwf, «oggi circa un quinto del territorio nazionale italiano viene ritenuto a rischio desertificazione: quasi il 21 per cento del territorio del quale almeno il 41 per cento si trova nelle regioni dell'Italia meridionale, come Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, ma sono coinvolte anche aree in altre regioni come l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre idonee misure economiche a sostegno degli operatori agricoli che hanno subito ingenti perdite di produzione;

a valutare l'opportunità di predisporre urgentemente un piano di azioni volto a individuare immediate soluzioni per il contenimento del rischio connesso ai cambiamenti climatici registrati, a soddisfare il fabbisogno idrico nelle aree rurali colpite nonché a promuovere una virtuosa politica gestionale delle acque e lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto, in un'ottica di tutela e garanzia della competitività del settore agroalimentare italiano.

G/2860/49/5 (testo 2)

COMAROLI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»

premesso che:

l'articolo 3 «Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati» prevede, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono;

l'articolo 16 della legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo) prevede che presso ISMEA venga istituita una "Banca delle terre agricole" con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività o di prepensionamenti;

richiamando la legge n. 440 del 1978 «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate» diverse regioni, anche del Mezzogiorno, hanno previsto l'istituzione delle cosiddette «Banche della terra» ovvero banche dati dei terreni abbandonati o incolti al fine di destinarli alla coltivazione da parte di soggetti che ne fanno richiesta;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un coordinamento tra le misure nazionali e regionali a legislazione vigente, implementandole, con quelle agevolative contenute nel presente provvedimento finalizzate al recupero dell'utilizzo agricolo dei terreni altrimenti incolti anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

G/2860/52/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni e l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

il maggiore problema scaturente dalla disciplina delle locazioni non abitative consiste nell'obbligo di stipulare contratti di durate inderogabilmente stabilite in periodi lunghissimi, nel corso dei quali il canone di locazione deve per legge rimanere immutato (salvo l'aggiornamento istat). Per le attività commerciali si tratta di 12 anni;

l'ingessatura delle locazioni è data da tale lunga durata imposta dalla normativa vigente, ma nella situazione attuale le attività piccolo-imprenditoriali non son in grado di corrispondere ai locatori canoni rapportati alle imposte ed alla lunga durata;

allo stesso tempo, per i locatori, è impossibile accedere a canoni ridotti rispetto a quelli reputati di mercato in una situazione normale, cosa alla quale invece accederebbero se le norme dessero loro la possibilità di concordare contratti di più breve durata;

impegna il governo,

a valutare l'opportunità di, anche al fine di contribuire al superamento dalla crisi del commercio, assumere le opportune iniziative legislative al fine di prevedere che, in caso di apertura di nuove attività economiche per locali di minori dimensioni, ossia per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4 decreto legislativo n. 114 del 1998, che la locazione sia disciplinata dal codice civile, escludendo la disciplina delle locazioni non abitative che impone una durata del contratto troppo lunga.

G/2860/55/5 (testo 2)

PETROCELLI, DONNO, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e

alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;

in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in-agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;

considerato che:

l'annuario dell'agricoltura italiana ? 2015 del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) indica che nell'annata agraria 2012/2013, in Italia, erano presenti circa 1.470.000 aziende agricole con una Sau (superficie agricola utilizzata) complessiva pari al 12,4 milioni di ettari. Nonostante una diminuzione delle unità produttive più piccole nel settore agricolo, vi è un'elevata presenza di aziende con piccole dimensioni (il 62 per cento ha meno di 8.000 euro di Ps-programmi di sostegno ed occupa il 13,4 per cento della Sau complessiva). Solamente il 5 per cento delle aziende arriva a dimensioni economiche rilevanti (oltre i 100.000 euro di Ps). Le aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti rappresentano il 53 per cento delle aziende complessive e il 77 per cento di queste, ha un'estensione inferiore ai 5 ettari;

nel 2015, gli occupati in agricoltura sono stati 843.000 («l'agricoltura italiana, conta 2016», a cura del CREA);

dai dati pubblicati dall'ISTAT si evince che i prezzi dei prodotti agricoli venduti nel 2015 risultano in calo del 3,4 per cento;

dalla lettura dei dati pubblicati dall'lsmea (Istituto di servizi per il mercato, agricolo alimentare) nel gennaio 2017 sui prezzi degli ortaggi e della frutta, sì evince che le quotazioni dell'anno 2016 hanno subito una riduzione del 5,2 per cento rispetto al 2015. In particolare, si sono avute flessioni nell'ordine del 6,7 per cento per il gruppo delle produzioni vegetali e del 3,1 per cento per i prodotti zootecnici;

L'impatto deflattivo, analizzato con un maggiore dettaglio, è prevalentemente riconducibile alla dinamica negativa dei prezzi dei cereali (-11,6 per cento nella media annua) e ai significativi ribassi rilevati da Ismea sui mercati degli oli di oliva (-18,5 per cento), della frutta (-4,9 per cento) e degli ortaggi (-3,9 per cento);

i dati forniti da Ismea per la campagna ortofrutticola in corso nel 2017 presentano un'ulteriore e drastica riduzione dei prezzi. Al 2 giugno i prezzi medi all'origine della frutta rispetto a quelli dello scorso anno, per le albicocche hanno subito una variazione pari a un calo del 41,2 per cento, per le pesche pari a ?36,9 per cento, per le ciliegie pari a ?43,7 per cento, per le nettarine pari a ?44,1 per cento. Al 2 giugno i prezzi medi all'origine degli ortaggi rispetto a quelli dello scorso anno per le patate novelle hanno subito una variazione pari a ?42,1 per cento, per i fagiolini sotto serra pari a ?57,1 per cento e le melanzane sotto serra pari a ?21,3 percento;

secondo i dati Ismea, negli ultimi 5 anni la produzione nazionale ortofrutticola è stata di circa 26 milioni di tonnellate, con un valore della produzione commercializzata nel 2016 di circa 6 miliardi di euro;

considerato inoltre che:

la speculazione dei prezzi ortofrutticoli sta mettendo a rischio decine di migliaia di piccole e medie aziende agricole, che a stento arrivano a coprire i costi di produzione. Negli ultimi mesi si è verificato un vero tracollo dei prezzi all'origine senza però che questo abbia almeno-significato un risparmio per il consumatore, che compra a costi invariati;

particolarmente colpito da tali operazioni speculative appare il mercato delle produzioni drupacee, (soprattutto pesche, susine e albicocche) il cui drastico calo dei prezzi ha mandato in crisi intere regioni, specialmente nel mezzogiorno;

a pagare il conto delle speculazioni sono ì cittadini, le imprese e i lavoratori agricoli italiani, che sono un terzo di tutti i lavoratori agricoli d'Europa, una forza lavoro specializzata, preziosa e numerosa;

l'Italia da sola, rappresenta un quarto della produzione agricola europea ma le sue aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro sono minacciati da giochi finanziari che poco hanno a che vedere con lo sviluppo di un settore trainante per il nostro paese;

l'agricoltura è un'eccellenza da difendere anche perché non significa più solo campi e mercati ma è elemento di sviluppo locale e rurale, sempre più legata ad attività turistiche, ambientali, paesaggistiche, di accoglienza, gusto e buona tavola, della trasformazione e della tutela del territorio tutto in chiave di promozione culturale in senso ampio;

le aziende agricole possono fare tanto per le amministrazioni locali, rendendosi naturali gestori e controllori di quelle terre secondo il principio della multifunzionalità agricola;

difendere questa idea di agricoltura significa difendere le buone pratiche di tutela della nostra terra, fonte di storia, cultura e volano economico per il futuro nonchè promuovere lo sviluppo tecnologico legato ai sistemi di produzione e distribuzione più sostenibili: e-commerce e creazione di gruppi di acquisto solidali, più sostenibili e moderni rispetto alle pratiche energivore e speculative della grande distribuzione;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere con urgenza interventi normativi volti a:

? tutelare le aziende agricole danneggiate dalla crisi determinata dalla forte riduzione dei prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli;

? porre al riparo i produttori agricoli dalle pratiche speculative che interessano i prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli;

porre urgentemente in essere azioni concrete, in ambito comunitario ed verso i paesi extracomunitari, a contrasto delle pratiche di concorrenza sleale e in difesa del comparto agroalimentare italiano.

G/2860/57/5 (testo 2)

COMAROLI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2 prevede un regime agevolato a favore dei consorzi agrari. Si prevede, infatti, che le attività esercitate dalle società partecipate dai consorzi agrari a favore dei soci degli stessi consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, "hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge";

in tal modo una società a responsabilità limitata partecipata dai consorzi agrari, pur configurandosi come tipica organizzazione collettiva a scopo di lucro, acquista natura mutualistica, contraddicendo con ciò lo schema giuridico naturale adottato. In sostanza, si attua una sorta di confusione tra scopo di lucro e scopo mutualistico con tutte le implicazioni sul piano della operatività della società stessa;

non va, inoltre, trascurato il fatto che le altre società di capitali che non vedono la partecipazione dei consorzi agrari, non beneficiano di questa particolare condizione che li avvantaggerebbe sul piano fiscale e delle possibili agevolazioni creditizie, ledendo, quindi, il principio della libera concorrenza;

il consorzio agrario è un'organizzazione di agricoltori, costituiti in forma di società cooperativa. Il fine ultimo sia delle società di persone che delle società di capitali è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative invece hanno uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato;

la norma introdotta, stante il differente trattamento normativo che si riserva a soggetti aventi la stessa configurazione e natura giuridica, con conseguente destrutturazione del sistema dell'organizzazione societaria dell'attività di impresa, risulta così essere ingiustificata, discriminatoria ed amplia eccessivamente il trattamento agevolativo dei consorzi agrari;

inoltre, si evidenzia un contrasto anche dal punto di vista costituzionale in quanto l'articolo 45 della Costituzione prevede che "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a

carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata";

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dell'esame del provvedimento, la soppressione della suddetta disposizione in quanto si introduce un regime agevolato a favore dei consorzi agrari che non trova alcuna giustificazione sia nel testo del decreto-legge all'esame che sotto il profilo costituzionale, in quanto l'articolo 45 della Costituzione, infatti, esclude il carattere della mutualità per le società costituite sotto forma di società di capitali o equiparate che perseguono lo scopo di lucro.

G/2860/58/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno" che all'articolo 16, comma 1, prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani di intervento volti a risanare situazioni "di particolare degrado", in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di "cittadini stranieri";

rilevato che tra le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari, specificate al successivo comma 2 dell'articolo 16, vi è "anche" la graduale integrazione dei "cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati", dizione quest'ultima, oltre che al quanto generica riguardo allo *status* giuridico dei beneficiari degli interventi, differente rispetto a quella del precedente comma;

preso atto che, conseguentemente all'aumento degli arrivi sulle coste italiane del Mezzogiorno di cittadini stranieri e alla situazione del sistema di accoglienza ormai al collasso, alla luce dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 46 del 2017, le situazioni di degrado sono sempre più diffuse e caratterizzate da emergenzialità, tanto che recentemente è stata approvata anche la legge 96 del 2017, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 16 gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente; nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe.

G/2860/59/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno" che all'articolo 16, commi 4 e 5, prevede una forma di premialità per gli enti locali impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti;

rilevato, in particolare, che il comma 4 dispone la destinazione di ulteriori 150 mila euro al Fondo di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, quale contributo economico dello Stato a favore degli enti locali che prestano accoglienza fino ad esaurimento dello stanziamento, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015);

preso atto che attualmente nei Centri di Permanenza per i Rimpatri risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari in attesa di rimpatrio, mentre, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'Interno, degli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo

solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 1º gennaio 2017 al 15 giugno 2017 risultano 10.969 quelli non rimpatriati;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di destinare adeguate risorse al Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni al fine di procedere all'effettivo allontanamento e rimpatrio degli stranieri irregolari e clandestini.

G/2860/60/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno" che all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani d'intervento volti a risanare situazioni "di particolare degrado", in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di cittadini stranieri";

rilevato che la norma non specifica lo *status* giuridico dei cittadini stranieri, di cui viene indicata una "*massiva*" concentrazione nelle aree individuate al comma 1, ove si registrano "situazioni di particolare degrado", né individua precisamente tutte le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari se non la graduale integrazione dei "cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati";

preso atto che, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'interno ? Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 1º gennaio 2017 al 15 giugno 2017 sono stati 21.436, di cui solo 10.467, comprensivi dei 6.882 respinti alla frontiera, risulterebbero rimpatriati;

preso atto infine dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 286/98, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 46/2017, ove risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari e in attesa di rimpatrio;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare, anche nell'ambito dei piani di intervento adottati dai commissari straordinari, le più opportune e tempestive iniziative al fine di individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, e di garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

G/2860/64/5 (testo 2)

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),

premesso che:

l'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo (di seguito Patti);

considerato che:

il Governo a partire dal 2015 ha sottoscritto con le Regioni e le Città Metropolitane specifici Patti con cui le parti si impegnano ad attuare gli interventi strategici per lo sviluppo e la coesione territoriale definendo, tra l'altro, tempi certi per la loro realizzazione;

per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi, i Patti prevedono che "l'Autorità per la politica della coesione si impegna a rendere disponibile il supporto tecnico operativo di INVITALIA, anche in qualità di centrale di committenza e per l'avvio dei nuovi progetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dall'articolo 38, comma 2, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

il CIPE con le delibere 10 agosto 2016, n. 26/2016 e 01 dicembre 2016, n. 56/2016 ha assegnato le risorse programmate nei Patti prevedendo che: "In considerazione della strategicità e complessità degli interventi, nonché per accelerarne la realizzazione, le Parti, nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, individuano i soggetti attuatori e possono individuare l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti - INVITALIA Spa (di seguito INVITALIA) quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, a tal fine anche rifinanziando l'Azione di sistema di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 2011, n. 62/2011";

risulta necessario accelerare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti tra Governo e Regione/Città Metropolitane, nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, e consentire al Governo di rendere disponibile il supporto tecnico di Invitalia per accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito degli stessi Patti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dalla delibera CIPE 10 agosto 2016 CIPE n. 26/2016, nonché alle disposizioni normative relative all'attuazione rafforzata degli interventi, prevedendo che il CIPE, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integri la dotazione finanziaria del Programma Azioni di Sistema di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 2011, 62/2011.

G/2860/65/5 (testo 2)

AUGELLO

Il Senato,

considerato che nel contesto della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, si affronta anche il tema dell'impatto socio-economico della crisi che ha investito l'Italia nell'ultimo decennio, soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa;

considerato, altresì, che il tema della dismissione degli alloggi da parte degli enti pubblici privatizzati incide in maniera non irrilevante sulle condizioni di accesso al mercato immobiliare da parte di fasce di popolazione sempre più ampie;

visto l'articolo 3, comma 109, lettera *d)*, della legge n. 662/1996, espressamente riferito a """*Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 ...*""" (ambito soggettivo in cui rientravano e rientrano, allora come oggi, tutti gli enti di previdenza, ivi incluse le casse professionali), in base al quale """*per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale* """;

tenuto conto che la definizione di "amministrazioni pubbliche" è contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, che identifica come tali tutti "*gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*" ai fini della costruzione del cd. "conto economico consolidato", fra cui si annoverano anche le casse professionali e gli altri enti pubblici privatizzati proprietari di cospicui patrimoni immobiliari insistenti nei comuni ad alta tensione abitativa;

tenuto conto, altresì, che il corretto "*prezzo di mercato*", al fine di evitare qualsiasi tipo di abuso in posizione dominante, deve essere individuato nel valore attribuito dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) costituito presso l'Agenzia delle Entrate, costantemente aggiornato in quanto soggetto a revisione semestrale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente ogni soluzione più opportuna affinché il prezzo di cessione degli immobili di proprietà degli enti pubblici privatizzati resti vincolato alle quotazioni immobiliari dall'O.M.I. scontate del trenta per cento, con piena ed incondizionata tutela quantomeno dei conduttori titolari di un contratto di locazione con il medesimo ente da oltre dieci anni.

G/2860/70/5 (testo 2)
LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,
premesso che:
il fondo istituito dal comma 434 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" necessita di un incremento al fine di poter finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 dell'articolo 1 della citata legge n. 190/2014:
considerato che:
la richiesta di incremento del Fondo intende assicurare copertura nazionale e complementarietà di effetti a tutti gli interventi che lo Stato, nell'ambito di una strategia unitaria, ha promosso a partire dal 2015 per sostenere la riqualificazione delle aree degradate e le periferie urbane in gran parte di città piccole, medie e metropolitane del Paese;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di procedere affinché nell'imminente delibera CIPE vengano stanziate le risorse necessarie.

G/2860/80/5 (testo 2)
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);
l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione dì benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno;
secondo quanto previsto dal comma 6, il soggetto per l'amministrazione della ZES è identificato da un Comitato di indirizzo;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare misure al fine di consentire anche ai sindaci dei comuni ricadenti nella ZES di partecipare a tale Comitato di indirizzo.

G/2860/84/5 (testo 2)
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);
l'articolo 10, allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dispone che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere misure idonee al fine di garantire che tale misura possa essere applicata anche nell'ambito di aree di crisi industriale complessa e non complessa secondo le previsioni della normativa vigente.

G/2860/85/5 (testo 2)
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,
in sede di esame disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860),
considerato che:
appare necessario garantire ai comuni di ridotte dimensioni demografiche il pieno ed efficace svolgimento delle proprie funzioni;
le misure recentemente adottate e inserite nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, vanno nella direzione auspicata, prevedendo lo sblocco totale del *turn over* per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile in materia di enti locali e comunque entro la fine dell'anno, lo sblocco totale del *turn over* per i comuni in premessa che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 30% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.

G/2860/86/5 (testo 2)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,
in sede di esame disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno [AS 2860),
considerato che:
è necessario fronteggiare l'esigenza, specifica nei Comuni di minore dimensione demografica, di ampliare la percentuale di *turn-over*, tenendo conto che gli stessi sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici dovute, tra le altre cose, al blocco totale delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale;
per questi Comuni è quindi improcrastinabile il ripristino della possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio;
le misure recentemente adottate e inserite nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, vanno nella direzione auspicata, prevedendo lo sblocco totale del *turn over* per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile in materia di enti locali e comunque entro la fine dell'anno, che le misure previste dal richiamato decreto si applichino ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.

G/2860/91/5 (testo 2)

URAS, STEFANO

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
premesso che:
il fenomeno della dispersione scolastica è particolarmente grave nel Mezzogiorno ed assume aspetti estremamente preoccupanti nella regione Sardegna;
al fine di contrastare tale fenomeno e nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è necessario aprire l'istituto della reggenza anche ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 - dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

al fine di razionalizzare le risorse, tutelare le esigenze di economicità, anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi in atto e per garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2017/2018, in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, occorre prevedere l'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi esclusivamente coloro che avevano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di procedere celermente alla nomina per la reggenza degli istituti scolastici effettuata individuando il
docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite;
a prorogare la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
a prevedere una quota riservata per la partecipazione al prossimo concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici a coloro i quali hanno un contenzioso in corso in relazione al concorso per esami e titoli per dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011.

G/2860/92/5 (testo 2)

URAS

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
premesso che:
la specifica e totale insularità della Sardegna comporta una evidente carenza di servizi che la esclude oggettivamente dalla continuità con le principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale e contribuisce a deprimerla anche dal punto di vista occupazionale accentuandone, inoltre, oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica;
lo stato di degrado della rete infrastrutturale pone a rischio la sicurezza dei cittadini e nel contempo pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione;
è quanto mai necessario che il Governo si adoperi urgentemente con un piano organico di interventi con l'obiettivo dello sviluppo contestuale economico e sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, attraverso l'attuazione di misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna; il divario infrastrutturale da colmare con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola; il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare; attraverso il sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;
a ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del Paese a misure specifiche a sostegno del lavoro; al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici altissimi di dispersione scolastica.

impegna il Governo
a valutare l'opportunità, per mezzo del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di provvedere urgentemente, anche sulla base di uno specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna, alla predisposizione del dossier finalizzato al riconoscimento dello «status di regione insulare» ed il relativo regime derogato di aiuti, per la regione Sardegna, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, finalizzato in particolare alla realizzazione del sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione delle reti sarde con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti ».

G/2860/93/5 (testo 2)

PADUA

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);
premesso che:

ai fini del rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, è stato stabilito un meccanismo di decurtazione progressivo delle somme erogate agli aventi diritto, fino alla mancata esecuzione, se l'ammontare delle richieste oltrepassa il limite delle risorse stanziate;
considerato che:
l'attuale stanziamento delle risorse, quindi, potrebbe rilevarsi non sufficiente per la copertura integrale delle spese a seguito delle richieste di rimborso presentate degli aventi diritto;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di garantire, nel primo provvedimento utile, con particolare riferimento alla legge di Bilancio per il 2018, lo stanziamento di ulteriori risorse volte ad incrementare lo stanziamento previsto all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, qualora, all'esito delle richieste fatte pervenire dagli aventi diritto all'Agenzia delle entrate, esse dovessero rivelarsi non sufficienti per l'integrale copertura dei rimborsi dovuti, dovendosi in tal caso procedere secondo il meccanismo della decurtazione progressiva.

G/2860/95/5 (testo 2)

PADUA

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di promuovere il riutilizzo degli immobili adibito a servizi degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi, a seguito della riforma della geografia giudiziaria, in funzione di supporto ai tribunali ordinari, al fine di consentire risparmi di spesa, nonché per esigenze di sicurezza e funzionalità degli ufficio giudiziari o per specifiche ragioni organizzative e funzionali.

G/2860/97/5 (testo 2)

BLUNDO

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),
premesso che:
l'emendamento 16.0.1000, presentato dal Governo nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, è volto ad assegnare alla Società Strada dei Parchi spa un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della tratta

autostradale A24 e A25;
considerato che:
tra gli interventi necessari al fine di garantire sia la sicurezza strutturale che ambientale della tratta autostradale A24 e A25, nonché del territorio della regione Abruzzo e dei cittadini residenti, occorrerebbe provvedere alla messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque nelle gallerie autostradali del Gran Sasso e nei Laboratori nazionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), nonché dei sistemi di condotte e canali di scolo in cemento nelle relative due gallerie;
rilevato che:
a seguito della dichiarazione di stato di emergenza emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003, l'intero sistema idrico Gran Sasso è stato interessato da rilevanti lavori, gestiti da un Commissario Straordinario di nomina governativa;
tutti i lavori relativi ai Laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), programmati dal Commissario nella fase emergenziale, sono stati realizzati e collaudati, ad eccezione della totale impermeabilizzazione della pavimentazione;
l'impermeabilizzazione dei laboratori doveva avere lo scopo di mettere gli ambienti in sicurezza e isolarli da ogni possibile contaminazione verso l'esterno, mentre molti episodi di contaminazione delle acque potabili si sono più volte verificati in questi anni, costringendo le autorità competenti a sospendere in più occasioni l'erogazione di acqua potabile;
considerato, inoltre, che:
le acque captate dalla sorgente presente all'interno del Gran Sasso sono attualmente convogliate dalla Ruzzo Reti attraverso condutture in cemento, situate sotto la pavimentazione stradale del traforo, precisamente dalla progressiva 3000-4500 mt dall'ingresso dei Laboratori di fisica nucleare, mettendo così a rischio la gestione e la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso d'Italia, nonché la funzionalità dei canali di scolo dei viadotti, che finiscono per sversare le acque contaminate direttamente nei terreni agricoli sottostanti, con rischio altissimo d'inquinamento dei terreni e delle produzioni agricole ed elevate ripercussioni sulla salute pubblica;
a tale ultimo riguardo, si segnala tra gli episodi rilevanti di contaminazione, in ordine cronologico, quello avvenuto tra il 31 agosto e il 1° settembre 2016, il quale ha provocato la contaminazione dell'acqua destinata all'acquedotto della Ruzzo Reti, con concentrazioni di diclorometano nelle acque che hanno raggiunto valori significativamente elevati, pari ad un sesto della concentrazione presente nelle acque di scarico;
un'ulteriore segnalazione di acqua contaminata è stata rilevata nei primi giorni di maggio del 2017 a seguito del lavaggio delle due gallerie autostradali del Traforo ed è ancora all'attenzione della Magistratura;
appare dunque necessario che vengano stanziate risorse finalizzate a creare nuove infrastrutture utili a captare e convogliare in rete, con alti livelli di sicurezza, le risorse idriche del Gran Sasso, e a mettere in sicurezza i viadotti sia sotto il profilo ambientale che strutturale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa al fine di provvedere con urgenza, anche attraverso lo stanziamento di specifiche risorse, alla messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque del Gran Sasso, con particolare riferimento sia alle strutture che ai sistemi di condotte e canali di scolo nelle gallerie e nei viadotti autostradali gestiti dalla Società Strada dei Parchi spa.

G/2860/97/5

BLUNDO

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),
premesso che:
l'emendamento 16.0.1000, presentato dal Governo nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, è volto ad assegnare alla Società Strada dei Parchi spa un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2021 al 2025 per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25;
considerato che:
tra gli interventi necessari al fine di garantire sia la sicurezza strutturale che ambientale della tratta autostradale A24 e A25, nonché del territorio della regione Abruzzo e dei cittadini residenti, occorrerebbe provvedere alla messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque nelle gallerie autostradali del Gran Sasso e nei Laboratori nazionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), nonché dei sistemi di condotte e canali di scolo in cemento nelle relative due gallerie;
rilevato che:
a seguito della dichiarazione di stato di emergenza emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003, l'intero sistema idrico Gran Sasso è stato interessato da rilevanti lavori, gestiti da un Commissario Straordinario di nomina governativa;
tutti i lavori relativi ai Laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), programmati dal Commissario nella fase emergenziale, sono stati realizzati e collaudati, ad eccezione della totale impermeabilizzazione della pavimentazione;
l'impermeabilizzazione dei laboratori doveva avere lo scopo di mettere gli ambienti in sicurezza e isolarli da ogni possibile contaminazione verso l'esterno, mentre molti episodi di contaminazione delle acque potabili si sono più volte verificati in questi anni, costringendo le autorità competenti a sospendere in più occasioni l'erogazione di acqua potabile;
considerato, inoltre, che:
le acque captate dalla sorgente presente all'interno del Gran Sasso sono attualmente convogliate dalla Ruzzo Reti attraverso condutture in cemento, situate sotto la pavimentazione stradale del traforo, precisamente dalla progressiva 3000-4500 mt dall'ingresso dei Laboratori di fisica nucleare, mettendo così a rischio la gestione e la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso d'Italia, nonché la funzionalità dei canali di scolo dei viadotti, che finiscono per sversare le acque contaminate direttamente nei terreni agricoli sottostanti, con rischio altissimo d'inquinamento dei terreni e delle produzioni agricole ed elevate ripercussioni sulla salute pubblica;
a tale ultimo riguardo, si segnala tra gli episodi rilevanti di contaminazione, in ordine cronologico, quello avvenuto tra il 31 agosto e il 1° settembre 2016, il quale ha provocato la contaminazione dell'acqua destinata all'acquedotto della Ruzzo Reti, con concentrazioni di diclorometano nelle acque che hanno raggiunto valori significativamente elevati, pari ad un sesto della concentrazione presente nelle acque di scarico;
un'ulteriore segnalazione di acqua contaminata è stata rilevata nei primi giorni di maggio del 2017 a seguito del lavaggio delle due gallerie autostradali del Traforo ed è ancora all'attenzione della Magistratura;
appare dunque necessario che vengano stanziate risorse finalizzate a creare nuove infrastrutture utili a captare e convogliare in rete, con alti livelli di sicurezza, le risorse idriche del Gran Sasso, e a mettere in sicurezza i viadotti sia sotto il profilo ambientale che strutturale,
impegna il Governo:
ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di provvedere con urgenza, anche attraverso lo stanziamento di specifiche risorse, alla messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque del Gran Sasso, con particolare riferimento sia alle strutture che ai sistemi di condotte e canali di scolo nelle gallerie e nei viadotti autostradali gestiti dalla Società Strada dei Parchi spa.

G/2860/98/5 (testo 2)

ZANONI, PUGLISI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),
premesso che:

con il decreto legislativo n. 81 del 2015 "Jobs Act", il Governo ha deciso di superare le tipologie contrattuali che in questi anni sono state la causa di un precariato storico e diffuso, che ha colpito soprattutto i giovani, tanto nel privato quanto nel pubblico;
in questo senso, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha inteso colpire quelle tipologie di lavoro flessibile che potessero rappresentare forme mascherate di lavoro subordinato e, quindi, di precariato storico: ha stabilito dunque che nel lavoro privato i contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modaltià di esecuzione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro sono equiparati al lavoro subordinato;
nel settore pubblico, non potendo valere la suddetta equiparazione, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha invece posto, a partire da una certa data, il divieto di stipula di tali contratti di collaborazione;
con la riforma della Pubblica Amministrazione il Governo ha deciso di confermare quanto stabilito dal Jobs Act, mantenendo esclusivamente la possibilità di collaborazioni genuine con la P.A., che non rappresentino forme di lavoro subordinato mascherato;
la conferma si rinviene nell'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dal 1° gennaio 2018 ha sancito il divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con iferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
il decreto legislativo n. 75 del 2017, attuativo della delega Madia, ha previsto altresì una disciplina per il superamento del precariato;
nell'ambito della Pubblica Amministrazione ci sono settori, quali quello della ricerca e dell'Università, che sono ritenuti fondamentali e strategici per il sistema Paese, con specifiche problematiche a cui occorre dare, con urgenza, una risposta in merito a questi temi;
che allo stesso tempo occorre chiarire la portata delle suddette disposizioni in un quadro complessivo generale e coordinato sul piano ordinamentale, sia rispetto al settore privato sia rispetto alle diverse situazioni dei vari comparti del lavoro pubblico, mantenendo fede alla filosofia complessiva della riforma avviata con il cosiddetto "Jobs Act";

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere con urgenza e comunque non oltre il mese di ottobre 2017, con atti di natura amministrativa, ogni possibile azione volto a chiarire le forme di utilizzo di lavoratori flessibili in determinati settori e incarichi nella P.A., con particolare riferimento alle Università e agli altri enti che svolgono attività didattica e di ricerca

G/2860/98/5

ZANONI, PUGLISI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),
premesso che:
con il decreto legislativo n. 81 del 2015 "Jobs Act", il Governo ha deciso di superare le tipologie contrattuali che in questi anni sono state la causa di un precariato storico e diffuso, che ha colpito soprattutto i giovani, tanto nel privato quanto nel pubblico;
in questo senso, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha inteso colpire quelle tipologie di lavoro flessibile che potessero rappresentare forme mascherate di lavoro subordinato e, quindi, di precariato storico: ha stabilito dunque che nel lavoro privato i contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modaltià di esecuzione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro sono equiparati al lavoro subordinato;
nel settore pubblico, non potendo valere la suddetta equiparazione, l'articolo 2 del decreto legislativo

n. 81 del 2015 ha invece posto, a partire da una certa data, il divieto di stipula di tali contratti di collaborazione;
con la riforma della Pubblica Amministrazione il Governo ha deciso di confermare quanto stabilito dal Jobs Act, mantenendo esclusivamente la possibilità di collaborazioni genuine con la P.A., che non rappresentino forme di lavoro subordinato mascherato;
la conferma si rinviene nell'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dal 1° gennaio 2018 ha sancito il divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con iferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
il decreto legislativo n. 75 del 2017, attuativo della delega Madia, ha previsto altresì una disciplina per il superamento del precariato;
nell'ambito della Pubblica Amministrazione ci sono settori, quali quello della ricerca e dell'Università, che sono ritenuti fondamentali e strategici per il sistema Paese, con specifiche problematiche a cui occorre dare, con urgenza, una risposta in merito a questi temi;
che allo stesso tempo occorre chiarire la portata delle suddette disposizioni in un quadro complessivo generale e coordinato sul piano ordinamentale, sia rispetto al settore privato sia rispetto alle diverse situazioni dei vari comparti del lavoro pubblico, mantenendo fede alla filosofia complessiva della riforma avviata con il cosiddetto "Jobs Act";
Impegna il Governo:
a intraprendere con urgenza e comunque non oltre il mese di ottobre 2017, con atti di natura amministrativa, ogni possibile azione volto a chiarire le forme di utilizzo di lavoratori flessibili in determinati settori e incarichi nella P.A., con particolare riferimento alle Università e agli altri enti che svolgono attività didattica e di ricerca

G/2860/99/5 (testo 2)
SAGGESE, ZANONI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),
premesso che:
l'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione in legge del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Bilancio un capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981";
il medesimo articolo 3, comma 4, ha disposto che dal predetto fondo siano stornate le somme destinate alle amministrazioni statali interessate ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione delle medesime, nonché quelle destinante in favore dei comuni e degli altri enti locali delle regioni Campania e Basilicata, le quali vengono versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale;
considerato che:
la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stimano che il residuo fabbisogno per completare la ricostruzione dei comuni campani e lucani colpiti dal sisma del 1980 ammonti a circa 2 miliardi di euro;
al 31 dicembre 2016, risultano ancora aperte 580 contabilità speciali, con un saldo complessivo residuo di circa 199 milioni di euro;
le predette somme potrebbero essere utilizzate per far fronte, quanto meno parzialmente, al citato fabbisogno;
impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare appositi provvedimenti idonei a:

trasferire alle regioni Campania e Basilicata le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comuni e agli altri enti locali dei medesimi territori, con un obbligo di rendicontazione nei confronti del Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi;
trasferire alle regioni Campania e Basilicata le funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
trasferire le somme ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, da utilizzare a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici;
non computare le somme trasferite ai fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

G/2860/99/5

SAGGESE, ZANONI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),
premesso che:
l'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione in legge del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Bilancio un capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981";
il medesimo articolo 3, comma 4, ha disposto che dal predetto fondo siano stornate le somme destinate alle amministrazioni statali interessate ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione delle medesime, nonché quelle destinante in favore dei comuni e degli altri enti locali delle regioni Campania e Basilicata, le quali vengono versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale;
considerato che:
la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stimano che il residuo fabbisogno per completare la ricostruzione dei comuni campani e lucani colpiti dal sisma del 1980 ammonti a circa 2 miliardi di euro;
al 31 dicembre 2016, risultano ancora aperte 580 contabilità speciali, con un saldo complessivo residuo di circa 199 milioni di euro;
le predette somme potrebbero essere utilizzate per far fronte, quanto meno parzialmente, al citato fabbisogno;
impegna il governo ad adottare appositi provvedimenti idonei a:
trasferire alle regioni Campania e Basilicata le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comuni e agli altri enti locali dei medesimi territori, con un obbligo di rendicontazione nei confronti del Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi;
trasferire alle regioni Campania e Basilicata le funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
trasferire le somme ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, da utilizzare a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici;
non computare le somme trasferite ai fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate

finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

G/2860/100/5

URAS, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 16.0.69.

1.54 (testo 2)

SANTINI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Nel caso in cui i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, ai sensi del comma 7, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

8-*ter*. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'articolo 2135" sono aggiunte le seguenti: ", terzo comma,".

2.0.13 (testo 2 corretto)

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(*Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero* Xylosandrus compactus)

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonché i danni causati dal batterio della *Xylella Fastidiosa* al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della *Botrytis Cinerea* al settore vitivinicolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.9 (testo 2 corretto)

COMAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-*ter.*

(*Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti*)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano

relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6.0.14 (testo 3)
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, AZZOLLINI, CONTE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-*bis*.
(*Misure per il completamento delle infrastrutture*)
Al fine ai consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotata, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione" sono sostituite dalle seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243."».
10.21 (testo 4)
AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-*bis*. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere, pari a euro 7 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
1-*ter*. All'articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "dell'indennità" sono sostituite dalle seguenti: "delle indennità"».
10.21 (testo 3)
AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ
All'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016 aggiungere il seguente periodo:
" Per il 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno. All'onere, per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.0.29 (testo 2)
URAS

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Progetti speciali di prevenzione danni nella regione Sardegna*)

«1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogata fino al 31 dicembre 2019».

11.26 (testo 3)

RUSSO, BLUNDO, SANTINI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi istituti è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

4-*ter*. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

12.0.3 (testo 3)

PUGLISI, ELENA FERRARA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Ulteriori disposizioni per le università)

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie *post lauream*, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590.»

13.0.2000 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-*bis.*

(*Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto*)

1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020».

2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» e le parole «entro l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2020».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.

4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

16.0.2 (testo 3)

GUALDANI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(*Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane*)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milione di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.3 (testo 3)

GUALDANI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(*Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane*)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milione di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-

2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.4 (testo 2)

GUALDANI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(*Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane*)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milione di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.5 (testo 2)

GUALDANI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(*Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane*)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milione di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di

euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.21 (testo 2)

MATTEOLI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g),* del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.";

il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.22 (testo 2)

DEL BARBA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g),* del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.";

il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i

rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.23 (testo 2)

STEFANO ESPOSITO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g),* del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.";

il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.24 (testo 2)

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g),* del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.";

il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici

interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.25 (testo 2)

ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BERGER

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g),* del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.";

il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.26 (testo 2)

CARDINALI, PEZZOPANE, MATURANI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(*Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro-Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile*)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con

deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, nonché per far fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 700 milioni di euro".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è sostituito dal seguente

"13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.".

4. Al fine di garantire l'omogeneità operativa delle attività funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonché di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro 190.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse."

6. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono soppresse;

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

7-*ter*. Le esenzioni previste dal comma 7?*bis* sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che a far data dal 24 agosto 2016 siano trovate in una delle seguenti

condizioni :
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
7-*quater*. Le esenzioni previste dal comma 7?*bis* non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
7-*quinquies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7 ? *bis* e 7-*ter* ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.".
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da 7-*bis* a 7-*quater*, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017 e agli oneri derivanti dal comma 7-*quinquies*, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.28 (testo 2)

VERDUCCI, PEZZOPANE, CIRINNÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(*Assegnazione di spazi finanziari ai comuni colpiti dagli eventisismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*)

Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "investimenti connessi alla ricostruzione" sono inserite le seguenti: ", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,"».

16.0.60 (testo 2)

ORRÙ, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(*Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso*)

1. A decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativarichiesta.».

1.3.2.1.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 788 (pom.) del 26/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2017
788ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 13,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2860, di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, il Governo ha presentato l'emendamento 1.800, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria. Al riguardo, osserva che il testo trasmesso differisce rispetto a quanto approvato dalla Commissione innanzitutto per la soppressione della prima parte delle norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, dichiarata inammissibile dal Presidente del Senato. È stata inoltre prolungata fino al 2025 l'autorizzazione di spesa relativa agli interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria sulla scorta di un esame approfondito che ha portato a individuare maggiori risorse rispetto a quanto inizialmente si ritenevano disponibili. Segnala inoltre che la Ragioneria generale dello Stato ha condizionato la verifica positiva della relazione tecnica, ad una modifica dell'articolo 3, comma 17-*ter* volta a garantire l'invarianza degli oneri rispetto alla legislazione vigente e alla soppressione dell'articolo 12, comma 8-*bis*.

Per quanto riguarda le altre disposizioni contenute nell'emendamento del Governo, non vi sono differenze rispetto ai testi approvati dalla Commissione.

Ritiene che la Commissione possa accogliere positivamente le modifiche suggerite dalla Ragioneria generale dello Stato in quanto ispirate a un criterio prudenziale di salvaguardia dei saldi di finanza pubblica.

La Commissione conviene.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE preannuncia che riferirà all'Assemblea quanto emerso dalla discussione.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è sconvocata. Informa altresì che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 27 luglio 2017, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2860
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"
Titolo breve: *d.l. n. 91/2017 - Crescita economica nel Mezzogiorno*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 495 (pom.) 27 giugno 2017	Conclusione su presupposti di costituzionalità
N. 496 (pom.) 28 giugno 2017	Esito: Favorevole
	Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 200 (pom.) 4 luglio 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo
N. 203 (pom.) 18 luglio 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
2ª Commissione permanente (Giustizia)	

N. 408 (pom.) 25 luglio 2017	Esito: Non ostativo
	Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
	Esito: Non ostativo con osservazioni **su emendamenti**

4ª Commissione permanente (Difesa)

N. 38 (pom.) 27 giugno 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo
	Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 505 (ant.) 29 giugno 2017	Esito: **Esame e rinvio**
	Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 506 (pom.) 4 luglio 2017	Esito: **Esame e rinvio**
N. 507 (pom.) 5 luglio 2017	Esito: Favorevole con osservazioni

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 371 (pom.) 27 giugno 2017	Esito: **Esame e rinvio**
	Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 372 (pom.) 28 giugno 2017	Esito: **Esame e rinvio**
N. 374 (pom.) 5 luglio 2017	Esito: **Esame e rinvio**
N. 375 (pom.) 11 luglio 2017	Esito: **Esame e rinvio**

N. 376 (pom.) 12 luglio 2017	Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 322 (pom.) 4 luglio 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 323 (pom.) 5 luglio 2017	Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

N. 262 (pom.) 27 giugno 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 263 (pom.) 28 giugno 2017	Esito: **Esame e rinvio**
N. 264 (pom.) 4 luglio 2017	Esito: **Esame e rinvio**
N. 265 (pom.) 5 luglio 2017	Esito: Favorevole

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 344 (pom.) 4 luglio 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 345 (pom.) 5 luglio 2017	Esito: Favorevole con osservazioni

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

N. 326 (pom.) 27 giugno 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 327 (pom.) 28 giugno 2017	Esito: **Esame e rinvio**

N. 328 (pom.) 4 luglio 2017	Esito: **Esame e rinvio**
N. 329 (pom.) 5 luglio 2017	Esito: Favorevole con osservazioni

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 467 (ant.) 28 giugno 2017	Esito: Favorevole
	Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 95 (pom.) 27 giugno 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: **Rinvio**
	Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 96 (pom.) 4 luglio 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Favorevole

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 276 (ant.) 5 luglio 2017	Esito: Favorevole con osservazioni
	Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

Commissione parlamentare questioni regionali

28 giugno 2017 (ant.)	Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni
	Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 495 (pom.) del 27/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
495ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TORRISI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)
(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera *b)*, 3 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha depositato una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

La relatrice PARENTE (*PD*) sottolinea che la proposta di parere già recepisce alcune indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali. Tuttavia, alla luce delle considerazioni formulate dalla

senatrice Lo Moro e di ulteriori sollecitazioni pervenute attraverso interlocuzioni informali, integra la proposta di parere con ulteriori rilievi.

In primo luogo, propone l'inserimento di alcune osservazioni.

All?articolo 5, in merito all'elenco delle attività di interesse generale, reputa opportuno invitare il Governo a ricomprendere: l?attività di *advocacy*; il microcredito, ai sensi dell?articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993; la formazione non professionale rivolta agli adulti; l?attività dei gruppi di acquisto solidali; i comitati dei genitori; la promozione delle politiche di genere e la promozione e tutela dei consumatori.

All'articolo 46, comma 1, dopo la lettera *g)*, occorre aggiungere la seguente: "*g-bis*) Associazioni femminili".

Con riferimento all'articolo 61, commi 2 e 3, ritiene opportuno invitare il Governo a valutare tutte le ipotesi volte a garantire la specificità territoriale dei centri di servizio per il volontariato e, quanto meno, ad ampliare il numero degli ambiti territoriali di cui all?articolo 65, in modo da evitare che nessun ambito comprenda più di due Regioni o Province autonome.

All'articolo 82, comma 7, dopo le parole: «enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo e principale l?esercizio di attività d?impresa commerciale», propone di inserire le seguenti: «nonché le cooperative sociali e i loro consorzi».

All'articolo 83, ravvisa la necessità di sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società».

Segnala, quindi, l'esigenza di inserire - dopo l'articolo 103 - il seguente: «Articolo 103-*bis* (*Clausola di salvaguardia*) 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Infine, raccomanda un ampliamento delle attività esercitabili dalle cooperative sociali di tipo *a)*, come già richiesto nel parere espresso sull'atto del Governo n. 418 ("Revisione della disciplina in materia di impresa sociale").

Propone, inoltre, l'inserimento di ulteriori condizioni, accogliendo i rilievi della senatrice Lo Moro.

In primo luogo, all'articolo 57, comma 1, propone di sostituire le parole: «possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione» con le seguenti: «ove si ricorra al regime di convenzione, possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento». Inoltre, ritiene opportuno aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro determina l'immediata decadenza della convenzione».

Per quanto riguarda l'articolo 9, comma 1, accoglie la richiesta della senatrice Lo Moro, inserendo, come condizione, la proposta di sostituire le parole: «alla Fondazione Italia sociale» con le seguenti: «al Fondo destinato a sostenere lo svolgimento delle attività di interesse generale proprie degli enti del Terzo settore».

Propone, quindi, di formulare come condizione il rilievo - precedentemente inserito tra le osservazioni - riferito all'articolo 4, comma 2, volto ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile, alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4».

Il senatore Mario MAURO (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità in merito all'attribuzione di compiti di controllo ai centri di servizio per il volontariato, in quanto, a suo avviso, sussiste il rischio di snaturarne la funzione. Sarebbe preferibile individuare apposite risorse da destinare alle attività di controllo, al fine di evitare che siano distolti dalla loro finalità fondi altrimenti riservati ad altri obiettivi.

Il sottosegretario BOBBA concorda con il rilievo della senatrice Lo Moro sulla opportunità, in caso di estinzione o scioglimento di enti del Terzo settore, di devolvere il patrimonio residuo al Fondo di cui all'articolo 72, piuttosto che alla Fondazione Italia sociale. Ritiene condivisibile anche l'inserimento, tra le sezioni del Registro unico nazionale, di quella riservata alle associazioni femminili.

Con riferimento all'osservazione del senatore Mauro, informa che - nell'ultima versione dello schema di decreto legislativo, in corso di predisposizione - sarà indicata una quota di risorse appositamente destinate ai centri di servizio per il volontariato per lo svolgimento delle funzioni di controllo.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, presenta una proposta alternativa di parere, pubblicata in allegato.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere avanzata dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, così come integrata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

La proposta alternativa di parere, avanzata dal senatore Crimi e da altri senatori, è quindi preclusa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Il provvedimento si compone di 17 articoli, ripartiti in quattro Capi.

Il Capo I, comprendente gli articoli da 1 a 3, prevede misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno.

In particolare, l'articolo 1 prevede una incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata «Resto al Sud», è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti - al momento della presentazione della domanda - nelle Regioni citate, ovvero che vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria dell'ente gestore, e che mantengano tale residenza per tutta la durata del finanziamento. Inoltre, è requisito indispensabile non aver fruito di incentivi pubblici nazionali, rivolti all'autoimprenditorialità, nel triennio antecedente la domanda di finanziamento.

Le istanze pervenute saranno esaminate dal soggetto gestore, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti - Invitalia, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo i tempi necessari per un'unica richiesta di integrazione documentale durante la fase di istruttoria.

Gli enti pubblici e le università, previa comunicazione al soggetto gestore, possono fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale, così come anche le associazioni e gli enti del Terzo settore elencati all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016.

Le istanze di agevolazioni possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse - pari a 1,25 miliardi di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), programmazione 2014-2020 - dai giovani che abbiano già costituito o che costituiscano un'impresa individuale o una società, anche in forma cooperativa, per la produzione di beni nei settori dell'artigianato o dell'industria ovvero per la fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio, ad eccezione della vendita di beni prodotti nell'attività di impresa.

I finanziamenti - nella misura massima di 40.000 euro per singolo richiedente, fino ad un massimo di 200.000 euro per le domande presentate da più richiedenti - sono erogati per il 35 per cento a fondo perduto e per il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni.

L'articolo 2 estende la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole del Mezzogiorno: si prevede la concessione, in alternativa ai mutui agevolati previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000, di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.

L'articolo 3 individua una nuova procedura sperimentale per la valorizzazione delle terre abbandonate o incolte e di beni non utilizzati nelle Regioni del Mezzogiorno, con l'obiettivo di rafforzare le opportunità occupazionali, favorire l'incremento di reddito dei giovani e incentivare la riqualificazione e il riuso dei beni inutilizzati.

L'elenco delle aree incolte e dei beni in stato di abbandono è aggiornato con cadenza annuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune. I beni così individuati possono essere dati in concessione - per un periodo non superiore a nove anni, rinnovabile una sola volta - a soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto di valorizzazione e utilizzo del bene stesso.

Il Capo II, che comprende gli articoli 4 e 5, istituisce le zone economiche speciali (ZES), al fine di creare condizioni favorevoli allo sviluppo imprenditoriale in alcune aree del Paese, attraverso benefici fiscali e semplificazioni amministrative. Come precisato all'articolo 4, la ZES deve essere istituita all'interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata, e può essere composta anche da aree territoriali non adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionale e comprendano un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). La Regione ha il compito di formulare una proposta di istituzione della ZES, mentre dell'amministrazione è incaricato un Comitato di indirizzo, composto dal presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della Regione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I membri del Comitato svolgono la loro attività a titolo gratuito.

L'articolo 5 prevede i benefici fiscali e le semplificazioni per le imprese, nuove o già esistenti, purché mantengano le attività nella ZES per almeno cinque anni successivi al completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni.

Il Capo III, comprendente gli articoli da 6 a 9, individua gli strumenti di semplificazione delle procedure in relazione alla valorizzazione dei territori che il provvedimento intende sostenere.

Nello specifico, l'articolo 6 è volto ad accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, semplificando la procedura per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle amministrazioni, nonché prevedendo che ciascun Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individui l'amministrazione che indice la conferenza di servizi decisoria, finalizzata ad acquisire tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del singolo intervento.

L'articolo 7 promuove l'attuazione di interventi di notevole complessità, inseriti nell'ambito di piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee, attraverso l'implementazione di strategie territoriali integrate. A tal fine, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, individui gli interventi per i quali si debba procedere alla stipula di appositi contratti istituzionali di sviluppo (CIS).

L'articolo 8 ammette all'amministrazione straordinaria le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, qualora le stesse siano gravemente inadempienti rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte all'atto della cessione.

L'articolo 9 reca misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti, modificando il decreto legislativo n. 152 del 2006, per allinearlo alle modifiche normative intervenute in sede europea, evitando che il rifiuto debba essere classificato come pericoloso solo perché non ne è nota integralmente la composizione.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 10 a 17, prevede ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale.

L'articolo 10 dispone che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) attivi programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle Regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 11 consente di attivare interventi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, in convenzione con enti locali, soggetti del Terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia.

L'articolo 12 stabilisce i criteri per la determinazione del costo standard per studente delle università statali, iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, che costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2017, con cui è stata dichiarata l'illegittimità degli articoli 8 e 10, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'amministrazione straordinaria ILVA, per attuare le misure già previste dall'articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge n. 191 del 2015, garantendo che le somme oggetto di confisca siano destinate alle opere di risanamento ambientale.

Con l'articolo 14 si dispone la proroga al 31 luglio 2018 dell'agevolazione - introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 - per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

L'articolo 15 prevede che, nelle Regioni del Mezzogiorno, le prefetture - uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscano agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale e a migliorare i servizi ad essi affidati.

L'articolo 16 reca misure urgenti per superare situazioni di degrado sociale e di precarietà igienico-sanitaria in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di stranieri. Si tratta, in particolare, dei territori dei Comuni di Manfredonia, San Ferdinando e Castel Volturno. Sono istituiti commissari straordinari ad hoc, i quali adottano un piano di interventi finalizzati al risanamento delle aree e a garantire condizioni di maggiore vivibilità e sicurezza. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono ripartite nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno

di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 193 del 2016.

L'articolo 17 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2856) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale***

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCUSO (*AP-CpE-NCD*) illustra il testo del decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 20 giugno. Illustra, inoltre, gli emendamenti ad esso riferiti. Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) dichiara il proprio voto contrario, ravvisando una violazione degli articoli 3 e 32, secondo comma, della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2856) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCUSO (*AP-CpE-NCD*) riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2439) ***Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall?unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri; Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Sandra Zampa; D'Alia; Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mara Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Simeoni ha aggiunto la propria firma all'emendamento 3.1.
Avverte inoltre che l'emendamento 7.1 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.
Dichiara, quindi, improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5, 5.0.1, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 7.0.1, 7.0.2 e 12.1, nonché gli ordini del giorno G/2439/2/1, G/2439/3/1, G/2439/4/1, G/2439/7/1 e G/2439/9/1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2708) ***Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di* referendum *previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il relatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), alla luce delle significative proposte di modifica presentate, peraltro alcune delle quali avanzate da senatori della maggioranza, ritiene necessaria una riflessione sulla opportunità di proseguire l'esame del provvedimento. Considerato l'approssimarsi della fine della legislatura, infatti, un rinvio del disegno di legge in titolo all'altro ramo del Parlamento potrebbe impedirne l'approvazione definitiva.

Il senatore Mario MAURO (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno approfondire l'argomento in una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ricorda che il testo all'esame è già stato approvato con un'ampia maggioranza alla Camera dei deputati.

Il sottosegretario PIZZETTI, pur rimettendosi alla Commissione, anticipa che il Governo si esprimerà in senso favorevole su molte delle proposte di modifica presentate.

Il PRESIDENTE propone quindi di approfondire la questione in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 417

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
preso atto che lo schema di decreto legislativo vuole assicurare sistematicità alla riforma del Terzo settore attraverso il codice, allo scopo di definire gli elementi essenziali degli enti, rintracciabili nella finalità, nell'attività e nell'iscrizione al registro unico che - per la prima volta - viene istituito. Si tratta di una riforma, di una razionalizzazione e di una semplificazione necessarie, considerando l'apporto del Terzo settore all'economia italiana e al relativo impatto occupazionale, al fine di rafforzare, in particolare, l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione relativo al principio di sussidiarietà, che favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
considerato che il Codice intende, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge di delega n. 106 del 2016, configurarsi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo settore;
considerato che risulta di fondamentale importanza la redazione di un Codice per superare la frammentazione normativa, soprattutto in materia fiscale derivata dalla legislazione settoriale;
ricordato che la legge di delega n. 106 del 2016, all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, chiede di provvedere "alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche e non riconosciute";
preso atto della scelta del Governo di non intervenire sulla disciplina generale del Codice civile riferita

agli enti collettivi,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
all?articolo 4, sostituire le parole: "ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione" con le seguenti: "le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti" al fine di prevedere, oltre alle associazioni e alle fondazioni, altre istituzioni di diritto privato, così da poter eventualmente far rientrare nel Terzo settore soggetti come, ad esempio, i comitati, che non sono né associazioni né fondazioni, o soggetti ibridi come le fondazioni di partecipazione;
all'articolo 5, sopprimere, dall'elenco delle attività, tutti i riferimenti alla legislazione vigente.
Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
all?articolo 1, comma 1, appare opportuno sopprimere il riferimento al solo "secondo comma"dell?articolo 3 della Costituzione;
all'articolo 3, che reca disposizioni sulle norme applicabili, occorre verificare se il rapporto con le fonti di disciplina sia sempre chiaro, per non lasciare spazio a dubbi di natura interpretativa e per consentire, soprattutto alle realtà associative di piccole e medie dimensioni, di disporre di un Codice più semplice e non troppo complesso sul piano tecnico. Sarebbe preferibile raccordare ed esplicitare, con maggiore puntualità nei diversi articoli, il riferimento a norme generali, a discipline particolari e a previsioni di carattere residuale del Codice civile;
all?articolo 4, comma 1, è opportuno provvedere all?ampliamento delle forme giuridiche degli enti del Terzo settore in forma non societaria e a una conseguente attenta revisione dei profili relativi ai requisiti in tema di organizzazione e funzionamento;
sempre in riferimento all?articolo 4, comma 1, con riguardo alla definizione degli Enti del Terzo Settore, occorre valutare l'opportunità di aggiungere che alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 15, che pure sono enti di Terzo settore, non si applicano le disposizioni contenute nei decreti attuativi, se non in quanto compatibili con la loro disciplina specifica;
all'articolo 4, comma 2, si invita a valutare l'ipotesi di aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile, alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.";
all?articolo 5, in merito all'elenco delle attività di interesse generale, si invita il Governo a ricomprendere: *a)* l?attività di *advocacy*; *b)* il microcredito, ai sensi dell?articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993; *c)* la formazione non professionale rivolta agli adulti; *d)* l?attività dei gruppi di acquisto solidali; *e)* i comitati dei genitori;
al medesimo articolo 5, si invita, inoltre, ad apportare le seguenti modificazioni:
- sostituire la lettera *o)* con la seguente: "*o)* attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell?ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un?area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata, finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l?accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l?obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, stabilite dall?Organizzazione internazionale del Lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un?esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi nel contrasto del lavoro infantile minorile";
- sostituire la lettera *v)* con la seguente: "*v)* promozione della cultura delle legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata";
all?articolo 7, coerentemente con la definizione di cui all?articolo 79, comma 4, lettera *a)*, occorre ricollocare le parole: "di modico valore" da dopo la parola: "servizi" a dopo la parola: "beni";
si invita il Governo a riformulare gli articoli 8 e 16, che introducono limitazioni quantitative

eccessivamente rigide, suscettibili di frenare l?acquisizione di professionalità, con un ingiustificato scostamento rispetto agli *standard* retributivi riconosciuti nel settore pubblico e nel settore privato, producendo di fatto un disallineamento con il principio costituzionale previsto all?articolo 36 della Costituzione;

in merito all'articolo 8, comma 3, lettera *b)*, si ritiene necessario che il divieto di distribuzione degli utili anche in forma indiretta - che certamente costituisce un requisito decisivo per definire la non lucratività degli enti - sia soppresso, in modo tale da consentire agli ETS l'impiego di professionalità adeguate e competenti. La norma, infatti, nel consentire una deroga al limite del 20 per cento per acquisire specifiche competenze e solo per gli enti che operano in tre settori (sanitario, ricerca e formazione universitaria e post universitaria), appare irragionevolmente più restrittiva rispetto all'interpretazione offerta dall' Agenzia delle Entrate che, per le Onlus, ammette la possibilità che il limite del 20 per cento non trovi applicazione, a determinate condizioni, per tutti i settori di attività. Appare peraltro incongrua la *ratio* del riferimento ai lavoratori autonomi;

sempre con riferimento all'articolo 8, pertanto, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e delle attività diverse di cui al precedente articolo 6, secondo i criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all?articolo 97";
- al comma 2, sostituire la parola: "associativi" con la seguente: "sociali";
- al comma 3, lettera *a)*, sopprimere le parole "o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni";

appare opportuno sostituire l?articolo 10 con il seguente: "10. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore possono costituire con atto pubblico uno o più patrimoni destinati ad uno specifico scopo ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile; la delibera con la quale viene costituito un patrimonio destinato deve essere depositata nel registro unico nazionale del Terzo settore";

all?articolo 11, occorre sopprimere i commi 2 e 3;

all?articolo 12, si invita a sopprimere, nella rubrica, la parola: "sociale";

all?articolo 13, comma 1, dopo le parole: "dei proventi", appare opportuno aggiungere le seguenti: "e dei ricavi" e, dopo la parola: "delle uscite", aggiungere le seguenti: "degli oneri";

all?articolo 14, appare opportuno sopprimere il comma 2, ovvero, in subordine, ricomprendere gli obblighi di comunicazione dei dati ivi previsti nel contenuto del bilancio sociale, in forma anonima;

all?articolo 16, si reputa necessario aumentare, da 1:6 ad 1:8, la forbice retributiva tra lavoratori dipendenti, al fine di garantire alle organizzazioni di potersi avvalere delle migliori professionalità, anche a livello internazionale, per l?espletamento della propria missione ed in coerenza con quanto disposto dall?articolo 13 dello schema di decreto n. 418 in materia di impresa Sociale, dal momento che tale differenza non appare giustificabile;

all'articolo 17, comma 4, si invita a valutare i possibili effetti distorsivi che il sistema dell'autocertificazione potrebbe generare, con conseguente alterazione della natura stessa del volontariato, basato sul carattere della gratuità;

sempre con riferimento all?articolo 17, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Salvo quanto previsto per le organizzazioni di volontariato all?articolo 32, gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.";
- sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Ai fini del presente Codice, il volontario è una persona che in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, per il tramite di un ente del Terzo settore, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità esclusivamente per fini di solidarietà.";
- collocare all'articolo 32, che riguarda le organizzazioni di volontariato, la disposizione di cui al comma 5;

- sopprimere il comma 6;

all'articolo 18, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- modificare la rubrica "*Assicurazione obbligatoria*" con la seguente: "*Registro dei Volontari e assicurazione obbligatoria*";
- al comma 1, dopo le parole: "di volontari" inserire le seguenti: "in forma continuativa e in forma occasionale";
- al comma 2, dopo le parole: "semplificati", sopprimere le seguenti: "con polizze anche numeriche";
- aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-*bis.* Gli enti di Terzo settore debbono tenere un apposito registro dei volontari che prestano attività di volontariato in forma continuativa e comunque non in forma occasionale";

all?articolo 21, comma 1, occorre introdurre la forma degli atti costitutivi e le modalità di versamento del patrimonio;

all?articolo 22, occorre apportare gli opportuni coordinamenti, allo scopo di chiarire i rapporti tra la procedura prevista per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS e il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che resta in vigore relativamente agli enti non ETS;

all?articolo 22, viene introdotto un controllo di legalità in capo ai notai, analogo a quello previsto per le società, mentre il controllo di cui al DPR n. 361 del 2000, applicabile agli enti non ETS, è di natura concessoria e discrezionale; non troverebbe applicazione, peraltro, la disposizione del Codice sugli importi minimi di patrimonio, con evidenti ripercussioni in termini di uniformità di applicazione sul territorio;

sempre all'articolo 22, si segnala l'assenza di un termine per l?iscrizione da parte dell?Ufficio;

all?articolo 23, al comma 1, si invita a sostituire le parole: "Se l?atto costitutivo o lo statuto non lo attribuiscono alla competenza dell?assemblea o di un altro organo eletto della medesima", con le seguenti: "Salvo che l?atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente", nonché a sopprimere il comma 3;

all?articolo 24, al comma 1, è opportuno sopprimere le parole: "da almeno tre mesi"; al comma 2, occorre sostituire le parole: "commi quarto e" con "comma"; al comma 3, si invita a sostituire le parole: "Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati pari o superiore a cinquecento" con le seguenti: "Lo statuto indica il numero massimo di deleghe che possono essere raccolte da ciascun associato";

all?articolo 25, comma 2, dopo le parole: "all?articolo 41", è opportuno aggiungere le seguenti: "e negli altri enti di Terzo settore che hanno un numero di associati pari o superiore a cento";

agli articoli da 27 a 31, è necessario riconsiderare il sistema dei controlli e delle sanzioni per gli organi degli ETS; occorre altresì intervenire per elevare i parametri, previsti all?articolo 30, che rendono obbligatoria la nomina dell?organo di controllo;

all?articolo 30, comma 4, e all?articolo 31, comma 3, si invita a sostituire la parola: "separati" con la seguente: "destinati";

all?articolo 32, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, al fine di svolgere in forma organizzata l?attività di volontariato prevalentemente in favore di terzi."
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis.* Le organizzazioni di volontariato svolgono una o più attività di cui all?articolo 5, ad esclusione di quelle di cui alle lettere *o)* e *s)*, e di cui all?articolo 84, comma 1, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Le organizzazioni di volontariato possono altresì impiegare volontari per lo svolgimento delle attività di cui all?articolo 6.";
- sostituire il comma 2 con il seguente: "2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l?organizzazione di volontariato cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria

attività volontaria.";
all?articolo 32, comma 4, e all'articolo 41, comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: ", tenendo conto dell?esigenza di salvaguardare le finalità dell?elenco nazionale di settore, di riconoscere e favorire la specificità delle organizzazioni di cui al presente comma e assicurare il concorso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all?esercizio delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni medesime.";
all?articolo 33, comma 1, sopprimere le parole da: "In ogni caso" fino a: "volontari" e, al comma 2, sopprimere le parole: "e 4" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dalle fonti di cui agli articoli 6 e 84, comma 1, del presente decreto.";
all?articolo 34, comma 1, sostituire le parole: "i volontari" con la seguente: "gli";
all?articolo 35, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all?articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere *o*) e *s*), avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.";
all'articolo 35, comma 3, sopprimere le parole: "*,* a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.";
all?articolo 36, comma 1, sopprimere le parole: "fatto comunque salvo quanto disposto dall?articolo 17, comma 5" e dalle parole: "In ogni caso" fino a "associati"; sostituire la parole: "venti" con la seguente: "quaranta"; sopprimere le seguenti parole: "dei volontari o al cinque per cento del numero";
all?articolo 41, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche attraverso l?utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.";
- dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-*bis*. Sono reti associative quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti di Terzo Settore ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 10 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
1-*ter*. Sono reti associative nazionali quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Sono altresì reti associative nazionali le associazioni singole o aggregate con oltre centomila associati persone fisiche e con proprie sedi operative in almeno dieci regioni o province autonome.";
- al comma 2, lettera *b),* dopo la parola: "autocontrollo", aggiungere le seguenti: "in forma facoltativa da parte degli enti di cui al comma 1-*ter*";
all?articolo 41, comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: ", tenendo conto dell?esigenza di salvaguardare le finalità dell?elenco nazionale di settore, di riconoscere e favorire la specificità delle reti di cui al presente comma e di assicurare il concorso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all?esercizio delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle reti medesime.";
all'articolo 47, si invita a coordinare il comma 3, che prevede un termine di 60 giorni entro il quale l?Ufficio deve rispondere con un meccanismo di silenzio assenso, con l?articolo 22, che, per il procedimento di riconoscimento, non prevede alcun termine per l?iscrizione;
sempre con riferimento all'articolo 47, al fine di evitare una sovrapposizione di norme e una

conseguente attribuzione di potere di controllo in capo a soggetti diversi, occorre specificare che la norma si applica solo agli ETS non riconosciuti;
all?articolo 48, in merito alla sanzione prevista per il caso di mancato deposito di atti nel Registro unico (cancellazione dal Registro), si rileva che la norma appare irragionevole e carente del carattere della proporzionalità;
all?articolo 49, occorre riconsiderare il riferimento all?articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con particolare riguardo agli ETS non riconosciuti;
all?articolo 50, appare opportuno sopprimere il comma 2 e, conseguentemente, al comma 3, sopprimere il richiamo al meccanismo di devoluzione del patrimonio di cui al comma 2;
all?articolo 52, occorre sopprimere il comma 2;
all?articolo 53, comma 3, appare aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comma 5 e 5-*bis*";
all?articolo 54, comma 1, occorre aggiungere un'esplicita previsione riguardante la trasmigrazione degli altri enti iscritti in altri registri già esistenti;
all?articolo 55, appare opportuno sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell?amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all?articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell?esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all?articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all?articolo 45, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, poste in essere, in via prioritaria, nel rispetto dei principi e secondo le procedure di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché nel rispetto delle norme nazionali e regionali che disciplinano specifici procedimenti e, in particolare, di quelle relative alla programmazione sociale di zona, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in quanto applicabile";
all?articolo 56, al comma 1, dopo la parola: "generale", occorre inserire le seguenti: "se più favorevole rispetto al ricorso al mercato"; inoltre, al comma 2, dopo la parola: "documentate" appare opportuno inserire le seguenti: "; le prestazioni erogate da OdV e APS nell?ambito di una convenzione devono essere a titolo gratuito";
all?articolo 57, alla rubrica e al comma 1, dopo la parola: "sanitario", appare necessario inserire la parola: "e"; al comma 1, è altresì opportuno aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei princìpi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.";
all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera *c),* si invita ad aggiungere la seguente: "c-*bis)* un rappresentante designato dall?associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;";
all?articolo 60, comma 1, lettera *e)*, appare opportuno inserire, in fine, le seguenti parole: "e dei Centri di Servizio per il Volontariato ai sensi dell?articolo 61";
all'articolo 61, commi 2 e 3, si invita il Governo a valutare tutte le ipotesi volte a garantire la specificità territoriale dei CSV;
all'articolo 62, comma 7, è necessario introdurre una specifica garanzia, finalizzata a prevedere che i residui finanziari accumulati nel tempo dai CSV restino a disposizione degli stessi nel territorio dove operano;
all?articolo 63, comma 2, si reputa necessario sopprimere la lettera *g)*;
all?articolo 64, comma 5, lettera *j)*,dopo le parole: "elenco nazionale", occorre inserire le seguenti: "che comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e";
all'articolo 65, comma 3, con riferimento alla composizione degli OTC, si invita a sostituire la lettera *a)*, con la seguente: "*a)* cinque membri, di cui uno con funzione di presidente, designati dalle FOB";
all'articolo 77, comma 4, al fine di non ingenerare dubbi in merito all?effettivo ambito di applicazione della norma, in presenza di tassi di rendimento che superano i parametri di cui sopra, con un favore evidente per il risparmiatore, prima delle parole: "pari al maggiore", è necessario inserire la parola:

"almeno". Analogo rilievo occorre avanzare con riferimento al periodo successivo relativo ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a 12 mesi;

all?articolo 77, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 5, sostituire le parole: "inferiore allo 0,60 per cento" con le seguenti: "commisurata all?ammontare nominale collocato dei titoli."; conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: "Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare, agli emittenti spetta il credito d?imposta di cui al successivo comma 10". L'intervento appare necessario ai fini di un più congruo coordinamento con il richiamo al limite previsto ai fini dell?erogazione liberale a favore degli enti del Terzo settore. In particolare, ferma restando la possibilità di erogare a titolo gratuito anche somme inferiori allo 0,6 per cento, si specifica che, solamente qualora si raggiunga o si superi tale soglia, sarà possibile accedere al credito d?imposta di cui al comma 10; inoltre, al medesimo comma 5, l?erogazione liberale concessa a favore degli enti del Terzo settore da parte degli emittenti dovrebbe essere subordinata alla definizione di un progetto predisposto non già da enti "richiedenti", quanto piuttosto da "enti destinatari della liberalità" al fine di non alterare la natura di liberalità e l?autonomia dell?emittente;
- al comma 7, prima delle parole: "rispetto da parte degli emittenti", inserire le seguenti: "l?effettiva erogazione della liberalità di cui al comma 5 ed il rispetto"; al medesimo comma, sopprimere il richiamo di cui al comma 5, in quanto si tratta di una mera facoltà, e mantenere esclusivamente il riferimento al comma 6. In questo modo, alla erogazione effettiva e al rispetto della condizione di cui al comma 6 è associata l?applicazione dei commi da 8 a 13;
- al comma 8, parametrare l?esenzione dall?obbligo di versamento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB all?importo delle liberalità effettivamente erogate, secondo quanto previsto al comma 5, tenendo conto delle somme raccolte a seguito dell?emissione dei titoli di solidarietà;
- introdurre una norma, la quale preveda che le disposizioni contenute nell'articolo siano attuate con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, di cui sia specificata la natura regolamentare, con espresso richiamo all?articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

all?articolo 78, al comma 1, dopo le parole: "I gestori dei portali *on line* che svolgono attività di *social lending*", è necessario inserire le seguenti: "finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all?articolo 5"; al medesimo comma 1, si invita a verificare l?opportunità di specificare l?effettivo ambito applicativo della disposizione, circoscrivendone la portata ad attività sociali che perseguono finalità di interesse generale di cui all?articolo 5 del CTS;

sempre con riferimento all?articolo 78, occorre introdurre una norma, la quale preveda che le disposizioni contenute nell'articolo siano attuate con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, di cui sia specificata la natura regolamentare, con espresso richiamo all?articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

all?articolo 79, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- ai fini di una maggiore semplificazione, al comma 2 modificare il duplice richiamo alla "frazione di costo effettivo" e alla "metà dei corrispettivi medi", sopprimendo il riferimento a questo ultimo criterio, in quanto suscettibile di ingenerare contenziosi in merito alla esatta quantificazione del "valore medio". Per questo, occorre richiamare i soli costi effettivi, intesi in senso ampio quale somma di costi diretti e indiretti;
- sempre al comma 2, introdurre una disposizione in grado di assorbire anche i criteri definiti al comma 3, che possono presentarsi di difficile applicazione, benché riproducano il tenore del decreto ministeriale n. 200 del 2012. A tale scopo, anche nella consapevolezza della necessità di redigere un testo coerente con i principi comunitari, il comma 2 potrebbe dunque essere sostituito dal seguente: "2. Le attività di interesse generale di cui all?articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all?articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l?Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro

versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall?ordinamento. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all?articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi";
- al comma 3, sopprimere le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, in quanto assorbite dal nuovo comma 2, ove fosse accolta la precedente osservazione. Il nuovo comma, infatti, farebbe riferimento anche alle attività contrattualizzate o convenzionate con enti pubblici, tenendo conto nel computo del parametro di riferimento per la commercialità o meno dell?operazione, anche degli apporti pubblici e facendo salvi gli importi di spesa previsti dall?ordinamento; al contrario, sono fatte salve le lettere *e)* e *f)*, in quanto evidentemente di favore nei confronti degli enti del terzo settore alle condizioni ivi previste;
- al comma 6, precisare che la "non commercialità" sussiste anche per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi. Tale inciso deve essere inserito al primo e al terzo periodo del comma 6;
- al medesimo comma 6, sostituire le parole: "Si considerano, tuttavia," con le seguenti: "Non si considerano, altresì," e sopprimere l?ultimo periodo;
all?articolo 80, dovrebbero essere inseriti due nuovi commi, che riproducano il contenuto dei commi 4 e 5 dell?articolo 86, al fine di realizzare un migliore coordinamento con riferimento alle specifiche condizioni di rilevanza fiscale generatesi prima dell?adesione al regime forfetario e valide sia per l?articolo 80 che 86;
sempre con riferimento all'articolo 80, occorre inserire un nuovo comma, per escludere l?applicazione degli studi di settore (articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993), dei parametri (articolo 3, comma 184, della legge 549 del 1995) e degli indici sistematici di affidabilità (articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016) per gli enti che si avvarranno di questo regime opzionale;
all'articolo 81, occorre integrare il comma 1, prevedendo che il *bonus* possa spettare anche per erogazioni a favore di enti del Terzo settore in senso ampio, ricomprendendo quindi anche le imprese sociali. Al fine di evitare profili di incoerenza comunitaria, l?assegnazione del beneficio fiscale va limitato alla condizione che l?immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di natura non commerciale;
sempre con riferimento all?articolo 81, sul versante dei potenziali donatori, si deve chiarire che il credito può essere fruito da enti o società, senza fare riferimento alla loro soggettività ai fini dell?IRES, in modo tale da assicurare il beneficio anche alle società di persone e agli altri enti tassati per trasparenza;
all?articolo 82, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, aggiungere una norma di salvaguardia di quanto previsto al comma 6;
- al comma 2, in riferimento all?esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti, sopprimere le parole: "a condizione che i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali e che l?ente renda, contestualmente alla stipula dell?atto, apposita dichiarazione in tal senso."; sopprimere, inoltre, la sanzione prevista in caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento dell?attività di interesse generale. Occorre osservare, al riguardo, che la normativa attuale non prevede tali limitazioni e che, pertanto, la loro introduzione comporterebbe un aggravio per gli enti;
- al comma 3, specificare che le modifiche statutarie, richieste dagli enti al fine di adeguare i contenuti degli atti alle modifiche normative, siano esenti dall?imposta di registro. A tal fine, il comma potrebbe essere sostituito dal seguente: "3. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall?imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative";
- al comma 5, dopo le parole: "contratti", aggiungere le seguenti: "le fatture, le ricevute, le quietanze,";
- al comma 6, limitare l?esenzione IMU e TASI agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non

commerciali del Terzo settore di cui all?articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Occorre sopprimere, dunque, il riferimento alle attività di culto di cui alla legge n. 222 del 1985, perché non rientranti nell?articolo 5;
all?articolo 83, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. In alternativa alla previsione di cui al precedente comma, per le persone fisiche sono deducibili le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all?articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d?imposta non superiore a 100.000 euro. La deduzione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall?articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per lo stesso periodo d?imposta, il contribuente non può usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 1, della detrazione di cui al medesimo comma 1";
- al comma 2, introdurre, unitamente alla detrazione prevista al comma 1, anche la possibilità di operare una deduzione al fine di non penalizzare quei contribuenti eroganti che applicano una aliquota d?imposta superiore al 30 o al 35 per cento; inoltre, occorre introdurre una norma che consenta la deduzione delle liberalità erogate in periodi di imposta, che si concludono in perdita fiscale o senza reddito dichiarato, dal reddito complessivo eventualmente dichiarato nei periodi di imposta successivi. A tale fine, il comma 2 potrebbe essere sostituito dal seguente: "2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all?articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 15 per cento del reddito complessivo dichiarato. In assenza di reddito dichiarato, le liberalità erogate sono deducibili, nei limiti di euro 100 mila per periodo d?imposta, dal reddito complessivo dichiarato nei cinque periodi di imposta successivi. Le liberalità erogate sono deducibili, nei limiti di euro 100 mila per periodo d?imposta, dal reddito complessivo dichiarato nei cinque periodi di imposta successivi.";
- modificare i commi 3, 4, 5, introducendo un espresso riferimento alla legge n. 166 del 2016, relativa alla donazione per solidarietà sociale di generi alimentari, farmaci e prodotti diversi, da coordinare con le attuali previsioni contenute nell?articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
- al comma 6, aggiungere una responsabilità solidale del rappresentante legale dell?ente, unitamente all?ente stesso, per le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi maturati con riguardo ai benefici fruiti dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali a favore di soggetti rivelatisi privi della qualifica di ente del terzo settore non commerciale;
- introdurre una disposizione, la quale preveda che, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura di cui ai commi 1 e 2;
- introdurre una disposizione di salvaguardia della detrazione al 19 per cento dei contributi associativi di importo non superiore ad euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge n. 3818 del 1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Contestualmente occorre sopprimere l?articolo 15, comma 1, lettera i-*bis*) del TUIR, la cui abrogazione dovrebbe trovare più adeguata collocazione all'articolo 102, comma 1;
all?articolo 84, comma 1, e all'articolo 85, comma 1, con riguardo agli specifici regimi fiscali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, si invita il Governo, ai fini di una maggiore semplificazione del testo, a eliminare i riferimenti iniziali all?articolo 79, commi 2, 3 e 4;
sempre in relazione all?articolo 85, comma 1, dopo le parole: "nonché nei confronti di enti", occorre sopprimere il riferimento agli enti del Terzo settore, per ragioni di coerenza con la disposizione di cui alla lettera *m)*;

all?articolo 86, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, specificare che si tratta di un regime opzionale, sostituendo la parola: "applicano" con le seguenti: "possono applicare";
- al medesimo comma 1, richiamare espressamente, fino a che non intervenga una diversa autorizzazione comunitaria, la deroga già autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. Conseguentemente, sopprimere il comma 18, al fine di coordinare il testo; inoltre, dopo le parole: "non superiori ad euro 130 mila ", aggiungere le seguenti: "o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell?Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione, si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE";
- al comma 2, al fine di un migliore coordinamento delle procedure, specificare che gli enti non di nuova costituzione potranno comunicare l?opzione nella dichiarazione annuale. Pertanto, dopo le parole: "regime forfetario comunicando", aggiungere le seguenti: "nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività";
- dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-*bis*. Qualora sia esercitata l?opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell?articolo 80, considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del precedente comma 3.";
- sopprimere i commi 4 e 5, in quanto le disposizioni ivi previste sono da ricollocare più opportunamente all?articolo 80;
- al comma 15, sopprimere il richiamo alle condizioni di esclusione di cui al comma 3;
all'articolo 87, occorre esentare dalla tenuta delle scritture contabili soggetti di minori dimensioni, in funzione dei proventi prodotti, ai quali potrà essere concesso di tenere un semplice rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive, così come previsto al dall?articolo 20-*bis*, comma 3, da raccordare con l?articolo 13. Conseguentemente, il comma 3 potrebbe essere sostituito dal seguente: "3. I soggetti richiamati al comma 1 che, nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a euro 50 mila possono tenere per l?anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera *a)*, il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui al comma 3 dell?articolo 13;
all?articolo 89, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, lettera *b)*, precisare che agli enti del Terzo settore di cui all?articolo 79, comma 1, non si applicano le esenzioni dalle imposte ipotecaria e catastale di cui agli articoli articolo 1, comma 2, e 10, comma 3, del decreto legislativo n. 347 del 1990, in quanto assorbite da articolo 82, comma 2. Tali esenzioni, unitamente a quelle previste ai fini dell?imposta sulle successioni e donazioni dall?articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 346 del 1990 continuano ad applicarsi ai soggetti di cui all?articolo 4, comma 3, del Codice, per i trasferimenti a titolo gratuito, relativi a beni che verranno impiegati in attività diverse da quelle previste dall?articolo 5 del Codice;
- sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All?articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali, di categoria e sportive dilettantistiche non si considerano commerciali"»;
- introdurre una nuova disposizione per precisare, analogamente a quanto già previsto dall?articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, che le attività indicate all?articolo 79, comma 4, lettera *a)*, fermo restando il regime di esclusione dall?imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo;
all'articolo 92, comma 1, si invita il Governo a sostituire la lettera *b)* con la seguente: "*b*) promuove

l'autocontrollo degli enti di Terzo settore, autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative iscritte all'apposita sezione del Registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61, singoli o associati;";
all'articolo 93, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 5, sopprimere le parole "e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall?articolo 61";
- dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-*bis*) Gli enti accreditati come Centri di servizio per il Volontariato ai sensi dell?art. 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nei confronti degli enti identificati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all?articolo 96, che ne facciano richiesta e, comunque, che non siano aderenti alle reti associative autorizzate ai sensi del presente comma.";
- al comma 6, sostituire le parole "ai sensi dell?articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti." con le seguenti "ai sensi dell?articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui all?articolo 92, comma 1, lettera *b)*, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti degli enti identificati dal regolamento di cui all?articolo 96, che ne facciano richiesta e, comunque, che non siano aderenti alle reti associative autorizzate ai sensi del presente comma.";
- sostituire il comma 7 con il seguente: "7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative, nonché dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo, è sottoposta a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.";
all?articolo 98, comma 1, capoverso «Art. 42-*bis*», si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- sostituire il primo comma con il seguente: "Le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni";
- sostituire il secondo comma con il seguente: "La trasformazione produce gli effetti di cui all?articolo 2498. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-*bis*, 2500-*ter*, secondo comma, 2500-*quinquies* e 2500-*sexies*, primo e secondo comma, in quanto compatibili";
- sostituire il quarto comma con il seguente "Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni, per i quali il libro V prevede l?iscrizione nel Registro delle Imprese, per gli Enti del Terzo Settore sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e, per le imprese sociali e le cooperative sociali, anche nel Registro delle imprese";

all?articolo 99 ("*Modifiche normative*"), si segnala che il comma 4 deve essere rinumerato come comma 2;
all'articolo 101, comma 3, dopo le parole: "dalle normative di settore" inserire le seguenti: ", inclusi i registri di cui al DPR n. 361 del 2000";
all?articolo 101, comma 5, dopo le parole: "conservando la loro destinazione territoriale" occorre aggiungere le seguenti: "e in aggiunta alle risorse comunque riconosciute al territorio di cui all'articolo 62 del presente decreto legislativo";
all?articolo 102, comma 1, lettera *e)*, non deve essere abrogata la disposizione di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *i)*, del TUIR, dal momento che si tratta di una norma di favore, che consente la deducibilità del costo dei lavoratori distaccati presso le ONLUS;
all'articolo 102, comma 3, si invita il Governo a valutare l'ipotesi di sostituire le parole: "e all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342," con le seguenti: "e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,";
all'articolo 103, al fine di assicurare un più compiuto soddisfacimento delle finalità perseguite dal Codice del Terzo settore, occorre prevedere la destinazione di tutte le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei decreti e che non risultano integralmente utilizzate, in modo da destinarle verso le

priorità maggiormente qualificanti della legge;
all?articolo 104, comma 1, appare opportuno raccordare le disposizioni che entreranno in vigore con la nuova elencazione contenuta all?articolo 102, che ha sostituito i numeri con le lettere;
in relazione agli articoli 10, 102, 103, comma 2, e 104, occorre valutare se le molteplici abrogazioni e le differenti date di entrata in vigore siano rispettose del principio di cui all?articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge di delega n. 106 del 2016.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 417

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
preso atto che lo schema di decreto legislativo vuole assicurare sistematicità alla riforma del Terzo settore attraverso il codice, allo scopo di definire gli elementi essenziali degli enti, rintracciabili nella finalità, nell'attività e nell'iscrizione al registro unico che - per la prima volta - viene istituito. Si tratta di una riforma, di una razionalizzazione e di una semplificazione necessarie, considerando l'apporto del Terzo settore all'economia italiana e al relativo impatto occupazionale, al fine di rafforzare, in particolare, l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione relativo al principio di sussidiarietà, che favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
considerato che il Codice intende, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge di delega n. 106 del 2016, configurarsi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo settore;
considerato che risulta di fondamentale importanza la redazione di un Codice per superare la frammentazione normativa, soprattutto in materia fiscale derivata dalla legislazione settoriale;
ricordato che la legge di delega n. 106 del 2016, all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, chiede di provvedere "alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche e non riconosciute";
preso atto della scelta del Governo di non intervenire sulla disciplina generale del Codice civile riferita agli enti collettivi,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
all?articolo 4, comma 1, sostituire le parole: "ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione" con le seguenti: "le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti" al fine di prevedere, oltre alle associazioni e alle fondazioni, altre istituzioni di diritto privato, così da poter eventualmente far rientrare nel Terzo settore soggetti come, ad esempio, i comitati, che non sono né associazioni né fondazioni, o soggetti ibridi come le fondazioni di partecipazione;
all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile, alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.";
all'articolo 5, sopprimere, dall'elenco delle attività, tutti i riferimenti alla legislazione vigente;
all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: "alla Fondazione Italia sociale" con le seguenti: "al Fondo destinato a sostenere lo svolgimento delle attività di interesse generale proprie degli enti del Terzo settore";
all'articolo 57, comma 1, sostituire le parole: "possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento

in convenzione" con le seguenti: "ove si ricorra al regime di convenzione, possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro determina l'immediata decadenza della convenzione";

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

all?articolo 1, comma 1, appare opportuno sopprimere il riferimento al solo "secondo comma"dell?articolo 3 della Costituzione;

all'articolo 3, che reca disposizioni sulle norme applicabili, occorre verificare se il rapporto con le fonti di disciplina sia sempre chiaro, per non lasciare spazio a dubbi di natura interpretativa e per consentire, soprattutto alle realtà associative di piccole e medie dimensioni, di disporre di un Codice più semplice e non troppo complesso sul piano tecnico. Sarebbe preferibile raccordare ed esplicitare, con maggiore puntualità nei diversi articoli, il riferimento a norme generali, a discipline particolari e a previsioni di carattere residuale del Codice civile;

all?articolo 4, comma 1, è opportuno provvedere all?ampliamento delle forme giuridiche degli enti del Terzo settore in forma non societaria e a una conseguente attenta revisione dei profili relativi ai requisiti in tema di organizzazione e funzionamento;

sempre in riferimento all?articolo 4, comma 1, con riguardo alla definizione degli Enti del Terzo Settore, occorre valutare l'opportunità di aggiungere che alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 15, che pure sono enti di Terzo settore, non si applicano le disposizioni contenute nei decreti attuativi, se non in quanto compatibili con la loro disciplina specifica;

all?articolo 5, in merito all'elenco delle attività di interesse generale, si invita il Governo a ricomprendere: *a)* l?attività di *advocacy*; *b)* il microcredito, ai sensi dell?articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993; *c)* la formazione non professionale rivolta agli adulti; *d)* l?attività dei gruppi di acquisto solidali; *e)* i comitati dei genitori; *f)* promozione delle politiche di genere e promozione e tutela dei consumatori;

al medesimo articolo 5, si invita, inoltre, ad apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire la lettera *o)* con la seguente: "*o)* attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell?ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un?area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata, finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l?accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l?obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, stabilite dall?Organizzazione internazionale del Lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un?esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi nel contrasto del lavoro infantile minorile";
- sostituire la lettera *v)* con la seguente: "*v)* promozione della cultura delle legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata";

all?articolo 7, coerentemente con la definizione di cui all?articolo 79, comma 4, lettera *a)*, occorre ricollocare le parole: "di modico valore" da dopo la parola: "servizi" a dopo la parola: "beni";

si invita il Governo a riformulare gli articoli 8 e 16, che introducono limitazioni quantitative eccessivamente rigide, suscettibili di frenare l?acquisizione di professionalità, con un ingiustificato scostamento rispetto agli *standard* retributivi riconosciuti nel settore pubblico e nel settore privato, producendo di fatto un disallineamento con il principio costituzionale previsto all?articolo 36 della Costituzione;

in merito all'articolo 8, comma 3, lettera *b)*, si ritiene necessario che il divieto di distribuzione degli utili anche in forma indiretta - che certamente costituisce un requisito decisivo per definire la non lucratività degli enti - sia soppresso, in modo tale da consentire agli ETS l'impiego di professionalità adeguate e competenti. La norma, infatti, nel consentire una deroga al limite del 20 per cento per

acquisire specifiche competenze e solo per gli enti che operano in tre settori (sanitario, ricerca e formazione universitaria e post universitaria), appare irragionevolmente più restrittiva rispetto all'interpretazione offerta dall' Agenzia delle Entrate che, per le Onlus, ammette la possibilità che il limite del 20 per cento non trovi applicazione, a determinate condizioni, per tutti i settori di attività. Appare peraltro incongrua la *ratio* del riferimento ai lavoratori autonomi;

sempre con riferimento all'articolo 8, pertanto, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e delle attività diverse di cui al precedente articolo 6, secondo i criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all?articolo 97";
- al comma 2, sostituire la parola: "associativi" con la seguente: "sociali";
- al comma 3, lettera *a)*, sopprimere le parole "o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni";

appare opportuno sostituire l?articolo 10 con il seguente: "10. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore possono costituire con atto pubblico uno o più patrimoni destinati ad uno specifico scopo ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile; la delibera con la quale viene costituito un patrimonio destinato deve essere depositata nel registro unico nazionale del Terzo settore";

all?articolo 11, occorre sopprimere i commi 2 e 3;

all?articolo 12, si invita a sopprimere, nella rubrica, la parola: "sociale";

all?articolo 13, comma 1, dopo le parole: "dei proventi", appare opportuno aggiungere le seguenti: "e dei ricavi" e, dopo la parola: "delle uscite", aggiungere le seguenti: "degli oneri";

all?articolo 14, appare opportuno sopprimere il comma 2, ovvero, in subordine, ricomprendere gli obblighi di comunicazione dei dati ivi previsti nel contenuto del bilancio sociale, in forma anonima;

all?articolo 16, si reputa necessario aumentare, da 1:6 ad 1:8, la forbice retributiva tra lavoratori dipendenti, al fine di garantire alle organizzazioni di potersi avvalere delle migliori professionalità, anche a livello internazionale, per l?espletamento della propria missione ed in coerenza con quanto disposto dall?articolo 13 dello schema di decreto n. 418 in materia di impresa Sociale, dal momento che tale differenza non appare giustificabile;

all'articolo 17, comma 4, si invita a valutare i possibili effetti distorsivi che il sistema dell'autocertificazione potrebbe generare, con conseguente alterazione della natura stessa del volontariato, basato sul carattere della gratuità;

sempre con riferimento all?articolo 17, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Salvo quanto previsto per le organizzazioni di volontariato all?articolo 32, gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.";
- sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Ai fini del presente Codice, il volontario è una persona che in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, per il tramite di un ente del Terzo settore, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità esclusivamente per fini di solidarietà.";
- collocare all'articolo 32, che riguarda le organizzazioni di volontariato, la disposizione di cui al comma 5;
- sopprimere il comma 6;

all'articolo 18, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- modificare la rubrica "*Assicurazione obbligatoria*" con la seguente: "*Registro dei Volontari e assicurazione obbligatoria*";
- al comma 1, dopo le parole: "di volontari" inserire le seguenti: "in forma continuativa e in forma occasionale";
- al comma 2, dopo le parole: "semplificati", sopprimere le seguenti: "con polizze anche numeriche";
- aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-*bis.* Gli enti di Terzo settore debbono tenere un apposito

registro dei volontari che prestano attività di volontariato in forma continuativa e comunque non in forma occasionale";
all?articolo 21, comma 1, occorre introdurre la forma degli atti costitutivi e le modalità di versamento del patrimonio;

all?articolo 22, occorre apportare gli opportuni coordinamenti, allo scopo di chiarire i rapporti tra la procedura prevista per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS e il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che resta in vigore relativamente agli enti non ETS;
all?articolo 22, viene introdotto un controllo di legalità in capo ai notai, analogo a quello previsto per le società, mentre il controllo di cui al DPR n. 361 del 2000, applicabile agli enti non ETS, è di natura concessoria e discrezionale; non troverebbe applicazione, peraltro, la disposizione del Codice sugli importi minimi di patrimonio, con evidenti ripercussioni in termini di uniformità di applicazione sul territorio;
sempre all'articolo 22, si segnala l'assenza di un termine per l?iscrizione da parte dell?Ufficio;
all?articolo 23, al comma 1, si invita a sostituire le parole: "Se l?atto costitutivo o lo statuto non lo attribuiscono alla competenza dell?assemblea o di un altro organo eletto della medesima", con le seguenti: "Salvo che l?atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente", nonché a sopprimere il comma 3;
all?articolo 24, al comma 1, è opportuno sopprimere le parole: "da almeno tre mesi"; al comma 2, occorre sostituire le parole: "commi quarto e" con "comma"; al comma 3, si invita a sostituire le parole: "Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati pari o superiore a cinquecento" con le seguenti: "Lo statuto indica il numero massimo di deleghe che possono essere raccolte da ciascun associato";
all?articolo 25, comma 2, dopo le parole: "all?articolo 41", è opportuno aggiungere le seguenti: "e negli altri enti di Terzo settore che hanno un numero di associati pari o superiore a cento";
agli articoli da 27 a 31, è necessario riconsiderare il sistema dei controlli e delle sanzioni per gli organi degli ETS; occorre altresì intervenire per elevare i parametri, previsti all?articolo 30, che rendono obbligatoria la nomina dell?organo di controllo;
all?articolo 30, comma 4, e all?articolo 31, comma 3, si invita a sostituire la parola: "separati" con la seguente: "destinati";
all?articolo 32, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, al fine di svolgere in forma organizzata l?attività di volontariato prevalentemente in favore di terzi."
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis.* Le organizzazioni di volontariato svolgono una o più attività di cui all?articolo 5, ad esclusione di quelle di cui alle lettere *o)* e *s)*, e di cui all?articolo 84, comma 1, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Le organizzazioni di volontariato possono altresì impiegare volontari per lo svolgimento delle attività di cui all?articolo 6.";
- sostituire il comma 2 con il seguente: "2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l?organizzazione di volontariato cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.";
all?articolo 32, comma 4, e all'articolo 41, comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: ", tenendo conto dell?esigenza di salvaguardare le finalità dell?elenco nazionale di settore, di riconoscere e favorire la specificità delle organizzazioni di cui al presente comma e assicurare il concorso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all?esercizio delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni medesime.";

all?articolo 33, comma 1, sopprimere le parole da: "In ogni caso" fino a: "volontari" e, al comma 2, sopprimere le parole: "e 4" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dalle fonti di cui agli articoli 6 e 84, comma 1, del presente decreto.";
all?articolo 34, comma 1, sostituire le parole: "i volontari" con la seguente: "gli";
all?articolo 35, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all?articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere *o*) e *s*), avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.";
all'articolo 35, comma 3, sopprimere le parole: ", a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.";
all?articolo 41, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche attraverso l?utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.";
- dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-*bis*. Sono reti associative quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti di Terzo Settore ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 10 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
1-*ter*. Sono reti associative nazionali quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Sono altresì reti associative nazionali le associazioni singole o aggregate con oltre centomila associati persone fisiche e con proprie sedi operative in almeno dieci regioni o province autonome.";
- al comma 2, lettera *b),* dopo la parola: "autocontrollo", aggiungere le seguenti: "in forma facoltativa da parte degli enti di cui al comma 1-*ter*";
all?articolo 41, comma 5, occorre inserire, in fine, il seguente periodo: ", tenendo conto dell?esigenza di salvaguardare le finalità dell?elenco nazionale di settore, di riconoscere e favorire la specificità delle reti di cui al presente comma e di assicurare il concorso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all?esercizio delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle reti medesime.";
all'articolo 46, comma 1, dopo la lettera *g)*, occorre aggiungere la seguente: "*g-bis*) Associazioni femminili";
all'articolo 47, si invita a coordinare il comma 3, che prevede un termine di 60 giorni entro il quale l?Ufficio deve rispondere con un meccanismo di silenzio assenso, con l?articolo 22, che, per il procedimento di riconoscimento, non prevede alcun termine per l?iscrizione;
sempre con riferimento all'articolo 47, al fine di evitare una sovrapposizione di norme e una conseguente attribuzione di potere di controllo in capo a soggetti diversi, occorre specificare che la norma si applica solo agli ETS non riconosciuti;
all?articolo 48, in merito alla sanzione prevista per il caso di mancato deposito di atti nel Registro unico (cancellazione dal Registro), si rileva che la norma appare irragionevole e carente del carattere della proporzionalità;
all?articolo 49, occorre riconsiderare il riferimento all?articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con particolare riguardo agli ETS non riconosciuti;
all?articolo 50, appare opportuno sopprimere il comma 2 e, conseguentemente, al comma 3,

sopprimere il richiamo al meccanismo di devoluzione del patrimonio di cui al comma 2;
all?articolo 52, occorre sopprimere il comma 2;
all?articolo 53, comma 3, appare aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comma 5 e 5-*bis*";
all?articolo 54, comma 1, occorre aggiungere un'esplicita previsione riguardante la trasmigrazione degli altri enti iscritti in altri registri già esistenti;
all?articolo 55, appare opportuno sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell?amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all?articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell?esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all?articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all?articolo 45, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, poste in essere, in via prioritaria, nel rispetto dei principi e secondo le procedure di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché nel rispetto delle norme nazionali e regionali che disciplinano specifici procedimenti e, in particolare, di quelle relative alla programmazione sociale di zona, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in quanto applicabile";
all?articolo 56, al comma 1, dopo la parola: "generale", occorre inserire le seguenti: "se più favorevole rispetto al ricorso al mercato"; inoltre, al comma 2, dopo la parola: "documentate" appare opportuno inserire le seguenti: "; le prestazioni erogate da OdV e APS nell?ambito di una convenzione devono essere a titolo gratuito";
all?articolo 57, alla rubrica e al comma 1, dopo la parola: "sanitario", appare necessario inserire la parola: "e"; al comma 1, è altresì opportuno aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei princìpi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.";
all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera *c),* si invita ad aggiungere la seguente: "c-*bis)* un rappresentante designato dall?associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;";
all?articolo 60, comma 1, lettera *e)*, appare opportuno inserire, in fine, le seguenti parole: "e dei Centri di Servizio per il Volontariato ai sensi dell?articolo 61";
all'articolo 61, commi 2 e 3, si invita il Governo a valutare tutte le ipotesi volte a garantire la specificità territoriale dei CSV; quanto meno ampliare il numero degli ambiti territoriali di cui all?articolo 65, in modo da evitare che nessun ambito comprenda più di due Regioni o Province autonome;
all'articolo 62, comma 7, è necessario introdurre una specifica garanzia, finalizzata a prevedere che i residui finanziari accumulati nel tempo dai CSV restino a disposizione degli stessi nel territorio dove operano;
all?articolo 63, comma 2, si reputa necessario sopprimere la lettera *g)*;
all?articolo 64, comma 5, lettera *j)*,dopo le parole: "elenco nazionale", occorre inserire le seguenti: "che comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e";
all'articolo 65, comma 3, con riferimento alla composizione degli OTC, si invita a sostituire la lettera *a)*, con la seguente: "*a)* cinque membri, di cui uno con funzione di presidente, designati dalle FOB";
all?articolo 77, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 4, al fine di non ingenerare dubbi in merito all?effettivo ambito di applicazione della norma, in presenza di tassi di rendimento che superano i parametri di cui sopra, con un favore evidente per il risparmiatore, prima delle parole: "pari al maggiore", inserire la parola: "almeno". Analogo rilievo occorre avanzare con riferimento al periodo successivo relativo ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a 12 mesi;
- al comma 5, sostituire le parole: "inferiore allo 0,60 per cento" con le seguenti: "commisurata all?ammontare nominale collocato dei titoli."; conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: "Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare,

agli emittenti spetta il credito d?imposta di cui al successivo comma 10". L'intervento appare necessario ai fini di un più congruo coordinamento con il richiamo al limite previsto ai fini dell?erogazione liberale a favore degli enti del Terzo settore. In particolare, ferma restando la possibilità di erogare a titolo gratuito anche somme inferiori allo 0,6 per cento, si specifica che, solamente qualora si raggiunga o si superi tale soglia, sarà possibile accedere al credito d?imposta di cui al comma 10; inoltre, al medesimo comma 5, l?erogazione liberale concessa a favore degli enti del Terzo settore da parte degli emittenti dovrebbe essere subordinata alla definizione di un progetto predisposto non già da enti "richiedenti", quanto piuttosto da "enti destinatari della liberalità" al fine di non alterare la natura di liberalità e l?autonomia dell?emittente;

- al comma 7, prima delle parole: "rispetto da parte degli emittenti", inserire le seguenti: "l?effettiva erogazione della liberalità di cui al comma 5 ed il rispetto"; al medesimo comma, sopprimere il richiamo di cui al comma 5, in quanto si tratta di una mera facoltà, e mantenere esclusivamente il riferimento al comma 6. In questo modo, alla erogazione effettiva e al rispetto della condizione di cui al comma 6 è associata l?applicazione dei commi da 8 a 13;

- al comma 8, parametrare l?esenzione dall?obbligo di versamento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB all?importo delle liberalità effettivamente erogate, secondo quanto previsto al comma 5, tenendo conto delle somme raccolte a seguito dell?emissione dei titoli di solidarietà;

- introdurre una norma, la quale preveda che le disposizioni contenute nell'articolo siano attuate con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, di cui sia specificata la natura regolamentare, con espresso richiamo all?articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

all?articolo 78, al comma 1, dopo le parole: "I gestori dei portali *on line* che svolgono attività di *social lending*", è necessario inserire le seguenti: "finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all?articolo 5"; al medesimo comma 1, si invita a verificare l?opportunità di specificare l?effettivo ambito applicativo della disposizione, circoscrivendone la portata ad attività sociali che perseguono finalità di interesse generale di cui all?articolo 5 del CTS;

sempre con riferimento all?articolo 78, occorre introdurre una norma, la quale preveda che le disposizioni contenute nell'articolo siano attuate con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, di cui sia specificata la natura regolamentare, con espresso richiamo all?articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

all?articolo 79, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- ai fini di una maggiore semplificazione, al comma 2 modificare il duplice richiamo alla "frazione di costo effettivo" e alla "metà dei corrispettivi medi", sopprimendo il riferimento a questo ultimo criterio, in quanto suscettibile di ingenerare contenziosi in merito alla esatta quantificazione del "valore medio". Per questo, occorre richiamare i soli costi effettivi, intesi in senso ampio quale somma di costi diretti e indiretti.

- sempre al comma 2, introdurre una disposizione in grado di assorbire anche i criteri definiti al comma 3, che possono presentarsi di difficile applicazione, benché riproducano il tenore del decreto ministeriale n. 200 del 2012. A tale scopo, anche nella consapevolezza della necessità di redigere un testo coerente con i principi comunitari, il comma 2 potrebbe dunque essere sostituito dal seguente: "2. Le attività di interesse generale di cui all?articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all?articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l?Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall?ordinamento. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all?articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi";

- al comma 3, sopprimere le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, in quanto assorbite dal nuovo comma 2, ove fosse accolta la precedente osservazione. Il nuovo comma, infatti, farebbe riferimento

anche alle attività contrattualizzate o convenzionate con enti pubblici, tenendo conto nel computo del parametro di riferimento per la commercialità o meno dell?operazione, anche degli apporti pubblici e facendo salvi gli importi di spesa previsti dall?ordinamento; al contrario, sono fatte salve le lettere *e)* e *f)*, in quanto evidentemente di favore nei confronti degli enti del terzo settore alle condizioni ivi previste;

- al comma 6, precisare che la "non commercialità" sussiste anche per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi. Tale inciso deve essere inserito al primo e al terzo periodo del comma 6;
- al medesimo comma 6, sostituire le parole: "Si considerano, tuttavia," con le seguenti: "Non si considerano, altresì," e sopprimere l?ultimo periodo;

all?articolo 80, dovrebbero essere inseriti due nuovi commi, che riproducano il contenuto dei commi 4 e 5 dell?articolo 86, al fine di realizzare un migliore coordinamento con riferimento alle specifiche condizioni di rilevanza fiscale generatesi prima dell?adesione al regime forfetario e valide sia per l?articolo 80 che 86;

sempre con riferimento all'articolo 80, occorre inserire un nuovo comma, per escludere l?applicazione degli studi di settore (articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993), dei parametri (articolo 3, comma 184, della legge 549 del 1995) e degli indici sistematici di affidabilità (articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016) per gli enti che si avvarranno di questo regime opzionale;

all'articolo 81, occorre integrare il comma 1, prevedendo che il *bonus* possa spettare anche per erogazioni a favore di enti del Terzo settore in senso ampio, ricomprendendo quindi anche le imprese sociali. Al fine di evitare profili di incoerenza comunitaria, l?assegnazione del beneficio fiscale va limitato alla condizione che l?immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di natura non commerciale;

sempre con riferimento all?articolo 81, sul versante dei potenziali donatori, si deve chiarire che il credito può essere fruito da enti o società, senza fare riferimento alla loro soggettività ai fini dell?IRES, in modo tale da assicurare il beneficio anche alle società di persone e agli altri enti tassati per trasparenza;

all?articolo 82, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, aggiungere una norma di salvaguardia di quanto previsto al comma 6;
- al comma 2, in riferimento all?esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti, sopprimere le parole: "a condizione che i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali e che l?ente renda, contestualmente alla stipula dell?atto, apposita dichiarazione in tal senso."; sopprimere, inoltre, la sanzione prevista in caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento dell?attività di interesse generale. Occorre osservare, al riguardo, che la normativa attuale non prevede tali limitazioni e che, pertanto, la loro introduzione comporterebbe un aggravio per gli enti;
- al comma 3, specificare che le modifiche statutarie, richieste dagli enti al fine di adeguare i contenuti degli atti alle modifiche normative, siano esenti dall?imposta di registro. A tal fine, il comma potrebbe essere sostituito dal seguente: "3. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall?imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative";
- al comma 5, dopo le parole: "contratti", aggiungere le seguenti: "le fatture, le ricevute, le quietanze,";
- al comma 6, limitare l?esenzione IMU e TASI agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all?articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Occorre sopprimere, dunque, il riferimento alle attività di culto di cui alla legge n. 222 del 1985, perché non rientranti nell?articolo 5;
- al comma 7, dopo le parole: "enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo e principale l?esercizio di attività d?impresa commerciale", inserire le seguenti: "nonché le cooperative sociali e i

loro consorzi";
all?articolo 83, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. In alternativa alla previsione di cui al precedente comma, per le persone fisiche sono deducibili le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all?articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d?imposta non superiore a 100.000 euro. La deduzione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall?articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per lo stesso periodo d?imposta, il contribuente non può usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 1, della detrazione di cui al medesimo comma 1";
- al comma 2, introdurre, unitamente alla detrazione prevista al comma 1, anche la possibilità di operare una deduzione al fine di non penalizzare quei contribuenti eroganti che applicano una aliquota d?imposta superiore al 30 o al 35 per cento; inoltre, occorre introdurre una norma che consenta la deduzione delle liberalità erogate in periodi di imposta, che si concludono in perdita fiscale o senza reddito dichiarato, dal reddito complessivo eventualmente dichiarato nei periodi di imposta successivi. A tale fine, il comma 2 potrebbe essere sostituito dal seguente: "2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all?articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 15 per cento del reddito complessivo dichiarato. In assenza di reddito dichiarato, le liberalità erogate sono deducibili, nei limiti di euro 100 mila per periodo d?imposta, dal reddito complessivo dichiarato nei cinque periodi di imposta successivi. Le liberalità erogate sono deducibili, nei limiti di euro 100 mila per periodo d?imposta, dal reddito complessivo dichiarato nei cinque periodi di imposta successivi.";
- modificare i commi 3, 4, 5, introducendo un espresso riferimento alla legge n. 166 del 2016, relativa alla donazione per solidarietà sociale di generi alimentari, farmaci e prodotti diversi, da coordinare con le attuali previsioni contenute nell?articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
- al comma 6, aggiungere una responsabilità solidale del rappresentante legale dell?ente, unitamente all?ente stesso, per le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi maturati con riguardo ai benefici fruiti dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali a favore di soggetti rivelatisi privi della qualifica di ente del terzo settore non commerciale;
- sostituire il comma 8 con il seguente: "8. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società";
- introdurre una disposizione, la quale preveda che, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura di cui ai commi 1 e 2;
- introdurre una disposizione di salvaguardia della detrazione al 19 per cento dei contributi associativi di importo non superiore ad euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge n. 3818 del 1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Contestualmente occorre sopprimere l?articolo 15, comma 1, lettera i-*bis*) del TUIR, la cui abrogazione dovrebbe trovare più adeguata collocazione all'articolo 102, comma 1;
all?articolo 84, comma 1, e all'articolo 85, comma 1, con riguardo agli specifici regimi fiscali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, si invita il Governo, ai fini di una maggiore semplificazione del testo, a eliminare i riferimenti iniziali all?articolo 79, commi 2, 3 e 4;
sempre in relazione all?articolo 85, comma 1, dopo le parole: "nonché nei confronti di enti", occorre sopprimere il riferimento agli enti del Terzo settore, per ragioni di coerenza con la disposizione di cui alla lettera *m)*;

all?articolo 86, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, specificare che si tratta di un regime opzionale, sostituendo la parola: "applicano" con le seguenti: "possono applicare";
- al medesimo comma 1, richiamare espressamente, fino a che non intervenga una diversa autorizzazione comunitaria, la deroga già autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. Conseguentemente, sopprimere il comma 18, al fine di coordinare il testo; inoltre, dopo le parole: "non superiori ad euro 130 mila ", aggiungere le seguenti: "o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell?Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione, si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE";
- al comma 2, al fine di un migliore coordinamento delle procedure, specificare che gli enti non di nuova costituzione potranno comunicare l?opzione nella dichiarazione annuale. Pertanto, dopo le parole: "regime forfetario comunicando", aggiungere le seguenti: "nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività";
- dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-*bis*. Qualora sia esercitata l?opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell?articolo 80, considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del precedente comma 3.";
- sopprimere i commi 4 e 5, in quanto le disposizioni ivi previste sono da ricollocare più opportunamente all?articolo 80;
- al comma 15, sopprimere il richiamo alle condizioni di esclusione di cui al comma 3;
all'articolo 87, occorre esentare dalla tenuta delle scritture contabili soggetti di minori dimensioni, in funzione dei proventi prodotti, ai quali potrà essere concesso di tenere un semplice rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive, così come previsto al dall?articolo 20-*bis*, comma 3, da raccordare con l?articolo 13. Conseguentemente, il comma 3 potrebbe essere sostituito dal seguente: "3. I soggetti richiamati al comma 1 che, nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a euro 50 mila possono tenere per l?anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera *a)*, il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui al comma 3 dell?articolo 13;
all?articolo 89, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, lettera *b)*, precisare che agli enti del Terzo settore di cui all?articolo 79, comma 1, non si applicano le esenzioni dalle imposte ipotecaria e catastale di cui agli articoli articolo 1, comma 2, e 10, comma 3, del decreto legislativo n. 347 del 1990, in quanto assorbite da articolo 82, comma 2. Tali esenzioni, unitamente a quelle previste ai fini dell?imposta sulle successioni e donazioni dall?articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 346 del 1990 continuano ad applicarsi ai soggetti di cui all?articolo 4, comma 3, del Codice, per i trasferimenti a titolo gratuito, relativi a beni che verranno impiegati in attività diverse da quelle previste dall?articolo 5 del Codice;
- sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All?articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali, di categoria e sportive dilettantistiche non si considerano commerciali";
- introdurre una nuova disposizione per precisare, analogamente a quanto già previsto dall?articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, che le attività indicate all?articolo 79, comma 4, lettera *a)*, fermo restando il regime di esclusione dall?imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo;
all'articolo 92, comma 1, si invita il Governo a sostituire la lettera *b)* con la seguente: "*b*) promuove

l'autocontrollo degli enti di Terzo settore, autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative iscritte all'apposita sezione del Registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61, singoli o associati;";
all'articolo 93, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 5, sopprimere le parole "e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall?articolo 61";
- dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-*bis*) Gli enti accreditati come Centri di servizio per il Volontariato ai sensi dell?art. 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nei confronti degli enti identificati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all?articolo 96, che ne facciano richiesta e, comunque, che non siano aderenti alle reti associative autorizzate ai sensi del presente comma.";
- al comma 6, sostituire le parole "ai sensi dell?articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti." con le seguenti "ai sensi dell?articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui all?articolo 92, comma 1, lettera *b)*, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti degli enti identificati dal regolamento di cui all?articolo 96, che ne facciano richiesta e, comunque, che non siano aderenti alle reti associative autorizzate ai sensi del presente comma.";
- sostituire il comma 7 con il seguente: "7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative, nonché dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo, è sottoposta a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.";
all?articolo 98, comma 1, capoverso «Art. 42-*bis*», si invita ad apportare le seguenti modificazioni:
- sostituire il primo comma con il seguente: "Le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni";
- sostituire il secondo comma con il seguente: "La trasformazione produce gli effetti di cui all?articolo 2498. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-*bis*, 2500-*ter*, secondo comma, 2500-*quinquies* e 2500-*sexies*, primo e secondo comma, in quanto compatibili";
- sostituire il quarto comma con il seguente "Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni, per i quali il libro V prevede l?iscrizione nel Registro delle Imprese, per gli Enti del Terzo Settore sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e, per le imprese sociali e le cooperative sociali, anche nel Registro delle imprese";
all?articolo 99 ("*Modifiche normative*"), si segnala che il comma 4 deve essere rinumerato come comma 2;
all'articolo 101, comma 3, dopo le parole: "dalle normative di settore" inserire le seguenti: ", inclusi i registri di cui al DPR n. 361 del 2000";
all?articolo 101, comma 5, dopo le parole: "conservando la loro destinazione territoriale" occorre aggiungere le seguenti: "e in aggiunta alle risorse comunque riconosciute al territorio di cui all'articolo 62 del presente decreto legislativo";

all?articolo 102, comma 1, lettera *e)*, non deve essere abrogata la disposizione di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *i)*, del TUIR, dal momento che si tratta di una norma di favore, che consente la deducibilità del costo dei lavoratori distaccati presso le ONLUS;
all'articolo 102, comma 3, si invita il Governo a valutare l'ipotesi di sostituire le parole: "e all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342," con le seguenti: "e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,";
all'articolo 103, al fine di assicurare un più compiuto soddisfacimento delle finalità perseguite dal Codice del Terzo settore, occorre prevedere la destinazione di tutte le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei decreti e che non risultano integralmente utilizzate, in modo da destinarle verso le

priorità maggiormente qualificanti della legge;
dopo l'articolo 103, appare necessario inserire il seguente: "Articolo 103-*bis (Clausola di salvaguardia)* 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
all?articolo 104, comma 1, appare opportuno raccordare le disposizioni che entreranno in vigore con la nuova elencazione contenuta all?articolo 102, che ha sostituito i numeri con le lettere;
in relazione agli articoli 10, 102, 103, comma 2, e 104, occorre valutare se le molteplici abrogazioni e le differenti date di entrata in vigore siano rispettose del principio di cui all?articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge di delega n. 106 del 2016;
si raccomanda, in fine, come già richiesto nel parere espresso sull' atto del Governo n. 418 (*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*), un ampliamento delle attività esercitabili dalle cooperative sociali di tipo *a)*.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Nunzia CATALFO, PUGLIA, Sara PAGLINI, CRIMI, ENDRIZZI E MORRA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 417

La Commissione,
in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante Codice del terzo settore (AG 417),
premesso che:
- appare anzitutto censurabile la tempistica adottata dal Governo per la presentazione degli schemi di decreto legislativo AG 417, AG 418, i quali sono posti all'esame delle competenti commissioni parlamentari nell'imminenza della scadenza della delega, di fatto pregiudicando la possibilità di svolgere un accurato lavoro parlamentare rispetto a testi complessi e di vasta portata;
- con tali schemi di decreto non ci si limita ad un riordino del settore ma si procede a un radicale cambiamento del sistema di welfare italiano privilegiando, sulla base del modello dei Paesi anglosassoni, il «privato sociale»: l'impostazione adottata dal Governo rende le imprese sociali e le grandi reti associative i maggiori produttori di servizi in ambito sociale e in tal modo non vengono garantite le prestazioni essenziali, ponendo a rischio, in particolare, i bisogni più complessi;
- pur riconoscendo come appaia necessario un riordino del Terzo settore, posto che l'attuale disciplina poco efficace ha consentito di renderlo permeabile ad abusi e gravi distorsioni, come dimostrato dai fatti portati alla luce da numerose inchieste giudiziarie, si deve altresì segnalare come i testi in esame non circoscrivano i compiti degli enti del Terzo settore alla sussidiarietà ma contribuiscano al disegno di superamento dello Stato sociale, complice la latitanza delle istituzioni pubbliche, attraverso la finanziarizzazione delle attività in questo campo,
considerato che:
in merito alle disposizioni di cui al Titolo I:
- per quanto concerne le disposizioni di cui all?articolo 2, che introducono i principi della valorizzazione degli enti del terzo settore, dell?associazionismo, della volontariato e dei principi che le sottendono, appare opportuno eliminare l?espressione "cultura e pratica del dono" che risulta inappropriata e, per taluni aspetti, strumentale: il riferimento alla pratica del dono richiama infatti alla mente non solo un principio di per sé nobile ma anche il crowdfunding applicato alla finanza sociale;
- per quanto concerne le disposizioni di cui all?articolo 3, esse indicano i soggetti cui sia applicano le norme del Codice e lo fanno in forma estensiva prevedendo che tali norme si applichino dove non derogate e "in quanto compatibili" anche a quegli enti che godono di una specifica disciplina. In merito, si nota che la relazione illustrativa allo schema di decreto in esame fa l?esempio delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e richiama esplicitamente il

Titolo V dello stesso schema di decreto. Inoltre trovano applicazione le norme del Codice civile per quanto non disciplinato dallo schema di decreto in esame e in quanto compatibili. Infine si esclude l?applicabilità del Codice alle fondazioni bancarie fatta eccezione per la parte in cui si disciplinano i centri di servizio per il volontariato. In relazione alle fondazioni bancarie e alla succitata eccezione appare necessario verificare la compatibilità con quanto previsto dalle disposizioni di delega che recita: "*Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi*". Inoltre, come rilevato anche dal Consiglio di stato, la formula utilizzata circa il campo di applicazione del Codice potrebbe generare dubbi e contenziosi soprattutto in riferimento alla dicitura "in quanto compatibili";

in merito alle disposizioni di cui al Titolo II:

- per quanto concerne le disposizioni di cui all?articolo 4, si evidenzia che il riferimento all?erogazione gratuita "di denari" non era prevista nella disposizione di delega. Appare necessario verificare (anche in base ai requisiti richiesti per l?iscrizione) quantomeno se sia opportuno che l?iscrizione al Registro unico sia un elemento qualificante di ente del terzo settore. Non risulta invece inserito il concetto, presente nella disposizione di delega, della coerenza delle attività svolte con i rispettivi statuti o atti costitutivi. In riferimento all?esclusione dal terzo settore di quegli enti che discendono da amministrazioni pubbliche, partiti, sindacati ecc, appare fortemente censurabile che si faccia riferimento agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da tali enti: è evidente infatti che tale precisazione consente di aggirare statutariamente l?esclusione ed è quindi necessario chiarire in maniera esplicita che non fanno parte del terzo settore tutti quegli enti che siano stati creati o istituiti o che abbiano qualsiasi forma di collegamento, diretto o indiretto, con amministrazioni pubbliche , partiti, sindacati ecc. Peraltro, per quanto riguarda specificamente il comma 3 (che prevede che solo alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato si applicano, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all?articolo 5, le disposizioni del Codice del terzo settore), il Consiglio di Stato ha evidenziato come tale norma potrebbe profilare una questione di legittimità costituzionale;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 5, nel quale si elencano le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali e le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro ed in conformità ad eventuali norme specifiche, suscita non poche perplessità l?elencazione delle attività d?interesse generale per la presenza, senza far cenno alla sussidiarietà, di attività di precipuo interesse pubblico e costituzionalmente garantite, come, ad esempio, le prestazioni sanitarie inserite nei LEA e le prestazioni socio-sanitarie essenziali, l?ambiente, il patrimonio culturale, l?educazione, l?istruzione e la formazione, la formazione universitaria, la ricerca scientifica, le attività culturali, la riqualificazione dei beni pubblici o dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Non appare condivisibile che tali attività siano elencate senza far riferimento alla sussidiarietà, soprattutto alla luce delle disposizioni successive dello schema di decreto in esame, che rivelano un progetto complessivo di finanziarizzazione di tali attività. E comunque appare opportuno che tali attività siano svolte compatibilmente con gli enunciati della Costituzione. La sussidiarietà degli enti del terzo settore dovrebbe garantire non già interessi pubblici, la cui prerogativa in base alla Costituzione rimane pubblica, ma gli interessi generali. Parimenti recano non poche perplessità alcune attività che in realtà si pongono al limite con attività tipiche dell?iniziativa economica privata, come, ad esempio, attività di carattere residenziale temporanee o l?erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma del medesimo articolo. Appare opportuno correlare le attività elencate alle finalità di solidarietà sociale. Per quanto riguarda specificamente il comma 2 (che prevede che l?elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 possa essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), il Consiglio di Stato nel suo parere rileva che "*la circostanza che regole che incidono sulla autonomia privata ? sia pure nella direzione promozionale di qualificare determinate attività al fine di renderle destinatarie di benefici economici ? scaturiscano da atti di*

autorità amministrative suggerisce di verificare le condizioni in presenza delle quali le fonti subprimarie possano disciplinare un campo considerato costituzionalmente riservato alla competenza esclusiva delle leggi o degli atti aventi forza di legge, così come prospettato dalla teoria della tutela costituzionale "indiretta" del contratto e della libertà contrattuale. La delega, in tale prospettiva, non può limitarsi alla sola attribuzione di competenza amministrativa, ma deve predisporre un corredo "minimo" di direttrici sostanziali riferite (quantomeno) agli scopi, all?oggetto ed ai presupposti";

- per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, il Consiglio di Stato esprime i medesimi rilievi già espressi per l'articolo 5. Anch'esse, oltre a configurarsi quasi come una ulteriori deleghe surrettizie, dovrebbero essere meglio integrate da criteri e principi direttivi che circostanzino già nel provvedimento gli elementi qualitativi o quantitativi che consentano di svolgere tali ulteriori attività, indicando, ad esempio, percentuali ammissibili in rapporto all?attività principale e prevedendo che tali attività secondarie debbano comunque essere compatibili con le attività principale e non in contrasto con esse e, per quanto riguarda nello specifico l?articolo 7, potrebbero indicarsi percentuali massime di raccolta fondi da un unico soggetto o limiti annuali nonché sistemi di pubblicazione e rendicontazione on line di tali raccolte e criteri di ammissibilità in relazione ai soggetti così da escludere eventuali conflitti d?interesse;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 8, esse sollevano serie perplessità in relazione al limite di 80000 euro che di fatto consente di corrispondere un compenso, di rilievo, agli amministratori in misura peraltro doppia rispetto al limite vigente di circa 42000 euro (corrispondente al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle SpA). Ugualmente solleva perplessità la disposizione che di fatto consente agli enti del terzo settore di assicurare prestazioni sanitarie o formative o di ricerca a condizioni di mercato sicuramente alterate talché, come peraltro già si verifica, nelle diverse strutture sanitarie ci saranno medesimi professionisti che svolgeranno lo stesso lavoro ma saranno pagati differentemente. Infine appare critica, in riferimento al divieto di cessione di beni e servizi, la precisazione che fa salva (quindi consente) la cessione o prestazione, anche a condizioni inferiori al loro valore normale di beni o servizi, laddove riguardi l?attiva d?interesse generale, cosa che potrebbe comportare una possibile alterazione del mercato;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 9, la previsione che, in caso di estinzione o scioglimento di un ente del terzo settore, il patrimonio residuo dell'ente stesso venga devoluto, in assenza di altra indicazione, in favore la Fondazione Italia sociale (istituita dalla medesima legge delega e il cui statuto, di recente approvazione, la definisce una fondazione di natura giuridica privata) appare nettamente censurabile. E? chiaro che tale disposizione presenta profili di dubbia legittimità sia perché non contemplata dalla normativa di delega e sia perché sembra configurarsi come un indebito aiuto di Stato verso una specifica Fondazione, la quale tra l?altro ha già ricevuto una dotazione iniziale di 1 milione di euro. Peraltro il silenzio che legittima l?atto di devoluzione comporterà che molti enti (soprattutto quelli che non avranno i requisiti per essere iscritti nel registro unico nazionale) vedranno trasferire il loro patrimonio alla Fondazione Italia sociale. Inoltre tale disposizione deve essere coordinata con quanto previsto ai successivi articoli 49 e 50 laddove si disciplina l?estinzione o lo scioglimento (anche d?ufficio) dell?ente nonché la cancellazione dal Registro unico ove si prevede che l?ente cancellato per mancanza dei requisiti e che vuole continuare ad operare ai sensi del codice civile debba devolvere il patrimonio proprio in base alla disposizione di tale articolo che per l?appunto prevede anche la devoluzione del patrimonio, in mancanza di altre disposizioni, alla Fondazione Italia Sociale. La disposizione, si ribadisce, presenta forti profili di legittimità ed esula da quanto previsto dalla normativa di delega;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 10, esse destano perplessità in quanto l'istituto civilistico ivi richiamato era stato elaborato per le società per azioni e non appare adatto per gli enti del terzo settore;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 11, non appare condivisibile l?eccezione che esenta le imprese sociali dall?iscrizione al Registro unico nazionale, tenuto conto che proprio le imprese sociali, più di altri enti del terzo settore, richiedono la massima trasparenza;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 13, appare necessario verificare se la soglia di 220.000 euro ivi prevista sia da ritenersi congrua rispetto alla necessita di redigere lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale, la relazione di missione ecc. Non appare condivisibile la previsione che i bilanci debbano essere depositati nel Registro unico solo dagli enti del terzo settore che non siano iscritti nel Registro delle imprese, tenuto conto che la pubblicità e l?accesso al registro delle imprese è presumibilmente diverso. Inoltre, il Consiglio di Stato rileva: "*[La relazione di missione] sembra una sorta di "nota integrativa" e di "relazione degli amministratori", laddove sul rendiconto gestionale non è ben chiaro se deve prevalere il principio di cassa (entrate e uscite) o di competenza (ricavi e costi). Mentre è chiaro come deve essere predisposto il bilancio per gli enti che esercitano la propria attività in forma di impresa commerciale (commi 4 e 5, mediante rinvio al cod. civ.), non è ben chiaro cosa succede agli altri enti per cui si rinvia alla modulistica da redigere, che rivestirà particolare rilevanza. Appare necessario fornire ulteriori dettagli circa i contenuti della modulistica. Infine, non è chiara la differenza tra il bilancio d?esercizio unitamente alla relazione di missione e il bilancio sociale dell?ente*";

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 14, esse appaiono a dir poco sconcertanti tenuto conto che, di fatto, consentono ad enti del terzo settore anche di notevoli dimensioni (con ricavi fino a 1 milione di euro) di non essere trasparenti. Inoltre, laddove si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisca le linee guida sulla redazione del bilancio non si pone alcuna scadenza per la definizione di tali linee guida. Sostanzialmente, anche per quanto previsto agli articoli precedenti, nell?istituendo Registro unico dovranno pubblicare i bilanci solo le imprese con ricavi superiori a 1 milione di euro, sempre che siano emanate le linee guida e sempre che esse non siano iscritte al Registro delle imprese: in pratica quasi nessun ente del terzo settore. Appare necessario dunque operare una profonda modifica dell?articolo 14 nell?ottica di garantire una maggiore trasparenza dei bilanci;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 15, appare necessario ribadire che la tenuta dei libri sociali non significa di per se stessa pubblicità dei medesimi e sarebbe stato dunque preferibile che si fossero anche qui inserite alcune disposizioni in tal senso (nel rispetto della tutela dei dati personali) quanto meno per alcune parti dei libri sociali (ad es. deliberazioni di rilevanza generale) o forme agevolate di accesso da parte degli associati;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 16, si evidenzia che esse, seppur positive, scontano i già evidenziati rilevanti limiti posti agli articoli 13 e 14 che da un lato prevedono l?obbligo di redazione del bilancio che si compone anche della relazione di missione solo per gli enti con ricavi superiori ai 220.000 e dall?altro prevedono che solo gli enti con ricavi superiori ad un milione debbano pubblicare sul sito internet e depositare presso il Registro unico il bilancio sociale mentre per gli enti con ricavi superiori ai 50 mila euro è fatto obbligo di pubblicare sul sito internet solo la corresponsione di emolumenti/compensi e corrispettivi. In pratica questo articolo rischia di essere aggirato attraverso un sistema carente di pubblicità e trasparenza dei bilanci per tutti gli enti del terzo settore;

in merito alle disposizioni di cui al Titolo III:

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 17, si evidenzia la necessità di verificare l?ammissibilità/opportunità dell?autocertificazione (anche ai fini fiscali) delle spese sostenute dai volontari. Non si ritiene condivisibile l?eccezione riferita "*all?associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni*": il concetto di "*occasionalità*" appare troppo generico e potrebbe consentire di eludere in taluni casi i divieti imposti dal presente articolo ed agevolare quindi forme di lavoro nero. Inoltre si rileva che sarebbe stato opportuno precisare che l?attività di volontario è incompatibile anche con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza (come peraltro attualmente previsto dalla legislazione vigente);

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 19, esse destano perplessità nella parte relativa al riconoscimento certificato di competenze a titolo lavorativo o al riconoscimento di crediti formativi per i titoli di studi, laddove potrebbero realizzarsi uno sfruttamento sistematico di mano

d?opera nella speranza, per giovani disoccupati, di acquisire migliori possibilità di lavoro o di studio. A riguardo avrebbero dovuto essere posti limiti o requisiti precisi;

in merito alle disposizioni di cui al Titolo IV:

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 22, ed in particolare il comma 5 (che disciplina le misure da adottare in caso di rilevante diminuzione del patrimonio in conseguenza di perdite), il Consiglio di Stato rileva che "*non appare chiaro il modo in cui misurare le perdite di oltre un terzo: se si tratta di sbilanci di cassa queste potrebbero realizzarsi fin da subito, mentre se si tratta di perdite economiche queste potrebbero variare in base alla politica di capitalizzazioni di alcuni costi. In mancanza di principi contabili di riferimento, quindi, la disposizione è idonea ad arrecare confusione al settore e danni per gli stakeholders.*";

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 25, si rileva che la deroga delle competenze assembleari nelle reti associative rischia di fatto di condizionare la vita delle singole associazioni aderenti laddove, ad esempio, i componenti siano soggetti ad azioni di responsabilità da parte della rete associativa di cui fanno parte. Inoltre, Secondo un modello ispirato ai sistemi dualistici, ma limitato ad associazioni aventi numero superiore o pari a cinquecento associati, si prevede al comma 2, che l?atto costitutivo o lo statuto possano attribuire all?organo amministrativo o ad altro organo eletto dall?assemblea la competenza, oltre che per le materie di cui alla lettera c) (relative all?approvazione del bilancio), anche per quelle di cui alla lettera g) (relativa all?approvazione del regolamento dei lavori assembleari). In proposito il Consiglio di Stato rileva che tale previsione "*se non è il frutto di un refuso, appare atipica rispetto ai modelli duali e disarmonica rispetto alle competenze propria dell?assemblea*";

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 27, si rileva l?insufficienza della disposizione in materia di conflitto d?interesse che avrebbe dovuto essere meglio circostanziato anche con l?elencazione di casistiche prevedendo, ad esempio, la sussistenza di un conflitto d?interesse laddove l?attività d?interesse generale coincida o sia in qualche modo correlata ad affari privati e commerciali degli amministratori;

in merito alle disposizioni di cui al Titolo V:

- per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 36, che disciplinano le organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale (APS), si rileva l?assenza di un chiaro riferimento allo scopo solidaristico e all?assenza di scopo di lucro che dovrebbero caratterizzare l'organizzazione di volontariato, prevedendolo espressamente nell'atto costitutivo o nello statuto. Inoltre sollevano alcune perplessità i limiti introdotti relativamente al numero minimo di 9 associati o di 5 associazioni aderenti, limiti introdotti con il presumibile fine di incentivare le reti associative o comunque di limitarne la libera costituzione. Solleva parimenti talune perplessità la disposizione che attraverso la locuzione "in ogni caso" sembra di fatto consentire il lavoro dipendente, seppur nel limite del 20% del numero degli associati, non solo per il funzionamento dell?organizzazione ma anche in relazione ad una non ben identificata necessità "di qualificare o specializzare l?attività svolta". Appare altresì inappropriato l?uso dell?espressione "*a titolo di corrispettivo dell?attività di interesse generale prestata*" in riferimento al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate che le organizzazioni di volontariato possono ricevere dai diretti beneficiari o da terzi, incluse le amministrazioni pubbliche;

- per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39, esse disciplinano gli enti filantropici. Questa nuova tipologia di ente del terzo settore è di derivazione anglosassone e si colloca nell?ambito di nuovo sistema di investimenti finanziari basato sui servizi sociali. Ed infatti, come si evince dalle disposizioni all?esame, gli enti filantropici possono erogare servizi di investimento (chiaramente finanziario) a sostegno delle attività di interesse generale (quindi anche, ad esempio, in relazione alle attività sanitarie inserita nei LEA). Il modello di investimento finanziario sui servizi sociali è di recente diffusione e deriva da esperienze anglosassoni (Regno Unito e Stati Uniti) quale risposta alla imponente crisi finanziaria e bancaria e alla esiguità delle risorse pubbliche, sempre più insufficienti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie dei cittadini. In tale contesto gli ingegneri del

sistema finanziario ed economico hanno quindi pensato che per risolvere tanto i problemi delle banche quanto i problemi sociali dei cittadini sarebbe stato vantaggioso unificare le "questioni" e far sì che la finanza investisse sui servizi sociali esternalizzando il più possibile al terzo settore la soddisfazione dei diritti sociali dei cittadini, costituzionalmente garantiti. Quando dunque nel testo dello schema di decreto in esame si utilizzano termini come "investimento di solidarietà" si fa esplicitamente riferimento a strumenti meramente finanziari rispetto ai quali è comunque sempre previsto un ritorno finanziario per l?investitore che, in tal modo, può influenzare l?offerta di servizi sociali e mistificare i reali bisogni sottesi dei cittadini che uno Stato avrebbe invece il dovere di garantire al di fuori e a prescindere da ogni logica di profitto. Questi investimenti finanziari sono remunerati sulla base dell?impatto sociale (od occupazionale) conseguito, dopo che sia stato opportunamente e necessariamente misurato. L?impatto sociale non viene inteso come forma di valutazione della efficacia ed efficienza dei servizi resi ma come strumento di misurazione per il ritorno dell?investimento finanziario. Ma, tenuto conto che i bisogni dei cittadini, soprattutto sanitari e sociali, sono caratterizzati da una complessità tale che ne rende difficile la misurazione, questo sistema di finanza "creativa" e di misurazione e/o valutazione finanziarizzata, rischia di penalizzare proprio i bisogni più complessi che generalmente riguardano i soggetti più vulnerabili. E? facile presumere che la complessità sarà meno appetibile per gli investitori e dunque saranno esclusi i servizi sociali meno remunerativi e di difficile soluzione. Sconcerta l?idea che i bisogni dei cittadini siano "contrattualizzati" con investitori, tenuto conto che le politiche di inclusione sociale non sono leve meccaniche ma processi molto più complessi, che comportano la riconfigurazione di interazioni sociali articolate con conseguenze spesso non prevedibili. Appare perciò fortemente negativo il fatto che il provvedimento all?esame demandi agli atti costitutivi di tali enti filantropici la possibilità di determinare i principi ai quali attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di terzo settore. Le disposizioni infatti sembrano derogare ai principi cui invece sono tenuti ad attenersi gli enti del terzo settore normati in altre parti dello schema di decreto in esame. Parimenti riguardo alla pubblicità delle erogazioni deliberate ed effettuate, appare negativo il fatto che non sia previsto un limite in riferimento alla singola erogazione o indicazioni di trasparenza anche in riferimento ai soggetti beneficiari delle erogazioni oppure indicazioni riguardo criteri di imparzialità, pubblicità e concorrenzialità nelle erogazioni;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 41, che disciplinano le reti associative, non si comprende esattamente la necessità/finalità di tali reti che sembrano piuttosto scoraggiare la costituzione di piccole associazioni o fondazioni. Peraltro, dal combinato disposto di tale articolo e del successivo articolo 72, si evince che l?accesso alle risorse per il finanziamento dei progetti e delle attività d?interesse generale nel terzo settore sembra avvenire in maniera privilegiata proprio tramite tali reti associative. Inoltre sarebbe stato necessario definire meglio la compatibilità della forma associativa di tale ente del terzo settore laddove sia costituito da Fondazioni aderenti e/o associate;

- per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 42-44, che disciplinano le società di mutuo soccorso, desta perplessità la possibilità di trasformazione in associazione di un tipo di ente dove il patrimonio è comunque un elemento fondante. Appare necessario chiarire tutte le implicazioni di tali disposizione, tenuto conto che tali tipi di enti possono svolgere attività erogativa di trattamenti, prestazioni e servizi nel settore socio sanitario e dell?assistenza familiare, attività erogativa di somme di denaro per il rimborso di spese sanitarie o per il pagamento di indennità alla famiglia, nonché istituire e gestire i fondi sanitari integrativi al Sistema sanitario nazionale, ai sensi dell?articolo 9 del D.Lgs. 502/1992;

in merito alle disposizioni di cui al Titolo VI:

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 45, relative all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, sarebbe stato opportuno, quanto alla pubblicità, specificare che lo stesso fosse reso pubblico sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, quanto all?accessibilità, quali soggetti debbano intendersi come interessati con diritto all?accesso. In

mancanza di ulteriori specificazioni infatti potrebbe ritenersi che in realtà tale accessibilità non sia estesa a chiunque, mentre la "pubblicità" non necessariamente coincide con la pubblicazione sul sito internet;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 46, destano perplessità la possibilità per le reti associative di essere iscritte in più sezioni del Registro, tenuto conto che le stesse dovrebbero in realtà svolgere una funzione di raccordo, supporto, monitoraggio ecc. Sarebbe stato più opportuno prevedere, all?articolo 41, che le reti associative siano da costituirsi tra enti omogenei quanto meno in relazione alla forma giuridica adottata. Non è condivisibile, e comunque appare come un eccesso di delega, la possibilità per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di modificare, con decreto di natura non regolamentare, le sezioni del Registro;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 47, che disciplinano le procedure per l?iscrizione nel Registro, desta perplessità la previsione di termini ridotti per l?iscrizione laddove l?ente faccia parte di una rete associativa. Questa previsione, unitamente ad altre previste nello schema di decreto in esame sembrano incentivare ingiustificatamente le reti associative a discapito delle singole associazioni;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 48, desta perplessità il fatto che in relazione ai bilanci e rendiconti ed in relazione ai fondi e contributi raccolti o percepiti si preveda un mero deposito e non anche la pubblicità né si preveda la pubblicità degli atti costitutivi e dello statuto. Non appare chiaro quali siano le cosiddette "informazioni obbligatorie" citate al comma 4, tenuto conto che l?articolo non sembra fare alcun distinguo tra informazioni obbligatorie o meno. Non appare condivisibile che l?informativa antimafia sia prevista solo per enti di enorme dimensione e, peraltro, sembri riguardare solo le associazioni e le fondazioni (di cui all?articolo 31, comma 1) escludendo, ad esempio, quegli enti che abbiano costituito patrimoni separati per i quali invece si prevede la revisione legale. Appare necessario altresì chiarire se tale misura si applichi anche alle imprese sociali e alle cooperative sociali;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 50, si esprimono forti perplessità laddove dinanzi ad un accertamento d?ufficio sulla carenza dei requisiti che comporta anche la cancellazione dell?ente dal Registro o il suo trasferimento in altra sezione, si prevede un meccanismo di devoluzione che, salvo diversa indicazione, andrà a beneficiare una fondazione specifica di natura giuridica privata quale la Fondazione Italia sociale. Tale disposizione rischia di configurarsi come un indebito aiuto di Stato posto che, peraltro, tale Fondazione opera in concorrenza con altre analoghe Fondazioni anche su attività finanziarie;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 51, sarebbe stato opportuno prevedere che la revisione periodica fosse prevista con cadenza biennale tenuto conto che taluni requisiti e taluni adempimenti sono correlati a due esercizi (ad es. la revisione legale);

in merito alle disposizioni di cui al Titolo VII:

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 56, solleva rilevanti perplessità il fatto che si ampli la possibilità di stipulare convenzioni per tutte le attività di interesse generale indicate all?articolo 5 (es. prestazioni sanitarie inserite nei LEA). La vigente normativa limita infatti tale possibilità solo agli interventi e servizi sociali. La convenzione è uno strumento che consente di derogare alla disciplina generale dei contratti della Pubblica amministrazione e, quindi, di affidare alle associazioni iscritte nel Registro l'esecuzione di servizi pubblici, senza dover passare da gare di appalto o altre procedure (ristrette od allargate) di affidamento/concorsuali. A riguardo si esprimono, peraltro, rilevanti dubbi di legittimità e di compatibilità con le direttive europee che regolano il mercato e la concorrenza. La disposizione pertanto non appare condivisibile e sarebbe invece opportuno richiamare i principi della concorrenzialità, dell?economicità, dell?efficacia, dell?evidenza pubblica e di richiamare la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), laddove applicabile, ed in ogni caso il rispetto dei principi in esso riportati. Appare inoltre necessario richiamare l?applicabilità della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all?articolo 3, comma 1, della l. 136/2010;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 57, esse sollevano rilevanti perplessità in ordine al fatto che permettono, rispetto alla situazione vigente, l?affidamento diretto dei servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza, in deroga quindi alla disciplina generale dei contratti della Pubblica amministrazione e senza espletare gare di appalto o altre procedure (ristrette od allargate) di affidamento/concorsuali. Si precisa che in taluni casi tali servizi sono affidati, in alternativa, a società in *house providing* che come noto devono però svolgere la loro attività prevalentemente nei confronti delle amministrazioni pubbliche partecipanti. Con tale articolo si consentirebbe quindi l?affidamento diretto anche in deroga o al di fuori dell?*house providing*. A riguardo si esprimono i medesimi dubbi già sollevati per l'articolo 56;

in merito alle disposizioni di cui al Titolo VIII:

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 61, che disciplinano l?accreditamento dei centri di servizio per il volontariato (CSV), appare necessario valutare l?opportunità di richiamare l?applicabilità del decreto 33/2013 (trasparenza) e del decreto 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità d?incarichi) tenuto conto che tali CSV percepiscono contributi obbligatori, in forza di un potere "impositivo" comunque derivato da legge dello Stato. Infatti è bene ricordare che già l?articolo 15 della L. 266/1991 prevede che per il tramite delle Regioni e degli enti locali siano destinati ai CSV fondi speciali, costituiti con una quota non inferiore ad 1/15 dei proventi delle fondazioni bancarie;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 62, esse presentano diverse criticità perché di fatto le risorse delle fondazioni bancarie che attualmente sono destinate solo ai CSV, in relazione alle loro attività di supporto alle organizzazioni di volontariato, in base a quanto previsto dallo schema di decreto in esame saranno invece destinate anche per il funzionamento dell?Organismo nazionale di controllo (che, peraltro, come si evince dal successivo articolo 64, è una fondazione giuridica privata) e degli Organismi territoriali di controllo. Di fatto si duplica un sistema di coordinamento nell?ambito del volontariato prevedendo diversi livelli di coordinamento che certamente non semplificano il sistema ma lo rendono estremamente farraginoso (reti associative, CVS, ONC, OTC, ecc) con una diffusa duplicazione di ruoli e competenze ed un ulteriore impiego di risorse. Appare negativa la previsione che il credito d?imposta riconosciuto alle fondazioni bancaria sia da queste cedibile anche alle banche, agli intermediari finanziari e assicurativi, ravvisandosi in tal senso un aiuto indiretto alle banche. Ulteriore criticità, assolutamente non condivisibile, è il riconoscimento di emolumenti a componenti e dirigenti dell?Organismo nazionale di controllo e degli Organismi territoriali di controllo, emolumenti che saranno finanzianti dalle Fondazioni bancarie nella misura che riterranno opportuna: è evidente che in tal maniera organismi deputati all?accreditamento dei CSV e al controllo (che quindi dovrebbero essere indipendenti) saranno invece essi stessi controllati dalle Fondazioni bancarie che, anche per quanto previsto al successivo articolo 63, assumono nello schema di decreto in esame un ruolo di *dominus* del nuovo sistema di welfare;

- per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 64 e 65, esse sembrano eccedere la disciplina di delega la quale prevede semplicemente una revisione dell?attività di programmazione e controllo di compiti e gestione dei CSV, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali. Viene infatti istituita una fondazione giuridica privata in relazione all?attività di programmazione e controllo dei CSV. La delega non solo non ha previsto in alcun modo l?istituzione di un?altra fondazione giuridica privata ma non ha previsto che la programmazione e il controllo dei CSV fosse affidato di fatto alle fondazioni bancarie che deterranno la maggioranza in tale Organismo nazionale. Appare sconcertate che tale organismo controllato dalle fondazioni bancarie debba accreditare i CSV e debba definire gli indirizzi strategici generali da perseguire a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale. Questa disposizione, unitamente ad altre che seguono (sulle obbligazioni sociali), rappresenta l?emblema della finanziarizzazione non già e non solo dei servizi sociali ma di tutte quelle attività d?interesse generale che come descritti all?articolo 5 dello schema di decreto in esame riguardano precipuamente attività d?interesse pubblico che lo Stato dovrebbe garantire in via principale, coadiuvato, solo in via sussidiaria, dagli enti del terzo settore;

- per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 67-71, esse sembrano delineare un sistema di agevolazioni fiscali eccessivo, con particolare riferimento anche ai beni pubblici, indistintamente a tutti gli enti del terzo settore senza adeguati requisiti e presupposti ed anche a quegli enti che non necessariamente svolgono attività di volontariato;

in merito alle disposizioni di cui al Titolo IX:

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 77, esse destano rilevanti perplessità. Esse tendono infatti a realizzare la cosiddetta "finanza sociale": si permette cioè alle banche di emettere strumenti finanziari con rilevanti agevolazioni in cambio di "liberalità" agli enti del terzo settore iscritti nell?apposito Registro e per le attività di interesse generale, tra i quali, si ricorda, ci sono anche attività di precipuo interesse pubblico come le attività sanitarie inserite nei LEA. Peraltro tali liberalità come indicate e descritte nell?articolo implicano una aleatorietà e/o discrezionalità sconcertate laddove si prevede, ad esempio, che le banche "*possono erogare, a titolo di liberalità, una somma non inferiore allo 0,60%*" per il sostegno delle attività degli enti, "*ritenute meritevoli sulla base di un progetto predisposto dagli enti richiedenti*". Sostanzialmente sono le banche a valutare se le attività di un ente sono meritevoli o meno. Oppure in riferimento alla destinazione di una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli in realtà si precisa "*compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria*". E? forte il sospetto che queste misure agevolative nei confronti degli istituiti finanziari finiscano per rappresentare un indebito aiuto di Stato;

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 78, è necessario anzitutto precisare che il *social lending*, è un fenomeno recente, di derivazione inglese, ed è un sistema di finanziamento tramite il quale i privati fanno prestiti ad altri privati, con tassi più vantaggiosi e su piattaforme autorizzate e monitorate dalla Banca d'Italia la quale, nel novembre 2016, ha dato delle prime indicazioni a riguardo, precisando che "*il social lending (o lending based crowdfunding) è uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto*", escludendo ovviamente ogni forma di raccolta di risparmio tra il pubblico riservata a particolari soggetti come ad esempio le banche. Si evidenzia che il succitato documento della Banca d?Italia precisa che "*restano ferme le possibilità di raccolta senza limiti da parte di banche che esercitano attività di social lending attraverso portali on-line*", pertanto si comprende che tale attività è comunque consentita anche alle banche. Anche sull?introduzione nello schema di decreto in esame di tali disposizioni si devono esprimere rilevanti perplessità e ci si domanda se esse siano compatibili con le disposizioni di delega, tenuto conto che introducono una mera misura fiscale su uno strumento finanziario, peraltro usato anche dalle banche, senza che sia chiaro se e in che misura l?agevolazione sia correlata al terzo settore o alle attività d?interesse generale. Sarebbe opportuno espungere l?articolo in questione e trattare il tema in altra sede ed in altro provvedimento;

in merito alle disposizioni di cui al Titolo X:

- per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 82, seppure deve essere vista positivamente la conferma delle principali agevolazioni in materia di imposta di bollo e registro, si ritiene tuttavia non opportuno ricollegare l'esenzione da IMU e TASI alle condizioni di cui alla recente normazione in materia (legge 27/2012 e legge 68/2014). Tali ultime normative sono caratterizzate da complessità e farraginosità e di fatto costituiscono un disincentivo all'utilizzo di immobili ai fini di interesse collettivo, senza scopo di lucro. Sarebbe stata preferibile la previsione di una generale esenzione da IMU e TASI di tutte le superfici che gli enti del terzo settore occupano (anche in forza di contratto di comodato) per le attività statutarie che sono escluse da imposte sui redditi e che, qualora l'ente svolga nei medesimi locali anche attività commerciale, l'IMU venga pagata in modalità ridotta, ad es. in misura proporzionale al rapporto percentuale tra entrate commerciali ed entrate istituzionali,

esprime parere contrario.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2439

Art. 7

7.1 (testo 2)

MAZZONI, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? *(Promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti iscritti nel registro) ? 1*. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.

2. Gli enti territoriali possono prevedere nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo comma possono essere esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo».

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 496 (pom.) del 28/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017
496ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 giugno.

Il senatore CASSINELLI (*FI-PdL XVII*) critica innanzitutto l'abuso reiterato della decretazione d'urgenza da parte del Governo, che in questo modo finisce per comprimere l'iniziativa legislativa parlamentare. Infatti, anche le misure in esame, volte a favorire l'imprenditoria giovanile al Sud per superare il divario economico con il resto del Paese, avrebbero trovato miglior collocazione in atti normativi di carattere ordinario, per un approccio organico ed esaustivo della materia.

Al contrario, si prevedono benefici fiscali e misure di semplificazione, disposizioni in favore dell'occupazione e in materia di risanamento ambientale, nonché interventi di assistenza tecnico-amministrativa per gli enti locali e il Governo, peraltro senza un'adeguata copertura finanziaria.

A suo avviso, un esame rigoroso del provvedimento sotto il profilo della compatibilità con l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non può che evidenziare la carenza dei presupposti di necessità e urgenza del provvedimento, che risulta privo anche del requisito dell'omogeneità. A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità del decreto-legge qualora il suo contenuto non presenti un contenuto omogeneo, esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Tale parametro, infatti, consente di verificare la rispondenza dell'intero provvedimento alla straordinaria necessità e urgenza che giustificherebbe, in via eccezionale, l'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo senza la previa delegazione da parte del Parlamento.

In realtà, il provvedimento reca una serie di disposizioni eterogenee, prive di un nesso funzionale. Ciò è evidente, in particolare, per gli articoli 13, 14 e 15, che recano - rispettivamente - l'ennesimo intervento per l'ILVA, la proroga dei termini per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico e disposizioni riguardanti l'assetto organizzativo di uffici pubblici.

In conclusione, ritiene che il provvedimento, oltre che privo dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, sia anche inadeguato allo scopo di far emergere iniziative imprenditoriali al Sud, poiché ripropone misure inefficienti, come quella dei finanziamenti a fondo perduto o a tasso zero.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) rileva che le misure in esame, per quanto in buona parte destinate a favorire la crescita economica nel Mezzogiorno, siano eterogenee e prive dei requisiti di necessità e urgenza.

Per esempio, pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di valorizzare le terre abbandonate o incolte, ritiene che l'articolo 3 non consenta di intervenire tempestivamente, considerati gli adempimenti posti a carico dei Comuni e i tempi necessari per bandire le gare di assegnazione in concessione dei terreni. Analoga osservazione riguarda l'articolo 4, che prevede procedure articolate per l'istituzione delle zone economiche speciali, nonché l'articolo 7, che affida al Presidente del Consiglio o al Ministro per la coesione territoriale l?individuazione degli interventi da realizzare attraverso la sottoscrizione di contratti istituzionali di sviluppo.

Formula, quindi, considerazioni critiche sull'articolo 9, che reca una norma di carattere ordinamentale, peraltro volta a modificare la disciplina sulla riclassificazione dei rifiuti. A tale proposito, ricorda che il decreto legislativo n. 152 del 2006 consentiva di identificare come pericolosi anche i rifiuti classificati con i cosiddetti "codici a specchio", in caso di superamento del limite soglia della concentrazione dei componenti tossici. A suo avviso, la modifica appare inopportuna, anche in ragione di procedimenti giudiziari in corso per la contestazione di gravi reati ambientali.

Rileva altresì l'insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza con riferimento all'articolo 13, che reca ulteriori disposizione per l'ILVA, e all'articolo 14, con cui si proroga al 31 luglio 2018 il termine per i benefici fiscali relativi agli investimenti in beni materiali strumentali ad alto contenuto tecnologico.

Il senatore MORRA (*M5S*), associandosi alle considerazioni della senatrice De Petris, esprime il proprio disappunto, in quanto - con il pretesto di affrontare situazioni di emergenza ormai cronica nel Sud d'Italia - si introducono disposizioni che potrebbero avere ricadute pericolose, come quella sulla classificazione dei rifiuti tossici.

Pertanto, pur apprezzando il tentativo del Governo di favorire il rilancio dell'economia delle Regioni del Mezzogiorno, annuncia - a nome del Gruppo - un voto contrario. A suo avviso, piuttosto che ricorrere in modo improprio alla decretazione d'urgenza, sarebbe preferibile sviluppare un ampio confronto su un provvedimento organico, che consenta anche alle opposizioni di contribuire in modo costruttivo alla definizione di un quadro di interventi sistematico.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) ritiene assolutamente condivisibile il provvedimento, la cui necessità e urgenza è resa evidente dalla drammatica situazione economica di alcune zone del

Mezzogiorno. Secondo i rapporti Svimez, infatti, il Sud è a rischio desertificazione, spopolamento, invecchiamento e povertà.

Osserva che gli interventi previsti dal Governo, sebbene possano apparire frammentari, in realtà non sono affatto eterogenei. Del resto, se si vuole favorire l'imprenditoria giovanile, è indispensabile al contempo fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, per evitare impedimenti di carattere burocratico.

Sono altresì necessarie le misure per la valorizzazione delle terre incolte e abbandonate, dove è altissimo il rischio di incendi, o per l'istituzione di zone economiche speciali, che usufruiscano di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, nonché per il contrasto della marginalità sociale.

A suo avviso, con il provvedimento in esame, il Governo dimostra di avere una visione complessiva delle difficoltà economiche del Mezzogiorno, che intende affrontare con una serie di interventi indispensabili e urgenti, considerato anche l'approssimarsi della fine della legislatura.

Peraltro, tutti i parlamentari - soprattutto quelli di origine meridionale - potranno contribuire a migliorare il provvedimento e, a tal fine, auspica che il Governo saprà tenere conto di eventuali apporti costruttivi.

Conclude, annunciando - a nome del Gruppo - un voto favorevole.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in dissenso dal Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione. Pur assicurando il proprio contributo in un'ottica di collaborazione costruttiva per migliorare il provvedimento, ritiene assolutamente inopportuno il ricorso alla decretazione d'urgenza per affrontare situazioni di difficoltà ormai cronica, peraltro in prossimità delle elezioni. Tra l'altro, segnala che le misure previste richiedono necessariamente una prospettiva di ampio respiro e, quindi, sono incompatibili con l'uso del decreto-legge.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

A suo avviso, il Governo è consapevole della necessità di intervenire in molteplici settori per stimolare la crescita economica nelle Regioni del Mezzogiorno e, pertanto, ha ritenuto opportuno coniugare differenti misure in un unico provvedimento che è assolutamente urgente.

Considerata l'importanza del tema in esame, sarebbe auspicabile un apporto costruttivo delle opposizioni, che invece, ancora una volta, preferiscono la contrapposizione ideologica all'assunzione di una piena responsabilità politica.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 27 giugno dal relatore Romano, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2208) ***Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato***, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) ***Maria MUSSINI. - Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato***

- e petizione n. 1578 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il relatore MARAN (*PD*), condividendo alcune osservazioni emerse nel corso della discussione e durante le audizioni informali, presenta gli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 e 1.500, pubblicati in allegato, i quali, peraltro, sono identici ad altri emendamenti presentati da senatori di diversi Gruppi parlamentari.

Gli emendamenti 1.100 e 1.500 sono volti a sopprimere il riferimento alla buona fede, quale requisito per la segnalazione della condotta illecita al responsabile della prevenzione della corruzione. Infatti, il *whistleblower* è meritevole di tutela solo in quanto agisce nell'interesse generale dell'ente e non per una specifica motivazione.

Con l'emendamento 1.200, si stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria per il responsabile che non abbia ottemperato al dovere di verificare le segnalazioni ricevute.

L'emendamento 1.300 attribuisce al datore di lavoro pubblico l'onere di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Si prevede altresì la nullità degli atti discriminatori o ritorsivi adottati nei confronti dell'autore della segnalazione.

Illustra, quindi, l'emendamento 1.400, che stabilisce il diritto dell'autore della segnalazione a essere reintegrato nel posto di lavoro, nel caso sia stato licenziato.

Esprime, pertanto, parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.45, 1.46, 1.47 e 1.53, identici - rispettivamente - agli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 e 1.500.

Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento 2.2, che estende l'ambito di applicazione delle nuove norme al lavoro privato, per evitare che resti senza tutele la maggior parte dei lavoratori di tale settore.

Il parere è favorevole anche sull'emendamento 2.0.2, con cui si istituisce un Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni, soprattutto per la copertura di eventuali spese legali.

Esprime, quindi, parere contrario sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 18 di mercoledì 5 luglio il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 29 giugno, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2208

Art. 1

1.100

MARAN, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 54-*bis*», *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «in buona fede».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere i primi due periodi.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: «e che la stessa non è stata effettuata in buona fede».

1.200

MARAN, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 54-*bis*», *alcomma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* «da 5.000 a 20.000 euro.», *con le seguenti:* «da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute da parte del responsabile si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità in concreto della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'ente cui si riferisce la segnalazione».

1.300

MARAN, *relatore*

Al comma 1, capoverso »Art. 54-*bis*» - *(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. È a carico del datore di lavoro pubblico dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro pubblico sono nulli».

1.400

MARAN, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 54-*bis*», *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. L'autore è tutelato ai fini di eventuali danni conseguenti alla segnalazione di reati o irregolarità e, in particolare, ha diritto, qualora licenziato, a essere reintegrato nel posto di lavoro, anche con ordinanza ingiuntiva del tribunale, e al risarcimento per gli eventuali danni morali, economici o di carriera subiti nonché al rimborso delle spese legali sostenute».

1.500

MARAN, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 54-*bis*», *sopprimere il comma 8.*

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
200ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2287-bis, 459 e 1116-A) ***Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1978) ***Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, dal momento che la normativa introdotta sembra realizzare un congruo bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche e il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo all'anonimato della madre biologica.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*), in considerazione dell'assoluto rilievo della materia, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria. Ritiene, infatti, che sia necessario approfondire alcuni aspetti per verificare se sia stato operato realmente un adeguato contemperamento tra i molteplici diritti coinvolti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) e il senatore CRIMI (*M5S*) si associano alla richiesta di rimessione dell'esame in sede plenaria, avanzata dalla senatrice Lo Moro.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2755) ***Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2813) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016; b) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007; d) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013; g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003; h) Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014; i) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica domenicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006; l) Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; m) Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(119-1004-1034-1931-2012-B) ***Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, capoverso "Art. 4", comma 3, segnala che la disposizione ivi prevista appare suscettibile di comprimere gli ambiti d'autonomia finanziaria di cui godono Regioni ed enti locali.

All'articolo 4, comma 1, capoverso "Art. 7", rileva che le norme ivi previste appaiono lesive dell'autonomia normativa e finanziaria riconosciuta alle Regioni, in quanto, individuando gli obiettivi cui destinare quote dei piani operativi regionali (POR), esse presentano un carattere di eccessivo dettaglio, tale da configurare una irragionevole compressione dello spazio di legislazione riservato alle Regioni.

Con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera *g)*, capoverso "14", quarto periodo, appare necessario, a suo avviso, chiarire la portata e gli effetti della disposizione ivi contenuta, con particolare riguardo alla previsione della immissione in ruolo, che sembra limitata ai dipendenti che hanno presentato domanda di trasferimento.

In riferimento all'articolo 15, comma 1, rileva la necessità che, in sede di adozione del regolamento ministeriale ivi richiamato, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse riconosciute in materia.

Propone, quindi, di formulare un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (n. 424)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2772) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF) , fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014***

(Parere alla 3a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 1.1 riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2874) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016***

(2875) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato i provvedimenti in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo su entrambi i disegni di legge.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (n. 425)
(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 408 (pom.) del 25/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
408ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SU ALCUNI ULTERIORI SVILUPPI DELLA VICENDA RELATIVA AL "CASO PIZZOLATO"

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sul caso del signor Henrique Pizzolato, ingiustificatamente estradato in Brasile quantunque già condannato e detenuto in Italia, sottolineando come il Governo non abbia ancora chiarito sia le motivazioni dell'estradizione - disposta con la contrarietà di un ampio schieramento di forze parlamentari e nonostante il Brasile non abbia estradato in Italia un cittadino italiano già condannato per reati di particolare gravità - sia le ragioni del mancato rispetto da parte del governo brasiliano degli impegni precedentemente assunti in ordine alle condizioni in cui sarebbe stato detenuto il Pizzolato.

Il sottosegretario CHIAVAROLI dichiara che la situazione del signor Henrique Pizzolato è costantemente monitorata ed il Governo è disposto a fornire una relazione dettagliata sul punto.

IN SEDE REFERENTE

(2681) ***Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(2211) ***PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il senatore ICHINO (*PD*) osserva che presso la Commissione Industria, commercio e turismo è attualmente all'esame un disegno di legge recante delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Atto Senato n. 2831), che presenta un contenuto parallelo a quello del disegno di legge n. 2681 all'esame della Commissione giustizia, trattandosi in entrambi i casi della definizione della nuova disciplina di procedure concorsuali aventi ambiti distinti. Ritiene opportuno pertanto che l'esame dei due disegni di legge vada coordinato al fine di evitare disarmonie ed interventi asistematici su una materia così delicata.

Dopo un breve intervento del presidente D'ASCOLA, volto a sottolineare che la Commissione giustizia dovrà esprimere un parere alla 10ª Commissione sul disegno di legge n. 2831, prende la parola il relatore PAGLIARI (*PD*) per sottolineare l'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge n. 2681, che presenta contenuti di estrema importanza e particolarmente qualificanti per l'azione politica della maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferirsi al disegno di legge n. 2681 - che viene assunto come testo base - per il 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2740) ***Deputati Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) si sofferma in particolare sulla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 28 del disegno di legge in titolo, ai sensi della quale dall'attuazione della nuova legge non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo chiede al rappresentante del Governo se non sia opportuno che vengano spese per i testimoni di giustizia risorse quanto meno equivalenti a quelle stanziate per i collaboratori di giustizia,

considerato che, a differenza dei testimoni di giustizia, i cosiddetti "pentiti" non si caratterizzano certo per una condotta pregressa del tutto irreprensibile, potendo aver commesso anche crimini efferati.

Il vice ministro BUBBICO sottolinea che il disegno di legge in titolo mira a modificare la normativa vigente rendendola più efficace innanzitutto rispetto al fine di assicurare a favore dei testimoni di giustizia misure di sostegno economico tali da garantire loro una condizione economica equivalente a quella preesistente, secondo quanto previsto dall'articolo 6. Viene così prevista - ribadendo ed ampliando quanto già oggi contemplato dalla normativa vigente - la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa, nonché una sistemazione alloggiativa qualora il testimone di giustizia sia trasferito in una località diversa da quella di dimora o comunque non possa usufruire della propria abitazione, nonché ulteriori provvidenze economiche che non sono in alcun modo paragonabili a quelle garantite ai cosiddetti pentiti. Si sofferma inoltre sull'articolo 7 del disegno di legge in titolo, recante misure di reinserimento sociale e lavorativo, tra le quali segnala la previsione di cui al comma 1, lettera h), che consente l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione, ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Tutte queste misure rappresentano un significativo passo in avanti rispetto alla legislazione attualmente prevista a favore dei testimoni di giustizia e rafforzano un'impostazione normativa volta ad assicurare agli stessi un trattamento di maggior favore rispetto a quello dei collaboratori di giustizia.

Interviene il senatore LUMIA (*PD*), associandosi alle considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo e sottolineando che il disegno di legge in titolo rappresenta un importante miglioramento sia rispetto alla disciplina vigente per i testimoni di giustizia, sia rispetto alla normativa a tutela dei collaboratori di giustizia. Sottolinea a tale riguardo le previsioni che assicurano una maggiore tutela rispetto a quanto attualmente previsto a favore dei testimoni di giustizia nei casi in cui questi siano costretti a trasferirsi in una località diversa da quella di dimora.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2755) ***Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***

(Parere alla 5a Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere non ostativo con osservazioni sull'emendamento)

Il relatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno.

Il provvedimento si compone di 17 articoli, ripartiti in quattro Capi.

Il Capo I, comprendente gli articoli da 1 a 3, prevede misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno.

L?articolo 1 del decreto-legge contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata "Resto al Sud", è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell?esito positivo dell?istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all?articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - programmazione 2014-2020 - per un importo complessivo fino a 1.250 milioni.

L?articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell?imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.

L?articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.

Il Capo II, che comprende gli articoli 4 e 5, istituisce le zone economiche speciali (ZES), al fine di creare condizioni favorevoli allo sviluppo imprenditoriale in alcune aree del Paese, attraverso benefici fiscali e semplificazioni amministrative.

In particolare, l?articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l?istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un?area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall?attribuzione di benefici, indicati all?articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Lo scopo delle Zone economiche speciali (ZES) è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo

di impresa.

L?articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES. In particolare le imprese che effettuano investimenti all?interno delle ZES possono utilizzare il credito d?imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l?agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell?ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea.

Il Capo III, comprendente gli articoli da 6 a 9, individua gli strumenti di semplificazione delle procedure in relazione alla valorizzazione dei territori che il provvedimento intende sostenere.

L?articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l?utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo, la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l?individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate.

L?articolo 8 prevede l?ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall?articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 347 del 2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. E' opportuno ricordare che l'Assemblea della Camera ha approvato, in data 10 maggio 2017, il disegno di legge A.C. 3671-*ter*-A, derivante dallo stralcio dell'originario disegno di legge A.C. 3671, concernente la "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"15. L'oggetto del disegno di legge (ora in corso di esame presso la 10° Commissione del Senato, AS. n. 2831) è la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinariadi cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e al decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di ricondurre tale istituto a un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura concorsuale generale. Obiettivo della riforma è dunque quello di assicurare coerenza sistematica, nonché di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale. I numerosi principi e criteri direttivi della delega riguardano dunque, innanzitutto, una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese. Si segnala che, tra gli altri profili, il disegno di legge modifica i presupposti di accessoalla procedura.

L?articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell?allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell?ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l?assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 10 a 17, prevede ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale.

L'articolo 10 reca uno stanziamento al fine dello svolgimento di programmi per la riqualificazione e la

ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno.

L?articolo 11 consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l?infanzia, operanti nel territorio interessato, al fine di progettare e attuare, nelle aree di esclusione sociale, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

L?articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario ? sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali ? facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell?ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l?anno 2017. L?intervento fa seguito alla sentenza n. 104 del 2017, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l?illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con decreti ministeriali. Si tratta di un intervento che riguarda tutte le università statali.

In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l?illegittimità costituzionale degli articolo 8 e 10, comma 1 ? limitatamente, per quest?ultimo, alle parole "al costo standard per studente" ? del decreto legislativo n. 49 del 2012. Con riferimento all?articolo 8, la Corte ha evidenziato che "il Governo, nell?esercitare la delega, non ha aggiunto pressoché nulla ai contenuti dei principi e criteri direttivi già stabiliti nell?articolo 5, comma 4, lettera *f*), della legge n. 240 del 2010. Limitandosi a riportare testualmente i suggerimenti enunciati a titolo meramente esemplificativo nel parere della VII Commissione del Senato in merito alle voci di costo da tenere in considerazione, il Governo non ha fatto altro che esplicitare contenuti intrinseci alla nozione di costo standard, limitandosi a stabilire che ?il costo standard unitario di formazione per studente in corso?, previsto dalla delega, deve ricomprendere le spese per la remunerazione dei docenti e del personale amministrativo, nonché per l?allestimento di servizi, spazi e strumenti per la didattica. Fatta salva questa enunciazione, manca una più precisa individuazione delle spese da includere nel computo del costo standard, nonché i criteri per la ponderazione di ciascuna voce".

A conclusioni analoghe la Corte è giunta con riguardo all?art. 10, co. 1, in relazione al quale ha evidenziato che alla "reiterazione pressoché letterale della delega, il decreto legislativo non aggiunge altre precisazioni in merito alla quota del FFO da distribuire in base al costo standard, nemmeno nella forma dell?indicazione di un minimo o un massimo, o nella rappresentazione di una sua incidenza dinamica, anche solo tendenziale, sul complesso del finanziamento da distribuire fra gli atenei".

Ciò premesso, la Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, il decreto legislativo non si è limitato ad affidare ad atti amministrativi l?esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali negli atti con forza di legge. "Esso ha invece lasciato indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, dislocando di fatto l?esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, e declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislative, con tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale ricollocazione comporta sul piano ordinamentale".

La Corte ha, infine, concluso che "Tale declaratoria di illegittimità costituzionale, determinata esclusivamente da vizi dell?esercizio del poter legislativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l?integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili.

L?articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall?articolo 1 comma 6-*undecies* del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque

pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento. La disposizione in esame prevede che - qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell?ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento.

L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.

L'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni, relative alle misure (adottate da appositi Commissari straordinari) volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti (commi 1-3) e a quelle 'premiali' per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione (commi 4 e 5).

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.1000 che il Governo ha presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge, esso contiene al primo comma una proposta di modifica dell'articolo 423-bis del codice penale, sul reato di incendio boschivo, nel senso di prevedere che, se il predetto delitto è commesso su beni propri, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è disposta la confisca degli stessi beni, i quali sono assegnati, a richiesta, al Comune nel cui territorio il bene stesso è situato. Resta fermo l'obbligo per il responsabile di provvedere alla bonifica dei luoghi.

Il comma 2 dell'emendamento governativo reca modifiche all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), intervenendo, da un lato, in materia di contratti (di affitto e di locazione) che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili delle zone incendiate, i quali se stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; dall'altro, sottraendo al divieto - previsto al comma 1 del medesimo articolo 10 per le zone boscate percorse dal fuoco - di attribuire alle dette zone una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, nel caso in cui il proprietario delle zone incendiate sia vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

Il relatore illustra quindi uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, non ostativo sul testo, nonché non ostativo sull'emendamento 9.0.1100 a condizione che sia soppressa la proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, ricordando su quest'ultimo punto la più rilevante giurisprudenza della Corte costituzionale che ha stabilito il divieto di introdurre mediante la legge di conversione norme estranee al contenuto del decreto-legge.

Sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore si apre quindi un dibattito. Interviene dapprima il senatore LUMIA (*PD*) il quale esprime, in generale, apprezzamento per il decreto-legge in esame contenente delle misure rilevanti per rafforzare e far ripartire l'attività produttiva del Mezzogiorno. Con riferimento, poi, all'emendamento del Governo 9.0.1100, recante norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, osserva che tale fenomeno si è imposto con emergenza, nelle ultime settimane, in diverse parti della penisola e, pertanto, qualunque modifica delle norme relative allo stesso è connotata dalla necessarietà e dall'urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. Per altro verso, ove si voglia porre attenzione al merito della disposizione dell'emendamento richiamato che è volta a modificare l'articolo 423-*bis* del codice penale, non si può non riconoscere l'effetto positivo sull'ordinamento di una norma che è volta a prevedere la confisca dei beni oggetto del reato di incendio, qualora detti beni siano appartenenti all'autore del reato.

Il presidente D'ASCOLA e il relatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) precisano che la condizione soppressiva posta nel parere in ordine all'emendamento governativo è di natura tecnico-giuridica e, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di decreti-legge, attiene al profilo della mancanza di omogeneità della modifica specificamente considerata con il contenuto del decreto-legge, profilo su cui viene richiamata l'attenzione con riferimento ai rischi derivanti dalla conseguente precarietà della nuova disposizione sanzionatoria che si vorrebbe introdurre; il merito del provvedimento, così come le valutazioni di opportunità politica dello stesso, non rientrano nell'ambito delle considerazioni proprie della presente sede.

Il senatore LUMIA (*PD*) propone quindi di modificare la proposta di parere del relatore nel senso di trasformare la condizione in un'osservazione.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime perplessità sulla proposta del senatore Lumia rilevando che la giurisprudenza costituzionale sul rispetto del principio di omogeneità delle norme di un decreto-legge non può essere applicata secondo opportunità e a seconda dei casi dalla forze politiche di maggioranza, avendo essa una portata generale. Per quanto riguarda il merito della proposta emendativa in esame in ordine alla modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, ritiene paradossale la norma che prevede la confisca dei beni incendiati dal proprietario degli stessi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva come nel corso della legislatura più volte il Parlamento abbia violato i principi costituzionali e quelli posti dalla Consulta in materia di decreti-legge, e soprattutto i principi relativi alla omogeneità delle norme del decreto-legge. Con riferimento quindi alla disposizione che prevede la modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale osserva che si tratta di una norma che non incide in modo significativo sul sistema sanzionatorio vigente in materia di incendi boschivi e, pertanto, non rientra, a suo parere, nell'ambito dei divieti imposti dalla Corte costituzionale. Pertanto conviene con la proposta del senatore Lumia.

All'esito del dibattito il relatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) accede alla richiesta della maggioranza della Commissione di modificare lo schema di parere nel senso indicato dal senatore Lumia.

Dopo che è stato verificato il numero legale, la nuova proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto, con il voto contrario del senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*), è messa ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e l'emendamento 9.0.1100;
premesso che le disposizioni del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017,

recano misure urgenti volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno e, in particolare, ad agevolare l'imprenditoria giovanile;
ritenuto che il provvedimento in titolo contiene soprattutto misure di tipo economico;

considerato che l'emendamento 9.0.1100, presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge, contiene al primo comma una proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, sul reato di incendio boschivo, e al comma 2 reca modifiche all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), intervenendo in una materia del tutto estranea rispetto all'oggetto delle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita;

considerato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sancito la non ammissibilità, nell'ambito di un decreto-legge, di norme sia pure introdotte con la legge di conversione che non siano riferibili al contesto normativo del decreto-legge; in particolare nella sentenza n. 171 del 2007, la Consulta ha evidenziato che la "determinazione delle cause di incandidabilità e di incompatibilità attiene alla materia elettorale e non già alla materia della disciplina degli enti locali" che, in quel caso, si sottoponeva al suo vaglio; analogamente nella sentenza n. 32 del 2014 ha stabilito il divieto di configurare mediante la legge di conversione nuove norme di diritto penale sostanziale ad effetto sanzionatorio, il cui contenuto precettivo non sia attinente al decreto-legge nonostante il decreto-legge in questione contenesse norme processuali penali;
considerato inoltre che l'ultimo periodo del primo comma dell'emendamento 9.0.1100 fa riferimento al mantenimento dell' obbligo del responsabile del delitto di incendio boschivo di provvedere alla bonifica dei luoghi, e non risultando evidente tale obbligo da una prima lettura della normativa vigente;
per quanto di competenza, esprime:
- parere non ostativo sul testo;
- parere non ostativo sull'emendamento 9.0.1100 a condizione che sia soppressa la proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e l'emendamento 9.0.1100;
premesso che le disposizioni del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, recano misure urgenti volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno e, in particolare, ad agevolare l'imprenditoria giovanile;
ritenuto che il provvedimento in titolo contiene soprattutto misure di tipo economico;

considerato che l'emendamento 9.0.1100, presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge, contiene al primo comma una proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, sul reato di incendio boschivo, e al comma 2 reca modifiche all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), intervenendo in una materia del tutto estranea rispetto all'oggetto delle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita;

considerato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sancito la non ammissibilità,

nell'ambito di un decreto-legge, di norme sia pure introdotte con la legge di conversione che non siano riferibili al contesto normativo del decreto-legge; in particolare nella sentenza n. 171 del 2007, la Consulta ha evidenziato che la "determinazione delle cause di incandidabilità e di incompatibilità attiene alla materia elettorale e non già alla materia della disciplina degli enti locali" che, in quel caso, si sottoponeva al suo vaglio; analogamente nella sentenza n. 32 del 2014 ha stabilito il divieto di configurare mediante la legge di conversione nuove norme di diritto penale sostanziale ad effetto sanzionatorio, il cui contenuto precettivo non sia attinente al decreto-legge nonostante il decreto-legge in questione contenesse norme processuali penali;

considerato inoltre che l'ultimo periodo del primo comma dell'emendamento 9.0.110 fa riferimento al mantenimento dell' obbligo del responsabile del delitto di incendio boschivo di provvedere alla bonifica dei luoghi, e non risultando evidente tale obbligo da una prima lettura della normativa vigente;

per quanto di competenza, esprime:

- parere non ostativo sul testo;
- parere non ostativo sull'emendamento 9.0.1100 invitando la Commissione di merito a valutare le osservazioni contenute in premessa.

1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.3.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 38 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***: parere non ostativo.

1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 505 (ant.) del 29/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017
505ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore GIACOBBE (*PD*) riferisce alla Commissione sugli aspetti di competenza del provvedimento in titolo, sottolineando che l?articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nelle zone economiche speciali - ZES.

In particolare si prevede che le imprese che effettuano investimenti all?interno delle ZES possono fruire di un credito d?imposta relativamente all'acquisto di beni strumentali nuovi nei territori del Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. La misura agevolativa è efficace per gli investimenti effettuati in tali zone fino al 31 dicembre 2020.

Più analiticamente, il relatore fa presente che il comma 1 del citato articolo 5 prevede che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e di regimi procedimentali speciali, che riducono i termini dei procedimenti e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente. Il comma 2 amplia, sempre in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, la portata del credito d?imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016. In primo luogo per gli investimenti nella ZES è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di usufruire di tale agevolazione. In secondo luogo, è elevato a 50 milioni di euro

l?ammontare massimo di ciascun progetto di investimento al quale è commisurato il credito d?imposta.

Osserva quindi che il comma 3 individua le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, stabilendo in particolare che le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almenocinque anni successivi al completamento dell?investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; inoltre le imprese stesse non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Il comma 4 prevede che l?agevolazione concernente il credito d?imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, in particolare, di quanto disposto dall?articolo 14.

Tale articolo, al comma 1prevede la proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018, con riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, del termine temporale per l'effettuazione dei medesimi investimenti, ai fini del beneficio fiscale cosiddetto del super-ammortamento.

Resta immutato il termine del 31 dicembre 2017 per il rispetto delle condizioni costituite dall'accettazione del relativo ordine da parte del venditore e dell'esecuzione del pagamento di acconti, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Le misure descritte, al fine di consentire la concreta possibilità di fruizione della misura agevolativa di cui trattasi ed in considerazione della particolare complessità riguardante la realizzazione degli investimenti in questione con conseguente allungamento dei tempi necessari per la consegna degli stessi, dispongono la proroga del termine entro il quale tali investimenti devono essere effettuati. Il relatore osserva infine che la relazione tecnica stima un ulteriore incremento di circa il 3 per cento della quota di investimenti rispetto alla percentuale di incremento che era stata indicata nella relazione originaria, derivante dalla misura di proroga.

Si apre il dibattito.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto di astensione a nome della propria parte politica, poiché il decreto-legge, pur recando misure agevolative astrattamente condivisibili, non affronta in maniera incisiva i numerosi aspetti della fragilità e debolezza del tessuto economico del Mezzogiorno i cui dati macroeconomici sono più vicini a quelli di territori in via di sviluppo che non a quelli attribuibili ad un'economia di stampo europeo.

A giudizio del senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) nel corso degli ultimi anni sono stati introdotti strumenti di incentivazione e misure indirizzate alle imprese che operano nel Mezzogiorno che, pur non avendo innescato un processo di generalizzato sviluppo economico - come sarebbe stato preferibile - hanno comunque consentito al Mezzogiorno di avviare un'inversione di tendenza i cui segnali positivi vanno comunque sostenuti. Tuttavia, ritiene che le misure adottate e le risorse finanziarie preordinate anche a livello comunitario non riusciranno mai a risollevare il tessuto economico e sociale del Mezzogiorno se la classe dirigente meridionale non riuscirà a rinnovarsi radicalmente e a districare gli intrecci tra malaffare e gestione dell'economia. Preannuncia quindi una valutazione favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) rileva che l'incremento dell'importo massimo del singolo progetto agevolabile all'interno delle aree ZES non può che essere ricondotto ad imprese di grandi dimensioni, con il rischio non remoto che le risorse pubbliche siano assorbite da un solo progetto di investimento. Anche in relazione alle dimensioni finanziarie degli investimenti ritiene che il vincolo di cinque anni di mantenimento dell'iniziativa sia facilmente eludibile. Ritiene pertanto di aver motivato

il proprio orientamento di astensione.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) rileva che le stime economico-sociali riferite al territorio del Mezzogiorno testimoniano di un'inversione di tendenza positiva, pur nella consapevolezza dell'ancor ridotto apporto del Sud al PIL nazionale. Non può essere però disconosciuto il valore di stimolo e sostegno delle misure contenute nel provvedimento in titolo proprio rispetto a tale inversione di tendenza. In prospettiva, ritiene che la vera sfida sarà l'utilizzo appropriato e efficace delle risorse finanziarie preordinate in sede comunitaria per superare definitivamente il *gap* infrastrutturale e irrobustire quei fattori di contesto che rendono maggiormente efficaci le agevolazioni e gli incentivi diretti agli investimenti privati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola al relatore GIACOBBE (*PD*) il quale, facendo riferimento alle osservazioni emerse nel dibattito, preannuncia un parere non ostativo, con l'invito alla Commissione di merito a valutare la possibilità di modificare le condizioni di fruibilità dell'agevolazione per gli investimenti nelle ZES aumentando il termine dei cinque anni ovvero prevedendo criteri aggiuntivi in grado di scongiurare comportamenti elusivi.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) rimarca la mancanza di una seria discussione e di un approfondimento dei contenuti del decreto-legge giudicando intempestivo il voto sulla proposta del relatore.

Il presidente Mauro Maria MARINO richiama l'articolazione del dibattito finora svolto che smentisce il giudizio espresso dalla senatrice Bottici, non escludendo peraltro un rinvio della votazione a martedì.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*), pur rimettendosi alle scelte della Presidenza, sottolinea la tardività dell'intervento della senatrice Bottici, che non ha ritenuto opportuno intervenire in discussione generale, e rimarca che la richiamata esigenza di ulteriori approfondimenti non può essere addossata ad altri Gruppi politici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) sollecita la ripresa dell'esame dei disegni di legge n. 1473 e connessi in materia di agevolazioni fiscali per le famiglie, auspicando un coinvolgimento dell'Ufficio parlamentare di bilancio rispetto alle proposte di modifiche già presentate.

Il presidente Mauro Maria MARINO, pur ricordando il significativo e rilevante ausilio istruttorio fornito in corso di audizione dall'Ufficio parlamentare di bilancio sul disegno di legge, si riserva di verificare la praticabilità della proposta del senatore Moscardelli rispetto alla proposta emendativa.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 506 (pom.) del 04/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
506ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), in sostituzione del relatore Giacobbe, presenta uno schema di parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Ha quindi la parola il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) il quale considera le misure in esame insufficienti rispetto alle aspettative e alle esigenze delle aree oggetto dell'intervento. Suggerisce pertanto di valutare l'opportunità dell'integrazione di quanto disposto dal decreto-legge n. 91 con disposizioni recanti agevolazioni fiscali riferite ai contratti di affitto tramite il ricorso all'istituto dell'imposta sostitutiva nonché di inserire nelle ZES aree industriali dismesse. Preannuncia che i contenuti illustrati saranno oggetto di specifici emendamenti presentati dal suo Gruppo e auspica che il parere della Commissione, integrato nel senso proposto, costituisca un utile stimolo al dibattito nella Commissione di merito.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) rileva l'importanza del provvedimento in esame in ragione della presenza di misure di impatto potenzialmente molto elevato, quali le ZES nella aree portuali. Ritiene peraltro che possano essere superati alcuni limiti delle misure emanate tenendo conto in primo luogo dell'esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi, i quali rischiano di risultare particolarmente penalizzanti nelle regioni meridionali. Prosegue auspicando previsioni precise sul regime fiscale dei benefici concessi a favore dei giovani imprenditori in forza dell'articolo 1, tenuto conto della possibilità che i vantaggi possano risultare assorbiti dagli oneri tributari.

Il senatore AIROLA (*M5S*), in riferimento all'articolo 1, comma 8, lettera *b*), propone un allungamento del termine per il rimborso del finanziamento concesso ai giovani imprenditori almeno a dieci anni. Esprime perplessità sulla previsione di cui al comma 13 riguardante il conferimento in garanzia dei beni aziendali in alternativa alla prestazione di altra idonea garanzia, stante la previsione di una garanzia statale a fronte del finanziamento bancario di cui al comma 9, lettera *b*). A tutela delle finanze pubbliche rileva quindi l'opportunità di prevedere un tasso di interesse massimo per i finanziamenti concessi dalle banche.

Soffermandosi sull'articolo 3, segnala la probabile insufficienza dei tre mesi entro i quali, ai sensi del comma 3, i comuni sono tenuti alla ricognizione dei beni immobili. In riferimento ai commi 5 e 7 suggerisce la soppressione del limite di età posto a quaranta anni. Riguardo alla valutazione dei progetti attribuita ai comuni segnala l'opportunità di prevedere forme di controllo o di collaborazione da parte dell'ANAC o di altra autorità indipendente. Per motivi di opportunità e di *privacy* osserva l'esigenza che i progetti di valorizzazione dei beni privati non vengano pubblicati fino all'accettazione del titolare, mentre il comma 10 dovrebbe essere integrato con una previsione volta a garantire la restituzione di tutti i benefici ottenuti in caso di violazione della normativa.

Riguardo all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), osserva l'opportunità di definire ed elencare le procedure semplificate e i regimi speciali previsti nelle ZES. Si sofferma quindi sulla successiva lettera *b*), sottolineando l'opportunità di una più precisa definizione dei riferimenti normativi ivi contenuti, mentre dovrebbe essere chiarita la portata normativa dell'obbligo del Comitato di indirizzo di rispettare la normativa europea, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e quelle di semplificazione di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016. Specifica inoltre che il comma 3, lettera *a*), dovrebbe disporre con chiarezza che in caso di mancato rispetto delle condizioni previste devono essere restituiti i crediti di imposta goduti.

In relazione al comma 3 dell'articolo 15 ritiene che il monitoraggio sugli esiti della sperimentazione effettuato dal Ministero dell'interno dovrebbe essere avviato già dopo diciotto mesi, così da permettere l'adozione di correttivi entro il periodo triennale di sperimentazione. Quanto al reperimento di mezzi a supporto dei commissari straordinari a valere sulle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, di cui al comma 2 dell'articolo 16, suggerisce che venga invece previsto il ricorso ai fondi disponibili nel bilancio dello Stato. Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di una riformulazione tesa a chiarire il contenuto del successivo comma 4, in materia di monitoraggio trimestrale da parte del Ministero dell'interno.

Sottolinea infine l'opportunità che le osservazioni esposte costituiscano la base per emendamenti mirati al miglioramento del testo in esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia quindi il seguito dell'esame, in particolare al fine di consentire le valutazioni necessarie a un'eventuale integrazione dello schema di parere.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (n. 413)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore sull'Atto del Governo in titolo, presenta e illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) suggerisce una riformulazione dell'osservazione di cui al numero 2), consistente nell'inserimento delle parole "di modifiche" dopo le parole "l'approvazione". Sollecita quindi una valutazione circa l'opportunità della previsione di un coinvolgimento delle associazioni di categoria, contemplato dal successivo numero 5). In riferimento al numero 10) manifesta perplessità in merito alla menzione della pubblicazione delle notizie societarie con riferimento ai soli quotidiani.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) si riserva di valutare i rilievi del senatore D'Alì al fine di un'eventuale modificazione dello schema di parere.

Il senatore AIROLA (*M5S*) richiede rassicurazioni circa la possibilità di disporre di tempi sufficienti per una compiuta ponderazione della proposta presentata.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l'opportunità di non dare luogo a un disallineamento rispetto ai tempi dell'esame presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati e fa presente che il Governo ha già accettato di attendere la conclusione dell'esame parlamentare oltre i termini previsti.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) rileva criticamente la mancanza di osservazioni in merito all'opportunità di prevedere una disciplina della segnalazione delle violazioni da parte di dipendenti delle autorità di vigilanza, la cui raccolta e trattazione dovrebbe essere attribuita a un ente terzo.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) riconosce la serietà della proposta, segnalando tuttavia la difficoltà concreta nell'individuare un'ulteriore autorità di controllo, stante anche la possibilità che un'iniziativa in tal senso venga interpretata come manifestazione di sfiducia nei confronti delle autorità di vigilanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

considerato

che l'articolo 5 condiziona la fruibilità del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES al mantenimento dell'investimento produttivo per almeno cinque anni;
che tale vincolo temporale appare troppo breve rispetto all'elevatezza dell'investimento massimo agevolabile;

esprime parere non ostativo,

invitando la Commissione di merito a verificare l'incremento di tale vincolo temporale, nonché l'introduzione di ulteriori criteri e condizioni per evitare comportamenti opportunistici ed elusivi.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 413**

La Commissione Finanze e tesoro,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413);

rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga modificando in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di rendere la normativa vigente aderente alla MiFID II e al MiFIR, ridisciplinando tra l?altro l?istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario;

premesso
a) che la direttiva 2014/65/UE, denominata MiFID II, e il regolamento n. 600/2014, denominato MiFIR, sono stati predisposti per regolamentare un mercato dei capitali che ha assunto maggiore complessità e articolazione, per la immissione di strumenti finanziari nuovi e per l'operatività di sistemi di trading, come le contrattazioni ad alta frequenza;
b) che tale complessità e articolazione, pur in contesto di evoluzione dei mercati, impone una continua opera di definizione normativa per garantire il rispetto dei principi fondamentali della trasparenza, della tutela degli investitori, anche attraverso la responsabilizzazione degli intermediari, il rafforzamento dei poteri degli organismi di controllo e vigilanza e una più efficace consapevolezza degli investitori/risparmiatori;
c) che la nuova disciplina investe sia la tutela più stringente degli investitori che una diversa

regolazione dei mercati finanziari;
d) che le nuove norme danno poteri di intervento sia sui prodotti finanziari sia sulle regole di governo degli emittenti; disciplinano la materia della consulenza in materia finanziaria; regolano i sistemi organizzati di negoziazione;
e) che l'articolata procedura legislativa - che chiama in causa la disciplina comunitaria, la legge di delegazione, lo schema di decreto legislativo, accompagnata da produzione giuridica di rango secondario o rimessa ai poteri regolatori delle autorità di vigilanza - pone ormai in maniera evidente un'esigenza di coordinamento e razionalizzazione;
esprime
parere favorevole
con le seguenti condizioni:

1) chiarisca il Governo che l?articolo 25-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall?articolo 2, comma 23, dello schema di decreto legislativo, non si applica retroattivamente, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa che minerebbero la stabilità patrimoniale e finanziaria delle banche di credito cooperativo (BCC) e delle casse rurali (CR);
2) chiarisca il Governo, con riferimento all?articolo 6 dello schema di decreto legislativo, il quale novella la disciplina degli agenti di cambio, che tali soggetti sono destinatari e non titolari dei poteri di *product intervention* di cui all?articolo 7-*bis* del TUF, come modificato dall?articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il riparto di competenze tra Banca d?Italia e Consob nell?esercizio dei citati poteri;
3) introduca il Governo una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme recate dallo schema di decreto (come già avvenuto in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID I), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR; inoltre, anche in relazione alla modalità di esercizio delle competenze delle autorità di vigilanza, si segnala che molte disposizioni sinora adottate con il regolamento congiunto da Banca d'Italia e Consob sono compatibili con la Mifid e il Mifir o riguardano ambiti non interessati dall'intervento normativo. Tuttavia, in mancanza di una disciplina transitoria tali disposizioni non sarebbero applicabili: valuti quindi il Governo l'introduzione di una norma che, fatte salve le disposizioni europee direttamente applicabili, stabilisca che quelle di attuazione del TUF oggi vigenti continuano ad applicarsi finché le autorità di vigilanza non abbiano emanato le nuova disciplina secondaria.
e osservazioni :

1) valuti il Governo l?opportunità di estendere i requisiti di conoscenza e competenza previsti per le persone fisiche che forniscono consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari anche ai consulenti finanziari autonomi di cui all?articolo 18-*bis* del TUF e ai soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria di cui all?articolo 18-*ter* del TUF, come rispettivamente modificati dall?articolo 2, commi 12 e 13, dello schema di decreto legislativo;
2) valuti il Governo l?opportunità di prevedere, con riferimento all?articolo 31, comma 4, settimo periodo, del TUF, come modificato dall?articolo 2, comma 30, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che l?approvazione dello Statuto dell?Organismo di vigilanza e tenuta dell?albo unico dei consulenti finanziari da parte del Ministero dell?economia e delle finanze avvenga solo quando le modifiche riguardano le funzioni di vigilanza; ciò in quanto una diversa previsione potrebbe diminuire il livello di autonomia dell?Organismo, privandolo di diritti già acquisiti, tenuto conto che l?Organismo è già costituito e il relativo statuto è stato approvato da soggetti aventi natura privata;
3) valuti il Governo l?opportunità di prevedere che al medesimo Organismo di vigilanza e tenuta dell?albo unico dei consulenti finanziari si applichi lo stesso regime di responsabilità previsto per

l?esercizio delle funzioni a esso trasferite dalla Consob - che attualmente le esercita - e che, quindi, il predetto Organismo risponda in sede civile solo per il dolo o la colpa grave, ai sensi dell?articolo 24, comma 6-*bis*, della legge n. 262 del 2005;

4) valuti il Governo l?opportunità di integrare l?articolo 31, comma 6, lettera l), del TUF, come modificata dall?articolo 2, comma 30, lettera g), numero 8), dello schema di decreto, al fine di riconoscere il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo con riferimento alla formazione e all?aggiornamento professionale dei consulenti finanziari;

5) valuti il Governo l?opportunità di disciplinare con normativa di rango secondario, anche coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, in modo da tenere conto delle peculiarità dell?emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione;

6) valuti il Governo l?opportunità di prevedere un?agevolazione fiscale sull?imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell?assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria;

7) valuti il Governo l'opportunità di abrogare l?articolo 30-*bis*;

8) in tema di prodotti finanziari assicurativi, la Commissione invita il Governo a razionalizzare le competenze di vigilanza oggi differenziate tra Ivass e Consob, anche tenendo conto della circostanza che la direttiva Mifid interviene su ambiti rimessi in sede europea alla direttiva sui prodotti assicurativi IDD, non ancora recepita, in modo da ottenere a regime una vigilanza ripartita per autorità secondo il criterio della tipologia di prodotto: valuti quindi il Governo di:

prevedere che il potere regolamentare della Consob, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b-*bis*), punto 1, lettera a) sia esercitato con riferimento ai prodotti assicurativi di ramo III e V d'intesa con l'Ivass e nel rispetto della normativa europea di cui alla direttiva UE 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa;

in prospettiva, di adeguare le disposizioni in commento in sede di recepimento della direttiva IDD, in modo da garantire l'applicazione di una normativa nazionale omogenea e razionale applicabile a tutti gli operatori. La Commissione suggerisce, in particolare, di ripartire le competenze chiarendo che i prodotti assicurativi del ramo III e V rientrino nell'alveo della vigilanza Consob e quelli di ramo I nell'ambito dell'Ivass.

9) con riferimento all?articolo 2, comma 26, dello schema di decreto legislativo, che introduce nel TUF un nuovo articolo 29-*ter*, si segnala che la legge 114 del 2015, articolo 9, contiene un principio di delega alla lettera l) del comma 1, riferito alle imprese di investimento extracomunitarie: valuti il Governo l?opportunità di eliminare l?obbligo di istituire una succursale per l?offerta di servizi di investimento da parte di banche di Paesi terzi a controparti qualificate (clientela professionale e istituzionale) oltre che nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali su richiesta come previsto dall?articolo 9, comma 1, lettera l), della legge n. 114 del 2015 - legge di delegazione europea 2014, ripristinando la normativa vigente che consente l'istituzione di una succursale a richiesta delle autorità di vigilanza;

10) per quanto riguarda l'informazione al pubblico attraverso la pubblicazione sui quotidiani delle notizie societarie relative agli intermediari e agli emittenti, la Commissione segnala l'opportunità che, pur confermando un regime di non obbligatorietà per le notizie meno rilevanti, sia reintrodotto un obbligo di pubblicazione sui quotidiani per le informazioni che la Consob giudica rilevanti per la più ampia e corretta informazione del pubblico indifferenziato.

11) in merito ai principi di carattere generale e informazione del cliente di cui all'articolo 24 della direttiva, e in relazione ai poteri di intervento sui prodotti, si suggerisce di introdurre una specifica previsione in tema di informazione del cliente sui prodotti da parte degli emittenti per la redazione di un documento sintetico con indicazioni grafiche immediatamente percepibili sulla rischiosità dell'investimento;

12) in tema di redazione normativa, si segnala che il coordinamento di disposizioni contenute in altri corpi normativi che fanno riferimento al TUF, come operato dallo schema di decreto, dovrebbe essere

esteso anche alla normativa sui servizi di Bancoposta;

13) si segnala l'opportunità di un'accurata revisione del testo per assicurarne la coerenza interna complessiva e correggere alcuni disallineamenti tecnici.

1.4.2.4.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 507 (pom.) del 05/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
507ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Andrea Enria, presidente della European Banking Authority (EBA), accompagnato dalla dottoressa Anna Gardella.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria delle proposte legislative dell'Unione europea in materia creditizia - "Pacchetto bancario" (COM (2016) 850 def., COM (2016) 851 def., COM (2016) 852 def., COM (2016) 853 def., COM (2016) 854 def. e COM (2016) 856 def.): audizione del Presidente della European Banking Authority (EBA)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 giugno.

Il dottor ENRIA nota che il settore bancario europeo ha fatto notevoli progressi a partire dagli anni più duri della crisi finanziaria in termini di quantità e qualità del capitale disponibile, riduzione della leva finanziaria, diversificazione delle fonti di finanziamento e miglioramento della liquidità. Tra le numerose sfide che il settore sta affrontando rimangono le questioni della redditività, dei modelli di *business* e dei crediti deteriorati. A livello europeo il rapporto tra i crediti deteriorati e gli impieghi ha iniziato a diminuire fin dalla fine del 2014, ma il volume dei crediti deteriorati rimane ancora eccessivamente elevato. In dieci Stati membri, tra i quali l?Italia, il rapporto tra crediti deteriorati e impieghi si situa sopra al 10 per cento, con un effetto negativo sulla redditività delle banche e sulla loro capacità di erogazione di nuovi crediti. È necessario attivare politiche attive che accelerino la pulizia dei bilanci bancari. L?EBA ha dedicato molta attenzione a questo tema e ha avanzato proposte concrete.

A partire dalla sua creazione nel 2011, l?EBA ha contribuito al processo di riforma lavorando alla costruzione dello *European Single Rulebook* nel campo bancario, il corpo unico di norme attraverso le quali l?Unione europea ha implementato gli *standard* internazionali per porre rimedio alle carenze regolamentari portate alla luce dalla crisi. L?EBA ha anche coordinato, nel corso degli anni, lo *stress test* europeo e promosso esercizi di ricapitalizzazione che hanno aiutato il sistema a raggiungere gli attuali livelli soddisfacenti di patrimonializzazione. L?avvio dell?Unione bancaria ha dato un?ulteriore spinta verso un sistema bancario più stabile, integrato ed efficiente.

L?EBA è pienamente consapevole dell?importanza che gli *standard* internazionali rivestono per il buon funzionamento dei mercati europei e globali e lavora costantemente affinché l?Unione europea possa rimanere allineata a tali *standard*, pur nel rispetto di alcune specificità dei nostri mercati. Parallelamente alla revisione regolamentare è in fase di ultimazione il negoziato sulla riforma di capitoli importanti degli *standard* di Basilea riguardante, tra le altre cose, l?utilizzo dei modelli interni e i requisiti per i rischi operativi. Soprattutto sul tema dei modelli interni e dell?affidabilità della stima delle attività ponderate per il rischio, l?EBA ha condotto una mole considerevole di lavoro, facendo del proprio meglio per rappresentare le istanze europee al tavolo di Basilea e per contribuire al raggiungimento di un compromesso.

In risposta ai numerosi mandati ricevuti dalla Commissione europea, ma anche su iniziativa propria, l?EBA ha prodotto e pubblicato rapporti sui seguenti temi: coefficiente minimo di leva finanziaria, coefficiente minimo netto di finanziamento stabile; revisione fondamentale del trading book; implementazione della riforma degli *standard* contabili di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, requisito minimo di passività assoggetabili a svalutazione o conversione forzosa in capitale. Questi lavori sono stati accompagnati da approfondite analisi quantitative di impatto, che guardano anche alle implicazioni degli *standard* internazionali sulle banche di dimensioni medio-piccole o con un modello di *business* semplice o specializzato. È stato anche valutato con attenzione l?impatto delle proposte regolamentari sul finanziamento dell?economia reale e delle piccole e medie imprese.

L'EBA ha consigliato alla Commissione europea di mantenere una stretta aderenza agli *standard* globali, fatta eccezione per alcuni aggiustamenti per particolari istituzioni specializzate e modelli di *business*. La maggior parte delle indicazioni è stata seguita. Ci sono, tuttavia, aree nelle quali la Commissione ha ritenuto opportuno discostarsi da quanto suggerito al fine di introdurre trattamenti meno stringenti o esenzioni per determinate entità o tipi di transazione, spesso lasciando ampi margini di interpretazione alle autorità nazionali. Se queste esenzioni fossero confermate nei testi legislativi finali, sarebbe opportuno incaricare l?EBA di monitorare il funzionamento di queste deviazioni dagli *standard* internazionali, per fare in modo che vi sia un?applicazione sufficientemente armonizzata e prudente.

L?elemento della proporzionalità è sicuramente l?impronta fondamentale di questo intervento legislativo. L?EBA sostiene con convinzione questa impostazione. Il concetto di proporzionalità non

deve essere una mera richiesta di meno regole, né una pretesa di regole locali per banche locali, ma piuttosto un?applicazione semplificata di regole comuni, che tenga conto dei modelli di *business* più semplici e che non amplifichi in maniera indebita i costi operativi e amministrativi.

Il concetto di proporzionalità si declina in vari capitoli. Nell?ambito del rischio di mercato il sistema della doppia soglia di proporzionalità da noi suggerito è stato accolto: le banche con un portafoglio di negoziazione molto limitato non dovranno applicare la regolamentazione del rischio di mercato e potranno fare affidamento sulle regole che si applicano al portafoglio bancario, mentre le banche con un portafoglio di negoziazione limitato potranno continuare a utilizzare l?approccio *standard* esistente, che è sicuramente meno complesso (ma anche meno sensibile al rischio) di quello proposto dal Comitato di Basilea.

Nell?ambito del coefficiente di leva finanziaria e del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) il concetto di proporzionalità prevede un trattamento specifico o l?esenzione per determinate entità o transazioni. Alcuni di questi trattamenti sono stati suggeriti dall'EBA. Altri, per esempio l?esclusione dal coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni verso le banche pubbliche di sviluppo o le agenzie di credito all?*export* sono state introdottI dalla Commissione e potrebbero necessitare di ulteriori specifiche regolamentari volte ad evitare applicazioni inappropriate.

Nella disciplina delle segnalazioni di vigilanza la Commissione ha proposto che la frequenza con cui le banche piccole comunicano dati alle autorità competenti sia ridotta, da semestrale ad annuale. Frequenze diverse di segnalazione possono risultare in ulteriori richieste *ad hoc*, anche non armonizzate, o in un maggiore onere in termini di controlli ispettivi. La proposta di dare un mandato all? EBA per valutarne i costi di *compliance* è apprezzabile. Un?implementazione proporzionata della disciplina delle segnalazioni è già nell?agenda dell?EBA. La Commissione ha inoltre introdotto nel pacchetto legislativo la proposta dell'EBA di sviluppare uno strumento informatico interattivo grazie al quale le banche potranno facilmente identificare e consultare gli schemi di segnalazione per loro rilevanti, data la loro dimensione e il proprio modello di *business*.

Rispetto alla proposta di revisione della direttiva sui requisiti di capitale in tema di secondo pilastro, la Commissione ha fatto proprie le indicazioni dell?EBA. In particolare, la proposta: afferma in modo esplicito che le misure di secondo pilastro sono da considerarsi vincolanti; chiarisce il funzionamento delle restrizioni alla distribuzione degli utili; introduce il concetto di *capital guidance*, attraverso il quale le autorità competenti comunicano alle banche un livello di capitale regolamentare atteso, soprattutto in relazione ai risultati degli *stress test*; chiarisce che le misure di secondo pilastro sono di natura micro-prudenziale, mentre altri strumenti possono essere utilizzati per finalità macro-prudenziali. Queste revisioni renderanno il secondo pilastro più armonizzato nell?Unione europea. L?EBA ha per esempio osservato che i supervisori nazionali usano i risultati degli *stress tests* in modo diverso. Alcune autorità usano i risultati per fissare una *capital guidance* al di sopra del livello complessivo dei *buffer* patrimoniali, altre per quantificare i requisiti obbligatori di secondo pilastro.

Passando alle proposte della Commissione relative al risanamento e alla risoluzione degli istituti di credito e delle imprese di investimento, l?EBA concorda con le modifiche per attuare il requisito di assorbimento totale delle perdite (TLAC) elaborato dal FSB per le banche di importanza sistemica a livello globale (G-SIB) e per specificare le caratteristiche del requisito minimo delle passività assoggettabili a svalutazione o conversione forzosa in azioni (MREL) per le banche diverse dalle G-SIB. La definizione chiara e stabile del quadro regolamentare è un passo importante per la determinazione del requisito da parte delle autorità di risoluzione e per l?adempimento da parte delle banche attraverso le opportune emissioni di strumenti di debito o di capitale.

L?EBA sostiene la proposta di modifica della BRRD della Commissione relativa alla revisione del rango dei creditori nell?insolvenza degli enti finanziari, attraverso l?introduzione di una nuova classe di obbligazioni *senior non-preferred*. Quest?ultima si inserisce tra i creditori di rango primario e quelli subordinati. La creazione di questa nuova classe è volta a facilitare l?operatività del *bail-in*, contemperando allo stesso tempo le esigenze dei costi di finanziamento degli istituti di credito. La creazione di questa nuova classe di passività destinata alla svalutazione o conversione forzosa ha

anche l?effetto di fornire una protezione maggiore alle altre obbligazioni e ai depositi sopra 100.000 euro che, in quanto creditori ordinari, sono tutelati dal cuscinetto di passività sottostanti.

La maggiore visibilità delle passività specificamente identificate per l?assorbimento delle perdite in caso di crisi aiuterebbe gli altri creditori a valutare con maggiore accuratezza la probabilità di svalutazione o conversione in azioni dei propri investimenti in strumenti di debito, per cui sarebbe importante accompagnare tale importante innovazione regolamentare con requisiti di trasparenza più capillari. La proposta della Commissione opportunamente richiede agli istituti emittenti, una volta ultimato l?aggiustamento e rispettato il requisito, di dare piena trasparenza alla consistenza delle diverse classi di passività destinate ad assorbire le perdite. L?EBA ha sostenuto che sarebbe utile avviare la comunicazione al mercato già nel periodo transitorio e dare piena informazione anche sul livello del requisito fissato dalle autorità, almeno a partire dal momento in cui le banche hanno raggiunto il livello richiesto. Una piena trasparenza sembra necessaria per la corretta valutazione del rischio di *bail-in* per le diverse classi di creditori e quindi per la determinazione dei prezzi dei vari strumenti.

La BRRD, e in particolare le norme sul *bail-in*, è controversa in Italia, dove sono state avanzate proposte di revisione più radicali. Tuttavia non si può tornare a *bail-outs* generalizzati, mentre gli strumenti di intervento a livello europeo vanno potenziati.

Le vicende della crisi finanziaria hanno dimostrato che un?estesa e incondizionata garanzia pubblica sulle passività bancarie non è né equa né sostenibile. In diversi paesi, durante la crisi si sono susseguiti episodi in cui al bilancio pubblico è stato richiesto uno sforzo enorme per sostenere le banche, mentre soggetti privati ? incluse altre banche e investitori istituzionali ? continuavano a percepire regolarmente il pagamento delle cedole su strumenti patrimoniali, come i prestiti subordinati, che erano stati inclusi nel capitale regolamentare degli istituti in crisi sul presupposto che avrebbero assorbito le perdite. Inoltre, la dimensione del sistema bancario rispetto al PIL in diversi Stati membri è tale da mettere in dubbio la sostenibilità fiscale di crisi sistemiche, soprattutto in paesi ad alto debito pubblico e/o con un sistema bancario particolarmente sviluppato.

Una politica di sostegno pubblico implicito o esplicito genera una connessione perversa tra la stabilità delle banche e quella dei rispettivi Stati membri. Per recidere questo canale di contagio l?Unione bancaria ha previsto meccanismi di supporto comuni, come il fondo di risoluzione unico. Per contenere la dimensione del potenziale intervento pubblico sono stati adottati criteri di partecipazione alle perdite da parte degli investitori privati. Sarebbe sbagliato e pericoloso invertire il senso di marcia. Il rischio è anche quello di dividere l?Unione bancaria tra paesi che hanno capacità fiscale per proteggere obbligazionisti e depositanti e paesi che non potrebbero permetterselo. Questo creerebbe un divario nel costo della raccolta, con effetti potenzialmente molto negativi sull?integrazione del mercato e sulla stessa sostenibilità dell?assetto istituzionale.

Al tempo stesso, è opportuno, e secondo me necessario, rafforzare i meccanismi di intervento pubblico a livello europeo. Finché non si sarà completato l?aggiustamento post-crisi in tutti gli Stati membri sarà politicamente difficile giungere a una piena integrazione degli strumenti di intervento pubblico sul sistema bancario europeo. Per questo l'EBA ha predisposto una proposta che evita ogni mutualizzazione dei rischi tra Stati membri e ha suggerito che, in assenza di consenso su questa proposta, si proceda comunque a elaborare un modello comune per società di gestione dei crediti deteriorati a livello nazionale. Nel medio termine sarà comunque necessario sviluppare strumenti comuni per una più rapida ristrutturazione del sistema bancario dopo crisi di natura sistemica.

La risoluzione non è solo *bail-in*: è un meccanismo che mira a dare continuità alle funzioni essenziali e a preservare valore, ma i casi recenti richiedono una riflessione. Spesso nel dibattito italiano il nuovo regime della risoluzione è identificato con il *bail-in*. Spesso si trascura anche di chiarire che la concreta applicazione del *bail-in* può avere impatti assai differenziati sulle diverse categorie di creditori, e che per alcuni di essi rimane un?ipotesi del tutto remota. In realtà, il valore aggiunto della BRRD è proprio quello di definire una serie di strumenti, tra i quali anche il *bail-in*, identificati dal FSB come *best practices* a livello globale, per gestire le crisi bancarie minimizzando l?impatto sulle

parti direttamente interessate, sulle funzioni essenziali che la banca fornisce ai propri clienti, al sistema finanziario e all?economia, nonché sul bilancio pubblico. L?obiettivo della risoluzione è dunque assicurare la continuità delle funzioni essenziali, al contrario della liquidazione che viene invece usata in casi nei quali non sia rilevato alcun interesse pubblico e che può perciò portare all?interruzione improvvisa delle attività e a una maggior perdita di valore per i singoli creditori. Il coinvolgimento degli investitori privati è un passaggio centrale del processo di risoluzione, per assicurare un?allocazione delle perdite coerente con il grado di rischio assunto (e il corrispettivo rendimento goduto) dalle diverse categorie di investitori e limitare la componente di sussidio dell?intervento con strumenti di natura pubblica, compreso il fondo di risoluzione. La risoluzione non è solo questo: è un meccanismo per la preservazione di valore, sia per i singoli sia per la collettività.

I primi casi di risoluzione e liquidazione in cui la BRRD è stata applicata sollevano alcune questioni che dovranno essere affrontate e possono richiedere una riconsiderazione di alcuni aspetti della legislazione.

Un principio chiave è quello del *no creditor worse off*, ossia nessun creditore deve trovarsi in peggiori condizioni nella risoluzione rispetto alla liquidazione. Questo implica di converso che nessun creditore può beneficiare di un trattamento migliore in liquidazione rispetto alla risoluzione, visto che quest?ultima attiva una serie di salvaguardie pubbliche per preservare la continuità delle funzioni essenziali. Il principio non sembra avere tenuto nel caso delle banche venete. Da un lato, un sistema europeo veramente integrato di gestione delle crisi bancarie dovrebbe includere una disciplina armonizzata delle liquidazioni bancarie. Dall?altro, sembra essere emersa la possibilità che l?interesse pubblico sia valutato in modo diverso a livello europeo e nazionale (o regionale). Questo potenzialmente apre la strada alla possibilità che diverse preferenze emergano a livello nazionale sull?utilizzo di meccanismi di supporto pubblico. Ciò può avere effetti negativi sulla parità di condizioni all?interno del mercato unico, anche attraverso una differenziazione nei costi della raccolta per banche di diversi Stati membri in relazione alla capacità fiscale di questi ultimi.

La decisione del Comitato di Risoluzione Unico (Single Resolution Board ? SRB) di considerare assente un interesse pubblico nel caso delle banche venete sembra segnalare condizioni molto restrittive per l?attivazione degli strumenti di risoluzione. La decisione ruota attorno alla valutazione che non fossero presenti funzioni essenziali, ma l?ammontare di crediti all?economia locale, soprattutto alle piccole e medie imprese, era molto rilevante e i depositi assicurati che avrebbero dovuto essere rimborsati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi pure raggiungevano cifre significative. Anche se sarebbe sbagliato proiettare in maniera meccanicistica la decisione del SRB ad altri casi, questo precedente sembra indicare che un numero potenzialmente molto alto di banche europee potrebbe essere soggetto a liquidazione ordinaria in caso di crisi. In questo caso, in linea con gli standard regolamentari dell?EBA, alle banche non sarebbe richiesto di rispettare un requisito aggiuntivo di passività in grado di assorbire le perdite (MREL), sarebbe per loro sufficiente rispettare i requisiti patrimoniali minimi. Questo fornirebbe ancora meno protezione nel caso un governo decidesse di fornire aiuti di Stato, come è successo nel caso italiano.

La protezione degli investitori al dettaglio va assicurata accertandosi che siano

consapevoli del rischio delle diverse forme di investimento. In alcuni paesi, tra cui l?Italia, le banche hanno collocato presso la propria clientela al dettaglio strumenti di capitale o di debito, spesso complessi, che sono soggetti a conversione o svalutazione in caso di crisi. Nel 2014 L?EBA, assieme a ESMA ed EIOPA, ha ricordato alle banche che le caratteristiche di rischio e complessità di questi prodotti, e il potenziale conflitto di interessi in capo all?emittente, rendevano necessario un rigoroso rispetto delle regole a tutela degli investitori, in particolare le norme MiFID. Si discute anche la possibilità di bandire la distribuzione alla clientela al dettaglio di strumenti patrimoniali complessi, una soluzione adottata in alcuni paesi per gli strumenti cosiddetti di capitale primario addizionale (additional Tier 1), che hanno meccanismi di sospensione dei pagamenti, conversione e svalutazione particolarmente complessi. Un investitore privato, così come può comprare un titolo azionario, dovrebbe anche essere in grado di sottoscrivere un prestito subordinato o un titolo *senior non-*

preferred, se adeguatamente informato dei potenziali rischi dello strumento. Lo snodo essenziale è il rispetto delle regole da parte degli emittenti e la loro rigorosa applicazione da parte delle autorità.

Si è anche argomentato che la BRRD abbia modificato la rischiosità degli strumenti in modo retroattivo. Questo non è vero per i prestiti subordinati (il capitale supplementare o Tier 2), gli unici che fino a oggi in Italia sono stati soggetti a conversione o svalutazione in caso di crisi. La necessità che questi strumenti assorbano le perdite in situazioni di crisi era stata sancita già nel primo accordo di Basilea del 1988, implementato nell?Unione con la direttiva sui fondi propri del 1989. Quindi quando obbligazionisti subordinati al dettaglio sono chiamati ad assorbire le perdite in caso di crisi bancaria non è corretto indirizzare le critiche alle nuove regole europee. Il problema sta nel mancato rispetto delle regole a tutela degli investitori ? MiFID 1, in vigore dal 2004 ? da parte di alcune banche, quando hanno collocato questi strumenti a clientela al dettaglio senza spiegare chiaramente il loro profilo di rischio.

Anche sotto il profilo giuridico, l?applicabilità del principio del legittimo affidamento nei confronti di azionisti e creditori subordinati è stato disattesa sia dalla Corte di giustizia europea (nel caso Kotnik) sia dal TAR Lazio (Sez. II/*quater*, sentenza n. 153/2016). La ragione risiede nel fatto che in caso di liquidazione, e quindi a prescindere della conversione forzosa da parte dell?autorità di risoluzione, gli azionisti sono responsabili per le perdite dell?ente fino a concorrenza del capitale e i detentori di prestiti subordinati succedono immediatamente nella gerarchia dei creditori per l?assorbimento delle perdite ulteriori.

In questa fase di transizione gli obbligazionisti al dettaglio possono trovarsi a disagio con il livello di rischio dei titoli che hanno in portafoglio e può risultare difficile, alla luce del potenziale contagio e degli effetti di natura sociale, chiedere a questi investitori di partecipare in maniera significativa alle perdite in caso di crisi.

In alcuni Stati membri il coinvolgimento di creditori nella risoluzione di una crisi bancaria si è già spinto fino ai crediti *senior*: questo è successo in Danimarca, Grecia (con esercizi volontari), Austria, Portogallo, Croazia e Cipro (negli ultimi due paesi il *bail-in* si è esteso ai depositanti sopra i 100.000 euro). In ogni caso, se le autorità pensano che i titoli obbligazionari sottoscritti da clientela al dettaglio non possano essere facilmente assoggettati a svalutazione o conversione in azioni in caso di crisi, questi strumenti non dovrebbero essere computati ai fini dei requisiti di MREL. È quindi necessario avviare al più presto politiche attive di ricomposizione delle passività bancarie. Per assicurare un passaggio graduale al nuovo regime, le banche dovrebbero ? e avrebbero già dovuto, visto che la direttiva è entrata in vigore tre anni fa ? considerare esercizi di gestione delle passività (*liability management exercises* ? LME), offrendo ad esempio ai risparmiatori non a proprio agio con il livello di rischio degli strumenti che detengono la sostituzione con altre forme di investimento meno rischiose (e ovviamente meno remunerative). Al tempo stesso è necessario accelerare l?emissione di nuovi strumenti di capitale o di debito chiaramente caratterizzati dalla capacità di assorbire le perdite in una crisi, collocandole presso investitori all?ingrosso o anche al dettaglio, accuratamente informati sulla rischiosità dei prodotti. In questo senso aiutano le nuove linee guida di ESMA, che definiscono tutti gli strumenti soggetti a *bail-in* come prodotti complessi ai sensi della normativa MiFID, richiedendo pertanto che vengano collocati al dettaglio solo dopo che la clientela ha potuto beneficiare del supporto di consulenti indipendenti. La proposta della Commissione di armonizzare la gerarchia dei creditori con l?introduzione di una nuova categoria (*senior non-preferred debt*) potrebbe facilitare questo processo. Per accelerare la transizione, i co-legislatori potrebbero opportunamente assicurare che ci saranno clausole di *grandfathering* che consentiranno di computare strumenti di questo tipo emessi prima che il testo legislativo finale venga adottato.

Sulla base di un?analisi condotta dal FSB, è positivo constatare che numerose G-SIB sono già ben posizionate rispetto al requisito TLAC minimo che deve essere soddisfatto entro il 2022. La domanda significativa di titoli in grado di assorbire le perdite è un dato incoraggiante, tenuto conto dello scetticismo espresso da alcuni al momento dell?adozione dello *standard*. Tuttavia, le banche di minore dimensione e rilevanza sistemica hanno fatto registrare progressi molto più contenuti verso il rispetto

dei nuovi requisiti. Questo dato è insoddisfacente, soprattutto se si considerano le favorevoli condizioni di mercato, caratterizzate da un livello dei tassi di interesse eccezionalmente basso e da una marcata ricerca di rendimenti più attraenti da parte degli investitori.

Bisogna riconoscere che l?assetto regolamentare non è ancora completo e che le autorità di risoluzione non hanno ancora finalizzato la determinazione dei requisiti di MREL per ciascuna banca. Nell?ambito della partecipazione ai collegi di risoluzione, l?EBA ha fatto presente alle autorità di risoluzione l?importanza di determinare il requisito MREL quanto prima e ha auspicato che tali decisioni vengano adottate nel prossimo ciclo di predisposizione dei piani di risoluzione, che inizierà in autunno. Tuttavia, la direzione di marcia è chiara e le condizioni di mercato sono favorevoli; le banche dovrebbero muoversi con maggiore decisione verso l?emissione di strumenti in grado di assorbire le perdite. Tanto più i requisiti di MREL verranno soddisfatti con strumenti chiaramente in grado di assorbire le perdite, collocati a investitori professionali o al dettaglio bene informati, tanto più protetti saranno i creditori *senior* e i depositanti non assicurati in caso di crisi. Inoltre, l?assenza di volumi adeguati di passività private in grado di coprire le perdite rende la gestione ordinata dell?uscita di una banca dal mercato più complessa e può comportare costi anche significativi per lo Stato.

La proposta di revisione recata dal Pacchetto bancario porta nell?Unione europea un approccio necessario e condivisibile alla proporzionalità delle regole. Attraverso l?implementazione dello standard TLAC e la specificazione del quadro MREL, la proposta completa la regolamentazione per la gestione delle crisi e la rende più credibile. L?EBA è pronta a fornire tutto il sostegno necessario all?implementazione delle proposte di modifica, e ricorda al legislatore europeo che un attento monitoraggio dei cambiamenti introdotti è necessario al fine di garantire la corretta applicazione delle innovazioni regolamentari, evitando pratiche di arbitraggio delle regole, nonché per assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l'integrazione fruttuosa resa possibile dai contributi degli auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo, specie riguardo alla necessità di un approfondimento adeguato della materia trattata. Sottolinea inoltre le notazioni riservate dal presidente dell'EBA rispetto al tema dell'informazione e dell'educazione nel campo finanziario.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) fa presente che le carenze riguardanti l'educazione finanziaria hanno posto la necessità di interventi pubblici mirati a sostegno dei risparmiatori nelle situazioni di crisi; rileva peraltro la necessità di disporre di sistemi preventivi nell'attesa di poter beneficiare dei risultati di una compiuta opera di educazione finanziaria. Pone quindi un quesito sulla possibilità di approntare un più ampio sistema di tutela del risparmio nei casi di procedure di *bail-in*, anche in relazione ai depositi bancari sottoposti a procedure di sequestro nell'ambito delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) mette in evidenza la relazione fra l'aumento delle sofferenze e la troppo frequente concessione di finanziamenti da parte di istituti bancari in assenza di adeguate valutazioni del merito creditizio, con conseguenze negative sui piccoli risparmiatori e sulle finanze pubbliche. In considerazione dei rischi attualmente sussistenti in ordine alla resilienza di altre banche sollecita una valutazione circa l'utilità del ricorso a una *bad bank* a livello nazionale deputata alla rivalutazione delle garanzie prestate, mentre sono notevoli i rischi relativi alla proprietà dell'abitazione che corrono i titolari di contratti di mutuo che si trovano in difficoltà rispetto agli obblighi contrattuali assunti. Esprime infine una valutazione critica riguardo all'incertezza sul quadro giuridico derivante dalle modificazioni che hanno accompagnato l'introduzione del *bail in* nell'ordinamento europeo.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) rileva che in relazione alle carenze del sistema bancario italiano l'introduzione dell'istituto del *bail-in* costituisce un parametro cui la politica deve fare

riferimento al fine di definire in maniera compiuta il proprio orientamento, nel senso di escludere o di confermare la possibilità del ricorso alle risorse pubbliche nei casi di crisi bancarie.

Il presidente Mauro Maria MARINO richiama l'attenzione sull'importanza della comunicazione in materia bancaria della Commissione europea dell'agosto 2013 quale spartiacque nell'approccio alle crisi bancarie, tenuto anche conto che in precedenza alcuni Stati membri hanno proceduto a destinare ingenti risorse pubbliche al sostegno del settore bancario.

Il dottor ENRIA considera auspicabile che la disciplina in materia bancaria contempli una complessiva riduzione dei margini di intervento pubblico, accompagnata da una sua rimodulazione tesa a portarlo a livello europeo. Ricorda quindi come l'intervento pubblico ai sensi della BRRD sia da considerare di ultima istanza.

Osserva che le difficoltà del settore bancario rispetto al sostegno all'economia reale sono riconducibili all'elevata quota di capitale che risulta assorbita dagli accantonamenti sui crediti deteriorati; a tale riguardo si pone la necessità di una ristrutturazione del credito, da attuare in tempi brevi.

Osserva quindi l'esigenza di disporre di un quadro di regole certo finalizzato alla tutela degli investitori non professionali, il quale può contemplare il divieto di collocamento di titoli o, in alternativa, un apparato di sanzioni connotato da particolare severità. Esprime inoltre perplessità riguardo all'ipotesi di individuare particolari forme di tutela per gli investimenti entro il limite di 100 mila euro, considerando prioritario favorire lo sviluppo relazioni di proficua collaborazione fra le banche e i loro clienti.

Il presidente Mauro Maria MARINO conclude l'odierna audizione. Comunica quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che nella seduta di ieri sono stati svolti alcuni interventi concernenti lo schema di parere presentato, i cui contenuti sono stati resi noti al relatore.

Il relatore GIACOBBE (*PD*) illustra quindi un nuovo schema di parere risultante

dall'integrazione della proposta presentata ieri sulla base di alcuni rilievi formulati, il cui testo è pubblicato in allegato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) propone di valutare una più dettagliata specificazione delle misure di semplificazione poste dall'articolo 5, in considerazione della possibilità che si proceda allo smantellamento di presidi di controllo, con effetti particolarmente negativi nelle aree interessate dal provvedimento in esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che l'esame della proposta dovrebbe propriamente essere oggetto della trattazione della Commissione di merito.

Il relatore GIACOBBE (*PD*) ritiene di non accedere alla proposta della senatrice Bottici.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare lo schema di parere è quindi posto in votazione e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (n. 413)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) presenta una nuova versione dello schema di parere, risultante dall'integrazione del testo presentato nella seduta di ieri (pubblicato in allegato), soffermandosi sulle modifiche apportate.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) richiede chiarimenti in relazione alla condizione di cui al numero 1) e all'osservazione di cui al numero 13).

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) rileva l'opportunità di un adeguamento della disciplina in materia di banche di credito cooperativo, in considerazione del nuovo assetto del settore. Osserva quindi l'opportunità di un riferimento, necessariamente non dettagliato, alle carenze nella formulazione del testo in esame, rilevate in particolare dalla Consob, audita in sede di Ufficio di Presidenza.

Previa verifica della presenza del numero legale prescritto, il nuovo schema di parere è infine posto in votazione, risultando approvato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che
il decreto-legge costituisce un elemento positivo di attenzione alle esigenze del Mezzogiorno nella consapevolezza che tale intervento privilegia un approccio selettivo e per settori delimitati;
tra le misure proposte emergono sia quella a favore dei giovani imprenditori, che l'istituzione delle zone economiche speciali;

considerato inoltre
che l'articolo 5, in particolare, condiziona la fruibilità del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES al mantenimento dell'investimento produttivo per almeno cinque anni;
che tale vincolo temporale appare breve rispetto all'elevatezza dell'investimento massimo agevolabile;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di ampliare i benefici previsti all'articolo 1, estendendo il periodo di rimborso del 65 per cento dell'aiuto statale;

in riferimento all'articolo 3, si suggerisce di valutare l'opportunità di estendere il periodo concesso ai comuni per effettuare una ricognizione complessiva dei beni immobili di cui sono titolari, tenuto conto che gli stessi enti locali debbono aggiornare tale elenco;

in riferimento all'articolo 4, si suggerisce di valutare l'opportunità di comprendere nelle zone economiche speciali anche aree industriali dismesse o soggette a fenomeni di delocalizzazione;

in relazione all'articolo 5, si suggerisce:
di valutare l'incremento del vincolo temporale dei cinque anni, nonché l?introduzione di ulteriori criteri e condizioni per evitare comportamenti opportunistici ed elusivi;
di valutare le misure di semplificazione al fine di un loro potenziamento, nella consapevolezza del ruolo strategico che l'azione delle istituzioni pubbliche presenta nella gestione delle misure di incentivazione;
di specificare la portata normativa del riferimento alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui al comma 1, lettera *b*);

si suggerisce infine di valutare l?opportunità di introdurre tra i benefici fiscali la possibilità che ai contratti di locazione di beni immobili all'interno delle zone economiche speciali sia applicata la disciplina "cedolare secca".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 413

La Commissione Finanze e tesoro,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413);

rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga modificando in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di rendere la normativa vigente aderente alla MiFID II e al MiFIR, ridisciplinando tra l?altro l?istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario;

premesso
a) che la direttiva 2014/65/UE, denominata MiFID II, e il regolamento n. 600/2014, denominato MiFIR, sono stati predisposti per regolamentare un mercato dei capitali che ha assunto maggiore complessità e articolazione, per la immissione di strumenti finanziari nuovi e per l'operatività di sistemi di trading, come le contrattazioni ad alta frequenza;
b) che tale complessità e articolazione, pur in contesto di evoluzione dei mercati, impone una continua opera di definizione normativa per garantire il rispetto dei principi fondamentali della trasparenza, della tutela degli investitori, anche attraverso la responsabilizzazione degli intermediari, il rafforzamento dei poteri degli organismi di controllo e vigilanza e una più efficace consapevolezza degli investitori/risparmiatori;
c) che la nuova disciplina investe sia la tutela più stringente degli investitori che una diversa regolazione dei mercati finanziari;
d) che le nuove norme danno poteri di intervento sia sui prodotti finanziari sia sulle regole di governo degli emittenti; disciplinano la materia della consulenza in materia finanziaria; regolano i sistemi organizzati di negoziazione;
e) che l'articolata procedura legislativa - che chiama in causa la disciplina comunitaria, la legge di delegazione, lo schema di decreto legislativo, accompagnata da produzione giuridica di rango secondario o rimessa ai poteri regolatori delle autorità di vigilanza - pone ormai in maniera evidente un'esigenza di coordinamento e razionalizzazione;
esprime
parere favorevole
con le seguenti condizioni:

1) chiarisca il Governo che l?articolo 25-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall?articolo 2, comma 23, dello schema di decreto legislativo, non si applica retroattivamente, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa che minerebbero la stabilità patrimoniale e finanziaria delle banche di credito cooperativo (BCC) e delle casse rurali (CR);
2) chiarisca il Governo, con riferimento all?articolo 6 dello schema di decreto legislativo, il quale novella la disciplina degli agenti di cambio, che tali soggetti sono destinatari e non titolari dei poteri di *product intervention* di cui all?articolo 7-*bis* del TUF, come modificato dall?articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il riparto di competenze tra Banca d?Italia e Consob nell?esercizio dei citati poteri;
3) introduca il Governo una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme recate dallo schema di decreto (come già avvenuto in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID I), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR; inoltre, anche in relazione alla modalità di esercizio delle competenze delle autorità di vigilanza, si segnala che molte disposizioni sinora adottate con il regolamento congiunto da Banca d'Italia e Consob sono compatibili con la Mifid e il Mifir o riguardano ambiti non interessati dall'intervento normativo. Tuttavia, in mancanza di una disciplina transitoria tali disposizioni non sarebbero applicabili: valuti quindi il Governo l'introduzione di una norma che, fatte salve le disposizioni europee direttamente applicabili, stabilisca che quelle di attuazione del TUF oggi vigenti continuano ad applicarsi finché le autorità di vigilanza non abbiano emanato le nuova disciplina secondaria.

e osservazioni :

1) valuti il Governo l?opportunità di estendere i requisiti di conoscenza e competenza previsti per le persone fisiche che forniscono consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari anche ai consulenti finanziari autonomi di cui all?articolo 18-*bis* del TUF e ai soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria di cui all?articolo 18-*ter* del TUF, come rispettivamente modificati dall?articolo 2, commi 12 e 13, dello schema di decreto legislativo;
2) valuti il Governo l?opportunità di prevedere, con riferimento all?articolo 31, comma 4, settimo periodo, del TUF, come modificato dall?articolo 2, comma 30, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che l?approvazione delle modifiche allo Statuto dell?Organismo di vigilanza e tenuta dell?albo unico dei consulenti finanziari da parte del Ministero dell?economia e delle finanze avvenga solo quando le modifiche riguardano le funzioni di vigilanza; ciò in quanto una diversa previsione potrebbe diminuire il livello di autonomia dell?Organismo, privandolo di diritti già acquisiti, tenuto conto che l?Organismo è già costituito e il relativo statuto è stato approvato da soggetti aventi natura privata;
3) valuti il Governo l?opportunità di prevedere che al medesimo Organismo di vigilanza e tenuta dell?albo unico dei consulenti finanziari si applichi lo stesso regime di responsabilità previsto per l?esercizio delle funzioni a esso trasferite dalla Consob - che attualmente le esercita - e che, quindi, il predetto Organismo risponda in sede civile solo per il dolo o la colpa grave, ai sensi dell?articolo 24, comma 6-*bis*, della legge n. 262 del 2005;
4) valuti il Governo l?opportunità di integrare l?articolo 31, comma 6, lettera l), del TUF, come modificata dall?articolo 2, comma 30, lettera g), numero 8), dello schema di decreto, al fine di riconoscere il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo con riferimento alla formazione e all?aggiornamento professionale dei consulenti finanziari;
5) valuti il Governo l?opportunità di disciplinare con normativa di rango secondario, sentite le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, in modo da tenere conto delle peculiarità dell?emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione;

6) valuti il Governo l?opportunità di prevedere un?agevolazione fiscale sull?imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell?assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria;

7) valuti il Governo l'opportunità di abrogare l?articolo 30-*bis*;

8) in tema di prodotti finanziari assicurativi, la Commissione invita il Governo a razionalizzare le competenze di vigilanza oggi differenziate tra Ivass e Consob, anche tenendo conto della circostanza che la direttiva Mifid interviene su ambiti rimessi in sede europea alla direttiva sui prodotti assicurativi IDD, non ancora recepita, in modo da ottenere a regime una vigilanza ripartita per autorità secondo il criterio della tipologia di prodotto: valuti quindi il Governo di:

prevedere che il potere regolamentare della Consob, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b-*bis*), punto 1, lettera a) sia esercitato con riferimento ai prodotti assicurativi di ramo III e V d'intesa con l'Ivass e nel rispetto della normativa europea di cui alla direttiva UE 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa;

in prospettiva, di adeguare le disposizioni in commento in sede di recepimento della direttiva IDD, in modo da garantire l'applicazione di una normativa nazionale omogenea e razionale applicabile a tutti gli operatori: in particolare, valuti il Governo l?opportunità di stabilire una modalità di vigilanza che attribuisca i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all?IVASS in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione dei suddetti prodotti direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione alle attività connesse alla realizzazione degli stessi prodotti da parte dei soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi - RUI e in relazione alla distribuzione degli stessi prodotti tramite i menzionati soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi ? RUI, nonché tramite i collaboratori degli stessi intermediari, iscritti nella sezione E del medesimo registro unico degli intermediari assicurativi - RUI, mantenendo inoltre alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi;

9) con riferimento all?articolo 2, comma 26, dello schema di decreto legislativo, che introduce nel TUF un nuovo articolo 29-*ter*, si segnala che la legge 114 del 2015, articolo 9, contiene un principio di delega alla lettera l) del comma 1, riferito alle imprese di investimento extracomunitarie: valuti il Governo l?opportunità di eliminare l?obbligo di istituire una succursale per l?offerta di servizi di investimento da parte di banche di Paesi terzi a controparti qualificate (clientela professionale e istituzionale) oltre che nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali su richiesta come previsto dall?articolo 9, comma 1, lettera l), della legge n. 114 del 2015 - legge di delegazione europea 2014, ripristinando la normativa vigente che consente l'istituzione di una succursale a richiesta delle autorità di vigilanza;

10) per quanto riguarda l'informazione al pubblico attraverso la pubblicazione sui quotidiani delle notizie societarie relative agli intermediari e agli emittenti, la Commissione segnala l'opportunità che, pur confermando un regime di non obbligatorietà per le notizie meno rilevanti, sia reintrodotto un obbligo di pubblicazione sui quotidiani per le informazioni che la Consob giudica rilevanti per la più ampia e corretta informazione del pubblico indifferenziato.

11) in merito ai principi di carattere generale e informazione del cliente di cui all'articolo 24 della direttiva, e in relazione ai poteri di intervento sui prodotti, si suggerisce di introdurre una specifica previsione in tema di informazione del cliente sui prodotti da parte degli emittenti per la redazione di un documento sintetico con indicazioni grafiche immediatamente percepibili sulla rischiosità dell'investimento;

12) in tema di redazione normativa, si segnala che il coordinamento di disposizioni contenute in altri corpi normativi che fanno riferimento al TUF, come operato dallo schema di decreto, dovrebbe essere esteso anche alla normativa sui servizi di Bancoposta;

13) si segnala l'opportunità di un'accurata revisione del testo per assicurarne la coerenza interna complessiva e correggere alcuni disallineamenti tecnici.

1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 371 (pom.) del 27/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
371ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2287-*bis*) ***Delega al Governo per il codice dello spettacolo***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa
(459) ***Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo***
(1116) ***Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo***
(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE rende noto che sono state presentate alcune riformulazioni della relatrice, pubblicate in allegato, finalizzate a superare il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Su tali proposte occorre attendere i pareri delle Commissioni consultate. Fa presente che i subemendamenti già presentati alla proposta 1.0.3, ove compatibili e non dichiarati inammissibili, saranno riferiti all'1.0.3 (testo 2).

Segnala dunque che, non appena giungeranno i pareri, si procederà nelle votazioni degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1. Sono ancora accantonati gli ordini del giorno G/2287-bis/4/7 e G/2287-bis/9/7, su cui devono essere espressi i pareri da parte della relatrice e del Governo.

Informa infine, a conclusione delle votazioni di tutti gli emendamenti, sarà presentata una proposta di coordinamento da parte della relatrice, volta a apportare alcuni aggiustamenti al testo a

seguito delle modifiche apportate.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*), osservando preliminarmente che l'articolo 1 dispone l'attivazione di una misura denominata "Resto al Sud" per promuovere la nascita di nuove imprese avviate da giovani tra 18 e 35 anni. Si stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e le università possono fornire gratuitamente servizi di consulenza e assistenza nelle fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale: in merito, fa notare che le università sono già comprese nella definizione di amministrazioni pubbliche di cui al citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Venendo alle parti di stretta competenza, segnala l'articolo 11 che consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato. Pone dunque l'accento sullo scopo di attuare, in determinate aree, degli interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati a contrastare il fallimento formativo precoce, la povertà educativa, nonché a prevenire situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

A tal fine, evidenzia che, secondo il comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un decreto per individuare le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata. Attraverso un'apposita procedura selettiva, si disciplina quindi la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale.

Il comma 3 - prosegue il relatore - indica i soggetti che possono partecipare alla procedura di cui al comma 2, ossia le reti di istituzioni scolastiche che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato. Il finanziamento della procedura è previsto dal comma 4 nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014-2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014.

Il relatore dà conto anche dell'articolo 12, che ridefinisce il criterio del costo *standard* per studente in corso che, gradualmente, si sta utilizzando nel sistema universitario statale per il riparto di una quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO). Fa presente che la norma è necessaria ed urgente per dare esecuzione a quanto espressamente richiesto dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 104 dell'11 maggio 2017, che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di una parte dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto non è stata adeguatamente esercitata la delega conferita al Governo dall'articolo 5, commi 1, lettera *b)*, e 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale legge delega attribuiva ad un decreto legislativo il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo *standard* di formazione per studente in corso e la percentuale del FFO da distribuire tra le università in base al costo *standard*.

Ricorda preliminarmente che il sistema dei costi *standard* negli atenei è stato introdotto dall'articolo 5, comma 4, lettera *f)*, della suddetta legge n. 240 del 2010, attuato attraverso gli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2012. La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 104 del 2017, ha tuttavia riscontrato vizi nell'esercizio del potere legislativo delegato, precisando comunque che ciò non impediva "ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili per l'effettività dei princìpi e dei diritti consacrati negli articoli 33 e 34 della Costituzione". Per tali ragioni, l'Esecutivo ha ritenuto necessaria l'immediata adozione di una nuova norma primaria, al fine di assicurare quella continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti agli atenei che costituiscono gli obiettivi indicati dalla Corte costituzionale. Riferisce quindi che, secondo la relazione illustrativa, la norma in esame ha i seguenti obiettivi: disciplinare in modo coerente ed esaustivo la materia del costo *standard* delle università elevando a norma di rango primario i criteri contenuti in fonti secondarie; assicurare agli atenei, con riferimento agli anni 2014-2016, il mantenimento delle assegnazioni ricevute a valere sul FFO, atteso anche che le università, sulla base di tali assegnazioni, hanno approvato i relativi bilanci, assunto obbligazioni, compreso il reclutamento del personale, nell'osservanza dei limiti alle facoltà assunzionali previsti dalla normativa; consentire una rapida e integrale assegnazione delle risorse per il 2017, mantenendo le stesse modalità di applicazione del costo *standard* dell'anno 2016; perfezionare, a decorrere dal 2018, il modello di calcolo finora utilizzato introducendo ulteriori criteri e indirizzi con riferimento soprattutto ai fattori di natura perequativa del costo *standard* collegati al contesto economico-territoriale e infrastrutturale.

Si sofferma dunque in dettaglio sul concetto e sulla finalità del costo *standard* degli atenei, precisando che esso è calcolato con riferimento al numero degli studenti in corso e secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In particolare, evidenzia che l'obiettivo del costo *standard* è di superare il previgente criterio di riparto del FFO basato sul trasferimento storico, sostituendolo con un criterio equo e oggettivo, finalizzato a eliminare le ingiustificate disparità nella quota di finanziamento attribuita a ciascun ateneo e a consentire agli studenti di poter disporre di un adeguato livello di servizi in termini di docenza di riferimento e di servizi amministrativi, didattici e strumentali, riconducibile a criteri di efficienza nell'impiego delle risorse e a *standard* quantitativi omogenei a parità di area disciplinare.

Rileva altresì che il comma 2, diversamente dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2012 (censurato dalla Corte costituzionale), provvede a determinare con precisione i criteri di calcolo del costo *standard*, sulla base delle voci di costo già contenute, su indicazione delle Commissioni parlamentari, nel decreto legislativo n. 49 del 2012. A tale riguardo fa presente che: la principale voce di costo per la formazione degli studenti è quella del personale docente strutturato (professori di I e II fascia e ricercatori); oltre alla docenza strutturata, la formazione degli studenti è affidata in parte anche alla docenza a contratto; il personale tecnico-amministrativo in servizio negli atenei è generalmente direttamente proporzionale alla docenza strutturata; i costi di funzionamento e gestione delle sedi universitarie possono, invece, essere determinati facendo riferimento a elaborazioni statistiche dei dati

di bilancio degli atenei, tenendo conto delle oggettive diversità nei costi di funzionamento mediamente più elevati nei dipartimenti di area medica e area scientifica rispetto a quelli di area umanistico-sociale e della presenza di costi fissi di funzionamento delle strutture indipendentemente dalla numerosità degli studenti iscritti.

Oltre al calcolo del costo dei fattori di produzione che determinano l'ammontare dei costi *standard* di formazione, l'Esecutivo ha ritenuto opportuno tenere conto di fattori legati al contesto economico-territoriale e infrastrutturale che incidono in maniera differenziata sulla possibilità di alcuni atenei di determinazione delle tasse universitarie. A tal fine, con il comma 3 si prevede la possibilità di aggiungere al calcolo del costo *standard* un importo di natura perequativa finalizzato a considerare di queste differenze territoriali.

Dopo aver sottolineato che i sopraindicati criteri sono del tutto coerenti con quelli che hanno trovato applicazione per gli atenei negli anni 2014, 2015 e 2016, rende noto che il comma 4 provvede a confermare le assegnazioni già disposte per gli anni citati, a valere sul FFO, mentre il comma 5 dispone che la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo *standard* per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione.

Sottolinea infine che i commi 6, 7 e 8 provvedono ad individuare alcune novità nel disciplinare l'attuazione del costo *standard* per il futuro, a decorrere dall'anno 2018 con il coinvolgimento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nonché della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) in relazione alle implicazioni del modello di calcolo sulla ripartizione di risorse tra gli atenei.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 422)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha concesso la proroga per la formulazione del parere sull'atto in esame, fissando il nuovo termine al 30 giugno. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dichiara quindi conclusa tale fase procedurale.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni,

pubblicato in allegato.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, manifestando disappunto per l'invarianza degli importi recati dall'atto in titolo rispetto allo scorso anno. Lamenta poi che il Ministero abbia di fatto disatteso le indicazioni della Commissione, ricordando che sul precedente riparto era stato stigmatizzato il taglio del 40 per cento dei fondi, peraltro spalmato in maniera non omogenea tra tutti i beneficiari.

Deplora dunque che ancora una volta la Commissione debba ribadire la richiesta di rendere noti i criteri di riparto e di trasmettere i rendiconti. Reputa dunque obsoleta la legge n. 549 del 1995, che non viene mai rispettata quanto ai tempi di predisposizione dell'atto. Interrogandosi sulle ragioni per cui continuano ad essere elargite tali risorse ai suddetti destinatari, avrebbe auspicato un'indicazione nello schema di parere volta a sollecitare una revisione normativa degli enti beneficiari.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, presentato dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(2287-*bis*) ***Delega al Governo per il codice dello spettacolo***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa
(459) ***Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo***
(1116) ***Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo***
(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE rende noto sono state presentate ulteriori riformulazione della relatrice: 1.0.2 (testo 3) e 1.0.3 (testo 3), pubblicate in allegato. Si considerano dunque ritirate le precedenti versioni degli stessi emendamenti Anche in questo caso, ricorda che i subemendamenti già presentati alla proposta 1.0.3, ove compatibili e non dichiarati inammissibili, saranno riferiti all'1.0.3 (testo 3).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) (COM (2017) 22 definitivo) (n. 303)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento)

Il PRESIDENTE comunica che sul provvedimento in titolo è pervenuta una documentazione dai rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province auotome, auditi il 14 giugno scorso, che sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 422

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il decreto ministeriale per il riparto in titolo;

apprezzato che quest'anno non è stato ulteriormente ridotto l'importo del contributo, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno rispetto al 2015, anche se in termini assoluti le risorse restano esigue;

tenuto conto che la Commissione aveva già chiesto di predisporre lo schema all'inizio di ogni esercizio finanziario di riferimento, ma nella relazione illustrativa si afferma che non si può procedere alla ripartizione dello stanziamento rispettando il termine del 31 gennaio in quanto i bilanci consuntivi degli enti pervengono al Ministero non prima del mese di maggio di ciascun anno;

osservato comunque che, rispetto allo scorso anno, la trasmissione del provvedimento è stata più tempestiva;

rilevato tuttavia che non è stata inviata alle Camere l'intera documentazione relativa agli enti beneficiari, con particolare riguardo ai consuntivi;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa opportuno conoscere, in occasione del prossimo schema di riparto, i criteri con i quali si procede al riparto tra tutti i soggetti ammessi al beneficio, nonché i rendiconti dell'attività svolta da tutti i beneficiari;
2. si rinnova l'invito a verificare attentamente l'efficienza, l'efficacia e la rispondenza alle finalità di legge dell'impiego da parte dei beneficiari dei finanziamenti erogati, dandone riscontro alle Camere.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2287-BIS

Art. 1

1.0.2 (testo 2)

LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici)

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, è pari a:

a) 342 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2018 e 2019;

b) 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.283.144 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 e a 19.283.144 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, per l'anno 2018, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 3.283.144 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per l'anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole "ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno 2017"; b) al secondo periodo, le parole "per l'anno 2017" e "per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018" sono soppresse.».

1.0.2 testo 2 corretto

LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici)

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, è pari a:

a) 342 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

b) 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.283.144 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 19.283.144 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, quanto a 6.283.144 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 19.283.144 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 3.283.144 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per l'anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma

3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno 2017";

b) al secondo periodo, le parole "per l'anno 2017" e "per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018" sono soppresse.».

1.0.3 (testo 2)

LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Benefici e incentivi fiscali)

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo la parola: "tradizione" sono inserite le seguenti: ", dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale e dei centri di produzione teatrale, nonché dei circuiti e dei centri di produzione di danza".

2. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2018.

3. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-*novies*) è aggiunta la seguente:

«*i-decies)* le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, e dal comma 3, valutati nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, nella misura di 7,5 milioni di euro annui per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, nella misura di 6,5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.2 (testo 3)

LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici)

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, è incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere

dall'anno 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede quanto a 9.500.000 euro, per l'anno 2018, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e quanto a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per l'anno 2019, quanto a 5.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per l'anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole "ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno 2017"; b) al secondo periodo, le parole "per l'anno 2017" e "per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018" sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.3 (testo 3)

LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Benefici e incentivi fiscali)

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo la parola: "tradizione" sono inserite le seguenti: ", dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale e dei centri di produzione teatrale, nonché dei circuiti e dei centri di produzione di danza".

2. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.4.2.5.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 372 (pom.) del 28/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017
372ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Rispondendo ad alcune sollecitazioni giunte informalmente, comunica che le eventuali audizioni sul provvedimento in titolo saranno svolte nella sede di merito e non nelle Commissioni competenti in sede consultiva. Assume tuttavia l'impegno a farsi portavoce presso la Presidenza della 5a Commissione delle richieste di audizione che dovessero trovare il favore dei commissari.

Sull'ordine dei lavori prende la parola la senatrice SERRA (*M5S*), la quale fa presente di aver già segnalato alcune criticità ai relatori nella sede di merito, soprattutto sul tema della dispersione

scolastica. Chiede dunque ulteriori chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle relative audizioni.

Il PRESIDENTE chiarisce che lo svolgimento delle audizioni si terrà nella sede di merito. Si farà tuttavia carico di segnalare al Presidente della 5a Commissione le richieste della 7a Commissione, laddove i Gruppi lo ritengano opportuno.

Nel dibattito interviene quindi il senatore TOCCI (*PD*), sottolineando alcuni aspetti critici in merito all'articolo 12, che si augura siano recepiti nello schema di parere. Premette comunque che il costo *standard* rappresenta una scelta di merito con cui si supera il criterio della spesa storica, attraverso il quale per lungo tempo erano stati di fatto cristallizzati i trasferimenti agli atenei. Nel giudicare dunque importante l'innovazione rappresentata dal costo *standard*, reputa necessario introdurre gli adeguati meccanismi di calcolo, altrimenti si creano squilibri ancor più preoccupanti.

Nella disciplina prevista dall'articolo 12, rileva criticamente che non viene considerato lo studente fuori corso nel calcolo del costo *standard*. Afferma che ciò costituisce ancor più un'anomalia se si considera che gli studenti fuori corso sono invece riconosciuti nelle norme sul diritto allo studio. Sottolinea peraltro che la fattispecie dei cosiddetti "fuori corso" può essere distinta al suo interno tra i fuori corso di lunga data e coloro i quali risultano fuori corso già al primo anno, magari per difficoltà di orientamento o di inserimento. Detta criticità è acuita dal fatto che il numero dei fuori corso è più accentuato al Sud e dunque il fatto di non essere calcolati nel costo *standard* finisce per penalizzare gli atenei meridionali.

Manifesta altresì forti perplessità sul metodo di calcolo, basato su algoritmi e sul coefficiente di numerosità. Nel ritenere aleatori tali parametri, paventa altresì il rischio che le università siano penalizzate se determinati corsi, benché fondamentali, non raggiungano il numero prefissato dalle norme. Attribuire un'importanza esclusiva a tale criterio introduce dunque a suo avviso distorsioni ancora una volta a detrimento del Meridione.

Un'ulteriore criticità, prosegue, concerne il riparto delle cattedre, correlato alle tasse universitarie: laddove sono più alte le tasse, le università avranno a disposizione più cattedre. Anche in questo caso, sono a suo giudizio mortificati gli atenei meridionali che impongono tasse più basse e perdono così immatricolati. Sottolinea peraltro che l'Italia ha la metà dei laureati rispetto alla media europea e dunque si colloca in una prospettiva assai arretrata.

Ravvisa altresì un paradosso in quanto la logica del costo *standard*, pur positiva, non si applica al Ministero e dunque risulta parziale, tenuto conto che qualsiasi aumento per una università si traduce in una riduzione per altri atenei. Ritiene invece che il meccanismo del costo *standard* debba avere un carattere di sistema, consentendo cioè l'intera attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO).

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), prendendo spunto dalle affermazioni del senatore Tocci, ritiene che vi siano molti modi per riformare le università. In alcuni casi si sceglie la via dei proclami e delle leggi di sistema, mentre in altri si agisce in maniera subdola, attraverso una precisa politica di finanziamento. Ritiene quindi che il Governo Renzi abbia scelto tale ultima modalità, intervenendo con un uso, a suo giudizio, smodato e illegittimo di decreti ministeriali che hanno realizzato una vera e propria riforma universitaria. A conferma di ciò sottolinea criticamente il cambio dei parametri della valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in corso d'opera.

Lamenta poi le penalizzazioni a scapito degli atenei meridionali, nonché il basso numero di laureati e immatricolati. A fronte della sentenza n. 104 del 2017 della Corte costituzionale, che ha a suo avviso smascherato detto uso illegittimo delle fonti secondarie, l'attuale Governo avrebbe dovuto riaprire il dibattito attraverso un'ampia discussione parlamentare. Stigmatizza dunque la scelta di procedere con un decreto-legge, peraltro assegnato alla Commissione bilancio, che non consentirà

affatto il coinvolgimento della Commissione competente, né della comunità accademica e degli studenti. Chiede dunque formalmente al Presidente di prospettare al Presidente della 5a Commissione la possibilità di svolgere l'audizione del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), tenuto conto che nel provvedimento vengono citati esclusivamente solo l'ANVUR e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Reputa pertanto desolante tale scenario, registrando a sua volta criticità nel modello di calcolo del costo *standard*, che riproduce le scelte sottese alle assegnazioni per gli anni 2014-2016, mentre per il 2017-2018 propone lo stesso meccanismo basato su algoritmi, reiterando l'errore di non computare gli studenti fuori corso.

Pur apprezzando le considerazioni del senatore Tocci, ritiene che i problemi siano assai più ampi e non possano esaurirsi solo attraverso l'espressione di un parere, che risulterebbe comunque inadeguato considerata la portata delle misure in discussione. Ribadisce conclusivamente che l'articolo 12, impattando sulle modalità di finanziamento degli atenei, rappresenta una vera riforma dell'università e critica il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza.

Il PRESIDENTE fa presente che il dibattito proseguirà la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287-*bis*) ***Delega al Governo per il codice dello spettacolo***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa
(459) ***Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo***
(1116) ***Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rende noto che sulle ulteriori riformulazioni della relatrice 1.0.2 (testo 3) e 1.0.3 (testo 3), pubblicate in allegato al resoconto della seduta di ieri, la Commissione bilancio ha reso un parere non ostativo. Ha altresì rettificato il precedente parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui subemendamenti 1.0.3/2 e 1.0.3/3 ove riferiti alla nuova formulazione 1.0.3 (testo 3). Conseguentemente, revoca l'inammissibilità dei suddetti subemendamenti, che saranno sottoposti a votazione.

Segnala poi che la relatrice e il Governo devono ancora esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, a partire dall'1.0.2 (testo 3), i quali saranno poi posti in votazione. Sono ancora accantonati gli ordini del giorno G/2287-*bis*/4/7 e G/2287-*bis*/9/7, su cui devono essere espressi i pareri.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) prende la parola sull'ordine dei lavori per domandare la ragioni della revisione del parere da parte della Commissione bilancio su alcuni subemendamenti.

Si associa il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), chiedendo altresì di specificare le motivazioni che hanno indotto la relatrice a presentare l'1.0.3 (testo 3), assai difforme all'1.0.3 (testo 2). In proposito, rileva criticamente che nell'ultima versione è stata espunta la previsione di detrazioni fiscali in favore delle famiglie per l'iscrizione dei ragazzi a corsi di danza, teatro e musica. Chiede dunque di dare la possibilità ai Gruppi di reinserire tale previsione.

Il PRESIDENTE fa presente che i subemendamenti 1.0.3/2 e 1.0.3/3 insistevano su una parte dell'emendamento originario che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per difetto di copertura. La proposta 1.0.3 (testo 3) della relatrice si presenta invece correttamente coperta sul piano economico e dunque il parere della Commissione bilancio sui predetti subemendamenti, ove riferiti all'1.0.3 (testo 3), è di tenore non ostativo in quanto sono state superate le contrarietà relative al testo su cui impattano. Essi, unitamente agli altri subemendamenti già riferiti all'1.0.3, ove compatibili e non dichiarati inammissibili, saranno infatti riferiti all'1.0.3 (testo 3) e pubblicati in allegato.

Quanto alla possibilità di reintrodurre la disposizioni sulle detrazioni fiscali in favore delle famiglie per le spese legate ai corsi di teatro, musica e danza, fa presente che già era stato presentato dalla relatrice il subemendamento 1.0.3/100, seguito dall'1.0.3/100 (testo 2), entrambi sottoposti a un vaglio contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dunque dichiarati inammissibili. Presume dunque che la relatrice abbia dovuto espungere nuovamente tale norma nell'1.0.3 (testo 2) presentando il testo 3, in quanto avrebbe ricevuto un parere contrario della 5a Commissione.

Conferma la relatrice DI GIORGI (*PD*), la quale rende noto che negli ultimi giorni si è svolta un'approfondita riflessione con il Governo per capire quante risorse potevano essere reperite per il settore e dove poterle attingere. Fa presente in particolare che sulle detrazioni fiscali summenzionate era stata prevista una copertura di 3 milioni di euro, poi giudicata insufficiente in quanto l'onere appare essere largamente superiore. Ciò ha dunque motivato la riformulazione dell'1.0.3 in un testo 3. Pur ritenendosi dunque insoddisfatta su tale questione specifica, invita a tener conto delle risorse comunque previste e dello sforzo compiuto dall'Esecutivo. Si augura peraltro che nella prossima legge di bilancio possano essere introdotte misure di aiuto alle famiglie, con riguardo al settore dello spettacolo.

Illustra quindi l'1.0.2 (testo 3) ponendo l'accento sul comma 3, che stanzia risorse in favore di attività culturali nei territori colpiti dal sisma. Dà indi conto più diffusamente delle previsione dell'1.0.3 (testo 3) che amplia la platea dell'*art bonus*.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) prende atto della scelta compiuta dal Governo e dalla maggioranza di non adoperarsi per reperire risorse in favore delle detrazioni fiscali per le famiglie che iscrivono i figli a corsi di teatro, musica e danza. Si tratta infatti di una chiara presa di posizione politica, secondo cui sono stati preferiti altri tipi di benefici fiscali rispetto alle misure per i cittadini, che avrebbero peraltro creato anche un indotto per i diversi segmenti dello spettacolo. Fa presente poi che anche nelle scuole i corsi di danza, di teatro o di musica, svolti in orario pomeridiano, risultano a pagamento.

Lamenta dunque le disuguaglianze perpetrate, tenuto conto che i cittadini continueranno a non usufruire di quei benefici attualmente invece riguardanti le attività sportive. Si interroga a sua volta sulle regioni che hanno indotto la Commissione bilancio a rettificare il parere.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur apprezzando la disponibilità della relatrice, ritiene che l'Esecutivo avrebbe potuto dare un segnale più consistente, mediante il sostegno

alla cultura di base e al volontariato culturale. Auspica pertanto che nei prossimi provvedimenti normativi si compiano sforzi ulteriori.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) manifesta a sua volta rammarico per l'impossibilità, in questa sede, di approvare tali misure di sostegno alle famiglie. Ricorda tuttavia che il decreto legislativo n. 60 del 2017 sulla cultura umanistica prevede una cabina di regia con i rappresentanti dei Dicasteri dell'istruzione e dei beni culturali, nonché del terzo settore proprio per diffondere la pratica delle arti. Rammenta altresì che è stato approvato un emendamento al disegno di legge in titolo che prevede la destinazione del 3 per cento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per la promozione dei programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado. Invita dunque a considerare positivamente tale misura, fermo restando che potranno essere assunti altri provvedimenti in favore delle famiglie.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) fa presente che l'emendamento 1.143 (testo 3) potrebbe riferirsi alle scuole di danza private. Si domanda inoltre se sia possibile estendere anche allo spettacolo le agevolazioni già previste per lo sport senza ulteriori oneri.

Il PRESIDENTE conferma alla senatrice Petraglia che si è trattato di una scelta politica a fronte di una disponibilità limitata di risorse. Fa presente peraltro alla senatrice Blundo che l'emendamento 1.143 (testo 3) è stato già approvato e ritiene che qualsiasi agevolazione fiscale necessiti di una copertura. Avverte quindi che si passerà all'espressione dei pareri sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 e che le proposte subemendative già riferite all'1.0.3 saranno riferite all'1.0.3 (testo 3).

La relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta un parere favorevole sulle proposte 1.0.2 (testo 3), 1.0.3 (testo 3)/7 testo 2, 1.0.3 (testo 3)/101, 1.0.3 (testo 3)/1, 1.0.3 (testo 3)/2, 1.0.3 (testo 3)/3 e 1.0.3 (testo 3). Raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento Tit.1. Quanto all'ordine del giorno G/2287-*bis*/4/7, ne condivide la richiesta di fondo, che in effetti è già prevista dal subemendamento 1.0.3 (testo 3)/101 a sua firma. Invita pertanto a ritirare l'ordine del giorno. Si dichiara inoltre favorevole sull'ordine del giorno G/2287-*bis*/9/7.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice, accogliendo l'ordine del giorno G/2287-*bis*/9/7, sottoscritto dalla senatrice Elena FERRARA (*PD*).

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritira l'ordine del giorno G/2287-*bis*/4/7.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ricorda che l'ordine del giorno G/2287-*bis*/6/7, già accolto, affrontava proprio il tema dell'estensione delle agevolazioni fiscali già vigenti per le associazioni sportive dilettantistiche.

Il PRESIDENTE fa presente che l'ordine del giorno citato reca un impegno al Governo ed è dunque distinto da emendamenti che invece necessitano di copertura.

Si passa quindi alle votazioni.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.0.2 (testo 3) interviene la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), motivando tale posizione per la riduzione delle risorse destinate al FUS,

rispetto alle proposte originarie. Pur apprezzando il comma 3 che destina fondi per le attività cultuali nelle regioni colpite dal sisma, lamenta l'ennesima decurtazione ed esprime dubbi sulle coperture.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) riconosce che la proposta originaria dava prospettive più ottimistiche. Invita tuttavia a considerare che il FUS non comprende più la parte sul cinema e che attraverso l'emendamento 1.0.3 (testo 3) si danno risposte ad alcune istanze. Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo su tale emendamento, sollecita un impegno del Governo nella prossima legge di bilancio per incrementare ulteriormente la dotazione del Fondo medesimo.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che non si tratta di un taglio di risorse, ma di un incremento più contenuto rispetto alle intenzioni iniziali.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.2 (testo 3) è approvato.

Con successive votazioni, la Commissione approva altresì i subemendamenti 1.0.3 (testo 3)/7 (testo 2), 1.0.3 (testo 3)/101, 1.0.3 (testo 3)/1 e 1.0.3 (testo 3)/2 (identico all'1.0.3 (testo 3)/3).

Il PRESIDENTE registra che sulle proposte 1.0.3 (testo 3)/1 e 1.0.3 (testo 3)/2 la Commissione si è espressa all'unanimità.

La Commissione approva altresì, con distinte votazioni, la proposta 1.0.3 (testo 3), come emendata, nonché l'emendamento Tit.1.

Il PRESIDENTE fa presente che la relatrice ha presentato la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato, volta a apportare alcuni aggiustamenti al testo a seguito delle modifiche apportate.

Posto ai voti, l'emendamento Coord.1 è approvato dalla Commissione.

Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) ringrazia la relatrice e il Governo per l'impegno profuso durante l'intero *iter*. Dopo aver espresso apprezzamento anche per il lavoro degli Uffici del Senato e dell'Amministrazione dei beni culturali, ritiene che l'intera Commissione abbia svolto proficuamente un esame approfondito, che è stato peraltro seguito dagli operatori del settore. Tiene peraltro a precisare che il provvedimento nasce dallo stralcio del disegno di legge n. 2287 e aveva originariamente un contenuto scarno e poco equilibrato. Ringrazia altresì il Presidente per aver contribuito ad instaurare un clima sereno e dichiara il convinto voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara a sua volta il voto favorevole della sua parte politica, dando atto alla relatrice di aver compiuto un lungo approfondimento. Ritiene tuttavia che la sensibilità del Governo rispetto all'accessibilità della cultura sia ancora carente, tenuto conto delle misure approvate in questa sede. Si augura pertanto che si possano adottare gli opportuni interventi in prossimi provvedimenti normativi.

Il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, giudicando positiva la scelta fatta a suo tempo dalla Commissione di stralciare le norme sullo spettacolo dalla disciplina del

cinema, in quanto ciò ha consentito un approfondimento di merito in un settore diverso. Dà atto altresì alla relatrice di aver dimostrato la volontà di lavorare sui contenuti, nonostante i limiti di bilancio.

La Commissione conferisce indi mandato alla relatrice di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2287-*bis*, come emendato, proponendo l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 459 e 1116 . Le conferisce altresì mandato ad apportare i necessari coordinamenti di forma.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice e l'intera Commissione, ritenendo che il testo originario attribuiva una delega eccessiva al Governo su una materia delicata. Reputa perciò positivo che la Commissione abbia preteso di legiferare nel merito, apportando significative modifiche. Si augura infine che il provvedimento possa essere celermente esaminato dall'Assemblea.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) rivolge un ringraziamento a tutti i commissari, sottolineando la difficoltà di emendare il testo in maniera organica. Ritiene peraltro che sia stato assai utile l'apporto degli Uffici, proprio per individuare soluzioni tecnicamente valide. Si augura comunque che le istanze non accolte in questa sede possano trovare risposte nella legge di bilancio, soprattutto per quanto attiene alle azioni in favore dei cittadini in tema di attività culturali. Auspica conclusivamente che il disegno di legge, come approvato, possa registrare il favore delle associazioni di settore che da anni aspettavano una riforma.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2287-BIS

1.0.3 testo 3/7 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 1.0.3 (testo 3), sostituire le parole: «aggiungere il seguente» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 1-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*ter*. - *(Clausola di salvaguardia)*. ? Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.0.3 testo 3/101

LA RELATRICE

All'emendamento 1.0.3 (testo 3), sostituire le parole: «aggiungere il seguente» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 1-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*ter*.
(Disposizioni finali)

1. All'articolo 24, comma 3-*bis*, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

1.0.3 testo 3/1

ELENA FERRARA, PUPPATO, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

All'emendamento 1.0.3 (testo 3), capoverso «Art. 1-*bis*», *comma 1, sostituire le parole*: «dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale e dei centri di produzione teatrale, nonché dei circuiti e dei centri di produzione di danza» *con le seguenti*: «delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione».

1.0.3 testo 3/2

LIUZZI

All'emendamento 1.0.3 (testo 3), capoverso «Art. 1-*bis*», *comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo*: «Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "prime o seconde" sono sostituite dalle seguenti: "prime, seconde o terze"».

1.0.3 testo 3/3

ELENA FERRARA

All'emendamento 1.0.3 (testo 3), capoverso «Art. 1-*bis*», *comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "prime o seconde" sono sostituite dalle seguenti: "prime, seconde o terze"».

Coord.1

LA RELATRICE

All'articolo 01, comma 4, lettera d), sostituire le parole: "riequilibrio e la diffusione territoriali" *con le seguenti:* "riequilibrio territoriale e la diffusione";

*All'articolo 01, comma 4, lettera i-bis), sopprimere le parole: "*dal vivo";

*All'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), sostituire le parole: "*della più ampia" *con le seguenti:* "dell'importanza di assicurare la più ampia" *e sopprimere le parole:* "dal vivo";

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: ". L'assegnazione delle risorse avviene" *con la seguente: "*, nonchè" *e alla lettera a) sostituire la parola:* "responsabilizzazione" *con la seguente:* "responsabilità";

All'articolo 1, comma 4, alinea, dopo le parole: "attività circensi," *inserire le seguenti*: "dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche";

All'articolo 1, comma 4, lettera d), numero 2), sostituire le parole: "delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali" *con le seguenti:* "della danza, della musica, del teatro" *e le parole:* "dello spettacolo viaggiante" *con le seguenti:*"degli spettacoli viaggianti";

All'articolo 1, comma 4, lettera d), numero 5), sopprimere le parole: "serie di";

All'articolo 1, comma 4, lettera f), numero 2), dopo le parole: "delle attività" *inserire la seguente:* "musicali", *sopprimere le parole:* "dal vivo" *e sostituire le parole:* "dell'attività turistico-culturale" *con le seguenti:* "dell'offerta turistico-culturale";

All'articolo 1, comma 4, lettera g), sostituire le parole: "ricerca della danza nello spettacolo dal vivo" *con la seguente:* "sperimentazione";

All'articolo 1, comma 4, lettera l), sostituire le parole: "ai sensi dell'articolo" *con le seguenti:* "in coerenza con l'articolo";

All'articolo 1, comma 4, lettera o-bis), sostituire le parole: "favorire l'internazionalizzazione" *con le seguenti:* "sostegno all'internazionalizzazione";

1.4.2.5.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 374 (pom.) del 05/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
374ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03703 della senatrice Montevecchi sulla chiusura della facoltà di Scienze della produzione artistica dell'università di Perugia, ricordando, preliminarmente, che la questione rientra nel più ampio ambito dell'autonomia universitaria, sancita dall'articolo 33 della Carta costituzionale a cui il legislatore ha dato piena attuazione con successivi atti normativi, a partire dalla legge n. 168 del 1989. Quest'ultima, all'articolo 6, riconosce agli atenei la personalità giuridica e l'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, con la facoltà di darsi ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

Rende noto quindi che l'Università degli studi di Perugia, sentita al riguardo, ha comunicato che nell'anno accademico 2001-2002 è stato attivato presso la sede di Terni il corso di laurea di primo livello in Scienze e tecnologie della produzione artistica, a valere sulla classe di laurea 23 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda. Detto corso, nell'anno accademico 2009-2010, è stato trasformato, ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004, nel corso di laurea Disciplina delle arti teatrali e dei linguaggi creativi, a valere sulla classe L-3 Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda.

Informa poi che, a partire dal successivo anno accademico 2010-2011, per autonoma determinazione

dell'Università, il corso in argomento non ha più registrato l'attivazione di un nuovo ciclo triennale, venendo soltanto garantito il completamento del triennio agli studenti immatricolatisi nel 2009-2010. Precisa perciò che nel complesso è stato attivato un ciclo triennale per 9 anni accademici consecutivi, che ha coinvolto un totale di 830 studenti immatricolati al primo anno e 409 laureati. A tutt'oggi risultano 4 studenti iscritti al corso ai quali viene assicurata, a meno di decadenza dallo *status* di studente, la possibilità di sostenere esami e laurearsi.

Puntualizza peraltro che la possibilità di proseguire gli studi per i laureati nei suddetti corsi è regolata dall'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Come precisato dalla stessa Università degli studi di Perugia, la classe che rappresenta il naturale sbocco per la laurea triennale in argomento (nel campo delle lauree specialistiche alle quali è possibile l'iscrizione senza debiti formativi) è la 73-S - Lauree specialistiche in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale, successivamente convertita, ai sensi del sopra citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, nella classe delle lauree magistrali LM-65.

In conclusione, chiarisce che il corso attivato dall'ateneo perugino consente l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di altri atenei. Sempre secondo elementi informativi acquisiti dalla citata università, a titolo di esempio, indica i corsi rientranti nella classe LM-65 attivi presso le Università degli studi di Genova, Bari e IUAV di Venezia.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta, tenuto conto che molti studenti segnalano che non è possibile accedere ai corsi di laurea magistrale di altri atenei, a differenza di quanto è stato riportato nella risposta. Si domanda dunque quali siano le ragioni ostative rispetto a tale passaggio, dichiarando che avrebbe dunque preferito chiarimenti ulteriori.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che oggi proseguirà la discussione generale e che la votazione dello schema di parere sarà rinviata alla settimana prossima, tenuto conto che il Governo ha preannunciato per le vie brevi di voler trasmettere una documentazione aggiuntiva inerente le questioni finora emerse.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) domanda se tale documentazione avrà ad oggetto gli articoli 11 e 12 di competenza della Commissione.

Conferma il PRESIDENTE, precisando che presumibilmente saranno offerti chiarimenti anche rispetto

alle criticità sollevate nel dibattito.

Prende quindi la parola la senatrice SERRA (*M5S*), la quale svolge alcune riflessioni sull'articolo 11. Afferma in particolare che l'educazione e la formazione dei giovani che abbandonano la scuola e vivono in contesti disagiati non possono essere affidate totalmente a strutture associative, enti del terzo settore e articolazioni territoriali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Segnala infatti come le prime problematiche nascano proprio all'interno del gruppo classe e pertanto spetta agli insegnanti e agli educatori fungere da stimolo per consentire ai ragazzi di fuoriuscire dagli ambienti caratterizzati da povertà educativa, esclusione sociale e criminalità. Ritiene dunque che piuttosto sia necessario personale specializzato dentro la scuola, in quanto tale funzione educativa non può essere demandata all'esterno.

Dopo aver rilevato che gli ambienti disagiati non riguardano più solo le periferie, preannuncia la presentazione nella sede di merito di emendamenti su tali questioni, auspicando comunque che il relatore inserisca delle indicazioni nello schema di parere. Occorre infatti porre l'attenzione sul gruppo classe e sull'esigenza di potersi avvalere di insegnanti ben formati.

Sottolinea altresì l'esigenza di recuperare il ruolo dei consultori familiari, che potrebbero garantire un supporto rispetto a problematiche di violenza subita da ragazze. Anche tali soggetti dovrebbero dunque a suo avviso essere menzionati tra i destinatari delle azioni di cui all'articolo 11.

Quanto all'articolo 12, paventa il rischio di una ulteriore differenziazione tra atenei del Nord e del Sud, conseguente all'applicazione di parametri suscettibili di provocare ulteriori penalizzazioni.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) manifesta apprezzamento per le considerazioni avanzate, precisando comunque che l'articolo 11 intende dar vita ad un tipo di intervento "di rete". Nel condividere comunque l'idea per cui le prime risposte al disagio devono essere trovate nel gruppo classe, come affermato dalla senatrice Serra, ritiene che lo scopo dell'articolo 11 sia di potenziare il contesto in cui vivono le scuole, permettendo l'elaborazione di progettualità condivise che partano da una comunità educante. Ritiene del resto che un eventuale depauperamento del ruolo del gruppo classe sia controproducente.

Potrebbe comunque essere inserita un'osservazione volta a puntualizzare che, nell'ambito delle attività di rete, dovrebbero essere sostenuti i gruppi di ragazzi in relazione al loro contesto educativo quotidiano. Fa presente peraltro che la disposizione trae spunto da un lavoro già avviato nel Meridione, attraverso il quale si è avuta una positiva riduzione della dispersione scolastica, stimata oggi a circa il 14 per cento. In conclusione, reputa che la scuola debba mettersi in rapporto con il territorio recuperando le esperienze svolte all'esterno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2812) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a***

Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice IDEM (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2812

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che esso reca la ratifica di otto trattati, che impattano nelle materie di competenza contribuendo a rafforzare gli scambi dell'Italia con le controparti in ambito culturale, scientifico, tecnologico e sportivo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.5.4. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 375 (pom.) dell'11/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017
375ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che, essendo in corso un approfondimento da parte del relatore, la proposta di parere sarà illustrata e votata nella giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2719) ***Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito.

La relatrice PUGLISI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazione proposto della relatrice.

(119-1004-1034-1931-2012-B) ***Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) premette che la Commissione è chiamata a rendere un parere solo sulle parti modificate dalla Camera dei deputati, trattandosi di esame in terza lettura. Dopo essersi brevemente soffermata sull'articolo 3, illustra i contenuti dell'articolo 4, che sostituisce integralmente l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 relativamente alle misure di incentivazione. La nuova disposizione prevede criteri di priorità per la destinazione, da parte delle Regioni, di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione. La norma fissa un'ampia serie di obiettivi, tra i quali segnala per le parti di competenza: il restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale; attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta; attività sportive compatibili; sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio. A tale ultimo riferimento, rileva una sovrapposizione nella formulazione degli obiettivi riferiti alle attività culturali, che sembrano avere le stesse finalità e dunque potrebbe valutarsi un coordinamento. Precisa altresì che il comma 2 stabilisce la valenza anche per i privati, singoli o associati, del medesimo ordine di priorità e dispone che una quota di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*.
Dà indi conto dell'articolo 9, recante disposizioni sul regolamento e sul piano del parco, secondo cui al fine di mantenere e recuperare gli ecosistemi e le caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, si prevede la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette. Inoltre,

per mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato è stata esplicitata la necessità di rispettare le competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previste dal Codice dei beni culturali.

Fa presente poi che l'articolo 10 introduce tra l'altro un nuovo articolo 13-*bis* nella legge n. 394 del 1991, con cui si detta una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. Si prevede inoltre che gli interventi di natura edilizia da realizzare in tali zone siano autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l?intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, imponendosi una preventiva comunicazione all?Ente parco, che entro trenta giorni può esprimere il proprio motivato diniego.

Avviandosi alla conclusione, evidenzia che l'articolo 24, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge-quadro sulle aree protette, prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione. Sottolinea in merito che, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, la composizione del Comitato è stata integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2810) ***Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri***, approvato dalla Camera dei deputati

(2238) ***Josefa IDEM ed altri. - Norme per la promozione di iniziative in occasione del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) presenta l'ordine del giorno G/2810/2/7, pubblicato in allegato, con il quale intende chiarire alcuni aspetti problematici segnalati nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali. Esso reca dunque una interpretazione autentica dell'articolo 3, con riferimento alle competenze dei membri ulteriori dei Comitati nazionali nonché alle procedure di rendicontazione.

Il PRESIDENTE auspica che si possa procedere quanto prima alla votazione degli emendamenti presentati, previa acquisizione dei prescritti pareri.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2719

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che, in virtù dell'articolo 8, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali possono promuovere presìdi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi in favore delle vittime di reati e predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani dei crimini domestici;

valutato favorevolmente che l'articolo 11 incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici", destinando tale somma all'erogazione di borse di studio e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli orfani suddetti nell'attività lavorativa;

tenuto conto che di tale somma almeno il 70 per cento è destinato agli interventi in favore dei minori, mentre la restante parte è destinata ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

osservato che la determinazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse è demandata ad un successivo regolamento, adottato - previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:
1. in relazione all'articolo 11, qualora si ravvisasse l'esigenza di modifiche, si segnala la necessità di includere tra i beneficiari del Fondo anche gli orfani di femminicidio compiuto da persona estranea all'ambito domestico.

ORDINE DEL GIORNO PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 2810

G/2810/2/7
LA RELATRICE
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2810, recante Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri,
premesso che:
l'articolo 3 detta disposizioni sulla composizione dei Comitati nazionali per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ricorrenti, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021;
il comma 3 del suddetto articolo stabilisce che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo può integrare la composizione dei membri di ciascun Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente;
il comma 6 del medesimo articolo prevede che i Comitati nazionali inviano al Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto;
impegna il Governo:
ad individuare i componenti ulteriori di ciascun Comitato nazionale nell'ambito delle stesse categorie di soggetti all'intero delle quali sono scelti i quindici membri effettivi;
data la diversa durata dei Comitati nazionali, ad esercitare un costante controllo della loro attività, ivi compresa la rendicontazione, durante il periodo di svolgimento del programma culturale, prevedendo eventualmente la possibilità di non finanziare ulteriormente l'ente qualora l'attività non sia svolta secondo il programma approvato o qualora si presentino irregolarità amministrative.

1.4.2.5.5. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 376 (pom.) del 12/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017
376ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale dichiara di aver recepito le considerazioni emerse nel dibattito con riferimento tanto all'articolo 12 sul costo *standard*, quanto all'articolo 11 sui progetti di contrasto alla dispersione scolastica.

Il senatore TOCCI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che lo schema di parere rappresenti un'ottima soluzione. Afferma del resto che è in atto una fase di ripensamento sui criteri di calcolo del costo *standard* per il 2018, mentre per gli anni pregressi è stata necessaria una sanatoria a

fronte delle censure della Corte costituzionale. Ricorda infatti che, nella sentenza n. 104 del 2017, la Corte ha stabilito l'illegittimità costituzionale di alcune norme del decreto legislativo n. 49 del 2012 in quanto esso rinviava ad una fonte secondaria la disciplina di materie che avrebbero dovuto essere regolate con norme di rango primario.

Ritiene pertanto positive alcune innovazioni proposte nello schema di parere a partire dall'inclusione degli studenti fuori corso non oltre il primo anno nel calcolo del costo *standard*, sottolineando come spesso detto fenomeno sia dovuto più che altro a carenze di orientamento. Evidenzia del resto che il numero dei fuori corso è più alto nel Meridione.

Si pronuncia in senso favorevole anche sul tema della numerosità *standard*, giudicando matematicamente errato abbassare il costo *standard* quando il numero di studenti nei vari corsi risulta inferiore al numero *standard* di riferimento. Precisa infatti che, dal punto di vista matematico, la funzione del costo *standard* in rapporto al numero di studenti non è continua ma discreta. Ciò che dunque propone lo schema di parere risulta a suo avviso un miglioramento sul piano del rigore matematico. Resta fermo comunque che quando il numero di studenti aumenta si riconoscono costi in più.

Segnala peraltro l'ulteriore anomalia dovuta ai vincoli del *turn over,* che impediscono l'incremento del numero dei docenti nonostante ciò sia previsto dalle norme sull'accreditamento. Ciò è dovuto a suo giudizio alla sovrapposizione continua di regole senza una chiara regia sul funzionamento del sistema. Afferma del resto che in caso di aumento del numero di studenti dovrebbe parallelamente essere incrementato il numero di docenti, derogando ai limiti del *turn over,* come accade per la scuola.

Ribadisce poi che il costo *standard* rappresenta una riforma importante che ha effetti su tutti gli altri strumenti regolativi. Manifesta inoltre criticità sulla proliferazione del numero chiuso, soprattutto al Nord, che rappresenta un fenomeno negativo considerato che l'Italia ha una media di laureati pari alla metà della sogliaeuropea. Occorre dunque incoraggiare l'aumento degli studenti, garantendo un sufficiente numero di docenti, senza aggravi per la spesa pubblica, atteso che ciò si può realizzare utilizzando le risorse disponibili degli atenei. Dopo aver ricordato che il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è stabilito *a priori*, rimarca la necessità di superare regole imposte dal Dicastero dell'economia che impediscono alle università di assumere anche qualora esse hanno le disponibilità economiche necessarie.

Ritiene altresì che l'innovazione rappresentata dal costo *standard* sia tale da consentire la definizione di un parametro nuovo: il fabbisogno di finanziamento dell'università, che non sarebbe potuto emergere attraverso il criterio della spesa storica. Qualora detto fabbisogno sia superiore al finanziamento effettivo, al netto della quota premiale, esso rappresenta comunque un parametro utile per il confronto delle risorse nel tempo, assicurando così trasparenza nel dibattito pubblico.

Fa presente infine che alcune indicazioni contenute nello schema di parere sono state già tradotte in proposte emendative presso la sede di merito, che si augura vengano approvate. Conclude rimarcando nuovamente il passo avanti compiuto attraverso la pronuncia della Commissione, che conferma il lavoro finora svolto e apporta le dovute correzioni al modello finora vigente.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) giudica valide le condizioni contenute nello schema di parere, che scaturiscono da un dibattito sugli aspetti critici del provvedimento. Ritiene tuttavia che tali argomenti avrebbero dovuto trovare spazio in una discussione di merito, che non si è svolta essendo la Commissione coinvolta solo in sede consultiva. Stigmatizza dunque tale situazione che rappresenta a suo avviso un *vulnus* su un tema centrale quale la politica di finanziamento dell'università.

Nel richiamare la documentazione messa a disposizione per le vie brevi dal Governo, si dichiara assai deluso dalla posizione del Ministero rispetto ai contenuti del dibattito, ritenendo insostenibile l'affermazione per cui l'inclusione degli studenti fuori corso non è praticabile in quanto non compresa nella legge n. 240 del 2010.

In una breve interruzione, il senatore TOCCI (*PD*) fa presente che nello schema di parere si offre una precisa risposta a tale affermazione.

Riprendendo il suo intervento, il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) prende atto con favore di tale precisazione nello schema di parere, lamentando tuttavia la mancata occasione di intervenire con un provvedimento normativo mirato, che avrebbe consentito un confronto politico più ampio. Pur riconoscendo la bontà delle premesse e delle condizioni, ritiene che esse avrebbero dovuto essere più efficaci e dichiara quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE auspica a sua volta che le condizioni e le osservazioni siano adeguatamente sostenute nella sede di merito attraverso la fase emendativa, onde rendere più consistente il contributo della Commissione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

(119-1004-1034-1931-2012-B) ***Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, giudicando positive le modifiche apportate in seconda lettura per quanto concerne gli aspetti di competenza, soprattutto con riferimento al maggiore coinvolgimento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

(2813) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi:* a) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016;* b) *Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;* c) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio***

2007;* d)** ***Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;* e)** ***Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011;* f)** ***Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013;* g)** ***Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003;* h)** ***Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014;* i)** ***Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica domenicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006;* l)** ***Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016;* m)** ***Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*), osservando che il provvedimento in titolo prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di 11 Accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritti dall'Italia con sette diversi Paesi in un arco di tempo che va dal 2005 al 2016:Camerun, Corea (2 Accordi), Costa Rica, Repubblica gabonese, Repubblica kirghisa, Laos, Montenegro, Repubblica domenicana, Singapore, Sri Lanka.

Dopo aver dato conto in dettaglio dei singoli Accordi, propone di esprimere un parere favorevole, che illustra brevemente.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore, pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che l'articolo 11 consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato, finalizzati a contrastare il fallimento formativo precoce, la povertà educativa, nonché a prevenire situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;

considerato che l'articolo 12 ridefinisce il criterio del costo *standard* per studente in corso, per dare esecuzione a quanto richiesto nella sentenza n. 104 del 2017 della Corte costituzionale, la quale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di una parte dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto non è stata adeguatamente esercitata la delega conferita al Governo dall'articolo 5, commi 1, lettera *b)*, e 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale legge delega attribuiva ad un decreto legislativo il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo *standard* di formazione per studente in corso e la percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da distribuire tra le università in base al costo *standard*;

ritenuto che il costo *standard* rappresenta una innovativa scelta di merito con cui si supera il criterio della spesa storica, attraverso il quale per lungo tempo erano stati di fatto cristallizzati i trasferimenti agli atenei;

rileva alcune criticità, di seguito evidenziate.

Riguardo all'articolo 11, si reputa prioritario ribadire che spetta agli insegnanti e agli educatori fungere da stimolo per consentire ai ragazzi di fuoriuscire dagli ambienti caratterizzati da povertà educativa, esclusione sociale e criminalità. Pur apprezzando dunque gli interventi aggiuntivi previsti dalla norma, andrebbe comunque potenziato il personale specializzato anzitutto dentro la scuola, in quanto tale funzione educativa non può essere demandata all'esterno.

In merito all'articolo 12, non si può non tener conto delle obiezioni del Giudice costituzionale sulle modalità con cui è stata esercitata la delega di cui alla legge n. 240 del 2010, tanto più che nella citata sentenza n. 104 è espressamente citato il parere reso nella scorsa legislatura dalla 7a Commissione del Senato sull'atto governativo (atto n. 437) poi sfociato nel decreto legislativo n. 49 del 2012. In quella occasione, la 7a Commissione aveva infatti eccepito che lo schema di decreto legislativo, con riferimento all'articolo 8, non dava "piena attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge n. 240, circa l'individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo *standard* unitario di formazione per studente, atteso che la definizione dei predetti indici è rimessa (...) ad un successivo decreto ministeriale". Si proponeva pertanto come condizione l'esplicita individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo *standard* , poi in effetti recepiti nel testo approvato dal Governo in via definitiva. Si pone dunque il tema dello strumento normativo più corretto per la disciplina della materia, che deve essere individuato in una fonte di rango primario, come stabilito dalla Corte costituzionale.

La previsione per cui nel calcolo del costo *standard* si prendono come riferimento solo gli studenti in corso appare un parametro troppo restrittivo, che potrebbe penalizzare proprio gli atenei meridionali, in quanto il numero dei fuori corso è più accentuato al Sud. Ciò è peraltro in contrasto con la mozione 1-01312approvata presso la Camera dei deputati in questa legislatura. Non si comprende infatti la ragione per cui gli studenti fuori corso non debbano essere inclusi dato che essi rappresentano comunque un costo per gli atenei, e sono peraltro riconosciuti nell'ambito delle norme sul diritto allo studio e sulla contribuzione studentesca. L'obiezione per cui la mancata considerazione deriva dalla formulazione della legge n. 240 del 2010 non è peraltro sostenibile, trattandosi in questa sede di una nuova disciplina della materia con norma di rango primario, successiva nel tempo, e non di esercizio di delega legislativa. Si potrebbe comunque limitare il calcolo dei fuori corso a coloro che sono iscritti non oltre il primo anno fuori corso, in linea con la normativa vigente. Si segnala inoltre che la formulazione della norma rischia di produrre come effetto indiretto la tendenza ad abbassare il livello di valutazione degli studenti per ridurre il numero di fuori corso.

Si manifestano inoltre perplessità su ulteriori parametri di calcolo, ad esempio per quanto attiene ai coefficienti di numerosità riferiti al numero di studenti per corso e al riparto delle cattedre, che finirebbero per svantaggiare ancora una volta le università del Sud. In particolare, il combinato disposto di tali parametri con le norme sull'accreditamento determina distorsioni nell'attribuzione della docenza per quanto attiene ai corsi con un numero di iscritti inferiore alla numerosità *standard* di riferimento. In questo caso, infatti, non è corretto calcolare il costo *standard* in funzione del numero di studenti poiché l'onere economico della docenza richiesta per l?accreditamento del corso resta costante anche se i partecipanti ai corsi sono in numero inferiore alla numerosità *standard* di riferimento. Detto meccanismo andrebbe dunque ripensato, utilizzando il moltiplicatore correlato al numero di studenti solo nei casi di classi di corsi con un numero di iscritti superiore alla soglia *standard* di riferimento fissando comunque delle soglie minime di studenti, anche più basse rispetto a quelle attualmente previste dall?articolo 12, comma 2, lettera *a*), in cui si può applicare il moltiplicatore. Ciò potrebbe peraltro influire positivamente sull'accessibilità degli atenei, tenuto conto che in alcune zone risulta assai difficile saturare la numerosità *standard*.

A ciò si aggiunge che le norme sul costo *standard*, unite a quelle sull'accreditamento iniziale dei corsi di studio, consentono di determinare la dotazione della docenza in base al numero di studenti, cioè in base alla domanda, prescindendo dall'andamento delle iscrizioni ai corsi. Del resto, nelle politiche scolastiche, l'aumento del numero di studenti è sempre sostenuto da un proporzionale incremento dei docenti. Se nelle università si segue il criterio opposto, cioè di organici che prescindono dalla domanda, si scoraggiano le iscrizioni, come già risulta evidente nella proliferazione del numero chiuso. Considerata positivamente l'innovazione rappresentata dal costo *standard*, dovrebbero essere dunque ripensate le norme sui limiti al *turn over* dei docenti, che provocano distorsioni nelle politiche di reclutamento e di offerta didattica dei singoli atenei e non contribuiscono al miglioramento della qualità del sistema. In tale direzione, potrebbe essere pertanto essere abrogato il vincolo di dover ripartire i punti organico a livello nazionale.

Quanto agli importi di natura perequativa, si condivide il principio per cui nel finanziamento statale debbano essere previste significative forme di riequilibrio degli svantaggi territoriali. Si rileva tuttavia che essi sono riferiti a condizioni esterne al sistema universitario, di difficile individuazione, mentre sarebbe stato preferibile correlarli a parametri interni al sistema, per realizzare un migliore riequilibrio socio-economico.

Si ritiene peraltro che il costo *standard* per studente costituisca un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di un ateneo, a differenza di quanto accadeva prima con il criterio della spesa storica. La somma di tutti i fabbisogni consente quindi di stimare il fabbisogno dell'intero sistema universitario, che dovrebbe peraltro essere individuato con un atto formale. Data questa premessa, dovrebbe essere allineato il finanziamento al suddetto fabbisogno, onde rendere confrontabili nel tempo le risorse corrisposte a ciascun ateneo.

Si segnala poi che l'esigenza di intervenire tempestivamente per dar seguito alla pronuncia della Corte costituzionale riguarda soprattutto le assegnazioni per gli anni 2014-2016, nonchè per l'anno 2017, in corso.

Si ravvisano peraltro ulteriori esigenze che potrebbero riguardare le regioni del Mezzogiorno, tra cui il potenziamento delle aggregazioni di ricerca denominate Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strumenti facilitatori per l?attuazione e l?impiego degli interventi sul territorio, nonchè misure urgenti per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite da eventi sismici.

Sulla base di queste premesse la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) si reputa necessario includere nel calcolo del costo *standard* anche gli studenti fuori corso, in analogia con quanto prevedono le norme sul diritto allo studio, limitandosi a coloro i quali sono iscritti non oltre il primo anno fuori corso;

2) si ritiene opportuno un ripensamento del tema degli "effetti soglia" verso l?alto e verso il basso che derivano dallo stabilire numerosità *standard* degli studenti, in quanto è preferibile utilizzare il moltiplicatore correlato al numero di studenti solo nei casi di classi di corsi con un numero di iscritti superiore alla soglia *standard* di riferimento e inferiore a soglie minime ben calibrate per tenere conto della domanda di formazione;

3) si sollecita il superamento della disciplina dei punti organico anche al fine di rendere pienamente coerente il meccanismo del costo *standard* che altrimenti rischia di creare distorsioni nelle politiche di reclutamento e di offerta didattica dei singoli atenei, attraverso l'abrogazione del vincolo di dover ripartire i punti organico a livello nazionale;

4) si giudica preferibile introdurre importi perequativi correlati anche a indici interni al sistema universitario, oltre a quelli previsti dall'articolo 12. Ai fini del riequilibrio socio-economico, potrebbe infatti essere più corretto compensare maggiormente sul costo *standard* le aree più svantaggiate, onde corrispondere un finanziamento più elevato in favore degli atenei dove le tasse universitarie sono solitamente più basse;

5) si reputa opportuno attribuire un carattere di sistema al costo *standard*, correlando ad esso l'intera attribuzione del FFO, al netto della quota premiale, atteso che esso permette di stimare il fabbisogno reale del sistema universitario, scongiurando ulteriori distorsioni, proprio a danno degli atenei meridionali;

6) pur comprendendo la necessità di consolidare l?assegnazione del FFO degli anni 2014-2016 e di consentire l?immediata ripartizione di quello del 2017, utilizzando i criteri e gli indici di costo già applicati negli anni scorsi, si auspica il sostegno del Governo in merito all'avvio di una discussione di merito, anche in vista del decreto ministeriale sui criteri e gli indici di costo che troveranno applicazione a regime dal 2018;

nonchè con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 11, si reputa necessario ribadire che, nell'ambito delle attività di rete, devono essere sostenuti i gruppi di ragazzi in relazione al loro contesto educativo quotidiano, in quanto il ruolo principale nel contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica e disagio sociale spetta anzitutto alla scuola;

b) si suggerisce l'introduzione di disposizioni volte a chiarire la governance e l'organizzazione dei *Cluster* tecnologici nazionali (CTN), intesi quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché quali strumenti di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale. Ciò permetterà l?attuazione celere degli interventi previsti nel Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, nell'ambito del quale sono state finalizzate risorse specifiche per le regioni meridionali;

c) si invita a valutare l'opportunità di consentire, anche per il prossimo anno scolastico 2017-2018, il potenziamento dell'organico del personale docente ed ATA in favore delle istituzioni scolastiche colpite dai recenti eventi sismici e per soddisfare le esigenze dello stesso personale scolastico interessato dai medesimi eventi, tenuto conto che, in alcuni casi, gli interventi di ricostruzione potrebbero non terminare in tempo per l?avvio del predetto anno scolastico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 119-1004-1034-1931-2012-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che sono oggetto di pronuncia solo le parti modificate dalla Camera dei deputati, trattandosi di esame in terza lettura;

considerato che l'articolo 4 prevede criteri di priorità per la destinazione, da parte delle Regioni, di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, tra cui:
- il restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;
- attività sportive compatibili;
- sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

osservato che l'articolo 9 reca disposizioni sul regolamento e sul piano del parco, stabilendo tra l'altro che, per mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato si deve tener conto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previste dal Codice dei beni culturali (lettera e-*ter*);

tenuto conto che l'articolo 10, introducendo un nuovo articolo 13-*bis* alla legge n. 394 del 1991, reca una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori;

rilevato con favore che l'articolo 24include anche un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito del Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2813

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto che esso prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di 11 Accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritti dall'Italia con sette diversi Paesi in un arco di tempo che va dal 2005 al 2016:Camerun, Corea (2 accordi), Costa Rica, Repubblica gabonese, Repubblica kirghisa, Laos, Montenegro, Repubblica domenicana, Singapore, Sri Lanka;

considerato che detti Accordi impattano sugli ambiti di interesse, favorendo la collaborazione tra l'Italia e le Parti contraenti nei campi dell'istruzione, della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.6. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.6.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 322 (pom.) del 04/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
322ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2553 e 2575, svolte lo scorso 28 giugno, e dell'audizione informale delle Organizzazioni sindacali, sugli atti comunitari relativi al trasporto su strada, svolta oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FILIPPI (*PD*) riferisce sul decreto-legge in conversione, che fa seguito a quello adottato nello scorso dicembre (decreto-legge n. 243 del 2016), rilevando che esso introduce ulteriori misure volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno. In particolare, il nuovo provvedimento mira a incentivare, anche con risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, e reca una serie di disposizioni di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati.

Passa quindi a illustrare sinteticamente il contenuto, suddiviso in quattro capi, che contengono complessivamente 17 articoli.

Il Capo I (articoli 1-3) introduce misure di sostegno alla nascita e alle crescita delle imprese nel Mezzogiorno, con specifica attenzione per le iniziative dei giovani imprenditori (iniziativa cosiddetta "Resto al Sud), anche nel settore dell'agricoltura.

Nel Capo II, segnala, per i profili di interesse della Commissione 8a, l'articolo 4 che disciplina l?istituzione in alcune aree del Paese di Zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall?attribuzione di benefici alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno, allo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per il loro sviluppo. La Zona economica speciale è definita come un?area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

La definizione delle modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri per l'accesso e per usufruire delle condizioni speciali di beneficio introdotte dal decreto è rinviata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La domanda per l'istituzione delle singole Zone economiche speciali può essere presentata dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, e deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

Evidenzia che la gestione dell'area ZES è affidata ad un Comitato di indirizzo, presieduta dal Presidente dell'Autorità portuale, con il compito di facilitare le aziende presenti nella ZES e il loro accesso a servizi. Si prevede che il Comitato di indirizzo si avvalga, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, del Segretario generale dell'Autorità portuale, al quale è attribuito anche il potere di stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.

In merito alle suddette disposizioni, osserva che i richiami all?Autorità portuale dovrebbero essere riferiti all?Autorità di sistema portuale, in considerazione della recente riforma del settore operata con il decreto legislativo n. 169 del 2016.

Per quanto riguarda i benefici accordati alle imprese nuove e già esistenti che avviino un programma di attività imprenditoriali o di nuovi investimenti di natura incrementale nella ZES, ricorda che essi sono definiti dall'articolo 5 del decreto in esame. Essi consistono in semplificazioni amministrative e nella possibilità di utilizzare fino a 50 milioni di euro il credito d?imposta per l'acquisto di beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016, fino al 31 dicembre 2020, a condizione che le imprese mantengano le attività nella ZES per almeno i cinque anni successivi al completamento dell?investimento e che esse non si trovino in stato di liquidazione o di scioglimento.

Il Capo III (articoli 6 - 9) introduce semplificazioni nelle procedure amministrative volte a velocizzare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo e a favorire la sottoscrizione di Contratti istituzionali di sviluppo. Ulteriori disposizioni riguardano la disciplina dell'amministrazione straordinaria e la classificazione dei rifiuti.

Il Capo IV (articoli 10 - 17) prevede ulteriori interventi per il Mezzogiorno e la coesione sociale, con riferimento a misure per facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, per

contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, per fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali per il conseguimento di più elevati livelli di coesione sociale, per superare situazioni di particolare degrado nelle aree di comuni caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri. Ulteriori articoli intervengono sulla disciplina del costo *standard* per studente universitario, sul risanamento ambientale da parte dell'amministrazione straordinaria ILVA, sulla proroga delle agevolazioni vigenti per investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico.

Complessivamente esprime un giudizio favorevole sul provvedimento e in particolare sugli articoli 4 e 5, sottolineando che la ZES potrebbe agevolare tra l'altro la costituzione di sistemi logistici integrati intorno ai porti, tema già emerso durante il dibattito sulla riforma delle Autorità di sistema portuale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCUSO (*AP-CpE-NCD*) esprime soddisfazione per il contenuto del disegno di legge in esame, specie per le norme sulle Zone economiche speciali che rientrano più direttamente nella competenza della Commissione. Osserva che le ZES, sperimentate da anni in varie parti del mondo, hanno dato in genere risultati molto positivi, tranne alcuni casi come quello della Cina dove hanno prodotto purtroppo anche gravi danni ambientali. Lo scopo di questi strumenti dovrebbe essere quello di valorizzare le vocazioni dei diversi territori superando i limiti e le contraddizioni dei progetti di sviluppo industriale del passato.

Con riferimento alla gestione delle ZES che l'articolo 4 affida al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ricorda che esistono disegni di legge già da tempo presentati che prevedono l'istituzione di due ZES nella regione Calabria, all'interno della nuova Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto.

Al di là della peculiarità di questa Autorità, che abbraccia i territori di due Regioni, ritiene inopportuno che il Presidente della stessa Autorità di sistema portuale possa coordinare due diverse ZES. Chiede quindi al relatore di inserire nel parere per la Commissione di merito un'osservazione sull'opportunità, in tali casi, di delegare la gestione di una delle ZES ricomprese nella circoscrizione ad un soggetto diverso dal Presidente dell'Autorità.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) concorda con la filosofia generale del provvedimento e, in particolare, con quella dell'istituzione delle Zone economiche speciali. Rileva tuttavia che la procedura di istituzione e la relativa organizzazione appaiono troppo burocratiche e farraginose, anche perché vedono il concorso di una pluralità eccessiva di soggetti. Suggerisce pertanto al relatore di segnalare nella proposta di parere la necessità di semplificare tali aspetti, per non rischiare una scarsa efficacia di queste misure.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) ricorda che, nell'ambito del recente esame del disegno di legge n. 2853, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, era stato affrontato anche il tema dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale. Sul punto giudica insoddisfacente la soluzione normativa adottata in quel provvedimento. Sottolinea che si tratta di comunque di un argomento di grande importanza, che risponde anche alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno e a quelle di coesione territoriale all'interno del Paese.

I servizi automobilistici interregionali attraverso le linee di pullman sono infatti spesso l'unico mezzo per supplire alla carenza di collegamenti ferroviari o aerei a lunga distanza tra le Regioni meridionali e il resto del Paese.

Ritiene essenziale che sul punto il Governo riapra un tavolo con tutti i soggetti interessati per il

riordino della disciplina di settore. Chiede quindi al relatore di valutare la questione anche ai fini del parere, preannunciando l'intenzione di presentare proposte emendative in tal senso al disegno di legge in esame presso la Commissione di merito.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ricorda che, attualmente, le Zone economiche speciali nel mondo sono 2.400. Si tratta infatti di una formula che esiste da molti anni e che è ormai matura: l'Italia forse però si è mossa tardi. Occorre infatti capire se questo sia lo strumento giusto per favorire lo sviluppo locale delle Regioni meridionali. L'esigenza è certamente concreta, come dimostra il caso di Gioia Tauro, dove si parla da anni di istituire una ZES.

Si chiede però se il periodo minimo di 5 anni per il quale l'articolo 4 prevede l'obbligo di rimanere all'interno della ZES per poter fruire delle agevolazioni fiscali non sia troppo breve, paventando il rischio di imprenditori che si insedino in quelle zone solo per sfruttare le risorse pubbliche, per poi abbandonarle definitivamente, come già avvenuto in passato.

Illustra quindi la misura prevista dall'articolo 1 a favore dei giovani imprenditori (denominata "Resto al Sud"), rilevando che, anziché riservare le risorse ivi indicate a favore di aziende costituite in forma individuale o societaria, le stesse potrebbero essere meglio sfruttate destinandole alle persone fisiche.

Si sofferma poi su altri aspetti del provvedimento, tra cui in particolare l'articolo 14 che proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2018 i termini per l'effettuazione degli investimenti in beni strumentali con l'agevolazione dei cosiddetti "super ammortamenti". Critica tale proroga di un mese indicata nella suddetta disposizione, in quanto incoerente e dagli effetti evidentemente limitati.

Il relatore FILIPPI (*PD*) ringrazia tutti i colleghi per i preziosi spunti di riflessione forniti, dei quali terrà conto ai fini della stesura della proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Mancuso, si dichiara disponibile a segnalare la necessità di evitare interferenze e conflitti di interesse nella gestione quando vi siano più ZES ricomprese in una stessa Autorità di sistema portuale.

Fa però presente che la sfida della riforma delle Autorità di sistema portuale operata con il decreto legislativo n. 169 del 2016 è stata anche quella di fare di questi enti un volano di sviluppo intorno al porto che prescinda dai confini strettamente amministrativi delle singole Province o Regioni, in particolare nell'intento di costruire sistemi logistici in bacini territoriali più ampi.

Reputa senz'altro condivisibili le considerazioni del presidente Matteoli sulla necessità di semplificare alcuni adempimenti per la costituzione e la gestione delle ZES, mentre si dichiara disponibile a valutare anche eventuali richiami alle tematiche sollevate dal senatore Stefano Esposito ai fini del parere.

In risposta al senatore Cioffi, ritiene che le Zone economiche speciali possono essere ancora uno strumento utile per promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno. Esse infatti rappresentano semplicemente la cornice normativa e organizzativa all'interno della quale agevolare determinati investimenti, utilizzando misure già esistenti come il credito d'imposta. Per quanto riguarda la scelta di destinare le risorse direttamente alle persone fisiche anziché alle persone giuridiche, non crede che si tratti un aspetto rilevante, atteso che i fondi vanno comunque sempre ai soggetti che dovranno poi concretamente utilizzarli. L'importante è che vi sia una chiara assunzione di responsabilità in tale utilizzo, prevedendo a tal fine sistemi adeguati di rendicontazione dei risultati effettivamente conseguiti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.6.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 323 (pom.) del 05/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
323ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale dei rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, in merito all'esame del disegno di legge n. 2553, svolta oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (pubblicata in allegato), che recepisce le segnalazioni emerse nel dibattito della precedente seduta.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP*) esprime apprezzamento per la proposta del relatore, preannunciando un voto favorevole.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

- all?articolo 4, tutti i riferimenti all?Autorità portuale siano sostituiti con quelli aggiornati all?Autorità di sistema portuale, in considerazione della recente riforma del settore operata con il decreto legislativo n. 169 del 2016;

e con le seguenti osservazioni:

- per quanto riguarda l?articolo 4, che affida al Presidente dell?Autorità portuale (*rectius:* dell?Autorità di sistema portuale) la gestione della Zona economica speciale, qualora siano istituite più Zone economiche speciali all?interno della circoscrizione della medesima Autorità, si segnala la necessità di adottare misure atte a garantire una composizione equilibrata e un?adeguata autonomia gestionale dei Comitati di indirizzo delle singole Zone, anche allo scopo di prevenire possibili interferenze e conflitti d?interesse;
- in relazione allo stesso articolo 4, si evidenzia l?opportunità di indicare espressamente, tra le finalità della costituzione delle Zone economiche speciali, anche quella di facilitare la promozione di sistemi logistici integrati intorno alle Autorità di sistema portuale, in linea con la *ratio* della già citata riforma del settore disposta dal decreto legislativo n. 169 del 2016;
- sempre in merito all?articolo 4, valuti la Commissione di merito la possibilità di introdurre misure di semplificazione dell?*iter* previsto per la costituzione e il funzionamento delle Zone economiche speciali, posto che esso appare in alcuni aspetti eccessivamente gravoso e burocratico (soprattutto per la pluralità dei soggetti coinvolti nei vari adempimenti) e potrebbe compromettere l?efficacia operativa di tale strumento;
- per quanto concerne l?articolo 5, valuti la Commissione di merito la possibilità di estendere il periodo minimo di cinque anni dopo il completamento dell?investimento per il quale vige l?obbligo delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di mantenere l?attività all?interno della ZES, al fine di favorire un effettivo consolidamento dello sviluppo locale;
- al fine di rafforzare la coesione sociale e territoriale tra le regioni meridionali e il resto del Paese,

appare opportuno potenziare anche i collegamenti su strada mediante autolinee - spesso l?unica modalità di collegamento a lunga distanza disponibile in determinati territori -, promuovendo un riordino complessivo della disciplina in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale. Si auspica pertanto che si riapra quanto prima un tavolo di confronto tra il Governo e i soggetti interessati, per fissare i principi di riforma del settore;

- con riferimento all?articolo 1, relativo alla misura denominata "Resto al Sud", valuti la Commissione di merito la possibilità di destinare le relative risorse anche direttamente ai giovani imprenditori, a prescindere dalla costituzione di imprese in forma individuale o societaria e fatte sempre salve le necessarie forme di controllo;
- in merito all?articolo 14, si osserva l?esigenza di valutare se la proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2018 per gli investimenti in beni materiali strumentali ad alto contenuto tecnologico sia effettivamente congrua rispetto alle finalità di ampliamento del meccanismo di operatività dell?iperammortamento indicate nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame;
- in termini generali, si raccomanda l?introduzione di efficaci meccanismi di rendicontazione dell?utilizzo delle risorse e delle agevolazioni previste nel provvedimento, che consentano di valutare la reale efficacia ed efficienza degli interventi realizzati e di responsabilizzare i soggetti beneficiari delle misure.

1.4.2.7. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.7.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 262 (pom.) del 27/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
262ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) riferisce sul decreto-legge in esame, rilevando che esso reca una serie di misure per favorire la crescita del Mezzogiorno.

Per quanto di competenza segnala che l?articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell?imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.

Al comma 1, al fine di estendere la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, si dispone la modifica dell?articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che già oggi prevede che - ai soggetti ammessi alle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in

agricoltura e del ricambio generazionale - possano essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. La novella aggiunge ora la possibilità di concedere, solo alle imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati previsti dallo stesso articolo, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile.

Resta previsto che, per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato abbia una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. A tutte queste agevolazioni si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 2 individua le risorse per l?intervento previsto mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e la sua ripartizione annuale in quote di 5 milioni di euro nel 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Il comma precisa, inoltre, il capitolo di assegnazione delle risorse nel bilancio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma 3, infine, prescrive l?aggiunta del comma 2-*bis* all?articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, disponendo che le attività di competenza dei consorzi agrari possono essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell?assemblea ordinaria.

Segnala poi l?articolo 3, il quale, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 terreni e aree in stato di abbandono.

A tal fine viene definita in via sperimentale una procedura finalizzata all?assegnazione dei terreni in esame così articolata.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i comuni provvedono ad una ricognizione dei terreni e delle aree di cui sono titolari (comma 3) che rientrano nelle seguenti categorie: terreni agricoli sui quali non è esercitata l?attività agricola da almeno 10 anni; terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui si sono sviluppate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione dei boschi, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni; aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni (comma 2).

I comuni pubblicano, quindi, sul proprio sito istituzionale l?elenco dei beni oggetti di ricognizione (comma 4) e danno gli stessi in concessione, previa presentazione di un bando, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un?età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto per la valorizzazione del bene. Priorità viene assegnata ai progetti di riuso di immobili dismessi che escludano ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati *standard* di qualità architettonica e paesaggistica (comma 5). Entro 60 giorni dall?approvazione della graduatoria viene assegnato il bene, consentendo al beneficiario l?immissione nel possesso con l?obbligo di eseguire le attività indicate nel progetto presentato (comma 6). Il testo specifica che deve trattarsi di attività agricola, artigianale, commerciale e turistico-recettiva.

Osserva che dalla formulazione della norma non risulta chiaramente se i terreni agricoli o quelli oggetto di rimboschimento possano essere destinati esclusivamente a progetti di attività agricola o, al contrario, possano essere oggetto di progetti di attività artigianale, commerciale e turistico-ricettiva.

Nel caso di terreni e aree appartenenti a privati rientranti nelle categorie prima indicate, i

richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse, indicando i dati di identificazione del fondo e del proprietario, eventuali diritti di terzi o trascrizioni sui beni in oggetto (comma 7). Il comune pubblica in una apposita sezione il progetto ricevuto ed informa il proprietario dell?interesse manifestato (comma 8), proponendo lui una proposta irrevocabile di contratto di affitto (comma 9). In caso di assenso, il comune dà il via libera all?esecuzione del progetto che non deve oltrepassare la durata del contratto di affitto. Il beneficiario ha il divieto assoluto (comma 10) di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno o l?azienda costituita per l?esecuzione del progetto presentato. A tal fine è consentita la costituzione di società agricole e di società artigiane nelle quali l?assegnatario ha la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società, nonché di società familiari (comma 11). Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari; la trascrizione interrompe l?usucapione (comma 12).

Il comma 13 prevede che nel caso il progetto riguardi la realizzazione di attività terziarie di carattere *non profit* o artigianali, il comune è tenuto ad adottare le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro un termine (180 giorni dall?assegnazione) nelle more del quale possono essere iniziate le attività di trasformazione (il testo fa riferimento anche agli atti di assegnazione che però sono il presupposto della decorrenza del termine ed in quanto tali devono necessariamente già essere posti in essere).

Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d?uso indicizzato, determinato sulla base di un?apposita perizia tecnica di stima, in caso di proprietà dei privati, il canone è versato al proprietario (comma 14). Qualora il proprietario, nei cinque anni successivi alla scadenza del periodo contrattuale, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, è tenuto a notificare la proposta all?assegnatario il quale vanta un diritto di prelazione sul bene. In caso di mancata notifica o di trasferimento del bene ad un prezzo inferiore a quello indicato nella notifica, l?assegnatario ha diritto a riscattare il bene dall?acquirente e dai successivi aventi causa. Ai rapporti tra privati si applicano le norme relative al contratto di affitto (non è specificato e sembra, quindi, intendersi per implicito che si applichi la normativa sull?affitto anche nel caso di addizioni e migliorie apportate al bene, che, in tal caso, dovrebbero coincidere con la realizzazione del progetto presentato). Comunque, la difformità tra quanto realizzato e quanto progettato costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca degli eventuali atti adottati (comma 15).

Il comma 16 prevede che i comuni trasmettano alle regioni l?elenco dei beni censiti ed assegnati (non è chiaro se si intenda quelli solo censiti e quelli censiti ed assegnati o solo quelli che siano stati censiti e siano stati assegnati) anche ai fini dell?inserimento nella Banca delle terre agricole.

Il comma 17, infine, prevede coloro che intendono realizzare attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire dell?incentivo denominato "resto al Sud" di cui all?articolo 1; coloro che intendono realizzare attività agricole possono utilizzare le misure di incentivo previste dall?articolo 2.

Ricorda in merito che la legge 4 agosto 1978, n. 440 ha introdotto norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, demandando alle regioni la competenza ad emanare, secondo principi e i criteri stabiliti nella stessa legge, norme per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

La legge ha poi previsto che le leggi regionali possano disporre deroghe agli obblighi dalla stessa previsti a favore dei piccoli proprietari con un reddito annuo minimo. Talvolta operando un richiamo alla legge in questione, varie regioni, nel corso degli ultimi anni, hanno previsto l?istituzione delle cosiddette "Banche della terra", cioè banche dati dei terreni abbandonati o incolti al fine di destinarli alla coltivazione da parte di soggetti che fanno richiesta.

Per quanto attiene al più complessivo processo di privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ricorda che il programma di razionalizzazione, valorizzazione e alienazione dei beni pubblici include - ai sensi dell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012 ? anche la dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola.

Un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ? decreto ministeriale 20 maggio 2014 ? adottato concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - consente la messa in vendita o in locazione di terreni agricoli pubblici (secondo notizie del Ministero delle politiche agricole si tratta di circa 5.550 ettari), con diritto di prelazione per la giovane imprenditoria agricola, che secondo la disciplina europea sono i giovani *under* 40.

In particolare, il decreto ministeriale individua i terreni coinvolti che appartengono nello specifico al Demanio (per 2480 ettari), al Corpo forestale dello Stato (2148), all?*ex* CRA (ora, a seguito della fusione con INEA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

Ai terreni alienati o locati non potrà essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima di 20 anni dalla trascrizione dei contratti nei pubblici registri immobiliari.

Il decreto in commento si inserisce peraltro nel quadro delle misure di sostegno ai giovani in agricoltura, contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014 come la detrazione del 19 per cento per affitto di terreni da parte degli *under* 35 e la riforma delle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori di cui al Capo III, titolo I, decreto legislativo n. 185 del 2000.

Infine, il cosiddetto "collegato agricolo" (legge 28 luglio 2016, n. 154) ha previsto all?articolo 16 l?istituzione della Banca delle terre agricole presso l'ISMEA, con l?obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono delle attività produttive e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni. L'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

Ciò premesso, si dichiara disponibile a tener conto dei rilievi che i commissari vorranno formulare nel corso del dibattito.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime forti perplessità sul disposto di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge, ritenendo la misura eccessivamente ampliativa del trattamento consortile.

La presidente PIGNEDOLI avverte che il dibattito proseguirà nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Apicoltura amatoriale (n. 1014)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice ALBANO (*PD*) riferisce sull'affare assegnato in esame che trae origine dagli approfondimenti sulle problematiche del comparto apistico che la Commissione ha già svolto a partire dallo scorso mese di febbraio. In particolare, richiama le audizioni che sono state effettuate delle associazioni del comparto apistico, del Direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

In tali occasioni la Commissione ha potuto avere informazioni aggiornate sull'importanza dal punto di vista naturalistico ma anche per l'impatto economico delle api e in particolare della essenziale funzione di impollinazione. Il settore apistico è peraltro minacciato da emergenze sanitarie, cambiamenti climatici, predatori e parassiti.

Ricorda inoltre che nella legge n. 154 del 2016 ("collegato agricolo"), all'articolo 34, sono state introdotte disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici, che sono state intese proprio a venire incontro ad alcune esigenze del settore tra cui la fornitura di medicinali, l'implementazione della banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, le misure per gli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*.

L'oggetto dell'affare assegnato oggi in discussione è più limitato poiché riguarda specificamente le problematiche dell'apicoltura amatoriale, un settore piuttosto diffuso in particolare in alcune regioni del Paese e che si distingue dall'esercizio professionale dell'apicoltura stessa.

Propone pertanto di procedere sulla materia ad un ulteriore approfondimento conoscitivo, mediante un ciclo di audizioni che possano fornire utili informazioni.

La Commissione conviene di svolgere le audizioni proposte dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (n. 427)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, commi 665 e 666, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Esame e rinvio)

La presidente PIGNEDOLI (*PD*), in qualità di relatrice, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame, rilevando che il Piano di ricerca straordinario di durata triennale, si articola in due grandi Progetti (o aree tematiche) denominate rispettivamente "Biotecnologie sostenibili per l'agricoltura italiana" e "AgriDigit - Agricoltura digitale". Esso prevede anche una terza parte (investimenti) relativa alla realizzazione di strutture ed acquisto di attrezzature.

Il progetto "Biotecnologie sostenibili per l'agricoltura italiana" ha l'obiettivo di rilanciare il settore

delle biotecnologie applicate al miglioramento genetico, per costituire nuovi genotipi vegetali con migliori proprietà nutrizionali, adatti alle nuove esigenze colturali e con maggiore resistenza alle avversità biotiche e abiotiche.

Il progetto prevede un finanziamento complessivo di euro 8.567.000, di cui euro 6.080.000 per attività di ricerca da realizzare in 10 sotto-progetti ed euro 2.487.000 per attrezzature ed investimenti. Ciascuno dei 10 sotto-progetti prende in esame una o più specie vegetali di maggiore interesse sia dal punto di vista socio-economico sia dell'impatto sulla produzione agricola nazionale.

Ci sono poi tre sotto-progetti a carattere trasversale che, rispettivamente, focalizzano la loro azione sulla resistenza delle piante alle malattie e allo stress, alle *pathway* ormonali e agli impatti socio-economici e di mercato.

Ogni singolo sotto-progetto è, a sua volta, organizzato in *Work-package* e *task*.

Le specie vegetali interessate sono sia fruttiferi (agrumi, drupacee, pomacee, kiwi, vite e olivo) sia orticole (pomodoro, melanzana, carciofo, fragola) sia grandi colture come riso e frumento, nonché le coltivazioni fuori foresta (la pioppicoltura).

Le tecnologie genetiche impiegate per produrre i caratteri migliorativi individuati in ciascuna specie sono la "cisgenesi" ed il "*genome editing*". Queste tecniche, seppure molto sofisticate, sono analoghe alle tecniche convenzionali di miglioramento genetico quali incrocio, selezione e mutagenesi, così come dichiarato anche dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) in un apposito parere reso alla Commissione europea.

In particolare il programma ha l'obiettivo di rilanciare l'attività di ricerca nel settore delle biotecnologie applicate al miglioramento genetico vegetale al fine di costituire nuovi genotipi più resistenti agli stress abiotici, alle malattie e ai parassiti, nonché dotati di nuovi caratteri di qualità nutrizionali, commerciali e più idonei alle nuove esigenze di coltivazione.

Il progetto AgriDigit - Agricoltura digitale ha, poi, come obiettivo generale la realizzazione di un sistema "tecnologie-dati-servizi-conoscenza", a supporto dei processi decisionali di vario livello nel settore agricolo italiano, dall'assistenza operativa di pieno campo, alle analisi di livello strategico di soggetti pubblici e collettivi.

La realizzazione del progetto AgriDigit si articola in 5 sub-progetti che affrontano quattro linee di attività principali oltre ad una azione trasversale per lo sviluppo di una infrastruttura informatica. Ogni singolo sotto- progetto è, a sua volta, organizzato in *Work- package* e *task*.

Nel dettaglio, i sub-progetti riguardano: le AgroFiliere, gli AgroModelli, la selvicoltura, la viticoltura e AgriInfo.

Il costo complessivamente previsto nel progetto AgriDigit ammonta ad euro 12.433.000 di cui euro 7.965.000 per attività imputabili ai sotto-progetti ed euro 4.468.000 per attrezzature ed investimenti.

Relativamente alla voce Investimenti, è prevista una spesa totale di euro 6.955.000, di cui euro 2.487.000 per il progetto "Biotecnologie sostenibili per l'agricoltura italiana" ed euro 4.468.000 per il progetto "AgriDigit-Agricoltura digitale".

Fa presente che nelle successive fasi operative, le singole linee di attività individuate dovranno essere opportunamente integrate da specifiche schede di ricerca al fine di consentire una efficace valutazione sia dei costi dei singoli sotto-progetti sia una definizione concreta dei tempi di attuazione.

Propone di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni che possano fornire utili informazioni.

La Commissione conviene di svolgere le audizioni proposte dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestalisui disegni di legge nn. 2811 e 523 (produzioni biologiche), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.7.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 263 (pom.) del 28/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017
263ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03763 del senatore Panizza, sull'abilitazione alla vendita di fitofarmaci nelle aziende agricole.

Ricorda in premessa che l?utilizzo dei prodotti fitosanitari ha costituito oggetto di una profonda revisione normativa correlata alla direttiva comunitaria che ha disciplinato l?uso sostenibile dei pesticidi e che è stata recepita nell?ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012.

Conseguentemente, è stato adottato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 il Piano d?Azione Nazionale (PAN), di concerto con i Ministeri della salute e dell?ambiente, il quale definisce obiettivi, misure, modalità e tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti discendenti dall?utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull?ambiente e sulla biodiversità.

Per supportare le attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell?ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute, nonché delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella programmazione, attuazione e coordinamento

delle misure previste dal PAN e dal citato decreto, si prevede l?istituzione del Consiglio tecnico-scientifico sull?uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Posto che il predetto quadro normativo non contiene disposizioni di dettaglio quanto all?inquadramento abilitativo dei dipendenti addetti alle miscele dei prodotti fitosanitari, ritiene che la sede più adatta per poter valorizzare le esigenze sottese alle argomentazioni svolte dall'interrogante sia proprio quella del predetto Consiglio, nell?ambito del quale sono ricompresi vari rappresentanti dei tre citati Dicasteri.

Assicura pertanto l?impegno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valorizzare le tematiche prospettate nell?atto di sindacato ispettivo in esame in tale sede.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara soddisfatto della risposta del Vice ministro, cogliendo con soddisfazione la disponibilità ad impegnarsi rispetto alla specifica problematica dei compiti di preparazione dei fitofarmaci.

Ricorda infatti che in varie zone d'Italia e, segnatamente, in Trentino, sussistono incertezze circa l'inquadramento normativo dei soggetti addetti alla preparazione delle miscele dei fitofarmaci inseriti in strutture collettive, ragion per cui un intervento chiarificatore risulta a suo avviso urgente, a tutela dell'intero settore agricolo.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03796, del senatore Mancuso ed altri, sulle misure di tutela della quota italiana di pesce spada.

Premette che l?Italia ha già ampiamente manifestato la propria posizione di dissenso, nell?ambito dei competenti consessi internazionali rispetto al descritto schema di ripartizione della quota di pesce spada.

Osserva che la delegazione italiana, sia nei consessi ICCAT che in quelli dell'Unione europea, ha sempre rappresentato gli interessi nazionali con spirito istituzionale e garantendo una partecipazione qualificata.

Nello specifico, rispetto al possibile utilizzo di un criterio di ripartizione - in ambito europeo - diverso da quello già adottato dalle parti contraenti dell?ICCAT, ricorda che l?Amministrazione ha formalizzato detto disaccordo, evidenziando come una simile scelta tecnica penalizzi gravemente le marinerie italiane.

Assicura che tale impegno proseguirà nelle successive fasi procedurali, precisando che, nel rispetto delle richiamate procedure, tale posizione potrebbe rimanere consolidata all?esito del voto favorevole degli altri Stati membri.

Il senatore MANCUSO (*AP-CpE-NCD*) si dichiara soddisfatto della risposta del Vice ministro, il quale ha assicurato l'impegno del Governo a tutela delle prerogative italiane nella materia della pesca del pesce spada. Si tratta di un settore nell'ambito del comparto ittico estremamente produttivo di reddito e che impiega numerose persone, e una modifica in senso restrittivo delle quote di pesca, nel senso richiesto dalla Spagna, danneggerebbe gravemente la flotta italiana.

La presidente PIGNEDOLI (*PD*) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nella seduta odierna, la presidente PIGNEDOLI avverte che il dibattito proseguirà nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, Unci Agroalimentare e Uecoop, sui disegni di legge nn. 2811 e 523 (produzioni biologiche), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.7.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 264 (pom.) del 04/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
264ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente FORMIGONI ricorda che prosegue il dibattito, già iniziato nella seduta del 27 giugno.

Ha la parola il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) il quale fa presente l'esigenza di un coordinamento del disposto di cui all'articolo 3 del decreto-legge - recante disposizioni sulla Banca delle terre abbandonate o incolte - con la legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), la quale ha istituito all'articolo 16 la Banca delle terre agricole.
Inoltre, anche in qualità di relatore per la Commissione agricoltura sui disegni di legge n. 2383 e connessi (consumo del suolo), segnala l'esigenza di intervenire con cautela quanto al riuso del terreno agricolo abbandonato per fini edificatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice BERTUZZI (*PD*) ricorda le audizioni che si sono svolte presso la Commissione bilancio, competente in sede primaria sul decreto-legge in esame. In tale occasione, gli esponenti del settore della cooperazione si sono soffermati sulla problematica dell'estensione del regime mutualistico alle società di capitali partecipate dai consorzi agrari e sul tema della Banca delle terre abbandonate o incolte. Come segnalato dal senatore Dalla Tor, è già stata avviata presso l'ISMEA la Banca delle terre agricole prevista dal collegato agricolo, ragion per cui occorre a suo avviso che le due disposizioni si integrino, così come gli usi del terreno per usi agricoli, artigianali o industriali.

Il vice ministro OLIVERO prende atto delle considerazioni svolte nel corso del dibattito e della replica della relatrice, informando che sul tema dell'uso dei terreni abbandonati è previsto un ulteriore intervento normativo in sede di riforma della legislazione forestale. Si tratta di tematiche di particolare delicatezza poiché incidono sul diritto di proprietà, quanto all'utilizzo del suolo per usi agricoli ovvero per scopi diversi.

La relatrice BERTUZZI (*PD*) si riserva di presentare per la prossima seduta uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (n. 425)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

Il presidente FORMIGONI (*AP-CpE-NCD*) in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, specificando che esso è stato predisposto ai sensi della legge collegato agricolo.

Rileva che l'articolo 31 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione "riso". La normativa attualmente vigente nel settore del riso è la legge 18 marzo 1958, n. 325.

Segnala che lo schema di decreto legislativo proposto in attuazione della delega è quindi volto a dotare la filiera risicola di strumenti giuridici basati su criteri oggettivi e trasparenti e determinati per poter classificare, dal punto di vista della vendita, il patrimonio varietale italiano.

Inoltre, specifica che l'intervento proposto risponde all'esigenza di adeguare la denominazione di vendita del riso alle previsioni della normativa europea che, all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, distingue il riso a grani tondi, medi e lunghi, rinnovando, così, le indicazioni nazionali riportate nella legge n. 325 del 1958 di "comune", "semifino", "fino" e "superfino", che non risultano definite da alcuna norma o *standard* internazionale.

Evidenzia che lo schema di decreto in esame contiene anche disposizioni relative all'etichettatura del riso, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, allo scopo di semplificare le regole in materia, a vantaggio sia delle imprese confezionatrici sia dei consumatori.

Procedendo all'illustrazione dell'articolato, ricorda che l'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione. In particolare, esso stabilisce che le disposizioni recante dal decreto si applichino al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana, ad esclusione dei prodotti tutelati da un sistema di qualità riconosciuta nell'Unione europea o destinati ad essere commercializzati in altri Paesi.

L'articolo 2 riporta le definizioni di "riso greggio", "riso semigreggio o integrale" e "riso".

L'articolo 3 è dedicato alla classificazione e alle denominazioni del riso. La classificazione individua quattro gruppi, le cui definizioni e caratteristiche qualitative sono riportate nell'allegato 1: *a)* riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso originario; *b)* riso a grani medi ovvero riso medio; *c)* riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A; *d)* riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B (commi 1 e 2). La denominazione è costituita dal nome di uno dei quattro gruppi eventualmente accompagnata dal nome delle varietà come elencate e descritte nel registro varietale. I nomi delle varietà di riso greggio possono essere utilizzati sulla confezione solo se non figurano anche nella denominazione dell'alimento (commi 3 e 4). Ai commi 5 e 6 è prevista la facoltà per l'operatore di riportare sulla confezione nomi di fantasia, oltre l'indicazione di particolari caratteristiche (es. aroma, aspetto, ecc.), purché non contrastino con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto. Nella denominazione devono figurare la lavorazione, per il riso greggio, semigreggio, semilavorato o integrale, il particolare trattamento subito e il colore del pericarpo, se diverso dal biancastro. Il comma 7 vieta le miscele di risi bianchi e risi *parboiled*, in assenza di risi colorati, e stabilisce che la miscela di risi colorati indica i prodotti ottenuti da due o più varietà di riso greggio con colore diverso del pericarpo, e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi.

Ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, la denominazione "riso" è riservata esclusivamente al riso e al riso semigreggio o integrale ed è, pertanto, vietato immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome di "riso", un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4 dello schema di decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale.

L'articolo 5 disciplina le varietà tradizionali per le quali sono istituite una serie di denominazioni elencate nell'allegato 2, riservate al prodotto con caratteristiche di origine e di lavorazione chiaramente individuate e indicate nell'articolo stesso.

L'articolo 6 è dedicato al registro varietale, istituito presso l'Ente nazionale risi e pubblicato sul sito *web* dell'Ente, nel quale sono elencate e descritte le varietà il cui nome può accompagnare la denominazione del riso semigreggio o del riso e che possono avvalersi delle denominazioni e di riso e di riso semigreggio.

L'aggiornamento del registro avviene entro il 31 agosto di ogni anno e ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1 settembre dello stesso anno (comma 4).

L'articolo 7 detta norme in materia di utilizzo dei marchi collettivi e prevede che, quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell'alimento l'operatore può riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Con l'articolo 8 sono disciplinati la vigilanza e i controlli esercitati, senza ulteriori nuovi oneri a carico dello Stato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall'Ente nazionale risi.

L'articolo 9 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle disposizioni del decreto in esame.

L'articolo 10 stabilisce che l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1).

L'articolo 11 stabilisce le modalità di pagamento e le riassegnazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto.

L'articolo 12 prevede la clausola di mutuo riconoscimento escludendo l'applicazione del decreto ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, e ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Quanto sopra a meno che non si provi, esperendo le procedure stabilite nel regolamento (CE) n. 764/2008, che tale prodotto non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa.

L'articolo 13 disciplina il periodo transitorio di un anno, durante il quale è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, e la cui vendita è consentita fino all'esaurimento delle scorte.

Ricorda che sono già programmate per domani audizioni sull'atto del Governo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.7.4. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 265 (pom.) del 05/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
265ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) **Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice BERTUZZI (PD) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) prende atto di tale schema sottolineando tuttavia come, a suo avviso, sarebbe stato opportuno inserire nello stesso una precisa richiesta alla Commissione di merito di soppressione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, anziché solamente un invito all'approfondimento.

La relatrice BERTUZZI (PD) rileva che il decreto-legge in esame reca, per i profili di competenza per il settore agricolo, interventi condivisibili, con alcuni profili problematici da chiarire ulteriormente che sono indicati nelle premesse dello schema di parere favorevole.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di parere favorevole della relatrice.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia un voto favorevole, condividendo, in particolare, la prima premessa dello schema di parere, quanto all'approfondimento e all'interpretazione della portata dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge.

Il senatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) preannuncia il voto favorevole, apprezzando il richiamo effettuato dalla relatrice al coordinamento della normativa sulle terre abbandonate o incolte, per usi agricoli e non.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) preannuncia il voto di astensione.

Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (n. 427)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, commi 665 e 666, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nella seduta del 27 giugno è iniziato l'esame del provvedimento e che in data odierna si è svolta l'audizione informale di rappresentanti del CREA.

Avverte che è aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI avverte che il dibattito proseguirà nelle sedute della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

ritenuto necessario un approfondimento sul disposto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, ampliativo del trattamento consortile delle società, nonché un chiarimento della successione di leggi nel tempo sulle attività di competenza dei consorzi agrari;

richiamato il coordinamento del disposto di cui all'articolo 3 del decreto-legge sulla Banca delle terre abbandonate o incolte con l'articolo 16 del "collegato agricolo" sulla Banca delle terre agricole, con riferimento al riuso del suolo per finalità agricole, artigianali o industriali,

esprime parere favorevole.

1.4.2.8. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.8.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 344 (pom.) del 04/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
344ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (n. 425)
(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore DI BIAGIO (*AP-CpE-NCD*), facendo riferimento agli elementi emersi in occasione dell'ultima seduta e in particolare ai quesiti posti dalla senatrice Granaiola, fornisce alcuni chiarimenti che auspica possano essere utili per fugare i dubbi e consentire il rapido prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo.
Per quanto concerne l'articolo 1, ricorda che il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al provvedimento in esame siano applicate soltanto al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana; pertanto risultano esclusi quei prodotti che, in ragione di una specificità o di una caratteristica, rientrino in un sistema di tutela della qualità riconosciuto nell'Unione europea.
Ai sensi del successivo comma 3, la disciplina non si applica ulteriormente ai prodotti destinati al mercato estero dove le dinamiche di immissione e di gestione in mercato di un prodotto esportato sono

vincolate alla disciplina comunitaria qualora si tratti di esportazione in Paese UE o in caso di Paese terzo, alle disposizioni vigenti in materia di commercializzazione e sicurezza alimentare vigenti nel medesimo Paese o alle disposizioni previste da eventuali accordi bilaterali sussistenti. La norma corrisponde, quasi testualmente, al principio dettato dalla legge delega in attuazione della quale il provvedimento in esame è adottato: l'articolo 31, comma 1, lettera *h)* della legge n. 154 del 2016.

Per quanto riguarda l'esportazione in altri Stati membri dell'UE, evidenzia che il Regolamento UE 1308/2013 sull?OCM unica (Organizzazione comune del mercato unica) detta la disciplina europea del mercato comune del riso; in particolare, nel Regolamento sono fissate le definizioni nel settore del riso mentre alla Commissione UE è demandato il compito di adottare atti delegati nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.

Per quanto riguarda l'esportazione in Paesi non appartenenti all'UE, ricorda che il regolamento che disciplina il rilascio dei titoli di esportazione per il settore del riso è il Regolamento (CE) 28 luglio 2003, n. 1342 della Commissione, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso. Inoltre, ai sensi dell?articolo 182 del Regolamento UE n. 1308/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano, anche per il riso, un dazio addizionale all?importazione per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'UE conseguenti a tali importazioni in dati casi.

Per quanto concerne invece il quesito afferente all'articolo 13, vale a dire la competenza dei controlli circa la corretta applicazione di quanto sancito dal medesimo articolo, che disciplina il periodo transitorio di un anno, durante il quale è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 325 del 1958, e la cui vendita è consentita fino all'esaurimento delle scorte, evidenzia che l'esercizio del controllo sull'applicazione delle procedure delle disposizione del decreto è affidato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché all'Ente nazionale risi.

Rinnova pertanto l'invito, in assenza di ulteriori perplessità o dubbi, a esprimersi subito sullo schema in titolo, dato il carattere strategico delle disposizioni e il loro fondamentale valore aggiunto per la valorizzazione produttiva e commerciale dell'intero comparto. Conclude quindi proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore di esprimersi in senso favorevole sull'atto del Governo n. 425 è posta ai voti e approvata.

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ASTORRE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, soffermandosi in particolare sulle parti di più stretta competenza della 10a Commissione.

In particolare, l'articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura, denominata "Resto al Sud", è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni,

residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle Regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell?esito positivo dell?istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all?articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - programmazione 2014-2020 - per un importo complessivo fino a 1.250 milioni.

Più specificatamente, il comma 3 individua, quale amministrazione titolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l?Agenzia Nazionale per l?Attrazione degli Investimenti - Invitalia, mentre il comma 4 prevede che gli enti pubblici e le università, previa comunicazione ad Invitalia, così come le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all?articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, anche previo accreditamento presso il soggetto gestore, possano fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale.

Le istanze di agevolazioni (comma 6) possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, dai giovani destinatari della misura già costituiti (o da costituire), in forma di impresa individuale o società, quest?ultima anche in forma cooperativa. In alcuni limitati casi le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano un?età compresa fra i 18 ed i 35 anni.

Qualora l?istanza, presentata dai richiedenti, abbia ricevuto un giudizio positivo, il comma 7 prevede l?erogazione di un finanziamento nella misura massima di 40.000 euro per singolo richiedente già costituito (o da costituire) in forma di impresa individuale o di società; la misura può arrivare fino a un massimo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, per le domande presentate da più richiedenti che si costituiscono o sono già costituiti in società, ivi comprese le società cooperative.

Sono in tal modo finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio, ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa (comma 10). I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

L?articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni agricoli o oggetto di rimboschimento artificiale e aree edificate a uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni. A tal fine i Comuni provvedono a una ricognizione dei terreni e delle aree di cui sono titolari entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

I Comuni danno gli stessi in concessione, previa presentazione di un bando, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un?età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto per la valorizzazione del bene. Viene assegnata priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi che escludano ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati *standard* di qualità architettonica e paesaggistica. Con l'assegnazione del bene, si consente al beneficiario l?immissione nel possesso con l?obbligo di eseguire le attività indicate nel progetto presentato; il testo specifica che deve trattarsi di attività agricola, artigianale, commerciale e turistico-recettiva.

Nel caso di terreni e aree appartenenti a privati, i richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse, indicando i dati di identificazione catastale e del proprietario, eventuali diritti di terzi o trascrizioni sui beni in oggetto (comma 7). Il Comune pubblica in una apposita sezione il progetto

ricevuto e comunica al proprietario dell?interesse manifestato (comma 8), allegando una proposta irrevocabile di contratto di affitto (comma 9). In caso di assenso, il Comune dà il via libera all?esecuzione del progetto, la quale non deve oltrepassare la durata del contratto di affitto.

L?articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l?istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un?area portuale, di Zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall?attribuzione di benefici, indicati all?articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Si precisa che le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo scopo delle ZES è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

Si segnala in particolare che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente. Inoltre, viene ampliato, in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, la portata del credito d?imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016.

Tra le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni, le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almeno cinque anni successivi al completamento dell?investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; inoltre le imprese stesse non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono valutati in 25 milioni di euro nel 2018, 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ? programmazione 2014/2020.

Si sofferma poi sull?articolo 5, che prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES. In particolare le imprese che effettuano investimenti all?interno delle ZES possono utilizzare il credito d?imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l?agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 6 è finalizzato a semplificare e accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell?ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 assegnate dalle amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea.

L?articolo 8 prevede l?ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali che la legislazione vigente richiede per l'ammissione alla procedura speciale: 500 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro (articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 347 del 2003). Resta ferma la necessaria sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti.

Richiama quindi il contenuto dell?articolo 13, che contiene norme attuative di quelle che regolano la destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento.

Qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell?ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso a ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento: si tratta, come è noto, di un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per agevolare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento.

L'attuale disciplina riconosce tale beneficio agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 giugno 2018 - ed è questa data che slitta al 31 luglio 2018 - a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Cita poi sinteticamente le restanti disposizioni, soffermandosi in particolare sull'articolo 2, che mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell?imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.

L?articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l?utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee.

Ricorda infine sinteticamente l'articolo 9 in materia di classificazione dei rifiuti, l'articolo 10 in materia di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno, l'articolo 11 recante interventi rivolti a reti di scuole, l?articolo 12 sul calcolo del costo *standard* per studente universitario, l'articolo 15 concernente la facoltà per gli enti locali di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture, nonché l'articolo 16 recante misure volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno.

Si apre il dibattito.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) ritiene che il provvedimento, pur varato con qualche anno di ritardo, abbia una portata rilevante e potrà dare risultati positivi in un futuro a medio termine, a condizione tuttavia che la sua attuazione non venga condizionata da clientelismo, corruzione, infiltrazioni criminali e inerzia burocratica.

Lamenta come nell'articolo 1, che elenca le attività imprenditoriali che potranno godere di forme di incentivazione, manchi un riferimento alle attività turistiche o alle relative filiere, come quelle legate all'agroalimentare, alla cultura e all'ambiente, che pure potrebbero rappresentare importanti settori di crescita. Inoltre evidenzia l'assenza di una previsione puntuale degli strumenti di verifica, nelle varie fasi di attuazione degli interventi, necessari a contrastare eventuali tentativi di infiltrazione da parte della criminalità, oppure scelte clientelari, ed evitare così lo sperpero delle risorse stanziate. Stessa osservazione si sente di fare con riferimento al settore agricolo, rinnovata fonte di lavoro e di

ricchezza, anche sotto il profilo dell'apparato sanzionatorio.

Con riferimento all'articolo 4, che disciplina le procedure e le condizioni per l?istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un?area portuale, di Zone economiche speciali (ZES), considera riduttiva e poco ampia la visione che il provvedimento dà delle stesse, giudicandola quasi al limite degli aiuti di Stato. A suo parere, infatti, è esclusa ogni progettualità strutturale di sviluppo che riguardi, ad esempio, stato dei porti, viabilità e servizi avanzati, digitali e di sostegno al lavoro.

Si sofferma infine sulle misure previste dagli articoli 10 e 11. Quanto all'articolo 10, che prevede uno stanziamento per corsi di riqualificazione professionale a favore di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno, evidenzia l'assenza di strumenti di verifica e di premialità. Quanto invece all'articolo 11, che interviene in materia di contrasto alla povertà educativa minorile e alla dispersione scolastica nel Mezzogiorno, ritiene che i finanziamenti siano vaghi e che manchino verifiche sui risultati raggiunti.

In conclusione, esprime un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, confermandone tuttavia alcune lacune quanto al sistema dei controlli, nelle varie fasi, e delle verifiche.

Il presidente MUCCHETTI, dopo aver ricordato le numerose iniziative legislative presentate in Senato, anche da Consigli Regionali, volti alla creazione di Zone economiche speciali (ZES), ricorda brevemente le finalità di tale istituto e la sua importanza per la nascita di nuove imprese e il rafforzamento di quelle già esistenti.

Il decreto-legge n. 91, all'articolo 4, precisa che le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle Regionimeno sviluppate per territori che comprendano almeno un?area portuale, condizioni che escludono dai benefici previsti aree del Nord di confine che pure soffrono della concorrenza di altri Paesi dell'Unione europea, come Austria, Svizzera e Francia, che offrono condizioni migliori per l'insediamento di imprese. Pur consapevole che il provvedimento è destinato alla crescita economica del Mezzogiorno, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a consentire l'istituzione di ZES nei territori di confine cui ha accennato, magari a valere su fondi regionali.

Il relatore ASTORRE (*PD*), proprio in ragione della natura e delle finalità del provvedimento e pur dichiarandosi disponibile a una riflessione in proposito, manifesta perplessità sulla proposta del Presidente. In proposito invita a valutare la possibile predisposizione di un ordine del giorno, che solleciti l'inserimento di tale misura in un altro provvedimento, da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Si dichiara infine disponibile a inserire nella proposta di parere la previsione di nuove attività di monitoraggio, o il rafforzamento di quelle già previste, con riferimento al rischio di infiltrazione della criminalità.

La senatrice FISSORE (*PD*), riservandosi di approfondire nel dettaglio tutte le misure contenute nel provvedimento, invita a una riflessione sull'impiego delle risorse stanziate, sia dal punto di vista dei controlli sia dal punto di vista dell'efficienza della spesa, nel Mezzogiorno. In proposito riterrebbe opportuno prevedere, anche sulla base dell'esperienza del Piemonte, forme di affiancamento tecnico delle Regioni del Sud.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), richiamando quanto già detto nel corso del suo intervento, concorda con la senatrice Fissore.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) sottolinea la grande importanza del provvedimento in esame per le Regioni del Mezzogiorno, che si trovano in una difficile situazione economica.

Riconosce poi l'effettiva esistenza del problema delle verifiche, sollevato in precedenza, anche se da

diversi punti di vista, dalle senatrici Granaiola e Fissore, tuttavia ritiene che le norme sulla semplificazione amministrativa potranno rappresentare un valido ostacolo ai tentativi di infiltrazione da parte della criminalità.

Con riferimento all'intervento del Presidente, ritiene che l'oggetto del provvedimento, ossia la crescita del Mezzogiorno, non consenta di prevedere in questo decreto-legge l'istituzione delle Zone economiche speciali anche per le aree del Nord che si trovano al confine con altri Paesi dell'Unione europea. Invita tuttavia a riproporre il tema in futuro, anche basandosi sull'esperienza dell'istituto delle Zone franche urbane, previsto, per i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, dal decreto-legge n. 50 del 2017.

Il relatore ASTORRE (*PD*) si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre alla votazione della Commissione nella seduta di domani, sollecitando a tal fine la segnalazione di eventuali rilievi.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.8.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 345 (pom.) del 05/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
345ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La vice presidente PELINO comunica che, in data di ieri è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno legge n. 2085-B, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati; propone pertanto di integrare l'ordine del giorno della Commissione con l'esame di tale disegno di legge a partire dalla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Interviene quindi il senatore GIROTTO (M5S) per sollecitare la risposta all'interrogazione n. 3-03835 sulle verifiche relative agli impianti fotovoltaici.

La presidente PELINO assicura che saranno presi i necessari contatti con il Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) **Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ASTORRE (PD) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) ringrazia il senatore Astorre per aver recepito nella sua proposta di parere uno dei rilievi formulati nella seduta di ieri; tuttavia, a fronte delle numerose criticità che emergono dal provvedimento, anche nelle materie di più stretto interesse della 10a Commissione, avrebbe ritenuto più idoneo un parere maggiormente articolato.

In primo luogo, valuta poco chiare le motivazioni che hanno portato il Governo a prevedere diverse fasce di età a seconda delle agevolazioni previste: l'articolo 1 infatti stabilisce che la misura denominata "Resto al Sud" sia rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, mentre l'articolo 3, che prevede la concessione o l'affitto di terreni agricoli o oggetto di rimboschimento artificiale e aree edificate a uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, fa riferimento a soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Inoltre ritiene che una delle condizioni poste per accedere alla misura denominata "Resto al Sud", ossia quella che prevede il trasferimento della residenza nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia entro sessanta giorni dalla comunicazione dell?esito positivo dell?istruttoria, comporti il rischio di migrazioni strumentali dalle altre Regioni.

Infine, giudica in contrasto con la direttiva Bolkestein la previsione contenuta all'articolo 3 relativamente alla concessione, per un massimo di 9 anni, rinnovabile una sola volta, di terreni agricoli o oggetto di rimboschimento artificiale e aree edificate a uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono - in proposito riterrebbe necessario distinguere a seconda che si tratti di abbandono per incuria o per abuso edilizio - da almeno quindici anni.

In conclusione, dichiara che, in assenza di un nuova proposta di parere da parte del relatore, il Gruppo MdP non parteciperà al voto.

Il senatore GIROTTO (M5S), pur apprezzando le finalità del provvedimento, nel condividere le criticità espresse dalla senatrice Granaiola, soprattutto relativamente alle carenze in materia di controlli e verifiche sulla destinazione e sull'uso delle risorse, dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) ritiene che la crisi del Mezzogiorno non rappresenti più un'emergenza, bensì la conseguenza di un problema strutturale; quindi, a suo parere, ben altre avrebbero dovuto essere le misure da adottare. Invita poi a considerare con uguale dignità e importanza i disoccupati del Sud e quelli del Nord. A suo parere, peraltro, sono proprio questi ultimi a trovarsi nelle condizioni peggiori. In conclusione, dopo aver criticato le dichiarazioni alla stampa del presidente dell'INPS, Tito Boeri, circa il ruolo svolto dagli immigrati per il nostro sistema di protezione sociale, dichiara il voto contrario del Gruppo Lega Nord e Autonomie.

La presidente PELINO (FI-PdL XVII) ritiene che il provvedimento, pur condivisibile nelle finalità, susciti diverse perplessità. Dichiara quindi l'astensione del Gruppo Forza Italia-PdL.

Il senatore PERRONE (GAL (DI, GS, MPL, RI)) concorda con la presidente Pelino e dichiara l'astensione del proprio Gruppo.

La senatrice FISSORE (PD) dichiara il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere nuovi strumenti e attività di verifica anche preventiva e di monitoraggio, o il rafforzamento di quelli già previsti, con particolare riferimento all'esigenza di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità.

1.4.2.9. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.9.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 326 (pom.) del 27/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
326ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2834) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti***

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(*Doc.* LXXXVII, n. 5) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016***

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 2384. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 2834. Parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 5)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto di una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 2834, allegata al resoconto, nonché di una proposta di parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 5.

Non essendoci richieste di intervento, presente il prescritto numero di senatori, con successive e distinte votazioni, sono approvati la relazione e il parere proposti dal relatore.

IN SEDE DELIBERANTE

(*Doc.* XXII, n. 3-bis) ***Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"***

(Seguito discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 maggio.

Il PRESIDENTE annuncia che sono giunti il parere non ostativo della 1a Commissione permanente e non ostativo con presupposto della 5a Commissione permanente, entrambi riferiti al testo. Propone quindi di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione conviene.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione, all'unanimità, approva il singolo articolo del documento.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il testo del documento nel suo complesso, che risulta approvato all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PAGANO (*AP-CpE-NCD*) introduce, per le parti di competenza, il decreto-legge in esame, che contiene un complesso di misure relative alla crescita economica e sociale in alcune regioni del Mezzogiorno. Segnala anzitutto l'articolo 10, che stanzia risorse per lo svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale nelle regioni del Mezzogiorno. Tali programmi saranno attuati dall'ANPAL.

Il relatore illustra poi brevemente altre disposizioni del provvedimento d'urgenza, facendo presente che l?articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani, finalizzate a promuovere la costituzione di nuove imprese. Il successivo articolo 2 concerne l'estensione di tale misura alle imprese agricole, mentre l?articolo 3 reca disposizioni per consentire ai comuni di alcune regioni di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni in stato di abbandono. Passa poi ad illustrare l'articolo 11, riguardante progetti per contrastare l?abbandono scolastico in alcune aree del Mezzogiorno, e l'articolo 14, che proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2018 il termine per l'effettuazione di investimenti, ai fini del beneficio fiscale dell'iperammortamento. Da ultimo, l'articolo 16 prevede interventi per la situazione di particolare degrado nelle aree dei comuni di in cui è presente una importante concentrazione di cittadini stranieri.

In conclusione, il relatore si riserva di predisporre una bozza di parere alla conclusione del dibattito.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) chiede precisazioni sull'entità degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 per avviare attività imprenditoriali nel Mezzogiorno.

Il relatore PAGANO (*AP-CpE-NCD*) precisa che il provvedimento in esame prevede un massimale di 40.000 euro per richiedente.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) domanda in base a quali criteri siano stati quantificati 15 milioni di euro per il ricollocamento dei lavoratori disoccupati.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo di chiarire nella prossima seduta i criteri di quantificazione degli stanziamenti di cui all'articolo 10 del provvedimento in conversione. E' necessario altresì comprendere in quale misura concorreranno per il ricollocamento dei lavoratori i fondi interprofessionali, che devono intervenire a prescindere dalla situazione occupazionale momentanea del lavoratore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE AUDIZIONI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 974

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) chiede che i rappresentanti dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) siano convocati in audizione informale sull'affare assegnato sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il PRESIDENTE assicura che il calendario delle audizioni sarà opportunamente integrato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta antimeridiana della Commissione convocata per domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 8,30, non avrà luogo. La seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari avrà inizio alle ore 14,30, mentre la seduta pomeridiana della Commissione sarà posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge n. 2834 (legge di delegazione europea 2016),
premesso che il provvedimento in esame reca le discipline di delega legislativa per il recepimento delle

direttive e degli altri atti dell?Unione europea;
esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

1.4.2.9.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 327 (pom.) del 28/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017
327ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti***

per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria BIONDELLI, con riferimento ai chiarimenti rischiesti nella precedente seduta sull'articolo 10 del provvedimento in conversione, informa che gli importi di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni per il 2018 sono destinati ad un numero di lavoratori stimati preventivamente tra 8.000 e 11.500, espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Lo stanziamento punta a sostenere il reimpiego dei lavoratori anche grazie all'assegno di ricollocazione e a strumenti di formazione mirati. Al momento sono in fase di definizione i criteri per la realizzazione dei programmi che saranno posti in essere dall'ANPAL, sia con le Regioni interessate che con i fondi interprofessionali.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) richiama la situazione dei lavoratori in mobilità in deroga della Basilicata, che da agosto 2016 non ricevono alcun sostegno. Chiede alla rappresentante del Governo quali sono le misure di cui essi potranno beneficiare.

La sottosegretaria BIONDELLI precisa che tali lavoratori rientrano nella cifra da lei appena indicata.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) pone l'accento sui tempi dell'erogazione della cassa integrazione guadagni, che appaiono troppo lunghi soprattutto in una stagione in cui le imprese non hanno sufficiente liquidità per sostenere un anticipo del trattamento INPS.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) critica le modalità con cui i fondi per queste categorie di lavoratori sono stati finanziati dalle leggi di stabilità degli ultimi anni. Paventa il rischio che tali fondi rimangano senza finanziamento e che possano verificarsi gravi ritardi negli interventi del Governo.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede che le politiche del lavoro rimangano una priorità dell'azione del Governo. Teme che l'INPS possa attivare la propria piattaforma per il lavoro occasionale solo a partire dal mese di luglio: tali ritardi danneggerebbero i lavoratori più giovani impegnati saltuariamente nei settori dell'agricoltura e del turismo.

Il senatore ANGIONI (*PD*) domanda se esista un ordine di priorità tra i potenziali beneficiari delle misure di cui ha dato conto la rappresentante del Governo, temendo che eventuali ritardi possano danneggiare ulteriormente i lavoratori interessati.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) auspica che anche altre Regioni, gravemente colpite dalla disoccupazione negli ultimi anni, possano beneficiare delle misure descritte dalla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria BIONDELLI si impegna a fornire nella prossima seduta elementi sulla tempistica dell'erogazione dei sussidi, sulle modalità di individuazione dei potenziali beneficiari e sui territori coinvolti.

Il PRESIDENTE apprezza che la rappresentante del Governo riferisca sulle politiche di sostegno

dei lavoratori costretti all'inattività, anche con riferimento alle risorse stanziate. Richiama la necessità di prevenire forme di inefficienza, che pregiudicherebbero l'efficacia degli stanziamenti previsti. Invita a riferire anche sulle modalità di utilizzazione del Fondo sociale europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione, convocata per domani, giovedì 29 giugno, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.9.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 328 (pom.) del 04/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
328ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2858) ***SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate***
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice PARENTE (*PD*), premettendo la necessità di tenere in considerazione la normativa europea sulla libera concorrenza e in particolare l'articolo 101 del TFUE, che vieta accordi e pratiche che pregiudichino il commercio tra gli Stati membri e restringano il gioco della concorrenza. A tale proposito, riporta pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di Cassazione, che stabiliscono la legittimità di minimi tariffari inderogabili soprattutto per i liberi professionisti ordinistici. Ricorda altresì l'ordine del giorno G5.100 (testo 2), presentato dal presidente Sacconi nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge recante misure in materia di lavoro autonomo (n. 2233-B) e accolto dal Governo, che impegna l'Esecutivo a valutare la possibilità di prevedere parametri di determinazione del compenso dovuto ai lavoratori indipendenti. La relatrice dà conto poi dell'articolo 1, che stabilisce le finalità del provvedimento e definisce compenso equo una

retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. L'articolo 2 stabilisce la nullità di ogni patto o clausola che determini un eccessivo squilibrio tra le parti (comma 1). Il comma 2 dello stesso articolo individua i parametri per misurare l'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le caratteristiche del rapporto di lavoro indipendente. Ogni compenso inferiore ai parametri elencati dal comma 2 è da considerarsi iniquo. L'articolo 3 fissa i termini di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale a decorrere dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale. L'articolo 4 prevede che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Da ultimo, la relatrice puntualizza che il disegno di legge prende in considerazione unicamente le professioni organizzate in ordini, albi e collegi, ritenendo necessario aprire un confronto, nel corso della discussione, anche sulle professioni non ordinistiche, per le quali non esistono parametri di determinazione dei compensi.

Il PRESIDENTE precisa che l'Unione europea fa ampio rinvio alla normativa degli Stati membri. Riporta segnalazioni di gare pubbliche di servizi a fronte di compensi irrisori, che violano gli stessi principi costituzionali in materia di retribuzione. Concorda sulla necessità di approfondire la riflessione sulle professioni non ordinistiche, proponendo, ad esempio, di conferire particolare forza giuridica a negoziazioni collettive fra professionisti non ordinistici, come avvenuto per gli agenti di commercio e i giornalisti.

Il senatore ICHINO (*PD*) ricorda i compiti di rappresentanza e tutela svolti dai consigli degli ordini professionali. Ritiene opportuno che in caso di fissazione di tariffe professionali in sede ministeriale debbano essere consultate le associazioni rappresentative degli utenti e delle imprese. Paventa che la fissazione generale di tariffe minime possa introdurre elementi di distorsione della concorrenza. Evidenzia la specificità di alcune attività professionali per le quali non è possibile quantificare a priori l'entità del compenso.

La senatrice D'ADDA (*PD*) chiede di porre particolare attenzione alla situazione dei docenti universitari a contratto.

Il PRESIDENTE ritiene necessario avviare un ciclo di audizioni prima di aprire la fase della discussione generale. Invita pertanto i Gruppi a presentare entro la mattina di martedì 11 luglio le rispettive proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il sottosegretario BOBBA, in riferimento alle richieste avanzate dalla Commissione nella precedente seduta, informa che l'ANPAL si raccorderà con le regioni e con i gestori dei fondi interpersonali per definire adeguati programmi di ricollocazione, che non possono qualificarsi come sussidi ai lavoratori o come aiuti alle imprese. Individua nelle regioni i soggetti che possono intervenire in modo più appropriato. I programmi di ricollocazione sono attualmente finanziati da risorse statali, ma non è escluso l'intervento di risorse europee.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) riporta informazioni sull'occupazione in Basilicata e lamenta l'assenza di politiche del Governo e lo stato di incertezza in cui versano molti lavoratori.

Il relatore PAGANO (*AP-CpE-NCD*) propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dà conto di uno schema di parere di segno contrario, allegato al resoconto.

Il senatore ANGIONI (*PD*), premesso che concorda con la proposta di parere favorevole del relatore, chiede al Sottosegretario maggiori puntualizzazioni sui programmi di ricollocazione cui ha testé fatto riferimento. In particolare è interessato a conoscere i piani di intervento dell'ANPAL, in raccordo con le regioni e i fondi interprofessionali, e a evidenziare le differenze fra programmi di ricollocazione e forme di sussidio ai lavoratori o di aiuto alle imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2719) ***Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FAVERO (*PD*), illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2719, che mira a prevenire il fenomeno della "vittimizzazione secondaria", recando disposizioni volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici. Si sofferma anzitutto sull'articolo 6, chericonosce agli orfani la quota di riserva nelle assunzionidi cui all'articolo 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999. Passa ad illustrare l'articolo 7,che esclude dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta i familiari superstiti che siano stati condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. La disposizione riconosce poi ai figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti la pensione di reversibilità o indiretta. L'articolo 8 detta norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici, mentre l'articolo 9 prevede disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica in favore dei figli di genitori vittime di uxoricidio.
La relatrice quindi passa ad illustrare l'articolo 11, che individua il Fondo per la copertura degli

interventi in favore degli orfani per crimini domestici; tali interventi comprendono l'erogazione di borse di studio, attività di formazione e di sostegno per l'inserimento degli orfani nell'attività lavorativa. Dà poi conto dell'articolo 12, che inserisce un'ulteriore disposizione nel decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, recante disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza di genere, in materia di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica.

Conclude sottolineando che si tratta di un provvedimento molto atteso dall'opinione pubblica.

Il presidente SACCONI, pur comprendendo le particolari problematiche affrontate dal disegno di legge in esame, esprime la propria perplessità rispetto alla possibilità di inserire i figli di vittime di crimini domestici nelle quote di riserva nelle assunzioni. Tale proposta, se accolta, introdurrebbe una disparità di trattamento con i familiari di vittime di altri delitti, come i caduti nell'adempimento del proprio dovere. Invita pertanto a una riflessione approfondita in materia.

La senatrice D'ADDA (*PD*) concorda con le sollecitazioni del presidente ad approfondire il tema delle quote di riserva nelle assunzioni. Segnala infine la necessità di estendere al ventiseiesimo anno di età le misure previdenziali a sostegno degli orfani di crimini domestici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (n. COM (2017) 262 definitivo)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ADDA (*PD*), nell?introdurre il provvedimento, si sofferma sulle fasi che hanno portato alla formazionedi un corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni per dare un contributo significativo alla società. Dà conto altresì delle criticità che il settore delle attività solidaristiche ha incontrato recentemente, soprattutto per la difficoltà nel riuscire a coinvolgere giovani in attività di volontariato.

Dopo aver ricordato le azioni già in campo a livello comunitario nel settore solidaristico, la relatrice fa presente che le iniziative del corpo europeo di solidarietà saranno complementari a una varietà di politiche e programmi dell'UE. La proposta di regolamento in esame permette ai partecipanti, di età compresa tra 17 e 30 anni, di svolgere attività di solidarietà sotto forma di volontariato, tirocinio o lavoro. La dotazione finanziaria indicata può coprire anche le spese per attività di preparazione e monitoraggio necessarie alla gestione del corpo europeo di solidarietà e al conseguimento dei suoi obiettivi. In ciascun Paese partecipante al corpo europeo di solidarietà saranno istituite agenzie nazionali per la gestione delle azioni del corpo stesso. Infine, la relatrice ricorda che la proposta è in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che sono altresì rispettate le norme del TFUE in materia di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (n. COM (2017) 277 definitivo)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*)fa presente che la proposta rientra in una più ampia revisione della normativa in materia di trasporto su strada, al fine di migliorare l'applicazione di alcune norme relative ai periodi di guida e di riposo e di stabilire i criteri settoriali per il distacco dei lavoratori nel settore. Contribuisce inoltre alle priorità della Commissione europea per creare un mercato interno equo e stimolare gli investimenti.

Passando all?esame del testo, la relatrice segnala gli articoli, di particolare interesse per la Commissione, che modificano il Regolamento (CE) n. 561/2006: in particolare, l?articolo 6,che armonizza le pratiche di registrazione delle "altre mansioni" diverse dalla guida e i "periodi di disponibilità", e l'articolo 7, che chiarisce i periodi di interruzione alla guida del veicolo da parte di un altro conducente.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che definisce le prescrizioni relative al riposo settimanale e le adatta alle necessità del settore e all'effettiva organizzazione degli orari di trasporto, in particolare rispetto alle operazioni di trasporto a lunga distanza, e prevede norme per i veicoli trasportati da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e quelle riguardanti le circostanze impreviste.

Da ultimo, rileva che l'articolo 15 obbliga gli Stati membri ad informare la Commissione sulle regole nazionali applicabili ai conducenti di autobus, esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. Rileva infine che sono rispettati i parametri di sussidiarietà e di proporzionalità previsti dal TFUE.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) solleva perplessità sulle misure proposte in materia di riposi e tempi di percorrenza, ritenendo utile che siano considerati gli eventuali contributi pervenuti durante le audizioni in corso nella Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Nunzia CATALFO, Sara PAGLINI E

PUGLIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione 11a del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);
premesso che:
il decreto-legge in esame riguarda disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno e segue il decreto-legge n. 243 del 2016 per l'aumento degli incentivi agli investimenti industriali, risalente al dicembre dello scorso anno;
considerato che:
al di là delle apparenze e delle petizioni di principio le misure previste dal decreto in esame appaiono o chiaramente insufficienti, vista anche la quantità di risorse destinate alla loro attuazione, o talvolta meri aggiustamenti di misure già in vigore, presentate come innovazioni;
in riferimento all'articolo 11, che reca interventi per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno, si rileva il rischio, già più volte evidenziato, sia in occasione del dibattito parlamentare sulla legge di bilancio per il 2016 sia in occasione del dibattito sulla legge delega per il riordino del terzo settore, che si demandi ad enti del terzo settore o imprese sociali l'assolvimento di compiti che dovrebbero invece essere svolti dalle strutture pubbliche, peraltro deviando a tal fine fondi che dovrebbero essere destinati prevalentemente agli istituti scolastici;
in riferimento all'articolo 10 si deve rilevare la palese insufficienza della dotazione finanziaria dello stanziamento ivi previsto. Appare peraltro sempre più evidente come la scelta di sopprimere i benefici previsti dalla legge si sia rivelata tragicamente errata facendo venire meno uno strumento di sostegno concreto ed efficace nel contrasto alla disoccupazione di lungo periodo nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia;
esprime parere contrario.

1.4.2.9.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 329 (pom.) del 05/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
329ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Rispondendo all'interrogazione n. 3-03578, il sottosegretario BOBBA evidenzia che la società cooperativa Il Giglio dal 2015 fino allo scorso mese di gennaio ha svolto presso lo stabilimento di Carisio della società Sacal lavori di pulizia industriale e facchinaggio, occupando 19 lavoratori, e lavori di pulizie civili, occupando 2 lavoratrici. Nell'autunno del 2016, quando la società Sacal ha disdetto gli appalti relativi alle pulizie industriali e alla movimentazione merci in magazzino, la cooperativa ha avviato una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 21 lavoratori. Dal novembre 2016, la cooperativa ha versato ai lavoratori solo parte delle retribuzioni loro spettanti e dei contributi, assumendo il mancato saldo delle fatture. Dalla seconda metà di gennaio, la cooperativa Eurotrend è subentrata negli appalti prima gestiti dalla cooperativa Il Giglio, assumendo circa dieci dei lavoratori licenziati.

Il Sottosegretario assicura che l'Ispettorato territoriale del lavoro di Biella-Vercelli condurrà uno specifico intervento ispettivo al fine di predisporre gli eventuali provvedimenti di diffida a favore dei lavoratori e di individuare eventuali obbligati in solido. Precisa poi che lo scorso 20 marzo gli uffici del Ministero del lavoro hanno autorizzato il trattamento di integrazione salariale, a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, nei confronti di 110 lavoratori della società Sacal relativamente al periodo febbraio-settembre 2017.

Per quanto riguarda la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, precisa che tale attività viene svolta prioritariamente dai servizi ispettivi delle ASL competenti per territorio. Solo in alcune attività, essenzialmente nel settore dell'edilizia, questa vigilanza può essere esercitata anche dagli uffici periferici dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Informa altresì che il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL) ha dato conto alla Procura di Vercelli dello svolgimento degli accertamenti di propria competenza, senza però adottare provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa.

Per quanto concerne l'applicazione della legislazione in materia ambientale e sanitaria, il Ministero dell'ambiente ha precisato che l'impianto della società Sacal è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Relativamente alle problematiche di bonifica, l'assessorato all'Ambiente della regione Piemonte ha comunicato che sussiste una situazione di contaminazione dell'area, inserita già dall'anno 2000 nell'anagrafe regionale dei siti contaminati. La Regione ha anche precisato che, in base alla normativa regionale, la competenza all'approvazione dei progetti di bonifica è del comune di Carisio. Dall'anagrafe regionale dei siti contaminati risulta in corso un procedimento di bonifica con messa in sicurezza permanente (MISP).

Nel 2007 la Sacal risulta aver richiesto l'ampliamento della vasca di conferimento dei materiali provenienti dalla bonifica, proponendo un progetto di ampliamento, già autorizzato dal comune di Carisio nel dicembre 2008. A seguito di indagine ambientale da parte dell'Arpa è stata confermata la presenza di contaminazione anche nella falda acquifera. Pertanto, la Sacal ha proceduto alla messa in sicurezza d'emergenza a seguito di un'ordinanza adottata dalla Provincia. Sulla base di ulteriori campionamenti del terreno, effettuati dall'Arpa nel 2014 e nel 2015, la Provincia ha ordinato alla società di procedere alla bonifica delle zone interessate; contro tale ordinanza, Sacal ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lo scorso 16 febbraio, su iniziativa del comune di Carisio, si è svolta una conferenza di servizi dedicata al piano di caratterizzazione ambientale preliminare delle aree esterne dello stabilimento Sacal, in esito alla quale sono stati richiesti ulteriori campionamenti. Il 18 aprile, Sacal ha trasmesso la revisione del piano di caratterizzazione ambientale preliminare per le aree esterne allo stabilimento produttivo, per l'esame del quale il Comune deve ora procedere alla convocazione di una apposita conferenza dei servizi. La regione Piemonte ha, inoltre, reso noto che recentemente la Sacal ha trasmesso la documentazione relativa al piano di monitoraggio del gas proveniente dalla messa in sicurezza preesistente, nonché una relazione tecnica di aggiornamento contenente gli esiti dei monitoraggi delle acque di falda. Su tale documentazione la provincia di Vercelli ha chiesto un parere

all'Arpa.

Lo scorso 3 luglio l'Arpa ha trasmesso agli enti locali territorialmente competenti una relazione tecnica sul monitoraggio delle deposizioni atmosferiche per il 2016, dove si evidenzia che, per quanto riguarda le deposizioni atmosferiche, non esistono limiti di riferimento nella normativa nazionale ed europea. Per valutare, quindi, l'entità dei valori riscontrati si può fare riferimento ai valori guida che alcuni Stati hanno proposto per le deposizioni atmosferiche.

L'assessorato alla sanità della regione Piemonte ha costituito nel 2008 un tavolo di coordinamento regionale per la valutazione dei dati di monitoraggio ambientale e sanitario nella zona di Carisio. Al momento, i primi elementi certi riguardano la presenza di sostanze microinquinanti provenienti dall'attività lavorativa di fusione dell'alluminio. I primi controlli dell'ASL su alimenti destinati all'autoconsumo in aziende limitrofe hanno evidenziato livelli di contaminazione superiori ai limiti di legge . E' stata pertanto depositata notizia di reato presso la Procura di Vercelli ed adottata ordinanza di divieto di consumo di prodotti di origine animale e sono stati conseguentemente avviati due procedimenti penali, uno dei quali si è concluso con una condanna in primo grado. I controlli svolti su produzioni locali di riso e sulle poche aziende zootecniche operanti nell'area, ritenuta potenzialmente a rischio, non hanno fornito riscontri sfavorevoli.

Conclusivamente, il Sottosegretario assicura che i competenti servizi dell'ASL continueranno a monitorare la presenza di microinquinanti e a segnalare eventuali irregolarità.

La senatrice FAVERO (PD), pur dichiarandosi soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, lamenta la grave sottovalutazione per quanto avvenuto nel corso degli anni, sottolineando che la situazione emersa richiede un'azione coordinata di tutti i soggetti competenti. Con riguardo alle vicende occupazionali, afferma che la cooperativa Il Giglio non ha ancora fornito il Documento unico di regolarità contabile e rimarca come le somme corrisposte ai lavoratori non siano ancora sufficienti. Chiede al Governo di vigilare sull'azione dei soggetti istituzionali interessati.

Il presidente SACCONI dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) **Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BOBBA, nel rispondere alle richieste avanzate dal senatore Angioni nella seduta di ieri, sottolinea che i programmi di ricollocazione sono attuati secondo modalità differenti in base alle specificità territoriali e alla platea delle aziende in crisi. Sono possibili, ad esempio, attività di formazione e di accompagnamento finalizzate alla ricollocazione e all'inserimento lavorativo. Fa riferimento anche all'assegno di ricollocazione, oggetto di una sperimentazione ad hoc nella regione

Abruzzo, in cui le misure adottate sono rapportate a puntuali esigenze territoriali. Richiama la funzione dei fondi interprofessionali, nonché la specificità delle politiche attive del lavoro e la contestuale importanza di misure di sostegno al reddito. L'ANPAL dovrà verificare il reale impatto di tali politiche sull'occupazione. Infine, con riferimento alla situazione occupazionale della Basilicata, richiamata dal senatore Barozzino nella seduta di ieri, dichiara che al Ministero non risultano criticità particolari in tale area.

Il relatore PAGANO (AP-CpE-NCD), alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, avanza una nuova proposta di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), pur apprezzando alcuni punti sollevati nella discussione, interviene per una dichiarazione di voto contrario, in quanto il provvedimento in fase di conversione non interviene a ridurre il divario tra nord e sud del Paese. Conferma le proprie preoccupazioni sui lavoratori del Mezzogiorno privi di occupazione e non protetti da specifici ammortizzatori sociali. Si sofferma sulla situazione dell'ILVA e sollecita interventi più incisivi, in grado di soddisfare le esigenze di rilancio del Mezzogiorno.

Il senatore PUGLIA (M5S), pur condividendo le osservazioni introdotte dal relatore nella proposta di parere, ritiene insufficienti le misure presenti nel provvedimento in conversione e annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Presente il prescritto numero di senatori, posta ai voti, la Commissione approva la proposta di parere del relatore. Risulta conseguentemente preclusa la votazione della proposta di parere alternativo, presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle e allegata al resoconto della seduta di ieri.

IN SEDE REFERENTE

(2858) **SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sono giunte alcune proposte di audizione e sollecita i Gruppi a integrarle, come convenuto nella precedente seduta, entro la mattina di martedì 11 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (n. COM (2017) 278 definitivo)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (PD), dopo aver ricordato le principali norme applicabili ai trasporti su strada a livello comunitario, fa presente che queste ultime non affrontano in modo efficace i rischi di deterioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e le distorsioni della concorrenza a causa di carenze nel quadro giuridico. La proposta in esame mira a garantire un adeguato equilibrio tra le condizioni di lavoro dei conducenti e la libertà di prestare servizi transfrontalieri per i trasportatori. Essa, inoltre, rientra in una più ampia revisione della normativa in materia di trasporto su strada e contribuisce a due delle priorità della Commissione, ossia creare un mercato interno equo e stimolare gli investimenti allo scopo di favorire l'occupazione e la crescita.

Passando all?esame del provvedimento, la relatrice fa presente che vengono apportate un numero limitato di modifiche alle direttiva 2006/22/CE, 96/71/CE e 2014/67/UE. In particolare, le modifiche alla direttiva 2006/22/CE, di cui all?articolo 1, riguardano principalmente i controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro, l?ampliamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, il miglioramento dell'efficacia dei sistemi nazionali di classificazione del rischio, la definizione di un approccio comune per la registrazione e il controllo dei periodi di lavoro diversi dai periodi di guida.

In merito, infine, alle modifiche delle direttiva 96/71/CE e 2014/67/UE, di cui all?articolo 2, segnala le tariffe minime salariali e le ferie retribuite che riguardano i lavoratori del settore del trasporto su strada, distaccati presso un altro Stato membro, nonché il metodo di calcolo di tali periodi di distacco.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) domanda quale sia la normativa nazionale applicabile ai lavoratori interessati.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) segnala che l'atto in esame e l'atto comunitario COM (2017) 277 definitivo, del quale è relatrice, mirano entrambi all'armonizzazione delle normative nazionali nel settore del trasporto.

La relatrice SPILABOTTE (PD) ribadisce che l'atto da lei testé illustrato è volto ad assicurare adeguate tutele ai lavoratori del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2719) **Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE preannuncia che nella prossima seduta la Commissione potrà disporre della documentazione relativa alle quote protette del collocamento obbligatorio e potrà dunque completare le proprie valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (n. COM (2017) 262 definitivo)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice D'ADDA (PD) anticipa la presentazione di una proposta di parere favorevole. Manifesta tuttavia perplessità sulla disciplina europea del volontariato, nell'opinione che essa richieda un differente approccio culturale. In particolare, evidenzia criticità nella configurazione di attività di volontariato che in parte possono essere retribuite o indirizzate verso l'inserimento lavorativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sollecita la calendarizzazione di un

sopralluogo nell'area del modenese, presso alcune imprese che possono essere oggetto di interesse relativamente all'affare assegnato n. 974 (impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale).

Il PRESIDENTE assicura che si stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per organizzare sopralluoghi e visite utili alla tempestiva conclusione dell'affare assegnato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In primo luogo si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di includere le professioni tra le attività beneficiarie delle provvidenze ivi previste all'articolo 1, affinché i giovani professionisti possano essere sostenuti nei costi di avvio delle loro attività.
Si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire misure di sostegno ai contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento di un titolo di studio e di ricerca.

1.4.2.10. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.10.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 467 (ant.) del 28/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017
467ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DIRINDIN (*Art.1-MDP*), premesso che il provvedimento in titolo reca un complesso di misure relative alla crescita economica e sociale, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, si sofferma sulle disposizioni attinenti a profili di interesse della Commissione.

L'articolo 11 concerne la presentazione e l'attuazione di progetti relativi a interventi educativi di durata biennale in alcune aree del Mezzogiorno, intesi al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché alla prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

L'articolo 12 ridefinisce, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario - sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali -, facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell?àmbito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l?anno 2017.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 16 prevedono l'adozione di interventi per la situazione di particolare degrado nelle aree dei comuni di Manfredonia (in provincia di Foggia), San Ferdinando (in provincia

di Reggio Calabria) e Castel Volturno (in provincia di Caserta), aree in cui vi è "una massiva concentrazione di cittadini stranieri". Tra le finalità degli interventi figura l'agevolazione dell'accesso ai servizi sociali e sanitari per i cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati.

Il successivo comma 4 reca uno stanziamento per il 2018, pari a 150 milioni di euro, per il concorso agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, e disciplina i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni del medesimo stanziamento.

La PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale, e invita la Relatrice a illustrare la propria proposta di parere.

La relatrice DIRINDIN (*Art.1-MDP*) propone di esprimere, quanto ai limitati aspetti di competenza della Commissione, un parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) osserva che il provvedimento in esame testimonia il fallimento delle politiche messe in campo nel corso di questa legislatura a sostegno del Mezzogiorno.

Rileva, in merito alle disposizioni illustrate, che i progetti previsti dall'articolo 11 sono piuttosto fumosi e che l'agevolazione dell'accesso ai servizi sociali e sanitari, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 16, è rivolta ai cittadini stranieri, mentre nelle zone interessate dall'intervento gli stessi cittadini italiani hanno difficoltà di accesso a tali servizi. Più in generale, pone in evidenza l'incapacità del Governo di affrontare in maniera strutturale i gravi problemi connessi ai flussi migratori.

Ciò posto, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto contrario.

Il senatore GAETTI (*M5S*) sottolinea che il provvedimento in esame affronta con misure non condivisibili problematiche certamente esistenti e meritevoli di ben altra attenzione da parte del legislatore. Annuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore DI GIACOMO (*FL (Id-PL, PLI)*) dichiara a nome del proprio Gruppo voto favorevole, ritenendo doverosa un'apertura di credito al Governo in relazione ad un provvedimento che si propone di porre rimedio a criticità economiche e sociali sussistenti nelle aree del Mezzogiorno. Auspica che le misure previste dal testo, soprattutto quelle relative al sostegno ai giovani, non rimangano sulla carta ma siano adeguatamente e tempestivamente implementate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta di parere della Relatrice è posta ai voti e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 14 della giornata odierna non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.11. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.11.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
95ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2823) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009*** : parere favorevole;

alla 5ª Commissione:

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*** : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.11.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 96 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
96ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*** : parere favorevole.

1.4.2.12. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.12.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 276 (ant.) del 05/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
276ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) **Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) dà conto del disegno di legge in titolo - recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al fine di dare un maggiore impulso allo sviluppo della cultura imprenditoriale e dell?innovazione nelle regioni del Mezzogiorno, quale parte integrante di un processo di impegno già da tempo avviato - che introduce significative agevolazioni per sostenere le principali potenzialità dei territori e per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

Successivamente, dà lettura di un conferente parere favorevole, con osservazioni.

Con riferimento all?articolo 2 e alle agevolazioni previste, secondo il relatore, devono applicarsi i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime devono essere concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con riferimento agli articoli 4 e 5, osserva che la disciplina delle ZES è un fenomeno di portata globale, posto che nel mondo ne esistono circa 4.000, coinvolgenti circa 130 paesi. Nell?Unione

europea sono attive diverse ZES, come quelle in Polonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Romania, Slovenia, Portogallo e Spagna.

In Italia sono esistenti alcune realtà che, per differenti ragioni di ordine storico-politico, beneficiano di alcuni vantaggi fiscali (i porti franchi di Trieste e Venezia e le zone franche dei porti di Gioia Tauro e Taranto), anche se non è possibile qualificarle come ZES.

L?istituzione di tali zone, tuttavia, presenta profili di rilevanza per l?ordinamento europeo, in considerazione del fatto che viene in rilievo la disciplina in materia di aiuti di Stato, da valutare ai sensi dell?articolo 107 del TFUE.

Il provvedimento in esame prevede invero che l?istituzione di una ZES possa avvenire solo nelle regioni meno sviluppate e in transizione che abbiano un?area portuale collegata alla rete TEN-T, ammissibili alle deroghe previste dall?articolo 107 del TFUE (articolo 4, comma 4), e nel rispetto delle condizioni previste dall?articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, relativo alle condizioni con cui alcuni aiuti sono esentati dall?obbligo di notifica alla Commissione europea (articolo 5, comma 4).

Tale articolo 14, in particolare, esenta dall?obbligo di notifica "le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti" che: a) sono effettuate nelle "zone assistite che soddisfano le condizioni dell?articolo 107, paragrafo 3, lettera a)" e cioè "gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione..."; b) rispettano le condizioni previste dal medesimo articolo.

In base alla decisione della Commissione europea C(2016) 5938, del 23 settembre 2016, le regioni italiane ammissibili agli aiuti a norma del citato articolo 107, paragrafo 3, lettera a), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2020, sono la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Le misure di agevolazione previste per le regioni succitate dagli articoli 4 e 5 del provvedimento sembrano, quindi, in linea con la normativa europea.

Tuttavia, al fine di evitare pur sempre possibili dubbi interpretativi e di disciplina, secondo il relatore, è in ogni caso opportuno procedere alla notifica delle misure di agevolazione previste dal presente provvedimento alla Commissione europea.

Sempre in riferimento all?articolo 4, andrebbe maggiormente definita l?effettiva portata normativa del riferimento all?obbligo per le imprese operanti nelle ZES di rispettare le norme nazionali ed europee, posto che non sembrano essere previste deroghe generali rispetto a tali disposizioni. Andrebbe inoltre valutata l?opportunità di indicare le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni normative o delle prescrizioni adottate per il funzionamento della ZES, con riferimento al godimento dei benefici connessi all?operare nell?ambito di una ZES.

Con riferimento all?articolo 5, andrebbe chiarita l?effettiva portata normativa dell?obbligo di rispettare la normativa europea, le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché le disposizioni di semplificazione del decreto legislativo n. 169 del 2016, posto che non sembrano essere previste specifiche deroghe rispetto a tali disposizioni.

Con riferimento, infine, all?articolo 9, è positiva la soppressione della premessa dell?allegato D alla parte IV del Codice dell?ambiente che è, in alcune sue parti, in contrasto con la sopravvenuta disciplina comunitaria.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la relazione svolta e apre la discussione generale.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (DI, GS, MPL, RI)) esprime non pochi dubbi sul carattere generale della normativa prevista dal decreto-legge in argomento, dal momento che, di fatto, esso si atteggia, con riferimento all?istituzione di Zone economiche speciali in Italia, a strumento che contiene una serie di misure per due specifici siti portuali, ossia Gioia Tauro e Napoli.

Ne consegue, secondo l?oratore, che non è assolutamente possibile definire il suddetto provvedimento come un?azione volta a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno nel suo complesso.

Esprime, infine, forti perplessità sull?articolo 12 del disegno di legge, che, a suo modo di vedere, comporterà, in ultima analisi, la chiusura delle piccole università, nonché il ridimensionamento dei

grossi atenei, ubicati nel Meridione.

Secondo il senatore MOLINARI (Misto-Idv), appaiono eccessive la preoccupazione e la cautela, che si evincono dal provvedimento in parola, con le quali il Governo si accinge ad istituire le mentovate Zone economiche speciali, soprattutto alla luce del fatto che queste ultime sono presenti, in via ordinaria, in tanti altri Stati membri dell?Unione.

Peraltro, paradossalmente, l?allestimento di una suddetta Zona nel porto di Gioia Tauro rischia di essere vanificato dalla circostanza, considerata dirimente a livello europeo, per cui, nel caso di specie, manca ancora, come noto, il collegamento alla rete TEN-T.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) stigmatizza il fatto che, nel complesso di misure enucleate attraverso il mentovato decreto-legge, manchi completamente la funzione di controllo preliminare delle infiltrazioni mafiose che, notoriamente, risultano essere purtroppo assai diffuse in molte aree del Sud.

La carenza di tali controlli risulta essere perniciosa anche con riferimento, ad esempio, al funzionamento dei corsi di formazione professionale.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita a riflettere sull?opportunità di procedere o meno alla notifica delle suddette misure di agevolazione che, secondo lo stesso relatore, appaiono prima facie del tutto compatibili con la normativa europea.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) rileva criticamente, con riferimento all?articolo 2 del provvedimento, che non risulta affatto agevolata l?attività di cooperazione nel settore agricolo mediante i consorzi agrari, dal momento che persiste la confusione dei ruoli tra lo scopo di lucro e quello mutualistico. Per tale motivo, preannuncia il proprio voto contrario.

Secondo il senatore CANDIANI (LN-Aut) , il Governo, con il decreto-legge in esame, non fa altro che reiterare il consueto modus operandi che ha finora caratterizzato l?intervento centralistico verso il Mezzogiorno, con risultati che non hanno aiutato minimamente l?effettivo sviluppo di tali aree.

Ci si trova di fronte, quindi, ad un classico provvedimento placebo che, tra l?altro, come evidenziato dalla collega Granaiola, non prevede alcun tipo di controllo preventivo, da parte degli organismi pubblici preposti, nella fase di implementazione delle misure approntate. Per tale motivo, preannuncio il proprio voto contrario.

Il senatore COCIANCICH (PD) interviene brevemente per sottolineare, invece, la complessità e la serietà delle disposizioni contenute nel provvedimento governativo che, sicuramente, contribuirà al rilancio economico delle aree più svantaggiate del paese.

In sede di replica, il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) , relatore - dopo aver premesso che la disamina da lui compiuta si limita, coerentemente con il mandato tipico della 14a Commissione, a cribrare i profili di compatibilità comunitaria dell?atto in titolo - fa notare che, in via ordinaria, l?istituzione di Zone economiche speciali rappresenta una caratteristica tipica dei paesi europei notoriamente poco avanzati dal punto di vista economico. Ne consegue che, per un paese come l?Italia, risulta assai difficile ottenere l?autorizzazione a realizzare simili Zone.

Quanto alla questione della nozione di costo standard per studente, è necessario avere consapevolezza che ormai ci si muove inevitabilmente verso una riqualificazione a livello europeo dei vari atenei nazionali.

Relativamente all?obiezione, per molti aspetti condivisibile, concernente la mancata realizzazione di

un collegamento del porto di Gioia Tauro con la rete transeuropea di trasporti, è gioco forza ribadire che, purtroppo, non è certamente possibile "bypassare" tale condizione posta a livello di Unione europea mediante il disegno di legge in discussione.

Il relatore, inoltre, nel condividere pienamente l?opzione di prevedere verifiche preliminari sulle possibili infiltrazioni mafiose, ribadisce, invece, l?opportunità di notificare in via preventiva alla Commissione europea le suddette misure di agevolazione, onde evitare possibili dubbi interpretativi e, comunque, allo scopo di alimentare i contatti informali che permanentemente sussistono tra l?Esecutivo nazionale e quello europeo.

Conclude mettendo in rilievo che, con il decreto-legge in esame, si è approntato uno strumento articolato che va nella direzione auspicata di una crescita non più meramente quantitativa, bensì inclusiva, che rappresenta, peraltro, il criterio più aggiornato per affrontare le delicate questioni dello sviluppo economico delle aree depresse.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato) che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che:
- il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al fine di dare un maggiore impulso allo sviluppo della cultura imprenditoriale e dell?innovazione nelle regioni del Mezzogiorno, quale parte integrante di un processo di impegno già da tempo avviato. In particolare, il provvedimento in questione introduce significative agevolazioni per sostenere le principali potenzialità dei territori e per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- il provvedimento si suddivide in quattro capi (capo I, Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, capo II, Zone economiche speciali, capo III, Semplificazioni e capo IV, Ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale) e si compone di 17 articoli;
considerato, in particolare, che:
- con riferimento al capo I, Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, l?articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata "Resto al Sud", è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle regioni citate, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero. Al finanziamento della misura di cui all?articolo in esame si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ? programmazione 2014-2020, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni;
- l?articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell?imprenditoria giovanile in

agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia;
- l?articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono;

- con riferimento al capo II, Zone economiche speciali, l?articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l?istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un?area portuale con le caratteristiche di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 e collegata alla rete di trasporti europea TEN-T, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall?attribuzione di benefici, indicati all?articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Lo scopo delle ZES è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l?insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
Quanto alla richiesta di istituzione delle singole ZES si prevede che siano le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall?articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea, a presentare domanda per l?istituzione;
- l?articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella ZES. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all?interno delle ZES possono utilizzare il credito d?imposta per l?acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Il credito di imposta è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall?articolo 14, che individua le condizioni che rendono le misure di aiuto agli investimenti a finalità regionale compatibili con il mercato interno. L?agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020;
- con riferimento al capo III, Semplificazioni, l?articolo 6 dispone il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell?autocertificazione del rappresentante legale dell?amministrazione, attestante il costo dell?intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese;
- l?articolo 7 prevede la valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate. Tali interventi hanno natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l?impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee;
- l?articolo 8 reca disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria;
- l?articolo 9 sostituisce tutta la parte premessa all?introduzione dell?allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilendo che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ai rifiuti il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/995/UE, recante il nuovo elenco europeo dei rifiuti, e nel regolamento (UE) n. 1357/2014, sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
- con riferimento al capo IV, Ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale, l?articolo 10 reca uno stanziamento al fine dello svolgimento di programmi per la

riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno;
- l?articolo 11 consente di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, l?individuazione delle aree di esclusione sociale, caratterizzate dagli anzidetti fenomeni, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata. Il finanziamento della procedura selettiva per la presentazione di progetti avviene nell?ambito delle risorse del «PON Per la scuola - competenze e ambienti per l?apprendimento» 2014/2020, alcuni elementi del quale sono stati approvati con la decisione della Commissione; europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014 (modificata dalla decisione della Commissione europea C(2016) 5246 del 9 agosto 2016), in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione;
- l?articolo 12 provvede alla riformulazione dei criteri per l?individuazione della nozione di costo "standard" per studente, da adottarsi, con riferimento agli Atenei, ai fini della distribuzione annuale del Fondo ordinario per il finanziamento del sistema universitario;
- l?articolo 13 concerne la destinazione delle somme oggetto di sequestro alla sottoscrizione delle obbligazione emessi da ILVA in amministrazione straordinaria, per la realizzazione degli interventi ambientali. Si chiarisce che, in presenza del provvedimento definitivo di confisca, il credito dello Stato derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni si estingue attraverso la realizzazione delle opere di ambientalizzazione;
- l?articolo 14 proroga di un mese (dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018) la misura agevolativa introdotta dall?articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) in materia di investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, finalizzati ad agevolare la trasformazione delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", riconoscendo per essi una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento;
- l?articolo 15 prevede che gli enti locali delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna possano richiedere alle Prefetture ? Uffici territoriali del Governo un supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell?azione amministrativa;
- l?articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni, relative a: a) misure, adottate da appositi Commissari straordinari, volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti (commi 1-3). Le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee; b) misure "premiali" per i Comuni impegnati nell?accoglienza e nell?integrazione (commi 4 e 5),

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1. in riferimento all?articolo 2 e alle agevolazioni previste, devono applicarsi i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime devono essere concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. in riferimento agli articoli 4 e 5, si osserva che la disciplina delle ZES è un fenomeno di portata globale, posto che nel mondo ne esistono circa 4.000, coinvolgenti circa 130 paesi. Nell?Unione europea sono attive diverse ZES, come quelle in Polonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Romania, Slovenia, Portogallo e Spagna.
In Italia sono esistenti alcune realtà che, per differenti ragioni di ordine storico-politico, beneficiano di alcuni vantaggi fiscali (i porti franchi di Trieste e Venezia e le zone franche dei porti di Gioia Tauro e Taranto), anche se non è possibile qualificarle come ZES.
L?istituzione di tali zone, tuttavia, presenta profili di rilevanza per l?ordinamento europeo, in considerazione del fatto che viene in rilievo la disciplina in materia di aiuti di Stato, da valutare ai sensi dell?articolo 107 del TFUE.
Il provvedimento in esame prevede invero che l?istituzione di una ZES possa avvenire solo nelle regioni meno sviluppate e in transizione che abbiano un?area portuale collegata alla rete TEN-T,

ammissibili alle deroghe previste dall?articolo 107 del TFUE (articolo 4, comma 4), e nel rispetto delle condizioni previste dall?articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, relativo alle condizioni con cui alcuni aiuti sono esentati dall?obbligo di notifica alla Commissione europea (articolo 5, comma 4).
Tale articolo 14, in particolare, esenta dall?obbligo di notifica "le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti" che: a) sono effettuate nelle "zone assistite che soddisfano le condizioni dell?articolo 107, paragrafo 3, lettera a)" e cioè "gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione..."; b) rispettano le condizioni previste dal medesimo articolo.
In base alla decisione della Commissione europea C(2016) 5938, del 23 settembre 2016, le regioni italiane ammissibili agli aiuti a norma del citato articolo 107, paragrafo 3, lettera a), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2020, sono la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.
Le misure di agevolazione previste per le regioni succitate dagli articoli 4 e 5 del provvedimento sembrano quindi in linea con la normativa europea.
Tuttavia, al fine di evitare pur sempre possibili dubbi interpretativi e di disciplina, è in ogni caso opportuno procedere alla notifica delle misure di agevolazione previste dal presente provvedimento alla Commissione europea;
3. sempre in riferimento all?articolo 4, andrebbe maggiormente definita l?effettiva portata normativa del riferimento all?obbligo per le imprese operanti nelle ZES di rispettare le norme nazionali ed europee, posto che non sembrano essere previste deroghe generali rispetto a tali disposizioni.
Andrebbe inoltre valutata l?opportunità di indicare le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni normative o delle prescrizioni adottate per il funzionamento della ZES, con riferimento al godimento dei benefici connessi all?operare nell?ambito di una ZES;
4. in riferimento all?articolo 5, andrebbe chiarita l?effettiva portata normativa dell?obbligo di rispettare la normativa europea, le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché le disposizioni di semplificazione del decreto legislativo n. 169 del 2016, posto che non sembrano essere previste specifiche deroghe rispetto a tali disposizioni;
5. in riferimento all?articolo 9, è positiva la soppressione della premessa dell?allegato D alla parte IV del Codice dell?ambiente che è, in alcune sue parti, in contrasto con la sopravvenuta disciplina comunitaria.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2860
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"
Titolo breve: *d.l. n. 91/2017 - Crescita economica nel Mezzogiorno*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 865 (pom.) 25 luglio 2017	**Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale. **Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
N. 866 (ant.) 26 luglio 2017	**Discussione generale** *Replica dei Relatori e del Governo* Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Posta questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.800 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge **Trattazione articoli** Discussa questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.800 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge **Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) Votazione per appello nominale. Votata questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.800 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge : **accordata** : favorevoli 154, contrari 117, astenuti 0, votanti 271, presenti 273

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 865 (pom.) del 25/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

865a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente DI GIORGI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente DI GIORGI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni

qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,38)*.

Discussione del disegno di legge:

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*** *(Relazione orale)***(ore 16,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2860.

I relatori, senatori Vicari e Tomaselli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Vicari.

VICARI, *relatrice*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, interverrò, insieme al correlatore Tomaselli, sul decreto-legge al nostro esame, che è un provvedimento complesso, atteso e risolutivo per tante problematiche, connesse al Mezzogiorno, che sono emerse negli ultimi mesi.

Cercherò di illustrare il decreto-legge nel suo complesso e parte del suo articolato. È un provvedimento che oggi approda in Aula e che nell'ultimo mese ha impegnato la Commissione bilancio, di cui ringrazio il presidente Tonini e tutti i componenti, in un lavoro piuttosto complesso. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Scusate, ma non si riesce a sentire nulla. Proviamo a stare in silenzio e ad ascoltare. È un decreto-legge importante.

VICARI, *relatrice*. Come dicevo, è stato un lavoro complesso e impegnativo che ha cercato di tenere conto, al massimo livello, delle questioni poste dai parlamentari nei circa 800 emendamenti presentati. La Commissioni e i due relatori hanno esaminato il testo articolo per articolo, emendamento per emendamento, proprio per cercare di portare alla discussione dell'Assemblea un testo rafforzato rispetto agli obiettivi iniziali del decreto-legge.

Questo è un provvedimento che ha l'ambizione di rilanciare l'economia del Mezzogiorno e di ridurre significativamente il profondo e sedimentato *gap* tra Nord e Sud del nostro Paese, il tutto con misure tese a rafforzare e a consolidare la crescita e a scoraggiare il triste fenomeno dell'emigrazione verso Nord della forza lavoro, con un particolare occhio di riguardo nei confronti dei giovani.

Non a caso già all'articolo 1 viene introdotta la misura, che tutti ormai conosciamo, denominata «Resto al Sud». Si tratta dell'opportunità per i giovani *under* 35 di avviare un'attività imprenditoriale nelle Regioni del Mezzogiorno a condizioni particolarmente vantaggiose, ossia con un finanziamento che è stato esteso, grazie al lavoro in Commissione, fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 35 per cento e il restante 65 per cento attraverso un prestito a tasso zero da restituire in otto anni. Un'altra modifica importante ha riguardato l'ampliamento dell'applicabilità della stessa misura ai servizi turistici, alla pesca e all'acquacoltura. Investire sul turismo - un comparto che per il nostro Paese vale complessivamente il 4,2 per cento del PIL - rappresenta, dal nostro punto di vista, la via giusta e corretta per rilanciare il Sud, creare occupazione e nuove prospettive per i giovani e offrire un'opportunità a chi oggi rimane ai margini dell'occupazione, decidendo di investire, laddove ce ne siano le condizioni, sulle capacità individuali e sulle qualità dei giovani per il rilancio del territorio, facendo diventare le problematiche della propria terra che ha grandi potenzialità, un'occasione di crescita personale, di sviluppo del territorio e dell'occupazione, per sé e per altri giovani.

Agli articoli 4 e 5 viene introdotta, per le Regioni del Mezzogiorno, l'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES), ossia le zone in cui le imprese già insediate o che si insedieranno godranno di semplificazioni amministrativo-burocratiche e fiscali, tra cui certamente il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, nel limite massimo di 50 milioni di euro. Le imprese

dovranno mantenere le attività nelle Zone economiche speciali per almeno sette anni - e non più per cinque anni, come originariamente previsto nel decreto-legge - successivi al completamento dell'investimento oggetto dell'agevolazione. Lo scopo delle ZES è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese e saranno concentrate nelle aree portuali collegate alla rete transeuropea dei trasporti (la cosiddetta rete TEN-T) e nelle aree anche non territorialmente adiacenti, che però presentino un nesso economico-funzionale con queste ultime. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Grazie al lavoro svolto in Commissione è stata data la possibilità alle Regioni interessate di presentare una o al massimo due proposte di istituzione di ZES, quando siano presenti più aree portuali collegate alla rete transeuropea dei trasporti. Per quanto riguarda invece le Regioni che non hanno tali aree portuali sarà possibile presentare istanza in forma associativa, se contigue, o in associazione con un'area portuale che abbia le caratteristiche previste. Le ZES saranno attivate su richiesta delle Regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo, e queste ultime saranno pienamente coinvolte nel loro processo di istituzione e nella loro *governance*. Le diverse esperienze di ZES saranno messe a sistema, in un'ottica di sviluppo strategico, attraverso il coordinamento generale garantito a livello centrale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'articolo 12 sono stati approvati dalla Commissione degli emendamenti volti a trovare i giusti equilibri nei criteri di riparto del fondo università statali: in questo modo vengono mantenuti i principi di premialità del merito e dei casi virtuosi e, allo stesso tempo, vengono prese in considerazione le esigenze di tutela degli atenei del Sud che operano in contesti economici e sociali svantaggiati.

All'articolo 14 è stata inserita un'ulteriore proroga di due mesi dei termini per la consegna di beni strumentali funzionali ai processi di digitalizzazione del Piano industria 4.0. Il nuovo termine è il 30 settembre 2017.

Questo provvedimento costituisce un'occasione che non è andata persa in questo momento di grande emergenza per il nostro Paese per gli incendi devastanti che stanno interessando il Nord - avete sentito le ultime dichiarazioni del Governo - ma in particolare il Sud dell'Italia. Con un emendamento del Governo, infatti, è stato previsto all'articolo 423-*bis* del codice penale, ferme restando le pene vigenti in materia di incendio doloso, che, nel caso in cui il proprietario bruci per qualsiasi ragione il proprio terreno, quest'ultimo sarà oggetto di confisca a beneficio del Comune in cui il terreno è situato. Inoltre, la novella stabilisce che se il proprietario del terreno bruciato è stato vittima di estorsione compiuta attraverso la violenza o la minaccia di commissione del reato di incendio doloso, il terreno incendiato potrà avere, sempre nel rispetto degli strumenti e disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia, anche una diversa destinazione d'uso. Si tratta di misure efficaci per contrastare in maniera concreta un reato grave e dilagante.

Un'ulteriore misura introdotta nel provvedimento riguarda il rafforzamento della sicurezza dei centri storici - è un'assoluta novità cui si stava lavorando nei mesi scorsi dopo la strage a Nizza, di cui in queste ore ricorre il primo anniversario - per proteggere da possibili attentati terroristici le nostre città, iniziando da Palermo, capitale della cultura italiana per il 2018 e Matera, capitale della cultura europea per il 2019. *(Brusio)*. Vi chiedo scusa per gli strafalcioni, ma con il rumore è difficile.

PRESIDENTE. Effettivamente non si sente quasi nulla. C'è un rimbombo continuo. Secondo me, oggi è peggio del solito. Provate a parlare a voce più bassa. Per le conversazioni importanti, possiamo andare fuori.

VICARI, *relatrice*. In proposito, insisto nel rimarcare questa iniziativa introdotta nel decreto sul Mezzogiorno. Ringrazio il Governo e il ministro De Vincenti per averla accolta. Quanto è successo a Nizza e non solo con stragi realizzate con l'ingresso di mezzi pesanti senza un minimo di tracciabilità e di controllo preventivo è una minaccia che tutti noi, soprattutto nel nostro Paese, al Sud e nelle città di Palermo e Matera, riconosciute rispettivamente a livello italiano ed europeo come capitali della cultura, abbiamo voluto prevenire per non inseguire fatti che tristemente possono accadere. In questo caso si prevede la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, consistente nel realizzare un ulteriore modulo della piattaforma logistica

nazionale digitale esistente nel nostro Paese, capace di creare una recinzione virtuale basata su un sistema di accrediti per tutti i mezzi pesanti in uscita e in entrata nel centro storico. Peraltro, tale sistema sarebbe utile anche per decongestionare i centri storici delle nostre città dall'assedio di veicoli commerciali. Sarà cioè possibile entrare nei centri storici delle città di Palermo e Matera solo se questi mezzi saranno costantemente e tempestivamente monitorati e controllati dalla nostra piattaforma digitale.

Il rilancio degli investimenti ha puntato in particolare sui *driver* dello sviluppo, che sono direttrici d'intervento prioritarie, motori che possono far diventare il Sud un'opportunità di sviluppo per l'Italia intera.

Il decreto-legge in esame reca un insieme di interventi utili, importanti, a mio e a nostro avviso anche improcrastinabili, che si pongono quest'obiettivo: per far tornare il Sud a respirare occorre una politica industriale capace di sostenere l'occupazione giovanile, ma anche e soprattutto lo sviluppo tecnologico.

Abbiamo concluso i lavori in Commissione qualche minuto fa e vedrete come da più parti, da tutte le forze politiche, sono arrivati tanti contributi molto utili anche sugli enti locali, le Province e il terremoto dell'Abruzzo. Al riguardo, nuove importanti iniziative sono state introdotte non soltanto con la proroga degli strumenti, ma anche con l'introduzione di ulteriori vantaggi. Per il Sud, in particolare, è stata approvata una misura, su proposta dei relatori, volta a destinare 90 milioni alla ristrutturazione e messa in sicurezza dei tribunali del Meridione.

In conclusione, rispetto al fatto che qualcuno possa sostenere che si tratta di un provvedimento destinato a una parte del nostro Paese piuttosto che a un'altra, mi permetto di obiettare che non poche volte ci siamo spesi, anche politicamente, dicendo che l'Italia sarà capace di esprimersi solo quando il Sud riuscirà ad ancorare la stessa velocità del Nord. Il provvedimento in discussione, pertanto, ha cercato di affrontare convintamente tutte le problematiche che rendono il Mezzogiorno più indietro rispetto alle altre parti del Paese, individuando strumenti nuovi che ora sono messi a disposizione. Sono inoltre certa che nei prossimi ventiquattro mesi, cioè nel tempo necessario per attuare tutto quanto previsto, potrà essere data una risposta concreta con un' inversione a 180 gradi rispetto a una velocità di crescita ancora troppo bassa con riferimento alle Regioni più veloci del Nord, che indubbiamente hanno avuto opportunità maggiori.

Concludo il mio intervento lasciando al relatore Tomaselli il completamento delle altre parti che devono essere portate a conoscenza dell'Assemblea, ringraziando ancora tutti i componenti della Commissione, il presidente Tonini, ma soprattutto il Governo nella persona del ministro De Vincenti, che con pazienza ha lavorato insieme a noi e ha cercato di accogliere tutto ciò che era sopportabile per le nostre casse anche da un punto di vista finanziario. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD e dei senatori Tomaselli e Lai)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomaselli.

TOMASELLI, *relatore*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, vorrei iniziare ricordando che ci accingiamo ad esaminare e a votare - mi auguro nelle prossime ore positivamente - il secondo decreto-legge sul Mezzogiorno varato dal Governo Gentiloni Silveri in soli otto mesi. Mi chiedo cosa siano una politica e un'azione di Governo, se non un insieme di misure e di interventi all'interno di una visione. La concretezza del provvedimento che ci accingiamo ad esaminare corrisponde a un altro significativo pezzo di una rinnovata politica per il Mezzogiorno che questo Governo, il Governo Gentiloni Silveri, ha inteso consolidare, in continuità con le misure avviate negli anni passati dal Governo Renzi. Una politica per il Mezzogiorno che in questi ultimi due anni ha preso forma, provando finalmente a mettere a sistema la finalizzazione delle risorse pubbliche comunitarie e nazionali, risorse che in realtà - diciamoci la verità - non sono mai mancate, ma che hanno vissuto spesso, negli anni e nei decenti passati, gestioni dispersive e poco incisive.

E poi ancora, accanto a una finalizzazione organica di queste risorse, in questi anni finalmente è stata messa in campo una *governance* unitaria e al tempo stesso integrata tra Governo nazionale, Regioni e comunità locali. Del resto, a questa filosofia ha corrisposto il cosiddetto *masterplan*, che venne accompagnato all'inizio, quando venne presentato, da non poche diffidenze e ostilità, ma che poi ha

dato vita, in questo ultimo anno e mezzo, ai cosiddetti patti per il Sud, firmati da tutte le otto Regioni meridionali e da tutte le sette Città metropolitane del Mezzogiorno, cui si è aggiunta Taranto, con il contratto istituzionale di sviluppo. Si è trattato di un lavoro per nulla semplice, che ha coinvolto Regioni e comunità locali nell'individuazione delle priorità nel campo degli interventi infrastrutturali, nonché di carattere industriale e sociale, che attiverà a regime circa 90 miliardi di risorse nei prossimi sei anni e che già ad oggi ha attivato - sicuramente il ministro De Vincenti potrà essere più preciso - circa 700 cantieri, per circa 7 miliardi di euro di investimenti.

Si tratta di un lavoro impegnativo, che proprio il ministro Claudio De Vincenti ha coordinato con straordinaria generosità e con grande impegno. Lo voglio quindi ringraziare per questo lavoro, oltre che per il lavoro comune che abbiamo fatto insieme in questi giorni e in queste settimane, come richiamava la collega Vicari, trovando anche una sintesi più avanzata rispetto al testo con cui il decreto-legge è giunto alle Camere. Una disponibilità grazie alla quale abbiamo potuto lavorare, collaborare, condividere; uno sforzo verso l'ulteriore rafforzamento delle misure che qualificano il provvedimento al nostro esame. Un altro pezzo di questa rinnovata politica che fa dell'attenzione verso quella parte del Paese una questione prioritaria per l'intero Governo e per l'intero Paese.

Il lavoro svolto in Commissione - ai ringraziamenti alla collega Simona Vicari e al ministro De Vincenti voglio aggiungere anche i ringraziamenti al presidente Tonini e a tutti i colleghi della Commissione bilancio e agli Uffici - ci ha portato ad esaminare oltre 800 emendamenti e ad approvarne oltre 100 provenienti da tutti i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione. Vi è in questo numero anche il senso di un lavoro faticoso certo, ma - se posso dire - anche concreto, appassionato, di merito, senza pregiudiziali, che ha arricchito davvero questo provvedimento, con il contributo di tutti.

È in questo contesto, quindi, che va collocato un provvedimento come quello che stiamo esaminando, che ha affrontato alcune mirate emergenze e priorità, ma soprattutto ha previsto una serie di misure finalizzate a favorire la crescita economica ed occupazionale del Mezzogiorno, a cominciare dalla misura «Resto al Sud» - ne ha parlato la senatrice Vicari - di cui ricorderò solo un aspetto. C'è tanta voglia da parte dei giovani del Mezzogiorno di mettersi in gioco, non solo per rimanere in quella parte del Paese, ma per dimostrare che nel Mezzogiorno, da cui tanti di noi provengono, vi sono passione, intraprendenza, cultura, spirito di iniziativa e di intrapresa, che hanno bisogno sicuramente di un ambiente più favorevole. Penso non solo a un ambiente infrastrutturale, culturale e sociale, ad un clima, ma anche ad un tema antico e moderno nel contempo, che è quello della serenità con cui si fa impresa nel Mezzogiorno d'Italia (e purtroppo non solo lì), ossia il tema della lotta all'illegalità e alla criminalità diffusa.

Credo che in questa misura vi sia la scommessa di tutto ciò e non solo 1,3 miliardi per sostenere 100.000 nuove imprese nel Mezzogiorno; finanziamenti destinati ai giovani dai diciotto ai trentacinque anni, nei settori strategici per il Mezzogiorno che la collega Vicari ha richiamato e che abbiamo ampliato nel lavoro di Commissione. Non solo quindi l'artigianato e l'industria, il manifatturiero, ma anche la pesca, l'acquacoltura, il turismo e i servizi. Vi è questa scommessa, se posso dirla così: dimostrare che in quella parte del Paese ci sono tante buone e sane energie che si vogliono mettere in gioco con questa misura, ma certamente accanto ad altri interventi.

Abbiamo rafforzato i contenuti e lo spettro d'azione di questo provvedimento. Abbiamo finanche previsto - credo che fosse un emendamento del collega Lai, - la possibilità per le Regioni di cofinanziare queste misure e questi interventi ove le risorse nazionali non dovessero bastare. Ci abbiamo creduto talmente tanto che impegniamo anche le Regioni a dare il loro contributo. È una misura che poi si allarga al mondo dell'agricoltura e delle pesca, come abbiamo richiamato, in un *mix* di sperimentazioni di forme nuove di utilizzo delle opportunità che vengono da questo mondo straordinario che è l'agricoltura, l'agroalimentare. Vi è un nesso forte con un'altra scommessa, quella del recupero dei terreni incolti e degli immobili in disuso e abbandonati che, con una regia in capo agli enti locali, potranno costituire una sorta di banca cui attingere per sperimentare nuove modalità di fare impresa.

La seconda misura che voglio richiamare - ne ha già parlato la collega Vicari - che a me sembra la seconda scommessa tra le più significative di questo provvedimento, è l'istituzione delle cosiddette Zone economiche speciali: una delle misure più importanti di questo provvedimento. Si tratta dell'istituzione di aree geograficamente delimitate, all'interno delle quali sono riconosciute alle imprese che vi si insediano condizioni favorevoli in termini economici, di fiscalità, di snellimento di procedure e di facilitazioni amministrative. Secondo quanto abbiamo previsto nell'articolato, le ZES si concentreranno nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate, alle quali verranno riservate agevolazioni fiscali aggiuntive rispetto al regime ordinario del credito d'imposta per il Mezzogiorno, oltre alla semplificazione di adempimenti e all'accelerazione dei termini procedimentali e per l'accesso alle infrastrutture esistenti.

Delle Zone economiche speciali noi, in questo provvedimento, diamo finalmente una definizione giuridica, un contorno di regole che probabilmente potranno anche evolversi negli anni a venire; forniamo un quadro normativo cui attingere insieme alle Regioni, quindi di concerto con i territori, per delimitarne l'entità. Lo scopo è quello di sperimentare nel nostro Paese modalità di attrattività di alcune aree collegate alla portualità che ben hanno funzionato in altri Paesi in Europa e nel mondo, con un *mix* di crediti fiscali, di agevolazioni fiscali e di snellimenti procedurali.

Abbiamo fatto anche un'altra scelta nel confronto con i Gruppi parlamentari e con il Governo, in particolare con lo stesso ministro De Vincenti. Da diversi anni, il tema delle Zone economiche speciali ha appassionato la politica e anche l'accademia, i centri studi, a cominciare dallo Svimez, che si sono molto cimentati sulla utilità di questa strumentazione per consolidare le potenzialità e metterle a regime nel Mezzogiorno d'Italia. In quegli studi, in quelle ricerche e anche in alcune posizioni politiche c'era l'idea che potessero bastare due, tre aree disseminate nel Mezzogiorno, ben concentrate. Si sono fatti anche nomi: Napoli, Gioia Tauro, Taranto. Ecco, credo di poter dire che noi abbiamo fatto una riflessione diversa: forse è il caso di scommettere su una rete di Zone economiche speciali che accanto a questi tre grandi poli - le modifiche accolte in Commissione vanno in questa direzione - possa costituire, appunto, una rete, non diffusissima, ma diffusa al punto giusto per poter essere quel reticolo che metta tutti i territori, tutte le Regioni del Mezzogiorno nelle condizioni di poter cogliere questa opportunità e concorrere così a questa nuova fase di attrattività per quanto riguarda sia nuovi investimenti sia la valorizzazione del patrimonio industriale, manifatturiero e della filiera logistica già esistente. Ciò consentirà ad alcune Regioni, quelle più grandi, di poter contare fino a due Zone economiche speciali - penso alla Puglia o alla Sicilia - e ad altre Regioni, dove non vi sono porti classificati nella rete europea cosiddetta TEN-T, di poter concorrere a questa opportunità. Penso alla possibilità di mettere insieme Abruzzo e Molise. Insomma, un'altra significativa scommessa che credo sia assolutamente da vincere e che sono certo il Mezzogiorno potrà cogliere al meglio.

Altro tema è quello delle semplificazioni e ve ne sono diverse in questo provvedimento: semplificazioni amministrative, procedurali, che attengono certamente al processo e al rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, ma anche al rapporto nella filiera istituzionale. Spesso, tra i vari livelli istituzionali si inseriscono elementi di frizione che non aiutano i processi decisionali o il migliore e più efficace utilizzo delle stesse risorse pubbliche. Penso, in particolare, ad una misura che va nella direzione dello snellimento delle procedure per spendere le risorse dei cosiddetti patti per il Sud, di cui ho parlato all'inizio. Con questa norma di semplificazione, Regioni ed enti locali che adotteranno questi strumenti e che presenteranno progetti, con un semplice strumento di autocertificazione, potranno ottenere già prime anticipazioni.

Altre semplificazioni intervengono nel settore dell'ambiente e dei rifiuti e degli *standard* finanziari tra Regioni ed enti locali. Sempre in tema di enti locali, voglio ricordare un intervento che guarda sì al Mezzogiorno, ma anche all'intero Paese: un intervento forse ancora insufficiente, ma che ha visto l'unanimità della Commissione nel salutare la bontà di questa misura. Mi riferisco ai 100 ulteriori milioni di euro, per quanto insufficienti, destinati ad alleviare la sofferenza, la criticità finanziaria in cui vivono le Province e le Città metropolitane del nostro Paese, da assegnare alle funzioni fondamentali. Abbiamo ben chiaro come questi enti locali abbiano vissuto e stiano vivendo momenti

di straordinaria difficoltà, che mettono in crisi la stessa capacità di erogare le funzioni fondamentali. In alcuni di questi enti si preannunciano addirittura rischi di dissesto finanziario e sono a rischio non solo le funzioni fondamentali, ma anche la stessa capacità di mantenere forza lavoro e funzioni. Credo che con la previsione di ulteriori 100 milioni di euro, che si aggiungono agli interventi contenuti nell'ultima legge di stabilità e nella cosiddetta manovrina della primavera scorsa, andiamo nella direzione di alleviare una criticità particolarmente grave.

Prima di avviarmi alla conclusione, desidero richiamare altri due elementi. Con il provvedimento in esame si interviene ancora sul tema della più grande crisi industriale del Paese e, credo, dell'intera Europa. Mi riferisco al tema dell'ILVA, che viene affrontato ricorrendo a tre misure, la prima delle quali volta a dare stabilità e certezza all'amministrazione straordinaria. La seconda misura è invece volta a consolidare il quadro normativo e giuridico che vincola le risorse rivenienti dalla confisca dei beni sequestrati ai Riva alla destinazione che era già stata individuata in precedenti norme di legge. Oltre un miliardo di euro saranno destinati alla bonifica e al risanamento ambientale del sito di Taranto e, in più, con il decreto-legge in esame si realizzano le condizioni per utilizzare le nuove risorse che sono state acquisite nelle ultime settimane e mesi dalla magistratura. Mi riferisco alla somma di 90 milioni di euro, anch'essa vincolata al tema del risanamento ambientale, ma guardando a tutto il gruppo ILVA e, quindi, a tutti gli stabilimenti. Credo che l'idea della gestione commissariale e dello stesso Governo sia quella di destinare queste risorse agli altri stabilimenti del gruppo ILVA oltre quello di Taranto.

L'altro tema che voglio richiamare è lo strumento, introdotto con questo decreto-legge e che in Commissione abbiamo ulteriormente rafforzato, dei cosiddetti costi *standard* per le università. Si tratta di un'operazione complessa, il cui saldo credo sarà positivo perché non potrebbe essere diversamente. Al riguardo, vanno ringraziati tutti i Gruppi e lo stesso Governo per l'attenzione che hanno posto sul tema: il saldo sarà sicuramente positivo, in termini di ulteriori risorse e di attenzione a favore di questo nuovo meccanismo verso le università del Mezzogiorno d'Italia.

La collega Vicari ha già parlato del tema del libero ammortamento, su cui quindi non mi soffermo. Si tratta di una misura straordinaria che, se posso dire, sta funzionando benissimo e trova l'interesse e l'entusiasmo di tante aziende, tanto che dal sistema delle imprese viene la sollecitazione al Governo e al Parlamento ad allungarne i tempi di utilizzo e a incrementare le risorse messe a disposizione per la cosiddetta Industria 4.0. Abbiamo prorogato i tempi di ulteriori tre mesi e ciò significa necessità di ulteriori risorse finanziarie a sostegno della misura.

L'ultimo tema su cui desidero soffermarmi è quello del terremoto, che abbiamo voluto richiamare nel provvedimento e che è stato oggetto di attenzione da parte di tutti i Gruppi, nessuno escluso, presenti in Senato. Basta il tema per richiamare l'importanza e l'urgenza di avvicendare le norme, migliorarle sempre di più e renderle quanto più efficienti. Abbiamo raccolto le indicazioni venute da tutti i Gruppi, sintetizzandole in una riformulazione degli emendamenti che sono stati proposti, assieme al Governo. Sono stati previsti 100 milioni di euro in più per quanto riguarda gli interventi urgenti di smaltimento delle macerie che ancora insistono nell'area del cratere. Il provvedimento contiene inoltre norme di semplificazione e prevede il prolungamento dello stato di emergenza, l'allungamento dei tempi per la presentazione delle domande di indennizzo e l'eliminazione - sembrerà un paradosso, ma c'è voluta una norma - della tassa di successione sulle case purtroppo distrutte dal sisma. Mi pare che anche in questo senso abbiamo fatto un buon lavoro, raccogliendo le indicazioni provenienti da tutti i Gruppi.

Si tratta di interventi concreti e mirati che, come ho detto all'inizio dell'intervento, si collocano all'interno di una politica e una visione. Stiamo parlando di ulteriori passi verso una politica organica di rilancio e valorizzazione delle potenzialità straordinarie del Mezzogiorno. Tutti noi, nessuno escluso, abbiamo ben chiaro come rimangano ancora debolezze e limiti irrisolti: pensiamo alle grandi infrastrutture, a cominciare dalle interconnessioni ferroviarie, alla necessità di consolidare il sostegno al sistema produttivo, alla ricerca e alla formazione del capitale umano, ai temi del turismo e della cultura. Oggi però, anche nel convertire il decreto-legge di cui qui ci stiamo occupando e le misure che abbiamo ricordato, credo che possiamo rivendicare con assoluta fermezza che in questi anni abbiamo

invertito la tendenza, una tendenza che per troppo tempo ha visto un'attenzione verso il Mezzogiorno piena di parole e di impegni ma povera di atti e di politiche. Ora, lo possiamo ben dire, abbiamo una politica e finalmente atti e misure che vanno nella direzione di rilanciare e valorizzare per davvero le potenzialità del Mezzogiorno e siamo consapevoli che anche da qui passa la strada del consolidamento di quella ripresa che comincia ad affacciarsi nel nostro Paese, che con il Mezzogiorno sarà ancora più forte e più solida. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.

Ha chiesto di intervenire il senatore Cassinelli per illustrarla. Ne ha facoltà.

CASSINELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, prima di illustrare la questione pregiudiziale, vorrei segnalare che l'impianto fonico che condivido con il collega Boccardi da oltre un mese è in manutenzione. Mi rivolgo dunque alla sua cortesia per sollecitare, se possibile, l'Ufficio competente, in modo che nelle prossime occasioni io possa parlare dalla mia postazione, senza dover abusare della gentilezza della collega Pelino. La ringrazio.

Il decreto-legge in esame è il 71° provvedimento d'urgenza, se si sommano quelli del Governo Renzi e del Governo Gentiloni Silveri. Continua, da parte dell'Esecutivo, un abnorme e inappropriato uso della decretazione d'urgenza, attraverso la quale si assiste al radicale e inaccettabile spostamento della produzione legislativa dal Parlamento al Governo.

Il mio intervento non potrà quindi avere la caratteristica della novità rispetto agli interventi che in occasioni analoghe sono stati svolti da colleghi del mio Gruppo, ma questo non dipende da noi, bensì da un Governo che continua a replicare un *modus operandi* che umilia il Parlamento.

Nello specifico, il decreto-legge reca misure a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno, denominate «Resto al Sud»; interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere nel Mezzogiorno; istituzione di Zone economiche speciali; benefici fiscali e misure di semplificazione; disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo; valorizzazione dei contratti istituzionali di sviluppo; disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria; misure in materia di costo *standard* per studente; disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'amministrazione straordinaria dell'ILVA; misure in materia di assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali nel Mezzogiorno; misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale ed altre misure ancora.

Tuttavia, a rendere immediatamente vana ogni velleità del provvedimento in esame viene la relazione tecnica, dalla quale si deduce che tutto il decreto-legge è fatto a saldo zero, nel senso che non stanzia neanche un centesimo aggiuntivo su quanto previsto per il 2017 e per il triennio 2018-2020.

Dunque gli interventi previsti, che nelle intenzioni del Governo sono volti, da un lato, a superare il divario tra le Regioni del Sud d'Italia e il resto del Paese e, dall'altro, ad introdurre nuovi strumenti finalizzati alla crescita delle Regioni del Mezzogiorno, anche attraverso misure per i giovani imprenditori, ci sembra non siano assolutamente sufficienti per raggiungere l'obiettivo economico che si propongono e, soprattutto, per determinare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Infatti, tali misure non solo potrebbero essere inserite in provvedimenti più razionali e coesi, ma addirittura, in alcuni casi, adottate con strumenti ordinari di razionalizzazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione, essendo l'unica fonte finanziaria da cui attingono. Invece, siamo, ancora una volta, in presenza di una stratificazione di disposizioni, di una modalità normativa scomposta e poco incisiva.

Giova anche sottolineare che il carattere di omogeneità non può certo essere costituito dalla destinazione degli interventi ad alcune aree del Mezzogiorno. Disomogeneità aggravata dagli emendamenti approvati in Commissione, tra i quali cito quello, secondo me veramente estraneo alla materia che deve essere oggetto di questo intervento, riguardante le norme di contrasto ai fenomeni degli incendi boschivi. Non è certamente in discussione la necessità di contrastare questo fenomeno, che sta causando gravi danni al nostro patrimonio naturale, ma non è pensabile inserire una norma che abbia poi una rilevanza penale così importante in uno strumento come quello che dovremmo andare a

convertire quest'oggi.

Nel caso dei decreti-legge, che rappresentano una modalità straordinaria e non usuale con cui il Governo può legiferare, è necessaria l'ulteriore valutazione se, in sede di conversione in legge, le eventuali proposte di modificazione o di integrazione del testo contrastino con i principi di omogeneità delle disposizioni e di una loro necessità ed urgenza data da situazioni attuali e contingenti.

Il provvedimento al nostro esame si somma ad un lungo elenco di analoghe iniziative legislative emanate dal Governo negli ultimi due anni, per i quali il possesso dei criteri di straordinaria necessità ed urgenza, previsti dall'articolo 77 della Costituzione, è residuale e l'omogeneità del testo risulta essere compromesso da disposizioni eterogenee che lo rendono disorganico. Inoltre, il provvedimento, proprio a causa del susseguirsi di disposizioni tra loro eterogenee, è oggettivamente carente di una sua linearità strutturale, nel senso che le materie trattate non risultano sequenziali e unite da un nesso.

Giova ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale fonda da sempre i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge.

In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 ritiene illegittimo il decreto-legge il cui contenuto sia privo del vincolo della omogeneità esplicitamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Infatti, come sostenuto dalla Corte, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge debba essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte medesima, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza.

Il provvedimento al nostro esame ancora una volta, evidenzia dunque storture che sono da considerarsi un palese abuso. Il Governo ha infatti reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine «urgenti» sia motivo sufficiente per giustificare la necessità di emanare un decreto-legge. Oltretutto, si utilizza lo strumento del decreto-legge per riproporre una tipologia di misure vecchie, come quella dei finanziamenti a fondo perduto o a tasso zero, che hanno negli anni addietro ampiamente dimostrato di finire la propria portata nel momento in cui finiscono i finanziamenti a pioggia.

Si tratta di misure già viste e sperimentate, che non riusciranno a far emergere iniziative imprenditoriali nuove, ma semplicemente a distribuire a pioggia somme a una platea di circa centomila giovani del Sud. Da ciò discende come vi sia un utilizzo politico improprio della decretazione d'urgenza, ravvisabile anche nel fatto che i provvedimenti emanati dall'Esecutivo godono di una posizione di favore rispetto a quelli di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero che in termini di durata.

Purtroppo dobbiamo constatare che qualsiasi iniziativa da parte del mio Gruppo volta a segnalare l'assenza dei principi di costituzionalità nei decreti-legge è risultata vana. Se, infatti, da una parte si registra la propensione del Governo ad un utilizzo della decretazione di urgenza per una celere realizzazione degli obiettivi della sua politica, cioè la decretazione di urgenza da intendersi come necessità e urgenza in relazione ai fini della realizzazione del programma di Governo, dall'altra parte si assiste ad una inopportuna condiscendenza da parte di questa Assemblea.

Nel merito, va innanzitutto evidenziato che l'articolo 13 del decreto-legge reca l'ennesimo intervento per l'ILVA, le cui problematiche si susseguono ormai da anni, rispetto alla quale sarebbe stato forse più ragionevole riflettere e valutare con l'approfondimento necessario tutte le dinamiche connesse all'azienda e rimaste evidentemente irrisolte dai precedenti decreti in materia. Va riaffermato che una disposizione che ripete per la dodicesima volta in cinque anni un intervento per la maggiore industria siderurgica italiana in amministrazione straordinaria, rinnovando deroghe ai codici italiani per consentire la cessione degli *asset* dell'ILVA, rappresenta certamente un modo di operare ancora una volta ai limiti della costituzionalità.

L'articolo 14, invece, reca la proroga dei termini previsti dalla legge di bilancio 2017 per gli investimenti. Si unisce questo elemento per evidenziare che il decreto-legge ripropone una serie di disposizioni che pongono in modo manifesto l'assenza degli opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza e prefigurano una evidente violazione del vincolo implicitamente disposto dall'articolo 77 della Costituzione, ribadito esplicitamente dal citato articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Approfittando di questo autentico "treno merci varie", quale è lo strumento del decreto-legge, ci si carica sopra di tutto, persino l'articolo 15 che reca disposizioni di carattere meramente organizzativo degli uffici pubblici che non necessitavano di un provvedimento *ex* articolo 77 della Costituzione e che potevano essere attuate per via regolamentare. Insomma, una volta di più, si fa un uso inappropriato di uno strumento che la nostra Costituzione riserva ad iniziative realmente urgenti, oltreché necessarie.

Concludendo, questo è un provvedimento che in ogni caso non introduce disposizioni in grado di portare efficacemente, alle Regioni del Mezzogiorno, benefici di natura economica, bensì disposizioni che avrebbero potuto essere applicate in qualsiasi Regione italiana, anche del Nord e anche in Regioni virtuose.

Chiediamo pertanto che l'Assemblea deliberi di non passare all'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2017, Atto Senato 2860. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale presentata potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Sposetti)*.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Ma come, Sposetti, io condivido l'intervento che mi mandi e tu mi tratti così?

Può darsi, Presidente, che anche il senatore Sposetti, dopo aver ascoltato il mio intervento, si renderà conto che martedì 25 luglio sarà un'altra giornata tragica per il Senato. Infatti, alle ore 15 di oggi pomeriggio ero in Commissione quando è arrivata la discussione di un emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Mi scusi, Presidente, però ho l'attenuante di una provocazione.

Questo emendamento è passato in Commissione giustizia per il parere e poi è stato passato alla Commissione bilancio, mentre la Commissione affari costituzionali non è stata neppure interpellata. Il senatore Albertini, relatore in Commissione giustizia, ha ricordato una sentenza del 2014, recentissima, con la quale la Corte costituzionale ha stabilito il divieto di configurare, mediante una legge di conversione, nuove norme di diritto penale sostanziale ad effetto sanzionatorio il cui contenuto precettivo non sia attinente al decreto-legge, nonostante il decreto-legge in questione contenesse norme processuali penali. Ora, io mi sono distratto perché non posso seguire tutto: sapevo che erano in discussione norme per lo sviluppo economico del Mezzogiorno d'Italia e con grande sorpresa mi sono trovato una norma - adesso sto parlando del metodo ma poi, Presidente, verrò al merito visto che è presente il Ministro degli interni - che considero demenziale. Siamo un Paese dove, se c'è un incidente stradale, si corre a fare una legge sugli incidenti stradali totalmente sbagliata, come è emerso in seguito. Adesso c'è il problema degli anziani che vengono truffati e leggo che alla Camera dei deputati è stato presentato un disegno di legge che identifica un nuovo reato che non è la truffa, tutto basato sulla soggettività delle persone, non solo sull'età, ma anche sulle condizioni fisiche o psichiche del soggetto.

Adesso ci sono gli incendi e che cosa fa? Si piglia il primo strumento utile, che è il decreto-legge per lo sviluppo del Mezzogiorno, e di corsa si inserisce al suo interno l'ennesima norma penale del nostro ordinamento. Almeno l'avessero scritta in maniera intelligente: vi leggerò la norma, affinché vi rendiate conto perché il senatore Albertini, giustamente, aveva espresso parere contrario. Poi, preso atto che il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico non erano d'accordo con la sua relazione, si è

semplicemente segnalato alla Commissione affari costituzionali che il decreto-legge al nostro esame, così come modificato, è totalmente illegittimo. È palesemente illegittimo ed è una provocazione nei confronti della Corte costituzionale, lo dice uno che, ai tempi della legge Giovanardi-Fini, nel 2006, aveva innocentemente inserito nel testo alcune norme, prima che la Corte costituzionale scrivesse nero su bianco che ciò è illegittimo nei decreti-legge in conversione. Io avevo l'attenuante che mai la Corte costituzionale si era interessata dei decreti-legge in conversione. Adesso c'è una giurisprudenza consolidata, quindi, oltre alla colpa, ci vedo il dolo.

Ma cosa dice l'emendamento sugli incendi? Che se per il delitto che avviene su un podere o un bosco al cui proprietario viene irrogata sentenza di condanna per avere appiccato il fuoco, oltre alla condanna, è disposta la confisca dei beni medesimi, che sono poi assegnati, su richiesta, al Comune nel cui territorio sono situati. Allora, scusate, proviamo a ragionare: come è stato detto anche in Commissione, al contadino che brucia le stoppie - dolosamente, perché non potrebbe farlo - sul suo podere o sul suo fondo, oltre alla condanna, viene anche confiscato il podere, che va poi al Comune? Secondo voi, gli incendiari del Vesuvio o quelli che mettono le esche, sono così cretini da appiccare l'incendio a cominciare dal loro podere o vanno a innescarlo in un altro podere? Che cosa fa il giudice davanti a uno che accusa l'altro, dicendo che l'incendio non è partito dal suo terreno, ma da un altro terreno, nel momento in cui inseriamo una norma così drastica e draconiana come la confisca del podere stesso?

Chiedo ai colleghi se sia mai possibile, nel metodo, che si adotti un veicolo come lo strumento del decreto-legge sullo sviluppo economico e l'occupazione del Sud e ci si metta dentro una norma penale sanzionatoria, quando la Corte costituzionale ci ha detto che non si può fare, con la sicurezza che questa norma verrà cancellata. Siamo qui per fare le leggi o per leggere il giornale al mattino, vedere qual è la notizia che fa più effetto e correre a fare una norma penale, mai meditata da nessuno, mai vagliata da nessuno, in un pomeriggio, in mezz'ora, tra la Commissione giustizia e la Commissione bilancio?

Ma la Commissione bilancio - mi rivolgo al Presidente - è deputata ai giudizi di costituzionalità, nel momento in cui, in un decreto-legge come questo, vengono inserite norme penali, contravvenendo alle disposizioni della Corte costituzionale? E come mai la Commissione affari costituzionali non è stata minimamente interessata all'approfondimento di questo tema?

Mi sembra di capire infatti che, essendo già l'emendamento e la sanzione penale introdotti nel testo, se il Governo metterà la fiducia, passerà questo obbrobrio. È un obbrobrio procedurale, incostituzionale e demenziale nel merito, perché voglio vedere chi riuscirà ad applicare con equità una norma di questo tipo. Servirà per far scrivere domani sui giornali che il Governo è intervenuto subito per contrastare il problema degli incendi.

Speriamo che con il problema della siccità non si faccia qualcosa di analogo e che domani non ci troviamo inserita in un decreto-legge una norma penale su chi spreca l'acqua o chi non chiude le fontane, perché a questo punto, per correre dietro ai titoli dei giornali, ho l'impressione che questo Senato e questa Camera siano disponibili ad approvare le cose più incredibili. Si tratta però sempre di norme penali e di condanne, con norme sempre più interpretabili: non la certezza del diritto, ma la certezza del reato.

Richiamo ancora, perché mi ha impressionato, la norma che ci verrà trasmessa dalla Camera sul reato di truffa, che viene declinato diversamente a seconda del soggetto che stipula un contratto telefonico o che viene contattato. Voglio vedere, nei tribunali, come si farà a stabilire quando il contratto è stato stipulato correttamente e quando invece c'è un incapace, che in qualche modo è stato imbrogliato, fuori dalla fattispecie della truffa. Dunque stiamo moltiplicando i reati e le possibilità per persone innocenti di vedersi rovinata la vita. Come dicevo prima, vi sembra possibile che chi brucia le stoppie e provoca un incendio possa vedersi confiscato il terreno? Lo ripeto: chi andrà a valutare le responsabilità rispetto a chi sicuramente va a far scoppiare gli incendi lontano da casa sua o dal suo podere, magari per dare la colpa ad altri?

Signora Presidente, oggi non sarei dovuto intervenire, ma chi ha presentato la questione pregiudiziale

ha perfettamente ragione. Non si può trasformare una cosa seria, che tra le altre cose è stato approvata in Commissione e che dà una risposta concreta, con tutti gli effetti che può avere, ad un'emergenza occupazionale ed economica nel Meridione, e alla fine far deragliare tutto a causa di una norma di questo tipo, che non è stata vagliata e approfondita da nessuno.

Lo so che poi ci sono logiche che porteranno l'Assemblea a votare in una certa maniera, ma il dibattito in Aula serve anche a fare testimonianza. Voglio dire ai colleghi presenti e a chi ci ascolta che si arriva ad una strumentalizzazione dell'opinione pubblica, cercando di far credere che i problemi vengano risolti sempre con le manette, con la repressione e inserendo nuovi reati. E magari fossero efficaci! Mentre la norma è scritta in maniera tale che qualche poveraccio, se la Corte costituzionale non interverrà a cassarla, si vedrà confiscato il proprio terreno e qualcun altro approfitterà di questa norma per scavare nel torbido. Per quanto mi riguarda, quindi voterò con convinzione in favore della questione pregiudiziale in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

Non è approvata.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Invito i colleghi che intendono uscire dall'Aula a farlo in silenzio.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, che dire del decreto-legge sul Mezzogiorno al nostro esame? Pare che sia l'antipasto del pranzo di Babette che si consumerà in occasione dell'ultima legge di stabilità di questa legislatura, perché quello che avrebbe dovuto essere un decreto-legge dedicato ad una materia particolare si è trasformato in un assalto alla diligenza, ma del resto credo che sarà così da qui alla prossima tornata elettorale: ogni momento è buono per fare regali e per i saldi di fine stagione! *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatrice, aspettiamo un attimo che si allontanino i colleghi che vogliono lasciare l'Aula, cosa che li invito a fare in silenzio. Colleghi, consentite alla senatrice Montevecchi di parlare con un minimo di silenzio in Aula.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Dicevo quindi che, siamo di fronte al solito assalto alla diligenza a fini elettorali. Vediamo un po' anche in quelli che sono gli ambiti di mia competenza cosa è successo. Ad esempio, abbiamo visto sbucare un emendamento, che prevede lo stanziamento per l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di 4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250.000 euro, a regime, dal 2018 in poi. Ora ascoltate dove sono state prese le coperture per questa misura straordinaria volta a coprire le risorse necessarie per pagare gli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento: sono state prese dal Fondo unico per lo spettacolo dal vivo. Evviva! Quello è il pozzo senza fine, evidentemente, perché da lì si va sempre a prendere, come se in Commissione non avessimo appena licenziato un provvedimento che prevede addirittura un rafforzamento di quel Fondo. Ma poi, alla fine, quale sarà il risultato di questo rafforzamento se noi continuiamo ad attingere a piene mani da quel Fondo?

L'altro pezzo di copertura - ascoltate bene - arriva dal Fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica. Evviva! Già nella buona scuola era prevista tutta una serie di misure a costo zero, ora andiamo a prendere, dalle risorse destinate, altri soldi per il contributo speciale all'Accademia nazionale di Santa Cecilia e un giorno scopriremo a chi stiamo facendo il favore. Tra l'altro, fa ridere tantissimo la motivazione data dalla ex sottosegretaria Vicari per l'inserimento di questa misura all'interno del decreto-legge per il Mezzogiorno, che ha detto che tanti insegnanti dei corsi di perfezionamento all'Accademia di Santa Cecilia sono maestri di musica del Sud e che, quindi, c'è una certa pertinenza con il decreto Mezzogiorno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Poi abbiamo le risorse destinate alle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci. Nutro grande rispetto nei confronti di un gigante del nostro patrimonio intellettuale, però a presentare questo emendamento è stato il senatore Ugo Sposetti. Il collega Sposetti, che a me sta tanto simpatico, so che ha organizzato una bellissima mostra fotografica, a Milano, sulla figura di Antonio Gramsci: speriamo allora che le iniziative che questi soldi andranno a finanziare siano anche ulteriori, rispetto a quelle organizzate giustamente e - mi dicono - anche con grande competenza dal senatore Ugo Sposetti.

Poi abbiamo l'emendamento del Governo 15.0.1000, un aggiuntivo all'articolo 15, che prevede un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 a favore delle Province e qui verrebbe da dire, con un verso di battistiana memoria: «Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?» *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ma non solo. La copertura, per 90 milioni, sarà presa dalle somme impegnate e non più dovute per la carta diciottenni, la famosa 18App. Qui mi scappa da ridere perché, qualche giorno fa, il nostro ex *Premier*, Matteo Renzi, andava vantandosi del grande successo della 18App e in Commissione abbiamo avuto il segretario generale del MIBAC, la dottoressa Pasqua Recchia, che è venuta a dirci come stesse funzionando e che erano già stati spesi tanti soldi e che, però, tanti ne rimanevano e che, perciò, stavano valutando l'ipotesi di prorogare questa magnifica iniziativa. E, Oplà: i soldi rimasti dall'iniziativa della carta cultura per i diciottenni vanno a finanziare le Province. Benissimo. È tutto magnifico.

Poi abbiamo l'articolo 12, che vuole recepire una sentenza della Corte costituzionale in merito al costo *standard* per studente per il riparto del Fondo per il funzionamento ordinario delle università e, anche qui, si è persa l'occasione per fare qualcosa di concreto in modo che progressivamente sia colmata la lacuna tra gli Atenei del Nord e quelli del Sud.

Durante l'esame del provvedimento è stata approvata una proposta che prevede l'inserimento tra i parametri di calcolo anche degli studenti fuori corso al primo anno; ciò grazie a un emendamento della senatrice Ferrara e a un nostro emendamento che è stato in quello assorbito. Se non fosse per questo, tutti gli altri parametri e criteri contenuti nel decreto-legge in discussione sono gli stessi previsti dalla riforma Gelmini, quindi di fatto state riproponendo una misura della ministra Gelmini che è stata fortemente criticata e osteggiata e tra l'altro lo avete fatto senza interpellare le parti in causa, così, *d'emblée*, all'interno di un decreto-legge e senza un processo d'ascolto. Perfetto, andiamo pure avanti con le disparità tra Nord e Sud e questo sarebbe il cosiddetto decreto Mezzogiorno.

Vi è poi il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa minorile. Certamente è un obiettivo lodevole ed encomiabile, peccato però che non vi siate preoccupati e non abbiate voluto prendere in considerazione dei nostri emendamenti che chiedevano, proprio per raggiungere questo obiettivo, di mappare le tante ricchezze presenti nel Sud d'Italia e di mantenere fede a degli indirizzi dati dalla 7a Commissione, che ha approvato all'unanimità una risoluzione a seguito di un'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali, che prevedeva proprio una mappatura per il recupero, il riutilizzo, il riuso e la destinazione di questi luoghi affinché diventassero centri di aggregazione culturale e di promozione sociale per recuperare quel patrimonio intellettuale ricchissimo di cui il Sud si può fregiare, perché ha tanti giovani bravi che meritano opportunità e luoghi in cui aggregarsi e mettere a disposizione della collettività le proprie intelligenze vivaci. Non li avete voluti approvare. Peraltro, un rapporto dell'organizzazione Save the children ci ricorda che la povertà educativa e l'abbandono scolastico si combattono anche fornendo ai ragazzi dei luoghi di fruizione culturale (cinema, teatri, musei); pertanto non avete ascoltato noi, ma neanche Save the children e ve ne siete fregati di queste proposte che andavano proprio nella direzione di voler integrare questa battaglia e farla diventare a tutto tondo.

Concludo con una nota positiva, che credo riempia di orgoglio non solo me, ma tutto il Gruppo a cui appartengo, perché se per l'anno scolastico 2017-2018 nelle scuole del cratere colpito dal sisma sarà possibile formare delle classi con un numero di studenti minimo in deroga alla normativa vigente, sarà grazie al Movimento 5 Stelle che ha presentato un emendamento volto a prorogare una deroga contenuta in un provvedimento del gennaio 2017 che si preoccupava giustamente del completamento dell'anno scolastico. Concludo con questa bella notizia che rende tutti noi molto orgogliosi. *(Applausi*

dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Cardinali. Proteste delle senatrici Montevecchi e Lezzi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, credo che l'importanza di questo decreto-legge meriti un'attenzione, da parte di tutti noi, superiore a quella dimostrata finora, e soprattutto un'attenzione particolare alle importanti misure previste nel decreto-legge, che sono tante e positive. Non può accadere che in quest'Aula siano positive solo alcune delle cose che magari si è contribuito ad approvare, grazie a una maggioranza che le vuole e le approva.

Il decreto-legge infatti prevede misure allargate, che vanno a incontrare una contraddizione di questo nostro Paese, che ha dimenticato nel dibattito politico e istituzionale la questione meridionale, ma che invece se la ritrova ogni giorno davanti nel suo lavoro costante. Diventa difficile nel dibattito di oggi in Aula, ben introdotto dai relatori, citare Giustino Fortunato o Salvemini, Saverio Nitti o Antonio Gramsci. Mi limito solo a citare Pertini, nel 1982 (durante il messaggio di fine anno), quando sostenne che il problema del Mezzogiorno non può essere considerato solo un problema di quelle Regioni, ma deve essere considerato invece un problema nazionale, se lo si vuole superare. Aveva ragione e ha ancora ragione chi sostiene quelle tesi, differentemente da chi sostiene invece che il Sud sia magari una zavorra per il Paese.

Io non lo penso, molti di noi non lo pensano e non lo pensa questo Governo. Tanto non lo pensa, che al suo interno ha un Ministro, dopo anni, che si occupa con competenza di Mezzogiorno e che non si dimentica che c'è una questione meridionale, perché in questo decreto-legge la affronta in maniera nuova e moderna, non attraverso politiche di assistenza, ma attraverso sostegni per incentivare lo sviluppo dei settori produttivi trainanti e lo sviluppo dell'autoimprenditorialità, necessari l'uno e l'altro a una visione nuova del Mezzogiorno, perché purtroppo le politiche che abbiamo alle spalle hanno solo diminuito alcuni dei divari che ci sono tra Nord e Sud. Parlo da abruzzese: l'Abruzzo è una Regione che era uscita dal Mezzogiorno, che era uscita dalle contribuzioni europee per il Sud, che ha avuto per un breve periodo una sorta di uscita morbida, ma che poi è dovuta rientrare, proprio perché le politiche non furono quelle giuste.

Oggi l'approccio è nuovo, oggi ci sono misure a favore dei giovani imprenditori, oggi si dà un messaggio chiaro ai ragazzi e si dice loro di restare al Sud, si individuano strumenti e meccanismi, si individuano fasce di età, controlli, tutoraggi, monitoraggi, si individuano i soggetti gestori, si individuano le filiere, si inserisce l'agricoltura all'interno delle possibilità per un giovane di scegliere di rimanere al Sud. Ci sono poi le Zone economiche speciali (ZES), con i porti, che sono dei punti di modernizzazione assolutamente importanti e necessari.

Con questo decreto-legge ci siamo esercitati in un lavoro importante in Commissione. Oggi chi si smarca contraddice il comportamento avuto durante il lavoro costante e quotidiano di queste giornate. Ed è proprio in Commissione che, grazie a una stretta collaborazione con i relatori e con il Governo, abbiamo tirato fuori ulteriori e positive iniziative, che però non vanno a contraddire quelle che già il Governo aveva messo in campo, ma le vanno a precisare e a rafforzare, semmai a dettagliare e a migliorare. Ci sono misure importanti. Vi sono intanto le iniziative per rispondere alle molteplici esigenze delle popolazioni colpite dal sisma 2016?2017. Sono passati diversi emendamenti; i relatori hanno preso atto di alcune esigenze e le hanno sistematizzate in un emendamento che produce alcune importanti proroghe: la proroga dello stato di emergenza; la proroga per la presentazione dei progetti per gli indennizzi; la proroga per il sistema di recupero e di intervento sui rifiuti e le macerie, con l'aggiunta di nuove risorse pari a 100 milioni di euro.

Si approva altresì un emendamento - da me presentato - che toglie, ad esempio, le sanzioni legate al patto di stabilità agli amministratori dei Comuni del sisma 2016-2017. Vi sono altri emendamenti e altre possibilità nuove per quelle popolazioni, che naturalmente hanno bisogno di altro, e ancora altro faremo nei prossimi strumenti e nelle prossime iniziative per quelle popolazioni.

Alcune norme e alcuni incentivi prevedono risposte forti e certe, certamente migliori e molto superiori a quelle date in altre vicende analoghe. Forse dobbiamo rivedere e aggiornare le *governance*, molto complesse e molto irrigidite e che spesso fanno sì che i buoni provvedimenti che approviamo arrivino

in ritardo alle popolazioni e ai cittadini. Questi sono alcuni degli interventi che abbiamo previsto nel decreto-legge in discussione.

L'emendamento 16.0.26 interviene sulle aree del terremoto, tra cui l'Abruzzo ed altre Regioni non del Sud, ma assolutamente interessate da questo provvedimento. Credo che non si possa assolutamente rinviare la trattazione delle questioni legate all'emergenza del terremoto, ancora così vicino a noi e ancora così drammaticamente percepito dalla popolazione.

Importante - voglio sottolinearlo - è anche un emendamento presentato dal Governo, recependo azioni importanti provenienti dalla Regione Abruzzo e dalla mia modesta attività parlamentare, che stanzia 250 milioni per la sicurezza delle autostrade A24 e A25. Mi voglio soffermare su questo provvedimento, perché quelle autostrade che collegano l'Abruzzo al Lazio, fortemente trafficate a causa di un quotidiano movimento di migliaia e migliaia di persone che si muovono dall'Abruzzo al Lazio e viceversa, sono state interessate in questi ultimi anni da ben tre eventi sismici (2009, 2016 e 2017), che hanno prodotto non solo danni al territorio, ma anche, purtroppo, a quelle autostrade.

La sicurezza va garantita e questo provvedimento del Governo va incontro ad esigenze più volte richiamate, ma saranno sicuramente necessari ulteriori provvedimenti. In tal senso ho presentato un ordine del giorno, accolto come raccomandazione dal Governo, perché si prenda atto di una situazione particolarmente delicata e di emergenza, anche alla luce di una sentenza del TAR, intervenuta proprio oggi, che sconfessa l'azione del Governo e autorizza Autostrada dei parchi a poter aumentare i pedaggi. Questo potrebbe produrre sui cittadini che quotidianamente percorrono su questi assi autostradali un ulteriore incremento delle tariffe, che dobbiamo assolutamente scongiurare.

Le misure contenute in questo decreto-legge, quindi, spaziano su più possibilità e su diverse aree di intervento economico. Intervengono anche sulla dispersione scolastica e su problematiche gravi, denunciate da decenni, che riguardano il Mezzogiorno d'Italia, la crisi economica, in particolare di determinate aree, e la crisi sociale spesso connessa alla crisi economica, che porta molti ragazzi a un abbandono precoce del sistema scolastico e comunque alla condanna, purtroppo per loro stessi, a dovere fare i conti con un sistema sociale senza nemmeno i titoli di studio di base. Anche da questo punto di vista nel decreto-legge ci sono misure importanti, rafforzate dall'intervento emendativo di colleghi del Gruppo Partito Democratico, che voglio sottolineare per la loro sensibilità e per la loro importanza.

Oltre a questo, venivano giustamente richiamati gli altri strumenti che abbiamo messo in campo, Governo e Parlamento, per il Sud, in particolare i patti per il Sud e gli accordi programmatici relativi anche all'utilizzo dei fondi *masterplan* che le Regioni hanno adottato. Al riguardo, in questo decreto-legge si interviene soprattutto per semplificare e determinare procedure che facciano in modo che le decisioni politiche che vengono assunte dalle istituzioni, spesso in stretta collaborazione tra di loro, possano poi avere un dispiegamento, un esercizio di concretezza nei territori in tempi più rapidi e più adeguati alla necessità di quegli stessi territori, dove non si fugge più con la valigia di cartone legata dai lacci, ma dove si fugge - ancora, purtroppo - spesso con il *computer*, con i titoli di studio, con i *master*, alla ricerca di altri spazi e di altre possibilità. Ecco, però, che per rispondere proprio a queste nuove esigenze, a queste nuove drammatiche fughe, non si possono adottare strumenti vecchi, assistenziali, che non darebbero le risposte che desideriamo.

E, allora, proprio il taglio nuovo degli strumenti individuati in questo decreto-legge che vanno, all'opposto di vecchie pratiche clientelari e assistenziali, ad incidere proprio nelle aree problematiche (ma che vengono individuate come aree di potenzialità di sviluppo) a mio avviso rappresenta una mossa giusta, oculata, che dà a questo decreto?legge il peso di un provvedimento importante, a cui potremo assegnare ulteriore valore con la verifica degli strumenti adottati e con i necessari aggiustamenti, se dovessero servire.

Nello studiare le misure adottate per il cratere sismico del 2016-2017 abbiamo esaminato anche emendamenti - e concludo - che proponevano misure di semplificazione proprio per evitare che lo sforzo titanico che questo Paese sta facendo per dare risposte a quelle popolazioni non venga poi annullato dai lacci e lacciuoli di una *governance* complessa. Su questo fronte non c'è stata possibilità

di intervento in questo decreto-legge, ma sono certa che nei lavori preliminari alla legge di bilancio con il Governo troveremo la giusta misura per dare ulteriori spazi, certezze, fiducia e futuro a quelle popolazioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualdani. Ne ha facoltà.

GUALDANI *(AP-CpE-NCD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge giunto all'esame dell'Assemblea segue quello dello scorso dicembre, con cui il Governo ha avviato una campagna di aiuti per le situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

L'adozione del decreto-legge in esame si è resa necessaria per la necessità di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle Regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, introducendo misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione.

Per quanto riguarda le misure di incentivazione all'imprenditoria giovanile, significativa è la misura «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge. Si prevede un finanziamento fino a 1.250 milioni di euro per i nuovi giovani imprenditori *under* 35 del Sud Italia e di 50 milioni di euro per favorire gli imprenditori agricoli *under* 40. Sono inoltre previsti circa 200 milioni di euro per le Zone economiche speciali (ZES), 40 milioni di euro per favorire le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e 150 milioni di euro per il sostegno amministrativo agli enti locali.

Queste azioni, come capisaldi del provvedimento di urgenza, hanno l'obiettivo di dare un maggiore impulso all'economia del Mezzogiorno, alla cultura imprenditoriale e all'innovazione delle Regioni del Sud, in linea con il processo già avviato con il precedente decreto-legge sul Mezzogiorno, nonché promuovere l'individuazione di nuovi incentivi per i nuovi giovani imprenditori e l'introduzione di procedure semplificate.

Con la misura «Resto al Sud» ciascun richiedente riceve un finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro, di cui il 35 per cento come contributo a fondo perduto, erogato dal gestore della misura, e il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, rimborsato entro otto anni dalla concessione del finanziamento. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative alla produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero alla fornitura di servizi, ivi compresi quelli turistici. Sono inoltre previste azioni di accompagnamento da parte di enti pubblici, università e associazioni del terzo settore a supporto di questo processo di crescita. Chi sarà in grado di produrre progetti credibili e sostenibili, avrà il pieno appoggio dello Stato, in un rapporto di responsabilità reciproca.

Con il presente decreto-legge si cerca inoltre di rivalorizzare terreni abbandonati o incolti e immobili in stato di abbandono. Si tratta, in particolare, di terreni agricoli su cui non sia stata esercitata l'attività agricola da almeno dieci anni, di terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive e arboree e, infine, di aree edificate a uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, nonché delle relative unità immobiliari che risultano in stato di abbandono da almeno quindici anni, o su cui non risultano più operative aziende o società di almeno quindici anni.

I Comuni, quindi, devono provvedere a una ricognizione complessiva dei beni immobili e dei terreni agricoli da integrare anche con gli elenchi della Banca delle terre agricole tenuti a livello regionale. I beni possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni, rinnovabile una sola volta, ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione dell'utilizzo del bene.

Vanno sottolineate anche le misure attuate per fronteggiare i danni causati dal coleottero xylosandrus compactus, con particolare riferimento ai carrubi della Regione Siciliana, nonché i danni causati dal batterio xylella fastidiosa per i settori vitivinicolo e oliario e tutti quelli derivati dalla diffusione nel settore vitivinicolo, tutti settori di estrema rilevanza per il Sud Italia.

Per ciò che concerne l'istituzione di Zone economiche speciali, le nuove imprese e quelle già operanti possono beneficiare non solo di semplificazioni di tipo amministrativo, a patto di incrementare gli investimenti oppure di intraprendere programmi imprenditoriali, ma anche del *bonus* Sud, maggiorato

rispetto a quello previsto dall'ultima legge di stabilità, per l'acquisto di beni strumentali nuovi che sono destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno.

Con il lavoro della Commissione bilancio, a cui va il mio ringraziamento, si è consentita non solo la possibilità di presentare sino a due progetti per Regione relativi alla ZES, ma si è data anche la possibilità alle Regioni del Sud non strettamente collegate con la rete transeuropea dei trasporti (la cosiddetta rete TEN-T) di avere una Zona economica speciale interregionale. Per l'esercizio di attività economiche ed imprenditoriali, le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo e di impresa. In particolare, potranno usufruire di procedure semplificate, dell'accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel piano di sviluppo strategico della ZES e saranno destinatarie di agevolazioni fiscali aggiuntive rispetto al regime ordinario del credito di imposta al Sud.

Infine, è da segnalare anche l'introduzione di strumenti di velocizzazione degli investimenti pubblici e privati, nonché la presenza di una misura di sostegno per gli enti locali che accolgono i migranti, in modo tale che nelle situazioni di emergenza questi Comuni non vengano lasciati in balia di sé stessi.

Un altro settore essenziale per il Sud e sul quale il provvedimento è intervenuto è la pesca. Con un emendamento approvato in Commissione, sono state finanziate le indennità giornaliere per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivanti da arresti temporanei non obbligatori della stessa. Sul tema ambientale, considerata l'emergenza siccità ed incendi in questi giorni, un ottimo risultato è stato raggiunto con l'inasprimento delle misure restrittive contro chi incendia terreni a fini ritorsivi. Alternativa Popolare ha visto, con l'emendamento approvato in Commissione, riconosciuta la bontà della questione sollevata durante la fase emergenziale, dando una risposta concreta ad una piaga che sta affliggendo le nostre aree boschive.

Per concludere, signora Presidente, vorrei sottolineare una delle tante risposte che l'Italia ha dato sul tema della sicurezza nei centri delle città. Nel presente decreto-legge abbiamo previsto un controllo in entrata ed in uscita dai centri storici delle Città metropolitane dei flussi di merci mediante la realizzazione di un sistema automatico di controllo che sfrutti un nuovo modulo della piattaforma logistica nazionale. Questo è uno strumento per conciliare, al contempo, sicurezza e turismo. I flussi turistici, pertanto, non saranno compressi, ma la loro permanenza ed il loro fluire saranno garantiti da un ulteriore strumento all'avanguardia.

In merito al Sud Italia, penso immediatamente ai casi di Palermo, in qualità di capitale della cultura italiana 2018, e di Matera, in qualità di capitale della cultura europea 2019.

Questo provvedimento, tanto atteso dalle Regioni meridionali, si pone ormai in un processo costante di valorizzazione delle eccellenze e dei punti di forza del Meridione e di stimolazione delle forze e delle capacità dormienti del nostro Paese. Pertanto, non posso che auspicare una rapida approvazione del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, per la verità devo dire che se la politica per il Mezzogiorno del Governo e della maggioranza si specchia in questo provvedimento, c'è poco da stare allegri.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 18,14)**

(*Segue* D'ALÌ). Già il divario tra il Nord e il Sud cresce quotidianamente in maniera esponenziale. Sicuramente i colleghi avranno modo di leggere il rapporto della SVIMEZ - che non è un'istituzione privata, ma pubblica, al servizio delle istituzioni - che purtroppo dà conto di un'ulteriore crescita del divario tra Nord e Sud e di scenari drammatici per il Sud Italia se purtroppo, non certo per effetto di questo provvedimento, le cose non cambieranno. Se questi sono gli interventi, allora veramente noi ci chiediamo quale sia l'interesse del Governo, della maggioranza e dello stesso Parlamento per la cosiddetta questione meridionale, che è una questione nazionale. Questo è un provvedimento miserevole. Dal momento che andiamo a destinare 20 miliardi di euro per il risanamento delle banche del Nord, delle banche venete, del Monte dei Paschi, delle banche del Centro-Nord vedersi elargire interventi tutti da verificarsi nel loro accadimento, spalmati in lunghi periodi - parliamo di interventi

con stanziamenti previsti e frazionati fino al 2020 - appare davvero risibile. Se questa è la politica per il Mezzogiorno del Governo, noi abbiamo, con questo provvedimento, capito che non esiste una possibilità di attenzione.

Nessuno chiede assistenzialismo, ma non c'è una strategia. Non c'è una direzione; non esiste una valorizzazione delle grandi potenzialità del Mezzogiorno nel panorama complessivo europeo e mediterraneo. Nessuno parla dei grandi traffici internazionali, nessuno parla del divario infrastrutturale, nessuno parla del ruolo che il Mezzogiorno potrebbe svolgere, non solamente nel nostro Paese, ma nell'intera area mediterranea. E stiamo invece qui a discutere di pochi, pochissimi, piccoli interventi, legati ad alcune iniziative che i giovani dovrebbero assumere per avere un finanziamento finalizzato a generiche attività imprenditoriali, tra l'altro non sapendo a quale bacino culturale attingere.

Siamo tornati ai vecchi concetti postbellici dell'occupazione delle terre, attraverso l'intervento sulle terre incolte. Non ci si chiede, però, perché esistano ancora, nel nostro Paese, terre incolte. Non ci si chiede a proposito dell'agricoltura del nostro Paese, di cui discutiamo quando approviamo le mozioni o quando ci dedichiamo, a tempo perso, a questo importantissimo capitolo dell'economia nazionale e dove ancora migliaia e migliaia di ettari vengono annualmente sottratti all'attività agricola dall'espansione urbanistica, perché esistano ancora terre incolte. Ma esistono? O questo è uno strumento, di stampo molto caro alla sinistra, per camuffare un'azione espropriativa soprattutto sugli immobili?

Le terre, infatti, hanno talmente poco valore che ben poco possono produrre in termini economici a chi, eventualmente, va ad utilizzarle, ove mai questi progetti e queste situazioni si possano concretizzare. Vi sono, però, immobili che sappiamo essere oggetto di occupazione abusiva già da ora, soprattutto in alcune grandi città; e sappiamo benissimo da chi e per quali fini sono occupate. Questo è un cavallo di Troia per legalizzare situazioni assolutamente illegali?

Ma, a parte questo, sono venuto a conoscenza, anche attraverso la lettura del resoconto dei lavori della Commissione, di tutta una serie di interventi che con il Mezzogiorno non hanno nulla a che vedere o che, peggio ancora, con esso hanno a che vedere e sono risolti nella maniera sbagliata, non incidendo cioè sulle cause ma andando, come sempre, a cercare di imporre situazioni, soprattutto di carattere penale, che abbiamo dimostrato non essere risolutive di quelli che sono i mali.

Ancora una volta si verificano gli incendi? Bene, cosa pensano di fare la maggioranza e il Governo? Di inasprire le pene, come se inasprire le pene fosse la soluzione. Invece di stanziare risorse per la prevenzione, risorse adeguate per mettere in sicurezza le zone (ormai sempre più contenute, a causa di quanto successo in questa ultima stagione estiva, ancora non conclusa) preziose del nostro Paese, noi pensiamo di inasprire le pene. Questo è ciò che pensiamo di fare. Vi sono problemi ambientali? Inaspriamo le pene sui reati ambientali! Vi sono problemi legati agli incendi? Inaspriamo le pene.

Per carità, ogni aspetto deve ricevere la giusta attenzione, anche in termini di repressione, ma ciò che qui manca completamente è la politica delle prevenzione. E mi viene da chiedere se sia solamente casuale o accidentale il fatto che l'esplosione degli incendi in questo ultimo anno sia consequenziale all'abolizione del Corpo forestale dello Stato, voluta come capriccio semplificativo, che poi tale non è stato, da parte del precedente Governo e da parte di questa maggioranza perché bisognava dare un segnale di diminuzione di costi. In realtà, non solo non c'è stato alcun segnale di riduzione dei costi: i costi sono rimasti tali e quali dal punto di vista burocratico e sono cresciute enormemente le conseguenze e le disfunzioni che si sono create a seguito dell'abolizione del Corpo forestale dello Stato. Ciò è certificato e documentato nei verbali di quanto accaduto, fino ad ora, questa estate. Proprio nei verbali degli interventi di emergenza per gli incendi emerge il ritardo della filiera dell'emergenza dovuto proprio ad una confusione dei ruoli e all'incertezza su chi debba fare cosa e in che modo, quando si verificano queste situazioni.

Quindi, cari colleghi, lo ripeto, se questa è la politica del Governo per il Mezzogiorno, aliena da qualsiasi intervento strutturale, aliena da qualsiasi intervento strategico, aliena dal vero interesse delle popolazioni del Mezzogiorno, allora possiamo davvero cantare il *de profundis* del nostro Mezzogiorno

a meno che non si vogliano veramente costringere, nel senso buono del termine, le popolazioni del Mezzogiorno ad uno scatto d'orgoglio. Come si suol dire, si fa di necessità virtù, e quindi l'abbandono, in questo caso, può fare virtù. Noi confidiamo sempre nel fatto che le popolazioni del Mezzogiorno abbiano un loro scatto di orgoglio. In questo caso non può che essere uno scatto che parte dalla considerazione dell'assoluto abbandono politico, strutturale ed economico rispetto alla considerazione che, invece, viene riservata ad altre zone del Paese.

Se questi sono veramente i provvedimenti per il Mezzogiorno, allora bisogna chiudere questo decreto-legge. Lo voterete voi con il voto di fiducia (ma non certamente con la fiducia delle popolazioni del Sud).

Mi chiedo se, nell'ambito della maggioranza, i colleghi che vengono dal Mezzogiorno d'Italia dicano cose positive nei confronti di questo provvedimento per convinzione o per obbligo derivante dall'appartenenza politica. I rappresentanti politici delle regioni del Sud dovrebbero anteporre gli interessi veri dei loro territori rispetto agli ordini che vengono dalle segreterie politiche ed all'esigenza di mantenere la maggioranza e il Governo. Questo è purtroppo ciò che ha condannato il Sud dall'unità d'Italia fino ad oggi. Noi stessi siamo stati artefici della nostra arretratezza perché abbiamo subordinato i giudizi che dovevamo rendere e le proposte che dovevamo avanzare, per la nostra politica, alle segreterie politiche che imponevano altre soluzioni e sicuramente imponevano altre scelte che privilegiassero, soprattutto in termini infrastrutturali, altre zone del Paese. Quindi, fino a quando continueremo a rimanere, come classe politica del Sud, ingabbiati in questa cintura, in questa camicia di forza costituita dall'obbligo del rispetto delle maggioranze e dall'obbligo del rispetto delle direttive che vengono dalle segreterie politiche che costringono coloro che fanno parte della maggioranza ad accantonare gli interessi del Mezzogiorno pur di privilegiare gli interessi politici generali, sicuramente il Mezzogiorno non avrà alcuna speranza.

Una cosa bisognava forse inserire in questo decreto per il Mezzogiorno: la restituzione di quei 4 miliardi e mezzo di risorse sottratte con la legge di stabilità 2015 quando, per finanziare la decontribuzione sulle nuove assunzioni, che poi ha creato una bolla occupazionale della quale pagheremo, alla scadenza del provvedimento, sicuramente gli effetti a livello complessivo nazionale, sono stati bloccati 4 miliardi e mezzo di interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno nell'assoluto silenzio dei rappresentanti dei paesi del Sud. Allora feci una battaglia in Commissione bilancio perché ciò non accadesse, ma con gli occhi bassi i miei colleghi, sia della mia Regione che di altre Regioni meridionali, votarono a favore del provvedimento proposto dal Governo di centrosinistra dell'epoca.

Questo sarebbe bastato a restituire al Mezzogiorno il maltolto di una rapina intollerabile che continua a pesare sul divario infrastrutturale tra il Sud d'Italia e il resto del Paese. E la situazione si protrarrà fino a quando non andremo con decisione a risanare queste ingiustizie e a chiedere non l'assistenza, ma il rispetto dei nostri diritti e delle leggi che già prevedono queste cose per i nostri territori, e fintanto che ci accontenteremo di inezie così frantumate e tra l'altro così mal gestite, delle quali poi vorremmo anche vedere gli effetti, quando provvedimenti recanti finanziamenti quinquennali o decennali saranno già dimenticati e non avranno prodotto alcuna reale modifica della situazione economica del Mezzogiorno. Fino a quando ci accontenteremo, per così dire, di tutto questo e vedremo passare norme così risibili in questo Parlamento sotto forma di provvedimenti in favore del Mezzogiorno, allora purtroppo anche il Nord d'Italia dovrà rendersi conto che l'accrescersi del divario tra il Sud e il Nord è un danno per l'intero Paese.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrara Elena. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, l'obiettivo di questo provvedimento è dare maggiore impulso allo sviluppo della cultura imprenditoriale e dell'innovazione nei territori del Mezzogiorno. Tale progresso non può prescindere dallo sviluppo educativo, tema trattato in alcuni articoli a cui mi riferirò in modo specifico.

L'articolo 11 consente al MIUR di individuare, a seguito di un decreto e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata, per poter

emanare dei bandi che saranno rivolti a reti di scuole in convenzione con gli enti locali, soggetti del terzo settore, strutture sportive territoriali, o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.

Lo scopo è quello di progettare e attuare, nelle aree di esclusione sociale, interventi educativi di durata biennale in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

Ce lo dicono anche i dati riportati dal IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017, che mostrano come in Italia la condizione di persone di minore età che vivono in condizioni di povertà assoluta sia peggiorato. Il peggioramento diffuso delle condizioni economiche ha colpito le persone più vulnerabili e tra questi i minori e le nuove generazioni che hanno pagato il prezzo più alto.

I dati a nostra disposizione fanno emergere quanto i rischi e le fragilità siano reali e, di conseguenza, quanto gli interventi atti a combattere i fenomeni presi in esame dall'articolo 11 del provvedimento in discussione siano prioritari quanto urgenti. Non possiamo creare sviluppo se non partiamo dall'educazione, dalla cultura e dalla conoscenza. E sappiamo che la povertà minorile non riguarda solo il Sud e non riguarda solo l'educazione. Sono temi che trattiamo da anni in Commissione istruzione e cultura e nella bicamerale infanzia e adolescenza, con indagini conoscitive sia sulla povertà che sui diritti al patrimonio culturale ed artistico.

Sono temi che abbiamo affrontato con provvedimenti importanti del Governo che riguardano sia la scuola, sia gli affari sociali: pensiamo, per esempio, ai bandi per la povertà educativa che sono stati emanati quest'anno e porteranno risorse laddove ci sarà bisogno di lavorare in questo senso.

Il rischio per i minori è associato in primo luogo alla ripartizione geografica di residenza e al titolo di studio della persona adulta di riferimento, come riporta la relazione al Parlamento di quest'anno del Garante dell'infanzia dell'adolescenza. Quindi, conta dove vive un bambino e che titolo di studio hanno i suoi genitori. I minori nel Mezzogiorno e quelli che vivono in famiglie con a capo una persona che ha al massimo la licenza elementare presentano infatti un rischio di povertà relativa di circa 4 volte superiore a quello, rispettivamente, dei residenti nel Nord e di quelli che vivono con una persona di riferimento almeno diplomata. Sempre dal rapporto apprendiamo che, in conseguenza al maggiore impatto dei flussi migratori nelle Regioni meridionali, oltre il 60 per cento dei minori non accompagnati trovano accoglienza nelle Regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Basilicata: anche a questo devono fare fronte tali territori.

Nel rapporto pubblicato da Save the Children nel 2017, che è già stato menzionato, si desumono alcuni dati rispetto ai ragazzi di quindici anni, che non raggiungono le competenze minime in matematica e in lettura. Si evince che un adolescente che vive in Campania ha quasi il doppio di probabilità di non raggiungere le competenze minime in matematica rispetto ad un coetaneo che vive in Lombardia e il triplo rispetto ad un quattordicenne delle Province autonome di Bolzano e Trento. Percentuali molto simili si riscontrano riguardo alla lettura: in Campania il 31 per cento degli alunni sono in una situazione di svantaggio educativo, contro il 14 per cento a Bolzano, e l'11 per cento a Trento. Sono, insomma, dati che fanno pensare.

Si sta facendo molto in queste Regioni, anche a seguito degli investimenti fatti in questi anni sulla scuola e sui servizi ad essa collegati. Ad esempio, la Campania ha visto, in due anni, un aumento del 20 per cento della copertura di aule. Si tratta di un *trend* positivo comune alla maggior parte delle Regioni meridionali: vediamo infatti un aumento del 15 per cento in Calabria, dell'11 per cento in Sicilia e del 10 per cento in Abruzzo. Va menzionata la Regione Puglia, che ha attivato un progetto pluriennale denominato "Diritti a scuola", riconosciuto dai progetti europei come buona pratica, grazie al quale il tasso di dispersione scolastica si è abbassato di due punti percentuali in cinque anni. È possibile intervenire ed avere risultati concreti, ma è necessario costruire sistemi di rete con gli enti locali, il privato sociale e gli enti culturali, come indica l'articolo 11 del decreto-legge in esame nell'ambito dei progetti del Programma operativo nazionale (PON).

Oltre alle condizioni di povertà assoluta e relativa, sempre nel rapporto del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono emersi segnali allarmanti per i casi di povertà educativa, in riferimento non solo al sistema di istruzione formale ed informale, ma anche rispetto al diritto alla crescita e allo sviluppo relazionale, affettivo ed emozionale. Ecco perché è più opportuno parlare di povertà educative. Nel nostro Paese, un minore su 10, tra i sei e i diciassette anni, nel 2016 non è mai andato al teatro o ad un museo, non ha mai visitato mostre, monumenti e siti archeologici, non ha fatto sport con assiduità. Sono sei su 10 coloro che non hanno svolto quattro o più delle attività menzionate e i picchi sono in Calabria, in Sicilia e in Campania. Quindi il decreto-legge al nostro esame entra proprio in questo merito. Riteniamo che sia stato davvero un elemento importante l'aver inserito questo *focus* sulla povertà educativa.

L'articolo 12 del decreto-legge riguarda invece il costo *standard* per studente, che viene disciplinato come criterio di finanziamento delle università che, affiancato al criterio della spesa storica, ha la finalità di rendere il finanziamento statale, tramite la ripartizione del Fondo di funzionamento ordinario (FFO), coerente con il livello di efficienza dei costi sostenuti dagli atenei per erogare i propri servizi agli studenti. I lavori della Commissione in sede referente hanno raggiunto il risultato di arricchire il testo originario dell'articolo 12 del decreto-legge (ciò non è accaduta per l'articolo 11, per cui c'è stato di fatto un unico emendamento, mentre in questo caso abbiamo dovuto lavorare molto) con alcune importanti modifiche, che ne enfatizzano soprattutto i profili perequativi, nella direzione di avvantaggiare particolarmente le università del Mezzogiorno. In particolare, ricordo l'emendamento sulla dotazione *standard* della docenza, che la determina in modo che la stessa rimanga "costante" nell'ambito di un certo *range* di numerosità degli studenti per ogni classe di corso di studio. È stato precisato che i diversi contesti ai quali riferirsi per la valutazione della diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, con riguardo al reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo, di norma a livello regionale, siano in particolare quelli «economici e territoriali».

Ancora, è stato previsto che il costo *standard* per studente di ateneo sia moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studio, cui si aggiungono, come è già stato detto in quest'Aula, anche gli studenti iscritti al primo anno fuori corso.

Desidero ulteriormente focalizzare due punti e concludo. Il primo riguarda i *cluster* tecnologici nazionali. È stato approvato in Commissione un emendamento importante, che si occupa dei *cluster* tecnologici nazionali, quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio. Si tratta di figure riconducibili a poli di innovazione di cui al Regolamento UE della Commissione, che dovranno presto assumere la forma di associazione riconosciuta o fondazione, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.

È previsto che ciascun *cluster* elabori un piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descriva le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi.

All'interno del piano di azione triennale è inserita un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre Regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del piano di azione.

Concludo facendo un riferimento, anche se è già stato ricordato, a un emendamento molto importante che andava di pari passo con un emendamento presentato dalla senatrice Puglisi e da tutto il Gruppo PD della Commissione 7a del Senato. È stato, invece, acquisito quello presentato dalla senatrice Montevecchi - ma questo ci fa piacere - per poter dare continuità alla deroga rispetto all'organico degli

insegnanti anche per l'anno scolastico 2017-2018. Credo che non vadano strumentalizzati perché sono interventi trasversali e ci fa piacere che molto spesso, trattando di questi temi, si vada d'accordo. L'emendamento 15.0.40 della senatrice Puglisi prevedeva un'ulteriore misura. Il Governo e il MEF hanno accettato l'altro e quindi il nostro è risultato assorbito. Ripeto: siamo molto contenti e soddisfatti di aver potuto inserire nell'ambito di questo decreto-legge questa misura, che prima non era prevista, perché è senz'altro molto importante a seguito delle scosse che hanno segnato questo ultimo fine settimana. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-Misto-CP-S)*. Signor Presidente, credo che di provvedimenti sul Mezzogiorno ce ne sia bisogno da tempo e che questo, per quanto contenga elementi interessanti, non sia esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per superare il limite economico, culturale, politico e istituzionale dell'Italia a due velocità, con un Centro-Nord ricco, potente e industrializzato e un Mezzogiorno in condizioni di difficoltà, di disagio profondo caratterizzato da fenomeni pesanti di arretratezza. Questo va detto perché colloca così in modo opportuno il provvedimento che, ripeto, giudico positivamente per ciò che può fare nelle condizioni date. Non è un provvedimento che esaurisce un percorso necessario; è un provvedimento che accenna ad alcune questioni che vanno trattate in maniera più coordinata e omogenea in una politica per il Mezzogiorno di cui noi abbiamo bisogno e che non possiamo più tardare a mettere in campo.

Ricordo un tema che attiene a uno degli istituti di cui si parla in questo provvedimento. Mi riferisco all'intervento sull'occupazione giovanile, sull'autoimpiego e sull'autoimprenditiorialità rivolta ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni. Lo fa in più settori, utilizzando gli strumenti finanziari dell'Unione europea, quindi del quadro comunitario di sostegno, nonché utilizzando le forme di finanziamento possibile, sia quelle a fondo perduto sia con il credito a tasso d'interesse agevolato, anzi addirittura totalmente abbattuto. Lo fa, inoltre, partendo dalla convinzione che bisogna valorizzare lo sviluppo locale, cioè le vocazioni produttive dei luoghi, le risorse che sono distribuite in un'area del Paese che rimane povera, ma che è ricca di potenzialità, di qualità. Questo se noi la difendiamo. Anche in queste ore, infatti, c'è chi pensa ad aggredire il territorio, non a valorizzare le sue capacità di sviluppo. C'è, infatti, una cultura che vuole difendere il patrimonio di tutti, ricondurre la terra alla sua originaria funzione, cioè quella della produzione, che la vuol salvaguardare dagli inquinamenti. C'è chi difende il territorio, ma c'è anche chi lo aggredisce, chi agisce sulla spinta degli egoismi personali e sulla base delle ambizioni irrefrenabili verso la ricchezza, verso l'accumulazione, verso un uso proprietario del bene comune. C'è chi ha questo approccio e chi invece difende il patrimonio comune. Io credo che su questa linea favorire l'autoimprenditorialità, anche in settori delicati come l'agricoltura, non sia un elemento negativo, ma assolutamente positivo.

In questa sede ho sentito anche evocare la stagione delle occupazioni delle terre. Magari ci fosse lo stesso spirito, perché quella stagione ha prodotto una crescita complessiva del Paese e ha emancipato dalla povertà intere comunità. Magari fossimo all'interno di quella logica, perché c'era il senso di essere popolo, di essere impegnati ad affrancarsi dalla povertà e a ricostruire un Paese dilaniato dalla guerra civile e dai lutti della Seconda guerra mondiale. Io penso che quella sia stata una stagione assolutamente produttiva di cui dobbiamo tenere memoria a 360 gradi, riconoscendo le cause delle difficoltà di quell'epoca, ma anche i meriti in quella situazione della voglia di riscatto che si è registrata in Italia e di voglia di riscatto noi dobbiamo parlare per il Mezzogiorno quando affrontiamo questo tema.

Lo sviluppo locale è una grande cosa, perché mette nelle mani di chi vive nei luoghi la possibilità di organizzare la propria esistenza. Del resto, l'occupazione che noi evochiamo non la possiamo più ritrovare nel modo giusto; mi riferisco cioè a un'occupazione sana, a un lavoro buono, retribuito e non sfruttato, che è quello che conosciamo oggi; mi riferisco al lavoro retribuito per il suo peso e per il suo valore, un lavoro visto come emancipazione e riconquista della dignità da parte di chi vi è impegnato. Partire dallo sviluppo locale, cioè costruire le condizioni di sviluppo dove si vive e ancorare l'attività economica al destino del proprio territorio, significa partecipare alla vita della comunità costruendo,

per quella comunità, una prospettiva di progresso. Questo è quello che in parte c'è in questo provvedimento, che ha ancora il carattere di emergenza, che interviene cioè in una situazione molto complicata tentando di inserire qualche elemento positivo, ma sicuramente non decisivo.

Un'altra cosa che voglio dire è che alcuni emendamenti sono stati accolti - io penso positivamente - nella discussione che si è sviluppata in Commissione; sono tutti emendamenti di grande ragionevolezza. Ogni volta che noi facciamo una produzione normativa, ciascuno di noi porta avanti istanze di categorie sociali e di ambiti territoriali, ma si scontra con una realtà abbastanza cruda, quella di un Governo qualche volta ostaggio anche dei Ministeri. Quando parlo di Ministeri, parlo di quell'insieme di disposizioni e di visioni che sono frutto ormai consolidato dei condizionamenti imposti dalle burocrazie, che viaggiano dentro canali rigidi. È necessario riflettere su questo: la politica, il Parlamento, la capacità di legiferare in funzione del bisogno non possono trovare sistematici ostacoli a concludere cose che servono. Ne cito una per tutte: il Mezzogiorno ha una situazione di infrastrutture e trasporti difficilissima e complicata. Ebbene, signor Presidente, c'era un emendamento, proposto da me e dal collega Stefano, che riguardava una cosa molto semplice: assoggettare anche il sistema delle ferrovie cosiddette complementari, quelle a binario unico, quelle dove si consumano spesso gli incidenti ferroviari più gravi e dove si realizzano i lutti per l'insufficienza delle infrastrutture e l'incapacità di quei soggetti di mettere in piedi sistemi di sicurezza adeguati, all'organo di vigilanza delle ferrovie, facendo in modo che tale organo, che vale per la dimensione nazionale, valesse anche per le dimensioni regionali e locali del Mezzogiorno d'Italia, dove prevalentemente quei soggetti gestiscono il trasporto ferroviario. È una cosa ovvia, che costa un'integrazione di risorse finanziarie a un'agenzia dello Stato. Ebbene, ci è stato risposto che non lo si poteva fare, perché bisognava adeguare l'agenzia a questa esigenza. Quindi, siccome abbiamo problemi di copertura e abbiamo problemi di riorganizzazione, cosa lasciamo? Lasciamo le ferrovie a gestione locale e regionale fuori dai parametri della sicurezza. Poi, quando si verifica un incidente, tutti quanti noi veniamo qua a piangere i morti, a presentare mozioni e interrogazioni per chiedere al Governo e al Ministro di turno di intervenire su una situazione che avremmo potuto regolare, se non avessimo affrontato il problema ragionieristicamente. Lo abbiamo fatto positivamente in un altro caso. La Sardegna è una delle Regioni attraversate dal fuoco e lo è stata sistematicamente: essa svolge, attraverso cantieri verdi gestiti dagli enti locali, un'attività di prevenzione degli incendi, di cura del bosco, di pulizia, di risanamento e di ripristino ambientale dei luoghi. Rischiava di non poterlo fare più, con costi a carico della Regione e degli enti locali sardi, badate, quindi senza attingere alle casse dello Stato, solo perché esiste una disposizione che impone rigidi limiti alle assunzioni da parte degli enti locali, anche quando si tratta di progetti temporanei, con applicazione temporanea di personale e del tutto occasionale.

In questo caso ci si è venuti incontro e siamo riusciti ad ottenere la proroga di una disposizione che avevamo già messo in campo in circostanze anche allora difficili, quelle dell'alluvione di Olbia e dei lutti che da esso sono venuti, proprio perché c'era un problema di cura e manutenzione del territorio. Io credo che in questo stia il valore principale del provvedimento in discussione: il tentativo di valutare e considerare il territorio del Mezzogiorno come una risorsa che bisogna aiutare affinché esprima il massimo della sua potenzialità facendo una manutenzione accurata di quel territorio e salvaguardandolo dalle possibili aggressioni speculative. *(Applausi della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, questo decreto-legge approda in Aula con il retrogusto delle solite mancette preelettorali; non potrebbe non essere altrimenti, visto che tra pochi mesi dovremo andare a votare. Va fatta notare una prassi di questa maggioranza,più attenta alla ricerca di titoli roboanti che di contenuti finalizzati a cambiare realmente le cose. Così, mentre le banche negli ultimi anni hanno incassato ben 85 miliardi di contributi a fondo perduto dallo Stato, per il rilancio di mezza parte del Paese quanto avete stanziato? Poco più di 1 miliardo, di cui la maggior parte viene dai fondi per lo sviluppo e la coesione indicati nella legge di stabilità 2014.

Finalmente avete speso questi soldi, che sono pochi e spesi male. Come si fa seriamente a favoleggiare la ripresa del Sud praticamente con le briciole, di quello che rimane dopo una serie di provvedimenti

che non fanno altro che trasferire ricchezza dai cittadini italiani a poche grandi imprese? Giusto per capire quali sono le priorità di questo Governo e di quelli che l'hanno preceduto, ovvero le banche, va detto che tra i giovani e meno giovani del Sud e le banche, avete scelto queste ultime. Altro che discorsi pomposi, che dai noi in Sicilia si definiscono discorsi da «quaquaraquà», per citare il famoso Sciascia, che tutti noi ben conosciamo. Quindi tanta retorica ma pochi fatti, come piace al PD.

Il Sud è pieno di emergenze, ma voi lanciate la misura «Resto al Sud», che dovrebbe incentivare i nostri giovani a rimanere al Sud, ad aprire piccole e medie imprese. Davvero, io sono convinta che molti di voi abbiano sbagliato mestiere: dovevate tradurre i titoli dei film esteri; altro che lavorare in questo Palazzo! «Resto al Sud», ricorda molto «Benvenuti al Sud», una fortunata pellicola, comica quanto questo decreto-legge. Uno degli ingredienti sono i giovani, quelli con le tre G davanti, che rendono benevola ogni iniziativa. Chi se ne frega se uno dei problemi del Sud sono i meno giovani, altrettanto bisognosi di incentivi? E giù di retorica inutile e controproducente.

Noi, che siamo responsabili, abbiamo proposto una serie di modifiche, a partire dalle condizioni basilari per rimanere al Sud: avere un'abitazione dignitosa. Ho presentato un emendamento che chiede di recepire un mio disegno di legge che riguarda l'autorecupero di immobili abbandonati sia pubblici che privati, per recuperare i centri storici delle nostre città di Provincia abbandonate, magari instaurando attività artigianali e inserendoli in percorsi turistici. Bene, questo emendamento richiede una spesa poco superiore ai 400 milioni di euro che non prenderemo dalla fiscalità generale, bensì da piccoli aumenti delle aliquote a banche e assicurazioni, che sono le uniche entità che in questi anni hanno percepito enormi fondi provenienti dallo Stato.

Cosa vogliamo fare, signor Presidente, illustri colleghi? Vogliamo recuperare questo patrimonio edilizio e dare in comodato d'uso una casa a chi ne ha bisogno o vogliamo che i nostri giovani, che già sono senza lavoro, non abbiano nemmeno una casa, cosi sono super incentivati ad andare via?

Ha ragione chi ha presentato pregiudiziali di costituzionalità: in questo decreto-legge avete messo di tutto, finanche i soldi per la solita emergenza migranti. Anche in questo caso, però, avete sbagliato, a mio modesto avviso, perché, invece di dare soldi e incentivare i Comuni che accolgono, avete semplicemente aumentato i fondi per l'accoglienza, creando ulteriore disparità tra i cittadini italiani, a cui continuate a negare il reddito di cittadinanza e il lavoro, e gli amici degli amici che li accolgono, che avranno ancora più fondi. Nell'emendamento presentato, a mia prima firma, chiedo invece di togliere i vincoli alle somme destinate ai Comuni per devolverle a quei Comuni che accolgono come fondi da spendere per i propri cittadini non per l'accoglienza; ma anche in questo caso mi pare che non ci siamo.

Last but not least, l'idea di inserire un aumento di pene per i piromani, che pure avevo auspicato e chiesto con forza. Era abbastanza semplice: ci si doveva limitare ad aumentare le pene per l'incendio boschivo - come previsto anche da un mio emendamento - che infatti passano nel minimo da quattro a sette anni e nel massimo da dieci a quindici anni, equiparando di fatto l'incendio boschivo al terrorismo; bisognava aumentare i vincoli per i terreni bruciati al punto da rendere antieconomico appiccare il fuoco, e invece avete introdotto una norma liberticida che sequestra il terreno all'agricoltore per darlo al Comune che non sa assolutamente cosa farsene. Complimenti vivissimi! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. E iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi iniziamo il dibattito parlamentare sull'ennesimo decreto-legge emanato dal Governo, che si è occupato, con urgenza, delle disposizioni necessarie a stimolare la crescita economica del Mezzogiorno. Ebbene, l'urgenza è una condizione stabile nel nostro Mezzogiorno, dai tempi dell'Unità d'Italia.

Protagonista è oggi, ancora una volta, la questione meridionale, e cioè l'insieme dei problemi posti dall'esistenza del Mezzogiorno, ma vi anticipo sin dall'inizio del mio intervento che la questione è ben più ampia e non riguarda il solo polo Sud dell'Italia. Oggi c'è una situazione per cui si registra un più basso livello di sviluppo economico, un diverso e più arretrato sistema di relazioni sociali, un più debole svolgimento di molti importanti aspetti della vita civile rispetto alle altre Regioni del Paese, in

particolare quelle settentrionali.

Il grave degrado della vita amministrativa e i sistemi di poteri locali, l'indigenza in cui versano nel Mezzogiorno i nostri concittadini rappresentano uno dei più gravi fallimenti dello Stato, frustrate le ricette proposte dalla destra storica, dalla sinistra trasformista, dal giolittismo, dal fascismo, dal compromesso storico fatto di cassa del Mezzogiorno, finanziamenti a pioggia, cattedrali nel deserto, consenso clientelare, autarchia particolaristica che ha allontanato gli investimenti privati senza portare a profitto gli ingenti investimenti pubblici. C'è oggi bisogno di misure che riducano il differenziale di crescita delle zone più depresse del nostro Paese, di tutte le zone del nostro Paese ovunque siano collocate geograficamente. Occorre andare oltre gli stretti confini geografici. Per realizzare questo obiettivo sono necessarie riforme di struttura che intervengano e invertano radicalmente la tendenza in corso in tutto il Paese, non solo al Sud.

C'è poi un elemento specifico di critica a questo decreto-legge. Rischiamo di fallire l'obiettivo prefissato perché, pure apprezzando lo sforzo economico-finanziario messo in campo dal Governo, mi pare che il provvedimento contenga manovre solo sperimentali, emergenziali, non strutturali, che rischiano di essere insufficienti per dare soluzione stabile al problema annoso. Ciò che facilita la nascita e la crescita di nuova imprenditorialità è sempre utile, ma - lo ripeto - la nuova imprenditorialità sarà concentrata in particolari zone, senza garantire la crescita uniforme dell'intero territorio meridionale, né tantomeno sarà utilizzabile nel resto d'Italia. Nel provvedimento è infatti prevista l'istituzione delle Zone economiche speciali sperimentali (ZES), da costituirsi nelle sole aree portuali.

Parzialmente utile è anche la misura «Resto al Sud», perché offre ai giovani meridionali che non dispongono di mezzi propri per avviare un'attività produttiva una dotazione di 50.000 euro, un terzo della quale a fondo perduto, e la restante parte concessa con finanziamento a tasso agevolato.

Dispiace, però, che si siano voluti premiare il coraggio e l'intraprendenza solo di alcuni dei nostri giovani, ossia dei giovani imprenditori. Mi domando perché siano stati ingiustamente esclusi dai benefici i liberi professionisti e i commercianti, alimentando ulteriori squilibri all'interno del nostro tessuto sociale meridionale.

Vengo ora rapidamente al punto che mi appare centrale per criticare la norma che dobbiamo convertire in legge. Mi appare riduttivo e anacronistico concentrare gli sforzi per migliorare la situazione economica dei nostri concittadini proseguendo nell'utilizzo del solo criterio geografico. Sono molti i Meridioni d'Italia e non tutti si trovano al Sud. Mi riferisco alle zone depresse, dove c'è insufficiente attività di impresa perché disincentivata, ostacolata e negata, con le ovvie conseguenti ripercussioni sul lavoro, o, meglio, sulla sua mancanza, ovunque esse si trovino su tutto il territorio nazionale.

Ritengo che lo Stato debba intervenire ovunque vi sia bisogno, senza distinzione di latitudine geografica. Un criterio, una bussola per l'intervento pubblico nell'economia potrebbe essere rappresentato dalla media dei dati economici. Ebbene, in tutte le Regioni d'Italia, ovunque il tasso di disoccupazione superi la media nazionale dovrebbero applicarsi misure di favore analoghe a quelle che stiamo per approvare.

Faccio l'esempio della mia Regione, le Marche, che ben conosco. Il tasso di disoccupazione più grave e preoccupante negli ultimi anni ha superato la percentuale del 36 per cento, mentre solo la metà degli *over* 50 ha un'occupazione stabile. Più in generale, i dati dell'economia nel suo complesso sono preoccupanti. I dati diffusi dall'ISTAT mostrano una variazione reale del PIL ingravescente negli anni e, quindi, uno stallo dell'economia regionale, in controtendenza rispetto al *trend* nazionale. Si badi bene, i dati non considerano il fatto che il sisma dello scorso anno ha reso drammatica la situazione della Regione, anche se non ancora registrata dall'Istituto nazionale di statistica.

Tra tutte le Regioni, le Marche risultano tra gli ultimi posti per crescita reale del PIL rispetto all'anno precedente. Seguendo l'andamento dell'economia tra il 2011 e il 2013, il *trend* seguito dalle Marche si dimostra sensibile al contesto congiunturale italiano, registrando però livelli peggiori della media nazionale, con ulteriore flessione a causa della devastazione ultima del terremoto. Lo stesso valore del PIL procapite marchigiano è inferiore alla media nazionale e pone la Regione e i suoi abitanti in grave

difficoltà.

Stiamo parlando di una Regione che era ricca. Nel 2008 avevamo tutt'altri parametri. Attualmente le Marche crescono meno della media italiana, solo della metà. A soffrire particolarmente è il sistema della moda, che più incide sull'economia regionale. Mi riferisco al tessile, all'abbigliamento, al calzaturiero, al manifatturiero e al *made in Italy*, che è stato sempre eccellenza e fonte di ricchezza viste le esportazioni all'estero. La Regione fatica ad agganciare la ripresa. Ciò ha cause precedenti al devastante sisma che ci ha colpiti, nonostante le Marche siano una Regione vocata alla produzione di eccellenza. L'incidenza della produzione sul PIL nazionale è crollata da oltre il 5 per cento del 2000 all'1,5 per cento nella fase della crisi economica e ora si attesta su un valore ancora più basso.

L'andamento successivo è stato ancora peggiore, anche se - finalmente - lievissimi segnali di ripresa, grazie all'estrema laboriosità delle genti che la popolano, iniziano a vedersi. Si consideri che le Marche si caratterizzano per l'altissimo tasso di imprenditorialità, potendo vantare un'impresa circa ogni dieci abitanti. Le imprese sono 152.000 e i distretti produttivi sono specializzati nella manifattura di tradizione, dal legno, al mobile al Nord, alla meccanica e agli elettrodomestici, a strumenti di precisione al Centro, nonché al calzaturiero e all'alimentare al Sud. Le imprese hanno però un tasso di ricchezza inferiore alla media nazionale, poco inferiore ai 25.000 euro di PIL procapite. La crisi ha ridotto di 20 punti la produzione industriale dal 2008 a oggi, con un tasso di disoccupazione che è salito di più del 10 per cento del complessivo, pari a oltre un terzo degli occupati legati al settore industriale. Si può dire uno *tsunami* sociale, un sisma economico, una devastazione complessiva. Naturalmente, sull'economia regionale ha pesato anche il recente, sciagurato fallimento di Banca Marche, primo istituto di credito del territorio, e di Banca Veneto, aggiungo. Purtroppo, la spesa per ricerca e sviluppo e la quota di imprese *high-tech* - il futuro di qualsiasi Paese voglia rimanere al passo coi tempi - è sotto la media nazionale. Unica nota positiva è rappresentata dalle *start-up* innovative, a dimostrazione che l'*humus* sociale è naturalmente imprenditoriale, se solo si offrissero le condizioni per utilizzare al meglio tutte le potenzialità dei cittadini lavoratori ed imprenditori marchigiani.

Per riprendere il percorso di crescita, è necessario un piano strutturato di politica industriale che detti tempi e metodi, interventi e risorse per riprendere un percorso virtuoso di sviluppo in tutte le Regioni d'Italia, non solo nel Mezzogiorno. Ciò vale in particolare anche nelle Marche, per il beneficio della Regione, che può essere propulsore di crescita, favorendo la ripresa di tutto il Paese, attraverso l'emanazione di norme in grado di realizzare programmi basati su meccanismi efficaci di *governance* che coniughino le strategie di programmazione nazionale con le specificità territoriali. Ciò è necessario non tanto e non solo per motivi di miope ed egoistico campanilismo, quanto perché le Marche rischiano lo spopolamento. Il terremoto ha fatto emergere con maggiore forza le debolezza e le criticità territoriali già esistenti nelle aree interne.

È chiaro, quindi, che in assenza di una rapida e valida proposta di rilancio, c'è il rischio di un rapido spopolamento, di una delocalizzazione delle attività produttive dalle Marche. Il sisma ha sicuramente accelerato i processi di abbandono del territorio, con relativo degrado del tessuto produttivo e sociale già in atto nelle zone interne. Se tutto ciò si vuole evitare, lo sviluppo futuro di queste aree deve prevedere una programmazione che superi il semplice ripristino dell'esistente, dando efficace soluzione alle problematiche caratteristiche delle aree interne regionali, supportate da una serie di misure specifiche per il rilancio delle attività del territorio. Ne va anche dell'equilibrio idrogeologico dell'Appennino centrale, dell'ecosistema, della tutela della biodiversità, quindi della nostra storia e del nostro futuro, fatto di produzione di eccellenza e - speriamo - di popolazioni stabili e laboriose, capaci di attrarre, grazie alla bellezza del nostro territorio, cittadini stranieri villeggianti, in grado di diventare *testimonial* della nostra eccezionale specificità regionale e nazionale.

Onestamente, mi stupisco del fatto che un Governo che ha finto di aver capito le reali necessità del nostro Paese, cioè il Sud dell'Europa, che ha lasciato credere di aver compreso il bisogno della società e dei cittadini che si affrontassero seri interventi di sostegno strutturale dell'economia reale, invece, quando poi ha avuto la possibilità di emanare un serio ed efficace provvedimento a sostegno del Sud e dei suoi abitanti, non abbia voluto seriamente analizzare la realtà per dare una soluzione, negandosi

così la possibilità di affrontare e risolvere le reali problematiche esistenti. Questo Governo si è limitato ad autodelegarsi, per rifare gli errori del passato, per riproporre la solita ricetta trita e ritrita, fatta di finanziamenti non strutturali, insufficienti, parziali, preferendo riproporre quanto è già stato fatto, e male, visti i costanti fallimenti dei provvedimenti emanati per il Mezzogiorno, e non abbia avuto - mi stupisce - il coraggio necessario per osare, ovvero proporre una riforma strutturale perché non ha voluto - o non ha saputo - osare, quindi farci ottenere il necessario, farci ottenere di più.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tocci. Ne ha facoltà.

TOCCI *(PD)*. Signor Presidente, è all'esame dell'Assemblea la definizione dei criteri del costo *standard* per studente. Per restituire però la parola al Parlamento, c'è voluta la Corte costituzionale, che ha annullato i decreti con i quali i Governi passati si erano impossessati illegittimamente della competenza negli ultimi quattro anni. La ritrovata potestà legislativa ha consentito di emendare il testo per correggere almeno gli errori più gravi del metodo di calcolo.

Il primo errore consiste nel calcolare il fabbisogno degli atenei escludendo il conteggio degli studenti fuori corso. Il criterio svantaggia gli atenei meridionali che ne hanno un numero maggiore. Con l'approvazione, però, dell'emendamento 12.25 si amplia il calcolo ai fuori corso di un anno, perché si tratta di solito di studenti che continuano a frequentare i corsi e spesso devono solo completare la laurea.

Secondo punto: sommando i fabbisogni di tutti gli atenei si ottiene il fabbisogno totale del sistema universitario, che però non è mai stato utilizzato come parametro di riferimento negli anni passati. Finora, cioè, il Ministero ha applicato il costo *standard* agli atenei, ma non a se stesso. Non è casuale. Se si considerasse il fabbisogno totale, il finanziamento del sistema universitario dovrebbe aumentare del 20-30 per cento. Con l'emendamento 12.27 si obbliga il Governo a certificare il fabbisogno totale, che ogni anno sarà il punto di riferimento nella discussione sugli stanziamenti della legge di stabilità.

Il terzo errore è il più grave. Il modello di calcolo vigente fa a cazzotti con la realtà. Consideriamo un semplice esempio tra due atenei che offrono due corsi: il primo con cento studenti e il secondo con cinquanta studenti. Il primo ateneo riceve un finanziamento doppio rispetto al secondo, pur affrontando entrambi gli stessi costi perché hanno gli stessi docenti. È evidente che il modello nasconde una grave distorsione dimensionale priva di qualsiasi giustificazione relativa ai costi reali.

L'algoritmo determina, quindi, una forte penalizzazione degli atenei collocati in bacini poco attrattivi, meno accessibili o, comunque, a domanda più debole, soprattutto nelle università del Mezzogiorno, nelle aree interne del Centro e perfino in alcune Province del Nord, come in Liguria e in Friuli. Nei quattro anni passati molte risorse pubbliche sono state distribuite secondo criteri sbagliati e ingiusti, e viene da pensare che abbiano contribuito al calo delle immatricolazioni, che infatti è maggiore in quelle parti del Paese.

Queste politiche sono inammissibili in un Paese come il nostro con una quota di laureati pari alla metà della media europea. Se si vuole davvero recuperare il ritardo occorre un balzo in avanti, una crescita dell'alta formazione per le nuove generazioni. A tal fine, non basta che l'università cresca nelle grandi città, ma si deve innalzare la qualità degli atenei nelle reti capillari del Paese, nella Provincia e tra gli strati sociali più svantaggiati.

La correzione dell'algoritmo è ottenuta con l'emendamento 12.8 che determina la costanza del fabbisogno per numero di studenti, compreso tra valori minimi e massimi. In questo modo si rispecchia il funzionamento reale del sistema. Ovviamente, l'ateneo più grande sarà finanziato di più nella misura in cui offrirà un maggior numero di corsi, tenendo conto quindi dei suoi maggiori costi reali.

Quarto errore: quando il numero degli studenti supera un numero massimo, il decreto sull'accreditamento dei corsi impone di aumentare quota parte del numero dei docenti, ma contemporaneamente un altro decreto, quello sul *turnover*, può impedire l'assunzione dei docenti previsti. L'ateneo si trova nella situazione imbarazzante di non poter assumere il docente per il quale ha ricevuto un finanziamento aggiuntivo in base al costo *standard*. Siamo dentro un tipico comma in

cui si affastellano regole che rispondono a logiche diverse.

La coesistenza di algoritmi conflittuali determina contraddizioni e suscita comportamenti degli atenei non positivi per il sistema. L'effetto più negativo è la proliferazione del numero chiuso. Per evitare il doppio vincolo di dover aumentare docenti senza poterli assumere, l'ateneo fissa il numero chiuso al livello del numero massimo di studenti. Questa regolazione sarebbe inaccettabile nel sistema scolastico, che risponde, invece, alla crescita della popolazione studentesca con un corrispondente aumento del numero degli insegnanti. La stessa dinamica di sviluppo si dovrebbe verificare nell'università, se il Ministero applicasse coerentemente la logica del costo *standard*.

Abbiamo cercato di liberare l'università da questo vincolo assurdo presentando l'emendamento 12.28, che elimina la norma Tremonti del massimale nazionale di *turnover*. Purtroppo, nonostante il testo fosse stato concordato con il MIUR, è stato bocciato dalla Commissione bilancio sulla base del parere negativo del MEF, privo a mio avviso di fondamento giuridico e contabile. Spero che in Assemblea si possa riesaminare l'emendamento.

Con l'introduzione del costo *standard*, infatti, non ha più alcun senso il vincolo del *turnover*. Nel nuovo schema, infatti, la politica delle assunzioni degli atenei non può in nessun modo influire sulla crescita della spesa poiché è costretta a muoversi all'interno del *budget* assegnato con la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

Quindi, il vincolo del *turnover* non serve a impedire la crescita del debito, vieta le assunzioni anche agli atenei che hanno risorse proprie, distorce la logica del costo *standard*. Eppure, questo vincolo ha danneggiato pesantemente l'università italiana, tenendo fuori dalla porta due generazioni di giovani studiosi, e causando un pernicioso invecchiamento della docenza.

In conclusione, gli emendamenti del Gruppo PD, concordati con la ministra Fedeli, consentono di apportare importanti correttivi al modello applicato negli anni passati.

Rimangono però altri problemi irrisolti: l'insufficiente finanziamento del fabbisogno totale, lo squilibrio a discapito dell'area umanistica - sociale, la mancata revisione generale delle regole di finanziamento dell'università. A tal fine, avevo proposto di limitare l'attuale decreto-legge all'inevitabile sanatoria dei quattro anni passati e di prevedere, invece, un altro disegno di legge per impostare su basi nuove un modello di finanziamento per l'università. Sarebbe stata anche l'occasione per sottoporre il modello ad un'ampia discussione pubblica, ottenendo sicuramente contributi migliorativi. Purtroppo, sulla proposta non si è trovato l'accordo e di conseguenza si è dovuto procedere con correttivi puntuali e parziali sul testo del decreto-legge, senza una revisione generale della legge di finanziamento dell'università.

Ormai tale esigenza è ineludibile. È necessaria una discussione pubblica e una riforma generale delle regole del sistema. Da dieci anni la politica universitaria è in balia di algoritmi apparentemente neutrali, inesorabili come le calamità naturali, incomprensibili ai non addetti ai lavori e inaccessibili al dibattito pubblico. Se ne sono serviti i Governi degli ultimi dieci anni per attuare la più pesante recessione nella storia del sistema universitario italiano, una sorta di triplice arretramento: circa il 20 per cento in meno di docenti, di fondi e di studenti. Nessun altro comparto della pubblica amministrazione ha subito un salasso di questa portata e nessun altro Paese europeo ha risposto alla crisi indebolendo così pesantemente le strutture dell'alta formazione e della ricerca.

Esprimo in conclusione la soddisfazione per le utili correzioni introdotte nel decreto. Nei prossimi mesi, però, dovremo fare di più per apportare una correzione all'intera politica universitaria dell'ultimo decennio. Basta con il blocco delle assunzioni e con i numeri chiusi: bisogna aprire le porte dell'università ai giovani, ai ricercatori e agli studenti. È nel primario interesse del Paese. *(Applausi del senatore Santini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, qualche domanda su questo provvedimento ce la siamo posta. Ci siamo posti una domanda molto semplice, cioè se tutto va bene. La risposta è stata forse sì e forse no. Ci siamo chiesti se si poteva fare di più, se si poteva dare di più. Probabilmente sì. Se poi si

pensa che i problemi si possano risolvere con questo decreto-legge, personalmente credo di no. Credo, però, che sia stato un tentativo di rimettere in moto una parte di questo Paese che arranca faticosamente e che ha visto in questi ultimi anni di crisi il divario, non solamente con il Nord ma con la restante parte dell'Europa, aumentare sempre più. L'aumento di questo divario è stato anche dettato, forse, dall'incapacità di mettere in condizioni una parte di questo Paese di avere quelle peculiarità che ha sempre avuto, vale a dire la possibilità di contendere agevolmente produzioni di eccellenza ed esportazioni di qualità ad altri Paesi europei.

L'Atto Senato 2860 reca la conversione in legge del secondo decreto-legge che riguarda il Mezzogiorno emanato solamente quest'anno. Se poi dovessimo contare tutti i provvedimenti che, a vario titolo, si sono susseguiti negli ultimi quaranta-cinquanta anni allora ci vorrebbe qualche giorno per metterli in fila. Se poi, signor Presidente, dovessimo relazionare sui risultati che tali provvedimenti hanno ottenuto, allora basterebbero probabilmente pochi minuti.

Il decreto-legge al nostro esame si compone di 17 articoli che riguardano esclusivamente i territori del Sud, con diversi interventi in settori quali lo sviluppo imprenditoriale e industriale, l'agricoltura, l'agevolazione fiscale, l'occupazione, l'analfabetismo minorile e l'università, gli investimenti, l'ILVA e la marginalità sociale dovuta alla presenza degli immigrati.

A tal proposito il Governo, nella legge di stabilità, aveva annunciato per il Meridione un fiume di risorse, in partenza da Roma per il Sud. Ora, con questo provvedimento, dovrebbe partire un altro fiume di denaro verso il Sud; peccato che ultimamente i fiumi non godano di buona salute.

Ho la sensazione che sia cominciata già da un po' di tempo la campagna elettorale e che si tenti di abbindolare il Meridione con qualche finanziamento, dato a pioggia, per garantirsi una certa visibilità. Sta di fatto che questo decreto-legge avrà lo stesso risultato di tanti altri provvedimenti, destinati a fallire per inconsistenza o per questioni strutturali, perché non omogenei, non calzanti con le problematiche reali, visto che non tutti hanno avuto la possibilità di ottenere i famosi 80 euro e, soprattutto, non li ha avuti chi ne aveva veramente bisogno.

Crisi e recessione hanno colpito l'intera economia mondiale in questi anni e hanno avuto un impatto pesante sul nostro sistema economico e ancor di più sulle Regioni meridionali, con effetto negativo su occupazione e redditi. La disoccupazione giovanile al Sud raggiunge picchi del 60 per cento ed è intollerabile che in questo Senato si parli di tutto meno che dell'unica cosa che conta che è il lavoro.

Forse è urgente che il Governo avvii un piano straordinario per il lavoro che viene invocato da tempo da più parti, indispensabile per far ripartire l'intero sistema economico in maniera strutturale e duratura. In Calabria vi è circa il 59 per cento di disoccupazione giovanile, in Sicilia il 57 per cento e la Sardegna è solo un punto dietro. A ciò si aggiunge un quadro in cui il Mezzogiorno è sempre più pericolosamente lontano dal resto del Paese e soprattutto dall'Europa. A tal proposito le politiche sino ad oggi adottate dal Governo non hanno certamente aiutato a migliorare la situazione del Sud, portando a un suo serio riscatto, e a garantire un futuro alle nuove generazioni.

Molto semplicemente, Presidente, manca un piano industriale, un piano del turismo e sicuramente un piano per l'agricoltura. Servono piani seri che possano riportare alla pari con altre aree europee un'area di questo Paese che ha sicuramente potenzialità enormi. Voi mi insegnate però che di potenzialità non si vive.

Il rilancio per il Sud non può passare se non attraverso una riduzione delle tasse, ma questo deve valere per tutto il Paese e non può essere semplicemente limitato ad alcune zone, come previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge, con cui si prevede l'istituzione di Zone economiche speciali: un tentativo nobile di mettere queste zone in condizione di potersi rilanciare economicamente. Le Zone economiche speciali sono volte a favorire l'insediamento di imprese o le imprese di nuova istituzione, ma una *flat tax* al 15 per cento sarebbe auspicabile in tutto il Paese.

Come dicevamo, non è previsto alcun piano industriale, ma l'ex presidente Renzi aveva presentato un *masterplan* per il Sud. Lo stesso *leader* dei giovani industriali chiedeva di coinvolgere nel progetto che riguardava il Sud chi effettivamente al Sud lavorava e faceva impresa. Gli stessi imprenditori

auspicavano di essere coinvolti per poter portare la propria esperienza in un territorio che conoscevano molto bene e chiedevano un progetto di impatto forte e di *shock* positivo. Nulla di tutto questo.

E che dire dell'articolo 11, recante «Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno»? È un bellissimo titolo. L'articolo è molto ben scritto, ma è poca cosa individuare aree di esclusione sociale per prevedere e promuovere progetti, altri tavoli e altre concertazioni che non servono a nulla e che probabilmente non porteranno da nessuna parte. Tutto questo senza nessuna risorsa.

Signor Presidente, ero rimasto a Industria 2.0. Abbiamo saltato a piè pari Industria 3.0, di cui non ho avuto notizia, probabilmente per colpa mia, e siamo ora alla versione 4.0. Ho capito che, probabilmente, usiamo solo i numeri pari: la prossima versione sarà la 6.0. Probabilmente mi sono perso qualche passaggio, per colpa mia. Il ministro Calenda l'ha raccontata bene in Commissione e anche in tutte le riunioni che ha fatto con gli industriali: certo è che non abbiamo risolto grandi problemi.

Signor Presidente, mai avrei pensato che la crescita economica del Mezzogiorno potesse passare per l'azzeramento, attraverso un emendamento, dei rifiuti pericolosi. Tutto questo lo troviamo infilato nell'articolo 9 del provvedimento in esame, che magicamente fa uscire violette e margherite dai rifiuti, che solo poco prima erano considerati pericolosi. Forse in tale articolo si cerca di bypassare tutte quelle promesse, che negli ultimi vent'anni sono state fatte sul risanamento del territorio, soprattutto al Sud e in particolare nella cosiddetta terra dei fuochi. Forse è il caso di ricordare il rapporto annuale sulle mafie e sui crimini ambientali. Forse lo sviluppo del Sud passa, invece, da una seria attenzione a queste enormi problematiche, che nuocciono sicuramente all'agricoltura, alla salute e al turismo, in piena contrapposizione, in termini di risultati, con gli articoli 2 e 3 del decreto-legge in esame.

Come dicevo in precedenza, probabilmente mi sono perso qualcosa per ciò che riguarda la questione industriale, ma forse il Sud dovrebbe concentrarsi su altre questioni, legate magari alla capacità di fare agricoltura e turismo. La proroga di un mese della misura agevolata, introdotta dalla legge di stabilità per il 2017, in materia di investimenti in beni materiali e strumentali ad alto contenuto tecnologico, potrebbe essere a tutti gli effetti una buona cosa, se non fosse che poi la gran parte di questi investimenti non viene fatta certamente al Sud. Non potevano certo mancare alcuni articoli sull'ILVA, eterno problema irrisolto, che ormai conta più commissari che operai. Speriamo che i soldi sequestrati alla famiglia Riva vengano effettivamente utilizzati per pagare i creditori e per la bonifica ambientale.

Signor Presidente, si figuri poi se poteva mancare, nel provvedimento in esame, un articolo sugli immigrati e l'immigrazione. L'articolo 16 riguarda infatti alcune aree degradate, con la massima concentrazione di stranieri. Si prevedono uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti: si aggiunge però che svolgeranno tale attività in modo gratuito. Il loro compito - udite udite- sarà quello di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati. Potrei fare anche qualche nome della provincia di Bergamo, come la zona di Castione della Presolana e quello di altri Comuni, come Botta di Sedrina, dove ne è arrivato qualche centinaio anche in questi giorni. Poi però, signor Presidente, diversamente dall'articolo di cui ho parlato in precedenza, per tale misura sono stati trovati 150 milioni di euro solo per il 2018: potere dell'accoglienza.

Signor Presidente, mettiamoci anche la questione della valorizzazione dei terreni incolti e degli immobili inutilizzati e mettiamoci pure la creazione di Zone economiche speciali, per aumentare l'occupazione al Sud. Credo però, in cuor mio, che l'idea del posto di lavoro pubblico debba essere un po' abbandonata e debba diventare meno attrattiva e che la società debba essere ben orientata a comprendere che il problema principale resta il lavoro, seriamente, soprattutto quello femminile e giovanile. La soluzione è la compattezza e ci vuole serietà: non ci può essere responsabilità senza potere e non ci può essere potere senza responsabilità. Credo che di questo i nostri parlamentari del Sud dovranno sicuramente farne tesoro.

L'approccio positivo verso la libera imprenditoria e verso la produzione deve essere estremamente serio. Signor Presidente, a volte ci dimentichiamo della produzione e pensiamo di poterla importare da altre parti del mondo. La partenza o la ripartenza non possono non inglobare l'idea che bisogna passare

dalle parole ai fatti, da strumenti *spot*, tipo questo decreto-legge, a interventi strutturali. Basta con la Terra dei fuochi, con le crisi idriche e con tutto ciò che fa del Sud una caricatura di se stesso.

Signor Presidente, non si fanno mai certi esempi, ma si parla sempre di una Lombardia che è la locomotiva del resto Paese. È una tesi probabilmente inconfutabile, ma penso che non possa più funzionare come metafora: una locomotiva guida un treno in cui tutti i vagoni procedono alla stessa velocità. È vero, si fanno trainare, ma hanno la stessa velocità della locomotiva. Questo non succede perché, comunque, se non c'è un'inversione di tendenza in questo Paese si rischia che i vagoni rimangano sganciati. Rivolgo, allora, un appello al Sud perché sono veri i detti «aiutati che Dio ti aiuta» e «largo agli uomini di buona volontà» che mettono in condizione il Sud di avere una locomotiva propria che faccia dei giovani i veri attori protagonisti, che aiuti loro a pensare che si può fare impresa nell'assoluta legalità, stando fuori da questioni legate a rapporti con mafia e via dicendo.

Questo decreto-legge, probabilmente, scontenta un po' tutti: quelli del Nord si lamentano perché non hanno avuto qualche attenzione; quelli del Centro già si lamentavano prima e, pertanto, è cambiato poco, e si lamentano sicuramente anche quelli del Sud, che forse si aspettavano qualcosa di più sotto l'aspetto economico, che non è stato proprio soddisfatto.

Presidente, chiudo con una chiosa. È bellissimo vedere scritto che l'obiettivo è rimanere al Sud perché la vera fortuna è stare a casa propria e vivere nella terra in cui si è nati senza dover giocoforza emigrare per il lavoro e per necessità. Se questo decreto-legge pensava di arrivare a un risultato del genere, credo che sia un pannicello caldo. Se l'idea è che possa innescare un meccanismo per cui il Sud faccia una sorta di autocritica e prenda d'esempio alcuni territori del Paese che ben funzionano, allora può raggiungere un risultato che va dal cinque al cinque e mezzo, come forma di incoraggiamento.

Presidente, noi siamo stati critici sul provvedimento. I 17 articoli non hanno sempre compreso appieno i bisogni del Sud e mettono in condizione questo Gruppo di non essere positivo non sull'attenzione al Sud, ma sul provvedimento che consideriamo addirittura insufficiente per risolvere problematiche estremamente serie. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 91 del 2017, recante disposizioni per la crescita economica nel Mezzogiorno, contiene talune misure sociali, ma è privo di una strategia progettuale sul Mezzogiorno.

Innanzitutto c'è una prima grande perplessità che riguarda la necessità di rispettare i principi relativi alle caratteristiche e ai contenuti dei provvedimenti di urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione e dalla legge d'attuazione costituzionale n. 400 del 1988. Come è noto, questi principi sono stati ribaditi in diverse pronunce della Corte costituzionale. In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte ha osservato che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alle finalità del decreto-legge spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere e i provvedimenti provvisori con forza di legge. Valutazione fatta sotto la propria responsabilità e sottoposta a giudizio del Capo dello Stato in sede di emanazione. La Corte conclude affermando che la necessaria omogeneità del decreto-legge deve essere osservata anche dalla legge di conversione, riservandosi la facoltà di annullare le disposizioni introdotte dal Parlamento in violazione dei suindicati criteri.

In alcuni casi nel testo in esame osserviamo un vero e proprio assalto alla diligenza, secondo una vecchia maniera. La proposta che prova a salvare la romanissima Accademia nazionale di Santa Cecilia, l'emendamento che tutela le condizioni di lavoro degli autisti dei camion, le deroghe per la formazione delle classi di alunni per le scuole danneggiate dal sisma nel Centro Italia, al di là del merito, che può essere perfino condivisibile, cosa c'entrano con lo sviluppo del Mezzogiorno?

Vi sono poi tante stranezze: in tema di contrasto agli incendi boschivi, anziché introdurre una discutibile disposizione, che novella un articolo del codice penale dentro un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, perché non si è scelto di rendere operativa la legge n. 353 del 2000 che, per rafforzare la prevenzione, ha introdotto il catasto delle aree percorse dal fuoco, al fine di poter

escludere queste aree da qualunque successivo progetto speculativo? Eppure oggi, a distanza di diciassette anni, i Comuni sono molto indietro, con la conseguenza che i vincoli del caso non possono essere applicati.

Mi chiedo inoltre se si può introdurre con assoluta leggerezza una norma che prolunga la permanenza in servizio dei magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018.

Per stare al merito del provvedimento, il testo che stiamo esaminando propone qualche pannicello caldo, ma nessun intervento strutturale e incisivo: in sintesi potremmo dire che non fa danni, ma è acqua fresca. Certo, possiamo sostenere che l'individuazione della misura a favore dei giovani nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud» contiene propositi condivisibili, così come assume un valore senz'altro positivo l'approvazione in 5a Commissione di un emendamento del Gruppo Articolo 1-MDP che per questa specifica previsione innalza a 50.000 euro l'erogazione del finanziamento per ogni singolo richiedente che intende costituirsi in forma di impresa individuale o di società.

Si continua però a percorrere una linea non risolutiva e cosi assistiamo perfino a vicende paradossali, come l'introduzione della norma che interviene sui consorzi agrari, con un'autentica forzatura che lede il principio di libera concorrenza, creando confusione tra scopo di lucro e scopo mutualistico, come sostenuto da diverse associazioni di settore.

Procederò ora ad esporre sinteticamente alcuni indirizzi che si potrebbero adottare; sono solo esempi di un modo diverso di pensare al Mezzogiorno. Anzitutto occorre unire imprese e tecnologia sulla base di un disegno governato: solo con una regia istituzionale si possono far incontrare le piccole e medie imprese con la tecnologia. Si deve partire dalla consapevolezza che spesso le piccole imprese non sono in grado di esprimere e di formulare la domanda di innovazione a loro idonea (che rimane conseguentemente inespressa), pur sentendone genericamente l'esigenza.

Più che di incentivi, l'ausilio alle piccole e medie imprese sul piano del progresso dei processi di lavoro necessita di una guida politico-istituzionale che si irradi in varie direzioni. Occorre creare un'interfaccia tra ricerca e impresa e puntare su figure intermedie di centri e professionisti che conoscano le problematiche della produzione e sappiano dialogare col mondo della ricerca applicata, per adattarla a ogni caso specifico, traducendola in progetti. Le imprese devono individuare facilmente il loro interlocutore dedicato o trovare sul mercato un'offerta privata di tali servizi ed essere incentivate a farlo.

Le Regioni sono le prime indiziate per dedicare proprie istituzioni a questo compito. Buone iniziative in questo senso esistono già ma sono poche, concentrate prevalentemente al Nord e generalmente fanno capo alle camere di commercio. Il progetto allo studio del Governo di prevedere agevolazioni fiscali per l'impiego nelle piccole e medie imprese *digital angel* (esperti per l'abilitazione tecnologica) è meglio di niente, ma salta a piè pari la necessità di concepire una *governance* dei processi, che non si innescano da soli. Abbiamo bisogno nel Paese di almeno sei o sette centri di ricerca applicata a servizio delle imprese e come interfaccia delle lauree professionalizzanti. Si può cominciare dal Mezzogiorno per istituirli.

Altro aspetto fondamentale è la logistica. Logistica e trasporti sono connessi anche con la questione meridionale. Dopo il raddoppio del Canale di Suez, il Meridione d'Italia dovrebbe proporsi come attrattore dei traffici mondiali che transitano nel Mediterraneo (20 per cento di tutti i traffici mondiali via nave) e connettersi al Nord con la Rete centrale nazionale (multimediale). Oggi il Sud risulta isolato dalle direttrici più importanti. L'alta velocità dovrebbe arrivare a Reggio Calabria e comprendere la Napoli-Bari-Taranto (che forse avrà un primo finanziamento nel 2017).

Per ciò che riguarda il traffico crocieristico (per il quale siamo secondi in Europa, con 10 milioni di presenze), le Regioni andrebbero aiutate con cofinanziamenti a connettere il potenziamento del sistema portuale (e dei collegamenti con i porti) all'offerta sia turistica che produttiva del territorio retrostante, in un approccio integrato. Si dovrebbero stimolare le Regioni affinché i porti di approdo vengano trasformati in sé in punti di attrazione turistica e diventino parte integrante della vita sociale del tessuto urbano, con strutture ricreative, sportive e commerciali e con rigenerazione paesaggistica. La rete ferroviaria nazionale e regionale dovrebbe essere unica e integrata, capace di soddisfare le

interconnessioni rilevanti.

Poi c'è la questione delle reti d'impresa. Possono andare dall'aggregazione per lo sviluppo del territorio alla messa in comune di servizi *post*-vendita in qualche parte del mondo o di un *export manager*, allo sviluppo comune di progetti di ingegneria. Occorre puntare con più determinazione su queste aggregazioni: non sono sufficienti i 122 milioni spesi negli ultimi cinque anni in questo tipo di progetti. Occorre riprendere l'impegno nazionale di detassazione di quanto le imprese destinano al patrimonio delle reti per iniziative comuni (solo 9 milioni per le reti di impresa per l'artigianato digitale e 8 milioni per le reti di impresa operanti nel turismo, con clausole restrittive).

Quanto all'università, si è puntato su sporadiche eccellenze, in un quadro medio non eccelso, piuttosto che a elevare la qualità media generale, con la conseguenza di produrre una differenziazione fortissima tra sedi, che è anche territoriale. Questo ha penalizzato le università del Sud. È mancato un impegno sulle università, i cui docenti sono passati da 62.000 nel 2008 a 50.000 nel 2016, mentre gli studenti sono passati da oltre 320.000 a meno di 260.000, con un taglio di fondi del 20 per cento. Si registra anche una migrazione di studenti dal Sud al Nord, non sempre giustificata dalla qualità dell'offerta formativa, ma solo dall'aspettativa di migliori opportunità occupazionali. Assegnare i fondi solo per il 28 per cento su base delle iscrizioni e il resto su base premiale vuol dire penalizzare le università del Sud. L'università è stata lasciata a sé stessa e senza scenari di domanda formativa piuttosto che farne elemento della crescita del Paese. Molti meccanismi sono perversi: allocazione dei fondi, selezione e sostituzione dei docenti, processi di valutazione, assenza di piani di riequilibrio basati su patti e verifiche (indispensabili per il Sud), tipologie delle offerte formative, organizzazione della ricerca, concorrenza invece che collaborazione. Occorre una revisione. Le lauree di primo livello non hanno raggiunto lo scopo, se il 55 per cento dei laureati prosegue per le lauree magistrali (cinque anni di media per le lauree triennali, con 1/3 con voti bassi, inferiori a 90). A cinque anni dalla laurea, solo il 50 per cento utilizza pienamente le competenze acquisite. Il «tre più due» deve essere quindi rivisto, con lauree professionalizzanti non subordinate a percorsi di lauree specialistiche. Sono debolissimi - se si escludono le professioni infermieristiche - i percorsi di studio brevi più direttamente legati alle professioni tecniche di livello alto. Sono necessarie lauree professionalizzanti con un anno di teoria, uno di laboratorio e uno di formazione sul lavoro; vanno istituite e incardinate nelle università.

In Germania producono tra il 30 e il 40 per cento dei laureati. La conferenza dei rettori si sta ponendo il problema, la nostra classe politica no. Senza un'istruzione tecnica applicata sarà difficile per la nostra industria prosperare. L'apprendistato di alta formazione non decolla. Non possiamo lasciare il problema agli istituti tecnici superiori, che sono solo 74. Ci vuole una *governance* di questi processi, soprattutto nel Sud.

Per il diritto allo studio occorre una regia unitaria che coordini l'impegno regionale e nazionale (il fondo integrativo è stato decurtato dopo il 2008 e solo ora è in risalita), evitando sperequazioni che fanno sì che al Nord ricevano la borsa il 90 per cento degli idonei e al Sud il 50 per cento. Sarebbe necessario assorbire nella responsabilità pubblica quanto cade sugli atenei in termini di minori introiti per gli sgravi alle tasse universitarie. Occorre incrementare gli investimenti per residenze universitarie.

Signor Presidente, colleghi, anche se l'ultimissimo dato rileva nel Sud una ripresa al pari di quella dell'Italia intera, devono essere tenuti presenti gli effetti dell'austerità dal 2008, che sono stati più profondi nel Sud per diminuzione del reddito, per occupati, per calo degli investimenti pubblici, per disinvestimento nelle università, per calo dei servizi pubblici.

È ripresa l'emigrazione, che interessa il 70 per cento dei giovani e il 25 per cento dei laureati. Il miglioramento è nell'agricoltura e nelle costruzioni, ma l'industria continua a perdere terreno. Manca, dicevo, un'idea di sviluppo e coerente di risposta alla crisi. Il *masterplan* per il Sud, nell'ambito del quale vengono siglati patti con le Regioni e con alcune città del Sud, porta alla frammentazione dei progetti. Si tratta di una ricognizione delle risorse esistenti, dell'elenco degli interventi da attuare, con data e spesa. Va apprezzato che questi patti ci siano ed è un passo avanti, ma nella sostanza siamo di fronte solo a un tentativo di accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali e a una sostanziale riproposizione di progetti dormienti, su cui confluiscono in modo tardivo e parziale risorse già destinate al Sud.

Non vi sono impegni aggiuntivi rispetto all'ordinaria spesa pubblica (assegnazione di 13,3 miliardi deliberati dal CIPE sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, che stanziava per il Sud 44 miliardi per il periodo 2014-20; gli altri saranno sbloccati con decisioni del CIPE solo dal 2018). La progettazione dei fondi rimane piena di duplicazioni.

In conclusione, è un'illusione continuare a pensare che lo sviluppo possa salire dal basso verso l'alto. Occorre un soggetto che produca un coordinamento di sistema, che organizzi capitali e soggetti privati e pubblici, interagisca con i territori, svolga politiche di attrazione degli investimenti legate all'unicità degli stessi, interagisca con i distretti tecnologici e industriali e con le città; soprattutto, che stabilisca le priorità. Non un soggetto che gestisca denaro, ma che coordini e indirizzi, cercando di accompagnare il cambiamento.

Inoltre, in assenza di investimenti pubblici che aggrediscano le condizioni di sottosviluppo di intere aree del Sud, creando occupazione stabile e qualificata, il rischio serio è che, dopo alcuni *slogan* evocativi, i risultati continueranno ad essere insufficienti. *(Applausi dal Gruppo Art. 1-MDP)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

DI GIACOMO *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, nella giornata di ieri l'intero territorio del basso Molise è stato messo in ginocchio da un devastante incendio che ha determinato la chiusura dell'autostrada A1 nei due sensi di marcia, della linea ferroviaria adriatica e della strada statale 87, spaccando il Paese in due per tutto il pomeriggio della giornata di ieri.

Tutto il pomeriggio le istituzioni sono state assenti. Il sito della Regione non ha dato alcun comunicato sui fatti. Il sito della Protezione civile, che era fermo al 7 luglio di quest'anno, è stato aggiornato soltanto nella tarda serata di ieri. Praticamente, un intero territorio della Regione Molise è stato lasciato solo, senza che le istituzioni intervenissero. È venuto meno, in questo modo, il coordinamento delle operazioni, con gravi ritardi nello spegnimento dell'incendio e con gravissimi rischi a carico della popolazione. Sono state lambite dalle fiamme le case sia nel Comune di Termoli, sia nel Comune di Guglionesi ed è stata persino evacuata la fabbrica della FIAT, dove lavorano 4.500 persone.

Questa mia denuncia vale anche per ricordare a questa Presidenza che il 25 giugno 2014 ho presentato un'interrogazione sullo smembramento della Protezione civile della Regione Molise, l'atto 4-02393, alla quale non ho avuto ancora risposta. Prego questa Presidenza di attivarsi perché il Governo risponda alla mia interrogazione.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, dieci anni fa un vasto incendio deturpò Peschici, distruggendo centinaia di ettari di bosco, con un drammatico bilancio di tre morti e decine di feriti.

Ieri, sempre a Peschici, nel Parco nazionale del Gargano, nella baia di Manaccora, il fuoco è tornato a seminare distruzione. Tantissime sono le case interessate dall'incendio. A causa delle fiamme è stato bloccato anche il tratto della strada statale 89, in località Mandrione, per evitare ulteriori disagi per gli automobilisti in transito. Come se non bastasse, l'incendio ha continuato la sua opera di devastazione per tutta la notte, proprio tra Peschici e Vieste, polverizzando la macchia mediterranea circostante, con danni incalcolabili per l'ecosistema e l'ambiente.

Il Gargano, dunque, torna a essere lo scenario di eventi causati da piromani e gente senza scrupoli, dopo essere già stato vittima, in passato, di altri incendi. Ricordo altresì la ferita, ancora aperta, relativa

al settembre 2014, quando fenomeni meteorologici ed eventi alluvionali di particolare gravità hanno causato gravissimi danni: è vergognoso che per un evento risalente a tre anni fa siamo ancora a chiedere quale sia lo stato di ottemperamento degli interventi previsti e di avanzamento e cantierizzazione dei lavori. Colgo pertanto l'occasione per sollecitare la risposta all'interrogazione 4-07533, presentata da me e altri colleghi il 17 maggio 2017. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni si sono date da fare nella zona del Gargano per scongiurare il peggio: parlo di volontari, cittadini, Forze dell'ordine e Vigili del fuoco, che sono stati veramente encomiabili.

Non so se conoscete la zona in questione. Si tratta di un'area bellissima, che fa parte di un Parco nazionale e deve essere assolutamente protetta. Approfitto per dire che il Gargano non deve essere lasciato solo, ma deve essere tutelato e sorretto dallo Stato. Soprattutto, bisogna evitare che si verifichino ancora questi episodi e che il Governo - mi riferisco soprattutto a quello territoriale - eviti il lassismo cui si preferisce cedere. Non voglio pensare ai fatti che si sono verificati in Sicilia e in Campania. Non voglio arrivare a quel punto. Tuttavia, anche la Puglia sta attraversando una stagione che davvero non può più sopportare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, approfitto della presenza di un Ministro e di un Sottosegretario per far presente una questione che preoccupa letteralmente tutta la popolazione trentina.

Circa una ventina d'anni fa, l'Unione europea aveva proposto al Ministero dell'ambiente l'introduzione dell'orso in alcuni territori, il famoso progetto Life Ursus e sono state introdotte, in più sequenze, coppie di orsi provenienti dalla Slovenia. Adesso il problema diventa grave: oggi stesso ci sono persone in ospedale in condizioni abbastanza gravi.

Negli ultimi tre anni si sono verificati quattro episodi che hanno comportato lesioni importanti e ricoveri ospedalieri: a Pinzolo, in prossimità delle funivie di risalita; nel 2015 nei boschi di Zambana, a Nord di Trento; sempre nel 2015, a Cadine, si è verificato un episodio gravissimo che ha coinvolto una persona che passeggiava con il proprio cane; tre giorni fa è successo più o meno nelle stesse zone, a Terlago, dove una persona è viva per miracolo, con lesioni alle gambe e alle braccia, ma se l'è cavata perché aveva un cane, che ha disturbato l'orso e pertanto la persona è riuscita a svincolarsi.

Chi sono e dove sono? Non tutti gli orsi hanno un radiocollare, per cui non si riesce nemmeno a localizzarli. Diciamo che questo progetto non è stato ben gestito. Abbiamo 27 agenti del corpo forestale che seguono il progetto, ma che non riescono a garantire un minimo di tranquillità alla popolazione, per cui ci viene da dire che tutto questo non va bene.

Cosa chiediamo al Ministro dell'ambiente? Di trovare una soluzione, in sintonia con la Provincia autonoma di Trento, che ha in parte le mani legate. Bisogna stabilire che adesso gli orsi - che sono indubbiamente in sovrannumero - rappresentano un problema di incolumità pubblica. Non sono cucciolotti pelosetti, come si vuol far vedere. Sì, sono carini, nessuno dice che bisogna ammazzare tutti gli animali che ci sono in Trentino, però a questo punto è necessario contenerne i numeri. Siccome nel disciplinare che abbiamo non è previsto un numero massimo, bisogna che il Ministero stabilisca un limite. Sappiamo che oggi 60 sono sicuri, ma, non avendo tutti il radiocollare perché lo perdono o per chissà quale motivazione, saranno sicuramente di più, probabilmente saranno 70-80.

C'è, poi, un problema di economia: poiché questi orsi arrivano fino alle strade, gli stessi turisti non vanno in zone dove possono mettere a repentaglio la propria vita e le persone che vivono in Trentino stanno cambiando abitudini di vita. Il sottoscritto ha parlato con una persona anziana, un nonno, che ha due casette in montagna: in una abita lui, nell'altra il figlio con i nipotini. Ebbene, si sono visti passare l'orso, che ha attraversato il prato che divide le due casette dove i nipotini giocano. Ora né il nonno, né

il figlio con i nipotini vanno più in quella zona: indubbiamente stiamo cambiando abitudini di vita.

Signor Ministro, le chiediamo di prendere contatti con la Provincia autonoma di Trento e di trovare una soluzione, perché questo stato di cose non è più sostenibile. Voi dite che questo animale è bello, noi diciamo che è bellissimo, ma quando il numero degli esemplari sorpassa la possibilità e la capacità di gestirli si prospetta un problema di incolumità pubblica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

ANGIONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIONI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi senatori, il mio intervento oggi, a fine seduta, prosegue la staffetta attraverso cui, insieme a tante senatrici e senatori, ormai da più di un anno, abbiamo deciso di ricordare ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è stata legata da una relazione sentimentale. Continueremo con questa staffetta fino a quando sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

In poco più di un mese, altri due delitti si sono aggiunti alla lunghissima catena. Mi riferisco a Erika Preti, una ragazza di ventotto anni, di Pralungo, in provincia di Biella, che è stata uccisa l'11 giugno scorso mentre si trovava in vacanza in Sardegna con il fidanzato, il quale, dopo aver addebitato per settimane la responsabilità a un fantomatico rapinatore, solo due giorni fa ha confessato di essere il vero autore del delitto. Ciò che rende ancora più drammatica, se possibile, la scomparsa di Erika è la motivazione che avrebbe scatenato l'intenzione omicida del fidanzato, cioè l'essere stato rimproverato da lei per delle briciole di pane sul tavolo.

E ancora, il 24 luglio, a Musile di Piave, in provincia di Venezia, Maria Archetta Mennella, di 38 anni, è stata uccisa a coltellate dall'ex marito, tra l'altro generosamente ospitato nell'appartamento dell'ex moglie ed è stata uccisa con delle modalità a dir poco efferate.

Da ultimo, appena ieri, a Castellammare c'è stato un femminicidio per fortuna solo tentato: un incontro tra due ex fidanzati, che doveva essere rappacificatore e che si è concluso con l'uomo che ha brutalmente investito con la sua auto la donna che, anche se in gravi condizioni, è riuscita a chiamare direttamente i soccorsi.

Con questi episodi, salgono a 71 le donne che abbiamo ricordato in questa staffetta, iniziata nel 2016.

I dati presentati dall'ISTAT a fine marzo scorso sulla violenza di genere ci confermano che il femminicidio è solo la conclusione più estrema di un diffuso problema di violenza maschile sulle donne e quei dati sono impressionanti: 8 milioni sarebbero le donne vittime di violenza psicologica, 4,5 milioni le donne che hanno subito nell'arco della propria vita atti sessuali degradanti ed umilianti, rapporti subiti con violenza, abusi, tentativi di stupro e stupri.

Signor Presidente, con queste testimonianze riproponiamo con convinzione il nostro appello, un appello innanzitutto al Governo ed in particolare alla Sottosegretaria con delega alle pari opportunità: la cabina di regia monitori l'applicazione, i pregi ed i limiti della legge n. 119 del 2013 e dia piena ed efficace attuazione al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Rivolgiamo un appello anche ai *media* e all'intero nostro Paese: ai *media* diciamo che si smetta di giustificare, anche con il linguaggio a volte accondiscendente, gli assassini, perché si rischia di colpevolizzare le donne che invece della violenza sono vittime ed al Paese intero diciamo che non si può accettare da nessun punto di vista che nel solo ultimo anno siano un centinaio le donne uccise nel nostro Paese con modalità e motivazioni simili a quelle che abbiamo citato.

In conclusione, mi sembra appropriato citare una frase che Maria Archetta Mennella ha scritto in un *social* qualche giorno prima di essere uccisa, una frase che mi sembra un monito rivolto alla qualità dei rapporti di genere: «Mi fanno paura» -scriveva la donna - «gli uomini che non capiscono che amare qualcuno vuol dire amare la sua libertà». *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 26 luglio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 26 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,04)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (**2860**)
PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
BERNINI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MALAN, CASSINELLI
Respinta
Il Senato,

in sede di discussione dell'atto senato 2860, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

il decreto-legge in esame, il 71º provvedimento emanato con la procedura d'urgenza nel corso della XVII Legislatura, testimonia la scelta del Governo di spostare la produzione legislativa che ha un impatto di ampio respiro sul Paese dal Parlamento al Governo stesso;

nello specifico, il decreto-legge reca: misure a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominate «Resto al Sud»; interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere nel Mezzogiorno; istituzione di Zone economiche speciali, ZES; benefici fiscali e misure di semplificazione; disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo; valorizzazione del Contratti istituzionali di sviluppo, CIS; disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria; ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno; misure in materia di costo standard per studente; disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria Ilva; proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti; misure in materia di assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali nel Mezzogiorno; misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale;

è necessario, anche con accordi con soggetti privati, che il Governo torni ad investire, con azioni di verifica e di controllo *ex ante* ed *ex post* sulle risorse assegnate e sui risultati conseguiti, per ammodernare quella parte del Paese che, purtroppo, presenta ancora oggi situazioni di arretratezza e di degrado che influisce sulla coesione sociale del Paese;

numerosi sono stati gli interventi legislativi statali che dal dopoguerra sino ad oggi anni hanno interessato specificatamente le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, Regioni con la finalità di creare attività produttive, occupazione, infrastrutture. Agli interventi nazionali devono aggiungersi quelli che sono stati realizzati con i Fondi europei. Le Regioni in oggetto hanno sovente dimostrato poca attenzione, o volontà, di utilizzare i Fondi stanziati nel ciclo di programmazione europea, per il cui utilizzo la presentazione di progetti e la rendicontazione delle spese è un elemento necessario;

premesso inoltre che:

dal 24 maggio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze è retto dal Ministro Padoan, presenza che testimonia una continuità politica nei temi, nelle scelte e nelle strategie economiche degli ultimi due Governi;

la Relazione introduttiva di maggio 2016 al *Masterplan* del Governo Renzi per il Mezzogiorno asserisce che se nel periodo 2001-2013 è tornato ad allargarsi il divario di produzione e reddito tra Mezzogiorno e Centro-Nord, nel 2016 si sono iniziati ad avvertire alcuni primi segnali positivi. Infatti, prosegue il Governo, a decorrere dal secondo trimestre del 2015 «si è osservato un miglioramento sia in termini di occupazione che di esportazioni verso i mercati internazionali più marcato nel Mezzogiorno rispetto alla media nazionale». Il *Masterplan* precisa quali devono essere per il Governo i punti di forza per dare vitalità al tessuto economico del Mezzogiorno: «aerospazio, elettronica, siderurgia, chimica, agro industria, turismo, solo per citarne alcuni - per collocarli in un contesto di politica industriale e di infrastrutture e servizi che consentano di far diventare le eccellenze meridionali veri diffusori di imprenditorialità e di competenze lavorative, attrattori di filiere produttive che diano vita a una ripresa e a una trasformazione dell'insieme dell'economia del Mezzogiorno. Tenendo presente che poggia su una dotazione economica consistente: parliamo di circa euro 98 miliardi, dal 2016 al 2023, da destinare allo sviluppo»;

il Governo precisa, infatti, che non sono le risorse finanziarie che mancano. Fondi strutturali (FESR e FSE) 2014-20 e cofinanziamento già incluso nella dotazione finanziaria dei relativi programmi assommano a euro 51,8 miliardi, di cui euro 31,7 miliardi sono europei e euro 20,1 miliardi Nazionali. A questi si aggiungono risorse dei Programmi Complementari per euro 7,4 miliardi (da cui vanno detratti circa euro 940 milioni, che alcune Amministrazioni Centrali e Regionali hanno destinato ai completamenti dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 ai sensi dell'articolo 1 comma 804 della legge di stabilità 2016). A sua volta, il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 può contare su euro 38,851 miliardi. Nel complesso sono quindi, come già ricordato, euro 98 miliardi a disposizione sino al 2023 per politiche di sviluppo. Il Governo precisa altresì che ciò che è mancata per decenni è stata la capacità di utilizzarli;

il ritardo nello sviluppo del Mezzogiorno è anche quindi legato al ritardo nell'utilizzo dei Fondi strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea. Secondo il Governo superare il ritardo è stato un obiettivo molto impegnativo e difficile da raggiungere ed ha necessitato, d'accordo con la Commissione Europea, la costituzione di una *task-force* dedicata per ognuna delle Regioni interessate per sollecitare e supportare le Regioni e gli Enti Locali ad accelerare l'utilizzo dei fondi, impegno necessario per di evitare che le Regioni del Mezzogiorno perdessero le risorse stanziate dalla Commissione Europea e dal Governo nazionale;

sempre secondo il Governo 51 programmi operativi hanno consentito di avviare l'utilizzo dei nuovi Fondi della Programmazione 2014-2020 immediatamente dopo la rendicontazione di quelli 2007-2013;

ricordato che:

il Governo ha precisato che vi è stata anche una risposta alle crisi aziendali ed è intervenuto, con strumenti come i Contratti di sviluppo e gli Accordi di programma, finalizzati a fronteggiare situazioni di crisi di singole aziende e di aree a rischio di desertificazione industriale. Obiettivo del Governo è stato quello di salvaguardare le possibilità di recupero per parti importanti del tessuto produttivo del Mezzogiorno, precondizione per mantenere aperta la prospettiva di una più generale ripresa produttiva e occupazionale. Tra gli interventi che hanno avuto esito positivo il Governo ricorda la crisi della ex Micron di Avezzano, della Whirlpool e della Firema di Caserta, della ex Irisbus di Avellino, dell'Ilva di Taranto, della Bridgestone di Bari, della Natuzzi nelle Murge, dell'Ansaldo Breda di Reggio Calabria, della ex Fiat di Termini Imerese, della conversione alla chimica verde dei poli di raffinazione di Gela e di Porto Torres, della ripresa dell'Eurallumina di Portovesme. Precisa inoltre che ha proceduto con Accordi di programma e Protocolli d'intesa per aree di crisi industriale localizzate nel Mezzogiorno come Taranto, le Murge, Gela, Termini Imerese, il Sulcis, Porto Torres, e 5 cinque aree individuate in Campania;

il Governo dichiara di essersi anche impegnato a definire ed attuare - anche con l'apporto di imprese partecipate dallo Stato (Terna, Snam, FS, Anas) - progetti infrastrutturali decisivi per connettere il Mezzogiorno al resto del Paese, all'Europa, ai mercati internazionali: dal Piano Banda Ultralarga - per il quale sono stati già stanziati euro 3,5 miliardi sul Fondo Sviluppo e Coesione e circa euro 2 miliardi sui Programmi Operativi Nazionali e Regionali -all'Alta Velocità sugli assi adriatico e tirrenico e sulla Napoli-Bari-Taranto e all'ammodernamento del sistema ferroviario in Sicilia e Sardegna; dal Piano della portualità e della logistica -che punta a fare dell'Italia e in particolare del Mezzogiorno un *hub* delle merci per tutta l'Europa al Piano degli aeroporti che rafforza le linee da e per il Sud e al risanamento e sviluppo degli assi viari portanti; dalle interconnessioni che superano i principali colli di bottiglia che ostacolano il funzionamento del sistema elettrico alle infrastrutture del gas - rigassificatori, interconnessioni con l'estero, dorsale Sud-Nord - che aumentano la sicurezza degli approvvigionamenti di tutte le regioni e, aumentando la concorrenza, riducono il prezzo del gas;

il Governo precisa di essersi attivato a supporto delle Regioni del Mezzogiorno, per costruire 16 Patti per il Sud: uno per ciascuna delle 8 Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), uno per ognuna delle 7 Città Metropolitane (Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari) ai quali si aggiunge il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di Taranto;

nel Documento di economia e finanza (DEF) per il 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze afferma che si è rafforzata, in continuità con il Governo precedente, la centralità delle politiche di coesione e della questione meridionale come questione nazionale («Gli interventi immediati di rafforzamento del credito d'imposta su investimenti privati, di riequilibrio della spesa ordinaria in conto capitale delle Amministrazioni centrali a favore del Mezzogiorno, le innovazioni istituzionali per l'efficacia della programmazione e progettazione degli interventi e l'accelerazione della spesa sui programmi di coesione, accanto ai segnali di vitalità dell'economia del Mezzogiorno negli ultimi due anni, confermano l'obiettivo di una svolta nelle politiche e nella dinamica del divario tra Mezzogiorno e resto del Paese.»);

evidenziato che:

a premessa di qualsiasi finanziamento pubblico, per evitare che le risorse assegnate possano essere male utilizzate o assegnate in maniera impropria e non riescano a creare beni e servizi collettivi, è necessario che la Pubblica amministrazione delle Regioni del Mezzogiorno - Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna - si renda efficiente. Come ha dimostrato il progetto ANTICORRP di studio e di ricerca promosso dalla Commissione europea, iniziato a marzo 2012 e conclusosi a febbraio 2017, che ha monitorato la qualità dei servizi pubblici ricevuti, l'imparzialità con la quale vengono assegnati e il livello di corruzione, tra le 206 regioni d'Europa prese in esame, ben 7 realtà territoriali del Mezzogiorno si collocano nelle ultime 30 posizioni: la Sardegna al 178º posto, la Basilicata al 182º, la Sicilia al 185º, la Puglia al 188º, il Molise al 191º, la Calabria al 193º e la Campania al 202º posto;

a fronte di quanto affermato dal Governo (Renzi e Gentiloni) su una progressiva ripresa del Paese in questi anni di crisi, il divario economico e sociale tra il Nord e il Sud del Paese è aumentato. Infatti,

se si mettono a confronto i risultati registrati da 4 indicatori: Pil pro capite, tasso di occupazione; tasso di disoccupazione; rischio povertà o esclusione sociale. Con riferimento al mercato del lavoro, ad esempio, se nel 2007 il divario relativo al tasso di occupazione era del 20,1 per cento a vantaggio del Nord, nel 2016 la forbice si è allargata, registrando un differenziale del 22,5 per cento (variazione +2,4 per cento). Nella graduatoria regionale spicca la distanza tra la prima e l'ultima della classe. Se l'anno scorso la percentuale di occupati nella Provincia autonoma di Bolzano era pari al 72,7 per cento, in Calabria si attestava al 39,6 per cento (gap di oltre il 33 per cento);

con riferimento alla disoccupazione, se nel 2007 era del 7,5 per cento, nel 2016 si è assestata al 12 per cento (gap pari a +4,5 per cento). Sebbene tutte le regioni d'Italia abbiano visto aumentare in questi ultimi 9 anni la percentuale dei senza lavoro, emergono i dati della Campania e della Sicilia

(entrambe con un +9,2 per cento) e, in particolar modo, della Calabria (+ 12 per cento);

se nel 2007 la percentuale di popolazione a rischio povertà nel Sud era al 42,7 per cento , nel 2015 (ultimo anno in cui il dato è disponibile a livello regionale) è salita al 46,4 per cento (quasi una 1 persona su 2);

con riferimento all'imprenditorialità agricola, anch'essa oggetto di interventi da parte del provvedimento in esame, si ricorda che nel Mezzogiorno d'Italia, con riferimento ai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, i dati di Agea sull'andamento della spesa pubblica al 31 maggio 2017 - pari in media per le regioni in ritardo di sviluppo al 9 per cento - mettono in evidenza una situazione da migliorare. Infatti, il dato delle regioni in ritardo di sviluppo - Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia - mostra che su oltre euro 7 miliardi e 470 milioni di budget in conto spesa pubblica (di questi euro 4 miliardi e 419 milioni in capo al Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale) sono stati spesi e rendicontati a Bruxelles tra il 1º gennaio 2015 ed il 31 maggio 2017 appena euro 672,4 milioni (404,2 milioni in conto FEASR). A questo avanzamento si contrappone l'esigenza di documentare spesa pubblica complessiva entro il 31 dicembre 2018 per ben euro 602,2 milioni, necessari ad azzerare il rischio disimpegno automatico del FEASR, che al momento è proiettato su quella data per euro 364,3 milioni;

con riferimento specifico agli articoli del decreto-legge:

l'articolo 13 del decreto-legge reca l'ennesimo intervento per l'ILVA, le cui problematiche si susseguono ormai da anni, rispetto alla quale sarebbe stato forse più ragionevole riflettere e valutare con l'approfondimento necessario tutte le dinamiche connesse all'azienda e rimaste evidentemente irrisolte dai precedenti decreti in materia. Una disposizione che ripete per la dodicesima volta in cinque anni un intervento per la maggiore industria siderurgica italiana in amministrazione straordinaria, rinnovando deroghe ai codici italiani per consentire la cessione degli asse! dell'Uva, rappresenta certamente un modo di operare non efficiente;

l'articolo 14, invece, reca la proroga dei termini previsti dalla legge di bilancio 2017 per gli investimenti;

l'articolo 15 reca disposizioni di carattere meramente organizzativo degli uffici pubblici che non necessitavano di un provvedimento ex articolo 77 della Costituzione, ma che potevano essere attuate per via regolamentare;

posto che:

il provvedimento in esame non pare essere di alcuna utilità se dalla relazione tecnica di accompagnamento si deduce che il decreto-legge è a saldo zero. Cioè non stanzia alcuna risorsa aggiuntiva rispetto a quanto previsto per il 2017 e per il triennio 2018-2020;

gli interventi previsti, che nelle intenzioni del Governo sono volti, da un lato a superare il divario tra le regioni del Sud d'Italia .e il resto del Paese, e dall'altro a introdurre nuovi strumenti finalizzati alla crescita delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso misure per i giovani imprenditori, ci sembra non siano assolutamente sufficienti per determinare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione;

le misure non solo potrebbero essere inserite in provvedimenti più razionali e coesi, ma addirittura, in alcuni casi, adottate con strumenti ordinari di razionalizzazione dei Fondi per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, essendo l'unica fonte finanziaria da cui attingono;

siamo, quindi, ancora una volta, in presenza di una stratificazione di disposizioni, di mia modalità normativa scomposta e poco incisiva;

in tema di «costituzionalità di un provvedimento», cioè di omogeneità delle disposizioni in esso contenute e di reale sussistenza di situazioni che richiedono interventi legislativi immediati, il carattere di omogeneità del provvedimento non può essere costituito dalla destinazione degli interventi ad alcune aree del Mezzogiorno e i contenuti delle norme contenute, pur nei loro elementi positivi, non paino essere tali da necessitare di una procedura legislativa accelerata;

è opportuno precisare che in tema di «costituzionalità di un provvedimento» il parere, e le

eventuali osservazioni, che devono essere formulate devono avere natura squisitamente tecnica. Valutazioni politiche delle disposizioni e dei loro contenuti sono estranee alla verifica se via siano norme nel provvedimento, in contrasto con i dettami Costituzionali di diretta attuazione;

nelcaso dei decreti-legge, che rappresentano una modalità straordinaria e non usuale con cui il Governo può legiferare, è necessaria l'ulteriore valutazione se in sede di conversione in legge le eventuali proposte di modificazione o di integrazione del testo contrastino con i principi di omogeneità delle disposizioni e di una loro necessità ed urgenza data da situazioni attuali e contingenti;

in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n.22 del 2012 ritiene illegittimo il decreto-legge il cui contenuto sia privo del vincolo della omogeneità esplicitamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Infatti, come sostenuto dalla Corte, «là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge» debba essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte medesima» costituisce «esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;

nel provvedimento al nostro esame il possesso dei criteri di straordinaria necessità ed urgenza, previsti dall'articolo 77 della Costituzione, sono residuali e l'omogeneità del testo risulta essere compromesso da disposizioni eterogenee che lo rendono disorganico. Infatti, il provvedimento, proprio a causa del susseguirsi di disposizioni tra loro eterogenee, è oggettivamente carente di una sua linearità strutturale, nel senso che le materie trattate non risultano sequenziali e unite da un nesso, per cui, a titolo di esempio, si passa dalle misure contenute nei Capi I (Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno), II (Zone economiche speciali), III (Semplificazioni), IV (Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale) a misure in materia di risanamento ambientale da parte il dell'Amministrazione straordinaria dell'Ilva e in materia di proroga di termini;

si ritiene che l'inserimento da parte del legislatore del termine «urgenti» nel titolo del provvedimento non sia motivo sufficiente per giustificare la necessità di emanare un decreto legge;

il legislatore utilizza lo strumento del decreto-legge per riproporre una tipologia di misure vecchie, come quella dei finanziamenti a fondo perduto o a tasso zero, che hanno negli anni addietro ampiamente dimostrato di finire la propria portata nel momento in cui finiscono i finanziamenti a pioggia. Si tratta di misure, già sperimentate più volte, che non riusciranno a far emergere iniziative imprenditoriali nuove, ma semplicemente a distribuire risorse finanziarie - si auspica in modo trasparente - a circa 100 mila giovani del Sud;

è evidente come si registrerà una crescita temporanea dell'autoimprenditoria che finirà allo scemare degli interventi pubblici;

da quanto sopra detto, ne discende che vi sia un utilizzo politico improprio della decretazione d'urgenza senza che la Commissione del Senato, il cui compito è anche quello di valutare la costituzionalità di un provvedimento, abbia mai stigmatizzato l'utilizzo improprio della decretazione di urgenza. Se, infatti, da una parte si registra In propensione del Governo ad un utilizzo della decretazione di urgenza per una celere realizzazione degli obiettivi della sua politica - cioè la decretazione di urgenza da intendersi come necessità e urgenza in relazione ai fini della realizzazione del programma di Governo - dall'altra parte si assiste ad una inopportuna condiscendenza della 1ª Commissione alle iniziative del Governo;

rilevato, in fine, che il decreto-legge in esame non introduce disposizioni in grado di sostenere specificatamente e con efficacia la crescita delle Regioni del Mezzogiorno ma introduce disposizioni che potrebbero essere applicate a qualsiasi Regione italiana, anche a quelle virtuose e coese sotto il profilo sociale ed economico,

delibera di non passare all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge AS

2860.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Compagna, Cuomo, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Manassero, Martini, Maturani, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Stefani e Stucchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Albano, Gaetti e Mirabelli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Cassano ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa - NCD e di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

Il Presidente del Gruppo Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha comunicato che il senatore Cassano entra a far parte della 6a Commissione permanente.

Conseguentemente il senatore Cassano cessa di essere sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Luigi Marino nella medesima Commissione.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Dep. Dambruoso Stefano ed altri

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (2883)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.3558 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 25/07/2017);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Bernini Anna Maria, Sen. Gasparri Maurizio

Modifiche all'articolo 270-quinquies del codice penale, in materia di propaganda al terrorismo (2859)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 25/07/2017);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Blundo Rosetta Enza ed altri

Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di indagini sulla sottrazione internazionale di minori (2863)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 25/07/2017);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Comaroli Silvana Andreina ed altri

Misure per il contrasto alla desertificazione commerciale nei piccoli comuni (2781)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 25/07/2017);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Quagliariello Gaetano ed altri
Nuovo patto fiscale. Delega al Governo per l'introduzione dell'aliquota unica al 20 per cento sui redditi delle persone fisiche e l'ampliamento della no tax area con modulazione basata sui carichi di famiglia (2866)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/07/2017);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Pagliari Giorgio
Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola (2878)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 25/07/2017);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Donno Daniela ed altri
Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo (2738)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 25/07/2017);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Divina Sergio
Disposizioni concernenti la denominazione descrittiva dei prodotti da bagno e per la cura della persona (2865)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 25/07/2017);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Rizzotti Maria ed altri
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (2868)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/07/2017);
14ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea
Ministro infrastrutture
Ministro interno
Ministro salute
Ministro giustizia
Ministro economia e finanze
Ministro ambiente
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro affari regionali
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

europea - Legge europea 2017 (2886)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
C.4505 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 25/07/2017).

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 febbraio, 13 marzo, 5 aprile e 16 maggio 2017, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla 14a Commissione permanente:
sentenza della Corte (Nona sezione) del 18 gennaio 2017. Causa C-189/15 (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) Fondazione Santa Lucia contro Cassa conguaglio per il settore elettrico e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato). Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Sgravi fiscali - Ambito di applicazione *ratione materiae* - Incentivi relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico - Articolo 17 - Imprese a forte consumo di energia - Incentivi accordati a imprese siffatte unicamente del settore manifatturiero - Ammissibilità (Doc. LXXXIX, n. 112), alla 10a Commissione;
sentenza della Corte (Terza sezione) del 21 dicembre 2016. Causa C-444/15 (Associazione Italia Nostra ONLUS contro comune di Venezia e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale amministrativo regionale per il Veneto). Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Articolo 3, paragrafo 3 - Piani e programmi obbligatoriamente soggetti a una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente - Validità alla luce del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Nozione di uso di « piccole aree a livello locale » - Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate (Doc. LXXXIX, n. 113), alla 13a Commissione;
sentenza della Corte (Quarta sezione) dell'8 dicembre 2016. Causa C-553/15 (Undis Servizi Srl contro comune di Sulmona. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato). Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Aggiudicazione dell'appalto senza indizione di una procedura di gara - Affidamento detto «in house» - Presupposti - Controllo analogo - Svolgimento dell'attività prevalente - Società affidataria a capitale pubblico partecipata da vari enti territoriali - Attività svolta altresì a favore di enti territoriali non soci - Attività imposta da un'autorità pubblica non socia (Doc. LXXXIX, n. 114), alla 1a Commissione;
sentenza della Corte (Grande sezione) dell'11 ottobre 2016. Causa C-601/14. (Commissione europea contro Repubblica italiana). Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/80/CE - Articolo 12, paragrafo 2 - Sistemi di indennizzo nazionali delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscono un indennizzo equo e adeguato - Sistema nazionale che non copre tutti i reati intenzionali violenti commessi sul territorio nazionale (Doc. LXXXIX, n. 115), alla 2a Commissione;
sentenza della Corte (Quarta sezione) del 6 ottobre 2016. Causa C-318/15 (Tecnoedi Costruzioni Srl contro comune di Fossano. Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale amministrativo regionale per il Piemonte). Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 7, lettera c) - Importi delle soglie degli appalti pubblici - Soglia non raggiunta - Offerte anormalmente basse - Esclusione automatica - Facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice - Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice derivanti dalla libertà di stabilimento, dalla libera prestazione dei servizi e dal principio generale di non discriminazione - Appalti tali da presentare un interesse

transfrontaliero certo (Doc. LXXXIX, n. 116), alla 8a Commissione;
sentenza della Corte (Nona sezione) del 10 novembre 2016. Causa C-199/15 (Ciclat Soc. Coop. contro Consip Spa e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato). Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45 - Articoli 49 e 56 del TFUE - Appalti pubblici - Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali - Documento unico di regolarità contributiva - Rettifica di irregolarità (*Doc*. LXXXIX, n. 117), alla 8a Commissione;
sentenza della Corte (Terza sezione) del 14 dicembre 2016. Causa C-378/15 (Mercedes Benz Italia Spa contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale Roma 3. Domanda di pronuncia pregiudiziale: commissione tributaria regionale di Roma). Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) - Ambito di applicazione - Applicazione di un *pro rata* di detrazione all'imposta sul valore aggiunto che ha gravato l'acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo - Operazioni accessorie - Utilizzo della cifra d'affari come indizio (Doc. LXXXIX, n. 118), alla 6a Commissione;
sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 2 febbraio 2017. Causa C-510/15 (Roberto Mengozzi, ricorrente contro Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, convenuto - sostenuto da Repubblica italiana, interveniente - interveniente). Marchio dell'Unione europea - Procedimento per dichiarazione di nullità - Marchio dell'Unione europea denomi- nativo TOSCORO - Indicazione geografica protetta anteriore « Toscano » - Impedimento assoluto alla registrazione - Articolo 142 del regolamento (CE) n. 40/94 - Articoli 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 2081/92 - Dichiarazione di nullità parziale (*Doc*. LXXXIX, n. 119), alla 9a Commissione;
sentenza della Corte (Seconda sezione) del 9 marzo 2017. Causa C-398/15 (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce contro Salvatore Manni. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione). Rinvio pregiudiziale - Dati personali - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati - Direttiva 95/46/CE - Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) - Dati soggetti a pubblicità nel registro delle imprese - Prima direttiva 68/151/CEE - Articolo 3 - Scioglimento della società interessata - Limitazione dell'accesso dei terzi a tali dati (*Doc*. LXXXIX, n. 120), alla 10a Commissione;
sentenza della Corte (Settima sezione) del 16 marzo 2017. Causa C-493/15 (Agenzia delle entrate contro Marco Identi. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione). Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea - Sesta direttiva - Aiuti di Stato - Procedura di esdebitazione - Inesigibilità dei debiti IVA (*Doc*. LXXXIX, n. 121), alla 2a Commissione;
sentenza della Corte (Quarta sezione) del 5 aprile 2017. Cause riunite C-217/15 e C-350/15. (Procedimento penale contro Massimo Orsi e Luciano Baldetti. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere). Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 2 e 273 - Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 50 - Principio del *ne bis in idemi* - Identità della persona imputata o sanzionata - Insussistenza (*Doc*. LXXXIX, n. 122), alla 2a Commissione;
sentenza della Corte (Terza sezione) del 27 aprile 2017. Causa C-559/15 . (Onix Asigurari SA contro Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato). Rinvio pregiudiziale - Direttiva 73/239/CEE - Direttiva 92/49/CEE - Principio dell'autorizzazione unica - Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine - Articolo 40, paragrafo 6 - Nozione di « infrazioni » - Reputazione degli azionisti - Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro (*Doc*. LXXXIX, n. 123), alla 10a Commissione;
sentenza della Corte (Quarta sezione) del 5 aprile 2017. Causa C-391/15 P. (Marina del Mediterraneo

SL e altri contro Agencia Pública de Puertos de Andalucía - osservazioni da parte dell'Italia. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía). Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafo 1 - Articolo 2, paragrafo 1 - Decisione dell'autorità aggiudicatrice di ammettere un operatore economico a presentare un'offerta - Decisione non impugnabile con ricorso secondo la normativa nazionale applicabile (Doc. LXXXIX, n. 124), alla 8a Commissione;

sentenza della Corte (Seconda sezione) del 26 aprile 2017. Causa C-527/15 (Stichting Brein contro Jack Frederik Wullems - osservazioni da parte dell'Italia. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland). Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi - Articolo 3, paragrafo 1 - Comunicazione al pubblico - Nozione - Vendita di un lettore multimediale - Estensioni («addons ») - Pubblicazione di opere senza l'autorizzazione del titolare - Accesso a siti web di streaming - Articolo 5, paragrafi 1 e 5 - Diritto di riproduzione - Eccezioni e limitazioni - Utilizzo legittimo (*Doc*. LXXXIX, n. 125), alla 2a Commissione;

sentenza della Corte (Grande sezione) del 4 aprile 2017. Causa C-544/15 (Sahar Fahimian contro Bundesrepublik Deutschland - osservazioni da parte dell'Italia. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin). Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2004/114/CE - Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) - Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi - Diniego di ammissione - Nozione di « minaccia per la sicurezza pubblica» - Discrezionalità (*Doc*. LXXXIX, n. 126), alla 1a Commissione;

sentenza della Corte (Terza sezione) del 26 aprile 2017. Causa C-535/15 (Freie und Hansestadt Hamburg contro Jost Pinckernelle -osservazioni da parte dell'Italia. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Bundesverwaltungsgericht). Rinvio pregiudiziale - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d'informazione - Sostanze chimiche non registrate - Esportazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea delle sostanze chimiche non registrate (*Doc*. LXXXIX, n. 127), alla 12a Commissione;

sentenza della Corte (Sesta sezione) del 6 aprile 2017. Causa C-638/15 (Eko - Tabak sro contro Generální reditelství cel - osservazioni da parte dell'Italia. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud). Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/64/UE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) - Nozioni di « tabacco da fumo », « tabacco trinciato o in altro modo frazionato » e « trasformazione industriale » (*Doc*. LXXXIX, n. 128), alla 6a Commissione;

sentenza del Tribunale (Ottava sezione) del 6 aprile 2017. Causa T-219/14 (regione autonoma della Sardegna contro Commissione europea), nonché sentenza del Tribunale (Ottava sezione) del 6 aprile 2017. Causa T-220/14 (SAREMAR - Sardegna regionale marittima Spa contro Commissione europea). Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Compensazione di servizio pubblico - Aumento di capitale - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero - Messa in liquidazione dell'impresa beneficiaria - Conservazione dell'interesse ad agire - Insussistenza di non luogo a statuire - Nozione di aiuto - Servizio di interesse economico generale - Criterio dell'investitore privato - Errore manifesto di valutazione - Errore di diritto - Eccezione di illegittimità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Decisione 2011/21/UE - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Disciplina dell'Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico - Sentenza Altmark (*Doc*. LXXXIX, n. 129 e *Doc*. LXXXIX, n. 130), alla 8a Commissione;

ordinanza della Corte (Settima sezione) del 4 aprile 2017. Causa C-581/16 (Procedimento penale contro Nicola Turco); ordinanza della Corte (Settima sezione) del 4 aprile 2017. Causa C-582/16 (Procedimento penale contro Alfonso Consalvo); ordinanza della Corte (Settima sezione) del 4 aprile 2017. Causa C-555/16 (Procedimento penale contro Vincenzo D'Andria e Giuseppina D'Andria). Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale di Salerno. Rinvio pregiudiziale - Articolo

99 del regolamento di procedura della Corte - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d'azzardo - Normativa nazionale - Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze - Nuova gara - Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni - Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco - Restrizione - Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità (*Doc*. LXXXIX, n. 131, *Doc*. LXXXIX, n. 132 e *Doc*. LXXXIX, n. 133), alla 6a Commissione;

ordinanza della Corte (Decima sezione) del 27 aprile 2017. Causa C-595/16 (Emmea Srl e Commercial Hub Srl contro comune di Siracusa e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia). Rinvio pregiudiziale - Contesto di fatto e di diritto della controversia principale - Mancanza di precisazioni sufficienti - Irricevibilità manifesta - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (*Doc*. LXXXIX, n. 134), alla 10a Commissione;

ordinanza della Corte (Ottava sezione) del 6 aprile 2017. Causa C-176/16 P (Proforec Srl contro Commissione europea). Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette - Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Registrazione della denominazione « Focaccia di Recco col formaggio (IGP) » - Carenza di interesse ad agire (*Doc*. LXXXIX, n. 135), alla 9a Commissione.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, in data 17 luglio 2017, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 205 del 21 giugno 2017 e n. 206 del 5 luglio 2017, depositate il 17 luglio 2017 in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 214);

dell'articolo 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 215).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 giugno 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Centro Internazionale Radio-Medico (C.I.R.M.) per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 550);

della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.) per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 551);

della Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del

Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 552).

Assemblea parlamentare della NATO, trasmissione di documenti

L'Assemblea parlamentare della NATO, con lettera in data 13 luglio 2017, ha inviato il testo della raccomandazione n. 435 - Supportare la Georgia nell'integrazione Euro-atlantica (*Doc.* XII-*quater*, n. 35), approvata nel corso della Sessione plenaria svoltasi a Tbilisi il 29 maggio 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 19 luglio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (COM (2017) 331 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 ottobre 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 29 settembre 2017.

Mozioni

CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

l'aumento delle temperature estive, gli sfasamenti stagionali con autunno caldo e primavera anticipata, il più elevato numero di giorni consecutivi con temperature estive elevate, ma soprattutto la modificazione della distribuzione delle piogge e l'aumento dell'intensità delle precipitazioni sono gli effetti dei cambiamenti climatici, che richiedono interventi strutturali;

i due terzi dell'Italia e dei campi coltivati lungo la penisola sono a secco, a causa della siccità delle ultime settimane ed ammontano ad oltre 2 miliardi i danni provocati a coltivazioni e allevamenti. La produzione di latte è crollata del 15 per cento e per gli agricoltori è sempre più difficile ricorrere all'irrigazione di soccorso per salvare le produzioni. Secondo uno studio del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) le perdite si attesterebbero intorno al 50 per cento nel settore dei cereali;

in Lombardia le perdite provocate dalla siccità ammontano a circa 90 milioni di euro e sui pascoli di montagna si registra in media un calo del 20 per cento di erba a disposizione del bestiame. In Piemonte soffrono soprattutto le province di Cuneo, Asti e Alessandria, dove il forte caldo di questi giorni sta aggravando la situazione idrica degli alpeggi e la campagna cerealicola sta facendo registrare rese inferiori del 30 per cento. La Liguria risente della siccità soprattutto per gli oliveti dell'imperiese e nelle zone irrigue di Andora ed Albenga, dove soffre anche la coltivazione del pregiato basilico genovese. In Veneto dal mese di aprile la regione ha emesso tre ordinanze sullo stato di crisi per siccità, allo scopo di contingentare l'acqua. Sul territorio insistono 160.000 aziende agricole che producono un PIL da 6 miliardi di euro (seconda agricoltura italiana). Ci sono 4.500 prodotti tipici conosciuti in tutto il mondo, di questi 350 nella sola regione Veneto. In Umbria i danni stimati sono di oltre 60 milioni. Il calo delle precipitazioni porterà a una diminuzione delle rese di grano e orzo (30-40 per cento in meno) e per i foraggi (50 per cento in meno). In Abruzzo, nella sola Marsica, che contribuisce a generare il 25 per cento del PIL agricolo con 13.000 ettari coltivati, si stimano perdite di ricavo, legate alla produzione orticola e zootecnia, di circa 200 milioni;

sono almeno 10 le Regioni colpite da questa emergenza e che sarebbero pronte a presentare la richiesta di stato di calamità naturale al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La misura prevede, per le aziende, la sospensione delle rate dei mutui bancari, il blocco del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e l'accesso al fondo per il ristoro danni;
il Governo ha deciso di attivare un piano di tutela degli agricoltori colpiti dall'emergenza siccità. Si tratta di un pacchetto di 3 misure: attivazione del fondo di solidarietà nazionale; aumento degli anticipi sui premi PAC (Politica agricola comune) fino al 70 per cento per gli aiuti diretti e all'85 per cento per lo sviluppo rurale (circa 2,3 miliardi di euro a ottobre); uno stanziamento di 107 milioni per il programma di rafforzamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue che si aggiungono ai 600 milioni, sui quali si è attivato un bando;
gli agricoltori, purtroppo, non possono attendere le lungaggini burocratiche per cercare di salvare il salvabile. Gli agricoltori sono messi a dura prova dai continui eventi calamitosi, infatti, a distanza di quasi un anno le aziende situate nelle zone terremotate del centro Italia solo ora stanno ricevendo i primi risarcimenti dei danni,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi affinché si intervenga nelle forme più tempestive ed efficaci possibili, provvedendo anche a rifinanziare adeguatamente il fondo di solidarietà nazionale, al fine di ristorare immediatamente i danni subiti dagli agricoltori, a seguito dell'eccezionale calamità naturale che sta colpendo il Paese;
2) ad assumere iniziative volte alla definizione di un piano nazionale di sviluppo idraulico finalizzato a riqualificare le infrastrutture idrauliche per uso civile e irriguo, completando le opere in corso e avviando un percorso stabile di investimenti strutturali, non solo occasionali, per gestire al meglio la risorsa idrica.
(1-00822)
Interrogazioni
PALERMO, LANIECE, PUPPATO, ORELLANA, SUSTA, FRAVEZZI, ZELLER, LO GIUDICE, DALLA ZUANNA, ANGIONI, PAGLIARI, MALAN, PETRAGLIA, MORRA, BENCINI, MANCONI, Elena FERRARA, DONNO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -
(3-03905)
(*Già* 4-07840)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'articolo 3 del decreto legislativo n.564 del 1996, al comma 5, prevede una contribuzione aggiuntiva di natura volontaria per i lavoratori dipendenti, che siano dirigenti sindacali o componenti degli organismi direttivi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali. Il comma 6 amplia questa facoltà per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro;
la Corte dei conti, con la sentenza n. 491 del 10 ottobre 2016, emessa dalla III sezione giurisdizionale d'appello, ha stabilito che le contribuzioni aggiuntive, per anni all'origine di improvvise e a volte strabilianti impennate nelle pensioni di alcune categorie di rappresentanti sindacali, siano da versare nella "quota B", dove confluiscono i contributi di tutti i lavoratori pubblici e privati che esercitano un ruolo temporaneo e provvisorio, come quello appunto di un delegato sindacale che può essere democraticamente spostato o rimosso in ogni momento, e non nella "quota A", caratterizzata invece dalla fissità e continuità degli emolumenti;
in base a uno studio realizzato dall'Inps su un campione di 119 pensioni decorrenti dal 1997 al 2016, risulta che, facendo inserire i contributi in più nella "quota A" anziché nella "quota B", qualcuno si è visto aumentare la pensione del 50 per cento;
secondo notizie stampa, sarebbe all'esame dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali una seconda circolare dell'Inps che esplicita la necessità di ricalcolare le pensioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in distacco;
gli interventi proposti nelle circolari Inps sono stati contestati da parte di alcune organizzazioni sindacali con l'argomentazione che allo scopo sarebbe necessario un intervento normativo;
non c'è modo di tagliare le pensioni ormai definitive, ma incombono i vitalizi di altri 1.400 sindacalisti, che potrebbero essere rivisti alla luce della sentenza dei magistrati contabili,
si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per porre rimedio a quella che si configura, anche alla luce della sentenza della magistratura contabile, come una vera e propria stortura del nostro sistema pensionistico, a vantaggio di pochi e a danno dei contribuenti e delle casse dello Stato.
(3-03906)
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, CONTE, FAVERO - *Ai Ministri per lo sport e della difesa* -
Premesso che:
l'Unione italiana tiro a segno (UITS) trae origine dalla "Società per il tiro a segno nazionale", costituita nel 1861 per coordinare l'addestramento all'uso delle armi da fuoco dei giovani delle nuove regioni annesse al Regno d'Italia;
l'UITS fu quindi ufficialmente istituita nel 1910 per coordinare l'attività svolta dalle sezioni del tiro a segno nazionale (TSN), ovvero i poligoni di tiro presso i quali chiunque voglia imparare a sparare si reca per ottenere la certificazione di abilitazione al maneggio delle armi;
l'Unione è una federazione sportiva, affiliata al CONI e all'ISSF (International federation of shooting sports), ed è un ente pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa, in quanto preposta all'organizzazione dell'attività istituzionale svolta dalle sezioni del TSN per l'addestramento di coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e per coloro che sono obbligati ad iscriversi e frequentare una sezione di TSN, ai fini della richiesta di una licenza di porto d'armi, nonché per tutti coloro che vi sono obbligati per legge;
ad avviso degli interroganti, i compiti svolti dall'UITS sono di fondamentale importanza, tanto per le competenze espresse e finalizzate all'adeguata preparazione degli utenti, quanto per il pregevole contributo che l'Unione continua a dare allo sport nazionale;
da notizie di stampa, si apprende dell'attuale stato di paralisi dell'Unione, impossibilitata a fare qualsiasi atto o delibera; una situazione che penalizza fortemente anche la gestione sportiva e l'attività agonistica olimpica e paralimpica;
come più volte denunciato anche dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, la fase di stallo è dovuta alla mancata ricezione del decreto di nomina da parte del presidente UITS, Ernfried Obrist, eletto diversi mesi fa dall'assemblea dell'Unione;
il decreto di nomina del presidente eletto, come previsto dall'art. 17, comma 3, dello statuto UITS, è emanato dal Presidente del Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno sanare il prima possibile la situazione determinatasi e quale sia la tempistica prevista per l'emanazione del decreto di nomina;
quali siano le ragioni della mancata emanazione del decreto stesso.
(3-03907)
TAVERNA, AIROLA, BOTTICI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, DONNO, ENDRIZZI, MARTON, BULGARELLI, CRIMI, GAETTI, LEZZI, MONTEVECCHI, MORRA - *Al Ministro della salute* -
Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
l'Istituto di medicina solidale (IMES) è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*onlus*) costituita nel 2003 a Roma e dal 2004 opera in diverse aree della periferia romana per contrastare le "malattie della povertà" e migliorare l'accesso alla salute delle persone socialmente svantaggiate;
la *onlus* ha realizzato numerosi progetti, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private in questi anni. In particolare, dal 2004 ad oggi, opera in convenzione con la fondazione Policlinico di Tor

Vergata per lo svolgimento del Servizio di medicina solidale e delle migrazioni, ubicato sul territorio del Municipio VI;
lo scopo di IMES è quello di offrire un presidio socio sanitario "a bassa soglia", caratterizzato da percorsi assistenziali volti a rimuovere gli ostacoli burocratici, emotivi ed economici, che interferiscono e spesso impediscono l'accesso alla salute;
il servizio ha permesso, inoltre, di avvicinare gli utenti all'offerta assistenziale, attraverso attività di educazione alla salute, programmi di sorveglianza nutrizionale dei bambini, offerta attiva di *screening* su patologie tumorali, diffusive e dismetaboliche, attraverso la formazione degli assistiti sulle regole e i percorsi istituzionali da seguire per l'accesso alle cure;
la stessa *onlus*, durante tutta la sua esistenza, ha sempre partecipato a numerose iniziative, come ad esempio la collaborazione con il ristorante McDonald's di Borgo Pio, per il sostegno alimentare delle persone senza fissa dimora e dei fragili, che vivono nelle strade della Capitale, ristorante che ha messo a disposizione 1.000 pasti distribuiti alle persone senza fissa dimora e in stato di indigenza;
dal 2004 ad oggi l'IMES ha stipulato diverse convenzioni e protocolli di intesa con diversi enti: convenzione con la fondazione Policlinico di Tor Vergata con cui è stato avviato dal dicembre 2004 il Servizio di medicina solidale e delle migrazioni; protocollo di intesa con il Vicariato di Roma per la realizzazione di centri di ascolto e orientamento in tema di diritto alla salute presso alcune parrocchie della periferia romana (Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella Monaca, San Simone e Giuda a Torre Angela, Nostra Signora di Lourdes a Tor Marancia, San Filippo Neri a Pineta Sacchetti), al fine di abbattere le discriminazioni esistenti e di realizzare interventi per tutelare la salute materno-infantile; collaborazione con la Conferenza episcopale italiana (Ufficio 8 per 1000), che ha finanziato la realizzazione di una struttura, ubicata in via dell'Archeologia 159, per la cura dei bambini in condizioni di fragilità sociale nel territorio del Municipio VIII; collaborazione con la Tavola Valdese (Ufficio 8 per 1000) che ha sostenuto la *onlus* per la realizzazione di progetti finalizzati a tutelare la salute infantile in condizioni di particolare emarginazione sociale (campi nomadi, insediamenti anomali, immigrazione irregolare) nella periferia di Roma e in Africa (Camerun); protocollo di intesa con la Procura dei minori e con il Tribunale per i minorenni di Roma per la tutela dei minori fragili in condizioni di abbandono e per il contrasto alla violenza assistita; collaborazione con l'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Roma per gli interventi a favore delle comunità Rom, in particolare per gli interventi che tutelano la salute materno-infantile, e per gli interventi di carattere socio-sanitario rivolti alle persone in condizioni di fragilità sociale, durante l'emergenza freddo e l'emergenza caldo; protocollo di intesa con la ASL RMC per la realizzazione di progetti di sorveglianza igienico-nutrizionali a favore della popolazione pediatrica immigrata e nomade residente sul territorio di competenza della ASL; collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per la realizzazione di un Centro di medicina solidale ubicato presso i locali della parrocchia San Filippo Neri a Pineta Sacchetti; convenzione con il Banco Alimentare *onlus* per la distribuzione di pacchi viveri ai nuclei familiari in condizione di povertà, particolarmente indirizzati alle comunità Rom; protocollo di intesa con il Centro interdipartimentale per la formazione, l'aggiornamento e la promozione delle professioni sanitarie, con il quale ha stipulato un accordo per la realizzazione di un Osservatorio epidemiologico delle "malattie della povertà", tale collaborazione è stata recepita anche nell'accordo di convenzione con il Policlinico di Tor Vergata, che sovraintende le attività del Servizio di medicina solidale; convenzione con il Banco Farmaceutico *onlus* per il recupero di farmaci da distribuire agli utenti dei centri per la cura delle infezioni, delle patologie cronico-debilitanti, delle patologie psichiatriche, degli stati acuti di malattia; collaborazione con El Chentro Sociale di Tor Bella Monaca per la tutela della salute della donna, con particolare riguardo agli aspetti della maternità responsabile e della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, dell'infezione da HIV, delle epatiti virali e dell'infezione da HPV, che hanno coinvolto 3.000 donne di cui il 70 per cento immigrate e nomadi; collaborazione con alcune scuole elementari e medie del territorio del VI Municipio per lo svolgimento di percorsi educativi finalizzati alla prevenzione della malnutrizione e dell'obesità, che ha coinvolto 300 ragazzi; attivazione di corsi teorico-pratici di accompagnamento alla

nascita per donne immigrate e nomadi, con particolare riguardo alla prevenzione delle infezioni verticali, alla preparazione al travaglio e al parto, al *counselling* sull'allattamento e sulla regolazione delle nascite; collaborazione con la Scuola romana di agopuntura per l'avvio di un programma di agopuntura sociale per il trattamento delle cefalee rivolto a immigrati e nomadi; avvio di laboratori ludico-espressivi per bambini affetti da patologie psichiatriche in collaborazione con la ASL RMB, Dipartimento salute mentale; avvio di laboratori di lettura per bambini immigrati e Rom, in collaborazione con l'Associazione "Nati per Leggere";

l'IMES ha ricevuto molti riconoscimenti: il "Premio Cittadino Europeo 2015" dal Parlamento europeo e da ultimo, il 19 giugno 2017, il premio "Goccia d'Oro al merito della solidarietà", organizzato dai volontari della Confraternita di Misericordia e del gruppo donatori di sangue Fratres di Rapolano Terme, consegnato a quelle personalità o associazioni, istituzioni pubbliche e private, che si sono distinte in particolari operazioni di solidarietà e a coloro che, seguendo il tema scelto della povertà, si prodigano per aiutare e ridare dignità a chi è stato emarginato dalla società contemporanea;

l'IMES, in sintesi, per oltre 13 anni si è contraddistinta come associazione, che ha sempre garantito un ottimo servizio gratuito di assistenza sociosanitaria agli indigenti;

da organi di stampa ("ilfattoquotidiano" del 20 luglio 2017) si apprende che il servizio di ambulatorio solidale dell'Istituto di medicina solidale *onlus* è a forte rischio di sospensione;

considerato che, risulta agli interroganti:

attraverso un comunicato stampa, diramato in data 16 luglio 2017, i vertici dell'associazione hanno fatto sapere che tutte le attività della struttura principale della *onlus*, in Via Amico Aspertini, a Tor Bella Monaca, saranno gradualmente sospese, entro la fine di luglio 2017;

i medesimi responsabili della *onlus* hanno poi rilasciato dichiarazioni pubbliche a mezzo stampa, con le quali hanno comunicato che l'associazione perderà la sua legittimazione istituzionale in ragione dell'emanazione del nuovo atto aziendale della fondazione Policlinico Tor Vergata, successivo alla sottoscrizione e pubblicazione sul BUR (Bollettino ufficiale regionale) Lazio del 20 giugno 2017 del nuovo protocollo d'intesa Ateneo Tor Vergata-Regione Lazio per la gestione del Policlinico Tor Vergata. Tale nuovo atto aziendale, infatti, andrà a sostituire integralmente il vigente atto aziendale (del 2008) che contiene al suo interno il Servizio di medicina solidale;

stante quanto comunicato in risposta a mezzo stampa dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'Associazione medicina solidale non sarebbe in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, così come richiesta ai sensi degli artt. 8-*ter*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e 4, della legge Regione Lazio n. 4 del 2003, a che sarebbe *conditio sine qua non*, per poter continuare l'attività caritatevole;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, nel suddetto comunicato stampa il Presidente Zingaretti omette di considerare che si tratta di una *onlus* e non di strutture collegate con il Policlinico Tor Vergata, e che pertanto, in quanto tale, non necessita di alcun tipo di autorizzazione preventiva della Regione, avendo a tal proposito anni addietro la stessa associazione presentato nei modi di legge la richiesta di autorizzazione all'esercizio sanitario al Comune di Roma;

il Servizio di medicina solidale, infatti, è un'Unità operativa semplice (UOS) del Policlinico Tor Vergata, inserito nell'atto aziendale dal 2008, che offre un servizio di assistenza medica di base, di pediatria e ostetricia di base, di medicina interna, diabetologia e cardiologia. Mentre, per ogni prestazione più complessa, il paziente viene indirizzato presso la struttura ospedaliera;

secondo quanto dichiarato agli organi di stampa ("ilfattoquotidiano", del 20 luglio 2017) dai responsabili dell'IMES, nel mese di giugno scorso "la Regione Lazio e l'Ateneo di Tor Vergata hanno siglato un nuovo Protocollo di intesa volto a normare per i prossimi anni le attività del policlinico (...) protocollo nel quale non vi è minimamente traccia di rapporti con il territorio di Roma est, né è citata la realtà poliennale di Medicina solidale a Tor Bella Monaca, mentre larga parte convenzionale è dedicata a strutture sanitarie, anche private, di Roma Nord. Sono già tre anni che è stata fatta al Policlinico richiesta per attivare un servizio per i migranti all'interno dell'ospedale";

dal suddetto articolo si apprende che "dalla Regione fanno sapere che il nuovo accordo "non c'entra nulla" con la richiesta dell'autorizzazione. La direttrice generale del Policlinico, Tiziana Frittelli prende le distanze dalla polemica e chiarisce il punto: "La convenzione con la onlus è terminata nel 2011. L'ambulatorio non si è mai trasformato in un'unità operativa semplice dell'ospedale, è sempre stato esterno, perché non possiamo creare degli spazi ghetto riservati solo agli stranieri. E poi una onlus non può essere finanziata con soldi pubblici. Quella convenzione, firmata quando io non ricoprivo ancora questo ruolo, era anomala. E nel nuovo atto aziendale, pronto in autunno, non è prevista. È competenza della asl l'assistenza sul territorio, non nostra. Riconosco comunque che l'ambulatorio di Medicina solidale - sottolinea Frittelli - è un patrimonio da non disperdere. Per questo oggi con la Regione stiamo cercando una soluzione, non vogliamo che l'attività si interrompa";

considerato altresì che:

l'ambulatorio solidale di Tor Bella Monaca, con 25 medici e infermieri volontari, conta 12.500 utenti l'anno (tra questi ben 1.200 bambini), di cui il 70 per cento italiani. La *onlus* nel corso degli anni ha aperto altri 5 presidi, che offrono assistenza sanitaria gratuita a circa 30.000 cittadini fragili: quello di Tor Marancia; quello di Piazzale dei Caduti della Montagnola; quello situato sotto il colonnato di San Pietro e voluto da Papa Francesco; quello di via della Lungara. Un *camper* itinerante presta soccorso agli abitanti dei palazzi occupati;

"Mi auguro che la politica trovi al più presto una soluzione. In un momento così delicato del nostro Paese in cui la povertà aumenta, andrebbero incentivati servizi così" ("ilfattoquotidiano", del 20 luglio 2017), così ha commentato il vescovo di Roma sud, don Paolo Lojudice, che quando era parroco a Tor Bella Monaca mise a disposizione alcuni locali della parrocchia per far partire l'ambulatorio, che lì rimase fino al 2009:

l'articolo evidenzia che "Per 13 anni l'ambulatorio è stato un'ancora di salvezza per oltre centomila invisibili. Gli immigrati, i senzatetto, i bambini e gli anziani indigenti di Tor Bella Monaca, la periferia più tormentata di Roma, che non hanno i soldi neppure per il biglietto del bus e restano intrappolati nel cono d'ombra del disagio sociale senza avere accesso alle cure";

sulla questione è intervenuto, ai microfoni del SIR (Servizio informazione religiosa), anche il Vicariato di Roma per il tramite di Sua Eccellenza Monsignor Paolo Lojudice, delegato della pastorale "Migrantes" della Conferenza episcopale italiana del Lazio, il quale ha sostenuto che "un servizio di assistenza ai poveri e migranti di Roma, completamente gratuito, non può essere chiuso. Ci auguriamo che questo non avvenga ma si faccia di tutto per cercare delle soluzioni migliori affinché questo servizio possa continuare", aggiungendo che "Sarebbe (...) un atto non accettabile per chi, spesso, vive per strada o in estrema povertà e che aveva come luogo di riferimento per le cure e l'assistenza medica i centri di Medicina Solidale a titolo gratuito dislocati in 5 ambulatori in varie zone della città" ("agensir", del 18 luglio 2017);

a seguito della imminente chiusura degli spazi della *onlus* a Tor Bellamonaca, i cittadini fragili che usufruivano del servizio non potranno più avere accesso ad alcun tipo di trattamento e assistenza socio sanitaria, finora garantito dall'associazione;

la situazione è ancor più grave, se si considera la circostanza che è in corso la stagione estiva, con il connesso aumento di problematiche di difficile risoluzione;

considerato infine che:

analogo rischio di chiusura si era presentato nel 2012, quando le attività istituzionali sanitarie della Unità operativa semplice di Medicina solidale sono state temporaneamente sospese, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, per la dichiarata non idoneità e non rispondenza ai requisiti di accreditamento dei locali della parrocchia Santa Maria Madre del Redentore, ove la stessa Unità operativa semplice era precedentemente allocata. Il Municipio VIII, attualmente VI, ha decretato, per espressa volontà del sindaco del Comune di Roma, l'immissione in possesso provvisoria dello stabile di proprietà comunale di Via Amico Aspertini 520 in Roma, quale sede per le attività socio-sanitarie dell'Istituto di medicina solidale *onlus*. Per non privare dell'assistenza sociosanitaria chi non ha alternativa di cura, l'istituto con i suoi volontari ha continuato a mantenere aperto lo sportello di Medicina solidale, curando

particolarmente l'assistenza di donne e bambini (cura della maternità fragile e controllo dello stato nutrizionale dei minori in fascia di povertà) presso la struttura di 140 metri quadrati ubicata in Via Amico Aspertini 520, messa a disposizione della *onlus* da Roma Capitale nell'agosto 2009, per volere del sindaco;
in quell'occasione, i consiglieri del Gruppo capitolino MoVimento 5 Stelle presentarono una mozione per impegnare il sindaco e la sua Giunta: a prendere ogni provvedimento utile per intervenire con urgenza al fine di riattivare immediatamente le attività sanitarie del Servizio di medicina solidale da parte della fondazione Policlinico Tor Vergata; a disporre una sanatoria, affinché la struttura di Via Aspertini ottenesse le certificazioni richieste catastali e di agibilità per le autorizzazioni alle attività sanitarie da parte della ASL di competenza; a stipulare una convenzione con l'Istituto di medicina solidale *onlus* per l'animazione in capo a ogni Municipio di un presidio socio-sanitario di ascolto e orientamento in tema di diritto alla salute, volto al superamento delle barriere burocratiche che si interpongono tra fasce sociali fragili ed emarginate e i presidi territoriali preposti all'assistenza sociale e sanitaria (ASL, ospedali, policlinici universitari),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se ritenga opportuna la sospensione e/o interruzione delle attività del presidio ambulatoriale della *onlus* Medicina solidale presso il Municipio VI di Roma;
quali misure di propria competenza intenda assumere per scongiurare l'interruzione di un così vitale servizio socio-sanitario per gli indigenti delle periferie romane;
se sia a conoscenza di fondi stanziati dalla Regione Lazio per i servizi sanitari offerti dalla *onlus* e, nel caso, come siano stati impiegati.
(3-03908)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DONNO, GIARRUSSO, PUGLIA, SANTANGELO, MORONESE, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, BOTTICI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
come descritto dal sito istituzionale di riferimento, il Parco naturale regionale Lama Balice "è il primo parco naturale che possa essere definito 'urbano', per la sua vicinanza ai centri cittadini di Bari e Bitonto; con un'estensione di 495, 2 ettari e una lunghezza di circa 37 chilometri il Parco di Lama Balice si pone in linea di continuità con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, di cui condivide parte delle peculiarità naturalistico-vegetazionali e al quale è legato, dal 2012, da un protocollo d'intesa. Per la sua gestione nel 2008 è stata siglata una convenzione tra il Comune di Bari, il Comune di Bitonto e la Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari), convenzione rinnovata a Giugno 2013";
all'uopo, l'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 15 del 2007, stabilisce che "la gestione del parco naturale regionale "Lama Balice" è affidata ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari";
considerato che:
secondo quanto diffuso in data 29 marzo 2013 dal sito istituzionale della Città metropolitana di Bari, nell'ambito del Programma europeo di cooperazione territoriale Grecia-Italia 2007-2013, venivano "assegnati alla Provincia di Bari 500 mila euro per la valorizzazione di Lama Balice e dei laghi di Conversano e per la prevenzione degli incendi";
in data 1° luglio 2016, il sito istituzionale del Comune di Bari rendeva nota l'avvenuta sigla dell'intesa "tra il Parco naturale regionale di Lama Balice e il dipartimento di Biologia dell'Università "Aldo Moro" di Bari, finalizzata al censimento e al successivo contenimento della popolazione dei cinghiali all'interno dell'area protetta";
in data 28 giugno 2017, il "corrieredelmezzogiorno" diffondeva la notizia riguardante la sottoscrizione a Palazzo di Città, dell'"accordo tra il parco naturale regionale Lama Balice, il dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università "Aldo Moro" e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, finalizzato alla conoscenza dei siti di interesse all'interno del parco dove nel 2013 sono state rinvenute orme di dinosauro di interesse culturale geo-paleontologico. A siglare l'intesa il

presidente del parco Giuseppe Muolo, il direttore del parco Vincenzo Campanaro, il professore Pierfrancesco Dellino per l'Università degli studi di Bari e il soprintendente per i Beni archeologici della Puglia Luigi La Rocca";
considerato, inoltre, che:
il parco è stato interessato, nel corso del tempo, da gravi episodi di incuria e da una generalizzata condizione di degrado. In data 7 settembre 2016, "ilquotidianoitaliano", edizione di Bari, riportava che nei pressi del parco venivano "rinvenute delle trappole usate da professionisti della caccia clandestina". In data 30 settembre 2016, "baritoday" segnalava la presenza nell'area interessata di "bidet, scarti edili e altri resti di ogni genere, tra cui ceramiche, plastiche, mattoni e anche una valigia";
secondo quanto diffuso in data 14 marzo 2017 dall'agenzia "ansa", "i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Bari hanno posto i sigilli ad un appostamento fisso, costituito da un capanno di caccia dalle dimensioni 1.5 x 2 metri ed un'altezza di metri 2, realizzato da persone non ancora identificate nel territorio del Parco naturale regionale "Lama Balice". Il capanno sequestrato - un appostamento fisso in piena regola - era costituito da una struttura metallica a sostegno; era ricoperto, per finalità di mimetizzazione, da giunchi di canna, flora spontanea recisa all'interno del parco. Il sequestro preventivo è stato effettuato in virtù di violazioni paesaggistico - edilizie e di violazioni alla legge regionale della caccia, anche in considerazione del carattere regionale del parco di Lama Balice";
considerato, infine, che in data 25 giugno 2017, un incendio di vaste proporzioni si sviluppava all'interno del parco. Secondo quanto precisato da "la Repubblica", edizione di Bari, "le fiamme sarebbero divampate in due o tre punti. Il rogo ha interessato l'area che va da San Girolamo e si è propagato sulla strada per Bitonto",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle proprie competenze e per il tramite dei soggetti ed enti coinvolti, non ritenga indispensabile intervenire, al fine di salvaguardare il parco, stante la sua valenza paesaggistica, naturalistica, storica e sociale;
se non ritenga utile indagare circa la destinazione, gestione e utilizzo degli utili assegnati a beneficio del parco, in un'ottica di corretta amministrazione delle risorse pubbliche, nonché di tutela e sviluppo del territorio;
se intenda, nel limite delle proprie attribuzioni, porre in essere gli opportuni approfondimenti nonché divulgare, di concerto con le autorità locali e per il tramite dei soggetti competenti, i dati informativi, le risultanze, le singole azioni e attività realizzate e i connessi esiti scaturenti dalle intese e dagli accordi riguardanti il parco;
se siano stati posti in essere, in riferimento al parco Lama Balice, gli interventi di prevenzione degli incendi da realizzarsi sul territorio regionale secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di salvaguardare la pubblica e la privata incolumità, gli ecosistemi forestali, nonché favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera;
se non ritenga utile indagare, con precipuo riferimento all'incendio che di recente ha interessato il parco, sulle cause ed eventuali responsabilità collegate, nonché sulle azioni poste in essere a seguito dell'evento anche sotto il profilo ricognitivo dei danni;
quali siano le stime relative alle conseguenze sul patrimonio naturalistico colpito.
(4-07886)
FUCKSIA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
i danni alla salute derivanti dal fumo sono provati e noti ed è dovere del legislatore disincentivare ogni forma di tabagismo;
è parimenti accertato che la sigaretta elettronica rappresenta una riduzione del danno ed è pertanto un prodotto da preferire rispetto alle sigarette tradizionali;
il comparto delle sigarette elettroniche è in costante crescita: secondo le stime dell'ANAFE (Associazione nazionale dei produttori di fumo), infatti, il mercato del settore avrebbe raggiunto, per l'anno 2016, la quota di 350 milioni di euro con un numero di utilizzatori superiore ai 500.000;

l'imposta di consumo riscossa dal Governo per il 2015 sui prodotti di cui all'art 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995 (prodotti succedanei dei prodotti da fumo) è stata pari a 5,2 milioni di euro, ampiamente al di sotto delle stime definite dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, presentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che prevedevano un ammontare di 85 milioni di euro;

i riscontri sul gettito erariale derivanti da questa categoria al 31 dicembre 2016 sono stati ancora una volta negativi, come riportato dal conto riassuntivo del Ministero, in cui le entrate da imposta di consumo per l'anno 2016 risultano essere pari a 3,4 milioni di euro, rispetto ai 5 milioni di euro preventivati dallo Stato con l'assestamento di bilancio approvato ad agosto 2016;

nelle ultime due leggi di stabilità e di bilancio si era previsto un incasso relativo alla tassazione sulla sigaretta elettronica pari a circa 85 milioni di euro, ma tale importo è stato ridotto, in sede di ultimo assestamento, ad appena 5 milioni e gli incassi effettivi, come emerge dall'ultimo rapporto annuale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), sono addirittura inferiori;

nell'assestamento di bilancio per l'anno 2017 le previsioni di gettito da imposta di consumo gravante sulle sigarette elettroniche sono state nuovamente ridimensionate, anche i 5 milioni di euro stabiliti subiscono un ulteriore ribasso e l'obiettivo di gettito viene portato a 3 milioni di euro, come si evince dallo stato di previsione dell'entrata 2017 della Ragioneria generale dello Stato;

l'imposta di consumo prevista per le sigarette elettroniche è stata definita attraverso l'inserimento, per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. *f)*, del decreto legislativo n. 188 del 2014, del comma 1-*bis* all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995. In attuazione di tale disposizione l'Agenzia delle dogane ha definito le procedure tecniche per la determinazione di tale equivalenza che, a decorrere dal 1° febbraio 2017 ed a seguito dell'annuale adeguamento del prezzo medio ponderato delle sigarette, è pari a 0,3933 euro al millilitro;

il nuovo regime fiscale, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015 con il decreto legislativo n. 188 del 2014, si basa su un chiaro e definito criterio: il "consumo equivalente". La legge, tenendo conto della minor nocività di questi prodotti, ha stabilito l'applicazione di un'imposta ridotta al 50 per cento rispetto all'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;

secondo quanto rappresentato dal Ministero nell'attestare le entrate per il 2015, il tributo previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2015 è stato inferiore alle previsioni in quanto il Tar Lazio ha sospeso, in sede cautelare, il pagamento dell'imposta di consumo prevista dal comma 1-*bis* dell'art. 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, limitatamente all'importo relativo ai liquidi non contenenti nicotina, rimettendo infine gli atti all'esame della Corte costituzionale;

attualmente è sospeso il pagamento dell'imposta di consumo per i soli liquidi da inalazione non contenenti nicotina (come confermato dal provvedimento n. 6045 dell'Agenzia in data 22 gennaio 2016) ma in nessun modo è sospeso, o può essere considerato tale, il pagamento dell'imposta che grava sui liquidi da inalazione contenenti nicotina, come confermato anche dal provvedimento n. 10152 /R.U dell'Agenzia delle dogane in data 31 gennaio 2017;

considerato che:

in linea con quanto disposto dal decreto del Ministero dell'economia del 29 dicembre 2014, l'obbligazione relativa al pagamento dell'imposta di consumo scaturisce dal momento dell'immissione in consumo del prodotto, che corrisponde al momento dell'uscita dei liquidi dal deposito fiscale;

ad oggi in Italia risultano autorizzati al deposito e alla commercializzazione dei liquidi da inalazione senza combustione contenenti nicotina 139 siti, in aggiunta ad ulteriori siti autorizzati di proprietà di Logista SpA mentre risultano autorizzati ad oggi solamente 8 rappresentanti fiscali;

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrebbe vigilare sull'osservanza degli obblighi in capo ai soggetti autorizzati, controllare la contabilità e la documentazione nonché i versamenti dell'imposta di consumo eseguiti e rilevarne l'eventuale omissione o ritardo e provvedere all'accertamento e al recupero, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché dell'eventuale indennità di mora e interessi in misura pari al tasso stabilito per

il pagamento differito di diritti doganali;
in questo contesto, la cui cornice normativa seppur in continua evoluzione presenta una chiara indicazione del regime fiscale di riferimento, si registra un consistente ammanco in termini di entrate dello Stato in riferimento a quanto annualmente previsto, dovuto prevalentemente alla mancanza di controlli delle autorità competenti. Tale scenario favorisce continui comportamenti elusivi di una gran parte dei soggetti autorizzati alla commercializzazione di questa categoria di prodotto;
controlli con strumenti ben più puntuali e idonei, quali quelli della Guardia di finanza, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate potrebbero dare efficace riscontro a tali ipotesi, trattandosi anche di un fenomeno circoscritto ai soli soggetti autorizzati e che hanno prestato una cauzione, ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda prevedere un sistema di controllo delle procedure di riscossione dell'imposta di consumo gravante sulle sigarette elettroniche maggiormente efficace;
come e in quali tempi intenda provvedere per fronteggiare la situazione e avviare le proprie valutazioni, anche attraverso verifiche sulla corretta esecuzione della normativa in vigore, in considerazione del fatto che, con il prolungarsi dell'assenza di un adeguato regime di controllo, si rischia di dare luogo al proliferare di gravi atteggiamenti elusivi, nonché distorsivi del mercato, con riferimento agli operatori che invece effettuano il corretto pagamento dell'importo dovuto.
(4-07887)
LUCIDI, MONTEVECCHI, DONNO, CAPPELLETTI, PAGLINI, GIARRUSSO, PUGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
Castelluccio di Norcia e la sua piana sono situati nel parco nazionale dei monti Sibillini e nel sito di importanza comunitaria (SIC) "piani di Castelluccio di Norcia" e sono tutelati con vincolo paesaggistico. L'area è in buona parte a uso civico, di cui è titolare la Comunanza agraria di Castelluccio;
è in corso un'indagine avviata dalla Commissione europea nel 2014 per accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell'articolo 6 della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) in aree rientranti in SIC e zone di protezione speciale (ZPS) componenti la rete "Natura 2000";
dopo essere stato gravemente danneggiato dal sisma di agosto 2016, Castelluccio di Norcia è stato completamente raso al suolo dalla violentissima scossa di magnitudo 6,5 del 30 ottobre 2016. Ad oggi è stata ripristinata una sola strada per accedere al paese, per cui Castelluccio risulta ancora difficilmente raggiungibile. A quasi un anno dal sisma, infatti, non è ancora iniziata la fase di ricostruzione, né quella di sistemazione delle strade, vie di comunicazione necessarie per far ripartire le attività commerciali ed imprenditoriali;
secondo i siti "gamberorosso" (28 febbraio 2017) e "rinascitacastelluccio" il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Regione Umbria e l'azienda Perugina hanno avviato un progetto per la rinascita del borgo;
il progetto, sostenuto da donazioni private, interessa quasi 8.000 quadrati di terreni privati solitamente usati come seminativi o per il pascolo. Si tratta di aree, si legge nella delibera di Giunta, "aventi caratteristiche idonee di localizzazione per andamento plano-altimetrico nonché per facile raggiungibilità attraverso l'esistente rete viaria e perché limitrofe all'accesso alla frazione";
risulta agli interroganti che il Dipartimento della protezione civile contribuirà con un importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro alla realizzazione del progetto, la cui collocazione è prevista sul pian grande, principale luogo di attrazione turistica che rende unico il borgo di Castelluccio,
si chiede di sapere:
se il progetto contempli opere che possano incidere in modo permanente o semipermanente sulla conformazione naturale della parte della piana grande con sbancamenti, terrazzamenti o altre opere di movimentazione di terra;

se il progetto preveda anche zone di sosta parcheggio per auto e *camper* e dove saranno collocate, in che modalità e in che quantità;
se il progetto sarà immediatamente smantellato appena conclusa la fase di ricostruzione e se il costo previsto comprenda gli oneri di demolizione, smantellamento e sistemazione di tutta l'area per restituirla alla sua conformazione originale;
se siano state vagliate ulteriori possibilità di collocazione della struttura in zone limitrofe, così da mantenere intatta la piana grande, che è il simbolo e la maggior attrazione turistica del luogo;
se sia stato definito un cronoprogramma per la ricostruzione del borgo e delle sue attività produttive e se questo preveda tempi di ricostruzione talmente lunghi da giustificare una struttura così impattatante e costosa;
a quanto ammonti la spesa che dovrà sostenere il Dipartimento della protezione civile e da quale fondo proverranno le risorse necessarie;
in quale misura la protezione civile abbia finanziato, o stia per finanziare, altri progetti di delocalizzazione delle strutture produttive, commerciali e turistiche nella zona del cratere;
quale sia l'elenco delle attività che troveranno collocazione all'interno del centro commerciale, distinguendo quelle le cui imprese hanno sede legale nella frazione di Castelluccio e quelle delle imprese localizzate altrove;
quali siano le altezze, le volumetrie e gli altri dati tecnici della costruzione che sarà realizzata.
(4-07888)
ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, FATTORI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, SANTANGELO, PUGLIA, MORONESE, MARTON, NUGNES, CASTALDI, DONNO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con decreto direttoriale prot.2013/36377/Giochi Ltt, del 16 dicembre 2013, dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM), è indetta dal 20 dicembre 2013 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Nuovo Maxi Miliardario";
all'articolo 5 del decreto direttoriale è normata la struttura dei premi, corrispondente al quantitativo di 60.000.000 di biglietti, prevedendosi un numero di biglietti vincenti che in totale risultano essere pari a 28.915.864;
il dato, relativo al numero di biglietti vincenti, risulta tuttavia differente sul sito internet istituzionale "agenziadoganemonopoli.gov", dove sono segnalati solo 22.123.864 biglietti vincenti, con una discrepanza rispetto al dato riportato nel citato decreto direttoriale pari a 6.792.000 biglietti vincenti;
con riferimento ai dati pubblicati sul sito *web* dell'ADM, la somma dei biglietti vincenti con premi fino a 500 euro è di 22.060.000, corrispondenti ad una probabilità di vincita pari a 1 biglietto ogni 2,7 biglietti, vale a dire la stessa percentuale che viene pubblicizzata sul *layout* del retro dei biglietti della lotteria "Nuovo Maxi Miliardario", come riportato dalla determinazione del vice direttore dell'ADM - Area Monopoli, del 9 dicembre 2015;
con riferimento invece ai dati del citato decreto direttoriale, la somma dei biglietti vincenti con premi fino a 500 euro è di 28.905.000, corrispondenti ad una probabilità di vincita pari a 1 biglietto ogni 2,07 biglietti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rendere noto il motivo della citata discrasia tra i dati relativi, tanto al numero dei biglietti vincenti, quanto alla rispettiva probabilità di vincita della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Nuovo Maxi Miliardario", e quale sia in effetti il dato corretto.
(4-07889)
DIVINA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
nei giorni scorsi in Trentino-Alto Adige si è purtroppo assistito ad un'ulteriore aggressione da parte di un'orsa ad un cittadino nei pressi del comune di Terlago (Trento);
sembra che le condizioni della persona, ricoverata d'urgenza presso l'ospedale "Santa Chiara" con ferite alle gambe e ad un braccio, non siano gravissime;
è la quarta volta in 3 anni che l'orso, introdotto anni or sono con il famigerato e ad avviso

dell'interrogante malgestito progetto "Life Ursus", attacca più o meno deliberatamente l'uomo;
il primo episodio avvenne a Ferragosto del 2014, a Pinzolo, dove un dipendente delle funivie di Pinzolo venne aggredito e ferito da un'orsa. Il secondo episodio di aggressione avvenne a Zambana, nelle vicinanze della città di Trento, il 29 maggio 2015, anche questa un'aggressione con ferito;
l'episodio più grave finora registrato avvenne, il terzo, pochi giorni dopo, ad una persona che passeggiava con il suo cane nei pressi del paese di Cadine, nelle vicinanze della zona dove si è verificato l'episodio dei giorni scorsi;
parrebbe trattarsi della stessa orsa;
appare chiaro che la finalità del progetto, iniziato anni fa, con la liberazione avvenuta in val di Non di due orsi importati dalla Slovenia, che fece il giro delle televisioni di tutto il mondo, sono completamente sfuggite di mano;
la Provincia di Trento destinerebbe al progetto degli orsi ben 27 agenti forestali, ma nonostante ciò la popolazione degli orsi sarebbe cresciuta in maniera incontrollabile;
un intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sarebbe più che necessario, anche per definire le competenze della Provincia autonoma, che paiono limitate da norme nazionali ed europee e non consentono di garantire a tutti i cittadini trentini la pubblica incolumità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia venuto a conoscenza degli episodi esposti;
se intenda attivarsi al fine di sospendere il progetto Life Ursus;
se intenda, per quanto di competenza, autorizzare la Provincia autonoma a fissare il numero massimo di orsi che possono vivere in Trentino;
se intenda indennizzare, per quanto di sua competenza, i feriti di queste aggressioni;
quanti siano esattamente gli orsi attualmente in Trentino e per quale motivo non tutti siano muniti di radiocollare in modo da renderli localizzabili.
(4-07890)

PETRAGLIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la XII disposizione finale della Costituzione italiana vieta la riorganizzazione del partito fascista;
nell'ordinamento italiano, l'apologia del fascismo è un reato previsto dall'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni. La "riorganizzazione del disciolto partito fascista" si intende "quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista";
nella giornata di venerdì 21 luglio 2017 la formazione politica neofascista di Casapound ha organizzato a Grosseto, di fronte al palazzo della Prefettura in piazza Rosselli, un *sit-in* di protesta contro eventuali "centri di accoglienza" in provincia di Grosseto, chiedendo un colloquio con il prefetto;
visto che:
il prefetto Cinzia Torraco ha deciso di incontrare immediatamente un esponente di Casapound che ricopre anche il ruolo di consigliere comunale a Grosseto e si sarebbe svolto, secondo Casapound, "un incontro cordiale durante il quale l'esponente di CasaPound ha confermato la sua determinazione a contrastare con ogni mezzo queste politiche folli e discriminatorie nei confronti degli italiani";
in Italia negli ultimi anni decine di militanti e simpatizzanti di Casapound sono stati arrestati e diverse centinaia sono stati denunciati per atti di violenza;
la Prefettura non ha fatto alcuna comunicazione pubblica;
considerato che:
il consigliere comunale ricevuto dal prefetto non era in rappresentanza del Comune di Grosseto, ma di

una forza politica che si autodichiara fascista, i cui contenuti nella battaglia politica sono chiaramente razzisti e denigratori dei valori della Resistenza;

l'Associazione nazionale partigiani d'Italia provinciale di Grosseto da molti mesi ha richiesto, invano, incontri al prefetto Cinzia Torraco per illustrare la preoccupante situazione in provincia di Grosseto collegata al proliferare di movimenti neofascisti,

si chiede di sapere:

per quali motivi il prefetto Cinzia Torraco abbia deciso di ricevere il rappresentante di una forza neofascista presso il palazzo della Prefettura;

quali siano stati i contenuti dell'incontro e che cosa abbia detto il prefetto al rappresentante di Casapound;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali sarebbero i motivi per cui il prefetto abbia incontrato Casapound e negato da mesi l'appuntamento all'ANPI provinciale;

se ritenga la scelta del prefetto Torraco di incontrare Casapound adeguata o meno, e come intenda procedere nei confronti del rappresentante del Governo in provincia di Grosseto.

(4-07891)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03905, del senatore Palermo ed altri, sul rifiuto di concedere il visto di ingresso in Italia ai tibetani rifugiati in India.

1.5.2.2. Seduta n. 866 (ant.) del 26/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

866a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2017

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI,
del presidente GRASSO,
del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente DI GIORGI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Per un'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione in Libia e sull'operazione Sophia

DI MAGGIO *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Domando di parlare. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è iniziata. Vi chiedo di diminuire il volume della voce, perché abbiamo bisogno di ascoltare ciò che sta per dire il senatore Di Maggio. Pregherei tutti di fare un po' di silenzio.

Ne ha facoltà, senatore di Maggio.

DI MAGGIO *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signora Presidente, io credo che quanto è accaduto ieri meriti una seria riflessione.

Capisco che, quando si ha la ventura o - *pardon* - la sventura di affidare la diplomazia del Paese a chi ha dato ampia prova di sé sul caso Shalabayeva, possano accadere certe cose. Ma la sberla diplomatica che ha preso ieri il nostro Paese credo meriti urgentemente la presenza del Presidente del Consiglio in Aula per riferire su quanto accaduto, ed è quanto io richiedo.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di riferire al Governo la sua richiesta, senatore Di Maggio.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, concordo con il collega Di Maggio e chiedo al Presidente del Consiglio di venire a riferire, ma non tanto e non solo sulla questione libica, bensì sull'operazione Sophia dato che sembra vi sia in essere una sua proroga che, per quanto ne sappiamo, invece che contrastare l'immigrazione clandestina l'ha favorita.

Rispetto alla questione libica, invece, più che il presidente Gentiloni Silveri, che è stato tagliato fuori da tutto, inviterei in Aula il presidente Macron, che sicuramente ne sa qualcosa in più. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*** *(Relazione orale)***(ore 9,38)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2860.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Perrone. *(Brusio)*.

Prego i colleghi di conversare e telefonare con un tono di voce più basso.

Ne ha facoltà, senatore Perrone.

PERRONE *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signora Presidente, colleghi, vorrei cominciare con una considerazione: stiamo oggi discutendo la conversione di un decreto-legge che prevede politiche volte a incentivare lo sviluppo economico al Sud, mentre nelle prossime settimane saremo chiamati a esaminare il disegno di legge sui piccoli Comuni.

Ciò rappresenta senz'altro un segnale positivo di attenzione verso i cittadini del Mezzogiorno. E soprattutto i giovani hanno riposto nel provvedimento in esame molte loro speranze. Proprio per questo è importante che nell'attuale fase il legislatore non cada in contraddizioni che potrebbero compromettere la credibilità delle sue azioni.

Da una parte, abbiamo un decreto-legge che prevede incentivi per l'imprenditorialità giovanile, l'istituzione di una banca della terra che si profila come un'iniziativa importante per la riqualificazione del territorio, così come l'istituzione di Zone economiche speciali per le aree portuali del Meridione. Sull'altro piatto della bilancia, tuttavia, abbiamo un gigantesco sistema pubblico che non paga i propri fornitori, ossia un indotto in cui lavorano ben 900.000 imprese, e un debito stimato tra i 32 e i 46 miliardi di euro.

La coerenza legislativa non è un valore aggiunto, è un fattore imprescindibile. Dobbiamo assumerci la responsabilità di diventare i protagonisti di un nuovo processo di sviluppo economico del Mezzogiorno che, valorizzando lo sviluppo delle risorse locali del Sud, si sappia proiettare nello scenario globale.

L'obiettivo che dovremmo perseguire come legislatori non è creare le condizioni affinché il Sud possa eguagliare il Nord, bensì permettere al Mezzogiorno di trovare la sua strada attraverso le peculiarità che contraddistinguono il suo patrimonio territoriale, dal turismo, all'agricoltura, al *made in Italy*, all'artigianato di qualità, all'industria.

Ebbene, voglio rammentare a quest'Assemblea che è nelle Regioni del Sud che si produce il 50 per cento delle automobili e dei veicoli commerciali del gruppo FIAT. È sempre nel territorio meridionale che hanno sede importanti centri di produzione dell'industria aerospaziale. È nel Mezzogiorno che sono situati alcuni dei maggiori portacontainer del Mediterraneo, così come gli stabilimenti delle più grandi industrie farmaceutiche del mondo. E non dimentichiamo che la Puglia è la prima Regione produttrice di energia eolica su scala nazionale e la seconda per i combustibili fossili, mentre è situata a Brindisi la più potente centrale termoelettrica italiana. Se nemmeno la presenza di settori strategici dell'industria italiana nel Mezzogiorno e la ricchezza territoriale sono riuscite a garantire il necessario sviluppo economico e sociale del Sud, è doveroso chiedersi cosa non abbia funzionato.

La questione meridionale non è quindi solo una questione di finanziamenti. Essa dipende da fattori di programmazione degli interventi e degli investimenti del Governo nel territorio che abbiano un inizio e una fine certa.

Nel 2015 il Governo presentò il Masterplan, con il quale intendeva avviare un confronto con le Regioni e le Città metropolitane per l'attuazione dei 15 Patti per il Sud, con finanziamenti per 95 miliardi di euro fino al 2023. A distanza di quasi due anni il Masterplan ha registrato forti ritardi nell'erogazione dei finanziamenti per la mancanza di una reale concertazione con gli enti territoriali e un'eccessiva lentezza burocratica. Questa evidenza suggerisce che occorrono politiche di riequilibrio e integrazione dell'impianto complessivo economico.

Gli incentivi all'imprenditoria giovanile, la velocizzazione degli investimenti e le Zone economiche speciali vanno in questa direzione. Tuttavia, possiamo aspettarci dei risultati positivi soltanto nella misura in cui a beneficiare di siffatte agevolazioni sarà il territorio nella sua interezza, attraverso una maggiore ricettività dei servizi per i cittadini e soprattutto attraverso nuove infrastrutture.

Se questi sono gli obiettivi da raggiungere, allora il legislatore non può pensare di lasciare in panchina gli enti locali, che sono stati i primi a subire le conseguenze della crisi economica; un errore di valutazione per determinare il reale potenziamento di tutta la filiera dei servizi, ma soprattutto per accompagnare la nascita di nuove imprese sul territorio in un percorso di sviluppo che sia scevro dalla presenza della criminalità organizzata, che sappiamo bene essere una piaga fortemente radicata nel Sud.

La decisione della Commissione di escludere le attività commerciali dai benefici dei finanziamenti potrebbe rivelarsi poco previdente, dal momento che è proprio la presenza di attività commerciali a creare centri di aggregazione sociale che possano fornire maggiori servizi per i cittadini e il turismo. Ed è proprio il turismo a dare un'idea delle conseguenze negative delle politiche settoriali che non tengono conto del contesto generale in cui intervengono.

Le strutture ricettive presenti nel Sud, secondo i dati ISTAT riferiti nel 2016, costituiscono appena il 17,3 per cento di quelli presenti in tutta Italia. Per tale ragione, nonostante l'immenso patrimonio culturale e paesaggistico, le presenze turistiche al Sud corrispondono ad appena il 24,7 per cento a livello nazionale e al 13,9 per cento del turismo straniero: una realtà veramente desolante, che riapre l'ennesima discussione sulla mancanza di infrastrutture, senza le quali gli imprenditori non hanno vantaggio ad aprire strutture per il turismo.

Vorrei spendere qualche parola sulle Zone economiche speciali. Abbiamo a portata di mano un'ottima opportunità per superare l'attuale *gap* logistico, investendo su tutto il sistema portuale nel suo complesso. Quindi, sono necessari l'adeguamento dei sistemi tecnologici e il miglioramento delle strade e delle ferrovie per rendere più semplice e veloce la mobilità delle persone.

Nonostante la posizione geografica strategica dei porti italiani, il traffico delle merci e dei passeggeri risente pesantemente della concorrenza degli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, molti dei quali già da tempo hanno istituito Zone economiche speciali a discapito delle rotte verso i porti italiani.

L'attenzione, quindi, dovrà essere rivolta principalmente a superare le enormi carenze logistiche e infrastrutturali, attraverso un coordinamento del sistema operativo nazionale delle infrastrutture che renda vantaggioso il trasporto delle merci dal resto del Paese fino ai porti ricadenti nelle aree speciali.

Concludo augurandomi che ai porti pugliesi sia data la possibilità di diventare sistema portuale di riferimento dell'Adriatico meridionale e delle coste che si affacciano sullo Ionio, individuando - come richiesto da più parti - una Zona economica speciale, unica per tutti i porti della Regione, recuperando così il *gap* logistico nazionale accumulato nel corso degli ultimi anni. *(Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI))*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

*MARINELLO *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, colleghi, Ministri del nostro Governo, il provvedimento in esame guarda con grande interesse al Mezzogiorno d'Italia e rappresenta un segnale importante di attenzione a quella questione meridionale che negli ultimi decenni, nel dibattito pubblico del nostro Paese, è stata sempre considerata un argomento desueto e addirittura da stralciare dall'agenda politica e culturale. Non si è capito invece che la questione meridionale oggi è la questione del Paese. Quando il Meridione d'Italia si ferma o, peggio ancora, arretra (come è accaduto negli ultimi

decenni), si ferma e arretra il PIL dell'Italia e il Paese nel suo complesso.

Il decreto-legge al nostro esame contiene norme di semplificazione, ma contiene anche stanziamenti su alcune importanti direttrici. Voglio citarne due in particolare: la prima mira a stanziare risorse per creare nuova imprenditorialità e un'altra interessante direttrice è finalizzata a generare fenomeni attrattivi per nuovi investimenti. A questo riguardo l'individuazione delle ZES, le Zone economiche speciali, rappresenta un segnale interessante. Ci sono anche altre misure meritevoli di attenzione di cui parlerò in dettaglio successivamente.

Non posso parimenti trascurare le misure che recano un impatto ambientale sul Meridione, di mio particolare interesse per la Commissione che presiedo, specialmente la parte dedicata all'ILVA e agli interventi di bonifica, che devono riguardare non solo lo stabilimento industriale ma anche i territori circostanti. Tali misure danno la possibilità di utilizzare concretamente le somme confiscate alla proprietà per intervenire con una serie di iniziative che contribuiscano alla bonifica e al risanamento dell'intera area.

Infine, credo che sia molto importante, all'articolo 12, l'attenzione dedicata alle università, attraverso l'identificazione dei costi *standard* per il finanziamento delle stesse.

Devo però fare alcune notazioni: in materia di nuova imprenditoria guardo con grande interesse il concetto che viene espresso all'articolo 1. Pur riguardando il Sud, questa parte a mio avviso deve essere perfezionata, al di là della conversione in legge del decreto?legge al nostro esame, attraverso una serie di provvedimenti attuativi sui quali va prestata la massima attenzione, perché devono sfuggire alla demagogia che molto spesso ha riguardato questa materia, specie quando si parla di terreni e di proprietà incolte o abbandonate.

Credo che, come ho detto in precedenza, un grande interesse abbia la questione delle Zone economiche speciali e a questo proposito mi devo complimentare con la relatrice, la senatrice Simona Vicari, proprio perché questa parte del provvedimento è stata particolarmente migliorata durante il lavoro della Commissione bilancio. Per quanto riguarda le misure dedicate all'agricoltura, credo vadano citate con grande interesse le strategie di lotta ecocompatibile - e quindi ecologicamente sostenibile - nei confronti dei danni causati da un coleottero alle coltivazione del carrubo in Sicilia, i danni causati dal batterio della xylella fastidiosa nel settore olivicolo oleario e quelli derivanti dalla diffusione della botrytis cinerea nel settore vitivinicolo. Questi sono dei segnali di grande attenzione nei confronti del mondo agricolo che a mio avviso non vanno assolutamente sottovalutati, così come non va sottovalutata anche la possibilità di ripristinare e mettere in sicurezza le autostrade A24 e A 25, sconvolte dagli eventi sismici degli ultimi anni.

Nel complesso possiamo dire che si tratta di un provvedimento che guarda a diversi settori e che offre una serie di segnali utili. Sicuramente si sarebbe potuto fare di più e di meglio: a mio avviso sarebbe servito maggiore coraggio in alcune materie tralasciate dal provvedimento in esame e, vista anche l'emergenza siccità oggi presente in tutto il Paese, si sarebbe potuto e dovuto fare di più in materia di infrastrutture irrigue. Mi rivolgo al signor ministro De Vincenti: si sarebbe potuto fare di più proprio in questo settore. In questa legislatura abbiamo una grave colpa e una grave responsabilità, che sono quelle di avere depotenziato gli istituti che avevano come *mission* il rafforzamento delle infrastrutture irrigue. Mi riferisco in particolare alla gestione commissariale ex Agensud, che è stata soppressa, attribuendone le competenze al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In maniera frettolosa e erronea, infatti, Governo e Parlamento non hanno stabilito le modalità del passaggio di tali competenze. Pertanto in questi passaggi si sono persi ingenti finanziamenti e le modalità applicative previste dalla legislazione precedente, commettendo un vero e proprio crimine nei confronti di questo settore sensibile. Oggi abbiamo decine di opere incompiute, di invasi che non riescono ad essere utilizzati, il sistema delle interconnessioni irrigue non è stato completato e viene abbandonato a se stesso. Abbiamo, infine, centinaia di contenziosi che stanno arrivando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su questa materia, che è assolutamente strategica per la ripresa economica di intere aree del Mezzogiorno. La carenza di tali provvedimenti si nota ancora di più in un anno particolarmente insidioso e siccitoso come quello in corso.

Sto dicendo questo per lasciare agli atti la testimonianza di un *vulnus* che abbiamo arrecato nei confronti del sistema irriguo e, in particolare, dei sistemi idrici necessari all'agricoltura, che a mio avviso sono da ascrivere totalmente a chi ha gestito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in questi anni. Voglio però lasciare agli atti anche una parziale soddisfazione per il provvedimento in esame, che in ogni caso rappresenta un segnale positivo di attenzione nei confronti dell'economia del Mezzogiorno e, proprio per quel che ho detto in premessa, nei confronti dell'economia nazionale. *(Applausi del senatore Dalla Tor)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, voglio dire subito che, se il decreto-legge sul Mezzogiorno e le misure denominate «Resto al Sud» fossero credibili, per me (che vengo dalla Basilicata) sarebbe stato un piacere votarli ma, purtroppo, devo dire che non è così.

Ricordo a tutti noi che dal Sud non si va via per scelta, ma per necessità dovute alle scelte politiche disastrose di vari Governi, compreso quello attuale che, in pochi mesi - voglio ricordarlo - per la seconda volta tenta di emanare provvedimenti sul Sud. In quello adesso al nostro esame, come purtroppo succede da tempo, manca del tutto un efficace programma per il lavoro. Lo dicono i fatti: negli ultimi otto anni si sono persi più di 600.000 posti di lavoro al Sud con i provvedimenti farsa emanati. Il risultato è che la disoccupazione giovanile al Sud in certi luoghi raggiunge addirittura il 60 per cento, quella generale il 20 per cento. C'è una dispersione scolastica senza precedenti perché, a volte, nelle famiglie si deve scegliere tra mangiare o mandare i figli a scuola. Questa è la verità. Il divario tra Nord e Sud cresce sempre più, tanto che una persona su due è a rischio povertà. Questo purtroppo è il quadro.

Ora vi dirò perché «Resto al Sud» è un titolo vuoto, partendo dall'articolo 13 del provvedimento, dove il tema dovrebbe essere occupazione e salvaguardia ambientale. Invece, l'infinita vertenza dell'ILVA rischia di concludersi in migliaia di esuberi, senza considerare l'indotto e con nessun impegno concreto in tema ambientale. La nuova proprietà, dopo aver annunciato 5.500 esuberi, ora sarebbe "scesa" - si fa per dire - a 4.200. È inaccettabile. Altrettanto inaccettabile è l'esecuzione del piano ambientale, che deve essere effettuato - lo avete scritto - entro il 2023. Voglio ricordare a tutti noi che siamo nel 2017 e parliamo di piano ambientale di bonifica dal 2013, cioè da inizio legislatura, e questa maggioranza a colpi di fiducia ha già votato diversi rinvii sul tema ambientale. Lo dico solo per ricordarlo.

Faccio, tra l'altro, presente che all'ILVA di Taranto - a volte ci si dimentica delle cose importanti - ci sono ancora 4.000 tonnellate di amianto censito e che la copertura dei parchi, che si prevede sempre di fare, è una priorità già da anni. Appunto per questo, invece di scrivere cose fumose nell'articolo 13, avevo presentato insieme al mio Gruppo un ordine del giorno dove semplicemente si impegnava il Governo a ottenere garanzie occupazionali, di salute e di risanamento ambientale, indicando un inizio e una fine certi dei lavori, così da dare un segnale preciso. Il lavoro non può essere a discapito della salute e in quel territorio, purtroppo, di questo se ne intendono.

Con riferimento all'articolo 10, ricordo che con il *jobs act* non solo i lavoratori hanno perso i loro diritti in tema di libertà e dignità nei luoghi di lavoro con l'abolizione del famoso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma nell'eterna attesa delle fantomatiche politiche attive di cui non c'è traccia, e di cui questo Governo si vantava, tanti oggi si trovano alla soglia dei sessant'anni senza lavoro e senza ammortizzatori sociali, perché anche questo prevede il *jobs act*, e cioè il taglio degli ammortizzatori sociali, un'ulteriore forma di punizione per i lavoratori. Abbiamo presentato degli emendamenti che diano più risorse agli enti di ricollocazione, visto che in Europa siamo fanalino di coda in tema di ricollocazione e di politiche attive sul lavoro. Altro che le cose con cui vi sciacquate la bocca.

Sempre con un emendamento abbiamo chiesto di porre fine a un paradosso assurdo. Abbiamo presentato un emendamento che mira a stabilizzare gli 800 lavoratori precari dell'ANPAL, ex Italia al lavoro, perché riteniamo inconcepibile - se non fosse una tragedia, sarebbe una barzelletta - che i dipendenti che dovrebbero occuparsi delle politiche attive, e cioè di ricollocare i lavoratori sessantenni che rimangono senza lavoro per le vostre scelte scellerate, siano essi stessi dei precari. Siamo veramente a un paradosso senza limiti. E noi presentiamo degli emendamenti che voi definite di buon

senso. Sono di buon senso, ma, sapendo già che verrà posta la fiducia, non verranno accolti. Pertanto, non so di cosa stiamo parlando.

Vorrei veramente farvi riflettere su tali questioni. I dati sul Sud che vi ho riferito ormai sono sotto gli occhi di tutti. Nell'altro intervento che ho svolto ho riportato anche i dati dell'Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (SVIMEZ), dai quali addirittura si evince che, se queste politiche scellerate non cambieranno nei prossimi venticinque anni, 4,2 milioni di cittadini del Sud saranno costretti ad andarsene. Voi, invece, continuate con politiche inconsistenti.

Abbiamo presentato pochissimi emendamenti e ordini del giorno che vanno nella direzione di correggere le nefandezze fatte nei confronti del Sud, ma vedo ancora una volta che purtroppo non succederà niente. La misura «Resto al Sud» potrebbe avere un significato se solo si accogliessero queste richieste di buon senso, ma ancora una volta ciò non succederà. E, pertanto, noi diremo ancora una volta no al provvedimento in esame, perché è fumoso, non ha nulla di concreto e non va incontro alle esigenze del Sud che sono vere, sotto gli occhi di tutti. E solo la maggioranza e il Governo ancora una volta fanno finta di non accorgersene. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo brevemente in discussione generale per parlare del provvedimento in esame in cui si tratta del Mezzogiorno. Di Mezzogiorno si è parlato qualche volta in quest'Aula, ma lo si fa da troppi anni.

Ieri veniva citato Antonio Gramsci, il quale studiò e ci raccontò la questione meridionale, la contrapposizione tra le classi e tra gli operai del Nord e i contadini del Sud. Sembra una storia talmente datata che è strano parlare ancora oggi di Mezzogiorno, ma purtroppo bisogna farlo, perché quell'area del Paese versa ancora in una condizione di arretratezza. E ciò è in parte per colpa dei governanti, principalmente meridionali, ma a volte anche delle persone che non amano la loro terra fino in fondo, altrimenti non avremmo certi disastri, che sono anche dovuti alla poca accortezza e principalmente alle condizioni in cui vengono mantenute le popolazioni del Mezzogiorno, cioè in quella normale condizione di arretratezza e povertà che serve ai potenti di turno per poter giocare sulla loro pelle.

Il Mezzogiorno avrebbe bisogno di una visione corale, di assieme, di un cambio reale di passo. Al contrario, nel provvedimento in esame, come al solito, non si ha un inquadramento generale; non si vedono la direzione verso cui vogliamo andare e il modo con cui vogliamo dare un destino diverso a chi vive nel Mezzogiorno. E ciò farebbe bene all'economia, per cui, forse, bisognerebbe ricordarselo e capirlo bene.

Vengono previste le Zone economiche speciali (ZES). A Gioia Tauro se ne parla forse da vent'anni, ma da quando si è iniziato a farlo ad oggi sono successe delle cose; nel mondo ci sono 4.800 ZES, in Europa ci sono in Polonia. Forse siamo arrivati un po' tardi, anche perché, così strutturate, le ZES non presentano un quadro chiaro. Chi ricorda la storia del Mezzogiorno ricorderà anche che, quando si insediavano le imprese che godevano dei famosi crediti d'imposta e di agevolazioni di vario tipo e dopo cinque anni potevano andarsene, lo hanno quasi sempre fatto: si danno loro delle agevolazioni, le imprese si stanziano lì, prendono i soldi, ci campicchiano e se ne vanno via.

Avevamo quindi chiesto di allungare il termine, che meritevolmente in Commissione è passato da cinque a sette anni. Forse, però, non sono ancora sufficienti, visto che parliamo di importi che arrivano a 50 milioni di euro. Forse avremmo dovuto anche lì lanciare il cuore oltre l'ostacolo e porre dieci anni. Forse, in questo modo, si permette a un'impresa che arriva al sud di rimanervici.

Poi bisogna dire anche che, quando si fanno acquisti di beni, forse si dovrebbe fare in modo che una parte, se non tutta, dei beni venga prodotta nel Mezzogiorno, ponendo un limite percentuale alla produzione della filiera corta, anche perché questo dovrebbe essere una ZES. Non è solo una zona di trasformazione, dove si arriva con dei materiali, si trasformano e si esportano. Essa deve servire all'economia del Mezzogiorno, perché altrimenti non produciamo occupazione.

Che tipo di occupazione produciamo? A Gioia Tauro vogliamo lavorare i prodotti agricoli che

vengono prodotti nella piana o che cosa? Altrimenti cosa facciamo a Gioia Tauro? Facciamo un'altra piccola cattedrale nel deserto come avvenne all'epoca del porto, che fu fatto per stabilire in quella realtà la sesta acciaieria del Paese, e poi dopo abbiamo dato la concessione a un unico concessionario, con la scadenza al 2040? Vogliamo dare una speranza diversa a quelle persone?

Noi quindi abbiamo chiesto di fare delle modifiche. Poi, però, ci sono anche alcuni punti un po' particolari. È stato inserito un emendamento in Commissione che parla dell'Autostrada dei parchi, quella dell'Abruzzo, tanto per capirci. Già nella manovrina fu introdotto un emendamento particolare, con cui veniva data la possibilità al concessionario di pagare gli oneri concessori non subito, ma entro dodici anni, perché doveva adeguare i ponti. È un po' singolare che non si facciano pagare gli oneri concessori, che sono gli oneri che il concessionario paga allo Stato per fare quello che doveva fare e non ha fatto. In questi casi bisogna avere il coraggio di dire ai concessionari che, se non hanno fatto il loro dovere, occorre vedere se ci sono gli estremi per rescindere il contratto, perché altrimenti non si fa mai niente. E invece con il provvedimento in esame gli diamo altri 50 milioni. Non va bene. Non va bene.

Cosa significa questo? È vero che gli utenti non pagheranno di più sulla tariffa - e ci mancherebbe altro - ma, se uno non fa il proprio dovere, bisogna essere in grado di essere rigorosi. Questo vale per tutte le concessionari autostradali. Quando fu fatta una modifica nel 2008 da parte del Governo Berlusconi, cioè quando fu cambiata la concessione unica, l'Antitrust bacchettò il Governo, dicendo che il criterio con il quale veniva calcolata la tariffa era sbagliato, perché aumentava i vantaggi economici al concessionario a danno dei consumatori. Questo forse lo avete dimenticato. Forse è troppo tempo che siete qua dentro e oramai non vi interessa più tutto questo. Questa forse è la tristezza di uno che da quattro anni sta qua dentro, come tutti i miei colleghi, e forse cerca ancora di sentirsi persona squisitamente normale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La normalità - già l'ho detto una volta in quest'Aula - è avere il coraggio di far rispettare le regole. Lo sto dicendo alla parte dell'Emiciclo che si dichiara liberale - faccio un discorso che ho già fatto - ma in realtà è la nemesi di quello che significa essere liberali, e aggiungo purtroppo. E ciò non vale solo per le concessionarie, ma per tante altre cose.

Bisogna avere il coraggio di fare le cose giuste. E noi ci troviamo di fronte a questa sfida, una sfida che poi ci vedrà "combattere" per le prossime elezioni. Ma, se non c'è il coraggio, non andiamo da nessuna parte.

Quando continuiamo a leggere un decreto-legge come questo per il Mezzogiorno si vede che non c'è coraggio, non c'è afflato, non c'è voglia di cambiare il Paese nelle fondamenta e di iniziare a colpire chi in esso per troppi anni ha asciugato risorse a danno della collettività. Non andiamo da nessuna parte. Ci vuole un progetto che riguardi il Sud, perché è questione antica, e il Nord ci permetta di "riconquistare" il Nord, dove ormai le imprese sono "invase" dalle esportazioni e dalle importazioni di merci, ma soprattutto dalle importazioni di merci che arrivano dai porti del Nord Europa. E poi parliamo dei porti; parliamo del fatto che l'Italia è in grado di fare la piattaforma logistica del Mediterraneo, quando importiamo i beni dai porti di Rotterdam e di Amburgo? Ma di che cosa stiamo parlando?

Questo Paese non ha più una visione, ma il problema è soprattutto che siete voi a non avere la visione. Ad ogni modo, ne riparleremo dopo le elezioni, quando vi faremo vedere come si fa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'economia del Mezzogiorno sta sicuramente crescendo. Lo dicono le ultime statistiche pubblicate, dove si evidenziano percentuali in alcuni casi addirittura migliori rispetto alla media nazionale. Cresce il numero delle imprese, cresce il fatturato, crescono gli investimenti, cresce la qualità e la quantità dei macchinari installati nelle aziende del Sud.

Sono però percentuali che hanno ancora lo "zero virgola" e che, rispetto ai numeri, non reggono il

confronto con la parte più industrializzata del Paese, perché parliamo di 3,5 milioni di imprese nel Sud su oltre 15 milioni in Italia, di un fatturato di 433 miliardi rispetto ai quasi 3.000 miliardi del Paese, di investimenti lordi pari a meno di 15 miliardi rispetto agli 85 su base nazionale.

I dati evidenziano, inoltre, un'occupazione al 47 per cento rispetto al 61,6 per cento della media nazionale, con il 19 per cento di giovani che abbandonano gli studi rispetto al 13,8 per cento della media nazionale; un tasso di disoccupazione al 21 per cento rispetto al 7,6 per cento del Nord; un tasso di disoccupazione giovanile meridionale del 56,3 per cento, cioè più del doppio del dato del Settentrione.

Se mettiamo, inoltre, in relazione il mercato del lavoro con il PIL *pro capite*, il tasso di occupazione e disoccupazione e il rischio povertà o esclusione sociale, notiamo che nel 2007 il divario relativo al tasso di occupazione era del 20,1 per cento a vantaggio del Nord; nel 2016 la forbice si allarga, registrando un differenziale del 22,5 per cento. Nella graduatoria regionale spicca la distanza tra la prima e l'ultima della classe. Se l'anno scorso la percentuale di occupati nella Provincia autonoma di Bolzano era pari al 72,7 per cento, in Calabria si attestava al 39,6 per cento: un divario di oltre il 33 per cento.

Alla luce di questi dati il provvedimento al nostro esame, che ad una prima lettura sembrerebbe contenere norme positive ed addirittura innovative, in realtà non basta. A rendere immediatamente vana ogni velleità delle misure in esame è il fatto che tutto il decreto-legge è praticamente a costo zero. Ci troviamo di fronte a un provvedimento ritenuto urgente, che però non stanzia neanche un centesimo aggiuntivo rispetto a quanto già previsto per quest'anno, ma neanche per il triennio 2018-2020. Pertanto, il decreto-legge si riduce a rimodulare, in qualche caso anche in maniera creativa, la spesa per il Mezzogiorno rispetto ai Fondi pluriennali già programmati dall'Europa.

La misura che apre e guida il decreto-legge sembra essere quella denominata «Resto al Sud», la quale si ripropone di trattenere nel Mezzogiorno i giovani *under* 35 che non abbiano un contratto di lavoro subordinato, che non siano titolari di impresa e che non abbiano fruito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente alla domanda di finanziamento, assegnando loro un finanziamento di 50.000 euro, in parte a fondo perduto e in parte sotto forma di prestito a zero interessi.

Si tratta, peraltro, di una misura che dispone nel complesso di 1,25 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmato per gli anni 2014-2020. Qualora più giovani decidano di associarsi, si possono unire fino ad un massimo 200.000 euro. Quindi potrebbe interessare fino a 25.000 progetti, che potrebbero attivare sino a 50.000 posti di lavoro: sicuramente una platea limitata nel rapporto tra cifra impiegata e numero di disoccupati della parte più povera del Paese. Ci auguriamo certamente che qualche iniziativa imprenditoriale autentica, capace di vita propria, getti le basi con questi contributi.

Viene però da chiedersi se ancora oggi sia opportuno stanziare soldi a fondo perduto in questo modo. Questa disposizione probabilmente riuscirà a trasformare in spesa corrente una cifra importante di finanziamenti che avrebbero dovuto diventare investimenti per lo sviluppo. Il dubbio è che, in gran parte dei casi, questi prestiti di 50.000 euro, che - come ho già ricordato - sono in parte a fondo perduto (il 35 per cento) e in parte da restituire in otto anni, ma senza interessi, si trasformeranno semplicemente in una sorta di reddito di cittadinanza a tempo determinato.

Almeno sarebbe stato opportuno che il contributo pubblico fosse accompagnato, ad esempio, da un ulteriore esame da parte del sistema creditizio, sulla bontà del progetto e sulla sua finanziabilità; oppure, sempre, ad esempio, se il contributo pubblico fosse stato vincolato a un finanziamento privato per dimostrare che nel progetto ci si crede davvero e che ha veramente una possibilità di stare sul mercato.

Difficilmente misure di questo tipo possono dare una spinta al PIL che prosegua oltre il periodo temporale per il quale sono state programmate.

Le misure inserite nel provvedimento tagliano fuori un'ampia fetta di coloro che hanno un'esperienza lavorativa da trasformare in iniziativa imprenditoriale, con un'attenzione lecita, ma eccessiva, verso

giovani disoccupati e NEET, cioè coloro che non cercano un impiego e non frequentano una scuola, né un corso di formazione o aggiornamento professionale.

L'aver ora ampliato, grazie al lavoro della Commissione bilancio, la previsione dei contributi anche al turismo e ai beni culturali è certamente positivo, ma non sufficiente. Escludere il settore delle libere professioni è stata una grave mancanza per un Governo che punta davvero a riformare il Paese. Ciò è tanto più vero se si considera che le somme previste nel decreto-legge sarebbero più adeguate all'avvio di attività commerciali o professionali per quei settori di servizi predominanti nella creazione del nostro PIL, che però rimangono inspiegabilmente esclusi.

Il principio di fondo è che andrebbe modificato il rapporto tra spesa per investimenti e spesa corrente. Gran parte dei fondi acquisiti per lo sviluppo delle aree che necessitano di maggiore coesione finisce per trasformarsi in una spesa destinata a sostenere la creazione di posti di lavoro che purtroppo terminano con il finire del contributo.

Non possiamo continuare ad avallare provvedimenti tampone. Il Paese chiede davvero riforme strutturali che coinvolgano tutte le categorie: disoccupati, lavoratori, imprenditori e professionisti, senza discriminazioni. Questo fatto sembra essere una spirale che si rincorre da molti anni, posto che il tema dello sviluppo delle aree meridionali del Paese è all'ordine del giorno dai tempi della Cassa per il Mezzogiorno, creata da Alcide De Gasperi. Attualizzando l'importo dei trasferimenti si è calcolato che negli ultimi anni sono stati girati al Mezzogiorno fondi per almeno 140 miliardi di euro. Ricordo che il Piano Marshall ne costò 14.

Gli interventi previsti (che nelle intenzioni del Governo sono volti, da un lato, a superare il divario tra le Regioni del Sud d'Italia e il resto del Paese e, dall'altro, a introdurre nuovi strumenti finalizzati alla crescita delle Regioni del Mezzogiorno, anche attraverso misure per i futuri giovani imprenditori) non ci sembrano quelli più appropriati.

Vorrei ricordare che 5.950.000 sono gli occupati del Mezzogiorno, su un totale di 22.465.000 in Italia e va tenuto presente che il nostro Paese registra il più basso tasso di occupazione dopo la Grecia, lontana 18 punti percentuali - ripeto: 18 punti - da quello della Germania. I disoccupati al Sud sono pari a 1.432.000, su un totale di poco più di 3 milioni in Italia, mentre i NEET sono 1.821.000 su un totale di 3.276.000.

Rimane quindi aperto il problema delle politiche di coesione, della facilità e appropriatezza di accesso alle risorse disponibili e, in molti casi, dell'utilità degli interventi.

Diverse altre sono le misure contenute nel decreto-legge, a partire da quella sulle ZES, per cui apprezziamo sicuramente il lavoro svolto dal ministro De Vincenti, alle quali se ne sono aggiunte altre durante i lavori della Commissione bilancio, che però non ne cambiano la sostanza.

Rileviamo che serve una lungimiranza nel valutare l'efficacia dell'utilizzo delle risorse e della loro programmazione, che superi la logica del cosiddetto Mezzogiorno a carico dello Stato.

Gli investimenti per il Sud sono pari al 17 per cento del totale del Paese, il che è ancora troppo poco per un'area geografica che rappresenta un terzo della popolazione.

Sappiamo tutti che è necessario rimuovere gli ostacoli di natura culturale, ambientale e sociale che ancora tengono lontani i capitali privati, al fine di promuovere una vera economia di mercato che confermi quei pallidi segnali positivi di crescita, che pure ci sono e che abbiamo evidenziato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lai. Ne ha facoltà.

LAI *(PD)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, è alla nostra attenzione il decreto-legge per la crescita economica nel Mezzogiorno, che segue di pochi mesi quello convertito nel febbraio scorso.

Il precedente provvedimento per la crescita del Sud è intervenuto su alcune urgenze immediate, dalla CIGS dell'ILVA, al tema del commissario unico per la depurazione, al rafforzamento del credito di imposta, estendendolo anche a territori che la legge di stabilità non aveva ricompreso, semplicemente per un calcolo differente del reddito medio, all'intervento importante a supporto della crisi internazionale dei porti dedicati al *transhipment*, con l'intervento sull'agenzia di ricollocamento e

formazione dei lavoratori portuali.

Ho ricordato il decreto-legge convertito quattro mesi fa per dire che il provvedimento oggi in esame non è l'unico intervento a favore del Sud. Infatti, nel corso di questa legislatura si è tentato di lavorare molto affinché la crisi del Sud, che è stata quella più avvertita dal Paese, potesse essere intanto attenuata.

La scelta di intervenire sull'ILVA e il modo in cui il Governo precedente lo ha fatto - riconfermato da quello attuale - non è banale: significa mantenere in piedi le infrastrutture di base perché il sistema industriale e manifatturiero del Sud possa resistere.

Rispetto al provvedimento del febbraio scorso, questo nuovo decreto-legge presenta interventi molto più importanti, in parte anche strutturali, che hanno rilevanza o ricadute essenziali per il Sud, anche a fronte di interventi che valgono su tutto il territorio nazionale (cito fra questi, ad esempio, l'intervento sull'università). Il decreto-legge coincide poi con dei dati pubblicati proprio ieri, già citati anche dal collega che mi ha preceduto, che giustificano e rafforzano l'esigenza di un riequilibrio delle politiche finanziarie verso il Mezzogiorno e di ulteriori investimenti sulle risorse umane presenti nel Sud. Noi possiamo guardare il Sud con i dati degli ultimi sette anni, con i dati degli ultimi quindici anni, ma in realtà possiamo anche guardarli con i dati degli ultimi due anni, che sono molto diversi e che segnano una ripresa che faremmo male a non guardare e a non coltivare con interventi specifici come quelli che sono presenti in questo decreto-legge, che forse non sono sufficienti, ma che sicuramente vanno nella direzione giusta.

Se i dati pubblicati ieri sono reali - ed io penso che lo siano, altrimenti andrebbero confutati - le Regioni del Mezzogiorno nel 2016 sono cresciute più della media nazionale e niente ci fa pensare che nel 2017 questo non continui ad avvenire. Certo, il PIL cresce poco nel Paese, ma il fatto che cresca di più nelle Regioni del Mezzogiorno non è un segnale banale.

Sale l'*export* nei primi tre mesi del 2017, che viaggia al 12,7 per cento contro il 9,7 nazionale, ma non tutti i dati sono ai livelli pre-crisi, quindi non abbiamo ancora recuperato i dati del 2007-2008. Questo fatto e la lentezza del recupero rendono certamente meno percepibile la fase positiva tra i cittadini, che comprensibilmente faticano a vedere che qualcosa sta ripartendo, soprattutto nel Mezzogiorno, che faticano ad acquisire la certezza nella propria prospettiva. Crescita del PIL e dell'industria sono però segnali importanti sui quali investire e continuare a lavorare.

Guardiamo però il dato anche con le sue luci ed ombre. Crescono le imprese per numero e come capitale impegnato, quindi si rafforza il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno, ma a questa crescita non corrisponde proporzionalmente un aumento degli occupati, soprattutto non si mantiene il ritmo avuto nel 2015. Nei primi sei mesi del 2017, sono 55.000 i nuovi occupati nel Mezzogiorno, ma mancano ancora 400.000 occupati rispetto al 2007.

È in crescita il numero di persone che cercano lavoro, ma il buco nero e profondo, che dobbiamo colmare, è soprattutto in quei giovani che non studiano né lavorano, né soprattutto cercano lavoro: per metà sono giovani senza titolo di studio, sono figli del disagio, dello smottamento del sistema formativo dopo la riforma del 1978, quando il sistema formativo professionale è passato alle Regioni e solo le Regioni del Nord sono riuscite a tenerlo in piedi come opportunità integrata alla scuola. Sono figli della rigidità dei sistemi scolastici di fronte alle periferie e alle piccole comunità dove la distanza mal si concilia con un reale ed acquisibile diritto allo studio. Numeri che diminuiscono certamente in questi anni, grazie al terreno recuperato dalla scuola e dalla università ma ancora siamo ad 1,8 milioni di persone sotto i trentacinque anni in questa condizione nel Mezzogiorno.

In sintesi, come effetto di un processo di selezione violenta, dalla crisi nel Mezzogiorno esce un tessuto economico con meno imprese, piccole ma più strutturate. Una selezione violenta che ha ridotto il numero delle imprese e ha ridotto in proporzione gli occupati, ha lasciato in piedi le aziende più solide, più forti ed efficienti, che ora sono patrimonializzate, meno indebitate e più bancabili. Imprese manifatturiere, come mostrano i dati sul valore aggiunto, ma anche imprese che crescono con la crescita di cultura e turismo, nonostante le amministrazioni pubbliche del Sud sulla cultura spendano - o possano spendere - solo quattro euro *pro capite* contro i 13 del Nord; nonostante questo, le aziende e

le imprese nel Mezzogiorno in questi campi crescono grazie ad un risorgimento del capitale archeologico e culturale del Mezzogiorno.

E sempre per il Mezzogiorno c'è ancora una piccola luce che voglio segnalare: sono il 30 per cento le *start-up* innovative contro il 26 per cento del Centro-Nord.

Certo, sono piccoli segnali che, tra l'altro, si inseriscono in un Mezzogiorno che non è tutto uguale. Sbaglieremmo a pensarlo come un unico grande territorio. In realtà, l'elemento costante in tale territorio è che le Regioni sono agli ultimi posti in Italia e in Europa per indice di competitività. Un indice, però, che non dipende soltanto da fattori endogeni, cioè dalla qualità delle amministrazioni locali, ma anche dal fatto che dal 2001 al 2015 - la prima grande eccezione - è costantemente aumentata la differenza tra la spesa pubblica per il Nord e quella per il Sud, con un divario crescente.

Tra l'altro, nel Mezzogiorno, quella che dovrebbe essere una spesa aggiuntiva e non sostitutiva, cioè quella che deriva dai fondi strutturali, in realtà rappresenta più del 60 per cento della spesa in conto capitale. E non aiuta il fatto che negli anni di transizione, come il 2014 e il 2015, vi sia stato un rallentamento impressionante anche delle risorse europee.

Bene. Se nonostante questi limiti, nonostante la lentezza della spesa, nonostante questi vincoli infrastrutturali che esistono e sono certi, un aumento minimo dell'attenzione, come quello di questi ultimi due o tre anni, ha portato ad un miglioramento delle condizioni di crescita del Mezzogiorno, ciò significa che il potenziale del Mezzogiorno ha ampi margini di miglioramento e di correzione dei punti deboli.

Ora dobbiamo ragionare sul fatto che sono veri quei dati che dicono che il Mezzogiorno ha degli elementi che sono lontanissimi dalla media italiana. I colleghi che mi hanno preceduto citavano il tasso di occupazione. Per il progetto Europa 2020, l'Italia ha un obiettivo tra il 67 e il 69 per cento a fronte di Regioni del Mezzogiorno che viaggiano con numeri decisamente più bassi, dal 58 per cento dell'Abruzzo fino al 43 della Sicilia. Cito, inoltre i dati dell'abbandono scolastico e dei laureati secondo i quali quasi tutte le Regioni del Mezzogiorno sono sotto la media nazionale.

Questi, però, sono dati obbiettivi che vanno riconfigurati rispetto al fatto che, a causa della crisi che lo ha colpito, il Mezzogiorno ha bisogno di più tempo per ripartire. Non sono obiettivi irraggiungibili e lo dimostrano i miglioramenti di questi anni.

Tutto questo, il fatto che vi siano punti precisi sui quali intervenire e il fatto che si possa lavorare diversificando i territori pur avendo un quadro comune di riferimento, motiva le scelte principali presenti in questo decreto-legge.

Certo, noi avremo bisogno, per il Mezzogiorno, di un vero New Deal. Sappiamo che l'Italia riesce ad essere competitiva quando sa essere innovativa, versatile, creativa. Quando punta sulla forza dei territori, quando sa diversificare, quando sa valorizzare i suoi talenti e quando punta sulla bellezza della sua storia, della sua cultura, dei suoi paesaggi, delle sue produzioni.

Nel Mezzogiorno tutto questo c'è, nel profondo, e c'è un embrione di consapevolezza che può permettere di far ripartire il territorio. Lo dimostrano i dati sul turismo, lo dimostrano quelle aziende che hanno sfidato la crisi sulle eccellenze, sulla cura del territorio, sui prodotti di qualità, su *brand* innovativi. Si tratta di far emergere il Sud che già c'è, restituendo fiducia, valorizzando la legalità, sostenendone l'azione.

Questo decreto-legge non è forse quello che fa partire un New Deal per il Mezzogiorno, ma di certo contribuisce all'idea che si può investire sul Mezzogiorno e che le risorse europee che, negli anni, non sempre siamo stati coerenti e capaci di investire in maniera visibile, e anzi facendolo spesso in maniera troppo dispersiva, tornano ad avere obiettivi chiari, condivisi, visibili e percepibili dalla popolazione.

Cito solo tre tra i tanti interventi contenuti nel decreto-legge al nostro esame, perché penso che meritino di essere segnalati. «Resto al Sud» non è una cosa inutile. È uno sforzo a coltivare una sensibilità manifatturiera che esiste e che emerge per microimprese personali. Sì, anche le imprese piccole possono diventare grandi, ma se non sono piccole almeno quando partono è difficile che possano crescere. Ma c'è lo spazio anche perché si possano costruire società che moltiplichino

potenzialità e capitali. Resto al Sud è anche uno sforzo per mantenere nel Mezzogiorno giovani, intelligenze o talenti o per richiamarli se stanno facendo i camerieri all'estero, perché trovino lo spazio per provare o riprovare nella loro terra. Alcune migliaia di euro a testa, 40.000 fino a un massimo di 200.000, un terzo a fondo perduto e due terzi da restituire senza interessi in otto anni; non sono pochi, non sono molti, mi rendo conto, ma sono quello che serve per far partire piccole iniziative innovative e manifatturiere.

Se posso suggerire una cosa al Governo, penso che questa sia una misura nazionale importante, che necessita di essere sperimentata e, se positiva, non deve essere occasionale e finire dopo tre anni. Occorre stabilizzare infatti norme come queste perché possano avervi accesso non solo chi oggi è pronto, magari per motivi familiari, perché in famiglia si fa impresa, piuttosto che per capacità personale. Non deve essere una misura *spot*, ma una misura che nel tempo deve trovare una stabilizzazione, se condivisa, anche con le correzioni necessarie ed oltre l'obiettivo delle 100.000 nuove imprese. Occorre farlo per una generazione intera che in questi dieci anni di crisi è stata esclusa e ha fame di un'opportunità.

È in questa direzione che va anche la misura, che ho molto condiviso, di estensione alle Regioni per finanziare le imprese secondo una graduatoria regionale. Anche lì per evitare che ogni Regione faccia un suo percorso per aiutare l'impresa giovanile; meglio che sia un percorso visibile, di tenuta nazionale, di visibilità e strutturazione nazionale, trasparente, a cui accedere attraverso le risorse che ogni Regione mette a disposizione per quelle aziende che, pur selezionate e approvate nel piano di impresa, non trovino copertura economica.

Non so se è un'attenzione eccessiva ai giovani, ma se noi non recuperiamo i ragazzi fino ai trentacinque anni, quella generazione perduta non ritroverà il senso di stare nella sua terra. In questa direzione è giusto l'intervento denominato "Banca della terra"; un intervento che considero simbolico, ma che può essere determinante. È una buona prassi già fatta da alcune Regioni che viene estesa sul piano nazionale. È un intervento simbolico, ma non possiamo negare che l'agricoltura oggi rappresenta non soltanto una moda per il Paese, ma una necessità e una frontiera professionale, una frontiera della produzione innovativa e della ricerca perché tutto il mondo ha fame e ha bisogno della nostra capacità di produrre agricoltura avanzata per noi e per il resto del mondo.

Occorrerà vigilare, Ministro, affinché questa iniziativa non resti inattuata da parte dei Comuni soltanto per l'assenza di risorse o per l'assenza di spinta o di controllo. Ci sono molte terre non utilizzate e bisogna fare in fretta perché i tempi di questa iniziativa si concilino con le attese.

Vorrei soffermarmi infine sulle Zone economiche speciali (ZES), che sono regolamentate con questa normativa e da tempo attese. Come ha detto il relatore, si è partiti con un'ipotesi iniziale di tre Zone economiche speciali, corrispondenti ai tre principali porti del Mezzogiorno. Il Governo ha invece avanzato la proposta, che è stata poi estesa dalla Commissione, di dare almeno un'opportunità per Regione con l'idea di una rete. Certo, fare rete è più difficile che avere solo un grande porto come nei sistemi del Nord, è più complesso e complicato, ma noi abbiamo bisogno, proprio per la diversità e l'articolazione delle varie zone, che ogni territorio non si senta abbandonato, che non ci siano scelte escludenti, ma scelte includenti. Con il tempo si vedrà se quelle iniziative si trasformeranno in struttura fattiva. È stato altresì giusto estendere l'opportunità anche al Molise e all'Abruzzo.

Le ZES non sono rivoluzionarie, ma misure concrete e chiare se le prendiamo con la nettezza che la norma rappresenta. Si tratta di territori con corridoi doganali semplificati, con protocolli che rendono veloci le transazioni amministrative e, quindi, di fatto, a burocrazia zero. Sono luoghi dove la cosiddetta Visco Sud, il credito d'imposta, può essere estesa per durata ed entità con processi più importanti per dimensioni, anche fino ai 50 milioni; sono guidati dalle nuove autorità portuali e si possono estendere nell'ambito delle stesse anche comprendendo più porti, se queste li contengono.

Sono una panacea delle difficoltà del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno? No, perché si tratta di una misura selettiva, destinata però esattamente a due punti deboli del sistema imprenditoriale del Mezzogiorno. È una misura selettiva destinata alle aziende che hanno interesse ad esportare o importare e che vedono nella semplificazione e nell'accelerazione dei processi doganali un forte

vantaggio competitivo. Insomma, è una misura che stimola esportazioni e importazioni e cerca di ridurre i costi e la complessità delle relative transazioni.

È certamente positivo lo sforzo di rafforzare le opportunità di Regioni deboli e fragili senza escludere nessuna delle vocazioni possibili. Altrettanto utile è il tentativo (penso anch'io che si potesse arrivare a dieci anni, ma sette anni sono importanti) di limitare l'azzardo morale di chi cerca, nel breve tempo, di ottenere finanziamenti e poi andare via, anche se in realtà qui stiamo parlando non di finanziamenti, ma della possibilità di avvalersi di crediti di imposta. Pertanto si tratta di un dato limitato.

Infine, vi sono le norme sull'università, che riguardano tutto il sistema universitario italiano. Introdotte dal Governo per rispondere a una sentenza della Corte Costituzionale, è stata l'occasione per il Parlamento anche per correggere i quattro anni precedenti, nei quali il Fondo universitario nazionale ha generato ingiuste o profonde differenze tra le università del Nord e quelle del Sud, che vengono in parte recuperate sia nel testo iniziale del provvedimento, ma ancor di più con gli emendamenti approvati in Commissione ed elaborati in collaborazione con l'8a Commissione. Si tratta di differenze che negli ultimi quattro anni si sono generate per l'applicazione di parametri uguali tra università del Sud e università del Nord che non possono competere tra loro per vari fattori: per dimensione e localizzazione, isolamento, tempi di connessione, densità di popolazione e opportunità lavorative *post* laurea. Insomma, il rischio è che a pagare questo costo fossero i giovani del Sud piuttosto che chi dirige queste università.

In questo caso i correttivi inseriti in Commissione aprono una nuova stagione che restituisce proporzionalità all'applicazione del costo *standard*, attenuando alcune rigidità e inserendo alcune flessibilità. Non viene restituito ciò che è stato tolto, ma si riporta il finanziamento nazionale in un quadro di maggiore giustizia e solidarietà, attendendo in un tempo breve che il processo virtuoso, che si è in parte già attivato e che ha visto molte università del Mezzogiorno avviare un processo di innovazione, crescita e rafforzamento, possa arrivare a risultati migliori e con livelli di graduatoria molto più elevati.

Sono molti altri gli interventi contenuti in questo decreto-legge. Certo, non siamo ancora a un vero quadro globale di interventi, ma certamente il provvedimento al nostro esame, con misure strutturali e sperimentazioni importanti e con risposte alla parte più giovane della popolazione e ai segmenti innovativi delle imprese, dà una prima risposta ed è un primo passo verso il New Deal di cui il Mezzogiorno d'Italia ha bisogno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, voglio intervenire su un unico punto, quello che è stato trattato all'articolo 2 e del quale ci siamo occupati anche in Commissione e che riguarda le erogazioni disposte da questo decreto-legge per la vicenda Federconsorzi.

Il ministro De Vincenti sa che anche in Commissione abbiamo contestato sia l'estraneità di materia di tale intervento, l'ennesimo sulla Federconsorzi, sia la sua inopportunità. Questo strumento economico fu inserito in un altro provvedimento qualche tempo fa. Il clamore delle polemiche per l'ulteriore salvataggio della Federconsorzi indusse il Governo a cancellare la norma, ma il ministro De Vincenti la ripropone ora in un decreto-legge che non c'entra niente. Questo è un provvedimento per il Sud, mentre quella della Federconsorzi non è una vicenda emblematica o esclusiva del Sud. Potrebbe avere riflessi anche al Sud, ma riguarda prevalentemente altre aree.

Si va a stravolgere un principio di diritto fondamentale e quindi non si può approvare l'emendamento, benché riformulato dal Governo, in maniera peraltro confusa, introducendo un sistema di deroghe alla disciplina in materia societaria, senza alcuna valida ragione economica, peraltro in un decreto-legge che - ripeto - riguarda il Sud.

Non si può continuare, signor Ministro, con interventi *spot* sui consorzi agrari, senza un disegno organico di riordino del settore, destinatario da sempre di notevoli risorse pubbliche e di trattamenti di favore, perché la vicenda Federconsorzi si trascina da più legislature. Tutto questo avviene a discapito della libera concorrenza e senza alcun vantaggio diretto per lo sviluppo e la crescita delle aziende

agricole.

Per questo motivo, a nostro avviso, desta preoccupazione che siano state indicate come legittimanti di questa scelta - e anche dell'emendamento prodotto e presentato dal ministro De Vincenti - le spiegazioni addotte per favorire i consorzi agrari. Le giustificazioni non sono convincenti: ad esempio si è anche detto che c'è una difficoltà economica del sistema consortile. Se è così, allora, procediamo ad un riordino e facciamo una discussione per affrontare questa situazione una volta per tutte e non - ripeto - con interventi *spot*. Lo stanziamento di risorse pubbliche ingenti, che in questi anni sono state destinate ai consorzi agrari, non si è mai risolto in alcuna utilità per il sistema. Questo si è visto con la vicenda della Federconsorzi, che ho già ricordato, che ancora non si è conclusa e che ha impegnato i Governi a trovare le più disparate e fantasiose soluzioni. Va inoltre registrato un silenzio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che pure ha competenze primarie in materia.

Quindi tale soccorso va stravolgere principi di diritto, equiparando società di capitali a realtà cooperative e creando un vantaggio fiscale, che avrà dei costi ingenti per le casse pubbliche. Ricordo che le diverse misure fiscali di vantaggio per i consorzi agrari non sono state nemmeno sufficienti, in passato, a sollevare tale settore dalla crisi. La storia insegna, ministro De Vincenti, che le difficoltà di sistema non si superano aumentando le posizioni di rendita e di vantaggio di cui godono coloro che hanno già dimostrato di usare molto male le risorse. È anche fuori luogo il tentativo di giustificare tale emendamento con la parificazione dei consorzi agrari alle cooperative, che godrebbero già di un trattamento di favore. Il precedente normativo richiamato dal Governo attiene alla materia del trattamento fiscale relativo alla rivalutazione dei cespiti patrimoniali delle società cooperative, invocabile anche dai consorzi agrari, perché inquadrati come società cooperative. L'emendamento, invece, con una deroga ulteriore al sistema, riconoscendo impropriamente la natura mutualistica ad un'attività esercitata da società anche lucrative, va a creare una confusione. Si tratta quindi di una soluzione pasticciata e incostituzionale.

Perché si fa tutto questo? Ne do una traduzione politica. Si fa tutto ciò perché la Coldiretti, che è beneficiaria di questa norma, si è appiattita sul Governo Renzi in occasione della campagna referendaria, riempiendo le sale e portando manovalanza, anche inconsapevole. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Voglio a tal proposito esprimere solidarietà a tutti quegli associati della Coldiretti, che non hanno seguito i *Diktat* dei loro vertici e che non hanno votato sì al *referendum*. Anzi, molti di loro hanno votato no, consapevoli che il Partito Democratico e i Governi Renzi e Gentiloni Silveri nulla hanno fatto di utile per il mondo agricolo. Così ha fatto la base della Coldiretti, come pure la base della Confindustria e di tante realtà associative importanti del Paese. So benissimo quanto sia rilevante la storia della Coldiretti nella vita economica, produttiva, agricola e anche democratica e parlamentare del Paese. Proprio per questo la Coldiretti va rispettata, non facendone manovalanza, con i *pullman* per il sì al *referendum*, come abbiamo visto fare in tante occasioni. Poi, cari amici del Pd, non è servito a nulla usare le organizzazioni come manovalanza per riempire i teatri, perché quelli che andavano a tali manifestazioni, magari votavano sì perché costretti dai loro vertici, mentre il pubblico vero era per il no e il risultato si è visto. Se il risultato referendario fosse stato quello che si poteva registrare sulla carta, con la Confindustria, la Confcommercio, la Coldiretti (non ricordo se anche la Confagricoltura) e tanti altri schierati per il sì, il PD lo avrebbe dovuto vincere a tavolino. Poi però la gente ha reagito. Dunque l'emendamento in esame è il "saldo" di quella partita. C'è dunque anche un voto di scambio postumo: io ti do il decreto-legge con l'emendamento sulla Federconsorzi, perché tu mi hai dato un voto per il sì.

Concludendo, signor Presidente, vorrei che rimanesse agli atti dell'Assemblea che quella norma, che è stata inserita all'articolo 2, che è stata emendata dal Governo e che diversi Gruppi avevano chiesto venisse cancellata, ma che il Governo non ha cancellato, è un voto di scambio *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*, che dovrebbe anche interessare, forse, altri ambiti non parlamentari, per restituire alla Coldiretti e alla Federconsorzi il piacere ricevuto in occasione del sì al *referendum*. Coloro che oggi la dirigono rispettino i loro associati e la gloriosa storia della Coldiretti, non facendone la truppa di sbarco del renzismo calante, ma facendone il baluardo della difesa del lavoro e delle fatiche del mondo

agricolo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Esposito Stefano. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Signora Presidente, mi concentrerò su tre questioni di grande rilevanza che hanno trovato spazio all'interno di questo importante decreto-legge. Sono tre questioni relative a situazioni che richiedevano un intervento urgente e che hanno una ricaduta importante, per esempio, su tutta la mobilità del Mezzogiorno.

Mi riferisco, in particolare, andando per ordine, al ripristino delle condizioni di mercato minimo che consentiranno alla Flixbus di poter operare sul territorio italiano. Sappiamo quanto sia impattante, in senso positivo, questo servizio nelle zone del Mezzogiorno e lo abbiamo fatto attraverso un lavoro che consentirà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al MISE di mettere in campo un tavolo con tutti gli operatori, senza escludere nessuno e con le associazioni di categoria per definire un regolamento che garantisca accessibilità al mercato italiano tenendo conto della presenza consolidata di operatori sul nostro territorio. Questo, secondo me, è un fatto estremamente positivo e sana in termini generali una discussione che è andata avanti per molto tempo, senza generare una corsia preferenziale per nessuno, ma naturalmente neanche chiudendo il mercato della mobilità, soprattutto per i giovani del Mezzogiorno.

Signora Presidente,il secondo tema molto rilevante è il ripristino del regio decreto n. 148 del 1931, con il quale in questi oltre settanta anni si è gestito il trasporto pubblico locale. Come i colleghi sapranno, questa norma era stata abolita attraverso un emendamento parlamentare inserito nella cosiddetta manovrina e aveva generato una situazione di grande sbandamento all'interno del sistema del trasporto pubblico locale. Tenendo conto che questa norma conteneva e contiene tuttora un punto importantissimo, cioè la clausola sociale, abbiamo inserito due emendamenti che la Commissione ha ritenuto di accogliere a larghissima maggioranza. Ciò costituisce un segnale sul terreno delle garanzie sociali molto rilevante offerto da questo Parlamento. Da un lato abbiamo inserito con questi emendamenti la clausola sociale per i lavoratori del TPL all'interno della normativa e, dall'altro, abbiamo rintrodotto integralmente il regio decreto del 1931. In questo modo, secondo me, si è data anche una risposta alle preoccupazioni di tantissimi lavoratori del TPL e si è messo in questo caso in condizione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di proseguire nel lavoro unitario con i sindacati e le associazioni di categoria al fine di revisionare, laddove necessario, questa norma molto vecchia, magari inserendo i paletti ritenuti necessari a garanzia dei lavoratori del trasporto pubblico locale all'interno dei contratti collettivi, come auspicato da più parti. Credo che sia un passo in avanti molto rilevante. Il fatto che sia stato condiviso a larghissima maggioranza dalla Commissione - mi auguro che questo sia un segnale che venga percepito all'esterno - è un fatto che mi piace sottolineare.

Signora Presidente,in ultimo vorrei segnalare - ne abbiamo discusso anche con i relatori - una questione; la nostra proposta in merito è stata giudicata inammissibile, ne prendiamo atto e rispettiamo la decisione assunta ma la questione rimane aperta e noi ritenevamo utile inserirla in questo decreto-legge: essa riguarda gli autotrasportatori. Stiamo discutendo in 8a Commissione regolamenti e direttive europee molto rilevanti che cambieranno l'attuale legislazione e regolamentazione sull'autotrasporto e ci eravamo concentrati sul tema del cosiddetto riposo in cabina. Sapete che oggi gli autotrasportatori, non solo italiani ma europei, hanno degli obblighi di riposo. In larga parte utilizzano la cabina di guida per il riposo previsto dalla legge.

Noi riteniamo che il riposo degli autotrasportatori in cabina non garantisca a sufficienza la sicurezza sulle nostre strade, pertanto avevamo presentato un emendamento per vietarlo. È stato ritenuto inammissibile e naturalmente intendiamo accettare questa decisione, come è giusto che sia. Desidero dire ai colleghi, affinché resti a verbale, che questo tema deve essere affrontato rapidamente e che vanno trovati i giusti equilibri: il nostro intendimento è quello di favorire la possibilità, per chi fa un lavoro molto duro, come gli autotrasportatori, che il risposo previsto dalla legge avvenga in situazioni e contesti che non siano la cabina di guida.

Naturalmente, si è parlato di questo emendamento dicendo che le sanzioni previste erano esclusivamente in capo agli autisti. L'intendimento non è quello di scaricare sugli autisti le eventuali

sanzioni, ma di suddividerle anche con le aziende di trasporto. Credo comunque che si sia fatto un buon lavoro e che il tema del riposo in cabina vada ripreso nel primo provvedimento utile, perché è molto impattante sulla vita dei lavoratori, ma soprattutto è molto rilevante per la sicurezza sulle nostre strade.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, senatrici e senatori, il decreto-legge oggi in discussione e in via di conversione affronta un tema che qualcuno potrebbe ritenere che venga trattato per l'ennesima volta, la *vexata quaestio* della crescita economica del Mezzogiorno, un tema che ha caratterizzato e che caratterizza da anni la storia d'Italia, dove la dimensione del Meridione non è ancillare rispetto al tema più generale a livello nazionale, ma rappresenta un punto focale dello sviluppo, non solo economico, ma sociale, culturale e anche democratico della nostra nazione.

Una prima domanda che viene posta alla base del dibattito sul decreto-legge n. 91 del 2017 è se questo argomento venga trattato in modo tale da assicurare una risposta che possa essere definita compiuta ed esaustiva, vale a dire che risolva definitivamente tutte le criticità che caratterizzano da anni, potremmo dire da secoli, la nostra realtà meridionale. Nella lealtà, nella sincerità e nella correttezza che quest'Aula richiede, possiamo sicuramente affermare, in maniera consapevole ed avveduta, che questo provvedimento dà una risposta che possiamo definire parziale ma significativa, che va ad abbracciare tematiche tra le più varie, che insieme rappresentano tasselli di un *puzzle* che deve essere composto. Il provvedimento reca misure inerenti all'aspetto economico, ma credo che nell'ambito dello sviluppo economico di queste realtà si presenti anche un'evidenza abbastanza palese di uno sviluppo culturale e di ordine democratico, che fa sì che la nostra realtà meridionale possa a pieno titolo rappresentare un punto di riferimento della vita nazionale.

Certo, per troppo tempo il Sud ha subìto conseguenze negative di politiche concentrate soprattutto nelle zone maggiormente industrializzate, tanto da rendere marginali anche determinati sviluppi del Meridione, che in questa sede devo dire fortemente condizionati anche da ambienti delinquenziali; infatti, la mafia e altre realtà (ricordiamo la 'ndrangheta, la sacra corona unita e la camorra) hanno sicuramente determinato una carenza di sviluppo e anzi un degrado di ordine sociale ed economico le cui ripercussioni sono evidenti soprattutto in alcune zone a tutti ben note.

Certamente la molteplicità degli articoli che caratterizzano il decreto-legge in discussione richiederebbe di avere a disposizione un tempo congruo per poter compiere un'analisi specifica di ognuno, perché ognuno di questi articoli tratta in maniera dettagliata e specifica alcuni aspetti caratterizzanti. Io però mi soffermerò solo su un articolo che, per la mia sensibilità, ritengo possa essere maggiormente oggetto di attenzione. Credo infatti che da lì si debba e si possa partire per caratterizzare un vero e concreto sviluppo del Mezzogiorno. Mi riferisco nello specifico all'articolo 11 del decreto-legge, che parla appunto di «Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno». Già nella titolazione di questo articolo vediamo alcune espressioni chiave, che sono appunto "povertà educativa minorile" e "dispersione scolastica". Sono due aspetti, questi, che sotto il profilo statistico (e non solo) incidono notevolmente per quanto riguarda alcune ben precise aree del Mezzogiorno. Risulta evidente e chiaro a tutti che, quando c'è una povertà educativa minorile e dove c'è una significativa dispersione scolastica, là evidentemente alligna non soltanto una mancanza di sviluppo sociale, ma soprattutto va ad allignare anche una dispersione che porterà a percorsi non proprio raffinati, che sono ad alto tasso di devianza sociale. E appunto là dove manca una formazione educativa diffusa, che caratterizzi soprattutto le aree più disagiate e le persone e le famiglie più disagiate, ci può essere anche una forza attrattiva di quelle realtà comunque presenti, che possono diventare purtroppo un punto di riferimento negativo (mi riferisco evidentemente all'attività delinquenziale).

Credo quindi che il Governo abbia fatto bene a dedicare una particolare attenzione a questo aspetto. So che non è certamente questo l'unico decreto-legge che si è interessato dell'argomento. Sappiamo che il MIUR ha partecipato intensamente all'elaborazione di questo articolo, così come anche il ministro

Finocchiaro, che ringrazio e saluto, perché la sua sensibilità meridionale, oltre che la sua origine meridionale, è la testimonianza dell'attenzione particolare che ha sempre dimostrato su queste tematiche.

Sarebbe facile per me in questo momento usare quell'espressione riconosciuta nella storia del meridionalismo, secondo cui non c'è sviluppo dell'Italia se non c'è sviluppo del Mezzogiorno. Ma dobbiamo anche dirci quante volte abbiamo usato questo *slogan*, quasi a nascondere delle responsabilità. Ecco perché ritengo che ben vengano questi provvedimenti, ben vengano gli articoli dedicati a questo tema, perché affrontano in maniera sincera e leale un tema che deve coinvolgere tutti.

Mi riferisco soprattutto, nell'ambito di quest'Aula molte volte caratterizzata da posizioni che eufemisticamente definirei dialettiche, a una contrapposizione tra aree geografiche, dove il Nord ha ritenuto di caratterizzarsi in una sorta di perimetro di isolazionismo rispetto ad altre realtà come quelle del Meridione, che hanno tentato disperatamente di essere riconosciute nelle proprie qualità e nelle proprie potenzialità.

Nell'ambito di questi interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile, reputo che ci sia un *focus* particolare, da parte del Governo, così come sottolineavo poc'anzi, che consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali anche del CONI, di federazioni sportive nazionali, di discipline sportive associate e di vari enti di promozione sportiva o servizi educativi, sia pubblici per l'infanzia, sia operanti nel territorio interessato e non solo, al fine - questo è l'aspetto importante - di progettare e attuare, nelle aree di esclusione sociale, interventi educativi in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

Certo, quando noi parliamo di fragilità, possiamo declinarla aggettivandola: ci può essere una fragilità di ordine economico e una fragilità di ordine sociale. Ma, se mi permettete in quest'Aula, ancor prima della fragilità di ordine economico o sociale, quella che davvero finisce con l'incidere e con il condizionare la democrazia di alcune zone del nostro territorio è la cosiddetta fragilità culturale, come ricordavano i latini nell'etimologia della parola (viene da *colere* che significa "coltivare"). Se non si coltiva un'educazione sociale, se non si declina una vita sociale di formazione e di integrazione, ne viene di conseguenza che qualsiasi altra deprivazione sociale porterà sicuramente a fragilità aggiunte. E poi - uso eufemisticamente questa espressione - quando queste fragilità vanno a coagularsi in altre, non diventano più fragilità, ma anche occupazione del territorio.

È proprio in questo ambito che, a seguito di alcune modifiche che sono state apportate al decreto-legge nell'ambito dell'attività delle Commissioni, è stata rilevata l'opportunità che ci sia un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto sia con il Ministero dell'interno che con quello della giustizia, nell'individuare le aree di esclusione sociale. Ritenere infatti che tutto il Mezzogiorno possa essere identificato come un'area a povertà educativa sia un'analisi di ordine storico, sociologico e culturale del tutto sbagliata, perché ci sono eccellenze, nell'ambito del Meridione, che sarebbe molto facile poter individuare elencandole e sarebbe anche un elenco non breve da riportare alla nostra attenzione.

Ci sono eccellenze sotto il profilo culturale: ricordo quindi alcune realtà universitarie, alcune realtà scolastiche e - perché no - alcune aziende, che lavorano in perfetta sintonia con i criteri rigorosi non solo dell'economia, ma anche del rispetto della legalità e che, purtroppo anche in una sorta di melassa descrittiva dove la negatività finisce sempre con il prevalere sulle positività, sembra che non esistano o sono dimenticate del tutto. Questo non è assolutamente vero, perché descrivere determinate realtà significa descrivere la loro interezza, la loro complessità e anche le loro precipue caratteristiche, che molte volte sono anche di tipo positivo.

Noi, onorevoli colleghi, raccogliamo anche una storia: una storia antica, fatta di pensiero e di sensibilità, che alloggia e si caratterizza nei nostri territori per quella caratteristica propria che non è solamente il richiamo dei reperti antichi, ma di una mentalità che ancora pervade le nostre realtà meridionali e che è fatta di riflessione, di pensiero e di sensibilità. Questa sensibilità e questo pensiero

evidentemente devono essere diffusi: una sensibilità e un pensiero che non possono appartenere - questo è un passaggio che mi è particolarmente caro - ad una *élite*, ma devono essere diffusamente rappresentate in tutte le varie realtà sociali. Se questa sensibilità, questa sapere e questa cultura caratterizzano tutti e non solamente alcune reti, alcune parcellari presenze a livello sociale, si realizza realmente una democrazia sociale.

Dicevo dell'individuazione da parte del MIUR, dei Ministeri dell'interno e giustizia di aree di esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità, su cui ci soffermavamo poc'anzi, al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti in alcune parti delle Regioni del Mezzogiorno e che siano volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica. Credo che queste procedure, a cui si perviene attraverso l'intervento di partenariati con enti locali e soggetti del terzo settore, come ricordavo poc'anzi, rappresentino una cultura diffusa che non è patrimonio di pochi, ma richiede la corresponsabilità, la compartecipazione e la condivisione da parte di tante altre realtà sociali. Proprio nella condivisione di varie realtà sociali infatti c'è una maggiore corresponsabilità, quindi la dimensione educativa non va pedagogicamente dall'alto verso il basso, ma diventa una sorta di rete diffusa dove ognuno ha le sue responsabilità e rappresenta un nodo di una rete virtuosa dove tutti possono e devono partecipare.

Solo quando la cultura è una cultura diffusa, dove ognuno si sente partecipe, attore e non comparsa, si assiste veramente allo sviluppo di determinate realtà sociali, dove la responsabilità, che è una responsabilità culturale, diventa responsabilità di ordine sociale, nell'ambito della declinazione della democrazia e di pieno rispetto di quelli che sono gli articoli fondanti della nostra Costituzione, in un principio di eguaglianza. Proprio su questo, vorrei dire che la dimensione educativa deve svolgere maggiormente la sua precipua funzione. Quando parliamo di principio di uguaglianza non dobbiamo ritenere che si conceda un comportamento che sia uguale per tutti, perché già nel momento in cui lo si declina così si finisce con il negare il principio stesso; trattare da eguali significa trattare egualmente, dove ognuno, a livello sociale, rappresenta quel tassello fondamentale senza il quale nessun altro esiste nella relazione sociale.

A questo punto, voi mi chiederete perché questa riflessione per quanto riguarda le realtà meridionali, che possono sembrare anche un po' avulse da alcuni aspetti economici e finanziari che caratterizzano questo decreto-legge. Perché proprio nella dimensione di quella socializzazione della responsabilità dello sviluppo culturale si segna la democrazia dei territori. E in determinati territori, quando non c'è corresponsabilità nei processi formativi ed educativi, dove tutti i cittadini partecipano in ragione delle proprie funzioni e dei propri ruoli, si può degenerare e non si avrà altro che la sopraffazione del più forte sul più debole.

Perché la cultura che si declina con un riconoscimento e un accompagnamento delle persone che si trovano in una situazione di disagio significa far sì che si esprima quel diritto fondamentale dove ognuno è uguale all'altro. E nella dimensione dell'eguaglianza si caratterizza la dimensione della condivisione, della compartecipazione e ci si sente veramente partecipi delle dinamiche a livello nazionale.

Vi è poi un aspetto particolare: già con la legge di stabilità del 2016 è stato individuato un fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Infatti, è stato istituito un fondo sperimentale (in particolare, all'articolo 1, commi da 392 a 395, dove si istituiva un fondo sperimentale appunto per il contrasto della povertà educativa minorile), alimentato da versamenti effettuati da fondazioni bancarie e alle fondazioni viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento di quanto versato, fino a esaurimento delle risorse disponibili pari a cento milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Questo è un aspetto molto importante, già delineato, come ho detto, nella legge di stabilità del 2016, perché concretamente realizza quei principi fondativi che mi permettevo di sottoporre alla vostra attenzione. In ragione di tali principi fondativi deve esserci anche uno strumento per poterli realizzare; uno strumento che è, sì, limitato a una somma ben precisa, ma che, pur tuttavia, è incentivato anche

dal credito di imposta che è pari al 75 per cento. Il che significa che questa incentivazione rappresenta una forte possibilità perché da parte di tanti si possa partecipare a questa finalità e a questo scopo.

Vi è, però, un altro articolo che mi sembra vada in sintonia su questo tema, anche se a un livello di formazione scolastico più alto. Mi riferisco all'articolo 12, quello che disciplina il costo *standard* per studente universitario. Questo è un tema estremamente delicato, che bene ha fatto il Governo con questo decreto-legge a porre all'attenzione di quest'Assemblea, per un motivo molto semplice. Dobbiamo, infatti, tener conto anche di come la migrazione intellettuale a livello universitario potrebbe portare - ma, evitando di usare il condizionale e usando invece l'affermativo indicativo, direi porta - a una deprivazione di ordine sociale e di ordine economico. Riconoscere quindi dei costi *standard* significa riconoscere anche un rapporto diretto tra quello che è l'aspetto economico finanziario e quello che è l'aspetto dell'aspettativa dell'obbligo di formazione da parte degli studenti stessi.

Insomma, signori Ministri, cari colleghi, vorrei qui usare uno *slogan* usato in altri campi e che credo possa essere molto utile in questo dibattito e su questo tema: sull'aspetto formativo occorre «pensare globale e agire locale». Purtroppo, molte volte pensare globale porta anche a un agire lontano dalle proprie terre. Credo che l'aspetto che caratterizza il decreto-legge in esame sia non solo quello di incentivare lo sviluppo economico, ma soprattutto - e si tratta di un aspetto a me particolarmente caro - far sì che non ci siano la dispersione intellettuale e una sorta di desertificazione culturale, con le migliori menti che si allontanano e vanno via. Se ciò si verificasse significherebbe veramente il depauperamento e la vera distruzione della nostra realtà meridionale.

Per questi motivi - so che siamo nella fase di discussione generale, ma anticipo la mia posizione - accolgo con molto favore il decreto-legge al nostro esame e ringrazio per l'attenzione che mi è stata riservata. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD)*.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori.

Capisco che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno e che sono solo le ore 11,10, ma se vogliamo porre la fiducia a mezzogiorno, finiamola con questa melina. Qui, infatti, si sta facendo melina da parte della maggioranza e non si sa più cosa dire per permettere, probabilmente, la presentazione di un maxiemendamento su cui verrà posta la questione di fiducia.

Signora Presidente, che si prepari allora questo maxiemendamento e, se nel caso, sospenda anche la seduta, vista la scarsa attenzione che quest'Assemblea sembra riservare agli ultimi interventi. *(Applausi dei Gruppi FI-PdL XVII e ALA-SCCLP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Senatore Zuffada, a parte che non mi sembra ci sia scarsa presenza in Aula, dato lo svolgimento della discussione generale... *(Commenti dal Gruppo M5S)*. ...la Presidenza dà la parola secondo il contingentamento dei tempi stabilito. I senatori del Gruppo Per le Autonomie non avevano mai parlato e hanno ancora undici minuti di tempo a disposizione; il Partito Democratico, cui darò adesso la parola, ha ancora ventitré minuti. Siamo quindi esattamente dentro i tempi previsti dal contingentamento; se poi lei non è interessato, può nel frattempo dedicarsi ad altre attività.

È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Possiamo chiedere noi la fiducia?

PRESIDENTE. Non credo.

D'ANNA *(ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare)*. Possiamo chiedere noi la fiducia?

SANTINI *(PD)*. Senatore Scilipoti, posso?

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Chiedo scusa.

SANTINI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge Mezzogiorno rappresenta un

ulteriore capitolo nelle politiche per il sostegno alla crescita del nostro Paese.

Il provvedimento contiene una serie di misure finalizzate a favorire l'economia e l'occupazione nelle Regioni del Sud, misure che si sviluppano lungo alcune direttrici prioritarie di intervento: l'introduzione di nuovi strumenti incentivanti per i giovani imprenditori e il sostegno alla nascita e alla crescita di imprese; l'individuazione di aree geografiche, denominate Zone economiche speciali, dove favorire l'insediamento agevolato di imprese; la semplificazione e la velocizzazione di alcuni procedimenti amministrativi, con particolare riguardo alla realizzazione degli investimenti e all'operatività degli enti territoriali; il sostegno alla formazione e all'occupazione e la riduzione delle situazioni di disagio sociale.

Prima di entrare nel dettaglio, desidero rilevare che il provvedimento rappresenta un avanzamento per quanto riguarda gli strumenti legislativi e amministrativi per il sostegno allo sviluppo mirato a fare in modo che i ritardi, che ancora gravano su alcune realtà del Paese, possano essere rapidamente superati.

Le misure a favore dei giovani e per la nascita di nuove imprese si articolano intorno a due importanti interventi. Il primo, denominato «Resto al Sud», prevede incentivi per favorire la permanenza nel Mezzogiorno di giovani imprenditori, di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, che non dispongono di mezzi propri per avviare un'attività produttiva. Si riprende un intervento che storicamente ha avuto un certo impatto, ossia il prestito d'onore per i giovani. La misura consiste in un sostegno alla creazione di nuove attività imprenditoriali nell'agricoltura, nell'artigianato, nell'industria, nella pesca, nell'acquacoltura, oppure relativamente alla fornitura di servizi, tra cui quelli turistici, che prevede in favore del giovane imprenditore una dotazione di capitale fino a 50.000 euro, di cui il 35 per cento a fondo perduto, a copertura dell'investimento di capitale circolante, con l'esclusione delle spese di progettazione e quelle di personale. Per agevolare il percorso di costituzione dell'impresa è prevista la possibilità di azioni di accompagnamento nelle fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale da parte di enti pubblici e non, opportunamente accreditati. Il finanziamento residuale, rispetto alla quota di contributo a fondo perduto, è in conto interessi, con tasso pari a zero, ed erogato tramite il sistema bancario. Sostanzialmente, ci si pone l'obiettivo di creare molte realtà di sviluppo dal basso, ma anche di assicurare la continuità sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista dell'assistenza, perché il tema possa poi svilupparsi nel tempo e non rimanga solo un intervento per pochi e di breve periodo.

Il secondo capitolo prevede una procedura sperimentale per l'individuazione e per la valorizzazione delle cosiddette terre incolte o abbandonate e di beni immobili in stato di abbandono, cioè agisce su quella parte del territorio e dell'economia del Sud dove più evidenti sono stati i fenomeni di degrado. Il meccanismo prevede che vi sia la possibilità di concedere queste aree non utilizzate o abbandonate, per la durata di nove anni rinnovabili una volta, ai giovani per rafforzare le loro opportunità occupazionali e di reddito, con un intervento del Comune, con un'azione ovviamente consensuale rispetto ai proprietari di queste aree che sono state abbandonate, per fare in modo che vi siano appunto dei meccanismi di attivazione anche in questo campo e per potere, anche attraverso questa via, creare anche da questo punto di vista tante altre realtà di crescita e di possibilità di valorizzazione. Naturalmente questo processo vede il ruolo attivo dei Comuni, che devono introdurre i criteri di valutazione dei progetti e dare priorità a progetti di riuso di immobili con esclusione di consumo di suolo, nonché di mantenimento di tutti gli *standard* di qualità architettonica e paesaggistica, senza quindi prestare il fianco ad ipotesi di tipo speculativo.

L'altro tema che riguarda lo sviluppo è l'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES), che rappresenta una delle misure più importanti del provvedimento. Vengono istituite aree geograficamente delimitate, all'interno delle quali sono riconosciute alle imprese che vi si insediano condizioni favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi, appunto per favorirne lo sviluppo. Si prevede nell'articolato che le ZES si concentreranno nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate, connesse alla rete europea dei trasporti (TEN-T), alle quali verranno riservate agevolazioni fiscali aggiuntive rispetto al regime ordinario del credito d'imposta al Sud, quindi potenziando quest'ultimo. Le Regioni che non posseggono aree portuali (si è intervenuti in tal

senso in Commissione) possono presentare istanza di istituzione di ZES in forma associativa, qualora contigue, o comunque in associazione economica con aree portuali aventi queste caratteristiche. Lo scopo delle Zone economiche speciali è quello di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate: sappiamo quanto è difficile governare il territorio dal punto di vista economico, avendo alle spalle situazioni non positive delle aree e dei consorzi industriali, quindi si tratta di un'innovazione importante anche dal punto di vista della capacità di mettere in rapporto allo sviluppo le procedure amministrative all'interno di queste aree, di coordinarle con un soggetto gestore che rappresenti l'amministrazione centrale, la Regione, le relative Autorità portuali, quindi della capacità di costruzione di una gestione dei fatti economici che integri tutte le autorità che hanno competenza in una progettualità integrata di sviluppo, con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti e delle zone collegate nel territorio.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,20)**

(*Segue* SANTINI). A tal fine, sono previste, come dicevamo per le ZES, agevolazioni fiscali aggiuntive rispetto al regime ordinario del credito d'imposta e, in particolare, oltre agli investimenti delle piccole e medie imprese, saranno elargibili investimenti fino a 50 milioni di euro, di dimensione sufficiente ad attrarre imprese anche internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e la movimentazione dei porti del Mezzogiorno. Sappiamo che il Mezzogiorno, nella nuova geografia economica mondiale e internazionale, rappresenta uno snodo molto importante e quindi proviamo ad attrezzarlo, attraverso le Zone economiche speciali, per cogliere tutte le opportunità che possono rilevare.

Sempre sul piano del sostegno allo sviluppo, il dibattito in Commissione ha permesso di introdurre una proroga per le aree del Mezzogiorno dei benefici fiscali dell'iperammortamento, che vengono prorogati fino al 30 settembre 2018 in modo tale che vi siano effetti maggiori relativamente agli investimenti e quindi la possibilità di trasformare anche sul piano tecnologico e soprattutto digitale i nuovi interventi, secondo il modello «Industria 4.0»

Oltre a questo, vorrei segnalare che nelle aree di intervento sono previste misure di forte semplificazione, finalizzate all'accelerazione degli investimenti pubblici e privati e alla realizzazione degli interventi già programmati nelle aree del Mezzogiorno, soprattutto per l'utilizzo delle risorse contenute nel Fondo per lo sviluppo e la coesione attraverso i Patti per lo sviluppo e i Contratti istituzionali di sviluppo.

Una parte importante del decreto-legge riguarda la possibilità di realizzare rapidamente i processi di rilancio dei grandi complessi aziendali in amministrazione straordinaria, com'è il caso dell'ILVA, e la possibilità di pensare anche al risanamento ambientale di tutte le aree che storicamente - è il caso per esempio di Bagnoli - hanno avuto politiche di forte impatto sul territorio e per le quali oggi è necessario pensare ad una revisione e ad un rilancio in chiave diversa.

Nel provvedimento ha una grande attenzione anche la dimensione della coesione territoriale. Come sappiamo, la coesione territoriale è un concetto dinamico, che non si dà una volta per tutte e che deve tenere insieme l'aspetto economico con l'aspetto sociale. Si introducono, quindi, disposizioni per favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle Regioni del Sud, tema storicamente molto complesso da affrontare, per contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica nel Mezzogiorno e per affrontare situazioni di particolare degrado in taluni Comuni, dove si registra, in rapporto anche al degrado e per le difficoltà ad affrontarlo, anche una grande concentrazione di cittadini stranieri. Vi sono programmi di riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori coinvolti dalle crisi aziendali e settoriali, per i quali si stanziano risorse aggiuntive che l'Agenzia nazionale (l'ANPAL) dovrà poi valorizzare al Sud; sono previsti finanziamenti specifici per progetti finalizzati al contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, come ricordava un attimo fa il collega Lucio Romano, nelle aree territoriali caratterizzate da indici particolarmente elevati sia di dispersione scolastica ma anche, e non è un caso, di elevato tasso di criminalità organizzata e di degrado anche a livello urbanistico e territoriale. È prevista una procedura selettiva indicata dal MIUR cui le istituzioni, le reti istituzionali, associative, scolastiche e sportive potranno

dare un contributo per contrastare questo fenomeno.

Infine, vi sono misure, sempre sul piano della coesione, per una migliore gestione delle aree territoriali di alcuni Comuni nei quali sono concentrati numerosi cittadini stranieri (sappiamo che questo è un fenomeno particolarmente presente al Sud). A tal fine si prevede l'individuazione di un'Autorità che promuova l'organizzazione ottimale dei servizi ai cittadini stranieri già offerti nei territori, una migliore sinergia tra i diversi livelli di governo e il potenziamento degli interventi finalizzati a risanare le aree degradate e ad integrare i cittadini stranieri ivi presenti con commissari straordinari del Governo, che hanno pertanto poteri di programmazione e coordinamento delle attività citate e una dotazione di 150 milioni di euro.

Sempre nell'ambito della coesione e, quindi, del ruolo importante del sistema universitario, rilevo l'introduzione di un intervento importante per quanto riguarda il miglior funzionamento del sistema dell'università in tutto il Paese, con particolare attenzione al Mezzogiorno, attraverso la valorizzazione del meccanismo di collegamento tra il Fondo per il finanziamento universitario e il costo *standard* per studente, dando cioè parametri alle università affinché valorizzino la loro attività in rapporto alla dimensione, all'attrattività e alla possibilità di avere un maggiore o minor numero di studenti.

Il provvedimento ha affrontato anche altri interventi di carattere maggiormente trasversale che hanno un particolare effetto nell'aria meridionale e voglio citare due materie particolarmente toccate. Come sappiamo, nei vari provvedimenti di questi anni era rimasto aperto - e in parte ancora lo è - il problema di dare un assetto alle ex Province o, diremmo oggi, Province, enti di area vasta e Città metropolitane, per far fronte alle materie - in rapporto anche alle loro difficoltà economiche e amministrative - collegate all'andamento della riforma e al contributo che hanno dovuto dare alla finanza pubblica. Viene istituito con questo provvedimento e aggiunto a quanto già fatto dal recente decreto-legge n. 50 del 2017, la cosiddetta manovrina, un contributo di 100 milioni in favore della Province e Città metropolitane, suddiviso rispettivamente in 72 e 28 milioni, in modo tale che queste realtà possano affrontare soprattutto il tema della chiusura dei bilanci nel 2017 (anche se nel 2018 sarà probabilmente necessario intervenire ancora), per fare in modo che le funzioni fondamentali ad esse attribuite possano essere svolte nell'interesse dei cittadini in maniera proficua e sufficiente alle necessità. Pensiamo in particolare al tema della viabilità, della manutenzione delle strade, dell'edilizia scolastica; temi che riguardano la vita concreta dei cittadini giorno per giorno.

Il secondo capitolo affrontato in questo provvedimento riguarda il tema delle emergenze. Vi è un capitolo corposo che riguarda il sisma del Centro Italia, che prevede al suo interno una Regione meridionale come l'Abruzzo. Si segnalano varie disposizioni come la proroga dello stato di emergenza al 28 febbraio 2018 e la proroga per la presentazione di documenti a corredo delle domande per la ristrutturazione degli immobili; vengono altresì esentati gli immobili distrutti da ogni tassa e dall'imposta di successione, si facilita l'accesso all'utilizzo delle risorse a disposizione di chi interviene e si semplifica la relativa contabilità; si consente l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per il miglioramento dell'attuazione degli *standard* infrastrutturali, nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione. Si semplificano le disposizioni sulla rimozione delle macerie, uno dei punti delicati trattati nei mesi passati che ci auguriamo trovi con questo provvedimento un impulso definitivo. Si punta a garantire con diversi provvedimenti lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma.

Infine, per quanto riguarda il capitolo delle emergenze, nel provvedimento sono entrati interventi di strettissima attualità, che riguardano il contrasto e la prevenzione del fenomeno degli incendi, legato alla storia di queste caldi estate, affrontando il tema delle sanzioni e del potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto nelle diverse Regioni.

Da ultimo, riguardo al tema delicato della siccità, che nelle ultime settimane è purtroppo diventato un'altra emergenza da affrontare, si cominciano ad individuare i primi interventi per far fronte anche a questo fenomeno.

Concludendo, siamo in presenza di un provvedimento che affronta con strumenti nuovi e in maniera, a mio avviso, molto efficace, la traduzione delle politiche di sviluppo nei territori meridionali per

garantire un impulso e una crescita maggiore attraverso le misure ricordate.

Esso non dimentica inoltre di affrontare e di fare proprie le emergenze legate al sisma, per quanto riguarda le aree territoriali colpite, e le nuove emergenze che accompagnano questa nostra stagione così tribolata sul piano meteorologico e ambientale.

Si tratta di misure che aiuteranno il Paese, in particolare il Mezzogiorno, a intraprendere questo percorso di crescita in maniera più convinta ed efficace nell'interesse del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è abbastanza anomalo che l'ultimo iscritto a parlare sia un senatore dell'opposizione, ma è abbastanza anomalo perché il dibattito si sta trascinando e quindi sta bene alla maggioranza che si aggiunga un po' di brodo al dibattito, perché è evidente che la relazione tecnica non è arrivata. Quindi si aggiunge brodo ma, se permettete, visto che lo devo sorbire anch'io, ve lo servo un po' salato.

Dovete essere consapevoli che quella che state facendo qui è una ritualità ormai consumata, ma non nel senso di portatrice di esperienza, ma nel senso di logora: il decreto-legge arriva in Parlamento, tante belle parole, imposizione della fiducia e approvazione dello stesso a colpi di maggioranza. Signor Presidente, questo avverrà tra poco anche con questo decreto-legge, che riguarda in maniera impropria, come sta scritto nel titolo, «disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno», perché qui dentro - come vi mostrerò tra poco - c'è tutto di tutto. Inoltre, parafrasando quanto detto dal senatore Santini, ciò avviene con metodi vecchi e modalità assolutamente collaudate nella loro clientelarità, quindi in maniera molto specifica e con opere e destinazioni di risorse tutt'altro che finalizzate alla crescita e allo sviluppo economico, ma solo "a fare le marchette", come si usa dire in politica.

Tornando a noi, presidente Gasparri, lei poco fa nel suo intervento ha elencato alcune caratteristiche di questo decreto-legge e correttamente ha indicato, all'articolo 2, l'inserimento di una norma che nulla c'entra con il tema, ma che fa comodo. È il solito meccanismo: nel decreto ci si ficca dentro un po' di tutto, il polpettone viene poi blindato con la fiducia e allora anche le misure che non passerebbero con il voto palese vengono fatte passare con il voto di fiducia. All'interno di questo articolo è stata inserita anche un'iniziativa che riguarda l'assetto dei consorzi, che di volta in volta viene trasferita da un provvedimento a un altro: una volta stralciata perché non congruente con la materia, una volta perché realmente e politicamente indigeribile, fino a che non siete arrivati a inserirla in questo decreto-legge. È una marchetta fatta a Coldiretti.

Confagricoltura si è stracciata le vesti, ma anche in questo caso, nel solito balletto tra le associazioni di categoria, Coldiretti prima si mette a novanta gradi, quando arriva il *referendum* costituzionale, per sostenere Renzi e il Governo (perché bisogna sostenere Renzi e il Governo e guai a non essere filogovernativi), dopodiché, quando Renzi (che continua a essere il Governo) propina il CETA (Comprehensive economic and trade agreement), ecco che si straccia le vesti e protesta che così si rovina l'agricoltura, la nostra bella agricoltura che viene barattata per un accordo internazionale che nulla c'entra con la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura italiana. Poi ovviamente, quatti quatti (un po' come i ladri di Pisa) si sono messi d'accordo perché qui dentro rientrasse anche la sistemazione dei debiti dei consorzi.

Siamo un po' stufi di questo modo di concepire la politica. Se in queste ore i colleghi deputati del Partito Democratico stanno dando tanto pubblico spettacolo in televisione per prendersi i meriti, competendo con il Movimento 5 Stelle, dell'abolizione dei vitalizi dei politici, affermando che così si recupera la credibilità della politica, cari colleghi senatori, vi dico una cosa molto semplice: la credibilità della politica si guadagna con il lavoro e la serietà delle leggi. Se nelle leggi non c'è serietà e se i provvedimenti di legge sono tutt'altro rispetto a quello che è scritto nel loro titolo, non c'è abolizione di vitalizio che tenga: la politica è destinata ad essere sempre più lontana rispetto alla gente. Vi state però illudendo di poter recuperare consenso inserendo "provvedimenti marchetta" come quello in esame. Signor Presidente, mi sia allora consentito di andare a leggere velocemente il titolo del

provvedimento e le rubriche dei singoli articoli che lo compongono. L'articolo 1 è rubricato: «Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata "Resto al Sud"»; bontà di Dio, ciò è coerente con il titolo del decreto-legge. L'articolo 2 è intitolato: «Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno»; anche in questo caso andiamo sulla buona strada, perché è coerente con il titolo del decreto-legge. L'articolo 3 è rubricato: «Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati»; qui si comincia però ad essere un po' più generici. È però fantastico quanto leggiamo all'articolo 4, che è rubricato «Istituzione di zone economiche speciali - ZES».

Signor Presidente, in questo stesso ramo del Parlamento, l'8 aprile 2014 è stata approvata, praticamente all'unanimità, una mozione che riguardava l'istituzione delle ZES nelle aree di confine tra l'Italia e gli altri Paese europei e, nel caso specifico, l'area di Verbano-Cusio-Ossola, la provincia di Varese, quella di Como e tutta la parte orientale del nostro territorio che dà verso l'Istria e la Slovenia. In tale mozione si chiedeva al Governo - attraverso un impegno preso in quest'Aula - di sviluppare un sistema sul modello delle ZES. Da quel momento sono passati tre anni e in questo periodo di tempo anche i disegni di legge depositati e le proposte di legge approvate dalle singole Regioni sono stati sempre lasciate morire.

Nei giorni scorsi mi sono speso per chiedere che all'interno del provvedimento in esame venissero inserite le ZES anche per le altre zone d'Italia che hanno difetto di competitività, soprattutto per quelle che, avendo la capacità di trainare il resto del Paese, stanno arrancando, perché, nella competizione con i Paesi esteri di confine, i diversi sistemi fiscali ci stanno ovviamente mettendo in ginocchio. A fronte di questo non si considera che il Paese - che tanto spesso definite un Paese che deve essere unito da Nord a Sud - è invece disaggregato e disunito proprio dalle disomogeneità fiscali e finanziarie e dalle difficoltà che hanno parti differenti del Paese a competere. Non si vengono dunque a trovare delle soluzioni unitarie, ma con il provvedimento in esame state semplicemente calcando la mano, per l'ennesima volta, sul fatto che l'Italia è divisa ed è differente. Addirittura, rispetto al predicato del titolo, paradossalmente, andate a creare ulteriori elementi di divisione nel Paese, perché per qualcuno le regole valgono di più, per qualcuno valgono di meno e per qualcun altro ancora di meno. Dunque, chi ha difficoltà a competere si trova a non avere gli strumenti che gli consentirebbero di ripartire, mentre chi ha una proposta legittima ma che non ha capacità trainante (come la creazione di Zone economiche speciali nelle aree di confine della Lombardia, del Friuli-Venezia Giulia o di altre Regioni d'Italia confinanti con gli altri Paesi europei) si trova con un pugno di mosche in mano, con niente, non essendo considerato.

Mi spiace avere ascoltato alcuni colleghi rivolgere ancora una volta delle lamentele parlando di Sud dimenticato; qui l'unica cosa che andrebbe lamentata è l'incapacità della politica, che al Sud ha sprecato risorse ingenti che sono state messe a disposizione negli anni senza che ne avessero beneficio né l'economia, né i cittadini del meridione, ma solo le mafie e, purtroppo, i soliti "papponi" che stanno all'interno della pubblica amministrazione e che si nutrono abbondantemente con i finanziamenti pubblici. Signor Presidente, mi crea davvero sconcerto leggere nel provvedimento in esame, ancora una volta, dei fondi messi a disposizione per le zone terremotate, senza che in tali zone nulla sia sostanzialmente cambiato. Sono inseriti, con un emendamento approvato in sede referente che introduce l'articolo 16-*bis*, dei fondi per rimuovere le macerie, indicando - leggo testualmente dal *dossier* dei Servizi Studi di Camera e Senato delle cose sconcertanti - che «la proposta emendativa fa riferimento alla finalità di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza». È passato quasi un anno: non vi vergognate a definirla fase di prima emergenza? È passato quasi un anno! Se utilizzerò qualche minuto in più, signor Presidente, non se ne abbia a male, perché certamente è anche utile che si conoscano queste cose. Qui dentro è definita prima emergenza una situazione che si protrae da un anno. Ad Amatrice, ad Accumoli e in altri paesi terremotati le macerie sono ancora lì e la gente non è ancora nei paesi. Le cassette vengono collocate adesso, a distanza di nove mesi. Si faceva un figlio in questo tempo

La disomogeneità del provvedimento è il vero scandalo, perché si passa dalle Zone economiche

speciali (ZES) alla materia dei tonni con le quantità destinate all'Italia o ad interventi di legge che riguardano l'ILVA o la formazione delle classi scolastiche. Si tratta di questioni giuste e opportune, ma che dovevano e potevano essere ricomprese in provvedimenti specifici (ad esempio, quello per le zone terremotate). Se ancora oggi si deve intervenire con decreti-legge di emergenza, mettendo dentro disomogeneamente interventi che dovrebbero riguardare la crescita economica del Mezzogiorno, è perché la politica del Governo è raffazzonata e non ha programmazione.

Il decreto-legge è molto deludente perché mette a disposizione risorse che, sulla falsa riga di quanto avvenuto in passato, non danno certezza di ripresa economica per il Mezzogiorno e, soprattutto, non smontano sistemi strutturati di malgoverno che hanno dimostrato con i fatti di sprecare le risorse messe a disposizione. Voglio vedere cacciati gli amministratori che hanno sprecato le risorse in passato; allora le risorse messe a disposizione per il futuro potranno avere una possibilità di creare economia; altrimenti si danno solo marchette per fare politica di basso livello senza alcuna possibilità di sviluppo e crescita per i cittadini dell'Italia meridionale. *(Applausi dei senatori Calderoli e Divina)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, comunico che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiara improponibile il comma 1 dell'emendamento 9.0.1100, approvato dalla Commissione in sede referente, anche in conformità ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Vicari.

VICARI, *relatrice*. Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento, le rivolgo un invito molto caloroso, che viene soprattutto dalle colleghe, per cercare di elevare la temperatura di quest'Aula perché il freddo che si registra qua sotto è veramente insopportabile e insostenibile. *(Applausi)*. È quasi un "attentato" nei nostri confronti.

PRESIDENTE. Prosegua, verrà segnalato agli Uffici competenti. Lei si occupi del decreto-legge.

VICARI, *relatrice*. Presidente, la ringrazio e confido molto nelle sue attenzioni.

Credo che il dibattito che si è svolto ieri pomeriggio e questa mattina sia stato molto proficuo e approfondito. È chiaro che emergono due punti di vista differenti su come intervenire sul Mezzogiorno.

Credo anche che siano state fatte delle dichiarazioni ingenerose nei confronti di un tentativo di programmazione degli interventi e delle misure legate al Sud. Il provvedimento è stato richiesto a gran voce da più parti politiche, da colleghi di maggioranza e d'opposizione negli ultimi anni, come dicevo anche ieri. È evidente che il provvedimento non vuole avere l'ambizione di essere la panacea di tutti i mali o non pensiamo che attraverso questo provvedimento tutte le problematiche legate al Mezzogiorno possano essere risolte, ma indubbiamente mette mano e tocca alcune questioni. Come dimostra il dibattito in Commissione, si cerca di puntualizzare e di mettere a frutto una programmazione, che invece dagli ultimi interventi non è stata presa in considerazione, di alcune risorse che, in caso differente, potevano tradursi in interventi a pioggia non finalizzati a misure più strutturate e di rete.

L'articolo 1 non è una grande marchetta per il Sud, come invece è stato detto in quest'Aula. È noto infatti che proprio il Mezzogiorno presenta caratteristiche geografiche e territoriali che rappresentano una grande occasione di sviluppo per l'intero Paese e per l'intero comparto di cui può beneficiare il nostro PIL, innanzitutto in termini di turismo e agricoltura. Questi due elementi sono stati considerati con forza e, attraverso numerosi emendamenti provenienti dai diversi Gruppi, sono stati inseriti tra le finalità delle misure che tendono a dare una spinta ai giovani del nostro territorio, e del Mezzogiorno in particolare, di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, guardando all'interno delle loro attività e competenze culturali e professionali. Piuttosto che ad inseguire la chimera di un posto di lavoro pubblico, che con grande difficoltà potrà risolvere la domanda di occupazione che c'è soprattutto nel Mezzogiorno, si interrogano questi giovani per capire se hanno capacità professionali e voglia di innovazione tecnologica in questi settori in cui certamente va compiuto l'ultimo miglio

rispetto ad alcune offerte del Mezzogiorno.

Così come è stato inizialmente fatto dal decreto-legge e poi con le modifiche introdotte dai lavori in Commissione, si pensa di utilizzare questi strumenti programmando interventi mirati a creare innanzitutto occupazione, anche in forma di cooperativa, quindi dando lavoro anche ad altri giovani che possono completare quell'offerta turistica (insisto nel considerare questo settore), che oggettivamente nel Mezzogiorno oggi troviamo a livello di *spot*. Ad esempio troviamo certamente tali realtà in Puglia, perché danno un'offerta complementare ai servizi che quel territorio già offre; le troviamo in Sicilia, dove sono legate ad alcuni interventi anche di sistema di un'offerta turistica che guarda ai parchi. Fino a questo momento non c'è stato da parte del Governo e dello Stato un indirizzo ad investire culturalmente e professionalmente in questi settori, perché lo Stato ne ha bisogno e, come cosa pubblica, non è in grado di offrire una risposta a questa domanda. Si confida molto affinché l'iniziativa privata possa prendere le singole offerte esistenti nel turismo ricettivo, balneare e ambientale, per metterle a sistema ed offrire servizi anche attraverso la tecnologia mobile, che è molto usata dai giovani. Oggi, infatti, attraverso il *mobile* si gestisce tutta la propria vita e anche la programmazione, le presenze turistiche di un territorio. Manca però un coordinamento complessivo dei singoli interventi *spot* che qualche bravo giovane imprenditore sa offrire alla propria terra.

Credo che questa sia una grande occasione per trovare occupazione e per dare quella spinta in più che il Mezzogiorno richiede rispetto a ciò che potenzialmente sa offrire come caratteristica territoriale che Dio gli ha regalato. Mancano però servizi che facciano sistema tra di loro.

In questo senso guardiamo anche al mondo dell'agricoltura dove, come sicuramente sapete, grazie a singoli casi di persone di buona volontà, sono stati attivati nelle grandi città gli orti condivisi. Oggi c'è nel nostro Paese una fortissima esigenza di avere una capacità produttiva dei beni che consumiamo giornalmente; perciò tante donne si sono organizzate utilizzando dei terreni che esistono in città per poter coltivare in proprio, per uso familiare, l'orto condiviso. Perché allora, piuttosto che ricorrere a singoli casi di questa natura, non porci noi, come Parlamento e come Governo, l'obiettivo di dare una risposta forte e concreta a questa esigenza dei cittadini e della popolazione italiana? Certamente la risposta può essere quella di creare una banca dati dei terreni, sia pubblici che privati, che possono essere messi a disposizione di chi vuole trovare occupazione nel nostro territorio, offrendo una qualità produttiva più elevata e indubbiamente più concorrenziale rispetto a quella ad esempio, dei paesi del Nord Africa e che abbia le caratteristiche tipiche del *made in Italy,* cioè dei prodotti esclusivamente italiani. In questo modo sarà possibile non soltanto produrre occupazione, e quindi reddito, ma anche togliere dall'abbandono, dall'incuria o dall'occupazione abusiva terreni privati (penso pochi) e pubblici (tantissimi), che possono invece essere messi a reddito, con un fine occupazionale e soprattutto sociale. Il tentativo che è stato fatto con le misure contenute in questo decreto-legge è esattamente questo. Non mi sentirei oggettivamente, con grande serenità d'animo, di dare *a priori* un giudizio sulla bontà di questa normativa o sulla sua inefficienza. È stata un'idea, che abbiamo pensato e programmato serenamente e in maniera oggettiva; diamoci la possibilità di verificarla, perché sono certa che, rispetto a quello che sta accadendo in diverse città del nostro Paese, si possa in questo modo dare una grande risposta, basata su un grande valore oggi un po' trascurato.

Passando da un argomento all'altro, senza seguire l'ordine dell'articolato, vorrei rispondere a tante osservazioni che sono state fatte a proposito dell'articolo 12, cioè dell'introduzione dei costi standard all'interno dell'università. È vero che in quella sede c'è stato - il presidente Tonini lo ricorderà - anche da parte dei relatori un "allarme rosso" per comprendere se effettivamente l'introduzione di questa misura potesse creare dei danni o degli svantaggi ad alcune università del nostro Paese. Dopo alcuni approfondimenti, integrazioni e interlocuzioni, che abbiamo avuto anche con il Ministero dell'istruzione, grazie agli emendamenti presentati da alcuni colleghi (voglio ricordare e ringraziare in quest'Aula in particolar modo il senatore Tocci e la senatrice Ferrara), siamo andati a dare una risposta concreta a queste preoccupazioni, certamente guardando, da un lato, agli studenti fuori corso e, dall'altro, mostrando una particolare attenzione alle conseguenze che la componente perequativa poteva avere a discapito di alcune università del Sud. Con alcuni approfondimenti e con questi

emendamenti abbiamo definitivamente scongiurato l'ipotesi di questo pericolo.

In particolare, voglio ricordare come, complessivamente, alla componente del costo *standard* di ateneo, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 91 del 2017, potrà essere aggiunta una componente perequativa fino a un massimo del 10 per cento del costo *standard* medio nazionale. Ciò al fine di agevolare alcuni atenei del Sud, come in particolar modo, quello di Reggio Calabria, che ha grandi difficoltà nel captare studenti ed è uno degli ultimi della lista dal punto di vista del numero di iscrizioni.

Questo permetterà agli atenei di muoversi su un sentiero di migliore sostenibilità dei propri bilanci, considerato che le università con le situazioni di bilancio più prossime al livello di criticità sono situate nelle Regioni del Mezzogiorno e che la componente perequativa avrà effetti soprattutto su tali istituti (oltre che per le università di altre aree del Paese), che incontrano oggettivi ostacoli nelle iscrizioni degli studenti sia per ragioni legate alla carenza di infrastrutture di collegamento, che è un dato assolutamente da non trascurare, sia per la capacità del rapporto tra spese di personale, spese per indebitamento complessive e sostenibilità economico-finanziaria. Anche su questo aspetto non c'è stato un atteggiamento - almeno per quanto mi riguarda - da *yes-man*, ma un atteggiamento abbastanza comprensivo e critico nel capire gli effetti, nonché assolutamente positivo e propositivo per le soluzioni adottate.

Un tema che spero possa avere l'attenzione che merita e che possa essere esteso anche ad altre città (penso a Roma e Milano), è quello introdotto dall'articolo 16-*bis*, relativo alla domanda che ci siamo posti su come preservare e tutelare il grande flusso turistico che già adesso - per fortuna - sta "invadendo" i nostri territori e che si concentrerà soprattutto su due città, essendo state dichiarate «capitale della cultura italiana» e «capitale della cultura europea». Oggettivamente, se vogliamo mantenere il contributo che il turismo sta dando al PIL nazionale (il 4,2 per cento), occorre porci la domanda di come mantenere alto questo livello e come dare serenità e sicurezza, non soltanto ai cittadini che abitano le nostre città e ai centri storici, che è un fatto assolutamente ovvio ed automatico, ma anche a tutti i turisti che da tutto il mondo nel 2018 e 2019 "invaderanno" la nostra Nazione e in particolare Palermo e Matera.

Dobbiamo cercare di non avere un atteggiamento da coccodrillo, ossia piangere successivamente perché non si è saputo pensare in tempi utili a come fare il massimo sforzo possibile per garantire sicurezza in queste città. Quanto è previsto all'articolo 16 è un inizio un po' sperimentale - consentitemi di usare questo termine - perché certamente 4 milioni di euro non sono sufficienti a realizzare interventi anche in altre città, ma possono indubbiamente iniziare a dimostrare al mondo intero - cosa che non ha fatto nessuno sul fronte della lotta preventiva al terrorismo - di poter rafforzare la sicurezza nei centri storici, con il massimo della tecnologia, tracciando soprattutto quei mezzi che - come ho ricordato ieri - a Nizza, ma non solo, hanno causato centinaia di morti. Questo è un inizio che riguarda le città di Palermo e Matera, ma il mio auspicio è che si possa condividere ed espandere questo tipo di iniziativa alle Città metropolitane di tutta la Nazione, per continuare a implementare un'offerta che il nostro Paese, soprattutto dal punto di vista del patrimonio culturale, fornisce a tutto il mondo.

Voglio astenermi da alcune considerazioni, anche critiche, fatte in quest'Aula circa l'insufficienza dei contenuti che si prevedono in questo decreto-legge. Devo però dire che, dal nostro punto di vista, quelle misure sono invece sufficienti ad avviare una inversione di tendenza e anche di atteggiamento nei confronti del riconoscimento delle esigenze del Mezzogiorno del nostro Paese e possano costituire un positivo e utile inizio per continuare su questa strada.

Non è questo un intervento per porre fine all'attenzione nei confronti del Mezzogiorno, ma è il secondo decreto-legge che pone all'attenzione della classe politica nazionale le esigenze del Mezzogiorno, che certamente dovranno essere completate e implementate con quelle infrastrutture che poi sono alla base di ogni capacità di sviluppo.

Concludo non sottovalutando quanto è stato previsto con le Zone economiche speciali perché esse completano una riforma, che è stata fatta, sull'organizzazione dei porti del nostro Paese. Anche lì, vi è

un problema culturale. Fino a questo momento, infatti, ogni singolo porto ha condotto una battaglia, non tanto con un'altra area d'Europa o con un'altra area del nostro Paese, ma con porti limitrofi o, magari, con porti della stessa Regione. Non deve essere questo l'atteggiamento. L'atteggiamento deve essere invece quello di comprendere che l'offerta di servizi portuali e interportuali deve essere competitiva guardando altrove. La piattaforma del Mediterraneo e i sistemi portuali del Sud del nostro Paese devono essere competitivi con Rotterdam, ad esempio; devono cioè avere la capacità di attrarre quei flussi che passano dal Mediterraneo e preferiscono entrare in Europa attraverso il Nord per poi penetrare verso Sud prevalentemente attraverso le strade ferrate. Attenzione a quanto sta accadendo con la Via della seta e con il completamento dell'attraversamento ferrato che da oriente, attraverso la Russia, penetrerà in Europa e nel nostro Paese, perché questo è quello cui noi dobbiamo saper guardare nel lungo termine: come contrastare nei prossimi dieci anni una concorrenza proveniente dal mondo cinese e dalla parte orientale dell'Europa. Indubbiamente, se non saremo capaci di attrezzarci, non solo come Europa ma anche come Italia, avendo una grande occasione di essere la piattaforma del Mediterraneo, noi e i nostri prodotti saremo spazzati via da una capacità di penetrazione e di trasporto che diventa sempre più forte in altre parti del mondo, mentre noi, invece, arranchiamo, pensando di fare la guerra con il vicino di casa, non vedendo, invece, che la concorrenza è altrove e non a casa nostra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomaselli.

TOMASELLI, *relatore*. Signor Presidente, la collega Vicari si è molto diffusa sulle questioni di merito che nel corso del dibattito sono state rappresentate da parte dei vari colleghi, ci sono però due aspetti su cui vorrei rapidamente intervenire, visto il dibattito intenso e particolarmente partecipato che si è svolto.

Mi riferisco, in primo luogo, a un'accusa, avanzata da più colleghi, sull'assenza di concretezza del provvedimento in esame, che sarebbe una sorta di scatola vuota. Colleghi, capisco il gioco delle parti nella politica e nella discussione che si svolge in Aula nel giudicare un provvedimento, dovendo magari sostenere posizioni antitetiche rispetto a quelle del Governo e di chi lo sostiene, però - francamente - mi riesce davvero difficile ritenere fondata un'accusa di questa natura. Si tratta di una riflessione che giudico assolutamente infondata, ingenerosa e sbagliata perché non coglie i contenuti.

Non voglio perdere tempo e mi limito solo ai titoli, per poi svolgere una riflessione più generale. Il provvedimento contiene una misura di sostegno all'imprenditorialità, richiamata dalla collega Vicari, rivolta soprattutto ai giovani del Mezzogiorno, con cui si vuole aiutare la nascita e la crescita di 100.000 nuove imprese. A tale misura sono stati destinati 1.300 milioni di euro per i primi anni. A me pare si tratti di una misura concreta che, da qui a due - tre mesi o entro la fine dell'anno, sarà esigibile e utilizzabile dai giovani del Mezzogiorno. Abbiamo arricchito questo intervento intervenendo sulle modalità operative: abbiamo aumentato il *plafond* a ogni singolo investitore e aumentato i settori di riferimento. Mi sembra una misura davvero concreta, utilizzabile e immediata.

Tra le misure più significative vi è poi quella sulle Zone economiche speciali, che è tornata molto nel dibattito e che anche la collega Vicari ha richiamato. A tale intervento vengono destinati 200 milioni di euro nei prossimi anni, sotto forma di incentivazioni, crediti fiscali e così via. Si tratta probabilmente di risorse insufficienti? Non lo so, lo vedremo nei prossimi mesi e anni, quando la misura dispiegherà la propria capacità di coinvolgimento in termini di attrattività di nuove imprese e sostegno agli investimenti delle imprese che già insistono nelle aree che saranno poi individuate per comporre le Zone economiche speciali (ZES). Viva Dio, c'è questo dibattito sulle risorse - 200 milioni di euro - che sono poche, ma se ne discuterà se la misura dovesse "tirare" (come si dice in gergo), cioè essere davvero attrattiva per le nuove imprese. Come già previsto nel decreto-legge adottato dal Governo, il provvedimento stabilisce che si possano sostenere investimenti fino a 50 milioni di euro. Quindi, parliamo di investimenti rivolti a piccole e medie imprese, ma anche a grandi aziende di dimensioni importanti. Se questa misura dovesse funzionare, chi impedirà al Governo e al Parlamento di integrarla e sostenerla ulteriormente nei prossimi mesi e anni? Intanto, come dicevo ieri in sede di illustrazione della relazione, cogliamo il senso di una novità. Il tema delle ZES è molto presente nel dibattito

meridionalista degli ultimi anni sia dal punto di vista politico, che istituzionale e anche accademico. Oggi ci troviamo di fronte a una chiave di volta e a un appuntamento importante. Con la norma in esame si definisce un quadro legislativo che mancava e si stabiliscono i contorni di uno strumento che era molto atteso e invocato e che oggi, finalmente, diventa norma certa per gli investitori, ma anche per le istituzioni che dovranno definirne e accompagnarne la *governance* e lo sviluppo. Inoltre, si impegnano anche un po' di risorse, probabilmente insufficienti ma che però intanto ci sono. Consentitemi quindi di dire che si tratta di un'altra importante, significativa e concreta misura che va nella direzione dello sviluppo del Mezzogiorno. Altre misure, forse, sono ancora più significative, da quella sulle Province a quelle riferite al tema del terremoto, prima richiamato, che ha visto un impegno straordinario del Governo Gentiloni Silveri negli ultimi mesi, ma anche del precedente Governo Renzi. Queste sono misure integrative rispetto a quanto è stato già fatto perché, per la mole dell'emergenza che il sistema Paese si trova ad affrontare, le norme avevano bisogno di essere sottoposte a una sorta di tagliando e di essere integrate. E lo abbiamo fatto con norme di semplificazione e con norme che definiscono e mettono a disposizione ulteriori risorse.

Novanta milioni vengono destinati al gruppo ILVA, vincolati al risanamento ambientale e alle bonifiche; 90 milioni vengono destinati alle Regioni del Mezzogiorno, da destinare all'ammodernamento e alla messa in sicurezza dell'edilizia giudiziaria.

Ancora, cito l'utilizzo vincolato all'ammodernamento della rete viaria della Regione Calabria reinvestendo i residui rivenienti dalla Salerno-Reggio Calabria (cifre consistenti, da 400 milioni in su).

Tutte queste a me paiono misure assolutamente, per certi aspetti, finanche troppo concrete rispetto a un dibattito che sul tema del Mezzogiorno troppe volte, nell'opinione pubblica, ma anche qui in Parlamento, oscilla tra atteggiamenti di natura quasi ideologica e accademica, talmente vaga da essere inconsistente, e la ricerca quasi disperata dei singoli, minuti interventi. Mi permetterete di dire che questo è un provvedimento che coglie il senso di una strategia, ma la declina e la concretizza con misure assolutamente individuabili e concrete.

Questa è la prima riflessione che desidero consegnare e, davvero sommessamente, vorrei eliminare dalla nostra discussione il tema dell'inconsistenza, dell'assenza di concretezza e della scatola vuota. Anzi, ritengo che per alcuni aspetti sia una scatola anche troppo piena, in cui abbiamo potuto inserire provvedimenti che indubbiamente andranno messi alla prova, ma che credo siano ascrivibili a una strategia condivisa a livello nazionale.

La seconda considerazione è che è tornato anche in questo dibattito un tema antico: le risorse sono troppe o sono troppo poche. Lo abbiamo detto anche ieri, nel corso della nostra introduzione: da meridionali, da persone impegnate nelle istituzioni, ma che vivono pienamente il tema delle potenzialità di un'area importante del Paese, ma anche i limiti che nel corso della storia antica e recente essa ha espresso, abbiamo ben chiare alcune cose. Innanzitutto, non sono mancate le risorse a favore del Mezzogiorno negli ultimi anni, e vorrei dire decenni. Non è vero, quindi, che le risorse non ci siano state, ma è vero che molte di esse, che nel corso di lunghi anni di attenzione al Mezzogiorno sono state destinate a quella parte del Paese, spesso sono state utilizzate non al meglio, ma in maniera dispersiva e inefficace, non producendo quel salto di qualità nello sviluppo locale utile ad accorciare il divario con il resto del Paese. Ciò è assolutamente vero. Ma è altrettanto vero che, nel corso non degli ultimi mesi o anni, ma degli ultimi vent'anni, spesso - e in tal senso il segno del Governo di turno forse ha fatto poca differenza - i fondi per il Mezzogiorno sono stati utilizzati come una sorta di bancomat. Vorrei richiamare i primi Governi della cosiddetta Seconda Repubblica - non desidero richiamare né Presidenti del Consiglio, né Ministri dell'economia che si sono particolarmente impegnati - che hanno usato quelle risorse spesso come bancomat per altre scelte.

Vorrei davvero che a questo punto della storia del nostro Paese e del Mezzogiorno questo dibattito fosse lasciato alle nostre spalle, che è per certi aspetti ozioso, e sono vere entrambe le cose.

Concludo aggiungendo, anche se immagino che ne parlerà il ministro De Vincenti, che torna ciò che si è fatto negli ultimi due anni: l'idea di una finalizzazione mirata dell'utilizzo delle risorse pubbliche, comunitarie e nazionali, che non sono poche, destinandole a interventi che possano consentirci di fare

un salto di qualità, di raggiungere un valore aggiunto nella capacità di ammodernare le infrastrutture, sia fisiche che sociali. Il Mezzogiorno, infatti, ha bisogno di un infrastrutturazione sia fisica che sociale più alta, più moderna e più intensa, che aiuti il sistema delle imprese, e le comunità locali, la crescita civile, industriale, manifatturiera e anche LA sociale e culturale di quella parte del Paese.

Questo non si può, però, non accompagnare con una *governance* che faccia tesoro degli errori degli anni passati. Siamo passati da anni in cui una fortissima centralizzazione ha escluso le comunità locali dall'utilizzo delle risorse e dalla loro destinazione ad anni in cui vigeva una sorta di "assemblearismo", per cui tutti diventavano protagonisti della concertazione. Sia l'una che l'altra strada si sono rivelate errate.

Oggi siamo in presenza di un'altra sperimentazione, una *governance* unitaria ma integrata tra Governo nazionale, Regioni e comunità locali. Questo è lo spirito del cosiddetto Masterplan. Questo è lo spirito dei cosiddetti patti per il Sud firmati da tutte le Regioni del Mezzogiorno e dalle Città metropolitane: ovvero mettere insieme i vari livelli istituzionali, concorrere alla migliore finalizzazione delle risorse e individuare insieme le priorità negli investimenti che si possono finanziarie.

A me pare che questa sperimentazione, che sta dando già i primi importanti risultati, faccia tesoro degli errori e delle estremizzazioni dei decenni trascorsi e posso aprire una nuova strada. Penso, sommessamente, che il decreto-legge in esame sia ascrivibile a questa strategia, a siffatta visione, con misure concrete ma con una linea per la quale è necessario valorizzare ancora di più e pienamente le potenzialità di quella parte del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei prima di tutto ringraziare tutti i componenti della Commissione bilancio e anche i senatori delle altre Commissioni che hanno presentato emendamenti al disegno di legge in discussione, tutti meritevoli di considerazione e attenzione nel merito, che hanno consentito una discussione proficua che, alla fine, ha portato complessivamente a un miglioramento del testo proposto dal Governo in parti importanti. Quindi, il mio è un ringraziamento sincero a tutti i componenti della Commissione e ai senatori intervenuti nel dibattito odierno.

In particolare - ci tengo a sottolinearlo - ringrazio i senatori delle opposizioni perché, senza nulla togliere al disaccordo che naturalmente può esserci tra di noi - e su alcuni interventi da parte mia sicuramente c'è - credo sia stato molto importante e molto positivo il fatto che tutti i Gruppi di opposizione, sia in Commissione sia oggi in Aula, abbiano fatto la scelta di discutere il provvedimento nel merito, senza alcuna eventuale pratica di tipo ostruzionistico, ma entrando nei problemi e confrontandosi. Credo anche che questo abbia portato - e non è un caso - al fatto che diversi emendamenti provenienti da senatori delle opposizioni abbiano potuto essere accolti ed entrare a pieno titolo all'interno del provvedimento.

Un ringraziamento particolare va ai relatori, senatrice Simona Vicari e senatore Salvatore Tomaselli, che hanno curato il lavoro in Commissione sugli emendamenti con grande competenza e attenzione, e al Presidente della Commissione bilancio, Giorgio Tonini, che ha guidato i nostri lavori con grande saggezza e, contemporaneamente, con fermezza e apertura, in modo che il dibattito potesse approfondire nel merito il provvedimento.

Infine, un ringraziamento esterno al Senato va alla Conferenza unificata e alle indicazioni che in quella sede da Regioni, Province e Comuni sono venute, e che in parte sono state riprese all'interno del dibattito della Commissione, trovando ospitalità in emendamenti che sono stati poi approvati.

Ritengo che ci sia stato un contributo serio da parte delle Regioni e delle autonomie locali che ha segnato, insieme con il dibattito svolto in questi giorni, l'attenzione di tutte le istituzioni nei confronti del provvedimento e, al di là di esso, nei confronti del tema che esso riproponeva all'attenzione delle istituzioni e delle forze politiche, e cioè la consapevolezza della centralità della ripresa del Mezzogiorno per quella di tutto il nostro Paese, della centralità del futuro del Mezzogiorno per quello dell'Italia unita.

Non entrerò nel merito dei singoli aspetti del provvedimento, che i relatori hanno già ampiamente illustrato, e nemmeno nel merito di risposte su singoli punti sollevati nel dibattito, perché i senatori Vicari e Tomaselli hanno già affrontato il tema e non c'è bisogno che io ritorni su di esso, riconoscendomi ampiamente nelle loro riflessioni. Ripercorrerò pertanto il provvedimento solo nelle sue linee portanti.

La prima parte del provvedimento, ossia i primi tre articoli, ha un significato forte nei confronti di uno dei temi più importanti e difficili che vive il Mezzogiorno d'Italia: il futuro dei giovani. Il provvedimento affronta questo tema sul versante dell'investimento sui giovani stessi, sulle loro capacità, mettendo a disposizione di coloro che vorranno intraprendere impresa sia una dotazione di capitale, come previsto dalla misura «Resto al Sud» degli articoli 1 e 2, sia la possibilità di utilizzare e valorizzare terre abbandonate o incolte. Segnalo ad alcuni senatori intervenuti su questo punto che si tratta di una dotazione di capitale che non può, quindi, essere usata per autopagarsi un reddito. In altri termini, si muove nella logica di offrire ai giovani del Mezzogiorno la possibilità di investire e fare impresa, prendendo in mano il loro destino. E da questo punto di vista sottolineo che si segue un'impostazione che è l'opposto di quella del reddito di cittadinanza, perché è appunto un investimento sulle capacità dei giovani di prendere in mano il proprio destino e fare la propria strada.

I miglioramenti apportati in Commissione sono stati utili, sia perché si è innalzato a 50.000 il contributo al singolo individuo, sia perché è stato giusto chiarire - anche se era già nel testo originario - che il turismo fa parte a pieno titolo delle attività che vengono riconosciute nell'ambito di «Resto al Sud» e inserendo al loro interno anche il settore della pesca.

L'articolo 3 reca interventi volti a mettere a disposizione dei giovani terre abbandonate e incolte: anche qui si è fatto un passo in avanti importante, che fa riferimento a esperienze - com'è stato ricordato in alcuni interventi - che sono state avviate in alcune Regioni, e si concede ai giovani del Mezzogiorno un'opportunità per fare produzione e impresa.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 12,27)**

(*Segue* DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*). Poi vi è un secondo blocco del provvedimento che riguarda l'attrazione di investimenti significativi su alcune aree portuali del Mezzogiorno che hanno grandi potenzialità, soprattutto per la nuova centralità che il Mediterraneo sta acquisendo nell'ambito dei traffici internazionali dopo l'apertura del secondo ramo del canale di Suez. Chi meglio dei porti del Mezzogiorno può essere il punto di riferimento dei nuovi flussi commerciali? Le Zone economiche speciali sono pensate proprio in questa chiave: attrazione di investimenti importanti nella logistica, ma anche nella manifattura, sui porti chiave del Mezzogiorno d'Italia. Anche a tal riguardo alcuni significativi miglioramenti apportati nell'ambito dei lavori di Commissione hanno consentito di chiarire meglio il perimetro entro cui le Zone economiche speciali possono essere costituite e le Regioni che saranno coinvolte a pieno titolo in questo prospettiva.

Un terzo blocco del provvedimento riguarda il tema delle semplificazioni, che - attenzione - riguarda essenzialmente la *governance* dei processi e la possibilità di rafforzare e accelerare i processi di investimento. Abbiamo introdotto norme che accelereranno i pagamenti, alcuni dei quali sono già partiti, sul Fondo sviluppo e coesione all'interno dei Patti per il Sud. Le Regioni hanno già avviato queste attività e ricordo che, all'interno dei Patti per il Sud, ci sono già lavori in corso, e quindi cantieri aperti, per 6 miliardi di euro, nonché bandi varati e progettazioni in fase esecutiva per altri 15 miliardi di euro. La macchina è in movimento e l'articolo 6 consente di accelerare ulteriormente questo processo.

Poi vi è il contratto istituzionale di sviluppo, che abbiamo sperimentato a Taranto sulla base di una norma varata in precedenza dal Parlamento, che sta dando frutti molto importanti: su 882 milioni di euro stanziati per la rinascita di Taranto sul versante della rigenerazione urbana, del risanamento ambientale e dello sviluppo della logistica e delle infrastrutture, oltre la metà è già stata impiegata per lavori in corso.

A questo punto abbiamo pensato che tale strumento potesse servire anche in altre situazioni e sollecitiamo le Regioni e gli enti locali a candidarsi per organizzare interventi complessi sul proprio

territorio attraverso questo tipo di strumentazione, che vede una *governance* forte tra Governo, Regione, Comune, enti locali e realtà economiche, produttive e sociali del territorio.

Il quarto blocco di interventi riguarda alcune situazioni specifiche che richiedono una strumentazione che, con il decreto-legge in esame, è stata messa a disposizione. Su questa parte abbastanza ampia, di cui si è discusso molto da parte dei relatori e dei senatori intervenuti, mi limito a sottolineare tre punti. Prima di tutto tengo a sottolineare i programmi affidati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori di aziende in crisi nelle aree di maggiore sofferenza industriale del Mezzogiorno. In secondo luogo, segnalo l'articolo 11, che è importantissimo, sul tema della povertà educativa, che prevede progetti che vengono proposti dal territorio, dalle istituzioni scolastiche, dagli enti locali del territorio e coordinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per fronteggiare il tema della povertà educativa e dell'abbandono scolastico, in aree segnate da particolari sofferenze e situazioni di esclusione sociale. Con il provvedimento in esame questo tema diventa un elemento portante per il Programma operativo nazionale per la scuola, finanziato con i fondi europei 2014-2020.

Vorrei poi richiamare brevemente l'articolo 12, sul fondo di finanziamento ordinario delle università, che - come è stato ricordato in diversi interventi - fronteggia un problema che si è creato a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, consente alle università di contare sul fondo di finanziamento universitario, risolvendo il problema posto dalla Corte costituzionale stessa e contiene al suo interno alcuni passaggi importanti, che permettono di sostenere meglio le università che si trovano in territori a più basso reddito *pro capite* e, quindi, a minore capacità contributiva o con difficoltà sul versante dell'accessibilità. Il tema del reddito *pro capite* e dell'accessibilità non riguarda esclusivamente il Mezzogiorno. Certamente riguarda in modo significativo il Mezzogiorno e credo che vada nella direzione giusta, per cui al rigore nell'uso delle risorse e alla premialità, all'efficienza da parte delle università si accompagna un corretto meccanismo perequativo.

Infine, alcuni emendamenti introdotti sono di particolare significato. È stato già sottolineato dai relatori e da alcuni interventi il significato degli emendamenti in materia di aree colpite da eventi sismici: credo sia stato giusto accoglierli e aver previsto con tali emendamenti l'eliminazione della tassa di successione sulle case distrutte o inagibili per via del terremoto e gli interventi di rafforzamento per la soluzione delle situazioni di emergenza e la ricostruzione.

Poi alcuni emendamenti importanti sono stati emanati sul fronte infrastrutturale. Ricordo, in particolare, il finanziamento delle opere di messa in sicurezza della autostrada A24 e A25, la Strada dei parchi, in Abruzzo, dopo gli eventi sismici e la ridestinazione alla viabilità in Calabria dei risparmi di spesa fatti con l'accelerazione che abbiamo dato al completamento della Salerno-Reggio Calabria che - come sapete - dal 22 dicembre scorso è completa a quattro corsie da Salerno a Reggio Calabria. Nel fare questa accelerazione abbiamo anche ottenuto risparmi significativi di spesa. Con l'emendamento varato in Commissione abbiamo potuto ridestinarli alla viabilità in Calabria.

Sottolineo ancora l'emendamento sulle Province, che sicuramente ha avuto un significato importante anche per Province e Città metropolitane nel Mezzogiorno. Non a caso, la sollecitazione principale in quella direzione è venuta proprio da loro. Infine, ricordo l'emendamento che ha introdotto alcune norme, in particolare, in materia di contrasto alle pratiche di estorsione che stanno alla base di alcuni dei fenomeni che hanno portato alla recrudescenza degli incendi boschivi e che, purtroppo, hanno riguardato, in particolare, alcune Regioni del nostro Mezzogiorno. Credo che tagliare le unghie agli speculatori ed estorsori sia un passaggio fondamentale e sia stato giusto presentare e approvare questo emendamento.

Il provvedimento in esame si inserisce all'interno di una linea complessiva che il Governo Gentiloni Silveri sta perseguendo in continuità con il Governo Renzi. Questa linea ha visto già un primo decreto-legge dedicato a problemi che riguardano il Mezzogiorno. Mi riferisco al decreto-legge n. 243 del 2016, che affrontava alcune situazioni di emergenza nel Mezzogiorno. Penso a Taranto, all'agenzia per il *transhipment* che riguarda Taranto e Gioia Tauro e alla questione dei depuratori e così via. All'interno del decreto-legge n. 243 del 2016 abbiamo introdotto due norme molto importanti. La

prima riguarda il rafforzamento del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno che oggi, dopo aver previsto con questo decreto-legge «Resto al Sud» e «Zone economiche speciali», significa attirare nel Mezzogiorno le imprese e rafforzare le imprese meridionali che investono; attirare grandi investimenti nelle Zone economiche speciali intorno ai porti chiave del Mezzogiorno e investire sui nostri giovani con «Resto al Sud». L'altra norma che introducemmo con il decreto-legge n. 243 riguarda l'allocazione delle risorse ordinarie di bilancio in conto capitale, che devono seguire un criterio di equidistribuzione sul territorio, in particolare in base alla popolazione residente, in modo che le risorse del Fondo sviluppo e coesione e dei fondi strutturali siano effettivamente aggiuntive e aiutino a colmare il divario tra Sud e Centro-Nord. E stiamo per varare nei prossimi giorni il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo di quella norma del decreto-legge n. 243 del 2016.

Questi due decreti-legge si inseriscono all'interno di un nuovo disegno complessivo, una nuova politica meridionalista che abbiamo avviato con il Masterplan di cui fanno parte e che ha visto un'attuazione forte anche e prima di tutto con i cosiddetti Patti per il Sud, un nuovo modo di impostare gli interventi nel Mezzogiorno d'Italia. Prima di tutto ha luogo il confronto tra il Governo e le istituzioni locali, la Regione, le Città metropolitane, i Comuni e i sindaci. Si fanno emergere le priorità delle comunità locali; su quell'insieme si stanziano le risorse nazionali, europee e locali; le si finalizza su quelle priorità; si definiscono gli strumenti di intervento e le responsabilità reciproche in un rapporto forte di interazione tra Governo centrale e Regioni, Città metropolitane e Comuni del Mezzogiorno. Ricordavo che i patti sono già in attuazione e in questo senso prima ho rammentato le cifre dei cantieri aperti e degli interventi attivati.

È stato poi dovere del Governo inserire quei patti in un disegno unificante per le Regioni del Mezzogiorno e per il collegamento tra loro e il Centro-Nord. Penso a grandi investimenti infrastrutturali, come quello sull'alta velocità ferroviaria sulla tratta Napoli-Bari-Taranto; all'asse stradale tirrenico a quello adriatico, alla ionica. Penso agli investimenti per il risanamento e la valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, grande risorsa del Mezzogiorno d'Italia che va valorizzata, così come già si sta facendo al Centro-Nord. Noi vogliamo che ciò accada anche nel Mezzogiorno, che deve valorizzare fino in fondo le sue straordinarie ricchezze artistiche e culturali. Vi è, infine, la politica industriale, con i contratti di sviluppo per la ripresa delle aree industriali in crisi. Questo è il disegno generale che dà il tessuto entro cui poi si collocano i singoli patti.

Il senso della nuova politica meridionalistica è una ripresa di responsabilità politica e istituzionale dello Stato centrale insieme alle Regioni e ai Comuni verso i cittadini, a sostegno delle capacità che nel Mezzogiorno sono presenti e che vanno valorizzate: le istituzioni al servizio delle capacità che ci sono nel Mezzogiorno.

Ciò si collega a un modo con cui oggi guardiamo alla questione meridionale, che di certo è molto diversa da quella di più di un secolo fa che - come sappiamo - venne chiamata in questo modo da Pasquale Villari nel 1878 e che poi ha visto una serie di studi e di interventi, il più importante dei quali fu sicuramente l'intervento straordinario attraverso la Cassa per il Mezzogiorno. Il Meridione di oggi è molto diverso da quello di allora, ma una questione meridionale si pone ancora nel divario esistente nelle condizioni di reddito e di vita dei cittadini del Sud rispetto a quelli del Centro-Nord; divario che si è andato allargando fino al 2014 e che solo nel 2015-2016 con la nuova politica meridionalista ha cominciato, sia pure ancora in misura limitata, a restringersi, come rilevano proprio i dati dell'ISTAT e della SVIMEZ recentemente pubblicati. Il 2015 e il 2016 sono anni che vedono il Mezzogiorno crescere a livello di PIL, di occupazione e di esportazioni, più del Centro-Nord. Non è ancora sufficiente; c'è ancora molto da fare, ma è un segnale di vitalità del tessuto produttivo del Mezzogiorno.

E allora noi dobbiamo essere consapevoli delle criticità, dei problemi e dei punti di sofferenza del Mezzogiorno: i giovani; il tasso di disoccupazione; la presenza dei cosiddetti NEET (i ragazzi che non studiano e non lavorano), più alta nel Mezzogiorno che nel Centro-Nord; le situazioni di crisi aziendale che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo in alcune aree del Mezzogiorno; le situazioni delle periferie delle città del Mezzogiorno. Sono tutte situazioni che richiedono grande attenzione e

consapevolezza dei punti di sofferenza.

Contemporaneamente, però, sappiamo che il Mezzogiorno di oggi è caratterizzato anche da un tessuto produttivo che possiede eccellenze che competono sui mercati internazionali in settori all'avanguardia tecnologica; è caratterizzato da giovani che hanno acquisito competenze importanti, e che noi dobbiamo fare in modo che utilizzino stando al Sud, in modo che possano nel Mezzogiorno, e cioè nella loro terra, costruire il proprio piano di vita, fatto di lavoro e di famiglia. Sappiamo che c'è un risveglio della società civile, che vediamo in realtà importanti come le organizzazioni di impresa attraverso le cooperative, soprattutto cooperative di giovani, e «Resto al Sud» si ispira proprio a queste esperienze nate nel Mezzogiorno d'Italia.

Qual è allora il compito delle istituzioni oggi, di fronte alla questione meridionale come si presenta, con le sue sofferenze e potenzialità attuali? Il compito delle istituzioni è di essere a supporto di queste capacità che nel Mezzogiorno ci sono, perché i cittadini del Mezzogiorno diventino protagonisti della loro rinascita. Non serve più una programmazione dall'alto, come con l'intervento straordinario, ma una programmazione di confronto, come con i patti per il Sud e il Masterplan.

Ci deve essere non più una perdita di responsabilità politica, come nei vent'anni che hanno portato alla riapertura del divario, ma un'assunzione di responsabilità politica piena da parte del Governo centrale, delle Regioni e delle istituzioni locali, per sostenere i cittadini del Mezzogiorno nell'essere protagonisti del loro destino, sapendo che in questo modo saranno protagonisti di un'Italia unita, che ritrova la strada della ripresa e della rinascita. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Fucksia)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2860, di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, che recepisce le modifiche proposte dalla Commissione, ad eccezione di quella dichiarata improponibile, e, con riferimento all'articolo aggiuntivo all'articolo 11, concernente interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle Regioni del Mezzogiorno, prevede l'estensione del relativo finanziamento fino al 2025.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa e riprenderà a conclusione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 13,25).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Inizierà subito, in seduta unica, la discussione sulla questione di fiducia, per la quale è stata ripartita

un'ora e trentacinque minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto e la chiama.

Si proseguirà con l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, mi è arrivato un messaggio con cui si avverte che, in Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, l'audizione del direttore generale della RAI, Orfeo, è stata spostata alle ore 15. Mi domando se ciò sia confermato o se, in seguito alla nuova organizzazione dei lavori, tale audizione salterà.

PRESIDENTE. No, perché le Commissioni bicamerali e le Commissioni permanenti sono state autorizzate a convocarsi per le questioni urgenti e necessarie.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2860
e della questione di fiducia (ore 13,26)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.

BOCCARDI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, questa ennesima fiducia svilisce ulteriormente il ruolo del Senato e vanifica il lavoro fatto in Commissione per due settimane, ricorrendo anche a sedute notturne. Il Governo manca di rispetto nei confronti dei cittadini, perché ne offende la rappresentanza politica. Eppure avevamo ritenuto senz'altro apprezzabile lo sforzo del Governo per attivare interventi di aiuto al Mezzogiorno, con incentivi agli investimenti industriali, nonché alla nuova imprenditorialità attraverso l'istituzione delle cosiddette Zone economiche speciali.

Registriamo con soddisfazione che anche un governo di centrosinistra abbia alla fine capito il valore della semplificazione legislativa, perché di procedure e regolamenti in questo Paese troppo spesso la libera impresa muore, mentre, come abbiamo sempre sostenuto, snellire l'*iter* burocratico e amministrativo rappresenta appunto il primo fondamentale passo per favorire gli investimenti, sia pubblici che privati, non solo al Sud. Tuttavia la scelta del Governo di mettere a sistema alcune misure per favorire lo sviluppo delle Regioni del Mezzogiorno manca ancora di una visione strategica, perché quando parliamo di sistema imprenditoriale al Sud non possiamo limitarci ad alcune aree e ad alcuni settori. Le imprese artigianali, turistiche, commerciali, in Regioni che vivono anche e soprattutto di turismo - penso ad esempio alla Puglia - sono infatti vitali quanto quelle dei trasporti e della logistica.

Sarebbe stato quindi auspicabile, oltre che opportuno, introdurre nel decreto-legge sul Mezzogiorno correttivi per potenziare tutta la filiera dei servizi, soprattutto quelli alle persone. Il provvedimento invece si indirizza solo a tre settori: agricoltura, artigianato e industria. Sicuramente le misure in questi tre settori sono positive, ma altrettanto sicuramente sono insufficienti. Come dicevo, spiace quindi constatare, da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene, la mancanza di una visione strategica, unita alla totale assenza di coraggio politico. Mi riferisco, per esempio, parlando di agricoltura, al caso dei *voucher*, aboliti alla prima fronda dei sindacati e delle sinistre radicali. Tale abolizione è costata - cito la stima di Coldiretti - la perdita di almeno 50.000 opportunità di lavoro per attività stagionali proprio in quel settore agricolo che oggi ci venite a dire di voler difendere e rilanciare con il provvedimento in esame. Parliamo non solo di singole aziende agricole, ma di interi settori produttivi, che hanno utilizzato i *voucher* non solo nel rispetto delle regole e delle leggi, ma anche e soprattutto nel rispetto della dignità dei lavoratori, facendone un uso parsimonioso e soltanto per far fronte ad inaspettati aumenti della produzione. Ebbene, in agricoltura come in altri settori, venendo meno i *voucher*, sono stati penalizzati i lavoratori occasionali e quelle aziende serie che a

quest'ultimi facevano ricorso solo in situazioni eccezionali, col risultato che, invece di sopprimere solo gli abusi, attraverso un intervento normativo più mirato, il Governo ha battuto in ritirata, lasciando che fossero soppresse migliaia di occasioni di lavoro. Perché allora non usare l'opportunità di questo impianto normativo per reintrodurre questo istituto, con le dovute correzioni che ne prevengano ogni forma di abuso? Eppure non avete ritenuto necessario farlo. Ecco, allora, che anche sotto questo aspetto il decreto-legge sul Mezzogiorno si presenta come l'ennesima, clamorosa occasione mancata.

Parlando ancora di agricoltura, vi è un altro fronte che questo decreto-legge lascia completamente scoperto. Mi riferisco al sostanziale mutamento climatico, che colpisce in particolare proprio il settore agricolo e che è ormai fuorviante definire eccezionale, trattandolo alla stregua di fenomeno occasionale ed emergenziale. Il caldo *record* degli ultimi giorni infatti, con temperature percepite che al Sud superano addirittura i 40 gradi, circa 8-9 gradi sopra la media stagionale, rappresenta un durissimo colpo per l'agricoltura italiana, già messa alla prova quest'anno dall'alternarsi di caldo, gelate, grandinate e bombe d'acqua e da una primavera fra le meno piovose degli ultimi duecento anni, con danni stimati per oltre un miliardo di euro. Non si può ricorrere sempre a interventi emergenziali oppure con risarcimenti che, molto spesso, sono insufficienti e tardivi e arrivano quando le imprese sono già fallite. Serve piuttosto un piano strutturale per l'agricoltura italiana, che punti sulla prevenzione dei danni e su un uso razionale e più efficiente del suolo e delle risorse idriche, con opportuni incentivi. A fronte dei danni notevoli già registrati e dei colpi inferti al settore agricolo, non possiamo farci trovare ogni volta impreparati all'arrivo di nuove gelate o nuove ondate di caldo africano.

Spostandoci sul capitolo occupazione giovanile e iniziativa d'impresa nel Mezzogiorno, anche la prevista misura denominata «Resto al Sud» tradisce la mancanza di visione strategica. Si mira a creare nuova imprenditorialità, anche giovanile, con la previsione avanzata dal Governo di circa 100.000 nuove imprese potenziali, grazie alle agevolazioni previste, laddove si legge che i giovani meridionali che non dispongano di mezzi propri per avviare un'attività propria possono accedere a una dotazione di 40.000 euro, di cui il 35 per cento a fondo perduto, a copertura dell'intero investimento e del capitale circolante. Ma il provvedimento di fatto esclude dai destinatari di questi incentivi proprio alcuni dei settori più importanti e trainanti dell'economia di quelle aree, come il turismo, il commercio e i liberi professionisti, con il rischio di compromettere il conseguimento di un obiettivo così ambizioso. Sarebbe proprio questa la direzione da intraprendere per poter parlare di un vero impegno da parte del Governo per il rilancio del Sud. Oggi, invece, quella parte della nostra penisola, che pure è posizionata al centro del Mediterraneo, resta la meno intensamente valorizzata a scopo turistico.

Un capitolo a parte riguarda le imprese private che lavorano per lo Stato offrendo prodotti e servizi di qualità e che non vengono dallo stesso pagate nei tempi previsti. Il fatto che la pubblica amministrazione nei loro confronti si renda colpevole di tardivi o mancati pagamenti rappresenta una vera e propria trappola per le imprese. La Ragioneria generale dello Stato ci informa che, a oggi, ci sarebbero almeno 10 milioni di fatture inevase dall'amministrazione pubblica, per un valore finanziario che si aggira addirittura sui 42 miliardi di euro. Parlare di incentivi e sostegno alle imprese quando poi si toglie loro la linfa vitale è un corto circuito non più tollerabile. Non lo è soprattutto dopo che il nostro Paese è stato oggetto, qualche anno fa, di una procedura d'infrazione da parte dell'Europa per la violazione delle norme comunitarie sui pagamenti. Senza considerare poi che, se si toglie liquidità alle imprese, allora calano anche gli investimenti e ne risentono inevitabilmente i livelli occupazionali e il tutto non fa che acuire la crisi delle aziende e del lavoro. Serve coerenza, quindi, oltre che un piano d'insieme. Abbiamo cercato fra le pagine del provvedimento misure a supporto dello sviluppo e dell'ammodernamento delle imprese del Mezzogiorno attive nei diversi comparti che compongono quella filiera, dalla ristorazione alla ricettività, all'intrattenimento, fino alla intermediazione dei servizi turistici e alla nautica da diporto. Inutile dire che non ve ne è traccia. Alla luce di questo, parlare del provvedimento come di un sostegno al Sud e in particolare, al sistema turistico dell'area meridionale, settore volano per la crescita del tessuto produttivo, si riduce a un puro esercizio di arte retorica.

Per quanto concerne, infine, le misure per l'occupazione, come ha giustamente sottolineato Rete

Imprese Italia qualche giorno fa nel corso della sua audizione nella Commissione competente, è necessario che vengano chiarite le modalità di coinvolgimento dei fondi interprofessionali per la destinazione delle risorse per il finanziamento di programmi di riqualificazione e di ricollocamento per i disoccupati, evitando solidarietà improprie, in quanto tali fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento di programmi di formazione per i lavoratori dipendenti. È inutile, infatti, escludere dai bandi del fondo «Resto al Sud» le spese per la progettazione e quelle per il personale, al fine di evitare di alimentare i mercati delle consulenze e altri comportamenti opportunistici, se poi, al tempo stesso, si lascia nell'indeterminatezza questo capitolo di spesa, con tutti i rischi che questo comporta in termini di impieghi impropri o vero e proprio spreco di risorse.

In compenso il decreto-legge in esame è diventato il solito provvedimento *omnibus* nel quale rientra di tutto, con materie del tutto estranee all'oggetto del provvedimento stesso.

Insomma, se il Mezzogiorno fosse un esame, il Governo sarebbe certamente rimandato a settembre; tuttavia, onorevoli colleghi, non c'è più tempo da perdere, perché al Sud non solo si sta rischiando la desertificazione economica, ma anche quella sociale. Da alcuni studi è emerso che nell'ultimo triennio gli emigranti italiani sono tanti quanti erano all'incirca nell'immediato dopoguerra e sul finire dell'Ottocento, cioè oltre 250.000 l'anno, diretti soprattutto in Germania e nel Regno Unito. Quello che preoccupa maggiormente è la qualità dell'emigrazione, con un numero crescente di italiani giovani, laureati o altamente istruiti che lasciano il nostro Paese, e in gran parte il Sud, perché qui non trovano la possibilità di vedere riconosciute e premiate le proprie competenze e capacità.

Era necessario che il Governo si desse da fare per contenere questa emorragia di giovani cervelli e la perdita conseguente di competitività per il Paese: la maggioranza ha avuto quattro anni di tempo per occuparsene, ma ha fatto ben poco e il provvedimento in esame non è affatto risolutivo. Inoltre, l'apposizione della questione di fiducia lo rende ancor più indigesto e questo è un motivo in più per votare contro un Governo che ha cambiato il timoniere, ma non ha ritrovato comunque la rotta giusta verso la crescita economica e dell'occupazione, specialmente al Sud. *(Applausi dei senatori Cassinelli e Floris. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, tenterò di affrontare una serie di questioni che ci troviamo di fronte e di farlo in modo abbastanza rapido. Lei chiede perché ci meravigliamo, ancora una volta, del fatto che si ponga la fiducia su un decreto-legge. Noi non ci meravigliamo più di nulla e siamo abituati a questo modo di legiferare, ma non siamo rassegnati. Questo è il punto politico.

Per la verità, sul decreto-legge n. 91 del 2017 vorrei dire con forza che per la seconda volta in questa legislatura si interviene su politiche che dovrebbero stimolare lo sviluppo del Mezzogiorno: la prima volta è avvenuto con il decreto-legge n. 243 del 2016 e oggi, ancora una volta con la modalità della decretazione d'urgenza e della fiducia, che nei fatti determina l'impossibilità da parte del Parlamento e delle forze sociali e politiche di avere un largo confronto e quindi di poter dare il proprio contributo su questioni che - lo vorrei ricordare in questa sede - sono fondamentali non solo per il Sud. Penso al tema dei ritardi, al fatto che i dati di ISTAT e SVIMEZ, citati anche da alcuni miei colleghi, parlano della grande crisi sociale ed economica del Sud: questo è un problema che riguarda tutto il Paese e che determina l'impossibilità di andare avanti, di riprendersi e di uscire saldamente dalla crisi.

Si interviene alla rinfusa, con una certa frammentazione delle misure adottate; manca in realtà una visione, un intervento strutturale e programmatico. Si prosegue di fatto sulla stessa linea di politica economica che questo Governo e quello precedente hanno portato avanti, cioè tutte le misure sono orientate a favorire l'offerta, a sostenere l'impresa, le agevolazioni di natura fiscale, ma in realtà noi constatiamo ancora una volta l'assenza di una strategia complessiva. Si affida solo ai fondi strutturali il compito di ridurre il divario esistente e in questo contesto i diritti essenziali di cittadinanza non sono garantiti a pieno anche rispetto al resto del Paese.

Occorreva un piano per il lavoro per il Mezzogiorno, come quello che abbiamo proposto negli ultimi anni, che coniugasse lo sviluppo, i diritti di cittadinanza e il lavoro e che vedesse al centro un grande piano d'intervento sulle infrastrutture idriche, sul dissesto idrogeologico, sulla valorizzazione del

grande patrimonio del Sud. Questo non è accaduto. In più, signor Presidente, all'interno del decreto-legge ci sono alcuni spunti che giustamente potevano essere incrementati e che potevano anche rappresentare uno strumento funzionante. Ma su questo invece non si è voluto dar corso a una discussione seria, né accogliere una serie di suggerimenti che ci eravamo permessi di proporre attraverso gli emendamenti.

Mi vorrei concentrare su alcune questioni, ad esempio sull'articolo 3, concernente la banca delle terre abbandonate e incolte e le misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati. Si tratta della questione delle aree agricole e quindi della necessità di fare in modo che i giovani possano avere accesso alla terra in un settore come l'agricoltura, che è fondamentale per il Sud e per il Paese e che è un elemento vero di crescita buona per il Paese stesso. Vorrei tra l'altro ricordare che il settore agroalimentare è uno dei pochi che anche durante la crisi ha continuato a crescere, nonostante tutti i problemi e le difficoltà a esportare. Oggi c'è la necessità di un ulteriore intervento e di un salto di qualità, soprattutto nell'epoca dei cambiamenti climatici, che non sono soltanto una fissazione degli ambientalisti, come potete constatare oggi. Ci troviamo infatti in pieno caos climatico e abbiamo una vera e propria emergenza idrica, che colpisce l'agricoltura, con i danni enormi che si stanno producendo, e che colpisce anche le grandi città, a cominciare dalla mia. La banca delle terre abbandonate e incolte e il bando sono idee importanti. Ma c'è un problema: questo lavoro, soprattutto per quanto riguarda i terreni agricoli e i terreni oggetto di rimboschimento artificiale, doveva essere assolutamente garantito che fosse finalizzato a mantenere il vincolo di destinazione agricola. Altrimenti ci ritroveremo, soprattutto per la parte che riguarda il comma 5, relativo alle aree edificate o ad uso industriale, di fronte a tentazioni o a pericoli di speculazione, invece di svolgere un lavoro serio per favorire un ritorno più organizzato e colto da parte dei giovani nel settore primario.

In più, credo che proprio in questo decreto-legge fosse necessario cominciare a mettere una serie di misure che riguardino il risparmio idrico. Per l'agricoltura era possibile intervenire attraverso una serie di provvedimenti e di interventi sull'estensione dei sistemi a risparmio idrico e a gocciolamento e di una serie di tecnologie, che sono oggi a nostra disposizione, per fare in modo di costruire un vero e proprio piano di adattamento del settore primario.

Arrivo qui alla questione degli incendi, su cui il Governo ha presentato un emendamento che è stato dichiarato inammissibile. Ora, invece di presentare un emendamento come quello che poi è stato espunto e che interveniva sul sistema della confisca, credo che, davanti a una grandissima emergenza che non è stata assolutamente risolta, perché continuano a esserci incendi in tutto il nostro Paese, il Governo avesse il dovere di intervenire in corsa anche con questo decreto-legge, perché ci troviamo appunto in una situazione di emergenza. Io non dico che con questo decreto-legge dovevamo mettere in campo la strategia nazionale, che pure è assolutamente necessaria, supportata da risorse finanziarie per avviare delle vere e proprie politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, ma sull'emergenza sì. Ora, noi ci siamo trovati in una vera e propria tempesta perfetta, purtroppo, non nel senso positivo, ma nel senso negativo: ci sono state un'ondata di caldo, la siccità, le mani criminali (su cui tornerò) e una fase di transizione, molto sofferta, che si è prodotta nello scioglimento del Corpo forestale e nel suo trasferimento ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco.

Come sa il Ministro, il decreto di attuazione che avrebbe dovuto essere fatto entro il novembre 2016 per la ripartizione dei mezzi non è stato fatto, quindi ci siamo trovati davanti a una situazione palesemente non organizzata, anche per la debolezza degli strumenti messi a disposizione del Corpo dei vigili del fuoco (per la parte che è andata a loro). Pensate soltanto al fatto che il Corpo forestale aveva 32 elicotteri, una flotta utilizzata in gran parte per lo spegnimento degli incendi; ebbene, dopo la divisione dei mezzi tra Carabinieri e Vigili del fuoco, dei 17 elicotteri assegnati a questi ultimi, la maggior parte sono a terra e in manutenzione e quindi soltanto pochissimi sono stati utilizzati per le operazioni di spegnimento. Quanto ai mezzi assegnati ai Carabinieri, solo recentemente, davanti all'emergenza, pochissimi di questi sono stati utilizzati in ausilio.

Entro nei particolari per dire che sarebbe stato possibile intervenire per aumentare la dotazione di mezzi anche tramite questo decreto-legge (all'articolo 9), così come era stato fatto con l'articolo

aggiuntivo che riguardava la questione della confisca delle aree percorse dal fuoco. Il Governo ha il dovere di fare una riflessione per intervenire meglio anche sulle competenze. Non credo che la questione degli incendi boschivi possa rimanere com'è oggi: probabilmente dovremo riguardare anche le competenze in capo ai Carabinieri forestali.

Un'altra questione riguarda le mani criminali per cui ho parlato, appunto, di tempesta perfetta. All'interno dei Carabinieri vi è un nucleo - trasferito dalla Forestale - per l'investigazione sugli incendi boschivi, ma credo che abbiamo la necessità di operare un rafforzamento e, per quanto riguarda l'indagine della magistratura, bisognerà cominciare a pensare che anche qui bisogna intervenire attraverso una logica di *pool* e di coordinamento. Non si tratta di pazzarelli piromani, qui vi sono delle mani criminali: quello che è accaduto nel Parco del Vesuvio nell'area di Napoli, ma anche in altre parti e in altre Regioni, ci dice - e gli indizi sono fortissimi - di atti non isolati, ma molto legati a un disegno criminoso. E questo è un danno enorme per il nostro Paese.

Pertanto ci saremmo aspettati che si potesse intervenire in corsa nel decreto-legge, anche aumentando le risorse a disposizione dei Vigili del fuoco per un'emergenza che non si sta placando. C'è anche un'altra possibilità. Oggi abbiamo la necessità ulteriore di rafforzare la capacità di prevenzione e di controllo. Sappiamo che le competenze in tema di incendi boschivi sono delle Regioni, ma quelle che più sono state massacrate dagli incendi (Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) hanno accumulato grandi ritardi nell'approvazione dei piani A e B, e anche nelle convenzioni con i Vigili del fuoco.

Il Corpo forestale aveva una storica esperienza nella prevenzione e nel controllo, e noi in entrambi questi ambiti dobbiamo rafforzare gli strumenti a nostra disposizione. Oggi ci sono tecnologie che permettono di poterlo fare. Si usano i droni per consegnare i pacchi di Amazon, basterebbe un drone per controllare aree molto ampie con la possibilità di verificare anche se qualcuno usa un accendino. Non stiamo parlando di cifre enormi.

Pongo la questione e - lo dico al Governo e al professor De Vincenti, qui presente - mi dispiace che non ci sia stata una discussione, se non nelle Commissioni, su questo tema. Credo che serva mettere in campo una serie di strumenti che possono permettere di intervenire per il controllo del territorio, la prevenzione, le indagini, la strumentazione e le risorse.

Una cosa, però, ci saremmo aspettati. Proprio perché, relativamente all'articolo 3, dicevo che la banca delle terre incolte è una buona idea, ma che poi bisogna impedire che vi siano cambi di destinazione d'uso e bisogna far sì che quelle aree agricole siano utilizzate come aree agricole, allo stesso modo sulla parte degli incendi si poteva intervenire per attivare i poteri sostitutivi dei Comuni che non fanno il catasto delle aree percorse dal fuoco, che continuano a essere un numero abbastanza elevato. Quindi, invece di presentare l'emendamento, che poi è stato espunto dal testo per inammissibilità, una norma come questa non costava nulla e si potevano attivare i poteri sostitutivi.

Concludo signor Presidente, anche se avrei molte altre cose da dire, anche sull'articolo 9, sulla parte ambientale. Ci dispiace che questo decreto-legge in qualche modo, come ho detto all'inizio, sia stato ancora una volta una occasione persa, anche per fare un ragionamento molto più articolato e per fare in modo che potesse essere attivato un vero e proprio piano che valorizzasse le risorse dei territori del Sud: per fare questo, però, ancora una volta, nessuno ci toglie dalla testa che operazioni come questa si fanno solo se ci si mette in testa, che non si può più continuare soltanto a lavorare sul lato dell'offerta ma che servono investimenti pubblici e che questo è l'unico modo per riattivare un vero e proprio piano di sviluppo di qualità per il Sud e quindi per tutto il nostro Paese.

PRESIDENTE. Do la parola al presidente della 5a Commissione, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.800.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, la 5a Commissione, come nella consuetudine del Senato, si è riunita per esaminare il testo dell'emendamento all'articolo unico di conversione del decreto-legge e ha riscontrato che il testo dell'emendamento depositato dal Governo corrisponde al testo degli emendamenti approvati dalla Commissione con due eccezioni, peraltro già note all'Assemblea.

La prima eccezione è la soppressione delle modifiche al codice penale di cui all'articolo 9-*sexies*,

comma 1. L'Aula ha inteso il tema degli incendi, limitatamente alla questione che interferisce con il codice penale, come era stato annunciato dalla Presidenza, in quanto dichiarato inammissibile.

Invece, la seconda modifica è l'allungamento del periodo di finanziamento, di cui all'articolo 11-*quater*, dal 2019 al 2025. Siamo qui in materia di edilizia penitenziaria nel Sud, con relativa copertura sui fondi speciali. Questa modifica era stata annunciata, invece, dalla ministra Finocchiaro quando ha posto la questione di fiducia. La Commissione ha ritenuto che sia una modifica assolutamente accettabile.

Devo, inoltre, segnalare che nella relazione tecnica, invece, la Ragioneria generale dello Stato chiede due modifiche al testo, alle quali condiziona il parere positivo sull'emendamento. In calce alla relazione si legge che è verificata positivamente dal Ragioniere generale dello Stato, a condizione che il comma 8-*bis* dell'articolo 12 sia stralciato e che il comma 17-*ter* dell'articolo 3 venga modificato come di seguito riportato nella medesima relazione tecnica. La 5a Commissione raccomanda al Governo di accogliere questa condizione posta dal Ragioniere generale dello Stato.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se intende accogliere le proposte di modifica avanzate dalla Commissione bilancio.

DE VINCENTI, *ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*. Sì, signor Presidente, il Governo accoglie le richieste.

PRESIDENTE. Riprendiamo quindi la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ho sentito parlare di questione meridionale associata al provvedimento in esame.

Se volessimo realmente affrontare la questione meridionale, in maniera seria e definitiva, il provvedimento in discussione rappresenterebbe veramente una goccia. Ovviamente qualcuno potrebbe osservare che il mare si fa con tante gocce. Tuttavia, quando si può tranquillamente fare molto di più, perché accontentarsi di una goccia?

Il provvedimento non tocca diverse problematiche, a partire da quelle riferite alla tassazione delle imprese e alla fortissima disoccupazione, che si sarebbero potute affrontate senza abrogare una legge del 1990 che dava la possibilità di usufruire di benefici previdenziali importanti. Avete voluto abrogare questa legge e l'avete sostituita con una norma che abbiamo visto aver fatto acqua.

Sempre parlando di acqua, non posso non parlare degli incendi boschivi, che si stanno manifestando in questo periodo in maniera molto forte, e dei roghi tossici, che ormai - lo sappiamo benissimo - si verificano da anni e anni. Guardando ai roghi tossici, che ormai si verificano da anni in certi territori, non riesco a capire il motivo per cui non li si voglia affrontare in maniera seria e definitiva. Stesso discorso vale per gli incendi boschivi. Avete voluto distruggere - ahimè, anzi ahinoi - le sentinelle di prevenzione e controllo sul territorio italiano, rappresentate dal Corpo forestale dello Stato, senza preoccuparvi di sostituirlo con un'altra struttura in grado di fare prevenzione e controllo.

In Campania si è parlato molto del Parco nazionale del Vesuvio e sappiamo benissimo - ormai è sotto l'occhio di tutti - che in quella Regione vi sono una Giunta e un Presidente che si vogliono occupare di tutt'altro anziché dei problemi reali dei campani. Ripeto e ribadisco che uno dei problemi reali dei campani è rappresentato dai roghi tossici, che è un problema annoso e non di oggi. Il problema attuale è rappresentato dagli incendi boschivi e la Giunta e il Presidente non hanno voluto affrontare questo problema.

Tornando a noi, il decreto-legge in esame, definito Mezzogiorno ma che definirei mezzodecreto, che contiene questa bella parola, vorrebbe affrontare la questione meridionale, come ho sentito dire anche dal ministro De Vincenti. Tuttavia, il problema non si affronta in questo modo. Se veramente si vuole affrontare la questione meridionale, bisogna anzitutto agire in maniera seria, andando a guardare la storia, quello che è stato detto a noi quando eravamo bambini e quello che viene detto ai bambini oggi. Semplicemente, per non avere dei buchi, bisogna andare a guardare la storia.

Vorrei tornare nuovamente su quanto avvenuto nel Mezzogiorno d'Italia e su quello che non è

contenuto nel decreto-legge in esame. Quello che è avvenuto è un incendio eccezionale. Qualcuno ha detto che si tratta di situazioni che non potevano essere previste, né gestite in quanto sono eccezionali. A queste allora persone io dico: è vero, la situazione è diventata eccezionale; non è eccezionale il fatto che nel mese di luglio si incendino i boschi, ma è diventata eccezionale nel momento in cui non ci sono stati prevenzione, controllo e gestione. E perché tutto questo? Perché da un lato avete rimosso chi faceva prevenzione e controllo e dall'altro non avete finanziato in maniera adeguata e come si doveva, la gestione. Ecco allora che è successo quello che è successo, ma queste cose succederanno sempre, continueranno a succedere nel momento in cui volete risolvere addirittura la questione meridionale con un decreto-legge che non contiene risorse per risolvere né il problema degli incendi, né il problema della discrepanza, della differenza occupazionale tra il Nord ed il Sud dell'Italia.

Siamo tutti italiani, benissimo, ma per poterlo dire bisogna che siamo identici. Com'è possibile che il porto numero uno del Mezzogiorno, addirittura del Mediterraneo, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello dell'Italia, Gioia Tauro, addirittura non abbia una linea ferroviaria *ad hoc*? Com'è possibile? Perché in questo decreto-legge sul Mezzogiorno non ci sono risorse per risolvere anche questo problema? Com'è possibile, ancora, che per andare a Bari si debba impiegare una mezza giornata?

Nel decreto Mezzogiorno queste tematiche non vengono affrontate, e allora mi spiegate a cosa serve questo decreto-legge al Mezzogiorno, dal momento che non contiene agevolazioni fiscali per le piccole e medie imprese, non prevede agevolazioni previdenziali per l'assunzione di lavoratori residenti nelle zone del Mezzogiorno, non prevede assolutamente nulla che vada a rafforzare il controllo e la prevenzione incendi, non propone assolutamente alcuna misura che contenga dei giusti finanziamenti per il monitoraggio e la gestione degli incendi, né per risolvere il problema dei trasporti e della mobilità nel Mezzogiorno d'Italia? Ma allora questo decreto-legge a cosa serve?

E addirittura venite qui a porre la questione di fiducia. Questo decreto-legge è assolutamente qualcosa che non serve e non servirà: serve soltanto per chiudere l'estate e dire che si è fatto qualcosa anche per il Mezzogiorno, come se fosse un cagnolino cui si gettano le briciole. *(Applausi dei senatori Airola e Bulgarelli)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è con un certo imbarazzo che intervengo in quest'Aula, in cui credo ci siano poco più di dieci senatori (forse meno) ed è imbarazzante la programmazione che è stata voluta ed imposta dalla maggioranza su *input* del Governo, perché è evidente che questa è la programmazione di un Parlamento che ormai non ha più alcun potere, di un Governo che porta avanti la propria esistenza esclusivamente per arrivare a fine legislatura e che non ha più nulla da dire. È triste trovarsi in queste condizioni, con un Parlamento che ormai non ha più potere legislativo, perché le uniche leggi che vengono approvate in quest'Aula sono quelle di conversione di provvedimenti adottati attraverso la decretazione d'urgenza, quindi con un ruolo del Governo che non dovrebbe essergli proprio, cioè quello di approvare le norme consentendo al Parlamento soltanto di dirsi, entro 60 giorni, favorevole o contrario, utilizzando lo strumento della fiducia e quindi costringendo la maggioranza ad abbassare la testa a ad adeguarsi alle posizioni del Governo e mettendo la minoranza e nell'impossibilità di esercitare il proprio ruolo di opposizione e di controllo. Questo, ormai, è un Parlamento che non può più legiferare. È evidente dal ricorso costante alla decretazione d'urgenza ed alla fiducia. Lo vedremo oggi e lo vedremo domani con l'importantissimo e delicatissimo decreto-legge che riguarda le banche venete e la vita di molti cittadini veneti, risparmiatori del nostro territorio, con un'assoluta mancanza di rispetto da parte del Governo nei confronti del Parlamento.

Ormai i passaggi parlamentari sono diventati atti di pura formalità, una sorta di passaggio burocratico che svilisce l'attività legislativa di tutti noi. Inoltre, questa attività, bisogna dirlo, viene svolta da un Governo assolutamente delegittimato. Questo Governo era nato in conseguenza dell'insuccesso e della sconfitta del Governo Renzi, un Governo che è stato bocciato attraverso un'azione referendaria plebiscitaria voluta dal Presidente del Consiglio a dicembre dell'anno scorso, e che doveva durare pochi mesi, il tempo necessario per varare la legge elettorale e arrivare alle elezioni.

Questo Governo e questa maggioranza stanno facendo tutt'altro: tirano a campare con provvedimenti privi di contenuti, come quello che stiamo esaminando, e stanno trascurando l'unico compito che dovevano svolgere, cioè quello di dare la possibilità ai cittadini di tornare finalmente alle elezioni e, dopo oltre sei anni, poter eleggere un Presidente del Consiglio e una maggioranza che ci governino, legittimati pienamente nei loro compiti.

Noi, comunque, contestiamo non solo la modalità con cui viene portato avanti questo provvedimento, lo contestiamo anche nel merito. Stiamo parlando di un decreto-legge che dovrebbe occuparsi della crescita economica del Mezzogiorno. È stato detto da molti esponenti della maggioranza di Governo che questo è finalmente un decreto-legge innovativo che affronta il tema della crisi che esiste nel Mezzogiorno in forma nuova e innovativa e che spinge a sperare bene nel futuro e in un utilizzo migliore delle risorse. Queste sono le solite menzogne, le solite bugie che vengono utilizzate ormai da più di quarant'anni in queste Aule parlamentari. Infatti è evidente dalla lettura del disegno di legge al nostro esame che si tratta di un insieme di provvedimenti di scarso rilievo, di marchette elettorale, di interventi *spot* (alcuni molto discutibili), di contributi in alcuni casi a pioggia, che comunque non raggiungeranno mai l'obiettivo che ci si è prefissati, cioè quello di dare sviluppo economico al Mezzogiorno.

Partirei da due dei punti cardine di questo provvedimento che sono contributi importanti, cioè quelli offerti con bandi per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle Regioni meridionali con uno stanziamento, da qui al 2025 di oltre un miliardo e 250 milioni (in realtà per il 2017 sono solo 36 e poi si vedrà) e per interventi a favore della creazione di nuova imprenditorialità giovanile in campo agricolo con uno stanziamento di 125 milioni complessivi, che dovrebbero dare risposta a 625 iniziative per tutto il Mezzogiorno. È evidente che sono interventi *spot* ma è evidente anche che si usano male le risorse che ha a disposizione il nostro Paese e il bilancio del nostro Stato.

Quella dei contributi è un'impostazione sbagliata. Questo è il ruolo che dovrebbero svolgere le Regioni e gli enti territoriali che hanno il compito di creare bandi e dare contributi. Lo Stato dovrebbe fare altro, il Governo dovrebbe fare altro, dovrebbe creare un sistema fiscale adeguato per permettere alle imprese di vivere, sopravvivere e prosperare anche senza contributi. Questo è il vero atteggiamento utile e necessario non solo al Mezzogiorno ma all'interno Paese.

È una follia pensare di vivere in uno Stato in cui i Governi aumentano la pressione fiscale a livello inverosimile, rendendo impossibile creare impresa e, come palliativo, ogni tanto, varano dei piccoli, miniprovvedimenti che prevedono agevolazioni fiscali che dovrebbero risolvere la grave crisi economico-finanziaria del nostro Paese. Questo evidentemente è uno specchietto per le allodole: sono interventi assolutamente inutili, perché la vera risposta alla crisi economica non del Mezzogiorno ma dell'intero Paese, anche delle terre del Nord e del Nord Est dove il numero delle aziende che sono fallite dal 2008 ad oggi è altissimo, doveva essere un'altra: riduzione della pressione fiscale e lasciare liberi gli imprenditori, le forze che ci sono ancora e le energie che sono presenti sul nostro territorio nazionale, di potersi esprimere liberamente e di non doversi trovare nella situazione di investire denari per poi, non per colpa propria ma per una pressione fiscale insostenibile, dover chiudere la propria attività nel giro di pochi mesi, nel giro di poco tempo. Questo è il sistema malato che esiste nel nostro Paese e i contributi che voi elargite, in alcuni casi a fondo perduto e, in altri, a tasso agevolato, faranno la stessa fine. Noi daremo denari a giovani imprenditori che inizieranno speranzosi una nuova attività economica, ma che, a causa della pressione fiscale insostenibile, chiuderanno nel giro di poco tempo. Sono risorse gettate al vento, risorse depredate dai nostri territori che voi gettate nel vuoto, creando false illusioni sia per chi le riceverà sia per chi non riuscirà ad accaparrarsele sia - soprattutto - per coloro che pagano ogni giorno le tasse e vedono sprecare in questo modo indecoroso il frutto del proprio lavoro.

È un atteggiamento irresponsabile; sono le Regioni che devono e introdurre le agevolazioni, non certamente un Governo serio e responsabile.

Il presidente di Confcommercio Sangalli, come possiamo leggere da un'agenzia, ha detto proprio oggi che il peso fiscale in Italia è insostenibile. Lo dice Sangalli oggi, lo dicono tanti altri esponenti delle

associazioni di categoria, lo dice il Paese intero, ma voi siete ciechi e sordi nei confronti della vera necessità del nostro Paese: un fisco equo che permetta, a chi ne ha voglia, di intraprendere e di poter sopravvivere. Voi state uccidendo la nostra economia, dal Governo Monti in poi questa è stata l'impostazione costante dei Governi che si sono succeduti, guidati dal Partito Democratico. Poco cambia che si sia passati da Monti, a Letta, a Renzi, a Gentiloni Silveri, perché l'impostazione è stata sempre la stessa.

Vogliamo un'impostazione diversa, in cui ci sia meno Stato, uno Stato che eroghi i servizi, senza assumersi il ruolo di raccogliere in modo insostenibile le risorse per poi gettarle al vento anche con questo tipo di provvedimenti. In un Paese che non è più competitivo per la pressione fiscale, voi non potete pensare di cavarvela con questi provvedimenti, così a buon mercato, pensando di darla ad intendere anche a chi è in difficoltà nel Mezzogiorno d'Italia.

Presidente, ci vuole un cambio di rotta, che deve passare dalle elezioni. Noi diciamo no alla fiducia a questo Governo, no a provvedimenti inutili, no a tirare a campare in questi mesi con un'Aula deserta, con un Governo assente, con i problemi che stanno esplodendo. Diciamo no anche a provvedimenti *spot*, come lo stanziamento di altri 150 milioni di euro che vengono erogati ai territori di Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta. L'articolo 16 del provvedimento stabilisce infatti che tali risorse sono erogate come «misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale». Marginalità sociale? Si spera allora che tali stanziamenti vengano effettuati a beneficio di chi è in difficoltà economica, ma leggendo il contenuto si scopre invece che essi saranno destinati «al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori».

Le emergenze del Sud, del Paese, le situazioni di marginalità sociale sono identificate da questo Governo con questi provvedimenti. È una vergogna. È una vergogna che voi abbiate abbandonato al proprio destino i veri emarginati sociali, che sono i nostri concittadini da Nord a Sud, e abbiate come unica direzione di comportamento lo spreco di miliardi di euro per una politica folle dell'invasione che non crea sviluppo ed economia, ma solo sperpero di risorse, tensioni sociali e ormai un disincanto da parte dei nostri cittadini nei confronti di un Governo che dovrebbe esclusivamente trarre delle conseguenze: chiudere i battenti e dare nuovamente la parola ai cittadini per scegliere finalmente e democraticamente un Governo che li rappresenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, la Conferenza dei Capigruppo, alla quale lei, come me, era presente, ha autorizzato le Commissioni riunite a proseguire i loro lavori, ma non le altre Commissioni. Nella fattispecie, c'è la Commissione sanità che oggi completava la discussione sulle dichiarazioni anticipate di volontà. Durante la fiducia questo non è possibile. Per quel che mi riguarda è una lesione anche dei miei diritti di parlamentare, poiché ero iscritto a parlare in quella sede e, non avendo ancora il dono dell'ubiquità, non posso essere contemporaneamente qui e altrove.

Le chiederei, signor Presidente, di far rispettare quella decisione e di far interrompere i lavori della 12a Commissione per consentire a chi non è ancora intervenuto ed è iscritto a parlare di poterlo fare in un altro momento. Ovviamente, poiché questo intervento non ha scopo ostruzionistico, ma semplicemente quello di far rispettare una decisione, c'è la disponibilità da parte mia a intervenire questa sera, domani mattina o in qualsiasi altro momento la Presidente riterrà utile convocare quella Commissione. Magari non in presenza di una altra fiducia, come quella che ci apprestiamo a votare domani mattina sul decreto banche.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, le comunico che è stata testé sconvocata la 12a Commissione. Ricordo che sono autorizzate alla convocazione le Commissioni bicamerali e le Commissioni permanenti, come la 6a Commissione, che hanno atti obbligatori da compiere.

È iscritto a parlare il senatore Candiani. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato.

Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

URAS *(Misto-Misto-CP-S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-Misto-CP-S)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole mio e degli altri colleghi del Gruppo, che insieme a me hanno condiviso il provvedimento, alla questione di fiducia posta dal Governo, per le ragioni che in parte sono state esposte anche nel corso della discussione generale.

Questo non è un intervento che definisce ed esaurisce una politica per il Mezzogiorno, ma è un intervento normativo di cui c'era bisogno. Tratta questioni che hanno carattere d'urgenza, integra iniziative che già ci sono state, consente e ha consentito una discussione in merito alle problematiche che riguardano l'economia e la società del nostro Mezzogiorno e delle isole, in una proiezione che penso possa cominciare a vedersi anche nel corso della prossima manovra di bilancio.

Di una cosa infatti abbiamo tutti consapevolezza e cioè che la condizione complessiva del Paese ha bisogno di una politica per il Mezzogiorno specifica, che sappia quindi organizzare un sistema di interventi e un programma di medio e lungo termine per il superamento delle cause alla base delle differenze di sviluppo che ancora si registrano nel nostro Paese tra il Nord e il Centro-Nord industrializzato (forte sotto il profilo finanziario e più organizzato sotto il profilo sociale), e il Mezzogiorno d'Italia (che è invece attraversato non solo da difficoltà e disagi evidenti, ma da problemi di concretezza assoluta che devono essere affrontati e risolti). Parlo, ad esempio, della necessità infrastrutturale del Mezzogiorno e soprattutto della rete di trasporti del Mezzogiorno. I trasporti sono essenziali e non parlo solo per la Sardegna, che ha una difficoltà oggettiva che deriva anche dalla sua condizione di insularità, ma di tutto il resto del Mezzogiorno.

Abbiamo provato - il Ministro lo sa ed era anche tra l'altro favorevole - anche a presentare un ordine del giorno, affinché il tema fosse affrontato nei prossimi provvedimenti: abbiamo la necessità di intervenire sul sistema ferroviario nel Mezzogiorno d'Italia per renderlo compatibile con le necessità di collegamento di quella parte del nostro Paese con il resto d'Europa. Non ci possono essere terre, come la Puglia, che vivono in condizioni di isolamento rispetto ai collegamenti con il resto del Paese e con l'Unione europea pari a quelle di una Regione come la Sardegna, che è un'isola: parlo dei collegamenti aerei, delle infrastrutture aeroportuali, dello stato delle strade, della rete viaria e parlo, soprattutto, delle ferrovie, che rischiano di rappresentare un problema vero sotto il profilo della sicurezza. Il Ministro sa che abbiamo chiesto che l'agenzia che presiede alla verifica delle condizioni di sicurezza del nostro sistema ferroviario nazionale possa intervenire anche sulle ferrovie regionali e locali, che sono gestite da soggetti su concessione regionale, perché non ci possono essere situazioni di rischio - parlo soprattutto delle reti ferroviarie a binario unico - che mettono in pericolo la vita delle persone e la qualità e l'efficienza di quel tipo di trasporto, che è essenziale per sviluppare l'economia e garantire servizi sociali adeguati, all'interno di un territorio importante come quello della Puglia. Faccio riferimento alla Puglia, ma il ragionamento vale anche per altre Regioni, come la Calabria o la Basilicata, e per tanti altri territori del Mezzogiorno d'Italia.

Ci sono tassi di disoccupazione elevati e dunque apprezziamo il tentativo di connettere lo sviluppo locale all'autoimprenditorialità e all'utilizzo produttivo e socialmente utile dei beni immobili, anche privati, ormai abbandonati. Si tratta di un'iniziativa che esiste nella letteratura giuridica e che a mio avviso viene ripresa positivamente. Si sarebbe potuto fare di più? Gli aiuti finanziari verso l'autoimprenditorialità giovanile sarebbero potuti essere più robusti? Può darsi, ma intanto cominciamo con questo, valorizziamo le risorse presenti nei nostri luoghi e recuperiamo le loro vocazioni produttive. Sarebbe utilissimo ai fini dell'occupazione recuperare le produzioni tradizionali e le tecniche costruttive: penso al recupero del patrimonio immobiliare, anche di pregio, che abbiamo nei

nostri piccoli Comuni. Penso alla Sardegna, ma ce ne sono in Sicilia, in Puglia e in altri luoghi. Essi rappresentano una sede possibile di sviluppo per attività turistiche e recettive e possono connettere in modo positivo la nostra agricoltura con l'offerta turistica e farne un ulteriore valore e un pregio.

Queste, in sintesi, sono le ragioni per le quali il provvedimento in esame non sarà esaustivo, ma serve. Riteniamo che sia utile e per questo lo voteremo.

*QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Colleghi senatori, signor Ministro, la politica per il Mezzogiorno d'Italia dell'ultimo triennio più che inadeguata è stata assente. Il Sud è stato il buco nero nella politica economica del precedente Esecutivo, almeno fino a quando non si è ritenuto che i voti dei concittadini del Mezzogiorno avrebbero potuto essere decisivi per la sfida sul *referendum* costituzionale dello scorso 4 dicembre. Solo e soltanto al momento della conta elettorale ci si è ricordati della drammatica disoccupazione, dell'arretratezza infrastrutturale, della debolezza delle classi dirigenti, troppo spesso lasciate sole a fronteggiare problemi di dimensione nazionale, come quello della criminalità organizzata.

«Il Sud non è un parco vacanze»: queste poche parole dell'ex *premier* Matteo Renzi rendono perfettamente la "profondità di pensiero" che ha aggiornato la tradizione meridionalistica. Via via, rincorrendo la scadenza referendaria, abbiamo visto sfogliare *slide* e mostrare grafiche accattivanti, che prospettavano al Sud una rivoluzione.

Cito: «Basta piangersi addosso, il 2016 sarà l'anno della svolta», annunciava trionfante l'attuale segretario del PD, promettendo lo sblocco e lo stanziamento di fondi per l'attuazione del *masterplan* per il Sud. 31 miliardi di euro - una cifra di tutto rispetto, non c'è che dire - erano previsti per il finanziamento dei Patti per il Sud tra Governo e Regioni o città, ma nel migliore dei casi questi si sono rivelati la riproposizione di somme già stanziate in precedenza, nel peggiore vuoti annunci di cui il 5 dicembre si sono perse le tracce. Con il senno di poi, considerato l'esito del *referendum* proprio nel Mezzogiorno, si potrebbe concludere che la commedia del *masterplan* non è riuscita nemmeno nell'intento tutto sommato condivisibile di «seminare ottimismo». Anzi, direi che ha amplificato il pessimismo.

Noi abbiamo sempre ritenuto che il Sud sia un problema nazionale. Questa frase è stata pronunciata invano così tante volte da risultare oramai svuotata e priva di significato, e questa affermazione si è trasformata in urgenza. Ma oggi, davanti a timidi segnali di reazione a una crisi economica che si prolunga da quasi un decennio, di fronte a un ritorno di attenzione per questo problema da parte del Governo, a quest'ultimo si può imputare una politica che non si condivide, ma non di non fare alcuna politica, come è stato per l'Esecutivo precedente.

Nessuno può smentire, infatti, che se continua a crescere il divario tra Nord e Sud, per l'Italia non ci sia speranza. L'Italia può tornare a crescere solo se riprende a crescere il Sud, laddove il tasso di sviluppo è inferiore e, dunque, è maggiore il potenziale di crescita. Per questo sarebbe necessario agire presto e con serietà.

Il fatto che il Governo si applicasse su un provvedimento *ad hoc* per il Mezzogiorno e che avesse pensato di intervenire attraverso lo strumento della fiscalità di vantaggio ci era sembrato, finalmente, una buona notizia. Lo diciamo da anni che questa è l'unica strada percorribile per ridare ossigeno all'economia e al tessuto produttivo meridionale e che solo creando un contesto favorevole e condizioni di vantaggio adeguatamente negoziate con l'Europa è possibile rendere questo territorio attrattivo per capitali di investimento italiani ed esteri. Questa è l'unica ricetta possibile per la crescita in età di globalizzazione; è anche la via per invertire una rotta che sta portando a tutta velocità alla desertificazione economica, demografica e culturale di un terzo del nostro Paese.

Signor Presidente, il lato economico e fiscale non è il solo fronte su cui intervenire. Occorrerebbe affrontare con serietà fattori non irrilevanti quali il mal congegnato sistema delle autonomie, il rapporto disorganico tra Stato e Regioni, il buco nero delle aree metropolitane: un sistema, insomma,

che al Sud sta producendo conseguenze esiziali e, se viste da vicino, profondamente più gravi di quelle provocate al Nord. E ancora, la caducità e la scarsa responsabilità delle classi dirigenti, la inadeguata valorizzazione formativa del capitale umano, il decadimento qualitativo della formazione universitaria e post-universitaria, la dolosità della logica assistenzialista e anti-sussidiaria, la cronicità della mancanza di lavoro, fino ad arrivare all'arretratezza delle reti viarie e infrastrutturali, sulle quali si è concentrato il collega che mi ha preceduto, sono fattori che, se esaminati nel complesso, comportano una paralisi totale del sistema economico, istituzionale e sociale del Sud. D'altra parte, il nostro approccio non è mai stato di tipo massimalista: ai programmi massimi abbiamo sempre preferito i programmi minimi, se questi però sono ben congegnati e hanno possibilità di dare buoni risultati.

Tornando al *core business* del provvedimento oggi in discussione in quest'Aula, o meglio a quello su cui questo decreto-legge avrebbe dovuto concentrarsi, siamo assolutamente d'accordo - come accennato in precedenza - sul fatto che la creazione di Zone economiche speciali nelle Regioni del Sud sia la strada giusta. Occorre però percorrere questa via con precisione e serietà, non attraverso l'ennesima delega in bianco all'Esecutivo. Lo dico con cognizione di causa, colleghi. Sono così profondamente convinto dell'utilità delle Zone economiche speciali al Sud, se ben congegnate ed equilibrate, che ho dedicato gli ultimi sei mesi allo studio di questa ipotesi e ne ho approfondito, grazie al supporto di economisti di tutte le scuole, tutti gli aspetti di sostenibilità economica e finanziaria.

Spinto dalla potenzialità positiva di un intervento che potesse andare in questa direzione, ancor prima di depositare il disegno di legge che, come dicevo, abbiamo predisposto in materia, abbiamo ritenuto di mettere questo lavoro a disposizione dell'Esecutivo, della maggioranza e del Parlamento, sotto forma di emendamenti al decreto-legge in esame. Colleghi della maggioranza, rappresentanti del Governo, vi invito a leggere - a babbo morto, come si dice - il contenuto dell'emendamento 4.1, a firma mia e del collega Augello, che proponeva di riscrivere l'intero articolo 4 - quello che istituisce le ZES - con una seria impostazione delle zone a tassazione speciale nelle Regioni del Sud, che prevedesse - come ovvio - una stretta collaborazione con i governi regionali, ma che stabilisse anche di istituire le ZES rispettando rigidi paletti e imponendo requisiti inderogabili nella selezione delle zone in cui queste agevolazioni possono essere applicate.

Non si può infatti non considerare quali requisiti elettivi per le ZES indicatori quali il valore aggiunto *pro capite*, il tasso di disoccupazione, il rischio di spopolamento, il numero di imprese attive sul territorio che ci si propone di selezionare. Non si può pensare di non discutere in questa sede di quali siano le imposte dalle quali prevedere l'esenzione e a quali aziende (di quali settori, di quale grandezza e livello di fatturato) consentire l'accesso a quest'agevolazione. Inoltre, colleghi, credete veramente che sia superfluo valutare se l'eventuale regime di tassazione zero per le nuove aziende possa causare uno squilibrio economico e concorrenziale tale da aggravare ulteriormente lo stato di crisi in cui si trovano le migliaia di artigiani, commercianti, imprenditori che fino ad oggi - nonostante tutto - hanno scelto di restare al Sud e di non delocalizzare la loro attività per mera convenienza economica o fiscale? Non credete che a fianco delle attività di nuovo insediamento occorra pensare ad una forma di sostegno anche per chi già c'è e al Sud ha deciso di rimanere?

Colleghi, non solo i porti o le piattaforme logistiche meritano questo tipo di incentivi, lo meritano anche i piccoli centri, le periferie degradate, le zone isolate e difficilmente raggiungibili del nostro Paese.

Avevamo proposto di destinare a questo ambizioso quanto rivoluzionario progetto le significative risorse già stanziate per i Patti per il Sud e rimaste bloccate, come prevedibile, per l'impossibilità e l'incapacità di attuazione di questi programmi, sia dal lato governativo che da quello locale.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, vorrei segnalare che davanti a tutto ciò Governo e relatori in 5a Commissione hanno ritenuto di dare un superficiale e disattento parere negativo. Ancora una volta, colleghi della maggioranza e rappresentanti del Governo, avrebbe potuto esserci una condivisione, almeno per sommi capi, delle intenzioni, vanificata innanzitutto dalla fretta che viene imposta dal Governo alla trattazione parlamentare di questi provvedimenti.

Per questo, colleghi, non posso che dichiarare a nome del Gruppo Federazione della Libertà un

inevitabile voto contrario alla questione di fiducia posta sul maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto-legge Mezzogiorno all'esame di questa Assemblea, ritenendo che purtroppo ci troviamo di fronte all'ennesima occasione sprecata. *(Applausi del senatore Di Giacomo)*.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sembrerebbe che questo decreto-legge debba risolvere il grave problema del Mezzogiorno. Però l'impressione è che si voglia curare un malato grave con l'aspirina. Se noi andiamo a vedere gli enormi problemi che ha il Sud, non si può pensare di risolverli, anche solo in minima parte, con questo decreto-legge (che, ricordiamolo, non è il primo decreto-legge di questo Governo sulla materia, avendone fatto un altro un paio di mesi fa). Pensiamo solo ai tassi di disoccupazione, al lavoro giovanile che assolutamente non c'è, alle imprese che devono sempre combattere - oltre a dover sopravvivere a causa della fiscalità che impone questo Governo - anche contro il fenomeno mafioso, che purtroppo c'è al Sud. Pensiamo allo stato in cui versano i servizi pubblici al Sud, dalle scuole agli ospedali, dalla pubblica amministrazione alle stesse infrastrutture, alle periferie delle città. Nonostante tutto i fondi ci sono; pensiamo solo ai fondi FAS, a questi enormi fondi che vengono destinati. Ma purtroppo non si riesce a concretizzare la ripresa del Mezzogiorno.

Guardi, signor Presidente, le parlo da persona del Nord, da leghista: sarebbe tutto interesse anche della questione settentrionale risolvere il problema del Sud. Invece non ci si riesce e sicuramente non ci si riuscirà con questo decreto-legge. Pensiamo a un problema attualissimo, quello dell'acqua. Se andiamo a vedere le infrastrutture, notiamo che al Sud la dispersione degli acquedotti e delle tubature raggiunge livelli del 70 o dell'80 per cento. Penso che siano questi i problemi che dovrebbe risolvere un Governo serio.

Prima è stata citata la famosa Salerno-Reggio Calabria, che il presidente Renzi si è vantato di aver completato. Ma io vi chiedo di andare a parlare con i cittadini del Sud, che usano questa strada e che si lamentano, dicendo che è impossibile, perché mancano tutte le infrastrutture di collegamento. Dicono che è ugualmente un'impresa percorrere quella strada. Oppure pensiamo alla sanità (sono questi i veri problemi dei cittadini); pensiamo a tutti i cittadini del Sud che per farsi curare devono venire al Nord. Oppure pensiamo al problema delle scuole: probabilmente a settembre le scuole al Sud in molte Province non riapriranno. Questa è la politica del Governo: cercare di rattoppare con delle piccole toppe i gravi problemi.

Il Governo si è vantato di aver fatto la famosa riforma delle Province, ma tutte le volte si evidenzia il problema che è stata una riforma disastrosa e incomprensibile, che va a sfavore dei cittadini. Si è evidenziato il problema che le Province non riescono a garantire i servizi fondamentali che comunque ancora hanno in carico. E tutte le volte si mette qualche soldino, fare di qui, fare di là, senza capire qual è il vero problema e come risolverlo. Ma questo è l'atteggiamento del Governo.

Si cerca, di fronte al problema del lavoro, di fare questo «Resto al Sud» per i giovani. Ma è poca roba, signor Presidente, e sicuramente non si risolverà così il problema. È stato evidenziato come la problematica sia seria; si consideri la mortalità di queste imprese, che partono, ma poi muoiono subito, giusto per prendere qualche soldino all'inizio e poi basta. Oppure si pensi alla criminalità stessa, cui ho già accennato. Al Sud, nel caso in cui ad esempio una famiglia voglia rifarsi il bagno, c'è il problema che magari è la stessa mafia a dirgli a quali imprese rivolgersi.

La questione delle ZES è positiva e importantissima, ma purtroppo anche in questo caso si è pensato solo alla loro istituzione in zone importanti, dove ci sono i porti, senza pensare invece, affinché esse abbiano veramente successo, che bisogna creare tutta l'infrastruttura sul territorio di riferimento: è inutile avere una zona franca, una zona speciale dove sono i porti, se poi si fa fatica ad arrivarci.

Veniamo al tema dell'occupazione. Anche in questo caso si pensa alla disoccupazione del Sud, ma è solo un contentino: dare un contributo a giovani disoccupati. Innanzitutto non capisco perché il giovane disoccupato del Sud debba essere trattato in modo differente dal giovane disoccupato del Nord. Per me questo è quasi incostituzionale: se sei un disoccupato del Sud sei di categoria «A»; se sei

un disoccupato del Nord sei di categoria «B». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. La disoccupazione è un problema serio e reale di questo Paese!

Per le imprese si è pensato di prorogare il superammortamento per aiutare le imprese. Peccato che questa proroga è di un mese: anziché essere al 30 giugno 2018, è al 31 luglio 2018. È questa la grande strategia?

Sulla questione degli enti locali si dice: «andiamo a favorire tali enti» e «li facciamo aiutare dal supporto tecnico-amministrativo delle prefetture». Peccato che poi sia arrivata addirittura l'ANCI a dire di lasciar perdere l'aiuto delle prefetture. Forse in questo caso abbiamo ragione noi della Lega quando sosteniamo che le prefetture andrebbero abolite.

Un altro problema che non riusciamo a comprendere è come mai ai Comuni del Sud non venga applicata la Centrale unica di committenza, eppure c'è una norma di legge. Perché non viene applicata? È incomprensibile. Eppure è una questione che andrebbe a favore dei cittadini, perché permetterebbe di fare dei risparmi notevoli.

Vorrei affrontare inoltre la questione del terremoto, che è fondamentale: non va assolutamente bene come la sta affrontando il Governo. Anche in questo caso non so più a che numero di decreto-legge siamo arrivati per affrontare questa emergenza. Io vorrei che i cittadini che hanno subìto il terremoto venissero in quest'Aula a parlare del disagio assurdo che stanno subendo e che già diverse volte era stato sottoposto al Governo. Ma quest'ultimo non ascolta e continua a rimandare.

Il Governo continua a rimandare, tranne che per la questione degli immigrati; in questo caso il Governo ascolta, anzi incentiva: ricordiamoci che dà 150 milioni a quei Comuni che fanno accoglienza. Inoltre, a tali Comuni viene consentito di assumere personale. E tutti gli altri Comuni che devono assumere perché magari manca loro il vigile o l'assistente sociale? Si tratta di fornire dei servizi fondamentali per i cittadini in ambiti come la sicurezza e l'assistenza. In questo caso no, non si può fare, non ci sono soldi. Ma i soldi per gli immigrati, in un modo o nell'altro, si trovano. Ma cosa c'entrano gli immigrati con questo decreto-legge?

Spero veramente che si vada a votare quanto prima, perché non si può andare avanti così. I cittadini hanno il diritto di ricevere delle risposte; i cittadini italiani hanno diritto a che lo Stato si prenda cura di loro e delle loro necessità. Purtroppo questo Governo non lo sta facendo, men che meno con questo decreto-legge. Pertanto, esprimeremo un voto contrario in modo convintissimo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

COMPAGNONE *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, è indubbiamente vero che per la seconda volta in questa legislatura viene alla nostra attenzione un provvedimento che cita il Mezzogiorno nel suo titolo. Per carità, quando si parla di Mezzogiorno non possiamo che essere contenti, anche se un provvedimento che preveda solo una serie di misure molto diverse tra loro e per la cui approvazione si ricorre allo strumento della decretazione d'urgenza ci lascia un po' perplessi.

Certamente pensiamo che questo provvedimento potrebbe rappresentare un passo positivo se solo avviasse una progettualità complessiva che veda la questione dello sviluppo del Mezzogiorno in una maniera più organica e unitaria e soprattutto aliena dalle caratteristiche di urgenza, temporaneità e occasionalità, che normalmente sono state alla base degli interventi delle politiche fin qui adottate.

Credo che non si possano utilizzare toni trionfalistici, come ho sentito in quest'Aula durante la discussione, ma molto più umilmente dovremmo avere il coraggio di dire che la conversione in legge di questo decreto-legge potrebbe attivare qualche buon processo di sviluppo, anche se il condizionale è d'obbligo, poiché si tratta comunque di un provvedimento la cui efficacia pratica e la contezza del suo impatto sulla realtà del Mezzogiorno è soggetta all'emanazione di molteplici decreti attuativi.

E comprenderete tutti i miei dubbi sulla celere possibilità che le misure recate da questo provvedimento possano avere un reale impatto di sviluppo nei territori del Sud. Lo abbiamo detto tante, troppo volte: dal punto di vista macroeconomico, il Mezzogiorno necessita di interventi

strategici almeno su tre grandi questioni, tutte poi collegate fra di loro. È stato detto tante volte, ma è la cosa più logica: sono le infrastrutture, lo sviluppo economico e la coesione sociale. Queste sono le tre basi su cui ci si può muovere per fare un progetto strategico di sviluppo del territorio.

In questo senso, quindi, anche se abbiamo sentito di dati che parlano di piccoli segni di ripresa, ci consta che al Sud continua a persistere una crisi sociale ed economica enorme. La disoccupazione - come è stato detto più volte - ha toccato percentuali stellari; l'attività di migliaia di professionisti è stata caratterizzata dal crollo verticale dei redditi; aumento della precarietà e elevata intermittenza lavorativa disegnano un quadro sociale assolutamente drammatico.

Necessiterebbe, quindi, come abbiamo già detto, una strategia di sistema orientata sia agli investimenti pubblici che alla lotta alla disoccupazione. La domanda allora è: le misure previste in questo decreto-legge, vanno nella direzione che abbiamo individuato e della diagnosi che abbiamo fatto? A questa domanda non possiamo che rispondere con degli appunti ben precisi. Ad esempio, l'istituzione delle Zone economiche speciali, intervento da noi tante volte invocato che, unitamente alla fiscalità di vantaggio e alla perequazione infrastrutturale, avrebbe potuto portare certamente a una condizione di crescita. Poteva essere una strategia adeguata, ma poteva esserlo se, caro Ministro, collegata, ad esempio, a una strategia sui porti; se collegata a creare un rapporto tra ciò che è a monte e ciò che è a valle. A valle deve esserci una struttura portuale adeguata (quindi, investimenti sui porti); a valle poi deve esserci anche una rete adeguata (quindi, le infrastrutture di terra o le autostrade del mare), ma soprattutto l'Alta velocità e l'Alta capacità, che in Sicilia, ad esempio, non ci sono e probabilmente mai ci saranno se si continua con queste politiche.

Se poi si pensa alla qualità e alla quantità degli investimenti non possiamo tacere che l'attrazione di una impresa determinata dalle agevolazioni fiscali da sola non è sufficiente se non è accompagnata da investimenti pubblici. Inoltre, noi meridionali conosciamo bene, purtroppo, che cosa significano misure «assistenziali», che sono legate semplicemente agli incentivi. Bisogna fare attenzione affinché attorno alle ZES vengano create le migliori condizioni infrastrutturali e di mercato, di modo che gli investimenti messi in campo siano investimenti di lunga durata e che, soprattutto, sopravvivano alla scadenza degli incentivi. Riteniamo che la via maestra non sia certamente quella dell'occasionalità; occorrerebbe, ad esempio, che il Mezzogiorno potesse contare su un Fondo stabile di perequazione delle risorse ordinarie in conto capitale, che sopravviva agli umori dei vari Governi un fondo - come del resto suggerito di recente dallo stesso SVIMEZ qualche tempo fa - le cui risorse vadano rimpinguate costantemente, anche man mano che vengono effettuate le spese per gli interventi programmati, fino al pieno raggiungimento dell'obiettivo del riequilibrio territoriale. Inutile appostare risorse per il Sud sulle missioni dei vari Ministeri, se poi esse vengono stornate per altre voci, come molte volte è accaduto per il Meridione.

Infine, va detto che anche l'iniziativa dell'istituzione delle ZES andrà articolata in decreti attuativi che passeranno il vaglio della Conferenza Stato-Regioni e, purtroppo, pur sforzandoci, non riusciamo a essere ottimisti con riferimento alla celerità dell'*iter* e alla messa a regime dell'intervento.

Per quanto riguarda la misura «Resto al Sud» (nome molto bello e attrattivo), pur ritenendo che essa possa sostenere l'autoimprenditorialità e apprezzando che l'ammontare del finanziamento individuale sia stato elevato da 40.000 a 50.000 euro, reputiamo che si tratti pur sempre di un contributo modesto. Al contempo, persistono dubbi legati all'applicazione pratica della misura, in quanto temiamo che ci siano in agguato la solita burocrazia, con perdite di tempo, nonché esercizio del potere finalizzato a far stancare la gente e indurla a rinunciare anche all'incentivo, come spesso succede nel Meridione. Infatti, per poter giudicare compiutamente questa misura, occorrerà conoscere i dettagli del decreto-legge che regolamenterà le condizioni di accesso della convenzione con Invitalia e, in particolare, la portata delle garanzie che i proponenti dovranno prestare. Questo, in particolare, rimane un elemento decisivo e preoccupante se i giovani sono persone con scarse o persino nulle risorse finanziarie. Quindi, è presumibile che i benefici non saranno certamente quelli attesi o dichiarati.

Si è parlato trionfalmente anche della Banca delle terre abbandonate. Anche questo è un fatto certamente positivo. Rileviamo, però, che potrebbe essere piuttosto difficoltosa la fase di costruzione

degli elenchi e dei bandi, tutta in capo ai singoli Comuni, spesso piccoli, i cui uffici tecnici non sono in condizione di produrre gli elenchi, tanto meno in trenta giorni. Forse si sarebbero potuti prevedere meccanismi di segnalazione da parte degli stessi soggetti interessati, o comunque pensare ad allargare l'utilizzo, nei modi possibili, di questo strumento anche ai beni confiscati alle mafie.

È evidente, ancora, che gli stanziamenti appostati sono assolutamente insufficienti. Vorrei ricordare - ad esempio - che per Expo sono stati stanziati qualcosa come due miliardi e mezzo di euro. Certamente la Città di Milano ha tratto vantaggio dalla manifestazione, con beneplacito di tutti noi. Mi chiedo come si possa pensare di risolvere la questione dello sviluppo del Mezzogiorno appostando risorse per circa un miliardo di euro per tutto il Sud, quando solo per la Città di Milano sono stati investiti due miliardi e mezzo di euro.

Signor Ministro, come si può parlare di sviluppo in una Regione come la Sicilia, la più grande d'Italia - ma analoga cosa può essere detta anche per la Puglia e la Sardegna - dove per coprire il tratto tra Trapani e Messina in treno occorrono circa nove ore, o per andare da Catania a Palermo ne occorrono quattro? Indubbiamente, l'importo degli stanziamenti è assolutamente insufficiente a rappresentare una risposta efficace per tutte queste situazioni di crisi, che si protraggono ormai da anni.

Senza dubbio, abbiamo bisogno di qualcosa di più di qualche pannicello caldo. Da questi banchi abbiamo invocato a più riprese a tutti i Governi che si sono succeduti negli ultimi quattro anni la necessità di un piano straordinario per il Mezzogiorno, il quale contempli certamente la fiscalità di vantaggio, ma su tutto il territorio; certamente la lotta allo spopolamento dei piccoli centri con incentivi fiscali e soprattutto servizi (i piccoli centri muoiono perché non hanno i servizi); un piano di recupero dei centri storici, per rimettere in moto l'edilizia, ad esempio con dei finanziamenti per il consolidamento; un grande piano per l'agricoltura, che va tutelata senza se e senza ma, e una politica per i nostri prodotti agricoli che contrasti efficacemente l'introduzione indiscriminata dei prodotti agricoli provenienti dai Paesi terzi; un piano credibile per il turismo e la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale; la perequazione infrastrutturale, con una strategia sui porti e la realizzazione dell'Alta velocità/Alta capacità; una *governance* efficace, intesa in particolare come la capacità di assicurare un effettivo coordinamento tra le politiche nazionali e quelle regionali; la continuità degli interventi e non misure *spot*, come si sta facendo anche questa volta; la declinazione territoriale degli strumenti della politica industriale nazionale, che tenga conto degli specifici *deficit* strutturali del Sud; il miglioramento delle condizioni di accesso al credito e al mercato dei capitali; meccanismi strutturali di accelerazione della spesa per gli interventi previsti dai patti per lo sviluppo, rafforzando le strutture operative, nazionali e regionali, non semplicemente come strutture di rendicontazione, ma per la realizzazione concreta degli interventi.

Solamente così, caro Presidente, caro Ministro, cari colleghi, si può pensare di poter veramente rimanere al Sud e bloccare una volta per tutte l'emigrazione tragica dei nostri giovani, che lasciano non per diletto né per scelta, ma per necessità, la propria terra e le proprie famiglie. Si tratta ormai non più di una questione economica, ma di una questione etica e di dignità delle persone.

Tutto il resto è una cornice, gradevole contorno per un quadro che continua purtroppo a rimanere tristemente vuoto.

Alla luce di queste considerazioni e del fatto che siamo sempre rimasti inascoltati rispetto a qualunque tema concreto relativo al Sud che abbiamo voluto portare all'attenzione, il nostro Gruppo ritiene di dover dare un voto contrario alla fiducia sul provvedimento in esame. *(Applausi del senatore Mazzoni)*.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, il Gruppo Articolo 1-MDP esprimerà un voto favorevole alla fiducia sul provvedimento in esame; un voto che non nasconde però una certa delusione, e non già perché nel decreto-legge non vi siano buone disposizioni, che peraltro con i nostri emendamenti abbiamo contribuito a migliorare, ma perché dietro al titolo decisamente promettente di «Disposizioni

urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno», si nasconde in realtà un insieme di norme che hanno il difetto principale di non riuscire a delineare un piano, una visione per lo sviluppo del Mezzogiorno. Si tratta di norme non organiche fra di loro e non organiche con quanto già esiste sul territorio delle Regioni del Sud del Paese.

Tra le disposizioni positive, voglio - ad esempio - citare l'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES), le quali si pongono l'obiettivo di attrarre, con benefici fiscali e altre agevolazioni, investimenti attorno ai porti del Sud, potenzialmente in grado di creare nuove opportunità di occupazione.

Ci sono poi altre disposizioni, al cui miglioramento abbiamo contribuito con i nostri emendamenti, rispetto alle quali restano comunque elementi di insoddisfazione. Faccio due esempi: abbiamo proposto e ottenuto, per la misura «Resto al Sud», che è una delle misure bandiera del provvedimento, un innalzamento a 50.000 euro dell'erogazione del finanziamento per ogni singolo richiedente. Non siamo invece riusciti ad ottenere l'ampliamento, in omogeneità con quanto già prevedevano altri articoli del decreto-legge, dell'età dei giovani che potranno accedere al beneficio, portando il limite massimo dai trentacinque ai quaranta anni. Tuttavia, la proposta «Resto al Sud» di sostegno ai giovani imprenditori si presenta in buona parte come una duplicazione di forme di contribuzione che già oggi le Regioni sono in grado di erogare attraverso i loro bandi e che sono spesso anche più generose. Il rischio è, quindi, di mettere in piedi procedure sicuramente costose e complesse dal punto di vista amministrativo per distribuire le stesse risorse senza garanzia di ricavarne una migliore efficacia e senza uno sforzo apprezzabile per indirizzarle, come invece alcuni bandi regionali cominciano a fare, a settori innovativi che possono avere un ruolo di traino dello sviluppo economico del Sud più tangibile.

Il secondo esempio è che si fa un giusto investimento nel riuso di terre abbandonate e beni dismessi, e noi abbiamo tenuto che ciò avvenga in conformità con le norme in materia urbanistica per le aree edificate. Ma questa misura non è stata purtroppo accompagnata da un adeguato piano di bonifica e riqualificazione ambientale ed è, quindi, forte il rischio di lasciare le cose a metà.

Come sempre purtroppo avviene, anche questo decreto-legge ha imbarcato, oltre a un certo numero di norme localistiche, nella vecchia logica dell'assalto alla diligenza, alcune norme eterogenee che riguardano temi di grande portata, che dovrebbero invece essere affrontati con una maggiore possibilità di confronto con gli *stakeholder* anche nelle Commissioni di merito. Sono state - ad esempio - introdotte importanti modifiche nei criteri di finanziamento delle università, soprattutto per quanto riguarda i criteri perequativi che ruotano attorno al concetto di costo *standard*.

Si tratta di modifiche che non si limitano a rispondere a un'emergenza sicuramente legata alla nota sentenza della Corte costituzionale, ma ridisegnano per gli anni a venire questi strumenti. Non le contesto nel merito, ma ne contesto la estemporaneità. Avrebbero dovuto essere costruite con provvedimenti dedicati, da discutere nelle Commissioni di merito, con una interlocuzione attenta con l'università; un metodo con cui meglio si sarebbero potute affrontare anche le difficoltà delle università del Sud di operare in un contesto difficile e desertificato.

Il decreto-legge, poi, non affronta un tema centrale che deve essere presto inserito nell'agenda di Governo, e cioè l'ammodernamento della pubblica amministrazione e l'investimento nel miglior funzionamento dei servizi pubblici, in modo da colmare quei *gap* ormai non più tollerabili che riguardano - ad esempio - il trasporto locale, i servizi per l'infanzia e per gli anziani, l'edilizia scolastica e ospedaliera, la riqualificazione urbana. Occorre, in particolare, impegnarsi per rimuovere le ragioni che portano a una migrazione sanitaria che comporta una emorragia di centinaia di milioni - 800 nell'ultimo anno - dalle Regioni del Sud; risorse che, se spese *in loco*, potrebbero avere ricadute positive non solo - com'è ovvio - sul benessere dei cittadini, ma anche sull'economia locale. Investire in questi campi - ammodernamento della pubblica amministrazione e migliore funzionamento dei servizi pubblici - significherebbe e significa rovesciare la logica di molti interventi al Sud, e non dispensare favori ma rendere esigibili diritti.

Su questi terreni la sfida per noi di Articolo 1 resta tutta da giocare. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

MAURO Giovanni *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, la particolare enfasi che il Ministro ha voluto riservare al suo intervento in replica alla discussione sul decreto-legge sul Mezzogiorno altro non cela che la difficoltà di poter parlare dei suoi contenuti, che sono assolutamente miseri e insignificanti, che in nulla riusciranno a invertire quel *trend* assolutamente negativo relativo allo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia.

Tra l'altro, una particolare e sfortunata circostanza coglie il Ministro nella sede del Senato della Repubblica nelle quarantotto ore in cui andremo a votare - credo anch'esso con il sistema del voto di fiducia - il cosiddetto decreto banche.

Vi è un particolare che ancora non è emerso nella discussione generale e neanche nelle dichiarazioni di voto che mi hanno preceduto. Il decreto banche, necessario per salvare due banche, prevede una copertura finanziaria di 17 miliardi di euro: 5 di soldi contanti e 12 in garanzia. Il decreto-legge al nostro esame, che presuntuosamente reca nel titolo la volontà di agganciare lo sviluppo del Mezzogiorno alla ripresa economica, non destina neanche un euro in più per tale finalità. Si tratta soltanto della rimodulazione di somme già destinate al Mezzogiorno d'Italia, che vengono riprogrammate e ridestinate secondo altre finalità. In pratica questo Governo, l'attuale Gentiloni Silveri, e il precedente Renzi, che avevano svolto una loro programmazione per il Mezzogiorno, avvertono l'esigenza, e lo fanno attraverso questo provvedimento, di spostare e rimodulare alcune spese. Ma come fate a dire che a questo Governo sta a cuore il superamento della questione meridionale? Addirittura citate la nascita e lo svilupparsi della questione meridionale nel nostro Paese quando non siete disposti a investire un solo euro aggiuntivo su questa grande questione. E poi lo fate maniera maldestra: se all'articolo 6 di questo decreto-legge avvertite l'esigenza di dover intervenire per rendere più efficaci e agevoli i patti per lo sviluppo, patti che avete firmato in campagna elettorale per il *referendum* con le singole Regioni; e, se dopo appena otto mesi dalla firma di quei patti, avvertite l'esigenza di introdurre nuove norme per accelerare le spese, autocertificate la vostra incapacità a comprendere quali siano i meccanismi per liberare la spesa pubblica a vantaggio degli investimenti e, quindi, della nuova occupazione. E siete voi stessi a dirlo, perché il Ministro, che ha voluto citare i dati del 2015 e l'istituto di ricerca SVIMEZ, non ricorda ciò che lo SVIMEZ stesso dice a proposito dell'anno 2015: la ripartizione territoriale delle spese in conto capitale, quella per la quale lo Stato, sulla base del numero degli abitanti, si impegna a investire in attività infrastrutturali, imponeva che il 34 per cento delle spese in conto capitale andasse al Mezzogiorno d'Italia.

Ebbene, nell'anno 2015, citato dal Ministro a fini retorici, solo per fare una piccola dissertazione di carattere culturale che non ha alcun ancoraggio con la realtà territoriale, la ripartizione ha riguardato il Mezzogiorno per appena il 21,4 per cento. E lo stesso SVIMEZ aveva auspicato, per una ripresa del Mezzogiorno e dell'economia nazionale - lo sviluppo del Mezzogiorno è precondizione necessaria per lo sviluppo dell'intero Paese - che la ripartizione fosse portata al 45 per cento.

Allora, ministro De Vincenti, se ancora non lo ha inteso, lei è il Ministro per il Mezzogiorno in questo Governo e ciò non può semplicemente significare attenzionare un decreto-legge per andare a coprire questa o quell'altra falla. Significa far diventare il Mezzogiorno una questione organica nelle politiche del Paese. Significa non essere visionario - come ha mostrato essere nel suo intervento in replica - ma avere una visione dello sviluppo complessivo del Paese e del Mezzogiorno. Significa non solo individuare le infrastrutture, materiali e immateriali, che sono fondamentali per la crescita di un territorio, ma anche improntare in maniera orizzontale tutte le politiche del Governo, da quelle sociali a quelle economiche, da quelle infrastrutturali a quelle scolastiche, con l'obiettivo del superamento del *gap* che pesa sul Mezzogiorno d'Italia. Pertanto, non ha alcun significato che lei richiami la necessità di una *governance* forte sul territorio, quando con i suoi atti smentisce ciò che proclama a parole. Lei parla di una g*overnance* forte, basata su una nuova e forte sinergia tra Governo centrale e Regioni, ma ha ulteriormente affossato, se mai ce ne fosse stato bisogno, la capacità di programmazione dei territori regionali.

Avevate avuto una giusta intuizione: con i patti con le Regioni si doveva avere una visione

complessiva di tutti i finanziamenti che andavano a incidere su un territorio, ma all'indomani stesso li avete ammazzati con le vostre misere, piccole cabine di regia e di organizzazione. Avete occupato le strutture del Ministero e della programmazione regionale con un numero infinito di *authority* locali e comitati di discussione, nei quali, tra l'altro, lei si impegna a partecipare come Ministro, trasformandole quindi in cabine di regia non tecniche e operative, ma politiche. Immagino lei in queste cabine di regia che incontra i Presidenti di Regione - spessissimo, purtroppo, sono del suo stesso partito politico - per fare lì dentro le vostre belle riunioni di partito, anziché guardare con freddezza, capacità di sintesi e di intervento alle misure tecniche necessarie a svincolare la spesa. Voi siete il fallimento più assoluto anche nell'ambito della programmazione minima.

Che cosa viene a dire? Lei stamattina è venuto in quest'Aula - e qui siamo nel Parlamento nazionale e lei ha il dovere della verità - a dirci che nei patti si è sviluppata spesa. Lei in Parlamento deve venire a dire che i patti, da quando sono stati siglati, non hanno sviluppato alcuna spesa aggiuntiva, perché in essi avete inserito opere pubbliche che, avendo già conosciuto il loro avvio, avevano già iniziato a realizzare la loro spesa. E, rispetto alle nuove opere inserite nei patti regionali, però, non una sola è riuscita a partire; non una sola è riuscita a muovere i primi passi per avviare nuove realizzazioni.

La vostra programmazione e la vostra idea del Mezzogiorno sono solo pauperistiche. La vostra è forse l'idea di un Mezzogiorno che si mantenga solo come un grande mercato di consumo, fino a quando ci saranno quelle misere energie per realizzare il consumo stesso. Voi, però, non avete fiducia nelle nuove generazioni e nella capacità e nella volontà dei cittadini, che invece si vedono negati gli strumenti per attuare la propria capacità di crescita. Per questo non meritate niente. Per questo siete gli incendiari veri, dal punto di vista morale, degli animi del Mezzogiorno d'Italia che, con il decreto-legge in esame, si sentirà ancora più beffato da parte di un Governo nazionale, che avverte sempre più lontano e più nemico. Sarà quello stesso popolo a spazzarvi fuori dal Governo della Nazione, perché non avete mostrato né capacità, né coraggio, ma soprattutto non avete dimostrato amore verso l'idea di unità nazionale, che si coltiva e si costruisce attraverso il sentimento di adesione di ciascun cittadino alla struttura statuale nazionale.

Per questo, convintamente e con dolore, perché avvertiamo il senso di un'occasione sprecata e di tempo perduto, non daremo la fiducia al Governo, perché non la merita, e non daremo il voto favorevole al decreto-legge in esame, che per alcuni aspetti è soltanto un'occasione perduta per il nostro Mezzogiorno d'Italia. *(Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI). Congratulazioni)*.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, signor Ministro, innanzitutto la questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge in esame - a nostro parere - è del tutto motivata ed è stata resa inevitabile dall'*iter* parlamentare del provvedimento. Le misure di sostegno sono, infatti, una priorità dell'azione di Governo e l'efficacia di tali misure presuppone che il provvedimento non sia stravolto da modifiche prive di un orizzonte sistemico e strategico. E questa condizione è stata garantita e mantenuta e ringrazio il signor Ministro per le parole che ha avuto nei confronti della Commissione parlamentare di cui faccio parte, perché effettivamente il lavoro svolto, pur nel gioco delle parti tra maggioranza e opposizione, è stato certamente positivo e ha migliorato il testo oggi sottoposto al nostro voto di fiducia.

I dati economici confermano una ripresa nel Mezzogiorno, avviata nel 2015 dopo sette anni consecutivi di calo del PIL, con un aumento del valore aggiunto nell'industria maggiore nel Sud rispetto alla media nazionale - questo va ribadito - e un relativo aumento dell'occupazione anche al Sud, sulla base dell'espansione soprattutto del settore dei servizi. Le previsioni di crescita del PIL italiano sono dell'1,3 per cento nel 2017 e dell'1,1 per cento nel 2018 e si inseriscono pertanto in un quadro pluriennale di moderato, ma continuativo consolidamento, a cui - a nostro modo di vedere - concorre in modo rilevante un'espansione della spesa per investimenti, soprattutto negli ultimi due anni. Il Mezzogiorno segue questi dati congiunturali, ovviamente non in misura tale da ridurre, purtroppo, il divario con il resto del Paese, e a livello occupazionale si conferma, soprattutto in alcuni

settori, in una situazione peggiore rispetto al resto del Paese.

Il decreto-legge in esame, dunque, serviva e serve proprio per affrontare questi nodi. Infatti, il riequilibrio fra aree deboli e aree forti chiama in causa gli obiettivi di politica industriale, di accesso al credito di imprese e famiglie, di accesso al mercato del lavoro, di lotta agli indici di povertà, che nel Mezzogiorno restano appunto rilevanti, e di una crescita del PIL a cui non corrisponde un'analoga riduzione della disoccupazione.

Le misure contenute nel provvedimento, grazie anche alle modifiche sopra citate che sono state approvate in Commissione, sono - a nostro avviso - molto significative e vanno in questa direzione. Sono misure che potranno rafforzare la crescita, l'occupazione e il rilancio del territorio delle Regioni interessate. Le misure sono rivolte principalmente ai giovani, come quella denominata «Resto al Sud», che prevede a favore dei giovani *under* 35 condizioni particolarmente vantaggiose per avviare un'impresa o per favorire il ricambio generazionale in agricoltura nelle zone del Mezzogiorno mediante, per quest'ultimo caso, una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

La valorizzazione di aree ad uso industriale, artigianale e in agricoltura - pensiamo, ad esempio, alla istituzione della banca per le terre abbandonate - è per noi fondamentale, pari alle misure previste per imprimere una svolta radicale nella utilizzazione dei fondi strutturali europei sulla base di programmi delle amministrazioni. È chiaro che poi ci vuole una forte responsabilizzazione delle amministrazioni a livello locale. Si tratta di macroaree e vi sono, peraltro, vincoli più stringenti in ordine agli obiettivi da raggiungere, proprio per la responsabilizzazione di cui si diceva prima.

L'istituzione delle Zone economiche speciali che presentino un comune denominatore funzionale in grado di evitare una frammentazione inefficace di risorse e interventi appare - a nostro giudizio - fra i punti più qualificanti e attesi del provvedimento, in ordine - ad esempio - all'ammodernamento delle reti infrastrutturali. La previsione di benefici fiscali e di misure di semplificazione per tali aree assume, dunque, un valore sistemico, al pari degli interventi previsti per incidere sulle situazioni di crisi aziendale o di settore.

Il provvedimento contiene, inoltre, misure volte a incentivare le intese regionali con cui sono messi a disposizione degli enti locali spazi finanziari per investimenti e misure che favoriscono il completamento delle opere infrastrutturali. A questo proposito vorrei rivolgere al Governo e alla Commissione un ringraziamento particolare per aver approvato l'emendamento del nostro Gruppo parlamentare che consente, appunto, agli enti locali virtuosi di poter utilizzare i ribassi d'asta per il finanziamento delle infrastrutture. Gli enti locali, infatti, potranno disporre di una maggiore tempistica per poter rideterminare il quadro economico dell'opera al fine di poter utilizzare, nell'ambito della stessa, eventuali ribassi d'asta, prima che dette risorse diventino economie di bilancio e, quindi, non siano più utilizzabili per finanziare l'opera stessa.

Il testo al nostro esame interviene poi con misure specifiche sul problema degli incendi boschivi dolosi. Come sappiamo, negli ultimi tempi intere zone di diverse Regioni sono state devastate. Apprezziamo, quindi, il fatto che il testo abbia affrontato tale problematica, inserendo misure volte a rafforzare gli interventi per il contrasto del fenomeno e impedendo lo sfruttamento dei terreni incendiati.

Non meno rilevante - a nostro avviso - è il quadro dei provvedimenti previsti dal decreto-legge in ordine al contrasto alla povertà educativa e al sistema scolastico nel Mezzogiorno. Con una disoccupazione giovanile al 56,3 per cento e con 1.800.000 giovani che non hanno occupazione e non seguono alcun percorso formativo, per noi questa rimane la principale ragione di crisi strutturale che occorre urgentemente affrontare.

In ordine alle università, per rimanere nell'ambito della conoscenza, non possiamo che esprimere apprezzamento per l'approvazione dell'emendamento che recepisce il contenuto dell'ordine del giorno che il nostro Gruppo ha presentato in occasione dell'approvazione della cosiddetta manovrina. L'ordine del giorno, che era stato accolto dal Governo, lo impegnava a prevedere, con una norma specifica, che diverse università fossero destinatarie delle quote del Fondo di finanziamento ordinario destinate

anche agli altri atenei che già ne beneficiavano. Il testo dell'articolo 12-*bis* recepisce totalmente il contenuto del nostro ordine del giorno e per questo ringraziamo il Governo e la maggioranza per aver così dissipato ogni dubbio interpretativo - ne esistevano - in materia.

Ho citato solo alcune tra le misure contenute nel decreto-legge, ma ve ne sono anche altre che meritano di essere segnalate. Mi riferisco a quelle dedicate all'ILVA e agli interventi di bonifica, a quelle che riguardano il rafforzamento della sicurezza dei centri storici, alle misure «premiali» per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione, a tutte quelle previste a favore delle zone colpite dal sisma, che sono state citate nei vari interventi.

Non posso, infine, non citare una misura importante che riguarda la Protezione civile e i corpi volontari dei Vigili del fuoco, nonché le relative Unioni. In proposito, è stato meglio chiarito che non sono enti strumentali e, pertanto, i nuovi meccanismi di contabilità non valgono, perché per i volontari sarebbe stato poco ragionevole e sensato. Anche in questo caso esprimiamo particolare soddisfazione per l'approvazione di tale disposizione, visto che la Protezione civile e soprattutto il Corpo dei vigili del fuoco volontari vanno favoriti.

A nostro avviso, si tratta di un pacchetto di misure ben confezionato e che ci auguriamo possa favorire effettivamente la ripresa nel Mezzogiorno.

In conclusione, il Gruppo per le Autonomie voterà a favore della questione di fiducia. Riteniamo che, ai fini del successo delle misure che si intendono attivare, sia necessario porsi una domanda e sia soprattutto urgente una riflessione su come intervenire in modo produttivo a sostegno delle famiglie. Da questo punto di vista ci preoccupa molto la questione sociale, in particolare al Sud.

Pertanto, in previsione della prossima legge di bilancio, è evidente che si debba andare ben oltre gli interventi già avviati e confermati nel decreto-legge in discussione - vanno comunque ribaditi e rafforzati - e, nei termini possibili in relazione agli obiettivi di finanza pubblica, si affronti ciò che a noi appare il nodo più critico, e cioè la riduzione del cuneo fiscale, al fine di ricreare, sotto il profilo sociale e generazionale, le condizioni per un nuovo patto di fiducia. Quello che vogliamo proporre al Parlamento e in particolare al Governo è sfruttare questo strumento che si attende per il prossimo autunno, soprattutto per rinnovare un forte patto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

GUALDANI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, in premessa sento di dover accennare a quello che ho sentito dire in Aula dai colleghi. La mia parte politica deve ringraziare fortemente i Governi che si sono succeduti, perché forse si dimentica facilmente il fatto che abbiamo preso un Paese in ginocchio, con dati molto negativi. È addirittura presente in Aula anche il Ministro dell'interno. Negli ultimi anni si sono succeduti eventi quali terremoti e invasioni di migranti, che stiamo cercando di risolvere lavorando con grande entusiasmo. Sono pertanto orgoglioso di appartenere a quest'area politica che sta fortemente cambiando l'Italia, portando con grande difficoltà l'attività economica da un segno negativo a un segno positivo.

Siamo chiamati a votare la fiducia al Governo su un decreto-legge che rappresenta un provvedimento molto atteso dal nostro Mezzogiorno e fornisce risposte concrete a tante esigenze dei nostri giovani. Esso ha l'ambizione di rilanciare l'economia del Mezzogiorno e di ridurre significativamente il divario tra Nord e Sud del nostro Paese.

Nel decreto-legge sono contenuti strumenti finalizzati a rafforzare e a consolidare la crescita che il Mezzogiorno ha fatto registrare negli ultimi mesi e a contrastare l'esodo verso il Nord e verso l'estero dei ragazzi di origine meridionale. Forse il più importante tra questi strumenti è proprio quello denominato «Resto al Sud»; cioè l'opportunità per i giovani sotto i trentacinque anni di avviare un'attività imprenditoriale nelle Regioni del Mezzogiorno, attraverso un finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto e un'altra sotto forma di prestito a tasso zero. A questo riguardo ringrazio il ministro De Vincenti, il quale ha raccolto un

invito della maggioranza, ma anche dell'opposizione, volto a modificare alcuni parametri importanti. Sembra assolutamente la via giusta per rilanciare il Sud, creare occupazione e nuove prospettive per i giovani e offrire loro la possibilità di scommettere sulle proprie capacità e qualità, per essere artefici del proprio futuro. Questo creerà un circolo virtuoso che contribuirà al rilancio del territorio, trasformando le problematiche della propria terra in opportunità reali di crescita e sfruttando concretamente le enormi potenzialità che il Meridione racchiude in sé, ma che purtroppo rimangono troppo spesso solo sulla carta.

Vorrei anche ricordare che il decreto-legge prevede la possibilità di creare, nelle Regioni del Mezzogiorno, delle Zone economiche speciali (ZES), dove le imprese troveranno terreno fertile per la nascita e lo sviluppo, attraverso la riduzione degli oneri burocratici e i vantaggi fiscali sugli investimenti. Si tratta di uno strumento di primaria importanza e di comprovata efficacia, che tra l'altro è stato oggetto anche di un mio disegno di legge. In Commissione bilancio - come già ricordato - sono stati introdotti piccoli ma fondamentali correttivi per assicurare una visione strategica e coordinata delle ZES e per consentire, a determinate condizioni, l'istituzione di tali aree anche nelle Regioni che non dispongono di porti collegati alla rete transeuropea.

Il decreto-legge affronta in più passaggi il tema delle semplificazioni: snellimenti di tipo amministrativo e procedurale, che attengono certamente al processo e al rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, ma anche al rapporto nella filiera istituzionale. Spesso, tra i vari livelli istituzionali si inseriscono elementi di frizione che non aiutano i processi decisionali o il migliore e più efficace utilizzo delle stesse risorse pubbliche. Si interviene in questo senso nel settore dell'ambiente e dei rifiuti e degli *standard* finanziari tra Regioni ed enti locali.

Per far tornare il Sud a correre, serve la leva dello sviluppo tecnologico. Anche per questo motivo il provvedimento proroga il termine per sfruttare i benefici dell'iperammortamento della legge di bilancio 2017, per investimenti ad alto contenuto tecnologico, fino a settembre del prossimo anno. Il Piano industria 4.0 sta cominciando a dare i sfrutti sperati e il potenziamento dei suoi strumenti è sicuramente un'ulteriore notizia positiva.

L'esame parlamentare ha rafforzato i contenuti del decreto-legge, ne ha perfezionato alcuni aspetti e lo ha arricchito di misure estremamente importanti: penso all'intervento per contrastare le gravissime pratiche incendiarie e alla realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, consistente nel realizzare un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale digitale, capace di creare una recinzione virtuale basata su un sistema di accrediti per tutti i mezzi pesanti in uscita e in entrata nel centro storico.

Siamo intervenuti inoltre assegnando importanti risorse finanziarie alle Province e alle Regioni colpite dal terremoto, sia per consentire una rapida rimozione delle macerie, sia per l'assegnazione di spazi finanziari ai Comuni colpiti relativamente agli avanzi di amministrazione, per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture. L'attenzione alle zone colpite dal sisma si sostanzia anche nelle misure per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017 e nello stanziamento per mettere in sicurezza la Strada dei parchi.

Vengono stanziati 90 milioni in tre anni per la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle strutture giudiziarie in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia al fine di consentire la piena funzionalità del sistema giudiziario in quelle Regioni e garantire che i presidi di lotta all'illegalità siano messi in condizione di essere pienamente operativi.

Abbiamo previsto anche uno stanziamento in favore della ricerca, per contrastare la diffusione del coleottero xylosandrus compactus e della xylella fastidiosa.

Ma in materia di agricoltura ci sono molte altre novità: i giovani imprenditori agricoli potranno accedere alla misura «Resto al Sud»; i terreni abbandonati, previa ricognizione del Comune, potranno essere riassegnati per un nuovo impiego attraverso progetti di valorizzazione e riuso. Infine, le imprese agricole che hanno subìto danni anche a causa dell'eccezionale siccità prolungata di questa stagione potranno accedere alle risorse già stanziate con il decreto-legge n. 8 del 2017.

Vengono inoltre rinnovati i criteri di riparto del fondo università statali: con i nuovi parametri, perfezionati anche in sede referente, si consente agli atenei del Sud di vedersi riconosciuto un ammontare di risorse congruo alle situazioni economiche e sociali, molto spesso critiche rispetto al resto del Paese, in cui svolgono le proprie attività. Infine, ricordo l'intervento che destina le risorse avanzate a seguito del completamento della Salerno-Reggio Calabria proprio alla restante rete stradale calabrese, che costituisce la connessione funzionale alla prima.

Per concludere, siamo di fronte a un provvedimento ricco in termini di tematiche, di risorse finanziarie disponibili e di nuove proposte per dare ancora più slancio alla ripresa del Mezzogiorno.

Vorrei ringraziare tutti i componenti della Commissione bilancio, il Governo e i relatori per il preziosissimo lavoro di arricchimento dei contenuti, frutto di un impegno costante. Si tratta del secondo pesante provvedimento specificamente dedicato al Sud varato da questo Governo, segno che l'attenzione è massima e il messaggio ai cittadini meridionali e a tutti gli altri è chiaro: l'unica via possibile per il definitivo rilancio del nostro Paese è quella di rimettere a regime il motore del Mezzogiorno e ripartire tutti insieme.

Signor Presidente, abbiamo fiducia che il decreto-legge n. 91 rappresenti un ulteriore tassello di questo percorso e per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Alternativa Popolare. *(Applausi dei senatori Dalla Tor e Tonini).*

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, noi crediamo che le grandi questioni aperte e gli annosi problemi che affliggono da molti decenni il Mezzogiorno d'Italia avrebbero bisogno di un'impostazione molto diversa da quella del decreto-legge in discussione, che contiene, a nostro avviso, interventi fragili ed evanescenti, improntati alla ricerca di un facile consenso sulla base dei titoli delle rubriche, piuttosto che su una visione strategica e ampia - quella che servirebbe - e su una indicazione di risorse adeguate.

Noi crediamo che occorrerebbe innanzitutto una visione complessiva, capace di mettere in moto le energie del nostro Mezzogiorno, certamente attraverso interventi efficaci nell'immediato, ma anche - se così possiamo dire - con una visione di lungo periodo, per tentare di far riagganciare all'intera società e all'economia meridionali almeno gli *standard* minimi che vigono nel resto del Paese. Invece, come spesso è accaduto nel corso degli ultimi anni, si risponde con strumenti emergenziali, *spot* veri e propri, annunci più che risorse. Servirebbero invece indicazioni concrete, capaci di intervenire in particolare su quell'autentica voragine che è la disoccupazione giovanile, che da molto tempo a questa parte coinvolge e colpisce il Mezzogiorno del Paese.

Noi crediamo che le misure di merito previste in questo decreto-legge, che dovrebbero favorire l'imprenditorialità giovanile meridionale, ad esempio la misura denominata «Resto al Sud», immaginata nel quadro di interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie, non svolgano adeguatamente il loro ruolo e non siano sufficienti ad intaccare una realtà così complessa.

Si tratta peraltro di misure prive di copertura certa in quanto, come sappiamo, manca un'esplicita esclusione delle assegnazioni già disposte dal CIPE con una precedente delibera. La stessa costituzione delle microimprese giovanili a basso tasso di investimento, che potrebbero costituire la base di una politica idonea a rilanciare lo sviluppo e riavviare i processi di crescita virtuosi nel Mezzogiorno, funziona solo se questo sviluppo produttivo ha la possibilità di basarsi sulla capacità di valorizzare l'insieme più ampio delle risorse e delle opportunità presenti in ciascun ambito locale.

Insomma, occorrerebbe, porsi prioritariamente come obiettivo la rivitalizzazione del territorio piuttosto che adattare misure tampone e creare quindi le condizioni di contesto affinché un'impresa possa localizzarsi in una determinata area geografica tenendo conto dell'insieme dei beni collettivi materiali e immateriali che ne favoriscono l'economia. Da questo punto di vista, ci sembra di poter dire che anche il finanziamento individuale previsto (pari a 40.000 euro) è davvero troppo limitato per dare impulso

alla creazione di aziende che presentino una qualche forma di rilievo economico.

Che dire poi dell'articolo 3 del provvedimento e, a nostro avviso, del troppo limitato campo di applicazione delle misure per l'agevolazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura? Vengono introdotte alcune misure nell'ambito della banca delle terre abbandonate o incolte, e delle misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati, che prevedono l'estensioni delle misure di «Resto al Sud» anche alle attività commerciali e turistiche, se tali attività rientrano nelle zone appositamente individuate nei Comuni. Ma appare evidente come questa misura sia impropriamente definita come intervento per l'agricoltura, in quanto essa incentiva l'utilizzo di terreni, non per rivitalizzare le colture agricole, ma per meri fini ricettivi o commerciali.

Insomma, sono soltanto alcuni esempi per dire che si è persa, a nostro avviso, una grande occasione di intervento nell'ambito delle misure previste per l'agricoltura delle Regioni meridionali in quanto le misure, per l'appunto, sono molto al di sotto del livello minimo necessario di intervento. Come sappiamo, il problema dell'abbandono delle terre e della chiusura di un numero rilevante di imprese agricole è questione di rilevantissima proporzione per tutta l'economia meridionale. Però, nel decreto-legge, per aggredire questi aspetti aperti, non vi sono, a nostro avviso, strumenti sufficienti.

Occorrerebbe, invece, approvare un piano di settore e il finanziamento di interventi specifici a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno. Abbiamo sollevato la questione, anche questa a nostro avviso non meno importante, del rispetto dei vincoli archeologici e paesaggistici vigenti: quella, cioè, di considerare la rilevanza che assume il grave fenomeno del caporalato nelle Regioni meridionali, prevedendo quindi l'inserimento nei contratti di concessione o locazione di una clausola rescissoria nel caso che il beneficiario di terre abbandonate o incolte incorra nei reati di sfruttamento della manodopera.

Naturalmente, ci siamo molto occupati con il nostro Gruppo, nel corso di queste settimane, della grave vicenda che sta riguardando il Paese: mi riferisco ai cosiddetti incendi boschivi. Noi consideriamo la misura prevista nel provvedimento insufficiente e incapace di prevenire sufficientemente avvenimenti che, invece, molto spesso sono largamente prevedibili e ai quali, però, a nostro avviso, non è stata data nessuna risposta adeguata di prevenzione.

Vorremmo poi ancora aggiungere che lo squilibrio economico e sociale del Mezzogiorno in qualche modo vive soprattutto rispetto al *gap* infrastrutturale o alla più complessa conformazione geografica di alcune aree. Colpisce e sorprende, per esempio, nel decreto-legge, come, nella indicazione dei criteri dei costi *standard* per il finanziamento delle università, non si tenga conto della minore capacità attrattiva di diversi atenei meridionali collegati alle carenze infrastrutturali di logistica rispetto al resto della Penisola.

Ancora, è previsto un ennesimo intervento sull'ILVA che indica l'utilizzo di risorse ai fini dell'attuazione e della realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale. Naturalmente, è questione assolutamente giusta, se non fosse, però, che la vertenza ILVA rischia di concludersi in maniera drammatica con migliaia di esuberi per i dipendenti dell'azienda. Noi crediamo, e abbiamo sempre creduto, nell'azione politica che abbiamo svolto nel corso di tutti questi anni, che il risanamento ambientale, che è priorità assoluta, debba però andare di pari passo alla consapevolezza dell'impossibilità che possano avvenire licenziamenti evidentemente con una difficoltà sociale molto estesa.

Insomma, per concludere, possiamo sostenere che a noi sembra davvero che si sia deciso di intervenire in questo decreto-legge in maniera confusa, frammentata, con misure adottate che sono molto lontane dall'essere, invece, quell'intervento strutturale e programmatico che servirebbe. Peraltro, questo è il grande tema di riflessione che attraversa oggi il miglior pensiero meridionalista, quello che, da molti anni a questa parte, chiede, dinanzi a questioni palesemente ed evidentemente strutturali e a nodi aperti e strutturali, risposte strutturali che, invece, ancora una volta mancano.

Ci pare di poter dire che si prosegue sulla stessa linea di politica economica del Governo precedente: le misure sono orientate a favorire l'offerta, al sostegno dell'impresa e alle agevolazioni di natura fiscale. Tutte cose già viste, quando il Sud avrebbe invece bisogno di politiche economiche orientate sul lato

della domanda e a favore dei lavoratori e degli investimenti pubblici per un adeguamento infrastrutturale.

Noi davvero crediamo che quei diritti di cittadinanza che dovrebbero essere garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale vedano questo elemento di criticità.

Crediamo anche che tutta la vicenda dell'utilizzo dei fondi strutturali andrebbe per lo meno inquadrata in una logica più ampia, in modo tale da far sì che tali fondi possano essere non sostitutivi di un intervento straordinario dello Stato.

Credo di poter dire, non semplicemente da senatore appartenente al mio Gruppo parlamentare, ma anche da senatore meridionale, che per tutti questi motivi, il voto della componente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto non potrà che essere contrario. Il voto sarà naturalmente contrario alla questione di fiducia anche per ragioni politiche (come ben noto, per la nostra opposizione al Governo in carica), ma anche perché nel merito del provvedimento avvertiamo molti elementi di distanza e molta poca condivisione della scelta di fondo che è stata adottata. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, il Sud è come sempre un grande trampolino di lancio per la propaganda elettorale. Non per niente il provvedimento in esame nasce d'urgenza poco prima delle elezioni amministrative e viene lanciato come la manna dal cielo per risolvere tutti i problemi del Meridione.

Io sono del Sud e assisto a queste campagne elettorali ordite dai colleghi parlamentari che provengono da tutte le forze politiche - dal Partito Democratico a Forza Italia, al Nuovo Centrodestra - che periodicamente vanno a sfilare, vicino alle stazioni, in diversi punti del Sud per rivendicare un treno ad alta velocità che non arriva o la tratta superveloce. Sono lì, accanto ai cittadini e ai piccoli imprenditori che vorrebbero delle infrastrutture degne del nostro Paese, perché il Sud fa parte comunque dell'Italia. Poi, però, i *sit-in* e gli articoli sui giornali con titoloni dei grandi parlamentari del Partito Democratico, di Forza Italia, del Nuovo Centrodestra e via dicendo si infrangono contro i voti.

Infatti, è il caso di ricordare che se tra il 2009 e il 2015 si fosse rispettato un parametro che è vi eravate dati voi, ossia riservare almeno il 30 per cento degli investimenti ordinari al Sud, allora avremmo dimezzato - dico "avremmo" perché io sono del Sud, lo ribadisco - quella perdita che ha messo adesso il Meridione in ginocchio. Oggi, infatti, il Sud quasi non respira più. Sono scandalizzata.

È chiaro che noi diremo no alla fiducia per una serie di ragioni che non riguardano solo il merito del provvedimento. Come si fa a istituire la ZES, prevedendo che tutti i criteri, le condizioni di beneficio e tutti i soggetti economici che vi opereranno saranno poi oggetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri? Sostanzialmente, non sappiamo nulla di quello che avverrà e la ZES potrebbe essere preda di chi sa chi, delle multinazionali. Ebbene, i nostri artigiani, le nostre piccole imprese locali, la nostra manifattura locale e la nostra agricoltura di certo non hanno bisogno di questo.

Ricordo che ho presentato un ordine del giorno in cui si chiedeva che nella ZES venissero vietati trattamento, smaltimento e stoccaggio di rifiuti urbani, produzione e stoccaggio di materiali radioattivi, nonché la produzione di prodotti che utilizzano sostanze chimiche inquinanti. Cosa fa il Governo nella persona del ministro De Vincenti? Esprime parere contrario su un semplice ordine del giorno. Poi però il Presidente dice che sembra che vogliamo inquinare e, allora, l'ordine del giorno viene accolto come raccomandazione perché chissà poi cosa ne volete fare. Sarebbe stato più onesto conferire una delega al Governo, ascoltando il Parlamento in forma costruttiva.

Soprattutto quando si tratta di questo genere di decreti-legge, ci sono i lobbisti fuori dalla porta. In questo caso, il lobbista di turno, quello che è stato più ligio al dovere, che è stato qui costantemente, che ha contattato tutti, me compresa, è stato il funzionario di Invitalia. Questo funzionario avrà fatto lo stesso con tutti voi: vi avrà fermati per dirvi che vi segue, che siete così bravi, preparati e competenti che vorrete fare soltanto il bene del Paese, soprattutto del Sud. Anche a me ha detto: «Senatrice, io lo

so che lei è del Sud, e vorrà fare il bene del Mezzogiorno. Pensi che ho incontrato anche Beppe Grillo in aereo, quindi siamo tutti una cosa sola». Noi però abbiamo presentato alcuni emendamenti, tra cui uno che era veramente di buonsenso, a firma del senatore Sergio Puglia, in cui si proponeva che non fosse solo Invitalia a fare le pratiche, che non avesse cioè necessariamente questa autonomia e questa esclusiva. Poi però arriva, all'ultimo momento, l'emendamento del Governo, in cui si dice che la percentuale percepita da Invitalia sulla base della convenzione poteva essere triplicata, dall'1 per cento al 3 per cento. Questo perché c'era lì il funzionario a chiederlo, perché, poverino, non gli bastava l'1 per cento su 1,25 miliardi, ma voleva il 3 per cento e queste somme venivano prese comunque dal Fondo per lo sviluppo e la coesione destinato ai giovani del Sud. Non possiamo però dimenticare che sempre quei famosi parlamentari del Partito Democratico, di Forza Italia, del Nuovo Centrodestra che vengono a picchettare sotto alle prefetture accanto ai cittadini, poi sono quelli che votano per l'utilizzo di quegli stessi fondi per risanare e appianare gli squilibri di bilancio, perché molto spesso si "pizzica" proprio dai fondi per la coesione e lo sviluppo, che vengono "munti" piano piano come una mucca e poi svuotati. Questo è quello che accade e che è accaduto anche ai danni del Sud, lo ripeto per l'ennesima volta. Io mi sono stancata di sentirvi dire che finalmente avete introdotto la decontribuzione strutturale per i giovani del Sud, perché voi in realtà l'avete tolta quella decontribuzione, che in realtà era destinata anche ai giovani disoccupati del Nord ed a tutte le imprese artigiane. Voi ogni anno state lì, dietro ai giornalisti de «Il Sole 24 Ore», che è il giornale di Confindustria, che vi chiedono della decontribuzione e voi omettete di dire che l'avete tolta e lo avete fatto prendendo i soldi anche dai fondi per la coesione e lo sviluppo, smontando il Sud. *(Applausi della senatrice Montevecchi)*. Lo dovete dire questo. Da quei fondi avete attinto 3,5 miliardi. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Non voglio neanche parlare, poi, di tutti gli annunci che avete fatto negli anni a proposito di programmazione, riprogrammazione e straprogrammazione sempre con gli stessi soldi, come se ci fossero chissà quali grandi tesoretti. Quali tesoretti ci sono? Venite al Sud, viene Renzi, viene De Vincenti, ma De Vincenti viene al Sud per sponsorizzare TAP. Qui da noi TAP non lo vuole nessuno, perché quello non è sviluppo, è degrado del territorio, giusto per fare un inciso. Quello che vogliamo noi è un altro sviluppo, perché le nostre imprese sono artigiane, sono agricole e non hanno bisogno di quella devastazione. Il Sud è fatto soprattutto di turismo, e voi lo state devastando, con la scusa dello sviluppo.

C'è poi una misura che credo abbia offeso tutti, penso che si siano offesi anche i parlamentari che lo hanno votato. Mi riferisco all'emendamento del senatore Sposetti, con il quale si chiedono 350.000 euro per festeggiare Gramsci. Con tutto il rispetto per quest'ultimo, credo che scrivere «, in particolare nelle regioni del mezzogiorno,» sia assurdo. A questo punto ai parlamentari e al Presidente della Commissione bilancio e al ministro De Vincenti, se si stanziano questi 350.000 euro, chiediamo di sapere dove vanno, chi li spende, per fare cosa e l'efficacia che ottengono.

Veniamo ad un'altra marchetta. Soprattutto in Puglia, abbiamo il problema della xylella, così come c'è quello del coleottero del peperone, ci sono questi parassiti che girano un po' dappertutto, e allora ci sono tutti questi emendamenti, presentati da tutti i Gruppi, ognuno dei quali chiede cinque milioni di euro, un milione di euro, 50.000 euro, senza nessuna programmazione. Così arrivano il Governo ed i relatori, fanno un *mix* e danno il contentino. E per questo sono stati destinati 200.000 euro alla ricerca su xylella ed altre patologie, ma a chi li stiamo dando? Per cosa e per quali obiettivi da perseguire? Nessuno. Queste sono marchette. Sono di nuovo consulenze date agli amici degli amici, quello che volevate fare con Invitalia passando dall'1 al 3 per cento. È sempre lo stesso sistema, lo stesso meccanismo: si danno dei soldi in modo tale che questi stessi parlamentari andranno nei loro territori a dire che sono riusciti ad ottenere 200.000 euro per risolvere il problema della xylella. Sono dieci anni che rincorriamo il problema della xylella. Intanto abbiamo gli agricoltori che non sanno più come muoversi in questo contesto perché non sanno veramente più a chi credere. La ricerca, invece, è amputata e viene data in parte, purtroppo, anche ai privati che fanno i loro interessi e il problema non si è risolto; quindi noi continuiamo ad elargire soldi per il Sud per non fare altro che coltivare il bacino

elettorale.

Questi provvedimenti sono tutti inefficaci, li abbiamo già provati. Ad esempio, il prestito d'onore lo conosciamo. Andiamo a dare dei soldi ai poveri giovani che non riescono a trovare lavoro e che poi, quando rimangono senza finanziamento, dato che sono in un deserto dove non ci sono infrastrutture, non ci sono investimenti e non hanno possibilità di crescere, chiudono la loro attività. Ma quei giovani devono rimanere in miseria perché, quando ci saranno le elezioni amministrative, regionali e politiche, si potrà promettere, sempre a quei giovani del Sud, un posticino di lavoro, magari a tempo determinato per sei mesi. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Ti posso promettere la busta della spesa così tu libero non sarai mai e mi voti perché questa è la politica fatta in questo decreto-legge. Mi scandalizza che i relatori Tomaselli e Vicari siano due persone del Sud, uno di Brindisi e l'altra siciliana, e che non abbiano avuto la forza di alzare la testa di fronte a questo mercimonio perché il Sud è povero, lasciato in miseria, ma ha la dignità; è operoso ed è fatto di gente perbene che vuole lavorare. E allora non pensateci più al Sud, liberatelo che è meglio. Fa meglio da solo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il nostro voto contrario su questo provvedimento non è dovuto soltanto ad alcune delle misure che ivi sono contenute. A noi pare che ciò che manca sia l'analisi dell'attuale situazione economica e produttiva del Mezzogiorno e, quindi, un coerente quadro di misure che servano ad incentivare i settori nei quali il Mezzogiorno ha le migliori potenzialità di sviluppo.

È del tutto evidente che se non si considera che oggi l'agricoltura del Mezzogiorno è un imponente settore produttivo che ogni giorno occupa decine di migliaia di lavoratori, peraltro molti immigrati con tutto ciò che ne consegue, e non ci si pone il problema di uno sviluppo di quella grande agricoltura con un vero e proprio raccordo con la grande distribuzione, con i grandi mercati e quindi con un miglioramento strategico di quel comparto, non si fanno i conti con la situazione economico-produttiva del Mezzogiorno. Se, cioè, a quelle enormi produzioni agricole non si propone una qualche idea seria per metterle in contatto con i grandi mercati di sbocco mondiali, ebbene, non si ha un'idea di che cosa si può fare per il Mezzogiorno. Vale lo stesso per la pesca. Si tratta davvero di enormi concentrazioni anche di occupazione. Talvolta sento parlare di problemi che poi, per l'impatto che hanno sul Mezzogiorno soprattutto in termini occupazionali, non costituiscono i fattori davvero trainanti per quelle terre. Si tenga conto che oggi quando parliamo di agricoltura - dico una cosa che naturalmente non sfugge a nessuno - si parla di interessanti processi tecnologici che certamente interessano anche gran parte di quei giovani che invece continuano ad emigrare. Questa è un'altra delle piaghe vere del Mezzogiorno e non c'è niente in questo provvedimento che almeno si ponga il problema e cerchi di trovare una soluzione. Non c'è traccia di questo che secondo me è il vero flagello attuale del Mezzogiorno d'Italia: l'enorme migrazione di giovani cervelli che produce un disastro evidente. Li formiamo e poi vanno all'estero a dare quanto di meglio le loro giovani e grandi energie riescono a dare. Non c'è niente nel provvedimento che si ponga in maniera strutturale questi grandi problemi.

È evidente che c'è una connessione tra di loro, perché se si vuole sviluppare in modo serio l'agricoltura e la pesca, si ha bisogno di strutture di formazione adeguate; se si vuole trasformare questi settori in un comparto economico florido si ha bisogno di una politica che apra ai mercati e si ponga il problema di come e dove collocare, in termini economicamente profittevoli, i nostri prodotti.

La Cina apre in continuazione delle vie e tutte sfociano esattamente nel Mezzogiorno d'Italia. La storia dei porti, quelli che chiamano le nuove vie della seta, arriva al Pireo. Chi sa che il porto del Pireo ha contatti continui e immediati con l'intero Adriatico, sa che lì si pone una questione strategica che - a mio avviso - deve essere sfruttata dall'Italia proprio per le nuove e grandi opportunità che offre lo sviluppo di queste nuove terre del mondo.

Invece che cosa troviamo all'interno di questo provvedimento? Troviamo la misura «Resto al Sud» che consta nell'elargizione di un finanziamento di 40.000 euro per l'avvio di nuove imprese nel

Mezzogiorno. Di questi 40.000 euro il 35 per cento, cioè 13.500 euro, sono a fondo perduto, mentre i restanti 26.500 euro sono un prestito da restituire e per il quale ci sono delle garanzie. Ma mi chiedo: che cosa fa un giovane con 40.000 euro? Signori, non nutriamo l'illusione di avere davanti a noi la genialità di chi fa andare avanti il mondo, come è avvenuto, per fare un esempio ben noto, nel caso di molte iniziative imprenditoriali maturate nella Silicon Valley, in California. Per quelle iniziative non c'è bisogno nemmeno di una lira, perché sono il frutto di energie intellettuali, ma quando quelle energie intellettuali diventano processo produttivo e impresa in senso stretto, certamente 40.000 euro di capitale non possono fungere da incentivazione.

Trasferendo questo ragionamento in qualsiasi altro settore, come in agricoltura, nella pesca o in un'azienda meccanica, che cosa si può fare con 40.000 euro? Credo che queste misure non siano destinate al successo. Se ci fosse stata un'analisi sottostante probabilmente i finanziamenti sarebbero stati inferiori nel numero e maggiori nella misura, oppure differenziati a seconda del comparto produttivo di destinazione. Così il disegno mi pare assolutamente disorganico. Lo stesso vale per le incentivazioni in materia di agricoltura che soffrono esattamente dello stesso problema.

La stessa questione delle Zone economiche speciali è una novità introdotta dal Governo e sulla quale sono storicamente d'accordo. È bene averla introdotta, ma anche qui le dimensioni non sono tali da consentire a tali zone di diventare veri e propri poli di attrazione di investimenti.

Questa è la riflessione che vi sottopongo e che oggi non ci consente di dare una valutazione positiva nemmeno a questa misura, che pure condividiamo nella sua ispirazione. O questo diventa un modello di sviluppo e quindi si impegnano le migliori forze economiche della Nazione - e allora ciò ha un senso - altrimenti abbiamo delle situazioni nelle quali non riusciamo a competere con lo sviluppo che altre Zone economiche speciali hanno in questo momento, anche in territori molto vicini all'Italia. Signor Ministro, l'entità delle misure non ci pare tale da essere sufficiente per la costruzione di veri e propri piccoli *hub* di ingresso e di esportazione delle merci, con le relative conseguenze lavorative, che potrebbero costituire un volano di sviluppo per il Mezzogiorno d'Italia, proprio per la sua ubicazione geografica e geopolitica.

Per il resto ci sono le solite misure. Per l'ILVA è un bene che ci sia stato l'incameramento di un miliardo e 200 milioni, da parte dello Stato, che viene destinato alla bonifica ambientale: in Commissione se ne è discusso e il Ministro è stato puntuale a questo proposito. Mi chiedo però quale progetto ci sia dietro, per quella che era l'industria siderurgica. Come è noto, le questioni sono ancora tutte in piedi e niente si dice in questo decreto-legge che non sia sull'utilizzo di risorse per la bonifica ambientale. Ciò è giusto e va bene, ma in un decreto-legge sul Mezzogiorno occorre dire cosa il Governo impegna per il futuro di quello che era il più grande stabilimento produttivo siderurgico d'Europa. Nel decreto-legge in esame non c'è alcuna parola su coloro che hanno partecipato e vinto il bando e sulle questioni che sono tutte in piedi. Penso però che questa sarebbe dovuta essere la sede opportuna per affrontare questi temi.

Insomma, analizzando l'insieme del decreto-legge, a me pare che stia tutta qui la natura della nostra considerazione negativa e del nostro voto negativo, ovvero nell'idea che il Mezzogiorno d'Italia ricompare da qualche parte - e ho la sensazione che nel Governo ci fosse l'idea che dovesse ricomparire - e ciò è un bene, ma è un male il modo in cui è ricomparso, che ci pare profondamente insufficiente. O un provvedimento sul Mezzogiorno si nutre di un dibattito, che il Governo traduce poi in misure e fonti di finanziamento per quelle misure, in maniera cospicua, moderna, che prenda a base le vocazioni imprenditoriali vere del Mezzogiorno d'Italia, oppure continueremo ad arrancare.

Concludendo, è vero che l'Italia sta crescendo, ma i due problemi che ci caratterizzano continuano a sussistere per intero. L'Italia cresce meno degli altri Paesi e il Mezzogiorno d'Italia cresce meno dell'Italia. Ho visto molte analisi prendere in considerazione un piccolo settore o qualcuno che è andato meglio, ma chi vive lì tutti i giorni sa che le cose stanno esattamente così e che i giovani cervelli che emigrano spopolano il Mezzogiorno d'Italia e lo spogliano del meglio che c'è e, d'altra parte, ciò che c'è non viene valorizzato per riattrarre nel mercato quelle energie e per consentire a quei servizi e a quei prodotti di esprimere il meglio di sé, nel nuovo contesto internazionale nel quale

viviamo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge sul Mezzogiorno, che il ministro De Vincenti ha prima illustrato con grande approfondimento e, naturalmente, voterà a favore della questione di fiducia, che il Governo ha posto in maniera significativa sul provvedimento in esame. Il Governo è consapevole che un tassello fondamentale della sua azione sta nel successo di una strategia di rilancio dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno. In queste settimane si moltiplicano i segnali positivi sul versante dell'economia che dimostrano che il lavoro paziente e tenace, portato avanti negli anni di questa legislatura, sta cominciando a dare i suoi frutti. Sono straordinariamente positivi i risultati sul fatturato dell'industria che l'ISTAT ha pubblicato ieri: il tendenziale registra un più 7,6 per cento, anno su anno (mese di maggio 2017 su mese di maggio 2016). Questo 7,6 per cento è frutto di una media tra una crescita del mercato interno del 6,7 per cento e delle esportazioni del 9,3 per cento. C'è un sistema industriale italiano che si è rimesso in moto. Questo ormai è un dato perché si vanno ripetendo queste analisi.

C'è la crescita del PIL. Tutti gli osservatori nazionali e internazionali hanno corretto le stime al rialzo. Vi ricordate quando eravamo abituati a correggere al ribasso perché il Governo era stato, in altri tempi, sempre eccessivamente ottimista? Questa volta sta succedendo il contrario. Ogni volta le stime vengono corrette al rialzo. Adesso siamo, per consenso largamente condiviso tra tutti gli osservatori, all'1,4 per cento e non è detto che prima della fine dell'anno non avremo una sorpresa ulteriormente positiva. Non c'è solo la crescita quantitativa della produzione e del reddito perché si registra anche un dato interessante sulla redistribuzione del reddito. È di poche settimane fa un rapporto dell'ISTAT che dimostra come per la prima volta, dopo anni, ci sia stata un'inversione di tendenza nella crescita della diseguaglianza: le disuguaglianze hanno cominciato, sia pure di pochi decimali di punti, a ridursi, così come ha cominciato a ridursi l'area a rischio di povertà. Dentro questi dati ci sono i dati positivi sul Mezzogiorno. Non è vero che siamo ancora nel *trend* per il quale il Mezzogiorno è l'ultimo vagone della ripresa italiana. Stamattina, con l'onestà intellettuale che tutti gli riconosciamo, il senatore Mandelli di Forza Italia ha riconosciuto che anche i dati sul Mezzogiorno sono positivi. Naturalmente si tratta di un cammino che sta dando i suoi frutti e che va consolidato.

Ebbene, questo provvedimento è stato presentato dal Governo ed è stato arricchito dal lavoro parlamentare, nel quale la Commissione bilancio è riuscita a essere un luogo di riflessione, di dialogo e di dibattito serio - lo ha riconosciuto il Ministro - anche per merito dei rappresentanti dell'opposizione, che hanno intessuto con il Governo e la maggioranza un confronto di merito e non muscolare. Il provvedimento mira a consolidare lo sviluppo del Paese attraverso il consolidamento dello sviluppo del Mezzogiorno puntando su cinque fattori che a me sembrano gli ingredienti di una strategia innovativa che, per certi versi, ha anche dei caratteri di sperimentalità; ma il riformismo è anche sperimentare strade nuove e misurare i risultati e correggere ciò che non funziona per migliorarlo. Lo abbiamo fatto su tante questioni. Pensiamo al capitolo *jobs act*; ci sono cose che hanno funzionato egregiamente e altre meno. Il riformismo osa l'innovazione e poi misura i risultati ed, eventualmente, aggiusta il tiro. In questo decreto-legge ci sono misure molto innovative e vedremo i risultati che daranno. A me pare che la strategia punti su cinque fattori. Il primo è il bisogno di favorire la nascita, lo sviluppo e la diffusione di un tessuto imprenditoriale. Lo sviluppo e l'occupazione li fanno le imprese e non il Governo per decreto-legge. E questa scommessa su 100.000 giovani imprenditori, ai quali si dà uno strumento finanziario per avviare una loro attività imprenditoriale, è una grande scommessa civile, prima ancora che economica, di straordinaria importanza per il Mezzogiorno.

Per tanti anni abbiamo lamentato il fatto che lo sviluppo del Mezzogiorno fosse affidato alle grandi cattedrali nel deserto.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 16,11)**

(*Segue* TONINI). Beh, adesso stiamo lavorando proprio perché invece ci sia questo tessuto

imprenditoriale, una cultura imprenditoriale che, a partire dal mondo giovanile, possa affermarsi e diventare un elemento di solidità dello sviluppo del Mezzogiorno.

Tutto ciò senza però trascurare il nocciolo duro, l'elemento più forte dello sviluppo, che è quello di attirare grandi investimenti. Proprio a questo mira il secondo caposaldo del provvedimento, vale a dire l'istituzione delle Zone economiche speciali chiamate ad attrarre notevoli investimenti attorno ai porti. Questo è un dato di straordinaria importanza perché dà il senso dell'apertura. Prima il senatore Azzollini parlava della via della seta. Cos'è questa scelta del Governo di provare a costruire grandi investimenti attorno ai porti se non l'idea di fare del Mezzogiorno una delle porte fondamentali per l'Europa?

Il terzo punto prevede meno burocrazia, più semplificazione. Mi riferisco cioè a tutto il pacchetto di norme che devono aiutare chi opera nel settore economico e sappiamo quanto al Sud il tema della burocrazia ancor più che al Nord (anche al Nord, ma al Sud in misura maggiore) si intrecci con la corruzione e con il malaffare. Pertanto, più la vita diventa semplice dal punto di vista amministrativo, più diventa lineare, più si attirano investimenti e si combatte in maniera significativa la corruzione e la criminalità.

Il quarto punto riguarda il capitale umano, cui è dedicato un capitolo intero, con l'obiettivo di riequilibrare gli investimenti nel campo del sapere e della conoscenza a favore del Mezzogiorno. Il quinto punto riguarda invece le risorse ambientali, che devono essere valorizzate perché l'ambiente è senz'altro una delle grandi e straordinarie risorse del Mezzogiorno.

Si tratta, quindi, di una strategia a tutto campo, di respiro, fatta con umiltà. Non c'è la presunzione di dire che abbiamo trovato la soluzione con la S maiuscola ai grandi e drammatici problemi del Mezzogiorno, ma l'umiltà di dire che abbiamo individuato alcune vie concrete sulle quali avanzare con serietà, pazienza e tenacia: gli ingredienti che ci hanno portato a far compiere a questo Paese significativi passi avanti nel corso di questa legislatura, con l'aspettativa e la legittima ambizione di poterne fare altri nei prossimi mesi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.800 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Zavoli, Pinotti, Olivero, Gualdani, Gentile, Dalla Zuanna e Minniti.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Rossi Maurizio).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Rossi Maurizio.

PEGORER*,segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori:*

Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Molinari, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Nencini

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Uras

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no *i senatori:*

Airola, Amidei, Amoruso, Aracri, Arrigoni, Augello, Auricchio, Azzollini

Barani, Barozzino, Bellot, Bernini, Bertorotta, Bisinella, Blundo, Bocca, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli

Calderoli, Caliendo, Candiani, Cappelletti, Carraro, Casaletto, Cassinelli, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Compagnone, Consiglio, Cotti, Crosio

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, Davico, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Siano, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Donno

Endrizzi

Falanga, Fattori, Ferrara Mario, Floris, Fucksia

Gaetti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Girotto

Langella, Lezzi, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi

Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Milo, Mineo, Montevecchi, Moronese, Munerato, Mussini

Nugnes

Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia

Quagliariello

Razzi, Rizzotti, Rossi Mariarosaria, Rossi Maurizio Giuseppe

Santangelo, Sciascia, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Serra, Sibilia, Simeoni, Stefani

Taverna, Tosato

Vacciano, Volpi

Zin, Zuffada.

(Il senatore Stefano dichiara di non partecipare al voto).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.800 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	273
Senatori votanti	271
Maggioranza	136
Favorevoli	154
Contrari	117

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 91.

Discussione del disegno di legge:

(2879) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 17,03)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2879, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Marino Mauro Maria, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MARINO Mauro Maria, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signor Sottosegretario, il testo all'attenzione dell'Assemblea, già approvato dalla Camera dei deputati, reca i due decreti-legge adottati dal Governo nn. 89 e 99 del 2017. La Commissione non ha apportato modifiche a tale testo. Do atto a tutti i Gruppi, pur nella diversità di orientamento, di aver affrontato le questioni di maggior rilievo nella consapevolezza di un *iter* ristretto nei tempi e limitato nella possibilità di apportare modifiche, così come richiesto dal Governo.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI**(ore 17,05)**

(*Segue* MARINO Mauro Maria, *relatore*). Tuttavia, anche grazie alla disponibilità del sottosegretario Baretta, è stato possibile convergere su una serie di ordini del giorno accolti dal Governo su tematiche che potranno impegnare la maggioranza, ma anche l'intera Assemblea, nei prossimi mesi.

Il decreto-legge n. 99, riferito alla crisi delle banche venete, rappresenta un ulteriore passo verso la completa stabilizzazione del sistema bancario italiano, così come ha ricordato il Presidente della Repubblica proprio oggi. La crisi finanziaria del 2007-2010 non aveva sostanzialmente creato eccessivi problemi alle banche italiane, poiché non alle prese con le conseguenze delle crisi che avevano colpito le banche d'affari e quelle maggiormente esposte al rischio di mercato per il crollo dei corsi azionari.

Quando la crisi finanziaria ha pesantemente colpito il debito sovrano e in ragione dell'esposizione delle banche italiane verso il Paese per l'ingente volume di titoli di Stato detenuti, è sembrato necessario impostare una politica di separazione tra il debito bancario e quello sovrano. Negli stessi anni, la crisi economica ha inciso pesantemente sui bilanci bancari, con l'accumularsi di crediti deteriorati. Proprio negli stessi anni, per alcune banche sono emersi comportamenti gestionali di sottovalutazione del rischio di credito, che hanno contribuito a deteriorare la redditività e ad appesantire i bilanci. Infine, ma non ultimo, la redditività del comparto è andata assottigliandosi, impedendo la ricostituzione di

risorse per fronteggiare il deterioramento dei bilanci stessi. Dal 2014 in poi è stata varata l'unione bancaria, che, come è noto, contempla sia un meccanismo di risoluzione unico, sia la risoluzione senza risorse pubbliche, nonché il fondo di garanzia dei depositi alimentato dalle banche.

Dalla fine del 2015 l'Italia ha sperimentato, in accordo con le autorità europee, tre diverse opzioni di intervento. La prima è il *burden sharing* con risoluzione, vendita delle banche risolte e rimborso dei detentori di titoli subordinati. La seconda è la ricapitalizzazione precauzionale con continuità aziendale e ristoro dei detentori di titoli. La terza è la liquidazione amministrativa con scorporo delle sofferenze e cessione a un soggetto terzo con risorse pubbliche e ristoro dei creditori. E mai, dico mai, è stata sperimentata la quarta fattispecie, quella tanto temuta del *bail in*.

Ho voluto ripercorrere le tappe degli interventi, poiché ritengo che in ognuna delle occasioni si sia operato tutelando depositanti, correntisti, prenditori di credito e lavoratori dipendenti, con un'ottica di sistema che ha prevalso anche quando la grandezza delle banche non aveva un valore sistemico. Semmai, va detto che è stato fronteggiato un effetto di contagio che non si è mai concretamente manifestato, ma che in alcune circostanze poteva certamente presentarsi.

La domanda che è stata posta in tutte e tre le occasioni è: si poteva fare diversamente? Onestà intellettuale vuole che si accettino le differenti condizioni date per i tre casi citati, che si comprenda il ruolo attivo del Governo nell'interlocuzione con le autorità europee e che si tenga conto del contributo degli enti privati. A condizioni date, ritengo che anche la soluzione recata dal decreto-legge sia la più rispondente alle finalità enunciate in precedenza. Del resto, anche la riapertura del cantiere europeo, con le proposte di modifica della direttiva sulla risoluzione degli enti creditizi e quella sui requisiti patrimoniali, stanno a testimoniare che la definizione delle regole del sistema bancario è un *work in progress*, nel quale non esistono ricette precostituite e soluzioni valide per tutti e sempre.

Permettetemi una brevissima digressione per dare conto di come i problemi posti dalla crisi finanziaria abbiano imposto di rivedere schemi e analisi prima mai messi in dubbio. Pensate che in uno dei manuali universitari di tecnica bancaria più diffusi, edito dieci anni fa, quindi prima della crisi finanziaria, la definizione di rischio sovrano per le banche era attribuita esclusivamente al rischio di finanziamenti a imprese estere o a Stati esteri, non essendo contemplato che il rischio per la banca potesse derivare dalla detenzione di titoli dello Stato di residenza.

Tornando alle banche venete, è a tutti noto, anche per le risultanze delle due indagini conoscitive condotte dalla Commissione, che la gestione del credito presentava irregolarità e scarsa valutazione del rischio di credito; che lo *status* di banca popolare aveva talvolta favorito la scarsa trasparenza e l'irresponsabilità dei gruppi dirigenti, percepiti come inamovibili; che la crisi economica del territorio non poteva non riflettersi sui bilanci delle banche; che i tentativi del *management* di tenere a galla la banca ha dato vita a pesanti pressioni su correntisti e affidatari per l'acquisto di azioni per valori che sono poi crollati in pochi mesi.

Va ricordato in premessa che il 23 giugno 2017 la Banca centrale europea ha dichiarato le due banche in condizione di dissesto (*failing or likely to fail*). Il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel provvedimento in esame.

La Commissione ha altresì ritenuto che tali misure siano in linea con la regolamentazione europea in materia di aiuti di Stato alle banche e, in particolare, con la citata comunicazione della Commissione del luglio 2013 (la *banking communication* sugli aiuti di Stato al settore bancario), in quanto gli attuali possessori di azioni e di obbligazioni subordinate hanno pienamente contribuito ai costi del risanamento, riducendo così il costo dell'intervento per lo Stato.

Passando al testo del provvedimento, l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 2 del provvedimento, ad esito della positiva decisione della Commissione dell'Unione europea sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, di sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, prevedendo la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente e infine di adottare misure di sostegno pubblico per la predetta cessione.

L'articolo 3 del provvedimento consente ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione, o parti di essa, a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria, di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente. Tale soggetto è stato in particolare individuato in Intesa Sanpaolo.

Per completezza, va ricordato che la Banca d'Italia, nell'apposito *dossier* sulla crisi delle due banche, ha chiarito che per la scelta del contraente, seguendo le consuete indicazioni della Commissione europea, è stata avviata una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria, con l'ausilio di un consulente indipendente scelto dopo una gara. È stata predisposta una *data room* con i dati analitici delle due banche; cinque gruppi bancari e un gruppo assicurativo hanno fatto richiesta di accedervi. Al termine del periodo concesso sono state avanzate due offerte vincolanti: una di Unicredit, riferita soltanto a una parte molto piccola del complesso da vendere, e l'altra di Intesa Sanpaolo, risultata vincente.

Nel complesso, pur nei ristrettissimi tempi a disposizione, la procedura ha consentito agli acquirenti potenzialmente interessati di valutare l'opportunità di formulare una proposta. I tempi per la selezione dell'acquirente sono stati condizionati, tra l'altro, dall'evoluzione delle negoziazioni sul progetto di ricapitalizzazione precauzionale, abbandonato solo pochi giorni prima dell'avvio della procedura di selezione.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel proprio bollettino del 10 luglio 2017, ha ritenuto che la cessione a Banca Intesa e la relativa concentrazione non sia idonea a pregiudicare l'assetto concorrenziale dell'offerta in alcuno dei mercati rilevanti.

Dopodiché, la norma continua disponendo che se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (disciplinate dal decreto-legge n. 237 del 2016), il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo. La norma stabilisce inoltre che il concessionario sia individuato anche sulla base di trattative a livello individuale, come dicevo prima, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, basta che sia aperta, concorrenziale e non discriminatoria.

L'articolo 4 autorizza il Ministro a effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete. Più in dettaglio, si tratta dei seguenti interventi: la concessione della garanzia dello Stato a copertura dello sbilancio di cessione; l'erogazione di un supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario per un ammontare idoneo a fronteggiare l'assorbimento patrimoniale derivante dall'attività ponderata per il rischio acquisito; la concessione della garanzia dello Stato sull'adempimento di obblighi delle due banche in liquidazione in relazione a impegni, dichiarazioni e garanzie da essi assunti; da ultimo, l'erogazione al cessionario di fondi a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale. Complessivamente, dunque, l'iniezione di liquidità è pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali arriva a un ammontare massimo di circa 12 miliardi.

L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la gestione di attività SGA SpA da parte dei commissari liquidatori dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA SpA. A quest'ultima è attribuita l'amministrazione degli stessi.

L'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della

liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione. Tali soggetti possono accedere alle prestazioni del fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2016 in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine del novembre 2015.

L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP. In sintesi, si dispone che le cessioni di azienda previste dall'articolo 3 determinano anche la cessione delle DTA. Le stesse cessioni sono considerate cessioni di rami d'azienda e quindi escluse dall'IVA. Le eventuali plusvalenze sono inoltre esenti ai fini IRES e IRAP.

L'articolo 9 stabilisce che le misure all'esame siano adottate nei limiti della disponibilità del Fondo istituito dal decreto-legge n. 237 del 2016 «Tutela del risparmio nel settore creditizio».

Ritengo, pertanto, che il decreto-legge in esame sia, alla luce delle considerazioni appena fatte, un tassello importante, rivolto a una controparte che legittimamente si attende che gli accordi sottoscritti con il Governo siano definitivamente convertiti. Sullo sfondo rimangono le modifiche alla struttura normativa di fonte europea. Anche su tale fronte la Commissione finanze si accinge, inoltre, a inviare alla Commissione europea una serie di circostanziate proposte per contribuire, *ex ante*, al processo normativo.

Le questioni che rimangono da affrontare, nello spirito su indicato, sono le seguenti. Le responsabilità dei *manager* per la crisi delle banche: a normativa vigente esiste un problema di percezione di sostanziale mancanza di incisività in termini di sanzioni dei comportamenti irregolari, illeciti o fraudolenti.

Nonostante le misure di ristoro anche nei confronti dei detentori di obbligazioni (strumenti finanziari con carattere di investimento ben diversi dai depositi e dalle stesse azioni), resta l'esigenza di ricostruire un saldo rapporto di fiducia con le banche. Di diverso carattere è la questione di un intervento normativo che tuteli gli amministratori delle banche oggetto di liquidazione coatta per le azioni poste in essere dopo la richiesta di intervento dello Stato.

L'ampliamento dei beneficiari va visto in un'ottica di sistema.

Molto rilevante è il chiarimento sul trattamento fiscale degli indennizzi: è stato chiarito definitivamente che non occorre alcun intervento normativo per esentare dal prelievo le somme ricevute a titolo di indennizzo dagli aventi diritto per tutte le vicende bancarie di questi anni.

Infine, i crediti deteriorati: è a tutti noto che il rischio percepito per il sistema bancario italiano per la massa di crediti deteriorati è molto alto, sia nel mercato sia tra le autorità europee. Va detto che le soluzioni in campo oggi sono molteplici e vanno dall'iniziativa dei singoli istituti di credito, alla SGA, alla quale vengono trasferiti i crediti deteriorati della banche venete. L'obiettivo, ribadito in audizione dal ministro Padoan, è quello di creare un mercato di tali *asset* che tagli le aspettative di centri di speculazione finanziaria, pronti a cogliere le occasioni di acquistare a prezzi molto bassi crediti recuperabili. È peraltro noto che tale obiettivo è stato reso più difficile dalla originaria valutazione degli *asset* delle quattro banche poste in risoluzione.

Le procedure fallimentari e di recupero dei crediti sono state modificate, ma ci vorrà del tempo affinché la riduzione dei tempi di recupero si rifletta sui prezzi. In Commissione è emerso un consenso sull'idea di creare un veicolo speciale pubblico europeo in grado di assistere le banche nell'opera di pulizia dei bilanci. *Medio tempore* è opportuno riflettere sull'impegno pubblico nazionale per costituire un analogo strumento.

Ci sono in campo iniziative che meritano un approfondimento: la Commissione finanze se ne occuperà nei prossimi giorni, stimolando un'iniziativa di indirizzo al Governo.

Concludo sottolineando gli ordini del giorno accolti dal Governo in tema di tutela dei livelli occupazionali e delle opere d'arte presenti nel patrimonio delle banche liquidate. È stato questo un modo, pur nella ristrettezza dei tempi e nella complessità della procedura, per testimoniare l'attenzione che la Commissione tutta ha posto, non solo per preservare con questo intervento il Paese da rischi

significativi, ma anche per tutelare aspetti locali che erano indissolubilmente legati alla storia delle due banche ed alla tradizione della Regione in cui sono nate.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, la soluzione prospettata dal Governo per il salvataggio delle due banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, evidenzia ancora una volta, come abbiamo ripetuto continuamente, il medesimo approccio che ha caratterizzato la gestione delle crisi bancarie degli ultimi anni e cioè quello di procrastinare il più possibile la soluzione dei problemi, subordinando la logica economica a quella politica, in questo caso per non interferire con le elezioni amministrative, rinvio che peraltro non è servito a molto, visti i risultati delle elezioni. Infatti, già nell'aprile 2017 secondo il commissario europeo alla concorrenza Margrethe Vestager, stante l'approssimarsi della consultazione elettorale di giugno, un eventuale salvataggio delle due banche da parte del Governo avrebbe costituito una zavorra sul consenso.

Il Governo dichiarò che l'intervento del fondo Atlante sarebbe stato risolutivo, così nell'arco di un anno sono stati bruciati 3,5 miliardi di euro e adesso regaliamo dai 5 ai 20 miliardi a Banca Intesa, senza che il pubblico entri in possesso neanche di un'azione. Nei giorni successivi all'emanazione del decreto-legge in questione, il consiglio di amministrazione di Intesa ha chiesto espressamente che l'operazione non abbia alcun impatto sul proprio patrimonio e sulla politica di distribuzione dei dividendi e che comunque l'esito positivo dell'operazione sia subordinato ad una conversione in legge del decreto senza modifiche. Questo non si era ancora mai visto: un Parlamento che è costretto a legiferare, a convertire un decreto-legge con la pistola puntata. Oltre a questo, ci apprestiamo a convertire questo decreto-legge attraverso l'ennesimo ricorso alla fiducia.

Ma vede, signora Presidente, si è continuato a procedere in questo modo piuttosto che procedere al profondo ripensamento dell'attuale disciplina bancaria che, a partire dalla separazione tra i due tipi di banche (commerciali e di affari), le metta nella condizione di esercitare pienamente il ruolo loro assegnato, *in primis* di garanti dei depositi e poi di soggetti di trasmissione della politica monetaria. Il Governo continua colpevolmente ed irresponsabilmente a gestire le crisi del sistema bancario con logica emergenziale, spingendosi persino ad emanare decreti-legge come quello in questione, che presenta profili di palese illegittimità costituzionale.

Vede, Presidente, non lo abbiamo scritto soltanto noi nella nostra questione pregiudiziale: già ieri è stato evidenziato anche da giornali e commentatori autorevoli, come «Il Sole 24 Ore», che certamente non è giornale che può essere ascritto alla nostra area politica e che ha, in modo spietato, rilevato tutti i profili di incostituzionalità palese presenti all'interno di questo decreto-legge.

Il perimetro normativo disegnato da questo decreto-legge, entro cui si realizzerà il salvataggio delle due banche, è il risultato (e questo è il principale elemento di palese incostituzionalità) di un quadro ampiamente derogatorio - implicitamente o esplicitamente - di numerose disposizioni vigenti poste a tutela del risparmio e delle fede pubblica, capace di determinare una grave compromissione dei principi basilari che governano le procedure concorsuali.

Il Governo ha deliberatamente imposto il primato dell'interesse pubblicistico alla stabilità del sistema bancario su quello dei creditori sociali e ha sospeso la validità di ogni disposizione vigente che potesse risultare di ostacolo alla cessione al cessionario (Banca Intesa Sanpaolo) delle parti sane delle due banche venete.

Inoltre, si evince che l'operazione è stata incomprensibilmente avallata anche dalle autorità europee, che in un primo tempo, invece, avevano giudicato incompatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato l'operazione di ricapitalizzazione precauzionale delle due banche, qualora effettuata senza l'apporto di capitali privati, salvo poi autorizzarla successivamente.

Con il decreto-legge in esame, lo Stato, anche in deroga (ed è la prima deroga) alle proprie norme di contabilità, concede al cessionario un supporto finanziario al fine di mantenere inalterati i parametri

patrimoniali dell'istituto ceduto e di sostenere interventi di ristrutturazione del medesimo, oltre ad una garanzia statale sull'adempimento degli obblighi da parte dei soggetti in liquidazione e di loro crediti in sofferenza, per un importo complessivo di risorse mobilitate pari a circa 17 miliardi di euro.

Un'ulteriore deroga alla normativa è contemplata laddove si specifica che «la continuazione dell'esercizio dell'impresa (bancaria) è disposta (...) senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza», autorizzazioni poste dall'ordinamento giuridico a tutela di eventuali pregiudizi che possano derivare ai creditori dalla continuazione dell'attività.

Inoltre, un trattamento differenziato e discriminatorio è sancito laddove il decreto-legge stabilisce che «l'accertamento del passivo delle due banche in liquidazione è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti, retrocessi o sorti dopo l'avvio della procedura», in barba al principio della *par condicio creditorum*, medesimo principio disatteso dall'articolo 3, comma 1, che autorizza i commissari liquidatori ad agire in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2741 del codice civile, per il quale «i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore».

Derogate anche diverse disposizioni legislative vigenti, incluse le norme che impongono, in caso di passaggio di proprietà, la conformità dei dati catastali allo stato di fatto degli edifici, nonché quelle sugli abusi edilizi.

«Non si applicano» - recita testualmente il provvedimento - «le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori». Tutte previsioni che alimentano più di qualche dubbio sulle conformità del patrimonio immobiliare delle due banche venete.

Il testo, inoltre, si tinge di giallo quando testualmente stabilisce che: «Il cessionario è individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto». Tale disposizione serve a legittimare un'individuazione, quella di Banca Intesa, già perfezionata in un indefinito passato, in maniera opaca, da parte del Governo.

Si dispone, inoltre, che, «per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale», la concentrazione in mano al cessionario derivante dalla cessione si sottrae alla disciplina *antitrust* (altra deroga). Pertanto, Banca Intesa potrà tranquillamente acquisire una posizione dominante nel mercato del credito veneto.

Lo specialissimo e ibrido regime che sottende l'intero provvedimento realizza una netta separazione degli elementi attivi delle due banche cedute (*good bank*) dalle loro passività (*bad bank*), con un trattamento pregiudizievole dei creditori sociali, i quali potranno far valere le loro ragioni solo nei confronti di una procedura di liquidazione coatta priva di elementi dell'attivo e quindi con possibilità di soddisfacimento alquanto remote, se non inutili.

In conclusione, quindi, voi potete ovviamente continuare a utilizzare questi provvedimenti emergenziali, che si concludono tutti con la fiducia, per far approvare queste misure, ma i profili di incostituzionalità, come ho detto fin dall'inizio, sono assolutamente palesi, descritti ampiamente e ormai discussi anche pubblicamente. Numerose disposizioni contenute nel provvedimento, se approvate, saranno, a nostro avviso, inevitabilmente sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, che sarà chiamata, *in primis*, a bilanciare le loro previsioni con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione (che viene continuamente messo in discussione in questo provvedimento), quello della libertà di iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 e quello della tutela del risparmio sancita dall'articolo 47.

Per tutti questi motivi di palese e ricorrente illegittimità costituzionale chiediamo di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2879. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, abbiamo sollevato una questione pregiudiziale, come facciamo ogni volta che vengono emanati decreti?legge da parte di questo Governo, perché si sta

continuamente abusando del sistema previsto in Costituzione. Anche questa volta il Governo vuole attribuirsi un potere smisurato che travalica le sue prerogative. In questo modo l'Esecutivo vuole assoggettare a sé le leggi che praticamente si confeziona su misura.

Il decreto-legge al nostro esame interviene a seguito di un insieme di provvedimenti che sono intervenuti sul sistema bancario, in particolare su quello veneto. Tra l'altro, qui si vorrebbe far valere la necessità e l'urgenza, forse dimenticando che da tempo è stato sollecitato un intervento che scongiurasse il rischio di *default* e che potesse così tutelare i risparmiatori.

La situazione di dissesto della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca è nota da diversi anni e da tempo è stato chiesto un intervento che però non è arrivato. Anzi, si sono succeduti una serie di provvedimenti che non hanno fatto altro che condurre da un sistema fallimentare a un sistema disastroso. Siamo arrivati, dopo troppe esitazioni - per non parlare addirittura di collusioni - alla necessità di intervenire su una situazione ormai insostenibile. Tra l'altro, si è utilizzato lo strumento del decreto-legge permettendo così al Governo di tentare di imporre un preciso contenuto del provvedimento.

Vorrei ora denunciare l'assenza dei presupposti costituzionali per il ricorso allo strumento del decreto-legge:*in primis* la necessità di intervenire era già palese anni fa. Non è oggi che si sono determinate la necessità e l'urgenza, perché queste condizioni sono intervenute nel momento in cui è stato approvato il provvedimento che ha previsto la quotazione in borsa delle banche popolari. Si sapeva già allora che si sarebbe creato una situazione disastrosa e quindi vi è l'aggravante dell'intenzionalità.

Non sono finite qui le censure. Noi riteniamo che questo decreto-legge sia palesemente incostituzionale: si sta parlando di una speciale procedura di insolvenza, ma ricordiamo ciò che è stato anche rilevato in sede di audizione presso la stessa 6a Commissione del Senato, quando un esponente del Consiglio di vigilanza della BCE ha ritenuto che questo è un precedente per favorire l'aggiramento delle regole in futuro.

Ci accorgiamo subito che c'è una violazione delle norme stesse del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 101 del Trattato pone il divieto dello sfruttamento della posizione dominante. Qui ci troviamo invece, in effetti, a consegnare materialmente ad un operatore privato una struttura bancaria di una zona strategica come quella del Veneto, con modalità che suscitano sospetti in ordine alla trasparenza e alla linearità della relativa procedura. Arrivando a questo punto, il Governo è stato quasi ricattato affinché accettasse le proposte di un' impresa - che unisce i propri 800 sportelli agli altri 900 sportelli di un sistema bancario - che reggeva l'attività di risparmio e di investimento di tutta la Regione Veneto.

Queste norme violano la Costituzione anche per quanto riguarda il mancato rispetto dell'uguaglianza e della parità di trattamento tra situazioni analoghe. Le norme, infatti, trattano in maniera palesemente diversa i singoli sottoscrittori delle obbligazioni in ragione del titolo in base al quale esse sono state sottoscritte, discriminando a seconda che esse siano state sottoscritte prima o dopo la data del 12 giugno 2014. Una disparità di trattamento palese vi è anche tra gli azionisti e i risparmiatori della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca rispetto ai detentori dei titoli subordinati del Monte dei Paschi di Siena (MPS), che, guarda caso, hanno avuto la possibilità di usufruire della conversione dei propri *bond* in azioni, che sono state poi riacquistate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Invece ora gli azionisti della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca si devono sottoporre a complicati meccanismi, come quelli del ristoro forfetario e delle procedure arbitrali.

Oltre alla lesione del principio della libertà di concorrenza siamo costretti a denunciare la violazione aperta dei principi di giustizia, perché ci siamo trovati di fronte a delle situazioni per le quali sono pendenti numerose cause e azioni giudiziarie nei confronti della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, che, ricordiamolo, nel nostro territorio erano supportate non solo dal mondo della comunicazione, ma anche da *testimonial* importanti e dalle associazioni di categoria. Tutto il mondo credeva in queste banche; erano stati fatti investimenti ed era passata l'immagine della solidità delle banche, che, con il senno di poi e, purtroppo, alla luce dei fatti accaduti, si sono rivelate un autentico disastro, non solo economico, ma anche di tipo sociale. Abbiamo visto azionisti e risparmiatori che

hanno investito tutto in queste azioni, i proventi del lavoro e i risparmi di una vita, o addirittura imprenditori che hanno aperto dei fidi, offrendo in garanzia le medesime azioni, su sollecitazione degli stessi funzionari e di chi lavorava all'interno di tali banche. Abbiamo visto un sistema in cui quello che si credeva fosse vero, in realtà non lo era. Purtroppo, alla dissennata e irresponsabile azione governativa della maggioranza, che ha emanato una serie di provvedimenti che hanno aumentato i danni, si uniscono delle condotte, che purtroppo possiamo definire delinquenziali, da parte della dirigenza di queste banche. A tal proposito, proprio di recente abbiamo visto l'apertura di alcune procedure giudiziarie. Riscontriamo però, in questo caso, il difetto della giustizia, perché le fattispecie per le quali vengono chieste le incriminazioni riguardano ipotesi punite molto lievemente nel nostro ordinamento. Pertanto, chi si è reso responsabile di queste operazioni spesso avendo agito in conflitto di interessi non sarà punito e questa sarà la più grande onta che subiranno gli azionisti e i risparmiatori di queste due banche venete. Essi si troveranno depauperati, vedranno azzerati tutti i loro proventi e i loro piccoli o grandi patrimoni, che erano stata assicurati all'interno di queste banche, e si troveranno anche negato il diritto alla giustizia, perché vedranno i responsabili impuniti. Nulla è stato fatto, sino ad oggi, per agire, per individuare e per punire esattamente i responsabili. Nulla si è fatto per prevedere delle norme a tutela dei risparmiatori, i quali hanno delle cause aperte. Vi sono delle procedure che questo procedimento rischia assolutamente di vanificare. Chi avrà dei diritti li potrà probabilmente far valere nei confronti di un *bad bank* completamente nullatenente o, comunque, insolvibile.

La situazione si sarebbe potuta risolvere se la politica fosse stata attenta e responsabile. Se in Veneto, che è sempre stato il motore dell'Italia, produttore di reddito e "fornitore" di imposte e tasse per tutto lo Stato italiano, sono avvenuti episodi come questi significa che è stata tolta la linfa stessa del Veneto, rappresentata dal risparmio e dall'attività d'impresa. Sorgono dei dubbi. *Cui prodest*? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Endrizzi per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, se piuttosto che rottamare la mia vecchia auto la vendessi ad un euro, lei mi di direbbe: «Bravo!»; ma se l'acquirente si vedesse pagate da me le riparazioni e gli dessi una garanzia di tre anni, mi guarderebbe un po' strano. Se lo facessi con soldi pubblici, mi dica lei come mi chiamerebbe. È quello che accade con questo decreto-legge a Intesa-San Paolo, cui vengono regolate due banche al prezzo di un euro e lo Stato - cioè i cittadini - si accolla 5 miliardi di costi, più 12 di garanzie pubbliche. È solo l'ultimo episodio. Nel 2011 il Governo Monti presta 4,1 miliardi di euro a Monte Paschi e con il successivo decreto salvabanche altri miliardi di garanzie sulle obbligazioni tossiche. Nel 2013 il Governo Letta stanzia 19,8 miliardi per le perdite sui crediti; a gennaio 2014 vengono dati 7,5 miliardi con il decreto Banca Italia. Nel 2015, con il Governo Renzi c'è l'ennesimo decreto salvabanche con 4 miliardi per quattro istituti, tra cui Banca Etruria di papà Boschi. Si arriva, infine, al Governo Gentiloni Silveri che concede prima 5,4 miliardi al Monte Paschi di Siena e ora 17 miliardi per le banche venete. In sei anni siamo arrivati alla spaventosa cifra di 85 miliardi di euro. Basta regali! Se lo Stato assume gli oneri del risanamento, acquisisca anche la proprietà e i vantaggi futuri. Non ci ha insegnato nulla l'esperienza con la FIAT? Privatizzate gli utili e scaricate sul pubblico le perdite. È una legge irragionevole e viola i principi derivati dall'articolo 3 della Costituzione. L'articolo viene vieppiù violato laddove per Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza si dispone un trattamento *ad hoc*, generando un'evidente e grave disparità rispetto ad altri istituti di credito, ma soprattutto tra azionisti e obbligazionisti (macellati come agnelli sacrificali) e creditori e correntisti. Tutti dovevano essere tutelati, come previsto dall'articolo 47 della Costituzione: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme».

Oggi abbiamo ricevuto una delegazione di associazioni delle vittime di queste banche, che ci hanno rappresentato la disperazione di chi ha perso i risparmi di una vita, a rischio di perdere ora anche la vita stessa. Ad un colosso come Intesa Sanpaolo, con un patto diretto e per un solo euro, si consente invece di aumentare il proprio patrimonio a 47 miliardi, 433 miliardi di raccolta diretta, 410 miliardi di

impieghi alla clientela e 6.100 sportelli bancari. I costi di ristrutturazione e rischi passati e futuri ricadono sui contribuenti, in barba alla libera concorrenza e all'articolo 41 della Costituzione. Secondo Mediobanca securities l'acquisizione è «virtualmente senza rischi» per l'istituto guidato da Carlo Messina, che «incassa opportunisticamente il premio della reputazione nazionale, negoziando con efficacia la stabilità e la credibilità che porta l'operazione». Ci guadagnerà 250 milioni di utili aggiuntivi entro il 2020, «dopo il taglio del 40 per cento dei costi operativi» grazie alla chiusura di 600 filiali, con un aumento del 6 per cento dell'utile per azione atteso.

Senza contare - dice il *report* - l'enorme potere di fissazione dei prezzi che Intesa Sanpaolo eserciterà in Veneto avendo una quota di mercato del 30 per cento. Siete folli!

Infine, con questo decreto-legge si coprono le responsabilità: evitando il fallimento, i comportamenti fraudolenti emersi dalle inchieste non si configureranno come bancarotta. Nessuno vuole il fallimento, ma in questo modo i termini della prescrizione resteranno troppo stretti per una procura come quella di Treviso, terz'ultima nel rapporto tra numero di magistrati e cittadini, con un solo sostituto procuratore e un paio di collaboratori amministrativi per migliaia di fascicoli. La prescrizione è già annunciata se non si interverrà a creare un *pool* dedicato a questo colossale scandalo. In questo caso, infatti, si prestavano soldi facili a imprenditori e politici amici; ai piccoli imprenditori, invece, si imponeva che acquistassero azioni per avere un credito e, quando cercavano di vendere quelle azioni per finanziarsi ulteriormente o per aiutare i figli, si prometteva piuttosto un prestito a interessi zero purché si "tenessero in corpo" le azioni tossiche.

Il decreto-legge viola inoltre l'articolo 3 della Costituzione laddove a questi amministratori si concede un aiuto di Stato a farla franca con un intervento *ad personas*. Eppure poteva andare anche peggio, perché era stato depositato un ordine del giorno che, da un lato, impegnava il Governo ad adottare misure perché detti amministratori fossero sempre condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dall'esercizio delle professioni, ma dall'altro proponeva di escludere la responsabilità per gli atti e i comportamenti successivi al 17 marzo 2017. Cosa è successo il 17 marzo 2017? Il testo prevedeva inoltre che la liquidazione non comportasse il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza, come invece prescrive la legge; una legge che non doveva valere per tutti. Mi duole peraltro vedere tra i firmatari la senatrice veneta Laura Puppato, atteso che nei corridoi ci si riferiva già al citato ordine del giorno come "odg Viola". Non è stato approvato, ma è stato approvato un altro ordine del giorno che prevedeva delle attenuanti.

Signor Presidente, per tutte le ragioni che ho potuto esprimere e per molte altre il decreto-legge in esame appare allora lesivo dell'articolo 3, oltre che degli articoli 24, 41 e 47 della Costituzione. A nome del gruppo M5S chiedo pertanto, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2879. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 17,48)**

PRESIDENTE. Poiché nessuno intende intervenire nella discussione, passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

LANGELLA *(ALA-SCCLP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2879

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP1), dal senatore Tosato e da altri senatori (QP2), e dal

senatore Endrizzi e da altri senatori (QP3).

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Martelli *(Brusio)*.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, magari aspettiamo un attimo che escano. Possiamo avere due minuti, affinché la gente esca? Così è oggettivamente impossibile.

PRESIDENTE. Prego di allontanarsi in silenzio, in maniera da dare la possibilità al senatore Martelli di iniziare il suo intervento. *(Brusio)*.

MARTELLI *(M5S)*. Mi sa che non ce la faremo mai.

PRESIDENTE. Sembra quasi la ricreazione. Un attimo di silenzio, per favore. Prego, senatore Martelli, cominci a parlare e vedrà che interesserà talmente i senatori che resteranno zitti.

MARTELLI *(M5S)*. Speriamo.

Signor Presidente, stiamo parlando, nel disinteresse generale, della più grande fregatura bancaria del Dopoguerra. Questo è stato spacciato come un salvataggio dei risparmiatori. Se questo è il salvataggio, lasciateli stare, vi prego, perché è come dare un salvagente di piombo a qualcuno che sta affogando. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Adesso andiamo ad argomentare perché questa è una colossale fregatura. Ci sono "solo" 200.000 persone che sono risparmiatori in tutto o in parte truffati, in quanto il loro diritto alla tutela del risparmio non è stato garantito, a dispetto della Costituzione. Non sono stati truffati solo loro, ma sono stati truffati anche i cittadini italiani, ai quali tiriamo via qualcosa come - perché i conti dovete farli bene - 19.027 milioni.

Vediamo un pochino perché, come mai e a chi il cittadino italiano sta dando 19.027 milioni. Vediamo come si compone questa cifra. C'è una serie di finanziamenti e di erogazioni dirette e indirette a un soggetto, che poi vedremo esattamente come è stato individuato. Bene, a questo soggetto noi diamo 4.785 milioni *cash* (soldi). Questi soldi si compongono così: 3,5 miliardi come rafforzamento patrimoniale. Cioè: Banca Intesa da un lato si prende per 50 centesimi Veneto Banca e per 50 centesimi Banca Popolare di Vicenza, che fa un euro in totale - a proposito, la prossima volta che volete fare questa operazione chiamate a casa, facciamo una colletta e offriamo qualcosa di più, poi la doniamo alla collettività; almeno faremo un'opera migliore. *(Applausi dal Gruppo M5S)* - e a queste banche cedute per un euro si conferiscono 3,5 miliardi perché? Perché Banca Intesa dice: «voi mi state dando un qualche cosa che abbassa i miei coefficienti patrimoniali, allora io ho bisogno...». Signor Presidente, mi dicono che non si sente quello che dico.

GIARRUSSO *(M5S)*. Presidente, però il volume lo mettiamo?

PRESIDENTE. Si avvicini al microfono, senatore Martelli. Prego, aumentiamo il volume. Bisogna stare attenti, sennò il sistema va in distorsione.

MARTELLI *(M5S)*. Dicevamo 3,5 miliardi per aumentare i coefficienti patrimoniali di Banca Intesa, perché Banca Intesa dice: «Siccome mi regalate la parte sana di una banca, vorrei che mi regalaste anche il patrimonio, per portare il mio coefficiente al 12,5, come prevede Basilea 3». E noi cosa facciamo? «Pronti! Tre miliardi e mezzo».

Poi però si parla di ristrutturazione aziendale per 1.285 milioni, perché Banca Intesa dice: «Io prendo dei dipendenti, sono troppi, dovrei lasciarne a casa qualcuno». Sono 3.274. Voi direte: 3.274 dipendenti delle banche venete. Sbagliato. Le banche venete ne mettono 350; gli altri 3.000 e oltre sono di Banca Intesa. Quindi voi state usando i nostri soldi per una ristrutturazione aziendale di una banca che fa utile e che quindi dovrebbe arrangiarsi da sola. Facciamo una divisione. Quanto fa 1.285

milioni diviso 3.274? Fa circa 392.000 euro cadauno, per dare loro ventiquattro mensilità extra (*jobs act*) per farli stare a casa. Ma questa gente che stipendio prendeva? Perché 392.000 euro diviso ventiquattro è molto. Giusto per capirsi, sono quarantuno anni di reddito di cittadinanza a 780 euro al mese cadauno; ripeto, quarantuno anni. Il reddito di cittadinanza no, ma questo reddito sociale sì. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Calma. Se la Banca Intesa riesce a mandare a casa questa gente con meno di 392.000 euro, ci ridà la differenza? No, se li tiene, fa la cresta anche su questo; con il beneplacito del Governo e della maggioranza, naturalmente. Inoltre, Banca Intesa prende 1,9 miliardi di crediti fiscali (sono sempre soldi); nel *dossier* questo non compare, ma i crediti fiscali ci sono, e contribuiscono ad arrivare a 19 miliardi, che equivalgono al costo del reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 Stelle più 2 miliardi aggiuntivi: non si sa mai!

Questi sono i finanziamenti diretti. Poi ci sono i finanziamenti indiretti, ossia 6.351 milioni per sbilancio di cessione; non è chiaro che cosa sia lo sbilancio di cessione: presumibilmente si tratta di fondi che devono tornare alle banche creditrici e alla Banca d'Italia come regolazioni di operazioni pregresse, perché queste banche hanno perso la possibilità di esercitare la licenza bancaria. Alla fine di tutto si scopre che lo sbilancio di cessione è attivo per Banca Intesa per 3,5 miliardi. Quindi noi stiamo dando loro fino a 6,3 miliardi per coprire uno sbilancio che è in realtà inferiore: dunque loro ci stanno guadagnando, non ci stanno perdendo. Quindi, questi 6.351 milioni non si capisce bene a titolo di cosa glieli diamo.

Poi queste banche detengono 30,1 miliardi di crediti buoni, cioè da gente che è considerata «restitutrice e affidabile». Di questi, 4 miliardi sono dei crediti sì buoni, ma un po' rischiosi. Quindi qui ci sono due clausole. La prima è che diamo 4 miliardi per coprirli, ma loro hanno tre anni di tempo per ridarceli indietro: se in tre anni questi 4 miliardi di crediti sono un po' più buoni, i creditori li restituiscono. Chissà se magari ci danno indietro anche i soldi che abbiamo dato loro? Questo è scritto nel contratto? Altra cosa da stabilire.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA **(ore 17,58)**

(*Segue* MARTELLI). Andiamo avanti. Altri 1,5 miliardi - miliardi dati così, proprio buttati - per obblighi a carico delle ex banche venete. Quali sarebbero questi obblighi? Presumibilmente - perché anche questo non è chiaro - sono le transazioni fatte per dare agli obbligazionisti e agli azionisti fregati il 15 per cento del nominale delle azioni. Avete fatto anche questa porcheria. Avete detto loro, prima di intervenire: «Facciamo così: per ogni 100 euro di azioni, te ne do 15, ma devi rinunciare a ogni tipo di causa. Che vogliamo fare?». Questa gente li ha presi: pochi maledetti e subito.

Ci sono anche 491 milioni ulteriori per la copertura della differenza tra tutti i contenziosi pregressi e quello che è già stato versato nel fondo rischi. Anche questo lo mettiamo dentro noi. In totale abbiamo detto che si tratta di quasi 20 miliardi.

L'ultima cosa che vorrei dire è che questo decreto-legge è stato scritto il 25 giugno. Ebbene, Rothschild, il vostro *advisor*, per la cessione di quelle due banche il 18 giugno ha chiesto a una manifestazione di interesse e il 21 giugno si è firmato questo accordo con Banca Intesa. Quindi questo decreto-legge chi l'ha scritto? L'ha scritto Banca Intesa dopo che ha accettato di prendersi le banche con dei soldi, esautorando il Parlamento, perché una delle clausole di risoluzione dice: «Se cambiate qualcosa e diventa oneroso, il contratto non vale più niente». Quindi il Parlamento è stato esautorato. Questo, a casa mia, si chiama colpo di Stato. *(Applausi del Movimento 5 stelle. Commenti del Gruppo PD)*. Questa è la verità! Perché quando si toglie al Parlamento la facoltà di fare qualcosa, in una democrazia parlamentare è un colpo di Stato, e di questa cosa dovreste solo vergognarvi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, il Governo italiano, la Banca d'Italia e la Regione Veneto si sono dimostrati clamorosamente incapaci, prima nel vigilare e prevedere tempestivamente la crisi e, poi, nel gestirla. Molto tempo prezioso è stato perso. La crisi delle due banche è peggiorata

rapidamente e sono state costrette a chiudere; lo Stato ha sborsato e sborserà molti miliardi in più di quanto previsto, usando ovviamente i soldi dei contribuenti. Alla fine, le banche venete sono fallite e le loro attività - quelle buone - sono state regalate per un euro a un'altra banca privata (Banca Intesa), mentre lo Stato si è sobbarcato tutte le attività negative e deteriorate. Era difficile fare peggio di così.

Quella dei salvataggi bancari è una delle peggiori pagine di questa legislatura. Soluzioni migliori potevano certamente essere trovate, anche con un po' più di coraggio. Occorreva nazionalizzare prontamente le banche venete e gestirle come banche pubbliche di sviluppo per rilanciare l'economia nazionale e i territori. Il Governo, invece, ha addossato le perdite a carico dei contribuenti per lasciare tutti i vantaggi e i profitti a Banca Intesa. Tutto il peso della crisi è sulle spalle dei contribuenti italiani. Lo Stato si impegna per circa 17 miliardi, una cifra enorme. Siamo dinanzi a una vera socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti. Una cifra che, invece, sarebbe necessaria per rilanciare gli investimenti pubblici e creare posti di lavoro. Il rilancio dell'economia consentirebbe anche di sanare il sistema bancario italiano oberato da circa 350 miliardi di crediti deteriorati.

Il Governo ha ripetutamente detto che c'era una soluzione pronta e che si stava lavorando in definitiva alla ricapitalizzazione preventiva. E lo ha detto fino ad un minuto prima di annunciare che invece non c'era più la ricapitalizzazione preventiva ma c'era invece la liquidazione coatta, con tutto quello che comporta. E non stiamo parlando proprio della stessa cosa. Anzi, è una differenza non da poco: con la ricapitalizzazione preventiva lo Stato, ovvero i contribuenti italiani, avrebbero investito cinque miliardi di euro nelle banche venete, ne avrebbero assunto la proprietà e avrebbero potuto provvedere ad attivare tutte le azioni di responsabilità necessarie nei confronti dei vecchi amministratori.

Infatti, uno dei punti cruciali sono proprio le responsabilità dei dirigenti delle banche e di coloro che sono stati ritenuti in qualche modo amministratori o comunque dirigenti non capaci, se non colpevoli. A questo proposito, dopo avere fatto ritirare l'emendamento del relatore alla Camera, il ministro Padoan ha dichiarato in Commissione finanze del Senato di essere favorevole a una norma che chiarisca che le responsabilità in questo campo sono sicuramente importanti e devono essere prima di tutto evitate ed eventualmente sanzionate. Dovremmo credergli? Il ministro Padoan da oltre due anni non emana il decreto, previsto dalla direttiva UE recepita dall'Italia nel maggio del 2015, con cui avrebbe dovuto individuare i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza, competenza e correttezza che i banchieri dovrebbero possedere, pena la decadenza. Insomma, i *manager* degli istituti di credito non si toccano.

Il problema è che le crisi bancarie, oltre che prodotte dalla crisi economica più generale, sono dovute principalmente alla cattiva gestione - su cui sta indagando la magistratura - dei *manager* azionisti. Si sarebbe potuto salvaguardare fino in fondo il lavoro e indirizzare l'attività di credito a tutela delle piccole e medie imprese di uno dei territori più dinamici d'Italia. Invece, diamo cinque miliardi di euro in ventiquattro ore a Banca Intesa, in un contratto firmato con il commissario liquidatore al posto del Governo. Parliamo di cinque miliardi di euro a fondo perduto, perché non è un ingresso nel capitale, non è l'assunzione di una proprietà, non stiamo comprando niente. Diamo soldi a Banca Intesa in modo tale che si assuma l'onere - questo scrive nero su bianco - di garantire ai suoi azionisti, cioè a soggetti privati, gli stessi soldi che erano stati promessi prima.

In sostanza, è come se Banca Intesa dicesse al Governo: «Noi forse non avremmo nemmeno fatto l'operazione ma, poiché ci state chiedendo di farla, voi oggi dovete garantire che noi in questa avventura non perderemo neppure un centesimo; anzi, ne dovremo ricavare un profitto». E, a nostra memoria, crediamo che nella storia della Repubblica non vi sia mai stato un decreto-legge che abbia prodotto l'apertura di un contratto fra privati e che però coinvolge, in maniera pesantissima, direttamente lo Stato.

Questo decreto-legge conferma che per il Governo trovare soldi è, ancora una volta, una semplice scelta politica, sola e pura volontà politica. I soldi, infatti, sono stati trovati tutte le volte che in questa legislatura abbiamo parlato di banche, mentre non sono state trovate le risorse necessarie per gli edifici scolastici che cadono a pezzi, per la sanità pubblica, per le pensioni minime da adeguare al costo della vita, per la manutenzione delle strade sempre più pericolanti, per gli stipendi dei dipendenti pubblici

bloccati da anni, per i servizi pubblici locali cui si offre la privatizzazione come unica prospettiva, per la messa in sicurezza del territorio, tema oggi più che mai di grande attualità. Per tutto questo i soldi non ci sono stati e non ci saranno, dal momento che il Governo si è impegnato con l'Europa a risparmiare, nei prossimi due anni, altri 30 miliardi di euro.

I dati ISTAT di questi giorni dicono che ci sono 5 milioni di persone sotto la soglia di povertà, migliaia di lavoratori che dall'anno prossimo dovranno inseguire la pensione perché si vedono allungare l'età di lavoro, e che ai disoccupati senza reddito non si può rispondere che non c'è un euro e che il loro tempo verrà dopo quando invece si trovano 10-20 miliardi di euro, a seconda delle stime, per salvare le banche.

Per tutto questo, ovviamente, ci sono delle grosse responsabilità politiche, a partire da quella del partito che maggiormente sostiene il Governo e mi riferisco in maniera particolare al Partito Democratico, che aggiunge alla lunga lista di pessime riforme anche questa sulle banche.

Questo decreto-legge è un esempio perfetto dell'attuale dittatura della finanza che mina le basi della convivenza civile, del *welfare* e in definitiva della stessa democrazia. In questo caso, vengono curati solo ed esclusivamente gli interessi di una parte che deve essere ricompensata e tutelata a qualunque costo, mentre gli interessi generali, quelli dei lavoratori e delle fasce più deboli in questo Paese sono costretti ancora una volta ad attendere. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girotto. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, i miei colleghi hanno già illustrato in gran parte il provvedimento ed altri continueranno a farlo. Io vorrei citare alcuni dati relativi soprattutto al mondo industriale, dal momento che faccio parte della Commissione industria ed ho un passato lavorativo nel mondo dell'imprenditoria privata. Voglio dire in primo luogo che qui stiamo assistendo ad un classico passaggio di rischio d'impresa: non è la banca che si assume il rischio d'impresa (dal momento che la banca è un'impresa), ma è lo Stato ad assumerselo. A questo punto, se lo Stato si assume il rischio d'impresa, logica e buonsenso vorrebbero che si assumesse anche gli eventuali guadagni che ne derivano.

Il primo grande spostamento viene fatto con un *bonus* che, se io lo avessi avuto quando lavoravo in azienda, sarei stato felicissimo: se mi avessero detto che per tre anni, se avessi fatto delle sciocchezze, mi sarebbero state abbonate tranquillamente, avrei ringraziato e mi avrebbe fatto molto piacere. A Banca Intesa è stato detto che se nei prossimi tre anni troverà dei crediti a suo giudizio deteriorati e problematici, li potrà retrocedere tranquillamente alla garanzia statale e quindi ci penserà mamma Stato. Della serie: si critica sempre il pubblico, si inneggia sempre al privato, si dice sempre che il mercato lasciato libero di agire si autodetermina ed è la massima efficienza per definizione, ma poi c'è sempre mamma Stato che interviene.

Oltre a questo, c'è un altro problema essenzialmente pratico: tra le sofferenze, ci sono 8,5 miliardi che sono inadempienze probabili e scadute, cioè i livelli più morbidi di sofferenza, quelli per i quali una certa parte di questi crediti potrebbero rientrare, essere regolarmente pagati, se la banca, come si fa normalmente da sempre, giudica il cliente ancora meritevole di fiducia e quindi rinegozia il credito, lo allunga, modifica le condizioni eccetera. Questo si è sempre fatto, ma adesso non si potrà più, perché la SGA, che è il soggetto che come tutti sappiamo dovrà gestire questi 17 miliardi, di cui 8,5 in posizioni più morbide, non ha licenza bancaria ed erroneamente la chiamiamo *bad bank*, così ingannando anche il cittadino, che così pensa che si tratti di una banca, quando invece la SGA non ha licenza bancaria. La conseguenza pratica è che migliaia di imprese e di cittadini che potrebbero continuare in maniera regolare, pur con qualche sforzo, la loro vita sociale, civile ed industriale, verranno posti di fronte ad un *ultimatum*: se non pagheranno, si partirà con le escussioni e con le cause, insomma si interverrà pesantemente. Questo è un gravissimo danno per aziende e consumatori. Pertanto, per cortesia, non dite che con il decreto-legge in esame state salvando aziende e consumatori, tanto più se pensiamo al fatto che centinaia, migliaia di aziende avevano linee di credito aperte con la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che adesso vengono naturalmente incorporate in Intesa Sanpaolo. Per le regole bancarie esistenti, Intesa Sanpaolo può tranquillamente dire a questi soggetti

che non hanno alcun problema di per sé: «O ti ritiro parte del credito, o ti peggioro le condizioni. In ogni caso, ti faccio un danno, perché la legge me lo consente perché cambiano i profili di rischio». Quindi, c'è un ulteriore aggravio di problemi per l'economia reale.

Pertanto, per cortesia, non dite che state salvando l'economia reale. Quelli che state salvando sono sicuramente i responsabili, perché aver scelto la strada della liquidazione coatta, anziché la bancarotta fraudolenta, diminuisce altamente il periodo di prescrizione.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Girotto.

GIROTTO *(M5S)*. Sì, signora Presidente.

La prescrizione è quella maledetta bestia nera contro cui stiamo tutti lottando. Vengo da Treviso - sono vicino a Vicenza - dove il tribunale è carente di personale. Quindi, con la prescrizione breve e la carenza di personale, il risultato è che i responsabili la faranno franca. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, vorrei intervenire nel dibattito sul cosiddetto decreto banche, sottolineando un aspetto secondo me da valutare molto attentamente. Mi riferisco all'enorme responsabilità dell'Unione europea.

La gestione della crisi delle due banche venete da parte della vigilanza della Banca centrale europea e della Commissione europea è stata rovinosa e fallimentare. Le due banche dapprima sono state dichiarate di importanza sistemica, poi questa qualifica è stata negata. Sono state dichiarate prima solventi, ma in crisi di liquidità, e - poi - insolventi e, in pratica, fallite. Prima è stato proibito l'aiuto di Stato e invocato l'apporto di privati, poi si è cambiato atteggiamento, e così via. In pratica, la gestione della crisi da parte della Banca centrale europea e dell'Unione europea è stata arbitraria e fuori dalle regole e ha aggravato enormemente, insieme al comportamento del nostro Governo, il dissesto delle due banche, spingendole a fallire.

Le norme del *bail in* e le procedure analoghe decise in sede europea nell'ambito del meccanismo unico di risoluzione delle crisi si sono dimostrate semplicemente inapplicabili. I Governi italiani e la Banca d'Italia non avrebbero mai dovuto accettare le regole europee del *bail in*. Il salvataggio interno di una banca prevede che una crisi bancaria sia affrontata e risolta tramite il diretto coinvolgimento interno dei suoi azionisti obbligazionisti. Sono loro che devono pagare la crisi di una banca.

Il problema, però, è che la crisi è invece provocata, nella totalità dei casi, da dirigenti e *manager* corrotti e, o incapaci. A causa del *bail in,* lo Stato può intervenire per salvare una banca fallita solo dopo che i privati, compresi i piccoli obbligazionisti innocenti e i correntisti con più di 100.000 euro in deposito, hanno perso tutti i loro denari. Ciò avviene con il pretesto di non penalizzare i contribuenti che, in ultima analisi, finanziano gli interventi pubblici di un salvataggio.

Tuttavia, il problema è che il *bail in* si pone in completa antitesi con la tutela del risparmio dei cittadini. Lo Stato è l'unica istituzione che ha sufficienti risorse per salvare una banca. Alla fine i contribuenti pagano comunque il conto, insieme ai risparmiatori beffati.

Dobbiamo dirlo con chiarezza: l'unione bancaria è fallita di fronte alla crisi delle due banche venete. È fallito il sistema di vigilanza che fa capo alla Banca centrale europea, il primo pilastro dell'unione bancaria, e le norme sul *bail in* si sono dimostrate inapplicabili e, quindi, il meccanismo unico di risoluzione - il secondo pilastro - non ha funzionato. Oltre a ciò, il Fondo comune europeo di assicurazione dei depositi molto difficilmente verrà accettato dai tedeschi e dalle Nazioni del Nord Europa, perché sarebbero costretti a finanziare i fallimenti delle banche italiane e dei Paesi mediterranei. In questo modo, anche il terzo pilastro dell'unione bancaria molto difficilmente verrà innalzato. Ma senza il fondo unico, l'unione bancaria non solo resta incompleta, ma diventa un insieme di regole e norme controproducenti, sbagliate e inapplicabili. Le norme europee peggiorano la gestione delle crisi bancarie, invece di affrontarle e risolverle.

Avremmo ovviamente preferito che i due istituti passassero in mano pubblica - l'ha già detto poco fa la mia collega Petraglia - ma le ideologie fanaticamente liberiste presenti sia a Roma che a Bruxelles hanno convinto le autorità preposte a decidere altrimenti.

Si è poi discutibilmente scelto di scaricare il danno economico su tutti noi invece che sugli obbligazionisti ordinari, probabilmente per ragioni elettorali. I soliti ottimisti, che abbondano come sempre nel Governo e nei suoi dintorni, promettono che con il tempo, entro vent'anni, l'operazione si potrebbe rivelare un affare per le casse pubbliche e si cita - ad esempio - il presunto attivo che l'azienda SGA, protagonista del fallimento del Banco di Napoli e a cui è affidata anche la *bad bank* di queste banche, sia attualmente inattivo per circa 500 milioni di euro. In realtà, un bellissimo articolo dell'economista Zingales su «Il Sole 24 Ore» mostra che, in realtà, l'attivo di questa *bad bank* è dovuto a pesanti interventi di Bankitalia avvenuti tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del 2000. Quindi, il meccanismo delle *bad bank*, ancora una volta, si rivela un danno per i contribuenti.

Questo, signora Presidente, mi spinge ad affrontare il secondo e ultimo aspetto del mio intervento, cioè quello del patrimonio culturale presente in Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza e cosa accadrà adesso con la fusione con Banca Intesa. Esiste un diritto di prelazione da parte del MIBACT e degli enti locali territoriali relativamente al patrimonio culturale. Ma il vero scandalo - secondo noi - è che il diritto di prelazione, che prevede sostanzialmente che vi sia una priorità in caso di acquisto del patrimonio culturale, si riveli del tutto inefficace, perché gli enti locali non hanno certo le risorse per poter acquisire l'ingente patrimonio culturale che in questo momento è nella pancia delle banche.

Sostanzialmente, quello che sarebbe dovuto accadere, signora Presidente, è che il patrimonio culturale di queste banche doveva essere acquisito in termini gratuiti dal MIBACT e dagli enti territoriali. In Commissione 7a si è tenuto un dibattito, in sede di espressione del parere sul decreto banche, proprio su questo argomento. Vi è una giusta rivendicazione di alcuni territori che chiedono di acquisire il patrimonio culturale che in questo momento è di proprietà delle banche in questione e vi sono anche dei precedenti nei quali ciò è avvenuto. Ad esempio, si cita il Comune di Castelfranco Veneto che avrebbe un contratto di cessione gratuita dell'Archivio storico attualmente presente nella Banca Popolare di Vicenza.

Questo meccanismo, che tra l'altro rischia di saltare con l'acquisizione, a nostro parere doveva diventare un motivo di primaria importanza nella discussione sul decreto-legge di salvataggio delle banche. Sappiamo - come è stato ribadito anche negli interventi precedenti - che alla fine sono sempre i risparmiatori, è sempre lo Stato che stanzia le risorse per salvare le banche. Allora, signora Presidente, se effettivamente sono i cittadini, i contribuenti tutti che mettono i propri soldi, i soldi pubblici per salvare le banche, perché non permettere l'acquisizione a titolo gratuito del loro patrimonio culturale, da parte del MIBACT o degli enti territoriali che - lo ricordo - non avrebbero comunque le risorse per acquisire tale patrimonio?

Questo permetterebbe di non disperdere il patrimonio e di farlo restare, laddove possibile, nei territori ai quali è legato. Ad esempio, so che le banche venete posseggono una importante collezione di quadreria attribuita a pittori veneti. E, quindi, sarebbe molto interessante e ragionevole fare in modo che le grandi collezioni siano acquisite da musei statali e comunque rimangano nei territori e possano essere fruite naturalmente dal pubblico. Tutto questo non è avvenuto.

Quindi, non solo non si vuole nazionalizzare le banche - la qualcosa per noi rimane comunque la scelta primaria nel caso di salvataggi, visto che sono soldi pubblici quelli che intervengono per salvare le banche; soldi pubblici che non saranno, contrariamente a quanto si dice, riacquisiti nel corso del tempo con il meccanismo della *bad bank* - ma addirittura i Comuni o il MIBACT dovrebbero - pensate voi - ricomprare tutti i quadri, dopo aver sborsato i soldi per i salvataggi, naturalmente a prezzi che possiamo tutti immaginare particolarmente elevati, essendo le collezioni presenti nelle banche naturalmente di grande prestigio. Dovrebbero quindi ricomprare questo patrimonio per poterlo acquisire e renderlo fruibile al grande pubblico in generale, e non solo alle popolazioni interessate. Quindi, oltre al danno, si avrebbe addirittura la beffa di non poter usufruire di quel patrimonio.

Noi avremmo voluto impostare una discussione in questo senso. Purtroppo in 7a Commissione non siamo riusciti a fare inserire il nostro pensiero nel parere che è stato poi votato. A mio parere, si tratta di un grave danno per l'intero Paese, perché noi attualmente non sappiamo che fine faranno le collezioni, le quali non potranno essere acquisite per mancanza di fondi. Finiranno disperse in

collezioni private e, ancora una volta, noi ci rimetteremo due volte: prima per i soldi che abbiamo messo in modo diretto e, in secondo luogo, per la perdita del patrimonio culturale. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, a febbraio, se vi ricordate, eravamo qui a parlare dei 20 miliardi di debito per salvare MPS, Banca Etruria e altre banche: 380.000 famiglie sono cadute in rovina per il *crac* di MPS. E mentre Renzi e Padoan rassicuravano che il sistema bancario fosse solido, già si sapeva dell'imminente disastro delle banche venete.

Mentre alla Camera dei deputati Maino Marchi, relatore del PD, sostiene che il taglio ai vitalizi della casta politica sarebbe il grimaldello per aprire la strada «a una vera e propria macelleria sociale» con un vero e proprio «atteggiamento persecutorio» nei confronti della casta, cioè noi, oggi ci troviamo qui con un decreto-legge blindato che sancisce un accordo blindato, con una banca a cui si regalano di fatto miliardi senza una reale garanzia di ristoro equo e completo dei risparmiatori truffati, che si vedranno inghiottire nel nulla i risparmi di una vita. Sì, ci sono anche degli speculatori, ma qui parliamo di migliaia di famiglie e imprenditori truffati in massa.

Chi fa macelleria sociale qua è il Governo ed è il partito di Governo che usa miliardi di Stato - 17 per l'esattezza, più 1,9, come mi ha fatto notare il collega prima - per salvare la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, distrutte dalla solita cricca, fatta di amministratori truffaldini, che oggi sono gli Zonin e i Consoli e i loro amici industriali, e il silenzio dei controllori di Consob e Bankitalia. Poi basti pensare che tra i commissari liquidatori spicca come una stella il nome di Fabrizio Viola, imputato coatto per falso in bilancio e aggiotaggio, in fuga dal disastro MPS. Sarà forse per questo che ci avete bocciato l'emendamento che chiedeva l'onorabilità dei liquidatori e di escludere i personaggi indagati per reati finanziari da quel ruolo, richiesta di minimo buon senso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È un accordo intoccabile fatto direttamente con Intesa, senza alcuna gara pubblica. Chissà quante altre banche, vedendo sul piatto 17 miliardi, avrebbero potuto fare offerte migliori per lo Stato italiano, ma non ve n'è traccia. È un regalo sfacciato di 3,5 miliardi e se ne sono accorti subito i mercati, che hanno visto schizzare il titolo di Intesa di 7 punti percentuali appena uscita la notizia. Hanno capito subito che si trattava di un regalo alla banca. Ed è pure scritto nella documentazione allegata al decreto-legge, dove si legge, papale papale, che i soldi servono per ricostruire i fondi degli azionisti di Intesa. È un accordo pieno di deroghe alle leggi e al diritto, che non vi elenco tutte, deroghe gravi perché servono solo a favorire le banche e non i truffati.

Nessuna proposta equa e di buon senso è stata inserita, se non consigli al Governo, magari ricavati da ordini del giorno: no alle eccessive deroghe, no all'ampliamento di rimborso della platea dei truffati, no alle deroghe alle concentrazioni di mercato, no alle deroghe all'*Antitrust* e un impegno di 17 miliardi, più 1,9 miliardi, di cui 12 come garanzia per i crediti *non performing*, che verranno cartolarizzati, e circa 5 miliardi quale intervento finanziario dello Stato a favore di Intesa San Paolo. Di questi 5 miliardi, 3,5 miliardi servono per garantire la neutralità dei *ratio* di Intesa - come chiesto espressamente dalla banca - e 1,285 miliardi «per gestire gli esuberi». Cos'è? Un aumento di capitale riservato allo Stato per caso? No, è un regalo a fondo perduto a Intesa. Rischio d'impresa zero. E ovviamente ci mettete la fiducia sopra.

D'altro canto, abbiamo parlato di cricca e, come scrive De Bortoli - quel giornalista che aspetta ancora adesso la querela da parte della Boschi per la faccenda di Etruria-Unicredit, nell'attesa che vi decidiate a far partire la Commissione d'inchiesta e magari Ghizzoni ci venga a raccontare le imprese della Boschi per cercare di salvare la banca del padre - gli intoccabili Zonin e Consoli concedevano fidi ad amici senza garanzie con enormi conflitti d'interesse. Persino Zonin si è prestato da solo 41 milioni di euro. Si perdonavano tutti.

Sembra di vedere sempre lo stesso film: nel 2013 Letta fa guadagnare miliardi alle banche con la revisione del trattamento fiscale per le perdite sui crediti nella legge di stabilità; nel 2014, sempre Letta, dispone la rivalutazione delle quote Bankitalia; nel 2015 il decreto-legge salvabanche; nel 2016 la riforma dell'articolo 120 del testo unico bancario; nel 2017 il salvataggio del Monte dei Paschi di

Siena con oltre 20 miliardi.

Pensate che ieri un collega in Commissione finanze ha avuto il coraggio di dirmi che dobbiamo ringraziare perché almeno si è fatto questo decreto-legge. Ma, grazie, collega. Grazie Governo! E mentre si bruciano i risparmi, brucia il Paese, con 5 milioni di poveri assoluti e 20 milioni che stentano ad arrivare a fine mese, voi magari stappatevi una bottiglia di bianco, magari Zonin, e fatevi un brindisi alla vostra salute. Solo e sempre alla vostra salute. Cin cin! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marin. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, colleghi, ci troviamo ancora una volta in quest'Aula a trattare la questione delle banche. È stato già ricordato precedentemente che in questa sede si è parlato del Monte dei Paschi di Siena e di Banca Etruria. E cito questa banca per ricordare le quattro banche che sono state salvate in quella occasione. Sono stati salvati i banchieri. Davvero questo Governo, come quello precedente, è molto forte con i deboli e molto debole con i forti. È più sceriffo di Nottingham che Robin Hood, tanto per fare un esempio.

La questione delle banche va però affrontata, altrimenti si corre il rischio che anche nella prossima legislatura ci troveremo ancora a parlare di questa situazione difficile. E poi entreremo nel merito specifico del provvedimento in esame, come hanno già fatto altri colleghi e lo farà domani il senatore Carraro in dichiarazione di voto per il nostro Gruppo. La verità è che c'è una sofferenza bancaria.

Il provvedimento in esame è fatto male e, lo diciamo immediatamente. Tra le altre cose, è stata posta la questione di fiducia e mai ci potremmo sentire di dare la fiducia a questo Governo, che tanto male sta facendo, come ha fatto male il Governo del *premier* abusivo precedente, Renzi. Infatti, le cose vanno male, e le banche vanno male perché va male l'economia e il Governo non fa nulla per aiutare l'economia e l'occupazione.

Le banche vanno male per due motivi. Oggi stiamo parlando di due banche venete, la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che rappresentano quello che viene definito il triangolo d'oro del Paese: Padova, Vicenza e Treviso, ovvero la locomotiva del Nord-Est. Oggi non stiamo parlando del Monte dei Paschi di Siena (MPS), che è stato gestito dalla politica di sinistra. Stiamo parlando di banche che, insieme ad altri istituti bancari, sono quelli del ricco Nord-Est. Ci sarà, dunque, un motivo se le cose vanno male.

Certamente alcune cose sono state fatte male e si parla dei colpevoli. Ho visto che oggi il ministro Padoan ha dichiarato che bisogna che paghino i responsabili. A me pare francamente pleonastico doverlo dire. È evidente che i responsabili, laddove ci sono, debbano pagare. Mi stupisco però che un Ministro del Governo, nel giorno in cui si discute in quest'Aula del provvedimento in esame, su cui domani sarà votata la questione di fiducia, debba specificare una cosa di questo tipo. L'onestà è infatti un prerequisito ed è una condizione necessaria, ma non sufficiente, perché poi bisogna fare bene le cose.

Come dicevo, le cose vanno male per le banche perché o si prestano soldi a persone e aziende che non dovrebbero averli, o perché persone che erano solvibili non sono più in grado di rispettare gli impegni presi. Laddove ci siano profili di questo tipo, ci penserà la magistratura. E le cose vanno male perché l'economia non va e il quadro generale del Paese ci dice che soltanto la Grecia e Cipro in Europa vanno peggio di noi. In Germania l'economia tira: a tal proposito vediamo cosa hanno fatto in Germania e in Gran Bretagna per le banche. Non possiamo pensare di venire qui a discutere soltanto di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza: si discuta del sistema. Chi ha parlato prima di me ha ricordato che in quest'Aula abbiamo discusso del Monte dei Paschi di Siena e delle quattro banche, compresa Banca Etruria.

C'è dunque un problema di sistema generale. Se l'economia non tira, mi chiedo dove siano i provvedimenti presi dal Governo per farla ripartire: siamo allo zero virgola. L'occupazione non aumenta: pensiamo al *flops act*, che avrebbe dovuto portare al rilancio dell'economia. Non a caso lo chiamo *flops act* e non *jobs act*: non c'è nulla! Vorrei ricordare che nel 2011 la percentuale di disoccupazione italiana era del 2 per cento inferiore rispetto al livello medio europeo, che era ben più

basso di quello attuale. Oggi, a causa della crisi, il livello di disoccupazione in tutta Europa si è alzato e l'Italia non sta più sotto, ma si trova a un livello di disoccupazione superiore del 2 per cento rispetto alla media europea.

L'Italia è maglia nera anche per quel che riguarda l'occupazione e sarebbe facile parlare della disoccupazione giovanile. C'è dunque un Governo che non fa nulla, viene in Aula e pone la questione di fiducia. Poi avrà anche il coraggio di andare nei territori e dire: «Vi abbiamo salvato».

Secondo voi c'è qualcuno del nostro Gruppo, qui presente in Aula, che non pensi alle 200.000 famiglie che hanno i depositi in quelle banche? C'è qualcuno che non pensa alle 100.000 imprese esposte? Credo che la cifra fosse di circa 26 miliardi di euro. Se la banca fosse fallita, cosa avrebbero fatto le imprese e il Fondo interbancario, che deve garantire i depositi fino a 100.000 euro, con la situazione delle banche che conosciamo e con l'andamento dei titoli in borsa di cui siamo a conoscenza? Non sentiamo parlare di queste cose.

Tra l'altro, il provvedimento è gravemente tardivo come d'altronde gli altri. Se, infatti, fossimo intervenuti prima, avremmo aiutato tanti risparmiatori, pensionati e famiglie che hanno investito nelle azioni che hanno perso il 98 per cento del loro valore o si sono azzerate perché l'Europa il 23 giugno ha detto che c'era il dissesto finanziario di quegli istituti. Qua, però, si fa finta di niente e si dice di aspettare il cavallo bianco di Robin Hood, di cui parlavo prima, e cioè il Governo, che sistema tutto. Le cose non stanno così.

Siccome parliamo di banche venete, in Veneto si dice che in questo caso la toppa è peggio del buco. Il fatto che il provvedimento è obbligatorio e ineludibile, ma è fatto male e, per di più, si pone la fiducia, che noi non ci siamo mai sentiti di dare e non ci sentiamo di dare neanche oggi a questo Governo, perché fatto di dilettanti allo sbaraglio, se la si vuole veder bene. Se si fosse intervenuti prima, non si sarebbero dovute mettere le cifre attuali. Siccome i numeri non hanno colore politico, non possiamo discutere delle cifre. Possiamo ricordarle male: forse per MPS sono stati messi più miliardi di quelli ricordati prima, ma cambia poco. Si tratta di circa 8 miliardi. Qui se ne garantiscono subito 5 e 1,2 per il personale alla chiusura degli sportelli e fino a 12 miliardi di garanzia.

Sulle sofferenze bancarie la percentuale che viene messa in carico mi sembra sia circa il 50 per cento. Precedentemente, per MPS la percentuale di carico era del 20 per cento circa. Anche su questo ci sarebbe da fare un po' di chiarezza. Non si arriverà a mettere quei 12 miliardi, perché dovrebbe andare tutto male, ma si poteva mettere molto prima se si fosse intervenuti in tempo.

Non ho sentito una parola da parte del relatore sugli organi di vigilanza. Il Tesoro cosa ha fatto fino ad oggi? Padoan oggi ci ha detto - lo ripeto - che bisogna punire duramente. Ma fino ad oggi dove viveva? Questo Governo o, meglio, questa maggioranza di sinistra - non voglio caricare il *premier* Gentiloni Silveri, che ha ereditato tutto ciò che di male è stato fatto anche dal Governo precedente - e il Partito Democratico che hanno governato questo Paese fino ad oggi dove sono stati? Ci svegliamo oggi? Ha dovuto dirci l'Europa il 23 giugno che c'era il dissesto di quelle banche? Non si poteva pensare di fare prima e meglio? Io sono medico e mi chiedo: abbiamo aspettato le metastasi in giro per il corpo di questi istituti per pagare di più e non aiutare le famiglie e le imprese che costituiscono il tessuto connettivo di questo Paese, la locomotiva a Nord-Est del nostro Paese? Non è stato fatto nulla. Ciò che si fa oggi è un intervento che evidentemente non poteva penalizzare di più le famiglie e le imprese del Nord-Est, le persone che hanno messo le loro risorse nelle banche territoriali venete? Io provengo dal Veneto e posso dirvi che lì c'è una forte identificazione con le banche del territorio. Volevamo penalizzarli ancora di più, dopo che pensionati e famiglie hanno visto azzerare il valore dei loro titoli azionari di quelle banche? Volevamo anche dir loro che non garantivamo neanche più i loro depositi se in possesso di qualcosa di più di 100.000 euro oppure volevamo dire alle imprese venete di restituire subito? Dico un'altra cosa per inciso, perché il Governo è riuscito a fare anche questo. Il Governo precedente o, anzi, questa maggioranza - non voglio riferirmi al Governo - che è la stessa che c'era prima aveva detto che avremmo pagato tutti i debiti della pubblica amministrazione. Dovevano essere già pagati e, invece, neanche il 40 per cento è stato reso a quel tessuto sociale che in Veneto mantiene l'economia italiana. La piccola e media impresa, che è la spina dorsale dell'economia del

Paese, per la gran parte risiede del cosiddetto ricco Nord-Est, che purtroppo oggi non è più ricco, anche perché questo Governo, al di là delle crisi internazionali che ci sono state e che riconosciamo, negli ultimi cinque anni non ha varato un solo provvedimento per aiutare l'economia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casaletto. Ne ha facoltà.

CASALETTO *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signora Presidente, sono qui a dire soprattutto ai cittadini italiani che questo ennesimo amplissimo aiuto o regalo - chiamatelo come volete - a Banca Intesa non salva certo Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che vengono appunto liquidate, ma continua a puntellare il sistema bancario italiano, per salvarlo.

A Banca Intesa viene permesso di ottenere la parte pulita delle banche venete, senza dover farsi carico della componente passiva. Desidero ricordare che il Banco Santander in Spagna ha acquisito il Banco popular español per un euro, facendosi carico di 7 miliardi di euro di rettifiche sul portafoglio crediti, evitandone così un *bail in* più esteso e il fallimento.

Lo Stato italiano - come è già accaduto - interviene tardi, procrastinando la soluzione di problemi e di iniziative sistemiche, e interviene soltanto ora per offrire a Banca Intesa i gioielli delle banche venete, lasciando allo Stato, e cioè al contribuente, il compito di gestire i crediti deteriorati, gli incagli, i titoli spazzatura: tutto quello che viene causato non solo dalla cattiva gestione delle banche, ma anche e soprattutto dalla crisi del debito privato creato dal sistema euro.

L'indipendenza della Banca centrale europea dal controllo democratico degli Stati è il principio che sta distruggendo la democrazia e la fiducia degli italiani nella politica e nel suo sistema economico. E al riguardo c'è un dibattito aperto fuori da qui. Dobbiamo abbandonarla al più presto, creando un nuovo modello di relazioni tra Stato, mercato e società.

Da millenni la moneta è attributo del sovrano: sulle antiche monete troviamo le effigi dei monarchi. Finché il sovrano è stato espressione diretta ed esplicita dei potentati economici, tutto è filato liscio. Poi sovrano è diventato il popolo e improvvisamente quello che era dato per pacifico, cioè l'esercizio della sovranità monetaria, è stato demonizzato, dalla Destra come dalla Sinistra, finché non si è riusciti a estirparlo dal perimetro del controllo democratico degli elettori, per riporlo al riparo del processo elettorale. E ora, con la totale sottoposizione dei Governi alla Commissione europea e alla BCE, non esiste proprio più nessuna tutela, neppure costituzionale. Così, i potentati economici hanno ripreso il sopravvento e le decisioni di un popolo, che siano il *referendum* contro l'austerità in Grecia, o la scelta di utilizzare il Fondo interbancario di tutela dei depositi per salvare banche in Italia, sono soggette al loro sindacato, al loro ricatto.

Con questo non voglio certo dire che le responsabilità del consiglio di amministrazione e degli alti amministratori di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA non siano da tenere in considerazione. Il relatore ha parlato di irregolarità e gravi errori sulla valutazione dei rischi di credito. In quest'Aula ho ascoltato profonde e motivate accuse che non voglio ripetere. Vorrei che norme chiare e precise individuassero le responsabilità e costringessero coloro che incorrono nelle gravi violazioni dei loro obblighi funzionali ad azioni di responsabilità e di risarcimento.

Per gestire le componenti degli *asset*, che poi dovrebbero far parte di una *bad bank* tutta da prevedere al momento, si sarebbero potuti affittare o vendere rami di azienda delle banche venete a diversi soggetti del sistema bancario italiano. Così si sarebbero potute riqualificare alcune delle passività. Se quindi parliamo di crisi bancarie e salvataggi, che continueranno - statene certi - anche nei prossimi anni, e i cui costi saranno imposti a contribuenti e risparmiatori, è opportuno pensare di abolire il dogma dell'indipendenza della Banca centrale dal Governo, e cioè quello strano principio per cui Draghi può dire a noi cosa dobbiamo fare, ma noi non possiamo dirgli nulla se non riesce a fare quello che deve fare, e cioè tenere l'inflazione al 2 per cento.

So che non volete ascoltare le mie ragioni sul sistema euro, e allora vi ricorderò come gli organi di stampa, le istituzioni europee, molti richiami di politici italiani che vogliono continuare ad alimentare la mala pianta dell'autorazzismo in Italia, continuino a dire che tutte le colpe delle crisi bancarie sono

da addebitare a collusioni tra vertici delle società e politica locale. Vorrei quindi chiedervi come mai tutto lo stigma sociale, tutta la propaganda sugli italiani corrotti e malversatori da parte dei *media* e di molti parlamentari qui presenti colpisce solo la parte politica. Perché questo decreto-legge contiene norme per rendere molto difficile ottenere una sentenza contro i reati, i crimini dei consigli di amministrazione e dei vertici delle banche? Perché il settore privato deve restare impunito e si mantiene sempre ogni sospetto su quello amministrativo e politico pubblico? Forse perché il settore pubblico è ricattato e deve continuare a esserlo - proprio come tutti noi oggi dal Governo italiano con questo voto di fiducia - dal sistema antidemocratico dei Trattati europei, dalle indicazioni antidemocratiche della Commissione europea?

Molti negheranno questo. E continueremo a salvare un sistema bancario colpito dai regolamenti dell'Unione europea, un sistema che non può salvarsi. E tutto questo, chiaramente, non salverà l'Italia; non salverà il suo popolo, ma lo ridurrà sempre più in schiavitù. *(Applausi della senatrice De Pin)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Augello. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunziato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, è una situazione molto difficile quella di questo dibattito, perché arriviamo al voto su un decreto-legge varato dal Governo sul quale è stata messa la fiducia alla Camera e sul quale verrà messa la fiducia al Senato, rendendo quindi di fatto impossibile ai parlamentari, ai cittadini eletti da altri cittadini per rappresentarli, di intervenire in alcun modo rispetto a una tematica di vitale importanza per molte famiglie, molte imprese e molte comunità del nostro territorio. Parlo delle comunità venete e parlo delle famiglie venete che sono state colpite da una crisi bancaria della quale non hanno alcuna responsabilità.

È quindi veramente difficile per tutti noi, per noi rappresentanti del Gruppo della Lega Nord, per noi parlamentari veneti, intervenire in questo dibattito. È difficile perché a noi si sono rivolte molte associazioni di risparmiatori di quel territorio e molti singoli cittadini, dei quali abbiamo letto gli appelli e li abbiamo incontrati. Ma ci troviamo sostanzialmente nell'impossibilità di dare loro delle risposte, di essere in qualche modo concreti ed efficaci, di poter rispondere alle loro legittime aspettative. Ci è impedito da questo Governo, il quale, con arroganza e assoluta cecità rispetto a quanto sta avvenendo, ha deciso di percorrere la strada della decretazione d'urgenza e del meccanismo del voto di fiducia. Non siamo nelle condizioni di poter discutere alcun emendamento e di poter veder votato alcun emendamento; e questa procedura si è verificata alla Camera e si sta ripetendo in qualche modo anche qui al Senato. Questa è la premessa che rende ovviamente da parte nostra veramente difficile poter intervenire con serenità nel dibattito.

Dico anche che in Commissione si è cercato di fare il possibile, grazie alla buona volontà del Presidente della Commissione e dei commissari. Ma approvare qualche ordine del giorno non basta. Gli ordini del giorno non cambiano la norma: sono delle espressioni di volontà indirizzate al Governo, ma non hanno quella forza e quella determinazione che solo gli emendamenti potevano garantire. Siamo soddisfatti che - ad esempio - sia stato approvato un nostro ordine del giorno che chiarisce un aspetto che, per carità, poteva anche essere nelle volontà del Governo, ma che andava chiarito, perché alcune sentenze ci mettevano in allarme. Mi riferisco all'ordine del giorno che ha stabilito l'esenzione dal prelievo fiscale delle somme ricevute come indennizzi dai risparmiatori che riceveranno siffatti ristori. Ma è poca cosa.

E riteniamo anche che tutte le vicende, da due anni a questa parte, delle crisi del sistema bancario siano sempre state affrontate con una certa superficialità. Non siamo di fronte alla crisi di singoli istituti bancari. Non siamo di fronte alla crisi del sistema bancario italiano. Siamo di fronte alla crisi economica dell'intero Paese e la crisi del sistema bancario è esclusivamente una delle tante conseguenze di questa crisi.

È innegabile che la diminuzione del PIL del 10 per cento degli ultimi anni, dal 2008 a oggi, non può essere considerata irrilevante rispetto a quello che è avvenuto, a fronte di chiusure di aziende, e soprattutto di quelle piccole del nostro territorio veneto, che hanno creato in passato la fortuna non

solo del nostro territorio, ma dell'intero Paese, e che erano ormai in una situazione impossibile di fronte a una crisi improvvisa che le ha trovate impreparate - ma ha trovato impreparato l'intero Paese e sicuramente i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni - e non per colpa loro, ma perché è stata una tempesta improvvisa e dagli effetti imprevedibili.

È evidente che esse non erano più in grado di risarcire e pagare i propri debiti con le banche, perché hanno sempre lavorato indebitandosi con le banche, per far fronte non solo ai propri investimenti, ma all'ingente pressione fiscale di questo Stato accentratore, padrone e saccheggiatore delle risorse dei nostri territori. La loro colpa è di essersi fidate sempre e comunque, credendo di far parte di una Nazione, di uno Stato che le avrebbe comunque tutelate; si sono fidate, hanno investito, hanno lavorato, hanno prodotto ricchezza e oggi sono in crisi e abbandonate a se stesse.

È per questo che noi non tolleriamo che il ministro Padoan dica che qualcuno deve pagare e che devono pagare coloro che si sono assunti dei rischi: gli azionisti e alcuni investitori subordinati. Non è così: non hanno colpe e non si possono addebitare le responsabilità e avere il peso della crisi esclusivamente sulle loro spalle. Ma è quello che voi avete fatto con tutti i decreti?legge sul sistema bancario che avete approvato, con delle scelte schizofreniche che cambiavano a seconda della situazione delle prime quattro banche, del Monte dei Paschi, ora di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza, con una tutela differenziata nei confronti dei risparmiatori truffati e che hanno perso le loro risorse.

Questo è inaccettabile. Non potete fermarvi ai formalismi, e cioè al fatto che le situazioni di quegli istituti bancari erano diverse quindi, le tutele nei confronti dei risparmiatori dovevano essere diverse. No, non funziona così. Un Governo serio e uno Stato serio, di fronte a una crisi epocale del sistema economico italiano e del sistema bancario italiano, devono avere un atteggiamento di tutela omogeneo nei confronti di tutti i risparmiatori. Questa è una crisi che riguarda non solo loro, ma tutti noi, perché quello che è avvenuto a loro poteva capitare a chiunque.

Voi fate invece delle scelte di trattamenti diversi e di distinguo, senza poi colpire le responsabilità. Non colpite le responsabilità dei *manager*: stiamo facendo una fatica incredibile, come opposizione, per far approvare emendamenti e persino ordini del giorno che riguardano i *manager* che hanno sbagliato e che hanno continuato a chiedere ai propri risparmiatori di investire in azioni. Nonostante conoscessero palesemente la situazione drammatica in cui versavano le banche che amministravano, i *manager* hanno spinto all'acquisto delle azioni e di prodotti che non avevano più possibilità di rendere, esclusivamente per salvaguardare se stessi e far apparire che le cose potevano funzionare ancora all'infinito. Ma voi, nei confronti di questi *manager*, non avete un atteggiamento adeguato. Costoro devono pagare perché hanno delle colpe. Ed è evidente che il sistema giudiziario italiano non dispone di norme adeguate per colpire le loro responsabilità. Servono quindi norme più severe, che voi non volete introdurre.

Ancora nel 2014 i vertici della Banca Popolare di Vicenza spingevano a vendere azioni a 62,5 euro l'una: spazzatura che veniva venduta già allora, nella consapevolezza di quello che era, ad azionisti ignari. Ma voi, negli ordini del giorno che avete approvato in Commissione, avete avuto più attenzione a tutelare chi ha amministrato le banche dopo il 2017 che a colpire chi le ha amministrate prima. Questa è stata la priorità del Partito Democratico in Commissione, che noi abbiamo denunciato e della quale non abbiamo voluto essere corresponsabili.

Poi ci sono le responsabilità degli organismi di vigilanza e di controllo. A noi non interessa che Banca d'Italia e Consob ci dicano che hanno proceduto secondo le regole, inviando tutti i controlli, sanzionando e quant'altro. A noi interessano i fatti, i risultati. E i risultati dicono che quel sistema di controllo è stato assolutamente inefficace, non ha prodotto nulla di concreto e, se non colpevole, andrebbe quanto meno radicalmente riformato perché è sostanzialmente inutile; non ha svolto alcuna funzione, non ha avuto alcun effetto e non ha lanciato nessun allarme.

Per finire, c'è la responsabilità politica, che è la più evidente e la più sottaciuta. Se c'è una crisi economica, se c'è una crisi conseguente del sistema bancario è perché la politica non è stata all'altezza di salvaguardare l'economia del proprio Paese e i propri cittadini. Quindi, non è sufficiente da parte di

chi oggi governa dire che qualcuno deve pagare e che a pagare devono essere i soliti noti, solo ed esclusivamente i risparmiatori.

In questi anni sono state fatte delle scelte sbagliate e azzardate. Ci siamo affidati totalmente alle regole e ai vincoli della Comunità europea, che ci stanno ammazzando. E questi vincoli sono stati varati con la corresponsabilità dei Governi italiani degli ultimi anni, ai quali, fortunatamente, noi abbiamo l'onore di poter dire di non esserci mai associati. Queste sono responsabilità gravissime. Ed ora noi non siamo in grado di difendere i nostri risparmiatori a livello europeo perché, a quei livelli, c'è chi sostiene che devono essere i nostri cittadini a pagare perché il sistema Paese Italia è debole. E chi deve pagare devono essere sempre - ripeto - i soliti noti.

Terminerò le mie valutazioni negli interventi successivi. Accuso, però, il Governo in questo intervento di non averci, permesso di svolgere il nostro ruolo e di non averci fatto svolgere il nostro dovere perché, in questi dibattiti, con la decretazione di urgenza, e le diverse fiducie ci ha impedito di rappresentare degnamente i nostri concittadini. In questo caso, i concittadini della mia Regione, il Veneto, che tanto dona a questo Paese ma che in questo caso è stato completamente abbandonato dalla politica, da questo Governo, da questo Stato ingiusto. *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Signora Presidente, negli ultimi anni il Parlamento si sta interessando sistematicamente, dal Governo Letta in poi, al problema delle banche. Dal 1948 al 2013, non c'è mai stato nessun problema. Poi, tutto a un tratto, è sorto un problema dopo l'altro. Sicuramente si è verificato un corto circuito; sicuramente hanno ragione i colleghi quando dicono che c'è disoccupazione, che le imprese sono in crisi, che, ovviamente, il risparmio non c'è più.

Secondo noi, però, c'è ben altro. Il Monte dei Paschi, come prima ricordava il senatore Marino, nel 1992 era la seconda o terza banca più capitalizzata d'Europa. Poi, tutto d'un tratto è andata in *default*. Ora, le banche a qualche imprenditore i soldi li hanno dati. C'è responsabilità di amministratori? Certo che c'è, e forse il Governo non se n'è accorto. Ma i soldi sono stati dati, sono stati utilizzati e magari sono stati fatti sparire da alcuni imprenditori. Ho fatto un calcolo: le banche venete hanno dato soldi per circa 20 miliardi. Quindi, 20 milioni dati a mille imprenditori sono andati in fumo.

Che le banche venete avessero un problema lo sapevano tutti da un anno. Gli unici a non saperlo erano la Banca d'Italia e la Consob. Perché non lo sapeva il Governo? Bastava andare a depositare un assegno in una di queste banche. Queste non lo mettevano sul conto entro tre giorni ma facevano passare dai venti ai quaranta giorni. Bastava fare un versamento di mille euro: questo andava a buon fine e compariva sul conto dopo un mese. Ciò significa che le banche avevano fame di soldi. Erano affamate al punto di dover cercare di far quadrare i loro bilanci. Quindi, c'è responsabilità, sì, degli amministratori. Costoro, però, a chi hanno dato i soldi? Ce lo volete dire? Mi rivolgo qui al Governo, che naturalmente non ci risponderà. Noi abbiamo già chiesto al Monte dei Paschi chi siano i primi cento sofferenti. Chi è che ha ricevuto i soldi? Volete dirci nomi e cognomi? Ci volete dire dove erano in affitto le migliaia di filiali? Ci volete dire chi ha fatto assumere causando migliaia di esuberi in queste banche? Sono queste le domande che aspettano una risposta. Ho ascoltato con attenzione e anche con un sorriso il collega Tosato quando ha detto che hanno fatto approvare un ordine del giorno. Tuttavia, gli ordini del giorno - vivaddio - non servono a nulla, non ne è mai andato a buon fine uno. I Governi, approvando gli ordini del giorno, ci prendono in giro.

Quello in esame è un provvedimento che, al momento, ha notevoli difficoltà. La strada è tortuosa, perché se i colleghi del Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista confermeranno la loro intenzione di dire no al provvedimento, come hanno già fatto alla Camera, con i 154 voti che oggi il Governo ha ottenuto sulla fiducia posta sul cosiddetto decreto Mezzogiorno, sarà difficile che al Senato il provvedimento passi. Tuttavia, poiché nessuno al momento è disposto a far cadere il Governo, noi siamo sicuri che ci saranno tante assenze tra i banchi dell'opposizione per riuscire a far passare il provvedimento con 130-133 voti di fiducia.

Colleghi, ci troviamo di fronte alla costruzione scientifica di una situazione di inevitabilità che ha portato fatalmente a un'unica offerta, di fronte a una chiusura totale in sede parlamentare anche a

ritocchi minimi volti - l'hanno già detto i miei colleghi - non a eliminare il mostruoso danno che gli azionisti comunque subiscono, ma almeno le beffe. Tutto questo diventa davvero troppo anche per chi, come noi, su tanti altri fronti, nelle difficili vicende bancarie, ha sempre cercato non solo di sostenere in sede parlamentare l'azione di Governo, ma anche, fuori dalle sedi istituzionali, di spiegare i motivi per cui molte scelte difficili devono comunque essere prese nell'interesse del Paese.

Tuttavia, con riguardo alla specifica vicenda delle banche venete, riteniamo di non poter condividere quanto è stato fatto o - meglio - quanto è stato fatto all'incirca dallo scorso febbraio in poi. Sino a febbraio c'erano una linea e una ragionevolezza di comportamento, sempre in un contesto di difficoltà, dove le soluzioni ottimali, per chi conosce il mondo reale e non solo quello ideale, non c'erano. C'era però una ragionevolezza d'azione che, date le circostanze, aveva portato a un piano di ricapitalizzazione precauzionale che, ad esempio nel caso della Banca Monte dei Paschi di Siena, si è concluso positivamente e che prevede un impiego - sì - di risorse pubbliche, ma in un contesto tale per cui lo Stato si carica non solo le perdite e le negatività, ma anche gli attivi, con una logica di razionalizzazione transitoria, per poi rilanciare la banca e rientrare nelle risorse temporaneamente messe a disposizione.

Nel caso delle banche venete questa strada si è rivelata non percorribile, eppure - lo abbiamo già detto - è almeno da febbraio che si sarebbe dovuto decidere il cambio di strategia di fronte a una situazione che non si sbloccava e che, almeno fino ad allora, era stato ragionevole tenere su quei binari. Almeno da febbraio bisognava decidere per una forzatura nel rapporto con l'Europa, in quel caso ovviamente temporanea, destinata poi a vedere un riallineamento nei mesi successivi, ben prima che si chiudesse una procedura di infrazione, o - in alternativa - mettere in campo la soluzione che è stata trovata. Tuttavia, la si sarebbe dovuta mettere in campo non aspettando l'ultimo secondo, ma dicendo con chiarezza che le banche non sarebbero state fatte fallire e che, aprendo con tempi adeguati una procedura trasparente sul mercato, lo Stato, nell'impossibilità di una ricapitalizzazione precauzionale era a quel punto disponibile a valutare la strada scelta come ultima istanza (farsi carico della parte negativa degli attivi, dare garanzie e su quelle basi verificare quali soggetti, presenti sul mercato, sarebbero stati disposti a farsi carico, almeno in parte, degli oneri di ristrutturazione).

Non vi è dubbio che, con una procedura avviata per tempo e con tempi adeguati, non ci sarebbe stata semplicemente un'offerta da un euro, ma ci sarebbero state più offerte che, se non avessero dato la disponibilità a caricare l'intero ammontare di 1,2 miliardi di oneri di ristrutturazione, quanto meno avrebbero dato la disponibilità a coprirne una parte significativa. Se ci siamo ritrovati con un'offerta capestro ad un euro tutto compreso, o meglio ad un euro per tutto ciò che è buono ed il resto invece se lo tiene lo Stato, è perché si è atteso l'ultimo secondo, si è aperta una finta procedura aperta e trasparente un venerdì in fretta e furia per poi chiedere un'offerta vincolante per i proponenti entro mercoledì, cioè cinque giorni dopo, senza *due diligence.*

Insomma, il medico frettoloso fa puzzare la ferita, qui invece il Governo frettoloso ha fatto guadagnare tanto ad alcuni speculatori ed è questo che non possiamo condividere e che riteniamo sia difficile da far approvare qui in Senato, a meno che non venga approvato con la complicità delle opposizioni che permettono il voto di fiducia; del resto, che non ci sia più una maggioranza ormai lo sanno tutti, è di dominio pubblico.

In conclusione, vorrei dire che se la situazione che si è creata con le banche venete si fosse creata in altri Paesi europei, come la Francia, potete essere certi che il Governo francese l'avrebbe tutelata, come ha fatto con Telecom, che Vivendi ha acquisito e tra poco saremo noi a dover pagare la Francia per poter utilizzare le reti della Telecom. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sonego. Ne ha facoltà.

SONEGO *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, prendo la parola su questo argomento molto "nordestino" all'apparenza, perché in realtà si tratta di una grande questione nazionale e parlo da "nordestino", essendo quella la mia provenienza, consapevole delle molte doti di quella terra, dei suoi grandi pregi e consapevole anche di qualche difetto che vi è in quella parte del Paese. Desidero rimarcare che stiamo parlando del fallimento di due banche importanti, che non avviene a causa di un destino cinico e baro,

non è stato il frutto inevitabile del cambio delle stagioni, ma avviene piuttosto a causa di colpevoli errori gestionali che non sono stati commessi né a Roma né a Bruxelles: quegli errori gestionali li abbiamo commessi noi "nordestini". Ovviamente quando uso la prima persona plurale non mi riferisco alla totalità degli abitanti del Nord-Est perché sarebbe in esplicito contrasto con la verità, ma mi riferisco agli errori commessi da un segmento importante, anche se non totalitario, della classe dirigente di quella parte del Paese, il Nord-Est.

Di questo dobbiamo essere consapevoli, anche nella discussione su questo provvedimento: le banche del Nord-Est le hanno fatte fallire i "nordestini", non le hanno fatto fallire né Roma, né Bruxelles.

Dicevo che si tratta del fallimento non solo di quelle due banche ma di un segmento importante, anche se non totalitario, lo ripeto, della classe dirigente del Nord-Est. Infatti, quegli errori gestionali, quegli episodi clamorosi di *mismanaging* sono il frutto di una cultura molto diffusa, purtroppo, a Nord Est, cioè la cultura che si manifesta con l'allergia alle regole. L'allergia alle regole della Repubblica o dell'Unione europea si traduce molto spesso nel tentativo, qui purtroppo malamente riuscito, con esiti molto negativi, di imporre regole fai da te, il che significa nessuna regola. In tutto questo vi è un tratto culturale del Nord-Est fortemente caratterizzato da una venatura antistatale. Va ricercata in quella cultura, in primo luogo, la ragione del fallimento di quelle due banche che non è soltanto un fallimento economico e civile locale ma, per tutte le ragioni che sappiamo, ha anche una ricaduta di carattere sistemico e nazionale.

Oggi in questa sede discutiamo del salvataggio di quelle due banche e di misure importanti che lo Stato, o meglio la Repubblica, mette in campo non solo per tutelare l'economia del sistema Nord-Est, cosa necessaria e utile a tutto il Paese, ma anche per salvare il risparmio e i risparmiatori. Ritengo, inoltre, che vi siano le condizioni anche per dare una mano, in un futuro prossimo, agli obbligazionisti subordinati.

Il salvataggio, va detto, lo dobbiamo dire noi del Nord-Est è frutto della solidarietà nazionale. Noi "nordestini", in questo frangente, dobbiamo sapere che quelle due banche e decine di migliaia di famiglie e di imprese vengono soccorse dalla solidarietà dei contribuenti, dal modello unico e dal 730, che stanno a Bolzano e a Palermo. Di questa cosa dobbiamo essere consapevoli.

A Nord-Est è in atto una discussione, che trova spazio su tutti i quotidiani in queste settimane, che concerne un presunto ricatto delle autorità comunitarie al Governo e al Parlamento italiano. A questo ricatto farebbe da corrispettivo una presunta debolezza o insipienza del Governo italiano che quel ricatto accetta. Credo che questa rappresentazione vada respinta, in primo luogo perché non è vera e in secondo luogo perché, torno a dire, finisce per nascondere l'apporto solidaristico di tutta la comunità nazionale nei confronti del Nord-Est, a cominciare dai risparmiatori, dai correntisti e dai piccoli imprenditori.

Dobbiamo ricordare che, se si fossero applicate in maniera pedissequa le norme del diritto comunitario, che sono anche norme della Repubblica, ci sarebbe stata una procedura di risoluzione di quei due istituti di credito e ci sarebbe stato il cosiddetto *bail in*, il che avrebbe significato - in questa occasione sì - richiedere un tributo ai risparmiatori, ai correntisti e alle piccole e medie imprese del Nord-Est, infinitamente più gravoso di quello che sopporteranno sulla base di una procedura che non è il *bail in* ma la liquidazione coatta.

Concludo, Presidente, dicendo che sicuramente dovremo prendere in considerazione (quando dico noi alludo al Parlamento e al Governo) la possibilità di qualche aiuto ulteriore, se ce ne saranno le condizioni, agli obbligazionisti subordinati. È un impegno che dobbiamo prendere, così come dobbiamo assumerci l'impegno di fare in modo che chi ha sbagliato risponda dei suoi errori.

Chiudo però dicendo che dobbiamo essere consapevoli, sempre parlando delle responsabilità a Nord-Est, che in quella economia si sentirà profondamente la mancanza di banche locali. Per l'economia del Nord-Est, per uno dei motori economici e sociali dell'Italia, la mancanza di banche locali sarà un elemento di grave *handicap*.

È una questione sulla quale dobbiamo ragionare, ma dobbiamo sapere che le banche locali ce le

avevamo, c'erano e chi le ha fatte fallire siamo stati noi. Alludo in generale al Nord-Est, sapendo che non possiamo generalizzare e che le responsabilità sono definite, ma una certa cultura "nordestina" ha dato un contributo notevole al fallimento di quei due importanti istituti di credito. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il ministro Padoan ha tradito questo popolo, il popolo veneto, e si è fatto beffa di tutti coloro che credevano nella possibilità di ottenere un qualche risarcimento per la truffa perpetrata a loro danno. Invece ha regalato tutto ciò che di buono era rimasto delle due banche venete a Intesa Sanpaolo e scaricato il resto allo Stato in concorso con azionisti, obbligazionisti subordinati e tutti quelli che hanno ragioni di credito verso la banca, derivanti anche da transazioni e condanne.

Quello che il ministro Padoan ha messo in atto è un vero e proprio scandalo finanziario. Con la liquidazione si sospendono tutti i pagamenti, risarcimenti e restituzioni non ancora effettuati dalle banche e si sospendono tutte le azioni giudiziarie pendenti o da intraprendere.

Ebbene, il diritto di difendere giudizialmente i propri diritti è un'esigenza fondamentale per ogni individuo, che in un ordinamento democratico fondato sulla Costituzione si eleva a valore preminente, ma evidentemente non è così che la pensa questo Governo. «Tutti possono agire per la difesa dei propri diritti», afferma la nostra Costituzione: è un diritto inviolabile al pari del diritto di libertà.

Questo Governo non solo è intervenuto tardi, ma è intervenuto anche male: i risparmiatori ne escono doppiamente bastonati e chi dovrebbe fare i loro interessi cede la parte *in bonis* senza un vero corrispettivo a Banca Intesa. Poco conta che dietro a questa truffa ci siano fallimenti, persone che hanno perso la vita e il lavoro, intere famiglie che sono rimaste sul lastrico. Persone, che ricordiamo, non sono speculatori, azionisti esperti e di professione, ma persone comuni, lavoratori che contavano sui risparmi e gli investimenti di una vita.

Lasciando il peso del pagamento sulle spalle delle casse pubbliche, pagheranno i cittadini di tasca propria gli abusi ricevuti e le truffe perpetrate e, soprattutto, pagheranno anche coloro che avrebbero dovuto essere risarciti. Non so se comprendete la gravità della cosa. Il decreto-legge compie una palese violazione dell'articolo 47 della Costituzione, che impone allo Stato di tutelare il risparmio, articolo beffardamente citato in premessa dello stesso decreto-legge.

Un esborso immediato di 5,2 miliardi con coperture fino a 17 miliardi che valgono quanto un punto di PIL, in un momento in cui il Governo continua a effettuare tagli su spesa sanitaria e sociale. Nessun riferimento, invece, a somme per l'attivo della liquidazione, per far sì che almeno coloro che hanno già una sentenza a favore siano risarciti. Anche coloro che hanno sottoscritto l'accordo transattivo al 15 per cento con questo decreto-legge non vedranno un euro, nonostante il preciso impegno della banca.

Questo Governo, insomma, è connivente con i criminali che hanno rapinato i cittadini veneti. L'unica alternativa per questa rapina compiuta impunemente, a volto scoperto, è la nazionalizzazione delle banche per liberare risorse per i servizi pubblici e sociali. Vi invito solo a scrivere su Google i termini «banche venete» e «suicidi» e capirete dai risultati della ricerca quanto sia grave la situazione.

Infine, signora Presidente, è chiaro che regole stringenti, appositamente create da Bruxelles per distruggere i concorrenti, e uno Stato completamente assoggettato e privo di sovranità portano a tutto questo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rimango innanzitutto sconcertato nel vedere che il Governo, alla Camera dei deputati, ha deciso di porre la questione di fiducia, come farà qui al Senato, evitando perciò che il provvedimento possa essere migliorato, a seguito di un confronto, assolutamente necessario, su una materia così altamente delicata. Ci sono ambiti in cui la serietà e il confronto sono d'obbligo, perché a farne le spese è l'intero Paese e in particolare la mia Regione, il Veneto, e l'intero Nord-Est.

L'approvazione finale del decreto-legge in esame senza modifiche condanna migliaia di piccoli e medi

risparmiatori (azionisti sì, ma non speculatori), come molte famiglie e molte imprese, a vedersi togliere ogni possibile speranza di far valere le proprie ragioni a fronte di reali e documentate azioni volte ad ingannarli, a scapito del loro patrimonio. Non vi è traccia, infatti, di alcuna azione di responsabilità contro gli ex dirigenti, per garantire che venga fatta giustizia, che vengano chiariti irregolarità e gravi errori o inadempienze e, ancora, non vi è l'istituzione di un fondo per le vittime da reato bancario. Pongo l'attenzione su un punto: questa partita non riguarda azionisti sconsiderati o consapevoli professionisti del rischio. Qui ci sono delle vite semplici, delle storie personali, dei sacrifici e delle speranze in gioco. Qui si tratta di tutelare i valori fondanti di una comunità: valori che appartengono a ciascuno di noi, alle nostre famiglie e al nostro territorio. Parliamo di uomini e donne, che hanno fatto del lavoro, della dignità e del rispetto delle regole un principio di vita. Si tratta di famiglie che, dopo molti anni, sono riuscite a conquistare un piccolo capitale di risparmi per il futuro dei propri figli e dei propri nipoti, fidandosi di banche che garantivano un investimento sicuro, ma che, nella realtà dei fatti, mettevano contemporaneamente in atto comportamenti scorretti, a partire dai vertici.

Il Governo, con il decreto-legge in esame, vuole proporre una ricetta che in realtà toglie dignità ad un vasto territorio, che ha fatto del risparmio la strada per il futuro. Per questo mi sarei aspettato da parte del Governo una maggiore vicinanza e responsabilità, prima di tutto verso i molti risparmiatori raggirati, nonché verso un territorio che ha subito una vera e propria catastrofe finanziaria. Se non diamo risposte nette e precise, le attuali crisi bancarie di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca potranno scatenare deflussi di depositi molto importanti, nell'ordine di diversi miliardi di euro. Essere lungimiranti, a mio avviso, significa oggi discutere di strumenti atti a salvaguardare il sistema bancario sul fronte della liquidità e delle aspettative. La superficialità con cui invece si affronta il problema, il non volersi confrontare, il voltare le spalle ai molti azionisti, tenuti fuori incomprensibilmente dalle tutele del decreto-legge, sono tutti elementi di incertezza che possono alimentare quello che in gergo si chiama *bank run*, cioè la fuga dagli sportelli, che rappresenta il fattore più pericoloso per il funzionamento di una banca e del suo sistema.

La grave situazione economico-finanziaria delle banche italiane in crisi è stata determinata da chiare responsabilità della *governance* delle stesse. Per tale ragione occorre attuare severe azioni di controllo e monitoraggio del sistema bancario, in modo tale da far emergere particolari situazioni di dissesto o di difficoltà, tali da mettere in pericolo le disponibilità dei correntisti. Sto parlando di disposizioni atte a rendere noto agli investitori lo stato economico-finanziario della banca stessa, nonché i rischi connessi all'acquisto dei pacchetti obbligazionari e azionari.

Per tali ragioni, mi auguro che la Commissione d'inchiesta prevista dal provvedimento non sia puramente formale, bensì rappresenti lo strumento per far luce sulle crisi bancarie e verificare l'operato delle autorità di vigilanza. La domanda da farsi, conseguentemente, è: chi ha vigilato su questo speciale tipo di impresa o non ha vigilato adeguatamente? La verità è solo una: il decreto-legge in esame avrà un impatto pesantissimo su molte famiglie e imprese, in particolare venete, che troveranno conferma che i propri investimenti sono azzerati. Avrà un impatto devastante sull'economia reale, 200.000 soci, di cui 120.000 della Popolare di Vicenza e 80.000 della Veneto Banca, dove gli azionisti hanno visto azzerare un valore di oltre 10 miliardi di euro, che si traducono in perdita di liquidità per artigiani, piccole imprese e famiglie. Gli effetti non si sono ancora del tutto manifestati e saranno drammatici.

Se in questo Paese la tutela del risparmio è garantita nella Costituzione, se parole come giustizia, uguaglianza, rispetto delle regole comuni e delle leggi hanno ancora un senso, questo decreto-legge, che già deroga molti punti delle attuali normative, ostaggio ancora una volta di una banca, non può passare senza una soluzione che tuteli i principi base di una comunità: la tutela dei più deboli e la condanna dei responsabili a restituire quanto colpevolmente sottratto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, penso che il decreto-legge fosse doveroso e necessario per evitare una situazione di fallimento rovinoso che si stava profilando e che, come è stato

detto anche in altri interventi, aveva radici molto lontane, soprattutto nella situazione malata delle due banche popolari che nel corso degli anni precedenti si sono allontanate dalla loro funzione di banche popolari per diventare sostanzialmente una grande e molto malata società di gestione speculativa.

Questo si è rivelato - viene ignorato in questo dibattito, ma è sotto gli occhi di tutto - con la riforma doverosa del sistema delle banche popolari che ha fatto crollare quel castello di carte che la speculazione aveva costruito nella gestione di questi due istituti bancari.

La prima cosa che voglio dire ai colleghi che hanno criticato in maniera molto dura il decreto-legge è che, se ci mettiamo per un attimo dalla parte degli interessi reali in gioco in questa vicenda, cioè i 200.000 risparmiatori, le 100.000 imprese che hanno linee di credito e tutto ciò che ruota attorno a un sistema bancario che possa agire in continuità, capiamo allora che la vera colpa del Governo sarebbe stata esattamente l'opposto: non aver fatto quell'intervento il 25 giugno.

Tutti sapevano che il 26 giugno sarebbe stato un altro giorno ben più triste e più ben più rovinoso per il sistema. Pertanto, da questo punto di vista, credo si tratti adesso, da un lato, di portare a compimento questo percorso con la conversione in legge del decreto e, dall'altro, di non dimenticare le radici di questa grave crisi e anche il percorso che il Governo ha fatto. Si è detto che è differente da altri; lo è perché, purtroppo, non c'è stata la possibilità, dopo la prima fase del fallimento delle due banche e dopo che le SpA hanno rivelato l'inconsistenza patrimoniale grave delle stesse - a tal proposito ricordo anche il fondo Atlante e i tentativi in Europa - di trovare altre soluzioni.

Da veneto mi sento di dare atto al Governo di aver fatto un intervento che salva quella economia, quelle famiglie e quel territorio e lo dico conoscendo bene i limiti e i problemi che rimangono aperti e su cui in questi giorni, soprattutto dopo l'approvazione del decreto-legge, siamo chiamati tutti a lavorare nelle tre direzioni individuate anche da molti ordini del giorno, che mirano a dare una mano, concretamente, soprattutto ai risparmiatori che sono stati oggetto di truffa e che si trovano in situazioni più debole, attraverso le modalità che saranno possibili.

Ordini del giorno che mirano inoltre a mantenere le linee di credito soprattutto per il sistema delle piccole e medie imprese del territorio e anche ad individuare con molta nettezza le responsabilità degli amministratori che, per via giudiziaria, vanno perseguite in maniera decisa, anche rafforzando la consistenza degli uffici giudiziari di quei territori.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Conte. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 19,26)**

CONTE *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la stima del danno subito dagli azionisti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza ammonta a oltre 20 miliardi di euro; oltre 20 miliardi di impoverimento per famiglie ed aziende, con gravi ripercussioni su tutto il tessuto economico veneto, dagli investimenti per le aziende ai consumi per le famiglie. Si tratta, dunque, di una brusca frenata a ridosso della grave crisi che ha colpito l'Italia negli ultimi dieci anni, che ha messo e rischia di mettere di nuovo in ginocchio molte aziende venete, con ripercussioni sull'intero sistema bancario e per l'economia nazionale.

Sono oltre 200.000 gli azionisti delle due banche coinvolti che si vedono ora azzerato il valore dei loro titoli. Una parte ha scelto il male minore accettando un rimborso di circa il 15 per cento, rinunciando però nel contempo ad un possibile futuro contenzioso con la banca. Hanno sì conservato la proprietà delle azioni, ma sono azioni che oggi valgono zero. E domani? Ritornerò su questo aspetto più avanti.

Famiglie e imprese, risparmiatori e investitori con diverse motivazioni hanno affidato i propri risparmi (per molti i risparmi di una vita) o le proprie risorse nel caso delle imprese alle due banche venete, fidandosi ciecamente di quanto veniva loro proposto. Non possiamo dimenticare che alcuni di loro non hanno trovato la forza di tener duro e di fronte alla disperazione hanno scelto il suicidio. Purtroppo è avvenuto anche questo.

Le situazioni di risparmiatori ed investitori sono diverse, ma entrambe devono ottenere il massimo delle attenzioni e delle tutele. I risparmiatori normalmente hanno affidato i propri risparmi alla loro banca, la banca del territorio, dove il rapporto di conoscenza e di fiducia è stato alla base delle scelte di

investimento; si è trattato di fiducia ben riposta o c'è stata carenza di informazione, quindi di fiducia mal riposta? Diversa è la situazione degli investitori, molto spesso aziende, molto spesso clienti di entrambe le banche (molti già prima anche di Banca Intesa), che ora diventano clienti di tre banche. Per queste aziende l'investimento si accompagnava alla concessione di fidi, vale a dire le risorse necessarie per esercitare l'attività e investire per far crescere l'azienda. Verranno ora garantiti i loro fidi o la loro sommatoria porterà ad una ulteriore stretta al credito a danno delle imprese?

La sovrapposizione degli affidamenti in essere nei tre diversi istituti ormai diventati un'unica realtà sarà consentita? Se così non fosse e se ci fossero richieste di rientro di affidamenti considerati a rischio proprio perché si sovrappongono, si verrebbe a generare una restrizione delle risorse a disposizione. Questa è la preoccupazione delle associazioni di categoria e delle aziende. Molte di queste si stanno riprendendo, ma molte sono ancora alle prese con la crisi, e se su queste dovesse pesare un ulteriore restringimento del credito le conseguenze potrebbero essere drammatiche.

Il tessuto produttivo veneto è costituito da piccole e medie imprese, molto spesso sottocapitalizzate e quindi prive di risorse proprie; imprese che, in un momento in cui si avvertono segnali di ripresa, continuano ad avere necessità di attingere a capitale bancario. Abbassare ora il livello del credito significherebbe ammazzare quelli che già sono sotto l'asticella della solidità finanziaria.

Non nutro alcun dubbio sul fatto che la strada percorsa con il decreto-legge in esame sia l'unica possibile per salvare la rete di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, ma mi chiedo cosa succederà agli azionisti dopo la liquidazione prevista con il provvedimento in discussione e l'acquisizione delle parti buone delle due banche venete da parte di Intesa Sanpaolo? Cosa succederà a correntisti e obbligazionisti? L'intervento di Intesa Sanpaolo permette di evitare i gravi riflessi sociali che sarebbero altrimenti derivati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle due banche, salvaguardando l'occupazione, i risparmi di 2 milioni di famiglie e l'attività di circa 200.000 imprese finanziate.

Con il decreto-legge si è evitato il *bail in*, quindi sono salvaguardati sia i correntisti con depositi sopra i 100.000 euro, sia gli obbligazionisti *senior*. I primi, di fatto, diventano correntisti di Banca Intesa, mentre i secondi verranno rimborsati per il 100 per cento alla scadenza. E questa è effettivamente una salvaguardia importante. Anche i risparmiatori che hanno sottoscritto obbligazioni subordinate le vedranno rimborsate del loro valore dal Fondo interbancario di tutela dei depositanti e da un contributo di Banca Intesa. Nessuna conseguenza anche per chi ha sottoscritto un mutuo o un prestito: d'ora in poi la loro controparte diventerà Banca Intesa. Così come non ci sono conseguenze per chi ha sottoscritto un fondo di investimento o titoli di Stato attraverso la Popolare di Vicenza o Veneto Banca: non ci sarebbero stati comunque, perché la proprietà è del risparmiatore.

Sono state messe in sicurezza le posizioni lavorative o quantomeno la situazione potrà essere gestita nel più ampio contesto. Ci saranno comunque chiusure di sportelli laddove ci sono sovrapposizioni, ma ci saranno maggiori possibilità di gestione degli esuberi con spostamenti interni e, laddove possibile, prepensionamenti.

Il problema vero è invece quello degli azionisti, oltre 88.000 per Veneto Banca e oltre 111.000 per la Popolare di Vicenza, che perderanno il loro investimento, anche coloro che sono stati indotti ad acquistare azioni delle due banche magari in connessione con la sottoscrizione di un mutuo o di un prestito. Questa è la situazione più delicata ed è la situazione per la quale il decreto-legge non prevede soluzioni. L'impatto sociale non sarà irrilevante: i piccoli risparmiatori resteranno privi di quanto avevano accantonato e molte imprese si troveranno nella necessità di garantire diversamente i fidi garantiti dal possesso delle azioni. Ritengo necessario quindi che i futuri utili della *bad bank* vengano destinati ai soci dei due istituti, perché, se anche la spazzatura ha un valore quando viene riciclata sul mercato finanziario, allora è giusto che l'incasso della vendita vada ai piccoli risparmiatori che hanno visto azzerato il valore delle loro azioni. Il Governo in futuro si dovrebbe quindi impegnare per far sì che dalla gestione del credito in sofferenza vengano recuperate le risorse necessarie per indennizzare, quantomeno in quota parte, gli ex soci delle due banche, tenuto conto del fatto che sono contribuenti che hanno concorso a garantire allo Stato, negli ultimi decenni, un notevole residuo fiscale, che ha

tenuto in piedi il sistema Italia.

Il Veneto, locomotiva dell'economia italiana, chiede e si merita sostegno in questo momento così delicato per la sua economia. Certamente si può obbiettare che gli azionisti avrebbero potuto porre maggiore fiducia sul futuro delle due banche, avendo avuto la possibilità di aderire alla ricapitalizzazione. In via generale potrebbe reggere questa considerazione, ma essa non è in linea con la tipologia degli azionisti, singoli cittadini e famiglie, che nelle azioni avevano investito tutto, proprio tutto; oppure piccole imprese che con il possesso delle azioni garantivano i mutui. Una situazione strutturale quindi, senza vie di scampo.

La soluzione del decreto-legge non aveva alternative, era l'*extrema ratio*, il male minore a cui nessuno avrebbe voluto arrivare, i soci per primi. E l'intervento del Governo è stato quindi un'importante assunzione di responsabilità, per cercare di salvare quello che è ancora salvabile.

Salvare le due banche non deve tuttavia disgiungersi dalla ricerca delle responsabilità, che ci sono, sono reali e in capo a chi ha gestito le banche. Le denunce già presentate e quelle ulteriori che verranno presentate dovranno trovare soluzione in tempi rapidi. I crediti deteriorati da anni hanno pregiudicato la stabilità patrimoniale delle due banche; non c'è dubbio che su questa situazione la responsabilità è in concorso tra chi ha gestito le banche e chi doveva controllare e non lo ha fatto o lo ha fatto in maniera troppo blanda.

Segnalo a tale proposito la situazione di grande carenza di personale delle due procure di Treviso e Vicenza, territorialmente competenti, che dovranno esaminare la gran mole di denunce presentate. Si tratta di un problema che ho segnalato pochi giorni fa al Ministero della giustizia chiedendo l'assegnazione, anche in forma temporanea, di personale che possa portare avanti con celerità le indagini. Per i soci sarebbe inaccettabile se non ci fosse nessuna conseguenza per chi ha gestito le due banche in maniera poco responsabile e senza le necessarie accortezze, forse anche con dolo, per tanto tempo, forse troppo.

Altrettanto importante è la Commissione parlamentare d'inchiesta che è auspicabile sia costituita a breve e diventi subito operativa, non per sostituirsi alla magistratura ed alla giustizia ordinaria, bensì per percorrere una strada parallela, ma convergente sull'obiettivo di individuare le responsabilità, perché è questo che chiedono i cittadini e le imprese venete ed è questo che vogliono tutti gli italiani. *(Applausi del senatore Santini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, in Italia sappiamo benissimo di vivere un'anomalia per cui tutta la vita del Paese è bancocentrica, cioè le banche sono le principali e - fino a qualche anno fa - uniche fonti di finanziamento per le famiglie e per il settore produttivo, ciò che è anche all'origine dell'altra anomalia del capitalismo nostrano: il familismo.

Intorno alla crisi delle banche c'è chi, da un lato, ha mandato messaggi semplicistici, affermando che erano salve, e chi, soffiando sul fuoco ed in modo ipocrita, perché spera di far dimenticare, ad esempio, truffe come quella di Credieuronord, li ha utilizzati per facili e falsi *slogan* indirizzati alla pancia del Paese. Tale propaganda butta benzina sul fuoco alimentando le paure delle famiglie e nasconde che il mancato intervento avrebbe avuto conseguenze molto, ma molto più gravi.

Se, come Italia dei Valori, per le suddette ragioni, voteremo questi interventi per ridurre i costi sociali e garantire la tenuta del sistema democratico, dobbiamo con forza ribadire che continua a mancare una revisione del sistema sanzionatorio e delle misure di prevenzione, per colpire le condotte scorrette dei responsabili ed impedire casi analoghi nel futuro. Interventi - in uno alla necessità di tornare al sistema voluto dal Glass-Steagall Act in risposta alla crisi del 1929 - necessari per superare opacità e conflitti di interessi che sono strettamente collegati al capitalismo familistico, che alcune volte diventa amorale - e per questo molto simile a certa mafia - e porta a trovare nei consigli d'amministrazione di diversi istituti di credito sempre le stesse persone, che a volte sono i maggiori debitori, o ad osservare con sempre maggior ripetizione casi di cosiddette porte girevoli, ossia casi di chi doveva controllare e, dopo qualche anno, si è ritrovato seduto nel consiglio d'amministrazione o ha familiari con consulenze

milionarie.

Sentire la risposta ricevuta in Commissione nell'ultima audizione del ministro Padoan, che ha dichiarato di essere d'accordo a modificare il sistema sanzionatorio, non ci ha tranquillizzato, perché sa di beffa, se non di vera e propria presa per i fondelli. Eppure, erano anche questi i provvedimenti urgenti e necessari da prendere, per ristabilire la fiducia e tranquillizzare i cittadini risparmiatori-clienti, fiducia che è pietra d'angolo dell'intero sistema.

Ma andando al tema, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza non esistono più (quindi non stiamo parlando di un salvataggio), se non per gestire la propria scomparsa, la vendita delle poche attività rimaste e la distribuzione di questi proventi ai creditori rimanenti, attraverso aiuti da parte dello Stato per circa 5 miliardi di euro per smaltire gli NPL, con la speranza di venderli in un secondo momento ad un buon prezzo e sperare di rientrare della cifra, se non guadagnarci. Altri 12 miliardi di euro sono messi a garanzia e speriamo non vengano mai escussi.

Quello che è certo, in questa vicenda, è che il capitale è stato azzerato e gli azionisti hanno perso tutto, cosi come avviene normalmente in ogni società per azioni nel momento in cui le società vengono liquidate. Il dubbio se i vari azionisti erano consapevoli della loro posizione o se sono stati vittime di inganni, truffe o raggiri ci sta tutto, ma è tema da codice civile e penale e, quindi, di processo.

Altra questione, poi, sono le condotte degli amministratori e degli alti dirigenti e se, inoltre, Consob e Banca d'Italia siano indenni o meno da errori, colposi o dolosi, nel loro mandato di vigilanza e controllo dell'intero settore. Spero siano risposte che darà la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, tanto voluta anche da noi di Italia dei Valori.

Se pagheranno tutti i colpevoli per le loro condotte, dipenderà anche dalla capacità della magistratura, nella sua indipendenza, di dare risposte certe e rapide. Magistratura che fino ad oggi è stata silente e ha fatto il gioco delle tre scimmie, lì in Veneto, ma sappiamo che anche questo, cioè l'efficienza della giustizia, è uno dei problemi del nostro Paese.

Detto questo, va con chiarezza ribadito, fuori da ogni ipocrisia, che ad essere stati salvati sono: i risparmi dei depositanti, i depositi delle imprese presso quelle banche, le obbligazioni ordinarie (che sono ancora prevalentemente risparmi delle famiglie), i prestiti alle persone e alle aziende, che altrimenti avrebbero dovuto rimborsarli prontamente, con una conseguente grave crisi di liquidità nel Nord-Est, e in altre parti importanti del Paese, nonché buona parte dei posti di lavoro e, soprattutto, i crediti dei fornitori e la loro possibilità di continuare a lavorare.

Tutto questo era degno di tutela? In tutta coscienza e scienza, ritengo di sì, anche se di fatto abbiamo messo in soffitta il *bail in*. Ed è questo il vero nodo di politica del comparto bancario ed in generale di politica economica: a pagare il fallimento di imprese, a maggior ragione se banche, deve essere, come lo è stato nel passato e si ripete anche oggi nelle grandi crisi aziendali, l'intera collettività attraverso la fiscalità nazionale, a cui vengono addebitate, di fatto, gli oneri delle perdite, o chi partecipa al capitale delle aziende assumendosene fino in fondo i rischi e le perdite possibili?

Rischi che, quando va bene, comportano l'incassare lauti profitti sotto forma di dividendi, senza restituirne quasi nulla alla collettività, se non sotto forma di tassazione che è poca cosa se rapportata ai danni della collettivizzazione delle perdite. Questa è la domanda a cui in Italia ed in Europa si deve dare una risposta non ipocrita e chiara, senza fomentare paure e angosce, perché se pure questo aiuta a raccattare qualche voto nell'immediato, venuta meno la fiducia che è fondamento del settore bancario e della stessa democrazia, a pagarne il prezzo siamo poi tutti, come è avvenuto dopo la grande crisi del 1929. A pagare, però, saranno soprattutto le fasce deboli, per finire alla classe media, a cui già ora si fanno pagare gli oneri di una globalizzazione selvaggia e di cui tutti si fanno paladini, ma a chiacchiere.

Signor Presidente, concludo chiedendo l'autorizzazione ad allegare agli atti il testo che avevo originariamente preparato e che ho dovuto sintetizzare, in quanto mi era stato detto che disponevo di dieci minuti di tempo.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, intanto, vorrei far notare che c'è una nuova prassi: in Commissione, abbiamo votato tutti gli emendamenti senza il parere della Commissione bilancio. Siccome dovevamo correre, allora abbiamo stabilito una nuova prassi.

Ma non solo: in questo decreto-legge esistono trentuno deroghe alle normative italiane. Vorrei che questo fosse ben chiaro, perché è assurdo: si parla di fare le leggi e poi facciamo trentuno deroghe alle nostre leggi.

Se poi andiamo a confrontarci con le normative europee, cosa facciamo? Quelle che ci tornano bene le seguiamo e diciamo che siamo obbligati a seguirle; per quelle che non ci convengono, cerchiamo di dire ai cittadini che in qualche modo faremo: oggi ho letto dichiarazioni in base alle quali sembra che sia tutto a posto e sia tutto risolto, che questo decreto-legge salvi il sistema bancario, salvi il Veneto, salvi i risparmiatori, salvi tutti. Ribadisco che sono stati approvati ordini del giorno e se, come spesso ho sentito dire in quest'Aula, un ordine del giorno non si nega a nessuno, figuriamoci a chi deve tornare in Veneto a fare campagna elettorale! Non sia mai! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questo decreto-legge viene fatto con l'obiettivo di stabilizzare il sistema bancario italiano e di ristabilire un rapporto di fiducia con la tutela dei depositanti, del risparmio e dei lavoratori. Io vorrei far notare che è circa da tre anni e mezzo che state cercando di stabilizzare il sistema bancario italiano. Avete fallito: se non siete buoni, state fermi.

Sulla questione dei depositanti, è vero che non c'è stato il *bail in*, l'ultimo passaggio della direttiva BRRD, però tutto il resto sì, e avete cominciato a metterla in atto prima della sua entrata in vigore, perché spesso vi agganciate alla *banking communication*, che però non è operativa perché è da lì che poi nasce la direttiva, e noi l'abbiamo messa in pratica sulle quattro banche, a novembre 2015.

Quindi, anche in questo caso avete fatto una deroga alle norme italiane, perché non potevate fare altro per nascondere delle magagne. Questo è il vostro modo di agire.

Sui lavoratori cosa vogliamo dire? State dando dei soldi per incentivare gli scivoli, cioè il prepensionamento. A qualcuno converrà, ad altri no, perché sappiamo che anche la fiducia della persona si riflette se ha un'occupazione: siccome voi non siete abituati a lavorare, non pensate mai al fatto che il lavoro nobilita l'uomo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quanto al risparmio, non lo avete assolutamente tutelato, perché chi aveva investito nelle obbligazioni si è visto portare via tutto, per ora. Poi sì, parlate della possibilità di accedere al fondo per l'indennizzo forfettario, ma vi faccio notare che avete fissato il termine al 30 settembre 2017, ossia tra due mesi, di cui uno di ferie e sappiamo benissimo che sarà una tragedia recuperare tutta la documentazione per andare a dimostrare qual è stato l'acquisto diretto e, se ci sono degli eredi, di quale grado. Quindi, vi invito già ora a pensare a una proroga del termine, sennò farete delle cappellate.

Vi ricordo anche che ci sono dei suicidi. Chi ne risponde? Chi è responsabile di questo? Nessuno. State cercando di far aumentare le pene per chi ha compiuto dei reati, ma il reato di istigazione al suicidio non è previsto, non lo avete mai riconosciuto, in nessun modo e in nessun caso e anche questi casi saranno, in qualche modo, irrisolti, mentre i colpevoli esistono. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mentre da una parte cercate di far aumentare le pene, dall'altra parte, sempre con un ordine del giorno, perché fare un emendamento era troppo pericoloso, cercate di dare delle attenuanti per la continuità aziendale. Questo di cui sto parlando è il classico ordine del giorno per favorire la carriera del dottor Viola, perché, per effetto delle norme bancarie, egli non potrebbe assolutamente fare il liquidatore delle due banche. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Voi state mettendo la liquidazione di due banche in mano a colui che era amministratore delegato della Banca Popolare di Vicenza ed era anche nel consiglio di amministrazione della Veneto Banca e quindi sapeva benissimo che cosa stava accadendo. Ma se il Governo gli ha dato la possibilità di approvare degli atti per mentire ancora ai soci, alla Commissione europea e al Ministero dell'economia e delle finanze è un problema vostro, quindi, non dovete cambiare la norma, ma smettere di intervenire! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quanto all'offerta, affermate che è libera, cioè deve essere aperta, concorrenziale e non discriminatoria. E chi mai l'ha vista? Quand'è che avete fatto l'invito di partecipazione alle offerte? Spiegatelo. Pubblicatelo. Se dovevamo investire - anzi, regalare - 12 miliardi di euro, facevamo l'offerta alla Banca Monte dei Paschi di Siena. Almeno, già eravamo proprietari del 70 per cento, avremmo messo anche quella cifra, avremmo avuto la nostra bella banca di Stato e forse qualcosa saremmo riusciti a fare. E invece no: fate sempre pezzettini per pezzettini, continuando a mettere le toppe. Ma non siete buoni a fare i sarti. Smettetela! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Parlate di risparmiatori. Io oggi li ho incontrati, si sono presentati con questo cartello. *(La senatrice mostra un cartello recante la scritta «Veneto Banca-Banca Popolare di Vicenza. Risparmio rubato»).* Vorrei che li incontraste anche voi, per rendervi conto di cosa è avvenuto in questi quattro anni e di cosa accadrà del sistema bancario italiano se non viene riformato nel meccanismo completo, nel senso sia che le banche devono tornare a fare le banche, sia che la vigilanza deve fare la vigilanza e non mandare gli uomini di Banca d'Italia a sistemare i casini che gli amministratori hanno fatto, perché è questo che fa Banca d'Italia, sia che Consob deve controllare quando le obbligazioni vengono emesse o quando ci sono delle contrattazioni delle azioni.

Fortunatamente, questa legislatura si avvia alla conclusione. Noi abbiamo in revisione la normativa in fase ascendente, ma vi anticipo già ora che quello che volete fare non riuscirà a risolvere il problema della patrimonializzazione del sistema bancario, perché se da una parte cercate di mettere a punto tutti i meccanismi per la copertura del rischio e volete far emettere delle obbligazioni che si sa che andranno subito ad essere assorbite, non ve le comprerà nessuno e quindi le banche avranno difficoltà a racimolare i soldi che servono loro per coprire il rischio.

Mi riservo di intervenire anche domani, nella discussione sulla questione di fiducia, per aggiornarvi su altro. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, il tempo è contingentato per chiudere questa sera, ma è talmente importante quello che stiamo facendo che credo si possa tranquillamente evitare di iscriversi a parlare in Aula. Chiedo quindi di poter consegnare il testo del mio intervento, nel quale ho fatto un'analisi ed ho cercato di individuare le responsabilità.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PUPPATO *(PD)*. Grazie, Presidente.

Abbiamo lavorato molto, in Commissione finanze in questi giorni, per questo. Vorrei dire due cose. La prima è rivolta al senatore Barani ed anche alla senatrice Bottici che si è appena espressa, anche per tranquillizzare le persone che magari hanno intenzione di leggere il resoconto di questa seduta o di ascoltarci: non è assolutamente vero che un ordine del giorno non ha valore, altrimenti non si spiegherebbe perché ne avremmo respinti almeno una decina o forse di più, in Commissione finanze oggi. Evidentemente un certo valore lo ha: è un impegno e l'impegno vale per le persone serie, ma noi ci stiamo dimostrando persone serie. *(Ilarità del Gruppo M5S).* Vista l'attenzione con la quale stiamo seguendo questa vicenda, passo dopo passo, e vista l'attenzione con cui l'abbiamo coerentemente seguita nel corso di questi tre anni, che hanno significato una tragedia per il Veneto.

Voglio ricordare che se in Italia ci sono circa 70 miliardi di *non performing loan* (NPL) calcolati in relazione alle varie banche esistenti, 17 sono a carico delle due banche di cui stiamo discutendo e che il Governo ha provveduto a salvare opportunamente, ma il rapporto è che queste banche rappresentano il 2 per cento del complessivo gestito nazionale. Ora, avere più del 20 per cento di insolvenze (questo sono sostanzialmente gli NPL) ed avere il 2 per cento del mercato finanziario italiano ci dà il quadro delle responsabilità di questa tragedia, responsabilità che sono più vicine a Venezia che non a Roma, evidentemente, ma poi il resto lo stabiliremo con la Commissione di inchiesta.

Un ultimo appunto vorrei farlo rispetto alle incredibili contraddizioni che ho ascoltato questa sera: verremmo accusati contestualmente di aver speso troppo e di aver dato troppo poco. Questo accade quando si fabbricano illusioni, nel senso che veniamo accusati di aver sprecato denaro pubblico in

eccesso, andando a spogliare lo Stato, e nel contempo di aver depredato azionisti ed obbligazionisti. Ebbene, è avvenuto esattamente il contrario, nel senso che abbiamo provveduto a salvare i risparmiatori e quindi non abbiamo fatto macelleria sociale. Con gli ordini del giorno e con il decreto-legge, stiamo mettendo a disposizione, attraverso gli NPL, come bene hanno detto il senatore Santini, il senatore Conte ed i senatori dell'Italia dei Valori che mi hanno preceduta, quanto è possibile e necessario per salvare coloro che sono stati truffati da queste banche e da chi le ha gestite, con l'approvazione della politica regionale del Veneto. *(Applausi del senatore Santini)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Data la durata della seduta odierna, prego i colleghi che interverranno in fine seduta di essere sintetici.

Ha facoltà di parlare, senatore Barozzino.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, voglio portare all'attenzione dell'Assemblea l'ennesima tragedia del mondo del lavoro e vorrei farlo con le parole di chi questa disgrazia, purtroppo, la vive sulla propria pelle: «Sono una madre e una moglie che ormai sta perdendo tutto», racconta Lucia, «mio marito dopo trent'anni di servizio è rimasto senza lavoro ed ora per mia figlia non c'è speranza. Da oltre vent'anni curiamo la sua disabilità impiegando tutto il nostro tempo e denaro, perché la mia ragazza è costretta in carrozzella da un grave *handicap* che ci porta a viaggiare spesso in giro per l'Italia e non sono proprio viaggi di piacere. Ma da oggi non sarà più possibile a quanto pare. Una cosa è certa», continua Lucia, «io non mi arrendo». È l'ennesima vicenda assurda che mostra quello che succede nel mondo del lavoro.

In questo caso parliamo dei quattro lavoratori licenziati dall'Hitachi di Napoli che, voglio ricordarlo a tutti, non è un'azienda in crisi, anzi. Queste sono le parole della moglie di uno dei quattro lavoratori licenziati. Questa signora, la signora Lucia, fra l'altro, pochi giorni fa è salita sul tetto della fabbrica e aveva minacciato addirittura di darsi fuoco. Per il troppo caldo è stata accompagnata in ospedale, ha avuto una mancanza, ma appena si è ripresa - e la cosa mi preoccupa - ha detto che se non ci saranno novità positive farà ancora di peggio. Io spero veramente di no.

Anche un altro dei quattro lavoratori ha tentato il suicidio ed è stato salvato dalla figlia. Proviamo a immaginare in che stato possa trovarsi una famiglia che vive momenti così delicati.

Concludo, perché il tempo purtroppo è sempre poco. Penso che la politica dovrebbe interessarsi di queste tragedie. Io sono venuto a conoscenza di questa vicenda tramite un prete, mentre la politica fa sempre finta di non ascoltare. Non mi stancherò di portare queste tragedie in quest'Aula, perché credo che questo sia il compito della politica: interessarsi dei problemi reali che vive questo Paese. Non voglio rassegnarmi alla morte di questo Paese perché, lo ripeto, quando nel lavoro si vivono queste vicende, si vive questa situazione drammatica, il Paese è destinato a morire e io non voglio vedere il mio Paese morire. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e dei senatori Montevecchi e Fornaro)*.

DALLA ZUANNA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(PD)*. Signor Presidente, la signora Maria Archetta Mennella, residente a Musile di Piave in provincia di Venezia, è stata uccisa a coltellate dall'ex marito che non accettava la fine della relazione. Anche se era già stata minacciata non si era mai rivolta alle Forze dell'ordine né ad un servizio antiviolenza, pur presente proprio in municipio a Musile, a pochi metri da casa sua. Le indagini sono in corso ma, a quanto sembra, la donna non si era mai fatta aiutare perché l'ex marito la

ricattava, minacciando di fare del male ai loro figli.

Senza volere in alcun modo dare giudizi su un tragico caso singolo, si può dire che questa dinamica di genere è ricorrente, come ci hanno testimoniato le operatrici dei centri antiviolenza e gli esperti intervenuti in audizione alla Commissione di inchiesta contro la violenza di genere e i femminicidi.

Purtroppo, cedendo al ricatto non si risolve nulla, perché nel suo delirio di potere l'uomo alza sempre di più la posta e al ricatto non contrastato fa inevitabilmente seguito un ricatto ancora maggiore.

Eppure, bisogna reagire al senso di impotenza che ci pervade quando accadono casi come quello della signora Mennella. Morti terribili come questa ci possono aiutare a capire alcune cose: forse la più importante è che le donne e tutti quelli che le incontrano dovrebbero sapere che è un grave errore sottovalutare l'*escalation* che porta alla violenza. Non bisogna sottovalutare l'episodio, dicendo che è stato solo un momento e passerà. In realtà, non passa quasi mai e bisogna spingere la donna a non sottovalutare e a farsi aiutare.

Ma anche gli uomini devono essere spinti a farsi aiutare. La violenza e la perdita di controllo non sono un destino ineluttabile. Si può uscirne, ma è difficile farlo da soli. Anche per questo i servizi antiviolenza possono dare una mano preziosa e in giro per l'Italia sono nati numerosi gruppi di aiuto per uomini maltrattanti.

Finisco, Presidente, dicendo che la violenza si combatte da più fronti. Nella loro tragicità vicende come quella di Maria Mennella possono aiutarci a comprendere come dalla spirale di violenza sia molto difficile uscire da soli. Educazione diffusa a tutti livelli e servizi ben organizzati possono bloccare l'*escalation* prima che sia troppo tardi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

URAS *(Misto-Misto-CP-S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-Misto-CP-S)*. Signor Presidente, la questione che è stata adesso trattata dal collega, la violenza di genere e il femminicidio, è stata oggetto di importanti iniziative parlamentari in questa legislatura, in modo particolare da parte di questa Assemblea.

Giace presso la Commissione giustizia la proposta di legge, proveniente dalla Camera dei deputati, presentata dall'onorevole Capelli, recante interventi in favore degli orfani di femminicidio. Voglio ricordare che in soli sei mesi, dall'inizio del 2017, il femminicidio ha colpito 48 donne e ha causato 30 nuovi orfani, che si vanno a sommare agli altri 1.600 stimati dal 2000.

Questa proposta di legge interviene a sostegno degli orfani di femminicidio, che sono sempre bambini, tutti uguali, a prescindere dal fatto che i loro genitori siano stati sposati o congiunti con unione civile o meno. Questa proposta di legge era stata considerata urgentissima e destinata con parere unanime alla sede deliberante in Commissione giustizia. Poi, alcuni Gruppi parlamentari hanno deciso di ritirare il loro consenso alla sede deliberante e oggi il provvedimento è bloccato.

Chiedo, signor Presidente, che lei si faccia carico di porre la questione a tutti i Presidenti di Gruppo per consentire l'esame urgente di questa disposizione, che serve a sostenere gli orfani di femminicidio, i loro diritti e la possibilità per loro di una vita più serena, già gravata da un peso grandissimo come quello della scomparsa della propria madre. In questo senso spero che il Senato possa esitare, nelle forme che sono consentite, il più celermente possibile quel provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà nel senso da lei auspicato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 27 luglio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,05)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (2860) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (**2860**) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.800 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.800

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.800 (in formato PDF)

1.800 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.800 (testo corretto) in formato PDF

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato l'emendamento 1.800 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DA 1 A 17 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

MISURE DI SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLA CRESCITA DELLE IMPRESE NEL MEZZOGIORNO

Articolo 1.

(Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud»)

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 è attivata una misura denominata: «Resto al Sud».

2. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:

a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5;

b) non risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore all'autoimprenditorialità.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.
4. Le pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le Università, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, possono fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti di cui al comma 2. Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere i medesimi servizi di cui al periodo precedente, anche previo accreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3. Le pubbliche Amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica.
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: *a)* impresa individuale; *b)* società, ivi incluse le società cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.
9. Il prestito di cui alla lettera *b)* del comma 8 beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.
10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e

dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
12. Le società di cui al comma 6, lettera *b)*, possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera *b)*, le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.
14. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma
15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera *a)* al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera *a)* e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera *b).* Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera *a)* ed al comma 9, lettera *a)* sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio,

assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

Articolo 2.

(Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno)

1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».

2. Per le agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge.».

Articolo 3.

(Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati)

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;

b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;

c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.

4. I comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione di cui al comma 3.

5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la

presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.

6. La formale assegnazione è effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente:

a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;

b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;

c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto.

7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:

a) i dati di identificazione catastale;

b) il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;

c) coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;

d) l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio.

8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.

9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto.

10. È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonché di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.

11. È ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di società agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, di società artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale; sono altresì ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

12. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-*quater* del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione.

13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui

beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate.

14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.

15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell'attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.

16. I comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo l e per le attività agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.

Capo II

ZONE ECONOMICHE SPECIALI - ZES

Articolo 4.

(Istituzione di zone economiche speciali - ZES)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste

dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
Il Segretario generale dell'Autorità portuale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.
8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

Articolo 5.
(Benefici fiscali e semplificazioni)

1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e

goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.

6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

Capo III

SEMPLIFICAZIONI

Articolo 6.

(Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo è disposto sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione stessa ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese. Le richieste di pagamento di cui al presente comma sono inviate dall'Organismo di certificazione delle amministrazioni titolari degli interventi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione che le inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del pagamento che avviene con le seguenti modalità: il 50 per cento del costo realizzato risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stessa e il restante 50 per cento del costo realizzato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo richiesto con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca dati unitaria degli interventi della politica regionale.

2. Per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo, ciascun Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individua l'amministrazione che indice, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di servizi decisoria finalizzata ad acquisire tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del singolo intervento.

Articolo 7.

(Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS)

1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 «Investimenti territoriali integrati», regolamento (UE) n.

1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera *g)*, del comma 703, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della lettera *f-ter)*, del comma 2, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate.

Articolo 8.

(Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria)

1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le società cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti.

Articolo 9.

(Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti)

1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».

Capo IV

ULTERIORI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E PER LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 10.

(Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno)

1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2014, n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 11.

(Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel

Mezzogiorno)

1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.
2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto, di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.
4. La procedura di cui al comma 2 è finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

Articolo 12.

(Costo standard per studente)

1. Per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera *a)*, parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera *a)* e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei,

tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti.

3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti in cui ogni università si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 può essere aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo.

4. Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare già indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del FFO.

5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento.

7. Il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.

8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti entro la durata normale del corso di studi.

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA)

1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 6-*undecies* del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni di cui alla predetta disposizione, ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni per le finalità di cui al penultimo periodo del predetto articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191 del 2015 è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono estinti fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

Articolo 14.

(Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2019, in 24 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15.

(Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.

2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'articolo 1, commi 85, lett. *d)*, e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 16.

(Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale)

1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.

2. Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, nonché dalle sezioni territoriali della medesima rete. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari straordinari.

3. L'attuazione dei commi 1 e 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.

4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.800 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

FUCKSIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» con le seguenti: «in cui il tasso di disoccupazione sia superiore nella misura del 10 per cento alla media nazionale».

1.2

FUCKSIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Campania», inserire la seguente: «Marche,».

1.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche.».

1.4

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» inserire le seguenti: «nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22-giugno-2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: «fino a 1.250 milioni di euro» *con le seguenti:* «fin a 1.350-milioni di euro» *e sostituire le parole:* «36 milioni»; «280-milioni»; «462 milioni»; «308,5 milioni» *rispettivamente con le seguenti:* «66 milioni»; «310 milioni»; «482 milioni»; «328,5 milioni».

1.5

SPILABOTTE, SCALIA, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, BENCINI, GINETTI, URAS, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

1.6

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» inserire le seguenti: «nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,».

1.7

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ricompresi nella regione Abruzzo.».

1.8

SPILABOTTE, SCALIA

Precluso

Al comma1, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché nei comuni del basso Lazio rientranti nel territorio della provincia di Frosinone».

1.9

GUALDANI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori» aggiungere le seguenti: «e giovani liberi professionisti».

Conseguentemente, al comma 10, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i liberi professionisti sono finanziati gli investimenti per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e *hardware*, nonché *software* e tecnologie digitali, al fine di migliorare la loro offerta» *sopprimere le seguenti parole:* «libero professionali e».

1.10

GUALDANI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori» aggiungere le seguenti: «e giovani liberi professionisti».

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa».

1.11

GUALDANI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori» aggiungere le seguenti: «e giovani libero professionisti».

Conseguentemente, al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «sono finanziate» *inserire le seguenti:* «le attività libero professionali e» *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «libero professionali e».

1.12

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» con la seguente: «maggiorenni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure a favore degli imprenditori nel Mezzogiorno denominata "Resto nel Sud"».

1.13

GRANAIOLA, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «i 18 ed i 35» con le seguenti: «tra i 18 e i 40».

1.14

STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «35 anni», con le seguenti: «40 anni».

1.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «35 anni» con le seguenti: «40 anni».

1.16

GUALDANI

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: «ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» *aggiungere le seguenti:* «ed ai professionisti iscritti in ordini o collegi, di età compresa tri i 25 ed i 45 anni»;

al comma 6, dopo le parole: «le società cooperative» *inserire le seguenti:* «, nonché società tra professionisti o società tra avvocati; *c)* società tra professionisti o di cui alla legge n. 183/2013 o società tra avvocati di cui al decreto legislativo n. 96/2001 iscritte negli Albi professionali tenuti dai rispettivi ordini o Collegi»;

al comma 10, dopo le parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali» *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione di quelle finalizzate all'acquisto di immobili non residenziali ad uso ufficio di nuova costruzione, ed in regola con le normative di sicurezza previste dalla legge, da utilizzare per l'attività professionale».

1.17

CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «o vi trasferiscano» fino alla fine della medesima lettera.

1.18

GATTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «vi trasferiscano» con le seguenti: «vi ritrasferiscano».

1.20

SANTINI, LAI

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «non risultino già» aggiungere le seguenti: «titolari d'impresa alla data di entrata in vigore del presente decreto legge o».

1.21

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17».

1.22

GUALDANI

Precluso

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17».

1.23

GUALDANI

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

Al primo periodo, sopprimere le parole: «, e le Università»*;*

Dopo il primo periodo inserire il seguente: «In aggiunta alle attività di cui al precedente periodo, le Università, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 2 e a titolo gratuito, possono

effettuare studi e analisi del contesto di mercato e dell'ambiente economico-sociale di riferimento, nonché ogni altra ricerca utile ai fini dell'individuazione dei settori economicamente più favorevoli per l'iniziativa economica giovanile di cui al presente articolo».

1.24

GUALDANI

Precluso

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere, previo accreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3 e a titolo oneroso, i medesimi servizi di cui al periodo precedente».

1.25

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 4, sopprimere la parola: «anche».

1.26

GUALDANI

Precluso

Al comma 4 secondo periodo eliminare la parola: «anche».

1.27

GUALDANI

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».

1.28

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola «anche».

1.29

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'istruttoria di cui al presente comma può altresì provvedere, nei termini e con le modalità di cui al precedente periodo,qualunque persona giuridica avente oggetto sociale, da almeno tre anni, l'espletamento di servizi di consulenza in materia di finanziamenti. All'onore sostenuto da tali soggetti si provvede nel limite massimo del 1 per cento del finanziamento concesso a valere sul contributo di cui al comma 8, lettera a)».

1.30

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'istruttoria di cui al presente comma può altresì provvedere, nei termini e con le modalità di cui al precedente periodo, qualunque persona giuridica avente oggetto sociale, da almeno tre anni, l'espletamento ai servizi di consulenza in materia di finanziamenti».

1.31

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* «società» *con le seguenti:* «società di persone»;

b) al comma 13, sostituire le parole: «5 anni» *con le seguenti:* «dieci anni».

1.32

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 6, lettera b), sostituire la parala: «società» con le seguenti: «società di persone».

1.33

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata del finanziamento», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine di esso».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 2», *aggiungere le seguenti:* «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.34

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo le porole: «per tutta la durata del finanziamento», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti; «e per gli otto anni successivi al termine di esso».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2», *aggiungere le seguenti:* «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.35

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata del finanziamento», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «e per i cinque anni successivi al termine di esso».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 2», *aggiungere le seguenti:* «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.36

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Una quota non inferiore del 5 per cento delle istanze approvate deve essere riservata ai soggetti di cui al comma 2, rientranti nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

1.37

GUALDANI

Precluso

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Il richiedente riceve un finanziamento fino ad un importo massimo di 150 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 20 mila euro per ciascun socio aggiuntivo, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*».

1.38

Giovanni MAURO

Precluso

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 80 mila euro, a valere sulle risorse di cui al comma 16 fino ad esaurimento delle medesime. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.».

1.39

GUALDANI

Precluso

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. I programmi di spesa riferiti alle istanze di cui al comma 3 sono ammissibili fino ad un massimo di 40 mila euro per ciascuno dei soggetti di cui al comma 2. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del programma di spesa ammissibile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2».

1.40

SANTINI, LAI

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «Ciascun richiedente» con le seguenti: «Ciascuna impresa individuale richiedente» e le parole: «da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria» con le seguenti: «da società costituite da più soci a seguito dell'entrata in vigore del presente- decreto-legge, purché non costituite da parenti entro il secondo grado ed affini e nelle quali nessuno dei soci ne detenga la maggioranza delle quote,».

1.41

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «40 mila euro», ovunque presenti, con le seguenti: «80 mila euro».

1.42

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Al comma 7, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «40 mila», con le seguenti: «60 mila», e al secondo periodo, sostituire le parole: «200 mila», con le seguenti: «300 mila».

1.43

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Precluso

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro», con le seguenti: «50 mila euro».

Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro»*, con le seguenti:* «50 mila euro».

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.44

LAI

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 40.000 euro», con le seguenti: «fino ad un massimo di 50.000 euro».

1.45

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 2», aggiungere le seguenti: «e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6».

1.46

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «200 mila euro», con le seguenti: «300 mila euro».

1.47 (testo 2)

LAI, SANTINI

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «200 mila euro», aggiungere le seguenti: «. I finanziamenti di cui al comma 8 sono concessi».

Conseguentemente:

al comma 8, lettera b), sostituire le parole: « sotto forma di prestito a tasso zero» *con le seguenti:* «sotto forma di finanziamento agevolato;

al comma 9, sostituire la lettera b)*, con la seguente:* «*b)* della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino all'ottanta per cento del finanziamento, ovvero dell'importo del finanziamento garantito dal confidi o altro fondo di garanzia. L'accesso alla predetta garanzia avviene con modalità semplificate, sulla base della valutazione tecnica, economica e finanziaria del progetto e del soggetto richiedente, di cui al comma 5, effettuata da Invitalia, i cui esiti sono comunicati dalla medesima Agenzia al gestore del Fondo di garanzia»;

al comma 13, sopprimere il primo periodo;

al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia»*;*

al comma 14, secondo periodo, sostituire la parola: «mutui», con la seguente: «finanziamenti»;

al comma 15, sostituire le parole: «sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme»*, con le seguenti:* «sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità ai finanziamenti di cui al comma 8, le modalità di loro concessione, controllo e monitoraggio, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme, nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4».

1.48

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al presente articolo sono così articolate:

a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

1.49

GUALDANI

Precluso

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al presente articolo sono così articolate:

a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è

rimborsata entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

Conseguentemente:

al comma 6, secondo periodo, sostituire ovunque ricorra la parola: «finanziamento»*, con la seguente* «prestito»*;*

al comma 10 primo periodo, sostituire la parola: «finanziate»*, con la parola:* «agevolate» *e al secondo periodo sostituire le parole:* «dal finanziamento»*, con le seguenti:* «dall'agevolazione»*;*

al comma 11 primo periodo, sostituire le parole: «I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati»*, con le seguenti:* «Le agevolazioni di cui al comma 8 non possono essere utilizzate»*;*

al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai finanziamenti» con le seguenti: «alle agevolazioni»;

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «dei finanziamenti», con le seguenti: «delle agevolazioni» e le parole: «il finanziamento» con le seguenti: «il prestito».

1.50

GUALDANI

Precluso

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «35 per cento» *con le seguenti:* «45 per cento»*;*

b) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «65 per cento»*, con le seguenti:* «55 per cento».

A copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni per il periodo 2017-2021 saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2017, 60 milioni di euro per l'anno 2018, 110 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni per il 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.

1.51

PEZZOPANE, Gianluca ROSSI

Precluso

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: «entro otto anni», con le seguenti: «entro 15 anni».

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: «1.250 milioni»*, con le seguenti:* «1.350 milioni»*, e dopo le parole:* « per l'anno 2025»*, aggiungere le seguenti:* «; 100 milioni per gli anni 2026-2032».

1.52

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Ai comma 8, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

1.53

GUALDANI

Precluso

Al comma 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*c)* in alternativa alle modalità di cui alle lettere *a)* e *b)*, i finanziamenti possono essere concessi per la loro totalità, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, sotto forma di prestito a tasso zero, calcolato in equivalente sovvenzione lorda ESL. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del

finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9».

Conseguentemente al comma 9, sostituire le parole: «Il prestito di cui alla lettera *b)* del comma 8 beneficia»*, con le seguenti:* «I prestiti di cui alle lettere *b)*e *c)* del comma 8 beneficiano».

1.54

SANTINI

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Nel caso di società cooperative, la quota di contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera *a)*, qualora versata dai soci a titolo di capitale sociale nella nuova società, può essere integrata con un intervento ai sensi della legge n. 49 del 1985.».

1.55

BONFRISCO

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Nel caso di società cooperative, la quota di contributo a fondo perduto di cui alla lettera *a)* del comma 8, se versata dai soci a titolo di capitale sociale nella nuova società, può essere integrata con un intervento ai sensi della legge n. 49 del 1985.».

1.56

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Precluso

Al comma 9 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a)*, sopprimere le parole da:* «corrisposto»*, fino a:* «finanziamento»*;*

alla lettera b)*, primo periodo, sopprimere le parole:* «da parte del soggetto gestore».

1.57 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente: «di un contributo rapportato agli interessi applicati allo stesso, sulla base delle modalità e criteri definiti nel decreto di cui al comma 15».

1.59

GUALDANI

Precluso

Al comma 9, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «da parte del soggetto gestore».

1.60

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Precluso

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni e servizi nei settori dell'artigianato, dell'industria e del turismo».

1.61

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Precluso

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «finanziate» con la seguente: «agevolate».

1.62

GUALDANI

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «attività imprenditoriali», inserire le seguenti: «di tipo turistico e commerciale, nonché quelle».

1.63

GUALDANI

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «attività imprenditoriali», inserire le seguenti: «di tipo turistico ricettive o turistico balneari, nonché quelle,».

1.64

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «nei settori dell'artigianato» inserire le seguenti: «del commercio, del turismo», e sopprimere le parole da: «e del commercio» fino alla fine del periodo.

1.65

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «dell'artigianato» inserire le seguenti: «, del commercio, dell'industria agroalimentare».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

1.66

Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «fornitura di servizi» inserire le seguenti: «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «Sono escluse dal finanziamento» *fino alle parole:* «di impresa».

1.67

LAI

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «relativi alla fornitura di servizi» con le seguenti: «le attività di impresa nel settore della fornitura dei servizi».

1.68

GUALDANI

Precluso

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «relativi» con la seguente: «relative».

1.69

SANTINI, LAI

Precluso

Al comma 10, al primo periodo, sostituire la parola: «relativi» con la seguente: «relative».

1.70

GALIMBERTI

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a) al comma 10, dopo le parole:* "fornitura di servizi" *inserire le parole:* ", nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali";

b) al comma 10, le parole: "Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita del beni prodotti nell'attività di impresa." *sono soppresse».*

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, dopo le parole: «fornitura di servizi» *inserire le parole:* «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali»;

b) al comma 10, le parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.» *sono soppresse*.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.72

GUALDANI

Precluso

Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «fornitura di servizi» *inserire le parole:* «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali»;

b) le parole: «Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.» *sono soppresse.*

1.73

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «fornitura di servizi» inserire le seguenti: «, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio, del turismo e le attività libero professionali» e sopprimere il secondo periodo.

1.74

STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «delle attività commerciali, delle attività turistiche incluse l'intermediazione di servizi turistici e la nautica da diporto e delle attività libero professionali».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.75

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «delle attività commerciali, delle attività turistiche incluse l'intermediazione di servizi turistici e la nautica da diporto e delle, attività libero professionali».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.76

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Precluso

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «servizi» aggiungere le seguenti: «e del turismo».

1.77

GUALDANI

Precluso

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 10 per cento degli importi annuali massimi previsti al comma 16 è destinata al finanziamento delle attività imprenditoriali che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ai sensi della legge 22 giugno 2000, n. 193 o che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a quello del finanziamento di cui al comma 8, lavoratori detenuti o internati, nonché quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

1.78
GUALDANI
Precluso
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al due per cento degli importi annuali massimi previsti al comma 16 è destinata al finanziamento delle attività professionali di giovani abilitati all'esercizio della professione forense, con età pari o inferiore ai 35 anni, che sono regolarmente iscritti presso il relativo ordine professionale, e che intendono esercitare la professione in una delle Regioni di cui al comma 1. Le risorse possono essere utilizzate per l'apertura e l'avviamento di uno studio professionale autonomo, anche attraverso la costituzione di una società di capitali.».
1.79
DE POLI
Precluso
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:
«10-*bis)* Nelle regioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo, le relative disposizioni si applicano anche per le iniziative di realizzazione e gestione di strutture sanitarie e socio-sanitarie. Qualora la regione abbia adottato il programma operativo in prosieguo del piano di rientro, anche in deroga ad altre disposizioni e ad invarianza di spesa, può procedere a modifiche ed integrazioni del programma operativo prevedendo eventuali aggiornamenti e rettifiche dei fabbisogni assistenziali previsti, delle dotazioni esistenti e di quelle accreditabili».
1.80
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO
Precluso
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «I finanziamenti», con le seguenti: «Le agevolazioni».
1.81
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO
Precluso
Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «ai finanziamenti», con le seguenti: «alle agevolazioni».
1.82
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO
Precluso
Al comma 13, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) *sostituire le parole:* «dei finanziamenti»*, con le seguenti:* «delle agevolazioni»*;*
b) *sopprimere le parole:* «dal comma 6»*, fino alla fine del periodo.*
1.83
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 13, sopprimere le parole da: «e al conferimento», fino alla fine del periodo.
1.84
GUALDANI
Precluso
Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole da: «e il conferimento», fino alla fine del periodo.
1.85
GUALDANI
Precluso
Al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: «, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia,».
1.86
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Precluso

Al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia,».

1.87

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. I soggetti riceventi i finanziamenti di cui al comma 8, che delocalizzano, per tutto il periodo di durata dell'incentivo, la propria produzione nel territorio di un altro Stato, anche appartenente all'Unione europea, o qualora la delocalizzazione abbia come effetto la riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio del contributo a fondo perduto e della garanzia statale sui finanziamenti concessi a tasso zero e hanno l'obbligo della loro restituzione».

1.88

SANTINI, LAI

Precluso

Al comma 15, dopo le parole: «le modalità di attuazione della stessa», aggiungere le seguenti: «, i costi ammissibili al finanziamento di cui al comma 7 e le modalità di rendicontazione delle spese».

1.89

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 15, dopo le parole: «e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante», inserire le seguenti: «anche in relazione alla rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate».

1.91

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione che indichi gli interventi realizzati nell'anno precedente con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso con la valutaziene della rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate».

1.92

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 16, dopo le parole: «, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE,» inserire le seguenti: «con l'esclusione delle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 2 del 3 marzo 2017 in favore del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia,».

1.93

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 16 primo periodo, dopo le parole: «da ripartire» inserire le seguenti: «nell'ambito dello stesso territorio regionale oggetto del precedente finanziamento».

1.94

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Sul sito *internet* di Invitalia sono pubblicati gli elench-i dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia come prestito, e degli istituti di credito concessionari. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, con cadenza massima trimestrale».

1.95

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Precluso

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.».

G1.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le PMI rappresentano secondo i dati Istat, il 95 per cento del totale delle unità produttive e impiegano circa 7,8 milioni di addetti (il 47 per cento contro il 29 per cento nella media europea);

apporterebbe un aiuto economico alle imprese in contabilità semplificata portare in deduzione le perdite dai relativi redditi di impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta e scomputare le eventuali eccedenze dei redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi di imposta successivi;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere una misura che consenta alle imprese in contabilità semplificata lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi di impresa.

G1.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge prevede che le persone con età compresa fra i 18 e i 40 previa presentazione di un progetto di valorizzazione, possano richiedere ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l'assegnazione di terreni abbandonati, aree edificate o altri immobili che risultino abbandonati;

i Comuni provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili in oggetto;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di stabilire un piano di supporto e accompagnamento ai Comuni per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'attuazione della norma in oggetto.

G1.102

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-Iegge-20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860)

premesso che:

l'articolo 1 individua un nuovo strumento di incentivazione rivolto ai giovani del Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, denominato «Resto al Sud»;

considerato che:

il comma 3 identifica, quale amministrazione titolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia-Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti-lnvitalia, che, è tenuta ad esaminare le istanze sulla base di apposita convenzione;

nella fase di verifica delle istanze è necessario attivare collaborazioni che consentono di contrastare in maniera efficace rischi di infiltrazione e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi;

impegna il Governo:

a prevedere, anche inserendo apposite clausole nella convenzione con il soggetto gestore, forme di contrasto dei rischi di infiltrazione da parte delle criminalità e meccanismi di monitoraggio delle istanze e delle concessioni;

a potenziare, a tal fine, il personale nelle prefetture e ad attivare modalità di collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia (DNA).

G1.103

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'equiparazione di attività artigianali e di grande valore artistico quali sono quelle di orafo/gioielliere e argentiere di cui alla Legge 7 gennaio 2000, n. 7, ad una attività meramente commerciale quale quella di «compro oro», snatura di senso, valore e qualità l'attività stessa ignorando la secolare tradizione italiana della lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;

la distinzione tra chi ha come unica finalità commerciale l'acquisto di oro usato e chi ha come attività principale quella di artigiano orafo, alla quale affianca in via secondaria un marginale esercizio di acquisto di oro usato sta nella natura stessa dell'attività. Per definirsi artigiano l'imprenditore deve «svolgere la propria attività personalmente ed in qualità di titolare all'interno dell'azienda, assumendone la piena responsabilità (...) svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (articolo 2, legge n. 443 del 1985);

i limiti dimensionali imposti per legge affinché un'impresa possa definirsi «artigiana» ed i conseguenti obblighi amministrativi come l'obbligo d'iscrizione, previo esame dei requisiti, all'Albo Imprese Artigiane, il quale comporta l'annotazione nel Registro Imprese e l'iscrizione negli elenchi assistenziali e previdenziali,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere l'esclusione dall'applicazione della normativa che disciplina l'attività di compro oro (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92) delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme; intervenire con norme volte a contrastare eventuali attività criminali e di riciclaggio con meccanismi di controllo sulla provenienza della merce.

G1.104

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la disciplina dell'attività dell'autoriparazione stabilita con la legge n. 122 del 1992 e aggiornata, anche in funzione del progresso tecnologico, dalla legge n. 224 del 1912, che ha unificato nella nuova sezione della «meccatronica» due sezioni (meccanica e motori sta» ed «elettrauto») delle quattro precedentemente previste (meccanica e motorista», «elettrauto», «carrozzeria» e «gommista»), presenta alcune criticità che, oggettivamente; ostacolano l'adeguamento dei requisiti professionali e l'acquisizione dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori, con gravi conseguenze per la sopravvivenza ed il futuro delle imprese del settore;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

introdurre criteri di maggiore flessibilità e superare le problematiche che si verificano sia per quanto concerne gli autoriparatori già operanti sia in relazione ai soggetti che intendono acquisire i requisiti di meccatronica, partendo dall'esperienza di elettrauto o di meccanico motoristico; estendere l'arco temporale entro il quale le imprese possono dimostrare il possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica professionale sulla base dell'esperienza professionale maturata in azienda.

G1.105

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n, 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la misura denominata «Resto al Sud», evidenzia l'esclusione di una parte importante del sistema economiche meridionale, cioè il turismo, il commercio ed i liberi professionisti; relativamente al commercio, il comma 10 dell'articolo 1 include esclusivamente le attività di vendita diretta del produttore ed esclude le altre forme di attività commerciali;

i limiti presenti relativi all'importo massimo di aiuto a 40,000 euro nonché all'età massima di 35 anni, indirizzano naturalmente la misura verso la costituzione di micro imprese giovanili a basso costo di investimento, Tali tipologie di imprese si riscontrano maggiormente proprio nei settori esclusi dal provvedimento, cioè turismo, commercio e attività libero-professionali;

il provvedimento si applica in territori particolarmente rilevanti dal punto di vista turistico commerciale;

una macro area che ha importantissime risorse naturali, paesaggistiche e culturali da valorizzare, ed un sistema di accoglienza, dal ricettivo ai servizi, da potenziare ed innovare, rendendolo sempre più moderno ed attento alle esigenze di turisti e consumatori grazie proprio alle idee ed alle energie giovanili;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere un piano di incentivi al comparto produttivo turistico commerciale del Mezzogiorno, con particolare attenzione al principio europeo della orizzontalità degli aiuti di Stato, per agevolare uno sviluppo economico il più integrato possibile tra i settori.

G1.106

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge-recante «Conversione in legge del decreto-legge 20-giugno 2017, n.91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;

la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;

è necessario che si adottino quanto prima iniziative di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperandone la storia e le tradizioni,

impegna il governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere finanziario, al fine di sostenere le attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, garantendo la sopravvivenza di un servizio che in questi territori è di primaria necessità per i cittadini.

G1.107

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove con un finanziamento, in parte a fondo perdute e in parte sotto forma di prestito a tasso zero, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno;

dalla relazione illustrativa si apprende come questa misura sia in grado di far fronte ai fenomeni di abbandono e di desertificazione industriale dei territori in questione, incoraggiando i giovani a ritornare o restare in questi territori e ad avviare nuove iniziative d'impresa;

la diffusione di queste iniziative ad una utenza più ampia ed attiva nei diversi settori produttivi del Paese è un elemento, a giudizio del proponente, di garanzia dell'efficacia dell'iniziativa stessa, in tal senso appare poco utile all'obiettivo che si vuole perseguire, la scelta di individuare tra le attività imprenditoriali finanziabili solo quelle relative alla produzione dei beni nei settori dell'artigianato e dell'industria;

il commercio ed il turismo, ad esempio, che sono settori strategici per l'economia del Paese, rappresentano, nel caso specifico, un'opportunità di investimento per tanti giovani imprenditori, anche alla luce delle caratteristiche stesse di questi territori, molti dei quali a forte vocazione turistica;

impegna il Governo,

ad adottare le necessarie iniziative al fine di ricomprendere nelle attività imprenditoriali finanziabili ai sensi dell'articolo 1, del presente disegno di legge, anche quelle relative alla vendita di beni e fornitura dei servizi nei settori del commercio e del turismo.

G1.108

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017,

n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove, con l'impiego di risorse pubbliche, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno, attraverso la concessione di una quota di contributo a fondo perduto e di una garanzia sulla quota di prestito a tasso zero concesso dagli istituti di credito;

sempre più spesso dietro le iniziative di sostegno finanziario al comparto produttivo del Paese si nascondono fenomeni di più ampia portata che stanno lentamente intaccando il nostro tessuto economico, portando alla dispersione delle risorse produttive ed occupazionali presenti nel territorio, ne è un esempio il fenomeno della delocalizzazione;

questo fenomeno, che ha ormai acquisito una dimensione globale, interessa a vario modo tutti i paesi membri dell'Unione europea e in quest'ultimo ambito, appare alimentato dalle sperequazioni economiche esistenti tra i vari paesi che permettono di mantenere o aumentare, così come avviene nel confronto tra i Paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo, i profitti delle aziende delocalizzanti ed abbattere così i costi dei fattori produttivi più alti, ossia quelli della forza lavoro e degli oneri fiscali;

è necessario contrastare queste pratiche per evitare che le imprese operanti nel territorio italiano, destinatarie di contributi pubblici, delocalizzino la propria produzione nel territorio di un altro Stato, estero o appartenente all'Unione europea, anche nel caso in cui la delocalizzazione abbia l'effetto di produrre la riduzione o la messa in mobilità del personale impiegato, pena la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dei soldi pubblici percepiti;

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative, di natura economica e fiscale, affinché le imprese giovanili ubicate nel Mezzogiorno che beneficiano di contributi pubblici per l'avvio di nuove attività imprenditoriali siano obbligate alla loro restituzione, nel caso in cui delocalizzino la produzione nel territorio di un altro Stato; anche appartenente all'Unione europea, e riducano il Personale locale impiegato.

G1.109

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;

tra gli altri interventi, l'articolo 1 del provvedimento in esame, stanziando 1,25 miliardi di euro, promuove nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrano nella fascia di età compresa tra 18 e i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano finito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento;

con tale intervento si prevede di far nascere, nell'articolo di 4 anni, 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o inoccupati, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create;

sarebbe necessario ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fme di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio;

al contempo è importante valorizzare il ruolo il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208 del 2015;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di perfezionare la normativa in oggetto al fine di:

a) garantire tecnicamente dal punto di vista contabile i target della spesa europea dei fondi comunitari e dei rispettivi cofinanziamenti regionali, preservando l'omogeneità dei bilanci dettata

dall'applicazione dei principi del decreto legislativo n. 118 del 20 Il;

b) valorizzare il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei, già previsto dalla legge n. 208 del 2015, conferendo gli anche la possibilità di gestire le risorse del cosiddetto , « *overbooking*», al fine di consentire il pieno utilizzo dei fondi europei e gli aiuti aggiuntivi del PSR a totale carico dell'ente;

c) prevedere che, in fase di «*start up*», per dare maggior impulso alla spesa dei fondi comunitari, i trasferimenti regionali iniziali all'organismo strumentale non incidano sul saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 della legge n. 232 del 2016;

d) limitare l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 4 agosto 2016 ai soli programmi di cooperazione territoriale, con la possibilità di utilizzo delle partite di giro.

G1.110

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno (as. 2860);

premesso che:

l'articolo 1 l'articolo contempla forme di incentivazione per i giovani del mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

in particolare il comma 3 individua, quale amministrazione titolare, la presidenza del consiglio dei ministri e, come soggetto gestore, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti-invitalia, che esaminerà le istanze pervenute, per la concessione dei finanziamenti;

tali finanziamenti sono erogati per il 35 per cento a fondo perduto e per il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento (comma 8);

secondo quanto previsto dal comma 14 Invitalia è autorizzata a stipulare una convenzione con l'associazione bancaria italiana (abi) per definire le modalità di corresponsione dei contributi nonché le condizioni tipo dei mutui;

impegna il governo;

ad adottare misure al fine di prevedere un tetto massimo per la definizione del tasso di interesse di dei mutui di cui al comma 8 al quale la convenzione che sarà stipulata tra abi e Invitalia deve attenersi.

G1.111

RUTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (Atto Senato 2860);

premesso che:

i recenti dati di maggio registrati dall'Istat sull'occupazione hanno segnalato una considerevole perdita di posti di lavoro: 51 mila persone al lavoro in meno su aprile. La disoccupazione risale all'11,3 per cento e peggiora il quadro per i giovani dove la quota di senza lavoro è al 37 per cento;

secondo un'analisi della Banca d'Italia svolta su aziende italiane e straniere, con particolare riguardo alla differenza tra il costo del lavoro sostenuto dall'impresa e la retribuzione netta percepita dal dipendente, l'Italia risulta avere il cuneo fiscale più alto tra i Paesi europei occidentali industrializzati;

negli ultimi anni molte categorie di lavoratori non hanno visto un adeguamento delle proprie

retribuzioni all'aumento del costo della vita;

considerato che:

la pesantezza dell'attuale sistema di tassazione e di contribuzione fiscale rende il. nostro Paese poco competitivo, soprattutto se lo confrontiamo con lo scacchiere internazionale;

impegna il Governo,

a prevedere nella prossima legge di bilancio un taglio strutturale del cuneo fiscale per i contratti a tempo indeterminato, con particolare riguardo alle assunzioni dei lavoratori al di sotto dei 35 anni e al di sopra dei 50, al fine di aumentare la competitività delle imprese, aumentare la retribuzione netta dei lavoratori e rilanciare l'economia e il mercato del lavoro in Italia.

G1.112

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

considerato che:

secondo l'ultima stima della Banca d'Italia, compiuta per il 2015, le aziende private, a fronte di forniture, manutenzioni o lavori fatturati alle amministrazioni pubbliche, vanterebbero crediti per 65 miliardi di euro dei quali, 31 sarebbero di natura fisiologica (importi non ancora liquidati perché dalla data di emissione della fattura non sono ancora trascorsi 30-60 giorni stabiliti dalla Direttiva) e 34 da imputare ai ritardi nei pagamenti;

come denunciato dalle associazioni di categoria tali dati, oltre che obsoleti appaiono sicuramente sottodimensionati. Un numero sempre maggiore di imprese è posta in difficoltà dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

le prime vittime sono i lavoratori delle imprese in crisi cui spesso i datori di lavoro non sono in grado a pagare gli stipendi e i contributi;

impegna il Governo,

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativo volti a prevedere la possibilità che qualora un'impresa vanti un credito nei confronti di una pubblica amministrazione e a causa di ciò non riesca ad ottenere il documento di regolarità contributiva, essa possa richiedere che la corresponsione delle retribuzioni dei propri lavoratori siano effettuati direttamente dall'Inps, previa convenzione tra l'Inps stesso e la pubblica amministrazione debitrice, fino a concorrenza dell'importo del credito.

1.0.700

PERRONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Interpretazione autentica dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

La locuzione "lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche" contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.0.1

SANTINI, LAI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Con decreto del Ministro dello sviiuppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, da emanarsi entro 31 dicembre 2017, è definita la quota delle risorse disponibili per le finalità di cui al presente comma, da destinare, per l'anno 2018, alla costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.»

1.0.2

LAI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata attraverso le modalità di cui al comma 3 articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 destinano un massimo del 15 % per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, per il sostegno all'esercizio della libera professione ed al reddito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tali somme vengono detratte dall'ammontare del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.0.3

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane del Mezzogiorno)

1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura, per le Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con legge 22 gennaio 2016 n. 9, è prorogata per il triennio 2018-2020, nel limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro nel triennio, di cui 20 milioni nel 2018, 50 milioni di euro nel 2019 e 30 milioni di euro nel 2020.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni nel 2018, 50 milioni di euro nel 2019 e 30 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.0.4

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Incentivi per la costituzione di società sportive dilettantistiche)

1. È autorizzata la costituzione di società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro da parte di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le società di cui al presente articolo sono società di capitali costituite mediante atto pubblico, secondo le disposizioni del codice civile.

2. Gli statuti delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro devono contenere:

a) la denominazione o la ragione sociale con la locuzione «società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro»;

b) l'oggetto sociale o lo scopo associativo, con riferimento allo svolgimento e all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza, nonché l'organizzazione di attività sportive tese alla prevenzione e alla tutela

della salute, nonché alla predisposizione di attività volte a favorire l'inserimento sociale di persone con disabilità;

c) l'obbligo di conformarsi alle norme e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, nonché alle disposizioni emanate dal CONI.

3. I ricavi provenienti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di erri al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il 50 per cento del loro ammontare.

4. Le società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro, che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso hanno consegnito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 50.000 euro, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m)* e all'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Le agevolazioni di cui ai commi 4, 5, 7, 8, 9, 11-*bis* e 23 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società di cui al presente articolo che sono in posesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

7. Le agevolazioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano esclusivamente al ricorrere contestuale delle seguenti condizioni:

a) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un medico specialista in cardiologia e un medico nutrizionista dietologo. All'atto di iscrizione tutti coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica presso le società di cui al comma 1 sono sottoposti gratuitamente ad uno screening cardiologico e ad una visita nutrizionale per un corretto svolgimento delle pratiche sportive. l contenuti delle visite specialistiche di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto del Ministero della Salute da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Lo screening cardiologico deve essere effettuato obbligatoriamente una volta ogni tre anni;

b) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare con le scuole secondarie di seconde grado convenzioni per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

c) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve provvedere all'organizzazione di attività motorie-espressive rivolte a persone con disabilità intellettivo-relazionali, per favorirne l'inclusione sociale.

8. Al comma 6 del decreto legge-25-novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di mancanza di progetti presentati dai soggetti di cui al primo periodo, gli enti locali possono valutare i progetti presentati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro; in tal caso, la gestione dell'impianto da parte della società sportiva non può essere inferiore ai dieci anni ed è subordinata al pagamento di un corrispettivo che tenga conto del valore dell'intervento effettuato. Costituisce titolo preferenziale per la concessione della gestione di impianti sportivi pubblici, anche scolastici, la natura giuridica di associazione o di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI".

9. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche già costituite al 31 dicembre 2016 in una delle forme previste al comma 17 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 possono richiedere entro il 30 settembre 2017 la trasformazione in società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro a decorrere dal 1º gennaio 2018, mediante le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni l'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, stimati in 3,5 milioni di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *sestituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternaiiva ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca."»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «imprese agricole», *aggiungere le seguenti:* «e della pesca».

2.2

STEFANO, URAS

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesse, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca.";

b) *al comma 2, dopo le parole:* «imprese agricole», *aggiungere le seguenti:* «e della pesca».

2.3

SAGGESE, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SANTINI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «alle imprese agricole» *inserire le seguenti:* «e del settore ittico» *e dopo le parole:* «ai medesimi soggetti» *inserire le seguenti:* «nonché alle imprese del settore ittico»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «imprese agricole» *inserire le seguenti:* «e del settore ittico».

2.4

BONFRISCO

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Resto al sud alle imprese agricole» *aggiungere le seguenti:* «ed ittiche»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «in favore delle imprese agricole» *aggiungere le seguenti:* «ed ittiche».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e pesca e di promozione delle filiere del Mezzogiorno».

2.5

LAI

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «alle imprese agricole» inserire le seguenti: «e della pesca».

2.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonchè le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche.»

Conseguentemente, al comma 2 dopo la parola: «Sicilia» *aggiungere le seguenti:* «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

2.7

GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo i soggetti che producono con certificazione biologica e/o a filiera corta.»

2.8

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono estese ai soggetti, alle imprese individuali e alle società che svolgono attività di pesca e acquacoltura, a condizione che rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo articolo 1».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole» *inserire le seguenti:* «e di pesca ed acquacoltura» *e sostituire le parole:* «di cui al comma 1» *con le seguenti:* «di cui ai commi 1 e 1-*bis*».

2.9

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni».

2.10

BONFRISCO

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»

2.11

SANTINI

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta nel

senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivaziene del fondo, selvicoltura o allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»

2.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. 1. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il piano di settore per l'agrumicoltura. Per gli interventi attuativi del suddetto piano a favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono destinate risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

2.13

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, LIUZZI

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse previste dal comma 2 sono assegnate alla Regione Puglia per promuovere interventi a favore delle imprese lecalizzate nelle aree colpite dal batterio *Xylella Fastidiosa*.».

2.14

VACCARI, CALEO

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.15

BONFRISCO

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.16

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.17

DONNO, GIROTTO, PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.18

RUTA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.19

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.20

GUALDANI

Precluso

Al comma 3, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «svolte dai consorzi agrari», inserire le seguenti: «,con sede legale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,».

2.21

RUTA

Precluso

Al comma 3, capoverso «2-bis», sopprimere il secondo periodo.

2.22

VACCARI, CALEO

Precluso

Al comma 3, capoverso «2-bis», sopprimere il secondo periodo.

2.23

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 3, capoverso «2-bis», sopprimere il secondo periodo.

2.24

GUALDANI

Precluso

Al comma 3, capoverso «2-bis» sopprimere il secondo periodo.

2.25

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO

Precluso

Al comma 3, capoverso «2-bis» sopprimere il secondo periodo.

2.26

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine dice stendere la misura Resto al Sud per la valorizzazione del *compost* bene comune da utilizzare per la produzione blu e di qualità, per le bonifiche e contro la desertificazione dei territori agricoli interni, alle imprese agricole presenti nelle Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia è concesso un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti di compostaggio anaerobici. Al prodotto finale ottenuto dal processo anaerobico, il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa verifica delle agenzie regionali dell'ambiente, appone un bollino verde che certifica il compost di qualità, al fine di favorirne la vendita, la distribuzione e l'utilizzo.

3-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di dettaglio per la fruizione del contributo di cui al comma 3-*bis* nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

3-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

2.27

CONTE, DALLA TOR

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e di consentire alle stesse un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: "*d-bis)* Furgoni con vano di carico aperto veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera i 3.500 kg e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone».

2.28

ZANONI, SANTINI

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 dell decreto legislative 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera le 3,5 t e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone;».

2.29

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera le 3,5 t e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone;».

2.30

PELINO

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire alle stesse un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera i 3.500 Kg e in cui posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone;».

2.31

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane, con particolare riferimento alle imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, e di consentire un completo utilizzo dei beni strumentali all'attività di impresa, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la cui massa massima non supera le 3,5 t e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone».

2.32

AMIDEI, PICCOLI, LIUZZI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

"*d-bis)* furgoni con vano di carico aperto: veicoli, con vano di carico aperto, destinati al trasporte di cose e di persone, aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t in cui i posti e il vano di carico non sono situati in un unico vano"».

2.33

LAI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria da considerarsi per fini statistici e riepilogativi denominata «Artigianale Regionale». Alla categoria di cui al comma precedente è riservato l'aumento annuale previsto dalla UE della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea. La categoria verrà suddivisa in quote regionali seconde il peso percentuale che ogni regione ha sul totale ltalia di numero di imbarcazioni da pesca artigianali che non hanno cioè in licenza circuizione e attrezzi trainati, così come stabilito rispettivamente dai MIPAAF e dal Consiglio Generale per la Pesca nel Mediterraneo nella sua 21esima Sessione. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale di suddivisione quote, delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il MIPAAF e le Regioni interessate, stabiliscono, regione per regione, le modalità di suddivisione delle quote regionali in singoli permessi e le loro quote individuali: i nuovi permessi speciali per la pesca al tonno rosso confluiranno, dal 2018, nella categoria palangari già prevista, di cui al primo comma».

2.34

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche alle imprese agricole ubicate nelle province interamente montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56».

2.35

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede

di convenzione al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.».

2.36

MIRABELLI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il personale di cui all'articolo 5, comma 6 della legge n. 410/1999 è ricollocato con effetto immediato, anche previa riqualificazione professionale, presso le Regioni di appartenenza indipendentemente dalle previsioni della pianta organica e del patto di stabilità. La presente previsione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

2.37

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di favorire il passaggio generazionale sulle navi adibite all'esercizio della pesca marittima sono adottate le seguenti disposizioni:

a) al Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione di cui all'allegato del decreto del Presiedente della Repubblica 15 febbraio 1952 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 254, comma 1, numero 4 le parole: "effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti;" sono sostituite dalle seguenti: "aver effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca";

2) all'articolo 257, comma 2, lettera *b)*, sono soppresse le parole: "nella zona compresa fra il 60 ed il 200 meridiano";

b) all'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Sulle unità da pesca, durante le ore di riposo del comandante è consentita la temporanea sostituzione del medesimo da parte di un marittimo addetto alla guardia al timone, purché in tale circostanza l'unità sia dotata di un sistema di allarme che colleghi direttamente la plancia alla cabina del comandante"».

G2.100

DONNO, PUGLIA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2011 n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860),

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;

in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere dei Mezzogiorno;

considerato che:

durante i primi giorni del mese di settembre 2014, nel territorio del Gargano e della provincia di Foggia, si verificavano dei fenomeni meteorologici ed eventi alluvionali di particolare gravità, che causavano gravissimi danni, sia dal punto di vista umano, che dal punto di vista economico, agricolo ed infrastrutturale;

con delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 veniva dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1º al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia;

come riportato dal sito istituzionale della Protezione civile, «lo Stato ha messo a disposizione un contributo economico per i cittadini colpiti da calamità eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e

frane che si sono verificate a partire da maggio 2013. I contributi per danni alle abitazioni e alle attività economiche e produttive saranno concessi attraversa un finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, grazie all'attivazione di un credito di imposta»;

tuttavia, come denunciato dai cittadini interessati, l'azione amministrativi a beneficio delle popolazioni colpite è stata caratterizzata, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, da forti ritardi, oltre che da una sostanziale inidoneità nella gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;

in data 22 ottobre 2014, veniva discussa dall'Aula del Senato la mozione 1-00316. Nel corso dell'esame in Aula della mozione, riformulata e votata per parti separate, venivano approvati i seguenti impegni indirizzati al Governo: «ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo; a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma; ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla-relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali; a valutare la possibilità di prevedere un particolare regime disgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente incorso; a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale»;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione necessaria, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire l'effettiva attribuzione ai cittadini della provincia di Foggia dei benefici già previsti in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1º al 6 settembre 2014.

G2.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'uso del *pick up* come bene strumentale d'impresa rappresenta uno strumento di sostegno allo sviluppo di nuovi modelli di business nel settore agricolo, settore che vede la sua massima concentrazione nel Mezzogiorno d'Italia;

al Sud ed fu particolare in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia si concentra un alto numero di aziende agricole pari al 48 per cento del totale nazionale (dati ultimo «Censimento Atlante agricoltura italiana 2016»); caratteristica principale di tali aziende è la dimensione piccola e familiare e la necessità di aprirsi a nuovi modelli di business e *customer experience*. Il *pick up* è un mezzo sempre più utilizzato per la sua versatilità sia dalle aziende agricole, sia dai clienti delle stesse, quali piccoli commercianti e artigiani. L'uso del *pick up* consente la diffusione di una nuova modalità di acquisto, detta «*pick up your own*», già fortemente diffusa nei paesi anglosassoni (acquisto dei prodotti direttamente presso la *farm*) che potrebbe affiancarsi alle modalità classiche di acquisto come i punti vendita aziendali, le botteghe, i *farmer's market*;

il *pick up* può svolgere questa funzione a patto che si consenta allo stesso. di trasportare a bordo veicolo anche persone non addette all'attività lavorativa, togliendo il vincolo ad oggi esistente nel nostro Codice della Strada (che ha disciplinato in maniera restrittiva la normativa europea che prevede per gli autocarri il trasporto prioritario ma non esclusivo delle merci);

in Italia i veicoli commerciali leggeri (categoria autocarri, omologazione N1) non possono

essere liberamente utilizzati per trasportare persone, restando destinati al trasporto di cose in base alla definizione data dall'articolo 54, comma 1, lettera *d)* del Codice della Strada (disegno legislativo n. 285/1992);

le persone, nel numero massimo consentito e riportato nella carta di circolazione, possono esservi ospitate solo se la loro presenza è in funzione del trasporto delle mercato del loro uso;

per tali motivi risultano proibiti tanto l'uso personale e familiare con passeggeri a bordo, quanto il trasporto di cortesia, nonché un pieno utilizzo a fini professionali. In caso di controllo si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino a 1.697 euro, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi;

il legislatore europeo (Reg. VE n. 678 del 2011) invece definisce i veicoli della macro categoria N come quei veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente ma non esclusivamente per il trasporto di merci, non prevedendo dunque alcun vincolo di contestualità tra la presenza delle persone a bordo del veicolo e le merci trasportate;

simili veicoli sono caratterizzati generalmente da 4 o più posti, e vengono acquistati da una clientela che utilizza il veicolo anche per scopi turistici e di svago o comunque scollegati dall'attività professionale o commerciale;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere una nuova fattispecie di veicolo con vano di carico aperto, destinato al trasporto di cose e di persone, che possa rappresentare anche uno strumento di sostegno allo sviluppo di nuovi modelli di business nel settore agricolo e artigianale del Mezzogiorno in Italia.

G2.102

PADUA, BERTUZZI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2860, recante conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

premesso che:

il carrubo (Ceratonia siliqua) è una pianta monumentale originaria del bacino meridionale del Mediterraneo, molto diffusa in Spagna, Marocco, Italia, e danno verabite tra i simboli dell'identità territoriale iblea;

il nostro Paese è il secondo dopo quello iberico per la produzione di carrube, che sono utilizzate principalmente per alimentazione animale e scopi industrali;

l'importanza del carrubo è legata anche al fatto che in aree margini esso può essere coltivato per le sue caratteristiche di rusticità come unica coltura arborea possibile, arricchendo e migliorando la struttura di alcuni tipi di terreni e, quindi, contribuendo alla salvaguardia ed alla tutela del territorio;

a partire dal 2016, in vari carrubeti della provincia di Ragusa, in primo luogo nei comuni di Scicli e Modica, sono stati osservati diffusi disseccamenti di rami e parti della chioma di piante di carrubo, a causa dell'azione del coleottero dello, Xylosandrus compactus;

per tale ragione, si stanno producendo pesanti ripercussioni sul piano paesaggistico oltreché su quello economico;

c'è, quindi, necessità di prevenire e contrastare i danni dovuti ai fori creati del coleottero durante l'ovideposizione e alle gallerie all'interno delle quali si sviluppa la popolazione. I danni sono particolarmente gravi nelle giovani piante ornamentali e nei vivai, poiché ne provocano la morte ed i carrubi adulti e/o secolari subiscono pesanti menomazioni dovute ai consistenti disseccamenti che inducono ad intervenire con tagli drastici;

per tale ragione è prioritario incentivare l'attività di ricerca e sperimentazione, al fine di studiare preliminarmente la bioetologia del coleottero nelle condizioni di campo e in relazione alla particolare configurazione bioagronomica del carrubo in Sicilia, per individuare strategie eco compatibili di profilassi e terapia volte al contenimento delle infestazioni;

impegna il Governo:

a garantire, nel primo provvedimento utile e con atto di natura anche non legislativa, lo stanziamento di fondi per la ricerca in materia di contrasto alla diffusione del coleottero Xylosadramus compactus, con particolare riguardo alla tutela e alla salvaguardia dei carrubeti nella Regione Siciliana, in ragione delle pesanti ripercussioni economiche ed ambientali dovute alla sua diffusione.

G2.103

DONNO, PETROCELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti perla crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860);

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;

in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;

considerato che:

come reso noto dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima quella trascorsa «è stata fa seconda primavera più calda dal 1800 ad oggi, con una anomalia di +1.9ºC rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000, preceduta solo dalla primavera 2007 (+ 2.2ºC) [...] Maggio è stato l'ennesimo mese che ha fatto registrare precipitazioni al di sotto della media, portando la primavera 2017 ad essere la terza più asciutta dal1800 ad oggi) con un deficit di quasi il 50 per cento rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000.» Ciò non fa che aggravare una situazione siccitosa che si protrae ormai dall'inizio dell'inverno;

a giugno nel sud Italia le precipitazioni sono risultate in calo del 40 per cento e le temperature massime . superiori di 1,7 gradi la media di riferimento creando una situazione di criticità diffusa sul territorio dell'Italia meridionale dalla Puglia alla Campania) dalla Calabria alla Sicilia fino alla Sardegna;

le precipitazioni nel Mezzogiorno erano risultate scarse anche a maggio (- 53 per cento), a aprile (- 43 per cento), a marzo (- 64 per cento) e febbraio (- 39 per cento) con il risultato di un abbassamento del livello di acqua negli invasi ed una aridità diffusa nei campi;

il crollo dei raccolti nelle campagne meridionali, dal grano al pomodoro fino alle olive, per la prolungata siccità mette a rischio gli investimenti avviati per l'annata agraria con una diminuzione del livello occupazionale per il calo delle giornate lavorative offerte dall'agricoltura;

in Puglia nei 4 invasi foggiani di Occhito, Capacciotti, Capaccio, Osento a metà giugno il livello di metri cubi d'acqua era pari a 230 milioni di metri cubi d'acqua, contro i 267 dello stesso periodo del 2016, con un calo di 36,9 milioni) secondo l'elaborazione di Coldiretti dei dati forniti dal Consorzio di Bonifica della Capitanata. Nelle campagne della provincia di Bari si registrano danni ingenti soprattutto sull'altopiano della Murgia dove è stata chiesta la dichiarazione di stato di calamità per un crollo dal 30 per cento minimo con punte fino al 70 per cento della produzione di grano. Difficoltà si registrano gli agrumeti a Taranto, i vigneti di uva da tavola e da vino in tutte le province, il pomodoro a Foggia.

in Calabria nel crotonese rischia di non esserci più acqua sufficiente negli invasi silani per poter garantire l'irrigazione utile ad avviare le coltivazioni invernali di ortaggi ma è già in sofferenza l'olivicoltura regionale;

in Campania è stato chiesto il riconoscimento dello stato di calamità per la siccità che ha colpito il territorio che sta provocando notevoli danni alla produzione agricola regionale, che hanno superato la soglia del 30 per cento;

in Sardegna l'assenza di piogge sta condizionando tutti i settori agricoli, con perdite nella produzione di oltre il 40 per cento;

con il prolungarsi dell'assenza di pioggia al sud l'allarme siccità si è ormai esteso ad oltre i 2/3

della superficie agricola nazionale interessando praticamente tutta la Penisola con danni alle campagne che nel 2017 hanno superato a livello nazionale Il miliardo di euro, tra crisi idrica e maltempo;

inoltre, secondo quanto precisato dal Wwf, «oggi circa un quinto del territorio nazionale italiano viene ritenuto a rischio desertificazione: quasi il 21 per cento del territorio del quale almeno il 41 per cento si trova nelle regioni dell'Italia meridionale, come Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, ma sono coinvolte anche aree in altre regioni come l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo»,

impegna il Governo:

a predisporre idonee misure economiche a sostegno degli operatori agricoli che hanno subito ingenti perdite di produzione;

a predisporre urgentemente un piano di azioni volto a individuare immediate soluzioni per il contenimento del rischio connesso ai cambiamenti climatici registrati, a soddisfare il fabbisogno idrico nelle aree rurali colpite nonché a promuovere una virtuosa politica gestionale delle acque lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto, in un'ottica di tutela e garanzia della competitività del settore agroalimentare italiano.

G2.104

PETROCELLI, DONNO, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno (A.S. 2860);

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel mezzogiorno;

in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in-agricoltura e di promozione delle filiere del mezzogiorno;

considerato che:

l'annuario dell'agricoltura italiana 2015 del crea (consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) indica che nell'annata agraria 2012/2013, in Italia, erano presenti circa 1.470.000 aziende agricole con una Sau (superficie agricola utilizzata) complessiva pari al 12,4 milioni di ettari. Nonostante una diminuzione delle unità produttive più piccole nel settore agricolo, vi è un'elevata presenza di aziende con piccole dimensioni (il 62 per cento ha meno di 8.000 euro di Ps-programmi di sostegno ed occupa il 13,4 per cento della Sau complessiva). Solamente il 5 per cento delle aziende arriva a dimensioni economiche rilevanti (oltre i 100.000 euro di Ps). Le aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti rappresentano il 53 per cento delle aziende complessive e il 77 per cento di queste, ha un'estensione inferiore ai 5 ettari;

nel 2015, gli occupati in agricoltura sono stati 843.000 («l'agricoltura italiana, conta 2016», a cura del crea);

dai dati pubblicati dall'ISTAT si evince che i prezzi dei prodotti agricoli venduti nel 2015 risultano in calo del 3,4 per cento;

dalla lettura dei dati pubblicati dall'lsmea (istituto di servizi per il mercato, agricolo alimentare) nel gennaio 2017 sui prezzi degli ortaggi e della frutta, sì evince che le quotazioni dell'anno 2016 hanno subito una riduzione dels,2 per cento rispetto al 2015. In particolare, si sono avute flessioni nell'ordine del 6,7 per cento per il gruppo delle produzioni vegetali e del 3,1 per cento per i prodotti zootecnici;

l'impatto deflattivo, analizzato con un maggiore dettaglio, è prevalentemente riconducibile alla dinamica negativa dei prezzi dei cereali (-11,6 per cento nella media annua) e ai significativi ribassi rilevati da lsmea sui mercati degli oli di oliva (-18,5 per cento), della frutta (-4,9 per cento) e degli ortaggi (-3,9 per cento);

i dati forniti da ismea per la campagna ortofrutticola in corso nel 2017 presentano un'ulteriore e

drastica riduzione dei prezzi. Ai 2 giugno i prezzi medi all'origine della frutta. Rispetto a quelli dello scorso anno, per le albicocche hanno subito una variazione pari a un calo del 41,2 per cento, per le pesche pari a -36,9 per cento, per le ciliegie pari a -43,7 per cento, per le nettarine pari a -44,1 per cento. A12 giugno i prezzi medi all'origine degli ortaggi rispetto a quelli dello scorso anno per le patate novelle hanno subito una variazione pari a -42,1 per cento, per i fagiolini sotto serra pari a -57, 1 per cento e le melanzane sotto serra pari a -21,3 percento;

secondo i dati lsmea, negli ultimi 5 anni la produzione nazionale orto frutti cola è stata di circa 26 milioni di tonnellate, con un valore della produzione commercializzata nel 2016 di circa 6 miliardi di euro;

considerato inoltre che:

la speculazione dei prezzi orto frutticoli sta mettendo a rischio decine di migliaia di piccole e medie aziende agricole, che a stento arrivano a coprire i costi di produzione. Negli ultimi mesi si è verificato un vero tracollo dei prezzi all'origine senza però che questo abbia almeno-significato un risparmio per il consumatore, che compra a costi invariati;

particolarmente colpito da tali operazioni speculative appare il mercato delle produzioni drupacee, (soprattutto pesche, susine e albicocche) il cui drastico calo dei prezzi ha mandato in crisi intere regioni, specialmente .nel mezzogiorno;

a pagare il conto delle speculazioni sono ì cittadini, le imprese e i lavoratori agricoli italiani, che sono un terzo di tutti i lavoratori agricoli d'Europa, una forza lavoro specializzata, preziosa e numerosa;

l'Italia da sola, rappresenta un quarto della produzione agricola europea ma le sue aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro sono minacciati da giochi finanziari che poco hanno a che vedere con lo sviluppo di un settore trainante per il nostro paese;

l'agricoltura è un'eccellenza da difendere anche perché non significa più solo campi e mercati ma è elemento di sviluppo locale e rurale, sempre più legata ad attività turistiche, ambientali, paesaggistiche, di accoglienza, gusto e buona tavola, della trasformazione e della tutela del territorio tutto in chiave di promozione culturale in senso ampio;

le aziende agricole possono fare tanto per le amministrazioni locali, rendendosi naturali gestori e controllori di quelle terre secondo il principio della multifunzionalità agricola;

difendere questa idea di agricoltura significa difendere le buone pratiche di tutela della nostra terra, fonte di storia, cultura e volano economico per il futuro nonché promuovere lo sviluppo tecnologico legato ai sistemi di produzione e distribuzione più sostenibili: e commerce e creazione di gruppi di acquisto solidali, più sostenibili e moderni rispetto alle pratiche energivore e speculative della grande distribuzione;

impegna il Governo:

a porre in essere con urgenza interventi normativi volti a:

tutelare le aziende agricole danneggiate dalla crisi determinata dalla forte riduzione dei prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli;

porre al riparo i produttori agricoli dalle pratiche speculative che interessano i prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli;

porre urgentemente in essere azioni concrete, in ambito comunitario ed verso i paesi extracomunitari, a contrasto delle pratiche di concorrenza sleale e in difesa del comparto agro alimentare italiano.

G2.105

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2 prevede un regime agevolato a favore dei consorzi agrari. Si prevede, infatti, che le attività esercitate dalle società partecipate dai consorzi agrari a favore dei soci degli stessi consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge;

in tal modo una società a responsabilità limitata partecipata dai consorzi agrari, pur configurandosi come tipica organizzazione collettiva a scopo di lucro, acquista natura mutualistica, contraddicendo con ciò lo schema giuridico naturale adottato. In sostanza, si attua una sorta di confusione tra scopo di lucro e scopo mutualistico con tutte le implicazioni sul piano della operatività della società stessa;

non va, inoltre, trascurato il fatto che le altre società di capitali che non vedono la partecipazione dei consorzi agrari, non beneficiano di questa particolare condizione che li avvantaggerebbe sul piano fiscale e delle possibili agevolazioni creditizie, ledendo, quindi, il principio della libera concorrenza;

il consorzio agrario è un'organizzazione di agricoltori, costituiti in forma di società cooperativa. Il fine ultimo sia delle società di persone che delle società di capitali è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative invece hanno uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato;

la norma introdotta, stante il differente trattamento normativo che si riserva a soggetti aventi la stessa configurazione e natura giuridica, con conseguente destrutturazione del sistema dell'organizzazione societaria dell'attività di impresa, risulta così essere ingiustificata, discriminatoria ed amplia eccessivamente il trattamento agevolativo dei consorzi agrari;

inoltre, si evidenzia un contrasto anche dal punto di vista costituzionale in quanto l'articolo 45 della Costituzione prevede che «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata»;

impegna il Governo,

a prevedere, nel corso dell'esame del provvedimento, la soppressione della suddetta disposizione in quanto si introduce un regime agevolato a favore dei consorzi agrari che non trova alcuna giustificazione sia nel testo del decreto-legge all'esame che sotto il profilo costituzionale, in quanto l'articolo 45 della Costituzione, infatti, esclude il carattere della mutualità per le società costituite sotto forma di società di capitali o equiparate che perseguono lo scopo di lucro.

2.0.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n.190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

2.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti)

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di curi all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni-identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monito raggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

2.0.3

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale RIISI)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a "Industria 4.0" per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, nonché il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle infrastrutture immateriali per lo sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree

svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3,è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini-del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle finanze».

2.0.4

DONNO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "copertura dei rischi," sono inserite le seguenti: "e le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014"».

2.0.5

DONNO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017", aggiungere le seguenti: "le imprese agricole che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della botrytis cinerea"».

2.0.6

DONNO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "copertura dei rischi,", sono inserite le seguenti: "e le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dai 1 al 6 settembre 2014"».

2.0.7

DONNO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla botrite)

1. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a favore delle aziende agricole operanti delle regioni del Mezzogiorno che hanno subito danni derivanti dalla diffusione della *botrytis cinerea* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.8

DONNO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla costruzione di grandi infrastrutture)

1. A favore delle aziende agricole operanti nella provincia di Lecce che hanno subito danni in conseguenza delle opere di costruzione della Trans adriatic pipeline è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino dei beni danneggiati.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanzia menti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.9

DONNO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla xylella fastidiosa)

1. Al fine di sostenere il settore olivicolo-oleario, a favore delle aziende agricole operanti nella regione Puglia che hanno subito danni in conseguenza della diffusione del batterio *xylella* fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.10

DONNO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo **2**, aggiungere il-seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Interventi in favore delle imprese agricole colpite dalla siccità)

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno colpite da situazioni di eccezionale siccità e per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamento di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturati di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.11

DONNO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo **2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Microcredito per le imprese agricole e della pesca)

1. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca possono accedere a forme di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come disciplinato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176».

2.0.12

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo **2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Introduzione sperimentale di riduzione compensata degli oneri di trasporto delle merci e delle persone in favore delle imprese insediate nel Mezzogiorno)

1. In favore delle imprese manifatturiere ed agricole insediate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a valere sulle risorse del Fondo per 10 sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nel limite di spesa 150 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2818, 2019 e 2020, è introdotto in via sperimentale un sistema di riduzione compensata degli oneri di trasporto delle merci e delle persone, commisurata al valore annuale relativo ai predetti costi, come esposti in bilancio, e funzionale ai maggiori oneri a carico rispetto a quelli sostenuti dalle imprese insediate nelle aree più sviluppate del Paese per la medesima tipologia di costi. Gli oneri ammessi a compensazione devono essere strettamente connessi all'attività d'impresa.

2. L'attuazione della misura sperimentale di cui al comma 1 è demandata ad un con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.13

PADUA, BERTUZZI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus)

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione Siciliana, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 mila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.1

MORONESE, MARTELLI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di reddito dei giovani», aggiungere le seguenti: «e contrastare il disagio abitativo».

3.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

3.3

MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «in via sperimentale».

3.4

GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «in stato di abbandono» aggiungere le seguenti: «purché realizzati nel rispetto della legge».

3.5

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione di quanto previsto dal presente comma comporta altresì la decadenza per il beneficiario trasgressore di presentare nuovi progetti volti alla valorizzazione e all'utilizzo di beni non utilizzati».

3.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «oggetto di rimboschimento artificiale o».

3.7

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni».

3.8

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni».

3.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni».

3.10

Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, atiigianale, commerciale, turistico ricettivo nonché le unità immobiliari ad uso commerciale o artigianale, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni».

3.11

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo» aggiungere la parola: «, abitativo».

3.12

GUALDANI

Precluso

Al comma 2 alla lettera c) sostituire le parole: «che risultino in stato di abbandono» con le seguenti: «sulle quali non risultino più operative aziende o società, secondo i criteri da stabilire con decreto del Ministero dello Sviluppo economico,».

3.13

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni» aggiungere le seguenti: «ovvero che risultino sprovvisti di contratto di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica dal medesimo periodo temporale».

3.14

GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Precluso

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «in stato di abbandono» aggiungere, in fine: «, che. non siano stati oggetto a vario titolo di inquinamento ambientale salvo il caso di avvenuta bonifica;».

3.15

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 2, lettera c) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».

3.16

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*d)* gli immobili di pregio culturale in stato di abbandono e degrado;».

3.17

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire a livello nazionale l'omogeneità degli elementi che concorrono ad individuare lo stato di abbandono delle aree di cui al comma 2, lettera *c)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta linee guida recanti criteri ed indicazioni ai fini della individuazione delle medesime aree».

3.18

PEZZOPANE, Gianluca ROSSI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro tre mesi» con le seguenti: «Entro 6 mesi».

3.19

BOTTICI, PUGLIA, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Precluso

Al comma 3 sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».

3.20

GUALDANI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «delle regioni di cui al comma 1» con le seguenti: «e le province ricompresi nel territorio delle regioni di curai comma 1, nonché le regioni stesse, i soggetti pubblici, o privati, se partecipati dai predetti enti territoriali,».

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I soggetti di cui al comma 3 pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione»;

sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sua volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine i soggetti di cui al comma 3, pubblicano periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I soggetti di cui al comma 3 assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria; introducono altre si criteri di valutazione dei progetti che

assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati *standard* di qualità architettonica e paesaggistica».;

al comma 7 sostituire ovunque ricorrano le parole: «al Comune» *con le seguenti:* «al Comune o ad altro soggetto di cui al comma 3»;

al comma 8, dopo le parole: «il comune» *inserire le seguenti:* «o altro soggetto di cui al comma 3,»;

al comma 9, dopo le parole: «il comune» *inserire le seguenti:* «o altro soggetto di cui al comma 3,»;

al comma 13, dopo le parole: «il comune» *inserire le seguenti:* «o altro soggetto di cui ai comma 3,»;

sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune, o ad altro soggetto di cui al comma 3, un canone d'uso indicizzato, determinato dal soggetto stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune, o altro soggetto di cui al comma 3, non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente,»;

al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: «del comune» *inserire le seguenti:* «o di uno dei soggetti di cui al comma 3,»;

sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. I comuni e gli altri enti di cui al comma 3 trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.».

3.21

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il mancato espletamento di quanto previsto al precedente periodo entro il termine ivi stabilito costituisce, a carico dei dirigenti delle strutture comunali preposte, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale».

3.22

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.23

Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.24

SANTINI, BROGLIA, ZANONI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con l'ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.700

PERRONE

Precluso

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

3.26

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CIOFFI

Precluso

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora, decorsi i termini di cui al primo periodo, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti previsti, i cittadini possono indicare di propria iniziativa, mediante segnalazione al competente ufficio, i beni immobili pubblici che rientrano nella definizione di cui al comma 2 al fine del loro inserimento nell'elenco di cui al presente comma.»

3.27

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso di beni culturali di proprietà statale, la ricognizione viene effettuata dall'Agenzia del demanio, d'intesa con gli Enti locali sui quali insistono gli immobili, e di concerto con le Regioni e gli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.28

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso di beni culturali la ricognizione viene effettuata dagli Enti locali di concerto con le Regioni e gli organi periferici deI Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.30

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuati come segue:

a) per i terreni agricoli devono essere indicati:

1) i dati catastall identificativi;

2) la superficie complessiva;

3) lo stato del terreno, specificando se esso sia incolto o insufficientemente collegato nonchè l'eventuale disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico e la presenza di strade di accesso;

b) per i fabbricati devono essere indicati:

1) i dati catastali identificativi;

2) l'anno di costruzione;

3) lo stato d'uso del fabbricato e delle pertinenze;

4) numero dei vani e la superficie complessiva;

5) il livello di rischio sismico dell'area nel quale si trova il fabbricato;

6) la certificazione di agibilità;».

3.31

GRANAIOLA, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «rinnovabile una sola volta».

3.32

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 5, primo periodo, si apportano le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «previa presentazione di un progetto» *aggiungere le seguenti:* «con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica»;

b) *dopo la parola:* «volto» *aggiungere le seguenti parole:* «al contenimento di consumo di suolo non edificato nonché».

3.33

BERTOROTTA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni» con le parole: «risultino aver compiuto i 18 anni di età».

3.34

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Precluso

Al comma 5, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Ai fini della valutazione dei progetti e della successiva redazione della graduatoria, i comuni si avvalgono di soggetti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

3.35

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «I comuni introducono criteri» con le seguenti: «Per i terreni di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono ammessi a valutazione i progetti che prevedano cambi di destinazione d'uso o consumo di ulteriore suolo non edificato. Per le aree di cui al comma 1, lettera c), i comuni introducono criteri».

3.36

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «suolo non edificato,» aggiungere le seguenti: «agli interventi per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione delle sagome, delle volumetrie e dei sistemi strutturali degli edifici di maggiore pregio storico, architettonico e artistico,».

3.37

GUALDANI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, ultimo periodo, le parole:* «qualità architettonica e paesaggistica», *sono sostituite dalle seguenti:* «qualità architettonica, paesaggistica e produttiva»;

b) *dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-*bis*. I soggetti di cui al comma 7 notificano, entro 30 giorni, al proprietario del fondo e all'avente diritto il progetto di valorizzazione del bene o dei beni presentato al comune»;

c) *al comma 8, dopo ti primo periodo, è inserito il seguente:* «Il proprietario o l'avente diritto, entro 60 giorni, possono presentare opposizione al progetto o alla determinazione del canone, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.»;

d) *al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il comune assicura un contraddittorio adeguato con il proprietario o l'avente diritto in tutte le fasi del procedimento»;

e) *al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La mancata presentazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previste dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto»;

f) al comma 13 sono soppresse le parole da: «nelle more dell'approvazione» sino alla fine.

3.38

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 5 sostituire le parole: «elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica» con le seguenti: «elevati standard di qualità storico artistica; architettonica e/o paesaggistico ambientali».

3.39

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il progetto di cui al primo periodo dei comma 5 deve contenere:

a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la loro condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;

b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno delle proprietà chimico-biologiche;

c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;

d) le attività che si intendono realizzare nel periodo di concessione».

3.40

MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi ai fini di utilità sociale, i cittadini sostituiti in gruppi di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti formulano all'ente territoriale competente proposte operative e supportano l'ente nelle attività di monitoraggio».

3.41

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa verifica della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

3.42

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 6, lettera b), dopo la parola: «artigianali,» aggiungere la seguente: «culturali,».

3.43

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che sui terreni a destinazione agricola sono consentite esclusivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprensive delle attività connesse;».

3.44

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la realizzazione di centri culturali polifunzionali, di centri sportivi ricreativi pubblici, di luoghi predisposti alla formazione e incubatori di start-up innovative».

3.45

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «legate e nel rispetto della tradizione del territorio, anche in virtù di procedimenti di innovazione creativa e rinnovamento».

3.46

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 6, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «che devono essere svolte senza ulteriore consumo e impermeabilizzazione di suolo».

3.47

MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 6, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di utilità socio-educativa;».

3.48

AMIDEI, D'ALI', MANDELLI, PICCOLI

Precluso

Sopprimere i commi da 7 a 15.

3.49

BERTOROTTA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni» con le seguenti: «risultino aver compiute i 18 anni di età».

3.50

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «mediante apposito certificato redatta da un natale» con le seguenti: «mediante apposito certificato catastale estratto dai registri catastali del comune in cui l'immobile è situato».

3.51

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Precluso

Al comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per il rilascio del certificato di cui al presente comma sono dovuti esclusivamente i costi effettivamente sostenuti, senza onorari notarili».

3.52

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il progetto di valorizzazione del bene deve contenere:

a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la loro condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;

b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno e delle proprietà chimico-biologiche;

c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;

d) le attività che si intendono realizzare nel periodo contrattuale».

Conseguentemente:

a) *al comma 8, sostituire le parole:* «il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7», *con le seguenti:* «il progetto di valorizzazione del bene di cui ai commi 7 e 7-*bis*»;

b) *al comma 13, sostituire le parole:* «il progetto di cui al comma 7», *con le seguenti:* «il progetto di cui ai commi 7 e 7-*bis*».

3.53

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il Comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al camma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto, nonché l'intera documentazione allegata e la relazione peritale ad esso connessa. Il Comune invia all'indirizzo di posta certificata fornito dal presentatore del progetto, una comunicazione alla quale è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7».

3.54

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *Sopprimere le seguenti parole:* «valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7;

b) *Sostituire le parole:* «il progetto ricevuto» *con le seguenti:* «tutti i progetti ricevuti».

3.55

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione» con le parole: «sulla base delle risultanze dell'idonea documentazione di cui a1 comma 7».

3.56

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora l'avente diritto sul bene non intenda dare il consenso al contratto di affitto, nel termine di un anno dalla comunicazione del comune, il medesimo soggette, ove non sia previsto dai regolamenti comunali, è tenuto a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza del medesimo immobile. In caso di inerzia, il Comune, può prevedere specifiche sanzioni».

3.57

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «attività in Qggetto» aggiungere le seguenti: «pena la restituzione dei benefici goduti».

3.58

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente articolo i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) si trovino in stato di interdizione, inabilità o fallimento o abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

c) risultino morosi e/o in contenzioso con l'amministrazione in cui ricadono le particelle catastali richieste;

d) non risultino in regola con gli obblighi contributivi».

Conseguentemente:

a) *al comma 5, dopo le parole:* «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni», *con le seguenti:* «e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-*bis*»;

b) *al comma 7, dopo le parole:* «risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni», *con le seguenti:* «e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-*bis*».

3.59

STEFANO, URAS

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. I contratti di concessione o affitto, stipulati ai sensi del presente articolo, includono obbligatoriamente la clausola di rescissione nel caso di condanna del beneficiario per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale».

3.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. I contratti di concessione o affitto; stipulati ai sensi del presente articolo, includono obbligatoriamente la clausola di rescissione nel caso di condanna del beneficiario per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale».

3.61

D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Ai fini fiscali, l'imposta sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili di qualsiasi categoria catastale, è dovuta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizioni valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.62

MANGILI, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Sopprimere il comma 13.

3.63

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Nel periodo di durata della concessione o del contratto di affitto non possono essere adottare modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti relativamente ai beni cui ai commi precedenti».

3.64

Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», inserire le seguenti: «o turistico-ricettive».

3.65
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI
Precluso
Al comma 13, dopo le parole: «artigiana», inserire le seguenti: «o turistico-ricettive».
3.66
GUALDANI
Precluso
Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», inserire le seguenti: «o turistico-ricettive».
3.67
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
Precluso
Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», inserire le seguenti: «o turistico-ricettive».
3.68
GALIMBERTI
Precluso
Al comma 13, dopo le parole: «artigianali», inserire le seguenti: «o turistico-ricettive».
3.69
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI
Precluso
Al comma 13, sostituire la parola: «adotta», con le seguenti: «può adattare».
3.70
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI
Precluso
Al comma 13, dopo le parole: «del bene;», aggiungere le seguenti: «sono in ogni caso fatte salve la disciplina vigente nei centri storici, nelle aree urbane a essi equiparate, nonché quella relativa agli immobili e alle aree di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le specifiche disposizioni di maggior tutela di cui ai Piani paesaggistici regionali».
3.71
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA
Precluso
Al comma 13, dopo le parole «dall'assegnazione del bene», inserire le seguenti: «, nel rispetto degli eventuali vincoli vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
3.72
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA
Precluso
Al comma 13, dopo le parole: «dall'assegnazione del bene», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle eventuali misure di salvaguardia e delle destinazioni previste dai piani delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».
3.73
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI
Precluso
Al comma 13, sopprimere le parole da: «nelle more», fino alla fine del comma.
3.74
CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza del periodo contrattuale, il beneficiario è tenuto a restituire il bene con l'incremento di valore conseguito a seguito degli interventi

di valorizzazione realizzati ai sensi del presente articolo».

3.75

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 15, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla restituzione» con le parole: «nel termine temperale di un anno dalla restituzione».

3.76

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prezzo stabilito dall'avente diritto dovrà tenere conto del valore di mercato del bene oggetto del trasferimento».

3.77

MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 16, dopo le parole: «I comuni» aggiungere le seguenti: «provvedono, con la partecipazione dei cittadini, al monitoraggio periodico dei progetti di valorizzazione di cui al comma 7, e».

3.78

GUALDANI

Precluso

Al comma 16, dopo la parola: «trasmettono» inserire la seguente: «, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

3.79

MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 16, sostituire: «censiti e assegnati» con le seguenti: «specificando quali sono stati censiti e quali assegnati».

3.80

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

a) al comma 4, dopo le parole: "aprile 2017" sono aggiunte le seguenti: "e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017";

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, le regioni provvedono entro il 31 dicembre 2017"».

3.82

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1; lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.83

DONNO, PUGLIA

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «Valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono».

G3.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3 individua una procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia;

l'Italia è un Paese con un riconosciuto reticolo produttivo di carattere turistico oltre che artigianale, un tessuto edilizio esistente e un bacino occupazionale in crescita;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere possibili incentivi per la realizzazione di attività terziari e di carattere turistico ricettive con lo scopo di valorizzare le idee imprenditoriali dei giovani e dare priorità allo sviluppo di piccole e medie imprese che valorizzino il carattere dell'artigianalità tipico del nostro Paese.

G3.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3 individua una procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia;

l'Italia è un Paese con un ampio patrimonio immobiliare di tipo industriale, commerciale e turistico ricettivo in abbandono;

impegna il Governo a,

a valutare la possibilità di predispone un possibile progetto di riordino, valorizzazione e riuso delle unità immobiliari artigianali e commerciali in stato di abbandono.

G3.102

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»

premesso che:

l'articolo 3 «Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati» prevede, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono;

l'articolo 16 della legge n. 154 del 20 16 (collegato agricolo) prevede che presso ISMEA venga istituita una Banca delle terre agricole con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività o di prepensionamenti;

richiamando la legge n. 440 del 1978 «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate» di verse regioni, anche del Mezzogiorno, hanno previsto l'istituzione delle cosiddette «Banche della terra» ovvero banche dati dei terreni abbandonati o incolti al fine di destinarli alla coltivazione da parte di soggetti che ne fanno richiesta;

impegna il Governo,

a prevedere un coordinamento tra le misure nazionali e regionali a legislazione vigente, implementandole, con quelle agevolative contenute nel presente provvedimento finalizzate al recupero dell'utilizzo agricolo dei terreni altrimenti incolti anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

G3.103

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in oggetto, così come articolato presenta aspetti di crescita, infatti, nel caso dei terreni agricoli, i «terreni abbandonati», la cui, nozione viene definita in modo generico ed approssimativo dal Reg. CEE 1307 del 2013, vanno inclusi in un elenco, predisposto dal Comune, che legittima da concessione del fondo per un periodo di nove anni a favore dei giovani agricoltori, sulla base di un progetto, volto alla valorizzazione ed utilizzazione del bene;

nei casi di terreni privati considerati abbandonati (commi da 7 a 15), il progetto presentato dall'utilizzatore mostra una procedura complessa;

la procedura prevista tende a privilegiare interventi di tipo fondiario, ignorando quelli di stampo aziendale, diretti a favorire l'espansione delle superfici aziendali;

la disposizione, con riferimento ai terreni privati, non prevede garanzie tecniche e finanziarie da parte dei soggetti richiedenti tali da permettere l'attuazione dei progetti e non assicura un contraddittorio adeguato tra il richiedente, il comune e il proprietario del fondo, volto ad accertare effettivamente lo stato di abbandono o di terreno incolto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di disciplinare la materia di cui all'articolo 3, in riferimento ai terreni privati, in un diverso quadro normativo mediante interventi di carattere strutturale per il settore dei terreni agricoli.

3.0.1

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disciplina locazione di immobili adibite ad esercizi di vicinato)

1. Per il quadriennio 2017-2020; le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

3.0.2

BERTOROTTA, DONNO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Autorecupero del patrimonio immobiliare)

1. Al fine di far fronte al disagio abitativo, di garantire il diritto ad un alloggia adeguato e salubre ai soggetti che non hanno adeguate garanzie bancarie per accedere al mercato degli immobili ad uso abitativo, di prevenire e ridurre il consumo di suolo, di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, nonché di recuperare il valore sociale della partecipazione dei cittadini alla comunità, il presente articolo definisce i criteri e le condizioni per incentivare interventi di recupero e riqualificazione di aree e di beni immobili inutilizzati, attraverso la costituzione di gruppi di autorecupero, nel rispetto o della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico ambientale e dei beni culturali.

2. Al fine di attuare i princìpi di cui al comma 1, lo Stato favorisce politiche di incentivo alla rigenerazione urbana, mirate al recupero del patrimonio, alla rifunzionalizzazione dei centri storici delle periferie, delle aree dismesse, nonché, al ripristino ambientale e paesaggistico delle aree degradate. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottano disposizioni per incentivare comuni, singoli e associati, ad individuare, negli strumenti di pianificazione, gli ambiti urbanistici da sottoporre prioritari amente a interventi di recupero.

3. L'approvazione delle operazioni di rigenerazione, recupero e riqualificazione urbani comportano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

4. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) immobile abbandonato: gli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, non uti1izzati a fini residenziali da almeno quindici anni che versino in evidente stato di degrado o incuria;

b) fabbricato incompiuto: l'unità immobiliare, di proprietà sia pubblica che privata, iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano la cui completa realizzazione non sia avvenuta entro il termine di dieci anni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori;

c) alloggio sociale: l'unità immobiliare ad uso residenziale da concedere in comodato d'uso, destinata a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari che, per ragioni economiche e sociali, non sono in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi nel libero mercato;

d) gruppo di autorecupero: i cittadini costituiti in cooperative, consorzi o associazioni per il recupero e la riqualificazione di beni immobili inutilizzati che intervengono direttamente nella realizzazione di opere, mettendo a disposizione un monte ore lavorativo, e che prevedono nell'atto costitutivo l'autorecupero come unica finalità, e nello statuto, i criteri per l'assegnazione delle unità immobiliari recuperate ai singoli componenti, nonché le modalità di scioglimento alla data di assegnazione dell'immobile;

e) programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio.

5. Per la migliore definizione dei programmi di intervento relativi al patrimonio immobiliare, nonché per l'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già disponibile, all'aggiornamento dei dati degli immobili e delle aree di proprietà pubblica e privata presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento anche allo stato di manutenzione e alla prestazione energetica, nonché alla presenza di unità immobiliari inutiIizzate.

6. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica e sociale

di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di enti pubblici, e i relativi assegnatari.

7. I comuni e le regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 5 e 6, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono e aggiornano, ove esistenti, i programmi di recupero del patrimonio pubblico e privato inutilizzato e abbandonato. I medesimi programma al fine di destinare gli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, possono prevedere la partecipazione di gruppi di autorecupero fermati da cittadini residenti sul territorio italiano che-non sono proprietari di altri immobili o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, entro un anno dalla data di presentazione della relazione di fine lavori, vi trasferiscono la residenza;

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono che gli atti di pianificazione e gli altri strumenti di Governo del territorio comprendano le modalità e i criteri per l'avvio dei programmi di cui al comma 7, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedere agli alloggi realizzati in attuazione dei medesimi programmi.

9. I dati risultanti dal censimento di cui al comma 5 sono utilizzati anche al fine di conseguire risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli oneri di locazione immobiliare mediante il trasferimento di uffici negli edifici pubblici a destinazione non residenziale idonei ma non utilizzati.

10. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9, valutato in 1 milione di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 3017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzate ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito del censimento di cui ai commi da 5 a 9, al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai programmi di recupero, i comuni emanano un avviso pubblico che elenca gli immobili soggetti al recupero, gli interventi da eseguire ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001, n. 380, il computo di massima delle opere da eseguire per ciascun immobile, effettuato dall'Ufficio tecnico comunale; i requisiti che i groppi di autorecupero devono possedere per la partecipazione alla procedura di assegnazione degli immobili da recuperare; i criteri di assegnazione degli immobili recuperati, garantendo la priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in caso di parità di valutazione, agli interventi realizzati con materiali a tecnologia biocompatibile; i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di autorecupero, ivi compresa l'asseverazione delle opere da parte dei tecnici abilitati in base alla normativa vigente.

12. I gruppi di cittadini formulano all'ente territoriale competente le proposte operative, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando altresì i costi e i mezzi di finanziamento, nonché i tempi per la conclusione dei lavori di recupero. L'ente locale provvede sulle singole proposte, con il coinvolgimento di enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

13. Le proposte presentate dai gruppi di autorecupero devono essere depositate nella segreteria comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi, durante i quali chi dimostri di avere comprovato interesse nel progetto ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, anche in forma telematica, secondarie modalità definite ai sensi del comma 12, ultimo periodo. I cittadini, gli enti pubblici e le istituzioni interessate possono presentare osservazioni fino a sessanta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

14. L'ente territoriale competente, entro sei mesi dalla data di presentazione delle proposte pervenute, rende pubblico l'elenco delle medesime proposte formulate ai sensi del comma 12 e

approvate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione, nonché il relativo schema di convenzione con il quale il gruppo si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite l'apporto lavorativo diretto dei componenti del gruppo. Nello schema di convenzione devono essere stabiliti il valore delle opere a carico dei gruppi di autorecupero, l'ammontare delle eventuali somme di cui al comma 17, nell'importo complessivo di euro 100 mensili per unità abitativa, di cui 15 euro corrisposti dal comodatario e 85 euro dal Fondo per l'autorecupero di cui al comma 27, al netto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato a partire dal decimo anno; il periodo di tempo durante il quale l'immobile recuperato resta nella disponibilità del soggetto assegnatario, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione attestante la fine dei lavori. I gruppi di autorecupero ai quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo assegnano alloro interno gli alloggi, mediante pubblico sorteggio e secondo criteri stabiliti all'atto di costituzione del gruppo.

15. La realizzazione degli interventi di cui al comma 12 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Decorsi quattro mesi dalla presentazione della proposta, in assenza della delibera di approvazione nel medesimo termine, la proposta stessa si intende respinta.

16. Nel caso di immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, al fine di evitare fenomeni dì degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza umana, il comune attiva prioritariamente procedure negoziati con i proprietari, anche tenuto conto del fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all'entità e al valore della trasformazione.

17. I proprietari possono concedere gli immobili abbandonati o incompiuti ai gruppi di autorecupero in comodato d'uso, dietro corresponsione di una somma mensile a titolo di partecipazione alle spese e di una somma simbolica a titolo di contributo del comodatario, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, da corrispondere annualmente. Qualora i proprietari non intendano procedere direttamente ad operazioni di recupero dell'immobile di proprietà nel termine di due anni dalla richiesta del comune e non intendano concedere il proprio immobile al gruppo di auterecupero, i medesimi proprietari, ove non già previsto dai regolamenti comunali, sono tenuti a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza dei prospetti che insistono .sulle aree oggetto di recupero. In caso di inerzia, i comuni, possono prevedere specifiche sanzioni. Qualora il proprietario dell'immobile risulti deceduto e senza eredi, si procede all'acquisizione dell'immobile per pubblica utilità al fine di destinarlo ad interventi di autorecupero. Sono comunque ammesse pattuizioni tra i proprietari e i gruppi di autorecupero in ordine al riscatto del bene, tenuto conto del maggior valore derivante dall'intervento.

18. Gli enti territoriali competenti, in relazione alla tipologia di interventi effettuati, possono individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal gruppo di autorecupero. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività specificamente individuare, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

19. Restano ferme le disposizioni recate dagli articoli 24 e 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di valorizzazione degli immobili pubblici, e dall'articolo 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

20. Il direttore dei lavori del gruppo di autorecupero è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero di competenza, con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche e materiali biocompatibili e alle modalità di messa in opera. Dal momento della presentazione della relazione attestante la fine dei lavori ad opera del direttore dei lavori nominato dal gruppo di autorecupero, i soggetti assegnatari dell'immobile sono direttamente responsabili del pagamento di tutti gli oneri e delle spese accessorie relativi all'immobile stesso. È fatto obbligo al soggetto assegnatario, allo scadere del termine di cui al comma 14, di restituire l'immobile in buono stato.

21. Sono di competenza del comune ove è localizzato l'immobile gli interventi di recupero primario inerenti le parti comuni e strutturali degli edifici all'interno del quale il medesimo immobile risulta eventualmente collocato, con particolare riferimento a quelli relativi alla messa in sicurezza statica e alla riduzione della vulnerabilità sismica

22. Sono di competenza dei gruppi di autorecupero tutte le opere interne agli alloggi, comprese quelle relative agli impianti interni e alla loro messa a norma, e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici. I gruppi possono ricorrere, al fine di realizzare la parte dei lavori cui non possono provvedere direttamente, a ditte o professionisti esterni, con particolare riferimento alle piccole imprese e artigiani presenti nel territorio.

23. Gli oneri per i costi di progettazione, delle procedure di gara ed affidamento dei lavori, dei materiali e delle certificazioni ed ogni altro onere aggiuntivo, relativa ai lavori di competenza dei comuni e dei gruppi di autorecupero, sono a carico del Fondo di cui al comma 27.

24. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità e condizioni per la scelta e l'utilizzo di materiali che garantiscano la riduzione dell'impatto energetico ed ambientale dei manufatti e che, in ogni caso, non inficino la salubrità degli ambienti e non deturpino il paesaggio anche a fine vita.

25. Il gruppo assicura negli interventi di recupero il rispetto degli *standard* urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, relative all'efficienza energetica, relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

26. Per gli interventi di recupero primario di cui al comma 21, è ammesso il ricorso, previa approvazione del magistrato di sorveglianza, alle procedure di cui all'articolo 21, comma 4-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

27. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli interventi di autorecupero di immobili abbandonati e di fabbricati incompiuti, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 380 milioni nel 2018. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni che ne fanno richiesta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di autorecupero che consentono l'accesso ai contributi.

28. Il comune provvede al monitoraggio dei programmi di recupero di cui al presente articolo e pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli immobili e delle aree, suddivisi per comune, per i quali sono stati avviati interventi di autorecupero. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni forniscono all'Agenzia del territorio i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

29. All'onere derivante dall'attuazione del comma 27, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 380 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31.

30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso a131 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuale";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

31. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

3.0.3

DONNO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Sviluppo degli spazi verdi urbani e di promozione di attività di agricoltura sociale)

1. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera* g) *è sostituita dalla seguente:*

"*g)* alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e all'ecoalfabetizzazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso le istituzioni scolastiche e i canali di comunicazione e di informazione";

b) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

"*a-bis)* prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici peri urbani, classificati nel plano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, Inediti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti;

a-ter) promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiastici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della medesima legge n. 141 del 2015, nonché per la coltivazione con metodo biologico e-senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone in particolare l'opportuno approvigionamento idrico";

c) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

"2-*bis*. A tutela delle strutture di cui alla lettera *o-ter)* del comma 2 del presente articolo, il sindaco può adottare le ordinanze di cui all'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di danneggiamento delle strutture di cui alla lettera a-ter) del comma 2 del presente articolo si applica in ogni caso l'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a beneficio dei soggetti gestori delle strutture che hanno subito il danneggiamento".

2. Per i terreni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a-bis)* e *o-ter)*, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, introdotte dal comma 1 del presente articolo, al fine di attestare la salubrità, a qualità e le caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato dei terreni medesimi, le agenzie di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, competenti per territorio, producono, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 7, un attestato di qualità della terra (AQT).

3. L'AQT ha validità temporale massima di cinque anni dal momento della sua produzione.

4. La sussistenza di un AQT per un determinato terreno e la salubrità del terreno stesso sono pubblicati in sede di visura catastale.

5. Nel caso di vendita o di affitto dei terreni di cui al comma 1, l'AQT deve essere reso disponibile al potenziale acquirente o affittuario all'avvio delle rispettive trattative e consegnato alla fine delle medesime.

6. Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei contratti di

affitto di terreni di cui al comma 2 è inserita apposita clausola con fa quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'AQT. Copia dell'AQT deve essere altresì allegata al contratto.

7. In attuazione di quanto previsto dal commi da 2 a 6, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabiliti:

a) la definizione del contenuto di un AQT che comprende tutti i dati fattoriali relativi alla salubrità, alla qualità e alle caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato del terreno al fine di consentire ai cittadini e agli operatori di valutare e confrontare terreni diversi e più in generale ad acquisire tutti gli elementi generali chimico-fisici per conoscere la capacità a sostenere una o più tipologie di coltura con il costo minore e al minore impatto ambientale. Tra tali dati sono obbligatori:

1) tipologia e classe catastale;

2) scheletro, tessitura della coltre e percentuale di sostanza organica;

3) proprietà fisiche del suolo:

3.1) conducibilità elettrica;

3.2) elementi chimici caratterizzanti;

3.3) limiti e contenuto totale di metalli pesanti;

3.4) acidità del suolo;

3.5) profondità media del substrato;

4) indici biologici;

5) distanza da fattori inquinanti certi, classificata sulla base della tabella di cui all'allegato A alla presente legge;

6) numero di prelievi e carotaggi effettuati per ettaro a fini di analisi. Il numero di prelievi e carotaggi deve essere di almeno sei per ettaro e proporzionato alla presenza di uno o più terreni confinanti contaminati;

7) interventi di bonifica già effettuati;

8) colture già effettuate sul medesimo terreno;

9) eventuali precedenti destinazioni del terreno a fini diversi dall'agricoltura;

10) analisi dello stato qualitativo delle acque ad uso irriguo, siano esse di captazione presso falda acquifera, provenienti da impianto acquedotto ovvero di provenienza depurazione reflui;

b) le modalità per la redazione di un AQT e le modalità di raccolta delle campionature, prevedendo In particolare la mappatura delle stazioni di campionamento».

3.0.4

DONNO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Sviluppo degli spazi verdi urbani e di promozione di attività di agricoltura sociale)

1. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera* g) *è sostituita dalla seguente:*

"*g)* alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e all'ecoalfabetizzazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso le istituzioni scolastiche e i canali di comunicazione e di informazione";

b) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

"*a-bis)* prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici peri urbani, classificati nel plano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, Inediti e a rischio di incendi e deposito

di rifiuti;

a-ter) promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiastici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della medesima legge n. 141 del 2015, nonché per la coltivazione con metodo biologico e-senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone in particolare l'opportuno approvigionamento idrico";

c) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

"2-*bis*. A tutela delle strutture di cui alla lettera *o-ter)* del comma 2 del presente articolo, il sindaco può adottare le ordinanze di cui all'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di danneggiamento delle strutture di cui alla lettera a-ter) del comma 2 del presente articolo si applica in ogni caso l'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a beneficio dei soggetti gestori delle strutture che hanno subito il danneggiamento"».

3.0.5

BERTUZZI, DALLA TOR, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, SAGGESE, LIUZZI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Misure finanziarie a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa)

1. Le operazioni di credito agrario, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione dalle imprese agricole che hanno subito danni provocati dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, sono ammesse, a richiesta, a un periodo di allungamento pari al 100 per cento della durata residua del piano di ammortamento. A favore delle imprese agricole di cui al presente comma sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro per il 2017 e a 10 milioni di euro per il 2018, finalizzate al riconoscimento di contributi per la riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di credito agrario di cui al periodo precedente. Tale riduzione si applica, altresì, nelle ipotesi di estinzione anticipata delle predette operazioni. Il contributo è concesso al soggetto beneficiario nei limite dell'importo massimo di 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

3.0.6

PUGLISI, Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

Precluso

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Cluster Tecnologi Nazionali e valutazione di programmi e progetti di ricerca)

1. I Cluster Tecnologici-Nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai Poli di innovazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,

presentano, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.

2. Ciascun CTN elabora un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, secondo indirizzi definiti con linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottate con decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate periodicamente.

3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1 i CTN presentano il Piano di azione al Ministero dell'Istruzione e dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al Ministero l'aggiornamento annuale del Piano di azione unitamente alle relazioni annuali sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare una adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrati-contabile di cui al presente articolo, nonché di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 le parole: "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cinque per cento".

4. All'esito della approvazione di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun cm può essere disposta una assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun Cluster, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al cinque per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.

5. A ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità previste dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2017, secondo le modalità del medesimo decreto.

6. Con riferimento ai quattro Cluster di cui all'avviso n. 1610/Ric del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze-pubbliche».

3.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, LIUZZI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 20172020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della

cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare-secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.8

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuovi contratti)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone della locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato; in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio delle persone di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 20142020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la

coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1».

3.0.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastate C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente; può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento, Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore, non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro annui per il 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.10

RUTA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Rimborso delle quote all'TFR per le aziende in procedura concorsuale ammesse alla cassa integrazione guadagni straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa)

1. Le aziende, sottoposte a procedura concorsuale, ammesse al trattamento di Integrazione Salariale Straordinaria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono richiedere, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, il rimborso alla Cassa integrazione guadagni delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, corrisposte agli interessati, limitatamente alle quote maturate durante il periodo predetto.».

3.0.11

Giovanni MAURO, LIUZZI

Precluso

Dopo all'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli

interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.».

3.0.12

RUTA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai terreni situati a un'altitudine non interiore a 700 metri sul livello del mare continuano ad applicarsi le esenzioni introdotte dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotti per un ammontare complessivo pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, in termini di competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, per ciascun Ministero, gli importi indicati nell'elenco allegato, in termini di competenza e cassa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti».

Allegato al comma 3

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri (*migliaia di Euro)*

Ministero	Riduzioni a decorrere da 2017
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	17.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	6.000
MINISTERO DELL'INTERNO	4.000
MINISTERO DELL'AMBIBNTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8.000
MINISTERO DELLA DIFESA	3.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORBSTALI	1.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE A ITIVITÀCULTURALI E DEL TURISMO	3.000
MINISTERO DELLA SALUTE	1.000

TOTALE	55.000

4.1

QUAGLIARIELLO, AUGELLO

Precluso

Sostituire gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 4. - *(Istituzione delle Zone economiche speciali nella macroregione del mezzogiorno). - 1.* La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (da ora "Zes") nelle aree depresse e a rischio spopolamento delle Regioni della macroregione del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).

2. Lo scopo della presente legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini, fiscali, finanziari e amministrativi per incentivare l'insediamento di imprese, promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

Art. 5. - *(Ambito di applicazione) 1.* Nella Zes sono espressamente vietate:

a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;

b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;

c) la fabbricazione di armi;

d) la produzione di tabacco;

e) ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

2. All'interno delle Zes non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

3. Le nuove imprese che si insedieranno nelle Zes operano in piena armonia con le normative nazionali e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della Zes. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della Zes sono registrate come imprese della lese possono usufruire; nell'ambito dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, di un regime agevolato differenziato.

4. L'amministrazione e la gestione della Zes, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea, sono attribuite alle Regioni, le quali sono chiamate a:

a) definire il territorio di applicazione della Zes e la mappatura precisa dei confini geografici della stessa;

b) operare la semplificazione delle procedure per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con gli operatori economici in regime di Zes;

verificare i requisiti amministrativi e tecnici, stabiliti con apposita legge regionale, necessari per la registrazione di un'impresa nella Zes;

c) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della Zes.

Art. 6. - *(Agevolazioni Zes). - 1.* Le nuove imprese che abbiano una nuova attività economica nelle Zes nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti dette risorse stabilite:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi dieci periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi dieci periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per dieci

anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per l'assunzione di personale dipendente residente nelle regioni di cui all'articolo 1 da almeno cinque anni. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

2. Per le imprese già presenti nella Zes, limitatamente a quelle già classificabili come piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, con riduzione riconosciuta nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.

3. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retro attiva dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese di cui al comma 2 del presente articolo non devono essere collegate, controllate o controllanti di imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7. - *(Requisiti minimi per l'elezione a Zes)*. - *1.* Ciascuna regione, a sensi dell'articolo 2 comma 4 della presente legge, definisce il territorio di applicazione della Zes e la mappatura precisa dei confini geografici della stessa, verificando che ciascun territorio selezionato risponda contemporaneamente ad almeno due dei seguenti requisiti:

a) il valore aggiunto pro-capite medio minore o uguale a 13:000 euro;

b) tasso di disoccupazione maggiore o uguale al 14%;

c) zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (CE) 17/12/2013, n. 1305/2013;

d) numero di imprese attive su scala provinciale inferiore a 45.000;

e) aree a rischio spopolamento (che rientrano in una lista stilata con specifica delibera regionale);

2. Il territorio complessivo della Zes, selezionato ai sensi del comma 1, non potrà in ogni caso superare il 65 per cento della estensione geografica della Regione medesima.

Art. 8. - *(Copertura finanziaria)*. - *1.* Agli oneri relativi all'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 si provvede mediante tramite le risorse di cui al comma 703, dell'articolo 1, della legge 23/12/2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - *(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno)*. - *1.* Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.

2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.

3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e

internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.

4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.

5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.

6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:

a) operazioni di importazione;

b) operazioni di deposito;

c) operazioni di confezionamento;

d) operazioni di trasformazione;

e) operazioni di assemblaggio;

f) operazioni di riesportazione.

7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di anni, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità; sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:

a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;

h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria.

11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle per le persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi

di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.

13. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni: 1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti; 2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse.; 3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40- per cento del fatturato di-ciascun esercizio; 4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.

14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla- Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come: *a)* imprese insediate; *b)* occupazione creata; *c)* volume di affari; *d)* entità consuntivata dei benefici.

16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni l'anno per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.

17. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 de11986 (TUIR) è abrogato».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

4.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «in alcune aree del Paese» *aggiungere:* «e specificatamente, nelle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

2. *Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «, da un rappresentante della regione», *aggiungere le seguenti parole:* «dai Sindaci dei comuni capoluogo rientrati nell'Area,».

4.4

STEFANO, URAS

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «in alcune aree del Paese» *aggiungere le seguenti:* «e, specificatamente, nelle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

2. *Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «, da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni capoluogo rientranti nel area».

4.5

BUEMI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «aree del Paese», aggiungere le seguenti: «con priorità per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24

agosto 2016. Ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

4.6

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «l'insediamento di nuove imprese» aggiungere le seguenti: «e l'incremento dell'occupazione» e dopo le parole: «alla natura incrementale degli investimenti» aggiungere le seguenti: « , dell'occupazione».

4.7

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per ZES si intende una zona in ritardo di sviluppo o non ancora in grado di sfruttare pienamente le proprie potenzialità di sviluppo, situata entro i confini dello Stato, geograficamente delimitata e chiaramente identificata in un'area specifica, anche di livello sub-comunale, o che può essere costituita dall'aggregazione di aree territorialmente adiacenti o anche non adiacenti, purché presentino evidenti nessi economico funzionali e infrastrutturali statisticamente misurati e fisicamente rilevati, comprendente o facente riferimento ad almeno un'infrastruttura di trasporto marittimo dotata delle caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e inserita nell'elenco dei nodi dei porti marittimi delle reti centrale e globale di cui all'Allegato II, parte seconda, del suddetto Regolamento».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «i relativi criteri che» *aggiungere le seguenti:* «ne delimitano e ne identificano l'estensione, ai sensi del precedente comma 2, e»;

b) *al comma 4, sostituire le parole da:* «meno sviluppate» *fino a:* «dall'articolo 107» *con le seguenti:* «individuate come meno sviluppate e in transizione dalla normativa europea, e comprendono aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*,»;

c) *al comma 6:*

1) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante della regione e da un rappresentante per ciascuno degli enti locali il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, nella ZES.»;

2) *al terzo periodo, sostituire le parole:*: «dell'Autorità» *con le seguenti:* «dell'Autorità di sistema»;

3) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «a legislazione vigente» *inserire le seguenti:* «degli enti locali e della regione interessati dalla ZES».

d) *al comma 7, lettera* c)*, sostituire le parole:* «dell'Autorità» *con le seguenti:* «dell'Autorità di sistema»;

4.8

BUEMI

Precluso

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, Situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda o un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), oppure rientri tra i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

4.9

DEL BARBA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «non territorialmente adiacenti» aggiungere le seguenti: «, anche infraregionali,».

4.10

AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALI'

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «almeno un'area portuale con» con le seguenti: «una o più aree portuali che, nell'insieme, abbiano».

4.11

GUALDANI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti. modificazioni:

1) *al comma 2, primo periodo, dopo la parola:* «collegata» *aggiungere le seguenti:* «o in corso di collegamento»;

2) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo della portualità nella regione Abruzzo, i limiti previsti regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo si intendono come obiettivi A tale scopo la proposta regionale è funzionale e coordinata in termini di obiettivi di sviluppo con quanto previsto all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la costituzione della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia».

4.12

PEZZOPANE, Gianluca ROSSI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o almeno un'area industriale dismessa o soggetta a fenomeni di delocalizzazione».

4.13

FASIOLO

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ferme restando le caratteristiche di cui al primo periodo, le ZES possono essere altresì istituite in aree territoriali che subiscono, anche in ragione della prossimità territoriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a carico del sistema economico-produttivo».

4.14

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Possono essere istituite ZES anche in aree cumulate da crisi industriali con programmi di rilancio, nelle aree di crisi complesse e non complesse».

4.15

GUALDANI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 dopo le parole:* «di cui all'articolo 5», *aggiungere le seguenti:* «nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo»;

b) *al comma 3 sostituire le parole:* sentita la Conferenza unificata« *con le seguenti:* «previa intesa

con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»,

c) *Sostituire il comma 5 col seguente:* «Le regioni formulano la proposta di istituzione delle ZES, specificando le caratteristiche dell'aree identificate. Le proposte sono corredata da un piano di sviluppo strategico nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

d) *Al comma 6 sopprimete le parole:* «La regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificandole caratteristiche dell'area identificata.».

4.16

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3 dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare,».

4.17

TARQUINIO

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

4.18

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «L'accesso alle ZES è consentito alle aziende che svolgono attività di natura industriale, logistico distributiva e di servizi in genere. Nella Zes sono consentite operazioni di importazione, di deposito merce, confezionamento, trasformazione, assemblaggio e riesportazione di merci. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorazione sia io contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.».

4.19

LAI, SANTINI

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Costituiscono criteri preferenziali per l'accesso e la piena operatività delle aziende nelle ZES: a) la tutela dell'ambiente; b il valore economico delle attività; b) l'utilizzo delle più moderne tecnologie; c) lo sviluppo della ricerca tecnologica; d) l'impatto occupazionale incrementale».

4.20

GUALDANI

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al termine della fase istitutiva della ZES, il contenuto degli accordi di programma, accordi-quadro, pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla sua costituzione sono recepiti in una norma di rango primario».

4.21

SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto al fine di promuovere la riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse, soggette a diffuso o totale abbandono produttivo; sono altresì individuati i criteri volti a favorire l'istituzione di ZES nelle medesime aree, individuate e riconosciute dalle regioni».

4.22

GUALDANI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di redazione del DPCM, di cui al primo periodo, si tiene conto di quanto previsto nei "Patti per il SUD" di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016».

4.23

TARQUINIO

Precluso

Al comma 4, anteporre le seguenti parole: «In sede di prima applicazione sono istituite le ZES nel territorio della provincia di Napoli, Brindisi, Taranto, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Catania, Cagliari. Successivamente».

4.700

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 4 premettere le seguenti parole: «In sede di prima applicazione è istituita una ZES nei sei porti facenti capo alle due Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e del Mar Ionio che hanno sede nella Regione Puglia. Successivamente».

4.701

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 4 premettere le seguenti parole: «In sede di prima applicazione nella Regione Puglia sono istituite due ZES che afferiscono all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Successivamente».

4.702

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 4 premettere le seguenti parole: In sede di prima applicazione, è istituita una ZES nei porti già sede delle soppresse Autorità portuali site nella Regione Puglia e in ogni caso nei porti pugliesi qualificati core della Trans European Network Transport (TEN-T), definita dal Regolamento Europeo 1315/2013. Successivamente».

4.24

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che rispettano i requisiti di cui al comma 2.».

4.25

RUTA

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «; se una delle predette regioni presenta una sola proposta di istituzione di ZES questa può essere ammessa anche in mancanza delle caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché ricomprenda comunque un'area portuale».

4.26

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

b) *al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «, da un rappresentante della regione,» *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro nel 2018; 45 milioni di euro nel 2019 e 160 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4.27

ZANONI, SANTINI, BROGLIA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto del presente decreto»;

b) *al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «, da un rappresentante della regione,» *inserire le seguenti:* «dai Sindaci del comuni rientranti nella ZES».

4.28

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge»;

b) *al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «da un rappresentante della regione», *aggiungere le seguenti:* «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.29

Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.703

PERRONE

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.30

RUTA

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.31

URAS, STEFANO

Precluso

Al comma 4, dopo il punto aggiungere il seguente periodo: «Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge».

4.32

GUALDANI

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«In ogni caso, è istituita almeno una ZES in ognuna delle Regioni di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto».

4.33

DEL BARBA

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il decreto del presidente del Consiglio di cui al

comma 3 deve comunque assicurare la possibilità di presentare, ai sensi del comma 6, la proposta di istituire almeno una ZES in ciascuna delle regioni di cui al presente comma anche in deroga ai requisiti stabiliti al comma 2, purché comprenda almeno un'area portuale sita nel territorio della medesima regione».

4.34

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «Al fine di promuovere l'inserimento occupazionale, in particolare di giovani, le imprese che si insediano nelle ZES possono aderire al programma Garanzia giovani ed usufruire, nel limite delle risorse annuali disponibili, delle agevolazioni per il reclutamento di personale dipendente.».

4.35

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che conferisce priorità all'insediamento di aziende che impiegano, in via prevalente o esclusiva, energie rinnovabili e individua gli interventi che consentono il miglioramento dell'efficienza energetica delle imprese già operanti».

4.36

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che conferisce priorità al riuso degli edifici delle aree urbanizzate e parzialmente urbanizzate già esistenti e limita il consumo di suolo, con particolare riferimento ai terreni con destinazione agricola».

4.37

SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano di sviluppo strategico deve altresì prevedere azioni ed interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree ricadenti nella ZES e alla riconversione delle eventuali aree e industriali dismesse presenti nel territorio della medesima ZES».

4.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

5-*ter*. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrastg con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio».

4.39

LAI

Precluso

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «La regione formula la proposta di istituzione della ZES, conformemente agli impegni del patto per lo sviluppo sottoscritto, specificando le caratteriche dell'area identificata e tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato attraverso

distretti, parchi, aree produttive e zone franche.» e al secondo periodo dopo le parole: «da un rappresentante della regione,» aggiungere le seguenti: «da un rappresentate dei Consorzi di sviluppo industriale ricompresi nell'area ZES,».

4.40

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 6 dopo le parole: «La regione formula la proposta di istituzione della ZES,» aggiungere le seguenti: «sentiti i rappresentanti degli enti locali e le parti economiche e sociali,».

4.41

LAI

Precluso

Al comma 6, dopo le parole; «dell'area identificata» aggiungere le seguenti: «individuandola anche fra quelle inserite nei Piani Regolatori ASI di cui all'articolo-51 del DPR- 6 marzo 1978 N. 218 e comunque di competenza o di interesse dei Consorzi per lo sviluppo industriale».

4.41-bis.

GUALDANI

Precluso

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che può anche essere ricompresa fra quelle inserite nei Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, purché tali aree siano contigue o presentino un nesso economico funzionale con l'area portuale o retroportuale».

4.42

MANGILI, CIOFFI, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 6, e seguenti sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Autorità portuale» con le seguenti: «Autorità di sistema portuale».

4.43

Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» aggiungere le seguenti: «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.44

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» aggiungere le seguenti parole: «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.45

URAS, STEFANO

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «da un rappresentante della regione,» aggiungere le seguenti: «dai Sindaci dei comuni rientranti nell'Area».

4.46

RUTA

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «, da un rappresentante della regione,» aggiungere le seguenti: «dai Sindaci del comuni rientranti nell'Area».

4.704

PERRONE

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:«, da un rappresentante della regione,» inserire le seguenti: «dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES».

4.47

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Precluso

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «o rimborsi per spese di missione» con le seguenti: «. Le spese di missione restano a carico dell'ente rappresentato.».

4.48

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 6, dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: «Il soggetto per l'amministrazione è affiancato da un Comitato per la programmazione e verifica composto dal medesimo soggetto per l'amministrazione, dai rappresentati degli Enti Locali ricadenti nell'area della ZES e dalle parti economiche e sociali. La partecipazione al Comitato per la programmazione e verifica è gratuita».

4.49

SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. In relazione alla Sardegna, su proposta della Regione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'amministrazione e la gestione delle ZES può essere affidata ai consorzi industriali, ove costituiti, previa intesa tra la Regione Sardegna, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i Comuni interessati.»;

b) *dopo le parole:* «Autorità portuale» *inserire le seguenti:* «, o il responsabile di altro ente gestore,»;

c) *sostituire la parola:* «può» *con la seguente:* «possono».

4.50

LAI

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il Comitato di indirizzo per l'amministrazione dell'area ZES si avvale anche dei Consorzi per lo sviluppo industriale costituiti e operanti ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e del comma 4 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che mantengono la natura giuridica di Consorzi di enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2001. Un rappresentante dei Consorzi per lo sviluppo industriale ricompresi nell'area ZES partecipa al comitato di indirizzo.».

4.51

SANTINI, LAI

Precluso

Al comma 7, alla lettera a), dopo le parole: «gli strumenti che garantiscano» aggiungere le seguenti: «l'insediamento e» e dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«*c-bis)* la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

c-ter) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria e di ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES».

4.52

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il soggetto per l'amministrazione si può avvalere dell'assistenza e della consulenza, a titolo gratuito, dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n.218, qualora costituiti nell'area della ZES o in prossimità di essa».

4.53

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 8, dopo la parola: «nonché», inserire le seguenti: «dei vigenti contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e».

4.54

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*: In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7».

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo 4, le nuove imprese, che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinate solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraversò le ZES.

9. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera *b)* e lettera *d)* e quelle di cui al comma 8. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 3 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era Regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9 valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

4.55

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Aggiungere, in fine, seguente commi:

«9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.

10. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

11. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati c quindi esportati attraverso le ZES.

12. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera *b)* e lettera *d)* e quelle di cui al comma 11. Per quanto riguarda l 'IRAP, l 'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

13. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 11 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era Regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

14. Agli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 12, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorre dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma.6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

4.56

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Aggiungere infine seguente comma:

«9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto

dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7».

4.705

PERRONE

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Ai fini descritti dal comma 1, il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, rientrante nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

8-*ter*. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

G4.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premessa che:

ci sono territori confinanti con Stati non appartenenti all'UE che a causa del perdurare della crisi economica continuano a soffrire la delocalizzazione delle attività produttive fuori dall'UE con conseguente perdita di pasti di lavoro;

impegna il Governo a,

a valutare la possibilità di prevedere la creazione in queste aree di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziarie amministrativi per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione sia per le aziende già esistenti sia per le nuove imprese che avviano un'attività economica di natura industriale, artigianale, commerciale e per le imprese di servizi in genere.

G4.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede di investire 25 milioni di euro nel 2018, 31 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni eli euro nel 2020, al fine di istituire zone economiche speciali in alcune aree del Paese comprendenti almeno un'area portuale;

le aziende operanti nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni benefici fiscali e semplificazioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa, ossia: possibilità di beneficiare di procedure semplificate e di regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini ed adempimenti semplificati; accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione ai sensi della legge n. 84 del 1994 (recante il riordino della disciplina portuale), nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 (sportello unico amministrativo) e 20 (sportello unico doganale e dei controlli) del decreto legislativo n. 169 del 2016;

a causa del perdurare della crisi economica, le zone di confine continuano a soffrire la delocalizzazione delle attività produttive fuori dall'VE con conseguente perdita di posti di lavoro;

si rende necessario, quindi, costituire delle ZES anche in territori italiani confinanti con Stati non appartenenti all'VE, al fine di creare in queste aree condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione sia per le aziende già esistenti sia per le nuove imprese che avviano un'attività economica di natura industriale, artigianale, commerciale e per le imprese di servizi in genere;

impegna il Governo,

al fine di incentivare ulteriormente la ripresa economica, a valutare la possibilità di reperire ulteriori risorse per attivare zone economiche esclusive anche in altre aree del Paese, soprattutto nelle zone di confine, che continuano a soffrire della delocalizzazione delle attività produttive, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

G4.102

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

le zone di confine situate nelle province di Varese e di Como; nonché il comune di Campione d'Italia, in particolare, risentono fortemente della crescente delocalizzazione delle attività produttive in Svizzera (Canton Ticino), con conseguente perdita di posti di lavoro;

la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in .atto nella nazione di appartenenza, create con l'obiettivo di attrarre maggiori investimenti stranieri;

l'obiettivo è di ridurre, se non azzerare il regime impositivo, al fine proprio al fine di agevolare una rapida crescita economica;

l'istituzione di ZES nelle zone di confine della Lombardia aiuterebbe a rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei settori industriale e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda;

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza per il rilancio delle attività di impresa nelle zone di confine della Lombardia, anche per il tramite della creazione di ZES lombarde in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento di soggetti che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

G4.103

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di conversione del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»

premesso che:

il provvedimento in parola comprende strumenti di politica fiscale essenziali per lo sviluppo dell'imprenditoria meridionale, soprattutto nel settore della logistica e della portualità;

tra gli strumenti previsti, all'articolo 4 vi è l'istituzione delle Zone Economiche Speciali (Z.E.S.) che possono essere istituite, su richiesta della Regione, nelle città che ospitano porti che facciano parte dei corridoi europei;

considerato che:

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe rappresentare un volàno all'economia della Regione Puglia e, in particolare? all'economia collegata ai settori della portualità e della logistica;

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe, inoltre, consentire di accrescere la competitività del sistema portuale pugliese nei confronti degli altri porti concorrenti,

adriatici e ionici, alcuni dei quali già godono di vantaggi fiscali e tributari;

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe, peraltro, consentire di incrementare le possibilità di intercettare il traffico della cosiddetta «Via della Seta» oggi particolarmente assorbito dai porti di Venezia e Trieste - già porti franchi - che, pertanto, già usufruiscono di una legislazione fiscale di favore;

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe, infine, rappresentare non solo uno strumento di sviluppo per la Regione Puglia ma anche uno strumento per colmare l'atavico gap che esiste fra il meridione e il settentrione d'Italia;

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Mediterraneo ha deliberato di proporre alla Regione Puglia l'istituzione di una Zona Economica Speciale unica che comprenda i sei porti ricadenti nelle circoscrizioni delle Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e del Mar Ionio, ovvero di due Z.E.S. una per ciascuna, per i territori afferenti alle predette AdSP;

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di promuovere presso la Regione Puglia l'istituzione di una Z.E.S. che comprenda i sei porti facenti capo alle due ADSP che hanno sede in Puglia (ADSP del Mare Adriatico Meridionale e ADSP del Mar Ionio) ovvero l'istituzione di due Z.E.S. che afferiscano a ciascuna delle predette ADSP.

G4.104

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di conversione del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»,

premesso che:

il provvedimento in parola comprende strumenti di politica fiscale essenziali per lo sviluppo dell'imprenditoria meridionale, soprattutto nel settore della logistica e della portualità;

tra gli strumenti previsti, all'articolo 4 vi è l'istituzione delle Zone Economiche Speciali (Z.E.S.)che possono essere istituite, su richiesta della Regione, nelle città che ospitano porti che facciano parte dei corridoi europei;

considerato che:

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe rappresentare un volàno all'economia della Regione Puglia e, in particolare, all'economia collegata ai settori della portualità e della logistica;

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe, inoltre, consentire di accrescere la competitività del sistema portuale pugliese nei confronti degli altri porti concorrenti, adriatici e ionici, alcuni dei quali già godono di vantaggi fiscali e tributari;

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe, peraltro, consentire di incrementare le possibilità di intercettare il traffico della cosiddetta «Via della Seta» oggi particolarmente assorbito dai porti di Venezia e Trieste - già porti franchi - che, pertanto, già usufruiscono di una legislazione fiscale di favore;

l'istituzione di una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) potrebbe, infine, rappresentare non solo uno strumento di sviluppo per la Regione Puglia ma anche uno strumento per colmare l'atavico gap che esiste fra il meridione e il settentrione d'Italia;

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Mediterraneo ha deliberato di proporre alla Regione Puglia l'istituzione di una Zona Economica Speciale unica che comprenda i sei porti ricadenti nelle circoscrizioni delle Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e del Mar Ionio, ovvero di due Z.E.S. una per ciascuna, per i territori afferenti alle predette AdSP;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di promuovere presso la Regione Puglia l'istituzione di una Z.E.S. nei porti già sede delle soppresse Autorità portuali e, in ogni caso, nei porti pugliesi qualificati come

«core» della Trans European Network - Transport (TEN-T) definita dal Regolamento Europeo 1315/2013.

4.0.1

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 4-*bis*.

"1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, entro sei mesi dall'approvazione del presente articolo, lo Stato, con il concorso della regione, predispone un piano-organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, assicurandone il coordinamento funzionale con gli interventi previsti dalle leggi statali e dalle normative europee aventi analoghe finalità.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene e sostiene interventi di carattere organico, come di seguito specificati:

a) un progetto pluriennale rivolto al risanamento integrale e al mantenimento della salubrità del patrimonio naturale, animale vegetale della regione e al contrasto del processo di desertificazione;

b) un progetto pluriennale di riconversione e di promozione delle attività produttive, delle strutture scolastiche e formative, di ricerca e di servizio improntate alla piena garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e all'innovazione tecnologica.

I progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono articolati per settore e per ambito territoriale, con carattere di omogeneità e unitarietà, su base regionale. Le province e i comuni associati sono chiamati ad essere partecipi sia nella fase propositiva, sia nella fase attuativa dei progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

3. Gli interventi che il piano promuove e che devono essere realizzati-riguardano:

a) il risanamento territoriale integrale:

1) dei siti industriali dismessi;

2) delle aree interessate da esercitazioni militari;

3) delle aree interessate dalle emissioni e dagli scarichi di attività industriali, agricole e di qualsiasi altra attività, ivi compresi gli scarichi urbani;

b) i piani di eradicazione delle patologie e delle epidemie animali e vegetali e di tenuta in salute dei corrispondenti patrimoni;

c) la salvaguardia attiva del patrimonio culturale e linguistico, dei siti archeologici, dei monumenti naturali, dei beni e dei compendi ambientali sensibili;

d) la forestazione di qualità e di quantità sufficiente a ristabilire gli elementi locali di riequilibrio climatico;

e) il ciclo integrato dell'acqua e la salvaguardia dei corsi d'acqua, anche attraverso la costituzione dei parchi fluviali o dei compendi umidi di stagni e lagune;

f) l'assetto idrogeologico;

g) la salvaguardia e la riconversione ambientale dell'*habitat* urbano del sistema costiero e del paesaggio rurale;

h) la riconversione e il nuovo impianto industriale di tutte le attività produttive in ogni fase del processo, comprese quelle degli approvvigionamenti, delle lavorazioni e della commercializzazione in termini di assoluta sostenibilità naturale;

i) la realizzazione di protocolli di connessione del sistema regionale dei servizi e delle comunicazioni con i sistemi nazionali ed internazionali di atti a garantire la qualità ambientale delle sviluppo.

4. Le modalità di predisposizione e di attuazione del piano sono articolate funzionalmente in ragione dell'esercizio delle specifiche responsabilità dei differenti livelli istituzionali e in relazione alla necessaria partecipazione del sistema regionale delle autonomie locali, delle rappresentanze

dell'economia e del lavoro e dell'emigrazione, come definite dalla normativa vigente. Il piano, di durata decennale, è deliberato, coordinato e verificato da un comitato interministeriale composto dai ministri competenti in materia di sviluppo economico, di solidarietà sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dal ministri interessati. Il piano è attuato dalla regione. I programmi attuativi- annuali e pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. I programmi di cui al presente comma sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

6. I programmi attuativi sono predisposti dalla Giunta regionale, previa valutazione da parte di un comitato di valutazione tecnica composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri di cui al presente comma, da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, da un rappresentante del Comitato regionale di sorveglianza per l'attuazione delle politiche comunitarie e da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi.

7. La regione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, d'intesa con lo Stato, attua gli strumenti operativi necessari all'attuazione dei predetti programmi attuativi.

8. Il comitato interministeriale integrato di cui al presente comma presenta annualmente al Parlamento e al Consiglio regionale della regione una relazione sullo stato di attuazione del piano con specifica indicazione dei risultati conseguiti, degli eventuali punti di criticità riscontrati, nonché delle proposte idonee alloro superamento. In ordine ai profili finanziari la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno 2017 deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per la fase successiva all'anno 2018.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo valutati in 333 milioni annui per il triennio 2018-2020 si provvede ai sensi della disposizione di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con propri decreti, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 333 milioni all'anno a decorrere dal 2018. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

10. La regione autonoma della Sardegna concorre al finanziamento del piano mediante idonei stanziamenti, pari almeno al medesimo importo delle stanziamento statale di cui al presente comma, a valere sulla dotazione del programma regionale di sviluppo.

11. La regione autonoma dalla Sardegna e lo Stato operano congiuntamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché un adeguato stanziamento per lo sviluppo del piano sia garantito attraverso gli interventi del quadro comunitario di sostegno, in ragione delle azioni riferibili ai singoli programmi, della specifica connotazione di insularità, nonché della promozione e del sostegno dello sviluppo e della cooperazione nell'area euro-mediterranea».

4.0.2

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce a deprimerla anche dal punto di vista occupazionale e accentua oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 finalizzate:

a) nel limite di 150 milioni al sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;

b) nel limite di 100 milioni a misure specifiche a sostegno del lavoro al fine di ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del paese;

c) nel limite di 50 milioni al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici altissimi di dispersione scolastica.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 130 milioni e del Ministero dello sviluppo economico per 20 milioni;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

4.0.3

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Interventi concernenti la Regione Sardegna)

1. Al fine di misurare, riconoscere e colmare gli svantaggi economici e infrastrutturali derivanti dall'insularità della Sardegna lo Stato d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna finanzia l'articolo 13 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 - Statuto speciale per la Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3.

2. Lo Stato su proposta e d'intesa con la Regione Sardegna, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Attuativo Riequilibrio Insulare Sardegna (P.A.R.I.S) che

individui parametri oggettivi in grado di misurare il divario insulare e definisca le misure economiche, infrastrutturali, fiscali e sociali per colmare tale divario.

3. Il piano dove contenere misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo:

a) il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna;

b) il divario infrastrutturale da colmare attraverso la realizzazione della Piastra Logistica Euro Mediterranea della Sardegna con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola;

c) il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare.

4. Nell'ambito dell'attuazione del P.A.R.I.S., l'Autorità Garante per l'Energia predispone direttive tese al riconoscimento di un costo energetico per le industrie energivore pari al minimo costo europeo dell'energia elettrica per tale tipologia di impianti e riconosce in virtù dell'insularità alle centrali elettriche della Sardegna il regime di essenzialità insulare.

5. A tal fine sono stanziati euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2018-2019-2020.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 130 milioni e del Ministero dello sviluppo economico per 20 milioni;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

4.0.4

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(misure a sostegno del lavoro nel territorio della Sardegna)

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che nell'isolamento vede aggravarsi in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione rispetto alle aree più sviluppate de paese, è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, finalizzata a specifiche misure a sostegno del lavoro.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

4.0.5

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Ai fini dei rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione Repubblicana relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi con l'obiettivo con testuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 200 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro nell'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 130 milioni e del Ministero dello sviluppo economico per 20 milioni;

b) quanto a 50 milioni di euro nell'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

4.0.6

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Ai fini del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna e della necessità improrogabile di definire in sede europea i necessari accordi affinché il predetto riconoscimento consenta l'accesso ai benefici stabiliti e ai relativi regimi di aiuto stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, il Dipartimento per le Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna svolgono gli adempimenti connessi e predispongono le necessarie documentazioni istruttorie entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma sono quantificati in 500.000 euro nel 2017 ai quali fanno fronte il Dipartimento delle Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna in parti uguali.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 500 mila euro nel 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.7

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Nelle more del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, in considerazione dello

stato di-degrado della rete infrastrutturale che in alcuni casi pone a rischio la sicurezza dei cittadini, in altri pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione, è autorizzata, a favore della Regione Autonoma Sarda, la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 finalizzata ad interventi di manutenzione della rete stradale delle province sarde e di opere di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale nella città metropolitana di Cagliari.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 50 milioni per ciascun degli anni dal 2018 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione deI Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.8

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. In ragione della specifica e totale insularità della Sardegna, che comporta una evidente carenza di servizi e che la esclude oggettivamente dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale, il Consiglio dei Ministri provvede, anche sulla base di uno specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo "*status* di regione insulare" ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione del sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti».

5.1

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «accelerazione dei termini procedimentali ed».

5.2

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «sulla base di criteri derogatori» fino alla fine del periodo con le seguenti: «senza alcuna deroga alle previsioni dei piani urbanistici territoriali».

5.3

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «criteri derogatori e».

5.4

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «su proposta» fino a: «se nominato» con le seguenti: «su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato».

5.5

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «se nominato» inserire le seguenti: «previa acquisizione del

parere della Conferenza unificata di cui a l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e».

5.6

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in materia» inserire le seguenti: «ambientale, sanitaria, di demanio marittimo e».

5.7

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: «di sicurezza» aggiungere le seguenti: «di sicurezza ambientale».

5.8

GUALDANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungete la seguente:

«*b-bis)* accesso ad un sistema di riduzione compensata degli oneri di trasporto delle merci e delle persone, commisurata al valore annuale relativo ai predetti costi come esposti in bilancio, e funzionale ai maggiori oneri a carico rispetta a quelli sostenuti dalle imprese insediate nelle aree più sviluppate del Paese per la medesima tipologia di costi. Gli oneri ammessi a compensazione devono essere strettamente connessi all'attività imprenditoriale.».

5.9

SANTINI, LAI

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di sostenere la competitività della ZES, ciascuna regione interessata, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato applicabili, può istituire ulteriori forme di incentivazione e semplificazione a sostegno delle imprese insediate nella ZES, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Le forme di incentivazione sono da individuare nelle categorie di aiuto disciplinate dal regolamento (UE) n. 651/2014 e possono essere fruiti, previa valutazione *ex* ante della Commissione europea, dall'impresa fino alla concorrenza del valore massimo consentito concesso dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.».

5.10

PEZZOPANE, Gianluca ROSSI

Precluso

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Ai contratti di locazione di beni immobili entro le ZES si applica la disciplina della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

5.11

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «quindici anni».

5.12

PEZZOPANE, Gianluca ROSSI

Precluso

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «almeno cinque anni», con le seguenti: «almeno dieci anni».

5.13

LAI

Precluso

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «dieci anni».

5.14

CIOFFI, CASTALDI, MANGILI, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «dieci anni».

5.15

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 3 lettera a), sostituire le parole: «cinque anni» con: «sette anni».

5.16

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «concessi e» aggiungere le seguenti: «la restituzione dei crediti di imposta».

5.17

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «goduti» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escutibili per tramite di apposita fidejussione bancaria a garanzia assoluta».

5.18

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* le imprese beneficiarie devono utilizzare prevalentemente beni provenienti dalle filiere del territorio;».

5.19

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* le imprese beneficiarie devono utilizzare beni strumentali prodotti per almeno il 40 per cento nelle regioni del Mezzogiorno;».

5.20

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a *bis)* almeno il 90 per cento del personale dell'impresa beneficiaria deve essere reclutato nell'ambito della regione nella quale è istituita la ZES;».

5.21

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al cammo 3, lettera b), dopo la parola: «scioglimento» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in regola con gli adempimenti legislativi in materia di lavoro subordinato ivi compresa la regolarità contributiva».

5.22

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* le imprese beneficiarie devono rispettare le norme in materia di salute e sicurezza e garantire il mantenimento delle proprie attività per almeno cinque anni dal completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni della base occupazionale».

5.23

D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Eventuali canoni corrisposti per locazione di immobili di qualsiasi categoria catastale in area ZES, sono soggetti ad imposta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizioni valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.24

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «25 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro», sostituire le parole: «31,25 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro», sostituire le parole: «150,2 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

5.25

LAI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Nell'area ZES sono di norma esercite infrastrutture anche di imprese nuove o già esistenti che operino come luoghi per depositi doganali, accise e iva. Le nuove imprese e quelle già esistenti del comma 1 possono optare per la tassazione unitaria di distretto prevista dall'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e/o l'esercizio in comune di una o più attività economica rientranti nei rispettivi oggetti sociali attraverso il contratto di rete, conseguendo i relativi benefici fiscali vigenti, compresi la costituzione del gruppo iva di cui al Titolo V-*Bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5-*ter*. Le imprese nuove o già esistenti del comma 1 possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato e modificato.».

5.26

PEZZOPANE, Gianluca ROSSI

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «incentivi concessi» inserire le seguenti: «, nonché l'efficacia delle misure di semplificazione previste, al fine di un loro eventuale potenziamento».

5.27

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,» inserire le seguenti: «nonché alle Camere,».

5.28

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole da: «sull'andamento» fino a: «concesse» con le seguenti: «sull'andamento delle attività, con particolare riferimento al numero di imprese insediate nelle ZES, al livello di occupazione creata, al volume di affari, e sull'efficacia e l'entità delle misure di incentivazione concesse».

5.29

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:

«6-*bis*. Al fine di consentire un efficientamento delle aree portuali incluse nelle zone economiche

speciali (ZES), è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 56 milioni di euro per le operazioni di dragaggio nelle medesime aree.

6-*ter.* Ai fini della suddivisione delle risorse e al finanziamento degli interventi, entro il 10 novembre 2017 gli enti interessati trasmettono i progetti relativi agli interventi di cui al comma 6-*bis* alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 settembre 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281. Lo stanziamento è ripartito tra i diversi progetti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

6-*quater.* Per l'attuazione delle operazioni di cui al comma 6-*bis* saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.».

G5.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il meccanismo del «saldo mobile» permette l'utilizzo delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali nel rispetto dei saldi di finanza pubblica previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 243 del 2012;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere un diverso quadro normativo, che consenta l'individuazione di disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni.

G5.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più

deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto, a partire dal 1º giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o attraverso intermedi azione anche telematica;

l'estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commerciali, non soltanto gioverebbe all'incentivazione degli esercizi commerciali primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione di una consistente parte del sommerso;

il governo ha accolto, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'impegno richiesto con l'ordine del giorno n. G/2853/21/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il governo,

ad adottare appositi provvedimenti di carattere legislativo al fine di prevedere, anche perla tassazione sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi.

G5.102

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premesso che:

l'articolo 5 riconosce benefici fiscali e agevolazioni alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES;

nello specifico, il comma 1 prevede che le imprese così individuate possano usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente;

in particolare al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 5 del provvedimento in esame, è previsto che tali le imprese possano avere accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal Comitato di indirizzo, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare a quali disposizioni della legge n. 84 del 1994 l'articolo 5, comma 1, lettera *b)* faccia riferimento; .

a valutare la congruità del riferimento all'articolo 18 del decreto legislativo n. 169 del 2016 che, contenendo una novella alla legge n. 84 del 1994, potrebbe essere già ricompreso nel riferimento alla legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni;

a chiarire l'effettiva portata normativa dell'obbligo, riferito al Comitato di indirizzo individuato all'articolo 4 del presente provvedimento, di rispettare la normativa europea, le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché le disposizioni di semplificazione del decreto legislativo n. 169 del 2016, posto che non sembrano essere previste specifiche deroghe rispetto a tali disposizioni.

5.0.1

SANTINI, BROGLIA, LAI

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento al programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2011, n. 18, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017, sono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale.

2. Entro il mese di maggio di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo di cui al comma 1 ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è data evidenza ai risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma.

5.0.2

ORRU', VACCARI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Istituzione zona franca comuni di Pantelleria e Lampedusa)

1. I comuni di Lampedusa e PantelIeria, a decorrere dall'anno 2018 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, sono destinati a zone franca ai sensi degli articoli 243 e seguenti del codice doganale dell'Unione europea - Regolamento (UE) n. 952/2013.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data d entrata in vigme della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle zone franche di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. AI relativo onere si provvede a vaiere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le parole: "6,3 per cento"».

5.0.3

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. I concessionari della riscossione iscritti all'albo nazionale di cui all'art 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le società partecipate pubbliche sono autorizzati ad organizzare corsi di formazione a personale assunto per le funzioni connesse alle attività della riscossione. Al termine del corso al personale reclutato, superata la prova di idoneità, valutata da apposita commissione presieduta da personale direttivo dell'Agenzia delle Entrate, viene attribuito il titolo di ufficiale della riscossione nelle previsione della legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli ufficiali della riscossione sono attribuite rispettive competenze tecniche e di compensi professionali per le attività svolte.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.4

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

All'articolo 11 della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole: 'violano gli obblighi' con le seguenti: 'ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi."».

5.0.5

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

All'articolo 11, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "a seguito di rinvio", aggiungere le seguenti: "nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31-12-2016, il relativo pagamento."»

5.0.6

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Gli Enti Locali possono procedere all'affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e di ogni attività accessoria, comprensiva delle funzioni e attività propedeutiche e di supporto alla gestione delle entrate tributarie comunali, nel rispetto dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, unicamente ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Dalla disposizione di cui al comma precedente non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.7

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

All'articolo 39, comma 1, al quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo la parola: "edilizia" aggiungere le seguenti: "e per gli immobili ad uso non residenziale».

5.0.8

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 903 aggiungere il seguente:

"903-*bis*. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, per contrastare l'evasione fiscale a decorrere dal 10 gennaio 2018 per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro, effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo."».

5.0.9

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

Al fine di evitare che risorse del Mezzogiorno siano trasferite ad altri programmi e progetti non localizzati territorialmente nelle regioni obiettivo convergenza, resta l'obbligo di destinare alle stesse regioni le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelle di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 in coerenza con i principi nazionali e comunitari di destinazione territoriale.»

5.0.10

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

All'articolo 2 della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2-*bis* aggiungere i seguenti:

"2-*ter*. Alla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 4-*bis,* dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Ai fini della costituzione del plafond IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43."

2-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

6.1

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e la regolarità» con le seguenti: «la conformità e la regolarità».

6.2

CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «il 50 per cento del costo» fino a: «il restante 50 per cento del costo realizzato» con le seguenti: «il 50 per cento dell'intervento realizzato, accertata la conformità e la regolarità dei costi sostenuti, risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stesse e il restante 50 per cento dell'intervento realizzato».

6.3

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «coerenza dell'importo» con le seguenti: «conformità e regolarità».

6.4

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sostenere e supportare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le regioni e le città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione ed accelerare la realizzazione degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, il CIPE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla delibera CIPE 10 agosto 2017, n. 26, per integrare e rafforzare le attività previste dal Programma »Azioni di Sistema« di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011 n. 62, assegna all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.A. una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante rimodulazione delle assegnazioni già disposte dallo stesso CIPE.».

6.5

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sostenere e supportare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le Regioni e le Città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione ed accelerare la realizzazione degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, il CIPE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla Delibera CIPE 10 agosto 2017, n. 26, per integrare e rafforzare le attività previste dal Programma "Azioni di Sistema" di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62, assegna all'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante rimodulazione delle assegnazioni già disposte dallo stesso CIPE».

6.6

BRUNI, ZIZZA, LIUZZI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per consentire il rapido avvio degli interventi previsti nei patti, ai soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, nel limite delle risorse previste per le funzioni di supporto e assistenza tecnica, fino al 31 dicembre 2019, non si applicano le norme di contenimento delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione degli interventi.».

G6.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del presente provvedimento, in materia di Patti per lo sviluppo, dispone il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo, sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione, atte stante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese;

si rende necessario sfruttare e rendere fluido l'uso di ogni spazio finanziario possibile per favorire le intese regionali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 e sbloccare gli investimenti degli enti locali. Le manovre di finanza pubblica e l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge n. 243 del 2012 impediscono alle regioni di dare piena attuazione alle intese mettendo a disposizione ulteriori spazi finanziari per gli enti locali soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, ove gli equilibri di pareggio impediscono la spesa di grosse somme di avanzo vincolato, soprattutto dei fondi strutturali e comunitari, per il cui utilizzo occorre dedicare ogni entrata autonoma;

si stima in circa 10 miliardi il valore dell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2015 per le regioni

del Mezzogiorno;

è opportuno, riproponendo un meccanismo mutuato dalle passate positive esperienze del patto incentivato e patto verticale, dare concreti stimoli all'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno, sbloccando spazi finanziari a favore degli enti locali, consentendo alle regioni di utilizzare, nel limite del doppio degli spazi sbloccati, parte dell'avanzo vincolato per la riduzione del debito;

impegna il Governo,

al fine di favorire gli investimenti e destinare le risorse svincolate alla riduzione del debito, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di autorizzare lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, anche sottoponendo tale facoltà alla condizione che non esistano obbligazioni sotto stanti già contratte ovvero che queste non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali deve rimanere l'obbligo, a carico della regione, di farvi fronte.

G6.101

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2860 «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» tenuto conto del progetto cosiddetto «Industria 4.0» della molteplicità, sul punto, dei programmi nazionali, dell'esistenza di diverse iniziative territoriali;

Impegna il Governo:

a valutare le esperienze che il comparto industriale ha già implementato nelle Regioni e a predisporre un gruppo di lavoro interistituzionale, per una progettazione e una operatività coordinata per la realizzazione del programma «Industria 4.0», che comprenda quei soggetti territoriali che per esperienza e competenza possano facilitare il processo de quo;

Per tale finalità la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.LC.E.L) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), attraverso la struttura R.LLS.I

R.I.S.I, svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai finì del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

G6.102

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il Comitato per la valutazione dei progetti per il Fondo di attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» ha ritenuto ammissibili 870 progetti presentati da altrettanti comuni sono risultati ammissibili a finanziamento circa 451 progetti per un fabbisogno di finanziamento che supera di più di tre volte la dotazione iniziale del fondo, che ammontava a circa 200 milioni di euro;

il fondo in questione, peraltro, per effetto di successivi interventi risulta ridotto a 78,5 euro e non è in grado di coprire il fabbisogno;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere una revisione della copertura del Fondo, a sostegno della

riqualificazione delle aree degradate e le periferie urbane.

G6.103

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

il commercio e l'artigianato costituiscono due preziose risorse del nostro Paese e vengono garantiti dalla proprietà diffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito i frutti del loro lavoro nell'acquisto di locali commerciali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre, in via sperimentale per le aree del Mezzogiorno, misure volte ad agevolare riqualificazione delle città.

6.0.1

AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 2, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 2.

2. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/3611CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2017 e il 31 dicembre 2018, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al presente comma, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2020, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi

l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 2. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento. L'efficacia delle presenti disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

6.0.2

MANDELLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa».

6.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articol0 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce

interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.4

MANDELLI

Precluso

Dopo l'articolo**,** aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo l, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

f) di tutti i debiti esigibili di effettive avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466, fino alla concorrenza di 100 milioni di euro.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera *e),* del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».

6.0.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n.232 del 2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6.0.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 193, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con

riferimento alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa».

6.0.7

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Precluso

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a: "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo":

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. la medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa».

6.0.11

COLUCCI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti "all'organismo, con riferimento alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 10 gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.»

6.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*ter*.

(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, per gli anni 2011-2019; è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppia degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 469, articolo l, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.9

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse

spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratteovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le guali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 469, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

6.0.10

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per agevolare le intese regianali a favore degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.

2. Con decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze di cui al comma 469, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rappsrti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

6.0.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex Legge 183/1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'art. 1, comma 703, lettera *e*), della legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo, di cui al comma 1, confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della Cabina di Regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera *e)*, della legge n. 190, del 2014.

3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

6.0.13

STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEIRS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex Legge 83/1981 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'art. 1, comma 703, lettera *e)* della legge n. 10, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnicoeconomica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo, di cui al comma 1, confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della Cabina di Regia di cui l'art. 1, comma 703, lettera *e*), della legge n. 190, del 2014.

3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

6.0.14

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, AZZOLLINI, CONTE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure per il completamento delle infrastrutture)

1. Al fine ai consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4, dell'allegato 4.2 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 le parole: "«A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono neIla quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo," sono sostituite dalle seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, entro il termine di fine lavori"».

6.0.15

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 per gli interventi bloccati da provvedimenti amministrativi che, alla data del 31 dicembre 2017, risultino realizzati in misura non inferiore al 60 per cento degli investimenti ammessi a condizione che gli stessi siano completati entro il 31 dicembre 2018».

6.0.700

PERRONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Deroga delle sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione».

7.1

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «interventi tra loro funzionalmente» con le seguenti: «interventi tra loro funzionalmente» con le seguenti: interventi funzionali tra loro».

7.2

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «individua» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata,».

7.3

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per l'approvazione di piani programmi e interventi comunque denominati, previsti dai CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, coni termini dimezzati. Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi, la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inseriti nel CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-*ter*. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del-decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dall'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia s.p.a. - società in *house* a tutte le amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.

1-*quater*. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia s.p.a è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

1-*quinquies*. Al fine di migliorare l'efficacia-e la qualità della spesa pubblica e di rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) verificare la fattibilità tecnico-economica dei nuovi interventi e sviluppare i diversi livelli di progettazione;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;

c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.

Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui al periodo precedente sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo possono confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.

1-*sexies*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.».

7.4

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per l'approvazione di piani programmi e interventi, comunque denominati previsti CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie e preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini dimezzano Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*; legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione; approvazione e realizzazione d interventi inseriti nel CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-*ter*. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e delle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 10, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e di quanto previsto dall'articolo 38, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono attuati, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S:p.A. - Invitalia-S:p.A., società in *house* a tutte le Amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.

1-*quater*. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziare destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia S.p.A. è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

1-*quinques*. Al fine di migliorare l'efficacia, la qualità della spesa pubblica e per rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il «Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione» attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) verificare la fattibilità tecnico-economica dei nuovi interventi e sviluppare i diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;

c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.

Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui sopra sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo potranno, inoltre, confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.

1-*sexies*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.».

7.5

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i-seguenti:

«1-*bis*. Per l'approvazione di piani, programmi e interventi, comunque denominati previsti dai CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie e preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-*bis* legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini dimezzati. Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inseriti nei CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 21 luglio 2010, n.104.

1-*ter*. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e delle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 10, decreto-legge 31 agosto 2013,n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quanto previsto dall'articolo 38, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono attuati, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia S.p.A. -, società *in house* a tutte le Amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.

1-*quater*. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziare destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia S.p.A. è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

1-*quinques*. Al fine di migliorare l'efficacia, la qualità della spesa pubblica e per rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il "Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione" attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) sviluppare i diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;

c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.

Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui sopra sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo potranno, inoltre, confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.

1-*sexies*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con apposita convenzione; stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.».

7.6

BRUNI, ZIZZA, LIUZZI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Tutti gli interventi di particolare complessità finalizzati nell'ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007- 2017 che alla data del 31 dicembre 2017 non abbiano raggiunto obbligazioni giuridicamente vincolati sono attuati nell'ambito di appositi CIS stipulati tra le amministrazioni centrali e regionali competenti.

1-*ter*. Per tutti gli interventi di cui al comma precedente e inseriti nei CIS le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS».

7.700

PERRONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi cofinanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di cofinanziamento di cui al Fondo di rotazione *ex* legge n. 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

1-*ter*. Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

7.0.1

MATURANI, Stefano ESPOSITO, ORRU', PADUA, VERDUCCI, ZANONI, LUMIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Patto per il Sud - Progettazione esecutiva e cantierabile)

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno progetti di opere pubbliche inseriti in piani di programmazione europea nazionale o regionale, già finanziata previa autorizzazione del dipartimento regionale che dovrà erogare il finanziamento, possono espletare le procedure di gara pubblica, di negoziazione o di affidamento diretto, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo n. 56 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017, per l'adeguamento della progettazione alle predette nuove norme sugli appalti nonché per la trasformazione in esecutivi e cantierabili di detti progetti.

2. La spesa di progettazione, a valere sul programma di finanziamento. Dell'ente erogante, non rileva ai fini del patto di stabilità interno per l'ente e non si computa per la determinazione degli equilibri di bilancio di parte corrente».

7.0.2

MATURANI, Stefano ESPOSITO, ORRU', PADUA, VERDUCCI, ZANONI, LUMIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, possano prevedere nei propri bilanci di previsione un fondo di rotazione per la progettazione. In detto fondo affluiscono le risorse già previste nelle opere finalizzate e rese esecutive e realizzate.

2. In prima applicazione il fondo è alimentato attraverso la partecipazione atta dotazione finanziaria per un ammontare pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di competenza dello Stato, la cui ripartizione è determinata in sede di Conferenza Stato regione/Stato città».

7.0.3

LAI, ANGIONI, CUCCA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Le domande per il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti presentate per l'anno di imposta 2016 dalle strutture produttive ubicate nelle zone assistite della regione Sardegna non ammesse alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, sono da ritenersi a tutti gli effetti valide a partire dall'anno di imposta 2017».

8.1

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 dell'articolo 4, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 percento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

3. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso le ZES.

4. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera b) e lettera d) e quelle di cui al comma 3. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

5. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 3 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era Regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

6. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 201 3, n. 147».

Conseguentemente, all'articolo 4, aggiungere, in fine, seguente comma:

«9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.»

8.0.1

BONFRISCO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. AII'rticolo 2, comma 1, del decreta legislativo 3 marzo 2811 n. 28, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

r) a tutti gli effetti di legge per soggetti auto-produttori si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e la consumano totalmente o in parte, cedendo l'eccedenza alla rete, compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

8.0.2

SANTINI, BERTUZZI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera *q-decies)* è aggiunta la seguente:

"*q-undecies)* 'soggetti auto-produttori': a tutti gli effetti di legge si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte, con cessione alla rete), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci."».

8.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Semplificazioni sulla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad esercizi di vicinato nel Mezzogiorno)

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

8.0.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Semplificazioni sulla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad esercizi di vicinato)

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/l, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114, sono regolate dal codice civile».

Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: «nel Mezzogiorno» *inserire le seguenti:* «ed ulteriori interventi per la semplificazione».

8.0.5 (testo 2)

ZELLER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, BERGER

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11-*ter* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-*bis.* Ai fini del presente articolo, non si considerano enti strumentali i Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché le relative unioni"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili)».

9.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.3

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «disposizioni contenute» aggiungere le seguenti: «nel Regolamento (UE) n. 997/2017 dell'8 giugno 2017».

9.4

NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «del 18 dicembre 2014, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il produttore è comunque tenuto alla predisposizione di una relazione tecnica ove siano riportate le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto, le fasi di processo, i flussi e le caratteristiche dei rifiuti e/o materiali prodotti"».

9.5

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali ifilm per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione;

b) al comma 13, le parole: Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera *b)*' sono soppresse".

1-*ter*. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «classificazione» *è aggiunta la seguente:* «e gestione».

9.6

VACCARI

Precluso

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le quote degli avanzi di gestione da imputare ai periodi di imposta di competenza ancora presenti in bilancio, conseguiti precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014 dai consorzi di gestione dei RAEE senza fini di lucro i cui statuti, fin dalla costituzione degli stessi, vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati, non concorrono alla formazione del reddito e sono destinati alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei RAEE. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi o rimborsi di imposta.».

9.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la nota 1 è inserita la seguente:

"1-*bis*. Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo H 14 Ecotossico' i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, come modificato dal Regolamento (CE) 8 giugno 2017, n. 2017/997 UE"».

9.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni)

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni, le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accettate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.2

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni, le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.

2. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente comma:

"9-*ter*. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario".

3. All'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

"L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 2016, n. 205"».

9.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni)

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'art. 7, comma 4, ultimo periodo del decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni; le stesse sono

tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo».

9.0.4

SANTINI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Norme in materia di autoriparazione)

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1 comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni; frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti".

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica , previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.

2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.

3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica-motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici."».

9.0.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Norme in materia di autoriparazione)

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, intenda conseguire

l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni, frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti".

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica, previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.

2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.

3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica , motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autacertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici."».

9.0.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Norme in materia di autoriparazione)

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni, frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti".

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica , previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.

2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre

dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.

3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica-motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici"».

9.0.7

NACCARATO, Giovanni MAURO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Potenziamento della rete stradale della regione Calabria)

1. Al fine di sostenere l'accessibilità ai territori della regione Calabria e la loro connessione con il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (Snit) le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relative all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 868 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 69 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: "Lavori di ammodernamento" fino a: "Laureana di Borrello", sono soppresse».

9.0.8

ORELLANA, LANIECE, BENCINI, ROMANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali)

1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessiva di 350 milioni di euro per il 2017. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 350 milioni di euro per il 2017, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.10

RUSSO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazione e perequazione trattamento impositivo IPT Autotrasporti)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "senza conducente," inserire le seguenti: "e tra imprese di autotrasporto di cose per conto terzi iscritte nel relativo albo".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120.000 euro per l'anno 2018, 74.000 euro per l'anno 2019 ed a 94.200 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.11

DONNO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Introduzione del divieto di attività e opere nelle aree protette)

1. Nelle aree protette sono vietate tutte quelle attività e opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi *habitat* . In particolare si vietano:

a) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti nonché l'asportazione di minerali;

b) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 20 kw e di impianti fotovoltaici anche a terra;

c) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220Kv.».

9.0.12

MATTEOLI, Stefano ESPOSITO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni di semplificazione in materia di riposo dei conducenti addetti al trasporto di merci)

1. All'articolo 174, del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguente modificazioni:

a) dopo il comma 7 è introdotto il seguente:

"7-*bis*. È vietato effettuare a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *h)* del Regolamento (CE) n. 561/2006. Il conducente che effettua a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui al precedente periodo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. Quando al momento del controllo viene accertato che il conducente sta fruendo di un periodo di riposo regolare, la sua presenza a bordo costituisce elemento sufficiente a constatare che il conducente medesimo effettua il riposo in violazione del presente comma.";

b) al comma 14, dopo le parole: "regolamento (CE) n. 561/2006", sono inserite le seguenti: "ivi compreso il fatto che non abbia organizzato il lavoro dei conducenti di cui si avvale o non abbia vigilato per evitare che gli stessi non effettuino il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo,"».

9.0.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività "Compro oro")

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono

aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "con esclusione delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;"».

9.0.14

SANTINI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività di "Compro Oro")

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "con esclusione delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;».

9.0.15

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività di "Compro Oro")

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "con esclusione delle attività occasionali connesse strumentalmente all'esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme;".».

9.0.16

COLUCCI, GUALDANI, MANCUSO, FORMIGONI, ALBERTINI

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui a11'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

9.0.17

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

9.0.18

MANDELLI, CERONI, AZZOLLINI, BOCCARDI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Interpretazione autentica articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e

continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 26 luglio 2000.».

9.0.19

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205."».

9.0.20

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Nelle materie di loro competenza, le sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del giudice agli iscritti in apposito albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunati ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle sezioni specializzate"».

9.0.21

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di autotutela amministrativa)

1. Al comma 2-*bis*, dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1996, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti amministrativi interessati dalle fattispecie di reato di cui al precedente periodo, qualora riguardino casi di pubblica e privata incolumità, possono essere annullati, anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, pure in assenza della sentenza passata in giudicato."».

9.0.22

MANDELLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria)

All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente:

"9-*ter*. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9, le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario"».

9.0.23

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

"9-*ter*. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9, le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario."».

9.0.24

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

Le risorse rinvenienti dalla *project review* di interventi relativi alla rete stradale di interesse nazionale già specificatamente finanziati sono utilizzate, previa verifica del progetto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito del contratto di programma tra lo Stato e Anas S.p.A. per opere nuove o per opere di messa in sicurezza di tratti viari esistenti.».

010.1

STEFANO, URAS

Precluso

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 010.

(Istituzione del Fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale)

1. Per il triennio 2018 - 2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati cu sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del disegno di legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n.18 del 2017, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato "Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

010.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 010.

(Istituzione del Fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale)

1. Per il triennio 2018 - 2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati cu sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del disegno di legge n. 43 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 18 del 2017, e in applicazione dei criteri dì riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato

comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato "Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare ì criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

10.1

GUALDANI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno) - 1*. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 iscritti all'Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro possono predisporre, anche in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori in caso di situazioni di crisi aziendale o settoriale.

2. L'Agenzia Razionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2014, n, 150, valuta, entro 60 giorni dalla ricezione, la fattibilità dei programmi predisposti ai sensi del comma 1 e dispone l'implementazione del programma più idoneo alle finalità di cui al presente articolo in relazione alla situazione di crisi verificatasi. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro assegna all'agenzia per il lavoro una quota di remunerazione con misurata al grado di effettiva riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 per la conclusione dell'istruttoria, si applicano le disposizioni relative al potere sostitutivo di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro viene esautorata da ogni altra competenza relativamente alla gestione della crisi aziendale in oggetto.

4. AI fine di consentire la presentazione delle manifestazioni di interesse e dei programmi delle agenzie private di cui al comma i, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro provvede alla pubblicazione sul proprio sito *internet*, con cadenza trimestrale, di un elenco contenente i dati relativi alle crisi aziendali o settoriali in atto nelle regioni di cui al comma 1. L'agenzia redige altresì una relazione annuale sull'attività svolta ai sensi del presente articolo, che trasmette alle competenti commissioni parlamentari.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2008, n, 189».

10.1-bis

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «Allo scopo di facilitare la ricollocazione» e fino a: «a favore dell'ANPAL» con le seguenti: «Allo scopo di incentivare l'autoimprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi, relativamente e all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo 01, del Titolo I, del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente:

Al titolo, sopprimere le parole: «nel Mezzogiorno».

10.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

Conseguentemente, lo rubrica è così modificata: «Ulteriori misure in favore dell'occupazione».

10.3

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo lo parola:* «espulsi»*, aggiungere le seguenti:* «o a rischio espulsione»;

b) *aggiungere; in fine, le seguenti parole:* «o beneficiari trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà».

10.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

10.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, utilizzando anche i servizi offerti con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

10.6

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 338», aggiungere le seguenti: «previo svolgimento da parte della stessa ANPAL di un'apposita ricognizione circa il numero e la tipologia dei settori, delle imprese e dei lavoratori interessati,».

10.7

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale», aggiungere le seguenti: «anche se non beneficiari di ammortizzatori sociali».

10.8

STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale.», aggiungere le seguenti: «anche se non beneficiari di ammortizzatori sociali».

10.9

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.», con le seguenti: «A tal fine è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per l'anno 2017 e 35 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.» e dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*. quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.10

STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.», con le seguenti: «A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 35 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.» e dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*. quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.11

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Per tali programmi e attività, comprese quelle svolte dai fondi interprofessionali per la formazione continua, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. A taI fine l'ANPAL stipulerà specifiche convenzioni con i fondi interprofessionali per la formazione continua».

10.12

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e le parole: «25 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

10.13

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 10 agosto 2017 in caso di assunzioni, effettuate da imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 1-*ter*, 1-*quater*,1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*.

1-*ter*. AIl'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

1-*quater*. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

1-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*sexies*. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*septies*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.14

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 10 agosto 2017 in caso di assunzioni, effettuate da imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno dodici mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*.

1-*ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggett indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per

cento del loro ammontare".

1-*quater*. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modlficazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

1-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 10-*ter* e 1-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*sexies*. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*septies*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.»

10.15

RUTA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile l'Incentivo Occupazione SUD, di cui al Decreto Dirett. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 novembre 0016 n. 367; è riconosciuto per due anni a decorrere dalla data di assunzione.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a euro 530.000.000, si provvede a valere sulle disposizioni di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del comma 1-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo pari a 530 milioni di euro, previa eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.16

CARDINALI, SPILABOTTE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di tutelare l'occupazione nelle regioni di cui al comma precedente, al comma 615 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: "Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere *g)* e *m)*, si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera *g)* del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese". Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di ai sensi del comma 2, lettera *g)*

relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza».

10.18

ORRU'

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* i lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

d-ter) lavoratori addetti all'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ai sensi del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-quater) gli educatori assistenti socio sanitari;

d-quinquies) i lavoratori marittimi».

10.19

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A valere sulla riprogrammazione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ed in particolare del Programma Operativo Nazionale - Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON-SPAO) è prorogato al 2018 l'incentivo occupazione Sud di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 367 del 16 novembre 2016».

10.20

GRANAIOLA, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la correttezza e la regolarità del procedimento, all'ANPAL sono affidati adeguati strumenti di controllo per ciascuna fase procedurale».

10.21

AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2017, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

10.22

SANTINI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "crisi industriale complessa;" aggiungere le seguenti: "e non complessa"».

G10.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 10 reca misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno;

considerato che:

per promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani, il programma Garanzia Giovani ha previsto delle specifiche agevolazioni per le imprese che operano assunzioni stabilendo diminuzioni dei costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali, al fine di supportare economicamente l'ingresso e la stabilizzazione nel mercato del lavoro;

il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 2 dicembre 2016 n. 394, rettificato dal successivo decreto direttoriale dei 19 dicembre 2016 n. 454, disciplina l'attuazione dell'Incentivo Occupazione Giovani: grazie a questa misura, le aziende ottengono un bonus se attivano un contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi) o un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o un apprendistato professionalizzante. L'incentivo è invece escluso per il contratto di apprendistato di primo e terzo tipo, per il lavoro domestico, intermittente e accessorio. Non rientrano, altresì, nella misura i tirocini e il servizio civile;

il comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto direttoriale 2 dicembre 2016 n. 394 stabilisce che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dallo gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto;

impegna il Governo,

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativo volti a prorogare l'Incentivo Occupazione Giovani fino al 31 dicembre 2020, individuando altresì le necessarie risorse.

G10.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

valutato, in particolare, le finalità dell'articolo 10 del provvedimento; che destina all'Anpal, la neonata agenzia nazionale per le politiche attive di dubbia utilità, la somma di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

ricordato che situazioni di crisi aziendale hanno colpito e tuttora colpiscono non soltanto i territori del Mezzogiorno ma anche il resto del Paese;

gli ultimi dati Inps riferiscono che a maggio scorso le ore totali autorizzate per trattamenti di integrazione salariale erano pari a 9.053.449 per il Nord Ovest e 6.614.013 per il Nord Est, mentre le domande di prestazione ASpi, Naspi, MINI Aspi sono state, nel medesimo mese, 111.581 per il Nord Ovest e 98.328 per il Nord Est;

tali dati evidenziano pertanto che nell'attuale periodo storico le situazioni di crisi aziendale sono tutt'altro che concluse e che anche nelle regioni del Nord necessitano interventi di sostegno ai lavoratori espulsi dai cicli produttivi;

impegna il Governo,

a reperire le occorrenti risorse finanziarie per estendere le misure di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame a tutto il territorio nazionale.

G10.102

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

valutate, in particolare, le misure di cui all'articolo 10 del provvedimento, volte a promuovere la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali, attraverso la destinazione di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 all'Anpal, al fine di realizzare, in raccordo con le regioni e i fondi interprofessionali per la formazione continua, programmi di riqualificazione e rioccupazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali;

preso atto, come evidenziato anche da Rete imprese in sede di audizione, che fondi interprofessionali per la formazione continua sono diretti al finanziamento di programmi di formazione per i lavoratori dipendenti delle imprese iscritte ai detti Fondi e pertanto non dovrebbero essere chiamati a finanziare programmi di riqualificazione professionale e di ricollocazione per i disoccupati;

i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, sono istituiti per legge con la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato;

impegna il Governo,

ad esplicitare le finalità della norma di cui in premessa, chiarendo le modalità di coinvolgimento dei fondi interprofessionali e la tipologia delle aziende che dovrebbero destinare le proprie risorse ai predetti piani, al fine di evitare improprie solidarietà.

G10.103

CAPACCHIONE

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2680, Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di ricollocare il personale dipendente dei consorzi agrari, previa una loro riqualificazione professionale, presso le Regioni individuando le più idonee modalità e procedure per tali finalità.

10.0.21

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10.

(Centri per l'impiego)

1. Al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la continuità e il rafforzamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, esclusivamente per l'esercizio dei predetti servizi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, dì cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il

primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai-soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.1

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10.

(Centri per l'impiego)

1. Allo scopo di rafforzare i Iivelli di prestazioni in materia di servizio e politiche attive del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, fermo restando quanto disposto all'articolo 33, comma 1, del decreto-legislativo 14settembre-2015, n. 150 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali partecipa agli oneri di funzionamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di 10 milioni di euro annui, per l'assunzione di personale il tempo indeterminato da impiegare direttamente in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.2

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10.

(Centri per l'impiego)

1. Allo scopo di rafforzare i Iivelli di prestazioni in materia di servizio e politiche attive del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, fermo restando quanto disposto all'articolo 33, comma 1, del decreto-legislativo 14 settembre-2015, n. 150 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali partecipa agli oneri di funzionamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di 5 milioni di euro

per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato da impiegare direttamente in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2017 e a 20 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Capacità assunzionale dei Comuni)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

10.0.4

STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Capacità assunzionale dei Comuni)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella f1nanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità. assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

10.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale dì ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

10.0.6

STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Turn over nei piccoli comuni)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000".

2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.0.9

STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Turn over nei piccoli comuni)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite, dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

10.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Turn over nei piccoli comuni)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

10.0.11

STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Assunzioni nelle Città Metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

"Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale; anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

10.0.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Assunzioni nelle Città Metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

"Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

10.0.13

STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. La locuzione "lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche" contenuta nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

10.0.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78)

1. La locuzione lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche, contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

10.0.16

MARINELLO, GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Interventi prioritari per l'ottimizzazione della risorsa idrica a supporto dello sviluppo del Mezzogiorno)

1. Al fine di rendere pienamente fruibili le grandi infrastrutture idriche, realizzate dal soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno e di mitigare gli effetti dei frequenti periodi di siccità, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) darà priorità, nell'assegnazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, agli interventi di completamento degli schemi idrici relativi alle interconnessioni tra bacini aventi valenza anche interregionale ed intersettoriale ed al riefficientamento e ripristino delle capacità di invaso dei grandi serbatoi di accumulo, prevedendo altresì adeguate misure di contenimento degli sprechi nell'utilizzo di valle. Analogo criterio di priorità verrà assegnato per l'utilizzo delle risorse disponibili sulla materia presso i competenti ministeri. Allo scopo è nominato un, commissario *ad acta* presso la presidenza del consiglio dei ministri che coordinerà l'attività e presenterà al CIPE un piano di interventi entro il 31 dicembre 2017. Non sono previsti compensi per l'attività del commissario *ad acta*».

10.0.17

MARINELLO, GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Riqualificazione infrastrutturale del Mezzogiorno)

1. Per il triennio 2018-2020 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione infrastrutturale del Mezzogiorno, di seguito denominato "Programma", finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti nei seguenti settori:

a) completamento degli schemi idrici con particolare riferimento alle interconnessioni fra bacini con valenza interregionale e intersettoriale;

b) efficientamento e manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione;

c) interventi volti al riefficientamento e al ripristino delle capacità di invaso nei grandi serbatoi di accumulo ed al miglioramento e razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 30 novembre 2017 gli enti interessati trasmettono le proposte di intervento di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 30 settembre 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la valutazione dei progetti, che può avvalersi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare alle proposte di intervento e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte della Cabina di regia, in coerenza con le finalità del Programma.

4. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Cabina di regia seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 3, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli interventi da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni con gli enti promotori degli interventi medesimi. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi del programma, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia attuativa, prevedendo altresì poteri sostitutivi.

5. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, per il triennio 2018-2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione infrastrutturale del Mezzogiorno", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2018, 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2019.

6. Per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione- programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo di 25 milioni di euro per l'armo 2018, 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2019, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma, sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1. Sono altresì destinate al medesimo scopo i residui disponibili dei programmi infrastrutturali nel settore idrico in corso di attuazione da parte delle amministrazioni competenti, accertati alla data

del 31 settembre 2017».

10.0.18

MARINELLO, GUALDANI, DALLA TOR

Precluso

Dopo l'articolo**,** inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure finanziarie a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa)

1. Le operazioni di credito agrario, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione dalle imprese agricole che hanno subito danni provocati dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, sono ammesse, a richiesta, a un periodo di allungamento pari al 100 per cento della durata residua del piano di ammortamento. A favore delle imprese agricole di cui al presente comma sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro per il 2017 e a 10 milioni di euro per il 2018, finalizzate al riconoscimento di contributi per la riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di credito agrario di cui al periodo precedente. Tale riduzione si applica, altresì, nelle ipotesi di estinzione anticipata delle predette operazioni. Il contributo è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

10.0.19

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Ulteriori risorse per la riqualificazione delle aree urbane degradate)

1. Per la realizzazione dei progetti di riqualificazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia relativi al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui al comma 431 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni da far confluire nel Fondo di cui al comma 434 dell'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per il 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

10.0.20

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà per il sostegno all'attività degli avvocati, operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

3. Le modalità di accesso e riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero della giustizia da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del

Fondo per interventi strutturali di politica-economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.22

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Al fine di ampliare le competenze delle guide montagna e di favorire la creazione di personale specializzato per lo sviluppo del turismo sostenibile e della pratica consapevole del *trekking* nelle aree montuose dei parchi e delle aree protette, all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989 n. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono premesse le parole: "La denominazione accompagnatore di media montagna è sostituita dalla guida escursionistica di montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989 n. 6, attinenti alla figura di accompagnatore di media montagna si intendono riferiti alla guida escursionistica di montagna";

b) al comma 2, le parole: "in una zona o regione determinata" sono sostituite dalle seguenti: "senza limitazioni territoriali";

c) al comma 2, le parole: "delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso della corda, piccozza e ramponi" sono sostituite dalle seguenti: "dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche".».

10.0.24

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifica dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Nel caso di imprese con sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di stabilire la base del criterio delle offerta economicamente più vantaggiosa dal costo e/o dal prezzo è sottratto il costo del trattamento di fine rapporto e l'1,5 per cento della retribuzione globale di fatto per ogni lavoratore con un'anzianità superiore a tre anni presso l'impresa. Tale 1,5 per cento è moltiplicato:

a) per due per le anzianità superiori a tre anni;

b) per tre per anzianità superiori a sei anni;

c) per quattro per anzianità superiori a nove anni;

d) per cinque per anzianità superiori a dodici anni;

e) per sei per anzianità superiori a quindici anni;

f) per sette per anzianità superiori a diciotto anni;

g) per otto per anzianità superiori a ventuno anni"».

10.0.25

MATURANI, Stefano ESPOSITO, ORRU', PADUA, VERDUCCI, ZANONI, LUMIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Potenziamento del Servizio di assistenza sociale nei comuni)

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno carenza organica di personale qualificato e specializzato per svolgere il servizio di assistenza sociale, per gli anni 2017 e 2018, in deroga ai limiti previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010; convertito dalla legge n. 122 del 2010 possono assumere a tempo determinato fino ad un massimo di

due unità, di cui una con il profilo di assistente sociali ed una con il profilo di psicologo. Si applicano le procedure di reclutamento, previste dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 così come novellato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 393 del 2017».

10.0.26

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 10-*bis*.

1. Le Aziende del servizio sanitario nazionale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 63 anni e 7 mesi ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura del cinquanta per cento, da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali».

10.0.27

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Stabilizzazione del personale Anpal)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi per il lavoro in una prospettiva di sistema, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, adotta un programma per una progressiva stabilizzazione, nel triennio 2018-2020, di tutto il personale impiegato presso Anpal Servizi con contratti a tempo determinato e a collaborazione. Per favorire tale processo sono inoltre prorogati i contratti in scadenza nel 2017.

2. Per attuare le disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2017 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

3. Il processo di stabilizzazione di cui al comma 1 prevede un'adeguata valorizzazione delle esperienze e delle professionalità presenti in Anpal Servizi tale da assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali risultanti alla data del 31 maggio 2017. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, entro il 31 dicembre 2017, e previo confronto con le organizzazioni sindacali, un regolamento di selezione del personale.

4. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

10.0.28

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Sospensione dei pagamenti con Invitalia)

1. I soggetti, beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 (Titolo I) e successive modificazioni, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno

2017 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 30 giugno 2027. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA Spa la risoluzione ovvero la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate ed anche nell'ipotesi in cui sia pendente procedura esecutiva volta al recupero coattivo dei crediti dell'impresa o sia stata già iniziata l'esecuzione forzata sui beni del debitore. INVITALIA Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al medesimo tasso e con rate semestrali posticipate.

2. In alternativa, INVITALIA Spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari entro il medesimo termine indicato al comma 1.

3. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi di impresa, INVITALIA Spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mera, avanzate dalle imprese beneficiarie o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano ai soggetti con pagamenti regolari in corso alla data del 30 giugno 2017.

5. Per l'attuazione dei commi da 1 a 3 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

10.0.29

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

«1. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo, pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio 2018-2020, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni. Tale disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica e opera nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio Regionale sardo».

10.0.700

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 2 Agosto 1990, n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di micromprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500,00 e la cui attività ha sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo. 2-*ter*. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28

febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.

2-*quater*. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.

2-*quinquies*. Per i soggetti di cui al comma 2-*bis*, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

2-*sexies*. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma S, sono deduci bili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

4. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli Interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 4 rilevano al fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata In vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.701

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Giovani artigiani)

1. le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui prodotto finale viene totalmente lavorato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.

2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15 anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.

3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più

favorevole, tenendo conto dell'età del soggetto assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al presente Gomma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

4. la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:

a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1º gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;

b) terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1º gennaio di ciascun anno;

c) quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera *b)*, mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;

d) quinto anno: è a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera *b)*. Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.

5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento al fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo 116 decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa "0611" delle varie gestioni.

6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'Imposta In cui il lavoratore è assunto al fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:

a) nel trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerato avevano un'età superiore al trenta anni;

b) negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha frutto del beneficio di cui al presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, fino ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo

stesso soggetto.

9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.

10. AI fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo 81/2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'lNAIL anche in modalità *e-Iearning*, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. AI fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'lNAIL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità *e-Iearning*.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 12, 13, 14, 15 e 16.

12. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

13. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

14. lo deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. le modifiche introdotte dai precedenti commi 11 e 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

10.0.702

PERRONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Norme integrative in materia di Città metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

"Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

2. Al decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "12 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 20 è modificata in: «Contributo a favore delle città

metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario».

11.1

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti a supportare specifiche problematiche in campo educativo minorile e al contrasto della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è istituita l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica, che individua le più idonee strategie e gli ambiti di intervento per la prevenzione del fenomeno e la riduzione del tasso di abbandono, nonché acquisisce, monitora ed elabora i dati e le informazioni su base nazionale.

1-*bis*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, individua - con successivo decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aree di esclusione sociale, caratterizzate da problematiche in campo educativo minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata».

Conseguentemente al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dall'adozione del decreto»*, inserire le seguenti:* «di cui al comma 1-*bis*»;

b) *dopo le parole:* «e della ricerca»*, inserire le seguenti:* «d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica,».

11.2

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma l, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «volti al contrasto della povertà educativa minorile e» *con le seguenti:* «volti a supportare specifiche problematiche in campo educativo minorile e al contrasto»;

b) sostituire le parole: «caratterizzate da povertà educativa minorile» *con le seguenti:* «caratterizzate da problematiche in campo educativo minorile».

11.3

SERRA, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «povertà educativa» con le seguenti: «difficoltà educativo-formativa».

Conseguentemente, nella rubrica dell'Articolo 11 sostituire le parole: «povertà educativa minorile» *con le seguenti:* «difficoltà educativo-formativa minorile».

11.4

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «povertà educativa» fino alla fine del comma, con le seguenti: «carenza educativa».

11.5

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono individuate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «vengono individuate tutte le aree in cui sono presenti istituzioni scolastiche per elaborare un percorso di inclusione sociale».

11.6

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale,» con le seguenti: «progetti, di durata biennale, recanti la realizzazione di interventi educativi».

11.7

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «interventi educativi», inserire le seguenti: «, interni al gruppo classe e».

11.8

BLUNDO, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In particolare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca affida all'Istituto Statale per Sordi di Roma (MIUR), da sempre polo di riferimento per gli Istituti scolastici del Mezzogiorno, la progettazione e l'attivazione di percorsi formativi specifici di "Didattica specializzata" rivolti ai docenti curricolari e di sostegno e ad altre figure educative delle scuole del Meridione in cui sono inseriti alunni sordi particolarmente esposti al rischio di povertà educativa e dispersione scolastica. Per il progetto, di durata biennale che include anche la formazione dei formatori da utilizzare negli Istituti scolastici del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al comma 4».

11.9

SANTINI, RUSSO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In particolare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca affiderà all'Istituto Statale per Sordi di Roma (MIOR), da sempre polo di riferimento per gli Istituti scolastici del Mezzogiorno, la progettazione e l'attivazione di percorsi formativi specifici di "Didattica specializzata" rivolti ai docenti curricolari e di sostegno e ad altre figure educative delle Scuole del Meridione in cui sono inseriti alunni sordi particolarmente esposti al rischio di povertà educativa e dispersione scolastica. Per il progetto, di durata biennale che includerà anche la formazione dei formatori da utilizzare negli Istituti scolastici del Mezzogiorno, saranno, messi a disposizione 500.000 euro per l'anno 2017 altrettanti per l'anno 2018, secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo».

11.10

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individua, altresì, le strutture esistenti nei territori delle regioni dove sono già attivi progetti finalizzati all'inter-scambio generazionale, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 alle strutture pubbliche e convenzionate per anziani non auto sufficienti e alle scuole dell'infanzia che attivano programmi di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra generazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

11.11

BLUNDO, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è istituito in

via sperimentale, per gli anni 2017 e 2018, il "pedagogista scolastico", come figura di coordinamento e prevenzione da assegnare alle istituzioni scolastiche nell'ambito dei progetti di durata biennale di cui al comma 2. Tale figura è prioritariamente impiegata per qualificare l'offerta educativa, adeguare gli interventi alle specifiche difficoltà dei ragazzi, potenziare l'inclusione e contribuire alla prevenzione di eventuali comportamenti a rischio dell'infanzia e dell'adolescenza, in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono sfociare in manifestazioni di bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione.

2-*ter*. Con il medesimo decreto, di cui al comma 2-*bis*, sono altresì definiti il profilo professionale e i requisiti richiesti per occupare il ruolo, l'inquadramento, i compiti e le mansioni del «pedagogista scolastico», nonché la dotazione organica e strumentale necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

2-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.12

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, entro gli ambiti territoriali e le aree di esclusione sociale di cui al comma 1, di educatori professionali da assegnare alle istituzioni scolastiche, prioritariamente impiegati per i progetti di durata biennale di cui al comma 2.

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis,* valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 3 dopo la parola: «scolastiche» aggiungere Ie seguenti: «pubbliche e private di ogni ordine e grado».

11.14

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale», con le seguenti: «quale centro propulsore d'integrazione per il coordinamento e la realizzazione degli interventi educativi».

11.15

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA, CIOFFI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole «partenariati con enti locali,» inserire le seguenti: «Università, istituzioni culturaIi e Istituti per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM)».

11.16

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3 dopo la parola: «locali» aggiungere le seguenti: «enti e Istituzioni culturali».

11.17

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole «soggetti del terzo settore», con le seguenti: «consultori familiari, educatori di strada specializzati, progetti di biblioteche itineranti "Bibliobus" e di educazione alla lettura, interventi per la conservazione e la cura del verde pubblico, nonché con le».

11.19

DE POLI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiuugere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 11 commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 20 giugno 2011, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, con l'intento di assicurare Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno, considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole, dislocate sull'intero territorio nazionale, versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, tenuto conto dell'Ordinanza depositata dal Consiglio di stato in data 21/06/2017 n. 3008/2017 Reg. Prov. ColI. che dispone la sospensione di giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso.

Al termine del corso, i candidati sesterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

11.20

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 11, commi 1, 2 e 3 del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, "con l'intento di assicurare Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno", considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2.000 scuole, dislocate sull'intero territorio nazionale, versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, tenuto conto dell'Ordinanza depositata dal Consiglio di stato in data 21/06/2017 n. 3008/2017 Reg. Prov. Coll. che dispone la sospensione di giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1,

comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

11.21

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016" con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018" e dopo le parole: "primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: "nonché presso la scuola dell'infanzia,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 30 giugno 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale".

4-*ter*. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del comma 4-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico", di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui al comma 4-*bis*.

4-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

4-*quinquies*. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 750 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

11.22

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute- negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia; sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, sui posti in deroga sul sostegno ed, in seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo.

4-*ter*. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:

a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;

b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;

c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata».

11.23

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.

4-*ter*. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.24

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato, favorendo conseguentemente nuove opportunità in particolare per le regioni del sud; la legge 24 settembre 1971, n. 820, relativa all'ordinamento della scuola elementare e all'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, è finanziata per ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.

4-*ter*. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli ulteriori 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

11.26

RUSSO

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n; 297, recante il testo unico in materia di istruzione, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi Istituti è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2011 ed a 750.000 euro a decorrere dall'anno-2018.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2017 ed a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.27

ORRU'

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. AI fine di creare le condizioni per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, di prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica e di garantire la gestione efficiente e continuativa per almeno un triennio delle scuole prive di dirigente titolare, il MIUR adotta un provvedimento urgente per assegnare le stesse ai soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie: i soggetti che hanno avuto un incarico di presidenza nell'anno scolastico 2016/2017; i soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR; i soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici. Tali soggetti nell'ordine sopra indicato svolgono le funzioni di dirigente scolastico nell'anno scolastico 2017/2018. Alla fine dell'anno scolastico, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.700

SOLLO

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nelle istituzioni scolastiche con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione, della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo, per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici e che, in entrambe le fattispecie, abbiamo instaurato un contenzioso giurisdizionale nel quale non sia intervenuta sentenza definitiva nel merito. Il passaggio definitivo nei ruoli di dirigenti avverrà-previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli Istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e con gli oneri di risparmio derivanti dalla riduzione delle dirigenze affidate a reggenza».

11.25

RUTA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88 del medesimo articolo, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusivo riferimento ai candidati che avevano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativa al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 ed hanno un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riferito al suddetto concorso, ovvero con riferimento ai candidati che avevano superato la prova preselettiva d'esame del medesimo concorso e che hanno un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riferito al medesimo concorso. Al termine del corso i canditati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza 10 gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.28

PAGANO, GUALDANI, CONTE

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per garantire l'applicazione delle misure di cui al comma 1, prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica attraverso la gestione efficiente e continuativa delle scuole prive di dirigente titolare, nell'anno scolastico 2017/2018 le stesse vengono assegnate ai soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata

minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR e ai soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici che svolgono le funzioni di dirigente. Al termine dell'anno scolastico tali soggetti sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata superata la quale sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.29

SCAVONE, LANGELLA

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per garantire l'applicazione delle misure di cui al comma 1, prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica attraverso la gestione efficiente e continuativa delle scuole prive di dirigente titolare, nell'anno scolastico 2017/2018 le stesse vengono assegnate ai soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR e ai soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici che svolgono le funzioni di dirigente. Al termine dell'anno scolastico tali soggetti sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata superata la quale sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

G11.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in alcune città italiane sono stati avviati progetti finalizzati all'interscambio generazionale tra anziani residenti in case di riposo e bambini frequentanti la scuola per l'infanzia;

l'ottimo risultato di questo tipo di progetto educativo è arrivato finalmente anche fu Italia, negli stati uniti è infatti ormai collaudato, e in particolare nelle città di Piacenza e di Padova, dove sono nati i primi asili nido proprio all'interno di case di riposo per la terza età;

è importante finanziare progetti mirati a costruire un *welfare* innovativo capace di attivare la partecipazione solidale tra generazioni al fine di migliorare la qualità della vita di ogni componente della comunità cittadina;

impegna il governo,

a valutare la possibilità di destinare risorse al potenziamento dei progetti già in essere,

nonché alla realizzazione di nuovi, finalizzati all'inter-scambio generazionale, sviluppati tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non auto sufficienti e le scuole dell'infanzia che attivano, congiuntamente, programmi di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra generazioni.

G11.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno,

premesso che:

il programma servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti (PAC) si concluderà il 30 giugno 2018, ma molte amministrazioni locali, per effetto delle regole di rendicontazione della spesa in riparti e per ambiti sociali, già ora hanno esaurito le risorse per dare continuità agli interventi

avviati;

impegna il governo a:

valutare la possibilità di prevedere, in ur: 1 diverse quadro normativo, che vengano assicurati i servizi fondamentali per la cittadinanza, in linea con gli obiettivi del piano nazionale di riforma in materia di *welfare* e contrasto al disagio sociale.

11.0.1

MANCUSO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici. Reclutamento Dirigenti Scolastici)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale non che per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del nostro Paese, per realizzare gli interventi previsti nei "Piani dello sviluppo" che costituiscono l'asse portante del Masterplan per il Mezzogiorno, per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno, per realizzare, altresì, l'obiettivo del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui ai commi 392, 395 dell''articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione "La Scuola al Centro" e la costituzione di reti tra Scuole, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, nelle more dell'espletamento delle prossime procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei Dirigenti Scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.

2. Per le finalità al comma 1, oltre che per quelle connesse alla eliminazione delle reggenze e alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite dal personale nella partecipazione a procedure riservate di formazione, promosse e gestite dalla stessa amministrazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, nonché per risolvere il contenzioso ancora in essere, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto volto all'immissione nei moli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del provvedimento ministeriale di cui al comma 2 riguardano nell'ordine seguente:

a) i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione per la Regione Sicilia del corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi, che hanno completato tutta la procedura e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento;

b) i soggetti che hanno partecipato al corso intensivo di formazione, indette dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1 comma 87 e seguenti, per la durata di almeno 70 ore, che hanno sostenuto la relativa prova scritta finale e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura ad essi riferita.

4. A conclusione dell'anno scolastico, i soggetti destinatari del provvedimento dico immissione in ruolo di cui al presente articolo sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata e, all'esito positivo della prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 10 settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

5. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

11.0.2

LUMIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici. Reclutamento Dirigenti Scolastici)

1. AI fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scotastica di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale, nonché per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del Paese per realizzare gli interventi previsti nei «Piani dello sviluppo» che costituiscono l'asse portante del Masterplan per il Mezzogiorno per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi Strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno e le Regioni ad obiettivo 1, per realizzare, altresì, le finalità del «Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile» di cui all'articolo 1, comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione «La Scuola al centro» e Ia costituzione di reti, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei dirigenti scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.

2. AI fine di contrastare la criminalità minorile, sottrarre giovani «drop out» alla criminalità organizzata, realizzare agenzie per la crescita sociale e consapevole della coscienza antimafiosa nonché per le esigenze connesse alla riduzione delle reggenze attraverso la valorizzazione dellecompetenze professionali acquisite dal personale docente in occasione della frequenza a procedure formative finalizzate alla selezione di personale qualificato per il reclutamento di dirigenti scolastici; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta provvedimenti urgenti finalizzati ad assicurare efficienza organizzativa e. di direzione alle scuole delle regioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.

3. Per quanto sopra, al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sula base di una graduatoria formata in ordine al voto attribuito dalla commissione di esame per la valutazione della prova scritta. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigentt scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scoiastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondtente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio

2015, n. 107 e con gli oneri di risparmio derivanti dalla riduzione delle dirigenze affidate a reggenza.».

11.0.3

SANTINI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Ulteriori misure in favore dell'edilizia residenziale nel Mezzogiorno)

1. Ai finanziamenti nella forma della locazione finanziario erogati da banche e da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto Iegislativo 10 settembre 1993, n. 385, nei confronti di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia si applicano le disposizioni previste all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, commi 7-*bis* e 8-*ter* introdotti dall'articolo 6, comma1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-Iegge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari" sono sostituite dalle seguenti: "mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

b) al terzo periodo, dopo la parola: "mutuatario" sono inserite le seguenti: "o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria".

3. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "lettera *a)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *c)*"».

11.0.4

DEL BARBA, SANTINI

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Ulteriori misure in favore dell'edilizia residenziale nel Mezzogiorno)

1. Ai finanziamenti nella forma della locazione finanziaria erogati da banche e da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 nei confronti di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia si applicano le disposizioni previste all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, commi 7-*bis* e 8-*ter* introdotti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari" sono sostituite dalle seguenti: "mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

b) al terzo periodo, dopo la parola: "mutuatario" sono inserite le seguenti: "o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria";

3. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole "lettera *a)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)"».

11.0.5

PADUA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Interventi urgenti per il riutilizzo delle sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Dopo l'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Per le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, per ragioni inerenti a risparmi di spesa, nonché ad esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero a specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può altresì disporre che vengano riutilizzati gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi in funzione di supporto ai tribunali ordinari, secondo modalità e criteri da stabilire in apposite convenzioni».

11.0.6

PADUA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Interventi urgenti per il riutilizzo delle sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi nelle regioni del Mezzogiorno)

1. All'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Per le regioni di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, per ragioni inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può altresì disporre che vengano riutilizzati gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi in funzione di supporto ai tribunali ordinari, secondo modalità e criteri da stabilire in apposite convenzioni».

11.0.7

COMPAGNONE, LANGELLA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al fine di rendere efficaci le misuire per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, per tutelare la presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari i soggetti partecipanti al corso intensivo di formazione indetto con Decreto Miur n. 499/2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione scolastica, o di provvedimenti della Commissione Esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale; ed i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 Luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al DM Miur n. 499/2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui al comma precedente, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal Direttore o dal Coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal Dirigente scolastico tutor)

sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici, con priorità per i soggetti che hanno superato la prova scritta finale relativa alla procedura di cui al D.M. 499/2015, con decorrenza 10 settembre 2017, sui posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V.

4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'art.17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.8

PADUA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Ulteriori interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile, della dispersione scolastica e misure per garantire il funzionamento del sistema scolastico)

1. Al fine di rendere efficaci le misure per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, per tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definire le modalità di svolgimento di un tirocinio e formativo che ha come destinatari i soggetti partercipanti al corso intensivo di formazione indetto con decreto Miur n. 499 del 2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione scolastica, o di provvedimenti della commissione esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale; ed i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto-Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui al comma precedente, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal direttore o dal coordinatore dell'ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal dirigente scolastico *tutor*) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici, con priorità per i soggetti che hanno superato la prova scritta formale relativa alla procedura di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, con decorrenza 10 settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V.

4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.9

PADUA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Misure per garantire il funzionamento del sistema scolastico)

1. Al fine di tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari:

a) i soggetti partecipanti al corso intensivo di formazione indetto con decreto Miur n. 499 del 2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'amministrazione scolastica, o di provvedimenti della commissione esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale;

b) i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) i soggetti, non rientranti nelle fattispecie precedenti, che hanno partecipato al corso intensivo di formazione, e alla relativa prova finale, indetto con decreto Miur n. 499 del 2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015; oppure i soggetti che avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 20 Il, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un dirigente scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal Direttore o dal Coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal Dirigente scolastico *tutor*) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici con decorrenza 10 settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, con priorità per i soggetti di cui alla lettera *a)*. I soggetti di cui alla lettera *c)* del comma precedente, a conclusione del periodo di tirocinio formativo (accompagnato dal parere espresso dal dirigente scolastico *tutor*) sostengono una prova scritta. All'esito positivo di tale prova sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza 10 settembre 2017 sui posti già autorizzati ed ancora disponibili dopo le nomine dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo- inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del Contratto integrativo nazionale per il personale dell'Area V.

4. I soggetti che eventualmente esclusi per carenza. di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.100

COMPAGNONE, LANGELLA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Tirocinio formativo)

1. Al fine di tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari:

a) i soggetti partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 499 del 20 luglio 2015 articolo 1, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione scolastica, o di provvedimenti della Commissione Esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale;

b) i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto ministeriale Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) i soggetti, non rientranti nelle casistiche precedenti, che avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto ministeriale Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal Direttore o dal Coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal Dirigente scolastico tutor) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, con priorità per i soggetti di cui alla lettera *a)*. I soggetti di cui alla lettera *c)* del comma precedente, a conclusione del periodo di tirocinio formativo (accompagnato dal parere espresso dal Dirigente scolastico tutor), sostengono una prova scritta. All'esito positivo di tale prova sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza 1º settembre 2017 sui posti già autorizzati ed ancora disponibili dopo le nomine dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V.

4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

11.0.11

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica nel Mezzogiorno, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna-istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, affidata in reggenza, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente in possesso - alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 - dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 11,47 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 22,93 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

11.0.12

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Interventi contro la dispersione scolastica in Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della regione Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce ad accentuare oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 finalizzate al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali per il rilancio e il sostegno del sistema di-istruzione scolastico e universitario.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero«;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

11.0.13

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica in Sardegna, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, affidata in reggenza, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente in

possesso - alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 - dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite. 2. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 500 mila euro per l'anno 2017 ed a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

11.0.14 (testo 2)

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

Al fine di contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica, previa intesa con la Regione, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, priva di dirigente scolastico, è nominato dalla Direzione Scolastica Regionale un docente che vanti un interesse legittimo alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ai fini della partecipazione al corso intensivo della durata di 80 ore complessive dicui al comma 87 e seguenti articolo 1 legge n. 107 del 2015 con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015 e sia parte del relativo contenzioso. La nomina predetta è effettuata individuando il docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite.

All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017 ed a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

11.0.15

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al termine del corso i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione nei limiti di 1 milione di euro annui, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

11.0.16

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al fine di razionalizzare le risorse, tutelare le esigenze di economicità, anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi in atto, limitare la spesa derivante dal ricorso alla istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2017/2018, in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la

validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi esclusivamente coloro che avevano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 40 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

11.0.17

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Viene istituita, per gli aspiranti dirigenti scolastici che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge.

2. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di 7 milioni di euro milioni nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni,nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

11.0.18

Giovanni MAURO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma -Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma

Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

11.0.700

PERRONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Rifinanziamenti del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli aziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, nº 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

12.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la durata normale dei corsi di studio».

12.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «professore di I» aggiungere le seguenti: «e di II».

12.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole da: «compreso» a: «100 per cento».

12.5

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine: «detto valore è ridotto del 50 per cento negli atenei con meno di 10.000 studenti regolari iscritti per tener conto dei costi fissi connessi con la piccola scala;».

12.6

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La percentuale minima del 60 per cento può essere ulteriormente ridotta fino al raggiungimento di una soglia numerica standard minima di studenti iscritti al primo anno, comunque non inferiore a 20, nel caso di classi di laurea di interesse nazionale caratterizzate da una bassa domanda di formazione».

12.7

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, parametrato ai valori dei bacini di utenza potenziali di ciascuna università, ovvero della quota dei diplomati nella fascia di età compresa tra 18 e 24 anni della regione in cui ha sede l'ateneo che proseguono gli studi universitari sul totale dei giovani tra i 18 e i 24 anni;».

12.8 (testo 2)

TOCCI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal 2018 il costo *standard* della docenza di ruolo di cui al comma 2, lettera *a)*, è determinato in modo che rimanga costante quando il numero di studenti iscritti sia compreso tra le numerosità minime e massime *standard* per ogni corso di studio, stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR, la CRUI e il CUN. Col medesimo decreto sono stabilite le norme di determinazione del costo *standard* e le procedure di accreditamento nei casi in cui un corso di studio abbia un numero di studenti iscritti inferiore alla numerosità minima o superiore alla numerosità massima. Nel secondo caso l'adeguamento da parte degli atenei della dotazione *standard* di docenza ai fini dell'accreditamento è effettuato anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertita, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulla quota del fondo di finanziamento ordinario di ciascun ateneo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.9

GUALDANI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

12.10

GOTOR, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «differenti contesti»*, aggiungere le seguenti:* «economici, territoriali e infrastrutturali»;

b) sostituire le parole: «ad operare, al costo»*, con le seguenti:* «ad operare, il costo»;

c) sostituire le parole da: «può essere»*, fino a:* «ha sede l'ateneo»*, con le seguenti:* «è determinato in considerazione dell'articolo n. 119 della Costituzione, comma quinto, dell'articolo 16, comma *c)* della relativa legge attuativa 5 maggio 2009, n. 42 e delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla condizione socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori. A tal fine viene aggiunto un importo di natura perequativa, compreso tra il 16 e il 24 per cento rispetto al costo *standard* medio nazionale determinato. In prima applicazione e per i primi due anni, l'importo perequativo è determinato tenendo conto, in via più semplificata, del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo e della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole da: «integrati di un ulteriore importo»*, fino a:* «10 per cento».

12.12

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «può», con la seguente: «deve».

12.14

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3».

12.15

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «entro l'intervallo tra il 19 e il 22 per cento», con le seguenti: «nel 19 per cento».

12.16

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Precluso

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso al termine della ripartizione nessuna università potrà perdere più dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente; a tal fine il riferimento è alla somma del FFO composta da quota base, quota premiale e intervento perequativo».

12.17

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

12.18

GUALDANI

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. A decorrere dal 2018 si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri di Crui e Anvur. La rideterminazione del modello di calcolo del costo *standard* deve avvenire

sulla base dei parametri previsti al comma 1 dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 8.

12.19

SANTINI, BROGLIA

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.20

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

12.21

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 6 dopo la parola: «CRUI» aggiungere le seguenti: «CNSU, CUN, delle Commissioni parlamentari competenti».

12.22

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Precluso

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale ulteriore importo è parametrato proporzionalmente ai reali tempi, frequenze e costi dei collegamenti regionali e interregionali al comune sede di ogni università, in modo tale che la differenza tra il valore massimo e minimo dell'importo così attribuito sia non inferiore al 15 per cento del costo standard medio nazionale».

12.23

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, incrementata» fino alla fine del comma.

12.24

LAI, ANGIONI, CUCCA, URAS

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «incrementata tra il 2 e il 5 per cento» con le seguenti: «incrementata del 2 per cento».

12.25

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Ai fini di cui al comma 7, il costo *standard* per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studio da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso che abbiano acquisito nell'anno di riferimento almeno 10 crediti formativi».

12.26

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «entro la durata normale del corso di studi».

12.28

TOCCI, Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, ZAVOLI

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. All'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogate le seguenti parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018."».

12.29

GUALDANI

Precluso

Dopo il comna 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. AI fine di garantire la continuità didattica dei corsi di perfezionamento, anche grazie all'apporto dei docenti dei Conservatori di musica del Mezzogiorno, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è concesso per l'anno 2017, un contributo straordinario di Euro 4 milioni e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di Euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'art. 1, R.D. 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati all'art. 2 del predetto R.D. 22 giugno 1939, n. 1076. Dal contributo di cui al periodo precedente vengono detratte le somme comunque già corrisposte, per la copertura dei medesimi oneri, ai docenti dei corsi di perfezionamento di cui al periodo precedente. Al relativo onere si provvede quanto a euro 4 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

12.30

LANZILLOTTA

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. AI fine di garantire la continuità didattica dei corsi di perfezionamento, anche grazie all'apporto dei docenti dei Conservatori di musica del Mezzogiorno, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è concesso per l'anno 2017, un contributo straordinario di Euro 4 milioni e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di Euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti del docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'art. 1, R.D. 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati all'art. 2 del predetto R.D. 22 giugno 1939, n. 1076. Dal contributo di cui al periodo precedente vengono detratte le somme comunque già corrisposte, per la copertura dei medesimi oneri, ai docenti dei corsi di perfezionamento di cui al comma precedente. AI relativo onere si provvede quanto a Euro 4 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a Euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

12.31

PAGANO, GUALDANI, CONTE

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n 499 del 20 luglio 20 indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado

di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.»

12.32

PAGANO, GUALDANI, CONTE

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n 499 del 20 luglio 20 indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

G12.100

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2860, recante Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita del mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame riafferma il parametro del costo standard per studente in corso, introdotto dall'articolo 5, comma 4, lettera*f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tramite delega al Governo finalizzata a disciplinare la percentuale di risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da attribuire sulla base dei costi standard come già attuata tramite la programmazione triennale degli Atenei ai fini della ripartizione per gli armi 2014, 2015 e 2016;

considerato che:

in via preliminare, appare inadeguato l'utilizzo della decretazione d'urgenza per disciplinare la materia in oggetto senza una preventiva, adeguata concertazione corri soggetti interessati;

l'articolo 12 sopra citato viene introdotto senza un'approfondita stima delle conseguenze e degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 dell'11 maggio 2017 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in merito all'esercizio della delega, e che nel provvedimento in esame non viene tenuta

nella opportuna considerazione;

valutato, inoltre, che:

nonostante le numerose criticità riscontrate sul parametro del costo standard, l'articolo 12 del provvedimento in esame riafferma i medesimi criteri di calcolo, escludendo nuovamente gli studenti fuori corso che pagano regolarmente le tasse, utilizzando un mero principio quantitativo per l'accreditamento dei corsi quale parametro del costo standard senza tenere in considerazione le peculiarità dei corsi di studio;

inoltre non vengono coinvolti soggetti fondamentali per le Università, come il Consiglio Universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale degli studenti Universitari (CNSU);

valutato infine che:

i meccanismi di assegnazione e di valutazione degli Atenei stanno danneggiando le Università del Sud Italia che faticano a raggiungere, nella maggior parte dei c casi, i risultati degli altri Atenei;

fra Nord e sud continua a esservi una differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell'offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di *Hub* di industria 4.0, diversi Atenei del Sud rischino la chiusura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente misure, anche di carattere normativo, finalizzate a rinnovare e disciplinare i criteri e i parametri sulla base dei quali poter rimodulare le quote parte di finanziamento ordinario da attribuire ai singoli Atenei, coinvolgendo preventivamente tutte le categorie rappresentative dei soggetti che operano all'interno delle Università.

12.0.1

Giovanni MAURO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Interventi per la incentivazione dell'attività di ricerca sociale nel Mezzogiorno)

1. AI fine di incentivare l'attività di studio e ricerca negli ambiti relativi all'inclusione e all'assistenza sociale nel sud del Paese, in modo da favorire l'elaborazione di misure volte allo sviluppo dei processi produttivi, occupazionali e di inclusione sociale nel Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a finanziarie, per l'anno 2017, un piano straordinario di assunzioni di ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lettera *a* della legge 20 dicembre 2010, n. 240, sulla base di progetti, presentati dalle Università, statali e non statali, aventi sede operativa nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia in partenariato tra loro e/o con istituti di rilievo nazionale o internazionale o altri enti o imprese. Tali progetti devono avere come scopo principale la realizzazione di ricerche e studi dedicati ai profili giuridici, economici e sociali relativi alle politiche nazionali e regionali di inclusione, assistenza e occupazione sociale e gestione del fenomeno migratorio.

2, Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati i crteri e le modalità di realizzazione del piano straordinario di cui al comma 1, ivi compreso il numero dei posti di ricercatori da assegnare, sulla base dei progetti presentati dagli atenei. In ogni caso, in presenza dei relativi progetti, una quota minima corrispondente al 40% dei posti è comunque assegnata alle Università che operano in convenzione, per i corsi di laurea in ambito sociale, con le scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale siciliana 13 agosto 1979, n. 200, e i cui studenti frequentino presso le sedi delle predette scuole.

3. Con riguardo alla valorizzazione degli studi in ambito sociale, visto l'eminente ruolo educativo svolto dalle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale siciliana 13 agosto 1979, n, 200, è stanziata una ulteriore somma pari a 250.000 euro, per il finanziamento di assegni di ricerca, a far data dall'anno 2018, finalizzati alla realizzazione di ricerche e studi dedicati ai profili giuridici, economici e sociali relativi alle politiche nazionali e regionali di inclusione, assistenza e occupazione sociale e

gestione del fenomeno migratorio, da concedersi agli atenei operanti in convenzione con i predetti enti, a condizione che le attività di ricerca siano svolte, in maniera esclusiva, presso le predette scuole.

4. Per la finalità di cui ai commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di 2.451.731,65 euro. Al relativo onere si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare negli anni 2017 e 2018, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifcazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, nello specifico: euro 733.910,55 per il 2017, euro 1.717.821,1 per il 2018».

12.0.2

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Misure per il riequilibrio territoriale)

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 2, del dl n. 243/2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 18/2017, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato «Riequilibrio- territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".

2. Annualmente, entro il 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

12.0.3

PUGLISI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Contratti di collaborazione delle Università)

1. AI fine di garantire la continuità delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali università alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.0.4

PUGLISI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Contratti di collaborazione delle Università)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università possono continuare ad avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica e alla ricerca».

13.1

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento ai crediti dell'indotto ed in particolare delle imprese di trasporto su gomma».

13.2

CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire il risanamento ambientate nell'area dell'ILVA di Taranto e di assicurare la tutela della salute degli addetti nella medesima attività e della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, nonché di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, è costituito presso il Ministero dell''ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetti Ministeri, un Osservatorio sull'incidenza delle concentrazioni dei diversi inquinanti atmosferici in relazione agli accadimenti che interessano la salute dei cittadini, anche prevedendo modalità osservative di tali fenomeni in tempo reale. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio conduce studi epidemiologici tesi ad effettuare verifiche in merito a:

a) la stima della prevalenza ed Incidenza di specifiche malattie nella popolazione lavorativa e in quella residente;

b) la verifica della possibile associazione tra incremento dei valori di PM10 e comparsa di tumori del tratto respiratorio;

c) la verifica di possibili effetti sulla salute riproduttiva a seguito della costante esposizione;

d) monitoraggio delle esposizioni ad agenti nocivi e valutazione dell'efficacia degli interventi di risanamento ambientale. All'Osservatorio partecipano un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente, uno del Ministero della salute e un rappresentante della Regione Puglia. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. L'Osservatorio può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccedenze accademiche e scientifiche, anche internazionali. Ai medesimi esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere a uditi nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei lavoratori, dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni ambientaliste e agricole.

1-*ter*. I risultati delle verifiche dell'Osservatorio vengono semestralmente trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero della salute e resi pubblici sui siti istituzionali delle predette amministrazioni, nonché sul sito istituzionale della regione Puglia».

13.3

CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di monitorare e analizzare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle popolazioni residenti nelle aree urbane, con particolare riferimento alla situazione dei Comuni di Taranto e Statte, nonché di verificare i rischi per la salute dell'uomo associati alle concentrazioni dei diversi inquinanti atmosferici, è autorizzata a favore del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la prosecuzione del progetto EpiAir.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G13.100

PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, LEZZI, DONNO

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita-economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 13 del decreto in esame reca disposizioni in materia di risana mento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA;

considerato che:

il polo siderurgico di Piombino (Li) costituisce un'area industriale importante, tra le più rilevanti dell'industria siderurgica italiana insieme all'ILVA di Taranto, tra produzioni di Fette ed indotto;

le acciaierie di Piombino hanno avuto, negli ultimi anni, una serie di passaggi di proprietà: dalla famiglia Lucchi dalla società russa Severstal fino ad arrivare, dopo il commissariamento, all'aquisizione del gruppo algerino Cevital, che; per gestire gli impianti toscani, ha costituito la società Acciaierie e ferriere di Piombino SpA (AFERP), a socio unico;

l'accordo sottoscritto ad aprile 2014 tra i vertici della Cevital e il commissario straordinario dell'acciaieria di Piombino avrebbe dovuto essere la premessa per il rilancio dell'area industriale, dopo la chiusura dell'altoforno, e l'attrazione di nuovi investimenti;

al contrario, come denunciato anche dalle organizzazioni sindacali, dopo tre anni:

negli stabilimenti risulta in funzione il solo treno rotaie (il treno barre e vergella sono fermi già da oltre 5 mesi) e non risultano in arrivo semiprodotti per la lavorazione;

non sono state portate a compimento le bonifiche più volte annunciate;

non si conosce a che punto siano davvero i progetti della logistica e della agro industria che sono settori fondamentali per garantire la piena occupazione e il futuro sociale del comprensorio;

numerosi e risalenti nel tempo sono stati gli atti di sindacato ispettivo con i quali è stato chiesto al Ministero dello sviluppo economico di far conoscere al Parlamento i documenti relativi all'accordo firmato nel 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, (che) e al successivo sviluppo della vicenda;

in particolare, al di là dei ripetuti comunicati in merito rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, appare prioritaria una compiuta informazione sull'andamento della ricerca del partner siderurgico, fermo restando la necessità che tale soggetto, qualora effettivamente ci fosse, abbia come priorità l'obiettivo di tornare a produrre acciaio a Piombino, sia perché solo ciò può garantire la ricollocazione dei molti lavoratori interessati, sia perché, in caso contrario, si verificherebbe la fine della siderurgia nel territorio con conseguenti gravi ricadute occupazionali per lo stabilimento*ex* Lucchini di Piombino e per l'indotto;

la continuità produttiva e dell'attività lavorativa costituisce peraltro la garanzia per il mantenimento degli ammortizzatori sociali attualmente previsti;

a tal proposito in base all'articolo 4 del decreto interministeriale 23 giugno 2017, la prosecuzione dei contratti di solidarietà (ai sensi dell'articolo 42, camma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015) è stata autorizzata fino alla data del 31 dicembre 2018;

impegna il Governo:

ad informare tempestivamente ed in modo completo il Parlamento sugli esiti e gli sviluppi delle trattative con il gruppo Cevital ed i relativi accordi riguardanti il polo siderurgico di Piombino portando altresì a conoscenza del Parlamento stesso la relativa documentazione;

ad operare concretamente affinché sia finalmente presentata un concreto piano industriale relativo al polo. siderurgico di Piombino che assicuri tempi certi per la ripresa piena della produzione e

la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'indotto;

a porre in essere appositi provvedimenti normativi, individuando le risorse necessarie, al fine di assicurare il riconoscimento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori interessati fino al 31 dicembre 2019.

G13.101

BAROZZINO, DE PETRIS

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 13 del decreto legge, di cui la legge di conversione è al nostro esame, prevede disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA, per l'utilizzo di risorse ai fini dell'attuazione e della realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale;

la vertenza Uva rischia però di concludersi con migliaia di esuberi tra i dipendenti Uva senza considerare l'indotto, anche se la cordata Am-Investco ha ultimamente abbassato il numero degli esuberi da circa 5.500 a 4.200, mantenendo quindi gli addetti dei siti produttivi costanti a quota 10.000 (invece dei 9.407 di inizio piano e di 8.480 inizialmente previsti a fine piano nel 2024);

tutti i lavoratori devono essere ricollocati. Non si possono comunque accettare licenziamenti, tenendo in considerazione anche l'indotto, e questo si può ottenere se non c'è una riduzione della capacità produttiva e accelerando i tempi degli investimenti;

c'è bisogno - rispetto all'accordo che si sta prospettando con la cordata Am-Investco - di chiarire meglio la portata degli investimenti previsti e di impegnare la nuova proprietà a non ridurre la capacità produttiva né di Taranto, né degli altri stabilimenti;

esiste un problema dell'assetto proprietario stante il ruolo strategico della siderurgia, che richiede di valutare una presenza non solo privata per dare maggiori garanzie, coinvolgendo nella proprietà anche la Cassa depositi e prestiti;

occorre modificare la legge Marzano in modo di potere riaffidare la proprietà all'amministrazione straordinaria nel caso che l'acquirente si mostri inadempiente sugli investimenti;

servono, infatti, garanzie e verifiche in termini occupazionali, di salvaguardia della salute pubblica e dei lavoratori, nonché dì ambiente;

occorre anticipare al massimo gli investimenti concernenti l'ambiente, ed in particolare, anticipare i tempi di copertura dei parchi minerali;

impegna il Governo,

a intervenire e a vigilare al fine di ottenere le garanzie occupazionali, di salute e di risanamento ambientale descritte in premessa, anche tramite l'intervento della Cassa depositi e prestiti.

13.0.1

DONNO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Interventi in favore delle imprese agricole della Puglia danneggiate dall'inquinamento di siti industriali)

1. A favore delle aziende agricole operanti nella regione Puglia che abbiano subito danni in conseguenza dell'inquinamento prodotto dallo stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto e dalla centrale elettrica Enel di Cerano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la bonifica dei terreni ed il ripristino o sostituzione delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma

sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge -29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.2

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 218; e tenuto conto della necessità ed urgenza di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 e di avviare i lavori di cui alla detta legge, è sospeso l'obbligo del Concessionario di versare ad ANAS S:p.a. le rate del canone della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera *c)*, della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni dal 2015 al 2030, per l'importo complessivo in linea capitale di euro 564.510.310,00. La predetta somma è destinata all'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza urgente (cosiddetto MISU) fino a capienza dell'importo complessivo di questi; come approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Per la parte residua sono destinati all'avvio dei lavori di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 da approvare unitamente al nuovo Piano Economico Finanziario previa stipula di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione. In caso di mancata approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario, la suddetta parte residua sarà corrisposta dal Concessionario al Ministero delle Infrastrutture, in dieci rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso annuo dell'1 per cento.

2. L'importo complessivo e onnicomprensivo di quanto il Concessionario deve corrispondere ad ANAS per la Concessione è rideterminato in euro 428.841.494,54 e sarà corrisposto in n. 10 rate annuali consecutive, ciascuna dell'importo di euro 42.484.149,46 di cui la prima al 31 dicembre 2022 e l'ultima al 31 dicembre 2031. L'importo di ciascuna rata è maggiorato degli interessi calcolati al tasso annuo dell'1 per cento maturandi nel periodo dalla data dell'10 gennaio 2015 alla data di effettivo pagamento.

3. AI fine di annullare gli effetti dell'incremento tariffario conseguente ai lavori ed interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde al Concessionario la somma di euro 424.841.494,54 (oltre interessi) su un conto dedicato destinato al pagamento delle rate dovute ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 2. Tale somma è corrisposta in rate d'importo costante in linea capitale al 30 novembre di ciascun anno, di cui la prima al 30 novembre 2022 e l'ultima al 30 novembre 2031. Limitatamente al predetto importo non trova applicazione l'articolo 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 3 si provvede con la riduzione degli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 50 del 2017 nella misura di euro 200 milioni e con l'utilizzo delle risorse disponibili, a partire dal 2022, sui fondi per le politiche di sviluppo e coesione».

14.1

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.2

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro i1 31 luglio 2018» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: "nel periodo indicato al comma 8," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,";

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2019, in 144 milioni di euro per l'anno 2020, in 102 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 16 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni da1 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) quanto a 7 milioni di euro nel 2019, a 52 milioni di euro nel 2020, a 17 milioni di euro dal 2021 fino al 2023 e a 10 milioni di euro nel 2024, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione";

e) quanto a 68 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sulle maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*;

f) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," è inserita la seguente: "entrambi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso".

3-*ter*. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza

pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma".

3-*quater*. Le modifiche recate dai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano alle operazioni effettuate dal 10 gennaio 2018"».

14.3

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il 31 luglio 2018» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2018».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo l, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "nel periodo indicato al comma 8," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,"»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 34,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 52,2 milioni di euro per l'anno 2020, in 38,8 milioni nel 2021, in 34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, e in 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 12024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, a 28 milioni di euro per l'anno 2020, a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, e 2 milioni di euro per l'anno 2024 mediante riduzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la missione "politiche economico finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica", programma "accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari";

e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo».

14.4

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 luglio 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga di cui al comma l, lettera *b),* si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo l, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

14.5

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree della Regione Abruzzo colpite dagli eventi sismici degli anni 2010 e 2017, le disposizioni del comma 3-*novies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano ai soggetti, anche privati, insistenti nell'aree individuate negli allegati 1), 2) e 2-*bis*), annessi al decreto 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificati dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, a condizione che l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, rilasciata entro i termini di vigenza del decreto legislativo medesimo, sia stata rinnovata e sia valida alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

14.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) *al comma l, le parole:* "derivanti dall'esercizio di impresa commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" *sono soppresse;*

2) *i primi due periodi del comma 3, sono sostituiti dal seguente periodo:* "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) *al comma 2, secondo periodo, le parole:* ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" *sono soppresse;*

2) *al comma 2, terzo periodo, le parole:* "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" *sono sostituite dalle seguenti:* "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" *è soppressa;*

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" *sono soppresse;*

e) all'articolo 116:

1) *al comma 2, le parole:* "del primo e terzo periodo" *sono soppresse;*

2) *al comma 2*-bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:* Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

4-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta

per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232» *aggiungere le seguenti:* «e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.7

GALIMBERTI

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. AI testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di impresa commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate In diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e perla differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-*bis*:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole; "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

4-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio d'imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che si trova capienza In essi.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232» *aggiungere le seguenti*; «e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.8

Giovanni MAURO

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di impresa commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sestituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-*bis*:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

4-*ter* In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232» *aggiungere le seguenti*: «e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

14.9

LAI, SANTINI

Precluso

Dopo il comma 4, apportate le seguenti modifiche:

1) *Nella rubrica, dopo le parole*: "legge 11 dicembre 2016, n. 232" *sono aggiunte le seguenti*: "nonché misure urgenti per ridurre i prezzi del *gas* nel Mezzogiorno".

2) Dopo il comma 4 e aggiunto il seguente:

«5. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. In attuazione dei comma 5, al fine di aumentare la liquidità del mercato del *gas* naturale e

ridurre i prezzi all'ingrosso del *gas* per i consumatori civili e industriali nel Mezzogiorno, accrescendo altresì la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, individua il soggetto regolato, di seguito indicato Gestore, responsabile dell'offerta di servizi integrati di trasporto dagli *hub* liquidi del nord Europa, in particolare attraverso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, fino al punto di scambio virtuale della rete di trasporto italiana, acquisendo a tal fine capacità di trasporto o diritti di utilizzo della medesima. L'offerta di servizi integrati di trasporto è effettuata a condizioni di mercato; a decorrere dal 2018, con data di avvio e durata stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Per tale servizio l'Autorità per l'energia elettrica, il *gas* e il servizio idrico, con proprio provvedimento, individua gli *hub*, i criteri, anche economici, sia di offerta dei servizi integrati, con l'obiettivo di promuovere l'uso efficiente e concorrenziale della capacità di trasporto acquisita, sia di acquisizione delle capacità di trasporto o dei diritti di loro utilizzo. La copertura degli oneri sostenuti dal Gestore, inclusa la remunerazione dei costi del servizio, è assicurata dalla stessa Autorità a valere sui corrispettivi variabili applicati ai punti di riconsegna della rete italiana. La stessa Autorità, anche in considerazione della misura di cui al presente comma, nell'ambito delle proprie competenze in materia di accesso alle infrastrutture ed in ambito tariffario, introduce la facoltà di rimodulazione, sia temporale che tra i diversi punti della rete di trasporto nazionale, delle capacità annuali contrattualizzate ai punti di compressione della rete di trasporto nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e promuove l'utilizzo efficiente delle infrastrutture di approvvigionamento di gas da stati non appartenenti all'Unione Europea, anche attraverso un aumento della quota parte dei corrispettivi applicati ai punti di riconsegna.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono definite le misure da adottare a carico dei soggetti importatori che detengono quote superiori al 20 per cento della capacità tecnica dei gasdotti esteri utilizzati per l'approvvigionamento di cui al comma 5-*bis* e che, non avendo ceduto al Gestore, ai sensi delle procedure avviate ai sensi del comma 5-*bis*, le capacità dagli stessi detenute, non le utilizzino pienamente senza adeguata giustificazione. Dette misure devono essere finalizzate a produrre sul mercato italiano effetti analoghi a quelli che le disposizioni del comma 5-*bis* ha l'obiettivo di realizzare.».

14.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo**,** inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per-il biennio 2018-2020, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca; sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il

contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2018-2020, si provvede mediante:

a) quanto a 120 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55 milioni di euro per l'anno 2018 e 46 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 47 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro ciascuno degli anni 2018 e 2019;

b) quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.

Conseguentemente, nel titolo; dopo le parole: «nel Mezzogiorno» *inserire le seguenti*: «ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese».

14.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, LIUZZI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 2018-2021, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato; in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della-cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relatrice addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della

medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: «nel Mezzogiorno» *inserire le seguenti:* «ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese».

14.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, LIUZZI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis.*

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti e locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma l nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.4

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis.*

(Modifiche al Credito d'imposta, investimenti Sisma Centro Italia)

1. L'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, è sostituito dal seguente:

"Art. 18-*quater*. - *(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia)*. - *1.* Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni-strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle

Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

14.0.5

FABBRI, AMATI, MORGONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche al Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia)

1. L'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, è sostituito dal seguente:

"Art. 18-*quater*. - *(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia)*. - *1.* Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

14.0.6

ZANONI, SANTINI, BROGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Istituzione del Fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione istituto con legge 16 aprile 1987 n. 183 ovvero dai piani operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo l, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della citata Cabina di Regia.

3. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.»

14.0.7

STEFANO, URAS, LIUZZI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»)

1. La dotazione del fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementata di 450 milioni di euro al fine di finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Al relativo onere si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto dei criteri di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

14.0.8

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 14-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. La dotazione del fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. l90 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementata di 450 milioni di euro al fine di finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre

2015 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istrutteria svolta incoerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014 n 190. Al relativo onere si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147 nel rispetto dei criteri di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

14.0.9

LAI, SANTINI, LIUZZI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni per potenziare l'offerta turistico-cultuale nel Mezzogiorno)

1. Al fine di potenziare l'offerta turistico culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e nei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali, ferroviari e marittimi. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; migliorandone la fruizione turistica. A tal fine, le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse, nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica.

2. Per sostenere la competitività del sistema turismo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i periodi di imposta 2018, 2019 e 2020, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 3, fino all'importo massimo complessivo di 10.000 euro nei suddetti periodi di imposta, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 6 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Il credito di imposta di cui al comma 2 è riconosciuto esclusivamente per spese relative alla predisposizione di impianti wi-fi ad accesso gratuito per la clientela, con velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabitfs in download, alla realizzazione di siti web ottimizzati per la prenotazione on-line, per l'interoperabilità con siti e portali di promozione e di prenotazione turistica, pubblici e privati, e fruibili anche con il sistema mobile.

4. Gli esercizi di cui al comma 2 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *«de minimis»*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 10 gennaio 2019.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 6, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta. L'incentivo fiscale di cui al comma 2 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 6, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascune dei periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, dicui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30».

14.0.10

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, LIUZZI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

a) In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività-sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree lndustriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favoriita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

b) Per le finalità di cui al precedente punto *a)*, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) -compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

c) RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

d) Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti *a); b)* e *c),* è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017 -2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciale», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia. e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

14.0.11

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire ii seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Riconversione dei beni patrimoniali e demaniali sardi dismessi nella regione Sardegna)

1.Nel quadro della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, articolo 14, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stipulata, un'intesa Stato-Regione Sarda finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa. Tale patrimonio è utilizzato a fini culturali, economico-produttivi e sociali, tramite progetti realizzati di norma dagli enti locali e in

cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati.

2. Lo Stato in attuazione della predetta intesa provvede:

1. Al trasferimento al patrimonio del Comune di Cagliari dell'ex Casa Circondariale di Buoncammino;

2. Alla razionalizzazione e riduzione progressiva delle servitù militari nel territorio sardo;

3. Alla promozione e realizzazione di applicazioni innovative ed ecosostenibili nell'ambito delle attività delle Forze Armate e dei programmi di competenza del Ministero della Difesa. Per le finalità della seguente norma è destinato un contributo annuo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. All'onere derivante dal comma l, nel limite di 2 milioni di euro milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

14.0.12

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 104 della Legge 28 dicembre 2015, n 208, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "II credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917, e successive modificazioni."».

14.0.13

VACCARI, BROGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Proroga dell'utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per le strette finalità connesse alla gestiene dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della consegnente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-*bis*, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 201, n. 135».

15.1

BRUNI, ZIZZA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 1 dopo la parola: «Sicilia» aggiungere le seguenti: «nonché le zone terremotate di Lazio, Umbria e Marche».

15.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole da:* «le Prefetture» *fino a:* «affidati.» *con le seguenti:* «Invitalia, in base al Programma definito dal CIPE di cui al comma successivo e a richiesta dei Comuni e delle Città metropolitane, fornisce agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, anche nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati».

2) *dopo il comma, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario al fine di migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, di sostenere nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, della diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché della creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

1-*ter*. Il Programma è effettuato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti, senza alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica.»;

b) *al comma 3 inserire infine le seguenti parole:* «e di informativa presso le Commissioni competenti delle Camere».

15.5

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «le Prefetture - Uffici territoriali di Governo,» aggiungere le seguenti: «avvalendosi dell'apporto dell'Agenzia INVITALIA, con la quale stipulano apposite convenzioni,».

15.6

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un "Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno", sui temi strategici dello sviluppo locale, della centralizzazione degli acquisti, dell'implementazione di piattaforme informatiche per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, di sistemi di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, nonché di sistemi di finanziamento dei progetti di investimento. I contenuti del Piano e le relative modalità attuative verranno approvati con un Accordo in Conferenza Stato Città e Autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Per la realizzazione del suddetto Piano, il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il Piano è finanziato nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché del Programma operativo *Governance* e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «della sperimentazione» *con le seguenti:* «dell'Accordo di cui al comma 2».

15.7

STEFANO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un "Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno", sui temi strategici dello sviluppo locale, della centralizzazione degli acquisti, dell'implementazione di piattaforme informatiche per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, di sistemi di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, nonché di sistemi di finanziamento dei progetti di investimento. I contenuti del Piano e le relative modalità attuative verranno approvati con un Accordo in Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Per la realizzazione del suddetto Piano, il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il Piano è finanziato nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché del Programma operativo *Governance* e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «della sperimentazione» *con le seguenti:* «dell'Accordo di cui al comma 2».

15.8

SANTINI, BROGLIA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, commi 85, lettera d), e 88,», aggiungere le seguenti: «e all'articolo 1, comma 44, lettera c),».

15.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» inserire le seguenti: «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.10

Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» inserire le seguenti: «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.11

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» inserire le seguenti: «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» inserire le seguenti:

«d'intesa con province e Città Metropolitane e».

15.13

STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate» inserire le seguenti: «d'intesa con Province e Città Metropolitane e».

15.14

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di realizzare azioni di accompagnamento e di-assistenza tecnica, nei piccoli e medi Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, possono essere realizzati progetti specifici di formazione e di assistenza tecnica, con il coinvolgimento dell'Agenzia INVITALIA, per l'utilizzo delle risorse di Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e per la conoscenza delle procedure del codice degli appalti. Nei piccole e medi Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, in deroga alle norme sulle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, possono essere autorizzate assunzioni di personale qualificato nella gestione dei fondi comunitari. Tali procedure sono finanziate nell'ambito delle risorse del programma Operativo Nazionale *Governance* e Capacità Istituzionale 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare *Governance* e Capacità istituzionale 2014-2020, approvato con Delibera CIPE n. 47 del 10 Agosto 2016».

15.15

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Nelle regioni di cui al comma 1, le province di cui ai commi da 51 a 53 della legge 7 aprile 2014, n. 56, quali enti con funzioni di area vasta, sono soppresse. Nelle medesime regioni le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, 1 subentrano in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle province.

2-*ter*. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis* sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'amministrazione dell'interno per assicurare il funzionamento delle attività di cui al presente articolo».

15.16

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il supporto tecnico e amministrativo di cui al comma 1 può essere disposto dal Prefetto, anche su istanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in relazione a specifici procedimenti o provvedimenti amministrativi di competenza degli enti locali del territorio di riferimento».

15.17

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

15.18

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «A conclusione di tale periodo» con le seguenti: «Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto».

15.19

SANTINI, BROGLIA, ZANONI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni ed delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione; anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito accordo con ANCI.

3-*ter*. Il Programma di cui al comma 3-*bis* sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi; nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.20

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni ed delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter*. Il Programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.».

15.21

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita 1'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città-Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle regioni di cui al comma 1. Il programma è effettuato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica ed è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito accordo con ANCI.

3-*ter*. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.22

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle regioni di cui al comma 1. Il programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter*. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.23

Giovanni MAURO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle regioni di cui al comma 1. Il programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter*. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.24

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su preposta del Ministro per la coesione territoriale ed i1 Mezzogiorno, d'intesa con il

Ministro dell'interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), un programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei comuni e delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il programma è effettuato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica ed è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter*. Il programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un portale nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

3-*quater*. Il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno, presenta al Parlamento, entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sperimentazione, una relazione che indichi gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi del comma 3 del presente articolo».

15.700

PERRONE

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3.-*bis*. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni ed delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-*ter*. Il Programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

15.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

15.26

LAI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: "purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'Ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva"».

15.27

LAI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«All'articolo 7-*bis* della legge 6 agosto 2015, n. 125, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "la disposizione di cui sopra non pone vincoli agli enti locali rispetto alla sua validità temporale e si intende applicata anche al periodo intercorrente tra l'anno 2010 e l'anno 2015"».

15.28

SANTINI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».

15.29

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

15.30

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, PEGORER

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le parole da: "non escluse" fino a: "n. 190"».

15.31

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno, presenta al Parlamento, entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sperimentazione, una relazione che indichi gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi del comma precedente».

15.701

PERRONE

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. «L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nei limiti posti dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

G15.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la situazione ormai emergenziale di molte province, non consente la chiusura dei bilanci di previsione, bloccando di fatto l'erogazione di tutti quei contributi statali per le fruizioni fondamentali che nelle ultime manovre finanziarie sono state stanziate per compensare l'incasso, da parte dello Stato, dei tributi propri provinciali;

essendo venuta meno l'autonomia tributaria delle province ed essendo si innescato un processo che vede gli enti dipendere dall'erogazione dei fondi statali;

impegna il Governo a:

prevedere la possibilità di sospendere, per l'anno 2017 il blocco all'erogazione, da parte del Ministero dell'Interno, dei trasferimenti erariali a qualunque titolo.

G15.101

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno e spesso la loro attuazione ha un iter burocratico complesso;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di valorizzare il ruolo dell'Organismo strutturale per gli interventi europei previsto dalla legge n. 208 del 2015, con lo scopo di ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse.

G15.102

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

premesso che:

la legge 56 del 2014, tra le funzioni fondamentali delle Province, prevede all'articolo 1 comma 82, lettera *d)*, la «raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali»;

impegna il Governo a:

prevedere la possibilità di riconsiderare la suddetta norma inerente alla «raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali» con la previsione di concedere un momento di concertazione e condivisione con Province e Città Metropolitane.

G15.103

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

i divieti che interessano le forme flessibili di lavoro rappresentano una iniqua e illegittima disparità tra enti locali costituzionalmente equiparati, ma soprattutto stanno pregiudicando la capacità organizzativa e amministrativa degli enti;

impegna il Governo,

a prevedere la possibilità di ripristinare le ordinarie procedure di autonoma: determinazione delle province in ordine ad effettuazione di spese di personale entro i limiti della propria dotazione organica come ridefinita ai sensi della legge n. 56.

G15.104

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le risorse individuate dal decreto-legge n. 50 del 2017, appena convertito, non risultano sufficienti a garantire il conseguimento degli equilibri di parte corrente di tutte le Province delle Regioni a Statuto ordinario;

occorre uno stanziamento ulteriore per l'anno in corso, la cui copertura potrebbe rinvenirsi a valere sul fondo per gli interventi strutturali (c.d. «fondo fispe») per l'anno in corso;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità in un diverso quadro normativo, di incrementare il contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province per gli anni 2017, 2018 e 2019 alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017.

G15.105

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha previsto l'incentivazione economica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno, sia in materia di opere che di forniture e servizi;

si tratta di una disciplina che riprende, con alcune importanti innovazioni, quanto già disposto in materia di incentivi per la progettazione interna dall'articolo 93, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

rispetto a tale previgente disciplina si era consolidato l'orientamento di giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011) per cui detti incentivi non soggiacessero alle misure di contenimento complessivo dei trattamenti economici accessori (in particolare articolo 9, comma 2-bis, decreto-legge n. 78 del 2010; poi articolo 1, comma 236, legge n. 208 del 2015, in fine articolo 23, comma 2, decreto legislativo n. 75 del 2017);

a fronte del disposto del comma 236 citato, che a decorrere nel 2016 ha congelato in ciascuna amministrazione i trattamenti economici complessivi alla consistenza del 2015, con l'ulteriore obbligo di ridurre tale consistenza in proporzione al personale cessato, appare evidente come la nuova disposizione sugli incentivi tecnici, entrata in vigore proprio nell'anno 2016, sarebbe di fatto inapplicabile, ove tali incentivi non venissero esclusi, come era in precedenza rispetto agli incentivi per la progettazione interna, dal tetto ai trattamenti accessori;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di considerare la continuità dell'erogazione di incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dal personale interno.

G15.106

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione di conversione del decreto-legge Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le Città metropolitane hanno affrontato nel biennio 2015-2016 il complesso processo di

riduzione degli e di ristrutturazione organizzativa in attuazione della legge n. 190 del 2014. Di conseguenza nel periodo indicato non è stato possibile procedere'ad assunzioni di personale, protraendosi di fatto un blocco già imposto alle Province dal 2012 (decreto-legge n. 90 del 2012);

tale situazione ha determinato una forte contrazione degli organici e anche l'impossibilità di procedere alla sostituzione di figure professionali fondamentali ed infungibili;

a decorrere dal 2017 le Città Metropolitane superano formalmente il regime di blocco assunzionale e devono dare piena attuazione alla legge n. 56 del 2014;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità, in diversa sede normativa, riconsiderare il piano di assunzioni di personale, dirigenziale e non, nei limiti di spesa imposti, per le Città metropolitane.

G15.107

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale stabilisce che questa sia imputata in base ad una percentuale della spesa del personale cessato, a qualsiasi titolo,

nell'anno precedente;

il meccanismo può determinare discontinuità nella copertura degli organici, e difficoltà soprattutto per le posizioni apicali nei comuni medio piccoli. Accade che il ragioniere o il tecnico comunale che devono essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età ad inizio anno possono essere sostituiti stabilmente solo nell'anno successivo, credito, medio tempore, situazioni di difficoltà organizzativa ed esigenze sostitutive temporanee da soddisfare con contratti di lavoro a tempo determinato o altre soluzioni precarie;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di consentire, nel rispetto degli strumenti di programmazione sia organizzativa che economico-finanziaria, la facoltà di utilizzo tempestivo della capacità assunzionale, in modo da poter sopperire stabilmente ed efficacemente alle esigenze sostitutive.

G15.108

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

i Comuni di minore dimensione demografica, sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici che negli anni 2015 e 2016 la legge di stabilità 2015 ha disposto un blocco totale delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di fronteggiare l'esigenza, specifica nel comuni di minore dimensione demografica, di ampliamento della percentuale di *turn-over*.

G15.109

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

in relazione alle disposizioni relative al Sistema nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma AS 2860 nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti;

in considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dai Comuni minori negli adempimenti contabili e comunicativi in carenza di personale e competenze adeguate;

impegna il Governo a,

prevedere la possibilità di considerare la sospensione delle suddette sanzioni.

G15.110

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 1017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

cassa Depositi e Prestiti ha messo in campo strumenti nel settore della progettazione degli interventi co-finanziati da fondi strutturali e dal Fondo sviluppo e coesione, ma ad oggi non si registrano significativi avanzamenti;

per i Comuni persiste il grave problema di approvvigionarsi di risorse per progetti d'investimento territoriali;

impegna il Governo a,

valutare la possibilità di istituire un fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati a sostegno della progettazione degli interventi co-finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo sviluppo e coesione.

G15.111

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione contribuisce ad accelerare la realizzazione degli interventi e qualificare la spesa pubblica;

impegna il Governo a,

valutare la possibilità di un apposito Programma per migliorare la capacità amministrativa e rafforzare l'azione amministrativa nelle zone del Mezzogiorno.

G15.112

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

le manovre di finanza pubblica e l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge n. 243 del 2012 impediscono alle regioni di dare piena attuazione alle intese mettendo a disposizione ulteriori spazi finanziari per gli enti locali soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno ove gli equilibri di pareggio impediscono la spesa di grosse somme di avanzo vincolato soprattutto dei

fondi strutturali e comunitari per il cui utilizzo occorre dedicare ogni entrata autonoma;

al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di sviluppare concreti stimoli all'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno, prevedendo la possibilità di sbloccare spazi finanziari a favore degli EE.LL.

G15.113

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che« Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'l1 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno». Il comma 2 stabilisce che «in caso di mancata intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il Trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali»;

la sentenza della Corte Costituzionale 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali (articolo 1, comma 97, lettera *b)*, della legge n. 56 del 2014);

impegna il Governo a,

valutare la possibilità di prendere in considerazione che l'applicazione della norma sia subordinata agli adempimenti da parte dello Stato della sentenza 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati «agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali» (articolo 1, comma 97, lettera *b)*, della legge n. 56 del 2014).

G15.114

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo. 39 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (cosiddetta manovra correttiva), prevede il trasferimento, per il quadriennio 2017-2020, del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale alle Regioni, mediante intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a condizione che entro il 30 giugno di ogni anno abbiano provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province e città metropolitane;

l'applicazione della norma dovrebbe essere subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati «agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali» (articolo 1, comma 97, lettera *h)*, della legge n. 56 del 2014);

se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso decreto-legge e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle regioni per il TPL;

la norma si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20 per cento e, per di più, è applicabile solo per il 2017 e il 2018, in quanto nel 2019 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 68 del 2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti alle regioni e la sostituzione con compartecipazioni erariali;

la norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il governo non ha accolto, l'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. G/2853/65/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare tempestivamente ulteriori iniziative legislative al di fine di subordinare, per le annualità 2017 e 2018, l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.

G15.115

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura- ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto'nei territori dei piccoli comuni e l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale; dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

il maggiore problema scaturente dalla disciplina delle locazioni non abitative consiste nell'obbligo di stipulare contratti di durate inderogabilmente stabilite in periodi lunghissimi, nel corso dei quali il canone di locazione deve per legge rimanere immutato (salvo l'aggiornamento istat). Per le attività commerciali si tratta di 12 anni;

l'ingessatura delle locazioni è data da tale lunga durata imposta dalla normativa vigente, ma nella situazione attuale le attività piccolo-imprenditoriali non son in grado di corrispondere ai locatori canoni rapportati alle imposte ed alla lunga durata;

allo stesso tempo, per i locatori, è impossibile accedere a canoni ridotti rispetto a quelli reputati di mercato in una situazione normale, cosa alla quale invece accederebbero se le norme dessero loro la possibilità di concordare contratti di più breve durata;

impegna il Governo,

anche al fine di contribuire al superamento dalla crisi del commercio, ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di prevedere che, in caso di apertura di nuove attività economiche per locali di minori dimensioni, ossia per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4 decreto legislativo n. 114 del 1998, che la locazione sia disciplinata dal codice civile, escludendo la disciplina delle locazioni non abitative che impone una durata del contratto troppo lunga.

G15.116

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 20 Il, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locale dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», prevede la possibilità per le Regioni di contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa»; le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte;

occorrerebbe facilitare l'affidamento dei servizi di tesoreria ed evitare un significativo spreco di risorse pubbliche,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere, fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo le modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che la misura delle provviste che anche sono tenute ad accantonare sia calcolata sulla base dell'anticipazione prevista del contratto di tesoreria.

G15.117

PUGLIA

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame reca disposizioni in materia di amministrazioni pubbliche;

considerato che:

il problema dei mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni colpisce spesso anche le aziende partecipate dalla stessa PA;

la attuale normativa in tema di documento di regolarità contributiva provoca spesso situazioni paradossali nelle quali per le aziende partecipate che non riescono a rispettare la regolarità contributiva a causa della difficoltà di incassare crediti da loro vantati nei confronti della pubblica amministrazione, in virtù del mancato ottenimento del DURC si vedono bloccati quegli stessi crediti;

le prime vittime di questa assurda situazione sono i lavoratori delle aziende le quali spesso a causa dei crediti bloccati non sono in grado di pagare loro le retribuzioni,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativo volti a prevedere la possibilità che qualora le aziende partecipate con capitale sociale in mano alla PA che superi il 90 per cento non abbiano ottenuto il documento di regolarità contributiva ciò non possa comportare per tali aziende il blocco dei crediti da esse vantati nei confronti di altre PA.

15.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto-ordinario che alla data del 30 giugno-2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge n. 50/17, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» *con le parole:* «è fissata a 7 per cento».

15.0.2

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinarie che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertite con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» *con le parole*: «è fissata al 7 per cento».

15.0.3

Giovanni MAURO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno

adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» *con le parole*: «è fissata a 7 per cento».

15.0.4

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato-lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per gli anni 2018 e successivi, è incrementato di 225 milioni ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «è fissata nel 6 per cento» *con le parole:* «è fissata nel 7 per cento».

15.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente perle-funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.6

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2011 non hanno adottato le schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.7

Giovanni MAURO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000; è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017;

2. AI riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali;

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, corvertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati-ai commi 1 e 3».

15.0.8

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-*bis*.

(Misure argenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 50/17, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è

ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, come asseverato dal Collegio dei revisori sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

3. Alle Province delle regioni a statuto ordinario il contributo di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è incrementato di 111 milioni per il 2018 e di 115 milioni per il 2019, ed è ripartito secondo i criteri ivi indicati.

4. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è conseguentemente ridotto per gli importi indicati ai commi 1 e 3».

15.0.10

Giovanni MAURO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.11

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni;

utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.13

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge3 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di

destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.15

Giovanni MAURO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.16

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.17

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.18

STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.19

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

15.0.20

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favare delle Province)

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al camma 420, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.21

Giovanni MAURO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 dei Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.22

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.23

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.24

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti in favare delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

15.0.26

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ORELLANA, BERGER

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Modifiche all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62)

1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma è sostituito dai seguente:

"La Commissione può svolgere attività conoscitiva, anche attraverso audizioni dì rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di

rappresentanti dei singoli enti territoriali".

15.0.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione *ex* legge n. 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo disviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia.

Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge«.

15.0.28

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. Al fine di favorire la ripresa economica e sociale e la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Agli interventi realizzati prima degli eventi sismici in parziale difformità dai permesso di costruire o in parziale difformità della segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applica l'articolo 34, comma 2, dello stesso decreto, pur in assenza della condizione prevista dal medesimo comma 2, qualora i soggetti interessati, individuato ai sensi dell'articolo 6, ne facciano richiesta, anche contestualmente alla domanda di contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.

3-*ter*. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatori a resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano con riferimento a tutti gli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che

si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016".

b) all'articolo 11, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

1) aumento della popolazione insediabile, calcolata in base alla volumetria degli edifici esistenti alla data degli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile;

2) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

3) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza;

c) all'articolo 11, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi strumenti attuativi costituiscono, altresì, quanto al territorio in essi ricompreso, piani o regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), eventualmente interessate, a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante dell'Ente Parco o di altra area naturale protetta territorialmente competente in seno alla Conferenza permanente".

d) all'articolo 14, comma 1, dopo lo lettera *a-bis)* è inserita lo seguente:

"*a-ter)* degli immobili di proprietà pubblica ad uso abitativo, agibili e realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996 o ai decreti ministeriali successivamente adottati in materia, che necessitano di interventi di adeguamento di pronta e immediata realizzazione per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 in alternativa alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza e al contributo per l'autonoma sistemazione".

e) all'articolo 16, comma li dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta".

f) all'articolo 50, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo dopo le parole: "trattamento economico", ovunque presenti, è inserita la parola: "accessorio";

2) dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidente del Consiglio dei Ministri".

g) all'articolo 50, comma 3-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: "viene" sono inserite le parole: "anticipato dalle amministrazioni di provenienza e»;

2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "alle amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per i personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinari o provvede al rimborso delle sole somme eccedenti importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza";

3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario";

h) all'articolo 50, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *b)* le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";

2) alla lettera *c)* le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;

3) dopo la lettera *c)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

i) all'articolo 50, comma 7-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere *a)*, *b)* e *c)*,";

2) dopo le parole: "articolo 3" sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, quarto e sesto periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli dì contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

2. Al secondo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: "regioni" sono inserite le seguenti parole: "o da privati nel caso di donazioni o atti di liberalità finalizzati agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016".

3. L'indennità una *tantum* prevista dall'articolo 45, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, può essere erogata dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, anche per le sospensioni dell'attività economica effettuate nell'anno 2017 a causa degli eventi sismici avvenuti a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento all'ambito territoriale previsto dall'articolo comma 1 del predetto decreto-legge n.189 del 2016, qualora siano ancora disponibili le risorse concesse con la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria».

15.0.30

PEZZOPANE

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Disapplicazione sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 1, comma 462-*ter*, della legge Il dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "nei confronti" sono inserite le seguenti parole: "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto legge 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "6 per cento", sono sostituite dalle seguenti parole: "7 per cento"».

15.0.31

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Turn over nei piccoli comuni)

1. Al decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000", sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

15.0.32

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Interpretazione autentica dall'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertilo dalla legge 30 luglio 2010 n. 122)

1. La locuzione "lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito alle amministrazioni pubbliche", contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

15.0.33

LAI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis.*

1. Il Comitato di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n.166 convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1982, n. 246 provvede altresì alla determinazione della quota parte delle risorse da destinare alla gestione, secondo la normativa vigente, dei contenziosi relativi agli interventi inseriti nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria nei limiti delle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. l66.

2. È a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei contenziosi di cui al comma 1 ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi».

15.0.34

LAI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

*(*Turn over *nei piccoli comuni)*

1. All'articolo 22, comma 2, secondo periodo del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "tra 1.000 e 3.000", sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

15.0.35

SANTINI, BROGLIA, ZANONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo Il del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titoli di sanzione».

15.0.36

PEZZOPANE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Fermo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, le successioni ereditarie delle persone decedute, a causa degli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, di registro, nonché da ogni altra tassa o diritto comunque denominato. Non si procede alla ripetizione di quanto già versato in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto legge.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 3 milioni di euro per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.37

LAI, ANGIONI, CUCCA

Precluso

Dopo, l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. Nel caso di dismissione o trasferimento di immobili pubblici anche a seguito di successione nella titolarità dei beni demaniali e patrimoniali, in favore delle Regioni o dei Comuni, è applicabile l'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e non si applicano le condizioni di nullità di cui al secondo comma dell'articolo 40 della stessa legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269. In assenza di idoneo e sufficiente stato di consistenza la domanda di cui al succitato articolo 31 può essere presentata all'accertamento delle condizioni di fatto e di diritto degli immobili effettuato dall'ente subentrato nella titolarità, anche nell'ipotesi in cui il subentro sia intervenuto in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Le domande sono presentate ai sensi delle leggi vigenti all'epoca di ultimazione dei lavori».

15.0.38

MORGONI, AMATI, FABBRI, VERDUCCI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. L'articolo 18-*bis*, comma 1, lettera al, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, che quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*».

15.0.39

MORGONI, AMATI, FABBRI, VERDUCCI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2017"».

15.0.40

PUGLISI, Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure urgenti per garantire la regolarità delle attività scolastiche nelle aree terremotate)

1. Al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2017-2018 nelle zone interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno scolastico 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018";

b) al comma 2, le parole: "euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5 milioni nell'anno 2016, euro 10,5 milioni nell'anno 2017 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2018";

c) al comma 5, lettera *a)*, le parole: "5 milioni nel 2016" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni nel 2016 ed euro 4,5 milioni nel 2018";

d) al comma 5 lettera *b)*, le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10,5 milioni";

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, lettera *a)* è incrementata di euro 4,5 milioni per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5, lettera *b)*".

2. L'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che le *necessità aggiuntive* ivi previste si riferiscono sia a quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 18-*bis*, comma 1, sia a quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*"».

15.0.41

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "A decorrere dal medesimo anno 2014, la detrazione dell'imposta lorda di cui al comma 2 spetta anche per le erogazioni in denaro, diverse dai contributi associativi, effettuate da un soggetto che ricopre una carica pubblica in conformità alle previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4";

b) nel comma 2, le parole: "delle erogazioni liberali" sono sostituite dalle seguenti: "delle erogazioni".

2. Il secondo periodo del comma 4-*bis* dell'articolo 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si interpreta nel senso che la detrazione compete a prescindere dal carattere di liberalità dell'erogazione».

15.0.42

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Fondo di Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale)

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato "Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale".

2. Entro il mese di maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma».

15.0.43

BARANI, LANGELLA, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

Gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno entro il 31 dicembre 2017, alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, devono destinare prioritariamente gli importi derivanti dalla medesima alienazione all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

15.0.44

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al comma 2, dopo le parole: "della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate", inserire le seguenti: "d'intesa con Province e Città Metropolitane e"».

15.0.700

PERRONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Ulteriori norme in materia di personale degli enti locali)

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di molo programmate e maturate nell'anno di riferimento.

2. Al decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"».

16.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta», con le seguenti: «, in particolare periferiche, dei comuni del territorio nazionale».

16.3

Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Manfredonia in Provincia di Foggia», aggiungere le seguenti: «Pozzallo in Provincia di Ragusa,».

16.4

MIRABELLI

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «una massiva concentrazione di cittadini stranieri», aggiungere le seguenti: «regolari e non regolari»;

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo:* «Per i cittadini stranieri non regolari il piano può prevedere, anche attraverso risorse del Programma Operativo Nazionale, un censimento degli stranieri non regolari e successivi interventi di graduale emersione ed inserimenti in altre realtà locali nei limiti stabiliti dalle attuali norme in vigore»;

b) *Al comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente:* «*3.* Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è attribuito un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 ai comuni di cui al comma 1 da riparatrice secondo parametri demografici e territoriali stabiliti da successivo decreto del ministero dell'interno».

c) *Al comma 4:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «150 milioni di euro»*, con le seguenti:* «120 milioni di euro»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «150 milioni di euro»*, con le seguenti:* «120 milioni di euro»;

3) all'ultimo periodo sostituire le parole: «presente comma», con le seguenti: «presente articolo».

16.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «prefetti, anche in quiescenza» con le seguenti: «sindaci in carica».

16.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «anche al fine di» sostituire le parole da: «favorire» a «minori» con le seguenti: «individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, onde garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

16.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «anche al fine di» sostituire le parole da: «favorire» a «minori» con le seguenti: «garantire lo sgombero degli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica».

16.8

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «anche al fine di» sostituire le parole da: «favorire» a «minori» con le seguenti: «attuare progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine».

16.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Per l'attivazione dei commi 1 e 2 è autorizzato, per il triennio 2017-2019, uno stanziamento annuo pari a 30 milioni di euro, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee. Agli oneri recati dal presente comma, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3-*bis*.

3-*bis*. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

16.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 1.000 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 700 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monito raggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, mediante quota parte del gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 5-*bis*»;

e, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.", sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nel 7 per cento

dell'ammontare delle somme giocate"».

16.11

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.12

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti» con le seguenti: «che accolgono migranti».

16.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» con le seguenti: «, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

16.17

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere la parola: «2017».

16.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1. *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, alla fine aggiungere: ", di 400 milioni di euro nell'anno 2017 e di 800 milioni di euro nell'anno 2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definite con il decreto di cui al comma 4"»;

2. *Al comma5, sostituire le parole:* «i comuni di cui al comma 4», *con le seguenti:* «tutti i comuni di cui ai commi 4 e 4-*bis* che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri» e dopo le parole: «nei rispettivi bilanci», *aggiungere le seguenti:* «inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

3. dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, le parole: "83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "pari al 6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 8 per cento".

5-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

16.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1. *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, alla fine aggiungere: ", di 400 milioni di euro nell'anno 2017 e di 800 milioni di euro nell'anno2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definite con il decreto di cui al comma 4"»;

2. *Al comma 5, sostituire le parole:* «i comuni di cui al comma 4», *con le seguenti:* «tutti i comuni di cui ai commi 4 e 4-*bis* che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri» *e dopo le parole:* «nei rispettivi bilanci», *aggiungere le seguenti:* «inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

3. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017, e 800 milioni per l'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

16.20

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il comma 5 è soppresso.

16.21

SANTINI, BROGLIA

Precluso

Al comma 5 dopo le parole: «Negli anni 2018 e 2019, i comuni», inserire le seguenti: «percettori del contributo».

16.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «i comuni di cui al comma 4» con le seguenti: «tutti i comuni che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri», e dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «inclusa una quota parte delle risorse; stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

16.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «nel rispettivi bilanci», aggiungere le seguenti: «inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,».

G16.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno» che all'articolo 16, comma 1, prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani di intervento volti a risanare situazioni «di particolare degrado», in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di «cittadini stranieri»;

rilevato che tra le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari, specificate al successivo comma 2 dell'articolo 16, vi è «anche» la graduale integrazione dei «cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati», dizione quest'ultima, oltre che al quanto generica riguardo allo status giuridico dei beneficiari degli interventi, differente rispetto a quella del precedente comma;

preso atto che, conseguentemente all'aumento degli arrivi sulle coste italiane del Mezzogiorno di cittadini stranieri e alla situazione del sistema di accoglienza ormai al collasso, alla luce dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 46 del 2017, le situazioni di degrado sono sempre più diffuse e caratterizzate da emergenzialità, tanto che recentemente è stata approvata anche la legge 96 del 2017, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

impegna il Governo:

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 16 gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente; nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe.

G16.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno» che all'articolo 16, commi 4 e 5, prevede una forma di premialità per gli enti locali impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti;

rilevato, in particolare, che il comma 4 dispone la destinazione di ulteriori 150 mila euro al Fondo di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, quale contributo economico dello Stato a favore degli enti locali che prestano accoglienza fino ad esaurimento dello stanziamento, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2015);

preso atto che attualmente nei Centri di Permanenza per i Rimpatri risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari in attesa di rimpatrio, mentre, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero

dell'Interno, degli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 1º gennaio 2017 al 15 giugno 2017 risultano 10.969 quelli non rimpatriati,

impegna il Governo:

a destinare adeguate risorse al Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni al fine di procedere all'effettivo allontanamento e rimpatrio degli stranieri irregolari e clandestini.

G16.102

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno» che all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani d'intervento volti a risanare situazioni «di particolare degrado», in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di cittadini stranieri»;

rilevato che la norma non specifica lo status giuridico dei cittadini stranieri, di cui viene indicata una «massiva» concentrazione nelle aree individuate al comma 1, ove si registrano «situazioni di particolare degrado», né individua precisamente tutte le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari se non la graduale integrazione dei «cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati»;

preso atto che, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 1º gennaio 2017 al 15 giugno 2017 sono stati 21.436, di cui solo 10.467, comprensivi dei 6.882 respinti alla frontiera, risulterebbero rimpatriati;

preso atto infine dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 461 del 2017, ove risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari e in attesa di rimpatrio,

impegna il Governo:

ad adottare, anche nell'ambito dei piani di intervento adottati dai commissari straordinari, le più opportune e tempestive iniziative al fine di individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, e di garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

16.0.1

MORONESE, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, LEZZI, CASTALDI, MARTELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

«1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo-è sostituito dal seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.»;

b) al quarto periodo, le parole: "15 ottobre 2014", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre

2015";

c) il quinto periodo è sostituito con i seguenti: "Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle Finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari Regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2016».

16.0.2 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, AUGELLO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018 e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato ulteriormente di 3 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, di 1 milione di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018, a 1 milione di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.3

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2 comma 244 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, di 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2012 n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il ministero dell'interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018, a 4 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.4

DEL BARBA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Misure per turismo e sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali si dispone la realizzazione di un sistema automatico prototipale per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane. A tale scopo viene utilizzato il sistema già realizzato denominata Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN). Al fine di coprire il relativo investimento, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il MIT, sentito il Ministero dell'Interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il

2018 e a 4 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.5

SANTINI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Misure per il terrorismo e la sicurezza)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici derivante alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali, si dispone la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane utilizzando la Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN).

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'Interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo del fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente programma, pari a 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.6

MARGIOTTA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Misure per il monitoraggio del rischio sismico nel mezzogiorno)

Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità del monitoraggio del rischio sismico nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna è autorizzata la spesa aggiuntiva di 2,5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 26 febbraio 2010; n 26. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali", della *missione* "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze; a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo" di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni».

16.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione *ex* legge 16 aprile 1987, n. 187, ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

16.0.8

Giovanni MAURO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali)

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione *ex* legge 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'al cui al comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo perla progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia.

Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

16.0.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»)

1. Il fondo istituito dal comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria

svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge citata legge 190 del 2104.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.10

ZANONI, SANTINI, BROGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento del Fonde per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo di cui al comma 434 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della citata legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione o del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge, 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.11

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale perla riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilità dal medesimo comma 6».

16.0.12

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«16-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 di cembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 123 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse

stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.13

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6».

16.0.14

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati, sull'intero territorio nazionale, dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.15

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e a gli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, e incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, nel rispetto

della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Autorità di gestione ,del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.16

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1.Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto dei programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero dell'interno, sentite le regioni interessate e l'ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale e attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monito raggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il

citato Programma supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.17

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domicili ari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.

6. Nell'ambito dello stesso programma di cui al comma 1 è attivato, secondo modalità da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto pilota nei Comuni della regione Lombardia, in cui sono già esistenti sperimentazioni innovative di interscambio intergenerazionale, avviando un programma di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non autosufficienti e le scuole dell'infanzia. A tale finalità, per ciascuno degli anni 2017-2020, sono destinati 10 milioni di euro a valere sulla quota parte destinata alle Regioni del Nord del mondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.18

STEFANO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. l6-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti cd. PAC)

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera ClPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2050 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro nell'anno 2017.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.19

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«16-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosuficienti", istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Progrmma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti cd. PAC)

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro nell'anno 2017.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti Il istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».

16.0.21

MATTEOLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dai seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)* del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né-rimborsi spese. All'attuazione di quanto disposto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.22

DEL BARBA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-*bis,* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; è sostituito dal seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 132 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dai seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, i1Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. AI tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno

quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.23

Stefano ESPOSITO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n, 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio, 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:

2-*bis*. All'articolo l, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dai seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sano validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. AI tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo dì lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.24

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con m8dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, è sostituito dal seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: '31 dicembre 2017' sono sostituite dai seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici

interregionali dì competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo da lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in al meno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.25

ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BERGER

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"12. L'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: 2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza".

12-*bis*. Entro il 30 ottobre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e il funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.26

CARDINALI, PEZZOPANE, MATURANI, VERDUCCI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Ulteriori disposizione a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 8, camma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parale: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2018".

2. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sana appartate le seguenti modificazioni:

a) al camma 1, dopa la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* realizzazione degli interventi di consolidamento dei centri e nuclei interessati dagli

strumenti urbanistici attuativi ubicati in aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica, qualora ne venga riconosciuta la necessità e compatibilmente con i costi di disponibilità dei finanziamenti a tali assegnati.";

b) al comma 8, le parale: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sona sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 gennaio 2018".

3. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertita, can modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sona apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parale: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

b) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

c) dopo il comma 3-*sexies* è inserito il seguente:

"3-*septies*. Al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, sì provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto";

d) il comma 11 è soppresso.

4. All'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la riparazione il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;

a-bis) i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

5. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

(Centrali di committenza)

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di apposite centrali di committenza individuate presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

2. Nelle more dell'istituzione delle centrali di committenza regionali di cui al comma 1 e della loro qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituite dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi di cui al comma 1 ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere.

3. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i

rapporti tra ii soggetti attuatori e la predetta centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativitá, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto legge. Con ordinanza commissariale, adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, viene disciplinata l'entità e le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse necessarie.

6. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4, I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Alla concessione delle agevolazioni provvedono, ciascuno limitatamente ai territori di propri competenza, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di Commissari-straordinari del governo.

7. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13, è sostituito dal seguente "13. Ad esclusione degli interventiche sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, adottata d'intesa con il Commissario Straordinario, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012 del 2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002".

8. All'articolo 32, comma 1, dei decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "degli interventi di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di cui all'articolo 14".

9. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono soppresse;

b) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Fermo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

7-*ter*. Le esenzioni previste dal precedente comma 7-*bis* si applicano esclusivamente con riguardo alle successioni di persone che alla data degli eventi sismici:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili nei modi e nelle forme previste dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 del

presente decreto;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge n. 189 del 2016, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata".

7-*quater*. Le esenzioni previste dal comma 7-*bis* non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato a ricostruito, in tutto o in parte.

7-*quinquies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo relativamente alle successioni aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi 7-*bis* e 7-*ter* ed aperte in data anteriore all'entrata vigore della presente legge. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del precedente periodo non sono dovuti interessi.

10. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore";

b) al comma 3-*bis*:

1) le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità";

2) le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario";

c) al comma 7, lettera *b)*, le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle parole: "del 30 per cento", le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite delle parole: "del 20 per cento";

d) al comma 7, lettera *c)*, le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse;

e) al comma 7-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al predetto personale è altresì riconosciuta, nei limiti delle risorse di cui al quarto ed al sesto periodo del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

16.0.27

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Proroga dei termini per la richiesta di interventi di immediata esecuzione a favore delle popolazioni

colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici dell'2016 e 2017, all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni";

b) le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

16.0.28

VERDUCCI, PEZZOPANE, CIRINNA'

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Utilizzo avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "investimenti connessi alla ricostruzione/, sono inserite le seguenti: ", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", anche a valere sugli avanzi di amministrazione"».

16.0.29

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, i Comuni del territorio della regione Abruzzo interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 possono assumere con contratti a tempo determinato ulteriore unità di personale con professionalità di tipo tecnico-amministrativo per un periodo di due anni, esclusivamente al fine di sopperire alle esigenze degli uffici tecnici».

16.0.30

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Attività didattiche in zone colpite da eventi sismici)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, in considerazione del perdurare delle criticità generate dai recenti eventi sismici ed atmosferici, per l'anno scolastico 2017-2018 l'organico complessivo del personale docente della Regione Abruzzo è incrementato di n. 69 unità.

2. All'onere derivante dal comma precedente, pari ad euro 2.070.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015 n. 107».

16.0.31

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Mobilità docenti)

1. Al fine di favorire la mobilità dei docenti in tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per le procedure di mobilità riguardanti i tre anni scolastici successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa l'efficacia di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca può trasferire agli USR delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017-2018, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare di cattedra fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia, sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto e sui posti in deroga sul sostegno».

16.0.32

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3-*ter*. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di intervento sia strutturale che di manutenzione di cui al comma 3 necessario per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e spazi assegnati in uso e non concerne locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"».

16.0.33

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Dalla data di cui al comma 1, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a: carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "del Gruppo Equitalia di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "e delle attività di cui al comma 2-*bis*";

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis*";

d) dopo il comma 9-*bis*, inserire il seguente:

"9-*ter*. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-*bis*, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9"».

16.0.34

AMATI, FABBRI, MORGONI, VERDUCCI, VALENTINI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, al fine di favorire la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili pubblici e privati, nonché di garantire l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, ove necessario, previa modifica dello Statuto regionale, ampliare di una unità la composizione delle rispettive giunte regionali per un periodo massimo pari alla durata in carica di ciascuna giunta».

16.0.35

PEZZOPANE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il personale assunto dai Comuni del cratere ai sensi dell'articolo 67-*ter*, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, transita nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altra amministrazione con disponibilità di ruoli. Sulla base di intese sottoscritte tra gli enti interessati gli Uffici speciali e le organizzazioni sindacali di categoria, da perfezionare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata l'assegnazione temporanea di dette unità agli stessi Uffici speciali"».

16.0.36

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. In merito ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'articolo 67-*ter*, commi 3 e 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, per le pubbliche amministrazioni interessate, all'interruzione del rapporto di lavoro, anche per mobilità volontaria, consegue la riduzione delle risorse economiche trasferite unicamente se la nuova risorsa non venga acquisita mediante mobilità volontaria o attraverso lo scorrimento delle graduatorie Ripam. La dotazione organica prevista dall'articolo summenzionato resta invariata sino al termine della fase di ricostruzione».

16.0.37

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 462-*ter*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nei confronti" aggiungere le seguenti parole: "dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla

legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché"».

16.0.38

PADUA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni relative al rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa)

1. Al fine di porre termine ai contenziosi in materia in corso in materia di rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, inclusi i dipendenti delle amministrazioni statali che hanno subito ritenute alla fonte dirette, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,";

b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un 'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene automaticamente calcolato in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate";

c) il quarto periodo è soppresso».

16.0.39

SAGGESE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata a seguito del terremoto del 23 novembre 1980)

1. Al fine di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione avviata nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comunale agli altri enti locali dei medesimi territori, sono trasferite rispettivamente alle regioni Campania e Basilicata. A dette regioni sono altresì contestualmente trasferite le funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari delle contabilità speciali di cui al medesimo comma 1 provvedono al prescritto versamento, in un apposito capitolo del bilancio della rispettiva regione di tutte le giacenze depositate e non impegnate o prenotate nelle proprie scritture contabili alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Le regioni Campania e Basilicata trasferiscono, con propri provvedimenti, le somme di cui al comma 1 ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, i quali le utilizzano a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici. Le somme trasferite non sono computate ai fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le regioni Campania e Basilicata trasmettono al Governo un prospetto dettagliato di rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.40

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Allo scopo di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione del centro storico del Comune di Ariano Irpino l'importo di euro 3.985.382,91 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3547 del 20 novembre 2006 è rideterminato in euro 2.084.662,60 a decorrere dalla data di pubblicazione della detta ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

16.0.41

SANTINI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Disciplina locazione di immobili adibite ad esercizi di vicinato)

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile».

16.0.42

SANTINI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, la cedolare secca sostituisse anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proposte del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il

contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

16.0.43

SANTINI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività)

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catasta le C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 percento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

16.0.44

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Al fine ai permettere lo svolgimento delle attività di rifacimento delle Strade Provinciali 8 e 10 nel tratto di collegamento tra Penne e Farindola a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017 nel territorio della Regione Abruzzo è stanziata la somma di 1 milione di euro a favore della Provincia di Pescara».

16.0.45

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Per le istituzioni con sede nelle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2017. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 3 milioni di euro per il 2017. All'onere finanziario derivante dal

primo periodo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.46

SANTINI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "di cui al presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2017".

2. All'articolo 16, comma 1, alinea del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 come modificato dal comma 150, lettera *a)*, numero 2, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento del suo ammontare per i lavoratori, dieci per cento del suo ammontare per le lavoratrici e, per i lavoratori o le lavoratrici che trasferiscono la loro residenza e producono il loro reddito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, limitatamente al dieci per cento"».

16.0.47

SANTINI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

«1. Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso allo gennaio 2017"».

16.0.48

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 il credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 103 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotto nella misura del cinquanta per cento».

16.0.49

PEZZOPANE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Adeguamento dei termini per la richiesta di contributo)

1. All'articolo 8, comma 4; del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 luglio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

16.0.50

LAI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Le disposizioni dettate dagli articoli 85, 88, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1993, n. 317, non hanno rilevanza ai fini fiscali».

16.0.51
GUALDANI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Al comma 1-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "che hanno effettuato gli interventi" sono inserite le seguenti: ", ad istituti di credito e ad intermediari finanziari,";

b) sono soppresse le seguenti parole: "Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari"».

16.0.52
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto il seguente comma: "2-*bis*. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205"».

16.0.53
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Risorse integrative correnti per le Città-metropolitane)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti-modificazioni:

a) comma 1-*bis)* primo periodo, le parole: "12 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro";

b) la rubrica è sostituita con la seguente: "Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario";

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.54
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Assunzioni nelle Città Metropolitane)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*ter*. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei Comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri-per la-finanza pubblica».

16.0.55

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rievazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 Milioni di euro annui per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.56

SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata lo spesa di 700.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.57

SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Al fine di consentire io svolgimento, in particolare nelle regioni del mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata lo spesa di 700.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondere riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».

16.0.58

ORRU', FILIPPI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente: "91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società digestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte all'attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo1, lettera *a)*, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrutture in euro a 4.815.995,10 euro rimangono nelle disponibilità della società di gestione".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4.815.995,10 euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 5O, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le parole: "6,2 per cento"».

16.0.59

ORRU'

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Fermo restando quanto previsto dai Regolamento UE 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017, nonché dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 maggio 2015 e dal Decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 aprile 2017, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta provvedimento idoneo ad includere la Tonnara fissa dell'isola di Favignana nella ripartizione delle quote tonno assegnata all'Italia per l'anno 2017».

16.0.60

ORRU'

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Ai fini della ripartizione delle quote di tonno rosso per l'anno 2018, con apposito Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali si provvede ad includere nella ripartizione delle quote tonno previste per l'Italia la Tonnara fissa dell'isola di Favignana».

16.0.61

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 novembre 917, successive modificazioni è sostituito dal seguente: "1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere *a) b)* e *c)*:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti rappresentanti di commercio aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti rappresentanti di commercio all'interno delle società, ferma restando la deducibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera *b)* per gli automezzi eccedenti i limiti indicati e nei limiti posti dalla disciplina in materia di auto consumo *ex* articolo 2 comma 1 del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1972;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a)* numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui

all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato, Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 35.000,00 euro per le autovetture e gli autocaravan, 8.000,00 euro per i motocicli, 4.000,00 euro per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 7.000,00 euro per le autovetture e gli autocaravan, 1.500,00 euro per i motocicli, 800,00 euro per i ciclomotori.

Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici ed associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impianti verificatesi nell'anno precedente con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».

16.0.62

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Decontribuzione assunzioni vittime di violenza domestica)

1. Al fine di promuovere l'indipendenza economica e la reintegrazione sociale delle donne vittime di violenza domestica, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 10 gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, resonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3500 euro su base annua. Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne che, negli ultimi tre anni, siano state riconosciute vittime dei reati di cui agli articoli 572, 583, 583-*bis*, 609, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 612-*bis* del codice penale, a seguito di una sentenza di condanna penale passata in giudicato. Il medesimo sgravio contributivo è riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne, nel caso in cui i rispettivi figli minorenni o minori ad esse affidati legalmente siano stati riconosciuti vittime dei reati di cui al periodo precedente, a seguito di una sentenza di condanna penale passata in giudicato. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 11 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021. L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine Cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 11 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.63

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Una lavoratrice, dipendente di datori di lavoro pubblici o privati, che ha sporto querela o denuncia verso il coniuge o verso la persona con cui ha costituito un'unione civile o una convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016, per i reati di cui agli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583 (Circostanze aggravanti di lesioni gravi o gravissime), 583-*bis* (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609 (Perquisizione e ispezione personali arbitrarie), 609-*bis* (Violenza sessuale), 609-*ter* (Circostanze aggravanti della violenza sessuale), 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne), 612-*bis (Stalking)* del codice penale, perpetrati nei suoi confronti o verso i figli minorenni o in danno di minori legalmente affidati alle sue cure, ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi. Il permesso di cui al periodo precedente spetta a decorrere dal giorno successivo a quello in cui risulta essere stata sporta la querela o la denuncia e non è cumulabile con altre forme di astensione giustificata e retribuita dal lavoro, né con periodi di assenza per malattia. In caso di ritiro della querela o della denuncia o in caso di assoluzione dell'imputato per i delitti di cui al primo periodo, la lavoratrice che ha usufruito del permesso retribuito è tenuta al rimborso delle somme corrispondenti ai giorni goduti, secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero delle richieste pervenute e dei relativi oneri, inviando delle relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

16.0.64

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nei limiti posti dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

16.0.65

MICHELONI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani non più residenti all'estero, *ex* iscritti all'AIRE e loro eredi, e da *ex* lavoratori transfrontalieri, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolti e assoggettati a tassazione e contribuzione ad una cassa previdenziale nello stato di residenza estera, nonché le somme derivanti- dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE sono assoggettate all'aliquote del 3 per cento e alle medesime non si applicano le disposizioni in

materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

2. Le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia provenienti da risorse prodotte e documentate ai sensi del comma 1 da cittadini italiani non più residenti all'estero *ex* iscritti all'AIRE, e da *ex* lavoratori transfrontalieri non sono assoggettate alle disposizioni in materia dì collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, né alla tassazione in Italia qualora l'atto di donazione e l'atto dì eredità siano stati già assoggettati a tassazione nel Paese di residenza estero».

16.0.66

MICHELONI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione Europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.

2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1, le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate dì cui al comma 4.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento", con le parole: "6,5 per cento"».

16.0.67

CONTE, DALLA TOR

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 31 della legge 6 giugno 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

- la lettera *a)* è sostituita con la seguente: "*a)* il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, di imprese partecipanti ad una rete con o senza soggettività giuridica di cui siano parti le predette persone fisiche o giuridiche o enti privati, che lo esercitano o da loro acquistati, con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza risultino lavoratori dipendenti anche di imprese partecipanti ad una rete con o senza soggettività giuridica di cui siano parti le predette persone fisiche o giuridiche o enti privati,";

- alla lettera *c)*, dopo le parole: "enti privati o pubblici" sono inserite le seguenti: ", o ad imprese che siano parte di una rete di imprese, con o senza soggettività giuridica, a cui le stesse persone o enti privati partecipino,»".

16.0.68

CONTE, DALLA TOR

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al secondo capoverso, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o di una impresa partecipante alla rete della quale sia parte l'impresa avente in disponibilità il veicolo a motore".

- all'ottavo capoverso, dopo le parole: "Le imprese" sono aggiunte le seguenti: "e le reti di imprese"».

16.0.69

URAS, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-*bis.*

(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF)

1. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.

Art. 16-*ter.*

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l'adeguamento del sistemi di sicurezza ferroviari)

1. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si procede alla revoca immediata della concessione all'operatore ferroviario"».

16.0.70

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Norme transitorie per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali)

1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.

2. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole «30 giugno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2017"».

16.0.71

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Assunzione atleti disabili nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato altresì, per un contingente non superiore al 2 per cento dei posti messi a concorso, ad atleti disabili riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale è ammesso a partecipare il personale in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30

aprile 2002, n. 132.

3. Le modalità di espletamento del concorso previsto dal precedente comma, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni».

16.0.72

SANTINI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

1. All'Allegato 1, Parte III, alla Parte Quinta dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 252, il numero (7) Forni per lo produzione di vetro è sostituito dal seguente: "Per i metalli, in caso di forni di produzione di vetro rientranti nella categoria delle installazioni soggette al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, i relativi valori limite sono individuati sulla base delle pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione Europea che stabiliscono i livelli di emissione raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) settoriali"».

1.19

La Commissione

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o entro centoventi giorni se residenti all'estero».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni» *inserire le seguenti:* «, o entro centoventi giorni in casa di residenza all'estero,».

1.20 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «non risultino già» *inserire le seguenti:* «titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge o»;

dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis.* Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena della decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto».

1.25 (id. a 1.26 testo 2-1.27 testo 2-1.28 testo 2)

La Commissione

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.43 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro», con le seguenti: «50.000 euro».

1.54 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis.* Nel caso in cui i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, ai sensi del comma 7, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 17/2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

8-*ter.* All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'articolo 2135" sono aggiunte le seguenti: ", terzo comma,"».

1.58

La Commissione

Precluso

Al comma 9, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore», con le seguenti: «per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito».

1.60 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 10, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici.».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013» *con le seguenti:* «regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento UE n. 717/2014, della Commissione, del 27 giugno 2014,».

1.90

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis.* Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili».

1.94 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Nel sito *internet* di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale».

2.2000

La Commissione

Precluso

Al comma 3, capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi».

2.0.13 (testo 2 corretto)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo**,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus*)*

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonché i danni causati dal batterio della *Xylella Fastidiosa* al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della *Botrytis Cinerea* al settore vitivinicolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.7-3.12 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni».

3.18 (id. 3.19)

La Commissione

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro tre mesi» con le seguenti: «Entro sei mesi».

3.29

La Commissione

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione».

3.35 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 5, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Per i terreni di cui al comma 2, lettere a)e b), sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici».

3.4 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 7, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c).».

3.37 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previste dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto».

3.64 (id. a 3.65-3.66-3.67-3.68)

La Commissione

Precluso

Al comma 13, dopo la parola: «artigianali» inserire le seguenti: «o turistico-ricettive».

3.78 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 16, dopo le parole: «trasmettono alle regioni» inserire le seguenti: «, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3,».

3.80 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) dopo le parole: "aprile 2017" sono inserite le seguenti: "e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.";

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017"».

3.81

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli stessi terreni sono sottratti a tutti gli effetti dal regime dei terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853».

3.0.6 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Nel Capo I, dopo l'articolo**,** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

*(*Cluster *tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno)*

1. I *Cluster* tecnologici nazionali (CTN, quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra

le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.

2. Ciascun cm elabora un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi. All'interno del Piano di azione triennale è inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del Piano di azione. Il Piano di azione triennale è redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate periodicamente.

3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i CTN presentano il Piano di azione al Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione del Piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo Ministero l'aggiornamento annuale del Piano di azione unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare una adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo, nonché di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, le parole: "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cinque per cento".

4. All'esito della approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun CTN può essere disposta una assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al cinque per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta, superando la quota di finanziamento individuale a un dodicesimo.

5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Con riferimento ai quattro CTN di cui il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca n. 1610 del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

3.0.13

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo**,** inserire il seguente:

«Art. 3-*ter.*

(Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 44, comma 11-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: "sino al limite massimo di 12 mesi" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno di riferimento"».

4.7 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «collegata alla» con le seguenti: «sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della»;

al comma 3, sopprimere la parola: «relativi» *e dopo la parola:* «criteri» *inserire le seguenti:* «generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri»;

al comma 6, quarto periodo, dopo la parola: «Autorità» inserire le seguenti: «di sistema»;

al comma 7, lettera c), dopo la parola: «Autorità» inserire le seguenti: «di sistema»..

4.15 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 5», inserire le seguenti: «nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo» e sostituire la parola: «definite» con la seguente: «definiti».

4.11 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2».

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere la parola: «una»;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «La regione», inserire le seguenti: «, o le regioni nel caso di ZES interregionali,» e la parola: «formula» è sostituita dalla seguente: «formulano»;

al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «regione», *inserire le seguenti:* «o delle regioni nel caso di ZES interregionale,».

4.51 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 7, lettera a), dopo la parola: «garantiscano», inserire le seguenti: «l'insediamento e» e dopo la parola: «ZES» aggiungere le seguenti: «nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali».

5.13 (id. a 5.15)
La Commissione
Precluso
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sette anni».
G6.5 (già em. endamento 6.5)
RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO
Precluso
Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860);

premesso che:

l'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo (di seguito Patti);

considerato che:

il Governo a partire dal 2015 ha sottoscritto con le Regioni e le Città Metropolitane specifici Patti con cui le parti si impegnano ad attuare gli interventi strategici per lo sviluppo e la coesione territoriale definendo, tra l'altro, tempi certi per la loro realizzazione;

per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi, i Patti prevedono che «l'Autorità per la politica della coesione si impegna a rendere disponibile il supporto tecnico operativo di INVITALIA, anche in qualità di centrale e di committenza e per l'avvio dei nuovi progetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

il CIPE con le delibere 10 agosto 2016, n. 26/2016 e 1º dicembre 2016, n. 56/2016 ha assegnato le risorse programmate nei Patti prevedendo che: «In considerazione della strategicità e complessità degli interventi, nonché per accelerarne la realizzazione, le Parti, nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, individuano i soggetti attuatori e possono individuare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti - INVITALIA S.p.A. (di seguito INVITALIA) quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, a tal fine anche rifinanziando l'Azione di sistema di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 2011, n. 62 del 2011»;

risulta necessario accelerare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti tra Governo e Regione/Città Metropolitane, nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, e consentire al Governo di rendere disponibile il supporto tecnico di Invitalia per accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito degli stessi Patti;

impegna il Governo:

a dare attuazione a quanto previsto dalla delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26/2016, nonché alle disposizioni normative relative all'attuazione rafforzata degli interventi, prevedendo che il CIPE, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integri la dotazione finanziaria del Programma Azioni di Sistema di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 2011, n. 62/2011.

6.0.9 (testo 2 corretto)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter*.

(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano

relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

6.0.14 (testo 3)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure per il completamento delle infrastrutture)

1. Al fine ai consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotata, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione" sono sostituite dalle seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243."».

7.2000 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019", su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8.2

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti

prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA».

8.3

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 19 dicembre 2003 n. 379, in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria».

9.2

La Commissione

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: "1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE, nel regolamento (VE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e nel regolamento (VE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017."».

9.0.1000

La Commissione

Precluso

Nel Capo III, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni di attuazione della direttiva (VE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: "Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia. per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente" sono inserite le seguenti: ", favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica," e dopo le parole: "come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (VE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio";

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera *dd)* sono aggiunte le seguenti:

"*dd-bis)* plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornito per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio

primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradibilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

d-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti";

c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) *sono aggiunte le seguenti:*

"*d-bis)* gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE";

d) all'articolo 219, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i proprio elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE";

e) dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:

"Art. 220-*bis.*

(Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica)

1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall'articolo 4, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter)*, *dd-quater)*, *dd-quinquies)*, *dd-sexies)* e *dd-septies)*.

2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale *pro capite* di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva";

f) all'articolo 224, comma 3, lettera *g)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere *d-bis)*, *d-ter)* e *d-quater)*";

g) nel titolo II della parte quarta, dopo l'articolo 226 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 226-*bis.*

(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica)

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del secco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, con imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano genere alimentari;

2) con spessore della singola parte superiore ai 60 micron e contenenti una precentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti divisi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-*ter*.

(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero)

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradibilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, determinato sulla base dello *standard* di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero secondo le seguenti modalità:

a) al 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo *standard* internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo *standard* UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite.";

h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

4-*ter*. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-*bis* è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*.

4-*quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis* e 4-*ter* sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.».

9.0.3 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Nel Capo III, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni)

1. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, le Regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per le risorse riversaste alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di Protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.».

9.0.9

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 7, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente".

2. All'articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

753, al primo periodo, dopo la parola: "accertatori" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo"».

9.0.25

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 27 del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 12-*quinquies* è abrogato».

9.0.1100

La Commissione

Precluso (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi)

1. All'articolo 423-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"Se il delitto di cui al primo comma è commesso su beni propri, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è disposta la confisca dei beni medesimi, che sono assegnati, a richiesta, al Comune nel cui territorio il bene stesso è situato. Resta comunque fermo l'obbligo per il responsabile di provvedere alla bonifica dei luoghi".

2. Dopo l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è aggiunto il seguente: "I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo comma stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia dell'entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo, precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-*bis* e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria."».

_____

(*) La parte evidenziata in neretto è dichiarata improponibile

10.21 (testo 4)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere, pari a euro 7 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

1-*ter*. All'articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "dell'indennità" sono sostituite dalle seguenti: "delle indennità"».

10.0.2000

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno)

1. Al fine di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportale le seguenti modificazioni:

all'articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: "ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni., nonché per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall'articolo 12";

all'articolo 2190 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministero della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia ed in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale individua le unità produttive i cui risultati compromettano la stabilità del sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa."».

10.0.29 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Progetti speciali di prevenzione danni nella regione Sardegna)

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogata fino al 31 dicembre 2019».

11.18

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonché a valutare *ex-post* la qualità dei risultati conseguiti».

11.26 (testo 3)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro

inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi istituti è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

4-*ter*. All'onere derivante dal comma 4-*bis*, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

11.0.10

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017-2018 nella regione Abruzzo e nelle altre regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "2016-2017" sono inserite le seguenti: "nonché per l'anno scolastico 2017-2018";

b) al comma 2, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";

c) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";

d) al comma 5, lettera *a)*, dopo le parole: "5 milioni nel 2016" sono inserite le seguenti: "ed euro 5 milioni nel 2018";

e) al comma 5, lettera *b)*, le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni"».

11.0.2100

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la piena funzionalità del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle ragioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

12.8 (testo 3)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* A decorrere dall'anno 2018 la dotazione *standard* di docenza di cui al comma 2, lettera *a)*

, è determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6».

12.10 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «differenti contesti», inserire le seguenti: «economici e territoriali».

12.11

La Commissione

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere aggiunto», con le seguenti: «è aggiunto».

12.13

La Commissione

Precluso

Al comma 3, dopo le parole:«ripartizione territoriale», sono inserite le seguenti: «, di norma a livello regionale,».

12.19 (id. a 12.20)

La Commissione

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.25 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«Ai fini di cui al comma 7, il costo *standard* per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso».

12.27

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il criterio del costo *standard* per studente è altresì utilizzato per definire il fabbisogno del sistema universitario da considerare nella quantificazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato che, in aggiunta ai fondi attribuiti con finalità premiali, assicurino la copertura delle spese fisse e di funzionamento a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario».

12.29 (id. a 12.30 testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia è concesso, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

12.0.3 (testo 3)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Ulteriori disposizioni per le università)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post *lauream*, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590».

13.3000 (già 13.1000, 13.1000/1 e 13.1000/2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 6-*undecies* del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: "e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20" sono aggiunte le seguenti: ", mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Uva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20" e dopo le parole: "interventi per il risanamento e la bonifica ambientale" sono aggiunte le seguenti: "dei siti facenti capo ad Uva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria" e prima dell'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.".

1-ter. L'articolo 3, comma 1 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2615, n. 20, si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Uva, le somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate alla attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1 per le società del Gruppo Uva in Amministrazione Straordinaria».

13.0.1000

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

1. All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo è versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalità -di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,

ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore è autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni"».

13.0.2000 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis.*

(Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto)

1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018,2019 e 2020".

2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e le parole: "entro l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2020".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.

4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

14.1000

La Commissione

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «31 luglio 2018» *con le seguenti:* «30 settembre 2018»;

al comma 2, le parole: «6 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «18 milioni»;

al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di turo per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021, al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede»;

al comma 3, lettera b)*, le parole:* «quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024»;

al comma 3, lettera d)*, le parole:* «a 6 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «a 18 milioni».

15.0.25

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, 62)

1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali"».

15.0.29

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Sanzioni ISTAT peri Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione».

15.0.30 (id a 16.0.37)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-*bis*.

(Disapplicazione sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 1, comma 462-*ter*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nei confronti" sono inserite le seguenti parole: "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché"».

15.0.3000 (già 15.0.1000, 15.0.1000/4 e 15.0.1000/8)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Contributo province e città metropolitane)

1. In considerazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 12 luglio 2017, Il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è attribuito per l'anno 2017 alla città metropolitana di Milano.

2. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo l della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessive di 100 milioni di euro per l'anno 20 l 7, di cui 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della proposta da parte dell'UPI, ciascun presidente di provincia, entro il 4 settembre 2017, attesta all'UPI, tramite posta elettronica certificata, la necessità di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto "equilibri di bilancio" di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali. Tale prospetto è formulato in coerenza con lo schema di bilancio presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, asseverato dall'organo di revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l'integrale utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente, limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione è verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto è comunque adottato tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 20 17, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. Le suddette somme restano acquisite all'erario;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15-*ter.*

(Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine ciascuna regione e provincia autonoma comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

15.0.33 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria)

1. È a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la

tipologia degli interventi».

15.0.38 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni per l'anno scolastico 2017-2018)

1. L'articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *b)*.

2. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017" sono inserite le seguenti: "ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018" e le parole: "fino al 31 agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017";

b) al comma 3, la parola: "avvio" è sostituita dalla seguente: "svolgimento";

c) al comma 4, dopo le parole: "L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: "nelle regioni ove si sia verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1"».

16.2000

La Commissione

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: «per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti»*con le seguenti:* «che accolgono richiedenti protezione internazionale»

al terzo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto»;

al quarto periodo, sopprimere la parola: «trimestrale» e sostituire la parola: «comunica» con la seguente: «definisce».

16.0.1000

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25)

1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti nonché il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.».

16.0.3000 (già 16.0.1100 e 16.1000/1)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quelle assegnate all'ANAS per l'adeguamento di alcuni tratti della Salerno - Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che a seguito dell'attività di *project review* risultino non più necessarie al completamento dei progetti sono destinate da ANAS ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inserite nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS s.p.a. e connessa con l'itinerario Salerno - Reggio Calabria».

16.0.2 (testo 3 corretto)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milione di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.21 (testo 2 - 16.0.23 testo 2 - 16.0.24 testo 2 - 16.0.25 testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2011, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza";

b) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

"12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

16.0.26 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro-Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, nonché per far fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 700 milioni di euro".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012 del 2002 del Consiglio, dell'Il novembre 2002".

4. Al fine di garantire l'omogeneità operativa delle attività funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonché di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro 190.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse".

6. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono soppresse;

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificati si nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

7-*ter*. Le esenzioni previste dal comma 7-*bis* sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che a far data dal 24 agosto 2016 siano trovate in una delle seguenti condizioni:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificati si e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

7-*quater*. Le esenzioni previste dal comma 7-*bis* non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.

7 -*quinquies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di

rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi".

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera *b)*, capoversi da 7-*bis* a 7-*quater*, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017 e agli oneri derivanti dal comma 7-*quinquies*, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.28 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Assegnazione di spazi finanziari ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "investimenti connessi alla ricostruzione" sono inserite le seguenti: ", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,"».

16.0.38 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1. dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,";

2. dopo le parole: "al rimborso di quanto indebitamente versato" sono inserite le seguenti: "nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma";

b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei

redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse di cui al successivo periodo, i rimborsi sono eseguiti applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; al raggiungimento della somma stanziata non si procede all'esecuzione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa entro le somme autorizzate dal presente comma";

c) il quarto periodo è soppresso».

16.0.56 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Disposizioni per le celebrazioni in onere di Antonio Gramsci)

1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro e per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.60 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso)

1. A decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa richiesta».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (**2879**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, MINEO, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 2879 recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. ",

premesso che:

la soluzione prospettata dal Governo per il salvataggio delle due banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, evidenzia ancora una volta il medesimo approccio che ha caratterizzato la gestione delle crisi bancarie degli ultimi anni e cioè quello di procrastinare la soluzione dei problemi,

subordinando la logica economica a quella politica;

già nell'aprile 2017 le parole rilasciate dal commissario europeo alla concorrenza Margrethe Vestager, a margine di un vertice con il Governo italiano, che svelavano alcuni retroscena molto sorprendenti in merito ai ritardi ed al piano di rilancio dei due istituti di credito, non lasciavano spazio a dubbi interpretativi. Secondo la Vestager, stante l'approssimarsi della consultazione elettorale di giugno, un eventuale salvataggio delle due banche da parte del Governo avrebbe costituito una zavorra sul consenso;

piuttosto che procedere ad un profondo ripensamento dell'attuale disciplina bancaria che, a partire dalla separazione tra i due tipi di banche (commerciali e di affari), le metta nella condizione di esercitare pienamente il ruolo loro assegnato, *in primis* di garanti dei depositi e poi di soggetti di trasmissione della politica monetaria, il Governo continua colpevolmente ed irresponsabilmente a gestire le crisi del sistema bancario con logica emergenziale, spingendosi perfino ad emanare decreti-legge, come quello in questione, che disattendono un ordine giuridico precostituito;

invero il perimetro normativo disegnato dall'Atto Camera 4565, entro cui si realizzerà il salvataggio delle due banche, è il risultato di un quadro ampiamente derogatorio - implicitamente di numerose disposizioni vigenti poste a tutela del risparmio e delle fede pubblica - capace di determinare una grave compromissione dei principi basilari che governano le procedure concorsuali; il decreto-legge, nel disciplinare con caratteri di specialità la liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, si caratterizza per sua natura come ampiamente derogatorio - implicitamente o esplicitamente - rispetto alla normativa vigente;

con la scelta di affidarsi, con molti caratteri di specialità, all'istituto della liquidazione coatta amministrativa per superare lo stato di dissesto delle due banche, il Governo ha deliberatamente imposto il primato dell'interesse pubblicistico alla stabilità del sistema bancario su quello dei creditori sociali, e ricorrendo ad una sorta di "costituzionalismo creativo", ha sospeso la validità di ogni disposizione vigente che potesse risultare di ostacolo alla cessione al cessionario (Banca Intesa Sanpaolo) delle parti sane delle stesse (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca);

inoltre, dal tenore del comma 2, dell'articolo 1, si evince che l'operazione è stata incomprensibilmente avallata dalle autorità europee che in un primo momento avevano giudicato incompatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato (articolo 107 del Trattato sul funzionamento UE) l'operazione di ricapitalizzazione precauzionale delle due banche venete, qualora effettuata senza l'apporto di capitali privati, salvo poi autorizzare successivamente l'adozione della procedura di liquidazione coatta amministrativa delle stesse, come disciplinata dal decreto-legge in esame, con il quale lo Stato, "anche in deroga alle norme di contabilità di Stato" (articolo 4, comma 1), concede al cessionario un supporto finanziario al fine di mantenere inalterati i parametri patrimoniali dell'istituto ceduto e di sostenere interventi di ristrutturazione del medesimo, oltre ad una garanzia statale sull'adempimento degli obblighi da parte dei soggetti in liquidazione e di loro crediti in sofferenza, per un importo complessivo di risorse mobilitate pari a circa 17 miliardi di euro, di cui oltre 11 per garanzie e 5,2 per cassa;

un'ulteriore deroga alla normativa è contemplata all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, laddove si specifica che: "la continuazione dell'esercizio dell'impresa (bancaria) è disposta, in deroga all'articolo 90, comma 3, del Testo unico bancario, senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza", autorizzazioni poste dall'ordinamento giuridico a tutela di eventuali pregiudizi che possano derivare ai creditori dalla continuazione dell'attività;

un trattamento differenziato e discriminatorio è riservato dal comma 2 del medesimo articolo 2, laddove stabilisce che: "l'accertamento del passivo delle due banche in liquidazione è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti, retrocessi o sorti dopo l'avvio della procedura", in barba al principio della *par condicio creditorum,* medesimo principio disatteso dall'articolo 3, comma 1, che autorizza i commissari liquidatori ad agire in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2741 del codice civile per il quale: "i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore";

anche i più elementari adempimenti di pubblicità del contratto di cessione, anche a fini

costitutivi e di efficacia verso i terzi, vengono aggirati dal tenore del comma 2, dell'articolo 3 del provvedimento, che esclude per essi l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario, ed attribuendo efficacia, *ex* articolo 1264 del codice civile, solo a quelli resi noti attraverso il sito internet della Banca d'Italia;

esclusa, secondo quanto laconicamente disposto dall'articolo 3, comma 2, quinto periodo, anche l'osservanza del termine di venticinque giorni di preavviso di cui all'articolo 47 della legge n. 428 del 1990, che avrebbe consentito ai dipendenti delle banche cedute di sapere di essere trasferiti; così come non si applicano, (secondo quanto previsto al successivo periodo nono, lettera *a)*), gli articoli 36 e 38 della legge n. 392 del 1978 (c.d. equo canone), nella parte in cui prevedono il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda; ed ancora, con la successiva lettera *b)* si stabilisce che non trovano applicazione, il decreto legislativo n. 192 del 2005 sulla certificazione energetica degli edifici; la legge n. 52 del 1985 che impone, in caso di passaggio di proprietà, la conformità dei dati catastali allo stato di fatto degli edifici ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sugli abusi edilizi;

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento è ancora chiamato in causa perché prevede ulteriori e gravi deroghe laddove alla lettera c), con una sorta di clausola di esclusione onnicomprensiva relativamente all'applicabilità della disciplina urbanistica, ambientale e sulla tutela dei beni culturali, stabilisce che: "Non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori". Tutte previsioni che alimenterebbero più di un qualche dubbio sulle conformità del patrimonio immobiliare delle due banche venete;

si tinge di giallo quanto, invece, previsto dal successivo articolo 3, comma 3, che testualmente stabilisce che: "Il cessionario è individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente", e che serve a legittimare un'individuazione (quella di Banca Intesa) già perfezionata in un indefinito passato da parte del governo, ma che dimostra come l'opacità dell'intera operazione sia ulteriormente aggravata dal fatto che non si è proceduto ad una gara trasparente che desse la possibilità a tutti gli operatori eventualmente interessati di avanzare le loro offerte;

con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, si dispone che "per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale" la concentrazione in mano al cessionario, derivante dalla cessione si sottrae alla disciplina Antitrust (legge n. 287 del 1990). Pertanto, con buona pace della legge, Banca Intesa Sanpaolo potrà tranquillamente acquisire una posizione dominante nel mercato del credito veneto;

lo specialissimo ed ibrido regime che sottende l'intero provvedimento, che non esclude alcuni aspetti riconducibili alle altre misure di risoluzione come quello della prosecuzione dell'attività, realizza una netta separazione degli elementi attivi delle due banche cedute (*good bank*) dalle loro passività (*bad bank*), con un trattamento pregiudizievole dei creditori sociali, i quali potranno far valere le loro ragioni solo nei confronti di una procedura di liquidazione coatta priva di elementi dell'attivo e quindi con possibilità di soddisfacimento alquanto remote se non nulle;

nei giorni successivi all'emanazione del decreto-legge in questione il consiglio di amministrazione di Intesa ha chiesto espressamente, tramite un comunicato ufficiale, che l'operazione non abbia alcun impatto sul proprio patrimonio e sulla politica di distribuzione di dividendi e che, comunque, l'esito positivo dell'operazione è subordinato ad un percorso parlamentare di approvazione del decreto senza ostacoli, in virtù di una clausola risolutiva apposta al contratto di cessione delle due banche venete, che prevede: "l'inefficacia dello stesso e la retrocessione alle banche in liquidazione coatta amministrativa del perimetro oggetto di acquisizione, in particolare nel caso in cui il decreto-legge non fosse convertito in legge, ovvero fosse convertito con modifiche e/o integrazioni tali da

rendere più onerosa per Intesa Sanpaolo l'operazione, e non fosse pienamente in vigore entro i termini di legge", una circostanza che sembra appalesare, in tale vicenda, il forte condizionamento esercitato dalla banca cessionaria nei confronti del Governo italiano;

di più. Numerose delle disposizioni contenute nel provvedimento, se approvate, saranno inevitabilmente sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, che sarà chiamata*, in primis*, a bilanciare le loro previsioni con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3, quello di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 e con la tutela del risparmio sancita dall'articolo 47;

delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2879.

QP2

TOSATO, STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.";

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri previsti dal dettato Costituzionale vigente che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere. Il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza come normale prassi legislativa, già abusato da un governo insediatosi da meno di un anno, e più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce, da un lato, un *vulnus* all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa, collettivamente, alle due Camere, e, dall'altro lato, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari. Il decreto-legge, infatti, comporta anche l'imposizione di termini temporali insufficienti per l'esame parlamentare e per l'attività emendativa, imponendo modalità che precludono un approfondimento consapevole da parte del legislativo;

basti qui ricordare, *ex multis*, la sentenza n. 171 del 2007 nella quale la Corte stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008 che puntualizza l'"evidente mancanza" dei presupposti fattuali e la disomogeneità dei decreti-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che, secondo la richiamata giurisprudenza, è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;

spesso l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo, infatti, utilizza il ricorso allo strumento del decreto-legge solo perché un disegno di legge avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi. È palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;

in particolare, l'attuale esecutivo ha già fatto un uso larghissimo della decretazione d'urgenza, confermando che, in questa, come nella precedente legislatura, i disegni di legge dell'esecutivo godono di una posizione di favore rispetto a quelle di iniziativa parlamentare. Un disegno di legge ordinario, anche governativo, esaminato in tempi utili, non soltanto avrebbe evitato il decreto-legge n. 89 del 16 giugno 2017 con i quali è stato sospeso, per sei mesi, il pagamento di 150 milioni di euro di obbligazioni subordinate emesse da Veneto Banca in scadenza il 21 giugno, ma avrebbe anche dato la possibilità di trovare una soluzione più idonea;

in questo caso, il provvedimento in oggetto reca disposizioni per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., ma da tempo si

richiedeva un intervento che scongiurasse il rischio di *default* e tutelasse interamente i risparmiatori. La situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era orami nota da diversi anni, tanto che il Gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

il Governo, dal canto suo, avendo esitato troppo, si è invece ritrovato nella necessità di dover intervenire in una situazione da tempo insostenibile ed improcrastinabile, accettando, tra l'altro, le condizioni imposte da Banca Intesa nella stessa giornata in cui il Consiglio dei ministri ha poi licenziato il decreto-legge, al fine di scongiurare il fallimento imminente e permettere che gli sportelli delle banche interessate potessero riaprire il lunedì seguente. Il fatto di non aver adottato misure nei tempi e nei modi giusti non può in alcun modo fornire l'alibi per agire ora, tra l'altro sfruttando la decretazione d'urgenza per far si che sia il Governo a stabilire il contenuto del provvedimento, perché ciò snatura la *ratio* dell'articolo 77 della nostra Costituzione. I requisiti di necessità ed urgenza per intervenire in questo ambito erano già maturi tempo fa ed ora ogni intervento è tardivo e comunque inefficace;

nonostante il decreto-legge in oggetto rechi misure di immediata applicazione e rispetti i requisiti di omogeneità, specificità e di corrispondenza al titolo, come previsto dal comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo stesso decreto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità;

nel merito, il provvedimento, come già detto, reca disposizioni per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A., ma secondo una speciale procedura d'insolvenza, poiché, come si legge nella relazione illustrativa, "l'ordinaria procedura di liquidazione in forma atomistica determinerebbe gravissimi pregiudizi per l'economia";

il salvataggio delle banche venete, come concepito in questo provvedimento, ossia tramite liquidazione nazionale, può costituire, quindi, un "precedente per favorire aggiramenti delle regole in futuro", come anche osservato, in sede di audizione presso la 6a Commissione del Senato, di un membro del consiglio di vigilanza della BCE;

il Governo, nella relazione illustrativa, sostiene che "in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione delle Banche a liquidazione coatta amministrativa potrebbe comportare una distruzione del valore delle aziende bancarie coinvolte, con conseguenti gravi perdite per gli operatori non professionali creditori chirografari, che non sono protetti né preferiti, e imporrebbe un'improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e sociale nonché occupazionale";

in realtà, con questa speciale procedura, nonostante saranno tutelati sia i correntisti (anche quelli con depositi sopra i 100.000 euro), che diventeranno correntisti di Banca Intesa, non vengono tutelati gli azionisti, coinvolgendo circa 88.000 risparmiatori per Veneto Banca e 111.000 per Banca popolare di Vicenza, tra cui coloro che sono stati indotti ad acquistare azioni delle banche in connessione con la sottoscrizione di un mutuo o di un prestito. I risparmiatori non istituzionali che hanno sottoscritto obbligazioni subordinate *senior* saranno rimborsati dal Fondo di solidarietà e da un contributo di Banca Intesa, ma questi clienti *retail* potranno fare richiesta di rimborso, entro il 30 settembre, soltanto se in possesso di titolo acquistati prima del 12 giugno 2014 (data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del testo della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, cosiddetta direttiva BRRD) e soltanto "nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti", lasciando fuori chi ha comprato da un'altra banca o da un promotore finanziario;

il provvedimento viola palesemente l'articolo 3 del dettato costituzionale in quanto prevede

disparità di trattamento per cittadini nella stessa condizione giuridica, poiché discrimina in senso negativo i sottoscrittori delle obbligazioni subordinate acquistate dopo il 12 giugno 2014 rispetto a coloro che hanno acquistato prima della medesima data. Inoltre crea delle disparità per i risparmiatori subordinati delle due banche venete rispetto quanto stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri *bond* subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se, in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati, non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso la maggior parte sarà ristorata interamente, e senza complicazioni burocratiche;

in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237 del 2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85 per cento); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede, invece, per i detentori di titoli subordinati delle banche venete che siano investitori al dettaglio, i complicati meccanismi di "ristoro forfetario" o di "procedura arbitrale", analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia al Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016;

ancor più grave in questo senso è l'indebolimento arbitrario dei diritti di chi ha intrapreso azioni giudiziarie contro le due banche sottoposte a liquidazione o peggio di chi ha già visto riconosciuto un diritto al risarcimento e potrebbe essere vittima, grazie a questo decreto, di una revocatoria da parte del liquidatore;

il continuo uso della decretazione d'urgenza nello stesso settore potrebbe prefigurare addirittura la fattispecie della reiterazione del decreto-legge, già condannata severamente dalla Corte costituzionale, e, sicuramente, non ha soltanto introdotto nel nostro ordinamento una serie di modifiche ordinamentali irrazionali e disorganiche, ma anche attuato interventi precipitosi, causando l'azzeramento di diversi milioni di risparmi dei clienti delle diverse banche interessate. Si è partiti dal decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, intervenuto a riformare una consistente parte del sistema creditizio nazionale, quello della banche popolari, violando palesemente il coordinato disposto degli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione, poiché non ha tenuto in nessun conto l'effettivo ruolo svolto dalle banche popolari come enti di partecipazione e di aggregazione delle realtà economiche e sociali presenti sul territorio; in seguito, il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, riformando le banche di credito cooperativo, ha continuato ad intaccare la tutela del risparmio, soprattutto delle fasce più svantaggiate della popolazione, inficiando, al contempo, i principi di utilità sociale e carattere mutualistico, costituzionalmente garantiti dall'articolo 45, delle banche cooperative; e ancora il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, poi confluito nella legge di stabilità 2016 (legge n. 180/2015) che ha fatto ricadere l'onere della risoluzione di CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige, oltre che sugli azionisti, sui titolari di obbligazioni subordinate delle quattro banche, coinvolgendo circa 140 mila persone alle quali sono stati sottratti tutti i risparmi. Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, ha previsto, poi, un indennizzo forfettario per questi risparmiatori, ma pari soltanto all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, con limitazioni, per lo più arbitrarie, norme capestro ed un complicato procedimento per accedervi. Simili decreti presentano dunque una palese violazione degli articoli costituzionali che proteggono il risparmio, in particolare dell'articolo 47 che "incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme";

in questo caso, la violazione degli articoli 45 e 47 parrebbe aggravata dal fatto che Banca

popolare di Vicenza e Veneto Banca erano già state interessate dal decreto n. 3 del 24 gennaio 2015, essendo state obbligate a trasformarsi in società per azioni;

si ricordi, in questa sede, la sospensione, da parte del Consiglio di Stato, dell'efficacia della circolare della Banca d'Italia che contiene le misure attuative per la trasformazione delle banche popolari in Spa, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità della riforma stessa;

sulla limitazione del diritto di recesso per i soci, secondo il Consiglio di Stato, la suddetta circolare della Banca d'Italia presenta "profili di non manifesta infondatezza" di legittimità costituzionale e "appare affetta da vizi derivati nella parte in cui disciplina l'esclusione del diritto al rimborso". Inoltre, "i provvedimenti impugnati e la disciplina legislativa sulla cui base sono stati adottati incidono direttamente su prerogative relative allo *status* di socio della banca popolare, presentando così profili di immediata lesività";

in questo pronunciamento del Consiglio di Stato è chiaro il riferimento alle vicende che hanno coinvolto oltre 200.000 soci-risparmiatori di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza;

attualmente, la trasformazione della Popolare di Sondrio e della Popolare di Bari sono rimaste congelate in attesa della decisione della Corte costituzionale, con palese pregiudizio dei principi della certezza del diritto e, ancora una volta, dell'uguaglianza fra i risparmiatori dei diversi istituti, per i quali sono previsti di fatto dei trattamenti di volta in volta differenziati, a seconda dei casi o delle contingenze, nonostante si trovino nella stessa condizione giuridica;

la presunta giustificazione apportata a questo provvedimento della necessità di garantire la continuità aziendale, viola, inoltre, il principio costituzionale della libera iniziativa economica, prevista dall'articolo 41, primo comma, del testo costituzionale. L'Esecutivo interviene, ancora una volta, e per la seconda volta in un mese, nel rapporto tra privati, abusando del proprio potere, al fine di prevedere una disciplina speciale, come già detto, nonostante il nostro ordinamento già preveda opportune procedure in caso di insolvenza di una società privata e, soprattutto, una speciale procedura in caso di istituti bancari, come stabilito dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la direttiva BRRD;

si ricorda che l'interpretazione dominate dell'articolo 41, accolta anche dalla Corte costituzionale, riguarderebbe anche l'autonomia contrattuale. Inoltre, in base al dettato costituzionale del secondo comma dell'articolo 41, l'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana"; corollario di tale interpretazione sarebbe appunto quello dell'inopportunità di simili interventi statali nel settore privato, quand'anche l'ordinamento preveda già strumenti più idonei;

con il passaggio degli *asset* positivi a Banca Intesa, inoltre, quest'ultima sommerà ai suoi già 800 sportelli di Cassa Risparmio del Veneto, i circa 900 sportelli delle due banche poste in liquidazione, alterando, di fatto, la concorrenza in un settore delicato come quello bancario in una intera regione strategica, dal punto di vista economico, per il Paese: una simile fattispecie viola il titolo VII del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in cui, agli articoli 101 e seguenti, si stabilisce il principio della libera concorrenza all'interno del mercato interno, incluso il divieto di sfruttamento di posizione dominante che di fatto si configura a favore di Banca Intesa come corollario di questo decreto. I trattati dell'Unione europea, essendo fonti europee di diritto primario, costituiscono necessariamente fonti di rango costituzionale in virtù dell'articolo 11 della nostra Costituzione che permette limitazioni di sovranità a cui il nostro ordinamento non può derogare,

delibera, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2879.

QP3

ENDRIZZI, CAPPELLETTI, BOTTICI, AIROLA, GIROTTO, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,

PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2879, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché misure preposte alla fuoriuscita dal mercato delle medesime banche nel contesto di una speciale procedura di insolvenza;

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 luglio 2017 a seguito della apposizione della questione di fiducia da parte del Governo su un testo sostanzialmente identico a quello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Rispetto al testo del decreto-legge, l'unica modifica sostanziale è stata infatti l'inserimento di un articolo premissivo, riproduttivo del testo di altro decreto-legge del 16 giugno 2017, n. 89 - assegnato presso la stessa Camera - recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio. La mancanza di interventi correttivi significativi non consente di considerare superate le rilevanti criticità di ordine costituzionale, già sollevate presso la Camera dei deputati in una questione pregiudiziale che pertanto si intende necessario ed opportuno riprendere in questa sede;

considerato che:

nell'ambito della procedura di insolvenza prevista *ad hoc* dal provvedimento in oggetto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare i seguenti interventi:

a) concessione della garanzia dello Stato - autonoma ed a prima richiesta - sull'adempimento da parte delle banche in liquidazione:

1) degli obblighi derivanti dal finanziamento erogato dal cessionario a copertura dello sbilancio di cessione. In tal caso la garanzia potrà essere concessa per un importo massimo di 5.351 milioni di euro elevabile a 6.351 milioni di euro a seguito della due diligence sul compendio ceduto secondo quanto previsto nel contratto di cessione ed ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile;

2) degli obblighi di riacquisto dei crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate per un importo massimo di 4.000 milioni di euro;

b) erogazione di un supporto finanziario al cessionario a fronte del fabbisogno di capitale per un importo massimo di 3.500 milioni di euro;

c) concessione della garanzia dello Stato - autonoma ed a prima richiesta - sull'adempimento degli obblighi a carico delle banche in liquidazione derivanti da impegni e garanzie concesse dalle medesime nel contratto di cessione per un importo massimo pari alla somma dell'importo di 1.500 milioni di euro e del risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi, per il quale è previsto un accantonamento a fondo rischi per un importo massimo di 491 milioni di euro;

d) erogazione al cessionario di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale per un importo massimo di 1.285 milioni di euro;

il decreto-legge in esame, nel delineare la speciale procedura di liquidazione coatta amministrativa, introduce diverse deroghe. In particolar modo:

a) la continuazione dell'esercizio dell'attività d'impresa o di determinati rami di attività nel periodo antecedente le cessioni è disposta in deroga alle disposizioni in materia di autorizzazioni e pareri della Banca d'Italia e del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la cessione dell'azienda, dei relativi rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici ed altresì attività e passività avviene in deroga:

1) alla preposta disciplina in materia di cessione di rapporti giuridici di cui all'articolo 58, commi 1, 2, 4, 5, 6, e 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) alla disciplina in materia di liquidazione dell'attivo di cui all'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni.

c) le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi dalla pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione senza alcun altro adempimento disposto dalla normativa vigente e quindi in deroga alle disposizioni in materia di pubblicità notizia o dichiarativa e previste dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559 del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni. Altresì si attribuisce l'efficacia, *ex* articolo 1264, alla pubblicazione della cessione sul sito della Banca d'Italia.

d) il cessionario risponde dei soli debiti oggetto di cessione e non è obbligato solidamente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

altresì viene esclusa - per effetto del decreto in esame - l'applicazione delle seguenti disposizioni:

1) l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

2) l'articolo 29, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

3) l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

4) gli articoli 36 e 38 della legge 27 luglio 19878, n. 392;

5) le nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

6) le ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile;

infine, qualora dalla cessione derivi una concentrazione non disciplinata dal Regolamento UE n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, la medesima si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

la speciale procedura disciplinata dal decreto-legge in esame e disposta in deroga alla richiamata normativa rappresenta una irragionevole disparità di trattamento, come tale censurabile ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. La necessità di tutelare specifiche esigenze connesse alla stabilità del sistema bancario e finanziario complessivo non giustifica di per sé un trattamento ad hoc per Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Si evidenzia altresì che per la risoluzione della crisi di Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti è stata seguita una procedura speciale che - sia sul piano formale che sostanziale - risulta essere differente rispetto alla procedura delineata dal presente decreto-legge e dalla quale sono derivati maggiori pregiudizi per i relativi clienti-risparmiatori;

da quanto si desume dall'analisi delle disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame, compresa la predisposizione di misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 6, si evince come tale deroga rappresenti la volontà politica del Governo di non applicare all'ordinamento giuridico italiano la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché la volontà di individuare altre soluzioni normative per la gestione delle crisi del sistema bancario italiano. Sarebbe quindi opportuno modificare la disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, escludendo ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori. Il Movimento 5 Stelle con propri emendamenti ha promosso, a fronte dell'utilizzo delle risorse pubbliche di cui all'articolo 9, il trasferimento delle azioni della Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza al Ministero dell'economia e delle finanze. L'*iter* di nazionalizzazione contemplato da tali emendamenti prevede altresì un aumento di capitale riservato allo Stato e agli enti pubblici ulteriormente garantito dal Fondo preposto al rilascio di garanzie statali, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014;

considerato che:

le misure di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori retail implicano la violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme ed alla

disciplina, al coordinamento ed al controllo dell'esercizio del credito. Altresì le limitazioni di carattere giurisdizionale connesse alle misure di ristoro di cui all'articolo 6 implicano una violazione del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione;

la problematica del cosiddetto *misselling* dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori *retail,* privi di un adeguato profilo di rischio, prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire alla data del 12 giugno 2014 di entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE «BRRD». Ogni genere di limitazione contemplata dal decreto-legge in esame relativo al ristoro predisposto *ex post* per le misure di condivisione dei rischi rappresenta un'ulteriore violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme;

dalla speciale procedura di liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca disposta in favore di Banca Intesa San Paolo deriva la nascita "*ex legem*" di un gruppo bancario con 47 miliardi di euro di patrimonio, 433 miliardi di euro di raccolta diretta, 410 miliardi di euro di impieghi alla clientela e 6.100 sportelli bancari in violazione della preposta normativa, nazionale ed europea, a tutela della concorrenza implicando conseguentemente la violazione del principio a tutela della libertà di iniziativa economica privata sancita dall'articolo 41 della Costituzione;

rilevato infine che:

le numerose criticità di ordine costituzionale del testo in esame - configuranti un esteso aggiramento della disciplina vigente in materia di risoluzione delle crisi bancarie attraverso l'adozione di misure confuse che, originate anche da un mancato controllo preventivo, contemplano lo spacchettamento delle banche poste in liquidazione coatta a quasi totale vantaggio dell'acquirente privato ed a danno dello Stato - unitamente alla mancanza di misure di ristoro a favore degli obbligazionisti, al permanere di un preoccupante volume di sofferenze ed alla ingente diminuzione del valore delle garanzie immobiliari, non sono state superate durante l'*iter* parlamentare di esame del provvedimento, stante l'atteggiamento di chiusura del Governo rispetto alla possibilità di apportare le necessarie modifiche al decreto e al complessivo sistema di regole del settore, che dovrebbero essere caratterizzate da certezza e prevedere in primo luogo la separazione dei modelli bancari, nonché l'automatismo dell'azione di responsabilità a carico degli amministratori, con un sistema sanzionatorio severo, in ragione delle gravi conseguenze che le condotte illecite hanno sulla stabilità dell'intero sistema bancario e finanziario,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2879.

(*) Su tutte le proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Molinari nella discussione generale del disegno di legge n. 2879

Il decreto-legge interviene non per "salvare" le due Banche venete, ma per facilitarne la liquidazione attraverso "eccezioni" alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, previste per ogni altro tipo di impresa.

Provvedimento, come altri sul tema, che trova origine nell'anomalia tutta italiana di essere il sistema economico produttivo del Paese banco centrico.

Le cause originarie delle crisi del settore bancario, di cui questa spero sia l'ultima (non quelle ontologiche da ricercare nella natura stessa del capitalismo), sappiamo che vanno ricercate nella crisi finanziaria dei *subprime* in America.

Proprio per questo (si potrebbe affermare l'aspetto positivo dell'anomalia italiana) da noi poco o per nulla avvertita all'inizio, per poi, come un'onda di riflusso da maremoto, travolgere prima i debiti sovrani - e noi ne abbiamo uno dei più grandi al mondo - per poi abbattersi sulla vita reale di famiglie

ed imprese.

Crisi, che ha prodotto i maggiori danni in Europa, perché si è risposto, peraltro in modo tardivo, con l'applicazione rigida e miope dei vincoli di bilancio conseguenti all'appartenere alla Comunità europea e con misure che hanno reso impossibile intervenire in chiave anticiclica, per mezzo di quella che viene definita la teoria della austerità e cristallizzata nel famigerato *fiscal compact*.

Solo ora, dopo i tanti morti lasciati sul terreno, si parla di flessibilità e, addirittura, di revisione di quelle regole; alla buon'ora verrebbe da dire.

Ma ritornando all'oggetto del decreto-legge.

L'anomalia Italia vuol dire che le Banche sono le principali - e fino a qualche anno fa uniche - fonti di finanziamento per le famiglie e per il settore produttivo ed è anche all'origine dell'altra anomalia del capitalismo nostrano: il familismo.

A dirla in modo semplice, se falliscono le Banche, è a rischio fallimento la stessa tenuta democratica. Cosa, questa, che le rende differenti da tutte le altre imprese.

Naturalmente, c'è chi da un lato manda messaggi semplicistici, affermando che si sono salvate le banche e chi, soffiando sul fuoco - perché spera di far dimenticare la grande truffa di Credinord - utilizza facili e falsi *slogan* indirizzati alla pancia del Paese.

Propaganda, che butta benzina sul fuoco alimentando le paure delle famiglie e nasconde - per ipocrisia o ignoranza - che il mancato intervento, avrebbe avuto conseguenze molto, ma molto più gravi.

Se come Italia dei valori, per le succinte ragioni esposte, voteremo questi interventi per ridurre i costi sociali e garantire la tenuta del sistema democratico, dobbiamo con forza ribadire che continua a mancare una revisione del sistema sanzionatorio e delle misure di prevenzione, per colpire le condotte scorrette dei responsabili ed impedire casi analoghi nel futuro. Come di chi ha collocato titoli presso clientela non qualificata - quasi fosse l'acquisto di frutta - o ha erogato credito in mancanza di garanzie idonee o di chi aveva l'onere di vigilare il sistema e lo ha fatto in modo superficiale, se non colpevole.

Interventi chiesti, e non solo da me, sin dall'inizio legislatura, in uno alla necessità di ritornare al sistema voluto dal Glass-Stegall act come risposta alla crisi del Ventinove, per superare quelle opacità e conflitti di interesse che sono strettamente collegati al capitalismo familistico (che alcune volte diventa amorale, per questo molto simile a certa mafia), e porta a trovare nei consigli di amministrazione di diversi istituti di credito sempre le stesse persone (e a volte ne sono i maggiori debitori) e/o ad osservare con sempre maggior ripetizione casi di porte girevoli, cioè trovare chi aveva fino a qualche tempo prima assolto l'onere di effettuare controlli e applicare sanzioni, seduto in consigli di amministrazione e/o titolare, lui o familiari, di lucrose consulenze.

E sentire la risposta ricevuta, nell'ultima audizione, dal Ministro Padoan, ad una domanda mia e della collega Guerra, di essere d'accordo a modifiche del sistema sanzionatorio, non ci ha tranquillizzato, perché sa di beffa, se non di vera e propria presa per i fondelli. Eppure, erano anche questi i provvedimenti urgenti e necessari da prendere per ristabilire quella fiducia e tranquillizzare i cittadini risparmiatori-clienti. Fiducia, che è pietra d'angolo dell'intero sistema.

Ma ritornando al Provvedimento sulle banche venete, per cui avevo presentato a nome di Italia dei valori una richiesta di Commissione d'inchiesta, è grave che in esso nulla si metta in campo contro le cosiddette azioni baciate, che ne sono state una, se non la principale, causa di azzoppamento, certamente per 900 milioni per Popolare di Vicenza e per circa 400 per Veneto Banca, come da *report* della Banca d'Italia.

Ma andando a concludere.

Dal 2007 a oggi in Italia non c'è stato alcun salvataggio bancario né, fino alla settimana scorsa, alcun sperpero di denaro pubblico per le banche.

Dire altro è falso.

I famosi Tremonti o Monti Bond (cioè i prestiti concessi dallo Stato ad alcune banche) sono stati restituiti con alti interessi, quindi il contribuente ci ha guadagnato, oppure convertiti in parte del capitale.

I casi veneti e di Siena, poi, sono fra loro molto diversi, cosi come i casi Etruria e le sue sorelle.

Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza non esistono più, se non per gestire la propria scomparsa, la vendita delle poche attività che sono rimaste e la distribuzione di questi proventi ai creditori rimanenti, attraverso aiuti da parte dello Stato per circa 5 miliardi di euro per smaltire i *non performing loan (NPL)*, con la speranza di venderli in un secondo momento ad un buon prezzo e sperare di rientrare dalla cifra se non guadagnarci.

II capitale è stato azzerato e gli azionisti hanno perso tutto, cosi come avviene in ogni società per azioni nel momento in cui le società vengono liquidate. Non a caso, le azioni fanno parte del capitale di rischio, perché rappresentano parte del capitale dell'impresa e, per questo, quando va bene, promettono lauti guadagni sotto forma di dividendi.

Il dubbio, se erano consapevoli della loro posizione o se sono stati vittime di inganni o raggiri ci sta tutto, ma è tema da codice civile e penale e, quindi, di processo.

Proprio per questo, gli organi europei di controllo e vigilanza, hanno acconsentito all'impiego di capitali pubblici, perché non è un salvataggio - quindi un aiuto di Stato in violazione della libera concorrenza.

Mentre nel caso di Monte dei Paschi di Siena, lo Stato ha nazionalizzato la banca, diventandone azionista, cioè proprietario, fino al 70 per cento, anche se entro quattro anni deve vendere. Se questo succederà e lo Stato porterà a casa un guadagno non lo so, ma è quello che hanno fatto in America per uscire dalla crisi (lo hanno fatto subito, peraltro) e ci sono riusciti. Non possiamo che sperare che la politica svolga fino in fondo il compito di controllare, attraverso gli organi istituzionali, affinché avvenga e non siano i cittadini italiani, in quel caso sì, a dover pagare.

Ma altra questione poi sono le condotte degli amministratori e alti dirigenti, in tutti questi casi. Condotte che sono già nel mirino della giustizia civile (con azioni di responsabilità e richiesta di danni) e penale (rinvii a giudizio per numerose ipotesi di reato) e delle autorità di controllo.

Se, poi, CONSOB e Banca d'Italia (che pure risulta abbiano inflitto multe per milioni di euro) siano indenni o meno da errori, colposi o dolosi, nel loro mandato di vigilanza e controllo dell'intero settore, spero sia una delle domande a cui darà risposta la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, tanto voluta anche da noi di Italia dei valori.

Se pagheranno (tutti i colpevoli accertati, dai semplici bancari agli amministratori e dirigenti delle banche, ai consulenti ed agli organismi di vigilanza e controllo) per le loro condotte, dipenderà dalla capacità della magistratura, nella sua indipendenza, di dare risposte certe e rapide. Ed ho qualche dubbio, visto che finora hanno fatto come le scimmiette di fronte alle numerose denunce delle associazioni dei consumatori, la cui più vecchia è di circa dieci anni fa, ed oggi vanno raccontando ad ingenui senatori che la colpa è del poco personale. Ma sappiamo che anche questo, l'efficienza della giustizia, è uno dei problemi del nostro Paese.

Detto questo, va con chiarezza ribadito, fuori da ogni ipocrisia, che ad essere stati salvati sono: i risparmi dei depositanti, i depositi delle imprese presso quelle banche, le obbligazioni ordinarie (che sono ancora prevalentemente risparmi delle famiglie), i prestiti alle persone e alle aziende, che altrimenti avrebbero dovuto rimborsarli prontamente, con una conseguente grave crisi di liquidità nel Nord Est, e in altre importanti aree del Paese, nonché buona parte dei posti di lavoro, purtroppo non tutti, e, soprattutto, i crediti dei fornitori e la loro possibilità di continuare a lavorare.

Stessa cosa è accaduta nel caso delle cosiddette quattro banche legate al caso Etruria, anche se in quel caso si è intervenuti in un secondo momento per salvaguardare gli obbligazionisti subordinati che vennero esclusi in un primo momento.

Tutto questo era degno di tutela? In tutta coscienza e scienza, ritengo di sì anche se di fatto ha messo in soffitta o reso molto residuale il *bail in*.

Ed è questo il vero nodo di politica del comparto bancario ed in generale di politica economica: a pagare il fallimento di imprese, a maggior ragione nel delicatissimo settore bancario, deve essere, come è stato nel passato e si ripete oggi anche nelle grandi crisi aziendali, l'intera collettività attraverso la fiscalità nazionale a cui vengono addebitati, di fatto, gli oneri delle perdite, o chi partecipa al capitale delle aziende assumendosene fino in fondo i rischi e le perdite possibili? Rischi che, quando

va bene, vuol dire incassare lauti profitti sotto forma di dividendi senza restituirne quasi nulla alla collettività, se non sotto forma di tassazione, che è poca cosa se rapportata ai danni della collettivizzazione delle perdite.

Questo è il problema a cui in Italia ed in Europa una classe politica e dirigente degna di questo nome deve dare una risposta non ipocrita e chiara al popolo e non fomentare paure e angosce, perché se pure aiuta a raccattare qualche voto nell'immediato, venuta meno la fiducia che è fondamento del settore bancario e della democrazia, poi siamo tutti a pagarne il prezzo, come è avvenuto dopo la grande crisi del 1929.

Soprattutto le fasce deboli, per finire alla cosiddetta classe media, a cui già ora si sono fatti pagare gli oneri di una globalizzazione selvaggia e di cui tutti si fanno paladini, ma a chiacchiere.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Puppato nella discussione generale del disegno di legge n. 2879

Vi è gente che non è giustizialista ma proprio forcaiola e valuta le situazioni con la bava alla bocca perché ama le piazze o le piazzate e non la risoluzione dei problemi. Gusti, modelli, distorsioni della realtà ad uso politico. Se si pensa che il Movimento 5 Stelle ha chiesto di ritenere responsabili gli amministratori di queste banche *post* 17 marzo 2017, quando il presidente di Veneto Banca non ha preso un euro per il ruolo che si è sobbarcato, oneroso e pesantissimo, ha lavorato gratuitamente negli ultimi mesi per tentare ogni via per la risoluzione dei problemi che i precedenti consigli di amministrazione e presidenti hanno, eventualmente, creato.

Che peccato che si abbia la bava alla bocca e non si distingua tra chi ha ben operato con uno straordinario - ribadisco: straordinario - senso dello Stato e del sociale, e chi ha condotto al disastro centinaia di migliaia di azionisti e ha messo in grave difficoltà decine di migliaia di aziende.

Ed è ancora più strano che le stesse voci si alzino a gridare allo sperpero di Stato per i soldi pubblici investiti per salvare i risparmiatori - non le banche, ma i risparmiatori di quelle banche - e contemporaneamente si aizzino gli azionisti e gli obbligazionisti perché lo stesso Stato non è in grado di rifonderli del 100 per cento del valore delle loro azioni e ci si riempie la bocca parlando di "macelleria sociale". Con lo stesso atto riusciremo, secondo costoro, a spendere troppo non dando abbastanza.

Interessante ossimoro di questa politica farneticante.

Facile fare tutte le parti in commedia, ma non serio. Non onesto.

Ne abbiamo viste di contraddizioni e di dichiarazioni che cambiano a seconda dell'auditorio o a seconda della fase in cui ci si trova...

Per fortuna la via verso il futuro prevede che tutti i nodi vengano al pettine o chi vivrà, vedrà. Ebbene, in questi pochi giorni, ciò che sta avvenendo è l'azione inversa rispetto a quella progressiva e deleteria portata avanti negli ultimi otto anni. Il Governo, il 25 Giugno, ha messo uno *stop* al *default*, ha rinvenuto un unico istituto bancario (italiano), Banca Intesa, disponibile all'intervento di recupero delle banche venete e del personale, pari ad 11.000 dipendenti, accollandosi ogni onere relativo alle sedi e alle filiali. Nessuno era alle porte del Governo ad attenderne l'apertura per ricevere quello che alcuni Gruppi politici oggi definiscono "il regalo", strano. Anche questo molto strano e contraddittorio.

Con una trattativa febbricitante, perché il tempo era scaduto e non si poteva rischiare l'applicazione del *bail in*, cioè la distruzione di tutto, ora si sta proseguendo nella via del risanamento e gli ordini del giorno approvati oggi ne sono una lampante dimostrazione.

La Commissione finanze del Senato ha infatti approvato la creazione di una Commissione di conciliazione per gli azionisti *retail* vittime di *misselling*, al fine di poter dare risposte rapide a chi vi ricorrerà e poter quindi distinguere tra chi sottoscrisse le obbligazioni o le azioni in maniera consapevole e chi invece fu condotto a sottoscrivere senza avere le conoscenze adeguate in merito a quanto stava sottoscrivendo; così come richiesto in un ordine del giorno depositato da me assieme ai senatori Filippin, Dalla Zuanna e Santini. L'obiettivo di questa Commissione sarà quello di rendere più agevoli e veloci le procedure per il ristoro delle tante persone che hanno sottoscritto azioni e obbligazioni perché costrette o senza le necessarie informazioni sul rischio che esse comportavano.

È stata una giornata importante perché oltre alla Commissione di conciliazione sono state approvate altre importanti misure che andranno intraprese fin da subito, tra cui le più importanti sono l'azione di responsabilità contro chi ha amministrato le banche, l'adozione dell'equo ristoro per tutti gli investitori coinvolti e penalizzati da comportamenti illeciti delle gestioni bancarie, l'impossibilità di tassare o revocare gli accordi transattivi fin qui avvenuti e l'estensione oltre giugno 2014 dell'acquisto dei titoli che possono essere rimborsati.

Oggi continuiamo sulla via della serietà e della responsabilità, non manifestazioni ma risoluzioni. Un segnale forte che dice a tutti che Governo e Parlamento tutelano la continuità operativa delle banche, ma vogliono che questa situazione non pesi su chi è stato truffato, bensì su chi ha amministrato le banche.

Un ulteriore importantissimo passo nella via dell'attenzione politica e della giustizia sociale da rendere a chi è realmente rimasto vittima, due volte vittima perché costretto a causa dei prestiti baciati o perché nella condizione economica e culturale che suggerisce di non investire in azioni ma in prodotti tutelati e garantiti.

Per necessità di chiarezza va detto che quanto accaduto ha responsabili anche esterni alle banche: nelle procure, che non hanno inteso aprire un solo fascicolo per lunghi anni, nonostante siano pervenute segnalazioni e denunce a centinaia forse migliaia; nella dirigenza politica del Veneto, Zaia in testa, che fino a ieri - cioè fino al 2014/2015 - si sbracciava nelle assemblee, applaudito con ovazioni da migliaia di soci inconsapevoli, per indicare nella Banca d'Italia e nella CONSOB gli istituti romani che venivano a vessare con i loro controlli le "buone banche venete". Oggi dicono il contrario, oggi le stesse persone chiedono la testa di Banca d'Italia per non aver vigilato.

Molti i responsabili della tragedia, pochi coloro che per senso di responsabilità hanno fatto di tutto perché quel valore economico e sociale, che tale era, avente nome Veneto banca e Banca Popolare di Vicenza potessero rimanere le banche venete, ovvero potessero rimanere sotto il controllo di un consiglio di amministrazione che avesse il suo fulcro nella terra che le ha originate. Ebbene io, che non ho chissà che risparmi, ho messo il mio risparmio anche per ricapitalizzare solo un anno fa, per dare l'esempio, ma ho trovato i politici quasi tutti sull'altra sponda, quella della spoliazione delle banche, della fuga, del rifiuto a rimanere in quella barca traballante e crederci, investire, garantire.

Potevamo farcela da soli? Sì, potevamo. Non c'è stata regia in Veneto, non c'è stata volontà. Più comodo puntare il dito, più facile fare *referendum* per l'autonomia sfuggendo dalle proprie responsabilità, più comodo far chiedere indietro il maltolto senza comprendere l'importanza di salvare prima il sistema. Più comodo dire tutti truffati, tutti con il diritto di avere in restituzione tutto e subito, ben sapendo che la fabbrica delle illusioni non ha vita, non esiste.

Si può ben dire che questo decreto-legge, tanto vituperato, anche grazie all'impegno del Governo e del sottosegretario Baretta, nonché dei senatori veneti del PD si avvia verso il ristoro dei danni prodotti dalla scorretta gestione delle banche venete nel corso degli ultimi anni. Governo e Parlamento sono stati i soli attori positivi di una vicenda che ha visto molti altri soggetti e istituzioni non comprendere il danno che stavano facendo con le loro parole ed azioni. Seguiremo passo passo questa vicenda, ora anche con l'operatività della Commissione d'inchiesta approvata e con la Commissione di conciliazione che dovrà vedere la luce.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fazzone, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Manassero, Martini, Maturani, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia e Stucchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Buemi ha presentato la

relazione sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (*Doc*. IV, n. 15-A).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro aff. esteri e coop.
Ministro ambiente
Ministro beni e att. cult.
Ministro istruz., univ., ric.
Ministro economia e finanze
Ministro giustizia
Ministro interno
Ministro difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (2882)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/07/2017)

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

- relazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Relazione sull'attuazione del riesame della politica europea di vicinato" (JOIN (2017) 18 definitivo) (Atto comunitario n. 411), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª;
- comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa ad una nuova agenda per l'istruzione superiore (COM (2017) 247 definitivo) (Atto comunitario n. 412), alla 7ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;
- comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Sviluppo scolastico ed eccellenza nell'insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto" (COM (2017) 248 definitivo) (Atto comunitario n. 413), alla 7ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª, 14ª;
- relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Applicazione della decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)" (COM (2017) 287 definitivo) (Atto comunitario n. 414), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;
- relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Relazione sulla politica di concorrenza 2016" (COM (2017) 285 definitivo) (Atto comunitario n. 415), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
- comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Contributo dell'UE al progetto Iter Riformato" (COM (2017) 319 definitivo) (Atto comunitario n. 416), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;

- comunicazione della Commissione al Consiglio "Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo (FES): stima degli impegni, dei pagamenti e dei contributi" (COM (2017) 299 definitivo) (Atto comunitario n. 417), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 5ª e 14ª;
- comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Conseguenze sul bilancio dell'Unione europea per il 2018 e gli esercizi successivi in caso di mancata adozione della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020" (COM (2017) 290 definitivo) (Atto comunitario n. 418), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
- comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Aviazione: un'Europa aperta e connessa" (COM (2017) 286 definitivo) (Atto comunitario n. 419), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
- relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e i risultati del programma Pericle 2020 per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 2016 (COM (2017) 345 definitivo) (Atto comunitario n. 420), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
- comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM (2017) 339 definitivo) (Atto comunitario n. 421), alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
- comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM (2017) 368 definitivo) (Atto comunitario n. 422), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
- relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti "Relazione annuale per il 2016 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE" (COM (2017) 351 definitivo, Parte I e Parte II) (Atto comunitario n. 423), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
- relazione della Commissione "Relazione annuale 2016 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali"(COM (2017) 601 definitivo) (Atto comunitario n. 424), alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 3ª;
- relazione della Commissione "Relazione annuale 2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità" (COM (2017) 600 definitivo) (Atto comunitario n. 425), alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 3ª.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 19, 20 e 21 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati:

dalle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) di quell'Assemblea, nella seduta del 18 luglio 2017, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali (COM (2017) 250 final), corredata dai relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final), e la proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM (2017) 251 final) (Atto n. 1038);

dalla IV Commissione (Difesa) di quell'Assemblea, nella seduta del 19 luglio 2017, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e la Comitato delle regioni - Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM (2016) 950 final)(Atto n. 1039);

dalla XIII Commissione (Agricoltura) di quell'Assemblea, nella seduta del 20 luglio 2017, concernente la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM (2017) 356 final) (Atto n. 1040);

dalla I Commissione (Affari costituzionali) di quell'Assemblea, nella seduta del 19 luglio 2017, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione 2016 sull'applicazione della Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM (2017) 239 final) (Atto n. 1041).
Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 25 luglio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189 - le proposte di nomina del dottor Stefano Commini (n. 112), del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli (n. 113) e del professor Lorenzo Schiano di Pepe (n. 114) a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).
Ai sensi della citata disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuna di esse entro il 15 agosto 2017.

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 20 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre 2017.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti(*Doc*. LXXIII-*bis*, n. 18).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 21 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito agli effetti anticoncorrenziali derivanti da alcune clausole dei contratti tra gestori della rete di distribuzione (distributori) e venditori di energia elettrica al dettaglio (venditori) relative al pagamento dei c.d. "oneri generali di sistema per il settore elettrico" (oneri di sistema).
La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1037).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 luglio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
dell'Istituto Nazionale di Studi Romani per l'esercizio 2015. Ilpredetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 553);
dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) per gli esercizi dal 2012 al 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 554);
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 555).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Giarrusso e Moronese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03908 della senatrice Taverna ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00193, della senatrice Rizzotti ed altri, pubblicata il 17 dicembre 2013, deve intendersi riformulata come segue:
RIZZOTTI, CASSINELLI, CERONI, SCOMA, SERAFINI, ZUFFADA, BERNINI, SCIASCIA, Mariarosaria ROSSI, BOCCARDI, RAZZI, ARACRI, MARIN, MANDELLI - Il Senato,
premesso che:
la sindrome di Sjögren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare che conduce alla

perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

nella sindrome di Sjögren il sistema immunitario non riconoscendo le proprie cellule, tessuti ed organi, attacca soprattutto le ghiandole esocrine (salivari, lacrimali) distruggendole e creando notevoli disturbi di bocca secca (xerostomia) ed occhio secco (cheratocongiuntivite secca) che possono portare alla perdita della saliva con difficoltà ad alimentarsi e perdita del *visus*. Come altre malattie autoimmuni, essa può danneggiare organi vitali e presentare una sintomatologia tipica caratterizzata da livelli di intensità variabile: alcuni pazienti possono avere solo dei sintomi di xerostomia e xeroftalmia, mentre altri possono alternare periodi di sintomatologia dolorosa accettabile seguiti da periodi di acuzie (tumefazione parotidea, artralgie, febbre);

è una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'*iter* diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

secondo le stime fornite dalle associazioni di settore, in Italia, le persone affette dalla sindrome sarebbero 16.211;

nel luglio 2009, l'Istituto superiore di sanità ha elaborato ed inviato al Ministro della salute una relazione tecnica sulla sindrome di Sjögren primaria e sulla sua epidemiologia. In tale occasione è stata svolta un'accurata revisione della letteratura esistente a livello nazionale ed internazionale, con lo scopo di analizzare le stime di prevalenza per la sindrome di Sjögren primaria nei diversi studi pubblicati. Le stime di prevalenza variano da un minimo di 9 casi per 10.000 abitanti nel nord ovest della Grecia nel 2006, ad un massimo di 200 casi per 10.000 abitanti nella popolazione di Nagasaki, sopravvissuta alle radiazioni della bomba atomica;

come rilevato anche dal Dipartimento di Biologia dell'università degli studi di Napoli "Federico II", dalla Società italiana di allergologia e di immunologia, dalla U.O.C. di Oculistica della seconda università degli studi di Napoli, dall'Associazione medici endocrinologi, ad oggi non esistono dati epidemiologici estesi su tutto il territorio italiano, ma dai dati di alcune regioni e dai dati epidemiologici europei si evince che la prevalenza della sindrome di Sjögren nella nostra popolazione si aggira su un caso ogni 5.000 abitanti con una stima di circa 10.000-12.000 pazienti;

la problematica degli ammalati di questa patologia risulta essere aggravata dalla circostanza che alcuni sanitari assegnerebbero ai malati la classificazione "Sindrome di Sjögren-Larsonn" o "connettivite indifferenziata" con ciò ottenendo per i soggetti così classificati i benefici di legge ma falsando le statistiche sull'effettiva incidenza della malattia, fermi i riflessi sul piano giuridico-amministrativo di un simile comportamento;

considerato che:

l'articolo 8 del decreto ministeriale n. 279 del 2011 prevede testualmente che "I contenuti del presente regolamento sono aggiornati, con cadenza almeno triennale, con riferimento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, ai dati epidemiologici relativi alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni";

ad oggi, nonostante tale previsione, non si è proceduto ad alcun aggiornamento. Al riguardo si segnala che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2008 recante all'allegato 7, un aggiornamento della malattie riconosciute come rare, integrando e sostituendo l'allegato 1 del decreto ministeriale del 18 maggio 2001, n. 279, non è mai entrato in vigore e che non è ancora stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, secondo cui: "Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze";
i pazienti affetti da tali patologie risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;
il riconoscimento della sindrome di Sjögren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa socio-sanitaria,
rilevato che:
l'articolo 12 della direttiva transfrontaliera 2011/24/UE istituisce la creazione di "reti di riferimento europeo" (ERN), formate da centri di eccellenza, per potenziare e armonizzare diagnosi, *follow up* e terapie, per pazienti affetti da malattie rare in Europa;
gli ERN sono incentrati sulle necessità dei pazienti e hanno come scopo ultimo quello di facilitare l'accesso agli specialisti e portare l'esperienza a casa dei pazienti, velocizzando le diagnosi, le cure e l'accesso alle terapie, la ricerca e la formazione di futuri specialisti, superare le disparità attualmente presenti in Europa ed evitare i costosi e problematici "viaggi della speranza" dei pazienti;
la commissione di esperti dell'Unione europea per le malattie rare (Eucerd) aveva previsto, nel giugno 2013, la costituzione di 21 ERN, divisi per gruppi omogenei di malattia, per assicurare le migliori cure ai pazienti affetti dalle oltre 7.000 malattie rare a tutt'oggi note. Il 9 marzo 2017 a Vilnius, in una riunione che ha visto la partecipazione di oltre 400 membri delle reti e circa 200 rappresentanti dell'Unione europea, sono state approvate ufficialmente 24 ERN, di cui 2 in Italia;
la rete ERN Reconnet istituita presso l'azienda ospedaliera dell'università di Pisa, divenuta *leader* in Europa per le patologie muscoloscheletriche e del tessuto connettivo, ha incluso all'interno della sua rete di diagnosi casi clinici rari e altamente complessi del *lupus* eritematoso sistemico e della sindrome di Sjögren,
impegna il Governo:
1) a riconoscere alla sindrome di Sjögren lo *status* di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;
2) ad inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, la sindrome di Sjögren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.

(1-00193) (Testo 2)

Mozioni
RIZZOTTI, ROMANO, SCOMA, CASSINELLI, SERAFINI, BERNINI, FLORIS, SCIASCIA, BOCCARDI, RAZZI, ARACRI, Mariarosaria ROSSI, MARIN, MANDELLI - Il Senato,
premesso che:
la sindrome immuno-neurotossica ambientale suggestiva della *multiple chemical sensitivity* o sensibilità chimica multipla, definita anche "intolleranza a xenobiotici ambientali, classificabile come disturbo respiratorio non specificato in relazione all'esposizione ad agenti chimici, gas, fumi, vapori"

(ICD 10 J 68.9), determina uno stato di invalidità certificata, cronica ed irreversibile in alcuni casi. L'OMS, organo internazionale di livello gerarchico superiore al Ministero della salute, l'ha riconosciuta come patologia invalidante classificandola con il codice ICD-10 sotto il codice T78.4 ed è considerata come una malattia che si manifesta con una progressiva intolleranza nei confronti di sostanze chimiche di varia origine, soprattutto se volatili, in caso di contatto, ingestione o inalazione, anche in piccole dosi, di sostanze spesso comuni quali: cibi chimicamente trattati, aromi e conservanti, coloranti, insetticidi, disinfettanti, pesticidi, antiparassitari, detersivi, prodotti cosmetici, profumi, deodoranti, vernici, solventi, colle, carta stampata, inchiostri, fumi di combustione, prodotti plastici, materiali per l'edilizia, fumi di stufe, camini e *barbecue*, formaldeide, trattamenti antitarlo, conservanti del legno, *moquette* e tappeti e colori artificiali. Importanti manifestazioni di intolleranza si possono verificare anche per farmaci ed anestetici;

il 15 marzo 2013 è stato presentato alla Presidenza del Senato (su iniziativa della sen. Bianconi) il disegno di legge AS 156, concernente "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità multipla chimica (MCS)", in cui venivano inquadrati: a) la patologia e gli stadi con i quali si manifesta (stadio 0 - stadio 3); b) diagnosi precoce della patologia sulla base dei parametri diagnostici del consesso internazionale del 1999; c) miglioramento qualità di cure per persone affette da MCS in strutture sanitarie adeguate all'accoglimento dei pazienti; d) prevenzione dei casi in cui la patologia diviene cronica ed irreversibile; e) individuazione di organi bersaglio della patologia (sistema renale, respiratorio, cardiocircolatorio, digerente e tegumentario, neurologico, muscolo-scheletrico, endocrino-immunitario); f) applicazione ai soggetti affetti da MCS della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per grave disabilità; g) riconoscimento come patologia sociale ai sensi ed agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249; h) erogazione di farmaci, integratori nutrizionali ed ausili terapeutici da parte del Servizio sanitario nazionale; i) norme per l'edilizia residenziale compatibili con la possibile presenza di soggetti affetti da MCS onde evitare *rush* allergici improvvisi e fatali per loro; l) tutela del diritto al lavoro ed allo studio per i soggetti affetti da MCS, anche per sollecitare un intervento legislativo in materia visto l'aumento di casi in Italia e la necessità di una regolamentazione per l'accesso ai sussidi e presidi sanitari adeguati per chi è affetto da tale patologia;

il 21 maggio 2013, parimenti, è stato presentato alla Presidenza del Senato (su iniziativa dei sen. D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, Bruni, Iurlaro, Liuzzi e Tarquinio) il disegno di legge AS 656 concernente "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità multipla chimica (MCS)", in cui venivano evidenziate, nelle premesse, le Regioni in cui, attualmente, è riconosciuta come patologia rara (Toscana, Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Puglia e Basilicata). Veniva evidenziato, inoltre, che in alcune nazioni era stata riconosciuta a livello nazionale, negli Stati Uniti (1992), in Canada, in Danimarca (2004), e si chiedeva, in particolare: a) diagnosi precoce della patologia e della sensibilità verso sostanze chimiche; b) miglioramento qualità di cure per persone affette da MCS in strutture sanitarie adeguate all'accoglimento dei pazienti; c) di istituire un centro nazionale di ricerca; d) di inserire la sindrome tra le patologie per le quali è previsto il rimborso delle spese per l'assistenza, ricovero e cura in strutture sanitarie anche estere; e) prevenzione dei casi in cui la patologia diviene cronica ed irreversibile; f) individuazione di organi bersaglio della patologia MCS (sistema renale, respiratorio, cardiocircolatorio, digerente e tegumentario, neurologico, muscolo-scheletrico, endocrino-immunitario); g) applicazione ai soggetti affetti da MCS della legge n. 104 per grave disabilità; h) riconoscimento come patologia sociale ai sensi ed agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 249; i) erogazione di farmaci, integratori nutrizionali ed ausili terapeutici da parte del Servizio sanitario nazionale; l) norme per l'edilizia residenziale compatibili con la possibile presenza di soggetti affetti da MCS onde evitare *rush* allergici improvvisi e fatali per loro; m) tutela del diritto al lavoro ed allo studio per i soggetti affetti da MCS. Tale disegno di legge e il disegno di legge AS 156 sono stati presentati alla Presidenza del Senato ma a tutt'oggi non vi sono stati esame ed approvazione nonostante vi siano numerose persone affette da tale patologia in Italia;

parimenti, il 30 novembre 2014, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati (su iniziativa degli on. Melilla, Nicchi, Piazzoni, Aiello) il disegno di legge AC 2018 concernente

"Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità multipla chimica (MCS)", in cui venivano inquadrati: a) definizione e riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale malattia sociale sulla base dei parametri diagnostici del consesso internazionale del 1999; b) miglioramento qualità di cure per persone affette da MCS in strutture sanitarie adeguate all'accoglimento dei pazienti; c) prevenzione dei casi in cui la patologia diviene cronica ed irreversibile; d) individuazione di organi bersaglio della patologia MCS (sistema renale, respiratorio, cardiocircolatorio, digerente e tegumentario, neurologico, muscolo-scheletrico, endocrino-immunitario); e) applicazione ai soggetti affetti da MCS della legge n. 104 per grave disabilità; f) riconoscimento come patologia sociale ai sensi ed agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 249; g) erogazione di farmaci, integratori nutrizionali ed ausili terapeutici da parte del Servizio sanitario nazionale; h) norme per l'edilizia residenziale compatibili con la possibile presenza di soggetti affetti da MCS onde evitare *rush* allergici improvvisi e fatali per loro; i) tutela del diritto al lavoro ed allo studio per i soggetti affetti da MCS, anche per sollecitare un intervento legislativo, visto che i precedenti disegni di legge non sono stati portati avanti nonostante il progressivo aumento di casi in Italia e la necessità di una regolamentazione per l'accesso ai sussidi e presidi sanitari adeguati per chi è affetto da tale patologia;

la tutela della salute, in base all'art. 32 della Costituzione italiana, è un "fondamentale diritto dell'individuo e della collettività", pertanto è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, come nel caso dei pazienti affetti da MCS che, a seconda della regione di appartenenza, possono vedersi riconosciuta la patologia come rara o negata la possibilità di accesso ai sussidi previsti;

nonostante sia riconosciuta dall'OMS ed a livello internazionale, in Italia, sul sito del Ministero della salute, essa è messa in dubbio: "La reale esistenza e definizione di questa sindrome è oggetto di ampio dibattito a livello scientifico e al momento non vi sono ancora solidi parametri di riferimento per la diagnosi di tale patologia";

anche la Spagna, dal 24 settembre 2014, ha ufficialmente riconosciuto la MCS, includendola nella sua classificazione internazionale delle malattie (ICD), lo strumento utilizzato dal sistema sanitario degli stati membri per classificare e codificare le malattie. L'Organizzazione mondiale della sanità consente, infatti, alle singole nazioni di personalizzare la propria classificazione conformemente a specifiche linee guida e in questo modo i Paesi possono inserire alcune malattie e disturbi che non sono stati ancora stati classificati a livello internazionale dalla stessa OMS. Anche altri Paesi hanno provveduto a riconoscere l'MCS nella loro classificazione internazionale delle malattie ICD-10: la Germania (2000), l'Austria (2001), il Giappone (2009), la Svizzera (2010), la Danimarca (2012) e la Finlandia (2014);

nonostante alcuni Consigli regionali (Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Veneto, Basilicata, Puglia e Abruzzo) l'abbiano inserita nell'elenco regionale delle malattie rare, consentendo la copertura finanziaria ad opera del servizio sanitario ma senza un riconoscimento del Ministero della salute, tale riconoscimento permane lettera morta poiché non sono previste risorse finanziarie nazionali. Tale adempimento spetterebbe alla commissione dei LEA (livelli essenziali di assistenza) che integrerebbe alle Regioni i fondi necessari;

ad aggravare la situazione di incertezza sulla tutela della salute di chi è affetto da MCS e non trova cure idonee, si aggiunge la differenziazione in merito all'individuazione e alla definizione della patologia, anche riguardo agli effetti di natura allergica prodotti dalla stessa in alcuni casi collegati, impropriamente, a problematiche di natura neurologica;

considerato che:

la problematica delle malattie rare in Italia, nonché in tutta l'Unione europea, coinvolge una moltitudine di cittadini italiani e comunitari per ciò che attiene al loro riconoscimento giuridico, alle linee guida e alle procedure standardizzate per l'accoglienza del malato;

la sensibilità chimica multipla, nota anche come intolleranza ambientale idiopatica (IEI), è una patologia gravemente invalidante, riconosciuta già in diversi Stati dell'Unione europea, mentre in Italia, in modo non uniforme, solo in talune Regioni, nonostante l'art. 32 della Costituzione preveda la tutela della salute come diritto inviolabile della persona in tutta la nazione italiana;

le persone affette da MCS hanno problemi quotidiani legati ad aspetti essenziali della vita: problematiche sul lavoro, difficoltà ad ottenere l'invalidità per la patologia rara, mancanza di linee guida e procedure standardizzate per l'accoglienza e la cura negli ospedali e l'impossibilità di accedere a delle cure alternative compatibili con il proprio stato di salute. Questa patologia, dai dati statistici degli ospedali italiani, interessa una percentuale molto elevata della popolazione pari a 10 persone su 1.000, di cui l'80 per cento sono donne ed il 20 per cento uomini;

rilevato che:

a livello europeo ed internazionale, Paesi come Germania, Austria, Stati Uniti, Canada, Giappone, Svizzera, Danimarca, Finlandia e Spagna hanno riconosciuto l'MCS come patologia rara sociale approntando dei protocolli *standard* per l'accoglienza nelle strutture pubbliche e private dei pazienti, nonché la possibilità di ricevere la copertura finanziaria dal servizio sanitario per le cure convenzionali e non e gli accertamenti diagnostici necessari per l'accertamento della sussistenza della patologia;

a livello nazionale, non vi è uniformità di intenti in merito alla definizione stessa della patologia ed anche alla natura della stessa a volte ricondotta tra le patologie ambientali ed altre tra quelle di matrice neurologica;

molta confusione viene ingenerata anche dal mancato riconoscimento, secondo le indicazioni fornite dall'OMS, da parte dello stesso Ministero della salute italiano;

evidenziato che:

dall'ultimo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 30 novembre 2014, sono trascorsi quasi 4 anni e si è interrotto l'*iter* legislativo per il suo esame, parimenti per i due disegni di legge AS 656 e AS 156 del 2013 presentati al Senato;

l'emergenza per i soggetti affetti da MCS è ancor più seria, viste le condizioni in cui versa la sanità in Italia e per quanto attiene al personale medico e paramedico sottopagato e carente;

la formazione del personale sanitario, sia delle ASL che delle strutture sanitarie convenzionate, è di primaria importanza per sopperire alle eventuali carenze strutturali degli ospedali e dei punti di pronto soccorso non sempre idonei ad accogliere pazienti con la sensibilità chimica multipla;

è importante un coordinamento nazionale sull'applicazione concreta e reale della futura legge sulle disposizioni in favore dei soggetti affetti da MCS, che si confronti e coordini con i centri di riferimento regionali sull'MCS;

altresì, è fondamentale l'istituzione di una commissione tecnico scientifica per la redazione e definizione di linee guida standardizzate a livello nazionale, cui sia affidato anche il compito di accertare, attraverso le sedi regionali, la formazione degli addetti e l'adeguamento delle strutture ricettive per i pazienti. Alla medesima commissione dovrà essere affidato il compito di esaminare le criticità determinate dal mancato inserimento dell'MCS tra le patologie rare dell'INPS, colmando così un vuoto legislativo ed amministrativo;

visto che:

l'art. 32 della Costituzione italiana si applica in ogni Regione e la tutela della salute pubblica da patologie rare croniche ed invalidanti ha carattere di interesse pubblico superiore rispetto alle prerogative in materia di salute spettanti, in via sussidiaria, alle Regioni;

la normativa regionale, in alcuni casi, ha previsto la presenza di centri di riferimento ed orientamento per la MCS successivamente chiusi per mancanza di fondi e per politiche di tagli da parte delle Regioni,

impegna il Governo a favorire la sollecita adozione di una normativa a tutela dei soggetti affetti da sensibilità multipla chimica (MCS), secondo i seguenti criteri:

a) procedure standardizzate e linee guida uniformi in ogni Regione;

b) l'istituzione di un tavolo tecnico permanente composto da professionisti del settore sanitario e legale e con una partecipazione delle associazioni che si occupano, realmente, di tale patologia. Il tavolo tecnico si dovrà occupare di implementare una banca dati, con il rispetto dei dati sensibili e personali dei pazienti, contenente i seguenti dati: scheda anagrafica; anamnesi storica completa; diagnosi; ASL di riferimento; accertamenti effettuati; patologie diagnosticate; sintomi; terapie seguite; ricoveri

effettuati; visite in commissione medica locale ed esito; terapie alternative attuate; assistenza domiciliare richiesta; visite effettuate; visite di controllo successive; esami diagnostici effettuati. Da tale banca dati dovrà risultare quanti pazienti hanno l'MCS su un campione di 1.000 persone. Raggiungendo tale risultato, l'MCS potrà essere considerata patologia sociale e rientrare tra le patologie INPS ottenendo il riconoscimento giuridico e la possibilità di effettuare cure, terapie, accertamenti e visite che possono essere, in tutto o in parte, in base alla percentuale d'invalidità riscontrata, sostenute dal Servizio sanitario nazionale. Visto il tipo di attività espletata, il tavolo tecnico dovrebbe costituire il comitato scientifico della commissione tecnico-scientifica per la redazione e definizione di linee guida standardizzate a livello nazionale;

c) formazione di operatori socio sanitari e professionisti: è infatti necessario che si crei una cultura professionale nell'approccio verso le persone affette da questa patologia, in quanto chi le assiste deve modificare alcune abitudini "normali" tenute nelle corsie degli ospedali e negli ambulatori;

d) LEA: stabilire, in modo uniforme in ogni Regione, dei livelli minimi di assistenza, per evitare che le persone affette da patologie rare siano costrette ad autofinanziarsi le terapie senza essere assistite dal Servizio sanitario nazionale come avviene invece per altre patologie di natura cronica. In tal senso, è fondamentale che vengano adottate delle linee guida e delle procedure standardizzate, in quanto sono strettamente interconnesse con la commissione LEA per il riconoscimento della sensibilità multipla chimica a livello nazionale;

e) *housing* sociale ed ambientale: prevedere, per il prossimo futuro, la creazione o conversione di strutture sociosanitarie, pubbliche e private, che tengano conto delle problematiche riscontrate dalle persone affette da patologie rare legate a problematiche di natura ambientale (ad esempio, i pazienti affetti da MCS), prevedendo la creazione di reparti costruiti con materiali ecocompatibili. Per questo aspetto è importante il supporto di architetti, ingegneri, medici e giuristi esperti nelle materie ambientali;

f) assistenza per le terapie mediche, anche alternative: l'importanza del riconoscimento giuridico delle malattie rare, in particolare la MSC, sta nella circostanza che molto spesso le persone affette da tali patologie devono ricorrere a cure alternative risultando allergiche od intolleranti ai normali farmaci. Le terapie con i parafarmaci, quelle allopatiche ed omeopatiche che vengono dall'estero hanno costi molto elevati e spesso proibitivi per chi è affetto da una patologia rara cronica ed invalidante che impedisce anche lo svolgimento di un'attività lavorativa.

(1-00823)

Interrogazioni

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, TAVERNA, SERRA, GIARRUSSO, SANTANGELO, PUGLIA, CAPPELLETTI, MORONESE, NUGNES, DONNO, CASTALDI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Cinecittà Studios è una società per azioni (fino al 1997 ente pubblico economico) che cura la gestione di un complesso di teatri di posa di eccellenza e rilievo internazionale situati a Roma, lungo la via Tuscolana; l'intero complesso di proprietà statale, sotto la tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, costituisce il vertice dell'industria cinematografica italiana, ma è utilizzata dagli anni '90 anche per produzioni televisive;

in data 3 luglio 2017, a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea di istituto Luce-Cinecittà, è stato sottoscritto l'atto di acquisizione del ramo d'azienda di Cinecittà Studios, che riporta lo storico complesso romano e le sue attività di produzione sotto la gestione pubblica;

l'assemblea dei soci riunita lunedì 10 luglio ha, altresì, nominato Roberto Cicutto presidente di Istituto Luce-Cinecittà, nonché i componenti del consiglio di amministrazione, confermando Maite Carpio Bulgari, e come nuovo consigliere Paolo Tenna, amministratore delegato di FIP-Film investimenti Piemonte. È stato inoltre nominato il collegio sindacale, presieduto da Anna Maria Ustino, e composto da Ivano Strizzolo e Luca Piovano. Il nuovo conjsiglio di amministrazione di Istituto Luce-Cinecittà ha attribuito al presidente Cicutto le deleghe di amministratore delegato della società;

secondo quanto risulta agli interroganti, il presidente e il consiglio di amministrazione hanno

presentato un progetto di sviluppo e rilancio al Ministero dei beni culturali e all'approvazione del socio unico, il Ministero dell'economia e delle finanze;
secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Ansa", in data 3 luglio 2017, il disegno generale del progetto prevedrebbe l'unificazione delle attività di Cinecittà Studios più strettamente legate alla gestione dei teatri e alla produzione di opere audiovisive con le attività di interesse generale storicamente coordinate da Istituto Luce-Cinecittà (che vanno dal sostegno al cinema italiano classico e contemporaneo, alla conservazione e diffusione del grande archivio storico dell'Istituto Luce, al sostegno alle opere prime e seconde, alla produzione documentaristica, all'attività di informazione cinematografica *on line* e su stampa periodica), realizzando il MIAC-Museo italiano del cinema e dell'audiovisivo e facendo del nuovo polo un punto di riferimento per tutto il comparto dell'audiovisivo e uno strumento strategico del suo sviluppo;
in data 14 giugno 2017, il Ministro dei beni culturali, intervenendo in un convegno sul settore, parlando di Cinecittà ha detto che l'obiettivo sarebbe quello di "farla diventare una cittadella del cinema e dell'audiovisivo, coinvolgendo anche la Rai"; in effetti risulta gli interroganti che vi siano stati incontri tra Ministero e Rai, ma che i contatti si sarebbero interrotti con le dimissioni dell'ex direttore generale, Antonio Campo Dall'Orto;
tutti i dettagli relativi al progetto di sviluppo e rilancio emergono esclusivamente da fonti di stampa, ma non risulta agli interroganti la presenza di documenti ufficiali, né sul contenuto del progetto, né sui suoi autori. Non risulta, altresì, se tale progetto sia stato sottoposto a consultazione pubblica, né alcun dettaglio sui costi relativi la riacquisizione degli studi e il ritorno alla gestione pubblica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano fornire i dettagli relativi: al progetto, specificando i relativi costi dell'operazione che ha portato alla gestione pubblica degli Studios di Cinecittà a Roma; alla gestione finanziaria della società Cinecittà Studios, con particolare riferimento al periodo di gestione del presidente Luigi Abete e all'ammontare dei debiti relativi al periodo intercorso dal 1997 al 2017; al citato coinvolgimento di Rai Radiotelevisione italiana SpA nel progetto di sviluppo e rilancio di Cinecittà Studios;
se intendano altresì fornire notizie circa il destino dei dipendenti di Cinecittà Studios;
quali iniziative intendano porre in essere, affinché si pervenga all'attuazione di un serio piano industriale per il futuro di Cinecittà e di una *due-diligence* capace di investigare a fondo sui dati e sui relativi sviluppi, nonché alla condivisione di un progetto di rilancio e alla pubblicazione del piano industriale stesso, interloquendo con i lavoratori, con le istituzioni, con il VII municipio di Roma capitale e con tutte le forze sociali culturali e professionali che fanno parte del mondo dell'audiovisivo.
(3-03909)
DE PIN, CASALETTO, PEPE, SIMEONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la tutela dei più piccoli costituisce un valore supremo dell'ordinamento e rientra nel più importante valore di tutela della persona umana, nella sua integrità e libertà;
i vaccini sono farmaci e quelli obbligatori, in quanto trattamenti sanitari non volontari, non possono essere imposti, se non attraverso una legge che rispetti la persona umana, *ex* articolo 32 della Costituzione, secondo comma, ed il diritto di ogni individuo alla propria integrità fisica e psichica, stabilito dall'articolo 3 della Carta dei diritti dell'Unione europea;
dalla violazione del diritto fondamentale alla salute, primario ed assoluto, direttamente tutelato dalla Costituzione, discende una responsabilità per i danni arrecati in violazione del medesimo e conseguenti a comportamento colposo o dannoso altrui;
il legislatore ha dettato un'apposita disciplina volta ad indennizzare proprio i soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie mediante la legge n. 210 del 1992 (sentenza n. 118 della Corte costituzionale del 1996), atteso che i vaccini producono anche effetti avversi e danni che, tra l'altro, risultano in aumento e si manifestano soprattutto tra i bambini, avendo un sistema immunitario maggiormente vulnerabile;
come fatto rilevare dal dottor S. Montanari, audito in Senato il 20 giugno 2017, nonché da diversi studi

scientifici internazionali, i vaccini contengono non solo adiuvanti come il mercurio e l'alluminio (peraltro anche sostituibili con diversi adiuvanti sicuri), ma anche altre sostanze (come la neomicina, controindicata nei bambini, la formaleide, altri antibiotici, il glutammato monosodico ed altre sostanze, come il piombo, il bario e persino l'uranio) classificabili come cancerogeni di prima classe e come sostanze altamente tossiche non biodegradabili, né biocompatibili;
tali sostanze, anche nella dimensione di micro o nano particelle, pur non essendo dichiarate nei foglietti illustrativi, sono percepite dall'organismo come corpi estranei, possono innescare reazioni infiammatorie sul tessuto che le ospita, dare inizio ad uno stato canceroso, oppure entrare spontaneamente nel nucleo delle cellule, interferendo negativamente con il DNA;
le frazioni di DNA o RNA e globuli rossi che si trovano nei vaccini, perché prodotti su materiali biologici come uova, organi animali, tessuti e feti abortiti, sovraccaricano l'organismo e ne provocano la depressione immunitaria, proprio mentre i virus inoculati si instaurano e mutano;
gli effetti dannosi che le vaccinazioni possono produrre, *a fortiori* se numerose e ravvicinate e soprattutto nei confronti dei più piccoli, sono indicati da studi e dati scientifici disponibili, oltre che da consolidata e pacifica giurisprudenza;
come affermato anche dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 107 del 2012, non sarebbe ragionevole che la collettività, attraverso gli organi competenti, possa imporre comportamenti diretti alla tutela della salute pubblica, senza che poi non debba rispondere delle conseguenze di pregiudizio per la salute di coloro che si sono uniformati;
né gli adiuvanti come il mercurio e l'alluminio, né le diverse sostanze tossiche indicate sono ancora contemplate dalla normativa nazionale tra gli inquinanti da controllare, sostituire o vietare nei vaccini;
basterebbe un solo caso di patologia da introduzione vaccinale per imporre un principio di cautela;
il principio di precauzione previsto contemplato dal diritto dell'Unione europea riguarda sia la produzione legislativa sia l'adozione di atti generali e di misure di controllo, monitoraggio e vigilanza e deve orientare ogni azione politica verso una prevenzione tempestiva, anche anticipatoria rispetto ad un eventuale consolidamento delle conoscenze scientifiche,
si chiede di sapere:
se il Governo non intenda, nel recepimento della normativa europea e con la stessa necessità ed urgenza posta alla base del decreto-legge n. 73 del 2017, proprio per la tutela della salute, soprattutto dei più piccoli, adottare misure parimenti necessarie ed urgenti di integrazione della normativa nazionale vigente, prevedendo gli adiuvanti e le sostanze tossiche elencate tra i componenti da controllare e non inserire nei vaccini (ad iniziare da quelli obbligatori);
come intenda *medio tempore* assicurare l'esercizio necessario ed urgente della propria funzione istituzionale di vigilanza, monitoraggio e controllo sui componenti tossici indicati e sull'assenza di rischi e di danni collegati alla loro inoculazione.
(3-03910)
VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BOCCHINO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
sono molti gli articoli di stampa che ultimamente si occupano delle spiacevoli ripercussioni delle emissioni odorigene moleste (testate in prima persona dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo durante una visita *in loco*) che si propagano dalla Società ecologica pontina (SEP), sita a Pontinia (Latina), situazione che coinvolge quotidianamente da più di un decennio tutti i residenti di questa ampia area. Dopo anni di immobilismo delle istituzioni, è salito alle cronache lo slancio dei sindaci di Pontinia, Priverno, Sonnino e Roccasecca dei Volsci (queste ultime, cittadine ad ovest di Pontinia) che il 5 luglio 2017 sono stati auditi dal prefetto;
la SEP è un impianto di compostaggio, che si colloca nelle campagne ai confini del comune di appartenenza e questa posizione, decentrata rispetto al palazzo comunale pontiniano con cui la società dovrebbe relazionarsi, risulta invece molto contigua a diversi agglomerati abitati ricadenti in altre amministrazioni, alla circostante zona agricola (maggiore vocazione del posto) e all'abbazia di Fossanova (luogo di culto, monumento nazionale e attrazione turistica locale). È importante fare

questa precisazione per capire meglio a quanto ammonti il numero di cittadini (50.000 individui, secondo un articolo di "Latina Quotidiano" del 21 luglio 2017) che subiscono il disagio di vivere in un'area lambita dal lezzo derivante dall'attività di compostaggio dell'azienda;

considerato che:

il metodo di lavorazione degli scarti di origine organica adottato dalla SEP si basa sull'iniziale fermentazione anaerobica delle sostanze; successivamente, il digestato viene stabilizzato dando origine al "*compost* di qualità", sorta di ammendante nei confronti del quale sono stati sollevati diversi dubbi sul reale pregio, perplessità generate dall'assenza di una normativa stringente *ad hoc*, già segnalata nell'atto di sindacato ispettivo 4-02615, a prima firma del primo firmatario del presente atto, ad oggi ancora senza risposta;

i cittadini residenti nell'area che circonda la SEP da anni lamentano disagi causati dai miasmi provenienti dall'impianto, emissioni odorigene moleste che, vista la loro natura pestilenziale e persistente, non si dissolvono se non dopo un'ampia propagazione da parte dei venti, che spesso costringono numerose persone al ricorso delle cure mediche del pronto soccorso;

considerato inoltre che:

a partire dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Lazio, con determinazione del 7 luglio 2015 n. G08407, si legge che "le prescrizioni di ARPA Lazio saranno recepite da questa Area, in apposito atto successivo ed integrativo della AIA medesima, fermo restando quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'istanza", concetto ribadito anche nell'aggiornamento della medesima autorizzazione (n. G08609 del 27 luglio 2016) e in quello più recente del 14 febbraio 2017, n. G01515, con cui viene concesso all'impianto della SEP un aumento giornaliero dei conferimenti pari a 50 tonnellate, considerata una modifica non sostanziale dell'autorizzazione concessa nel 2015;

per gli impianti di questo tipo le modifiche sostanziali sono dettate sempre dal testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 21 dell'art. 275: a) per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25 per cento; b) per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10 per cento; c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente; d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili;

è da tenere presente che la Regione Lazio, nell'allegato tecnico riguardante "Condizioni da rispettare nella conduzione dell'impianto di recupero mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi", documento collegato all'AIA rilasciata in favore della SEP nel 2015, scrive: "Per quanto attiene i limiti di emissione, fino all'aggiornamento della presente AIA a seguito dell'acquisizione del parere ARPA Lazio, restano fissati quelli già definiti dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Latina atto n. 4370 del 11/6/2004 e s.m.i. con l'obbligo da parte della Società di rispettarne le prescrivi ivi contenute", concetto ribadito al paragrafo successivo per quanto concerne gli scarichi idrici, per i quali limiti, in assenza del parere dell'Arpa Lazio, si dovrebbe far riferimento alla determinazione dirigenziale della Provincia di Latina, atto n. 71945 del 19 ottobre 2012;

in relazione alla determina che accorda l'AIA alla Società ecologica pontina, l'Arpa Lazio precisa che essa stessa "non fornisce prescrizioni tecniche nell'ambito di procedimenti finalizzati al rilascio di AIA, ma esprime un parere sulle modalità di monitoraggio e controllo che devono essere adottate dall'Autorità competente nell'Autorizzazione medesima, come si evince da quanto previsto dall'art. 29-quater c. 6 del D.Lgs sopra citato, come peraltro riportato nella medesima nostra nota prot. n. 41629 del 21/05/2015 citata dalla Regione nella sopraddetta Determinazione. Al di là di questo aspetto formale, nel caso di specie occorre evidenziare che il citato parere richiamato nella determina n. G08609 del 27/07/2016 era stato correttamente rilasciato dalla scrivente Agenzia e trasmesso per tempo alla Regione Lazio in data 11/12/2015 con ns. prot. n. 98418 unitamente agli esiti delle attività

di controllo straordinario effettuate nello stesso periodo sull'impianto in questione. Si ritiene opportuno precisare, in relazione alle attività istruttorie della scrivente Agenzia, che successivamente alla trasmissione del citato parere, l'Autorità competente non ha richiesto ad ARPA Lazio, secondo le modalità previste dalla normativa, alcuna ulteriore attività di competenza";

è opinione degli interroganti che il parere mancante dell'Arpa Lazio risulti fondamentale per valutare l'appropriatezza del piano di monitoraggio e controllo fornito dalla SEP nelle more dell'approvazione dell'AIA e della validità della stessa autorizzazione, nonostante i vuoti inerenti alle integrazioni mancanti, anche alla luce di quanto previsto alla lettera *b)*, comma 4, dell'art. 269 del testo unico ambientale (per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli) e considerato pure l'aggiornamento dell'AIA per il maggiore conferimento giornaliero di 50 tonnellate del 14 febbraio 2017, n. G01515;

considerato altresì che:

le emissioni odorigene moleste sono un fatto oggettivo incontrovertibile, che testimonia il mancato pieno funzionamento dell'impianto SEP e, quindi, considerato quanto recita l'art. 29-*quater*, al comma 7: "In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies", gli interroganti si auspicano l'intervento del sindaco di Pontinia, suolo sul quale è ubicato l'impianto della Società ecologica pontina e del futuro impianto Sogerit. Relativamente a questo secondo impianto, l'autorizzazione unica è stata accordata dalla Provincia di Latina, con prot. n. 33271, il 19 luglio 2017, atto avverso il quale è ancora possibile intentare ricorso da parte del sindaco di Pontinia, territorio ove insiste il realizzando impianto, primo cittadino che per l'intera durata dell'*iter* autorizzativo avviato dalla società, come risulta dagli atti, abbia fatto valere il mero silenzio assenso (come riportato nel verbale prot. n. 51588 del 12 ottobre 2016) non opponendo alcuna obiezione alla realizzazione dello stesso. Tuttavia, come introdotto nell'autorizzazione della Provincia di Latina del 19 luglio 2017, "avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre il ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso", unico modo per essere pragmaticamente incisivi in questo susseguirsi di autorizzazioni, che non fanno che aggravare il carico industriale, nonché ambientale, della località rurale di Mazzocchio;

visto anche il recente spasmo di governo della Regione Lazio, la quale, nel documento (n. 0365614 del 17 luglio 2017) inviato al Comune di Pontinia, alla Provincia di Latina, all'Arpa Lazio e alla Asl di Latina, dice: "Si invitano codeste spettabili amministrazioni come già fatto con precedente nota del 20 aprile 2016, a coordinarsi e ad effettuare sopralluoghi presso il sito della società Sep per verificare lo stato di insalubrità dei luoghi dovuto a miasmi e a mettere in azione interventi volti all'eliminazione degli stessi, finalizzati a ripristinare condizioni di salubrità dell'aria accettabili per la popolazione residente nei dintorni del sito e da tempo vittima dei cattivi odori", ma, nel contempo, non provvede ad adeguare l'AIA con le dovute e necessarie integrazioni;

dopo questo sussulto dell'amministrazione competente in materia di rilascio di AIA regionali, gli interroganti devono rilevare che, come novellato al comma 9 dell'art. 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 "In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui

all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni" e ha facoltà, qualora l'impianto non si adegui alla normativa, di intraprendere azioni come diffida, revoca dell'autorizzazione o chiusura dell'impianto, nel caso in cui avesse già provveduto a garantire all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa Lazio, in questo caso) la facoltà di esercitare pienamente i controlli elencati al comma 3 del medesimo articolo, dopo aver integrato l'AIA del 2015 con i documenti mancanti;

in sostanza, la Regione condivide pubblicamente l'"auspicio" che i restanti enti si attivino per un controllo più stringente e puntuale sulla vicenda, quando dovrebbe esserne essa stessa promotrice: "Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative", comma 6-*ter* dell'art. 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

in più, ai fini della configurazione del reato di inosservanza delle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni, si ricorda che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non richiede che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene tutelato dalla norma, come ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22156/2017;

considerato infine che relativamente alla pubblicità dei documenti inerenti alle AIA di pertinenza regionale, si segnalano incongruenze al comma 13 dell'art. 29-*quater*, alle lettere *g)* e *f)* (come modificato dal decreto legislativo n. 46 del 2014), in cui sono menzionati i commi che il Governo attribuisce all'art. 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, a linee che in realtà non esistono,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga che un'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di durata decennale, sprovvista di alcuni degli allegati obbligatori, mancanza seppur ovviata in via temporanea e generica da altri atti aventi forza di legge, possa essere considerata comunque valida, nonostante la Regione Lazio (autorità competente di questo *iter* autorizzativo) non abbia provveduto in due anni ad integrare pareri e prescrizioni dell'Arpa Lazio, ma abbia autorizzato un maggiore conferimento giornaliero di 50 tonnellate presso l'impianto SEP e un ulteriore impianto di lavorazione di materiali organici nelle immediate vicinanze;

se, considerata l'inerzia dell'autorità regionale competente, non ritenga fondamentali i controlli auspicati dal legislatore al comma 6-*ter* dell'art. 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

(3-03912)

BATTISTA - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

in ambienti NATO, si riscontra una sempre maggiore apprensione con riferimento all'evidente deterioramento del contesto geostrategico e geopolitico nelle aree di interesse nazionale;

preoccupa in particolare la veloce crescita della minaccia sottomarina nel mondo, ma anche nel nostro mare, dove si assiste ad una crescita esponenziale della presenza di sommergibili di alcune Marine di Paesi non alleati, che si affacciano sulla sponda meridionale del Mediterraneo;

si tratta peraltro di unità subacquee spesso munite di missili che possono colpire bersagli a terra e mine che possono essere posate davanti ai porti o lungo le linee di comunicazione;

in particolare, si registra una presenza e un atteggiamento sempre più assertivo della flotta russa, che ha fatto transitare propri sommergibili diretti verso il mar Nero, in un caso anche con una dimostrazione di forza mediante un lancio di missili sulla Siria;

considerato, altresì, che:

è riconosciuta la valenza strategica straordinaria del nostro strumento subacqueo nazionale, non solo in caso di conflitto o di crisi ma anche in situazioni di pace in cui determinati interessi nazionali vitali necessitino di protezione, attraverso una solida azione di sorveglianza degli spazi marittimi

mediterranei, e non solo, nonché di deterrenza verso potenziali minacce;
la flotta di sommergibili della nostra Marina militare risulta ad oggi formata da 8 unità, di cui 4 della classe "Sauro", più datate sia pur ancora efficienti, e 4 della classe U212, di ultima generazione e particolarmente sofisticate per la sorveglianza degli spazi marittimi e la raccolta dei dati sensibili di interesse, le "electronic support measure", cioè misure indispensabili ad intercettare, localizzare, registrare e analizzare fonti;
l'imminente fine della vita operativa a causa dell'obsolescenza delle unità di maggiore anzianità di servizio vedrà, nel prossimo futuro, il parco sommergibili della Marina militare ridursi alle sole 4 unità di classe U212,
si chiede di sapere:
se, nell'ambito del processo di implementazione del libro bianco della difesa e del discendente modello capacitivo dello strumento militare, sia stata adeguatamente valutata la valenza e l'importanza dei sommergibili nazionali, anche alla luce del quadro geostrategico di riferimento e della rinnovata importanza che la NATO attribuisce a questi mezzi;
se sia pertanto previsto un programma di rinnovamento della flotta subacquea nazionale, con sostituzione della più datate unità con altrettante di nuova generazione;
se sia stato valutato l'impatto, anche sulla cantieristica e sull'industria, di un mancato o ritardato avvio del programma di costruzione, posto che, proseguendo il processo di rinnovamento della flotta subacquea nazionale, si eviterebbe una pericolosa soluzione di continuità, con conseguente grave perdita di un *know how* strategico, guadagnato faticosamente e con investimenti ingenti, che determinerebbe un *gap* poi difficilmente recuperabile.
(3-03913)
MONTEVECCHI, CASTALDI, ENDRIZZI, BOTTICI, SANTANGELO, NUGNES, PAGLINI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
nel Comune di Rimini, è presente un'imponente opera architettonica d'epoca romana, il ponte di Tiberio, eretto sul fiume Marecchia per decreto dell'imperatore Augusto e compiuto dal successore Tiberio (14-21 d.C.). Il ponte, dal 1885 monumento nazionale, si trova all'estremità della principale via storica della città (corso d'Augusto);
sull'area del fiume Marecchia e sul ponte di Tiberio è stato presentato, ed è in corso di realizzazione, un progetto definito dall'amministrazione comunale di riqualificazione, ma in realtà discutibile e contestato da più parti, liberi cittadini e associazioni, come "Italia Nostra" Rimini;
in particolare, sono previsti la realizzazione lungo l'argine di destra del fiume Marecchia, a valle del ponte di Tiberio, una passerella a sbalzo, nonché l'installazione di una piazza ed un ponte galleggianti sul corso d'acqua;
considerato che a parere degli interroganti:
l'installazione di travi in acciaio vicino al ponte di Tiberio rischia di provocare dei danni irreparabili alle mura di grande valore artistico e culturale;
per realizzare la passerella sono già stati realizzati diversi fori quadrati, di circa 60 centimetri e con una distanza inferiore al metro, all'interno delle mura "malatestiane" dell'argine destro;
risulta agli interroganti che le aperture sarebbero state realizzate mediante il taglio delle strutture con macchine taglia-muro e il materiale della cortina tagliata sarebbe stato recuperato per essere ricollocato una volta inserite le mensole a sbalzo;
inoltre, lungo le mura sulla sponda sinistra, ovvero sul lato Borgo San Giuliano, verranno abbattute parti delle stesse in corrispondenza di nicchie che (come le mura) risalgono alla seconda metà dell'Ottocento;
considerato inoltre che:
la relazione tecnica del Comune in riferimento alla storia delle mura che lo stesso definisce "antiche", cita il vincolo paesaggistico, ma solo per gli alvei dei fiumi, senza considerare che anche i contesti urbani antichi sono vincolati;
a pagina 20 della relazione, si definiscono le mura "medievali" e "antiche" o "malatestiane", ma si

specifica che l'intervento non ricade sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale e lo stesso risulterebbe conforme con la pianificazione sovraordinata e con gli strumenti di pianificazione vigenti e approvati. Sul punto non vi è stato alcun intervento da parte della Soprintendenza;
considerato infine che:
come si apprende da diversi articoli di stampa, tra cui quello pubblicato su "riminiduepuntozero" del 3 luglio 2017, dal titolo "Per la Soprintendenza le mura bucate non sono malatestiane", e da diverse sollecitazioni dell'associazione Italia Nostra Rimini, il soprintendente avrebbe incontrato alcuni esponenti del coordinamento degli abitanti del Borgo S. Giuliano;
nel corso dell'incontro, il soprintendente avrebbe risposto che quelle in oggetto non sarebbero mura medievali-malatestiane, ma restaurate di recente, senza fornire adeguate prove a sostegno della sua tesi e in evidente contrasto con le opinioni di illustri studiosi e con quanto riportano i siti di promozione turistica della città di Rimini e la relazione tecnica stessa;
a parere degli interroganti, ad essere compromessi dalle opere approvate dal Comune e dalla Soprintendenza, non sono solo il ponte e le mura medievali, e il loro valore storico, ma anche il contesto urbano e il paesaggio circostante,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di dover effettuare le adeguate verifiche sull'*iter* di approvazione del suddetto progetto nonché sull'opportunità di realizzare strutture come quelle in questione sul ponte di Tiberio e sul fiume Marecchia.
(3-03916)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CALEO, VACCARI, BORIOLI, BROGLIA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
l'Italia ha il più alto indice di biodiversità, sia vegetale che animale, tra i Paesi europei;
tale indice rappresenta non solo un valore ambientale ma un tratto fondamentale per la promozione del *made in Italy*;
per la tutela della biodiversità sono in atto azioni e progetti che intervengono sullo stato di conservazione di alcune specie; tra questi, nel 1996, ha preso avvio mediante finanziamenti "LIFE" dell'Unione europea il progetto "Ursus" di tutela della popolazione di orso bruno del Brenta, più noto come "Life Ursus" che ha consentito il rinsaldamento tra le popolazioni ursine presenti ed in espansione sull'arco alpino centro-orientale;
considerato che:
ai progetti di reintroduzione dell'orso bruno, specie particolarmente protetta e a rischio di estinzione, non sempre ha fatto seguito un costante e attento monitoraggio del territorio, che tenesse conto anche della forte antropizzazione delle zone su cui si stava intervenendo e dunque delle necessità di mantenere un equilibrio tra la presenza dell'uomo e quello dell'orso bruno;
per tale motivo, oggi, si rileva una presenza numerosa degli orsi sul territorio, si stima circa 70 esemplari, che seppure rappresenta un dato positivo per la conservazione della specie, dall'altro innegabilmente mette a rischio l'incolumità delle popolazioni residenti in determinate aree del Paese;
ciò trova conferma nei numerosi fatti di cronaca verificatisi negli ultimi tempi, che raccontano di avvistamenti sempre più frequenti di orsi in determinate aree del Trentino e di attacchi e aggressioni da parte di tale specie animale all'uomo; l'ultimo episodio è quello avvenuto nei pressi dei laghi di Lamar in provincia di Trento che ha innescato una polemica e un pericoloso scontro tra chi spinge per la conservazione assoluta e chi propone di procedere all'abbattimento indiscriminato degli esemplari, senza tuttavia giungere ad una soluzione ragionevole ed equilibrata del problema, che tenga conto delle esigenze di tutela dell'incolumità delle popolazioni e quello di conservazione della specie animale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire con sollecitudine per evitare che vengano adottate decisioni squilibrate dettate dall'emotività, che possano pregiudicare il lavoro svolto per la conservazione della specie, oppure mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini;

se non ritenga pertanto opportuno e necessario attivare un tavolo di lavoro con le amministrazioni locali e le Province autonome per definire linee guida ed interventi, anche attraverso campagne finalizzate, che si pongano l'obiettivo di garantire, in chiave preventiva, concreta sicurezza per l'uomo ed efficace tutela per l'orso bruno.

(3-03911)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

come già evidenziato in precedenti atti di sindacato ispettivo, la viabilità nella provincia di Belluno necessita di interventi improcrastinabili;

i disagi dovuti alla mancata o rinviata esecuzione delle opere rischiano di avere pesanti ricadute sul tessuto socio-economico dei territori interessati;

tra le opere non più rinviabili vi è sicuramente il *tunnel* di Coltrondo, che si configura come un *by-pass* permanente dell'intera area, pericolante e naturale, necessario completamento della galleria Comelico, inaugurata nel 1986, il cui utilizzo rischierebbe di essere vanificato dalle frequenti frane nel tratto successivo all'uscita verso Santo Stefano di Cadore;

il CIPE, nell'ambito del piano operativo infrastrutture del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, con la delibera n. 54 del 2016 ha stanziato 55 milioni di euro per la realizzazione della galleria Coltrondo;

come specificato nella stessa delibera si tratta di uno stanziamento finalizzato al completamento di itinerari già programmati;

nelle scorse settimane i vertici Anas hanno tenuto una riunione operativa con i sindaci del bellunese per programmare e definire gli interventi da attuare. Da notizie stampa, si apprende dell'intenzione di dirottare parte del finanziamento destinato alla realizzazione della galleria Coltrondo ad altri interventi, definibili come di ordinaria amministrazione, pur se importanti;

ad avviso delle interroganti, l'eventuale rinvio della realizzazione del *tunnel* è da scongiurare, e andrebbe ad aggravare una situazione già difficilmente sostenibile da parte delle popolazioni interessate, che da troppo tempo attendono interventi risolutivi per la viabilità del Comelico,

si chiede di sapere se risponda al vero quanto segnalato e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per garantire il pieno e corretto utilizzo dei fondi stanziati dal CIPE per la costruzione del *tunnel* di Coltrondo.

(3-03914)

GIARRUSSO, DONNO, MORONESE, BERTOROTTA, GIROTTO, PUGLIA, PAGLINI, BOTTICI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti e secondo quanto riportato dalla stampa, "All'ufficio notifiche di Catania, i difensori sono costretti a mettersi in fila già dalle 4.30 del mattino per poter notificare un atto. (...) gli Avvocati sono costretti, per notificare un atto, a mettersi in fila alle prime ore dell'alba nonostante gli uffici aprano alle ore 08.30 con chiusura 11.30 stilando liste autogestite (...) con il rischio di non poter completare le operazioni di notifica per chiusura uffici nonostante la presenza, da ore, all'interno degli stessi" ("lurlo.info" del 26 luglio 2017);

considerato che, a giudizio degli interroganti, questa situazione appare con tutta evidenza lesiva del decoro degli avvocati, per la loro funzione costituzionale e soprattutto indegna di un Paese civile;

considerato altresì che dall'articolo di stampa si apprende che per il presidente della Corte d'appello di Catania, Giuseppe Meliadò, la responsabilità del malfunzionamento non sarebbe il frutto della cattiva gestione ed organizzazione dell'ufficio, ma sarebbe attribuibile, incredibilmente, agli avvocati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'insostenibile situazione che si è creata presso l'ufficio notifiche del Tribunale di Catania;

se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi, al fine di accertare la responsabilità dei disservizi e ripristinare il normale e decoroso funzionamento dell'ufficio notifiche.

(3-03915)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PETRIS - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche*

agricole alimentari e forestali - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il Comune di Scala Coeli, in provincia di Cosenza, rischia attualmente di veder ampliata una discarica di rifiuti speciali, che necessiterebbe unicamente di essere sottoposta a bonifica;
la parte della società BiEco Srl, infatti, nel dicembre 2016, ha richiesto al Dipartimento ambiente della Regione Calabria la possibilità di raddoppiare la superficie della discarica situata in località Case Pipino, nonostante la già imponente superficie pari a 60.000 metri quadri, con una capienza che arriva sino alle 250 tonnellate al giorno di rifiuti. L'analisi del progetto è stata avviata nel gennaio 2017;
Scala Coeli conta 1.111 abitanti, producendo una porzione di rifiuti molto bassa (293 chilogrammi per abitante all'anno) che non contempla i rifiuti speciali, trattandosi di una cittadina a scarsa propensione industriale. Il Comune ha, inoltre, già avviato il progetto di raccolta differenziata porta a porta, a conferma della sensibilità ambientale sviluppatasi nel luogo;
il comune cosentino sorge tra l'altro in una zona protetta dal marchio DOP Bruzio, menzione geografica "Colline joniche presilane", ed è immersa in vigneti e terreni coltivati con agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In questa zona, inoltre, resiste l'allevamento dei bovini di razza podolica, ormai sempre più rari;
la discarica di Scala Coeli è stata autorizzata da decreto dirigenziale regionale n. 4180 del 29 marzo 2010, ed è attiva dal mese di maggio 2015;
oltre a trovarsi, come accennato, in una zona a forte vocazione biologica, la discarica è collocata a pochissima distanza dai torrenti affluenti del fiume Nicà, in un'area in cui, tra l'altro, sono state rinvenute tombe risalenti al periodo ellenistico;
l'ampliamento della discarica è fortemente osteggiato da molti amministratori locali, *in primis*, dal sindaco di Crucoli. Tale località sarebbe infatti quella più colpita, avendo attualmente la maggior porzione di territorio in cui ricade la discarica. A tal proposito, l'amministrazione locale ha già deliberato negativamente in merito;
allo stesso modo il progetto è osteggiato da numerose associazioni di cittadini e di tutela dell'ambiente del territorio. Pare infatti insensato l'ampliamento di una discarica in una zona a rischio di forte impatto ambientale, senza che sussista, tra l'altro, una reale necessità rispetto allo smaltimento dei rifiuti della zona, soprattutto dopo l'approvazione del piano rifiuti da parte della Regione Calabria, nel dicembre 2016, che ha previsto l'obiettivo di discariche zero entro il 2020;
secondo Legambiente Calabria, contrariamente a quanto riportato nel paragrafo 3.11.2 del SIA (studio dell'impatto ambientale), la zona agricola in cui ricade il progetto di ampliamento è riconosciuta tra i beni identitari sottoposti a vincoli di tutela, in quanto le aziende agricole presenti adottano il metodo della coltivazione biologica;
infine, la discarica si trova a cavallo tra la provincia di Crotone e la provincia di Cosenza: sull'unica via di accesso per la discarica vige un'ordinanza provinciale di Crotone, datata 2015, che vieta il transito ai veicoli, di cui tuttavia non viene assicurato il rispetto. È dunque evidente come le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sulla viabilità di accesso all'impianto di discarica esistente, contenute nel DDG n. 4180/10, non siano state rispettate;
per il giorno 28 luglio 2017 è prevista una manifestazione di protesta contro la possibilità di rilascio dell'AIA da parte della Regione. Al Dipartimento ambiente sono state inviate, inoltre, numerose osservazioni sulle irregolarità della discarica esistente e del progetto relativo al nuovo impianto;
il movimento ha coinvolto cittadini, istituzioni, forze sociali e politiche, agricoltori, associazioni (come Legambiente, Italia nostra, Cia, Coldiretti), operatori economici, turisti ed emigrati, che hanno mostrato sensibilità e partecipazione alla lotta ambientalista per la salvaguardia di una zona ricca di bellezze naturalistiche, corsi d'acqua, vigneti e uliveti coltivati con metodo biologico certificato all'Unione europea, allevamenti di bovino podolico, e protetta, poiché coperta dal marchio DOP,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire nell'immediato, per quanto di loro competenza, per monitorare il processo decisionale circa la richiesta di autorizzazione integrata ambientale per la discarica;

se non ritengano di dover verificare autonomamente le condizioni della discarica e di un suo eventuale allargamento, anche in considerazione delle particolari caratteristiche dell'area, che vede rilevanti produzioni con marchio DOP, al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini.
(4-07892)

ANITORI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
i drammatici incendi boschivi, che hanno coinvolto diverse regioni del Centro e Sud Italia, negli ultimi giorni continuano drammaticamente a devastare vaste aree boschive e forestali e macchie di vegetazione;
particolarmente colpita è stata la pineta di Castel Fusano, emblema e scrigno di macchia mediterranea italiana all'interno della riserva naturale statale del litorale romano, istituita per la tutela di un'ampia fascia litoranea, posta a cavallo tra i comuni di Roma capitale e di Fiumicino: i molteplici e contestuali roghi sono stati così violenti da richiedere l'intervento di Canadair ed elicotteri, oltre al personale di terra presente ininterrottamente per giorni sul posto;
le ripercussioni dell'incendio rendono ancora più devastante la condizione emergenziale dell'area interessata: è impressionante il paesaggio *post* incendio, con terra bruciata e alberi spezzati in oltre 120 ettari completamente distrutti;
la pineta di Castel Fusano è già stata interessata nel luglio 2000 da un incendio, a seguito del quale dovevano essere avviati approfondimenti e azioni concrete, al fine di scongiurare il ripetersi di nuovi simili episodi;
nel merito, lo studio del Dipartimento di Biologia ambientale dell'università "La Sapienza" di Roma (2002) evidenziò la necessità di interventi strutturali di messa in sicurezza, vigilanza e ordinaria manutenzione: piano antincendio, a partire dall'ottimazione di una rete di viali tagliafuoco e pratiche per la ricostruzione dell'intero ecosistema con, in taluni casi, messa a dimora di specie arboree o arbustive autoctone o a *Pinus pinea*;
a riprova della necessità di quanto esposto, l'incendio a Castel Fusano è un disastro annunciato: man mano, nel tempo, sono venute meno cura, gestione e sorveglianza;
dunque, la condizione operativa della riserva del litorale romano è da troppo tempo precaria, tuttora in attesa della definizione dell'essenziale piano di gestione attribuita dal TAR, nel 2009, alla Regione Lazio;
in particolare, la gestione della parte della riserva naturale statale del litorale romano di competenza del Comune di Roma si è rivelata non all'altezza, evidenziando insufficienze e inadeguatezze, con frequenti denunce in merito ad insediamenti abusivi, discariche a cielo aperto, fenomeni legati alla prostituzione; la situazione è degenerata a tal punto che, a 17 anni dal gravissimo rogo del 2000, è stata la stessa parte della riserva naturale statale del litorale romano, affidata alla gestione del Comune di Roma, ad essere di nuovo colpita pesantemente da quest'ultima serie di roghi, a dimostrazione, secondo il parere dell'interrogante, che l'attuale ente gestore non è in grado di impostare, né di promuovere concrete iniziative per tutelare quello straordinario patrimonio naturalistico,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per verificare e valutare l'adeguatezza della gestione della riserva del litorale romano, e richiamare, per quanto di sua competenza, tutte le istituzioni coinvolte, a partire dal Comune di Roma capitale, ad una gestione scrupolosa ed accurata della riserva statale;
se non ritenga necessario proporre, per quanto di sua competenza, la nomina di un commissario governativo con poteri speciali, affinché possa gestire la riserva del litorale romano, con l'eventuale coinvolgimento attivo dell'Esercito a guardiania e sicurezza del luogo, con il supporto delle strutture ministeriali titolate in tema di gestione boschiva e forestale, oltre che di tutela degli ecosistemi, nonché dei necessari supporti tecnici dell'Ispra, ed operativi da parte dei Carabinieri forestali;
se non sia il caso di prevedere una forma di collaborazione con le associazioni ambientaliste locali, per il controllo e il presidio della riserva, anche attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro comune;
se sia a conoscenza dei risultati del lavoro della commissione della riserva naturale statale romano,

rinnovata ogni 3 anni dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che consta di ben 6 membri nominati dal Ministero;
se sia a conoscenza dei risultati raggiunti dal lavoro del commissario *ad acta*, Vito Consoli, nominato dal presidente della Regione Lazio, e se non sia il caso di valutarli alla luce degli obiettivi prefissati, ossia la conclusione della procedura amministrativa di adozione del piano di gestione e del regolamento attuativo della riserva naturale statale del litorale romano.
(4-07893)
ORRU', BERTUZZI, AMATI, ANGIONI, CHITI, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, GINETTI, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, VACCARI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, prevede dal 1° gennaio 2016 un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e stabilisce che per l'impianto o il reimpianto dei vigneti venga rilasciata un'autorizzazione non trasferibile da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza che i viticoltori posseggano o acquistino i diritti di impianto;
prevede, inoltre, la possibilità da parte dello Stato membro di limitare le autorizzazioni al reimpianto per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;
i decreti ministeriali n. 12272 del 15 dicembre 2015 e n. 527 del 30 gennaio 2017 contengono le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e disciplinano il sistema per gli impianti viticoli;
rilevato che nessuno dei due richiamati decreti adottati dal Ministero recepisce le indicazioni di cui all'art. 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) relative alla possibilità da parte dello Stato membro di limitare le autorizzazioni al reimpianto per la produzione di vini Dop o Igp;
considerato che:
l'assenza di tali previsioni sta arrecando gravi danni a tutto il territorio nazionale e in particolar modo alla Sicilia;
la modalità di utilizzo dell'autorizzazione sta dando vita ad un fenomeno preoccupante quanto pericoloso, dal momento che, attraverso il ricorso ad una semplice stipula di contratto di affitto di una superficie a vite, previa autorizzazione del proprietario, si può ottenere il rilascio di un'autorizzazione al reimpianto da esercitare su un'altra superficie, spesso ubicata al di fuori della regione di origine;
tale procedura, nei fatti, si traduce in un trasferimento di superficie a vite, nonché in una riduzione del potenziale produttivo regionale, in una flessione delle capacità di crescita e di sviluppo, con un conseguente inasprimento della crisi occupazionale nelle regioni che subiscono tali procedure;
considerato, inoltre, che:
il nuovo sistema previsto dal regolamento europeo stabilisce la cessazione del diritto di impianto o reimpianto e il diniego al trasferimento di tale diritto in portafoglio;
il diniego di alienare il fondo comprensivo del diritto di reimpianto in portafoglio del vigneto da esso originatosi comporta una grave perdita economica per svalutazione fondiaria, in particolare se l'intestatario originario del diritto non ha dove poterlo esercitare o non ne è interessato o non può per impedimenti personali;
il divieto di trasferimento della titolarità del diritto in portafoglio ha gravi ripercussioni su tutti i progetti da finanziare o già finanziati con i bandi OCM di ristrutturazione vigneti in corso, presentati alle amministrazioni pubbliche regionali, da chiudere per collaudo e svincolo fideiussione entro il 31 luglio 2019,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per dare completa attuazione al regolamento (UE) n. 1308/2013 attraverso il recepimento di quanto stabilito dall'art. 66, paragrafo 3;
quali iniziative intenda assumere al fine di far cessare il fenomeno in base al quale, attraverso l'autorizzazione al reimpianto, le viti vengono estirpare e trasferite fuori regione, con pesanti danni per

il territorio e per la produzione vitivinicola regionale;
quali provvedimenti intenda assumere in relazione alla possibilità, oggi preclusa, di alienare, oltre alla vite, anche il diritto di reimpianto in portafoglio.
(4-07894)
SIMEONI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PIETRO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
come si ha modo di apprendere da numerose fonti di stampa, in special modo locali, nel luglio 2017, si è data notizia del verificarsi di alcuni casi di infezione batterica dovuta a "Salmonella typhi", diagnosticati come tali dalla struttura ospedaliera "Dono Svizzero" di Formia (Latina);
tali casi sono stati rilevati a carico di 3 bambini, sebbene nell'ultimo caso le analisi siano ancora in attesa di risultati certi, interessando esclusivamente residenti nell'agro pontino ed in particolare nella zona litorale situata tra Formia e Sperlonga;
nei primi giorni di luglio, Legambiente, dalle rilevazioni periodiche effettuate, ha assegnato la bandiera nera, riservata ai luoghi particolarmente inquinati ed inquinanti, al rio Santa Croce che sfocia nel mare Tirreno, in località "Gianola", a poche miglia a sud della zona del comune di Formia interessata dal fenomeno infettivo;
considerato che:
il batterio della "Salmonella typhi", trasmettendosi per via oro-fecale, utilizza, quale veicoli primari sia il cibo che l'acqua;
i casi accertati riguardano pazienti, che, pur vivendo nella zona sud del litorale pontino, non pare che frequentino gli stessi ambienti, né, tantomeno, le stesse aree marine. Allarmanti indicatori, questi, di una vasta area potenzialmente interessata dal fenomeno infettivo;
il sindaco di Formia non ha ritenuto, al momento, di disporre ulteriori accertamenti, definendo il diffondersi di queste notizie, secondo quanto riportato da "temporeale.info" del 19 luglio 2017, "strumentalizzazione" e notizie "prive di fondamenti scientifici". Spiega sul suo profilo "Facebook": "Ogni anno, in estate si verificano casi di gastroenterite legati a una molteplicità di fattori patogeni. Tra questi ci sono le Salmonelle, che per più della metà non sono ne tifoidee né paratifoidee";
poiché nel caso di specie, come già ricordato, sembra accertato che l'agente patogeno sia, al contrario, del tipo "Salmonella typhi", l'affermazione del sindaco non sembra avere fondamento alcuno, se non addirittura apparire gravemente fuorviante;
grazie ad una serie di approfondimenti compiuti alcuni anni or sono, per volontà del sindaco *pro tempore* di Formia, Michele Forte, fu possibile rilevare, nello stesso tratto di mare, alti tassi di "Salmonella typhi" e pertanto fu disposto dallo stesso sindaco il divieto di balneazione, prevenendo, in tal modo, l'insorgere di possibili epidemie di natura tifoide;
considerato inoltre che:
la zona di Formia è nel pieno della stagione estiva, che genera, oltre ad un elevato afflusso di turisti, anche un consistente affaticamento delle strutture igieniche, quali sistemi fognanti e di depurazione;
i numerosi turisti che affollano in questa stagione il litorale pontino potrebbero costituire un ulteriore veicolo di trasmissione dell'infezione, allorquando fanno rientro nei luoghi di origine;
il porto di Formia, scalo primario per i collegamenti con le antistanti isole pontine ed altre località, aumenta considerevolmente le proprie corse giornaliere da e per tali luoghi di villeggiatura, moltiplicando, pertanto, il rischio del diffondersi di eventuali fenomeni infettivi, fungendo, in tal senso, navi e passeggeri da veicolo trasmissivo dell'inquinamento batterico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sta accadendo nel territorio del comune di Formia;
se non intenda intervenire presso le locali autorità civili e sanitarie, al fine di monitorare ed eventualmente coordinare le opportune azioni tese ad arginare il dilagare dell'infezione tifoidea;
se non intenda disporre, attraverso le locali strutture sanitarie, un'opportuna indagine con lo scopo di identificare l'origine dell'infezione tifoidea, così da prevenire l'insorgenza di altre simili patologie.

(4-07895)

SPILABOTTE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

è bastato poco più di un anno al presidente Quadrini per far conoscere a livello nazionale la XV Comunità montana "Valle del Liri": purtroppo, in negativo, per spese pazze e scelte politiche ed amministrative totalmente inopportune;

nei giorni scorsi, il quotidiano "la Repubblica" ha dedicato a ciò un ampio articolo e lunedì 24 luglio 2017 anche le telecamere della nota trasmissione "L'aria che tira Estate" di "La7" ha redatto un servizio giornalistico per evidenziare gli sperperi della XV Comunità montana di Arce (Frosinone);

il fatto più evidente ed eclatante è l'indizione di 9 bandi concorsuali, in un ente destinato alla chiusura, senza che i concorsi siano stati preventivamente autorizzati dalla Regione Lazio e soprattutto senza che questi rispettino i vincoli degli enti locali (*turnover* e spesa del personale) in una pianta organica sovradimensionata. Inoltre, è stata costituita una fondazione, scelta estremamente discutibile per un ente pubblico, con una dotazione finanziaria di 85.000 euro, in cui il presidente Quadrini è nominato arbitrariamente membro per 10 anni;

come se non bastasse, un frequente ricorso agli affidamenti diretti negli appalti, senza rotazione, sicuramente non giova alla trasparenza dell'ente. La valle del Liri, anziché essere apprezzata per le bellezze delle gole del Melfa, per le sponde del fiume Liri, per Cicerone, De Sica o Mastroianni, balza all'attenzione della stampa nazionale per spese pazze, concorsi inopportuni e sospetti ed una gestione poco trasparente e spendacciona;

nella legge finanziaria regionale approvata nel dicembre 2016, la Regione Lazio ha indicato di voler trasformare le Comunità montane in Unioni di Comuni e nel periodo transitorio queste sarebbero state gestite da un commissario, nominato entro il 10 gennaio 2017, ma, attualmente, tutto ciò non è ancora avvenuto;

si noti anche che la gestione degli appalti e dell'affidamento dei lavori e dei servizi non rispetta le linee guida dell'Anac e viola anche il regolamento dei lavori e dei servizi della stessa Comunità montana;

si riportano le anomalie in maniera analitica: 1) aumento della pianta organica dell'ente che da 9 dipendenti effettivi è stata portata a 16. Indizione di bandi di concorso senza il rispetto del vincolo del *turnover* e dei vincoli sulla spesa del personale. Inoltre i bandi di concorso sono stati emanati con provvedimenti adottati dal presidente dell'ente, violando il principio cardine della separazione tra attività politica ed attività amministrativa e di gestione. Successivamente i bandi sono stati integrati, a procedura già iniziata; 2) numerosi affidamenti diretti, reiterati, senza rotazione, per supporto amministrativo alla ditta "Outfit", la cui sede operativa è in un immobile di proprietà del presidente Gianluca Quadrini (in quanto ereditato dal padre, recentemente scomparso). L'amministratore della società è Pierpaolo Gradogna, ex assessore di Arpino. Totale degli affidamenti: 228.140 euro; 3) numerosi affidamenti diretti, reiterati, per lavori di sistemazione impianti, pulizia, verde, manutenzione alla ditta "Global Work" (l'amministratore della società è sempre Pierpaolo Gradogna) per importi complessivi che superano i 100.000 euro; 4) costituzione di una fondazione a cui sono state assegnate risorse complessive per 85.000 euro, più 15.000 euro per il triennio 2017-2019, nominando come amministratore delegato il presidente Quadrini "che rimarrà in carica per la durata complessiva di anni dieci"; 5) rimborsi spese (benzina) spropositati se considerata la distanza tra la sede della Comunità montana (Arce) e l'abitazione del presidente Quadrini (Arpino), visto che si tratta di due comuni limitrofi. Tali rimborsi oggi sono senza controllo poiché la nuova presidenza ha provveduto all'eliminazione dei *badge* per il controllo elettronico delle presenze degli amministratori; 6) demansionamento del vecchio responsabile finanziario dell'ente in modo da avere le "mani libere", visto che numerose determine di copertura finanziaria portano sì il nome del nuovo responsabile ma la firma è dello stesso presidente Quadrini che si sostituisce arbitrariamente al ruolo dei responsabili; 7) gara anomala per un importo complessivo di 175.000 euro: su 5 ditte invitate, ha risposto solamente la Outfit a cui è stato affidato l'appalto. Delle altre 4 ditte invitate, una era già fallita, una (Omnia Srl) è un circo equestre, le altre due non avevano requisiti per rispondere;

questa è a giudizio dell'interrogante una gestione assolutamente non trasparente che merita

approfondimenti e provvedimenti immediati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, attraverso gli uffici preposti, di controllo e di collegamento con gli enti locali, affinché si proceda quanto prima al commissariamento delle Comunità montane, per completare il percorso di trasformazioni degli enti in Unioni di Comuni montani, e, nel contempo, mettere fine ad una gestione inadeguata e sprecona.
(4-07896)
TREMONTI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze* -
(4-07897)
(*Già* 3-03764)
BOTTICI, DONNO, AIROLA, TAVERNA, PUGLIA, GIARRUSSO, SERRA, CAPPELLETTI, MORONESE, PAGLINI, MORRA, SANTANGELO, BLUNDO - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
l'amministrazione comunale di Viareggio (Lucca), dopo la dichiarazione di dissesto economico e finanziario del 2 ottobre 2014, è soggetta alle prescrizioni che il Ministero dell'interno ha decretato il 28 dicembre 2015; tra queste vi è la prescrizione del contenimento della spesa, in particolare quella del personale;
con successive deliberazioni della Giunta comunale, attraverso il piano triennale del fabbisogno del personale, è stata avviata la procedura per ricoprire la figura di un nuovo dirigente tecnico presso il Comune di Viareggio;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
con la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 15 aprile 2016 è stato approvato, nell'ambito della programmazione del fabbisogno triennale di personale 2016-2018 il piano occupazionale dell'anno 2016;
con la determinazione dirigenziale n. 49 del 26 gennaio 2017 del Comune, stando a quanto approvato con la citata deliberazione n. 110, si è ritenuto "di attivare la mobilità volontaria fra Enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l'eventuale assunzione di una qualifica dirigenziale procedendo contestualmente alle comunicazioni ai soggetti competenti ai sensi dell'art. 34-bis" e "di approvare l'avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo pieno e indeterminato, subordinando pertanto l'eventuale assunzione all'esito negativo della procedura di mobilità avviata ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001";
sarebbero prevenute, quindi, alcune domande di aspiranti dirigenti tecnici non gradite al sindaco per cui si sarebbe proceduto con un bando pubblico, a seguito del quale sarebbero pervenute ulteriori domande di candidati;
con la delibera di Giunta comunale n. 55 del 24 febbraio 2017 si è approvato il piano di fabbisogno triennale del personale 2017-2019 e il piano occupazionale 2017, a modifica del precedente approvato con deliberazione n. 110/2016;
per il 2017, "l'amministrazione in carica ha calcolato di avere una "capacità assunzionale" pari a 243.226,09 euro. (...) La spesa necessaria trova copertura nei competenti capitoli di bilancio annuale e pluriennale", come si legge dalla delibera citata in un articolo de "il Tirreno", in cronaca della Versilia, 2 marzo 2017;
in data 30 maggio 2017 sono state emesse le determinazioni dirigenziali n. 542, n. 545, n. 547 relativamente all'indizione di una selezione pubblica per il conferimento di 3 incarichi dirigenziali *ex* art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
successivamente, con determinazione dirigenziale n. 562 del 6 giugno 2017, "considerato che è facoltà dell'Amministrazione qualora ne ravvisi l'opportunità modificare, sospendere o revocare gli avvisi di selezione" e "preso atto che l'Amministrazione ritiene di dover accelerare le procedure selettive in parola rispetto a quanto originariamente previsto abbreviando pertanto il periodo di pubblicazione degli avvisi", vengono revocati "gli avvisi di selezione per il conferimento degli incarichi ex art.110, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 approvati con dett.dirr. n. 542 del 30/5/2017, n. 545 del 30/5/2017,

547 del 30/5/2017" e approvati "nuovi avvisi di selezione";
pertanto la nomina potrebbe essere effettuata tramite la scelta diretta del sindaco. Per garantire che il dirigente *in pectore* sia la persona già individuata, il bando di dirigente tecnico non prevedrebbe l'abilitazione professionale;
considerato infine che il provvedimento relativo al piano del fabbisogno triennale del personale è subordinato all'approvazione da parte della commissione per le finanze e gli organici degli enti locali presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243 del testo unico degli enti locali,
si chiede di sapere:
se la procedura seguita dall'amministrazione comunale di Viareggio risulti corretta e conforme alla normativa in materia di assunzioni per gli enti locali;
se un Comune in dissesto possa procedere all'assunzione di 3 dirigenti, aggirando la norma che prevede di procedere obbligatoriamente prima alla fase della mobilità tra enti;
se il Ministro dell'interno abbia espresso parere favorevole al citato provvedimento e se abbia tenuto conto che il dissesto economico del Comune di Viareggio sia oggetto di specifica sorveglianza;
se il bando di dirigente tecnico senza abilitazione professionale risulti conforme ai dettami del decreto legislativo n. 50 del 2016;
se si ritenga necessario avviare una procedura d'ispezione per garantire la buona amministrazione.
(4-07898)

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
come noto, la recente emergenza idrica ha investito tutto il nostro Paese; la situazione si presenta ancor più critica per la città di Roma e per circa 20 comuni laziali interessati dalla turnazione dell'acqua (previste interruzioni del servizio idrico per alcune ore a settimana previa comunicazione) così come stabilita dai vertici del governo locale. A tale riguardo, proprio nella giornata del 26 luglio 2017 si è tenuto un tavolo, in Campidoglio, tra l'assessore regionale competente e i rappresentanti di Acea. Inoltre, dalla stampa si apprende della riunione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sempre mercoledì 26 luglio, con l'osservatorio permanente sugli usi idrici dell'Appennino centrale. La situazione, del resto, è critica anche per le altre regioni italiane; sono 10 le Regioni che, ad oggi, hanno richiesto lo stato di emergenza;
non si è presa ancora coscienza del fatto che l'acqua è bene primario prezioso, non inesauribile e consumabile, che va trattato con rispetto e preso in considerazione sempre, anche quando c'è abbondanza, in previsione di periodi più siccitosi, sempre più probabili dati i cambiamenti climatici sfavorevoli ed imprevedibili;
considerato che l'allarme siccità rappresenta una problematica che richiama più aree tematiche, ovvero più spazi di intervento. Ad esempio, l'acqua per i campi agricoli e per gli allevamenti di bestiame, e più generalmente per le aziende agricole, e dunque il ruolo economico e sociale dell'agricoltura. Da un lato, circa il 70 per cento del totale del consumo d'acqua, così come riportano le statistiche, è rappresentato dall'utilizzo in agricoltura (in Italia il settore agricolo assorbe il 60 per cento dell'intera domanda di acqua del Paese). Ed ancora, nessuna irrigazione di precisione, nessun riutilizzo delle acque, nessuna vera sperimentazione di nuove tecniche di risparmio idrico. Dall'altro lato, lo spreco di acqua messo in atto dagli individui per gli usi civili; al riguardo, le statistiche collocano l'Italia ad un consumo di 240 litri al giorno *pro capite* contro la media di 180 del nord Europa, ben più ricca di acqua. Ed ancora, l'uso massivo a livello industriale (il settore industriale ed energetico assorbe il 25 per cento, seguito dagli usi civili per il 15 per cento);
considerato inoltre che:
la prolungata mancanza d'acqua, dovuta alle insufficienti precipitazioni atmosferiche, non rappresenta un fenomeno del tutto straordinario, dato il cambiamento climatico registratosi negli ultimi anni; pertanto, la mancata predisposizione di interventi efficaci nei periodi ove, invece, non si registrano fenomeni atmosferici avversi, non appare giustificata;

alle considerazioni circa le modalità e le quantità di acqua ai fini degli usi agricoli, civili ed industriali, vanno aggiunte ulteriori valutazioni discendenti dal mancato monitoraggio degli studi sulla ciclicità delle precipitazioni, dall'inefficienza e dalla vetustà del sistema di adduzione dovute alla mancanza di qualsiasi intervento risolutivo di riparazione sulle condotte, sebbene vi siano diverse tecniche, anche meno costose degli scavi e delle sostituzioni, che operano sulle condutture esistenti;

le società di gestione dovrebbero essere indirizzate a fare investimenti strutturali sulle condotte per evitare l'enorme dispersione con, al contempo, il reinvestimento obbligatorio degli utili nella manutenzione, ordinaria e straordinaria;

la produzione normativa e lo stanziamento di fondi statali e regionali in questo campo ha seguito quasi sempre la logica dell'emergenza, con l'obiettivo di rimediare ai danni e solo in rari casi di indirizzare gli sforzi nel prevenire altre calamità e tragedie. La dichiarazione di calamità naturale, con i conseguenti corposi indennizzi, rappresenta un aggravamento della situazione, perché distoglie risorse dagli interventi strutturali per indirizzarle verso quelli soltanto riparatori. Ed ancora, manca una vera, capillare e continua, sensibilizzazione sul risparmio dell'acqua, che investa ogni settore produttivo, ma che rappresenti anche un investimento nell'educazione delle attuali e future generazioni. In agricoltura, ad esempio, esistono sistemi di coltivazione con irrigazioni mirate e senza spreco, come hanno dimostrato gli israeliani nella coltivazione di terreni desertici, che andrebbero suggerite o imposte agli agricoltori;

considerato infine che:

l'impegno del Governo in fatto di sicurezza del territorio si è sostanziato, nel giugno 2014, anche in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto ad istituire una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Nello specifico, dal sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri, sezione "Italia sicura", si legge di come: "La straordinaria grande bellezza dell'Italia deve, purtroppo, fare i conti anche con un territorio dalla straordinaria fragilità. Ne sono testimonianza le numerose frane e allagamenti, i casi di calamità idrogeologiche che colpiscono ormai da nord a sud. L'accelerazione prodotta dal dissesto atmosferico sta aumentando gli eventi, le vittime, i danni, e accumula debito futuro. (...) Sono aumentate enormemente anche le responsabilità di una Italia moderna, forte, cosciente delle sue enormi potenzialità; e di una politica che deve bloccare il vecchio gioco d'azzardo che vede in troppi territori un sovraccarico edilizio in zone vincolate, ostruzioni del deflusso delle acque anche in città, carenza o mancanza di una ordinata e corretta pianificazione urbanistica, riduzione drastica di cure e manutenzioni del reticolo idraulico e dei versanti boschivi e collinari. (...) Ma, in questo settore, abbiamo, purtroppo, alle nostre spalle anche una lunga storia di omissioni e di incapacità della spesa pubblica contro il dissesto, con troppe promesse finite nel fango. L'istituzione della Struttura di missione contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e la nomina di tutti Presidenti di Regione a Commissari di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ha permesso allo Stato di voltar pagina e di accelerare gli interventi necessari e urgenti per pianificare l'opera pubblica nazionale di cui l'Italia ha bisogno, coordinando il gioco di squadra con tutti gli enti e le amministrazioni competenti a vario titolo e in tutti i territori, con una decisa azione di stimolo, supporto, monitoraggio, controllo";

a parere degli interroganti, è, quindi, necessario un intervento con approccio globale, continuo e ad ampio spettro, che consideri gli studi sulla ciclicità delle precipitazioni, l'adeguatezza degli attuali invasi di raccolta dell'acqua piovana, la ricerca di altre fonti sotterranee, lo studio e l'imposizione delle tecniche di irrigazione in agricoltura meno dispendiose, la ricerca e la punizione degli allacci abusivi, il sistematico monitoraggio delle perdite nei sistemi di adduzione e gli interventi prioritari ed obbligatori sulla loro eliminazione, il riciclo di tutte le acque reflue per il loro riuso diverso dagli usi civili, una continua campagna informativa dei cittadini e degli imprenditori sull'importanza dell'acqua e sui sistemi per consumarne il meno possibile a parità di soddisfacimento del bisogno;

a questo scopo è necessario un forte, continuo e non episodico intervento di coordinamento del Governo con direttive precise e sanzioni per chi non le rispetta, da mettere in campo continuativamente e non nei periodi di emergenza,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, in linea con l'impegno del Governo in fatto di sicurezza del territorio, intendano vigilare, affinché vi sia, realmente, la realizzazione della missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e, pertanto, intendano coordinarsi con il responsabile della struttura di missione, al fine di conoscere lo stato dell'arte dei vari piani elaborati.

(4-07899)

DI BIAGIO - *Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

in data 19 luglio 2017 è stata resa pubblica l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in merito al ricorso proposto da alcuni operatori del già Corpo militare della Croce rossa italiana avente ad oggetto le criticità afferenti all'ultimo *step* della riorganizzazione della Croce rossa italiana di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012 con particolare riferimento ai provvedimenti di determinazione sia dei criteri di inquadramento del personale militare nel ruolo civile, sia della decorrenza del congedo del medesimo personale;

i provvedimenti, oggetto di impugnative, avrebbero compromesso la configurazione giuridica ed economica dei ricorrenti, evidenziando nei ricorsi violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, sollevando ulteriormente eccezioni di incostituzionalità, in via prioritaria, relativa all'art. 5 del decreto legislativo n. 178 ed in generale per l'intero impianto della disciplina di riorganizzazione dell'ente;

l'attenzione dei ricorrenti nei due ricorsi proposti nel 2016 da molti appartenenti al Corpo militare si è focalizzato sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016 recante "Criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato della Associazione Italiana della Croce Rossa", nonché di ogni atto presupposto, connesso e collegato attuativo delle disposizione di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012;

nei due ricorsi sono state prospettate come argomentazioni difensive, tra le altre, "illogicità manifesta" tenuto conto delle ragioni che avevano indotto il legislatore ad istituire un ruolo speciale di personale militare ad esaurimento che non potrebbe venire meno per la mera trasformazione dell'ente pubblico in associazione di diritto privato, tenuto conto del fatto che l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 indica tra le attività dell'associazione quella di "continuare a svolgere in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasioni di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale ed internazionale",

a tali criticità, si aggiunge nei medesimi ricorsi la violazione del codice dell'ordinamento militare, l'eccesso di potere per contrasto fra atti esterni, in ragione di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 178, che dispone il collocamento in congedo *ex lege* dell'intero personale militare, introducendo per quest'ultimo una formula di cessazione dal servizio estranea ad ogni ipotesi tipica prevista dal codice senza essere intervenuta l'abrogazione dello stesso o una deroga formale;

sono state prospettate ulteriormente le violazioni degli articolo 3, 4 e 97 della Costituzione, nonché l' eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione nonché lo sviamento di potere verificatosi con la cessazione dal servizio del personale militare in seguito all'istituzione dell'ente morale di diritto privato;

si evidenzia che il collegio ha ritenuto che l'eccezione "sia rilevante e non manifestamente infondata" in particolare ha evidenziato la "non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, in rapporto agli articoli 1, 3, 76, 97 e 117 della Costituzione";

il collegio si è focalizzato in particolare "sull'ampiezza e le finalità della delega, contenuta nella citata legge n. 183 del 2010" che nei fatti riferiva "non specificamente alla Croce Rossa, ma alla disciplina di svariati rapporti di lavoro con amministrazioni pubbliche";

vale la pena sottolineare come sia emerso con riferimento alla trattazione dei ricorsi un argomento già *in illo tempore* emerso in occasione del confronto parlamentare correlato alla presentazione del parere

in merito allo schema di decreto legislativo che sarebbe poi confluito nel decreto legislativo n. 178 del 2012, vale a dire la non diretta consequenzialità delle disposizione della legge n. 183 del 2010 che "non sembrano suggerire interventi totalmente innovativi, né certamente soppressivi, degli enti da riorganizzare" con il decreto legislativo n. 178 del 2012 che di contro "opera un'integrale rinnovazione strutturale per quanto riguarda la Croce Rossa Italiana";

nei fatti l'intero impianto del decreto legislativo n. 178 del 2012 apparirebbe come espressione di un eccesso di delega, in quanto il portato normativo non sarebbe riconducibile ad una chiara volontà del legislatore delegante, anche in ragione del fatto che la finalità di mera riorganizzazione e riordino del rapporto di vigilanza sarebbero state rispettate per altri enti e istituti anch'essi oggetto di intervento di cui alla legge n. 183 del 2010 ma che in realtà non hanno perso la propria natura giuridica, e non ha riportato impatti negativi sulla compagine del personale; il collegio ha inoltre sottolineato come la "soppressione avrebbe dovuto essere frutto di meditata scelta politica, certamente sottratta al legislatore delegato";

un aspetto ulteriormente rilevante va rintracciato nella valutazione circa le dinamiche correlate all'assegnazione delle risorse finanziarie alla struttura a carico del bilancio dello Stato, poiché ai sensi dell'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 178, questa è operata in base a specifici criteri dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, "ciascuno in relazione alle proprie competenze (...) senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" con il rischio che non possa essere garantito l'effettivo espletamento delle funzioni, che in conformità alla legge delega sono state riconosciute proprie dell'Ente e della costituenda Associazione, pertanto emergerebbe secondo la pronuncia del Collegio "una sostanziale, benché parziale, sub-delega della funzione normativa affidata al Governo, in quanto risulta che quest'ultimo abbia demandato a scelte ministeriali aspetti essenziali della nuova disciplina";

si ritiene pertanto rilevante ravvisare che nella pronuncia è emerso che per buona parte degli articoli del decreto legislativo n. 178 del 2012 "appaiono quindi non manifestamente infondate questioni di costituzionalità, riferibili ai seguenti articoli della Costituzione: 1 (per adozione, da parte del Governo, di iniziative di rilievo politico, non riconducibili al legislatore delegante), 76 (per eccesso di delega, sotto gli specifici profili evidenziati), 3 e 97 (per l'irrazionalità di scelte, destinate ad incidere su servizi di assoluta valenza per la salute, l'incolumità e l'ordine pubblico, senza adeguato bilanciamento fra le esigenze sottostanti a tali servizi e le contrapposte ragioni di contenimento della spesa), 117, con riferimento all'art. 1, comma 1, del Protocollo addizionale CEDU, in cui si garantiscono i beni delle persone fisiche e giuridiche in una accezione, già ricondotta dalla giurisprudenza alla titolarità di qualsiasi diritto, o di mero interesse di valenza patrimoniale, rientrante fra i parametri di costituzionalità riconducibili appunto al citato art. 117, anche per quanto attiene alle modalità di tutela dei lavoratori, con riferimento agli aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro";

alla luce di quanto evidenziato, il collegio ha ritenuto di sospendere il giudizio nella prospettiva di risoluzione dell'eccezione di costituzionalità;

l'ordinanza, in ragione degli argomenti trattati e delle analisi condotte, evidenzia in maniera dettagliata e completa buona parte delle criticità ed eccezioni che nel corso degli ultimi 6 anni sono state evidenziate anche dall'interrogante in sede parlamentare ed istituzionale e alle quali non si è inteso dare seguito con rettifiche ed interventi, suggeriti ed auspicati, volti alla salvaguardia della *mission* dell'ente, dell'*expertise* degli operatori e nella non trascurabile prospettiva di salvaguardia del dettato costituzionale e della pertinenza degli attuativi con la legge principale;

si ritiene che non possa passare in sordina quanto evidenziato dal Tar, anche in attesa della legittima pronuncia della Corte costituzionale, in ragione dei risvolti deleteri che l'ultimo *step* di riorganizzazione dell'ente sta comportando segnatamente sotto il profilo della ricollocazione del personale oggetto di mobilità, nonché di *impasse* operativa delle amministrazioni di destinazione delle risorse umane, di difficoltà nella gestione dei fondi e di correlazione tra questi ed il mancato espletamento delle funzioni, originariamente previste dalle legge delega, senza trascurare il graduale e deleterio venir meno di una struttura determinante e preziosa nel panorama operativo assistenziale

italiano;
risulta all'interrogante che al momento siano impiegati presso l'ente strumentale della Croce rossa circa 170 operatori, di cui circa 40 sono ex operatori del Corpo militare, a cui si aggiungono i profili di cui al contingente di personale militare della Croce rossa italiana in servizio attivo, di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 178, che attualmente ammontano a circa 270 unità e che dovranno nei prossimi mesi essere ricollocati presso altre strutture della pubblica amministrazione: tale configurazione del bacino di risorse umane ancora operative presso la struttura finale della CRI indurrebbe a valutare, anche alla luce delle determinazioni del Tar, l'opportunità di salvaguardarne la funzionalità e l'*expertise* nella prospettiva di garantire il prosieguo operativo di un sistema di gestione dell'emergenza e dell'offerta assistenziale pilastro della *mission* originaria della CRI e attualmente compromesso proprio in ragione delle deleterie conseguenze del processo di riorganizzazione di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto evidenziato;
se sia a conoscenza delle eccezioni e criticità prospettate nei richiamati ricorsi e sulle cui basi è stata emessa la pronuncia del Tar;
come intenda far fronte alle evidenze oggetto della pronuncia del Tar, nella prospettiva di superare le criticità afferenti all'ultimo *step* di riorganizzazione della struttura e salvaguardare, per quanto ancora possibile, la *mission* originaria dell'ente, anche salvaguardando l'*expertise* e le competenze degli operatori presso l'ente strumentale e che a breve, alla luce dei dettami del decreto legislativo n. 178 del 2012, dovrebbero poi essere collocati in altre strutture amministrative.
(4-07900)
CENTINAIO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il 5 aprile 2017 è stato pubblicato l'avviso di selezione pubblica per l'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Cardiochirurgia dell'ospedale "San Matteo" di Pavia, scaduto il 5 giugno. Tra le caratteristiche del candidato ideale annoverate nel bando c'era la «dimostrata e aggiornata competenza nell'ambito del trapianto cardiaco, del trapianto di polmone e dell'assistenza ventricolare meccanica» e l'autorizzazione ministeriale al trapianto di cuore e cuore-polmone;
allo scadere dei termini, le candidature erano 6, di altissimo livello accademico e professionale;
il colloquio con i candidati era previsto per venerdì 21 luglio, ma è stato rinviato «a data da destinarsi»;
le spiegazioni date dal direttore Del Sorbo sono state che: «Nel verbalizzare l'estrazione della commissione, sono stati invertiti due nomi tra titolari e supplenti. Abbiamo fatto l'errata corrige sul documento, ma poiché è possibile oggetto di ricorso abbiamo preferito sospendere la procedura per rivedere tutto. A questo punto espleteremo la procedura dopo l'estate». Una procedura che non è un vero concorso: «La commissione dichiara l'idoneità dei candidati al ruolo poi il direttore generale sceglierà il direttore. Sono tutti personaggi autorevoli»;
a tal proposito, risuonano premonitorie le parole riportate dalla stampa dell'ex primario Mario Viganò, in pensione dal giugno 2011 e che risulta essere andato da un notaio per consegnare una busta contenente il nome del presunto vincitore, che in un'intervista ha ribadito come: «È una prassi quando ci sono concorsi universitari con vincitori prescelti anche se magari il prescelto è il migliore di tutti»,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se intenda intervenire, al fine di verificare che tutte le procedure applicate nella prima fase e quelle che saranno applicate successivamente rispondano a criteri che permettano di scegliere, per ricoprire una posizione di assoluta delicatezza e importanza, la figura con l'esperienza ed il *curriculum* migliore, al fine di tutelare sia i pazienti sia il prestigio dell'ospedale.
(4-07901)
GASPARRI - *Ai Ministri della difesa e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
nei mesi scorsi è stata avviata un'indagine che ha coinvolto alcuni Carabinieri della Lunigiana;
l'inchiesta è emersa il 28 febbraio 2017, quando, all'alba, la Procura di Massa ha avviato perquisizioni

in casa dei militari, senza che ancora oggi nessuno sappia che cosa si stesse cercando;
contemporaneamente, sono state perquisite le 4 caserme della Lunigiana e i Carabinieri sono stati posti in stato di fermo per quasi 24 ore, senza ricevere alcuna spiegazione;
l'opinione pubblica si è subito schierata dalla parte dei Carabinieri e delle loro famiglie con manifestazioni e diverse iniziative a favore dell'Arma;
il punto chiave dell'inchiesta sarebbe una presunta denuncia per percosse subite da un magrebino, uno spacciatore, ben noto alle autorità per i suoi traffici illeciti e spaccio di stupefacenti, che ha riportato solo 3 giorni di referto del pronto soccorso;
a seguito di questa presunta percossa, la vittima si è recata alla Procura di Massa-Carrara per esporre denuncia nei confronti dei militari dell'Arma dei Carabinieri della Lunigiana;
dopo circa tre mesi, il 14 giugno 2017, sono stati adottati i primi provvedimenti;
i Carabinieri coinvolti nella vicenda sono 28, di cui 8 destinatari di provvedimenti;
a quanto si apprende, non si è a conoscenza delle ragioni per cui soltanto 8 dei 28 siano ancora sotto indagine;
di questi, uno si trova in carcere, 3 agli arresti domiciliari e gli altri 4 sono destinatari del divieto di dimora nella provincia di Massa-Carrara e, di conseguenza, sono stati allontanati dalle loro case e dalle famiglie e successivamente sospesi in maniera cautelativa dall'Arma;
tutti questi provvedimenti sono stati adottati in maniera preventiva e cautelativa, per non inquinare prove e reiterare il reato;
la procuratrice Alessia Iacopini e il procuratore capo Aldo Giubilare hanno dato l'avvio ad un'inchiesta;
la sospensione sta creando un grave danno alle famiglie, alcune delle quali con figli minori, che hanno perso l'unico sostegno economico e si trovano ad affrontare, oltre alle spese ordinarie, anche quelle giudiziarie;
per alcuni organi di stampa, si è aperta una vera e propria caccia al mostro, che ha coinvolto non solo i Carabinieri, ma anche le loro famiglie, bambini compresi, sotto un continuo linciaggio mediatico;
gli stessi organi di stampa hanno pubblicato dettagli, intercettazioni e atti dell'indagine assolutamente in modo arbitrario e con un'evidente fuga di notizie da parte della Procura,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda;
quale sia la loro valutazione in merito al provvedimento di divieto di dimora, visto che la sospensione dal lavoro non consentirebbe un'eventuale reiterazione del reato o inquinamento delle prove;
se non intendano, nei limiti della propria competenza, attivarsi per accertare il corretto sviluppo delle indagini e verificare le cause della palese fuga di notizie a vantaggio della stampa e a danno degli indagati e delle loro famiglie.
(4-07902)

TOSATO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
come rilevato in altri precedenti atti di sindacato ispettivo, vi è un quadro allarmante nelle carceri, sia per l'insicurezza dei luoghi di lavoro, sia per le gravi carenze gestionali ed organizzative in cui versa il Corpo di Polizia penitenziaria;
nelle precedenti interrogazioni si sottolineava come vi fosse stato un aumento esponenziale di gravi fatti (ferimenti, eccetera) ai danni degli agenti, ed in particolare parrebbe che l'aumento sia dovuto, nello specifico, come denuncia anche l'Unione sindacati di Polizia penitenziaria (USPP) in una richiesta inviata al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 24 luglio 2017 (prot. 731/17/P), alla modifica del modello di gestione della detenzione e più precisamente all'introduzione della "vigilanza dinamica" e dall'apertura delle celle detentive;
appare utile, al fine di comprendere se detto modello non debba, come ritiene l'interrogante, essere modificato radicalmente, ottenere dal Ministero un raffronto comparativo per gli anni 2015, 2016 e 2017, in riferimento a: numero di agenti di Polizia penitenziaria oggetto di aggressione da parte dei detenuti; numero di agenti rimasti feriti a causa delle aggressioni; numero degli agenti feriti e ricorso

alle cure ospedaliere; numero degli agenti ricoverati e durata delle relative prognosi; tipologia delle lesioni riportate dagli agenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia dato seguito a quanto richiesto nella missiva dell'Unione sindacati di Polizia penitenziaria del 24 luglio 2017, e se non ritenga, stanti le continue aggressioni ai danni degli agenti di Polizia penitenziaria dovute dell'introduzione della "vigilanza dinamica" e dall'apertura delle celle detentive, di modificare radicalmente detto modello sino al sua integrale abolizione, nonché di fornire un raffronto comparativo per gli anni 2015, 2016 e 2017, in riferimento a: numero di agenti di Polizia penitenziaria oggetto di aggressione da parte dei detenuti; numero di agenti rimasti feriti a causa delle aggressioni; numero degli agenti feriti e ricorso alle cure ospedaliere; numero degli agenti ricoverati e durata delle relative prognosi; tipologia delle lesioni riportate dagli agenti.
(4-07903)
MOLINARI, Maurizio ROMANI, VACCIANO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
l'avvocato riveste un ruolo di coprotagonista nella giurisdizione in quanto "egli è indispensabile all'esercizio della funzione giurisdizionale";
il codice penale prevede il vincolo matrimoniale "quale causa di non punibilità";
il suggerimento di avvalersi della facoltà di non rispondere rivolto da un difensore al proprio assistito costituisce "linea difensiva" in relazione alla quale "non può essere mossa alcuna censura";
il codice deontologico prevede lo scambio di informazioni con i colleghi avvocati;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
da notizia apparsa sul *web* e su organi di stampa, sembrerebbe che in data 23 giugno 2017 la Procura di Udine ha sottoposto a perquisizione gli studi professionali e le abitazioni di due avvocati, nell'ambito di un'inchiesta che li vede indagati per l'ipotesi di reato di concorso in infedele patrocinio;
le perquisizioni negli studi professionali sembrerebbero state richieste dal pubblico ministero ed autorizzate dal giudice per le indagini preliminari, mentre sembrerebbe che la perquisizione nelle abitazioni fosse stata direttamente disposta dal pubblico ministero, con provvedimento firmato dal sostituto procuratore titolare delle indagini e vistato dal procuratore capo;
il reato imputato è di infedele patrocinio addotto per avere concordato con la sua assistita di fare scena muta in un interrogatorio, in un procedimento per presunto favoreggiamento del marito della stessa, assistito dall'altro legale, precedentemente allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti su di lei e sui loro figli;
considerato inoltre che, secondo quanto risulta agli interroganti:
sembrerebbe che il reato contestato all'imputata sia quello di favoreggiamento a vantaggio del marito, quando il codice penale prevede il vincolo matrimoniale "quale causa di non punibilità";
pare che il legale difensore del marito, invece, sia stato tirato in ballo per un altro strano reato: la sua responsabilità sembrerebbe quella di aver scambiato informazioni con il collega, comportamento previsto dal codice deontologico;
come si evince da quanto pubblicato sul *web*, con ordinanza 13 luglio 2017, il Tribunale per il riesame di Udine, adito dai difensori degli indagati, avrebbe disposto l'annullamento del provvedimento di perquisizione e di sequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro, non essendo "ravvisabile il fumus del reato di patrocinio infedele";
il Tribunale ha osservato nel suo provvedimento che il suggerimento rivolto da un difensore alla propria assistita di avvalersi della facoltà di non rispondere costituisce "linea difensiva", in relazione alla quale "non può essere mossa alcuna censura, la stessa essendo esplicazione di un diritto espressamente riconosciuto all'indagato/imputato";
non si può censurare il fatto che i difensori, come emerge dalle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, abbiano avuto tra loro dei contatti e degli scambi di informazioni, atteso che, come ben sottolineato da uno dei difensori, è lo stesso codice deontologico forense che lo suggerisce,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

nel caso in cui quanto esposto corrispondesse al vero, se non voglia attivarsi, nei limiti delle prerogative conferitegli dall'ordinamento, presso gli organi preposti per far sì che questi adottino, in caso, ogni opportuno provvedimento al fine di restituire serenità agli avvocati e credibilità alla giustizia tutta.
(4-07904)

TOSATO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il coordinamento unitario sindacale della Polizia penitenziaria di Verona (OSAPP, FNS CISL, USSP e Funzione pubblica CGIL) ha emesso un comunicato stampa in data 19 luglio 2017 dove rileva come "nel pomeriggio di ieri [18 luglio 2017] nella Casa Circondariale di Verona è scoppiata una violenta lite tra un detenuto marocchino e un albanese quest'ultimo, armato di bastone ricavato dalla rottura di una gamba del tavolino in dotazione alla cella, le ha date di santa ragione all'altro colpendolo ripetutamente e ferendo anche tre agenti intervenuti per sedare la lite, risultato i tre agenti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso e hanno riportato prognosi fino a 10 giorni. Subito dopo un altro detenuto marocchino che nella mattinata aveva dichiarato di mettere in atto gesti eclatanti contro gli operatori e altri detenuti, già noto per molteplici fatti analoghi e per le sue idee integraliste e fondamentaliste, ha cercato di colpire alcuni agenti con una rudimentale lama, solo la scaltrezza e la prontezza di riflessi degli stessi ha permesso di immobilizzarlo ed evitare il peggio, resta il rammarico che anche in questa occasione due agenti sono rimasti feriti e sono dovuti ricorrere alle cure mediche con prognosi che vanno dai 15 a 25 giorni";
queste organizzazioni sindacali da tempo denunciano le criticità della casa circondariale di Verona e chiedono di poter lavorare in sicurezza "e che non debba necessariamente scapparci il morto perché si possano modificare gli attuali vertici";
tali gravi fatti danno un quadro allarmante sia dell'insicurezza dei luoghi di lavoro che delle gravi carenze gestionali ed organizzative in cui versa il Corpo di Polizia penitenziaria, problematiche che evidentemente non consentono al personale di svolgere con diligenza i ruoli e i compiti affidatigli,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi e iniziative, anche di natura emergenziale, intenda adottare, in particolare per garantire che vengano immediatamente ripristinate le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché verificare che la gestione e l'organizzazione delle attività e delle risorse presenti sia confacente al buon andamento di un'amministrazione pubblica che si occupa dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari.
(4-07905)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
4a Commissione permanente (Difesa):
3-03913, del senatore Battista ed altri, sul rinnovamento della flotta di sommergibili della Marina militare italiana;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03909, del senatore Morra ed altri, sul futuro di Cinecittà Studios SpA;
3-03916, della senatrice Montevecchi ed altri, sul progetto di riqualificazione del ponte di Tiberio a Rimini;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-03910, della senatrice De Pin ed altri, sulle conseguenze delle vaccinazioni;
13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03912, del senatore Vacciano ed altri, sull'inquinamento prodotto dall'impianto di compostaggio SEP, Società Ecologica Pontina, in provincia di Latina.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-03903 della senatrice Montevecchi ed altri.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.